

SENATO DELLA REPUBBLICA
V LEGISLATURA

Doc. XXIII, N. 1

COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)



RELAZIONE

Relatore Alessi

Correlatori (per la parte relativa alla nuova disciplina della tutela del segreto e del riordinamento dei servizi d'informazione della Difesa) Iannelli e Buffone

Comunicata alle Presidenze delle Camere il 15 dicembre 1970

ROMA 1971

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

(Legge 31 marzo 1969, n. 93)

Presidente: ALESSI Giuseppe, deputato.

Commissari: BARTOLOMEI Giuseppe, senatore; BIONDI Alfredo, deputato; BRESANI Giorgio, deputato; BUFFONE Pietro, deputato; CIFARELLI Michele, senatore; COVELLI Alfredo, deputato; DI BENEDETTO Giovanni, senatore; D'IPPOLITO Nino, deputato; FOLLIERI Mario, senatore; FRANZA Enea, senatore; GALANTE GARRONE Carlo, senatore; GUERRINI Giorgio, deputato; IANNELLI Francesco, senatore; LAMI Francesco, deputato; OLIVA Giorgio, senatore; ROGNONI Virginio, deputato; SPAGNOLI Ugo, deputato; TERRACINI Umberto, senatore.

INDICE
DEL VOLUME PRIMO

LIBRO PRIMO

LE VICENDE E I DIBATTITI ALL'ORIGINE DELLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

PREMESSA	3
1) Il primo dibattito parlamentare sulle deviazioni del S.I.F.A.R.	4
2) L'inchiesta Beolchini e l'esonero del generale de Lorenzo da capo di stato maggiore dell'esercito: le dichiarazioni del ministro della difesa al Senato della Repubblica .	6
3) Le prime proposte per la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle deviazioni del S.I.F.A.R. .	12
4) Il dibattito alla Camera dei deputati sulle deviazioni del S.I.F.A.R.	13
5) Le prime denunce in sede parlamentare di conati autoritari nel giugno-luglio 1964	17
6) La predisposizione di un "colpo di Stato" nel luglio 1964 nelle "rivelazioni" del giornalista Raffaele Jannuzzi . .	19
7) Reazioni in sede politica e parlamentare alle "rivelazioni" del giornalista Raffaele Jannuzzi	24

8) La reazione del generale Giovanni de Lorenzo	27
9) Una nuova iniziativa parlamentare per la istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R.	27
10) Nuovi articoli di stampa sul "colpo di Stato" del luglio 1964	29
11) Un intervento del direttore de <i>L'Espresso</i> sui "complotti" del generale de Lorenzo e la reazione giudiziaria del co- lonnello Filippi e del generale de Lorenzo	34
12) Gli sviluppi giudiziari dell'inchiesta Beolchini	37
13) Le prime risultanze nel processo contro i giornalisti de <i>L'Espresso</i> . Il rapporto Ciglieri-Manes	42
14) Vasta eco parlamentare delle vicende del processo	45
15) La costituzione della Commissione d'inchiesta Lombardi	51
16) L'ulteriore sviluppo del processo contro i giornalisti de <i>L'Espresso</i> : gli "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes e le richieste del pubblico ministero all'udienza del 23 dicembre 1967	52
17) Nuovo dibattito alla Camera sulle vicende del giugno-luglio 1964 e sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R. La posizione da parte del Governo della questione di fiducia sulla reie- zione delle proposte di inchiesta parlamentare in materia	55
18) La sentenza nel processo de Lorenzo- <i>L'Espresso</i>	72
19) Il dibattito sul S.I.F.A.R. e sui fatti del giugno-luglio 1964 svoltosi al Senato allo spirare della IV legislatura repub- blicana	74
20) Le vicende del S.I.F.A.R. al centro della battaglia eletto- rale per il rinnovo delle Camere. Il nuovo Governo Leone. La comunicazione della relazione della Commissione Lom- bardi al Parlamento	83

21) La sostituzione del generale Manes nella carica di vice comandante generale dell'Arma - La tragica morte del colonnello Rocca	89
22) Il dibattito alla Camera dei deputati sulla relazione Lombardi e sugli episodi comunque connessi con le vicende del giugno-luglio 1964 e delle "deviazioni" del S.I.F.A.R.	90
23) Proposte per la costituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R. presentate nella V legislatura e loro <i>iter</i>	97
24) Le dichiarazioni programmatiche del 1° Governo Rumor in favore della costituzione di una Commissione d'inchiesta limitatamente agli eventi del giugno-luglio 1964 e la proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa	107
25) Inizio dell' <i>iter</i> della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa alla Camera dei deputati: sua presa in considerazione ed adozione della procedura d'urgenza	111
26) Sospensione del dibattito sulle altre proposte intese alla costituzione di Commissioni d'inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R., nonché sulle mozioni connesse	112
27) L' <i>iter</i> della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa nelle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera dei deputati e la relazione de Meo	115
28) Esame ed approvazione della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa in Assemblea	121
29) L' <i>iter</i> della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa nella Commissione Presidenza e interno e nella Commissione difesa del Senato della Repubblica e la relazione Rosa	135
30) Esame della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa da parte del Senato della Repubblica in Assemblea e sua approvazione definitiva	138

LIBRO SECONDO

STORIA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, METODO E PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

1) Costituzione della Commissione	145
2) Impostazione del metodo di lavoro	146
3) Richiamo di atti e documenti	147
4) I criteri per lo svolgimento dell'istruttoria	148
5) Servizi ed uffici della Commissione	155
6) Le dimissioni del senatore Parri e la scomparsa del senatore Onofrio Jannuzzi	157
7) Lo svolgimento dell'istruttoria testimoniale	158
8) I lavori della Commissione ai fini dei compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva	159
9) La prima legge di proroga del termine assegnato alla Commissione	159
10) Il secondo ciclo di attività della Commissione e la seconda legge di proroga del termine assegnatole	160
11) Il terzo ciclo di attività della Commissione e la terza legge di proroga del termine assegnatole	164

12) La fase conclusiva dei lavori della Commissione, l'invio al Presidente del Consiglio delle relazioni e la quarta proroga del termine assegnato alla Commissione medesima	169
13) Le osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e le determinazioni conclusive della Commissione . . .	172

CAPITOLO SECONDO

L'ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

SEZIONE PRIMA

Problemi particolari insorti in ordine all'acquisizione di taluni atti e documenti.

Premessa	177
1) La trasmissione degli "allegati" alla relazione Lombardi, e la denegata trasmissione degli "allegati" alla relazione Beolchini	178
2) La trasmissione del "rapporto Manes" e dei suoi "allegati"	179
3) Il "Piano Solo", le "liste", e le "circolari Vicari"	180
4) I dibattiti ai fini del ricorso alla procedura indicata nell'articolo 4 della legge istitutiva per la contestazione della fondatezza degli "omissis" apposti agli allegati alla relazione Lombardi e al rapporto Manes	183
5) La contestazione della fondatezza di taluni "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes	186
A) Riunioni al comando generale dell'arma dei carabinieri	187
B) Riunioni al comando divisione dei carabinieri Roma	190
C) Liste di enucleandi	193

6) La contestazione di taluni "omissis" apposti agli allegati alla relazione Lombardi	194
A) Riunioni di ufficiali superiori al comando generale dell'arma dei carabinieri	195
B) Redazione del "Piano Solo"	196
C) Distribuzione delle liste di "enucleandi" e connesse disposizioni operative	199
7) Ulteriore contestazione di taluni "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes ed alla relazione Lombardi	206
8) La trasmissione del fascicolo relativo all'inchiesta formale disciplinare a carico del generale Manes e l'apposizione successiva di "omissis" a taluni allegati al rapporto Manes ed agli "appunti" redatti dallo stesso generale Manes, contenuti in detto fascicolo	212
9) Richiesta di chiarimenti al ministro della difesa sulla materia oggetto degli appunti Manes coperti da "omissis" e risposta del ministro della difesa	215
10) Determinazioni del Presidente del Consiglio sulla contestazione da parte della Commissione della fondatezza degli "omissis" apposti agli allegati alla relazione Lombardi ed al rapporto Manes	217
11) Il dibattito per la contestazione della fondatezza degli "omissis" apposti al "Piano Solo"	225
12) Richiesta di un eventuale testo definitivo del "Piano Solo" e risposta del ministro della difesa	226
13) Il dibattito sull'opportunità di richiedere il testo integrale della relazione Beolchini. La richiesta di conoscere se nella relazione Beolchini vi fossero elementi che potessero presentare motivi di connessione con i fatti del giugno-luglio 1964 e la risposta del ministro della difesa	227
14) Il dibattito sulla contestazione delle ragioni di segretezza addotte a giustificazione del diniego di trasmissione della lista dei « 731 »	229

15) Acquisizione di documenti relativi al "caso Rocca" . . .	231
16) Problemi insorti in ordine al contemporaneo svolgimento di una inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo ed in ordine all'acquisizione dei relativi atti	233
17) Il procedimento adottato per consentire alla Commissione di conoscere il contenuto delle deposizioni rese davanti alla Commissione Lombardi e registrate su nastro magnetico	240
18) Le questioni insorte in ordine al reperimento di "veline" formate dal R.E.I. o, comunque, dal S.I.F.A.R., e in ordine all'acquisizione del nastro con la presunta registrazione del colloquio Lugo-de Lorenzo	242

SEZIONE SECONDA

Decisioni della Commissione in ordine alla divulgabilità di taluni documenti trasmessi ed in ordine al deposito della documentazione acquisita.

Le deliberazioni adottate nella seduta del 29 ottobre 1970 . . .	249
--	-----

SEZIONE TERZA

La documentazione acquisita agli atti della Commissione.

A) Documentazione relativa all'attività della Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva . . .	252
I) Atti parlamentari	252
II) Atti e documenti relativi allo svolgimento di procedimenti giurisdizionali comunque connessi con le indagini affidate alla Commissione	259

III) Atti e documenti connessi con lo svolgimento di inchieste amministrative comunque interessanti le indagini affidate alla Commissione:	
<i>Inchiesta Beolchini</i>	261
<i>Inchiesta Lombardi</i>	262
<i>Inchiesta Ciglieri-Manes</i>	264
<i>Procedimento disciplinare a carico del generale de Lorenzo</i>	265
<i>Procedimento disciplinare a carico del generale Manes</i>	267
<i>Accertamenti del Consiglio superiore della magistratura</i>	279
IV) Atti e documenti concernenti predisposizioni e misure in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica	279
V) Brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri e parata per il 150° anniversario dell'arma medesima	282
VI) Atti e documenti concernenti l'organizzazione dell'arma dei carabinieri e l'attività di alcuni suoi ufficiali . . .	286
VII) Nastro con la asserita registrazione di un colloquio fra il generale de Lorenzo ed il dottor Andrea Lugo	291
VIII) Documentazione relativa alle informazioni sull'ordine pubblico e sulla situazione economica fatte pervenire ad alte autorità dello Stato nella primavera-estate 1964	292
IX) Conferenza tenuta dall'ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati al Centro alti studi militari il 15 marzo 1965	293
X) Documentazione concernente le determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui reclami proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione, e le osservazioni formulate a norma dell'articolo 8 della medesima legge	294

XI) Documentazione relativa alle ricerche, effettuate presso la R.A.I.-TV, del comunicato sull'udienza del generale de Lorenzo al Quirinale	295
XII) Atti, documenti e memoriali fatti pervenire o consegnati alla Commissione	296
XIII) Documenti di lavoro preparati dai commissari	306
XIV) Pubblicazioni (stampa quotidiana e periodica, libri) interessanti le indagini della Commissione	307
XV) Legislazione:	
a) legislazione concernente la Commissione parlamentare d'inchiesta	308
b) legislazione concernente gli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, l'ordinamento delle forze armate, ed in particolare l'ordinamento e le attribuzioni dell'arma dei carabinieri	309
B) Documentazione relativa all'attività della Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.	
I) Documentazione di diritto comparato in materia di tutela del segreto e di organizzazione dei servizi di sicurezza	310
II) Materiale elaborato da studiosi	311
III) Documenti di lavoro preparati dai commissari:	
a) in materia di disciplina della tutela del segreto	312
b) in materia di riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza	312
IV) Legislazione:	
a) in materia di tutela del segreto	313
b) in materia di ordinamento dei servizi di sicurezza	314

CAPITOLO TERZO
L'ISTRUTTORIA TESTIMONIALE

1) Deposizione del generale de Lorenzo	315
2) Deposizione del generale Rossi	317
3) Deposizione dell'ammiraglio Giuriati	319
4) Deposizione del generale Remondino	320
5) Deposizione del generale Aloia	320
6) Deposizione del generale Javarone	321
7) Deposizione del generale Bianco Mengotti	321
8) Deposizione del generale Picchiotti	321
9) Deposizione del generale Markert	322
10) Deposizione del generale Ciravegna	322
11) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	323
12) Deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo	323
13) Deposizione del generale Zinza	323
14-15) Deposizione del generale Celi e del generale Cento	324
16-17) Deposizione dei colonnelli Dalla Chiesa e Mingarelli	324
18) Deposizione del generale Manes	325
19) Deposizione del colonnello Bittoni	325
20) Deposizione del generale Beolchini	326
21) Deposizione del prefetto Vicari	326

22) Deposizione del generale Allavena	326
23) Deposizione del generale Lombardi	327
24) Deposizione del generale Citanna	328
25) Deposizione del generale Loretelli	329
26) Deposizione del generale Azzari	329
27) Deposizione del colonnello Cerica	329
28) Deposizione del colonnello Bianchi	329
29) Deposizione del colonnello De Crescenzo	330
30) Deposizione del colonnello Del Bianco	330
31-32) Deposizione del colonnello De Forgellinis e del mag- giore Pezzino	330
33) Deposizione del senatore Anderlini	331
34) Deposizione dell'onorevole Schiano	331
35) Deposizione dell'onorevole Scalfari	331
36-37) Deposizione del principe Fabrizio Colonna e del duca Averardo Salviati	331
38) Deposizione del senatore Jannuzzi	332
39) Deposizione del generale Gaspari	332
40) Deposizione del generale Stefani	332
41) Deposizione del generale Ferrara	332
42) Deposizione del colonnello Fiorani	333
43) Nuova deposizione del colonnello Cerica	333
44) Deposizione dell'onorevole Tremelloni	333

45) Deposizione del senatore Parri	334
46) Deposizione dell'onorevole Andreotti	334
47) Deposizione dell'onorevole Nenni	334
48) Deposizione del giornalista Tedeschi	335
49) Deposizione del colonnello Taddei	335
50) Deposizione del comandante Cossetto	335
51) Deposizione del dottor Lugo	336
52) Deposizione dell'onorevole Moro	336
53) Deposizione del senatore Gava	337
54-55) Deposizione dell'onorevole Rumor e dell'onorevole Zac- cagnini	337
56) Deposizione dell'onorevole Taviani	337
57) Deposizione dell'avvocato Gatti	338
58) Deposizione dell'ammiraglio Henke	338
59) Nuova deposizione del senatore Jannuzzi	339
60) Nuova deposizione del comandante Cossetto	339
61) Deposizione del tenente D'Ottavio	339
62-63) Deposizione del tenente colonnello Wierdis e del tenente Vecchio	339
64-65) Nuova deposizione del colonnello Taddei e deposizione del colonnello Passaro	340
66) Deposizione del colonnello Tuccari	340
67) Deposizione del capitano Fusco	340
68) Nuova deposizione del senatore Parri	340
69) Nuova deposizione del generale Allavena	341

70) Confronto generale Allavena - tenente colonnello Bianchi	341
71) Confronto colonnello Bittoni - tenente colonnello Bianchi	341
72) Confronto colonnello Mingarelli - tenente colonnello Bianchi	341
73) Confronto colonnello Bittoni - colonnello Mingarelli - colon- nello Dalla Chiesa - tenente colonnello Bianchi . . .	341
74) Confronto colonnello Bittoni - colonnello Mingarelli - colon- nello Dalla Chiesa	342
75) Confronto generale Azzari - colonnello Bittoni - tenente colonnello Bianchi	342
76) Nuova deposizione generale de Lorenzo	342
77) Confronto generale Rossi - generale de Lorenzo . . .	343
78) Confronto generale de Lorenzo - ammiraglio Giuriati .	343
79) Confronto colonnello Giuseppe Palumbo - colonnello Min- garelli	343
80) Audizione congiunta del generale Aloia e del generale de Lorenzo	344
81) Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Cerica . . .	344
82) Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Taddei . . .	344
83) Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Fiorani . . .	344
84) Nuova deposizione del generale Beolchini	344
85) Deposizione dell'onorevole De Martino	345
86) Nuova deposizione del generale Cento	345
87) Nuova deposizione del generale Picchiotti	345
88) Deposizione dell'onorevole Mancini	345

89) Nuova deposizione del colonnello Cerica	345
90) Nuova deposizione del generale Lombardi	346
91) Confronto colonnello Taddei - colonnello Cerica	346
92) Confronto generale Lombardi - colonnello Mingarelli	346
93) Nuova deposizione del generale de Lorenzo	346
94) Confronto generale de Lorenzo - colonnello Bianchi	346
95) Deposizione della signora Maria Froglià Manes	347
96) Nuova deposizione del generale de Lorenzo	347
97) Nuova deposizione del generale de Lorenzo	347
98-99) Nuova deposizione del generale Allavena e del comandante Cossetto	347
100-101) Deposizione del tenente colonnello Guerrazzi e del dottor Brusco	348
102) Nuova deposizione dell'ammiraglio Henke	348
103) Nuova deposizione del generale Ferrara	348
104) Deposizione del colonnello Barbato	348
105-106-107-108) Conferma da parte del generale Zinza e dei colonnelli Dalla Chiesa, Bittoni e Bianchi del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi	349
109-110-111-112) Conferma da parte dei generali Grassini, Celi, e Allavena, e del colonnello Cerica del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi	349

113-114-115) Conferma da parte dei generali Markert e Perinetti, e del colonnello Tuccari del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi	349
116-117-118-119) Conferma da parte del generale Picchiotti e dei colonnelli De Julio, Mingarelli e Gobbi del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi	350
120) Depositione del generale Perinetti	350
121) Nuova deposizione del generale Azzari	350
122-123) Nuove deposizioni del generale Zinza e del colonnello Bittoni	350
124) Nuova deposizione del colonnello Cerica	351
125) Depositione del tenente colonnello di amministrazione Giovan Battista Minerva	351
126) Nuova deposizione del generale de Lorenzo	351
127) Mancato confronto fra l'onorevole Mancini, il senatore Jannuzzi e il colonnello Cerica	351
128) Conferma da parte del generale de Lorenzo del testo della deposizione registrata su nastro da lui resa davanti alla Commissione Lombardi	352
129) Mancata conferma da parte del generale Cento del testo della deposizione registrata su nastro da lui resa davanti alla Commissione Lombardi	353
130) Lo svolgimento delle deposizioni	353
131) Eccezioni di segretezza sollevate nel corso degli interrogatori	354
RIEPILOGO GENERALE DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE	358

LIBRO TERZO

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI E DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

INTRODUZIONE

1) Giustificazione del libro	361
2) Esposizione del suo contenuto	363

TITOLO PRIMO

LA SITUAZIONE POLITICA DAL 1962 ALL'ESTATE DEL 1964

Premessa - Impostazione del tema - Ambito temporale dell'indagine	369
---	-----

CAPITOLO PRIMO

DAL GOVERNO FANFANI AL CENTRO-SINISTRA ORGANICO

1) 1962 - Il Governo Fanfani - L'elezione dell'onorevole Segni	370
2) 1963 - Una crisi rientrata - Le elezioni generali - Polemiche post-elettorali tra i partiti del centro-sinistra - Il Governo Leone	371
3) Sviluppo e rientro della crisi post-elettorale tra i partiti del centro-sinistra - Il 1° Governo Moro	373

CAPITOLO SECONDO

IL PRIMO GOVERNO MORO

1) Inverno 1964: la congiuntura - Dibattito all'interno del Governo - Lettera Colombo	374
2) Sviluppi della denuncia del ministro del tesoro - Ancora una crisi che rientra	376
3) L'improvvisa caduta del 1° Governo Moro	377

CAPITOLO TERZO

LA CRISI DI GIUGNO E LA SUA SOLUZIONE

1) Le prime consultazioni - Le prime voci allarmistiche di stampa	380
2) Si costituisce il 2° Governo Moro	383

CAPITOLO QUARTO

L'ORDINE PUBBLICO NELLA PRIMAVERA-ESTATE 1964

1) Introduzione	384
2) La relazione Lombardi e la deposizione del generale Luigi Lombardi	385
a) La relazione Lombardi	385
b) La deposizione del generale Luigi Lombardi	386
3) Gli articoli e le precisazioni dell'onorevole Pietro Nenni	386
a) L'articolo del 26 luglio 1964 sull' <i>Avanti!</i>	386
b) La deposizione a chiarimento dell'onorevole Pietro Nenni	388

c) L'articolo dell'8 agosto 1964 sull' <i>Avanti!</i>	389
d) La deposizione a chiarimento dell'onorevole Pietro Nenni	390
4) Il giudizio del senatore Ferruccio Parri	391
5) Rilievi statistici sugli scioperi dell'estate 1964	392
6) Le precisazioni degli uomini di Governo	392
a) Deposizione dell'onorevole Aldo Moro	392
b) Deposizione dell'onorevole Paolo Emilio Taviani	393
c) Deposizione dell'onorevole Giulio Andreotti	393
7) Il pensiero del capo della polizia e delle autorità militari	393
a) Deposizione del dottor Angelo Vicari	393
b) Deposizione del generale Aldo Rossi	394
c) Deposizione del generale Giuseppe Aloia	394
d) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	396
8) La situazione dell'ordine pubblico secondo gli ufficiali superiori delle tre divisioni dell'Arma	398
<i>Sezione A): Il giudizio degli ufficiali superiori della divisione Pastrengo di Milano</i>	<i>398</i>
a) Deposizione del generale Adamo Markert	398
b) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	398
c) Deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo	399
d) Deposizione del generale Cosimo Zinza	399
e) Deposizione del generale Tomaso Ciravegna	399
f) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	399

<i>Sezione B): Il giudizio degli ufficiali superiori della divisione</i>	
Podgora di Roma	400
Deposizioni del generale Giuseppe Cento	400
<i>Sezione C): Il giudizio degli ufficiali superiori della divisione</i>	
Ogaden di Napoli	401
a) Deposizione del generale Giovanni Celi	401
b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	402

CAPITOLO QUINTO

L'UDIENZA CONCESSA DAL PRESIDENTE SEGNI AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA

1) Il comunicato del Quirinale alla R.A.I.	403
2) Commenti ed apprensione negli ambienti politici	404
a) Deposizione del senatore Ferruccio Parri	404
b) Deposizione dell'onorevole Pietro Nenni	404
c) Deposizione dell'onorevole Giulio Andreotti	404
d) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	405

CAPITOLO SESTO

L'INCONTRO RISERVATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COL CAPO DELLA POLIZIA E COL COMANDANTE DELL'ARMA

1) Particolari, modalità dell'incontro	407
a) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	407
b) Deposizione del comandante Emanuele Cossetto	410
c) Deposizione dell'onorevole Giulio Andreotti	411

2) Il punto di vista del ministro dell'interno	412
a) Deposizione dell'onorevole Paolo Emilio Taviani	412
b) Deposizione del dottor Angelo Vicari	413
3) Il contenuto dell'incontro	417
a) Deposizione dell'onorevole Aldo Moro	417
b) Deposizione dell'onorevole Benigno Zaccagnini	421
c) Deposizione dell'onorevole Silvio Gava	422
d) Deposizione dell'onorevole Mariano Rumor	425
4) Comunicazioni date dal Presidente del Consiglio ad altri partiti della coalizione	427
Deposizione dell'onorevole Pietro Nenni	427

TITOLO SECONDO

SULL'ASSERITA FORMAZIONE DI UN COSIDDETTO « GRUPPO DI POTERE » NELL'ASSE: S.I.F.A.R. - COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI

1) Introduzione	431
2) La lealtà delle forze armate	431
3) Sistematica delle esposizioni	433

CAPITOLO PRIMO

LA SITUAZIONE GIURIDICA E L'ORGANICO DEL S.I.F.A.R.

1) Quadro dei comandi	434
2) Gli avvicendamenti al S.I.F.A.R.	435
3) I provvedimenti di equipollenza	435

CAPITOLO SECONDO

IL S.I.F.A.R. E IL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
SOTTO DE LORENZO

1) Rapporti fra l'Arma ed il S.I.F.A.R. nella relazione Lombardi	439
2) I trasferimenti dal S.I.F.A.R. ai comandi territoriali dell'Arma	441
<i>a)</i> Il caso Tagliamonte	442
<i>b)</i> Valutazioni del generale Franco Picchiotti	442
3) Rilievi, censure e giustificazioni	443
<i>a)</i> La relazione Beolchini e la conferma del generale Aldo Beolchini	443
<i>b)</i> Deposizione del generale Luigi Lombardi	444
<i>c)</i> Deposizione del generale Carlo Ciglieri	444
<i>d)</i> Deposizione del generale Giovanni Celi	444
<i>e)</i> Deposizione del generale Guido Grassini	445
<i>f)</i> Deposizione del colonnello Guglielmo Cerica	445
<i>g)</i> Deposizione del colonnello Vittorio Fiore	445
<i>h)</i> Deposizione del generale Cosimo Zinza	445
<i>i)</i> Deposizione del generale Oreste Lepore	445
<i>l)</i> Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	446
<i>m)</i> Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	446
<i>n)</i> Deposizione del generale Remo Aurigo	447
<i>o)</i> Deposizione del colonnello Mario De Julio	447
<i>p)</i> Deposizione del generale Giovanni Allavena	448
4) I chiarimenti dati dall'onorevole de Lorenzo	448

CAPITOLO TERZO

LA CARRIERA E L'IMPRONTA DI COMANDO DEL GENERALE
DE LORENZO NELL'ARMA

1) Carriera del generale Giovanni de Lorenzo	450
2) La mano forte del generale Giovanni de Lorenzo	452
<i>a)</i> La relazione Lombardi	452
<i>b)</i> Deposizione del generale Giovanni Celi	452
<i>c)</i> Deposizione del generale Carlo Perinetti	452
<i>d)</i> Deposizione del generale Cosimo Zinza	453
<i>e)</i> Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	453
<i>f)</i> Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	454
3) Notizie e giudizi di personalità politiche	455
<i>a)</i> Deposizione del senatore Ferruccio Parri	455
<i>b)</i> Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	455
4) Risposte dell'onorevole de Lorenzo	455
5) Giudizi, elogi, encomi dei superiori del generale de Lorenzo. Decorazioni al valore e promozioni per merito di guerra partigiana	458
6) Rapporti del generale de Lorenzo con gli ambienti politici	466
<i>a)</i> Relazione e deposizione del generale Lombardi	466
<i>b)</i> Deposizione del senatore Ferruccio Parri e dell'onore- vole Giulio Andreotti	467
<i>c)</i> Deposizione del generale Carlo Perinetti	468
<i>d)</i> Deposizione del generale Guido Grassini	469
<i>e)</i> Deposizione del colonnello Guglielmo Cerica	469
<i>f)</i> Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	470

CAPITOLO QUARTO

LE ELARGIZIONI DEL GENERALE DE LORENZO
QUALE COMANDANTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1) L'amministrazione dei fondi di assistenza del bilancio dell'arma dei carabinieri	473
2) La relazione Lombardi e le deposizioni del generale Luigi Lombardi	473
3) Gli altri testi	474
a) Deposizione del generale Paolo Gaspari	474
b) Deposizione del generale Cosimo Zinza	475
c) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	475
4) I chiarimenti dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	476
5) Le disponibilità di bilancio dell'Arma. I chiarimenti del tenente colonnello Minerva	477
a) Specchio della consistenza dei capitoli di bilancio	477
b) Deposizione del tenente colonnello Giovan Battista Minerva	478

CAPITOLO QUINTO

LE VICENDE DEL GENERALE DE LORENZO
NELLA FASE CONCLUSIVA DELLA SUA CARRIERA MILITARE.
LE IMPLICAZIONI POLITICHE

1) La tesi politica	481
2) Commenti alla nomina a capo di stato maggiore dell'esercito del generale Giovanni de Lorenzo	482
a) Deposizione del senatore Ferruccio Parri	482

b) Deposizione dell'onorevole Francesco De Martino	483
c) Deposizione dell'onorevole Pietro Nenni	484
d) Deposizione dell'onorevole Giulio Andreotti	484
e) L'articolo de <i>l'Unità</i> del 14 gennaio 1966	485
3) L'esonero del generale de Lorenzo dall'incarico di capo di stato maggiore dell'esercito	486

TITOLO TERZO

LA BRIGATA MECCANIZZATA

1) Introduzione	491
2) Le conclusioni della relazione Lombardi	492
3) Poteri e doveri istituzionali dell'arma dei carabinieri	494

CAPITOLO PRIMO

L'INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLA BRIGATA MECCANIZZATA. SUA PRIMA MANIFESTAZIONE

1) La relazione del generale de Lorenzo - Tempi e modi della costituzione	497
2) La prima presentazione della brigata meccanizzata	501

CAPITOLO SECONDO

LE POLEMICHE ATTORNO ALLA BRIGATA MECCANIZZATA

1) Profilo delle contestazioni	502
--	-----

Sezione A) - *Rilievi d'ordine giuridico*

- 2) Costituzione di fatto ? - Documenti e dichiarazioni di ufficiali e del ministro *pro tempore* onorevole Andreotti . . . 502
- 3) Il mancato parere del Consiglio superiore delle forze armate 504

Sezione B) - *Rilievi d'ordine tecnico*

- 4) Depauperamento delle stazioni 506
- a)* Deposizione dell'onorevole Pasquale Schiano 506
- b)* Deposizione del senatore Ferruccio Parri 506
- c)* Deposizione del generale Pietro Loretelli 507
- d)* Deposizione del generale Giovanni Celi 507
- e)* Deposizione del generale Bianco Mengotti 508
- f)* Deposizione del generale Giuseppe Aloia 508
- 5) Le risposte dell'onorevole de Lorenzo 509

Sezione C) - *Rilievi di ordine politico*

- 6) Giudizi del senatore Parri 509

CAPITOLO TERZO

I MOTIVI REALI DELLA COSTITUZIONE DELLA BRIGATA.
RILIEVI ED OPPOSIZIONI

- 1) Rilievi dell'ammiraglio Giuriati e del generale Gaspari . . . 511
- a)* dell'ammiraglio Ernesto Giuriati 511
- b)* del generale Paolo Gaspari 512

2) Il caso del colonnello Dino Mingarelli	512
3) I giudizi delle dirette gerarchie militari	513
<i>a)</i> Deposizione del generale Domenico Javarone	513
<i>b)</i> Deposizione del generale Franco Picchiotti	514
<i>c)</i> Deposizione del generale Giuseppe Aloia	515
<i>d)</i> Deposizione del generale Aldo Rossi	516
<i>e)</i> Deposizione del generale onorevole Giovanni de Lorenzo	516

CAPITOLO QUARTO

LA CAPACITÀ DI MANOVRA DELLA BRIGATA

1) Impiego a massa	517
<i>a)</i> Deposizione del generale Domenico Javarone	517
<i>b)</i> Deposizione del generale Tomaso Ciravegna	518
<i>c)</i> Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	518
<i>d)</i> Deposizione del generale Adamo Markert	519
<i>e)</i> Deposizione del generale Aldo Rossi	519
2) I chiarimenti del generale de Lorenzo e le precisazioni del generale Loretelli	519
<i>a)</i> Chiarimenti del generale onorevole Giovanni de Lorenzo	519
<i>b)</i> Precisazioni del generale Pietro Loretelli	520

CAPITOLO QUINTO

POTERI DISPOSITIVI SULLA BRIGATA

1) Le deposizioni del generale Franco Picchiotti e del generale Giovanni de Lorenzo	521
<i>a)</i> Deposizione del generale Franco Picchiotti	521
<i>b)</i> Deposizione del generale onorevole Giovanni de Lorenzo	521

TITOLO QUARTO

IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA

Premessa	525
1) L'ordine del giorno del comandante generale	525
a) Testo dell'ordine del giorno	525
b) Riserve del senatore Ferruccio Parri	526
2) Data di celebrazione della manifestazione militare - Dif- ferimento	527
3) La documentazione inviata dal Ministero della difesa	528
4) Convocazione a Roma di elementi della brigata meccaniz- zata	529
5) Procedura e dispositivi militari per le parate	529
6) Grafico della presenza della brigata meccanizzata	530
7) Chiarimenti sui dati e sulle date di convocazione	531
8) Rientro dei reparti - Campi d'arma - La dichiarazione del generale Loretelli	531
9) Il discorso del ministro Andreotti	532

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTI SULLA IPOTESI DI UN RICHIAMO
CLANDESTINO ED ILLEGALE DI CARABINIERI
IN CONGEDO E DI ARRUOLAMENTO IN ATTO
DI MILIZIE MERCENARIE

Introduzione	537
------------------------	-----

CAPITOLO PRIMO

SUL RICHIAMO DEI CARABINIERI IN CONGEDO

1) Arruolamento e concorsi	539
A) Reclutamento dei militari di truppa. (Gli "effettivi" e gli "ausiliari")	539
B) Reclutamento dei sottufficiali	540
C) Reclutamento degli ufficiali	541
I) Ufficiali in servizio permanente effettivo	541
II) Ufficiali di complemento	541
2) Richiami	541
A) Richiami di autorità	541
B) Lettera del generale de Lorenzo	543
3) Le indicazioni del senatore Raffaele Jannuzzi	543
I) Le indagini sulla borsa contenente documenti del generale Manes	543
a) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	544
b) Deposizione della signora Froglià vedova Manes	545
c) Deposizione del tenente Remo D'Ottavio	545
II) Il documento del colonnello Luigi Tuccari sul richiamo dei congedati	549
a) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	549
b) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	551
c) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	552
d) Appunti Manes	552

CAPITOLO SECONDO

L'ASSERITO ARRUOLAMENTO DELLE MILIZIE MERCENARIE

1) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	554
2) Deposizione del senatore Luigi Anderlini	556
3) Deposizione dell'onorevole Eugenio Scalfari	556
4) Deposizione del senatore Ferruccio Parri	556
5) Lo scritto anonimo pervenuto al senatore Ferruccio Parri	562

CAPITOLO TERZO

L'ISTRUTTORIA SULLE CIRCOSTANZE DENUNZiate
DAL SENATORE RAFFAELE JANNUZZI

*Sezione A): L'episodio riguardante
il colonnello Taddei e il colonnello Passaro*

1) La deposizione del colonnello Ezio Taddei	564
2) Deposizione del colonnello Guido Passaro	566
3) Deposizione del colonnello Guglielmo Cerica e confronto con il senatore Raffaele Jannuzzi	568
4) Sviluppi del confronto Jannuzzi-Cerica	574
I) Sintesi del confronto	575
II) La puntualizzazione dell'onorevole Giacomo Mancini .	576

*Sezione B): Rivelazioni del colonnello Renzo Rocca
al giornalista Raffaele Jannuzzi in relazione al finan-
ziamento degli arruolamenti e dei richiami illegittimi
e clandestini. Il trafugamento dell'incarto relativo.*

5) Sistematica dell'indagine	578
6) Serietà delle eventuali informazioni del colonnello Renzo Rocca	578

7) Vi fu fuga di documenti ?	578
8) Accertamenti giudiziari sul suicidio del colonnello Rocca .	579
a) Deposizione del colonnello Giuseppe Fiorani	580
b) Deposizione del capitano Modestino Fusco	581
c) Deposizione del tenente Giuseppe Vecchio	582
d) Deposizione del tenente colonnello Aldo Wierdis . . .	583
e) Deposizione dell'ammiraglio Eugenio Henke	585

TITOLO SESTO

IL COSIDDETTO "PIANO SOLO"

1) Introduzione	589
2) La relazione Lombardi sui piani di emergenza	589
3) Il rapporto Manes nella relazione Lombardi	591
4) Ordine sistematico delle prove raccolte sull'argomento .	592

CAPITOLO PRIMO

GENESI DEI PIANI - IDENTIFICAZIONE DELLA INIZIATIVA DENOMINAZIONE DEL "PIANO SOLO" DATE E VICENDA FORMALE DI ESSO

1) Precisazione del ministro della difesa	594
2) Deposizione del generale Luigi Lombardi	596
3) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	599
4) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	599
5) Deposizione del generale Virginiagiovanni Bianco Mengotti	602
6) Deposizione del generale Domenico Javarone	603

7) Deposizione del generale Franco Picchiotti	604
8) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	607
9) Le dichiarazioni dei comandanti delle divisioni	609

Sezione A) - Divisione Pastrengo di Milano

a) Deposizione del generale Adamo Markert	609
b) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	610
c) Deposizione del generale Cosimo Zinza	611

Sezione B) - Divisione Podgora di Roma

a) Deposizione del generale Giuseppe Cento	611
b) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	616

Sezione C) - Divisione Ogaden di Napoli

a) Deposizione del generale Giovanni Celi	618
b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	620

CAPITOLO SECONDO

LE FASI DI ELABORAZIONE DEI PIANI
E DEL COSIDDETTO "PIANO SOLO"

Prime bozze divisionali.

La traccia comune.

Le bozze definitive.

1) I documenti degli elaborati definitivi delle tre divisioni	622
a) Minuta n. 1: Pianificazione riservatissima della divisione Pastrengo di Milano	625

<i>b)</i> Minuta n. 2: "Piano Solo" del comando della divisione Podgora di Roma	655
<i>c)</i> Minuta n. 3: "Traccia" per la compilazione del progetto "Piano Solo" della divisione Podgora di Roma	665
<i>d)</i> Minuta n. 4: Elaborato della divisione Ogaden di Napoli	681
2) Notizie sulle fasi di elaborazione delle quattro "minute"	703
<i>a)</i> La relazione Lombardi	703
<i>b)</i> Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	703
<i>c)</i> La "riservata" del Ministero della difesa del 14 giugno 1969	704
3) La "traccia comune"	705
Copia del documento	707
4) La "traccia comune" e la "sintesi" del colonnello Luigi Tuccari nella dichiarazione del senatore Raffaele Jannuzzi	713
5) Risultati delle indagini al comando generale	714
<i>a)</i> Deposizioni del generale Franco Picchiotti	714
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	715
6) Risultati della indagine alla divisione Pastrengo di Milano	716
<i>a)</i> Deposizione del generale Adamo Markert	716
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	717
7) Risultati della indagine al comando della divisione Podgora di Roma	717
<i>a)</i> Deposizione del generale Giuseppe Cento	717
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	718

8) Risultati dell'indagine al comando della divisione Ogaden di Napoli	718
<i>a)</i> Deposizione del generale Giovanni Celi	718
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	719

CAPITOLO TERZO

PROGETTI DI DETTAGLIO RICHIESTI DAI COMANDI DIVISIONALI - CARATTERISTICHE FORMALI DELLA ELABORAZIONE DEI PIANI DIVISIONALI E DEI PROGETTI DI DETTAGLIO

1) Introduzione della circostanza	720
<i>a)</i> Deposizione dell'onorevole Eugenio Scalfari	720
<i>b)</i> Deposizione del generale Remo Aurigo	721
2) Le disposizioni del comando generale nella deposizione del generale Franco Picchiotti	721
3) Indagini al comando della divisione Pastrengo di Milano	722
<i>a)</i> Deposizione del generale Adamo Markert	722
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	723
<i>c)</i> Deposizione del generale Tomaso Ciravegna	724
<i>d)</i> Deposizione del generale Cosimo Zinza	726
<i>e)</i> Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	726
4) Indagini al comando della divisione Podgora di Roma	727
5) Indagini al comando della divisione Ogaden di Napoli	727
<i>a)</i> Deposizione del generale Giovanni Celi	727
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	728

CAPITOLO QUARTO
CONTENUTO ED OPERATIVITÀ DEL PIANO

1) Relazione Lombardi e deposizione del generale Luigi Lombardi	729
<i>a)</i> Relazione Lombardi	729
<i>b)</i> Deposizione del generale Luigi Lombardi	732
2) Deposizione di ufficiali del comando generale	733
<i>a)</i> Deposizione del generale Franco Picchiotti	733
<i>b)</i> Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	735
3) Rivelazioni dei giornalisti Jannuzzi e Scalfari	736
<i>a)</i> Dichiarazione dell'onorevole Eugenio Scalfari	736
<i>b)</i> Dichiarazione del senatore Raffaele Jannuzzi	737
4) La "traccia comune"	738
5) L'episodio Aurigo	743
<i>a)</i> Dichiarazioni rilasciate dal generale Remo Aurigo alla Commissione Lombardi	743
<i>b)</i> Deposizione del generale Luigi Lombardi	745
<i>c)</i> Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	745
<i>d)</i> Confronto tra il generale Luigi Lombardi e il colonnello Dino Mingarelli	749
<i>e)</i> Deposizione del generale Cosimo Zinza	751
<i>f)</i> Deposizione del generale Tomaso Ciravegna	753
<i>g)</i> Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	753
6) Le riunioni nelle sedi dei comandi delle tre divisioni dei carabinieri	755

Sezione A): *Le riunioni nella sede del comando
della divisione Pastrengo di Milano*

a) Deposizione del generale Adamo Markert	755
b) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	756
c) Deposizione del generale Tomaso Ciravegna	760
d) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	764
e) Deposizione del generale Cosimo Zinza	766

Sezione B): *Le riunioni nella sede del comando
della divisione Podgora di Roma*

I) Riunione in ordine al "Piano Solo"	767
a) Deposizione del generale Giuseppe Cento	767
b) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	767
II) Riunione in ordine ad un piano specifico per la città di Roma	768
a) La relazione Lombardi	768
b) Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	768
c) Deposizione del generale Giuseppe Cento	768
d) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	769
e) Deposizione del generale Oreste Lepore	770
f) Deposizione del generale Arnaldo Ferrara	771
g) Deposizione del generale Roberto Sottiletti	773

Sezione C): *Le riunioni nella sede del comando
della divisione Ogaden di Napoli*

a) Deposizione del generale Giovanni Celi	774
b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	777

TITOLO SETTIMO

LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

INTRODUZIONE	785
------------------------	-----

CAPITOLO PRIMO

IL SISTEMA DELLE RUBRICHE COMPILATE DAL S.I.F.A.R.

1) La relazione Lombardi - Chiarimenti del generale Luigi Lombardi	787
A) La relazione Lombardi	787
B) Chiarimenti del generale Luigi Lombardi	790
2) Deposizioni degli ufficiali già addetti al S.I.F.A.R. o addetti al S.I.D.	791
I) Deposizione del generale Giovanni Allavena	791
II) Deposizione del tenente colonnello Amedeo Bianchi	794
III) Confronto tra il generale Giovanni Allavena e il tenente colonnello Amedeo Bianchi	796
IV) Deposizione del tenente colonnello Giuseppe Palumbo	797
V) Deposizione dell'ammiraglio Eugenio Henke	797
3) Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma	798
I) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	798
II) Deposizione del generale Giuseppe Aloia	802
III) Deposizione del generale Franco Picchiotti	804
4) Un articolo di Raffaele Jannuzzi ne <i>L'Espresso</i> . I successivi chiarimenti del senatore Jannuzzi alla Commissione parlamentare	804
A) Articolo di Raffaele Jannuzzi su <i>L'Espresso</i>	804
B) Chiarimenti del senatore Raffaele Jannuzzi	807

CAPITOLO SECONDO

PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI COMPRESI
NELLE LISTE CONSEGNATE DAL S.I.F.A.R. AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA - DETERMINAZIONE NUMERICA DEI NOMINATIVI E LORO QUALIFICAZIONE

1) La Relazione della Commissione ministeriale Lombardi - Le precisazioni del generale Luigi Lombardi	808
A) La relazione della Commissione ministeriale Lombardi	808
B) Le precisazioni del generale Luigi Lombardi	809
2) Le notizie ed i commenti dell'onorevole Luigi Anderlini e del senatore Raffaele Jannuzzi	813
A) Discorso dell'onorevole Anderlini alla Camera	813
B) Replica del Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Moro	815
C) Nominativi contenuti nelle liste delle tre divisioni dei carabinieri secondo le asserzioni fatte dal senatore Jannuzzi nell'articolo pubblicato da <i>L'Espresso</i>	815
a) Divisione Pastrengo	815
b) Divisione Podgora	816
c) Divisione Ogaden	816
D) La deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi	816
3) I chiarimenti del capo di stato maggiore della difesa, Aldo Rossi	818
4) Deposizione degli ufficiali addetti al S.I.F.A.R.	819
I) Deposizione del generale Giovanni Allavena	819
II) Deposizione del tenente colonnello Amedeo Bianchi	824

III) Confronto tra il generale Giovanni Allavena e il tenente colonnello Amedeo Bianchi	830
IV) Deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo	832
5) Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma	833
I) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	833
II) Deposizione del generale Franco Picchiotti	839
6) Deposizione degli ufficiali della divisione Pastrengo	844
I) Deposizione del generale Adamo Markert	844
II) Deposizione del tenente colonnello Dino Mingarelli	847
III) Deposizione del generale Cosimo Zinza	849
IV) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	853
7) Deposizioni degli ufficiali della divisione Podgora	855
I) Deposizione del generale Giuseppe Cento	855
II) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	857
III) Deposizione del generale Dagoberto Azzari	860
IV) Deposizione del generale Arnaldo Ferrara	863
V) Deposizione del colonnello Edgardo Citanna	864
8) Le deposizioni degli ufficiali della divisione Ogaden di Napoli	865
I) Deposizione del generale Giovanni Celi	866
II) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	867
9) Confronto tra i capi di stato maggiore delle tre divisioni ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi del S.I.F.A.R.	869

CAPITOLO TERZO

INIZIATIVA E FINALITÀ, TEMPI E MODALITÀ DELLA
DISTRIBUZIONE DELLE LISTE - CONNESSIONE
COL "PIANO SOLO"

1) Risultanze della relazione Lombardi e chiarimenti del generale Luigi Lombardi alla Commissione parlamentare	874
A) Relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi	874
B) La deposizione del generale Luigi Lombardi	878
2) Gli elementi forniti dal senatore Raffaele Jannuzzi	884
3) Le dichiarazioni degli ufficiali addetti al S.I.F.A.R.	886
I) Deposizione del generale Giovanni Allavena	886
II) Deposizione del tenente colonnello Amedeo Bianchi	893
4) Confronto tra il generale Giovanni Allavena ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi	898
5) Indagini attraverso gli ufficiali del comando generale dell'arma dei carabinieri	899
I) Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	899
II) Deposizione del generale Franco Picchiotti	903
III) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	910
6) Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Pastrengo di Milano	911
I) Deposizione del generale Adamo Markert	911
II) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	913
III) Deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo	917
IV) Deposizione del generale Cosimo Zinza	919
V) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	922

7) Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Podgora di Roma	924
I) Deposizione del generale Giuseppe Cento	924
II) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	927
III) Deposizione del generale Dagoberto Azzari	930
IV) Deposizione del generale Edgardo Citanna	932
8) Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Ogaden di Napoli	933
I) Deposizione del generale Giovanni Celi	933
II) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	936

CAPITOLO QUARTO

PREDISPOSIZIONI ESECUTIVE

1) Introduzione	945
<i>Sezione A) - Predisposizione degli strumenti atti a forzare le serrature dei portoni dei domicili degli enucleandi; ricerca dei luoghi segreti di raccolta degli enucleandi, per il trasporto degli stessi fuori del territorio continentale</i>	946
2) Gli accertamenti della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi - Le denunce del senatore Jannuzzi	946
3) Deposizioni di ufficiali addetti al servizio di informazioni delle forze armate (S.I.F.A.R.)	947
I) Deposizione del generale Giovanni Allavena	947
II) Deposizione del tenente colonnello Amedeo Bianchi	948

4) Deposizioni degli ufficiali addetti al comando generale dell'Arma	949
I) Deposizione del generale Franco Picchiotti	949
II) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari	951
5) Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Pastrengo di Milano	952
I) Deposizione del tenente colonnello Giuseppe Palumbo	953
II) Deposizione del generale Cosimo Zinza	954
III) Deposizione del generale Adamo Markert	962
IV) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	966
V) Confronto tra il colonnello Giuseppe Palumbo ed il colonnello Dino Mingarelli	970
VI) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo	974
6) Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Podgora di Roma	975
I) Deposizione del generale Giuseppe Cento	975
II) Deposizioni del colonnello Luigi Bittoni	977
III) Deposizione del generale Arnaldo Ferrara	981
IV) Deposizione del generale Dagoberto Azzari	981
7) Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Ogaden di Napoli	982
I) Deposizione del generale Giovanni Celi	982
II) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa	983
III) Deposizione del colonnello Gabriele Barbato	987

<i>Sezione B) - Predisposizioni di mezzi di trasporto navali o aeronautici; destinazione definitiva dei luoghi dove gli enucleandi si sarebbero dovuti concentrare</i>	987
8) Iniziative prese nella primavera 1964 dall'allora comandante dell'arma dei carabinieri generale Giovanni de Lorenzo	987
I) Affermazioni dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	988
II) Affermazioni del generale Aldo Rossi	988
III) Affermazioni dell'ammiraglio Ernesto Giuriati	988
9) Relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi	989
10) Prima deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	991
11) Deposizione del capo di stato maggiore della difesa <i>pro tempore</i> generale Aldo Rossi	996
12) Deposizioni dei capi di stato maggiore della marina militare e dell'aeronautica militare - Deposizione di riscontro dei generali Markert e Zinza	998
I) Deposizione del generale Aldo Remondino	998
II) Deposizione dell'ammiraglio Ernesto Giuriati	1001
III) Riscontro del generale Zinza smentito dal generale Markert	1003
13) Seconda deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo	1004
14) Confronti tra l'onorevole Giovanni de Lorenzo ed il generale Aldo Rossi, e fra l'onorevole Giovanni de Lorenzo e l'ammiraglio Ernesto Giuriati	1005
I) Confronto tra il generale Giovanni de Lorenzo ed il generale Aldo Rossi	1005
II) Confronto tra l'onorevole Giovanni de Lorenzo e l'ammiraglio Ernesto Giuriati	1007
15) Terza deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo e riscontro del ministro della difesa <i>pro tempore</i>	1013

CAPITOLO QUINTO
CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

1) Introduzione	1017
2) La relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi	1017
3) Deposizione del generale Luigi Lombardi alla Commissione parlamentare d'inchiesta	1017
4) Deposizioni di ufficiali del S.I.F.A.R.	1018
I) Deposizione del generale Giovanni Allavena	1018
II) Deposizione del tenente colonnello Amedeo Bianchi	1019
5) Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma	1020
I) Deposizione del generale Franco Picchiotti	1020
II) Deposizione del colonnello Gabriele Barbato	1021
6) Deposizioni di ufficiali della I divisione carabinieri Pastrengo di Milano	1024
I) Deposizione del generale Adamo Markert	1024
II) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli	1024
7) Deposizioni di ufficiali della II divisione Podgora di Roma	1026
I) Deposizione del generale Giuseppe Cento	1026
II) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni	1026
III) Deposizione del generale Arnaldo Ferrara	1026
IV) Deposizione del generale Dagoberto Azzari	1028
8) Confronto tra il generale Dagoberto Azzari, il colonnello Luigi Bittoni ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi	1028
9) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato maggiore <i>pro tempore</i> della III divisione Ogaden di Napoli	1030

LIBRO QUARTO

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

PARTE INTRODUTTIVA

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE - COMPITI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA - ORDINE SISTEMATICO DELLE DECISIONI

1) Il mandato conferito dalla legge istitutiva alla Commissione parlamentare	1035
2) La ipotesi di illegittimità. Prevalenza dell'indagine sullo "scopo" delle iniziative	1036
3) Il colpo di Stato nella letteratura giuridico-politica . .	1039
4) Le quattro tesi sulla presunta organizzazione del colpo di Stato nel giugno-luglio 1964	1044
<i>Prima tesi:</i> Colpo di Stato "alla greca"	1045
<i>Seconda tesi:</i> Colpo di Stato con l'impiego di mezzi sostanzialmente illegittimi, ma formalmente legali . . .	1045
<i>Terza tesi:</i> Colpo di Stato eventuale	1046
<i>Quarta tesi:</i> Simulazione di un complotto	1046
5) Giudizio della Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvio della motivazione	1046

PARTE PRIMA
LE QUATTRO TESI
DELLE PREDISPOSIZIONI EVERSIVE

TITOLO PRIMO
PRESUNTA PREPARAZIONE
DI UN COLPO DI STATO MILITARE

SEZIONE A) - LE FONTI DI INFORMAZIONE
DIRETTA

1) Esposizione della tesi	1053
-------------------------------------	------

CAPITOLO PRIMO
INTRODUZIONE

2) Premessa. Ordine sistematico delle risultanze	1053
--	------

CAPITOLO SECONDO
LE NOTIZIE DELLA STAMPA ESTERA E NAZIONALE

1) Testo delle note di stampa	1057
2) Il giudizio su di esse della Commissione parlamentare	1063

CAPITOLO TERZO
LE PRETESE AMMISSIONI DEL GENERALE DE LORENZO

Colloqui - Voci - Accertamenti	1066
<i>a)</i> Il colloquio con il senatore Ferruccio Parri	1066
<i>b)</i> Il colloquio con l'onorevole Pasquale Schiano	1068
<i>c)</i> Voci raccolte di pubbliche ammissioni del generale de Lorenzo al Circolo della caccia (dichiarazione del gene- rale Perinetti)	1070
<i>aa)</i> Dichiarazione del duca Averardo Salviati	1071
<i>bb)</i> Dichiarazione del principe Fabrizio Colonna	1072

CAPITOLO QUARTO

LE PROPALAZIONI DI UFFICIALI DELL'ARMA

Le confidenze fatte all'onorevole Pasquale Schiano	1073
<i>a)</i> Testo delle dichiarazioni dell'onorevole Schiano	1073
<i>b)</i> Il colloquio dell'onorevole Schiano con l'onorevole De Martino	1074
<i>c)</i> Importanza decisiva delle propalazioni riferite all'ono- revole Schiano, se provate in fatto. Il segreto professio- nale invocato dall'onorevole Pasquale Schiano	1075
<i>d)</i> Motivi della irrilevanza probatoria delle propalazioni .	1078
I) Individuazione dei tempi e dei modi delle propa- lazioni	1079
II) Contenuto delle propalazioni	1081
<i>aa)</i> Rilievi sullo "scopo" delle misure secondo le propalazioni	1081
<i>bb)</i> Rilievi sulle occupazioni di sedi di partito e sugli arresti di enucleandi, secondo le propa- lazioni	1082
<i>cc)</i> Accertamenti per l'individuazione degli ufficiali propalatori	1083

CAPITOLO QUINTO

GIUDIZI DI PERSONALITÀ POLITICHE

La ricostruzione interpretativa dei fatti secondo il senatore Ferruccio Parri	1086
I) Alcuni fatti accertati dal senatore Ferruccio Parri . .	1086
II) Il giudizio dell'onorevole Luigi Anderlini	1090

CAPITOLO SESTO
GIUDIZI DI PERSONALITÀ MILITARI

Le "impressioni" del generale Carlo Perinetti 1091

CAPITOLO SETTIMO
SERVIZI GIORNALISTICI

Gli articoli e gli accertamenti di Raffaele Jannuzzi e di Eugenio Scalfari 1096

SEZIONE B) - I FATTI INDIZIANTI

CAPITOLO OTTAVO
CRITERI DELLA DECISIONE

1) Introduzione 1099
2) Il criterio adottato nella decisione 1100

CAPITOLO NONO
LA SALA OPERATIVA

L'istituzione della Sala operativa 1102

CAPITOLO DECIMO
LA BRIGATA MECCANIZZATA

1) Contestazioni formali e sostanziali all'interno dell'Arma . 1103
2) L'indizio 1105
3) Epigoni critici — Il parere dei più — Conclusione . . . 1109

CAPITOLO UNDICESIMO

LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI POTERE

1) Introduzione	1110
2) Addebiti mossi al generale de Lorenzo quale capo del S.I.F.A.R.	1112
3) Addebiti mossi all'onorevole de Lorenzo quale comandante generale dell'Arma	1114
4) Addebiti mossi al generale de Lorenzo per aver formato un gruppo di potere	1118
5) Le conclusioni della Commissione parlamentare	1120

CAPITOLO DODICESIMO

IN ORDINE AD UNA IPOTIZZATA INTERFERENZA DEL S.I.F.A.R.
SULL'ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

1) L'articolo di Mario Tedeschi	1123
2) La deposizione del senatore Jannuzzi	1123
3) Limiti costituzionali e di competenza dell'indagine	1125
4) Precedenti parlamentari	1125
5) Conseguente indagine su capitolato specifico	1126
6) Spontanea dichiarazione dell'onorevole de Lorenzo	1127
7) Specificazioni del tenente colonnello Bianchi e di altri testi	1127
8) Conclusioni della Commissione	1128

CAPITOLO TREDICESIMO

IL COSIDDETTO "PIANO SOLO"

1) Introduzione	1129
2) I punti incontroverti del "Piano Solo"	1130

3) La denominazione "Piano Solo". Si tratta di un "Piano nazionale" ?	1132
4) Qualificazione finalistica degli elaborati in relazione alla loro gestazione e alle istruzioni date alle tre divisioni . .	1134
5) Il caso Aurigo	1141
6) Lo scopo dei tre elaborati desunto dal loro testo e dal loro contenuto	1146
a) Il termine "occupare"	1146
b) Riscontro nel testo degli elaborati	1147
7) La inidoneità assoluta come elemento sintomatico dello scopo	1152
8) La condizione psicologica dei collaboratori avversari del generale de Lorenzo esclude lo scopo eversivo del piano .	1154

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

L'ASSERITO RICHIAMO CLANDESTINO DEI CARABINIERI IN CONGEDO

1) Ordine sistematico delle questioni	1155
2) Il sistema giuridico del richiamo dei carabinieri in congedo	1156
3) "Piano SIGMA"	1157
4) La tesi Jannuzzi sul finanziamento	1160
5) La tesi Jannuzzi su un terzo piano per l'arruolamento di fatto	1162
6) Gli altri elementi dedotti dal senatore Jannuzzi	1165
7) La richiesta de Lorenzo	1167
8) Le indicazioni del senatore Parri	1169
9) Riscontro negativo per la tesi eversiva e positivo per la tesi del normale presidio dell'ordine pubblico	1170

CAPITOLO QUINDICESIMO
L'ARRUOLAMENTO DELLE MILIZIE MERCENARIE

1) Importanza sintomatica del quesito. Ordine sistematico della informazione Jannuzzi	1171
2) Gli accertamenti del senatore Jannuzzi - Sull'elenco nominativo di alcuni arruolati	1172
3) L'episodio Taddei	1173
4) La deposizione del colonnello Passaro	1175
5) L'episodio Cerica	1176
6) Il caso del colonnello Rocca	1179
7) Elementi offerti dal senatore Parri	1187

CAPITOLO SEDICESIMO
LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

1) Sintesi dei risultati dell'inchiesta sulle liste	1190
2) Quesiti posti dalla indagine. Il quesito decisivo	1191
3) Risultati dell'indagine in ordine al contenuto delle liste	1193
I) Identità delle liste trasmesse nel giugno con quelle trasmesse nell'aprile dello stesso anno	1193
II) Numero delle persone elencate nelle liste	1193
III) Sulla asserita qualificazione politica delle liste	1199
IV) Sulla menzione qualificatrice del "P.C.I." o di "estremisti"	1203
V) La riscontrata mancanza, negli elenchi, di personalità di rilievo politico o sindacale	1207
VI) Una seconda lista	1214
VII) Le liste pubblicate	1214
4) Conclusione	1216

TITOLO SECONDO

SECONDA TESI: PRESUNTA PREPARAZIONE
DI UN COLPO DI STATO
PREDISPOSTO CON L'IMPIEGO DI MEZZI
FORMALMENTE LEGALI

1) Contenuto del secondo quesito	1221
2) Legittimità del quesito. Sua infondatezza in fatto	1222
3) L'incarico dato all'onorevole Aldo Moro	1224
4) La presunta predisposizione del Governo autoritario	1227
5) La ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere	1232
6) L'incontro dell'onorevole Moro con le massime autorità politiche e parlamentari della D.C. in casa Morlino	1234
7) Misure per l'ordine pubblico	1241
8) Conclusioni	1249

TITOLO TERZO

TERZA TESI: IL PRESUNTO DOLO EVENTUALE
O ALTERNATIVO PER LE DIVERSE IPOTESI
DI COLPO DI STATO

1) Il quesito	1255
2) Prospettazioni della tesi	1255
3) Le prove	1258
4) Conclusioni	1260

TITOLO QUARTO

QUARTA TESI: SIMULAZIONE DI UN COMLOTTO

1) Quesito - Contenuto della tesi	1263
2) Fondamento della tesi	1264
3) Gli articoli e la deposizione dell'onorevole Pietro Nenni	1266

- 4) La posizione dell'onorevole Pietro Nenni, nella interpretazione del senatore Ferruccio Parri e dell'onorevole Aldo Moro 1268
- 5) L'opinione dell'onorevole Eugenio Scalfari 1269

PARTE SECONDA

GIUDIZIO SULLE INIZIATIVE PRESE E SULLE MISURE ADOTTATE NEL GIUGNO-LUGLIO 1964

TITOLO PRIMO

GLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964. LE INIZIATIVE E LE PREDISPOSIZIONI ADOTTATE

CAPITOLO PRIMO

DETERMINAZIONE DEL CAMPO D'INDAGINE

- 1) Individuazione delle iniziative prese e delle misure adottate nel giugno-luglio 1964 1277
- 2) Premessa metodologica - La documentazione 1279

CAPITOLO SECONDO

CRITERI SEGUITI NELLE ASSEGNAZIONI DEI SUPERIORI INCARICHI MILITARI. IL SISTEMA DELLE EQUIPOLLENZE. IL "GRUPPO DI POTERE" ATTORNO AL GENERALE DE LORENZO

- 1) La personalità del generale de Lorenzo 1283
- 2) de Lorenzo capo del S.I.F.A.R. 1284
- 3) Deplorevoli inconvenienti del passaggio dall'incarico di capo del S.I.F.A.R. a quello di comandante generale dell'arma dei carabinieri 1285
- 4) Il regime delle equipollenze 1287
- 5) Conclusione 1288

CAPITOLO TERZO

GLI AVVENIMENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

1) Le ipotesi escluse	1289
2) I fatti accertati	1289
3) Le giustificazioni adottate dal generale de Lorenzo	1291
4) Rilievi della Commissione in ordine alla competenza	1292
5) Rilievi della Commissione: si tratta di piani definiti e conclusi e non di "studi" o di semplici "appunti"	1295
6) Ulteriori elementi di illegittimità dei piani	1299

CAPITOLO QUARTO

LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

1) Le questioni	1301
2) Contenuto delle liste	1302
3) Oggetto ed estensione del giudizio di illegittimità	1303
4) Aggiornamento delle liste o predisposizioni per la enucleazione?	1304
5) Le predisposizioni per il trasporto degli enucleandi	1308
6) Aggiornamento occasionale o strumentale? Liste e piani	1311

CAPITOLO QUINTO

IL QUADRO POLITICO	1313
------------------------------	------

CAPITOLO SESTO

LE RESPONSABILITÀ	1316
-----------------------------	------

LIBRO QUINTO

PROPOSTE PER UNA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DEL SEGRETO

CAPITOLO PRIMO

LA LEGISLAZIONE SUL "SEGRETO"

1) Nozione di "segreto"	1323
2) Disposizioni vigenti in materia di segreto	1324
3) Del segreto politico e militare in particolare	1326
4) Autorità legittimate all'eventuale classificazione o prepo- ste comunque alla imposizione e alla tutela del "segreto di Stato" e del "segreto militare"	1328
5) Il segreto di Stato e la Costituzione	1329
6) Possibili conflitti tra l'interesse dello Stato al mantenimento del segreto e l'interesse dei singoli all'acquisizione della prova su fatti, documenti e notizie coperti da segreto	1330
7) Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali italiani	1331
8) Orientamenti legislativi e giurisprudenziali in alcuni Stati stranieri	1333

CAPITOLO SECONDO

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLA VIGENTE DISCIPLINA

1) Le diverse soluzioni prospettate	1345
2) Del segreto di ufficio e professionale: proposte	1348
3) Conclusioni	1349
4) Nota bibliografica	1350

LIBRO SESTO

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

PREMESSA	1355
--------------------	------

CAPITOLO PRIMO

I SERVIZI DI INFORMAZIONE: FINALITÀ E COMPITI	1357
---	------

CAPITOLO SECONDO

ATTUALE LEGISLAZIONE SULL'ATTIVITÀ INFORMATIVA IN ITALIA: ORGANI E PERSONALE PREPOSTI A TALE FUNZIONE

1) Il S.I.D.	1361
2) Il Ministero dell'interno	1363
3) L'arma dei carabinieri	1364
4) La guardia di finanza	1365
5) I S.I.O.S. di forza armata	1365
6) I precedenti storici del S.I.D.	1366

CAPITOLO TERZO

RILIEVI E PROPOSTE DELLA DOTTRINA ITALIANA	1369
--	------

CAPITOLO QUARTO

SCHEMI DI ORGANIZZAZIONE E DIPENDENZA
DI ALCUNI SERVIZI STRANIERI

1) Premessa	1387
2) Belgio	1388
3) Francia	1389
4) Repubblica Federale Tedesca	1389
5) Gran Bretagna	1390
6) Olanda	1391
7) U.R.S.S.	1391
8) Stati Uniti d'America	1392

CAPITOLO QUINTO

SOLUZIONI POSSIBILI DEL PROBLEMA DEL
RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO IN ITALIA

1) Unicità e molteplicità	1395
2) Controllo e dipendenza politica	1400
3) Vertice del Servizio	1401
4) Organico del personale	1402
5) I S.I.O.S. di forza armata	1405
6) La polizia militare	1406

CAPITOLO SESTO

CONCLUSIONE	1409
-----------------------	------

Allegato 1:

Dichiarazione di voto del deputato Giorgio Guerrini sulle proposte formulate dal deputato Buffone	1411
--	------

Allegato 2:

Dichiarazione di voto del senatore Cifarelli sulle proposte formulate dal deputato Buffone	1413
---	------

LIBRO PRIMO

LE VICENDE E I DIBATTITI
ALL'ORIGINE DELL'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

PREMESSA

Con legge 31 marzo 1969, n. 93, venne istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza interna ed esterna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

L'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 ha costituito lo sbocco politico di una complessa vicenda che, per più di un biennio, è stata al centro di polemiche giornalistiche, inchieste amministrative e procedimenti giudiziari ed intorno a cui si è sviluppato — tra il crescente interesse dell'opinione pubblica — un intenso dibattito parlamentare.

1) *Il primo dibattito parlamentare sulle deviazioni del S.I.F.A.R.*

Le vicende del S.I.F.A.R. hanno formato per la prima volta oggetto di un dibattito parlamentare in occasione dello svolgimento al Senato della Repubblica, nella seduta antimeridiana del 31 gennaio 1967, di una numerosa serie di interrogazioni. E cioè dell'interrogazione:

— n. 1637 del senatore Messeri, il quale, con espressioni di notevole vivacità, che non avevano mancato di suscitare una certa sensazione, aveva lamentato di essere stato oggetto, durante una sua missione all'estero, di un odioso spionaggio svolto da elementi del S.I.D.;

e delle interrogazioni:

— n. 1638 dei senatori Albarello e Masciale;

— n. 1641 dei senatori Palermo, Terracini ed altri;

— n. 1642 del senatore Lami Starnuti;

— n. 1644 del senatore Bartesaghi;

— n. 1645 dei senatori Veronesi e Bonaldi;

tutte collegate all'argomento investito dalla interrogazione n. 1637 (1).

In prosecuzione del dibattito tenutosi nella suddetta seduta, sempre al Senato furono svolte, nella seduta pomeridiana dello stesso 31 gennaio, altre interrogazioni a risposta orale:

— n. 1623 dei senatori Albarello, Schiavetti, Di Prisco e Masciale;

— n. 1630 dei senatori Palermo, Valenzi e Carucci;

— n. 1646 dei senatori Nencioni, Basile, Cremisini ed altri;

— n. 1647 del senatore Parri;

— n. 1650 dei senatori Bonacina e Battino Vittorelli;

tutte relative a certe notizie diffuse dalla stampa di informazione circa lo svolgimento da parte del S.I.D. (già S.I.F.A.R.) di attività estranee ai suoi compiti di istituto e la constatata scomparsa, dai relativi uffici, di *dossiers* intestati a noti uomini politici, che avrebbe indotto il ministro della difesa alla nomina di una commissione amministrativa di inchiesta.

(1) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 551ª seduta, 31 gennaio 1967, antimeridiana, pagg. 29875 e segg.

Rispondendo ai senatori interroganti, il ministro della difesa dell'epoca, onorevole Tremelloni, sottolineò che già era stata sua cura portare la sua attenzione sul funzionamento del S.I.D. e « vigilare « anche questa particolare attività affidata all'amministrazione militare, affinché si *svolgesse* nel quadro delle leggi e nell'assoluto rispetto dei principi costituzionali », essendo « primo dovere di un « Governo di un Paese democratico... quello di vigilare proprio sulla « libertà dei cittadini nell'ambito delle leggi » (2).

Aveva, perciò, ritenuto opportuno dare al Servizio una precisa normazione interna, per fissare i limiti delle competenze e le responsabilità dei singoli uffici, e, per meglio attuare le nuove disposizioni, aveva nominato, nel giugno dell'anno precedente, un nuovo titolare del Servizio.

Questi, informava il ministro Tremelloni, nel compiere la ricognizione degli archivi, aveva constatato la mancanza di alcuni fascicoli, tra cui quelli relativi ad alte personalità politiche.

In relazione alle perplessità, alle supposizioni ed ai commenti cui avevano dato luogo « la notizia dell'esistenza di questi fascicoli « e la divulgazione di disparate ipotesi della stampa », il ministro Tremelloni tenne ad informare il Senato che dai primi accertamenti era risultato che, nella grande maggioranza, i tanto discussi fascicoli del Servizio erano costituiti solo da raccolte puramente documentative di avvenimenti in gran parte noti, e che, comunque, egli aveva già dato disposizioni perché tali *dossiers* non fossero ulteriormente alimentati, se non per notizie interessanti puramente la difesa militare.

Infine, il ministro Tremelloni dichiarò di non ritenere che « allo « stato attuale » si potesse *a priori* affermare che fosse stata compiuta una operazione illecita « per il solo fatto della formazione dei fascicoli ».

Ma si rendeva conto che l'esistenza del vasto materiale informativo ed investigativo ponesse degli interrogativi inquietanti, essendovi il pericolo che, una volta adottato il sistema dei fascicoli personali, potessero esser compiute, in qualche caso, indagini non giustificate dalle particolari finalità per cui il Servizio era stato istituito, e che, per ipotesi, potesse anche avvenire che di quel materiale venisse poi fatto un uso non consentito: « il che costituirebbe un grave attentato alla libertà dei cittadini ».

(2) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 552ª seduta, 31 gennaio 1967, pomeridiana, pagg. 29918 e segg.

2) *L'inchiesta Beolchini e l'esonero del generale de Lorenzo da capo di stato maggiore dell'esercito: le dichiarazioni del ministro della difesa al Senato della Repubblica.*

Nel rilevare che senza alcun dubbio la sparizione dei fascicoli costituiva una circostanza preoccupante su cui egli si impegnava a far piena luce con ogni necessario rigore, il ministro della difesa dichiarava di aver nominato una ristretta Commissione d'indagine, composta da due alti ufficiali — i generali di corpo d'armata Aldo Beolchini e Umberto Turrini — e da un alto magistrato amministrativo — il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Andrea Lugo — col compito di accertare, anzitutto, come fosse avvenuta la sparizione dei fascicoli mancanti, chi fossero gli eventuali responsabili di essa e, in secondo luogo, se nella formazione e nell'utilizzazione del materiale informativo si fossero verificati degli abusi.

Il ministro della difesa concluse il suo intervento assicurando il Senato che, se dalle indagini fossero risultati abusi o irregolarità, egli avrebbe avuto cura di adottare, con ogni necessaria energia, provvedimenti adeguati a carico dei colpevoli e di darne comunicazione al Parlamento.

Il 15 aprile dello stesso 1967, un comunicato del Consiglio dei ministri informava che esso aveva ascoltato « una relazione del ministro della difesa sui risultati dell'inchiesta relativa all'attività del « S.I.F.A.R., nel cui ambito era stato accertato essersi verificate, nel « settore informativo, alcune deviazioni rispetto ai fini istituzionali « del Servizio » ed aveva preso atto dell'adozione di « disposizioni per « mantenere rigorosamente il Servizio nei compiti di istituto ». Nello stesso comunicato si dava notizia che il generale di corpo d'armata Guido Vedovato era stato nominato capo di stato maggiore dell'esercito in sostituzione del generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo.

Sugli accertamenti della Commissione d'inchiesta e sui provvedimenti adottati in conseguenza, il ministro Tremelloni ebbe a riferire puntualmente ed ampiamente al Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 21 aprile 1967, rispondendo alle numerose interpellanze:

- n. 571 dei senatori Palermo, Terracini, Valenzi ed altri;
- n. 591 dei senatori Albarello, Schiavetti e Masciale;
- n. 592 dei senatori Nencioni, Gray ed altri;

- n. 594 dei senatori Bergamasco, Bonaldi e Veronesi;
- n. 595 dei senatori Secchia, Palermo ed altri;
- n. 597 dei senatori Banfi, Lami Starnuti ed altri;

ed interrogazioni:

- n. 1720 dei senatori Albarello, Schiavetti ed altri;
 - n. 1789 dei senatori Albarello, Masciale ed altri;
 - n. 1797 dei senatori Cornaggia Medici, Zenti ed altri;
 - n. 1800 del senatore Piasenti;
- presentate sull'argomento.

Il ministro della difesa riassunse, anzitutto, « l'oscuro episodio » da cui era stato indotto alla nomina della Commissione d'inchiesta (3): la mancanza negli archivi del S.I.F.A.R. — accertata dal nuovo capo del Servizio ammiraglio Henke — di taluni fascicoli intestati a note personalità politiche (come quelli dell'onorevole Saragat, dell'onorevole Tremelloni, del professor La Pira, e la voluminosa pratica « Consiglio nazionale e Segreteria Democrazia Cristiana ») e militari (come quelli dei generali di corpo d'armata Aloia e Vedovato); fascicoli che risultavano esser stati consegnati all'ex capo del Servizio, generale Allavena, e che questi aveva dichiarato di aver distrutto servendosi di un apparecchio trinciacarte esistente in ufficio.

Il ministro Tremelloni diede un resoconto completo dell'attività e dei risultati della Commissione d'inchiesta Beolchini. Alla Commissione era stato affidato il compito di svolgere un'indagine riservata sull'attività del S.I.F.A.R. nel settore dell'Ufficio difesa (« D ») per quanto riguarda la sezione polizia militare e sicurezza. In particolare la Commissione doveva accertare come si fosse verificata la sparizione di documenti riservati e chiarire in quali circostanze e per quali motivi fosse avvenuta la formazione di numerosi *dossiers* personali di uomini politici e di alte personalità e si fosse proceduto alla raccolta e documentazione su particolari vicende di politica interna. Inoltre, in relazione alla raccolta ed all'uso di tali documenti, la Commissione doveva accertare se vi fossero state iniziative ispirate

(3) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 610^a seduta, 21 aprile 1967, antimeridiana, pagg. 32723 e segg.

a fini estranei a quelli per i quali il Servizio era stato istituito o comunque sfocianti in abusiva utilizzazione dell'ufficio.

La Commissione, nello spazio di tempo di tre mesi assegnatole, aveva esaminato un rilevante numero di fascicoli, aveva interrogato 49 ufficiali e 18 sottufficiali e aveva concluso col rilevare, innanzitutto, « un grave disordine nella conservazione degli archivi; la mancanza di una regolare rubrica nella quale risultassero in carico tutti i fascicoli, un sistema troppo sbrigativo e familiare nel prelevamento dei documenti, giacché qualunque addetto poteva farsi consegnare i fascicoli adducendo un ordine dei capi ufficio, senza registrazione ». La Commissione aveva, inoltre, censurato il comportamento del generale Allavena, che aveva proceduto all'eliminazione di alcuni fascicoli in modo irregolare, osservando, con riguardo alla giustificazione da questo addotta, che egli, invece di prelevare un certo numero di fascicoli al momento in cui lasciava l'ufficio, avrebbe potuto eliminare il materiale informativo estraneo perché non rispondente ai fini istituzionali di servizio, con una doverosa azione sistematica durante l'anno in cui fu a capo del Servizio stesso.

Riferendosi, poi, specificatamente alla parte dell'indagine concernente la formazione dei fascicoli e l'uso delle notizie raccolte, il ministro Tremelloni comunicò che la Commissione aveva espresso l'avviso che — se non poteva considerarsi sconveniente in sé il fatto della formazione di fascicoli personali relativi a persone che, nell'esercizio di attività lecite e nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, fossero venute occasionalmente in contatto con elementi o con ambienti sospetti — la formazione dei fascicoli esorbitasse dalla corretta azione del Servizio quando non era giustificata da particolari circostanze, ma veniva estesa sistematicamente agli uomini che assumevano un ruolo di qualche rilievo nel Paese, e quando venivano inserite nel fascicolo notizie che non avevano comprensibile relazione con la sicurezza dello Stato, ma riguardavano gli aspetti più intimi e riservati della vita privata.

La Commissione, sottolineò il ministro Tremelloni, aveva altresì rilevato che la deviazione suaccennata si era verificata nella realtà dopo il 1956 ed aveva avuto il suo momento culminante intorno al 1959, quando era stato richiesto ai capi degli uffici periferici di compiere « indagini biografiche sugli uomini eminenti compresi nella propria giurisdizione, su deputati, senatori, dirigenti di industria, sulle persone più note per la loro varia attività politica, economica, culturale, artistica e finanche di dare precise informazioni su prelati, su vescovi, su sacerdoti delle varie diocesi ».

Oltre ad aversi così, in quel periodo e negli anni successivi, una espansione enorme dei fascicoli, era contemporaneamente mutato — osservò il ministro Tremelloni — anche il contenuto ed il carattere dei documenti informativi inseriti nei fascicoli.

« Le notizie, infatti, sono raccolte non più con specifico riferimento ad attività che possano comunque interessare la sicurezza dello Stato, bensì per rappresentare tutte le manifestazioni della persona, anche quelle più intime e riservate... In base a queste direttive sono state raccolte metodicamente notizie sugli orientamenti politici delle persone, sui rapporti di affari, sulle attività economiche. Con il materiale così acquisito venivano formati dei profili, vale a dire dei succinti compendi biografici della persona che esprimono un apprezzamento complessivo su di essa ».

Il ministro Tremelloni continuò: « Dopo il 1960 nel Servizio si accentua la richiesta di notizie più specifiche e si fissa particolarmente su quelle relative ad aspetti vulnerabili della persona concernenti operazioni d'affari, rapporti intimi e manifestazioni frivole. Sono state ordinate ed eseguite minuziose indagini su relazioni extraconiugali, sulla nascita di figli illegittimi, sulle consuetudini sessuali. Le indagini qualche volta si sono estese anche ai familiari ». Inoltre « mentre vengono annotati i più labili indizi di un fatto scandaloso, talora non viene dato atto del risultato di più approfonditi accertamenti che inducono poi ad escludere la sussistenza dei fatti sospettati. Dai documenti informativi venivano estratti non di rado appunti anonimi che venivano consegnati in più copie al capo del Servizio ». Sistema, questo, che la Commissione aveva giudicato « deplorevole e scorretto ».

« Nei confronti di qualche uomo politico che aveva assunto un ruolo di maggiore rilievo nella vita nazionale l'azione di sorveglianza del Servizio si era fatta più penetrante, avvalendosi della collaborazione di persone ammesse alla consuetudine amichevole del sorvegliato e che si trovavano nella condizione di ricevere e di riferire con periodica assiduità confidenze su azioni e propositi concernenti la politica interna e di partito... notizie e apprezzamenti su uomini e situazioni, liberamente espressi in un ambiente ritenuto intimo ».

Il ministro Tremelloni — nel rilevare che la Commissione aveva illustrato vari casi esemplari di indagini non giustificate, relative alla vita privata di illustri persone ed aveva anche citato una serie di uomini eminenti di diverse categorie e di tutti gli orientamenti politici, per i quali erano stati formati i fascicoli — dichiarò ferma-

mente che la pubblicazione della relazione della Commissione non poteva essere consentita, « oltre che per una ragione di segreto militare inerente, tra l'altro, ad alcune indicazioni relative alla struttura « del Servizio, anche e soprattutto per rispetto alle persone che « avevano formato oggetto di indagini e che sarebbero facilmente riconosciute sotto il velo dell'anonimo ».

Il ministro Tremelloni riferì, quindi, che la Commissione aveva espresso una severa censura sull'attività del Servizio, non ritenendo plausibile la giustificazione, addotta da alcuni ufficiali del Servizio stesso, che l'opera di sicurezza potesse tendere a prevenire anche pericoli meramente eventuali, indiretti e futuri, dato che, con questo concetto senza limiti, il criterio di legittimità, al quale si sarebbe dovuta ispirare l'azione del Servizio in parola, era « andato interamente smarrito » ed era stato « tolto ogni confine ed ogni garanzia « all'azione di polizia ».

Il ministro aggiunse che la Commissione Beolchini, considerando i risultati dell'indagine nel loro complesso, aveva tratto la convinzione che la deviazione del Servizio si era prodotta « all'interno e « non per determinazione di un organo politico responsabile » e, considerando anche la pressoché illimitata autonomia d'azione del Servizio, era giunta alla conclusione che la responsabilità della deviazione censurata ricadesse « sui capi del S.I.F.A.R. che si sono succeduti nel decennio successivo al 1956 ».

Dopo essersi, quindi, soffermato sulle proposte formulate dalla Commissione Beolchini per ricondurre il Servizio nell'alveo dei suoi compiti istituzionali, il ministro Tremelloni espresse il giudizio che i risultati della Commissione davano un quadro preoccupante di quanto era avvenuto in un particolare settore del Servizio, in quanto — anche se non era stata acquisita dalla Commissione la prova che delle notizie raccolte fosse stato fatto effettivo uso — la semplice accumulazione di notizie aventi potenza di nuocere costituiva una insidia per gli interessati. « L'esistenza dei fascicoli », concludeva sul punto il ministro Tremelloni, « rappresenta anche un pericolo di « inquinamento della contesa politica, che è alla base del nostro ordinamento democratico, ed avrebbe potuto avere effetti perniciosi « ove non fosse stato tempestivamente eliminato ».

Nel sottolineare la gravità della ripercussione morale di quanto era accaduto — essendo sconveniente che un organo dell'apparato militare si fosse occupato, al di fuori delle necessità inerenti alla sicurezza, di vicende private e frivole — il ministro Tremelloni assi-

curò che egli, dopo l'assunzione del Servizio da parte del nuovo titolare ammiraglio Henke, aveva adottato quelle misure sull'uso e sulla conservazione dei fascicoli che erano state successivamente suggerite anche dalla Commissione. « È cessata la raccolta di notizie non « attinenti alla sicurezza dello Stato ed è stato abolito l'uso di veline « anonime. I fascicoli preesistenti, che rimangono ora chiusi negli ar- « chivi, saranno eliminati o bonificati con la eliminazione del mate- « riale non pertinente. Sono state rinnovate e precisate le direttive « per l'azione del Servizio, denominato ora S.I.D., sono stati ripristi- « nati i controlli di ogni ordine, sì da troncane sin dall'inizio qual- « siasi abuso. È stato compiuto e viene compendosi anche il neces- « sario adeguamento quantitativo e qualitativo del personale addetto « al Servizio ».

Il ministro Tremelloni dichiarò, infine, che la Commissione Beolchini aveva raccomandato l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa e disciplinare nei confronti dei maggiori responsabili delle deviazioni rilevate nel S.I.F.A.R., aggiungendo, specificatamente, che la Commissione aveva accertato risalisse al generale de Lorenzo — che aveva diretto il Servizio dal 1956 al 1962 — « quella direttiva « sulla formazione e sulla proliferazione dei fascicoli che, anche se « dovuta in origine ad un errore di impostazione o ad un eccesso di « zelo, ha costituito tuttavia la premessa dei gravi inconvenienti » successivamente verificatisi.

Questa situazione — proseguì il ministro Tremelloni — aveva determinato la recente sostituzione del generale de Lorenzo nell'incarico di capo di stato maggiore dell'esercito: incarico avente un « fon- « damento essenzialmente fiduciario, perché conferito dal Consiglio « dei ministri in base ad un apprezzamento personale complesso » mentre « la situazione accertata dall'inchiesta, considerata anche sol- « tanto sotto il profilo dell'errore tecnico, ha costituito motivo idoneo « e sufficiente per far venire meno il rapporto fiduciario sul quale si « doveva basare l'alta carica ».

Al termine della minuziosa esposizione, il ministro Tremelloni informò che il generale Allavena (che, succedendo al defunto generale Viggiani, aveva retto il Servizio dal 6 giugno 1965 all'11 giugno 1966) aveva in quei giorni presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di Stato — carica che gli era stata conferita nel giugno 1966 — ed aveva così prevenuto un provvedimento amministrativo nei suoi confronti; infine annunciò che l'autorità giudiziaria, la quale ne aveva fatto richiesta, sarebbe stata informata dei fatti accertati.

3) *Le prime proposte per la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle deviazioni del S.I.F.A.R.*

Le dichiarazioni del ministro Tremelloni — cui si aggiunsero nella stessa seduta antimeridiana del 21 aprile 1967 quelle del ministro dell'interno Taviani (il quale per il periodo in cui era stato ministro della difesa, e precisamente dall'agosto 1953 al giugno 1958, tenne ad assumersi, in qualsiasi sede, « tutta e intera la responsabilità dell'operato dei servizi di sicurezza dello Stato ») — dettero luogo ad un vivacissimo dibattito politico, nel corso del quale furono sollecitati da più parti (4) l'accertamento obiettivo dei fatti denunciati e l'individuazione dei responsabili dei fatti medesimi mediante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Lo svolgimento di un'inchiesta su tali fatti aveva, d'altra parte, già formato oggetto di una proposta (5) di iniziativa dei deputati Boldrini, Pajetta Gian Carlo, Miceli ed altri, presentata sin dal 2 marzo 1967.

Secondo tale proposta, una Commissione di inchiesta formata dagli stessi deputati componenti della VII Commissione difesa della Camera dei deputati, avrebbe dovuto accertare, nel termine di sei mesi, e salva l'eventualità di una proroga ulteriore se questa si fosse rivelata opportuna, quali attività avesse svolto il S.I.F.A.R. a partire dal 1949, in violazione dei suoi compiti istituzionali, raccogliendo in particolare « elementi di conoscenza atti a far luce sulle attività indagatrici e di sorveglianza che il S.I.F.A.R. e gli organismi ad esso collegati hanno svolto per scopi di inquisizione politica e di discriminazione, nei confronti di parlamentari, uomini di Governo, alte cariche dello Stato, cittadini dipendenti da stabilimenti militari, da aziende statali e giovani militari di leva; sulla compilazione, l'uso e l'avvenuta sparizione di fascicoli riguardanti le indagini svolte a carico dei suddetti cittadini; sull'uso dei fondi segreti posti a disposizione del predetto Servizio illegittimamente destinati al finanziamento di uomini politici, giornalisti ed enti vari ».

La proposta in questione prevedeva, poi, che tutti gli atti e documenti della Commissione dovessero essere pubblicati.

(4) Vedi gli interventi dei senatori Albarello, Secchia, Nencioni e Giuliano Pajetta in: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 611ª seduta, 21 aprile 1967 pomeriggio, pagg. 32740, 32753, 32757, 32766.

(5) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 3853.

4) *Il dibattito alla Camera dei deputati sulle deviazioni del S.I.F.A.R.*

Delle deviazioni del S.I.F.A.R. il Parlamento tornò ad occuparsi ben presto. Il 2 e 3 maggio 1967, infatti — questa volta alla Camera dei deputati — furono discusse due mozioni sull'argomento.

Nella prima (n. 106), a firma dei deputati Boldrini, Gian Carlo Pajetta, Miceli, Laconi ed altri, si leggeva:

« La Camera, considerato che attraverso le rivelazioni sulla scandalosa vicenda del S.I.F.A.R. (ora S.I.D.) sono venute alla luce le
« illecite attività svolte dai servizi di sicurezza, i controlli illegali,
« la schedatura di personalità politiche e di Stato e di centinaia di
« migliaia di cittadini, lo spionaggio per fini politici e perfino gravi
« irregolarità finanziarie; tenuto presente che la Commissione d'inchiesta sul S.I.F.A.R. (ora S.I.D.) ha concluso i suoi lavori e che
« il Consiglio dei ministri, ascoltata su ciò una relazione del ministro
« della difesa, ha confermato che nelle attività dei servizi di informazione vi è stata una "deviazione" rispetto ai propri fini istituzionali; considerato che da tutta la vicenda del S.I.F.A.R. (ora S.I.D.)
« emergono, insieme con responsabilità amministrative e con responsabilità di esponenti delle forze armate dello Stato, evidenti responsabilità politiche che la Commissione d'inchiesta non ha potuto definire, per i limiti posti ai poteri di indagine ad essa conferiti; impegna il Governo a rendere noti gli atti della Commissione d'inchiesta e a riferire al Parlamento; a trarre le necessarie conclusioni politiche in merito alle responsabilità dei ministri che hanno indirizzato il S.I.F.A.R. allo svolgimento di attività extraistituzionali; a comunicare le misure che intende adottare per garantire, anche con le opportune riforme, il mantenimento del S.I.F.A.R. (ora S.I.D.) nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e per assicurare ai cittadini il libero esercizio dei diritti loro riconosciuti ».

La seconda mozione (n. 108), a firma dei deputati Cantalupo, Cocco Ortu, Badini Confalonieri ed altri, era del seguente tenore:

« La Camera, considerata la gravità dei fatti già esposti dal Governo sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R. (ora S.I.D.) e le responsabilità amministrative e politiche che esse comportano, impegna il Governo:

« 1) a fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità predette, « salve restando le esigenze supreme della sicurezza nazionale;

« 2) a prendere e illustrare alla Camera le misure necessarie « perché l'attività del S.I.D. si concentri, sotto la non eludibile responsabilità politica del Governo, sui suoi compiti di istituto relativi alla sicurezza nazionale senza deviazioni di carattere politico « o personalistico, di partito o di gruppo ».

Alla discussione delle suddette mozioni venne abbinato (6) lo svolgimento di numerose interpellanze:

- n. 1087 dei deputati Passoni, Menichelli ed altri;
- n. 1095 dei deputati Ferri Mauro, Ariosto, Guerrini Giorgio ed altri;
- n. 1098 dei deputati Almirante, Michelini ed altri;
- n. 1102 del deputato Romualdi;
- n. 1103 dei deputati Manco, Giugni Lattari Jole e De Marzio;
- n. 1104 dei deputati Cocco Ortu, Badini Confalonieri, Malagodi ed altri;

ed interrogazioni:

- n. 5110 del deputato Pietrobono;
- n. 5209 del deputato Serbandini;
- n. 5291 dei deputati Manco e De Marzio;
- n. 5575 dei deputati Boldrini, D'Alessio ed altri;
- n. 5701 del deputato Pacciardi;
- n. 5707 dei deputati Cariota Ferrara e Zincone;
- n. 5740 dei deputati Covelli, Basile Giuseppe ed altri;
- n. 5746 del deputato Caradonna;
- n. 5785 dei deputati La Malfa, Montanti e Melis;
- n. 5790 del deputato Delfino;

tutte concernenti, sia pure con diverse articolazioni e sfumature, gli argomenti delle varie deviazioni del S.I.F.A.R. (7), delle indagini com-

(6) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 2 maggio 1967, pagg. 34062-34065.

(7) Fra cui, in particolare, quella del deputato Caradonna si riferiva ad un preteso tentativo di corruzione operato da un ufficiale del S.I.F.A.R. al congresso provinciale di Ravenna del Partito Repubblicano nel 1961.

piute dalla Commissione Beolchini, nonché della sostituzione del generale de Lorenzo nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito.

Intervenendo a conclusione della discussione delle mozioni, e replicando alle interpellanze ed interrogazioni, il ministro della difesa Tremelloni ripeté sostanzialmente le cose già dette al Senato nella seduta antimeridiana del 21 aprile 1967 (8) ribadendo i motivi per cui non riteneva di poter presentare in sede parlamentare il testo integrale della relazione della Commissione Beolchini. « La pubblicazione integrale di questo documento », dichiarò il ministro Tremelloni, « non può essere consentita, oltre che per una ragione di segreto militare inerente, tra l'altro, ad alcune indicazioni relative alla struttura del Servizio, anche e soprattutto per rispetto alle persone che hanno formato oggetto dell'indagine. La Commissione, per dare dimostrazione del modo in cui l'azione del Servizio ha esorbitato dai suoi limiti istituzionali, ha illustrato vari casi ed esempi di indagini non giustificate relative alla vita privata di illustri persone, pur senza farne il nome, ma ha anche riportato in un allegato una serie di nomi di uomini eminenti di diverse categorie e di tutti gli orientamenti per i quali sono stati formati fascicoli. Siffatti documenti, evidentemente, non si possono rendere pubblici. Le persone a cui si riferiscono gli episodi illustrati sarebbero facilmente riconosciute sotto il velo trasparente dell'anonimo e l'offesa alla riservatezza personale che, con la formazione del fascicolo, era soltanto potenziale, diverrebbe attuale con la divulgazione delle notizie in essi contenute ».

Ed il ministro Tremelloni aggiungeva: « Le stesse ragioni che impediscono la pubblicazione della relazione di inchiesta sconigliano un'inchiesta parlamentare, che inevitabilmente farebbe trapelare il contenuto dei fascicoli illegittimamente formati: ciò fornirebbe, al contrario di quello che è stato l'oggetto dell'inchiesta della difesa, quegli stessi elementi sconvenienti che si è cercato di evitare con i provvedimenti correttivi adottati ».

Riferendosi, poi, all'interrogazione del deputato Caradonna relativa all'episodio di un tentativo di corruzione operato dal S.I.F.A.R. al congresso di Ravenna del partito repubblicano nel 1961 — episodio che aveva suscitato un vivace intervento del deputato Pacciardi ed una ferma dichiarazione del deputato La Malfa (il quale, nel

(8) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 3 maggio 1967, pagg. 34134 e segg.

chiedere conferma al Governo del suo impegno ad accertare ogni sorta di reato compiuto da controllori, da dirigenti e da addetti al S.I.F.A.R., affermò che i repubblicani non avrebbero sottoscritto ordini del giorno in cui il Governo non si impegnasse a denunciare tutti i reati accertati e a denunciare le relative responsabilità politiche) — il ministro Tremelloni assicurava che, in presenza di indizi consistenti, non avrebbe mancato di fare gli accertamenti sull'episodio di Ravenna e che, ove l'accusa fosse risultata giustificata, avrebbe provveduto alla relativa denuncia.

Dopo la replica del ministro Tremelloni, il ministro Taviani ripeteva puntualmente la dichiarazione (9), già fatta al Senato nella seduta pomeridiana del 21 aprile, che egli, per il periodo in cui era stato ministro della difesa, si assumeva ed era pronto ad assumersi, in qualsiasi sede, tutta ed intera la responsabilità dell'operato dei servizi di sicurezza dello Stato.

Durante il successivo svolgimento del dibattito, vennero presentati due ordini del giorno.

a) Il primo, a firma dei deputati Roberti, Abelli, Almirante ed altri, era del seguente tenore:

« La Camera,

« in occasione del dibattito sulle mozioni ed interpellanze sulla « dolorosa vicenda del S.I.F.A.R.;

« preso atto che il Governo ha dichiarato di non ritenere opportuno di rendere pubbliche le risultanze della Commissione di inchiesta amministrativa;

delibera

« di adunarsi in seduta segreta ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione e 141 del Regolamento per un approfondito e responsabile « esame della vicenda S.I.F.A.R. e per dar modo al Governo di rendere « noto — con la salvaguardia del segreto militare — il testo integrale « della relazione di inchiesta amministrativa in suo possesso, in modo « che il Parlamento possa avere gli elementi necessari per accertare « — nell'esercizio della sua funzione di controllo — tutte le responsabilità di ordine politico e amministrativo ».

(9) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 3 maggio 1967, pag. 34144.

b) Nel secondo ordine del giorno, a firma dei deputati Zanibelli, Ferri Mauro e La Malfa, si leggeva:

« La Camera,

« udite le dichiarazioni fatte a nome del Governo dal ministro
« della difesa;

« le approva;

« approva l'azione intrapresa dal Governo per ricondurre l'atti-
« vità del Servizio segreto — sotto la diretta responsabilità del mi-
« nistro della difesa — nell'ambito delle sue finalità istituzionali e nel
« rispetto della legalità democratica;

« e prende atto degli impegni e dei propositi del Governo ed in
« specie dell'intento manifestato di perseguire in ordine a fatti spe-
« cifici ogni eventuale responsabilità, anche di carattere penale, a
« qualunque livello amministrativo o politico essa si debba accertare ».

Avendo il Governo posto la questione di fiducia su quest'ordine del giorno e sulla reiezione delle mozioni nn. 106 e 108, queste ultime vennero messe ai voti per appello nominale e respinte (10).

L'ordine del giorno Zanibelli, Ferri Mauro, La Malfa, ovviamente anch'esso posto ai voti per appello nominale, fu approvato (votanti 473, voti favorevoli 293, voti contrari 180) e conseguentemente fu dichiarato precluso l'ordine del giorno a firma dei deputati Roberti, Abelli, Almirante ed altri.

5) *Le prime denunce in sede parlamentare di conati autoritari nel giugno-luglio 1964.*

Nel frattempo, nel clima di viva sensazione e di accesi dibattiti che era stato determinato dalle rivelazioni fatte dal ministro Tremelloni sulle risultanze della Commissione Beolchini, nonché dalla sostituzione del generale de Lorenzo nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito, si erano inserite — come correlato sviluppo di quei dibattiti, ma con un'accentuazione così vibrata dell'interesse prestatovi dalla opinione pubblica fino al punto da sovrapporsi ai me-

(10) Mozione n. 106: presenti 460, votanti 459, astenuto 1, voti favorevoli 178, voti contrari 281; mozione n. 108: presenti e votanti 476, voti favorevoli 181, voti contrari 295.

desimi e da attingere il valore di una denuncia emblematica della disgregazione che le deviazioni del S.I.F.A.R. avrebbero arrecato al tessuto della vita nazionale — le polemiche sulle rivelazioni a proposito di un colpo di Stato che il generale de Lorenzo — allora comandante generale dell'arma dei carabinieri — avrebbe ordito durante la lunga crisi di Governo del giugno-luglio 1964.

Era stato — proprio nel corso della seduta della Camera dei deputati del 3 maggio 1967 — il deputato Anderlini a stabilire un diretto collegamento fra le deviazioni del S.I.F.A.R. ed un presunto colpo di Stato che sarebbe stato tramato in quel periodo: colpo di Stato in relazione al quale già nel giugno-luglio 1964 erano circolate voci sulla stampa nazionale, ed anche su taluni giornali stranieri come *l'Express* e *Die Welt*, e si era preteso di trovare qualche riferimento in un preoccupato articolo dell'onorevole Nenni, sull'*Avanti!*, scritto a conclusione di quella travagliata crisi.

Diceva il deputato Anderlini rivolgendosi al ministro Tremeloni: « se riandiamo con la memoria ad alcuni episodi del passato « (anche volendo accettare il fatto che alcuni uomini politici non « sapessero tutto quello che stava accadendo) e ripensiamo per un « momento alle dimensioni dello scandalo e a come esso è nato: la « sparizione dei fascicoli (con la conseguente spada di Damocle del « ricatto che pende su una parte cospicua della classe dirigente « democristiana), la vastità delle diramazioni del S.I.F.A.R., gli in- « terventi nei congressi dei partiti politici, tutto questo non può non « indurci a ritenere, signor ministro, che uomini come il generale « de Lorenzo, prima al servizio di questo o di quell'uomo politico, « abbiano, ad un certo momento, cominciato a lavorare in proprio, « svolgendo una azione autonoma. Quanto dico, signor ministro, « non esime i politici dalle loro responsabilità sempre esistenti... « non foss'altro che sotto il profilo del difetto di vigilanza.

« Ma chi ci esime dal ritenere che in taluni ambienti militari si « pensasse a qualcosa di più che non al semplice ricatto di questo o « di quell'uomo politico, a qualcosa di più che non alla carriera per- « sonale di questo o quel generale ?

« Onorevoli colleghi, credo che tutti ricordiamo la atmosfera « assai pesante nella quale si svolse la lunga crisi di governo del « luglio 1964. Durante quelle settimane la stampa riportò notizie ab- « bastanza precise su un generale, se non vado errato, a quell'epoca « comandante dei carabinieri, ricevuto dal Presidente della Repub- « blica. Il fatto ebbe molto rilievo: lo si interpretò come una ener-

« gica pressione dei militari per imporre ragione a questi politici
« riottosi che facevano una gran confusione e non riuscivano a risol-
« vere una crisi di governo.

« Non possiamo, onorevole ministro, fare finta che queste cose
« non siano accadute, non siano esistite, e contentarci del fatto che
« il capo di stato maggiore dell'esercito è stato sostituito ... ».

E proseguiva: « Problemi di questo tipo e di questa natura si
« risolvono avendo il coraggio di andare fino in fondo, di tagliare la
« cancrena come fanno i chirurghi, coraggiosamente, senza riguardi
« per nessuno: domani potrebbe essere troppo tardi per tutti! Ci po-
« tremmo trovare, signor ministro (forse già abbiamo rischiato di
« trovarci — io ripenso a quel luglio del 1964 —) di fronte ad una
« notte come quella che i generali greci hanno recentemente organiz-
« zato per strangolare la democrazia greca. Io penso a quei 10-15 mila
« (quanti sono, signor ministro?) fascicoli che si trovavano e proba-
« bilmente si trovano, almeno in buona parte, negli uffici del S.I.F.A.R.
« Poteva essere, nella mente di qualcuno, la rete entro la quale far
« cadere l'intera classe dirigente del nostro Paese, magari fino al se-
« gretario mandamentale di camere del lavoro, come hanno fatto
« in Grecia ».

6) *La predisposizione di un « colpo di Stato » nel luglio 1964 nelle
« rivelazioni » del giornalista Raffaele Jannuzzi.*

Traendo, fra l'altro, spunto da questo intervento, il giornalista Raffaele Jannuzzi, svolgeva un'inchiesta su quanto era avvenuto nel corso della crisi governativa del luglio 1964, e ne pubblicava i risultati sul n. 20 del settimanale *L'Espresso*, uscito con la data del 14 maggio 1967, in un articolo dal titolo « Segni e de Lorenzo. Complotto al Quirinale », cui era dato vistoso rilievo tipografico e che veniva preannunciato come la prima puntata di un più ampio servizio giornalistico. Nell'articolo, lo Jannuzzi rievocava, con colorita vivacità, la pesante atmosfera politica, carica di inquietudine e di incertezza in cui — a metà luglio 1964 — si svolgevano da due settimane le trattative a Villa Madama fra i quattro partiti della maggioranza governativa per la ricostituzione del Governo di centro-sinistra battuto alle Camere il 25 giugno, un'atmosfera aggravata da alcuni episodi di teppismo o di intolleranza che si erano verificati a Spoleto, a Roma e a Bari, su cui si proiettava la cupa previsione di seicentomila disoccupati nel prossimo inverno, mentre « entravano

« in sciopero i ferrovieri, per tre giorni di seguito non uscirono i quotidiani, così la gente non seppe nemmeno cosa stava succedendo di preciso ».

Dopo aver ricordato « un breve e secco comunicato », che sarebbe stato letto dall'annunciatore della televisione la sera di lunedì 13 luglio, nel quale si dava la notizia: « Il Presidente della Repubblica « ha ricevuto stamane al Quirinale il comandante generale dell'arma « dei carabinieri, generale Giovanni de Lorenzo », si soffermava a descrivere lo svolgimento di un rapporto tenuto il 14 luglio 1964 dal generale de Lorenzo presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri a numerosi alti ufficiali dell'Arma. Tale rapporto, secondo l'articolo de *L'Espresso*, si teneva nelle stesse ore in cui le trattative per la ricostituzione del Governo quadripartito sembravano sul punto di essere irrimediabilmente compromesse, avendo l'onorevole Saragat prospettato in forma ultimativa alla delegazione della democrazia cristiana le condizioni alle quali i partiti laici erano disposti ad addiventare alla ricostituzione stessa.

« Il generale de Lorenzo » narrava lo Jannuzzi « aveva cominciato « con lo stringere la mano a tutti gli ufficiali, uno per uno. Li conosceva tutti personalmente da anni, da quando stavano con lui al « S.I.F.A.R. e con tutti aveva conservato stretti legami, superando le « formalità gerarchiche, favorendoli nella carriera, nelle promozioni, « nei trasferimenti, ciascuno chiamato al momento giusto al posto « giusto; di pari passo alla riorganizzazione dei carabinieri, al riarmo, « al concentramento di tutti i battaglioni mobili in un'unica brigata « corazzata, armata modernamente, di tutto punto, e finalmente con- « vogliata a Roma, per la sfilata del 2 giugno.

« Era un rapporto singolare, un rapporto senza precedenti, fatto « soltanto per certi ufficiali, quegli ufficiali, quasi un appuntamento « preparato da molto tempo.

« E cominciò con un discorso inedito, un discorso sulla situa- « zione economica del Paese. Voi conoscete certamente, disse, la let- « tera che il ministro del tesoro Emilio Colombo, ha inviato due mesi « fa a Moro. È una lettera responsabile, meditata, che riflette opi- « nioni e preoccupazioni dello stesso Presidente della Repubblica. « È un *ultimatum* alle richieste, alle pressioni dei socialisti, e ne va « di mezzo la struttura economica e sociale del Paese. La vera crisi è « questa. Vedete dove siamo arrivati, l'inflazione, l'aumento del costo « della vita, i disoccupati, gli scioperi.

« Il Presidente della Repubblica è molto preoccupato di questa
« situazione. Dispera ormai che i socialisti si pieghino alla realtà
« e rinuncino alle loro pretese. Le trattative si trascinano da venti
« giorni senza risultato. Il Paese ha urgente bisogno di un Governo,
« di un energico intervento economico. Il Presidente della Repubblica
« non può permettere che si continui così: ha dato a Moro un ter-
« mine ultimo, sino a sabato prossimo. Se per quel giorno Moro non
« gli porta l'accordo sul programma, il programma richiesto dalla
« congiuntura, Segni gli toglierà l'incarico per il centro-sinistra e
« varerà un Governo di emergenza, monocoloro, costituito da tecnici
« e da militari. Non possiamo sapere come reagirà il Parlamento:
« potrà votargli la fiducia con una larga maggioranza, e magari anche
« l'astensione dei socialisti, come avvenne l'anno scorso con il Go-
« verno Leone; oppure potrà costituirsi una maggioranza di centro-
« destra come nel 1960, o addirittura nessuna maggioranza, e biso-
« gnerà sciogliere le Camere e andare alle elezioni.

« Segni mi ha chiesto », così continuava il discorso del generale
de Lorenzo, secondo la rievocazione fattane dallo Jannuzzi, « se, in
« queste due ultime ipotesi, sono in condizione di garantirgli l'ordine
« pubblico, di far fronte a movimenti di piazza come quelli di quat-
« tro anni fa. Gli ho risposto che siamo in grado di farlo, di garantire
« l'ordine a patto di essere autorizzati a preparare per tempo i piani
« di emergenza necessari.

« Il Presidente della Repubblica mi ha autorizzato, conta sulla
« dedizione e sulle capacità dell'Arma. Da questo momento, perciò,
« dobbiamo considerarci in permanente stato di allarme. Le eserci-
« tazioni che abbiamo organizzato in queste ultime settimane non
« devono esser considerate un fatto di ordinaria amministrazione.
« Gli uomini devono essere mantenuti in stato di emergenza e dob-
« biamo tenerci pronti per attuare in qualsiasi momento il "piano E.S.".

« A questo punto, pronunciato il fervorino finale, il generale de
Lorenzo », proseguiva la narrazione del giornalista, « mise finalmente
« in libertà i suoi ufficiali. Generali e colonnelli presero posto nelle
« poltrone, depositarono i berretti e presero visione, con maggiore
« comodità, dei particolari dell'operazione. Il "piano E.S.", che si-
« gnifica "Emergenza S.", è infatti un vecchio piano predisposto per
« le forze di polizia fin dai tempi di De Gasperi, ma periodicamente
« aggiornato e perfezionato.

« Per il 14 luglio del 1964 le novità fondamentali si riferivano
« alle "liste".

« Uno dei punti essenziali del "piano E.S." consiste nella "occupazione delle sedi dei partiti e nell'arresto degli esponenti politici, « e nel loro concentramento in alcune località predeterminate". Per « l'occasione le liste nuove si erano arricchite, rispetto a quelle precedenti, di un lungo elenco di esponenti della democrazia cristiana, « fino ad arrivare al nome del più famoso ministro dell'interno del « dopoguerra, Mario Scelba. Le località fissate per il "concentramento" « erano Genova, Napoli e Palermo e la destinazione finale era la « Sardegna.

« La riunione finì a tarda sera. Al termine uno dei colonnelli più « giovani ... Mario Filippi ... si alzò » continuava la narrazione dello Jannuzzi « per esprimere, a nome dei presenti, il consenso e l'im- « pegno per l'opera del comandante generale. E non mancò, come « era giusto, di raccomandarsi perché nel progettato Governo fosse « garantita, attraverso la diretta assunzione da parte di de Lorenzo « del Ministero della difesa, la presenza dell'Arma.

« Un leggero vento di ponente » proseguiva il giornalista, allentando, con una elegante variazione stilistica, il ritmo teso e drammatico della rievocazione di quel 14 luglio 1964, « scese a sciogliere « la pesante calura di quella singolare giornata di luglio. Saragat « si prese Nenni sotto il braccio e lo trascinò fuori dai cancelli di « Villa Madama, mentre due generali di divisione, undici generali « di brigata e mezza dozzina di colonnelli si sparpagliavano per l'Ita- « lia, per preparare le loro truppe al colpo di Stato.

« Un colpo di Stato che non si fece più. Perché Nenni cedette « ancora, e Moro e Saragat rimisero insieme un governo di centro- « sinistra: l'accordo fu firmato la notte tra venerdì e sabato, appena « in tempo, e il nuovo Governo si presentò alle Camere per la fiducia « prima della fine del mese ».

Lo Jannuzzi ricordava, poi, che nelle more del dibattito per la fiducia « un settimanale di estrema destra, il cui direttore si è spesso « vantato di avere familiari contatti col generale de Lorenzo, pub- « blicò una lettera aperta al Presidente della Repubblica: "Autore- « voli personaggi", diceva la lettera a Segni "venivano a riferirci « la Sua accorata preoccupazione per le condizioni in cui stava ca- « dendo l'Italia sotto il centro sinistra. Possiamo fare i nomi, indi- « care i giorni e i luoghi degli incontri... Lei ci era stato descritto, « da personaggi degni di fede, come l'uomo preoccupato soltanto « di trovare una via di uscita dal marasma politico, economico e « sociale del centro sinistra. E noi tutti ci eravamo sentiti incitati a

« contribuire a provocare la crisi, ad aiutare il crollo del governo, « per offrire a Lei il modo di intervenire” ».

Lo Jannuzzi ricordava ancora un passo dell'articolo scritto dall'onorevole Nenni sull'*Avanti!* dianzi citato: « Improvvisamente i « partiti e il Parlamento hanno avvertito che potevano essere scavalcati. La sola alternativa che si è delineata nei confronti del vuoto « di potere conseguente ad una rinuncia del centro sinistra è stata « quella di un governo di emergenza, affidato a personalità cosiddette « eminenti; a tecnici, a servitori disinteressati dello Stato che, nella « realtà del Paese quale è, sarebbe stato il governo delle destre, con « un contenuto fascistico-agrario-industriale, nei cui confronti il ri- « cordo del luglio 1960 sarebbe impallidito ».

Sempre nello stesso articolo, lo Jannuzzi si soffermava a rievocare le circostanze in cui il 7 agosto 1964 il Presidente della Repubblica Segni — mentre intratteneva a colloquio gli onorevoli Moro e Saragat — sarebbe stato colpito dal grave malore che lo avrebbe costretto, pochi mesi dopo, all'abbandono dell'altissima carica, riferendo le voci di « una discussione accesa, un diverbio », che si sarebbe avuto fra il Presidente della Repubblica e l'onorevole Saragat a proposito della promozione di un ambasciatore pretesa dal Presidente Segni, e riferiva la testimonianza di un non meglio identificato ufficiale dei corazzieri, che era di sentinella all'ufficio, il quale avrebbe udito distintamente l'onorevole Saragat gridare: « Basta con queste « prepotenze. So tutto del 14 luglio. C'è abbastanza per mandarti « dinanzi all'Alta Corte ».

« Molto più tardi » — continuava il giornalista de *L'Espresso* — « quando Saragat era già Presidente della Repubblica, ed erano sul « tappeto le nomine dei nuovi capi di stato maggiore dell'esercito « e della difesa, il generale de Lorenzo si è difeso dalle accuse che « gli venivano mosse dai suoi avversari, rivendicando a sè il merito « di aver bloccato il colpo di Stato del 14 luglio. "Presi quelle misure « — egli ha detto in un colloquio riservato — perché mi fu ordinato « da Segni. E accettai di farlo io, proprio per tenere la situazione « sotto controllo, perché non uscisse veramente dall'alveo costitu- « zionale. Fui io stesso ad insistere con Segni perché mi comunicasse « il nome del nuovo Capo del Governo e la composizione del Mini- « stero. E quando mi accorsi dalla sua reticenza che egli aveva pro- « getti riposti, o addirittura non ne aveva nessuno, e farneticava, « forse già minato dal male, protestai e lo dissuasi” ».

« Evidentemente » concludeva lo Jannuzzi « hanno creduto a « de Lorenzo, se, poi, anziché punirlo, lo hanno promosso due anni « dopo capo di stato maggiore dell'esercito. A meno che non ci sia « un'altra spiegazione, a meno che i misteri del S.I.F.A.R. (dei quali « cominciamo da poco ad intravedere la complessità) non nascon- « dano altri fatti ed altri nomi. È quanto vedremo ».

7) *Reazioni in sede politica e parlamentare alle « rivelazioni » del giornalista Raffaele Jannuzzi.*

Le rivelazioni del giornalista de *L'Espresso* suscitarono, oltreché una viva sensazione nell'opinione pubblica e vivaci commenti da parte della stampa quotidiana, immediate reazioni.

I quotidiani dell'11 maggio 1967 riportavano il testo del telegramma che il Presidente della Repubblica Saragat si era affrettato ad inviare sin dalla sera del 10 — prima ancora che il settimanale fosse posto in vendita nelle edicole — al senatore Segni: « Caro « Segni, ho letto con indignazione calunniose affermazioni contro la « tua persona pubblicate da un settimanale romano. Mentre respingo « con disgusto questa vergognosa speculazione, ti esprimo la mia « affettuosa e devota solidarietà ».

Per parte sua, l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio diramava — nella stessa sera del 10 maggio — il seguente comunicato: « Un settimanale romano, che indulge a fantasiose ricostruzioni giornalistiche alle quali non si è soliti dare smentita, dà notizia nel « numero che verrà distribuito domani, ma che è già stato anticipato « oggi alla stampa, di un preteso tentativo di colpo di Stato nel corso « della crisi di governo del luglio 1964 e giunge "a riferire" una frase « che sarebbe stata pronunciata in un colloquio, al Quirinale, dell'allora Capo dello Stato col Presidente del Consiglio e il ministro « degli esteri dell'epoca. La Presidenza del Consiglio è in grado di « opporre la più netta e ferma smentita a tali notizie ».

La vicenda ebbe un'eco immediata sul piano parlamentare. Alla Camera dei deputati furono presentate nella seduta dell'11 maggio cinque interrogazioni sull'argomento:

- n. 5837 dei deputati Romualdi, Manco e Giugni Lattari Jole;
- n. 5838 dei deputati Cacciatore, Luzzatto, Pigni ed altri;

- n. 5846 dei deputati Ingrao, Pajetta Gian Carlo ed altri;
- n. 5849 dei deputati Zanibelli, Colleselli ed altri;
- n. 5850 dei deputati Bozzi, Badini Confalonieri e Cantalupo.

Ad esse il rappresentante del Governo — il ministro senza portafoglio Bertinelli — rispose subito, riconoscendone l'urgenza, nei seguenti termini (11): « Il Governo ha già nettamente smentito le « notizie pubblicate da un settimanale romano circa un preteso colpo « di Stato organizzato nel corso della crisi governativa del luglio 1964. « La smentita è fondata sulla diretta e personale conoscenza che il « Presidente del Consiglio » (si tratta dell'onorevole Moro, *n.d.R.*) « ha « sia delle vicende della crisi, sia del colloquio che egli ebbe, insieme « con il ministro degli affari esteri dell'epoca, con l'allora Capo dello « Stato.

« Non risponde a verità che in quel colloquio sia stata pronun-
« ciata la frase di pura invenzione che viene attribuita all'attuale
« Presidente della Repubblica e che è stata da questi categorica-
« mente smentita.

« Non risponde neppure a verità che il Capo dello Stato del-
« l'epoca (al quale il Governo esprime la sua deferente solidarietà,
« nella comprensibile amarezza che lo colpisce con questo denigratorio
« attacco di stampa) abbia in alcun momento — come viene affer-
« mato con impudente fantasiosità — tramato contro le istituzioni
« dello Stato.

« Pure affermazioni destituite di attendibilità, o distorti rife-
« rimenti a circostanze e a dichiarazioni già note, non aventi alcun
« riferimento coi fatti falsamente asseriti, non possono dare credito
« ad accuse di tanta gravità, né dar luogo, conseguentemente, ad una
« discussione parlamentare ».

Una risposta letteralmente identica venne data, nella seduta pomeridiana dello stesso giorno del Senato della Repubblica, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Salizzoni, alle interrogazioni presentate sull'argomento a quel ramo del Parlamento:

- n. 1826 dei senatori Perna, Scoccimarro, Secchia ed altri;
- n. 1830 dei senatori Schiavetti, Lussu, Di Prisco e Masciale;

(11) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta dell'11 maggio 1967, pagg. 34474 e 34475.

- n. 1831 dei senatori Ajroldi, Caroli, Lo Giudice ed altri;
- n. 1832 del senatore Veronesi (12).

Nel breve dibattito che ne seguì in entrambi i rami del Parlamento, da parte di alcuni deputati e senatori dell'opposizione venne rinnovata la richiesta della nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Ma, mentre il deputato Boldrini alla Camera (13) e i senatori Perna e Schiavetti (14) al Senato insistevano per un'inchiesta che investisse globalmente le deviazioni del S.I.F.A.R., il deputato Romualdi alla Camera (15), nel contestare l'affermazione del rappresentante del Governo, secondo cui le accuse lanciate nel ricordato articolo de *L'Espresso*, nella loro assoluta mancanza di credito, non potevano dar luogo ad una discussione parlamentare (affermazione contraddetta, ad avviso dello stesso deputato Romualdi, dalla repentina smentita della Presidenza del Consiglio dei ministri), chiedeva la nomina di « un organo capace di indagare responsabilmente » e di dire la verità su « chi ha preparato il colpo di Stato o chi lo « ha inventato allo scopo di affermare una certa politica contro una « altra politica, non certo contro il pericolo di un colpo di Stato ».

Affioravano, così, sin da allora, due linee di tendenza che, pur senza esser mai, probabilmente, rigorosamente distinte o contrapposte, avrebbero segnato e, con diverse interpretazioni e sfumature, condizionato l'orientamento di tutto il dibattito successivo a proposito della necessità di far luce sul preteso colpo di Stato:

a) l'una mirante a non dissociare in alcun modo gli eventi del giugno-luglio 1964 dalle deviazioni del S.I.F.A.R., su cui nel complesso si sarebbe dovuto indagare;

b) l'altra, incline a considerare quegli eventi come una vicenda anomala, autonomamente verificatasi, anche se nel contesto di una ben determinata contingenza dei rapporti fra forze politiche; una vicenda, comunque, da accertare senza porre sotto inchiesta l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi di sicurezza.

(12) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 622ª seduta, 11 maggio 1967, pomeridiana, pagg. 33560-33561.

(13) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta dell'11 maggio 1967, pag. 34478.

(14) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 622ª seduta, 11 maggio 1967, pomeridiana, pagg. 33563-33564.

(15) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta dell'11 maggio 1967, pag. 34476.

8) *La reazione del generale Giovanni de Lorenzo.*

Frattanto il generale de Lorenzo, avverso il provvedimento che aveva disposto la sua cessazione dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito, aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato, nel quale rilevava, fra l'altro, di aver agito, nello svolgimento delle indagini rientranti nei fini istituzionali del S.I.F.A.R., su richiesta di autorità che erano legittimate a disporle per conoscere la situazione generale politica del Paese. Dopo le "rivelazioni" de *L'Espresso*, il 16 maggio del 1967 — secondo quanto riferivano i quotidiani di informazione — il generale de Lorenzo incaricava i suoi avvocati Galateria e Tranquilli Leali (gli stessi che lo patrocinavano nel ricordato ricorso al Consiglio di Stato), di diramare la seguente dichiarazione:

« 1) Nessun rapporto vi è stato da parte del generale Giovanni de Lorenzo, quale comandante generale dell'arma dei carabinieri, ai quadri più elevati dell'arma stessa, né il giorno 14 luglio 1964, né nei giorni antecedenti e successivi a tale data. Pertanto, le parole attribuite al generale de Lorenzo in detta presunta circostanza non furono mai pronunciate, così come non ci fu alcun intervento da parte dell'allora tenente colonnello Mario Filippi.

« 2) Nessun particolare piano di emergenza venne preso in considerazione di tale circostanza.

« 3) Il generale de Lorenzo non ebbe mai a difendersi in colloqui riservati da accuse in merito ad un presunto colpo di Stato, né chiese mai al Presidente della Repubblica, onorevole professor Antonio Segni, il nome del futuro Capo di Governo e la composizione del ministero.

« 4) Il generale de Lorenzo respinge, con fermezza e sdegno, l'accusa di aver espresso apprezzamenti irrispettosi nei confronti del Presidente Segni, verso la cui persona conferma il suo più riguroso e devoto sentimento ».

9) *Una nuova iniziativa parlamentare per la istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle « deviazioni » del S.I.F.A.R.*

Il 12 maggio 1967 venne presentata alla Camera un'altra proposta ad iniziativa dei deputati Lami, Menchinelli, Pigni, Cacciatore e

Luzzatto (16) intesa alla costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare, a norma dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 136 del Regolamento della Camera dei deputati — composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente della Camera secondo la proporzione dei Gruppi parlamentari — allo scopo di accertare, nel termine di quattro mesi, le attività del S.I.F.A.R. (S.I.D) relative a indagini di carattere politico e personale, estranee ai compiti di istituto e aventi carattere di deviazione rispetto ad essi. Si proponeva di affidare a detta Commissione il compito di esaminare i risultati dell'indagine condotta dalla Commissione Beolchini e « ogni « altro documento attinente alla questione » e di provvedere agli interrogatori ed alle indagini ritenuti necessari. Si stabiliva, poi, che i componenti della Commissione sarebbero stati tenuti al segreto e che, nella relazione alla Camera, la Commissione avrebbe evitato ogni menzione che potesse menomare il segreto occorrente nell'interesse della difesa dello Stato e a tutela della vita privata delle persone cui le indagini del S.I.F.A.R. si fossero riferite.

La relazione alla proposta d'inchiesta aggiungeva che tali disposizioni avrebbero dovuto togliere ogni motivo di opposizione ad una Commissione parlamentare d'inchiesta, assicurando il rispetto della riservatezza necessaria sia nel pubblico, sia nel privato interesse. La relazione sottolineava, altresì: « Il Paese, di fronte alla gravità « delle conseguenze delle cosiddette deviazioni del S.I.F.A.R., ha il « diritto di conoscere la verità, qualunque essa sia, ed il Parlamento, « che del Paese è l'espressione più diretta e immediata, ha non solo « il diritto ma il dovere di ricercare questa verità e di non tacere ».

Esigenza, questa, posta anche in relazione alla clamorosa « pubblicazione di un settimanale romano circa un presunto tentativo « di colpo di Stato, che sta ad indicare come questo clima equivoco « si presti a deteriorare il prestigio delle istituzioni, provocando il « generale disorientamento dell'opinione pubblica, favorendo mano- « vre, speculazioni d'ogni tipo ». E ciò, « anche per un riguardo alle « forze armate, il cui prestigio deve essere ristabilito ».

Nella seduta del 17 maggio 1967 la Camera dei deputati approvò la presa in considerazione della proposta n. 3853 (vedi sopra al paragrafo 3) e della sopra citata proposta n. 4066 (sul cui ulteriore *iter* si tornerà più avanti).

(16) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 4066.

Il ministro senza portafoglio, onorevole Scaglia, precisò: « La « posizione negativa del Governo sul problema oggetto delle proposte « in questione è stata espressa in termini inequivocabili nelle dichiarazioni rese alla Camera dal ministro della difesa in sede di dibattito sul S.I.F.A.R. il 3 maggio; dichiarazioni tanto più impegnative in quanto solennemente convalidate da un voto di approvazione della Camera ».

Ed aggiunse: « a così breve distanza di tempo, ovviamente, il « Governo non può che confermare, per quanto attiene al merito « delle proposte, la sua ferma posizione contraria; posizione contraria che ribadirà inflessibilmente in ogni fase in sede di esame di « merito ». Infine, per quanto si riferiva alla fase procedurale « normalmente considerata pacifica » della presa in considerazione delle suddette proposte, concluse: « il Governo ... non ritiene di dover interferire in questo che è divenuto da tempo poco più che un rito « consuetudinario ».

Il 17 maggio 1967, venne, poi, presentata al Senato della Repubblica una proposta per una inchiesta parlamentare sulle attività extraistituzionali del S.I.F.A.R. ad iniziativa dei senatori Terracini, Barontini, Carucci, ed altri (17). Tale proposta era redatta in termini letteralmente identici a quelli della proposta n. 3853, di iniziativa dei deputati Boldrini, Gian Carlo Pajetta, Miceli ed altri, dianzi ricordata: essa proponeva che l'inchiesta fosse svolta da una Commissione formata dai componenti della IV Commissione (Difesa) del Senato; che essa fosse svolta nel periodo di sei mesi, salva la possibilità di proroga; che, infine, tutti i suoi atti e documenti dovessero essere pubblicati.

La proposta suddetta, assegnata alla IV Commissione del Senato in sede referente, non fu, peraltro, mai discussa.

10) *Nuovi articoli di stampa sul "colpo di Stato" del luglio 1964.*

a) Alle smentite del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio il direttore de *L'Espresso* Eugenio Scalfari oppose (18) la "autenticità" delle informazioni in suo possesso, dichia-

(17) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento n. 132.

(18) Con una dichiarazione riferita testualmente alla Camera dal deputato Cacciatore: Vedi *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta dell'11 maggio 1967, pag. 34477.

randosi pronto a documentarle in tutte quelle sedi — parlamentari, politiche e giudiziarie — che gli autori delle smentite stesse avessero voluto indicare come le più idonee per dimostrare la verità sui fatti asseriti nel giornale.

All'atto della smentita del generale de Lorenzo, lo stesso Scalfari rilasciò una nuova dichiarazione, con cui, nel far rilevare la singolarità del fatto che il generale de Lorenzo avesse aspettato sei giorni per smentire fatti e circostanze assai gravi, preannunciava la pubblicazione, sul prossimo numero del giornale, di testimonianze inoppugnabili in risposta alle dichiarazioni del de Lorenzo.

Tale servizio venne infatti pubblicato col titolo « I fatti del luglio 1964. Ecco le prove », a firma dello Scalfari e dello Jannuzzi nel n. 21 del 21 maggio 1967 de *L'Espresso*.

Nel testo venivano indicate le fonti delle informazioni da cui lo Jannuzzi aveva tratto lo spunto per l'articolo pubblicato la settimana precedente. Esse consistevano nelle interviste rilasciate allo Jannuzzi dall'onorevole Anderlini (subito dopo il suo ricordato intervento nella seduta della Camera dei deputati del 3 maggio 1967), dall'onorevole Schiano (cui lo Jannuzzi era stato presentato dallo stesso onorevole Anderlini nella successiva giornata del 4 maggio 1967), da due colonnelli e da un generale non meglio identificati (successivamente, però, lo Jannuzzi, chiarirà trattarsi dei colonnelli dell'arma dei carabinieri Luigi De Crescenzo ed Ezio Taddei e del generale di corpo d'armata Paolo Gaspari) ed infine dal senatore Ferruccio Parri. Nello stesso servizio era compreso il resoconto di un ampio colloquio svoltosi fra il senatore Ferruccio Parri e i giornalisti Scalfari e Jannuzzi a Parigi, all'Hôtel Résidence des Maréchaux, il 12 maggio 1967, in cui venivano confermate le dichiarazioni fatte dal senatore Parri allo Jannuzzi quattro giorni prima.

b) Il senatore Parri ritornava sull'argomento del « colpo di Stato » — argomento che ormai veniva vistosamente ripreso dalla grande stampa quotidiana e periodica — pubblicando sul numero del 21 maggio 1967 del settimanale da lui diretto, *L'Astrolabio*, un articolo dal titolo « Anatomia di un colpo di Stato ». In esso si inquadrava il ruolo giocato dal de Lorenzo nella crisi del luglio 1964 nel contesto di una storia ben più complessa (« il generale de Lorenzo », notava il senatore Parri, « gioca sulle parole se smentisce il "colpo di Stato": questa è una frase vaga che si attaglia ad interventi variabili tra l'involuzione autoritaria, la soluzione gollista, il repulisti « alla greca ») di cui quella crisi era stato il momento più drammatico.

Una storia i cui momenti via via più salienti erano individuati nell'«impiego del S.I.F.A.R. per lo spionaggio politico» senza limiti «perché non aveva limiti l'ambizione del generale de Lorenzo, che «fu la volontà motrice di questa complessa macchina militare e politica, anche quando lasciò il comando del S.I.F.A.R. nel 1962 «al fido Allavena»; nella costruzione metodica di uno strumento «di potere, uno strumento personale di potere personale» da parte dello stesso generale de Lorenzo, le cui prove sarebbero potute essere state fornite dai «criteri, modi e mezzi impiegati per la scelta, e la «omogeneizzazione sul suo modulo personale, dei quadri superiori «dell'arma dei carabinieri»; nella ascesa del de Lorenzo alla carica di capo di stato maggiore dell'esercito e nella sua violenta rivalità col capo di stato maggiore della difesa generale Aloia: rivalità accompagnata da «indecorosa guerra a coltello tra l'uno e l'altro, rimpallo «di scandali e di polemiche invereconde».

Il senatore Parri rilevava che il Governo era in colpa «per non «essere intervenuto all'inizio del 1966, quando infuriava la lotta fra «i due Aiaci», che esso si era «mosso tardi», quando «vi è stato «costretto dallo scandalo dei fascicoli», sicché esso intervenendo per i fascicoli aveva «posto la saracinesca su ogni altra indagine».

Il senatore Parri concludeva: «Le sue preoccupazioni sono «comprensibili, ma non giustificabili se non si tiene conto del carattere di resa politica dei conti che questa storia ha finito per prendere e prenderà sempre più chiaramente. Ad ogni tappa si scorge «contro luce il S.I.F.A.R. e il generale de Lorenzo. Non è ammissibile, non sarà alla lunga ammesso, che non si esamini l'atteggiamento e la responsabilità della classe politica. Mi auguro vivamente che non ne esca nulla di rilevante, né per gli uomini, «né per la D.C. che ha la parte più importante, ma anche questo «è uno degli aspetti del necessario chiarimento dei rapporti tra i «politici e l'amministrazione, che giustamente appare fondamentale «per il rinnovamento del costume democratico, che si difende ed «attua con la pubblicità, non con i discorsi e le omelie».

c) Negli stessi giorni, un articolo comparso sul n. 425 del 25-31 maggio 1967 di *Vita*, a firma di F.R. accreditava un'altra versione dei fatti di quel travagliato luglio 1964.

Nel ricordare un editoriale della rivista pubblicato proprio il 14 luglio 1964, in cui, con riferimento alla gravità della situazione economica, si sosteneva la necessità di «rinunciare ai programmi troppo ambiziosi ed alle facili demagogie», condizione, questa, ne-

cessaria per allontanare lo spettro della disoccupazione e salvare conseguentemente la democrazia, F.R. rilevava che il Capo dello Stato, dopo averlo letto, « lo riconobbe come un'espressione ortodossa del « proprio pensiero ». L'approvazione senza riserve data da Segni a questo articolo, proseguiva F.R., « dimostra, dunque, che il Presidente « non pensava affatto ad imitare De Gaulle, ma, al contrario, ad evitare che qualcuno potesse pensarci.

« Egli non mirava ad una soluzione autoritaria, ma, al contrario, voleva raggiungere un equilibrio democratico capace di fronteggiare la situazione, proprio per evitare che essa potesse degenerare, aprendo la strada ai cercatori di avventure.

« De Lorenzo », continuava F.R., « non aveva capito nulla di tutto questo. Era fermo alla sua logica militare, e non percepiva il senso della logica politica.

« In quello che il Presidente gli aveva detto, aveva intravisto soltanto la possibilità che gli si presentasse l'occasione buona per fare proprio quello che Segni voleva evitare.

« Nello stabilire il punto fermo del mantenimento dell'ordine pubblico, Segni partiva da un dato certo ed inalterabile: le forze armate sarebbero rimaste compatte e non si sarebbero prestate a nessuna manovra che tentasse di portarle fuori dei loro compiti istituzionali.

« Anche de Lorenzo sapeva perfettamente tutto ciò, ma credeva che la situazione politica fosse prossima ad un totale collasso, e che in questo si potesse inserire il suo personale tentativo. E così, in pieno luglio, il generale fu vittima di un colpo di sole. Fu questo l'unico "colpo" a prodursi realmente in quei giorni ».

Esso non portò — narrava ancora F.R. — « conseguenze pratiche di nessun genere.

« Tutto si ridusse ad una riunione di ufficiali dei carabinieri che de Lorenzo considerava fedelissimi: a dispetto delle smentite, *Vita* è in grado di precisare che essa ci fu realmente, e che non si trattò di un normale rapporto ai quadri, dato che non erano presenti né il vicecomandante dell'arma generale Manes, né il capo di stato maggiore generale Picchiotti, né i comandanti di divisione al completo. Vennero poi alcune mosse velleitarie ed adatte solo a fare scena, quali la sfilata all'alba della brigata corazzata dei carabinieri, alla periferia di Roma, e le missioni speciali di alcuni fidatissimi, per mettere in stato di allarme certe determinate zone. Seguì

« una serie di telefonate al Presidente, nelle quali il comandante dell'Arma assicurava, garantiva, chiedeva ordini, ecc. ».

« Da tutto questo » continuava F.R., « il Presidente non era certo rassicurato, ma al contrario traeva ulteriore motivo di preoccupazione, tanto è vero che, in quegli stessi giorni, telefonò ad un'altissima personalità militare per chiedere se nelle forze armate vi fosse del fermento o dell'agitazione. Gli fu risposto, naturalmente, che le forze armate erano tranquille, e agli ordini dello Stato. Di vero, ancora una volta, non c'era che il colpo di sole del generale. Tuttavia la situazione politica era pur sempre ad un punto critico. Se i partiti non avessero fatto prevalere l'interesse generale sulle proprie prospettive particolari, se l'adozione di programmi demagogici avesse dovuto accrescere la sfiducia, dopo qualche mese, con l'arrivo dell'inverno, la disoccupazione sarebbe aumentata e la coalizione quadripartita non sarebbe stata in grado di controllare la situazione. A quel punto qualcuno avrebbe potuto presentarsi come il salvatore della Patria, con un programma di governo realistico, e tentare l'avventura personale.

« Chi poteva essere questo qualcuno ?

« In quel momento non mancavano uomini che si atteggiavano a De Gaulle italiani, e che si sentivano predestinati ad un ruolo personale. Ma fra di essi, non c'era certamente l'onorevole Segni ».

F.R. si dilungava qui a descrivere il gioco « sottilissimo e difficile » tra le forze politiche in quei giorni, un gioco che andava condotto con estrema attenzione perché la tela minacciava di lacerarsi ad ogni istante, e perché il filo giusto, l'unico capace di guidare la crisi verso la sola soluzione logica, doveva essere tenuto d'occhio di continuo, affinché non si confondesse con gli altri ».

Ed affermava: « Segni era l'elegante tessitore di questo gioco. Per questo Moro si impegnò a riferirgli di continuo sull'esito dei suoi sondaggi: era necessario che il Capo dello Stato fosse sempre al corrente, e potesse ad ogni momento valutare il punto esatto a cui la situazione era giunta.

« Quanto la posta in gioco fosse stata importante » — concludeva F.R. — « lo si vide con la conclusione dell'accordo che mise termine alla crisi: il centro-sinistra continuava, Moro ne restava la guida, ma nel programma del Governo era chiaramente stabilita la precedenza dell'azione anticongiunturale, rispetto alle riforme di struttura. È stata proprio questa "priorità" a consentire al

« Governo, nel periodo successivo, di arrestare la crisi economica prima e di avviare la ripresa poi.

« Tutti possono ormai rendersi conto di quel che sarebbe avvenuto se le cose fossero andate diversamente, e se si fosse continuato a correre, a rotta di collo, su una strada che si era dimostrata disastrosa. Questo il lavoro che Segni condusse a termine in quelle infuocate giornate di luglio. Doveva essere quella la sua ultima fatica di Presidente: nelle sue attuali migliorate condizioni economiche, l'Italia gli è ancora debitrice di tanta saggezza e di così sottile discernimento ».

11) *Un intervento del direttore de L'Espresso sui "complotti" del generale de Lorenzo e la reazione giudiziaria del colonnello Filippi e del generale de Lorenzo.*

a) Dopo aver toccato punte di notevole vivacità a seguito di tali rivelazioni, la polemica sul colpo di Stato sembrò, comunque, per un poco sopirsi.

Ma essa fu ripresa, un paio di mesi dopo, da un nuovo intervento del direttore de *L'Espresso*, Eugenio Scalfari, il quale, nella rubrica « I fatti e le idee » del n. 29 del 16 luglio 1967 di quel settimanale, sotto il titolo « Israele salva de Lorenzo », lamentava che fosse scesa — grazie anche ai molti seri problemi che avevano impegnato il Governo nel frattempo, non ultimo il conflitto arabo-israeliano — la cortina del silenzio sugli « intrighi e i complotti dell'ex comandante del S.I.F.A.R. generale Giovanni de Lorenzo nel luglio 1964 contro la sicurezza dello Stato, e l'opera di sistematica corruzione da lui svolta in mezzo al mondo politico italiano ».

Nel ribadire che, dalle gravissime dichiarazioni del senatore Ferruccio Parri e dei deputati Pasquale Schiano e Luigi Anderlini, risultava che nel luglio 1964 il generale de Lorenzo, allora comandante generale dell'arma dei carabinieri, « aveva preso provvedimenti eccezionali di ordine pubblico, aveva disposto l'entrata in funzione di piani di emergenza, aveva complottato con alcuni comandanti dell'arma dei carabinieri, aveva arruolato milizie civili d'appoggio, ed aveva in sostanza esercitato un'indebita pressione sull'andamento della crisi politica, d'accordo con l'allora Capo dello Stato Antonio Segni », lo Scalfari proponeva una serie di interrogativi, miranti soprattutto a conoscere cosa intendesse fare il Governo, se i fatti denunciati fossero accaduti e, se fossero tuttora contestati, quali

mezzi di indagine intendesse esperire per arrivare al pieno accertamento della verità.

b) In data 31 luglio 1967 il colonnello dell'arma dei carabinieri Mario Filippi, ritenendo lesivi della sua « onorabilità di onesto e di leale ufficiale » i passi degli articoli ricordati pubblicati rispettivamente sui numeri de *L'Espresso* del 14 maggio e del 16 luglio 1967 — in cui si riferiva che egli, nell'esprimere il consenso e l'impegno degli ufficiali partecipanti alla riunione del 14 luglio 1964 per l'opera del comandante generale, ne aveva auspicato la nomina a ministro della difesa, e si affermava che il generale de Lorenzo « aveva complotto con alcuni comandanti dell'arma dei carabinieri » — sporgeva formale querela per il delitto di diffamazione aggravata continuata contro i giornalisti Scalfari e Jannuzzi.

c) *L'Espresso*, comunque, riprendeva ancora l'argomento del colpo di stato del luglio 1964, pubblicando nel n. 39 del 24 settembre 1967 un editoriale senza firma intitolato « de Lorenzo in Giappone ».

In esso, si ribadiva che il de Lorenzo « per anni, come capo del « S.I.F.A.R. . . . aveva fatto spiare e schedare le più alte cariche dello « Stato: Presidenti della Repubblica e Presidenti del Consiglio, ministri, sottosegretari, vescovi, cardinali, *leaders* dei partiti », si ricordava la rivelazione del giornale, secondo cui lo stesso de Lorenzo « non si limitava a spiare e a schedare i personaggi più autorevoli « della nostra vita politica, ma aveva addirittura tentato un pronunciamento autoritario nel luglio 1964 », e si osservava che, una volta che una Commissione d'inchiesta nominata dal ministro Tremelloni aveva accertato « gli intrighi e i complotti dell'ex comandante del « S.I.F.A.R. » e una volta che la maggior parte dei suoi collaboratori « erano stati puniti, destituiti dagli incarichi o trasferiti, era legittimo pensare che il principale responsabile avrebbe seguito la loro « stessa sorte.

« È avvenuto invece il contrario », rilevava l'estensore dell'editoriale. « L'ex capo di stato maggiore non solo non è stato punito ma « è stato addirittura promosso con una procedura, che può essere « definita "elegante" solo da chi l'ha favorita. Per uno strano ed « equivoco patteggiamento, di cui sarebbe opportuno conoscere i « particolari, il generale de Lorenzo, dopo non aver ottenuto la carica « di ambasciatore a cui ambiva, ha ottenuto, invece, l'incarico di « recarsi in Giappone per conto di una società consociata alla Fincantieri, cioè di una società che lavora ed opera con i soldi dello Stato. « Risulta che la Fincantieri si sia energicamente battuta per evitare

« questa strana missione ma che alla fine abbia dovuto cedere per « le insistenti pressioni del Governo.

« Gli italiani, è vero, dimenticano facilmente », concludeva l'editoriale, « ma questa volta pensiamo che il Governo abbia commesso « un grossolano errore di calcolo. Il caso de Lorenzo va chiarito al « più presto dinanzi al Parlamento e dinanzi alla opinione pubblica ».

d) Fu a questo punto che il generale de Lorenzo preannunciò una querela contro il direttore de *L'Espresso*. E dopo che in un nuovo editoriale, pubblicato sotto il titolo « La querela di de Lorenzo », sul n. 40 del 1° ottobre 1967 del settimanale, veniva testualmente riprodotto il passo del precedente editoriale di cui presumibilmente aveva inteso dolersi il generale de Lorenzo, la querela venne effettivamente sporta dal generale de Lorenzo contro lo Scalfari per diffamazione doppiamente aggravata, con atto del 12 ottobre 1967.

Il generale de Lorenzo, premesso di non poter prendere in considerazione quanto era scritto nei due articoli « de Lorenzo in Giappone » e « La querela di de Lorenzo », in riferimento all'attività da lui svolta, alcuni anni prima, quale capo del S.I.F.A.R., trattandosi di « materia strettamente riservata all'autorità giudiziaria e all'autorità politica che l'hanno loro avocata per compiere istruttorie ed « indagini », dichiarava di querelarsi per il seguente periodo, riprodotto nei due articoli suindicati: « E quando *L'Espresso* rivelò... « che il generale aveva addirittura tentato un pronunciamento autoritario nel luglio 1964, il ministro della difesa Roberto Tremelloni « ordinò un'inchiesta che, almeno all'inizio, fu condotta in modo « esemplare. Una Commissione accertò gli intrighi ed i complotti « dell'ex comandante del S.I.F.A.R. ... ».

Il querelante osservava: « Mi si accusa, dunque, con attribuzione « di fatti determinati, di aver tentato un pronunciamento autoritario « nel luglio 1964, e si assume, specificatamente, che la Commissione « avrebbe accertato i miei intrighi e complotti in evidente riferimento « all'attribuitomi colpo di Stato. Tutto ciò è gravemente lesivo del « mio onore e della mia reputazione di cittadino e di soldato perché « tende a pormi in netta opposizione con la democrazia repubblicana, « che regge il nostro Paese ».

Con decreto del 17 ottobre 1967, il Procuratore della Repubblica in Roma disponeva la riunione dei procedimenti penali iniziatisi separatamente, a seguito della non contestuale presentazione delle querele, contro lo Jannuzzi e lo Scalfari, ravvisando fra gli stessi estremi di connessione *ex* articolo 45, nn. 3 e 4 del codice di procedura penale.

Lo Scalfari e lo Jannuzzi venivano, pertanto, tratti insieme a giudizio col rito direttissimo avanti al tribunale di Roma, per rispondere dei delitti di diffamazione pluriaggravata commessi in pregiudizio, sia del de Lorenzo sia del Filippi.

« Più precisamente » — così la sentenza del tribunale riassumerà il complesso capo di imputazione « mentre ad entrambi gli « imputati veniva contestato il delitto di diffamazione pluriaggravata « consumato — in concorso tra loro — col mezzo della stampa, in « danno del colonnello Mario Filippi, con riferimento a quanto nei « suoi riguardi scritto dallo Jannuzzi e pubblicato dallo Scalfari « sul n. 20 de *L'Espresso* nell'articolo intitolato "Complotto al Quirinale" (capo A: delitto previsto e punito dagli articoli 110, 61 n. 10, « 595 capoversi 1 e 2 del codice penale, e dall'articolo 13 della legge « 8 febbraio 1948 n. 47), allo Scalfari (in qualità di autore e di direttore responsabile del settimanale) si contestavano anche il delitto « di diffamazione pluriaggravata commesso col mezzo della stampa « in pregiudizio sempre del Filippi, per averlo annoverato, seppure « implicitamente, nell'articolo "Israele salva de Lorenzo", pubblicato « sul numero del 16 luglio 1967 de *L'Espresso*, fra i comandanti « dell'arma dei carabinieri con i quali il generale de Lorenzo aveva « complottato (Capo B: delitto previsto e punito dall'articolo 595 « capoverso n. 1 e 2, dall'articolo 61 n. 10 del codice penale, e dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47); ed il delitto di diffamazione « pluriaggravata continuata per avere ancora redatto e pubblicato sui « nn. 39 e 40 del periodico, rispettivamente in data 24 settembre e 1° « ottobre 1967, gli articoli "de Lorenzo in Giappone" e "La querela di de « Lorenzo", con i quali si offendeva la reputazione di quest'ultimo « attribuendogli, tra l'altro, il fatto determinato di aver ordito un « complotto contro lo Stato, affermando che il generale aveva addirittura tentato un pronunciamento autoritario nel luglio 1964 e che « una commissione aveva accertato gli intrighi ed i complotti dell'ex « comandante del S.I.F.A.R. (Capo C: delitto previsto e punito dagli « articoli 81 capoverso, 595, capoversi 1 e 2 del codice penale, e dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) ».

12) *Gli sviluppi giudiziari dell'inchiesta Beolchini.*

a) Come già si è detto (vedi paragrafo 2), a conclusione della sua esposizione fatta al Senato della Repubblica nella seduta del 21 aprile 1967 il ministro Tremelloni aveva annunciato che l'autorità

giudiziaria, che ne aveva fatto richiesta, sarebbe stata informata dei fatti accertati dalla Commissione Beolchini.

In effetti, sin dal 9 febbraio 1967 il procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di Roma, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale, aveva pregato il ministro della difesa di inviargli copia della relazione conclusiva dell'inchiesta concernente la sottrazione di fascicoli del S.I.F.A.R., della quale la stampa aveva dato notizia.

Il ministro Tremelloni aveva assicurato il procuratore generale che avrebbe, a suo tempo, provveduto a tenerlo informato sulle conclusioni dell'inchiesta ed, a tal fine, il 5 giugno 1967 rivolgeva al capo del S.I.D., ammiraglio Eugenio Henke, una lettera, nella quale — dopo aver dichiarato che riteneva dover trasmettere alla procura generale la relazione della Commissione d'inchiesta Beolchini, escludendo peraltro quelle parti che riguardassero segreti politici o militari, secondo il disposto dell'articolo 342, 1° comma del codice di procedura penale — sottolineava che rientrava nella competenza di detto ammiraglio stabilire quali parti della relazione dovessero considerarsi segrete, dato che l'inchiesta si era svolta sulla attività del servizio ora da lui diretto, e si era basata su documenti segreti custoditi dal suo ufficio, e lo pregava di provvedere allo stralcio delle parti della relazione che non si sarebbero dovute trasmettere alla stregua della norma suindicata.

Avendo l'ammiraglio Henke provveduto a detto stralcio, il 9 giugno 1967 il ministro Tremelloni trasmise al procuratore generale copia della relazione Beolchini — dalla quale avvertiva che, peraltro, erano state enucleate talune parti che non potevano essere comunicate, a norma dell'articolo 342, 1° comma, del codice di procedura penale perché riguardanti segreti politici o militari — unitamente al testo stenografico dei tre discorsi da lui tenuti al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati per annunziare la costituzione della Commissione d'inchiesta e per informare il Parlamento sui suoi risultati.

b) Dei suddetti adempimenti il ministro diede pubblica notizia nella seduta della IV Commissione (Difesa) del Senato del 26 settembre 1967 (19).

(19) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, 2394-A, *Resoconti XII*, Bilancio dello Stato 1968, 4ª Commissione (Difesa), pagg. 114, 115, 116.

Riferendosi alla notizia pubblicata sui quotidiani di quei giorni, secondo cui il pubblico ministero avrebbe richiesto l'archiviazione degli atti (in effetti tale richiesta era stata formulata il 22 luglio 1967) il ministro dichiarò che, anche nell'ipotesi che il procedimento si fosse concluso con una archiviazione, non per questo si sarebbe resa necessaria un'inchiesta parlamentare.

« Si è detto che l'inchiesta ministeriale », osservava il ministro Tremelloni, « è rimasta sterile perché il Governo ha voluto impedire « che se ne potesse trarre qualsiasi utile conseguenza. Questo non è « vero: l'inchiesta ha raggiunto i risultati per i quali era stata ordi- « nata ed è stato accertato che nell'ambito del Servizio segreto si era « verificato un grave disordine, costituito da ingerenze in questioni « che non avevano diretta attinenza con la sicurezza nazionale e « riguardavano la vita privata di molti cittadini, senza che questo « fosse giustificato da concreti indizi o da situazioni di pericolo.

« La causa essenziale del disordine accertato si è ravvisata nel « difetto di controlli sull'attività del Servizio, vale a dire in un difetto « di carattere amministrativo, che è stato corretto sul piano ammi- « nistrativo. La situazione ormai è normalizzata con il ripristino dei « controlli all'interno del Servizio e sopra di esso. Oggi gli agenti « operano secondo precise direttive approvate dal ministro ed il capo « del servizio riferisce periodicamente sulle principali operazioni com- « piute e sull'andamento generale del servizio stesso. Gli ufficiali che « avevano partecipato all'attività irregolare del S.I.F.A.R. sono stati « allontanati ».

Nell'aggiungere che l'inchiesta ministeriale aveva avuto effetti importanti che andavano oltre i risultati immediati « perché si era « dimostrato che il controllo di legittimità è sempre possibile in un « settore che... si riteneva sottratto a qualunque sindacato », il ministro Tremelloni ribadiva che nella relazione della Commissione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della difesa erano stati riferiti dati che non potevano esser resi pubblici senza danno per lo Stato. Ed osservava: « io credo che una inchiesta parlamen- « tare non giungerebbe a fare maggior luce sulle passate vicende del « S.I.F.A.R., ma divulgerebbe i dati segreti attinenti all'organizza- « zione militare e danneggerebbe, inoltre, le vittime delle illegali atti « vità del S.I.F.A.R. ».

c) Il ministro Tremelloni ricordava, poi, che, in esecuzione dell'impegno assunto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 3 maggio 1967, erano state compiute indagini circa le asse-

rite interferenze del S.I.F.A.R. nel congresso del partito repubblicano del 1961 o circa il verificarsi di episodi analoghi. Nel dichiarare di aver interrogato personalmente in proposito il generale de Lorenzo e di aver ordinato rigorosi accertamenti al comandante dell'arma dei carabinieri, assicurava che gli atti dell'inchiesta erano stati trasmessi alla magistratura, non ritenendo, peraltro, di poter fornire precisazioni sui risultati dell'inchiesta stessa, dal momento che la vicenda era stata sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria. Poteva, però, dichiarare che dalle indagini compiute dal generale Cigliari (cioè dal comandante dell'arma dei carabinieri) ed anche dal capo del S.I.D., non erano emersi altri casi di interventi di ufficiali del servizio in congressi politici.

d) Poiché nel giugno 1967 era stata presentata dal generale Beolchini una relazione su circostanze emerse in occasione dell'inchiesta, che avrebbero fatto ritenere che il generale de Lorenzo, nel periodo in cui era capo del servizio, potesse aver rilasciato dichiarazioni non veridiche e commesso altre irregolarità nella formazione dei fascicoli personali di alcuni ufficiali appartenenti a quel servizio, il ministro dichiarò di aver ordinato un'indagine su questo episodio, anche in relazione all'esigenza di un'eventuale trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, sempre compatibilmente con il dettato della norma sulla tutela del segreto.

e) La vicenda relativa alla richiesta di archiviazione del procedimento penale per la sottrazione di documenti del S.I.F.A.R. — richiesta che il giudice istruttore ebbe ad accogliere, pronunciando il 1° dicembre 1967 decreto di non doversi iniziare l'azione penale — ebbe ancora uno strascico alla Camera dei deputati, dove formò oggetto dell'interrogazione n. 6406 dei deputati Guidi, D'Alessio, Barca, Miceli, Busetto e Tognoni, svolta nella seduta del 22 novembre 1967. In tale interrogazione si domandava, in relazione alla notizia della suddetta richiesta di archiviazione, se fossero stati « precedentemente « resi noti all'autorità giudiziaria, da parte del ministro della difesa, « tutti gli accertamenti » o se fosse stato trasmesso alla stessa « solo « uno stralcio di essi »; se e chi avesse « autorizzato alti ufficiali dipendenti del Ministero della difesa ad opporre resistenza agli accertamenti del magistrato, eccependo il segreto di Stato persino sui « fatti sui quali era intervenuta denuncia da parte del ministro ».

Gli interroganti chiedevano inoltre di conoscere come intendesse « il Governo tener fede, nell'attuale situazione, all'impegno di

« cui all'ordine del giorno del 3 maggio 1967 di perseguire, in ordine « a fatti specifici, ogni eventuale responsabilità anche di carattere « penale » e più specificatamente se il ministro della difesa, allo scopo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'azione penale, intendesse « intervenire a sostegno della denuncia, chiedendo di essere ascol- « tato dal magistrato, togliendo ogni alibi a quanti, dietro il segreto « di Stato, intendono occultare i reati del S.I.F.A.R. e fornendo al « magistrato inquirente tutti gli elementi in suo possesso per l'acqui- « sizione della verità e la identificazione di ogni responsabilità » (20).

Rispondendo all'interrogazione (21), il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi confermava le notizie già fornite dal ministro Tremelloni alla Commissione difesa del Senato nella seduta del 26 novembre 1967, dichiarando che l'autorità giudiziaria era stata informata dei risultati dell'inchiesta sull'attività del S.I.F.A.R. mediante trasmissione della relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta alla procura generale della Repubblica; relazione dal cui testo erano state stralciate alcune parti di carattere segreto, come previsto dall'articolo 342 del codice di procedura penale, dalla quale disposizione scaturiva l'obbligo dell'amministrazione della difesa di eliminare dal documento le parti concernenti segreti politici e militari, dato che la relazione d'inchiesta, destinata al Presidente del Consiglio ed al ministro della difesa, era stata redatta in base a documenti dell'archivio del servizio segreto e conteneva riferimenti ad alcuni dati relativi all'organizzazione militare.

Il sottosegretario Guadalupi affermò che, peraltro, « la relazione « trasmessa, malgrado alcune omissioni, era sufficiente a fornire una « informazione adeguata dei fatti che avevano formato oggetto del- « l'inchiesta e degli atti compiuti dai dirigenti del S.I.F.A.R. », sicché « non vi *era* stata... alcuna resistenza agli accertamenti del magi- « strato né alcuna illegittima interferenza nella istruttoria giudi- « ziaria ».

Nel precisare, poi, che, accettando l'ordine del giorno del 3 maggio 1967, il Governo aveva assunto l'impegno di eseguire nuovi accertamenti sulle denunciate interferenze di alcuni ufficiali dei carabinieri appartenenti al S.I.F.A.R. nel ricordato congresso del partito repubblicano, e su altri episodi analoghi che eventualmente fossero

(20) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 22 novembre 1967, pagg. 40861, 40862.

(21) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, cit., *ibidem*.

risultati, il sottosegretario di Stato Guadalupi confermava, infine, che su tali circostanze il ministro Tremelloni aveva fatto eseguire un'indagine dal comandante generale dell'arma dei carabinieri, e che gli atti di questa nuova inchiesta erano stati inviati all'autorità giudiziaria.

Il deputato Guidi manifestava la sua insoddisfazione per l'operato del ministro della difesa nella vicenda, che praticamente, eludendo l'impegno solenne assunto in Parlamento il 3 maggio 1967, avrebbe « agito in maniera tale da rendere impossibile il perseguimento sul piano penale di quei fatti gravissimi che ledono le libertà « dei cittadini attraverso le schedature », e ribadiva l'impegno della sua parte politica per una inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R., che il Parlamento sarebbe stato in grado di svolgere col senso di responsabilità attestato dalle sue luminose tradizioni, che avevano consentito delicati dibattiti anche quando erano in gioco « problemi vitali per la vita stessa del Paese » (come era accaduto, ad esempio, con l'inchiesta sulla sconfitta di Caporetto).

13) *Le prime risultanze nel processo contro i giornalisti de L'Espresso. Il rapporto Ciglieri-Manes.*

Più che mai crescente era diventato intanto l'interesse suscitato dalle clamorose rivelazioni "sui fatti del giugno-luglio 1964", "rivelazioni" su cui ormai si era indirizzata l'attenzione di più larghi strati dell'opinione pubblica, in concomitanza della celebrazione del processo contro i giornalisti de *L'Espresso*, iniziatosi l'11 novembre 1967.

a) Molto prima dell'inizio di detto processo, il ministro Tremelloni — nella già ricordata seduta della Commissione difesa del Senato del 26 settembre 1967 — aveva fatto (22) alcune dichiarazioni sul caso aperto dalle "rivelazioni" de *L'Espresso*, affermando di aver disposto lo svolgimento di una indagine sugli avvenimenti del luglio 1964 e di averne riferito al Presidente del Consiglio.

Il ministro Tremelloni informava, anche, che il generale de Lorenzo, da lui interrogato, « aveva negato di avere mai tenuto rapporti ai suoi diretti collaboratori per organizzare misure di emer-

(22) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, 2394-A, *Resoconti XII*, cit., *ibidem*.

« genza », ed aveva riferito « di essere stato richiesto dal Capo dello Stato nel luglio 1964 soltanto sulla sufficienza dell'arma dei carabinieri a fronteggiare eventuali turbamenti dell'ordine pubblico ».

Il ministro aggiungeva che il generale Ciglieri — come si è già detto, comandante generale dell'arma dei carabinieri all'epoca in cui il ministro faceva tali dichiarazioni — nell'espore i risultati di un'indagine riservata compiuta per sua disposizione, aveva riferito che « nel periodo dall'aprile al luglio 1964 vi furono riunioni dei capi ufficio delle tre divisioni e del capo ufficio operazioni al comando generale, ma che non risultava vi fosse stata la riunione generale descritta da un rotocalco », osservando che « l'attività svolta dal comando generale era stata sempre utilizzata per il compito istituzionale di fronteggiare eventuali turbamenti dell'ordine pubblico ».

Il ministro Tremelloni proseguiva: « È noto che il senatore Parri e l'onorevole Schiano, ai quali mi sono pure rivolto nel commento delle indagini, hanno dato una versione diversa dei fatti. Essi ritengono che nel luglio 1964 si fosse verificata una situazione anomala, che sarebbe potuta divenire pericolosa per le istituzioni. Nei colloqui avuti con loro, i due parlamentari mi hanno confermato questa versione ed hanno parlato di tendenze velleitarie esistenti in qualche ambiente militare, che sarebbero affiorate durante quel delicato periodo e che, in ipotesi, avrebbero potuto sfociare ancora in manifestazioni inopportune, idonee a turbare il normale svolgimento della vita pubblica.

« Ho posto la massima attenzione alle osservazioni che provenivano da quella fonte autorevole » — concludeva il ministro Tremelloni — « ed ho accolto i suggerimenti che mi sono stati rivolti come raccomandazione a mantenere un costante e vigile controllo su tutti i settori dell'organizzazione militare. Ma non ho creduto di dover prendere provvedimenti, nell'ambito della mia competenza, in relazione ai fatti del 1964, dato che non sono emerse circostanze specifiche che possano far attribuire a quegli avvenimenti il carattere di gravi od eccezionali, quali sono stati rappresentati in alcune versioni giornalistiche ».

b) Le stesse dichiarazioni il ministro Tremelloni ripeteva puntualmente all'Assemblea del Senato il successivo 4 dicembre 1967, quando già si erano avute le prime battute del processo contro Scalfari e Jannuzzi e quest'ultimo, deponendo nell'udienza del 23 novembre, aveva fatto la clamorosa rivelazione di un'inchiesta svolta, per

ordine del ministro della difesa, personalmente dal vice comandante generale dell'arma dei carabinieri generale Giorgio Manes, il quale avrebbe individuato e interrogato gli ufficiali che avrebbero partecipato alle riunioni del luglio 1964 ed alla compilazione delle « liste di proscrizione »: inchiesta le cui risultanze sarebbero state a conoscenza « anche di membri del Governo ».

Il ministro Tremelloni (23) chiariva nell'occasione che l'inchiesta condotta dalla Commissione Beolchini sulla formazione illegittima di fascicoli personali da parte del S.I.F.A.R. non riguardava gli eventi politici del 1964 ai quali faceva riferimento quel processo.

Ribattendo l'accusa secondo cui egli avrebbe coperto col segreto notizie che andavano emergendo nel processo stesso, il ministro Tremelloni assicurò che egli non aveva nascosto « nulla di ciò, perché « negli atti della Commissione d'inchiesta non si fa alcun cenno delle « vicende politiche del 1964, delle quali si è cominciato a parlare « soltanto dopo la chiusura dell'inchiesta in seguito alle pubblicazioni di un settimanale ». Nell'aggiungere che quando il generale de Lorenzo gli aveva chiesto l'autorizzazione a presentare querela contro il settimanale che aveva pubblicato gli articoli relativi alla presunta preparazione del colpo di Stato, egli non aveva esitato ad accordarla « assumendo, anche in questa occasione, lo stesso atteggiamento per il pieno accertamento della verità... assunto quando « si era trattato di disporre l'inchiesta sulle deviazioni del S.I.F.A.R. », il ministro Tremelloni assicurava che anche nella nuova vicenda, di cui stava occupandosi l'autorità giudiziaria, il Governo avrebbe dimostrato l'impegno di far luce sugli aspetti meno chiari che potessero apparire nell'azione dello Stato nel settore affidato alla sua responsabilità.

E, mentre sottolineava l'esigenza di non interferire nel giudizio in corso, concludeva dichiarando che, se in seguito fossero emerse nuove circostanze e indizi seri e concreti di abusi e di irregolarità, non avrebbe mancato di compiere nuovi accertamenti e di adottare i provvedimenti del caso.

c) L'ulteriore svolgimento del processo contro Scalfari e Januzzi, intanto, e le risultanze di alcune testimonianze addensarono ulteriormente il clima di emozione in cui esso si era aperto.

(23) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 742ª seduta, 4 dicembre 1967, pagg. 39786, 39787, 39788.

Il generale Zinza, nel 1964 comandante della legione carabinieri di Milano, confermò che, in una riunione tenuta presso il suo comando di divisione il 27 giugno 1964, era stato distribuito un elenco di persone — indicate per nome, cognome, domicilio e numero civico — che, ad un certo ordine, dovevano essere fermate e prelevate nottetempo, avviate all'aeroporto di Linate, custodite in un certo ambiente e di lì, quindi, trasferite in aereo in una certa località che non era stata indicata.

Il generale Picchiotti, a sua volta, in contrasto con quanto deposto precedentemente dal generale de Lorenzo, ammise la circostanza che, il 24 o 25 giugno 1964, al comando generale dell'Arma, ufficiali del S.I.F.A.R. avevano consegnato liste di persone pericolose per la sicurezza dello Stato e delle istituzioni democratiche, per il loro aggiornamento, in vista della eventuale esecuzione di un progetto del S.I.F.A.R. che prevedeva la neutralizzazione delle persone stesse, con il loro fermo, secondo modalità che sarebbero dovute essere concordate in seno alle singole divisioni dell'Arma; ed affermò avere precisato le stesse circostanze in una dichiarazione resa al generale Manes.

14) *Vasta eco parlamentare delle vicende del processo.*

Tali risultanze, oltre ad imprimere una svolta all'andamento del processo (nel quale era stata, conseguentemente, disposta la citazione del generale Manes per l'udienza del 21 dicembre) avevano un'immediata eco in Parlamento.

Nella seduta del 20 dicembre 1967 della Camera dei deputati vennero, infatti, svolte numerose interpellanze:

- n. 1269, dei deputati Lami, Luzzatto ed altri;
- n. 1272, del deputato Almirante;
- n. 1279, dei deputati Boldrini, Pajetta Gian Carlo, Ingrao ed altri;
- n. 1283, del deputato Romualdi;

ed interrogazioni:

- n. 6403, dei deputati Ingrao, Boldrini, D'Alessio ed altri;
- n. 6864, dei deputati Ferri Mauro, Ariosto, De Pascalis ed altri;

- n. 6868, dei deputati Malagodi, Cantalupo, Giomo ed altri;
 - n. 6876, del deputato Pacciardi;
 - n. 6877, dei deputati La Malfa, Montanti e Melis;
 - n. 6887, del deputato Manco;
 - n. 6898, dei deputati Folchi, Colleselli, de Meo ed altri;
 - n. 6901, del deputato Caradonna;
 - n. 6902, del deputato Covelli;
 - n. 6904, dei deputati D'Alessio, Barca, Nannuzzi e Pietrobono;
 - n. 6905, dei deputati Vianello, Miceli, Nannuzzi e Rossanda Banfi Rossana;
 - n. 6912, del deputato Anderlini;
- tutte variamente riferentesi agli aspetti più sconcertanti della vicenda (24).

Esse miravano, fra l'altro, a suscitare una risposta del Governo:

« per conoscere quali conseguenze e decisioni... *intendesse* trarre
« dai nuovi e clamorosi elementi emersi nel corso degli interrogatori
« del processo de Lorenzo-*L'Espresso* che *confermavano* e *aggrava-*
« *vano* gli elementi già sottolineati nei dibattiti parlamentari sul
« S.I.F.A.R. » (interpellanza n. 1269);

« per conoscere, in relazione al processo de Lorenzo-*L'Espresso*,
« ed alla campagna di stampa condotta al riguardo dai giornali di
« sinistra, quali chiarimenti *intendesse* dare e quali responsabilità
« *intendesse* assumersi il Presidente del Consiglio attuale, che era
« anche il Presidente del Consiglio dell'epoca dei presunti colpi di
« Stato, e per conoscere altresì quali chiarimenti *intendesse* dare e
« quali responsabilità *intendesse* assumersi il ministro della difesa,
« il quale *avrebbe dovuto* disporre di tutti gli elementi atti ad espri-
« mere un chiaro giudizio sulla vicenda » (interpellanza n. 1272);

« perché *riferisse* sull'inchiesta condotta dal generale Manes sulle
« vicende del luglio 1964 ed in particolare affinché *precisasse*:

« 1) da chi *fosse* stata promossa tale inchiesta, quali *fossero*
« stati i suoi obiettivi e quali le sue risultanze;

(24) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 20 dicembre 1967, pagg. 41843, 41844, 41845.

« 2) se da tale inchiesta *fosse* risultata la esistenza di liste
« di proscrizione presso l'arma dei carabinieri e di queste risultanze
« *fosse* stato informato o no il ministro della difesa;

« 3) se il ministro della difesa del tempo o altri organi del
« Ministero *avessero* autorizzato o meno la compilazione di tali liste,
« e in ogni caso, in base a quali poteri gli agenti del S.I.F.A.R. furono
« incaricati di trasmettere all'arma dei carabinieri l'elenco dei citta-
« dini da proscrivere » con l'invito a dire, se l'autorizzazione del
« ministro della difesa non vi fosse stata, come egli spiegasse ” que-
« sta grave connessione fra S.I.F.A.R. e arma dei carabinieri ”;

« 4) perché il ministro non *avesse* informato tempestivamente
« il Parlamento delle risultanze dell'inchiesta stessa, per investirlo
« dei gravissimi problemi politici che da essa *scaturivano*;

« 5) quale giudizio... *ritenesse* di dover esprimere sui gruppi
« di potere che *esistevano* nelle forze armate dello Stato e che *mi-*
« *nacciavano* la democrazia e *violavano* diritti fondamentali dei cit-
« tadini;

« 6) se *avesse* esteso l'indagine per accertare l'esistenza di
« complicità politiche che *avessero* imposto agli organi della sicu-
« rezza orientamenti ed indirizzi in pieno contrasto con la Costitu-
« zione italiana;

« 7) quali misure *avesse* urgentemente preso dopo queste ri-
« sultanze per riportare gli organi della sicurezza ai loro compiti
« istituzionali » (interpellanza n. 1279);
ed in generale per conoscere, con riferimento all'ordine del giorno
votato il 3 maggio 1967 alla Camera dei deputati, quali fossero gli
intendimenti del Governo in relazione alle risultanze dibattimentali
del processo de Lorenzo-*L'Espresso* (vedi, in senso più o meno analogo,
le interrogazioni nn. 6864, 6868, 6877, 6887 e 6898).

Di particolare rilievo era, altresì, l'interrogazione n. 6904, intesa
a conoscere il nesso intercorrente: « tra la preparazione di liste di
« proscrizione per la deportazione in campi di concentramento, emersa
« nel corso del processo de Lorenzo-*L'Espresso*, e la circolare del capo
« della polizia Vicari del 27 novembre 1961 (n. 442/7665), con la quale
« si dispone la compilazione delle suddette liste e il trasferimento
« in campi di concentramento, e quali provvedimenti si *intendessero*
« attuare per porre termine a tale gravissimo e pericoloso stato di
« illegalità costituzionale ».

Replicando alle interrogazioni ed alle interpellanze, il ministro della difesa (25), dopo aver riconosciuto che le notizie emerse nel noto processo, se esatte, erano tali da suscitare comprensibili apprensioni, riteneva opportuno « anzitutto delimitare temporalmente « i fatti, che, talora, il vigore polemico delle parti e l'immaginazione di « alcuni commentatori *tendevano* a variamente collegare e talora « a sproporzionare ». E proseguiva: « Tali fatti — è bene ripeterlo — « non riguardano la situazione attuale, ma riflettono indizi e giudizi « di ricerca sul passato. Vorrei, anzitutto, ricordare che ciò che di « arbitrario si è determinato nel funzionamento del S.I.F.A.R. è stato « inesorabilmente stroncato. Dopo le misure prese, e delle quali le « Camere furono a suo tempo informate, il ministro della difesa è in « grado di rispondere del Servizio Informazioni Difesa, avendo prov- « veduto non soltanto al rinnovamento degli uomini, ma anche a re- « golare con una precisa normativa l'azione di quell'organo.

« In questo modo il S.I.F.A.R. è stato ricondotto alla sua fun- « zione istituzionale: salvaguardia piena della sicurezza della nazione « e nient'altro ».

Il ministro Tremelloni ribadiva, perciò, che non dovesse con- fondersi il caso relativo alle vicende del luglio 1964 con quello della formazione illegittima di fascicoli personali, cosa che aveva formato oggetto dell'inchiesta già conclusa.

Ricordate le sue comunicazioni fatte al riguardo nella seduta della Camera del 3 maggio 1967, il ministro Tremelloni tornava a pre- cisare che gli atti dell'inchiesta Beolchini non contenevano alcun riferimento ai fatti del 1964.

« Nella relazione Beolchini » — dichiarava il ministro Tremel- loni — « vi era soltanto la constatazione del modo di agire anomalo « del Servizio, il quale, in varie occasioni, aveva assunto iniziative in- « controllate e talvolta illegittime » e « solo la coincidenza del pro- « tagonista ha indotto taluno ad avvicinare le due vicende, quella « relativa all'inchiesta sul S.I.F.A.R. e quella relativa agli eventi del « 1964, qualunque versione di quest'ultima si accolga ».

Il ministro Tremelloni dichiarava di poter « solo in parte ed in via interlocutoria » rispondere alle interrogazioni ed interpellanze sul 1964, un doveroso riserbo imponendogli « di non esprimere giu- « dizi sulle contrastanti versioni dei fatti fornite dalle parti e dai

(25) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discus- sioni, seduta del 20 dicembre 1967, pagg. 41861 e segg.

« testi nel processo penale, di non esprimerli almeno finché non si « fosse conclusa la prima fase del giudizio con la sentenza di primo « grado ». Il ministro Tremelloni confermava poi, di aver fatto eseguire, nel maggio 1967, un'indagine riservata sugli eventi del 1964 dal comandante generale dell'arma dei carabinieri generale Ciglieri e ricordava di aver riferito sull'esito di tale indagine nei suoi precedenti interventi al Senato, dichiarando in quelle occasioni, peraltro, che ove fossero emersi nuovi elementi sarebbero stati rinnovati gli accertamenti ed adottati i necessari provvedimenti.

« Effettivamente », ammetteva il ministro Tremelloni, « dopo le « dichiarazioni che ho reso al Senato, sono emersi nuovi elementi « fino ad allora a me non noti, dei quali non sottovaluto l'importanza e la gravità ». Ed aggiungeva: « In seguito a queste nuove « risultanze, sto riesaminando a fondo l'intera vicenda e sto compiendo nuovi accertamenti, avvalendomi anche di mezzi diversi « dalle normali competenze ».

Il ministro Tremelloni smentiva, poi, le voci intorno a pressioni che sarebbero state esercitate su ufficiali citati come testimoni per impedire che deponessero su circostanze ad essi note, e affermava non rispondere, d'altro canto, a verità la circostanza che egli avrebbe svincolato quegli ufficiali dal segreto, dato che la legge non dava al ministro un siffatto potere. Ed osservava:

« Il procedimento penale si svolge, dunque, come deve svolgersi: in assoluta libertà, senza che alcuna interferenza sia stata « frapposta da parte dell'amministrazione militare. Ora è necessario « attendere che il processo penale si concluda; solo successivamente « si potrà stabilire se e dove esistono i presupposti per adottare provvedimenti disciplinari o di altra natura, e tutto ciò che può emergere dal processo sarà oggetto di esame rigoroso ».

Il ministro della difesa opponeva, quindi, ancora una volta, una rigida preclusione alle richieste di un'inchiesta parlamentare, richiamandosi alla deliberazione adottata dalla Camera con l'approvazione dell'ordine del giorno del 3 maggio 1967. Ed affermava:

« C'è un Governo che ha mostrato, allora, di voler la verità e non « cerca oggi che la verità. In un paese democratico, il Parlamento « deve poter controllare tutti gli strumenti dello Stato; ma non sempre né in ogni settore — e questo in qualsiasi paese del mondo — « quella vigilanza può applicarsi in forma diretta e pubblica. Tutti « i parlamenti si sono resi conto che i congegni più intimi del servizio di sicurezza non devono essere esposti alla polemica pub-

« blica. Questa paralizzerebbe irrimediabilmente la efficienza e la continuità di un servizio essenziale, il quale deve svolgersi nella serietà ».

Il ministro Tremelloni così proseguiva: « Il ministro della difesa è qui garante e responsabile non solo della legalità dell'amministrazione a cui presiede, ma anche del regolare andamento e della efficienza della sua azione. E pertanto, assumendo tale responsabilità, il ministro deve esercitare ed esercita un controllo rigoroso nell'ambito dei confini istituzionali del Ministero, ma non deve consentire che l'amministrazione sia posta sotto accusa per ogni sospetto, e tanto meno debba esser inquisita in forme tali che inevitabilmente ne pregiudicherebbero ogni possibilità di ordinata azione istituzionale ».

Nell'affermare, poi, che nulla autorizzava, allo stato attuale delle cose, « il sospetto o il timore che le istituzioni democratiche e repubblicane e la legalità della vita democratica della Nazione fossero sotto il rischio o la minaccia di colpi di Stato », il ministro Tremelloni riconosceva l'esigenza che, quanto al giudizio sulle vicende passate rispetto alla data trascorsa da tre anni e mezzo, fosse eliminata ogni sia pur lontana preoccupazione e che dal canto suo il magistrato accertasse se vi fossero responsabilità soggettive. Dopo di che, l'amministrazione avrebbe provveduto con rigore ad eliminare, ove vi fossero stati, i responsabili di ogni possibile deviazione e ad accertare tutti gli atti incompatibili con la dignità e la responsabilità militari.

« Ma », soggiungeva subito dopo, « altro è quello che qualcuno afferma essere avvenuto, altro è voler privare lo Stato democratico delle sue difese legittime... Predisposizioni di sicurezza sussistono in tutti i paesi del mondo. Quello che è essenziale è che esse, sempre nei limiti della legge, emanino dalla fonte costituzionale valida e non costituiscano un piano di offesa, ma esclusivamente un piano di difesa da ogni aggressione violenta contro gli ordinamenti che il Paese liberamente si è scelto... »

« I mezzi di sicurezza », proseguiva il ministro Tremelloni, « non diverranno mai un monopolio di parte o personale, o un motivo di minaccia o un mezzo di pressione. Le forze armate sono e rimangono al nobile, insostituibile servizio della legalità democratica e della patria. Il potere civile, da parte sua, è pienamente conscio delle proprie responsabilità, e non tralascierà alcuno sforzo per dare sempre al Paese la garanzia che le assolve interamente, nell'interesse di questa nostra collettività e dei suoi liberi ordinamenti ».

E concludeva: « Ciò che il Paese chiede oggi è che il Governo « assicuri formalmente, e fermamente, come io oggi desidero fare, « che non sussistono pericoli per lo Stato democratico e repubbli- « cano. La ricerca storica è un'altra cosa: essa deve essere condotta « con ogni elemento obiettivo a disposizione, ma senza alcun giudizio « sommario e vaghe condanne puramente indiziarie, col sussidio « quindi indispensabile di accertamenti pazienti e rigorosi.

« Il mio compito è oggi questo, ed io lo assolverò a pieno: né « coprire le cose illegittime, né prestarmi ad una mala cupidigia de- « gli scandali, né anticipare sentenze che spettano al magistrato. Que- « sto è il mio compito ».

15) *La costituzione della Commissione d'inchiesta Lombardi.*

Mantenendo fede all'impegno così solennemente assunto, il mini- stro Tremelloni, in effetti, con suo decreto in data 12 gennaio 1968 « rite- « nuta l'opportunità — per fini di giustizia, di sicurezza e di disci- « plina militare — di procedere ad indagini onde accertare se nel- « l'ambito delle forze armate erano state assunte, in relazione agli « eventi politici della primavera-estate 1964, iniziative o attività ille- « gittime o comunque eccedenti la competenza degli organi che le « avevano disposte, ed individuarne le eventuali responsabilità di « ogni ordine, amministrativo, disciplinare o penale », istituiva una Commissione d'inchiesta presieduta dal generale di corpo d'armata Luigi Lombardi e composta, oltre che da lui, dal generale di squadra aerea Unia e dall'ammiraglio di squadra Mirti della Valle, col com- pito di effettuare gli accertamenti suddetti.

Venute in discussione, pochi giorni dopo, davanti alla VII Com- missione (Difesa) della Camera dei deputati le proposte n. 3853 e 4066 dinanzi ricordate — relative alla effettuazione di un'inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R. — il deputato De Pascalis, con riferi- mento specifico all'istituzione della Commissione Lombardi, propose un rinvio del dibattito sulle proposte medesime, in attesa dell'esito dei lavori di detta Commissione, su cui raccomandò al ministro della difesa di riferire entro brevissimo termine al Parlamento.

La proposta di rinvio, fatta propria dal relatore de Meo, venne posta ai voti ed accolta nella stessa seduta (26).

(26) Vedi: Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 17 gennaio 1968, pagg. 13-19.

16) *L'ulteriore sviluppo del processo contro i giornalisti de L'Espresso: gli "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes e le richieste del pubblico ministero all'udienza del 23 dicembre 1967.*

Il processo contro Scalfari e Jannuzzi stava avviandosi, intanto, a conclusione. L'ulteriore suo svolgimento non aveva certo deluso l'attesa di coloro che prevedevano che da esso sarebbero scaturiti nuovi motivi di sensazione e di polemiche.

Innanzitutto si era verificata la clamorosa vicenda degli "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes.

Il vice comandante dell'arma dei carabinieri generale Manes nell'udienza del 21 dicembre 1967 rese una testimonianza nel corso della quale ammise di aver svolto un'indagine, dal 18 maggio 1967 al 15 giugno 1967, su incarico ricevuto dal comandante generale dell'Arma generale Ciglieri, al fine di ricercare chi avrebbe potuto fornire le dichiarazioni contenute nel n. 21 de *L'Espresso*; affermò di aver interrogato numerosi colonnelli e qualche generale che, per i posti ricoperti nel 1964, potevano essere in grado di fornirgli notizie al riguardo, e di aver ricevuto da sette di essi dichiarazioni scritte su quanto deposto, dichiarazioni poi allegate al rapporto da lui inviato successivamente al generale Ciglieri; dichiarò di aver segnalato in detto rapporto due circostanze di rilievo emerse nel corso dell'indagine e cioè:

1) l'intervento di elementi del S.I.F.A.R. che avevano provveduto a consegnare a comandi dell'Arma liste da loro compilate di persone da arrestare;

2) che tutto ciò era avvenuto all'insaputa degli organi di pubblica sicurezza, responsabili per legge dell'ordine pubblico.

Di seguito a tale deposizione, il tribunale, accogliendo l'istanza del pubblico ministero e della difesa delle parti, ordinò che fosse richiesta al comando generale dell'Arma copia del rapporto suddetto, con i relativi allegati.

Tali documenti, trasmessi il 22 dicembre 1967 dal comando generale dell'Arma, venivano « dati per letti » ed allegati al verbale di udienza della stessa data, sull'accordo delle parti che peraltro si riservavano di esaminarne il contenuto.

Tuttavia, con lettera in pari data, pervenuta al tribunale nella successiva udienza del 23 dicembre 1967, il comandante generale dell'Arma, generale Ciglieri, comunicava che i documenti medesimi con-

tenevano notizie riservate di cui era vietata la divulgazione e pertanto, « per ragioni di principio », pregava il presidente del tribunale — ove gli stessi documenti non contenessero elementi sostanzialmente nuovi, e cioè non già riferiti dai testi escussi per quanto riguardava i fatti dibattuti nel processo — di voler « considerare la possibilità di evitare di renderli pubblici ».

Il tribunale — considerato che dalla dizione della lettera sopra ricordata e dal precedente comportamento della pubblica amministrazione nel rilascio e nella trasmissione dei documenti in questione, non appariva chiaramente definita la natura delle notizie contenute nei documenti medesimi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 del codice di procedura penale; che, inoltre, data la delicatezza della materia, si ravvisava la opportunità di interpellare formalmente la pubblica amministrazione interessata, e conoscere se nei documenti medesimi si contenevano o meno notizie costituenti « segreto politico o militare »; che, infine, a nulla rilevava il fatto che nella precedente udienza si fossero dati per letti i documenti suddetti, non essendo stati i medesimi di fatto resi noti all'udienza e non essendosi, conseguentemente arrecato alcun pregiudizio all'interesse tutelato dalla norma sopra ricordata — emise, nella stessa seduta del 23 dicembre 1967, ordinanza con cui dispose richiedersi al comando generale dell'arma dei carabinieri che precisasse quanto sopra entro la prossima successiva udienza, fissata per il 13 gennaio 1968.

In quella udienza pervenne al tribunale una nuova lettera del generale Ciglieri, in cui si comunicava che, mentre il testo del rapporto Manes non conteneva elementi che potessero considerarsi segreto militare, la stessa cosa non poteva dirsi per gli allegati. Nell'ipotesi, perciò, che il tribunale avesse ritenuto di disporre l'acquisizione agli atti degli allegati stessi — il cui contenuto, peraltro, faceva rilevare il comandante generale, sostanzialmente traspariva dal rapporto o era già stato acquisito dal tribunale attraverso le deposizioni testimoniali — il generale Ciglieri chiedeva il termine di una giornata per poter espungere dagli allegati stessi « i soli punti « strettamente connessi con la organizzazione e le attribuzioni dei « comandi, unità e reparti in cui si articola l'arma dei carabinieri » costituenti un quadro che doveva essere tutelato dal segreto militare.

Avendo il comando generale effettuato detta eliminazione — cancellando le parti coperte da segreto militare e sostituendovi, al posto di ciascuna di esse, il termine " *omissis* ", termine che dagli appassionati di statistiche giudiziarie fu riscontrato ricorrere 72

volte — anche gli allegati furono letti e resi così pubblici nell'udienza del 18 gennaio 1968.

Contemporaneamente all'episodio narrato, nel corso del processo se ne verificava un altro non meno clamoroso.

Nella stessa udienza del 23 dicembre 1967, datasi lettura della nota del generale Ciglieri, il pubblico ministero chiedeva che il rapporto Manes ed i suoi allegati si considerassero acquisiti agli atti.

A suo giudizio, invero, tali documenti non concernevano fatti che potessero avere attinenza con segreti militari o di altra natura, ma anzi alcuni accertamenti in essi contenuti avrebbero potuto integrare fatti costituenti reato, per i quali era obbligatorio il deferimento alla autorità giudiziaria.

Il pubblico ministero dichiarò, poi, di ritenere che gli atti del dibattimento già espletati autorizzavano il giudizio che gli imputati avevano raggiunto la prova della verità dei fatti fondamentali posti a base degli articoli incriminati de *L'Espresso* ed in particolare che erano state provate la sussistenza di un piano di emergenza relativo all'ordine pubblico predisposto dal generale de Lorenzo nel giugno-luglio 1964 all'insaputa delle autorità di pubblica sicurezza — e perciò fuori dei suoi poteri — nonché la compilazione, a cura del S.I.F.A.R., di liste di persone da arrestare, consegnate per disposizione del generale de Lorenzo ai comandi dell'Arma, con l'ordine di tenersi pronti a provvedere al concentramento delle persone stesse.

A conclusione di tali dichiarazioni il pubblico ministero chiese che il tribunale rigettasse le istanze di ammissione di testi su cui si era riservato, dovendosi il processo ritenere oramai sufficientemente istruito, dichiarasse chiusa l'istruttoria dibattimentale e disponesse che copia di tutti gli atti dibattimentali venisse trasmessa al pubblico ministero per quanto di sua competenza.

Il tribunale non accolse le richieste del pubblico ministero, e dispose, anzi, la citazione di un ulteriore numero di testi. Tuttavia la dichiarazione del rappresentante della pubblica accusa — che concretava un clamoroso ribaltamento nella posizione processuale delle parti — destò viva sensazione e contribuì a diffondere, ancor prima della sentenza, la convinzione che i fatti denunciati dai giornalisti de *L'Espresso* fossero veri.

Non mancarono, poi, nel corso del processo, altri episodi suscettibili di dar luogo ad ulteriori polemiche, in relazione alle possibili implicazioni dei medesimi sull'esito del processo stesso. Fra questi, degni di particolare menzione, la decisione del tribunale di richia-

mare dall'archivio ufficio istruzione il fascicolo processuale degli atti relativi alla sottrazione di fascicoli del S.I.F.A.R., contenente la relazione della Commissione Beolchini — di cui vennero letti ampi passi nell'udienza del 3 febbraio 1968, unitamente alla parte conclusiva del decreto di impromovibilità dell'azione penale emesso dal giudice istruttore il 1° dicembre 1967 —; la reiezione dell'istanza intesa alla acquisizione delle liste trasmesse dal S.I.F.A.R., in quanto, ad avviso dello stesso tribunale, « la precisa identificazione dei singoli nominativi inseriti in dette liste trovava evidente ostacolo nel disposto di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale »; la questione, sollevata nel corso dell'interrogatorio di un teste, relativa alla pretesa installazione al Quirinale di un apparato microfonico di registrazione in occasione delle consultazioni per la soluzione della crisi del giugno-luglio 1964, questione che aveva costituito contemporaneamente argomento di un articolo del giornalista Mario Tedeschi su *Il Borghese*, dal titolo « Luglio 1964: Segni registrava » (27).

17) *Nuovo dibattito alla Camera sulle vicende del giugno-luglio 1964 e sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R. La posizione da parte del Governo della questione di fiducia sulla reiezione delle proposte di inchiesta parlamentare in materia.*

Tutte queste vicende concorsero a rendere più complesso e movimentato il quadro in cui si svolse alla Camera dei deputati, nelle sedute del 29, 30, 31 gennaio e del 1° febbraio 1968, un nuovo dibattito sul S.I.F.A.R. e sulle vicende del giugno-luglio 1964, originato dalla iscrizione all'ordine del giorno delle più volte ricordate proposte di inchiesta parlamentare n. 3853 e 4066, essendo scaduto il termine assegnato alla Commissione difesa per riferire su di esse.

Il dibattito non si limitò, invero, ad investire il merito delle suddette proposte, ma, irradiandosi dal nucleo centrale dei fatti del giugno-luglio 1964, toccò tutti gli aspetti della complessa vicenda delle deviazioni del S.I.F.A.R., di cui un settimanale romano aveva, proprio in quei giorni, denunciato un'ulteriore manifestazione, costituita dal presunto versamento da parte del S.I.F.A.R. di somme cospicue a favore di membri del Governo e di loro familiari, versa-

(27) Vedi: *Il Borghese*, del 18 gennaio 1968. Lo stesso giornalista Tedeschi sviluppò poi l'argomento nel suo libro *La guerra dei generali*, Milano 1968.

mento del quale veniva esibita documentazione fotostatica che si pretendeva essere autentica. Frattanto i quotidiani del 15 gennaio avevano dato notizia di una nuova indagine istruttoria aperta dalla procura della Repubblica di Roma a seguito delle informazioni pubblicate da un settimanale milanese sulla situazione economico-finanziaria di alcuni ufficiali del S.I.F.A.R.

Alla discussione delle due ricordate proposte di inchiesta parlamentare venne, infatti, abbinata la discussione di due mozioni (n. 135, presentata dai deputati Roberti, Abelli, Almirante ed altri; n. 136, presentata dai deputati Malagodi, Alesi, Barzini ed altri) e lo svolgimento di alcune interpellanze (n. 1288, dei deputati Romualdi, Giugni Lattari Jole e Manco; n. 1289, del deputato Delfino; n. 1291 dei deputati Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri e Cantalupo; numero 1299, dei deputati Longo, Ingraio, Amendola Giorgio ed altri; n. 1301, dei deputati Lami, Luzzatto, Cacciatore ed altri e n. 1306, del deputato Anderlini) ed interrogazioni (n. 6947, del deputato Servello; n. 6954, del deputato Almirante; n. 6967 e n. 6972 del deputato De Grazia; n. 6992 del deputato Caradonna; n. 6993 dei deputati Manco e Romualdi; n. 7040, dei deputati Ingraio, Boldrini e D'Alessio; n. 7041 dei deputati Pajetta Gian Carlo, Boldrini, Miceli e D'Alessio; n. 7050, del deputato Covelli; n. 7053, del deputato Pacciardi; n. 7084, del deputato De Marzio).

La mozione n. 135 era del seguente tenore:

« La Camera,

« considerato che sulla questione dell'ex S.I.F.A.R. il ministro della « difesa ha già due volte riferito all'Assemblea, a seguito di due in- « chieste amministrative, e in entrambi i casi lo stesso ministro ha « poi dovuto riconoscere di non essere stato in grado di riferire con « la dovuta esattezza e completezza, tanto è vero che una terza inda- « gine amministrativa è stata disposta;

« considerato che la proposta per una Commissione d'inchiesta par- « lamentare — proposta finora contrastata, più o meno apertamente, « dai gruppi della maggioranza — deve ancora compiere gran parte « del suo *iter*, sicché è dubbio che l'inchiesta stessa possa essere « condotta prima del termine della legislatura;

« considerato che la stampa ha pubblicato e continua a pubblicare « documenti il cui peso, sul terreno morale, è tanto più grave in « quanto essi si riferiscono a componenti del Governo in carica;

« considerato che i suddetti componenti del Governo non hanno
« sin qui ritenuto di adire le vie giudiziarie a tutela del loro onore
« né di fornire al Parlamento chiarimenti e spiegazioni che la pubblica
« opinione imperiosamente reclama;

« invita il Governo

« a) a presentarsi senza indugio dinanzi al Parlamento per for-
« nire tutti i chiarimenti necessari in ordine alle vicende, alle notizie,
« alle documentazioni su riferite;

« b) a deliberare senza indugio i provvedimenti amministra-
« tivi che garantiscano allo Stato italiano la piena efficienza dei ser-
« vizi di informazione; e a comunicare al Parlamento i provvedi-
« menti stessi;

« c) ad assumersi, dinanzi al Parlamento e al Paese, collegiali
« e aperte responsabilità morali e politiche in ordine ai documenti
« apparsi sulla stampa; evitando che le reticenze di alcuni membri
« del Governo si risolvano in uno scadimento intollerabile delle pub-
« bliche istituzioni ed in un deplorabile esempio di malcostume
« politico ».

Nella mozione n. 136, si leggeva invece:

« La Camera,

« premesso il diritto-dovere dello Stato di organizzare valida-
« mente i servizi necessari per garantire la sicurezza della nazione
« e delle sue libere istituzioni democratiche contro i pericoli e gli atten-
« tati che possono provenire da forze e movimenti totalitari, dal-
« l'esterno o dall'interno;

« premesso che le gloriose forze armate italiane e l'arma dei ca-
« rabinieri meritano il rispetto e la fiducia della nazione, nonostante
« le deviazioni e gli errori attribuiti ad alcuni uomini nel caso
« S.I.F.A.R.;

« considerato che, intorno alle più rilevanti deviazioni denun-
« ziate, la libera ed indipendente magistratura italiana sta svolgendo
« approfondite indagini in pubblico dibattimento o in fase istruttoria,
« dalle quali potranno emergere la consistenza effettiva delle devia-
« zioni stesse e le eventuali connesse responsabilità penali anche di
« uomini politici;

« considerato, altresì, che su diverso piano, in ordine alle sud-
« dette vicende, sono state condotte o sono in corso altre indagini
« amministrative per ordine del Governo;

« rilevato che la vicenda del S.I.F.A.R. si inserisce in un quadro
« più vasto contrassegnato dall'infacchimento e dalla decadenza dei
« pubblici poteri e perciò dell'autorità e del prestigio dello Stato;
« e che, in conseguenza, è un dovere delle forze politiche sincera-
« mente democratiche iniziare e condurre avanti con fermezza una
« opera di generale risanamento soprattutto morale;

« considerato che uno dei cardini del regime democratico è la
« assunzione delle responsabilità politiche, conseguenza della inve-
« stitura fiduciaria che il corpo elettorale dà al Parlamento e che
« questo dà al Governo: e che, pertanto, anche nella vicenda del
« S.I.F.A.R. è pregiudiziale e determinante valutare la responsabilità
« politica dei Governi che si sono succeduti dal 1960 ad oggi, nonché
« dei singoli ministri specificamente competenti;

« affermata la conseguente esigenza di condurre, in sede parla-
« mentare e in maniera autonoma — al di fuori di ogni interferenza
« e duplicazione con l'attività giudiziaria — le indagini necessarie
« sugli aspetti politici delle vicende del S.I.F.A.R., senza pregiudizio
« delle finalità e dell'efficienza dei servizi di sicurezza, dell'arma dei
« carabinieri e delle forze armate nell'espletamento delle loro legiti-
« time funzioni,

« impegna il Governo

« I) a rimettere immediatamente alla Presidenza della VII Com-
« missione (Difesa) della Camera:

- « 1) la relazione Beolchini;
- « 2) la relazione Ciglieri;
- « 3) la relazione Manes;
- « 4) la relazione Lombardi;
- « 5) gli allegati alle relazioni stesse;

« 6) gli esiti degli accertamenti che per dichiarazione del mi-
« nistro della difesa risultano compiuti o debbono in ogni caso essere
« compiuti in via amministrativa su altre deviazioni attribuite al
« S.I.F.A.R. nell'aula parlamentare o sulla stampa, come, ad esempio,
« quelle relative alla vicenda del congresso repubblicano svoltosi a
« Ravenna nel 1961 o alla erogazione di denaro per scopi non istitu-

« zionali. Potranno non essere esibiti soltanto quegli atti in ordine
« ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua responsa-
« bilità costituzionale attesti espressamente l'esistenza del dovere di
« segreto;

« II) a fornire alla Commissione — che potrà ascoltare a chiari-
« mento o per integrazione e complemento di dati e di informazioni
« i componenti dei Governi succedutisi dal 1960 ad oggi — gli ele-
« menti necessari per valutare l'azione svolta dai Governi e in parti-
« colare dal Presidente del Consiglio e dai ministri della difesa suc-
« cedutisi dal 1960 ad oggi in adempimento delle loro responsabilità
« costituzionali di indirizzo e di controllo anche sull'attività del
« S.I.F.A.R., nonché a consentire ai presidenti delle commissioni am-
« ministrative e ai funzionari civili e militari che dagli atti esibiti
« risultino essere stati incaricati dello svolgimento di indagini parti-
« colari, di riferire alla Commissione le risultanze degli atti ad essa
« rimessi ».

Le interpellanze e le interrogazioni concernevano prevalentemente singoli aspetti delle deviazioni del S.I.F.A.R., di cui si è detto sopra, e delle vicende emerse in occasione dello svolgimento del processo contro i giornalisti de *L'Espresso* (28).

A conclusione dell'ampio, prolungato dibattito che ne seguì — un dibattito che in molti momenti attinse forse i vertici più drammatici registrati nella IV legislatura repubblicana, soprattutto quando il deputato Anderlini, nell'incandescente finale della seduta del 29 gennaio 1968 (29), procedette alla lettura di talune delle parti censurate degli allegati al rapporto Manes (assumendo che gli "omissis" non nascondevano, in realtà, alcun segreto militare ma si rifacevano a notizie che insieme collegate avrebbero concorso a dare una più chiara visione del complotto ordito dal generale de Lorenzo e tentò di ricostruire ipoteticamente i nominativi contenuti nelle liste (sostenendo che essi corrispondevano ad uomini dell'apparato comunista) — i diversi raggruppamenti politici ebbero modo di definire con la massima chiarezza i rispettivi orientamenti.

Decisamente favorevoli ad una inchiesta parlamentare che investisse tutte le deviazioni del S.I.F.A.R. erano i socialproletari. Il de-

(28) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 29 gennaio 1968, pagg. 42790-42793.

(29) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 29 gennaio 1968, pagg. 42829-42834.

putato Lami (30) dichiarava: « Abbiamo il diritto di sapere come
« stanno le cose in realtà, e non per soddisfare una nostra curiosità,
« ma perché questo chiedono le classi lavoratrici e l'opinione pub-
« blica. Non trinceratevi, signori del Governo, dietro una commis-
« sione di generali e di ministri come ultimo espediente. L'omertà,
« la ritrattazione, il senso di una tanto pudica quanto falsa disciplina
« militare che emerge dal rapporto Manes e dai resoconti del pro-
« cesso de Lorenzo-*L'Espresso*, hanno creato una pesante atmosfera di
« sospetto che deve esser dissipata altrimenti... Vi chiediamo questa
« Commissione parlamentare d'inchiesta anche come tentativo di tro-
« vare al nostro interno la capacità e la forza morale di reagire ad
« una tendenza per invertire un processo involutivo, per rovesciare
« una linea ».

Analoga la posizione dei deputati comunisti, fra i cui interventi particolarmente notevole fu quello del deputato Giorgio Amendola (31): « Ascoltate queste voci, rispondete alle domande del Paese,
« facendo chiara luce in questa torbida vicenda, accettando la Com-
« missione di inchiesta, autorevole... e capace di giungere ad una
« prima conclusione in tempo breve, prima delle elezioni, in modo
« da svelenire l'ambiente e da permettere elezioni corrette. Ciò servirà
« a sgombrare i timori, ci permetterà di parlare dei problemi seri del
« nostro Paese ! Se voi rifiutate, ci rivolgeremo al popolo per dir loro:
« non confondeteci tutti insieme, non credete alla inevitabilità della
« corruzione: non siamo tutti uguali ! ».

Favorevoli all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta anche i monarchici, che dichiaravano di vedere in essa un necessario strumento per restaurare il prestigio dello Stato gravemente scosso dal dilagare dello scandalismo alimentato dalle vicende del S.I.F.A.R.

Il deputato Covelli affermava: « E siccome noi pensiamo che alla
« base di questi scandali vi siano delle responsabilità politiche... (32)
« ribadiamo... la convinzione che la nomina di una Commissione di
« inchiesta sia un preciso dovere per il Parlamento. Abbiamo motivo
« di ritenere che, se non si fosse perduto tempo, la Commissione par-

(30) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 29 gennaio 1968, pag. 42822.

(31) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 30 gennaio 1968, pag. 42867.

(32) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 1° febbraio 1968, pagg. 43020-43021.

« lamentare d'inchiesta avrebbe bloccato tutto questo dilagare di « insinuazioni, di sospetti, di ricatti, avrebbe messo a riparo tutti « i galantuomini dalla foia scandalistica in corso. Soprattutto ne « avrebbe guadagnato lo Stato, nel suo prestigio, nella sua autorità ».

I liberali ribadirono la posizione espressa nella loro mozione; favorevole, cioè, ad un'indagine condotta dalla Commissione difesa della Camera, che avrebbe dovuto esser posta a piena conoscenza delle risultanze delle varie inchieste amministrative e degli accertamenti compiuti, del testo completo ed autentico dei dibattiti giudiziari svoltisi sulle vicende connesse comunque alle deviazioni attribuite al S.I.F.A.R., nonché degli elementi necessari per valutare l'azione dei Governi succedutisi dal 1960 in poi, dei Presidenti del Consiglio e dei ministri della difesa, in adempimento delle loro responsabilità costituzionali di indirizzo e di controllo anche sull'attività del S.I.F.A.R.

Il deputato Malagodi dichiarava di volere, così, « una sicura, « prudente, ma limpida ed indipendente indagine parlamentare » (33) che non avrebbe prestato il fianco alle obiezioni (motivate dalla necessità di « non far correre pericolo alle strutture e funzioni permanenti dei servizi di informazione i quali richiedono il segreto per « motivi interni e per motivi internazionali ») mosse al riguardo in quanto faceva salvo il diritto dell'autorità costituzionalmente responsabile, cioè del Presidente del Consiglio dei ministri, di stabilire per quali atti esistesse il dovere di mantenere il segreto.

I deputati del M.S.I., pur favorevoli ad una inchiesta parlamentare, ma scettici sulla possibilità che essa andasse in porto nella legislatura ormai sul punto di scadere, domandavano una precisa assunzione da parte del Governo delle proprie responsabilità davanti al Parlamento, cui avrebbe dovuto dichiarare tutta la verità su quanto era accaduto. Nel suo intervento il deputato Romualdi affermava (34): « Questa squallida pagina deve essere chiusa... rapidamente « e deve essere chiusa attraverso un atto veramente responsabile del « Governo... Abbiamo... il dovere come uomini politici di esigere che « il Governo dica la verità, si assuma direttamente davanti a noi e « davanti alla nazione la responsabilità di quello che è accaduto. Se

(33) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 29 gennaio 1968, pagg. 42805 e segg.

(34) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 29 gennaio 1968, pag. 42813.

« l'assuma mettendo in condizione il Paese, i rappresentanti dell'opinione pubblica e il corpo elettorale italiano di giudicare, alla stregua di quanto è accaduto intorno a questi avvenimenti, il senso di responsabilità, il senso di misura, la capacità che ha dimostrato e dimostra di avere nella direzione della cosa pubblica ».

Una posizione a parte assumeva il deputato Pacciardi che, mentre riteneva difficilmente ipotizzabile una inchiesta parlamentare sul funzionamento del S.I.F.A.R. nel suo complesso, si dichiarava però favorevole ad un'inchiesta su singoli aspetti particolari che avevano impressionato l'opinione pubblica e in ordine ai quali non sussisteva il rischio di compromettere segreti di Stato (35).

Infine il deputato Anderlini, del cui vivace intervento si è detto prima, nel condividere la richiesta della costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, presentava un ordine del giorno con cui si impegnava comunque il Governo (36) « ad affidare alla Commissione difesa l'esame dei documenti allegati al rapporto Manes perché fossero reintegrati e consegnati alla magistratura tutti i passi omessi, relativi a fatti e indizi » su cui il tribunale di Roma doveva fondare il proprio giudizio in considerazione del diritto fondamentale del cittadino, posto in stato di accusa, di difendersi e non essere privato di prove essenziali alla dimostrazione della propria innocenza ».

Il Governo si opponeva alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, sostenuto in ciò non senza qualche perplessità e riserva — che una riunione al vertice tenutasi il 23 gennaio non era riuscita a fugare — dai tre partiti della coalizione su cui si reggeva: P.R.I., P.S.I.-P.S.D.I. unificati e D.C. La D.C. era ben ferma nel respingere la Commissione di inchiesta per ragioni di principio attinenti alla delicatezza della materia che essa avrebbe dovuto investire, pur sollecitando il Governo a chiarire con gli strumenti a sua disposizione la vicenda. Il deputato Piccoli, infatti, dichiarava (37): « Abbiamo detto un no preciso alla Commissione d'inchiesta parlamentare e quindi esprimiamo anche il nostro parere negativo sul passaggio agli articoli delle proposte presentate sul

(35) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 31 gennaio 1968, pagg. 42950-42951.

(36) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 1° febbraio 1968, pagg. 43024 e 43029.

(37) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 1° febbraio 1968, pag. 42986.

« tema, senza disconoscere in alcun modo il valore di tale tipo di
« inchiesta e con il pieno rispetto verso chi sostiene tale proposta,
« giudicando che il tema dei servizi di sicurezza investe un compito
« particolare che è di totale responsabilità del Governo e che il Go-
« verno deve espletare nella persona del Presidente del Consiglio
« e del ministro della difesa in un quadro di riserbo e di segreto che
« devono rimanere tali nell'interesse dello Stato e del popolo italiano.

« È inutile ripetere che questo avviene in tutti i paesi del mondo,
« è inutile ricordare che in tutti gli Stati democratici, in tutti gli Stati
« a regime comunista, i servizi di sicurezza sono circondati da pre-
« cise norme che li sottraggono ad inchieste esterne non collegate
« alla diretta responsabilità dei singoli governi ».

E concludeva: « una onesta ricerca della verità: ecco... quel che
noi auspichiamo e vogliamo ».

I deputati del P.S.I.-P.S.D.I. unificati, pur favorevoli alla inchiesta
parlamentare, prendevano però atto della recisa opposizione della
D.C. alla stessa e decidevano di non insistere sulla propria tesi per
evitare una spaccatura nella coalizione che avrebbe provocato una
crisi di Governo. Le complesse motivazioni dell'atteggiamento socia-
lista, definito con un contrastato voto nella riunione della direzione
di quel partito del 26 gennaio, erano così riassunte nel preoccupato
intervento svolto dal deputato Mauro Ferri nella seduta del 30 gen-
naio 1968 (38): « Ci siamo trovati ad essere sostenitori della tesi
« dell'inchiesta parlamentare. E questo perché, come partito, non
« solo siamo sempre tendenzialmente favorevoli alla acquisizione da
« parte del Parlamento del maggior numero di elementi di giudizio in
« una materia così importante, ma anche perché avevamo (ed ab-
« biamo) la precisa convinzione e coscienza che il partito socialista
« nulla avesse da temere, ma tutto da guadagnare dall'acclaramento
« della verità...

« Abbiamo sostenuto la validità e l'opportunità di una inchie-
« sta parlamentare e ne abbiamo fatto motivo di discussioni con
« gli altri partiti della maggioranza di Governo... Ci siamo trovati
« di fronte alla recisa opposizione della D.C. che, con ragioni alle
« quali è difficile negare una certa validità oggettiva, ha dichiarato che
« un dissenso della maggioranza in questa materia, una rottura della
« maggioranza su questa materia, sarebbe causa di una anticipata

(38) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discus-
sioni, seduta del 30 gennaio 1968, pag. 42891.

« crisi di Governo. Ed ecco che ci siamo trovati di fronte ancora
« una volta (si può ironizzare facilmente sul nostro travaglio e sulle
« nostre posizioni, ma è una realtà che tutti abbiamo vissuto, quali
« che siano state poi le nostre posizioni personali e le decisioni
« a cui siamo pervenuti), onorevoli colleghi, a dover assumere deci-
« sioni difficili, pesanti, tenendo però presente non soltanto e non
« tanto l'interesse immediato del nostro partito, ma quelli che —
« almeno a nostro giudizio — crediamo siano gli interessi dei lavo-
« ratori, del Paese, della nostra democrazia.

« Siamo pervenuti così alle valutazioni che voi conoscete.

« Abbiamo cioè preso atto della posizione degli altri partiti della
« maggioranza e abbiamo dichiarato che in questa situazione il par-
« tito non si sentiva di affrontare una crisi di Governo certamente
« imprevedibile nei suoi sviluppi e nelle sue conseguenze: una crisi
« che — è questo comunque un dato certo — non avrebbe reso pos-
« sibile l'apertura di una inchiesta parlamentare.

« Non ci trovavamo di fronte ad un dilemma; o Governo o in-
« chiesta, cioè o crisi o inchiesta parlamentare. Questo era ed è un
« dilemma apparente.

« La crisi di Governo, certamente, non soltanto avrebbe escluso
« l'inchiesta parlamentare, ma avrebbe anche praticamente precluso
« quelle possibilità di accertamenti e di interventi a livello di Go-
« verno per la ricerca della verità e delle responsabilità che noi
« abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere al Governo stesso, e su
« cui aspettiamo da parte del Governo, a conclusione di questo di-
« battito, una risposta impegnativa e precisa.

« Abbiamo perciò, in sede di direzione del partito, respinto
« l'ipotesi di una crisi, concludendo che (mi si consenta di rileggere
« testualmente questo periodo) "la direzione socialista e quindi il
« partito socialista, insiste presso il Governo perché, con ogni neces-
« sario rigore e con tempestività diretta anche a stroncare ogni sorta
« di speculazione in atto, conduca a termine tutte le indagini e adotti
« i provvedimenti conseguenti, dandone con sollecitudine ampia e
« completa informazione al Parlamento" ».

I repubblicani, infine, nel sostenere l'inammissibilità di una Com-
missione di inchiesta investita dell'esame dell'attività generale del
S.I.F.A.R. (il deputato La Malfa osservava (39): « Evidentemente in

(39) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discus-
sioni, seduta del 30 gennaio 1968, pag. 42868.

« un esame così vasto sarebbero necessariamente inclusi problemi « relativi alla sicurezza dello Stato e ai segreti militari relativi »), ribadivano la deliberazione della direzione del loro partito del 15 gennaio 1968 di sospendere ogni decisione circa una inchiesta parlamentare limitata alle deviazioni accertate dalla Commissione Beolchini ed ai fatti accertati dal rapporto Manes fino a quando non fossero stati conclusi gli accertamenti in corso dell'autorità giudiziaria.

Intanto subordinavano il loro definitivo atteggiamento ad alcuni chiarimenti, di cui facevano tassativa richiesta al Governo, in ordine alla circostanza della presunta installazione al Quirinale di apparecchi di registrazione (della quale si era parlato, come si è detto, al processo de Lorenzo-*L'Espresso*) ed in ordine ai motivi ed alle modalità dell'apposizione degli "omissis" agli allegati al rapporto Manes.

L'atteggiamento del Governo fu definito da un intervento dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Moro, nella seduta del 31 gennaio 1968 (40).

L'onorevole Moro iniziava col rilevare l'opportunità che, al fine di una obiettiva ricerca della verità, si instaurasse innanzi tutto una atmosfera più serena.

« Le cose in discussione », osservava l'onorevole Moro, « sono « di per sé abbastanza serie e, purtroppo, influenti in modo negativo « sull'ordinata vita della nazione, perché, ad aggravare la situazione, « vi si aggiunga l'incontrollata passionalità o addirittura la spregiudicatezza del gioco politico, condotto con i mezzi deteriori dello « scandalismo esasperato.

« Dubito che da questa confusione ed esasperazione tragga beneficio chi abbia, come fine, di assicurare l'ordine, la pace, il progresso e la fiducia in se stessa della comunità nazionale.

« Quel tanto di consapevolezza e di senso di responsabilità che « mi è parso di cogliere in questo pur amaro dibattito, spero possa « essere sviluppato e possa altresì consentire che questo nodo sia « sciolto nella verità, nella giustizia e nel rispetto delle istituzioni « dello Stato, che è interesse di tutti i cittadini mantenere integre « perché essenziali non per questo o per quello, non per la maggioranza che governa, ma per l'intera nazione in tutte le espressioni nelle quali democraticamente si articola.

(40) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta del 31 gennaio 1968, pag. 42919 e segg.

« Sia ben chiaro che quel che io vorrei chiedere non è di nascondere od ovattare la verità, ma solo di rispettarla nei suoi giusti limiti severamente definiti senza riguardo per nessuno e di rispettare insieme lo svolgersi delle iniziative che sono già state assunte per chiarire tutto quello che deve essere chiarito e sanzionare, quando ciò risulti giusto, tutto quello che deve essere sanzionato ».

Una prima occasione di sereno giudizio, continuava l'onorevole Moro, poteva a suo avviso essere offerta « proprio dal tema base delle cosiddette deviazioni del S.I.F.A.R. che *tornava* ad essere sovente oggetto di interrogativi e di dubbi, benché a questo riguardo anche per personale merito del ministro Tremelloni, *fosse* stata svolta un'indagine insieme profonda ed obiettiva, *fosse* stata accertata la verità dei fatti dei quali si *era avuto* il sospetto, *fossero* stati presi tutti i provvedimenti necessari per ricondurre il servizio informazioni ai suoi fini istituzionali e per dare ad esso un migliore ordinamento ».

Dopo essersi soffermato a ricordare, fra tali provvedimenti, la sostituzione del capo di stato maggiore dell'esercito generale de Lorenzo, e dopo aver dichiarato — con riferimento alla richiesta, avanzata nel dibattito, del deposito presso le Camere della relazione Beolchini già rimessa all'autorità giudiziaria — di non ritenere che vi fossero difficoltà ad esaudire il voto della Camera (41), il Presidente del Consiglio ribadiva che « quanto è stato allora accertato *poteva* essere apprezzato come segno di una anomala gestione del servizio informazioni, ma non *era* afferente alle vicende successive, alle quali non vi *era* negli atti alcun richiamo ».

In relazione, poi, alla questione sollevata nel corso del dibattito dal deputato Anderlini, secondo cui l'inchiesta Beolchini avrebbe accertato la commissione di reati comuni da parte del generale de Lorenzo (come, ad esempio, la compilazione di un falso ordine di servizio grazie al quale il colonnello Viggiani, in cui lo stesso generale de Lorenzo riponeva piena fiducia, sarebbe stato messo in condizioni di esser promosso generale in modo da poter assumere

(41) Il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, successivamente provide, in effetti, a trasmettere — rispettivamente nel marzo e nell'aprile 1968 — ai Presidenti della Camera e del Senato (perché a loro volta la trasmettessero ai Presidenti delle relative Commissioni difesa) la relazione Beolchini nello stesso testo comunicato alla procura generale della corte di appello di Roma.

il comando del S.I.F.A.R.), l'onorevole Moro assicurava che il ministro della difesa aveva già sottoposto gli indizi in suo possesso, relativi ad irregolarità che si assumevano essere state commesse dal generale de Lorenzo, all'esame del procuratore militare.

Soffermandosi quindi sulle vicende della crisi del luglio 1964, il Presidente del Consiglio rievocava le difficoltà che avevano allora fatto « apparire assai laborioso il ricostituirsi di una coalizione che « sapeva di dover affrontare una navigazione assai ardua, mentre « già in quel momento si profilava la impossibilità di sostituire a « questa un'altra solidarietà politica per governare il Paese », precisando, peraltro, « che non vi furono in quel momento né interferenze esterne... né alcuna turbativa interna alla maggioranza, nel « senso di far abbandonare il *suo* programma.

« Vi fu soltanto fra noi », continuava l'onorevole Moro, « una « responsabile valutazione delle cose, che condusse ad un modo di « attuazione degli impegni contratti, il quale non ha comportato « alcuna sostanziale rinuncia ai nostri obiettivi di Governo ».

Dopo aver ricordato che alcuni organi di stampa stranieri — per i quali, d'intesa con l'allora ministro degli esteri onorevole Saragat, dovette formulare le più vibrante proteste presso i Governi dei paesi di appartenenza — « avevano allarmato l'opinione pubblica con previsioni catastrofiche sull'avvenire dell'Italia », il Presidente del Consiglio così proseguiva: « I partiti nei loro uomini « più responsabili e più sensibili ai rischi che porta con sé il vuoto « politico, la impossibilità cioè dei partiti più affini di associarsi per « assumere il governo del Paese, trovarono allora, senza subire alcun « ricatto, senza alcuna sostanziale rinuncia, il modo di riprendere « la loro collaborazione.

« Fu quello un momento decisivo, non solo della storia di coalizione di centro-sinistra, ma della storia di quest'ultimo ventennio di vita democratica in Italia. Sono convinto che abbiamo fatto « quello che era giusto e doveroso, per quanto l'adempimento di « questo compito ci sia costato e ci costi ».

Il Presidente del Consiglio — nello smentire nuovamente che l'onorevole Saragat avesse mai pronunciato nei confronti del Presidente Segni l'espressione di accusa che il giornalista de *L'Espresso* gli aveva attribuito, e nel ricordare che nel corso del noto processo lo Jannuzzi aveva ritirato le accuse precedentemente rivolte al Capo dello Stato dell'epoca — aggiungeva che « il Governo, benché preoccupato e provato dalla grave crisi, mantenne la sua doverosa vigi-

« lanza che per prassi, del resto, si fa più attenta in situazioni come « quelle di transizione da un governo all'altro.

« Ma i suoi organi non ebbero notizie dei fatti che da *L'Espresso* « vennero attribuiti al generale de Lorenzo », affermava l'onorevole Moro, osservando che « sulla base di questi dati fu formulata la « smentita in risposta ad interrogazioni alla Camera ed al Senato.

« Successivamente », proseguiva il Presidente del Consiglio, « essendo emerse in sede processuale testimonianze relative a fatti « dei quali né indirettamente né direttamente eravamo stati mai « informati, ritenemmo di dovere nominare, pur con tutto il riguardo « dovuto al procedimento in corso, una Commissione amministrativa « d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi, per dar corso sol- « lecitamente e con assoluto rigore agli accertamenti che le circo- « stanze imponevano ».

Nel dichiarare che la Commissione procedeva nei suoi lavori con piena libertà, responsabilità e solerzia e che il Governo ne avrebbe vagliato le conclusioni e riferito collegialmente in Parlamento, l'onorevole Moro osservava che, dinanzi al fermissimo impegno del Governo di far luce piena sulle nuove circostanze venute in evidenza, sembrava giustificato, anche avendo presenti le procedure giudiziarie in corso, un momento di attesa per consentire un obiettivo e rigoroso accertamento, quale era quello disposto dal Governo, per chiarire secondo giustizia i fatti contestati e la loro portata giuridica e politica.

Ed affermava: « Prendo dunque in questo momento impegno « solenne che la verità venga in luce, quale essa sia, ed abbia, quando « ne ricorrano le condizioni, tutte le conseguenze previste dal no- « stro ordinamento giuridico ».

Il Presidente del Consiglio si soffermava, quindi, a fornire taluni chiarimenti su alcuni punti particolari toccati dal dibattito.

Quanto agli allegati al rapporto Manes, precisava che il ministro della difesa aveva avuto cognizione di essi e, successivamente, del rapporto medesimo solo nel dicembre 1967.

Nell'aggiungere che « le indagini del generale Manes, interve- « nute su mandato del generale Ciglieri, erano successive al rap- « porto del medesimo generale, il quale non ebbe a valutare ade- « quatamente l'importanza di nuovi elementi emersi », osservava che, a parere del Governo, era « da escludere l'intenzione del generale Ci- « glieri, che aveva assolto con grande perizia compiti, tra cui il co- « mando del IV Corpo d'armata operante in Alto Adige, e l'opera

« di soccorso nella dolorosa vicenda del Vajont, di tenere intenzionalmente all'oscuro il Governo della situazione che si era determinata », anche se « il dato della insufficiente informazione non poteva non essere valutato in sede opportuna ».

Per quanto riguardava, inoltre, le notizie relative alla installazione di microfoni a cura del S.I.F.A.R. nel 1964 al Quirinale, il Presidente del Consiglio assicurava che « rigorose indagini », erano in corso, dei cui risultati sarebbe stato tenuto al corrente il Parlamento.

In relazione, poi, al clamoroso episodio, di cui si è detto dianzi, della lettura fatta dal deputato Anderlini, nella seduta del 29 gennaio, di alcune parti degli allegati al rapporto Manes, censurate dall'autorità militare, l'onorevole Moro, dopo aver rilevato che aveva ritenuto suo dovere avvertire lo stesso deputato Anderlini della responsabilità che si assumeva, avendo enunciato il proposito di leggere documenti coperti dal segreto o, comunque, da divieto di divulgazione da parte della competente autorità militare, aggiungeva di non aver interloquito nella sua esposizione, perché, confermando o smentendo, avrebbe concorso anch'egli alla divulgazione.

Rilevando che, per la stessa ragione, non poteva neppure ora confermare o smentire, l'onorevole Moro assicurava che « naturalmente, nell'ambito delle loro responsabilità, il Presidente del Consiglio e il ministro della difesa » garantivano attualmente e avrebbero garantito « in ogni caso la retta applicazione di queste norme nelle quali il contenuto tecnico si intreccia con quello politico, rendendo più difficile e più impegnativa la decisione ».

Soffermandosi, infine, « sul più amaro e repugnante capitolo di questa vicenda », e cioè sulla « propalazione di alcune voci diffamatorie » nei confronti di alcuni colleghi di Governo relative « a presunti interventi del S.I.F.A.R. in loro favore » (il Presidente del Consiglio si riferiva alla pubblicazione su un settimanale romano, di cui si è detto, delle fotocopie di documenti da cui sarebbe risultata l'erogazione di somme del S.I.F.A.R. in favore di taluni ministri e loro familiari) l'onorevole Moro — nell'esprimere ad essi la sua stima, la sua fiducia, il suo affetto e quelli del Governo — ricordava che sul piano giuridico « la prova negativa è comunemente definita come « prova diabolica per la difficoltà o per dir meglio l'impossibilità di perseguirla », tanto più che nella specie « la possibilità di provare la non rispondenza dei documenti pubblicati in fotocopia, rispetto agli originali era preclusa dalla distruzione consuetudinaria che risultava attestata negli atti dei documenti in questione ».

L'onorevole Moro rilevava che appariva « manifestazione di « leggerezza e di maliziosa provocazione la richiesta da più parti « avanzata che gli interessati *provvedessero* a tutelarsi con la que- « rela giudiziaria », dato che « la proposizione del giudizio non *sa-* « *rebbe valsa* ad altro che ad alimentare un gratuito e deplorabile « scandalo, senza che neppure in quella sede si *potesse* raggiungere « né la prova giuridica della falsità della documentazione né la dimo- « strazione... diabolica, come dicono i giuristi, del fatto negativo ».

Il Presidente del Consiglio continuava: « In questa materia ogni « iniziativa inconcludente può servire solo a fare il gioco dei pro- « motori dello scandalo. Non è giusto né moralmente tollerabile che « si chieda un'inversione così assurda dell'onere della prova: non è « possibile, in queste condizioni, chiedere ad un galantuomo di dimo- « strare che un'accusa è infondata. Si deve invece rifiutare la consi- « derazione di ogni accusa che non risulti fondata su prove idonee e « concludenti, o quanto meno confortate da elementi concordanti « di attendibilità, che nella specie mancano del tutto ».

E così concludeva sull'argomento: « Anche sotto questo profilo, « pertanto, non si giustifica la proposta di un'inchiesta parlamentare, « strumento di estrema delicatezza, che non può essere messo in « moto sul solo indizio inattendibile della produzione della fotocopia « di un documento di cui non è comprovabile né comprovata l'auten- « ticità. Né la fonte di informazione, né la natura della informazione, « per i motivi tecnici che ho menzionato, meritano tanto credito da « non consentire a coscienze oneste di respingere immediatamente « l'accusa non provata, senza bisogno di montare una macchina tanto « sproporzionata, per pervenire alle stesse conclusioni suggerite dal- « l'uso immediato dell'esperienza e della ragione individuale ».

Occupandosi dell'argomento centrale del dibattito, quello cioè relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R. nel loro complesso, il Presidente del Consiglio dichiarava che « la richiesta *appariva* difficilmente proponi- « bile, perché inconcludente, nel rispetto, ove fosse possibile, dei « delicati meccanismi del servizio di sicurezza o tale da aprire la via « alla conoscenza del segreto da parte di chi non può accedervi » ed al quale il Governo non avrebbe potuto, se non venendo meno al suo dovere, « aprire la via della conoscenza di cose per loro natura « destinate a rimanere nella ristretta cerchia dei responsabili a ciò « autorizzati dalla legge ».

L'onorevole Moro ribadiva: « Se in linea generale è il Governo « cui spetta di trattare questi temi, il Governo può essere certo sosti-

« tuito mediante il voto di sfiducia, ma il nuovo Governo si trove-
« rebbe nella medesima istituzionale impossibilità di cedere ad altri
« l'esercizio dei suoi poteri. Guardando all'intera materia in conte-
« stazione, si rileva che qualsiasi accorgimento sarebbe insufficiente
« ad evitare siffatti inconvenienti, perché la materia riservata, in una
« indagine generale, si intreccia indissolubilmente con quella che po-
« trebbe essere oggetto di indagine. Ciò fu riconosciuto dal voto di
« larga maggioranza della Camera... E vorrei precisare una volta per
« tutte che ciò non deriva affatto dalle interferenze della C.I.A. o da
« obblighi N.A.T.O., ma semplicemente dalla natura stessa della ma-
« teria inerente alla nostra difesa e alla nostra sicurezza ».

Il Presidente del Consiglio osservava poi che la restrizione del-
l'oggetto di un'eventuale indagine parlamentare su fatti specifici ed
in qualche modo periferici nelle strutture di sicurezza o l'accogli-
mento della proposta liberale avrebbe ugualmente comportato peri-
coli, anche se « meno sicuri », e che a tali determinazioni si sarebbe
potuto addivenire solo previa « una valutazione inerente all'assoluta
« indispensabilità dell'indagine proposta ». Indispensabilità che, pro-
seguiva l'onorevole Moro, « in realtà non esiste in questo momento,
« mentre sono in corso significativi procedimenti giudiziari e per
« di più una inchiesta amministrativa imparziale e di alto livello che
« il Governo è impegnato a sollecitare il più possibile e della quale
« anche in un dibattito parlamentare valuterà le obiettive conclusioni ».

E, avviandosi alla conclusione del suo lungo intervento, l'ono-
revole Moro rilevava: « Io credo, quindi, quali che siano le opinioni
« personali di ciascuno di noi, che, anche con un obiettivo limitato,
« non ricorrono gli estremi che ci forzano ad una decisione che po-
« trebbe risultare non necessaria, non opportuna e praticamente
« pericolosa.

« Ecco le ragioni per le quali il Governo esprime parere con-
« trario alle varie proposte di inchiesta parlamentare oggi in discus-
« sione. Esso dà come alternativa il suo rigoroso impegno a ricercare
« la verità con ogni mezzo a sua disposizione e poi voi giudicherete,
« spero serenamente, ed avendo presenti gli interessi del Paese ».

A conclusione del dibattito, dopo le repliche degli interroganti,
i deputati Piccoli, Mauro Ferri e La Malfa presentarono il seguente
ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
« le approva; e delibera di non passare all'esame degli articoli delle
« proposte di inchiesta parlamentare n. 3853 e 4066 ».

Sull'accettazione di questo ordine del giorno, nonché sulla reiezione della mozione liberale e sulla reiezione dell'ordine del giorno presentato dal deputato Anderlini, il Presidente del Consiglio dei ministri pose la questione di fiducia.

Poste ai voti, furono respinte sia la mozione del M.S.I. (per alzata e seduta) sia la mozione liberale (per appello nominale; presenti 547, votanti 546, astenuti 1, voti favorevoli 220, voti contrari 326).

Fu, altresì, respinto (anch'esso per appello nominale: presenti 533, votanti 532, astenuti 1, voti favorevoli 210, voti contrari 322) l'ordine del giorno presentato dal deputato Anderlini.

Fu, infine, posto ai voti e approvato (anch'esso per appello nominale: votanti 543, voti favorevoli 329, voti contrari 214) l'ordine del giorno Piccoli-Mauro Ferri-La Malfa.

Conseguentemente le proposte d'inchiesta n. 3853 e 4066 furono cancellate dall'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Poco dopo, sempre alla Camera dei deputati, venne presentata una mozione (n. 144) a firma dei deputati Longo, Giorgio Amendola, Barca ed altri, la quale (42) « richiamando gli impegni presi dal « Governo ed esplicitamente riaffermati dal Presidente del Consiglio dinanzi al Parlamento » e « ritenendo indispensabile l'esame « e il dibattito sulle vicende del S.I.F.A.R. e del luglio 1964 prima « della conclusione della legislatura », impegnava il Governo a « rife-
« rire sui risultati fino *ad allora* emersi dall'inchiesta Lombardi, « sulle misure prese dal Consiglio dei ministri e sugli altri provve-
« dimenti che *avrebbero dovuto* essere adottati ».

Tale mozione, peraltro, a causa della sopravvenuta fine della legislatura, non venne mai posta in discussione.

18) *La sentenza nel processo de Lorenzo-L'Espresso.*

Il 1° marzo 1968 il tribunale di Roma emetteva l'attesa sentenza che poneva fine al processo contro lo Scalfari e lo Jannuzzi, dichiarandoli colpevoli (43) dei delitti loro rispettivamente ascritti e con-

(42) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 28 febbraio 1968, pag. 44460.

(43) Nella motivazione della sentenza — resa pubblica solo nel settembre 1968 — si leggerà: « L'attenta, minuziosa verifica di tutte le risultanze processuali impone, a parere del Collegio, una sola conclusione e cioè che non « una delle affermazioni contenute negli articoli degli imputati ha mai avuto

dannando lo Scalfari alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione e 250 mila lire di multa, e lo Jannuzzi alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 200 mila lire di multa.

La sentenza — nei confronti della quale i due giornalisti interposero appello — fu oggetto di animati commenti, talora ispirati da soddisfatti consensi, talaltra da critiche vivaci.

In particolare, si denunciava da taluni la grave responsabilità che il Governo si era assunto sottraendo alla conoscenza del tribunale, con gli "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes, le prove dei fatti affermati dai due giornalisti, mentre si censuravano certe decisioni prese dal tribunale nel corso del dibattimento, come ad esempio la mancata ammissione a testimone, richiesta dalla difesa degli imputati, del generale Aurigo — la cui testimonianza, secondo la difesa stessa, sarebbe stata decisiva per ricostruire lo svolgimento di una riunione presso il comando della divisione carabinieri di Milano, nel corso della quale sarebbero state distribuite le famose liste e sarebbero state impartite, nel dettaglio, le direttive per la "enucleazione" delle persone in esse incluse.

Particolare sensazione, tra l'altro, suscitò un articolo apparso su *La Voce Repubblicana* del 2-3 maggio 1968 col titolo « Una sentenza iniqua », nel quale, dopo essersi ricordato che la minaccia di una grave crisi politica aveva portato i repubblicani, quando si era svolto alla Camera dei deputati il dibattito di cui si è detto dianzi, « a non insistere nel separare le proprie responsabilità da quelle di « coloro che avevano dato... una pericolosa interpretazione della nozione di segreto militare », si aggiungeva: « Oggi, con la condanna « di due giornalisti che hanno compiuto il loro dovere, i repubblicani

« concreto fondamento di verità e, in sostanza, che sotto il profilo della verità « reale, per il cui accertamento l'indagine è stata fin qui condotta, tutte le « tesi formulate dallo Jannuzzi e dallo Scalfari, sul loro giornale e al dibattito, si sono mostrate irrimediabilmente false. Falsa la principale « posizione che gli imputati clamorosamente rappresentarono all'opinione pubblica del tentativo di colpo di Stato operato nel luglio 1964 dall'allora « Presidente della Repubblica onorevole Antonio Segni, con l'attiva complicità « del generale de Lorenzo e con lui dell'arma dei carabinieri, falsa quella « su cui aveva prudentemente ripiegato all'udienza lo Jannuzzi di un tentato « pronunciamento militare da parte del solo comandante generale dell'arma « e dei suoi fidi; falsa, infine, l'ipotesi ancor più subordinata, prospettata « pre al dibattimento dallo Scalfari di provvedimenti di emergenza ordinati « dal generale de Lorenzo al di fuori e al di là di ogni competenza e di ogni « concreta esigenza ».

« pagano lo scotto di non aver fatto prevalere le ragioni supreme della
« giustizia a quella di evitare una grave crisi politica al Paese. Abbiamo,
« ciò facendo, mancato al nostro supremo dovere, ed è bene che il
« Paese giudichi subito noi e il Governo al quale i repubblicani
« hanno dato la loro adesione in una condizione spirituale e politica
« diversa da quella che oggi li travaglia ».

Tutti questi motivi di perplessità e di critica concorsero a tener drammaticamente viva nell'opinione pubblica la questione del S.I.F.A.R. e dei fatti dell'estate del 1964, mentre si accentuava il contrasto tra le forze politiche, le cui divergenti posizioni sulla questione stessa tendevano, naturalmente, ad amplificarsi polemicamente nella prospettiva dell'ormai imminente battaglia elettorale per le elezioni politiche generali.

19) *Il dibattito sul S.I.F.A.R. e sui fatti del giugno-luglio 1964 svoltosi al Senato allo spirare della IV legislatura repubblicana.*

Fu così che la questione tornò a formare oggetto di un ennesimo dibattito parlamentare, questa volta al Senato della Repubblica, proprio nell'ultima seduta della IV legislatura, il 10 marzo 1968.

In tale seduta vennero discusse tre mozioni presentate rispettivamente dai senatori Nencioni, Gray, Basile, ed altri (mozione n. 58), dai senatori Albarello, Schiavetti, Lussu ed altri (mozione n. 59), e dai senatori Terracini, Palermo, Scoccimarro ed altri (mozione n. 60) (44).

La mozione n. 58 era del seguente tenore:

« Il Senato, premesso che in merito alle varie questioni sorte
« intorno all'ex S.I.F.A.R. il ministro della difesa, nei suoi ripetuti inter-
« venti, si è manifestato incompleto ed inadeguato malgrado due
« Commissioni d'inchiesta amministrativa, tanto da essere costretto, di
« fronte alle nuove circostanze emerse in un procedimento penale, a
« ricorrere ad una terza inchiesta;

« premesso che la proposta, peraltro auspicabile, di inchiesta
« parlamentare avviene in un momento in cui la fine della legisla-
« tura impedirebbe ogni conseguente sviluppo parlamentare;

(44) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, 10 marzo 1968, pagg. 46297-46298.

« premesso che la pubblicazione da parte di alcuni organi di
« stampa di notizie e documenti che si riferiscono a membri del
« Governo in carica, incide negativamente, nell'incertezza, sul ter-
« reno morale;

« premesso che si impone il dilemma: o querela o dimissioni;

« premesso ancora che i membri del Governo colpiti non hanno
« ritenuto, almeno finora, di tutelare il proprio diritto e la propria
« reputazione attraverso le vie giudiziarie, concedendo ampia facoltà
« di prova, né di fornire, in qualsiasi altro idoneo modo, spiegazioni
« o prove;

« invita il Governo:

« 1) a dare immediatamente al Parlamento i necessari chiari-
« menti in merito alle vicende, alle notizie e alle documentazioni
« surriferite;

« 2) a deliberare senza indugio i provvedimenti amministra-
« tivi che garantiscano allo Stato italiano la piena efficienza dei ser-
« vizi di informazione; e a comunicare al Parlamento i provvedi-
« menti stessi;

« 3) ad assumersi, dinanzi al Parlamento e al Paese, collegiali
« e aperte responsabilità morali e politiche, in ordine ai documenti
« apparsi sulla stampa, evitando che le reticenze di alcuni membri
« del Governo si risolvano in uno scadimento intollerabile delle pub-
« bliche istituzioni e in un deplorabile esempio di malcostume
« politico ».

La mozione n. 59:

« ricordando che il Governo aveva preso il formale impegno
« di rispondere sull'attività del S.I.F.A.R. e sui fatti del luglio 1964
« subito dopo la conclusione della discussione sul disegno di legge
« per l'elezione dei consigli regionali a statuto ordinario;

« considerando altresì il grave turbamento apportato all'opi-
« nione pubblica dalla grave sentenza di condanna recentemente
« pronunciata dal tribunale di Roma contro due giornalisti de
« *L'Espresso*, condanna giudicata sconcertante anche da autorevoli
« organi di stampa di paesi alleati »;

deplorava che

« il Governo, a pochi giorni di distanza dalla chiusura della legi-
« slatura, non avesse ancora riferito sulla questione, anche e soprat-

« tutto in riferimento alle conseguenze che l'atteggiamento del Governo stesso aveva avuto sulla sentenza del tribunale di Roma al quale erano state sottratte, sotto lo specioso pretesto del segreto di Stato, le prove dei fatti affermati dagli imputati ».

Nella mozione n. 60, infine, si leggeva:

« Il Senato,

« constatato che il Governo, dopo essersi tenacemente opposto alla formazione di una commissione parlamentare di inchiesta sul S.I.F.A.R. e sui fatti del luglio 1964, non ha poi preso misura alcuna per incidere risolutamente, sia nelle strutture come nelle persone, sui centri occulti e illegali di potere formati e operanti in settori particolarmente delicati dello Stato repubblicano, favorendone anzi gli interessi e coprendone le colpe in ogni sede e con ogni mezzo;

« compreso delle proprie responsabilità dinanzi al Paese;

« denuncia il pericolo che tuttora ne consegue per le istituzioni repubblicane e per le pubbliche e private libertà dei cittadini, alla cui salvaguardia occorrono pronti e risoluti rimedi ».

La discussione delle mozioni fu, anche in questa occasione, abbinata allo svolgimento di numerose interpellanze (n. 677 dei senatori Albarello, Lussu, Schiavetti ed altri; n. 680, dei senatori Tomassini, Albarello, Schiavetti ed altri; n. 682 dei senatori Bergamasco, Bonaldi, D'Andrea e Battaglia; n. 684 e n. 685 dei senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri; n. 696 dei senatori Bergamasco, Battaglia, Bonaldi e D'Andrea); ed interrogazioni (n. 2197, dei senatori Albarello, Schiavetti, Tomassini e Masciale; n. 2199, dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia e Gatto Simone), tutte in diversa guisa riferentisi alle deviazioni del S.I.F.A.R. e alle vicende del luglio 1964.

Il dibattito — che fu concluso senza che si addivenisse alla votazione di alcuna risoluzione politica, dato che i senatori Terracini, Nencioni ed Albarello dichiararono di non insistere per la votazione delle rispettive mozioni — pose ulteriormente in rilievo le contrapposte posizioni delle diverse forze politiche sulla vicenda. E mostrò, al tempo stesso, come i sostenitori dell'inchiesta parlamentare, lungi dall'arrendersi di fronte al fatto compiuto della fine della legislatura, che rendeva ormai impossibile, in ogni caso, lo svolgimento dell'inchiesta medesima, rinviassero l'appuntamento all'inizio della nuova

legislatura, con l'impegno di riprendere con accentuato vigore, sul piano parlamentare, la battaglia del S.I.F.A.R. e del "colpo di Stato del 1964", che, intanto, si trasferiva sulle piazze diventando uno dei temi di fondo della competizione elettorale.

Affermava, ad esempio, il senatore Nencioni (45): « Onorevoli « colleghi, noi aspettiamo dal Governo, di fronte a questi fatti precisi e circostanziati, una parola chiarificatrice. Ma diciamo al ministro della difesa... di non fare ancora una brutta figura, come già per tre volte l'ha fatta in questo ramo del Parlamento, e nell'altro, alzandosi a parlare di cose che affermava di non conoscere, venendo smentito regolarmente dopo ogni comunicazione e ritornando poi alla carica dicendo: sono emersi fatti nuovi, riferirò ancora al Parlamento.

« Ma dopo i fatti nuovi, c'è la Commissione Lombardi. E che ministro della difesa è, se non riesce — nell'ambiente militare che dovrebbe essere sensibile quanto meno alle sue sollecitazioni — a raggiungere una verità, una, ma che sia una, e che rimanga, anche se è una verità che non corrisponde alla realtà effettiva? Finalmente la Commissione Lombardi avrà potuto portare a conoscenza del ministro una verità che, se anche non corrisponde alla realtà effettiva, sia, almeno per quanto concerne la sua valutazione, una verità per lui definitiva. Sarà poi il Parlamento, non in queste ultime ore, ma nella nuova legislatura, a trarne le conseguenze anche per una inchiesta parlamentare che porti alla luce tutti questi retroscena, da cui scaturiranno cose che, anche se esplosive, saranno qualificanti ed illuminanti per una valutazione politica di tutto il complesso della azione di Governo in questi cinque anni ».

Il senatore Terracini — dopo avere rinnovato l'invito a rivelare la verità sulle vicende del S.I.F.A.R. anche a costo di « scoprire persone o personalità sino ad oggi circondate di rispetto e considerazione » o di far penetrare « qualche raggio di luce in certi tenebrosi risvolti della politica internazionale » — e dopo aver ripreso taluni motivi, svolti nel precedente intervento del senatore Albarello (46) a proposito dei possibili legami tra la "verminaia" del S.I.F.A.R. e il controspio-

(45) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pagg. 46308-46309.

(46) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pagg. 46321-46322.

naggio americano — così concludeva (47): « Per intanto rimaniamo « vigili. Si apre con la campagna elettorale la possibilità di parlare « ai cittadini. Noi comunisti ce ne avvarremo largamente al fine di « creare le condizioni perché il nuovo Parlamento sappia e possa « restaurare la dignità dello Stato ridotta a mal partito, in una piena « indipendenza nazionale, chiudendo definitivamente un capitolo « della storia repubblicana che non ci ha procurato che insoddisfazione ed amarezza ».

Ed il senatore Lussu dichiarava (48): « In uno Stato di diritto, « quale l'onorevole Presidente del Consiglio definisce frequentemente « il nostro Stato repubblicano, l'aver negato la Commissione parlamentare d'inchiesta è tale affronto alla democrazia che il Senato « chiude la legislatura discutendo una mozione su questo losco affare. Il quale sarà il primo problema che dovrà risollevare la prossima legislatura, che sarà caratterizzata proprio dal modo con cui « affronterà tale questione.

« A questa legislatura, io, che sono tra i più anziani rappresentanti al Parlamento, auguro di tutto cuore un successo ed una « fortuna molto maggiore della nostra IV legislatura repubblicana, « che proprio per il modo con cui finisce, marcando la decadenza del « Parlamento e dello Stato, si qualifica di fronte alla Nazione.

« Dirò, anzi, che la futura legislatura proprio su questo punto « definirà se stessa, su questo punto che è fondamentale e l'annuncio della sua vita. Come affronterà e risolverà il problema della « Commissione parlamentare d'inchiesta? La mozione che discutiamo « oggi e il voto che la concluderà non costituiscono l'affossamento « della Commissione d'inchiesta, ma l'ultima denuncia di questo Senato e un appello, per quanto modesto, al Paese e alla Nazione. « Questa è l'eredità che noi lasciamo ai parlamentari che verranno « dopo di noi, soprattutto a quelli che siederanno su questi banchi, « sia che le forze popolari prevalgano, sia che ancora una volta si « affermi la democrazia cristiana e il partito socialista unificato così « come sono oggi ».

E, nello stesso spirito, il senatore Simone Gatto ribadiva (49): « Noi, nei mesi che intercorrono da questa seduta alle elezioni, certo

(47) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pagg. 46327-46328.

(48) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pagg. 46329-46330.

(49) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pag. 46360.

« continueremo l'opera di ricerca ed anche di denuncia delle illegalità che sono state perpetrate.

« In ogni caso apriremo al Paese non una prospettiva di caos, ma una prospettiva di riconquista democratica, di legalità degli organi dello Stato, di garanzia di libertà per tutti i cittadini ».

Il rappresentante liberale, senatore Bergamasco, lamentava che la vicenda del S.I.F.A.R. si inserisse « tristemente e pericolosamente in un quadro di generale scadimento dello Stato, di abbassamento del costume politico e, di riflesso, di crescente distacco del popolo italiano dalle sue istituzioni », ed affermava esser « primo dovere del nuovo Parlamento... quello di porre mano alla grande opera di restaurazione dello Stato, nella sua autorità, nella sua efficienza, e nella sua pulizia » (50).

I senatori dello schieramento governativo confermavano il loro atteggiamento contrario, in linea di principio, ad una inchiesta parlamentare sulle vicende del S.I.F.A.R. Il senatore Onofrio Jannuzzi (51), parlando a nome del gruppo della democrazia cristiana, osservava: « In questa sede non è stata riproposta la domanda di inchiesta parlamentare. Evidentemente ha concorso a ciò una ragione di carattere pratico, data l'imminente chiusura del Parlamento. Ma restano sempre valide, indipendentemente da questo motivo particolare, le spiegazioni e le giustificazioni date dal Presidente del Consiglio sulla inattuabilità di una inchiesta parlamentare, in questa o nell'altra legislatura, su questa materia.

« Difatti — e questa è la sostanza del pensiero del Presidente del Consiglio — su questo argomento: o il Parlamento inquirente deve arrestarsi dinanzi ai segreti militari o di Stato, e allora non fa più un'inchiesta, o il Parlamento penetra anche nel segreto, e allora il segreto non è più segreto né in Italia né, soprattutto, di fronte alle nazioni estere ».

Il senatore Onofrio Jannuzzi riaffermava la fiducia della D.C. nell'azione intrapresa dal Governo per l'accertamento dei fatti del luglio 1964 e per l'individuazione delle relative responsabilità, e così proseguiva: « Il vaglio... tra le informazioni divulgabili e le informazioni coperte da segreto, non può essere fatto, necessariamente, che dal Governo, ma solo al fine del divieto di divulgazione, per-

(50) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pag. 46366.

(51) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pagg. 46335-46336.

« ché le conclusioni che il Governo dovrà sottoporre al Parlamento « dovranno essere fondate sulla valutazione di tutti gli elementi « acquisiti. Che questo vaglio sia compiuto con onestà, senza un interesse politico, e meno che mai un interesse personale, è un problema politico di fiducia nel Governo, e la maggioranza questa fiducia ha e riafferma nell'opera del Governo, anche in questa attività di indagine che esso sta compiendo e che si propone di concludere ».

Il senatore Poët (52) dichiarava: « noi abbiamo titolo per chiedere al Governo di assumere il diretto, responsabile controllo degli accertamenti in corso sul comportamento delle persone implicate nei fatti del luglio 1964, adottando senza esitazione e senza remore i provvedimenti conseguenti, in modo da corrispondere alle attese ed al diritto del Paese e del Parlamento di conoscere tutta intera la verità.

« Questo è quanto chiediamo al Governo, nella certezza che esso ci fornirà questa assicurazione e questo impegno ».

Replicando ai diversi interventi il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, ribadiva l'impegno assunto « di accertare la verità con tutti i mezzi a sua disposizione » e ricordava le indagini che erano state compiute e quelle che erano tuttora in svolgimento (53).

Soffermandosi, in particolare, sull'indagine amministrativa disposta « sia in rapporto alle prime deposizioni raccolte nel processo de « Lorenzo-L'Espresso, sia in linea più generale con riferimento ad attività svolte nel corso della crisi di Governo del 1964 e che avevano fatto oggetto del procedimento su richiamato sotto il profilo « della diffamazione », il Presidente del Consiglio osservava che, benché tale processo si fosse concluso con la condanna dei due imputati, era « incontestabile il diritto-dovere dell'amministrazione di indagare secondo i suoi compiti istituzionali, al di là dell'oggetto specifico « della decisione del tribunale sotto il profilo della diffamazione » e assicurava che « rigorosi accertamenti erano in corso », e che ad essi era « legata l'assunzione dei provvedimenti di varia natura da essi richiesti, ove ne ricorressero le condizioni ».

L'onorevole Moro aggiungeva che, in relazione ai fatti della primavera-estate 1964, il S.I.F.A.R. aveva avuto « un ruolo del tutto mar-

(52) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pag. 46346.

(53) Vedi: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 804^a seduta, cit. pag. 46352 e segg.

ginale », essendosi « limitato a consegnare al comandante dell'arma « dei carabinieri un elenco di persone ritenute sospette »; ribadiva che « gli accertamenti della Commissione Beolchini non avevano in « realtà riferimento alle vicende dell'estate 1964 » e dichiarava che la Commissione presieduta dal generale Lombardi aveva iniziato la sua opera con molta alacrità e che avrebbe potuto ora continuarla con ritmo più intenso, interrogando tutti gli ufficiali in qualche modo implicati o capaci di dare informazioni su quelle vicende.

Riferendosi, poi, alle accuse mosse al Governo di aver intralciato, al processo de Lorenzo-*L'Espresso*, l'acquisizione delle prove mediante l'applicazione delle norme sul segreto militare, il Presidente del Consiglio dichiarava: « Vorrei osservare, a questo proposito, che, non essendo ancora nota la motivazione della sentenza, « è inconcepibile una contestazione che pretenda ricondurre la condanna degli imputati alle cancellature apportate dall'amministrazione, per ragione di segreto militare, negli allegati al rapporto « Manes, il quale veniva trasmesso integralmente al tribunale. Aggiungerò che di qualsiasi circostanza, ritenuta rilevante, si poteva « fare (ed è stato fatto largamente) accertamento mediante testimonianze, rese, tra l'altro, da quegli stessi ufficiali le cui dichiarazioni « erano state raccolte negli allegati al rapporto Manes.

« A parte la circostanza occasionale che, per un equivoco circa « la destinazione degli atti che venivano rimessi dal comando dell'arma dei carabinieri, immaginandoli non destinati alla pubblicità, « gli allegati al rapporto Manes restarono per un giorno legittimamente a disposizione del tribunale nella loro integrità, è impensabile che il tribunale stesso abbia potuto emettere la sua pronuncia senza ritenere sufficiente il materiale probatorio acquisito.

« E non si dimentichi infine che per l'amministrazione, per il ministro della difesa, per il Presidente del Consiglio la tutela del segreto, a norma delle leggi vigenti, è un dovere al quale non ci si « può sottrarre. Il che dimostra *ad abundantiam* che il Governo non « solo non ha inciso con il suo comportamento sui diritti della difesa, « ma in nessun modo ha voluto menomarli.

« Sta a dimostrarlo, fra l'altro, il fatto che nessun vincolo venne « posto ai testimoni, liberi di deporre secondo coscienza, nella consapevolezza dei doveri di Stato ».

Il Presidente del Consiglio, poi, in relazione alle notizie concernenti l'installazione di un impianto di registrazione negli uffici del Quirinale, durante la crisi nell'estate del 1964, assicurava che « gli « accertamenti espletati *escludevano* che in tale circostanza *fossero*

« state eseguite registrazioni di colloqui tra il Presidente della Repubblica e le personalità convocate per la soluzione della crisi ».

Dichiarava, poi, il Presidente del Consiglio, che « la richiesta di esibire le cosiddette liste era evidentemente improponibile per la stessa natura delle esigenze di sicurezza delle quali esse sono strumento » e che, per altro, « anche l'accertamento della rispondenza delle liste ai fini istituzionali del servizio era deferito alla Commissione Lombardi ».

Dopo aver affermato che « la natura delle deviazioni accertate nella gestione del S.I.F.A.R., strettamente connesse all'esercizio di un'attività di tipico carattere tecnico-discrezionale, portava ad escludere il trasferimento a livello politico delle responsabilità » e dopo aver ripetuto le dichiarazioni fatte alla Camera e rinnovato la sua viva solidarietà nei riguardi dei « colleghi di Governo, colpiti ignobilmente da accuse diffamatorie », il Presidente del Consiglio così proseguiva: « Vorrei, innanzi tutto, assicurare che il servizio informazioni, ricondotto con grande rigore alle sue finalità istituzionali per quell'aspetto relativamente al quale se ne era discostato, è in condizione di assolvere pienamente ai suoi insostituibili compiti di difesa e di sicurezza. Non vi è né depressione né insufficienza tecnica del servizio, come dimostra la intensa e fortunata attività che anche in questi ultimi tempi è stata svolta. Ed al di là di questa constatazione, ritengo di dovere esprimere vivo apprezzamento per la funzione che il servizio assolve, collocandosi, con la delicata struttura che è ad esso propria, tra le forze armate dello Stato, con le quali concorre nella difesa della Patria e dell'integrità dello Stato ».

L'onorevole Moro dichiarava, quindi:

« L'esigenza di sicurezza è inderogabile. Nessuno Stato ne potrebbe fare a meno. I rilievi critici su alcune disfunzioni del servizio, dei quali ci siamo ripetutamente occupati, non possono dunque, in nessun modo, mettere in discussione questo istituto e le esigenze alle quali esso deve soddisfare.

« Ebbene dopo questi eventi ed in relazione ai nuovi ordinamenti stabiliti dal ministro della difesa la sicurezza è pienamente garantita ed il valore della libertà, essenziale in una democrazia, non è in alcun modo compromesso, poiché l'azione istituzionale del S.I.D. si indirizza esclusivamente, sulla base di dati di fatto, verso le persone che risultano un effettivo pericolo al quale si deve ovviare. Posso dunque assicurare il Senato che le libertà indivi-

« duali sono garantite, mentre una siffatta garanzia non compro-
« mette le ragioni della sicurezza, delle quali il Governo è respon-
« sabile di fronte al Paese ».

Nel ribadire l'altissima funzione e l'assoluta obiettività delle forze armate nell'assolvimento dei compiti essenziali ad esse deferiti nella vita nazionale, l'onorevole Moro osservava che, nel lungo periodo di rinnovata vita democratica del Paese, « la tutela della « libertà umana e delle istituzioni democratiche *era* stata, come *era* « tuttora, la più grande preoccupazione ed il più grande impegno « del Governo e delle forze democratiche », non potendo far dimenticare « alcuni dati emergenti dalla situazione del luglio 1964 » — sui quali erano in corso indagini — « che in ogni caso le forze demo- « cratiche, che *avevano* tenuto in mano la situazione, *avevano* garan- « tito la libertà, *avevano* rimosso con la loro unione il pericolo di « indebolire e compromettere la continuità della vita democratica, « e cioè il vuoto politico, la dissociazione delle forze affini, l'incapa- « cità ad assicurare la guida politica del Paese ».

E concludeva:

« Avendo difeso e progressivamente rafforzato le istituzioni e
« mantenuto libero ed alto il dibattito democratico nel nostro Paese,
« non possiamo accettare neppure il sospetto che l'azione dello Stato,
« della quale siamo responsabili, non sia rivolta alla salvaguardia
« del regime di libertà per cittadini, partiti, forze economiche e so-
« ciali, qual'è previsto dalla nostra Costituzione, alla quale abbiamo
« giurato fedeltà e che rispettiamo costantemente nella sua lettera
« e nel suo spirito. Mentre la ricerca della verità, costi quel che costi,
« rimane un dovere imprescindibile, fino a che tutto non sia chia-
« rito, il popolo italiano può essere sicuro che la libertà è garantita,
« approfondita e diffusa e che queste forze democratiche, le quali
« reggono il Paese, faranno sempre, come fecero in passato, il loro
« dovere ».

20) *Le vicende del S.I.F.A.R. al centro della battaglia elettorale per il rinnovo delle Camere. Il nuovo Governo Leone. La comunicazione della relazione della Commissione Lombardi al Parlamento.*

Conclusa la IV legislatura repubblicana le vicende del S.I.F.A.R. e del luglio 1964 diventavano, come s'è detto, uno dei grandi motivi della battaglia elettorale per il rinnovo delle Camere, una battaglia

che vedeva, tra l'altro, la partecipazione diretta degli stessi protagonisti del processo di Roma, i giornalisti Scalfari e Jannuzzi ed il generale de Lorenzo, ai quali rispettivamente il P.S.I.-P.S.D.I. unificati e il P.D.I.U.M. avevano offerto una candidatura nelle loro liste, e che al termine della competizione risultavano eletti — lo Scalfari e il de Lorenzo — alla Camera dei Deputati e — lo Jannuzzi — al Senato della Repubblica.

Era facilmente prevedibile, perciò, che alla V legislatura repubblicana si sarebbe subito trasmessa l'eredità dei dibattiti e delle polemiche sul S.I.F.A.R. che così lungamente avevano travagliato la IV. E l'occasione per la ripresa di tali dibattiti fu subito fornita dalla presentazione di numerosi progetti di inchiesta parlamentare, quasi in concomitanza con l'espletamento delle indagini della Commissione Lombardi.

La Commissione Lombardi aveva, infatti, concluso i suoi lavori il 21 giugno 1968, rimettendo la sua relazione conclusiva nelle mani del ministro Tremelloni, in procinto di essere sostituito nella titolarità del dicastero della difesa di lì a pochi giorni (il 25 giugno) dal ministro Gui, nel quadro dell'avvicendamento del Governo Leone al Governo Moro, dimissionario all'indomani delle elezioni.

Successivamente, il Governo presieduto dal senatore a vita Leone, nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 luglio 1968 aveva disposto — secondo quanto lo stesso Presidente del Consiglio aveva preannunciato nel dibattito sulla fiducia — che la relazione Lombardi nel testo integrale — con la sola eccezione dei verbali di interrogatorio e delle dichiarazioni rilasciate in risposta a questionari che erano stati dalla Commissione allegati alla relazione medesima come documenti segreti — fosse depositata presso le Presidenze delle due Camere, cosa a cui il Governo aveva provveduto trasmettendo la relazione medesima ai due Presidenti nella stessa giornata del 20 luglio 1968.

La Commissione Lombardi — al fine di accertare, secondo il compito commissiole, se, in relazione agli eventi politici della primavera-estate 1964, fossero state prese iniziative e svolte particolari attività eccedenti la competenza di chi le aveva disposte, ed al fine di individuarne le eventuali responsabilità — aveva orientato le sue indagini sull'attività:

— del S.I.F.A.R., « in quanto competente della redazione e tenuta a giorno della rubrica di elementi pericolosi per la sicurezza dello

Stato, e responsabile quindi della compilazione delle liste distribuite in quell'epoca ai comandi dell'arma dei carabinieri »;

— dell'arma dei carabinieri, « che, secondo le accuse formulate da *L'Espresso* avrebbe dovuto essere la protagonista del colpo di Stato agli ordini del generale de Lorenzo, allora suo comandante generale ».

La Commissione, dall'esame degli atti raccolti durante le indagini, concludeva ritenendo « di poter escludere che le predisposizioni e le iniziative assunte nella primavera-estate 1964 avessero il fine e l'attitudine dell'effettuazione di un colpo di Stato ».

Quanto alla creazione della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri — che aveva, fra i programmi, posti in atto dal generale de Lorenzo negli anni immediatamente precedenti al 1964, riguardanti l'ordinamento e la ristrutturazione dell'arma, suscitato « la « eco maggiore » e che « secondo le illazioni fatte in seguito, avrebbe potuto costituire un potente mezzo operativo per un'azione a massa, « ossia una forte riserva nelle mani del comandante generale dell'Arma, impiegabile unitariamente ed eventualmente anche per « fini non legittimi » — la Commissione accertò che essa era stata costituita « nell'aprile del 1963, per necessità di carattere organico, « amministrativo e disciplinare e non, come era stato affermato, per « fini illegittimi connessi con gli eventi della primavera-estate 1964 ». A tale riguardo la Commissione rilevò che « l'Arma, infatti, è chiamata a svolgere non soltanto una attività di prevenzione degli attentati all'ordine costituzionale, ma deve fornire anche il suo contributo corso alla difesa militare dello Stato contro il nemico esterno, compito questo che, nel caso specifico, è affidato ai reparti della brigata « meccanizzata ».

La Commissione altresì accertò che la brigata stessa era stata fatta affluire a Roma, nella minima proporzione di un quarto della forza organica, in occasione della parata del 2 giugno 1964; che era stata trattenuta nella capitale fino al 14 dello stesso mese per la celebrazione del 150° anniversario dell'Arma, ma che, il giorno successivo alla cerimonia, i reparti di essa erano stati fatti rientrare alle rispettive sedi.

La Commissione fu, poi, dell'avviso che i piani per l'ordine pubblico in atto presso i comandi dell'Arma nella primavera-estate del 1964 erano redatti in base a precise disposizioni dei Ministeri competenti dell'interno e della difesa, mentre « usciva dalla norma-

lità » il cosiddetto "Piano Solo" fatto elaborare dal generale de Lorenzo nei primi mesi del 1964 « in quanto prevedeva l'attuazione del piano per le emergenze speciali avvalendosi delle sole forze dell'Arma ».

« Questo piano », affermò sul punto la relazione della Commissione Lombardi, « presumibilmente ispirato da vedute personali, però raltro non concretatesi, sebbene praticamente non realizzabile, creò « tuttavia perplessità negli esecutori e diede in seguito origine a « timori ed illazioni nell'opinione pubblica e nel mondo politico, messi « in allarme dalla campagna di stampa lanciata da *L'Espresso* all'insegna del colpo di Stato ».

La relazione della Commissione rilevava, poi, che « le liste consegnate all'Arma nel giugno 1964 — definite da qualcuno come "liste di proscrizione" » erano state tratte dalla rubrica del S.I.F.A.R., corrispondente al casellario politico centrale della Questura, e comprendevano soltanto nominativi di sabotatori e di persone pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, noti al S.I.F.A.R. e destinati a costituire gruppi di sovversione, « mentre non vi figuravano nomi di personalità politiche o di rilievo ». Nella relazione si leggeva, altresì, che la Commissione era « propensa a ritenere « che la distribuzione di tali liste fosse stata sollecitata dal generale « de Lorenzo nel quadro delle iniziative che egli assunse nell'epoca « per una eventuale attuazione del piano per le emergenze speciali « con l'impiego delle sole forze dell'Arma », e si aggiungeva che « le liste « furono trasmesse ai comandi di gruppo carabinieri perché aggiornassero i loro schedari in modo da essere pronti ad attuare, in ogni « evenienza, le misure repressive previste (fermi, arresti, traduzioni) ».

La Commissione aveva, tra l'altro, preso in considerazione il "rapporto Manes" « che assunse molta notorietà in occasione del « processo de Lorenzo-*L'Espresso* », rilevando che esso « non fu redatto con obiettività ed aveva esorbitato dal mandato ricevuto », in quanto « il generale Manes si era diffuso in illazioni non tutte fondate, aveva presentato alcuni eventi della primavera-estate 1964 « in forma tale da creare dubbi e sospetti su qualche iniziativa presa « dal generale de Lorenzo ed aveva formulato anche accuse a carico « di un collega (il generale Cento) e del suo ex comandante, generale « de Lorenzo, risultate poi infondate ».

La Commissione Lombardi rilevò, altresì, che il generale de Lorenzo aveva voluto ed ispirato una lettera collettiva redatta nel no-

vembre 1965 dai generali di divisione dell'arma dei carabinieri, e lettere personali degli ex vice comandanti generali dell'arma, dirette al generale Manes, allo scopo di indurlo a lasciare la carica di vice comandante generale all'atto del suo collocamento in soprannumero. La Commissione osservava che « la lettera collettiva dei generali di divisione appariva un atto criticabile dal punto di vista della tradizione etica militare »; e che « censurabile era il comportamento del generale de Lorenzo, il quale si avvale della sua autorità per indurre generali suoi diretti dipendenti a dar corso alla predetta lettera ».

La Commissione rilevò, infine, che il generale de Lorenzo « come comandante generale dell'Arma aveva continuato ad avere una notevole ingerenza sul funzionamento del S.I.F.A.R., i cui quadri gli erano strettamente legati anche per motivi di gratitudine (equipolenze, promozioni, gratifiche, ecc.) e aveva mantenuto contatti, non sempre giustificati da ragioni di servizio, con vari partiti politici ».

« Egli » continuava la relazione della Commissione « nell'assumere il comando dell'Arma, si fece seguire da una decina di ufficiali del S.I.F.A.R. a lui fedeli i quali, criticati e temuti, finirono per creare un'atmosfera di timore e di diffidenza, con pregiudizio per la serenità degli animi e per il morale di buona parte dei quadri ».

La Commissione, dopo aver fatto presente di non aver potuto « prendere in considerazione la delicata materia della amministrazione dei fondi del S.I.F.A.R., perché al riguardo erano in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria », concluse la sua relazione così definendo le responsabilità che, a suo avviso, erano emerse dalle indagini svolte:

« *Generale de Lorenzo*

« Assunse, in una delicata situazione politica, che precedette ed accompagnò la grave crisi di Governo dell'estate 1964, iniziative eccedenti la sua competenza di comandante generale dei carabinieri facendo elaborare un piano per la tutela dell'ordine pubblico basato sull'impiego delle sole forze dell'Arma, senza tener conto delle altre forze dell'ordine, come previsto dai vari piani regolamentari esistenti.

« Fece distribuire, al fine di cui sopra, ai comandi territoriali dell'Arma liste di persone pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato fornite dal S.I.F.A.R. e trattò con i capi di

« stato maggiore della marina e dell'aeronautica questioni relative
« ai mezzi di trasporto per il concentramento e sgombero di tali ele-
« menti, compito questo devoluto al Ministero dell'interno, con il quale
« avrebbe dovuto prendere preventivi accordi. Nascevano in tal modo
« negli esecutori dubbi e sospetti che, ripresi in seguito alla nota,
« recente campagna di stampa, creavano viva emozione nella opinione
« pubblica, portata a credere che le predette iniziative avessero come
« fine un colpo di Stato.

« Conservò da comandante generale dell'Arma una ingerenza sul
« funzionamento del S.I.F.A.R., al fine di continuare ad utilizzarne le
« fonti di informazione e continuò a mantenere contatti non sempre
« giustificabili con partiti e personalità politiche di varia tendenza.

« Si fece seguire, nel suo trasferimento dal S.I.F.A.R. all'Arma,
« da un gruppo di ufficiali a lui fedeli, i quali finirono per creare
« un'atmosfera di timore e di diffidenza contraria alla serenità degli
« spiriti e al morale di buona parte dei quadri.

« Indusse i generali di divisione dell'Arma ad indirizzare una
« lettera collettiva al generale Manes, vice comandante generale del-
« l'Arma, ed ispirò a tre ex vice comandanti generali lettere perso-
« nali dello stesso tenore, allo scopo, non raggiunto, di indurlo a
« lasciare la carica all'atto del suo collocamento in soprannumero,
« secondo la prassi fino allora seguita.

« Mantenne a lungo il colonnello d'amministrazione Tagliamonte
« nel duplice incarico di capo ufficio programmazione finanziaria
« presso l'Arma e di direttore amministrativo del S.I.F.A.R., di cui
« era titolare da molti anni, dando adito a sospetti circa una irre-
« golare promiscua utilizzazione di fondi dei due organismi (indagini
« giudiziarie in corso nei confronti del colonnello Tagliamonte).

« Concesse, come capo del S.I.F.A.R., contributi, premi, elargi-
« zioni ad enti e persone non legati al servizio (indagini giudiziarie
« in corso).

« *Generale Manes*

« Condusse una indagine, affidatagli dal comandante generale
« dell'Arma, esorbitando dai limiti che gli erano stati fissati e redasse
« il relativo rapporto con scarsa obiettività, formulando anche accuse
« a carico di un collega e di un suo diretto superiore, risultate poi
« infondate ».

21) *La sostituzione del generale Manes nella carica di vice comandante generale dell'Arma. La tragica morte del colonnello Rocca.*

Frattanto era avvenuta la sostituzione del generale Manes col generale Celi, nell'incarico di vice comandante dell'Arma. Tale sostituzione, nonostante fosse stata giustificata come doveroso adempimento di una sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato il silenzio-rifiuto della nomina del generale Celi nell'alta carica (vedi le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Leone nella seduta pomeridiana del 17 luglio 1968 del Senato della Repubblica, in replica a taluni rilievi formulati dal senatore Parri nella seduta pomeridiana del 16 luglio 1968 del Senato della Repubblica) (54), era stata interpretata da taluni come atto punitivo nei confronti del generale Manes.

Si era verificato, poi, il tragico episodio della morte del colonnello Renzo Rocca, ex dirigente della sezione R.E.I. del S.I.F.A.R., il cui nome era stato fatto in occasione dello svolgimento dell'interrogazione Messeri nella seduta antimeridiana del 31 gennaio 1967 del Senato, come di quello che avrebbe fatto pervenire al Ministero della difesa, distorte informazioni sul reale scopo di una visita del medesimo senatore Messeri negli Stati Uniti d'America, e che era ritornato poi alla ribalta nel gennaio 1968, quando lo stesso Rocca era stato indicato come il tesoriere del S.I.F.A.R., legato a gruppi industriali e ad autorità straniere ed al centro di oscuri episodi di corruzione di uomini politici.

Le circostanze non del tutto chiare della morte del Rocca — trovato cadavere alle 17,30 del 27 giugno 1968 nel suo ufficio di rappresentanze commerciali in via Barberini 80, in Roma, per una ferita procurata da una pistola calibro 6,35 rinvenuta accanto al suo corpo; le voci diffuse da parte di taluni organi di stampa, relative alla pretesa irruzione nell'appartamento del Rocca, subito dopo la sua tragica morte, di taluni agenti o ufficiali del S.I.D. che avrebbero ricercato e asportato dei documenti esistenti nell'appartamento stesso; l'avocazione delle indagini sulla morte del Rocca da parte della procura generale di Roma: tutto ciò contribuì a suscitare un morboso interesse dell'opinione pubblica sul caso, che finì per riverberare il suo giallo alone sull'attività del S.I.F.A.R., cui il nome del Rocca appariva intimamente legato.

(54) Vedi: Senato della Repubblica, V Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 7^a seduta, 17 luglio 1968, pomeridiana, pag. 301.

22) *Il dibattito alla Camera dei deputati sulla relazione Lombardi e sugli episodi comunque connessi con le vicende del giugno-luglio 1964 e delle "deviazioni" del S.I.F.A.R.*

La relazione della Commissione Lombardi fu portata a conoscenza dei membri del Parlamento lo stesso giorno (22 luglio 1968) in cui all'ordine dei lavori della Camera dei deputati (55) figurava lo svolgimento di numerose interpellanze (n. 2-00018, del deputato Scalfari; n. 2-00027, del deputato Niccolai Giuseppe; n. 2-00041, del deputato de Lorenzo Giovanni; n. 2-00042, dei deputati Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri ed altri; n. 2-00044, dei deputati Gian Carlo Pajetta, Boldrini, D'Alessio ed altri; n. 2-00046, dei deputati Lami, Pigni, Lattanzi ed altri; n. 2-00047, dei deputati Almirante, Romeo, Santagati ed altri; n. 2-00049, dei deputati Fortuna, Brandi, Usvardi ed altri) ed interrogazioni (n. 3-00050, del deputato Covelli; n. 3-00054, del deputato Scalfari; n. 3-00055, dei deputati Boldrini, D'Alessio e D'Ippolito; n. 3-00062, dei deputati Lami, Pigni, Lattanzi ed altri; n. 3-00074, del deputato Turchi; n. 3-00103 del deputato Servello; n. 3-00148, del deputato Manco; n. 3-00158, dei deputati Mammì e Terrana; n. 3-00163 dei deputati Azzaro e Di Giannantonio) la maggior parte delle quali sollecitavano il deposito presso la Camera della predetta relazione o — traendo anche spunto da alcune proposte di inchiesta parlamentare sulle vicende del S.I.F.A.R. e dell'estate 1964, presentate sin dall'inizio della nuova legislatura e di cui si dirà più oltre — comunque invitavano il Governo a definire con chiarezza il proprio atteggiamento sul complesso di quelle intricate vicende che taluni recenti episodi — come la ricordata sostituzione del generale Manes col generale Celi nell'incarico di vice comandante generale dell'Arma e la tragica fine del colonnello Rocca — avevano fatto tornare in primo piano.

A ciò aveva contribuito, anche, un intervento del senatore a vita Merzagora, il quale nella seduta del 15 luglio del 1968 del Senato della Repubblica, nel dibattito sulla fiducia al Governo Leone, occupandosi, tra l'altro, delle vicende del S.I.F.A.R., aveva dichiarato (56):

« All'indomani della mia assunzione della carica di supplente
« del Presidente della Repubblica, gravemente ammalato, il mini-

(55) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 22 luglio 1968, pagg. 552-555.

(56) Vedi: Senato della Repubblica, V Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico* della 3ª seduta, 15 luglio 1968, pag. 99.

« stro Taviani, con una lealtà e con una correttezza delle quali gli
« do atto con molto piacere, mi disse "Presidente: io ricevo setti-
« manalmente dei rapporti: in parte sono sulla situazione pubblica,
« sull'ordine pubblico, in parte sono a carattere politico, in parte
« sono sulla situazione economica. E poi ci sono anche molti pette-
« golezzi di nessuna importanza: il senatore o il deputato che va
« in un *night*, che fa un viaggio in compagnia non legittima, ecc. . . . ».
« Io lo fermai subito e gli dissi: Taviani, a me interessano soltanto
« le questioni di carattere generale; tutto ciò che è pettegolezzo non
« mi interessa affatto.

« Onorevoli colleghi, se tutti avessero fatto come ho fatto io,
« il S.I.F.A.R. non avrebbe deviato, il S.I.F.A.R. si sarebbe limitato
« alle sue funzioni istituzionali. I militari di solito obbediscono, obbe-
« discono agli ordini che ricevono. Ma quale è quel militare che si
« sogna di creare un servizio se sa che questo non è gradito? Lo
« fa se è gradito e se è incoraggiato. Quindi, qui c'è una responsa-
« bilità; è inutile negarlo; c'è una responsabilità politica di tutti
« coloro che hanno ricevuto sul loro tavolo dei rapporti che anda-
« vano buttati al macero e che hanno continuato a riceverli. Questa
« è l'unica cosa che dovevo dire oggi sul S.I.F.A.R. ».

Nonostante un'immediata precisazione dell'onorevole Taviani —
il quale, in una nota apparsa sui quotidiani del 18 luglio 1968, osser-
vava che nei sei anni della sua permanenza nel Ministero dell'in-
terno non era mai passato tra le sue mani « un appunto informativo
« che non avesse una diretta connessione con problemi pubblici,
« in particolare la correttezza della pubblica amministrazione o la
« sicurezza dello Stato » e che « prescindendo dalla maggiore o mi-
« nore fondatezza degli appunti informativi dei servizi di sicurezza »
di cui egli ebbe a prendere conoscenza « questi avevano, anche
« quando contenevano episodi di vita privata, uno specifico riferi-
« mento con l'uno o con l'altro dei citati aspetti della vita politica »
— le dichiarazioni del senatore Merzagora riproposero il tema delle
responsabilità politiche delle deviazioni del S.I.F.A.R. su cui si riac-
cese con rinnovata vivacità la polemica dei gruppi di opposizione.

Ma lo svolgimento delle ricordate interrogazioni ed interpellanze
presentava anche altri motivi di indubbio interesse fra cui il rinno-
vato scontro, questa volta sul terreno parlamentare, dei due prota-
gonisti del processo di Roma, lo Scalfari ed il de Lorenzo: entrambi,
come si è detto dianzi, sedenti ora sui seggi della Camera dei
deputati.

Con l'interpellanza n. 2-00041, il deputato de Lorenzo chiedeva al Presidente del Consiglio ed al ministro della difesa se essi non ritenessero « giunto al fine il momento di restituire alla nazione « fiducia nelle istituzioni militari, che nelle recenti vicende *erano* « state ingiustamente attaccate senza che fossero efficacemente difese « da chi ne aveva il dovere *ed erano* state coinvolte in polemiche « alle quali avrebbero dovuto assolutamente essere sottratte per evi- « denti ed imprescindibili ragioni di prestigio e di riservatezza ».

L'interpellante dichiarava che egli « ritenuto dai protagonisti delle « polemiche citate il principale se non l'unico responsabile dei fatti » cui facevano riferimento le proposte di inchiesta parlamentare presentate sin dall'inizio della legislatura, si poneva « personalmente e « completamente a disposizione di qualsiasi iniziativa che — nel « giusto riguardo delle esigenze di segreto militare e nella doverosa « salvaguardia dell'organizzazione informativa — *potesse* fare, nell'in- « teresse delle forze armate, la più completa luce sui fatti denunciati ».

Rilanciando la sfida, il deputato Scalfari accusava il generale de Lorenzo (57) di « fellonia contro le istituzioni democratiche » e lo invitava, conseguentemente, ad « invocare la nomina di una commis- « sione parlamentare di indagine avvalendosi dell'articolo 74 del Rego- « lamento della Camera dei deputati », osservando che con questo mezzo « molto preciso » il generale de Lorenzo avrebbe potuto dimostrare la sua volontà di collaborare nell'accertamento della verità.

Il deputato de Lorenzo replicava nella seduta pomeridiana del 23 luglio (58) sostenendo che la questione era stata risolta in suo favore, sia pure in prima istanza, dalla magistratura, alla quale egli si era rivolto appunto a tutela della sua onorabilità, onde riteneva « scorretto interferire con un intervento interlocutorio prima che « *giungesse* la sentenza d'appello ».

Nel dichiarare di non ritenere che il deputato Scalfari potesse dargli lezione di fedeltà alle istituzioni democratiche, o accusarlo di fellonia, dato che « nei 25 anni che vanno... dall'inizio dell'occupazio- « ne tedesca alla *sua* destituzione — non motivata come *aveva* « scritto *L'Espresso*, ma dovuta proprio a fedeltà troppo manifesta « alle istituzioni democratiche nazionali — la *sua* attività di soldato

(57) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 22 luglio 1968, pag. 563.

(58) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 23 luglio 1968, pag. 655.

non *lasciava* spazio alle ombre che l'onorevole Scalfari *avrebbe voluto* rilevare », il deputato de Lorenzo, con riferimento a tutti gli argomenti investiti dal dibattito, precisava che, nel caso fosse stata richiesta l'autorizzazione a procedere a suo carico, egli avrebbe rinunciato al beneficio della immunità parlamentare. E ribadiva: « sia « per quanto riguarda il S.I.F.A.R., sia per i fatti del luglio 1964, la « precisa richiesta di una Commissione di inchiesta parlamentare « che, fornita dei più ampi poteri ed acquisendo nella loro comple- « tezza anche gli atti, allegati compresi, delle Commissioni Beolchini « e Lombardi, *giungesse* alla definizione della verità e all'accerta- « mento delle responsabilità, non solo militari, ad ogni livello ».

Il nuovo titolare del Ministero della difesa, onorevole Gui, nella seduta pomeridiana del 23 luglio 1968, puntualizzava la posizione del Governo rispetto alle questioni sollevate nelle interpellanze e nelle interrogazioni (59).

Dopo aver ricordato le vicende che avevano condotto alla nomina della Commissione Lombardi, il ministro Gui dichiarava che, in relazione alle risultanze dell'inchiesta da questa condotta, il suo predecessore, onorevole Tremelloni, il 23 giugno 1968 aveva ordinato l'esecuzione di un'inchiesta disciplinare formale per gli addebiti espressamente indicati nella relazione della stessa Commissione e per quelli che si riallacciavano alle conclusioni dell'inchiesta Beolchini a carico del generale de Lorenzo, e per l'addebito indicato nella relazione Lombardi a carico del generale Manes. Il ministro Gui aggiungeva che il Parlamento sarebbe stato informato delle decisioni che sarebbero state adottate a conclusione dell'inchiesta disciplinare nel più breve tempo possibile.

In ordine al decesso del colonnello Rocca, il ministro Gui, premesso che questi, fin dal 30 giugno 1967, non era più in servizio al S.I.D. né manteneva con questo rapporti di alcun genere — dichiarava che sembrava fosse doveroso per tutti attendere i risultati delle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria, prima di formulare ipotesi sulle cause e sulle circostanze dell'avvenimento.

Nel riferire in dettaglio quanto era stato accertato riguardo all'intervento del personale del S.I.D. nella vicenda, il ministro Gui dichiarò che risultavano infondate le affermazioni sulla pretesa intro-

(59) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 23 luglio 1968, pagg. 643 e seguenti.

missione di elementi del S.I.D. nell'appartamento del Rocca prima dell'intervento della polizia giudiziaria e sulla asportazione da parte loro di documenti dall'appartamento medesimo.

Il ministro Gui affermava, inoltre, che risultava infondata la notizia, riferita nell'interrogazione n. 3-00054 del deputato Scalfari, secondo la quale elementi del S.I.D. avrebbero comunque trattenuto ed interrogato dipendenti e familiari del Rocca e, addirittura, avrebbero litigato tra loro.

Il ministro Gui smentiva altresì l'illazione di stampa, riportata nell'interrogazione n. 3-000103 del deputato Servello, che collegava la scomparsa del Rocca ai misteriosi traffici d'armi in atto col Sudafrica, rilevando, al tempo stesso, che non era dato collegare la fine dello stesso Rocca con gli argomenti discussi al Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 31 gennaio 1967.

Per quanto concerneva, poi, la sostituzione del generale Manes nella carica di vice comandante generale dell'arma dei carabinieri, il ministro Gui, richiamandosi a quanto era stato detto dal Presidente del Consiglio Leone al Senato il 17 luglio, ribadiva che il suo ministero aveva « semplicemente e doverosamente attuato la decisione del Consiglio di Stato del 12 giugno » con cui era stato ordinato all'amministrazione di sostituire nella carica di vice comandante generale dell'arma il generale Manes con il più anziano dei generali di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sicché era « da escludere in modo assoluto che fosse stato adottato un provvedimento punitivo nei confronti dell'ufficiale, anche perché l'amministrazione non aveva alcuna possibilità giuridica di adottare in materia provvedimenti discrezionali ».

Il ministro Gui faceva, altresì, presente che « il diritto del generale Celi ad essere nominato alla carica di vice comandante generale, come il diritto a permanere in essa, avrebbe potuto essere vulnerato soltanto da una sanzione disciplinare incidente sul suo stato giuridico, quale la rimozione dal grado », laddove « nei confronti del generale Celi non erano stati... adottati né una sanzione del genere né provvedimenti disciplinari di minore entità: anzi, per la sottoscrizione del Celi alla lettera collettiva, diretta al generale Manes, il ministro Tremelloni, in data 1° giugno 1966, aveva comunicato al comandante generale dell'arma dei carabinieri che non ravvisava nel contenuto della missiva in parola gli estremi per la configurazione di eventuali responsabilità né di ordine penale né di ordine disciplinare ».

Il ministro Gui ricordò, inoltre, che nella relazione Lombardi non veniva mossa alcuna censura nei confronti del generale Celi per quanto atteneva al suo comportamento nella primavera-estate 1964, e che — per quanto si riferiva alla deposizione resa dallo stesso generale Celi nel procedimento de Lorenzo-*L'Espresso* — questo non aveva ancora esaurito il suo *iter*, ed il pubblico ministero non aveva preso alcuna iniziativa nei confronti del teste.

In merito, poi, alle voci concernenti certi presunti finanziamenti da parte del S.I.F.A.R. con i quali, secondo certe illazioni di stampa, si sarebbe dovuta porre in collegamento la tragica morte del Rocca, il ministro Gui per una parte si richiamava alle dichiarazioni, fatte alla Camera dal Presidente del Consiglio Moro nella seduta del 31 gennaio 1968, sull'impossibilità di provare la non rispondenza dei documenti non pubblicati in fotocopia rispetto agli originali, e per altro verso ricordava che sia per la questione relativa ai predetti documenti, sia per il decesso del colonnello Rocca erano in corso procedimenti ed indagini da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Rispondendo, infine, alle richieste miranti a conoscere l'esito degli accertamenti disposti in ordine all'esistenza di apparecchiature di registrazione negli uffici del Quirinale, il ministro Gui riferiva testualmente la dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio Moro nella seduta del 10 marzo 1968 del Senato della Repubblica.

In ordine alle richieste del testo integrale della relazione Beolchini e degli allegati al rapporto Manes, avanzate in talune interpellanze, il ministro Gui dichiarò che permanevano valide le ragioni con cui a suo tempo era stato opposto un diniego ad analoghe richieste.

Nel respingere taluni rilievi formulati dal deputato Scalfari a proposito di una pretesa responsabilità penale del Presidente del Consiglio Moro in relazione alla dichiarazione di segreto militare apposta su determinati atti, il ministro Gui concludeva: « Dell'alto senso dello Stato e dell'acuto scrupolo democratico dell'onorevole Moro e dell'onorevole Tremelloni nessuno vorrà dubitare.

« Ebbene, fu ritenuto allora — e non si vede come questo Governo possa non riconoscere la validità di ragioni così pressanti — che non potesse essere consentita la pubblicazione integrale della relazione Beolchini per una parte per motivi di tutela di segreti militari; fu anche riconosciuta per un'altra parte l'esistenza di motivi di opportunità morale così forti da sconsigliare la pubblicazione di altri passi. L'illustrazione di vari casi di indagini

« non giustificate riguardanti la vita di illustri persone recherebbe
« loro, infatti, grave nocumento, e non solo a loro, se fossero resi
« pubblici i passi della relazione che questi casi riportano. Per ana-
« loghe ragioni di segreto militare non possono essere pubblicati
« gli allegati al rapporto Manes, dai quali l'autorità competente
« stralcio le parti dichiarate segrete quando essi furono depositati
« nel procedimento de Lorenzo-*L'Espresso* e non possono essere divul-
« gati gli allegati alla relazione Lombardi dichiarati segreti dalla
« stessa Commissione ».

Il ministro Gui osservò, a tale riguardo, che non era, dunque,
« una facoltà, ma un preciso dovere, per il Governo e per l'ammi-
nistrazione militare, l'attenersi alle norme vigenti » e che « l'auto-
rità di sicurezza nazionale aveva l'imprescindibile dovere di tute-
lare il segreto militare stabilito dalla legge », ribadendo: « Non è
« quindi possibile far diventare pubblico quello che per legge è
« segreto militare, qualunque sia il documento in cui esso è con-
« tenuto ».

A proposito, poi, dei rapporti informativi provenienti dal
S.I.F.A.R., cui si era riferito il senatore a vita Merzagora nel corso
del dibattito sulla fiducia svoltosi al Senato, il ministro Gui ripe-
teva la precisazione dell'onorevole Taviani secondo il quale, come
si è detto dianzi, essi avevano sempre una diretta connessione con
problemi pubblici, in particolare con la correttezza della pubblica
amministrazione e con la sicurezza dello Stato.

Riferendosi « all'asserita ripresa di attività illecite da parte del
« S.I.D., da taluni organi di stampa precisate in intercettazioni tele-
« foniche e spionaggio politico », il ministro della difesa precisò ferma-
« mente: « Il S.I.D., fin dalla sua ricostituzione sotto l'attuale deno-
« minazione, non esplica alcuna attività di spionaggio politico né
« tanto meno effettua intercettazioni telefoniche al di fuori dei casi
« — preventivamente autorizzati dal magistrato e adeguatamente
« motivati — di stretta attinenza con l'attività istituzionale del servizio
« stesso ».

« Il Servizio informazioni », concluse il ministro Gui, « ricon-
« dotto dopo le note deviazioni ai precisi limiti di una corretta attività
« istituzionale, rigorosamente definita con un permanente e vigile
« controllo di legittimità esercitato nei limiti delle rispettive compe-
« tenze e responsabilità dal capo di stato maggiore della difesa, dal
« ministro della difesa e dal Presidente del Consiglio — svolge con
« scrupolosa osservanza della legalità i compiti attribuitigli dall'or-

« dinamento giuridico e contribuisce efficacemente alla sicurezza militare del Paese. Si tratta di compiti di eccezionale importanza per la sicurezza e la difesa. È doveroso per tutti contribuire al ritorno ad un clima di serenità che consenta al personale del Servizio di poter continuare ad operare, nell'esclusivo interesse del Paese, senza essere turbato da ingiusti sospetti e polemiche. Il Servizio informazioni, e in via generale le forze armate, operano con assoluta dedizione e lealtà e meritano di essere circondati dal riconoscimento e dall'apprezzamento fiducioso della nazione ».

23) *Proposte per la costituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R. presentate nella V legislatura e loro iter.*

Concluso lo svolgimento delle suddette interpellanze ed interrogazioni, la Camera passò — nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1968 — all'esame, per la presa in considerazione, delle diverse proposte concernenti la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R.:

— n. 3, di iniziativa dei deputati Boldrini, Gian Carlo Pajetta e D'Alessio, presentata il 5 giugno 1968, dal titolo: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle attività extraistituzionali del S.I.F.A.R. »;

— n. 46, di iniziativa dei deputati Lami, Pigni, Cacciatore e Luzzatto, presentata il 6 giugno 1968, dal titolo: « Sulle attività del S.I.F.A.R. estranee ai suoi compiti di istituto »;

— n. 177, di iniziativa del deputato Scalfari, presentata il 6 luglio 1968, dal titolo: « Inchiesta parlamentare sulle attività del comandante generale dei carabinieri e di alcuni alti ufficiali dell'Arma nell'estate del 1964, connesse con iniziative extraistituzionali ed extra-costituzionali »;

— n. 233, di iniziativa dei deputati Fortuna, Usvardi, Brandi ed altri presentata il 22 luglio 1968, dal titolo: « Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su determinate attività del S.I.F.A.R. ».

Le proposte differivano tra di loro, anzitutto, per la forma deliberativa prescelta, prevedendo due di esse — la proposta n. 46 e la proposta n. 177, che si richiamavano specificatamente all'articolo

82 della Costituzione ed all'articolo 136 del Regolamento della Camera dei deputati — la costituzione di una Commissione monocamerale (composta di 25 deputati); le altre due concretandosi, invece, in atti di iniziativa legislativa per la costituzione di Commissioni bicamerali composte (secondo le previsioni, rispettivamente, delle proposte n. 3 e 223) di 21 e di 15 membri.

Differiva anche l'oggetto delle indagini previste in ciascuna proposta.

La proposta di legge n. 3 prevedeva che la Commissione dovesse procedere « all'accertamento delle attività del S.I.F.A.R. relative ad « indagini di carattere politico e personale, estranee ai compiti di « istituto ed aventi carattere di deviazione rispetto ad essi e alle relative responsabilità politiche, penali, amministrative degli organi « preposti al Servizio », ed in particolare all'accertamento:

« 1) dell'esistenza di atti lesivi dei diritti fondamentali di « libertà dei cittadini;

« 2) delle attività del S.I.F.A.R. che *avessero* costituito pericolo per le istituzioni democratiche;

« 3) dei legami e dei rapporti che il S.I.F.A.R. ha tenuto con « autorità o personalità politiche, economiche e militari, sia italiane « che straniere;

« 4) sull'uso dei fondi segreti posti a disposizione del pre- « detto Servizio ».

La proposta d'inchiesta n. 46 affidava alla Commissione da essa contemplata il compito di « accertare le attività del S.I.F.A.R. (ora « S.I.D.) relative alle indagini di carattere politico e personale, estranee ai compiti di istituto e aventi carattere di deviazione rispetto « ad essi » previo un esame dei « risultati delle indagini condotte dalle « commissioni ministeriali a tale proposito » e di « ogni altro documento attinente alla questione ».

La proposta d'inchiesta n. 177 commetteva alla relativa Commissione il compito di « indagare sulle attività svolte durante i mesi « della primavera-estate 1964 dall'allora comandante generale dei « carabinieri, generale Giovanni de Lorenzo, dirette ad attuare misure « limitative dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione a carico « di cittadini discriminati in base alle loro opinioni politiche ». L'indagine della Commissione si sarebbe dovuta in particolare rivolgere « alla compilazione di liste di proscrizione, alla loro trasmissione ai « comandi territoriali dell'arma dei carabinieri e agli ordini che l'ac-

« compagnarono, nonché a tutte le iniziative assunte dal de Lorenzo « e dagli ufficiali da lui dipendenti » delle quali era emersa notizia nel corso del processo celebrato dinanzi al tribunale di Roma. « Tutto ciò », proseguiva la proposta n. 177, « con specifico riferimento alla « crisi ministeriale verificatasi nel giugno 1964 e ai contatti che in « quel periodo il de Lorenzo ebbe con le massime autorità dello Stato « e del Governo ».

L'inchiesta, inoltre, si sarebbe dovuta estendere alla parte svolta dai servizi segreti di sicurezza militare nelle vicende sopra richiamate.

La Commissione avrebbe dovuto, infine, esaminare anche, nella loro interezza, gli atti delle varie indagini giudiziarie e amministrative, fino ad allora svolte, con riferimento diretto o indiretto all'oggetto dei suoi lavori e cioè: « gli atti della Commissione amministrativa presieduta dal generale Beolchini; gli atti della Commissione « amministrativa presieduta dal generale Lombardi; il rapporto e « connessi allegati redatto dal generale Manes; gli atti del processo « de Lorenzo-*L'Espresso*, e ogni altro documento attinente alla questione ».

Secondo la proposta di legge n. 233, infine, la Commissione avrebbe dovuto accertare: « a) le attività dell'ex S.I.F.A.R. relative ad indagini estranee ai compiti di istituto; b) le iniziative adottate dallo « stesso S.I.F.A.R., in occasione degli eventi politici del luglio 1964, « in violazione dei diritti fondamentali di libertà dei cittadini o che « avessero costituito un pericolo per le istituzioni democratiche », previo esame, anche da parte sua, dei risultati delle indagini delle Commissioni ministeriali e di ogni altro documento attinente alla questione.

Diverso, inoltre, era il termine assegnato a ciascuna delle Commissioni, contemplate nelle ricordate proposte, per la conclusione dei rispettivi lavori; termine fissato in sei mesi — salva la possibilità di proroga — dalla proposta di legge n. 3, in quattro mesi dalla proposta d'inchiesta n. 46 e dalla proposta d'inchiesta n. 177, in sei mesi dalla proposta di legge n. 233.

Diverse, infine, le disposizioni contenute nelle diverse proposte quanto ai limiti posti all'attività delle Commissioni ivi contemplate.

Le proposte d'inchiesta n. 46 e n. 177 — che, come s'è detto, contemplavano la costituzione di Commissioni d'inchiesta monocalamerali — per l'esplicito (e del resto ovvio) riferimento agli articoli 82 della Costituzione e 136 del Regolamento della Camera dei deputati, lasciavano pacificamente desumere che le relative Commissioni

avrebbero dovuto procedere alle indagini loro affidate con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ivi comprese naturalmente quelle scaturenti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale in tema di segreto politico o militare o di ufficio o professionale. (Per di più, la proposta n. 46 prevedeva che tutti i componenti della Commissione fossero tenuti al segreto, e che nella relazione la Commissione avrebbe evitato ogni menzione che potesse menomare il segreto occorrente nell'interesse della difesa dello Stato e a tutela della vita privata delle persone cui le indagini del S.I.F.A.R. si fossero riferite).

Analoghi poteri e limitazioni sembravano doversi pacificamente assegnare alla Commissione prevista dalla proposta di legge n. 233, facendo tale proposta, all'articolo 2, esplicitamente richiamo a tali poteri e limitazioni. (Nella relazione alla suddetta proposta, si chiariva, anche, che il riferimento contenuto nell'articolo 2 era stato proprio fatto per svuotare l'argomentazione più volte addotta, in opposizione alla nomina di una Commissione di inchiesta sulle attività del S.I.F.A.R., concernente « la necessità riconosciuta ed osservata da tutti gli ordinamenti statuali, indipendentemente dal tipo di regime politico vigente, di preservare il segreto sulle notizie che attengono alla sicurezza ed agli interessi vitali dello Stato ». Lo stesso chiarimento venne poi dato dal presentatore, onorevole Fortuna, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1968 (60) della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento della proposta in questione).

Una disciplina radicalmente innovatrice era, invece, contenuta nella proposta di legge n. 3 che, dopo aver fatto riferimento — nell'articolo 3 — all'articolo 82 della Costituzione, dopo aver previsto che nella relazione della Commissione avrebbe dovuto essere omissivo quanto sarebbe stato ritenuto oggetto di segreto necessario nell'interesse della difesa dello Stato, ed infine dopo aver fatto obbligo del segreto ai componenti della Commissione, formulava, nell'articolo 4, una completa ridefinizione del concetto di segreto e predisponeva una particolare meccanismo procedurale per la qualificazione di segretezza di determinati atti o attività in caso di dubbio.

Infatti, l'articolo 4 della suddetta proposta prevedeva:

« Non possono costituire oggetto di segreto di Stato notizie, atti
« o attività che siano in contrasto con l'interesse pubblico o con un

(60) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 24 luglio 1968, pag. 750.

« retto funzionamento dell'ordinamento giuridico o volte ad un tur-
« bamento delle istituzioni democratiche.

« L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di in-
« chiesta (61) valuterà, nei casi che non rientrano nelle ipotesi di cui
« al comma precedente, se determinati atti od attività siano stati
« svolti nell'interesse della difesa dello Stato e, pertanto, debbano
« esser coperti dal segreto di Stato.

« Tutto ciò che l'ufficio di presidenza della Commissione riterrà
« debba essere garantito dal segreto di Stato non potrà esser por-
« tato a conoscenza degli altri membri della Commissione né potrà
« esser menzionato negli atti e nella relazione della Commissione
« stessa ».

Dopo una breve illustrazione del contenuto delle suddette pro-
poste di legge da parte dei deputati Boldrini, Fortuna, Lami e Scal-
fari, il ministro senza portafoglio, Mazza (62), dichiarò che il Governo,
nei confronti delle medesime, intendeva riacciarsi all'atteggiamento
assunto dall'onorevole Moro nella seduta della Camera del 31 gen-
naio 1968, osservando che — avendo il ministro Gui confermato il
giorno prima la posizione negativa del Governo sul problema oggetto
delle proposte stesse — a così breve distanza il Governo non poteva
che confermare la sua posizione contraria, che sarebbe stata espli-
cata in sede di esame di merito. Il ministro Mazza dichiarava, peral-
tro, che il Governo, per quanto atteneva specificamente alla presa in
considerazione delle proposte stesse, non riteneva di dover interfe-
rire in quello che, come già aveva rilevato a suo tempo il ministro
Scaglia, era divenuto poco più di un rito consuetudinario.

La Camera approvò, quindi, la presa in considerazione delle pro-
poste suddette, cui venne, altresì, accordata la procedura d'urgenza.

Qualche giorno dopo, il 26 luglio 1968, il senatore Raffaele Jan-
nuzzi ed altri senatori, presentavano al Senato della Repubblica un
disegno di legge (n. 101) concernente « Istituzione di una Commis-
sione di inchiesta parlamentare su determinate attività del S.I.F.A.R. »,
che tanto nel testo quanto nella relazione era letteralmente identico
alla proposta di legge n. 233 del deputato Fortuna e di altri deputati.

(61) L'articolo 2 della proposta n. 3 prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto nominare, nel suo seno, — a maggioranza di due terzi — un ufficio di Presidenza composto di 5 componenti.

(62) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 24 luglio 1968, pag. 751.

Essendosi iniziato l'esame delle quattro proposte più volte ricordate davanti alla VII Commissione della Camera in sede referente, la iniziativa del senatore Jannuzzi indusse il deputato Scarascia Mugnozza a sollevare, nella seduta della VII Commissione del 21 settembre 1968, la questione procedurale (63) relativa all'applicazione alle medesime dell'articolo 133 del Regolamento della Camera che, com'è noto, stabilisce che l'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera è sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica.

Il Presidente della Camera, peraltro, in una lettera inviata al Presidente della VII Commissione — che, a sua volta, gli aveva prospettato le perplessità emerse sul punto nel dibattito che si era svolto nella Commissione stessa sulla questione sollevata dal deputato Scarascia Mugnozza — dichiarava di ravvisare « un assoluto difetto di competenza da parte della Commissione a sollevare eccezioni di procedura in sede referente », confortato in ciò da « una inequivocabile e non controversa prassi », che si fondava sul principio « inderogabile, in forza del quale le Commissioni, in sede referente, non possono sottrarsi all'obbligo di riferire, comunque, all'Assemblea sul merito dei provvedimenti presi in esame, proponendone l'approvazione o la reiezione; ferma restando, beninteso, la sovrana competenza dell'Assemblea di valutare, a termini del Regolamento, ogni eventuale questione incidentale ».

Il dibattito sulle proposte in parola, perciò, proseguiva, mentre nella Commissione affari costituzionali il deputato Bressani provvedeva alla elaborazione di un dotto schema di parere sulle questioni di legittimità costituzionale che le proposte medesime coinvolgevano.

In tale parere, presentato nella seduta del 9 ottobre 1968 (64) si leggeva:

« La Commissione affari costituzionali

« esaminate

« le proposte di inchiesta parlamentare dei deputati Lami ed altri (atto n. 46) e Scalfari (atto n. 177), nonché le proposte di legge dei

(63) Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 settembre 1968, pag. 1 e seguenti.

(64) Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 9 ottobre 1968, pag. 2 e seguenti.

« deputati Boldrini ed altri (atto n. 3) e Fortuna ed altri (atto n. 233)
« aventi per oggetto l'istituzione di una Commissione di inchiesta
« parlamentare sulle attività del S.I.F.A.R.

« premesso

« che l'articolo 82 della Costituzione, se consente a ciascuna Camera
« di disporre con propria deliberazione una inchiesta in materia di
« pubblico interesse, non preclude l'adozione della legge formale per
« istituire una Commissione d'inchiesta bicamerale e regolare le pro-
« cedure di funzionamento;

« — che in entrambe le ipotesi considerate, e, quindi, anche nel caso
« venga scelta la via legislativa, il Parlamento dispone l'inchiesta in
« base al richiamato articolo 82 della Costituzione, per il secondo
« comma del quale la Commissione procede alle indagini ed agli esami
« con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria,
« tra le quali quelle discendenti dagli articoli 342 e 352 del codice
« di procedura penale;

« — che il carattere rigido della Costituzione ed il sistema dei rap-
« porti tra gli organi costituzionali dello Stato non consente di attri-
« buire alle Commissioni di inchiesta poteri più ampî di quelli pre-
« visti per l'autorità giudiziaria, se non con norme di carattere gene-
« rale modificative del codice di procedura penale, e ciò per il prin-
« cipio di parallelismo tra poteri e limitazioni della Commissione
« parlamentare di inchiesta e poteri e limitazioni della autorità giu-
« diziaria;

« 1) rileva la non conformità costituzionale della proposta di
« legge n. 3 del deputato Boldrini in quanto prevede:

« a) all'articolo 1, accertamenti di responsabilità penali e
« amministrative in contrasto con il principio della Costituzione,
« che attribuisce al Parlamento funzioni legislative ed ispettive, ai
« cui fini solamente le inchieste debbono essere dirette;

« b) all'articolo 4, primo comma, con norma posta per il
« caso di specie, una modifica all'articolo 256 del codice penale;

« c) all'articolo 4, secondo e terzo comma, il conferimento
« all'ufficio di presidenza della Commissione di poteri superiori a
« quelli della Commissione stessa;

« ravvisa inoltre, negli articoli citati, un contrasto con l'articolo 82
« della Costituzione, perché tendenti ad attribuire alla Commissione
« di inchiesta poteri superiori di quelli previsti per l'autorità giu-
« diziaria;

« 2) ritiene conforme alla Costituzione la proposta di inchie-
« sta di iniziativa del deputato Lami, in quanto le disposizioni del-
« l'articolo 2 rappresentano ulteriori cautele, in aggiunta a ciò che
« è implicito nel richiamo all'articolo 82 della Costituzione e all'ar-
« ticolo 136 del Regolamento della Camera, "a garanzia dell'interesse
« della difesa dello Stato e a tutela della vita privata delle persone";

« 3) ritiene non conforme all'articolo 82 della Costituzione la
« proposta di inchiesta del deputato Scalfari per quanto previsto
« all'articolo 3, in cui ravvisa un contrasto con il potere-dovere del
« Governo di tutelare il segreto di Stato; il disposto di tale articolo,
« infatti, con la specifica indicazione di documenti da acquisire ai
« fini dell'indagine, tende a sostituire una deliberazione della Ca-
« mera, neppure avente forma legislativa, a quella valutazione, nel caso
« di specie, del segreto che alla pubblica amministrazione compete;

« 4) ritiene costituzionalmente legittima la proposta dell'ono-
« revole Fortuna ed altri, che attribuisce alla Commissione di inchie-
« sta i poteri dell'autorità giudiziaria, con i limiti ad essi inerenti,
« poteri e limiti che, come si osserva nella relazione alla proposta
« stessa, sono chiaramente determinati dal codice di procedura pe-
« nale (articoli 342 e 352) ».

Dopo ampio dibattito, la Commissione affari costituzionali ap-
provò lo schema di parere proposto, all'unanimità per il primo
comma delle premesse e per i punti 2) (relativo alla proposta Lami)
e 3) (relativo alla proposta Scalfari), e a maggioranza le restanti
parti, respingendo le seguenti proposte del deputato Spagnoli:

« 1) *Sostituire il secondo e terzo comma delle premesse con
il seguente:*

« che nella ipotesi in cui venga scelta la via legislativa, il Par-
« lamento può attribuire alla Commissione poteri per l'indagine più
« ampi di quelli consentiti all'autorità giudiziaria, superando i limiti
« a questa imposti, ma con il limite discendente dai principi gene-
« rali stabiliti dalla Costituzione e dal rispetto dei diritti soggettivi
« costituzionalmente garantiti »;

« 2) Sostituire il punto b) del n. 1) con il seguente:

« Ritiene la conformità costituzionale del primo comma dell'articolo 4, perché si tratta di norma interpretativa della portata del « limite posto all'autorità giudiziaria dall'articolo 352 del codice di « procedura penale e dall'articolo 256 del codice penale con efficacia « generale ed astratta ».

La Commissione affari costituzionali approvò, inoltre, a maggioranza, una proposta dei deputati Ballardini e Lucifredi tendente ad aggiungere al parere il seguente periodo:

« Si osserva, infine, che, per realizzare interamente il disposto « dell'articolo 82 della Costituzione, che istituisce un parallelismo « assoluto fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli della Com- « missione parlamentare, è necessario prevedere una particolare di- « sciplina della procedura di svolgimento della eventuale inchiesta, « per adeguarla alle esigenze specifiche della stessa, nel caso che « un teste rifiuti di deporre, rendendo, per tale ipotesi, possibile alla « Commissione il contatto diretto con gli organi responsabili del- « l'esecutivo ai fini del controllo della legittimità del rifiuto ».

Alle quattro proposte in corso di esame, se ne aggiunse poi un'altra, presentata dal deputato Giovanni de Lorenzo, il 9 ottobre 1968 (n. 484).

Si trattava di una proposta di legge mirante alla costituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale composta di 15 membri, con l'incarico (articolo 1) di accertare — nel termine di sei mesi — :

a) se rispondessero al vero, ed in che misura, affermazioni di varia provenienza in merito a pretese cosiddette « deviazioni » dei servizi di informazione militari per il periodo corrente dall'anno 1967 fino ad allora;

b) se vi fossero state attività extra-istituzionali ed extra-costituzionali dell'arma dei carabinieri nell'anno 1964 ed a chi le stesse potessero eventualmente farsi risalire;

c) in caso di esito negativo, a chi dovesse imputarsi la palazione delle eventuali notizie ed accuse non rispondenti al vero in ordine ai fatti di cui ai precedenti capi *a)* e *b)* e se vi fosse stato nocumento alla normale doverosa attività dell'arma dei carabinieri

e del Servizio informazioni militari, o conseguente decadimento delle istituzioni stesse;

nonché con l'incarico di proporre:

d) una strutturazione del Servizio informazioni militari che gli consentisse, nel rigoroso rispetto delle norme ad esso relative, un assolvimento dei compiti di istituto non soggetto ad accuse infondate o in vario modo strumentalizzate;

e) che i compiti istituzionali del servizio predetto fossero rigidamente limitati alla sfera militare, devolvendosi ad altri organismi ogni attività che in modo pur lontano fosse connessa con interessi politici interni.

L'articolo 2 affidava all'istituenda Commissione d'inchiesta il compito di:

a) espletare approfondite indagini in ordine alla personale attività, inquadrata nelle norme in vigore, svolta dai capi del Servizio informazioni militari, tuttora in vita, che si erano succeduti nella carica: generali Musco, de Lorenzo, Allavena, ammiraglio Henke;

b) effettuare valutazione di tale attività, tenendo presenti anche le affermazioni di assunzione di eventuali responsabilità fatte in sede parlamentare dall'onorevole Taviani, con riferimento a periodi nei quali lo stesso aveva coperto incarichi governativi, nonché le sue opinioni espresse sull'argomento in risposta ad affermazioni del senatore Merzagora, tenendo pure conto di quanto sull'argomento avevano dichiarato il senatore Gronchi, l'onorevole Pacciardi, il senatore Messeri ed il ministro Tremelloni.

L'articolo 3, infine, prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto procedere agli accertamenti di cui sopra senza tenere in considerazione indagini e conclusioni di precedenti inchieste sia giudiziali che amministrative, integralmente rinnovando, ove lo avesse ritenuto utile e possibile, le indagini in quelle sedi effettuate.

Nella relazione, il deputato de Lorenzo affermava:

« Ciò che mi convince della opportunità e necessità della in-
« chiesta è la considerazione dello stato estremo di disagio nel quale
« sono venuti a trovarsi e devono svolgere i loro compiti di istituto
« i nostri servizi di informazione e di riflesso le forze armate tutte,

« gli uni e le altre ripetutamente oggetto di attacchi troppo spesso
« preordinati al solo scopo di colpire la mia persona, per motivi
« che ritengo ben potrebbero ritornare a mio onore, ed in totale
« dispregio del danno, forse talvolta ben voluto oltre che previsto,
« che al prestigio delle istituzioni e al loro funzionamento ne sarebbe
« derivato ».

E concludeva: « Accertare in maniera completa e definitiva se
« vi siano effettivamente state le cosiddette "deviazioni" significa anche
« accertare come e perché dette deviazioni abbiano potuto verifi-
« carsi, e quindi poter disporre a che più non si verificchino in futuro;
« significa eliminare la possibilità di ulteriori attacchi alle persone
« e alle istituzioni, ove essi non trovino obiettiva giustificazione; si-
« gnifica consentire al fine, ed è questo lo scopo nel quale ritengo
« debbano tutti concordare, che servizi di informazione e forze armate
« tutte svolgano i loro compiti nelle condizioni di serenità indispensa-
« bilmente richieste per un buon funzionamento ».

La VII Commissione della Camera proseguì nell'esame delle pro-
poste nn. 3, 46, 177 e 233 — cui era stata abbinata la proposta di
legge n. 484 di iniziativa del deputato de Lorenzo — fino al 13 di-
cembre 1968, dopo di che, essendo trascorso il termine per la pre-
sentazione della relazione, tutte vennero iscritte all'ordine del giorno
dell'Assemblea.

24) *Le dichiarazioni programmatiche del 1° Governo Rumor in favore
della costituzione di una Commissione d'inchiesta limitatamente
agli eventi del giugno-luglio 1964 e la proposta di legge Zanibelli-
Orlandi-La Malfa.*

Si verificava, intanto, in connessione con lo svolgimento delle
trattative per la formazione del Governo di coalizione dell'onorevole
Rumor, un'evoluzione positiva nell'atteggiamento di tutte le forze
della maggioranza governativa (l'atteggiamento dei socialisti si era
già manifestato nella ricordata proposta di legge n. 233 di iniziativa
del deputato Fortuna e di altri deputati, oltre che nella proposta di
inchiesta n. 177 del deputato Scalfari) nei riguardi della costituzione
di una Commissione di inchiesta col compito circoscritto di accer-
tare il comportamento degli organi competenti in materia di sicu-
rezza e di tutela dell'ordine pubblico nel giugno-luglio 1964. L'accordo
realizzato dai partiti della maggioranza su questo punto veniva comu-

nicato nei seguenti termini dal Presidente del Consiglio Rumor nel suo discorso programmatico del 16 dicembre 1968 (65):

« In ordine al dibattuto problema di una inchiesta parlamentare sul comportamento degli organi competenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, affinché cessi ogni polemica ed ogni possibile dannosa speculazione in materia tanto delicata e venga chiarito ogni ragionevole dubbio sul retto funzionamento dei nostri istituti, anche al fine di salvaguardare il prestigio delle forze armate della Repubblica — ed in particolare delle forze dell'ordine — presidio della pace del nostro Paese e strumento di tutela del nostro libero ordinamento, il Governo dichiara di essere aperto ad una nuova iniziativa parlamentare per la costituzione di una Commissione di inchiesta avente lo scopo di accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale di inchiesta nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964. Commissione di inchiesta che, per tale suo oggetto, per i suoi fini e per le modalità di composizione e di funzionamento sia utile agli scopi dianzi indicati, nel quadro della doverosa tutela della sicurezza dello Stato, e possa fornire al Governo e al Parlamento appropriate indicazioni su quelle modifiche legislative e amministrative che si ritenessero necessarie per il migliore funzionamento di questo settore delicato ed importante della amministrazione dello Stato, in conformità ai principi democratici che ispirano il nostro regime politico ».

Tali dichiarazioni segnarono una svolta nel lungo dibattito sulle vicende del S.I.F.A.R. e dei fatti del giugno-luglio 1964, spianando la strada ad una iniziativa per la costituzione di una Commissione d'inchiesta col compito limitato di indagare su detti ultimi fatti.

Tale iniziativa non tardò a concretarsi in una proposta di legge (n. 823) presentata il 9 gennaio 1969, a nome dei gruppi parlamentari di centro-sinistra che sostenevano il Governo Rumor, dai deputati Zanibelli, Orlandi e La Malfa.

Detta proposta muoveva, da un canto, dalla considerazione che non vi era stata, fino ad allora, « la possibilità di giungere, in sede

(65) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 16 dicembre 1968, pag. 3126.

« parlamentare, ad un autonomo accertamento ed a una autonoma « valutazione del comportamento della pubblica amministrazione », né si era indagato « sulle possibili cause di ordine legislativo e di « ordinamento » che potessero « aver originato o reso possibili iniziative o misure non corrispondenti ai principi generali in materia « di ripartizione di responsabilità e competenze fra i vari organi « dello Stato, conformemente al nostro ordinamento democratico »; e, dall'altro, dalla considerazione che « il perdurare di polemiche « discussioni e l'esistenza di ombre e timori in materia così delicata » avrebbe potuto avere « riflessi negativi sul prestigio e sulla « funzionalità di servizi essenziali alla sicurezza del Paese e sui rapporti fra l'opinione pubblica e l'apparato militare e di sicurezza, « che in un ordinamento democratico debbono basarsi sulla piena « fiducia nella rispondenza di questo delicato strumento ai soli e « permanenti interessi generali ».

In relazione a ciò la proposta di legge in parola prevedeva la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di (articolo 1):

« *a*) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione « della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto « ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, « depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese « e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli « eventi del giugno e del luglio 1964;

« *b*) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti « costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

« *c*) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla « tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente « in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente « difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento « democratico dello Stato ».

L'articolo 3 stabiliva che la Commissione sarebbe stata costituita da 11 membri (5 senatori, 5 deputati ed il Presidente).

Una particolare innovazione nella tradizionale struttura delle Commissioni parlamentari d'inchiesta era contemplata nell'articolo

4, che prevedeva la presenza di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione al fine di assicurare alla medesima la acquisizione delle notizie e dei dati necessari per gli accertamenti, gli esami e le proposte commessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 5 — nel presupposto, sancito espressamente dall'articolo 2, che la Commissione doveva procedere all'indagine ed agli esami suddetti con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria — prevedeva una parziale modificazione degli articoli 342, 1° e 2° comma e 352 del codice di procedura penale, stabilendo che, se la Commissione medesima, nel corso delle indagini, non avesse ritenuto fondata la dichiarazione di cui alle disposizioni suddette, avrebbe dovuto informarne il Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe a sua volta comunicato le sue determinazioni. Si stabiliva, altresì, che lo stesso Presidente del Consiglio sarebbe stato competente a dare, sentito il ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione a procedere di cui all'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale.

Il compito di garantire l'osservanza del divieto previsto in tale ultimo articolo a pena di nullità veniva affidato, dall'articolo 6, al Presidente della Commissione.

Oltre a contemplare — all'articolo 7 — una serie di prescrizioni rigorose intese ad obbligare al segreto i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altro collaboratore della Commissione stessa, la proposta prevedeva, all'articolo 8, che la Commissione avrebbe stabilito di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non dovesse essere fatta menzione nella sua relazione o non dovessero essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico interno o internazionale dello Stato medesimo.

L'articolo 9, infine, nel prevedere che la Commissione avrebbe terminato i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale data presso le Presidenze delle due Camere la propria relazione, aggiungeva che la Commissione stessa — prima di procedere al deposito della suddetta relazione — avrebbe trasmesso la medesima al Presidente del Consiglio, il quale avrebbe comunicato le eventuali osservazioni del Governo alla Commissione che, a sua volta, avrebbe successivamente deliberato in via definitiva.

25) *Inizio dell'iter della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa alla Camera dei deputati: sua presa in considerazione ed adozione della procedura d'urgenza.*

Nella seduta della Camera dei deputati del 15 gennaio 1969 il deputato Zanibelli, svolgendo la proposta di legge in questione e chiedendo per essa l'adozione della procedura d'urgenza, così chiara brevemente i principali motivi ispiratori di essa (66): « La proposta di legge che, assieme con i rappresentanti di altri gruppi della maggioranza, ho avuto l'onore di presentare, non richiederebbe, pur essendo la sua relazione estremamente sintetica, una illustrazione. Ai fini della sua presa in considerazione mi limito pertanto a riprendere qualche aspetto della proposta stessa perché ne appaia con la maggiore chiarezza possibile la volontà ispiratrice.

« La nostra prima scelta riguarda innanzitutto l'ambito entro il quale la Commissione dovrebbe operare: l'accertamento delle iniziative e delle misure adottate dagli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964. Non intendiamo sconfinare andando oltre e chiamando in causa indefinitamente ogni altro argomento che ha suscitato polemiche e discussioni tanto vivaci.

« In secondo luogo, proponiamo di esaminare mediante una rapida ed approfondita inchiesta quali siano le iniziative e le misure adottate dagli organi competenti in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Vogliamo conoscere cioè le ragioni e le cause eventualmente esistenti negli ordinamenti o nella legislazione che abbiano consentito l'adozione di iniziative o misure in contrasto con i principi generali che regolano la ripartizione delle responsabilità e delle competenze tra i vari organi dello Stato.

« Inoltre, intendiamo formulare proposte per il riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, e rivedere la disciplina vigente in materia di tutela del segreto. Questo per raggiungere le finalità di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

« La volontà ispiratrice della proposta è di evitare che l'esistenza di dubbi e di ombre in una materia tanto delicata possa

(66) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 15 gennaio 1969, pag. 3586.

« avere riflessi negativi sul prestigio e sulla funzionalità dei servizi
« di sicurezza, che sono essenziali. La mancata possibilità finora di
« giungere, in sede parlamentare, ad un accertamento autonomo e
« ad una valutazione autonoma del comportamento della pubblica
« amministrazione in tale materia potrà essere colmata, pur con i
« limiti di procedura che consentano la tutela del segreto di Stato,
« secondo il voto espresso dalla Commissione affari costituzionali
« della Camera.

« La presenza, che per certi aspetti può apparire una innova-
« zione, di un rappresentante del Governo ai lavori della Commis-
« sione risponde a motivi di opportunità, anche in considerazione
« del fatto che alla Commissione è stato attribuito il compito di sug-
« gerire eventuali modifiche della legislazione vigente in materia. Si
« intende in tal modo, a fronte di tante polemiche, avanzare una pro-
« posta che serva a distendere gli animi e a favorire il ristabilirsi
« di quei rapporti tra l'opinione pubblica e l'apparato militare e di
« sicurezza che costituiscono una necessità in un ordinamento demo-
« cratico e che devono fondarsi sulla disponibilità esclusiva di tali
« delicati strumenti ai soli interessi generali della nostra colletti-
« vità ».

Avendo il ministro senza portafoglio Russo ribadito — sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio in sede di esposizione programmatica — l'atteggiamento favorevole del Governo all'iniziativa concretatasi nella proposta di legge n. 832, vennero deliberate la presa in considerazione della medesima e l'adozione della procedura d'urgenza.

26) *Sospensione del dibattito sulle altre proposte intese alla costituzione di Commissioni d'inchiesta sulle vicende del S.I.F.A.R., nonché sulle mozioni connesse.*

Nella stessa seduta, peraltro, all'ordine del giorno della Camera dei deputati era stata iscritta la discussione delle proposte di legge Boldrini (n. 3), Fortuna (n. 233), de Lorenzo Giovanni (n. 484) e delle proposte Lami (n. 46) e Scalfari (n. 177), nonché di due connesse mozioni, presentate rispettivamente dal deputato Scalfari (n. 1-00009) e dai deputati Bozzi, Malagodi ed altri (n. 1-00010) (67).

(67) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 15 gennaio 1969, pagg. 3587 e seguenti.

La prima mozione era del seguente tenore: « La Camera, esaminata la relazione redatta dalla Commissione presieduta dal generale Lombardi; preso atto che detta relazione, pur gravemente lacunosa nelle conclusioni, reca nuovi ed essenziali elementi di conoscenza sui fatti del luglio 1964, e sulle responsabilità di alcuni alti ufficiali che di quei fatti furono protagonisti; preso atto che emerge da questa relazione l'illegittimità dei piani predisposti dal generale de Lorenzo e dai suoi diretti collaboratori; preso atto della necessità che vengano portati a conoscenza del Parlamento gli allegati della relazione, affinché le conclusioni cui la Commissione è giunta possano essere pienamente valutate; preso atto che, comunque, solo un'inchiesta parlamentare può fare piena luce sulle vicende "S.I.F.A.R. fatti del luglio 1964"; invita il Governo a rimettere al Parlamento i predetti allegati, e gli dà mandato di adottare le misure disciplinari che logicamente discendono dalla stessa relazione a carico del generale de Lorenzo e di tutti quegli altri ufficiali dei quali la relazione ha, a vario titolo, accertato gravi responsabilità connesse alle iniziative illegittime prese dal comandante generale dei carabinieri nella primavera-estate del 1964, e, in particolare, dei generali Markert, Cento e Celi ».

Nella seconda mozione, si leggeva: « La Camera, premesso che gravi accuse di illeciti e deviazioni continuano a essere mosse contro uomini del S.I.F.A.R. (S.I.D.) e che in base a tali accuse da alcuni partiti e da organi di stampa si continua a condurre una campagna denigratoria delle forze armate italiane e lesiva della dignità dello Stato; premesso che, anche in relazione a più recenti avvenimenti ed illeciti attribuiti a uomini del S.I.F.A.R., si mostra sempre più evidente la presenza di responsabilità politiche; considerato che i servizi necessari per garantire la sicurezza dello Stato e delle sue libere istituzioni democratiche, sono per loro natura non suscettibili di un controllo pubblico continuo e dettagliato da parte del Parlamento e quindi costituiscono una responsabilità specialmente grave ed incisiva del Governo ed in particolare dei ministri competenti; considerato che i risultati delle varie indagini condotte in sede amministrativa in ordine alle suddette "deviazioni" non sono stati ancora comunicati al Parlamento e che ciò costituisce grave remora alla possibilità di esaminare in sede parlamentare ed in maniera autonoma, al di fuori di ogni interferenza, le responsabilità politiche che ricadono sotto la funzione parlamentare di controllo politico; riaffermando che

« tale esame deve svolgersi senza pregiudizio delle finalità, dell'efficienza e della dignità dei servizi di sicurezza, dell'arma dei carabinieri e delle forze armate nell'espletamento delle loro legittime funzioni, impegna il Governo:

« *a*) a rimettere alla Presidenza della Commissione difesa gli atti e le relazioni di tutte le Commissioni che in sede amministrativa hanno indagato sulle decisioni del S.I.F.A.R. Potranno non essere esibiti soltanto quegli atti in ordine ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua responsabilità costituzionale, attesti espressamente e personalmente l'esistenza del dovere di segreto;

« *b*) a fornire alla Commissione — che potrà ascoltare, a chiarimento o per integrazione e complemento di dati e di informazioni, i componenti dei Governi succedutisi dal 1960 — gli elementi necessari per valutare l'azione svolta dai Governi, ed in particolare dai Presidenti del Consiglio e dai ministri della difesa, succedutisi dal 1960, in adempimento delle loro responsabilità costituzionali di indirizzo e di controllo anche sull'attività dei servizi di sicurezza, nonché a consentire ai presidenti delle Commissioni amministrative ed ai funzionari civili e militari, che dagli atti risultino essere stati incaricati dello svolgimento di indagini particolari, di riferire alla Commissione le risultanze degli atti ad essi rimessi;

« *c*) a fornire alla Commissione gli elementi necessari perché possa valutare se sia stata condotta l'annunciata azione di risanamento e se, accertate le illegalità e le deviazioni del S.I.F.A.R. (S.I.D.), il servizio sia stato ricondotto nel suo alveo istituzionale;

d) ad indagare e riferire alla Camera sulle gravi e più recenti accuse rivolte ai servizi di sicurezza da organi di stampa in connessione con la morte del colonnello Rocca, in particolare per quanto concerne l'attività del medesimo nel S.I.F.A.R. o per conto di esso ».

Subito dopo la deliberazione di presa in considerazione della proposta di legge n. 823, il deputato Zanibelli, a termine dell'articolo 89 del Regolamento della Camera dei deputati, propose la sospensione della discussione della intera materia fino a quando non fosse stata depositata la relazione sulla suddetta proposta n. 823.

Dopo la reiezione di una proposta del deputato Scalfari (68) tendente a far discutere la sua mozione separatamente dalle varie proposte attinenti alla costituzione di una Commissione d'inchiesta sul S.I.F.A.R. e sulle vicende del giugno-luglio 1964, e dopo un ampio dibattito, la proposta del deputato Zanibelli, posta ai voti a scrutinio segreto, venne approvata (69).

27) *L'iter della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa nelle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera dei deputati e la relazione de Meo.*

L'esame in Commissione della proposta di legge n. 832 fu condotto assai rapidamente, pur dando luogo ad ampi ed approfonditi dibattiti.

Di particolare interesse si rivelò il dibattito svoltosi nelle sedute del 22 e 23 gennaio 1969 davanti alla Commissione affari costituzionali chiamata ad esprimere il suo parere sulla proposta medesima (70), dibattito che si concluse:

1) con l'approvazione di una proposta dei deputati Lucifredi, Di Primio, Galloni e Tozzi Condivi — intesa a suggerire alla Commissione difesa la sostituzione, nell'articolo 1 lettera *a*), delle parole « secondo le indicazioni della Commissione Lombardi », con le altre « sulla base delle indicazioni della Commissione Lombardi », allo scopo di evitare le censure di illegittimità costituzionale che erano state mosse nel dibattito in relazione ad una pretesa subordinazione degli accertamenti di una Commissione parlamentare alle indicazioni della relazione di una Commissione ministeriale;

2) con l'approvazione (contrari, peraltro, i deputati dei gruppi democratico cristiano e socialista), del seguente schema di parere, proposto dai deputati Luzzatto e Spagnoli, in relazione agli articoli 3, 4, 5, 6 e 9 ultimo comma;

(68) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 15 gennaio 1969, pag. 3589.

(69) Votanti 518; voti favorevoli 315; voti contrari 203. Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 15 gennaio 1969, pag. 3600.

(70) Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 1969, pag. 8.

« a) Non è conforme all'articolo 82 della Costituzione il testo
« dell'articolo 3 della proposta e, in relazione ad esso, il testo del-
« l'articolo 2. L'articolo 2, infatti, fa riferimento ai poteri e alle limi-
« tazioni previste dall'articolo 82 della Costituzione, secondo comma,
« che prescrive che la Commissione d'inchiesta sia "formata in modo
« da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi". L'articolo 3, pre-
« vedendo che la Commissione sia composta di 5 senatori e di 5
« deputati, rende impossibile il rispetto della norma costituzionale
« dinanzi riportata, e che può essere osservata soltanto se la Com-
« missione abbia un numero maggiore di componenti tale da con-
« sentire almeno la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in en-
« trambi i rami del Parlamento ed una rappresentanza maggiore dei
« gruppi più numerosi.

b) Non è conforme ai principi costituzionali e all'articolo 82
« l'attribuzione al Presidente della Commissione di poteri eccedenti
« la Commissione stessa, come è previsto dal secondo comma del-
« l'articolo 5 e dell'articolo 6 della proposta: in tal senso la maggio-
« ranza della Commissione si è già esplicitamente espressa al punto
« 1 lettera c), del parere deliberato nella seduta del 9 ottobre 1968
« su altre proposte vertenti sulla medesima materia. Il Presidente
« della Commissione ha funzione di rappresentanza e di tramite, ma
« non può avere poteri decisionali propri in sostituzione dei poteri
« della Commissione.

« c) Non è conforme al sistema costituzionale vigente, alla
« autonomia e alle funzioni del Parlamento e allo specifico potere
« di inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione, prevedere
« interferenze e limitazioni da parte del potere esecutivo nei lavori
« della Commissione, e addirittura una prevalenza del Governo sulla
« Commissione d'inchiesta nell'esercizio della funzione che le è
« attribuita. Appaiono, perciò, inammissibili le seguenti norme con-
« tenute nella proposta:

« 1) all'articolo 4, la presenza di un rappresentante del Go-
« verno ai lavori della Commissione, che non può essere considerata
« neppure facoltà del Governo ma, al contrario, obbligo del Governo
« nel solo caso e per il tempo per i quali la Commissione ne faccia
« richiesta;

« 2) per le accennate considerazioni, non sembra ammissibile
« il terzo comma dell'articolo 9 della proposta, che prevede trasmis-
« sione al Presidente del Consiglio dei ministri della relazione della

« Commissione, prima che essa sia comunicata al Parlamento, e comunicazione delle osservazioni del Governo alla Commissione, nonché deliberazione successiva della Commissione su tali osservazioni. La Costituzione, infatti, prevede che la Commissione sia organo emanante dal Parlamento e soltanto ad esso debba rispondere; e che il Governo sia responsabile verso le Camere cui, quindi, potrà esporre le proprie osservazioni ed i propri rilievi solo in sede di dibattito in Assemblea sulle conclusioni della Commissione ».

Ugualmente interessante ed approfondito si rivelò il dibattito svoltosi nelle sedute del 22 e 29 gennaio 1969 davanti alla Commissione difesa. Tale dibattito si concluse con l'approvazione degli articoli nel testo proposto e con la reiezione di tutti gli emendamenti presentati nei confronti degli articoli medesimi (71).

Vennero, infatti, respinti:

1) tutti gli emendamenti presentati dalla parte comunista (deputati Fasoli, Boldrini, D'Alessio ed altri), miranti rispettivamente:

a) a sopprimere nella lettera a) dell'articolo 1 l'inciso « secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale di inchiesta nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere » o, in via subordinata, a sostituire la parola « secondo » con le parole « tenendo conto », oppure « sulla base »;

b) ad aggiungere all'articolo 2 dopo la parola « inchiesta » le altre « formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi », ed a portare, conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione ad otto senatori ed otto deputati;

c) a sostituire l'articolo 4 con il seguente: « Un rappresentante del Governo sarà tenuto ad essere presente ai lavori della Commissione nel caso e per il tempo per i quali la Commissione stessa ne faccia richiesta al fine di assicurare l'acquisizione delle notizie e dei dati necessari per gli accertamenti, gli esami e le proposte di cui all'articolo 1 »;

(71) Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 gennaio 1969, pagg. 14-17.

d) a sostituire il secondo comma dell'articolo 5 col seguente:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica con la Commissione tramite il suo Presidente »;

e) f) g) a sopprimere l'articolo 6, l'articolo 8 ed il terzo comma dell'articolo 9;

2) un emendamento del deputato Turchi, tendente ad aumentare il numero dei membri della Commissione a dieci deputati e dieci senatori.

Fu, infine, ritirato un emendamento presentato dal deputato Durand de la Penne, tendente a stabilire che, in caso di forzata e giustificata assenza di uno dei commissari, il Presidente della Commissione avrebbe segnalato ai Presidenti delle Camere l'impedimento, chiedendo l'immediata sostituzione, in via definitiva, del commissario impedito.

Nella pregevolissima relazione presentata dal deputato de Meo alla Presidenza della Camera il 7 febbraio 1969 (72) il contenuto degli articoli ed i motivi della loro approvazione nello stesso testo proposto dai presentatori, venivano così esaurientemente riassunti:

« Secondo l'articolo 1, la Commissione accerterà e valuterà le
« iniziative prese e le misure adottate da alcuni organi dello Stato
« in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964; il riferimento
« alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione mini-
« steriale d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi deve essere
« elemento per la definizione dell'oggetto materiale dell'inchiesta par-
« lamentare.

« Oltre quelli inquirenti, la Commissione ha, ancora, scopi cono-
« scitivi per una successiva azione "legislativa". È sembrato, infatti,
« a molti colleghi intervenuti nel dibattito che le disposizioni vigenti
« in materia di tutela del segreto e di organizzazione amministrativa
« per la tutela stessa e di altri organi competenti in materia di
« ordine pubblico, abbisognino di modifiche in relazione alle mutate
« esigenze di sicurezza dello Stato e di una più efficiente divisione
« di compiti e responsabilità sia tra i diversi servizi, sia tra gli organi
« direttivi dell'amministrazione dello Stato.

(72) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni (n. 823-A).

« L'articolo 2 rinvia espressamente all'articolo 82 della Costi-
« tuzione per la determinazione dei poteri di indagine e di esame
« della Commissione, poteri che non saranno minori né maggiori di
« quelli attribuiti dalle norme vigenti all'autorità giudiziaria, in con-
« formità al "principio del parallelismo" costituzionalmente fissato
« nel citato articolo 82.

« L'articolo 3 fissa in undici (dieci membri ed il Presidente) il
« numero dei componenti della Commissione, ripartiti tra Camera
« e Senato. È sembrato alla Commissione che un numero maggiore
« di membri non sia conforme alle esigenze di riservatezza e di spe-
« ditezza che devono essere salvaguardate, né che esso sia richiesto,
« come affermato, dall'articolo 82 della Costituzione il quale richiede,
« invero, che nella composizione della Commissione venga osservato
« il principio della proporzionalità tra i gruppi. Il medesimo articolo
« non prescrive la rappresentanza di tutti i gruppi che, per essere
« attuata con il rispetto della proporzionalità, richiederebbe una
« enorme dilatazione del numero dei componenti (oltre cento).

« L'articolo 4 prevede la presenza, ai lavori della Commissione,
« di un rappresentante del Governo, considerata particolarmente utile
« sia perché la natura degli accertamenti richiede una stretta colla-
« borazione del Governo al fine della acquisizione di dati ed elementi,
« sia perché più che opportuna, necessaria appare la collaborazione
« del Governo per la formulazione delle proposte previste dalla let-
« tera c) dell'articolo 1, attinente a delicatissimi servizi rientranti
« nella sfera di competenza del potere esecutivo.

« Né si può affermare che la presenza di un rappresentante del
« Governo violi l'autonomia della Commissione o vulneri i suoi poteri
« o sia in contrasto con i principi costituzionali, come dimostra la
« presenza del Governo in tutti i momenti dell'attività parlamentare.
« La Commissione, così come le Commissioni permanenti in cui la
« presenza del Governo è obbligatoria, rimane, infatti, sovrana nelle
« sue valutazioni e nelle sue decisioni.

« L'articolo 5, secondo una esigenza indicata nel parere della
« Commissione affari costituzionali sulle altre proposte d'inchiesta
« parlamentare, detta norme di adattamento alla Commissione delle
« disposizioni contenute in materia di limiti derivanti dalla tutela
« del segreto negli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale,
« disposizioni che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, si appli-
« cano anche alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

« Correttamente l'articolo 5 individua nel Presidente del Consiglio dei ministri, quale responsabile massimo dell'Esecutivo, anche in sede parlamentare, l'organo competente a convalidare od esprimere le eccezioni di segretezza previste come limiti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, a tutela dei massimi interessi politici internazionali ed interni dello Stato.

« L'articolo 6 attribuisce al presidente della Commissione — nell'ambito dei poteri dispositivi e di coordinamento propri di ogni presidenza (articolo 437 del codice di procedura penale) — la funzione di garante del divieto di interrogare i testimoni su fatti coperti dal segreto, punito a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Si tratta di una norma che adatta all'organo parlamentare la garanzia della sanzione della nullità e che non viola in alcun modo disposizioni costituzionali, in quanto non attribuisce al presidente alcun potere di determinazione di ciò che sia segreto, essendo tale valutazione vincolata alla nozione di segreto adottata nel nostro ordinamento giuridico.

« L'articolo 7 detta norme sul vincolo del segreto cui sono tenuti i membri della Commissione e chiunque con essi collabori nella inchiesta, ripetendo le disposizioni previste, per la Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa, all'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

« L'articolo 8 attribuisce alla Commissione — fatti salvi i limiti previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale — il compito di determinare di quali atti di inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella relazione, dovendo rimanere segreti nell'interesse dello Stato. Non si tratta di norma che porti al superamento dei limiti previsti dai citati articoli del codice di procedura penale, né di norme superflue; ben può accadere, infatti, che notizie comunicate alla Commissione e che rivelate nella loro singolarità non sono nocive alla sicurezza, ove inquadrate e collegate in una relazione organica possono invece assumere tale carattere.

« L'articolo 9 fissa in tre mesi la durata dell'inchiesta: il periodo prescritto è sufficiente ad una indagine completa e spedita, mentre un periodo maggiore potrebbe essere di nocimento alla funzionalità dei servizi di sicurezza e degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico, per l'attività che sarà ad essi richiesta in relazione alle esigenze della Commissione, per le implicazioni

« psicologiche dell'inchiesta stessa, per l'incertezza in materia di nuovi
« ordinamenti.

« Le disposizioni contenute nell'ultimo comma di detto articolo
« prevedono che la relazione, prima della sua trasmissione al Parla-
« mento, sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, che
« comunicherà le osservazioni del Governo alla Commissione stessa.
« Non sono fondate, a giudizio della Commissione difesa, le eccezioni
« sollevate in relazione a dette disposizioni: esse non limitano il
« potere di decisione della Commissione e debbono al contrario con-
« siderarsi positivamente, consentendo alla Commissione e alle
« Camere di conoscere testualmente le valutazioni del Governo sui
« risultati dell'inchiesta, specie in relazione alle proposte previste
« dalla lettera c) dell'articolo 1.

« Gli articoli 10 e 11 dettano le consuete disposizioni di carat-
« tere organizzativo e finanziario.

« Con l'articolo 12 — al fine di accelerare la costituzione della
« Commissione d'inchiesta — si stabilisce che la legge istitutiva di
« essa entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».

28) *Esame ed approvazione della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-
La Malfa in Assemblea.*

La discussione della proposta di legge n. 823 iniziò alla Camera dei deputati — congiuntamente a quella delle altre proposte di legge Boldrini ed altri (n. 3), Fortuna ed altri (n. 233), de Lorenzo Giovanni (n. 484); delle proposte d'inchiesta parlamentare Lami ed altri (n. 46) e Scalfari (n. 177), nonché delle connesse mozioni Scalfari (1-00009) e Bozzi (1-00010), di cui si è detto prima, nella seduta del 18 febbraio 1969 (73).

In quella seduta il deputato Almirante formulò, nel corso di un dotto ed articolato intervento, due pregiudiziali di incostituzionalità:

a) la prima era sollevata specificamente nei confronti della proposta di legge n. 823 e delle altre proposte di legge miranti alla costituzione di una Commissione d'inchiesta, a termini dell'articolo

(73) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 18 febbraio 1969, pagg. 4772 e seguenti.

82 della Costituzione, interpretato — con una minuziosa ricostruzione dei lavori preparatori — nel senso che « ciascuna Camera può « dar luogo ad inchieste su problemi di interesse generale, senza « dar luogo invece ad una legge che potrebbe essere... una legge « emendatrice di altre norme di carattere generale, che si riferi- « scono al titolo sui rapporti civili della Costituzione... » (74);

b) la seconda, sollevata a termini dell'art. 25 della Costituzione, assumendosi dal deputato Almirante che talune delle proposte in esame, in quanto investivano un insieme di fatti già oggetto di una pronuncia del magistrato e sui quali pendeva un giudizio di appello, finivano col mirare, in realtà, alla costituzione di un « giu- « dice speciale, il quale, sostituendosi al giudice naturale, *avrebbe* « dovuto ribaltare... un giudizio dato ». E di ciò si sarebbe avuto conferma, ad avviso del deputato Almirante, nel « tentativo di com- « porre in un determinato modo » la stessa Commissione entro un « determinato limite numerico, escludendo *a priori*... la rappresen- « tanza proporzionale dei gruppi di minoranza ».

« Si vuole », aggiungeva il deputato Almirante, « costituire « un collegio *ad hoc*, con una legge che la maggioranza vuole per « avere i suoi giudici da contrapporre ai giudici naturali, dopo che « essi in prima istanza hanno giudicato » (75).

Le pregiudiziali del deputato Almirante vennero, però, respinte dall'Assemblea, dopo un breve dibattito, e dopo un chiarimento del Presidente il quale rilevò che, se la prassi in merito all'applicazione e all'interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione era incostante, era, però, prassi costante che i Presidenti si rimettessero al riguardo all'Assemblea (76).

La discussione generale delle più volte ricordate proposte di legge e di inchiesta parlamentare, nonché della mozione n. 1-00010 (la mozione n. 1-00009 era stata, nel frattempo, ritirata) poté quindi, iniziare nella seduta del 19 febbraio 1969, e si sviluppò, con una ampiezza ed un impegno notevoli, nelle successive sedute del 20 e del 21 febbraio 1969.

(74) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 18 febbraio 1969, pag. 4784.

(75) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 18 febbraio 1969, pagg. 4784-4785.

(76) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 18 febbraio 1969, pag. 4798.

A conclusione di tale discussione, il ministro Gui, nella seduta del 26 febbraio 1969, spiegò i motivi per cui il Governo, che era stato ben fermo in passato nel dichiararsi favorevole solo ad una inchiesta amministrativa sui fatti del giugno-luglio 1964, era venuto nell'ordine di idee di non opporsi alla proposta Zanibelli-Orlandi-La Malfa (77):

« Invero i motivi che indussero in passato il Governo ad essere « favorevole ad una inchiesta amministrativa e non a quella parla-
« mentare — "le varie e permanenti ragioni", come ebbi ad espri-
« mermi nella seduta del 23 luglio ultimo scorso — sono sempre
« da tenere in grande conto.

« Essi si riassumono, in sostanza, in due punti: 1) l'obbligo di
« tutelare il segreto militare e politico; nonché il dovere di non
« compromettere incautamente la reputazione dei cittadini e il ri-
« spetto per la loro vita privata; 2) l'imprescindibile necessità di
« tutelare il funzionamento e l'esistenza stessa dei servizi di infor-
« mazione, che sarebbero praticamente distrutti dalla pubblicità.

« Ora, non si può non riconoscere che le proposte d'inchiesta
« parlamentare venute in esame nella passata legislatura non erano
« tali da offrire garanzie sufficienti per la salvaguardia delle condi-
« zioni fondamentali sopra ricordate; mentre non si può, d'altra
« parte, negare invece che la proposta Zanibelli si sforza di offrire
« garanzie atte a soddisfare le condizioni medesime.

« In ultima analisi, pertanto, il Governo è venuto nella deter-
« minazione di non opporsi alla approvazione di un'inchiesta perché
« ha rilevato dalle dichiarazioni dei gruppi che il Parlamento è pres-
« soché unanime nel volerla e perché la maggioranza ha messo a
« disposizione, per l'esecuzione, il testo di una proposta in modo da
« salvaguardare le due esigenze fondamentali prima ricordate. Il
« Governo, infatti, non ha alcuna intenzione di ostacolare l'eserci-
« zio del potere ispettivo, proprio nel suo retto ambito, del Parla-
« mento. Si può anche spiegare che — salva naturalmente la parte
« che spetta alla magistratura e sulla quale il Governo, come è ovvio,
« non può fare previsioni — così operando, si metta la parola fine
« a voci, illazioni e speculazioni che continuano a disorientare l'opi-
« nione pubblica.

(77) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discus-
sioni, seduta del 26 febbraio 1969, pagg. 5126 e seguenti.

« Appaiono infine apprezzabili le finalità, costruttive oltre che
« conoscitive, della proposta, laddove essa vuole contribuire alla
« elaborazione di norme per l'eventuale riordinamento degli organi
« preposti alla tutela della sicurezza e della disciplina vigente in
« materia di tutela del segreto.

« E in verità, le guarentigie previste nella proposta di legge
« Zanibelli si appalesano sufficienti, tanto sotto il profilo della tutela
« del segreto politico e militare, quanto nei riflessi della salvaguardia
« del funzionamento del servizio informazioni.

« Un motivo particolare, che induce il Governo ad esprimere
« la propria non opposizione all'iniziativa nel testo della maggio-
« ranza parlamentare, è rappresentato dalla precisa e rigorosa deli-
« mitazione del campo di indagine della Commissione d'inchiesta
« alle misure e alle iniziative adottate nell'ambito degli organi com-
« petenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza,
« in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, per esaminarne la
« corrispondenza o meno alla legittimità costituzionale ed eviden-
« ziare le eventuali relative responsabilità.

« Un'inchiesta indiscriminata e illimitata sui servizi di sicurezza
« avrebbe comportato, invece, come inevitabile conseguenza, la sur-
« ricordata paralisi, e la disgregazione di un servizio fondamentale
« per l'interesse della nazione. Per svolgere tutta la sua attività il
« servizio informazioni abbisogna infatti di godere, all'interno e al-
« l'esterno, di un elevato prestigio e deve potersi avvalere di fonti
« fiduciarie di grande capacità, riservatezza e serietà ».

Soffermandosi, poi, sulle opinioni manifestate al riguardo nel corso del dibattito, il ministro Gui affermava: « Peraltro, durante
« la discussione questa esigenza è stata largamente e costruttiva-
« mente riconosciuta. A questo proposito non mi pare invece com-
« prensibile l'atteggiamento di un settore dell'opposizione il quale,
« mentre da un lato pone l'alternativa sul dovere del Governo di
« fare una vera inchiesta, illimitata e vasta, sui nostri servizi se-
« greti o di non farla affatto, definendo intermedia e compromis-
« soria quella proposta dai gruppi parlamentari della maggioranza,
« dall'altro si preoccupa che quest'ultima, pur essendo limitata allo
« esame delle misure e delle iniziative assunte in materia di tutela
« dell'ordine pubblico e della sicurezza nel giugno-luglio 1964, possa
« compromettere il segreto di Stato e smantellare i servizi di sicu-
« rezza. Anche l'insistenza dell'onorevole de Lorenzo per una inchie-

« sta illimitata sui servizi di sicurezza mi è parsa, oltre che singolare, assai poco persuasiva.

« Il pericolo, però, sussisterebbe tuttora, qualora si tentasse di sconfinare dai suddetti limiti o fossero portati a conoscenza la struttura, il funzionamento e la metodologia dei nostri servizi segreti.

« Similmente, non si può negare una apprezzabile efficacia alle norme della proposta in discussione sulla costituzione e sul funzionamento dell'istituenda Commissione parlamentare ai fini della salvaguardia del segreto militare e politico ».

Sul problema della salvaguardia del segreto, il ministro Gui tornava ad insistere in un altro punto del suo intervento:

« Gli onorevoli colleghi vorranno credere che se si insiste, invece, sul tema della competenza del segreto, lo si fa soltanto per l'impegno, che sentiamo scendere fino al profondo della nostra coscienza, di fare tutto il nostro dovere verso il Paese, a salvaguardia dei suoi interessi essenziali e permanenti.

« Ora, non può essere fondatamente revocato in dubbio che il nostro sistema positivo ed in specie gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, la cui legittimità costituzionale non è stata, peraltro, finora posta in discussione, attribuiscono la competenza di decidere se esista o no un segreto di Stato, sia politico sia militare, al potere esecutivo e non al giudice. Oltre dalla sentenza richiamata testè dall'onorevole de Meo, tale principio è stato solennemente e responsabilmente riaffermato anche nel discorso inaugurale del nuovo anno giudiziario; ricorderò che in tale occasione l'ipotesi della prevalenza in ogni caso della funzione di giustizia sul segreto militare è stata fermamente respinta.

« Né il richiamo a quanto asserito incidentalmente nella sentenza della Corte Costituzionale del 3 giugno 1966 sembra avere titolo pertinente. Infatti c'è sì una forma di sindacato giurisdizionale che l'articolo 352 del codice di procedura penale prevede in tema di segreto militare; ma esso è limitato alla facoltà, concessa all'autorità giudiziaria — con le modalità previste nella stessa disposizione di legge, per la quale in definitiva la valutazione di merito sul segreto medesimo è rimessa al ministro di grazia e giustizia — di promuovere un giudizio per falsa testimonianza, qualora non ritenga fondata la dichiarazione di segretezza opposta, in sede testimoniale, dal pubblico ufficiale. Perciò correttamente

« la proposta Zanibelli, attribuendo alla Commissione i medesimi poteri della magistratura, prevede modalità idonee a consentire al Governo la possibilità di tutelare il segreto e di decidere sulla sua « esistenza o meno ».

Il ministro Gui richiamava, infine, l'attenzione della Camera sul contenuto del punto c) dell'articolo 1 della proposta di legge n. 823, con il quale si affidava alla Commissione il compito di formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico ed alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto. Ed osservava: « Per "riordinamento" dei servizi di sicurezza non può intendersi « certamente la revisione dell'ordinamento interno — ossia della ripartizione organica dei reparti ed uffici in cui si articola il Servizio « o della attribuzione dei vari compiti ed attività — perché questa « materia è e deve rimanere necessariamente coperta dal segreto; « né per avventura, la scissione od enucleazione di parti dell'attività « informativa del Servizio, per affidarle ad organismi informativi da « creare *ex novo*, perché un provvedimento del genere, ritengo, minerebbe gravemente l'efficienza complessiva del Servizio. Penso sia « piuttosto da intendere lo studio quanto mai opportuno di una più « idonea collocazione del Servizio nell'alveo costituzionale dello Stato « e una più razionale definizione delle dipendenze del Servizio dagli « organi di Governo, in relazione alla complessa e vasta attività informativa che esso svolge.

« A differenza di quanto avviene nella quasi totalità degli altri « paesi, il S.I.D. è l'unica agenzia di informazioni esistente in Italia « e assolve compiti non solo di interesse delle forze armate ma anche « di altre amministrazioni dello Stato, relativamente alla sicurezza « nazionale.

« Vasta è pertanto l'attività informativa di stretta competenza « e pertinenza del Servizio il quale, così come è attualmente organizzato e disciplinato, risponde pienamente e correttamente alle varie « esigenze.

« Nei paesi in cui esiste una pluralità di servizi informativi, con « relativa divisione dei compiti, si verificano frequentemente inconvenienti funzionali di ogni genere, conflitti di competenze e di responsabilità, dispersione di mezzi e notevoli carenze operative. Per questi motivi, in quei paesi viene avvertita, invece, la costante mancanza di un efficace coordinamento delle attività dei vari servizi

« e della indispensabile collaborazione reciproca, ed in taluni di essi,
« prendendo appunto ad esempio l'organizzazione unificata del ser-
« vizio italiano, è stato posto allo studio il problema dell'unificazione
« dei servizi informativi.

« Concludendo su questo punto, desidero confermare che il ser-
« vizio informazioni della difesa, così come è stato riordinato e di-
« sciplinato a seguito della circolare interna del ministro della difesa
« in data 25 giugno 1966, ha raggiunto un grado di organicità e di
« funzionalità soddisfacenti, come dimostra anche l'intensa e spesso
« fortunata attività svolta negli ultimi tempi. In tale disciplina è anche
« chiaramente stabilito che il ministro della difesa ha il diretto con-
« trollo su tutta l'attività informativa svolta dal Servizio nello inte-
« resse della difesa e della sicurezza nazionale, nonché sulla gestione
« economico-finanziaria del Servizio stesso, mentre al capo di stato
« maggiore della difesa è affidata la responsabilità delle direttive sul-
« l'attività informativa e controinformativa che interessa più preci-
« samente l'organizzazione e la difesa militare.

« Né, voglio dirlo ancora una volta, sono minimamente giusti-
« ficata le accuse di interferenza nella vita privata dei cittadini o di
« intervento nella vita politica del nostro Paese o che i servizi di
« sicurezza agiscano al di fuori della loro specifica sfera di competenza.

« La base legislativa sulla quale è istituito il Servizio, e cioè
« l'articolo 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica
« del 18 novembre 1965, n. 1477, benché possa apparire scarna e som-
« maria, è tuttavia la più ampia possibile nel definire attività e com-
« piti che, nelle corrispondenti legislazioni straniere, o sono appena
« accennati o — nella maggior parte dei casi — non sono menzionati
« affatto ».

Il ministro della difesa sottolineava la necessità che i lavori della Commissione, una volta deliberata la sua costituzione, fossero iniziati al più presto e condotti a termine nei limiti di tempo prefissati.

« E questo », concludeva l'onorevole Gui, « per molti e ovvi mo-
« tivi, ma... anche al fine di consentire al Parlamento e al Governo di
« affrontare a fondo, in un clima di comune e concorde intesa, insie-
« me con i tanti altri problemi che interessano il progresso civile del
« popolo italiano, anche quelli relativi alla difesa militare, per ripor-
« tare le forze armate italiane al livello auspicabile, in rapporto alla
« rapida e continua evoluzione dei metodi e dei mezzi, alla crescente
« specializzazione e al conseguente continuo aggiornamento adde-

« strativo del personale. Senza questo rinnovato, alacre e lungimirante impegno noi, onorevoli colleghi, dopo aver votato questa inchiesta non potremmo dire di aver fatto tutto il nostro dovere per assicurare al Paese uno strumento adeguato di sicurezza e di pace ».

Concluso l'intervento del ministro della difesa, fu posta ai voti e respinta la mozione Bozzi ed iniziò, quindi, l'esame degli articoli della proposta di legge n. 823, esame che proseguì, poi, nelle successive sedute del 4 e del 5 marzo 1969.

Particolarmente laboriosa fu la formazione dell'articolo 1 concernente i compiti della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta.

I) Venne, infatti, innanzitutto respinto un emendamento dei deputati Covelli, Milia e Casola, tendente a sostituire le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 con le seguenti:

« *a*) accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito del potere politico e degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa delle istituzioni democratiche e dello Stato, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

« *b*) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti, gli ordinamenti costituiti per la difesa dell'ordine pubblico e col funzionamento costante dal luglio 1947 degli organismi competenti in materia di sicurezza dello Stato » (78).

Furono respinti, poi, tutti gli altri emendamenti tendenti ad ampliare l'ambito delle indagini della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta o comunque ad ampliare il raggio di tali indagini

(78) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 26 febbraio 1969, pag. 5156. L'emendamento Covelli fu votato per appello nominale, avendo il Presidente del Consiglio, onorevole Rumor posto, sulla sua reiezione, la questione di fiducia. Essendosi poi l'onorevole Rumor (vedi *loc. ult. cit.*, pag. 5149) riservato di porre eventualmente, in seguito, la questione di fiducia sull'intero testo dell'articolo « data l'importanza politica rilevante » che il Governo vi annetteva, insorsero vivaci proteste da parte dei deputati dei gruppi socialisti di unità proletaria e comunista, che abbandonarono l'Aula al momento della votazione. (Questa ebbe il seguente esito: votanti 360; favorevoli 49; contrari 311).

al di là delle indagini della Commissione Lombardi. Furono, infatti, respinti (79):

II) un emendamento Lami, Luzzatto, Lattanzi e Pigni tendente a sostituire la lettera *a*) dell'articolo 1 con la seguente:

« *a*) accertare le iniziative e misure adottate dal S.I.F.A.R. (ora « S.I.D.) relative ad indagini di carattere politico e personale estranee « ai compiti di istituto e aventi caratteri di deviazioni rispetto ad « essi » (80);

III) un emendamento Bozzi, Cottone ed altri tendente a sostituire le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 con le seguenti:

« *a*) accertare se negli anni 1960 e seguenti il S.I.F.A.R. (ora « S.I.D.) abbia svolto indagini contrarie o estranee ai suoi compiti « d'istituto e accertare altresì le eventuali relative responsabilità an- « che d'ordine politico;

« *b*) accertare, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, « quali iniziative e misure siano state adottate dalle autorità militari « e se le iniziative e misure stesse siano state conformi alle norme « vigenti ed agli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pub- « blico e della sicurezza; accertare nel contempo quale sia stata, con « riguardo agli stessi eventi del 1964, l'azione costituzionale d'indi- « rizzo e controllo svolta dal Governo »;

IV) un emendamento D'Alessio, Fasoli ed altri, tendente a sopprimere, alla lettera *a*) dell'articolo 1 le parole: « secondo le indica- « zioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale di « inchiesta nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e pre- « sieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle « due Camere », nonché un emendamento D'Ippolito, Fasoli ed altri, tendente a sostituire al primo rigo della lettera *a*) dell'articolo 1 le parole « secondo le » con quelle « sulla base delle »;

V) un emendamento Almirante, Abelli, Alfano ed altri, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *b*) dell'articolo 1, la seguente:

« *b*-ter) accertare, in base alle indicazioni e documentazioni con- « tenute nel numero del 21 gennaio 1968 del settimanale *Lo Specchio*,

(79) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 4 marzo 1969, pag. 5192 e seguenti.

(80) L'emendamento Lami fu posto ai voti e respinto a scrutinio segreto (votanti 527; favorevoli 236; contrari 291).

« i rapporti di natura economica intercorsi tra il S.I.F.A.R. e alcuni « dirigenti del partito socialista italiano » (81).

Una modificazione sostanziale subì, invece, l'articolo 3 relativo alla composizione della Commissione.

VI) Fu, infatti, approvato un emendamento proposto dalla Commissione difesa, che portava il numero dei componenti della Commissione d'inchiesta da 10 a 18, oltre il Presidente. Il relatore De Meo chiarì che tale modificazione si rendeva opportuna, in quanto la nuova composizione della Commissione avrebbe consentito di « rispecchiare la proporzionalità dei gruppi », senza che ciò significasse, peraltro, accettazione dell'« assunto che con il vecchio testo la costituzionalità sarebbe stata infranta » (82).

VII) Venne, invece, respinto un emendamento Covelli, Milia, Casola, mirante ad attribuire alla Commissione la nomina del suo Presidente.

VIII) Fu, poi, soppresso — dopo che il ministro Gui dichiarò di rimettersi su questo punto, alla decisione della Camera — l'articolo 4 relativo alla presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, essendo stato accolto un emendamento in tal senso proposto dalla Commissione difesa (identico a numerosi altri presentati rispettivamente: dal deputato Scalfari; dai deputati Co-

(81) L'emendamento Almirante, Abelli, Alfano ed altri fu posto ai voti e respinto per appello nominale (presenti 510, votanti 465, astenuti 45, favorevoli 47, contrari 418). In precedenza il deputato Almirante aveva ritirato un altro suo emendamento (che affidava alla Commissione il compito di accertare le iniziative prese e le misure adottate in relazione all'« acquisita cognizione della esistenza nel nostro Paese di numerosi elementi che avevano frequentato corsi di sovversione, sabotaggio, etc... », in base alle indicazioni contenute a pag. 25 e 26 della relazione della Commissione Lombardi), ritenendo pacifica — sulla scorta delle dichiarazioni del ministro e del relatore i quali avevano fatto notare la superfluità di specifici riferimenti alla Commissione Lombardi — che un'inchiesta che avesse a base la relazione della suddetta Commissione non potesse non avere a base tutto il testo della medesima.

(82) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 4 marzo 1969, pag. 5204. Furono ritirati gli altri emendamenti, presentati dai deputati Luzzatto, Lami ed altri; Lami, Lattanzi ed altri; Covelli, Milia e Casola; Scalfari; D'Ippolito, Malagugini ed altri: tutti tendenti ad aumentare il numero dei componenti della Commissione variamente a 30, 20 e 18 membri.

velli, Milia, Casola; dai deputati Almirante, Abelli, Alfano ed altri; dai deputati Fasoli, Morgana, Spagnoli ed altri) (83).

IX) L'articolo 5 (diventato poi articolo 4 in sede di coordinamento), relativo al procedimento per la contestazione dell'infondatezza della dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, fu approvato nel testo originale, dopo la reiezione di un emendamento Malagugini, Boldrini, Morgana ed altri, tendente a sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo stesso con i seguenti:

« La Commissione d'inchiesta, sentito il parere del Presidente
« del Consiglio dei ministri, decide sulla fondatezza della dichiara-
« zione di cui al primo comma; ove la ritenga infondata ordina l'ac-
« quisizione degli atti, dei documenti o delle cose esistenti presso
« il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato o l'incaricato di un pub-
« blico servizio per ragione del suo ufficio, ovvero che il testimone
« deponga.

« Per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale si procede
« senza autorizzazione del ministro della giustizia, anche nei confronti
« dei pubblici ufficiali, dei pubblici impiegati e degli incaricati di un
« pubblico servizio denunciati dalla Commissione d'inchiesta » (84).

X) Anche l'articolo 6 (articolo 5 in sede di coordinamento), che attribuiva al Presidente della Commissione il compito di garantire l'osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale, fu approvato nell'originario testo proposto, dopo la reiezione degli emendamenti (85) tendenti a sopprimerlo, nonché di un emendamento subordinato D'Alessio, Spagnoli,

(83) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 4 marzo 1969, pagg. 5206-5207. La soppressione dell'articolo 4 comportò la decadenza di taluni emendamenti subordinati (presentati rispettivamente: dai deputati Almirante, Abelli ed altri; dai deputati Fasoli, Morgana, Spagnoli ed altri), di un emendamento Bozzi, Cottone, Malagodi ed altri e di un emendamento aggiuntivo Luzzatto, Lami ed altri: tutti miranti a consentire la presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, solo se questa ne avesse fatto richiesta.

(84) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pag. 5267.

(85) Presentati, rispettivamente: dai deputati Lattanzi, Lami ed altri; dai deputati Almirante, Abelli ed altri; dai deputati Bozzi, Cottone ed altri; dai deputati D'Alessio, Spagnoli ed altri.

Fasoli ed altri tendente ad attribuire il compito suddetto collegialmente alla Commissione (86).

XI) L'articolo 8 (articolo 7 in sede di coordinamento), concernente il potere della Commissione di stabilire « di quali atti dell'inchiesta o di quali documenti da essa acquisiti non dovesse essere fatta menzione nella sua relazione o non dovessero essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale dello Stato medesimo », venne approvato nell'originario testo proposto dopo la reiezione degli emendamenti tendenti a sopprimerlo (87), nonché di un emendamento subordinato Spagnoli, Boldrini, Fasoli ed altri, tendente a sostituirlo con il seguente:

« La Commissione indica quali parti della relazione, quali atti e quali documenti ritenga, nell'interesse dello Stato, debbano essere discussi in seduta segreta e non resi pubblici » (88).

XII) Un ampio dibattito si svolse sull'articolo 9 (diventato poi articolo 8 in sede di coordinamento) che così disponeva:

« La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

« Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la propria relazione.

« Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma la Commissione, tramite il suo Presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che comunicherà le eventuali osservazioni del Governo alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva ».

Dopo che l'Assemblea convenne sulla proposta del Presidente, condivisa dal relatore, di eliminare, nel secondo comma, l'aggettivo

(86) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pag. 5272.

(87) Presentati rispettivamente dai deputati Bozzi, Cottone ed altri; e dai deputati Spagnoli, Boldrini, Fasoli ed altri.

(88) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pag. 5274. Venne, invece, ritirato un emendamento del deputato Scalfari, tendente a sostituire l'articolo col seguente: « Ove sia richiesto dalla Commissione d'inchiesta o dal Presidente del Consiglio dei ministri, la lettura della relazione verrà fatta dalle Camere in seduta segreta ».

« propria » perché pleonastico (89), si discusse a lungo su una serie di emendamenti soppressivi del terzo comma (90).

Tali emendamenti, pur provenienti da diverse parti politiche, erano fondati sulla comune considerazione che la disposizione interferisse nell'indipendenza ed autonomia della Commissione — la quale doveva unicamente rispondere del suo operato davanti alle Camere — e che, se il Governo avesse avuto osservazioni da fare, avrebbe potuto, caso mai, presentarle al momento della eventuale discussione della relazione della Commissione da parte delle Camere medesime.

Obiettò, peraltro, il relatore de Meo che l'indipendenza di giudizio della Commissione non sarebbe stata in alcuna maniera menomata dalla trasmissione della relazione al Presidente del Consiglio, cui sarebbe stata inviata non una bozza, ma la relazione con cui la Commissione « nella sua interezza e nella sua sovranità » sarebbe pervenuta alle sue conclusioni.

« La Commissione », aggiunse il relatore « potrà anche fare a « meno di adeguarsi alle osservazioni del Presidente del Consiglio: « cioè la Commissione, nella sua sovranità, dopo le osservazioni del « Presidente del Consiglio, potrà ribadire in pieno la relazione, pre- « parata prima che lo stesso Presidente del Consiglio facesse le sue « conclusioni ».

Contemporaneamente il relatore de Meo propose, a nome della Commissione difesa, un emendamento tendente a sostituire le parole « le eventuali osservazioni del Governo », con quelle « le sue eventuali osservazioni » per chiarir meglio i termini dei rapporti che si sarebbero dovuti stabilire, prima del deposito della relazione finale, fra

(89) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pag. 5275. Fu, invece, ritirato un emendamento Bozzi, Cottone, Malagodi ed altri, tendente a consentire la presentazione di relazioni di minoranza, dopo un intervento del Presidente che dichiarò di ritenerlo superfluo « essendo prassi costante che si possano presentare relazioni di minoranza da parte di Commissioni d'inchiesta parlamentare » (Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, *loc. ult. cit.*, *ibidem*).

(90) Presentati rispettivamente: dai deputati Luzzatto, Lattanzi, Lami e Pigni; dai deputati Covelli, Milia e Casola; dai deputati Almirante, Abelli e Alfano; dai deputati Fasoli, Malagugini ed altri; dai deputati Bozzi, Cottone ed altri. Analogo emendamento soppressivo era stato presentato dal deputato Scalfari, che ebbe, poi, a ritirarlo.

la Commissione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso appunto di escludere l'obbligo della sottoposizione della relazione al vaglio del Consiglio dei ministri (91).

Il ministro Gui dichiarò di condividere le osservazioni del relatore, osservando che, proprio perché — con la soppressione dell'articolo 4 — non era rimasta nessuna forma di collaborazione del Governo con la Commissione d'inchiesta, non si vedeva in qual modo potessero intralciare « ai fini di una più utile e completa visione delle « cose » le osservazioni che eventualmente il Presidente del Consiglio avrebbe comunicato alla Commissione (92).

Gli emendamenti soppressivi del terzo comma dell'articolo in questione, posti ai voti a scrutinio segreto (93), furono respinti.

Venne, invece, approvato l'emendamento proposto dal relatore de Meo.

XIII) Gli altri articoli della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa — nei cui confronti non erano stati presentati emendamenti — furono poi tutti approvati nel testo originariamente proposto.

Approvata, quindi, la proposta di legge nel suo complesso (col voto favorevole dei deputati della D.C., del P.R.I. e del P.S.I.-P.S.D.I. unificati, col voto contrario dei deputati della sinistra indipendente, del P.L.I., del P.S.I.U.P., del M.S.I. e del P.D.I.U.M., e con l'astensione dei deputati del P.C.I.) (94), essa (95) fu trasmessa immediatamente al Senato della Repubblica.

(91) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pagg. 5281-5282.

(92) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pag. 5282.

(93) *Loc. ult. cit., ibidem*. Il risultato della votazione fu il seguente: votanti 494, voti favorevoli 221, voti contrari 273.

(94) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V Legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pagg. 5285-5297. Il risultato della votazione, a scrutinio segreto, fu il seguente: presenti 493, votanti 347, astenuti 146, voti favorevoli 274, voti contrari 73.

(95) L'approvazione della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa comportò l'assorbimento delle concorrenti proposte di legge Boldrini (3) e de Lorenzo Giovanni (484), nonché delle proposte d'inchiesta Lami (46) e Scalfari (177); (la proposta di legge Fortuna (233) era stata nel frattempo ritirata).

29) *L'iter della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa nella Commissione Presidenza e interno e nella Commissione difesa del Senato della Repubblica e la relazione Rosa.*

Il dibattito a Palazzo Madama fu più concentrato nel tempo, ma non per questo meno ampio ed approfondito.

La proposta Zanibelli-Orlandi-La Malfa — divenuta al Senato il disegno di legge n. 534 — ottenne il parere favorevole della Commissione Presidenza e interno nella seduta del 12 marzo 1969 (96) e venne discussa e approvata dalla Commissione difesa nelle sedute del 12 (97) e del 13 (98) marzo 1969, con la reiezione di tutti gli emendamenti proposti.

L'orientamento prevalso nella Commissione difesa venne sviluppato in un'ampia ed argomentata relazione del senatore Rosa che, condividendo l'opportunità delle modifiche apportate dalla Camera al testo originario e contestando le censure mosse nei confronti di talune disposizioni del disegno di legge, ne raccomandava al Senato l'approvazione nello stesso testo deliberato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Rosa così scriveva: « Senza voler entrare nel merito « delle dispute dottrinali che il provvedimento ha acceso tra i costi-
« tuzionalisti, deve dirsi subito che il provvedimento stesso è perfet-
« tamente aderente alla nostra Costituzione.

« Giova richiamare, onorevoli colleghi, l'articolo 82 della Costi-
« tuzione, che ha stabilito il principio del perfetto parallelismo tra
« i poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli della
autorità giudiziaria ordinaria in tema di segreto di Stato.

« Se questo, però, è senz'altro l'aspetto più appariscente della
« questione — vale a dire la concreta possibilità di istituire legisla-
« tivamente una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle devia-

(96) Senato della Repubblica, V Legislatura, sedute delle Commissioni (in allegato al *Resoconto sommario* della 104^a seduta pubblica di mercoledì 12 marzo 1969), pagg. 30-31.

(97) *Loc. ult. cit.*, pagg. 35-37. Nella seduta del 12 marzo il Presidente della Commissione difesa informò che il senatore Raffaele Jannuzzi, primo firmatario del disegno di legge n. 101, anch'esso inteso — come s'è ricordato prima — alla costituzione di una Commissione d'inchiesta sugli stessi fatti, aveva comunicato di voler ritirare il suddetto provvedimento.

(98) Senato della Repubblica, V Legislatura, sedute delle Commissioni (in allegato al *Resoconto sommario* della 105^a e 106^a seduta pubblica di giovedì 13 marzo 1969), pagg. 29, 30, 31, 32, 33.

« zioni effettive o presunte tali dei servizi di sicurezza — non è
« certamente l'unico e non ne esaurisce l'argomento ...

« Vi è da dire subito che, in riferimento a possibili conflitti costi-
« tuzionali tra potere legislativo e potere esecutivo, il disegno di legge
« approvato dalla Camera dei deputati appare perfettamente costi-
« tuzionale.

« Quindi non vi è, in tesi, alcuna possibilità di conflitto...

« E qui, anticipando la mia conclusione, posso tranquillamente
« escludere che una tale possibilità vi sia.

« Infatti, nella nostra Costituzione, il principio di parallelismo
« tra le Commissioni d'inchiesta parlamentare e l'autorità giudiziaria,
« nell'accertamento dei fatti demandati alla loro cognizione, comporta
« necessariamente, in virtù del dettato costituzionale, che identici siano
« i limiti. Limiti che debbono essere rigorosamente valutati quando la
« pubblica amministrazione sia in possesso di documenti o quando
« i suoi funzionari sappiano, per ragione del loro ufficio, notizie per
« un interesse generale e pubblico che trascende quello dei singoli e
« che può essere anche di natura politica, amministrativa, militare
« o concernente la sicurezza nazionale. In questo caso, l'interesse
« pubblico deve prevalere sull'interesse privato.

« E questo è stato rigorosamente tenuto presente dai nostri col-
« legghi dell'altro ramo del Parlamento, allorché hanno approvato
« il disegno di legge.

« Diversamente sarebbe stato necessario, con legge generale, mo-
« dificare il codice di procedura penale in modo da attribuire quegli
« stessi maggiori poteri anche all'autorità giudiziaria ordinaria.

« Diversamente, ancora, se la Camera dei deputati non avesse
« tenuto conto del dettato costituzionale, si sarebbe violato il mede-
« simo articolo 82 della Costituzione.

« È ormai pacifico che le norme costituzionali (Costituzione e
« leggi costituzionali) prevalgono su tutte le altre norme; poiché lo
« Stato, per essere un ordinamento originario, si pone come regola-
« tore di se stesso, non solo, ma anche come regolatore delle relazioni
« fondamentali che intercorrono tra gli altri soggetti del suo ordina-
« mento ».

Entrando nel merito della legge, il relatore osservava:

« Da molte parti sono stati avanzati riserve e dubbi circa la
« compatibilità delle norme attualmente vigenti in materia di tutela
« del segreto, emanate molto tempo addietro, con il nuovo sistema
« democratico repubblicano.

« È indubbio che, se proposte di modifica si renderanno neces-
« sarie, la Commissione d'inchiesta, alla luce delle contraddizioni
« che potranno emergere in sede di indagini, ben potrà formulare
« concrete proposte per una eventuale revisione legislativa ...

« L'articolo 5, pur ribadendo ulteriormente il parallelismo di cui
« all'articolo 82 della Costituzione, attribuisce al Presidente della
« Commissione d'inchiesta, a somiglianza di quanto l'articolo 437 del
« codice di procedura penale attribuisce al pretore o al presidente
« del tribunale, l'obbligo di garantire l'osservanza del divieto previ-
« sto, a pena di nullità, dall'articolo 352 del codice suddetto.

« Infatti, come il presidente del tribunale, così anche il Presi-
« dente della Commissione ha il compito di garantire il divieto di
« interrogare i testimoni su fatti coperti dal segreto, adottando così
« l'organo parlamentare la garanzia della sanzione della nullità nel
« caso della violazione...

« L'articolo 7 demanda alla responsabilità della Commissione
« il compito di determinare, oltre i limiti previsti dagli articoli 342
« e 352 del codice di procedura penale, quali siano gli atti di inchiesta
« e i documenti della Commissione acquisiti di cui non debba essere
« fatta menzione nella sua relazione o che non debbano essere alle-
« gati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello
« Stato o nell'interesse politico o internazionale dello Stato medesimo.

« Giova chiarire che non si tratta di una norma che porti al supe-
« ramento degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, né
« di norma inutile, in quanto può accadere che la Commissione acqui-
« sisca atti e testimonianze non coperti dal divieto di cui agli articoli
« menzionati e che nella loro individualità non siano nocivi, ma che
« tali possano essere se, contenuti nella relazione, assumano un altro
« diverso carattere e significato.

« Da tale punto di vista deve dirsi che toccherà, quindi, alla
« Commissione valutare responsabilmente la possibilità del verificarsi
« di un tale caso ...

« Onorevoli senatori, ritengo che la sollecita approvazione del
« presente disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei
« deputati servirà a far sì che... vengano sopiti gli scandalismi e si
« chiuda definitivamente ogni spiraglio di deviazione dai loro fini isti-
« tuzionali dei nostri servizi di sicurezza, oltre a chiarire sino in fondo
« ogni aspetto contestato del delicato problema cui il disegno di legge
« si riferisce, per mettere la parola fine a voci, illazioni e speculazioni
« che hanno turbato la vita delle forze armate e del Paese ».

30) *Esame della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa da parte del Senato della Repubblica in Assemblea e sua approvazione definitiva.*

Nel corso dell'ampio dibattito che si svolse nell'Assemblea di Palazzo Madama — nelle sedute del 24 marzo, del 25 marzo (antimeridiana e pomeridiana) e del 26 marzo 1969 — furono ribadite talune critiche sollevate nella discussione alla Camera e furono ripresi i tentativi delle opposizioni di modificare incisivamente il contenuto degli articoli del disegno di legge.

Tali tentativi non ottennero successo e gli articoli del disegno di legge furono approvati nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Vennero infatti respinti:

I) un emendamento Nencioni, De Marsanich ed altri, tendente ad inserire, nell'articolo 1, dopo le parole: « È istituita », le altre « a norma dell'articolo 82 della Costituzione », nel presupposto che non fosse possibile concepire l'attività della Commissione « se non « in funzione, appunto, della norma contenuta nell'articolo 82, cioè « con i poteri e con le limitazioni stabiliti nella norma stessa » (99);

II) un emendamento Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini ed altri, tendente a sostituire le lettere *a)* *b)* e *c)* dell'articolo 1 con le seguenti:

« *a)* accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine « pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del « luglio 1964;

« *b)* accertare le responsabilità politiche e legittime interferenze che hanno determinato le iniziative prese e le misure adottate di cui alla lettera *a)* » (100);

III) un emendamento Bonaldi, Bergamasco, Veronesi ed altri, tendente a sostituire le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 con le seguenti:

« *a)* accertare se negli anni 1960 e seguenti il S.I.F.A.R. (ora « S.I.D.) abbia svolto indagini contrarie o estranee ai suoi compiti

(99) Senato della Repubblica, V Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 113ª seduta, 25 marzo 1969, pomeridiana, pagg. 6392-6393.

(100) *Loc. ult. cit.* pag. 6396.

« di istituto e accertare altresì le eventuali relative responsabilità
« anche d'ordine politico;

« *b*) accertare, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964,
« quali iniziative e misure siano state adottate dalle autorità mili-
« tari e se le iniziative e misure stesse siano state conformi alle norme
« vigenti e agli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pub-
« blico e della sicurezza; accertare nel contempo quale sia stata, con
« riguardo agli stessi eventi del 1964, l'azione costituzionale di indi-
« rizzo o controllo svolta dal Governo » (101);

IV) un emendamento Menchinelli, Albarello, Di Prisco ed altri,
tendente a sostituire la lettera *a*) dell'articolo 1 con la seguente:
« accertare le iniziative e le misure adottate dal S.I.F.A.R. (ora S.I.D.)
« relative ad indagini di carattere politico e personale estranee ai
« compiti di istituto e aventi carattere di deviazione rispetto ad
« essi » (102);

V) un emendamento Bonaldi, Bergamasco, Veronesi ed altri,
tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:
« La Commissione prenderà in esame anche le relazioni delle Com-
« missioni amministrative disposte dal Governo sul funzionamento
« del S.I.F.A.R. (ora S.I.D.) e sugli eventi del 1964, nonché gli atti rac-
« colti dalle Commissioni medesime nello svolgimento dei loro com-
« piti » (103);

VI) un emendamento Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nan-
nini ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 2 (104);

VII) un emendamento Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nan-
nini ed altri, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 4,
le parole « il Presidente della Commissione ne informa il Presidente

(101) *Loc. ult. cit.* pag. 6398.

(102) *Loc. ult. cit.* pag. 6398. Furono, invece, ritirati, dopo alcuni chiari-
menti del ministro Gui, due emendamenti presentati dal senatore Anderlini,
tendenti rispettivamente a stabilire che la Commissione avrebbe dovuto svol-
gere i suoi accertamenti « tenendo conto » delle indicazioni della relazione
Lombardi ed a riferire l'arco temporale delle indagini della Commissione
alla "primavera-estate del 1964". Vedi: *loc. ult. cit.* pag. 6399.

(103) *Loc. ult. cit.* pag. 6400.

(104) *Loc. ult. cit.* pag. 6401.

« del Consiglio dei ministri », con le altre « si provvede a norma
« del capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura pe-
« nale » (105);

VIII) un emendamento Borsari, Bera, Carucci ed altri, ten-
dente a sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo 4 con i
seguenti:

« La Commissione d'inchiesta, sentito il parere del Presidente
« del Consiglio dei ministri, decide sulla fondatezza della dichiara-
« zione di cui al primo comma; ove la ritenga infondata ordina
« l'acquisizione degli atti, dei documenti o delle cose esistenti presso
« il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato o incaricato di un pub-
« blico servizio per ragioni del suo ufficio, ovvero che il testimone
« deponga.

« Per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale si procede
« senza autorizzazione del ministro della giustizia, anche nei con-
« fronti dei pubblici ufficiali, dei pubblici impiegati e degli incari-
« cati di un pubblico servizio denunciati dalla Commissione d'inchie-
« sta » (106);

IX) un emendamento Anderlini, tendente ad aggiungere al se-
condo comma dell'articolo 4 le parole « la quale successivamente
« delibera in via definitiva » (107);

X) gli emendamenti, presentati, rispettivamente, da parte dei
senatori Bonaldi, Bergamasco, Veronesi ed altri, e da parte dei sena-
tori Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini ed altri, tendenti a
sopprimere l'articolo 5 (108);

XI) un emendamento Anderlini all'articolo 5, mirante ad attri-
buire collegialmente alla Commissione anziché al suo Presidente il
compito di garantire l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 352
del codice di procedura penale (109);

(105) *Loc. ult. cit. pag. 6405.*

(106) *Loc. ult. cit. pag. 6406.*

(107) *Loc. ult. cit. pag. 6408.*

(108) *Loc. ult. cit. pag. 6410.*

(109) *Loc. ult. cit. pag. 6410.* Stante l'assenza dei presentatori, fu considerato ritirato un analogo emendamento presentato dai senatori Borsari, Bera ed altri.

XII) un emendamento Bonaldi, Bergamasco, Veronesi ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 7 (110);

XIII) un emendamento Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini ed altri, tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 (111);

XIV) gli emendamenti presentati, rispettivamente, dai senatori Bonaldi, Bergamasco ed altri, e dal senatore Anderlini, tendenti a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8 (112).

Il disegno di legge, approvato nel suo complesso anche al Senato della Repubblica con lo stesso schieramento di forze che lo aveva approvato alla Camera (113), diventò così la legge 31 marzo 1969, n. 93.

Da essa ha preso vita l'attività della nostra Commissione.

(110) *Loc. ult. cit.* pag. 6412. Aderendo a tale emendamento, il senatore Anderlini ritirò un suo emendamento, tendente a sopprimere l'inciso « Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge ».

(111) *Loc. ult. cit.* pag. 6413.

(112) *Loc. ult. cit.* pag. 6413.

(113) Senato della Repubblica, V Legislatura, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 114^a seduta, 26 marzo 1969, pagg. 6425-6438.

LIBRO SECONDO

STORIA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO I.

COSTITUZIONE, METODO E PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

1) *Costituzione della Commissione.*

In data 15 aprile 1969 i Presidenti delle due Camere procedettero — dandone formale comunicazione alle rispettive Assemblee — alla nomina dei membri della Commissione nelle persone dei senatori Bartolomei, Cifarelli, Di Benedetto, Franza, Iannelli, Onofrio Jannuzzi, Oliva, Parri e Terracini, e dei deputati Biondi, Bressani, Buffone, Covelli, D'Ippolito, Giorgio Guerrini, Lami, Rognoni e Spagnoli, e scelsero di comune accordo quale Presidente della medesima il deputato Alessi.

La Commissione tenne la prima seduta, presso la Camera dei deputati, il 18 aprile 1969, procedendo, anzitutto, alla sua costituzione, con l'elezione di due segretari nelle persone del senatore Iannelli e del deputato Spagnoli.

Nella stessa seduta fu sollevata anche la questione relativa alla eventuale nomina di due vicepresidenti, nomina di cui da taluni commissari venne rappresentata l'opportunità, sia allo scopo di realizzare nel nucleo di Presidenza della Commissione una rappresentanza politica differenziata, sia allo scopo di consentire la possibilità di funzionamento di eventuali sottocommissioni o gruppi di lavoro che si fosse ritenuto di dover nominare, nel corso dei lavori, per l'approfondimento di particolari questioni. Prevalse, però, la

opinione che dalla lettera della legge istitutiva della Commissione — soprattutto in relazione al compito, commesso al Presidente dall'articolo 5 della medesima, di garantire l'osservanza del divieto previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale — trasparisse chiaramente che la scelta del Presidente della Commissione da parte dei Presidenti delle due Camere fosse fatta *intuitu personae*, sicché ad essa non potesse affiancarsi quella, effettuata dalla Commissione, di due vicepresidenti con funzioni vicarie o sostitutive del Presidente.

2) *Impostazione del metodo di lavoro.*

Nella stessa seduta del 18 aprile la Commissione procedeva ad un primo scambio d'opinioni sulla impostazione metodologica da conferire ai propri lavori, impostazione che veniva perfezionata e definita nelle sedute successive.

Innanzitutto, in relazione al dettato dell'articolo 1, lettera *a*), della legge istitutiva della Commissione — per cui gli accertamenti relativi alle « iniziative prese e alle misure adottate nell'ambito degli organi « competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964 » avrebbero dovuto essere effettuati « secondo le indicazioni contenute nella « relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta nominata con « decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale « Lombardi » — il Presidente Alessi incaricava il senatore Onofrio Jannuzzi di svolgere, sulla scorta di detta relazione — già fatta acquisire agli atti in copia autentica del testo depositato presso le Presidenze delle due Camere — una esposizione introduttiva degli argomenti su cui la Commissione avrebbe dovuto condurre il suo esame.

Nel corso del dibattito svoltosi su detta esposizione nella successiva seduta del 22 aprile, venne chiarito espressamente che il riferimento dell'articolo 1 della legge istitutiva alla relazione della Commissione Lombardi dovesse riguardare la individuazione della materia e dei fatti e che per il resto il riferimento alla relazione dovesse considerarsi come un richiamo storico ad un documento, indipendentemente da qualsiasi valutazione di ordine giuridico circa

il suo valore probatorio: anzi come il mero punto di partenza dei lavori della Commissione, la quale avrebbe dovuto esercitare il suo giudizio critico anche sulle risultanze di esso.

3) *Richiamo di atti e documenti.*

Contemporaneamente la Commissione procedeva, via via, all'individuazione del materiale documentale da acquisire ai fini della propria indagine.

Già prima dell'inizio dei lavori della Commissione, il Presidente Alessi aveva provveduto a richiedere taluni atti e documenti ritenuti utili ai fini di un opportuno supporto conoscitivo da cui la Commissione avrebbe potuto trarre lo spunto per fissare le direttrici della sua indagine.

Oltre alla relazione della Commissione Lombardi erano stati, così, messi a disposizione della Commissione:

a) tutti gli atti relativi ai dibattiti parlamentari svoltisi sulle vicende del S.I.F.A.R. e sui fatti del giugno-luglio 1964;

b) gli atti parlamentari relativi all'*iter* dei diversi disegni o proposte di legge relativi all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su quelle vicende o su quei fatti;

c) gli atti del procedimento penale contro Eugenio Scalfari e Raffaele Jannuzzi, svoltosi davanti alla IV sezione del tribunale di Roma e conclusosi con la sentenza di condanna dei medesimi emessa in data 1° marzo 1968;

d) gli atti del procedimento sommario per la sottrazione di documenti del S.I.F.A.R., conclusosi con provvedimento di archiviazione del giudice istruttore Giovanni Moffa in data 1° dicembre 1967;

e) la relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, nel testo trasmesso a suo tempo alle Camere.

Il Presidente Alessi aveva avuto, però, cura di comunicare che ai documenti richiamati non dovesse attribuirsi, per il momento, altro valore che quello di una fonte informale di informazione su vicende e fatti comunque connessi o interferenti con le indagini

della Commissione, senza che — in mancanza di esplicita deliberazione — ne derivasse alcuna implicazione pregiudiziale in ordine alla pertinenza, al valore probatorio da attribuire ai fatti in essi denunziati o accertati, dovendo le conclusioni della Commissione medesima fondarsi esclusivamente sul materiale probatorio formalmente acquisito per decisione della Commissione e filtrato attraverso un suo autonomo giudizio maturato lungo lo svolgimento della istruttoria.

Tale criterio il Presidente Alessi riteneva opportuno ribadire anche in relazione alla assumibilità di elementi probatori formati nel corso dei noti procedimenti davanti all'autorità giudiziaria, nel presupposto che diversi fossero l'oggetto, l'ambito, le prospettive e le finalità dell'inchiesta affidata alla Commissione parlamentare e, conseguentemente, diversi i parametri per la formazione del materiale probatorio, nonché per la valutazione della sua incidenza sugli accertamenti demandati alla Commissione.

Convenendo la Commissione con l'avviso del Presidente Alessi, nel primo periodo di attività della medesima si è, perciò, stabilito di dare il più ampio corso alle richieste di atti e documenti formulate dai vari commissari, senza che ci si attardasse in preliminari dibattiti ai fini della valutazione dell'assumibilità degli atti e documenti medesimi sul piano probatorio. Tale valutazione — eccezione fatta per talune ipotesi di richieste di documenti di particolare rilievo, di cui si dirà più oltre — è stata normalmente differita al momento della elaborazione delle conclusioni finali.

4) I criteri per lo svolgimento dell'istruttoria.

a) Particolare attenzione è stata dedicata, poi, dalla Commissione alla individuazione dei criteri per il ricorso al meccanismo procedurale delineato dall'articolo 4 della legge istitutiva per il caso che, in ordine alla richiesta di determinati atti o documenti, fosse eccepita la dichiarazione di segretezza dei medesimi a norma del primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale.

Come è noto, l'articolo 4 della legge istitutiva prevedeva che in tali casi, qualora la Commissione d'inchiesta non ritenesse fondata detta dichiarazione, il Presidente della Commissione ne avrebbe informato il Presidente del Consiglio che, a sua volta, avrebbe comunicato allo stesso Presidente della Commissione le sue determinazioni.

Stabilito (in relazione allo stretto collegamento sistematico fra l'articolo 4 della legge istitutiva e l'articolo 342 del codice di procedura penale, considerato nel suo contesto unitario) che l'istituto del deferimento della questione attinente alla fondatezza della dichiarazione di segretezza dovesse esperirsi solo nell'ipotesi che la dichiarazione — non ritenuta fondata dalla Commissione — concernesse un segreto politico militare (convenendosi, quindi, sulla ammissibilità *tout court* del ricorso all'istituto del sequestro di atti, documenti o cose in ordine alla cui richiesta venisse opposto il segreto di ufficio o professionale, qualora, beninteso, il riferimento a questo non fosse ritenuto fondato), si constatò, peraltro, come, in taluni casi, apparisse oltremodo difficile, di fronte a censure apposte su atti e documenti trasmessi da pubbliche autorità per ragioni di segreto politico o militare, valutare la fondatezza della dichiarazione di segretezza allo stato della documentazione in possesso della Commissione.

Per superare tali difficoltà, la Commissione stessa stabilì di sperimentare — in ordine alle dichiarazioni di segretezza apposte su documenti di cui si dirà più dettagliatamente in seguito — la via della proposizione della questione della fondatezza delle relative dichiarazioni in forma ipotetica o condizionale, formulando alternativamente un ventaglio delle diverse possibili ipotesi ricostruttive del contenuto delle parti censurate, e motivando puntualmente il proprio giudizio in ordine alla fondatezza, o meno, della dichiarazione di segretezza in relazione a ciascuna delle ipotesi considerate.

b) Nelle sue prime sedute la Commissione si preoccupò, inoltre, di definire talune importanti questioni procedurali attinenti allo svolgimento dell'istruttoria testimoniale, anche in relazione alle ben note difficoltà interpretative circa l'individuazione del "tipo" di autorità giudiziaria ai cui poteri l'articolo 82 della Costituzione intende fare riferimento.

In primo luogo, si pose il problema relativo alla eventualità che i testimoni chiamati a deporre rifiutassero di farlo, ovvero lo facessero in modo da apparire falsi o reticenti, facendosi rilevare da taluni commissari che, in generale, la reticenza e la falsità della persona chiamata a deporre dinanzi alla Commissione d'inchiesta parlamentare non possano configurare la fattispecie considerata dallo articolo 372 del codice penale (reato di falsa testimonianza) per la ragione che detta persona non è chiamata a rendere la propria deposizione davanti all'autorità giudiziaria, ma davanti ad un'autorità che,

pur avendo i poteri dell'autorità giudiziaria, resta pur sempre emanazione del potere legislativo e non è a quella assimilabile, non potendosi d'altra parte le norme del codice penale interpretare analogicamente, in base al principio *nullum crimen sine praevia lege penali*. La Commissione, alla fine, ha convenuto nel ritenere che, mentre per il rifiuto di comparire del teste invitato a deporre si potesse configurare la fattispecie delittuosa prevista dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità), il teste comparso davanti alla Commissione si dovesse considerare assumere — per ciò stesso — la qualità di pubblico ufficiale, in relazione al disposto del n. 2 dell'articolo 357 del codice penale.

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che la falsa o reticente deposizione del teste chiamato davanti ad essa potesse concretare l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 328 del codice penale, sul presupposto che possa farsi rientrare in detta ipotesi anche lo omesso adempimento dell'atto che, in quelle circostanze, il teste deve compiere in maniera conforme ai suoi doveri di pubblico ufficiale, ossia conformemente all'obbligo di verità, obbligo che certamente non è osservato da colui che si rifiuti di prestare la testimonianza o da colui che, essendovi tenuto, affermi il falso in tutto o in parte sulle circostanze su cui è esaminato. In relazione a ciò, si è, pertanto, stabilito che il Presidente, all'inizio di ogni interrogatorio, dovesse richiamare i testi sulla qualità di pubblico ufficiale da essi assunta, e sugli obblighi correlativi.

c) Più delicata è apparsa la soluzione della questione attinente alla definizione delle regole processuali in base a cui articolare le modalità di svolgimento dell'interrogatorio dei testi. Dopo ampio dibattito, la Commissione ha convenuto sull'opportunità (anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge istitutiva che attribuiva al Presidente il compito di garantire l'osservanza del divieto previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale) che le diverse domande poste ai commissari fossero "filtrate" per il tramite del Presidente, e che esse traessero lo spunto da argomenti raggruppati in "capitolati" preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Si è stabilito, poi, che il Presidente e ciascun commissario nel corso degli interrogatori potessero sollevare formale "riserva" su talune domande ritenute estranee ai "capitolati" predisposti, o manifestamente inconferenti, o interferenti in materia suscettibile di esser coperta da segreto, e

che, in tali casi, la Commissione dovesse decidere sui relativi incidenti procedurali dopo aver allontanato i testi dall'aula dei lavori della Commissione, in loro assenza, onde evitare il pericolo di ogni pur minimo scadimento di prestigio della Commissione nei loro confronti.

d) Sempre in ordine all'individuazione ed alla interpretazione delle norme processuali attinenti all'esame dei testi, la Commissione ha, poi, dovuto affrontare i problemi connessi col verificarsi della fattispecie considerata dall'articolo 352 del codice di procedura penale in relazione al disposto dell'articolo 4 della legge istitutiva. (Tale articolo prevedeva, com'è noto, che, se la Commissione d'inchiesta avesse ritenuto infondata la dichiarazione del teste di non poter deporre perché interrogato su fatti conosciuti per ragione di ufficio e per tali ragioni da far rimanere segreti, oppure perché costituenti segreto politico o militare dello Stato, o perché implicanti altre notizie che palesate potessero nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico interno o internazionale dello Stato medesimo, il Presidente della Commissione avrebbe dovuto informarne il Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 stabiliva inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, a sua volta, dovesse comunicare le sue determinazioni al Presidente della Commissione, e che la autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale fosse, in tal caso, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro di grazia e giustizia).

e) In ordine a tale problema, il Presidente del Consiglio dei ministri cortesemente comunicò, in via preventiva, i criteri cui si sarebbe attenuto per l'ipotesi che qualche teste avesse dovuto sollevare l'eccezione di segretezza in parola e la Commissione avesse dovuto ritenere infondata detta eccezione, con una sua lettera in data 20 maggio 1969 che qui di seguito integralmente si trascrive:

« Onorevole Presidente,

« l'articolo 4 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della
« Commissione d'inchiesta dalla S.V. presieduta, attribuisce al Pre-
« sidente del Consiglio dei ministri il potere di convalidare o meno
« "l'eccezione di segretezza" che venga sollevata a norma degli arti-
« coli 342 e 352 del codice di procedura penale.

« L'esercizio di tale potere non solleva alcun problema quando
« si tratti di eccezione di segretezza in materia di richiesta di atti
« e documenti a norma dell'articolo 342 del codice di procedura
« penale.

« Per quanto attiene, invece, all'esercizio di tale potere in rela-
« zione all'eccezione di segretezza che venga sollevata a norma del-
« l'articolo 352 del codice di procedura penale nel corso di una
« deposizione testimoniale, si pongono alcune questioni sulle quali
« si osserva quanto appresso:

« — l'articolo 352 del codice di procedura penale, che si applica
« anche all'esame dei testi da parte della Commissione parlamen-
« tare d'inchiesta a norma dell'articolo 82 della Costituzione e del-
« l'articolo 2 della legge 31 marzo 1969, n. 93, impone ai pubblici
« ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico ser-
« vizio l'obbligo di astenersi dal testimoniare sui segreti politici o
« militari dello Stato o su altre notizie che, se palesate, possono
« nuocere alla sicurezza o all'interesse politico, interno o internazio-
« nale, dello Stato. E tale obbligo è sanzionato a norma degli arti-
« coli 261 e 262 del codice penale, che puniscono la rivelazione dei
« segreti di Stato e delle notizie delle quali sia stata vietata la
« divulgazione, anche se tale rivelazione avvenga deponendo dinanzi
« alla autorità giudiziaria o dinanzi a Commissioni parlamentari di
« inchiesta.

« Il terzo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale,
« modificato nella sua applicazione alla Commissione parlamentare
« d'inchiesta dall'articolo 4 della citata legge 31 marzo 1969, n. 93,
« dispone che, ove la Commissione non ritenga fondata la dichiara-
« zione di segretezza fatta dal teste, ne informa il Presidente del
« Consiglio dei ministri, cui spetta con sua determinazione di con-
« validare o meno la sollevata " eccezione di segretezza ".

« Si pone, quindi, il problema di determinare quali siano i poteri
« di cognizione e di indagine dei quali possa disporre il Presidente
« del Consiglio dei ministri al fine di convalidare o meno l'ecce-
« zione di segretezza sollevata dal teste.

« Al riguardo si rileva quanto segue:

« 1) ritengo, innanzitutto, che il Presidente della Commissione
« parlamentare d'inchiesta nell'informare il Presidente del Consiglio
« dei ministri che, nel corso della deposizione, un teste ha sollevato
« la eccezione di segretezza, non dovrebbe limitarsi a comunicare

« il solo testo delle domande ma dovrebbe inviare gli estratti dal
« verbale d'interrogatorio contenenti le parti rilevanti ai fini di un
« giudizio, doverosamente meditato, sull'eccezione di segretezza;

« 2) vi possono però essere, sia pure in via eccezionale, casi
« nei quali, avendo il teste posto la eccezione di segretezza, la Com-
« missione ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Con-
« siglio senza peraltro che sia possibile offrire elementi tali da con-
« sentire al Presidente del Consiglio di esprimere, sulla base della
« sola domanda, il proprio giudizio. E ciò potrebbe avvenire qualora
« il giudizio di segretezza potesse essere dato solo in relazione al
« contenuto della risposta.

« In tale eventualità il Presidente del Consiglio verrebbe a tro-
« varsi nell'assoluta impossibilità di adempiere al dovere che l'arti-
« colo 4 della legge 31 marzo 1969, n. 93, gli impone; ciò che con-
« trasta con la chiara volontà della legge che indica nel Presidente
« del Consiglio l'autorità tenuta ad esprimere il giudizio.

« Nel prospettare l'eventualità di situazioni del genere ritengo
« di dover far presente alla Commissione che l'articolo 4 della più
« volte citata legge debba essere interpretato nel senso che rientri
« non solo nei poteri, ma nei doveri del Presidente del Consiglio
« dei ministri accertare il contenuto della risposta che il teste si è
« rifiutato di dare, dichiarando che si tratta di notizie coperte da
« segreto o di vietata divulgazione. Tesi questa che, ripeto, è avva-
« lorata dal diritto-dovere di accertamento pacificamente riconosciuto
« dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri
« di cui al citato articolo 4 della legge 31 marzo 1969, n. 93, quando
« si tratti di dichiarazione di segretezza relativa alla esibizione di
« atti e documenti.

« È superfluo aggiungere che l'interpretazione predetta trova la
« sua giustificazione anche nella necessità di evitare che il Presi-
« dente del Consiglio che ha la responsabilità della tutela del segreto
« si trovi costretto ad applicare in modo così rigoroso l'articolo 4
« della legge 31 marzo 1969, n. 93 da convalidare l'eccezione di segre-
« tezza sulla semplice base della deposizione resa dal teste.

« Di tanto si è voluta rendere edotta la Commissione parlamen-
« tare d'inchiesta al fine di evitare — nello spirito di doverosa col-
« laborazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e
« dell'amministrazione dello Stato nell'espletamento dell'alto mandato
« affidato alla Commissione stessa — che l'esercizio da parte del

« Presidente del Consiglio dei ministri degli indicati poteri cono-
« scitivi e di accertamento — ai fini della valutazione della fonda-
« tezza delle dichiarazioni di segretezza — possano dar luogo a per-
« plessità e dubbi da parte della Commissione parlamentare, inci-
« dendo sulla correttezza dei rapporti tra Commissione e Governo,
« che debbono essere tenuti nel massimo conto nell'interesse del buon
« funzionamento delle istituzioni costituzionali dello Stato e anche
« nei riflessi della pubblica opinione.

« Per quanto infine attiene al potere di autorizzazione a proce-
« dere di cui all'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di pro-
« cedura penale, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri,
« con disposizione speciale, dall'ultimo comma dell'articolo 4 della
« legge 31 marzo 1969, n. 93, sentito il ministro di grazia e giustizia,
« si osserva che, ove la eccezione di segretezza non venga convali-
« data, vi sarebbe la possibilità di incriminazione del teste a norma
« dell'articolo 372 del codice penale. Peraltro, " l'eccezione di segre-
« tezza ", successivamente non convalidata, ben potrebbe essere stata
« sollevata per una erronea valutazione del carattere di segretezza
« o di non divulgabilità delle notizie, cosa questa possibile data la
« complessità della nozione di segreto e delle disposizioni che disci-
« plinano la tutela del segreto stesso.

« È pertanto intendimento del Presidente del Consiglio dei mi-
« nistri di avvalersi del potere di negare l'autorizzazione a procedere
« che venisse eventualmente richiesta dall'autorità giudiziaria, nel
« solo caso in cui, sentito il ministro di grazia e giustizia, si sia
« potuto accertare, con criteri rigorosi, la sussistenza di una tale
« erronea valutazione e non la volontà del teste di tacere, avvalen-
« dosi illegittimamente del diritto-dovere previsto dal citato arti-
« colo 352 del codice di procedura penale.

« Di tanto si è voluto informare la Commissione d'inchiesta nel
« già indicato spirito della più ampia collaborazione.

MARIANO RUMOR »

f) In relazione all'orientamento espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, fu manifestata qualche perplessità in seno alla Commissione, soprattutto in ordine al punto relativo all'intendimento del medesimo Presidente del Consiglio di avvalersi del potere di negare l'autorizzazione a procedere che venisse richiesta eventualmente dall'autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale — o, forse, più rettamente, come

sopra si è notato, dall'articolo 328 del codice penale — nel solo caso in cui, sentito il ministro di grazia e giustizia, si fosse potuta accertare, con criteri rigorosi, la sussistenza di una erronea valutazione da parte dei testi del carattere di segretezza o di non divulgabilità di certe notizie e non la loro volontà di tacere, avvalendosi illegittimamente del diritto-dovere previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Si rilevò, in particolare dal Presidente Alessi, che tale intendimento muoveva in realtà dal presupposto che la Commissione, nei confronti dei testi trinceratisi dietro l'eccezione di segretezza, avrebbe deciso di immediatamente sporgere denuncia all'autorità giudiziaria per il delitto di cui all'articolo 328 del codice penale, laddove, essendo intento primario della Commissione quello di giungere all'accertamento della verità, la Commissione stessa, in casi del genere, si sarebbe solo preoccupata di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri conferma dell'infondatezza dell'eccezione di segretezza da essa rilevata e di richiamare poi, una volta confermata tale infondatezza, i testi a deporre in ordine a quei fatti su cui avessero avanzato la suddetta eccezione. Si aggiunse che, in tal modo, l'ipotesi formulata dalla Presidenza del Consiglio non aveva ragione di porsi, dato che il problema della incriminabilità dei testi sarebbe sorto solo successivamente, se ed in quanto essi avessero persistito nel loro rifiuto di deporre anche dopo l'eventuale conferma da parte del Presidente del Consiglio della infondatezza della eccezione di segretezza sollevata: in una fase, cioè, in cui un loro preteso erroneo convincimento circa la segretezza dei fatti oggetto della deposizione non avrebbe avuto più modo di sussistere.

Nei pochi casi — di cui si dirà particolareggiatamente in seguito — in cui si è trattato di ricorrere al procedimento previsto dall'articolo 4 per tale specifica fattispecie, la Commissione si è comportata nel modo ipotizzato, limitandosi a chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei ministri delle eccezioni di segretezza sollevate dai testi.

5) *Servizi ed uffici della Commissione.*

La Commissione stabilì che di tutte le deposizioni dei testi fosse redatto, a cura di una *équipe* di espertissimi stenografi delle due Camere, resoconto stenografico con trascrizione simultanea, allo scopo di porre i testi in grado di poter approvare il testo delle deposizioni anche a brevissima distanza dal loro svolgimento.

Si stabilì, inoltre, che la lettura e l'approvazione delle deposizioni da parte dei testi avvenisse davanti alla Commissione riunita in formale seduta; che i testi fossero ammessi ad apportare solo rettifiche di carattere stilistico-grammaticale alle deposizioni medesime e che, nell'ipotesi che intendessero rettificare sostanzialmente le dichiarazioni in esse contenute, ne dovessero fare esplicita menzione, assumendosene ovviamente la responsabilità, dinanzi alla Commissione.

In previsione dell'eccezionale ampiezza del materiale documentale che la Commissione avrebbe dovuto acquisire, nonché degli adempimenti connessi con lo sviluppo dell'istruttoria testimoniale, si pose, poi, il problema, da un lato, di garantire il più rigoroso rispetto del segreto per tutto ciò che riguardasse gli atti di inchiesta ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche in relazione alla particolare sanzione penale prevista, per la violazione di tale segreto, dall'articolo 6 della legge istitutiva, e di assicurare, dall'altro, un idoneo supporto organizzativo per l'adempimento col massimo rigore formale delle varie incombenze procedurali connesse con lo svolgimento dell'istruttoria testimoniale.

a) Si decise, così, di integrare l'originario nucleo di funzionari ed impiegati delle due Camere destinati — ai sensi dell'articolo 9 della legge istitutiva — ai servizi di segreteria della Commissione, con elementi dell'arma dei carabinieri provenienti dal nucleo dei carabinieri della Camera dei deputati alle dipendenze del colonnello dei carabinieri a disposizione Domenico Maneri, in servizio presso la presidenza del supremo tribunale militare.

Tutte le operazioni di riproduzione fotostatica dei vari documenti acquisiti furono svolte presso gli appositi uffici della Camera dei deputati, sotto la vigilanza dei suddetti elementi. Le notificazioni degli inviti di comparizione ai vari testi e tutte le altre operazioni attinenti alla consegna dei plichi di corrispondenza a carattere riservato furono effettuate a cura del suddetto colonnello Maneri.

b) Allo scopo di fornire una valida assistenza al Presidente nello svolgimento delle operazioni attinenti all'interrogatorio dei testi e di munire la Commissione di un organo dotato di pubblici poteri certificatori, si stabilì, su proposta del Presidente Alessi, di nominare un cancelliere, scelto nella persona del cavalier Umberto Cai-

vano, che fu autorizzato a prestare la sua attività presso la Commissione dalla suprema corte di cassazione, nella cui V sezione penale presta servizio quale cancelliere dirigente.

c) Infine, sempre su proposta del Presidente Alessi, si stabilì di nominare un consulente per lo studio e la soluzione delle questioni di ordine giuridico-procedurale che fossero potute insorgere nel corso dei lavori della Commissione, consulente che fu scelto nella persona del dottor Mario Barba, consigliere di cassazione addetto al tribunale supremo militare.

Ai funzionari e agli impiegati addetti ai servizi di segreteria della Commissione, nonché a tutte le altre persone comunque chiamate a collaborare ai lavori della medesima, fu fatto formale richiamo — previa lettura dell'articolo 6 della legge istitutiva — al particolare obbligo di serbare il segreto per tutto ciò che riguardasse gli atti dell'inchiesta e i documenti acquisiti al relativo procedimento, e fu richiesta la prestazione di un solenne giuramento all'adempimento di tale obbligo.

6) *Le dimissioni del senatore Parri e la scomparsa del senatore Onofrio Jannuzzi.*

Mentre la Commissione procedeva, nelle sue prime sedute, alla definizione del metodo e del programma della propria attività, il deputato Covelli rappresentò la sua intenzione di chiamare a deporre davanti alla Commissione, nel prosieguo dei suoi lavori, il senatore Parri che, a suo avviso, avrebbe svolto un ruolo importante, come teste informato sulle vicende del giugno-luglio 1964 nel corso del processo penale contro Eugenio Scalfari e Raffaele Jannuzzi. Nonostante che dalla maggioranza della Commissione fosse stato espresso l'avviso che un problema di incompatibilità fra la permanenza del senatore Parri in seno alla Commissione e l'assunzione da parte sua della qualità di teste si sarebbe potuto concretamente porre solo se ed in quanto si fosse avverata l'ipotesi preannunciata da parte del deputato Covelli della concreta escussione come teste dello stesso senatore Parri, questi, con squisito senso di correttezza, stabiliva di rassegnare irrevocabilmente nelle mani dei presidenti delle due Camere le sue dimissioni dalla Commissione. Conseguentemente, in data 12 maggio 1969, il Presidente del Senato della Repub-

blica comunicava di nominare, di comune accordo col Presidente della Camera dei deputati, al posto del dimissionario senatore Parri, il senatore Galante Garrone.

Il 19 maggio 1969 la Commissione venne poi funestata da un grave lutto per l'improvvisa scomparsa del senatore Onofrio Jannuzzi.

Al posto del senatore Onofrio Jannuzzi il Presidente del Senato, di comune accordo col Presidente della Camera dei deputati, nominò, in data 21 maggio 1969, il senatore Follieri.

Il Presidente Alessi, a sua volta, pregò il senatore Oliva di subentrare al senatore Onofrio Jannuzzi nell'incarico di introdurre la esposizione dei fatti oggetto dell'inchiesta e delle risultanze dell'inchiesta stessa.

7) Lo svolgimento dell'istruttoria testimoniale.

Concluso il dibattito preliminare sulla delimitazione dell'ambito delle indagini da svolgere a norma della lettera a) dell'articolo 1 della legge istitutiva, definite le più importanti questioni procedurali attinenti allo svolgimento del proprio lavoro, preso atto della vasta documentazione già richiesta e pervenuta, la Commissione, nella seduta del 23 maggio 1969 dette inizio, con l'interrogatorio del generale de Lorenzo, ad una lunga serie di indagini testimoniali, che doveva protrarsi pressoché ininterrottamente fino al 18 luglio 1969, per la verifica delle circostanze e dei fatti assunti nella relazione della Commissione presieduta dal generale Lombardi, o comunque risultanti dal vasto materiale dibattimentale inerente al processo celebratosi dinanzi alla quarta sezione penale del tribunale di Roma, contro il dottor Eugenio Scalfari e il dottor Raffaele Jannuzzi. Tale indagine — particolarmente complessa, in quanto necessariamente la Commissione si è trovata a dover interrogare testimoni che avevano già deposto davanti alla Commissione Lombardi o davanti al tribunale di Roma, o congiuntamente in entrambe le sedi, ed a dover procedere ad una correlativa valutazione delle deposizioni rese in ciascuna sede — è stata integrata con l'acquisizione dell'ulteriore materiale documentale che di volta in volta, in relazione alle indicazioni emerse nei diversi interrogatori, la Commissione riteneva necessario fosse messo a sua disposizione.

8) *I lavori della Commissione ai fini dei compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.*

Parallelamente la Commissione procedeva all'impostazione dei criteri per lo svolgimento dei compiti affidatili dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

Acquisita dalla Commissione un'ampia documentazione relativa ai contributi della dottrina e della giurisprudenza italiana sulla disciplina in materia di tutela del segreto, nonché in materia di ordinamento dei servizi preposti alla tutela della sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico, il presidente Alessi incaricava il senatore Iannelli ed il deputato Buffone di analizzare rispettivamente — in vista della formulazione da parte della Commissione di eventuali proposte circa la disciplina vigente in materia di tutela del segreto e circa l'eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico — la tematica dei due argomenti su cui far incentrare un approfondito esame da parte della Commissione stessa. Nella seduta del 3 giugno 1969 il senatore Iannelli effettuò un'ampia ricognizione della problematica attinente alla legislazione vigente in tema di segreto di Stato e militare, mentre il deputato Buffone svolse un'ampia relazione, con riferimenti di diritto comparato, in ordine alla organizzazione dei servizi di informazione della difesa.

9) *La prima legge di proroga del termine assegnato alla Commissione.*

Fu, peraltro, ben presto manifesto che, data la complessità delle indagini affidate alla Commissione, essa non sarebbe riuscita in alcun modo a condurre a termine i suoi lavori nel ristretto arco temporale originariamente assegnatole. Infatti, nonostante il ritmo particolarmente serrato impresso all'andamento dei lavori medesimi — alla scadenza del termine del 18 luglio 1969 la Commissione aveva tenuto ben 39 sedute, per complessive 182 ore di riunioni effettive, ed aveva ascoltato 37 testimoni — questa si trovava ad essere ancora lontana dalla conclusione della fase, per così dire, istruttoria delle sue indagini.

Si rendeva, perciò, necessaria la richiesta di una proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione, termine

che, per deliberazione unanime della Commissione stessa, nella proposta di legge all'uopo presentata alla Camera dei deputati il 7 luglio 1969 dal Presidente Alessi, veniva indicato nel 16 dicembre 1969.

Intervenuta l'approvazione di detta proposta — concretatasi nella legge 1° agosto 1969, n. 472, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 5 agosto 1969 — la Commissione, che era stata costretta ad interrompere i suoi lavori alla scadenza del termine del 18 luglio 1969 (ritenendosi correttamente esauriti, a quella data, i poteri di indagine di cui era munita) non fu in grado di riprendere immediatamente i lavori medesimi: ciò sia a causa degli impegni politici dei commissari in relazione allo svolgimento del dibattito parlamentare sulla fiducia al secondo Governo Rumor, protrattosi fino al 12 agosto, sia per consentire agli stessi commissari, nel breve periodo di chiusura delle Camere per le ferie estive, una pausa di riflessione sul materiale documentale acquisito e sulle risultanze emerse dai numerosi interrogatori.

10) *Il secondo ciclo di attività della Commissione e la seconda legge di proroga del termine assegnato.*

La Commissione tornò, quindi, a riunirsi il 9 settembre 1969 e proseguì intensamente nelle sue indagini testimoniali e documentali, continuando, altresì, gli studi in relazione alle proposte da effettuare ai sensi della lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva. Dal 9 settembre alla data del 16 dicembre 1969 tenne ben 37 sedute per complessive 150 ore di riunioni effettive, ascoltò 25 testi e riascoltò 4 testi, che erano stati già interrogati nel primo ciclo della sua attività. Ciò non di meno la fase istruttoria delle sue indagini non poteva ritenersi, purtroppo, ancora conclusa; anzi, le ultime risultanze delle medesime facevano prevedere un ulteriore, e forse più faticoso, periodo di lavoro per la Commissione stessa.

L'impossibilità per la Commissione di concludere i suoi lavori nel nuovo termine stabilito dalla legge n. 472 era dovuta a molteplici motivi.

a) Innanzitutto, un congruo numero di sedute della Commissione era stato impiegato in ampi ed appassionati dibattiti circa l'opportunità di ricorrere alla procedura fissata all'articolo 4 della legge istitutiva per la contestazione davanti al Presidente del Consiglio dei ministri della fondatezza delle dichiarazioni di segretezza apposte

dalle autorità competenti in relazione a taluni documenti richiesti o a talune parti di essi; su tale argomento si tornerà più dettagliatamente in seguito.

b) D'altra parte il Presidente del Consiglio dei ministri dimostrava di voler far precedere le due determinazioni da un lungo periodo di valutazione: circostanza, questa, che si traduceva — senza che si voglia, con tale constatazione, interferire nella procedura che il Presidente del Consiglio, nella sua responsabilità, ha ritenuto di dover seguire, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge istitutiva della Commissione — in un obiettivo appesantimento dei lavori della Commissione stessa, anche perché la formulazione delle ulteriori conclusive richieste istruttorie da parte di taluni commissari veniva subordinata alla conoscenza delle determinazioni suddette.

c) L'acquisizione di ulteriori risultanze documentali a seguito delle determinazioni medesime, profilava, poi, taluni elementi degni di particolare interesse e tali da concorrere alla ricostruzione di un più compiuto quadro degli eventi su cui la Commissione doveva indagare.

d) Al tempo stesso una minuziosa valutazione dell'imponente materiale accumulatosi via via col procedere degli interrogatori — materiale che, alla fine del mese di novembre, consisteva in circa 4.500 pagine di processi verbali! — faceva emergere talune discordanze fra le testimonianze rese dai diversi testi in ordine ad alcuni punti centrali dell'indagine.

In conseguenza di ciò, la Commissione riteneva opportune sia l'audizione di ulteriori testi sia la riaudizione di parecchi testi già ascoltati nonché la conseguente effettuazione di confronti fra taluni di essi.

e) Inoltre, avendo il generale Lombardi informato la Commissione che i verbali delle deposizioni sottoscritte dagli ufficiali da lui interrogati erano il riassunto delle dichiarazioni orali di essi, dichiarazioni che erano state normalmente registrate su nastri magnetici, la Commissione ritenne utile alle sue indagini la conoscenza del contenuto di tali nastri.

Ciò comportò un ulteriore allungamento dei tempi tecnici strettamente necessari per la conclusione delle indagini della Commissione, tenuto conto che le deposizioni di cui si tratta occupavano circa 8.000 metri di nastri, la cui audizione avrebbe impegnato il

presidente — incaricato all'unanimità dai commissari di ascoltare la registrazione delle medesime e di farne trascrivere le parti che rivelassero motivi di particolare connessione con le indagini affidate alla Commissione parlamentare — presumibilmente per molte settimane, senza contare il tempo ulteriormente richiesto dalle operazioni per la suddetta trascrizione.

f) In concomitanza, poi, con l'ultima fase dei lavori della Commissione si celebrava, davanti alla I sezione del tribunale di Roma, il processo penale intentato per diffamazione aggravata col mezzo della stampa dal generale onorevole Giovanni de Lorenzo contro i giornalisti Giovanni Corbi e Carlo Gregoretti ed il generale di corpo d'armata Paolo Gaspari.

Era, a quel punto, prevedibile che lo svolgimento di detto processo, originato da un articolo del Gregoretti su *L'Espresso*, con cui veniva riportata e commentata una lettera inviata al giornale dal generale Gaspari — lettera nella quale, fra l'altro, il generale de Lorenzo era accusato di gravi fatti determinati come l'aver costretto la classe politica in una morsa « con le sue minacce di rivelazioni » e l'aver compiuto un pericoloso attentato alle pubbliche istituzioni — contenesse motivi e spunti di notevole interesse per le indagini della Commissione, dato che esso avrebbe sicuramente investito l'area delle vicende del giugno-luglio 1964 formante oggetto delle indagini suddette.

g) In quel processo, poi, veniva, fra l'altro, esibito dalla parte civile un nastro magnetico su cui sarebbe stato inciso un colloquio fra il generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo ed il presidente di sezione del consiglio di Stato, dottor Andrea Lugo — membro della Commissione d'inchiesta Beolchini — che il 14 aprile 1967 si sarebbe recato nell'ufficio del primo, a nome del ministro della difesa dell'epoca, onorevole Tremelloni, per invitarlo — dopo avergli dato lettura di una prima bozza delle conclusioni della stessa Commissione Beolchini e dopo avergli contestato i rilievi che gli venivano mossi in relazione al suo operato come capo del S.I.F.A.R. — a dare le dimissioni dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito (carica in cui, poi, come è noto, il generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo fu sostituito il giorno successivo, il 15 aprile 1967, con il generale di corpo d'armata Guido Vedovato), preannunciandogli, peraltro, l'offerta, in futuro, di un incarico di rilievo, ad esempio un'ambasciata.

Con ordinanza del 2 dicembre 1969 il tribunale, mentre differiva al prosieguo ogni decisione sull'acquisizione agli atti del suddetto nastro magnetico, ammetteva, fra l'altro, una serie di richieste, formulate dalle parti, relative alla citazione di testimoni che in gran parte erano stati già ascoltati dalla Commissione.

È ben vero che la situazione venutasi in tal modo a creare non rilevava, stante la diversità dei piani su cui si muovevano l'indagine della Commissione e quella del tribunale, ai fini di una interferenza pregiudiziale tra le due indagini. Una siffatta ipotizzabile interferenza, del resto, dal punto di vista del procedimento pendente davanti al tribunale, era stata correttamente esclusa dal tribunale medesimo nell'ordinanza con cui, in data 2 ottobre 1969, era stata respinta, fra le altre, la richiesta, avanzata dalla difesa del generale Gaspari, di acquisizione al processo degli atti della Commissione parlamentare, in quanto l'indagine svolgentesi dinanzi ad essa non si riferiva né alla definizione di un procedimento penale né alla risoluzione di una controversia amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 20 del codice di procedura penale.

h) Senonché detta situazione non poteva non esser presa in adeguata considerazione dalla Commissione parlamentare, in relazione alle eventuali emergenze di informazioni nuove su fatti o circostanze oggetto dell'indagine della Commissione e tali da richiedere una nuova serie di accertamenti, emergenze che si sarebbero potute manifestare nell'ulteriore corso del procedimento davanti al tribunale, rinviato intanto, con la ricordata ordinanza del 2 dicembre 1969, al 16 gennaio 1970.

E ciò sia in occasione dell'eventuale audizione della registrazione incisa sul nastro di cui si è detto (sulla cui concreta apprensione la Commissione, per ovvii motivi di riguardo nei confronti dell'autorità giudiziaria, non riteneva di poter autonomamente deliberare fino a che detto nastro continuava a rimanere nelle disponibilità del tribunale) sia in occasione dell'audizione di testimoni che avessero eventualmente rettificato le loro deposizioni rese davanti alla Commissione, o di testimoni che addirittura la Commissione, allo stato degli atti, non aveva ancora ritenuto di dover ascoltare.

Anche per tali considerazioni — che avevano indotto la Commissione a deliberare, nella seduta del 3 dicembre 1969, di richiedere copia dei verbali di dibattimento relativi alle udienze del processo in parola onde esser puntualmente informata dello svolgimento del

medesimo — la Commissione stessa reputava opportuno differire ulteriormente la conclusione della fase istruttoria delle sue indagini.

i) D'altra parte, l'ampiezza del materiale istruttorio già acquisito, cui era ragionevole prevedere si sarebbe aggiunto, nel prosieguo dell'indagine, altro cospicuo materiale, lasciava presumere che, conclusa la suddetta fase istruttoria, la Commissione avrebbe dovuto consumare un ampio arco temporale nella valutazione del materiale medesimo e nella redazione della relazione finale. Poiché, d'altronde, questa avrebbe dovuto esser predisposta con un certo anticipo rispetto alla data di deposito presso la Presidenza delle due Camere — allo scopo di consentirne il preventivo invio al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge istitutiva, entro termini congrui che gli assicurassero un ragionevole periodo per il suo esame e per la formulazione delle sue eventuali osservazioni — la Commissione stimava che, per portare a termine i propri lavori con scrupolo e con ponderazione le sarebbe occorso un periodo di almeno altri sei-sette mesi.

Tali considerazioni indussero la Commissione a deliberare all'unanimità la richiesta di un'ulteriore proroga del termine fissato per la conclusione dei propri lavori, termine che, nella proposta di legge n. 2092 e nel disegno di legge n. 1001, presentati, quasi contestualmente (il 4 ed il 12 dicembre 1969) alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica — a firma rispettivamente di tutti i commissari, deputati e senatori, per sottolineare il comune concorde giudizio sull'opportunità della richiesta stessa — venne indicato il 15 luglio 1970.

La suddetta iniziativa legislativa sfociò nella legge n. 979 del 24 dicembre 1969 che, nell'accordare la proroga del termine, ebbe, peraltro, a fissarlo al 30 giugno 1970.

11) *Il terzo ciclo di attività della Commissione e la terza legge di proroga del termine assegnatole.*

a) La Commissione, dopo una brevissima pausa in concomitanza con la chiusura del Parlamento per le festività natalizie, tornò a riunirsi l'8 gennaio 1970, proseguendo, a partire da tale data, nelle sue indagini testimoniali e documentali con lo stesso impegno che aveva caratterizzato i primi due cicli della sua attività.

La Commissione ascoltò infatti 14 testimoni, ne riascoltò 23 (di cui 9 furono riascoltati più volte), procedé all'effettuazione di ben 16 confronti.

Contemporaneamente essa procedé ad ulteriori acquisizioni di atti e documenti. Il Presidente Alessi, fra l'altro, esaminò il voluminoso incarto relativo al procedimento istruttorio sulla morte del colonnello Renzo Rocca, su cui riferì alla Commissione con un'ampia relazione scritta; provvide all'audizione delle registrazioni su nastro delle deposizioni rese dai testimoni ascoltati dalla Commissione Lombardi e ne curò la fedele trascrizione delle parti comunque interferenti sull'oggetto delle indagini affidate alla Commissione parlamentare; ordinò, su deliberazione della Commissione, il sequestro del nastro esibito alla I sezione del tribunale di Roma dal generale onorevole de Lorenzo su cui sarebbe stato registrato il suo presunto colloquio col dottor Lugo. (Sulle modalità relative a tali incombenze istruttorie si avrà occasione di riferire più dettagliatamente nel capitolo II).

b) Parallelamente la Commissione conduceva a termine gli studi ai fini della formulazione delle proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico, nonché in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, in conformità dei compiti assegnatili dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

1) In ordine al primo dei due argomenti, il deputato Buffone sviluppò in una documentata relazione scritta — di cui illustrò alla Commissione nella seduta del 5 febbraio 1970 i punti essenziali — la tematica che aveva formato oggetto della relazione introduttiva da lui svolta nella seduta del 3 giugno 1969, formulando concrete proposte per una organica disciplina della delicata materia.

Sulla suddetta relazione scritta — il cui testo venne distribuito a tutti i commissari — si svolse, nella stessa seduta del 5 febbraio 1970, un primo dibattito nel quale intervennero il senatore Terracini ed il Presidente Alessi.

La Commissione tornò a discutere sulla medesima relazione nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1970, nel corso della quale — traendo spunto da talune osservazioni fatte dal capo del S.I.D., ammiraglio Henke, invitato a deporre nella stessa seduta, ed al quale vennero, tra l'altro, rivolte dai commissari numerose domande concernenti i problemi del riordinamento dei servizi di sicurezza

— intervennero i deputati Covelli e Buffone, i senatori Terracini e Iannelli ed il Presidente Alessi.

Sempre sullo stesso argomento svolsero ampi interventi, nella seduta del 17 marzo 1970, il deputato D'Ippolito ed il deputato Buffone. Su richiesta degli stessi deputati, il Presidente Alessi dispose che dei loro interventi venisse redatto resoconto stenografico e che il testo dei medesimi, riveduto e corretto dagli oratori, fosse depositato agli atti della Commissione. Infine il deputato Bressani formulò alcune brevi osservazioni circa la delimitazione dell'ambito della materia su cui la Commissione avrebbe dovuto formulare le sue proposte.

La Commissione tornò, infine, a discutere sulla relazione del deputato Buffone nella seduta pomeridiana del 1° aprile 1970. A conclusione di un ampio dibattito, nel quale intervennero, oltre al Presidente Alessi, i deputati Biondi, Buffone, Giorgio Guerrini, Lami, Rognoni e Spagnoli ed i senatori Bartolomei, Follieri, Galante Garrone, Oliva e Terracini, venne affidato al deputato Buffone il compito di redigere, tenendo conto di tutti gli orientamenti emersi nella discussione, la relazione conclusiva sulle proposte da formulare per la ristrutturazione della materia.

2) Particolarmente intensa fu, anche, l'attività della Commissione in ordine alla formulazione delle proposte in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto.

Acquisito dalla Commissione un pregevole studio sull'argomento — di cui il Presidente Alessi aveva incaricato il professor Salvatore Villari, ordinario di diritto costituzionale comparato nell'università di Messina — il senatore Iannelli presentò alla Commissione, nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 1970, una organica relazione scritta — della quale illustrò oralmente le linee essenziali — contenente proposte per una revisione della disciplina in materia.

La Commissione discusse approfonditamente sulla relazione del senatore Iannelli nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'11 marzo 1970 e nella seduta del 12 marzo 1970.

Nelle due sedute dell'11 marzo svolsero, rispettivamente, due ampi ed organici interventi il senatore Galante Garrone ed il senatore Terracini.

Di tali interventi — su richiesta dei loro autori — il Presidente Alessi dispose che venisse redatto resoconto stenografico, e che il loro testo, riveduto e corretto dagli oratori, fosse allegato agli atti

della Commissione. Nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 1970 presero, altresì, la parola il senatore Oliva, il Presidente Alessi, il deputato Spagnoli ed il senatore Iannelli.

Nella seduta del 12 marzo 1970 il Presidente Alessi suggerì i criteri alla stregua dei quali si sarebbe dovuto articolare il procedimento per l'elaborazione conclusiva delle concrete proposte da formulare in materia.

La Commissione tornò, infine, ad occuparsi dell'argomento nella seduta del 2 aprile 1970. Il Presidente Alessi, il senatore Galante Garrone, il senatore Terracini, il senatore Bartolomei, il deputato Spagnoli ed il senatore Oliva dettero vita ad un ampio dibattito, dal quale emerse come la elaborazione della materia fosse giunta ad un soddisfacente grado di maturazione, sicché non restava che trarne le conclusioni finali.

c) Ritenendo ormai di esser giunta anche alla fase conclusiva degli accertamenti e del giudizio demandatile ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva, la Commissione iniziò nella seduta del 6 aprile 1970 la discussione ai fini della redazione della relazione finale sui punti indicati nelle lettere suddette.

La discussione dei diversi argomenti costituenti oggetto della relazione — preventivamente raggruppati, su proposta del Presidente Alessi, secondo una classificazione che teneva conto dei reciproci collegamenti ed interferenze — fu preceduta da una informata esposizione delle risultanze istruttorie emerse in ordine ai medesimi svolta dal senatore Oliva, che fu impegnato a tal fine in sette lunghe sedute (6 aprile, 8 aprile antimeridiana e pomeridiana, 14 aprile, 15 aprile, 17 aprile e 22 aprile 1970). Di tutti gli interventi del senatore Oliva venne redatto resoconto stenografico, ed il testo di essi, riveduto e corretto dall'oratore, fu allegato agli atti della Commissione e posto a disposizione di ciascun commissario.

Dopo un ampio intervento svolto dal deputato Covelli nella seduta antimeridiana del 12 maggio, il Presidente Alessi, nella seduta pomeridiana dello stesso giorno e nelle sedute del 13 e 14 maggio, riassunse la tematica delle valutazioni che la Commissione avrebbe dovuto formulare in una serie di quesiti su cui invitò la Commissione a pronunciarsi. Intorno a tali quesiti si sviluppò, nelle sedute del 19 e 20 maggio, un approfondito ed appassionato dibattito, nel corso del quale intervennero, con diversità di valutazioni e di motivazioni, il senatore Oliva, i deputati Giorgio Guerrini, D'Ippolito e Spagnoli

(seduta del 19 maggio), i senatori Terracini e Cifarelli ed i deputati Buffone e Biondi (seduta del 20 maggio 1970).

d) Senonché la Commissione non poté concludere i suoi lavori neppure entro il termine fissatole dalla seconda legge di proroga.

Anche questa volta, peraltro, l'impossibilità per la Commissione di assolvere tempestivamente il compito affidatole dalla legge trovava giustificazione in taluni impedimenti maturati all'esterno della Commissione stessa, e segnatamente nella lunga crisi di Governo conclusasi nel marzo 1970 e nelle successive elezioni regionali, provinciali e comunali.

Tali imprevisti avvenimenti, invero, da un canto non consentirono al Governo di soddisfare, con la necessaria tempestività, taluni complessi adempimenti (di cui si dirà più diffusamente nel capitolo II) richiestigli e reiteratamente sollecitatigli dalla Commissione che, pertanto, non potendone prescindere, dovette rinviare le sue deliberazioni conclusive. Dall'altro tali avvenimenti — essendo stati i commissari legittimamente impegnati nell'attività politica e parlamentare connessa con la soluzione della crisi prima, e nella battaglia elettorale dopo — non consentirono, in quei periodi, alla Commissione di tenere le sue sedute con l'abituale rigoroso ritmo di lavoro del periodo ordinario.

La Commissione, infatti, pur avendo tenuto nella terza fase di attività di cui si discorre ben 48 sedute per 165 ore complessive di riunioni effettive, si è potuta riunire nel mese di marzo solo quattro volte e solo due volte nel mese di giugno. Il che ha comportato che il dibattito ai fini della redazione della relazione sui punti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della legge istitutiva si sia iniziato con un notevole ritardo (come si è detto sopra, solo il 6 aprile 1970) rispetto al calendario programmato in precedenza, e che abbia subito una lunga interruzione successivamente al 20 maggio 1970.

Alla ripresa dei lavori della Commissione, avvenuta il 17 giugno 1970, apparve, peraltro, evidente che, anche se la Commissione medesima fosse riuscita a concludere subito i suoi lavori con la trasmissione al Presidente del Consiglio della relazione — così come prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge istitutiva — sarebbe venuta a mancare la possibilità di consentire al Governo un lasso di tempo ragionevole per le sue osservazioni, data la ormai imminente scadenza del termine assegnato alla Commissione, la quale, *a fortiori*, non avrebbe neppure potuto avere a disposizione il

tempo per esaminare le osservazioni del Governo e deliberare in via definitiva.

Facendo testuale riferimento alle suddette considerazioni, i deputati Zanibelli, Di Primio, Orlandi e La Malfa — esponenti degli stessi gruppi della coalizione governativa che si erano fatti promotori della legge istitutiva della Commissione — presentarono, il 25 giugno 1970, la proposta di legge n. 2620 tendente a prorogare al 30 ottobre 1970 il termine assegnato alla Commissione stessa per la conclusione dei suoi lavori, proposta che sfociò, poi, nella legge 20 luglio 1970, n. 570.

12) *La fase conclusiva dei lavori della Commissione, l'invio al Presidente del Consiglio delle relazioni e la quarta proroga del termine assegnato alla Commissione medesima.*

1. - Concluso il dibattito sulle risultanze dell'ampia istruttoria compiuta, la Commissione ritenne di essere pervenuta alla fase conclusiva dei suoi lavori, e si poté dare così inizio alla stesura delle relazioni. A tale riguardo, va ricordato che nella Commissione si era svolto, nella seduta antimeridiana del 1° aprile 1970, un ampio dibattito sull'ammissibilità o meno della presentazione di eventuali relazioni di minoranza.

Nel corso di tale dibattito si era rilevato, fra l'altro che, mentre dalla lettera dell'articolo 8 della legge istitutiva si poteva desumere un'indicazione a favore dell'unicità della relazione, diversa indicazione era ricavabile dai lavori preparatori della legge medesima, essendo stata dal Presidente della Camera — nel corso di alcuni chiarimenti forniti al deputato Bozzi ed al deputato Covelli durante il dibattito sulla medesima legge istitutiva (1) — ricordata l'esistenza di una prassi costante nel senso della possibilità di presentazione di relazioni di minoranza.

Si convenne così di consentire la presentazione di relazioni di minoranza ai commissari che eventualmente avessero dissentito dalle conclusioni della maggioranza, restando inteso, peraltro, che anche le relazioni di minoranza avrebbero dovuto essere trasmesse al Presidente del Consiglio a norma dell'articolo 8 della legge istitutiva e

(1) Vedi: *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, V legislatura, Discussioni, seduta del 5 marzo 1969, pagg. 5275 e 5282.

che eventuali deliberazioni assunte dalla Commissione, a norma dell'articolo 7 della stessa legge, circa la non menzione di atti o documenti nella relazione, avrebbero anche dovuto vincolare gli estensori delle relazioni di minoranza.

Alla ripresa dei lavori della Commissione, avvenuta il 22 ottobre 1970 — tutta l'estate era stata impegnata nella stesura delle relazioni — risultavano depositate presso la cancelleria della Commissione due proposte di relazione: l'una redatta dal Presidente Alessi (con annesse proposte del senatore Iannelli e del deputato Buffone, rispettivamente in tema di disciplina della tutela del segreto ed in tema di riordinamento dei servizi di sicurezza), e l'altra redatta dal senatore Terracini unitamente ai deputati Spagnoli e D'Ippolito, al senatore Galante Garrone e al deputato Lami.

In aggiunta a tali proposte — che erano state messe a disposizione di tutti i commissari — vennero depositate — alla data del 28 ottobre 1970, fissata come termine ultimo per la loro presentazione — altre proposte di relazione.

Il deputato Biondi, pur dichiarando di aderire al metodo ed all'analisi ricostruttiva dei fatti adottati nella proposta del Presidente Alessi, presentò una propria proposta di relazione, con annesse proposte in tema di disciplina della tutela del segreto.

Il senatore Franza, nel dichiarare di condividere le valutazioni e le conclusioni contenute nella proposta di relazione del Presidente Alessi, salvo quelle relative al punto della responsabilità, presentò su tale punto una sua proposta di relazione.

Il deputato Covelli, infine, presentò anch'egli una sua proposta di relazione, con allegate proposte in tema di riordinamento dei servizi di sicurezza.

Tutte le suddette proposte di relazione vennero anche esse poste a disposizione dei singoli commissari.

Nella seduta del 29 ottobre 1970 la Commissione prese in esame le proposte suddette.

Il deputato Biondi ed il senatore Franza mentre confermarono il loro apprezzamento per la proposta del Presidente Alessi ribadirono le ragioni che li avevano indotti a presentare le proprie proposte di relazione.

Il deputato Giorgio Guerrini dichiarò di votare a favore della proposta di relazione del Presidente Alessi e delle allegate proposte in tema di disciplina della tutela del segreto. Dichiarò invece di aste-

nersi sulle allegate proposte in tema di riordinamento dei servizi di sicurezza, dissentendo nel merito di talune di esse.

Il senatore Cifarelli dichiarò di votare a favore della proposta di relazione redatta dal Presidente Alessi, di condividere pienamente le proposte del senatore Iannelli e di essere sostanzialmente favorevole alle proposte del deputato Buffone.

b) Posta ai voti, la proposta di relazione del Presidente Alessi, con le allegate proposte del senatore Iannelli e del deputato Buffone, fu approvata a maggioranza col voto favorevole del Presidente Alessi, dei senatori Bartolomei, Cifarelli, Di Benedetto, Follieri, Iannelli, Oliva e dei deputati Bressani, Buffone, Giorgio Guerrini e Rognoni (astenendosi il deputato Giorgio Guerrini sulle allegate proposte del deputato Buffone).

Dichiarando i rispettivi presentatori delle altre proposte di relazione di mantenere le medesime, la Commissione convenne che esse sarebbero state inviate al Presidente del Consiglio dei ministri, come relazioni di minoranza unitamente alla relazione approvata dalla maggioranza della Commissione.

A tale adempimento il Presidente Alessi ottemperò il giorno dopo, il 30 ottobre 1970, consegnando personalmente i relativi documenti nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Emilio Colombo.

2. - Frattanto era apparsa evidente la necessità, in considerazione oltretutto del fatto che i documenti elaborati dai diversi commissari costituivano un *corpus* di notevole mole, di disporre una ulteriore e definitiva proroga del termine per il deposito delle relazioni presso le Presidenze delle due Camere, allo scopo di consentire un ragionevole lasso di tempo al Presidente del Consiglio dei ministri per procedere allo studio dei documenti a lui consegnati e formulare le eventuali sue osservazioni in modo che la Commissione fosse posta in grado di usufruire di un periodo di almeno quindici giorni per deliberare in via definitiva.

In data 27 ottobre 1970, perciò, i deputati Zanibelli, Bertoldi, Orlandi e La Malfa presentavano la proposta di legge n. 2800 che fissava definitivamente il termine per il deposito delle relazioni presso le Presidenze delle due Camere al 15 dicembre 1970. Detta proposta di legge si concretò nella legge 10 novembre 1970, n. 853.

13) *Le osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e le determinazioni conclusive della Commissione.*

Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Emilio Colombo, comunicò le sue osservazioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, con la nota n. 94/S.A.R. in data 14 dicembre 1970, che qui di seguito si trascrive:

« Onorevole Presidente, le restituisco la relazione della Commissione da Lei presieduta ed i relativi allegati inviati per il mio esame « ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, « n. 93.

« Desidero, innanzitutto, esprimere a Lei ed a tutti i componenti della Commissione il mio più sentito apprezzamento per l'impegno con il quale la Commissione stessa ha assolto il non facile « compito affidatole.

« La complessa istruttoria svolta, la minuziosa indagine condotta, l'attenta considerazione di ogni circostanza, la valutazione « ragionata delle prove raccolte hanno consentito di raggiungere il « fine, pienamente condiviso dal Governo, di non lasciare alcuna zona « d'ombra per accertare la reale portata dei fatti.

« Desidero inoltre rilevare che la Commissione parlamentare ha « soddisfatto quelle esigenze di conoscenza e di controllo politico, « proprie di una società democratica, sulla materia affidata alla sua « indagine, adempiendo così pienamente allo scopo per il quale veniva istituita.

« Constatò, infine, con soddisfazione che le conclusioni alle quali « la relazione della Commissione parlamentare è pervenuta, concor- « dano con le conclusioni alle quali era giunta la Commissione d'in- « chiesta amministrativa nominata per volontà del Governo e con « le dichiarazioni e le assicurazioni che nel corso dei dibattiti parlamentari sull'argomento venivano ripetutamente e responsabil- « mente pronunciate dai Presidenti del Consiglio dei ministri e dai « ministri dell'interno e della difesa.

« Si può dunque, una volta per tutte, con l'autorevolezza che « deriva dalla qualificazione dell'organo che ha espresso sulla vicenda « il suo definitivo e responsabile giudizio, affermare che nel giugno- « luglio 1964 non vi fu alcun tentativo di sovvertire l'ordinamento « democratico dello Stato repubblicano, né quindi addebito alcuno

« agli uomini investiti in quel tempo delle più alte responsabilità
« politiche.

« Per quanto attiene alla osservanza delle norme sulla tutela del
« segreto, mi sembra necessario richiamare l'attenzione della Com-
« missione sull'uso che si è ritenuto di poter fare di alcuni docu-
« menti trasmessi con il vincolo del divieto di divulgazione. Al ri-
« guardo, premesso che il potere-dovere del Presidente del Consiglio
« dei ministri di tutelare in ogni tempo e con ogni mezzo a sua di-
« sposizione il segreto di Stato, valutato con criterio di attualità,
« trova la sua fonte e la sua giustificazione nei principî generali del
« nostro ordinamento, specificamente richiamati, per il caso oggi in
« esame, dagli articoli 4 e 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva
« di codesta Commissione, esprimo l'avviso che le minute dei piani
« divisionali e la così detta "traccia comune" possano essere pubbli-
« cate, con esclusione però di quelle parti che contengono indicazioni
« sulla dislocazione e consistenza dei reparti militari. L'utilizzazione
« di tali documenti, con le limitazioni sopra indicate, non è in con-
« trasto con la esigenza di tutela dell'organizzazione militare.

« Convengo, inoltre, pienamente con il principio dell'assoluta in-
« sindacabilità dell'azione del Capo dello Stato, che trova presidio
« supremo nell'articolo 90 della Costituzione repubblicana, ed a tale
« proposito condivido le preoccupazioni che alcuni accertamenti e
« determinate valutazioni potrebbero apparire come una indebita
« ingerenza sull'esercizio delle funzioni presidenziali.

« Prendo, infine, atto delle proposte che la Commissione ha for-
« mulato in ordine alla ristrutturazione dei servizi di sicurezza ed alla
« riforma della normativa in materia di tutela del segreto. Esse rap-
« presentano un importante contributo allo studio ed alla soluzione
« dei problemi relativi ai temi ora indicati e, perciò, formeranno og-
« getto di attento esame.

« È mio sicuro convincimento al riguardo che le misure adot-
« tate dal Governo già assicurano e quelle che potranno essere de-
« cise, sulla base anche delle proposte della Commissione e dei suc-
« cessivi studi, contribuiranno ad assicurare in modo ancor più certo
« che le disfunzioni riscontrate dalla Commissione parlamentare nel-
« l'ambito degli organi preposti alla sicurezza ed alla tutela dell'or-
« dine pubblico non potranno più ripetersi.

« Non vi è dubbio, infatti, che la sicura garanzia del corretto
« esercizio dell'attività di ogni organo civile e militare dello Stato,

« pur nell'ambito della discrezionalità derivante dalla particolarità
« di ciascuna funzione, sta solo nell'armonica e indispensabile sot-
« tordinazione, che qui ribadisco, alla autorità politica, che è espres-
« sione democratica delle forze parlamentari ed alla quale soltanto
« spetta, di fronte al Paese e al Parlamento, l'alta responsabilità di
« tutti i settori della pubblica amministrazione.

« Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta
« considerazione.

EMILIO COLOMBO »

La Commissione, preso atto delle osservazioni del Presidente del Consiglio, e rilevato che già nella seduta del 29 ottobre 1970 aveva stabilito che del contenuto di tutti i documenti contenenti notizie sugli organigramma dell'arma dei carabinieri e sulle dislocazioni di reparti della medesima non dovesse farsi cenno nella relazione, a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva (vedi pag. 249), deliberò, a maggioranza, di confermare integralmente la relazione redatta dal Presidente Alessi, con le annesse osservazioni in tema di nuova disciplina della tutela del segreto ed in tema di ristrutturazione dei servizi di sicurezza, formulate rispettivamente dal senatore Iannelli e dal deputato Buffone. La Commissione, inoltre, aderì alla richiesta, avanzata in precedenza dal deputato Giorgio Guerrini e dal senatore Cifarelli, di pubblicare, in calce al testo delle proposte formulate dal deputato Buffone, le dichiarazioni con cui essi avevano motivato il loro voto sulle proposte suddette nella ricordata seduta del 29 ottobre 1970.

Il deputato Spagnoli e il senatore Galante Garrone, rilevato, tra l'altro, che le osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri si riferivano unicamente alla relazione di maggioranza, dichiararono, comunque, di non condividere i rilievi e le preoccupazioni dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri e di non aver nulla da modificare alla relazione da essi redatta unitamente al senatore Terracini ed ai deputati D'Ippolito e Lami che, perciò, mantenevano integralmente.

Il senatore Bartolomei desiderò, a questo riguardo, ribadire, per una precisazione delle responsabilità, le preoccupazioni, manifestate anche dal Presidente del Consiglio, circa l'indebita ingerenza di alcuni accertamenti e di determinate valutazioni sull'esercizio delle funzioni del Capo dello Stato, osservando che, oltre tutto, detti accertamenti e valutazioni si collocavano obiettivamente fuori del-

l'area dei poteri della Commissione, sia secondo il disposto della legge istitutiva della stessa, sia in relazione all'articolo 90 della Costituzione.

Il senatore Cifarelli si associò alla dichiarazione del senatore Bartolomei.

Il deputato Covelli, il deputato Biondi e il senatore Franza dichiararono di mantenere le loro relazioni di minoranza.

Conseguentemente la Commissione convenne che tutte le relazioni di minoranza sarebbero state depositate presso le Presidenze delle due Camere, unitamente alla relazione approvata dalla maggioranza.

CAPITOLO SECONDO.

L'ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

SEZIONE PRIMA

PROBLEMI PARTICOLARI INSORTI IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DI TALUNI ATTI E DOCUMENTI.

Premessa.

Si è già ricordato come, prima ancora dell'inizio dei lavori della Commissione, il Presidente Alessi avesse proceduto ad un preventivo reperimento, ed al conseguente richiamo, degli atti e documenti indispensabili ai fini della formazione di una prima base informativa da cui si potessero trarre utili indicazioni per l'impostazione dell'indagine. Successivamente, nelle prime sedute, i commissari cominciarono via via a formulare richieste di altri documenti, richieste cui — come si è detto — la Commissione concordava di dare il più ampio corso, senza indugiare in preliminari dibattiti ai fini della valutazione dell'assumibilità, sul piano probatorio, dei vari atti e documenti richiesti, valutazione in via di massima rinviata al momento della elaborazione della relazione finale.

Talune richieste di atti e documenti hanno, peraltro, dato luogo a dibattiti di particolare ampiezza, sia sotto il profilo della valutazione della "conferenza" delle richieste stesse con le indagini affidata alla Commissione, sia sotto il profilo della contestazione dell'eccezione di segretezza avanzata, di volta in volta, dalle pubbliche autorità, ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura penale, richiamato dall'arti-

colo 4 della legge istitutiva, a giustificazione della denegata trasmissione di tutti o di parte dei documenti richiesti.

Di tali dibattiti — astraendo, per ora, dalla indicazione di tutti gli atti e documenti acquisiti, che formerà oggetto di una elencazione a parte — si ritiene opportuno dare qui di seguito un breve cenno.

1) *La trasmissione degli "allegati" alla relazione Lombardi e la denegata trasmissione degli "allegati" alla relazione Beolchini.*

Fra le prime richieste formulate dai commissari all'inizio dei lavori della Commissione, vi furono quelle degli "allegati" alla relazione Lombardi nonché degli "allegati" alla relazione Beolchini.

a) In ordine alla prima richiesta, il ministro della difesa, con lettera n. 717/R in data 10 maggio 1969, ricordava che gli allegati alla relazione della Commissione Lombardi (contenenti i verbali di interrogatorio dei testi ascoltati dalla medesima, nonché le dichiarazioni rilasciate in risposta a questionari) erano stati dichiarati segreti dalla Commissione medesima (pagina 3 della relazione) e che, come tali, non erano stati, perciò, a suo tempo inviati né al Parlamento, né all'autorità giudiziaria.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i documenti stessi potevano fornire utili o necessarie indicazioni per gli accertamenti di competenza della Commissione parlamentare, nell'intendimento di dare la massima collaborazione alla Commissione stessa nell'espletamento del suo mandato, il ministro della difesa decideva di trasmettere copia autentica dei documenti richiesti, dei quali, peraltro, erano omesse — in forza della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale — talune parti costituenti segreto di Stato (parti consistenti in stralci operati da n. 11 documenti su 39), giusta i motivi indicati in calce ai singoli allegati.

Il ministro della difesa aggiungeva, poi, che i documenti trasmessi erano da considerarsi di « vietata divulgazione » a norma dell'articolo 258 del codice penale ed ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e che, pertanto, veniva concessa ai membri della Commissione « l'autorizzazione a conoscerli ai sensi e con gli obblighi di cui all'articolo 4 del citato regio decreto n. 1161, allo scopo di permettere — ai soli fini di valutazione globale — una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta ».

b) Quanto alla seconda richiesta, il ministro della difesa, con lettera n. 720/R in data 10 maggio 1969, ricordava che la Commissione Beolchini, in relazione all'incarico ricevuto, ebbe a svolgere indagini sulle iniziative contrarie o estranee ai compiti istituzionali svolti dal S.I.F.A.R., nonché sui motivi che portarono alla formazione di numerosi fascicoli personali ed alla successiva sparizione di essi. Nel ricordare anche che, in sede di discussione in Parlamento del provvedimento istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, erano stati respinti tutti gli emendamenti intesi ad estendere le indagini alle suddette attività, il ministro della difesa dichiarava di ritenere « — anche a prescindere dalla valutazione della "dichiarazione di particolare segretezza" data dalla Commissione Beolchini agli allegati stessi (cfr. pagina 5 della relazione) — di non poter disporre in difformità delle decisioni adottate « dalle Assemblee legislative ».

Il ministro della difesa concludeva rilevando: « d'altra parte « la relazione Beolchini è stata a suo tempo comunicata alle Camere « nel medesimo testo che fu conosciuto dalla Commissione Lombardi « ed essa è certamente a disposizione di codesta onorevole Commissione parlamentare ».

2) *La trasmissione del "rapporto Manes" e dei suoi "allegati".*

La Commissione aveva anche richiesto il testo del rapporto redatto dal generale di divisione Giorgio Manes (più sinteticamente noto come "rapporto Manes") citato a pagina 35 della relazione della Commissione Lombardi.

Con lettera n. 702/R in data 9 maggio 1969, il ministro della difesa trasmetteva copia autentica dei documenti richiesti, avvertendo, peraltro, che in essi — giusta la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale — erano state censurate le parti costituenti segreto di Stato o comunque di vietata divulgazione a norma delle leggi vigenti.

Il ministro della difesa faceva, peraltro, presente che il numero delle censure apposte (censure indicate col termine "omissis", che all'epoca del procedimento penale de Lorenzo-Scalfari-Jannuzzi e proprio in relazione al rapporto Manes, avevano avuto ampia risonanza nella stampa e nei dibattiti parlamentari) era notevolmente inferiore a quello delle censure apportate al testo inviato a suo tempo alla

IV Sezione penale del tribunale di Roma dove quel procedimento si celebrava: e ciò in quanto, dalla verifica condotta in merito, era risultato che per talune parti, a seguito della mutata destinazione dei quadri dell'arma dei carabinieri e di notizie contenute negli atti del procedimento anzidetto, o comunque divulgate, era venuto meno il vincolo della segretezza che, a suo tempo, aveva imposto le censure stesse.

3) *Il "Piano Solo", le "liste", e le "circolari Vicari"*.

Un'altra richiesta avanzata dalla Commissione sin dall'inizio dei lavori concerneva le bozze del piano "Solo", di cui si parla nelle pagine 14 e seguenti della relazione della Commissione Lombardi, nonché la copia della rubrica informativa preparata dal S.I.F.A.R., contenente i 731 nominativi di cui si parla a pagina 26 della medesima relazione (rubrica da cui sarebbero state tratte le "liste" distribuite nella primavera-estate del 1964 ai comandi dell'arma dei carabinieri).

A) In relazione a tale richiesta, il ministro della difesa, con nota n. 733/R in data 12 maggio 1969, chiariva, innanzitutto, che i documenti globalmente indicati come "Piano Solo", risultano costituiti da quattro minute di piani per l'ordine pubblico che prevedevano l'impiego delle sole unità dell'arma dei carabinieri. E, specificatamente:

a) la prima, costituita da un quadernetto manoscritto a penna, di numero 17 pagine, di cui 14 numerate progressivamente, risultante redatto nel comando della divisione carabinieri Pastrengo, con sede a Milano, la cui giurisdizione si estendeva nel 1964 — come si estende tuttora — al territorio delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La minuta risulta manoscritta dall'allora tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Mingarelli, che all'epoca ricopriva l'ufficio di capo di stato maggiore della divisione. È firmata dal generale di divisione Markert e munita di timbro tondo. È intestata: « PIANIFICAZIONE RISERVATISSIMA — PROGETTO GENERALE »;

b) la seconda minuta, costituita dalla fotocopia di n. 19 fogli sciolti, manoscritti e non numerati, risultante redatta nel comando della divisione carabinieri Podgora, con sede in Roma, la cui giurisdizione si estendeva nel 1964 — e tutt'ora si estende — al territorio delle se-

guenti regioni: Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Essa contiene una bozza di pianificazione relativa al detto territorio con esclusione della città di Roma. La minuta risulta manoscritta dall'allora tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Bittoni, che all'epoca ricopriva l'ufficio di capo di stato maggiore della divisione. Non è firmata. È intestata: « PIANO SOLO DEL COMANDO II DIVISIONE CARABINIERI PODGORA »;

c) la terza, costituita da 28 fogli sciolti, manoscritti a lapis con due numerazioni distinte dall'uno al dieci e dall'undici al diciassette. Risulta redatta nel comando della divisione dei carabinieri Pastrengo: contiene una bozza di pianificazione per la sola città di Roma; anch'essa risulta manoscritta dal tenente colonnello Bittoni; vi sono allegate due fotocopie di disegno a mano della pianta di Roma; non è firmata. È intestata: « TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO SOLO »;

d) la quarta, costituita da n. 32 fogli dattiloscritti, di cui n. 25 numerati. Risulta redatta dal comando di divisione carabinieri Ogaden, con sede in Napoli, la cui giurisdizione si estendeva nel 1964 — e tutt'ora si estende — al territorio delle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Non è firmata. È intestata: « PIANO PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE COSTITUITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ».

Secondo quanto informava il ministro della difesa nella lettera sopra citata, nel maggio-giugno 1967 dette minute erano giacenti presso l'ufficio operazioni del comando generale dell'arma, e sono da quell'epoca custodite presso il comandante generale.

Di tali minute, secondo quanto informava ancora il ministro della difesa, non risultano esistere altri originali o copie presso i comandi delle divisioni carabinieri, né presso i comandi da essi dipendenti, né presso altri comandi o enti dell'amministrazione della difesa; ed agli atti del comando generale dell'arma dei carabinieri o presso altri comandi da esso dipendenti non si trovano né appunti, né minute, né qualsiasi altro documento relativo a dette minute o bozze di "piano" o, comunque, riferentesi al così detto "Piano Solo".

Il ministro della difesa faceva, poi, rilevare che una parte delle minute in questione — contenendo notizie riguardanti lo schieramento delle forze dell'arma dei carabinieri, modalità di funzionamento interno dei reparti dell'Arma, indicazioni di consistenza dei reparti da

impiegare, procedure tecnico-operative di comunicazione e di trasmissione, indicazioni della metodologia comune ad ogni pianificazione operativa militare, procedimenti propri per garantire la difesa delle vigenti istituzioni politiche e dell'ordine pubblico — doveva ritenersi coperta, a norma degli articoli 257 e 258 del codice penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, da segreto militare e comunque di vietata divulgazione. In considerazione di ciò, il ministro della difesa trasmetteva copia fotostatica delle suddette minute in cui venivano omesse le parti formanti oggetto di segreto o interessate dal divieto di divulgazione, parti di cui il ministro della difesa dichiarava non potersi dare comunicazione a norma dell'articolo 342 del codice di procedura penale.

Il ministro della difesa aggiungeva che le parti di cui veniva data comunicazione, non costituiscono segreto di Stato, ma sono da considerarsi di vietata divulgazione, e che veniva concessa ai membri della Commissione l'autorizzazione a conoscerne ai sensi e con gli obblighi di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 allo scopo di permettere — ai soli fini di valutazione globale — una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti dell'inchiesta.

B) Quanto, poi, alla richiesta della rubrica del S.I.F.A.R., con i 731 nominativi, il ministro della difesa — dopo aver ricordato, nella stessa lettera, che il tribunale di Roma, nel corso del procedimento de Lorenzo-Jannuzzi e Scalfari, aveva respinto la richiesta, formulata dalla difesa della parte civile d'accordo con la difesa degli imputati e del responsabile civile, di acquisizione delle "liste" o "rubriche" contenenti i nominativi di cui sopra, per « evidente ostacolo nel disposto di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale » — comunicava che, permanendo per ragioni di segreto di Stato la preclusione di cui alla citata norma del codice di procedura penale, non era possibile aderire alla richiesta medesima.

C) Nel corso dei lavori della Commissione si manifestò anche l'esigenza di acquisire le circolari emanate nel 1961 dal direttore generale della pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico.

Il ministro dell'interno, cui fu rivolta la relativa richiesta, con lettera, senza numero, in data 30 maggio 1969, trasmise copia autentica delle circolari n. 442/4567 del 19 maggio 1961 e n. 442/7665.0.I del 27 novembre 1961, a firma del prefetto Vicari, avvertendo che nelle medesime erano state omesse quelle parti costituenti segreti di

Stato, « essendo modalità esecutive per l'attuazione dei piani di tutela delle istituzioni democratiche ».

Dei documenti stessi — classificati all'origine "segreti", contenendo essi notizie di vietata divulgazione a norma dell'articolo 258 del codice penale — il ministro dell'interno comunicava di concedere autorizzazione a conoscere ai membri della Commissione, allo scopo di consentire alla medesima — ai soli fini di valutazione globale — una più ampia conoscenza dei fatti oggetto dell'inchiesta, salvo l'obbligo previsto dall'articolo 262 del codice penale.

4) *I dibattiti ai fini del ricorso alla procedura indicata nell'articolo 4 della legge istitutiva per la contestazione della fondatezza degli "omissis" apposti agli allegati alla relazione Lombardi e al rapporto Manes.*

Sin dal primo momento del ricevimento degli allegati alla relazione Lombardi, alcuni commissari sollevarono il problema della legittimità dell'apposizione di censure a talune parti dei medesimi, censure che i suddetti commissari ritenevano, oltretutto, assai sommariamente motivate, quando addirittura non motivate.

a) Il senatore Terracini chiese venisse sottoposto alla votazione della Commissione, nella seduta del 13 maggio 1970, un formale ordine del giorno, in cui — premesso che il richiamo fatto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione alle indicazioni contenute nella relazione Lombardi esigeva che la medesima Commissione potesse disporre di detta relazione nella sua integrità, comprensiva, cioè, di tutti gli allegati e di ogni altro documento nella stessa richiamati, in base ai quali l'estensore della relazione aveva svolto le proprie considerazioni e formulato le proprie conclusioni — si considerava come contraria alla volontà della legge nonché alla stessa efficienza della Commissione ogni soppressione di brani contenuti nella documentazione per intanto rimessale, e si chiedeva, perciò, che essa le venisse consegnata nella sua formulazione originale.

Dopo un ampio dibattito — a conclusione del quale venne, fra l'altro, scartata la proposta avanzata dal deputato Spagnoli di chiamare il ministro della difesa a deporre davanti alla Commissione per invitarlo a spiegare i motivi che lo avevano indotto ad apporre i diversi "omissis" sui documenti trasmessi — la maggioranza della Com-

missione convenne sull'inopportunità di contestare *a priori* la legittimità delle censure apportate dal ministro della difesa ai documenti medesimi, reputandosi più logico sollevare la questione in occasione dell'esame concreto delle diverse vicende oggetto dell'indagine, dalle quali si sarebbero potuti trarre, di volta in volta, utili spunti al fine di saggiare la fondatezza delle censure stesse, nello spirito del particolare meccanismo procedurale apprestato dall'articolo 4 della legge istitutiva.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Terracini fu posto dal presidente in votazione e venne respinto a maggioranza, con la riserva esplicita, peraltro, che la sua reiezione non avrebbe precluso l'eventuale proposizione, davanti al Presidente del Consiglio, delle questioni di infondatezza dei vari "*omissis*" che si sarebbe ritenuto di dover sollevare al momento opportuno.

b) Nella seduta del 9 giugno 1969, infatti, dopo aver proceduto all'interrogatorio del generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo, la Commissione, su proposta del deputato Spagnoli, deliberò, per intanto, di sollevare la questione dell'infondatezza dell' "*omissis*" apposto ad uno degli allegati della relazione Lombardi (allegato 23), relativo alla deposizione resa dallo stesso generale de Lorenzo davanti a quella Commissione.

Al foglio 7, rigo 7, di tale allegato, si legge, infatti, quanto segue:

« — *Domanda*: Alla S.V. è stato attribuito di aver nel giugno-luglio 1964 presentato una situazione allarmistica del Paese al Capo dello Stato.

« Cosa può dire al riguardo ?

« — *Risposta*: Questa notizia è stata diffusa da persona male informata, in quanto le veline che avrebbero presentato una situazione allarmante del paese al Capo dello Stato non provenivano dal comando generale dell'Arma, ma dall'ufficio R.E.I. (Relazioni Economiche Industriali) del S.I.F.A.R., allora diretto dal colonnello Rocca.

« Tali segnalazioni erano redatte quasi giornalmente e trasmesse non soltanto al Capo dello Stato, ma anche al Presidente del Consiglio.

« "*Omissis*" »

c) Nel corso del dibattito che precedette la ricordata deliberazione della Commissione, furono ampiamente rappresentate le difficoltà concrete che si frapponevano alla formulazione precisa di una dichiarazione di infondatezza dell' "omissis" apposto — difficoltà cui si è sinteticamente fatto riferimento a pagina 149 della presente relazione — dato che detta formulazione avrebbe presupposto la conoscenza, da parte della Commissione, della materia coperta dallo "omissis".

Fu, appunto, in tale occasione che la Commissione decise di esplorare la via della proposizione, in forma ipotetica o condizionale, della questione di fondatezza dell' "omissis", formulando alternativamente una serie ipotetica di ricostruzioni del contenuto della parte censurata e motivando, in ordine a ciascuna ipotesi, il proprio giudizio di infondatezza della censura apposta: tale via, come si è anticipato nella su ricordata pagina, sarebbe stata poi concretamente seguita dalla Commissione in successive ipotesi consimili.

d) Fu così che, in relazione all' "omissis" sopra considerato, il Presidente Alessi, in esecuzione della ricordata deliberazione della Commissione, indirizzò, in data 12 giugno 1969, una nota al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui gli faceva presente che la Commissione stessa — non avendo rinvenuto negli atti elementi per dedurre che l' "omissis" suddetto riguardasse motivi estranei alla domanda proposta al generale de Lorenzo — era giunta alla conclusione di non ritenere fondata la dichiarazione di segreto concretatasi nell' "omissis" stesso, in quanto la parte omessa appariva riferibile a notizie relative alla domanda concernente l'eventuale rappresentazione al Capo dello Stato di una situazione del Paese definibile allarmante.

Nella lettera stessa, si faceva, peraltro, salva l'ipotesi che la parte coperta da "omissis" si riferisse a domanda di diverso contenuto o ad eventuali risposte relative a materie realmente coperte da segreto militare o politico; nel qual caso si chiedeva al Presidente del Consiglio di riaffermare specificatamente la sussistenza di detto segreto.

Con lettera n. 19/S.A.R. in data 14 giugno 1968, il Presidente del Consiglio dei ministri, richiamandosi ai poteri conferitigli dall'articolo 4 della legge istitutiva, dichiarava che la parte omessa si riferiva a proposizione di domanda e relativa risposta avente oggetto diverso da quello della domanda e della risposta prima trascritte, e che la domanda e risposta omesse costituivano segreto di Stato.

e) Successivamente, il deputato Spagnoli, nella seduta dell'8 luglio 1969 (quando, cioè, l'istruttoria testimoniale si era ormai svolta con sufficiente ampiezza) risollevò la questione della fondatezza degli "omissis" apposti negli allegati al rapporto Manes, "omissis" la cui fondatezza doveva, a suo avviso, esser globalmente contestata davanti al Presidente del Consiglio dei ministri, dato che di essi il ministro della difesa non aveva, oltretutto, fornito motivazione alcuna, nonché di numerosi "omissis" apposti agli allegati della relazione Lombardi. Il deputato Spagnoli affidò l'illustrazione dei motivi che suffragavano la sua richiesta, ad una memoria scritta presentata formalmente alla Commissione, memoria cui se ne aggiunse, in senso adesivo alle richieste ivi contenute, un'altra redatta dal senatore Galante Garrone.

f) Sulle richieste contenute in tali memorie, la Commissione svolse, alla ripresa dei suoi lavori, dopo la legge di proroga 1° agosto 1969, n. 472, un ampio dibattito, a conclusione del quale, nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1969, la Commissione stessa stabilì di dar corso al meccanismo procedurale di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, in ordine a taluni "omissis" contenuti negli allegati al rapporto Manes ed alla relazione Lombardi. Tale meccanismo venne azionato, rispettivamente con le note del Presidente Alessi n. 177/R e n. 178/R indirizzate, in data 26 settembre 1969, al Presidente del Consiglio. Il testo di esse, redatto dal Presidente Alessi, venne approvato dalla Commissione all'unanimità, per quanto riguarda la motivazione delle richieste formulate al Presidente del Consiglio.

5) *La contestazione della fondatezza di taluni "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes.*

Si riproduce il testo del ricorso proposto dalla Commissione parlamentare al Presidente del Consiglio a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva per contestare taluni "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes.

« Roma, li 26 settembre 1969

« Onorevole Presidente,

« quale Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta
« sugli eventi del giugno-luglio 1964, istituita con legge 31 marzo
« 1969, n. 93, a norma dell'articolo 4 della medesima mi pregio tra-
« smettere alla S.V. onorevole le seguenti considerazioni, decisioni e

« richieste a nome della Commissione stessa, aventi per oggetto le
« dichiarazioni di segreto apposte, sotto forma di "omissis", agli
« allegati alla relazione dell'inchiesta condotta dal generale Manes.

« Gli "omissis" sono stati dalla Commissione parlamentare di
« inchiesta considerati in relazione alla loro incidenza sui seguenti
« argomenti:

- « a) riunioni al comando generale dell'arma dei carabinieri;
- « b) riunioni al comando della divisione carabinieri di Roma;
- « c) liste degli "enucleandi".

« A) RIUNIONI AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

« (1, 2, 3, 4)

« I. — *Dichiarazione del colonnello Romolo Dalla Chiesa.*

« (1, 2, 3, 4)

« Nella dichiarazione si rinvencono due "omissis", entrambi a
« pag. 1, rigo 6°.

« 1) Il primo "omissis" segue le parole: 'particolare situazione
« del momento', è inserito nel contesto del periodo ed è seguito dalle
« parole: 'che avrebbero potuto sfociare in movimenti di piazza'.

« Questa prima dichiarazione di segreto è apposta, dunque, in
« una proposizione incidentale dello stesso periodo e sembrerebbe
« esplicitare il commento che in tale riunione venne fatto sulla 'par-
« ticolare situazione del momento': commento che sembrerebbe pro-
« manare da chi presiedeva la riunione o, comunque, risultare dalla
« interlocuzione.

« Pertanto, a giudizio della Commissione, la parte censurata, in
« tal caso, non rivestirebbe carattere di segreto militare o politico.
« Infatti, non potrebbe trattarsi di un segreto militare, essendo pa-
« cifico, per deposizione del capo di stato maggiore della difesa e
« del ministro della difesa del tempo, che la situazione militare era
« normale e non interessata alla vicenda. Né sembrerebbe involgere
« un segreto politico, poiché la riunione, a cui la parte censurata si
« riferisce, secondo il contesto della deposizione sarebbe avvenuta
« nel mese di maggio, fuori perciò dall'ambito di una eventuale si-
« tuazione delicata interna.

« Ove, perciò, l'argomento attinente alla 'particolare situazione
« del momento' non involga riflessi internazionali da tenere, a giu-
« dizio dell'autorità competente, riservati, ma dovesse riferirsi a dif-
« ficoltà interne insorte nella compagine ministeriale o dei partiti
« che la sorreggevano e a valutazioni connesse alla predisposizione di
« misure che potrebbero risultare illegittime, allo stato degli atti la
« Commissione parlamentare non ritiene fondata la dichiarazione di
« segretezza apposta nella parte censurata e ne informa la S.V. ono-
« revole ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge istitutiva.

« Ove, però, l'argomento comportasse diverse implicazioni e la
« S.V. onorevole dovesse confermare la dichiarazione di segretezza,
« la Commissione parlamentare, a mio mezzo, formula rispettosa
« richiesta alla S.V. onorevole perché, in segno di cortese collabora-
« zione, Ella voglia adottare una motivazione indicativa e possibil-
« mente esplicativa delle ragioni del segreto.

« 2) Il secondo "*omissis*" riguarda sempre il periodo in esame
« ed è posto tra le parole 'era quindi necessario' e le altre: 'adottare
« adeguate misure'. Anche questo "*omissis*" è, dunque, inserito nel-
« l'ambito della stessa proposizione e sembra alla Commissione ri-
« guardare gli aspetti della "necessità", in riferimento alle misure
« da adottare.

« Pertanto, ove l' "*omissis*" riguardasse mezzi, luoghi, strumenti
« previsti nei normali piani di pubblica sicurezza, e qui richiamati,
« la Commissione nulla avrebbe da eccepire, ma ove, come la Com-
« missione suppone, l' "*omissis*" avesse per oggetto valutazioni indi-
« cative del giudizio di necessità conseguente alla situazione gene-
« rale, così come veniva formulato e comunicato nelle riunioni del
« maggio 1964, in tal caso la Commissione, allo stato degli atti, ri-
« tiene infondata la dichiarazione di segretezza apposta ed a mio
« mezzo ne informa la S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della
« legge istitutiva, rinnovando, anche qui, la rispettosa richiesta, pel
« caso di conferma della dichiarazione di segreto, di qualche motiva-
« zione indicativa dell'argomento ed esplicativa delle ragioni.

« 3) Sempre nella dichiarazione del colonnello Romolo Dalla
« Chiesa, pag. 1, rigo 33^o, vengono apposti due "*omissis*" nel corpo
« dello stesso periodo.

« Il primo si riferisce alla disposizione data ai comandi di legione
« di reperire posti idonei di concentramento 'scegliendoli in località
« sicure nel quadro della situazione generale'.

« Ora, se le parti omesse riguardassero l'identificazione delle località e queste coincidessero con le previsioni dei normali piani di emergenza predisposti dagli organi competenti e coperti da segreto, la Commissione nulla avrebbe da eccepire.

« Ritiene, invece, allo stato degli atti, di poter contestare la dichiarazione di segretezza per il caso che tali località non fossero quelle stesse previste dai piani normali di emergenza — e da essi ricavate — ma altre e diverse località (non solo mai considerate nei piani generali di difesa, ma nemmeno ritenute potenzialmente idonee ad essere destinate a tale scopo) e perciò non costituenti oggetto di segreto militare.

« Ancora più infondata riterrebbe la dichiarazione di segretezza, ove le parole che ne sono state coperte riguardassero commenti alla situazione generale. Per il qual caso vale quanto già dedotto *sub* n. 1) e cioè: se tale valutazione coinvolgesse situazioni internazionali considerate dall'organo competente riservate, la Commissione nulla avrebbe da eccepire; ma se, al contrario, la valutazione di detta situazione generale fosse posta in riferimento alla situazione interna politica, la Commissione riterrebbe utile la notizia ai fini del suo accertamento e non segreta, per i motivi già specificati.

« Pertanto la Commissione non ritiene fondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segretezza su menzionata ed io ne do comunicazione alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione, rinnovando, ancora una volta, alla S.V. onorevole, la rispettosa richiesta di una motivazione indicativa dell'argomento ed esplicativa delle ragioni, ove la dichiarazione di segretezza venisse ribadita.

« 4) Nel periodo su trascritto si rinviene altro "*omissis*" apposto nella proposizione immediatamente seguente a quella sopra accennata. Nella deposizione del colonnello Dalla Chiesa si legge esattamente: 'raccomandò pure la massima riservatezza.

"Omissis".

« La dichiarazione di segretezza riguarda, dunque, parte della proposizione e sembra alludere ai motivi del riserbo o alle indicazioni dei promotori di tale giudizio di riservatezza o ai destinatari della raccomandazione. Tutte tali ipotesi non sembrano alla Commissione parlamentare coinvolgere segreto politico o militare; anzi la Commissione ritiene che tali notizie siano utili all'adempimento del suo ufficio. Pertanto la Commissione non ritiene fondata, allo

« stato degli atti, la dichiarazione di segretezza su menzionata, ed io
« ne do comunicazione alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4
« della legge istitutiva, rinnovando ancora una volta alla S.V. ono-
« revole la rispettosa richiesta di una motivazione indicativa dell'ar-
« gomento ed esplicativa delle ragioni, ove la dichiarazione di se-
« gretezza venisse ribadita.

« B) RIUNIONI AL COMANDO DIVISIONE DEI CARABINIERI ROMA.

« (5, 6, 7, 8, 9, 10)

« II. — *Dichiarazioni del generale dei carabinieri Dagoberto Azzari.*

« (5)

« 5) Al rigo 7^o, pag. 1, dopo la seguente proposizione: 'ivi trovai
« diversi colleghi comandanti di legione tra i quali ricordo i colon-
« nelli Pucci, Citanna e Palombi': segue l'apposizione di un "omissis".
« La proposizione seguente recita testualmente: 'Notai che mancava
« Bargero'.

« La dichiarazione di segretezza, inserita com'è nel corpo del-
« l'elenco dei presenti alla riunione, sembra, dunque, possa avere per
« oggetto i nomi degli altri intervenuti.

« La Commissione parlamentare giudica utile la conoscenza dei
« nomi di tutti i presenti alla riunione e ritiene che tale conoscenza
« non le possa essere sottratta, a meno che l'"omissis" si riferisca
« alle generalità, ai nomi di addetti ai servizi di informazione e di
« sicurezza, come tali coperti dal segreto militare. Ma in quest'ul-
« timo caso la Commissione, allo stato degli atti, ritiene che la S.V.
« onorevole, senza indicare i nomi, possa indicare la qualifica delle
« persone che ad essi corrispondono, o comunque addurre il legit-
« timo motivo dell'eventuale conferma della dichiarazione di segre-
« tezza.

« III. — *Dichiarazione del colonnello dei carabinieri Roberto Sot-
tiletto.*

« (6, 7, 8)

« 6) A pag. 1, rigo 12^o della sua deposizione, si legge: 'In partico-
« lare a me venne affidato il compito di controllare e, se necessario,

« fronteggiare... "omissis" cui seguono le parole 'eventuali dimostrazioni'.

« Sembra alla Commissione che l' "omissis" si riferisca o all'oggetto delle operazioni o alle modalità o ai destinatari o ai modi e ai termini di esse. Tutto, indubbiamente, forma oggetto specifico dell'indagine di questa Commissione, ai fini della valutazione degli atti e delle misure e delle iniziative intraprese, per il giudizio sulla loro legittimità o illegittimità.

« Pertanto, ove la parte soppressa non si riferisca a modalità inserite nei piani normali di emergenza e perciò non rivelabili, la Commissione ritiene, allo stato degli atti, non fondata la dichiarazione di segretezza ed a mio mezzo ne dà comunicazione alla S.V. onorevole pregandola, al contempo, di dare all'eventuale conferma della dichiarazione di segretezza motivazione indicativa dell'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni in segno di cortese collaborazione con i lavori della Commissione parlamentare.

« 7) Subito dopo tale periodo, segue un "omissis" che riguarda un'intera parte della deposizione, di cui si sconosce l'oggetto.

« Considerato l'oggetto del periodo precedente e di quello che segue, è però lecito supporre — come la Commissione suppone — che in tale periodo fossero contenute le modalità operative e i tempi di intervento del piano così detto "Solo". In tal caso, ove le operazioni richiamate non siano state stralciate dai normali piani di emergenza — sui quali la Commissione non intende, ovviamente, indagare — essa ritiene, allo stato degli atti, non fondata la dichiarazione di segretezza su riferita e propone alla S.V. onorevole rispettosa richiesta — ove dovesse, per superiori esigenze, confermare la suddetta dichiarazione — di voler dare al suo provvedimento una motivazione indicativa dell'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni, ciò sempre in segno di cortese collaborazione con i lavori della Commissione parlamentare.

« 8) Nella deposizione del colonnello Sottiletti altro "omissis" si rinviene al rigo 17^o della pag. 1. Le parole il 'generale Cento' sono seguite da un "omissis". La proposizione prosegue con le parole « 'al termine del colloquio durato più di mezz'ora ci raccomandò di mantenere il segreto'.

« La Commissione ritiene che l' "omissis" riguardi le modalità del colloquio, il suo svolgimento, le sue finalità, il suo tono; parti, queste, che non possono essere oggetto di segreto militare o poli-

« tico. Sulla base di tale ipotesi, la Commissione, che non ha a sua
« disposizione ulteriori elementi di controllo, ritiene, dunque, allo
« stato degli atti, non fondata la dichiarazione di segreto risultante
« dall' "omissis" apposto. Qualora detto "omissis", invece, si riferisse
« ad altra materia coperta effettivamente da segreto, la Commis-
« sione rivolge viva preghiera alla S.V. onorevole di dare una ragio-
« nevole motivazione all'apposizione dell' "omissis", indicativa e pos-
« sibilmente esplicativa dell'argomento, come segno della sua cor-
« tese collaborazione.

« IV. — *Dichiarazioni del colonnello dei carabinieri Luigi Bittoni.*

« (9, 10)

« 9) Al rigo 27^o della pag. 1 il colonnello Bittoni, dopo aver ac-
« cennato al contenuto delle liste, riprende il periodo contrassegnato
« da un "omissis", seguito dalle parole: 'convocai per il giorno se-
« guente o due giorni dopo tutti i comandanti di legione'.

« La parte coperta da "omissis" sembra collocarsi in un rapporto
« logico — o temporale o locale — con le iniziative operative conse-
« guenti alla comunicazione avuta dal capo del II reparto del co-
« mando generale dell'Arma, e più specificamente con la riunione della
« II divisione.

« Pertanto l' "omissis" non sembrerebbe alla Commissione fon-
« dato su una reale esigenza di segreto militare o politico.

« Nell'assoluta mancanza di elementi che possono convincere la
« Commissione della liceità della dichiarazione di segretezza che si
« esprime nell' "omissis" suddetto, essa riterrebbe infondata, allo
« stato degli atti, la medesima, e gliene dà comunicazione a mio
« mezzo, significandole che — per il caso in cui la S.V. onorevole
« riterrà opportuno confermarla — essa ne gradirà una motivazione
« esplicativa.

« 10) A pag. 1, rigo 36^o, si legge un "omissis". Tale "omissis"
« riguarda una seconda riunione tenuta al comando generale del-
« l'Arma. Infatti, l'ultimo periodo, alla fine del quale è apposto lo
« "omissis", recita testualmente: 'Mi sembra di ricordare che una
« riunione ristretta nei giorni seguenti vi fu, alla quale parteciparono

« solo i colonnelli Ferrara e Lepore delle legioni con sede in Roma,
« nonché il colonnello Sottiletti, comandante la legione allievi'.

« La dichiarazione di segretezza sembrerebbe, dunque, riguar-
« dare l'oggetto di tale riunione, le decisioni prese in ordine alle mi-
« sure straordinarie da adottare, la loro motivazione e quant'altro
« si inserisce nella fase operativa delle istruzioni generali.

« La Commissione ritenendo di non poter prescindere da tale
« contenuto reputa, perciò, allo stato degli atti, infondata la dichia-
« razione di segretezza apposta al riguardo. A norma dell'articolo 4
« della legge istitutiva ne do comunicazione alla S.V. onorevole, men-
« tre le rappresento — al tempo stesso — pel caso che l' "omissis"
« si riferisca a materia diversa e, nella sua valutazione, da coprire
« col segreto politico-militare, la rispettosa richiesta che ella voglia
« dare una motivazione indicativa dell'argomento coperto da "omis-
« sis" e, se possibile, esplicativa delle ragioni dello stesso.

« C) LISTE DI ENUCLEANDI.

« (11)

« V. — *Dichiarazione del generale dei carabinieri Dagoberto Azzari.*

« (11)

« 11) Nella dichiarazione del generale Azzari, si rinviene un
« "omissis" alla fine del seguente periodo: 'Egli aveva già distri-
« buito elenchi di persone appartenenti al P.C.I. che, da quanto po-
« tei capire, dovevano essere stati dati dal S.I.F.A.R. come poteva
« presumersi dalla presenza del citato colonnello Gentile'.

« Poiché il periodo che segue continua a riferirsi alle liste delle
« persone enucleande, la Commissione, fra le altre, avanza l'ipotesi
« che la dichiarazione di segretezza si riferisca alla specificazione del
« contenuto di dette liste 'di appartenenti al P.C.I.'.

« In ogni caso, la parte censurata sembrerebbe essere volta alla
« specificazione di altre circostanze atte a stabilire la provenienza
« e le finalità delle liste consegnate. Sulla base di queste ipotesi, la
« Commissione ritiene, allo stato degli atti, infondata la dichiarazione
« di segreto, che potrebbe giustificarsi solo se l' "omissis" coprisse
« nomi di addetti ai servizi di informazione e sicurezza, o se si ri-

« ferisse ad adempimenti procedurali di competenza degli organi in-
« terni del S.I.F.A.R.

« Sarà la S.V. che, nell'esercizio delle attribuzioni che le affida
« l'articolo 4 della legge istitutiva, potrà sciogliere il dilemma.

« La Commissione, in ogni caso, a mio mezzo, le esprime la ri-
« spettosa richiesta di una appropriata motivazione delle sue deter-
« minazioni.

« Con l'occasione sono lieto di esprimerle, signor Presidente, la
« espressione della mia più alta considerazione.

GIUSEPPE ALESSI »

6) *La contestazione di taluni "omissis" apposti agli allegati alla
relazione Lombardi.*

Si riproduce il testo del ricorso proposto dalla Commissione
parlamentare al Presidente del Consiglio a norma dell'articolo 4
della legge istitutiva per contestare taluni "omissis" apposti agli alle-
gati alla relazione Lombardi.

« Roma, li 26 settembre 1969

« Onorevole Presidente,

« quale Presidente della Commissione parlamentare di inchie-
« sta sugli eventi del giugno-luglio 1964, istituita con legge del 31
« marzo 1969, n. 93, a norma dell'articolo 4 della medesima, mi
« pregio trasmettere alla S.V. onorevole le seguenti considerazioni,
« decisioni, e richieste a nome della Commissione che ho l'onore di
« presiedere, aventi per oggetto le dichiarazioni di segreto apposte
« negli allegati alla relazione della Commissione d'inchiesta presie-
« data dal generale Lombardi.

« Gli "omissis" sono stati dalla Commissione parlamentare di
« inchiesta considerati in relazione alla loro incidenza sui seguenti
« argomenti:

« a) riunioni di ufficiali superiori al comando generale del-
« l'Arma;

« b) redazione del cosiddetto "Piano Solo";

« c) distribuzione delle liste di "enucleandi" e connesse dispo-
« sizioni operative.

« A) RIUNIONI DI UFFICIALI SUPERIORI
« AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

« (1)

« I. — *Dichiarazioni del colonnello dei carabinieri Michelangelo Gobbi.*
« (Allegato n. 18).

« 1) A pag. 1 dell'allegato n. 18 risulta che la Commissione di
« inchiesta presieduta dal generale Lombardi propose al colonnello
« Gobbi la seguente domanda: 'V.S. nel giugno 1964 era capo ufficio
« operazioni del II reparto del comando generale dell'Arma... può
« fornire notizie circa le riunioni tenute il 27 giugno '64 e successi-
« vamente nella prima decade di luglio presso il comando gene-
« rale?' Segue la risposta del colonnello Gobbi che si conclude con
« le seguenti parole: 'Sono a conoscenza delle predette riunioni in
« quanto si tenevano vicino al mio ufficio, però non vi partecipai.
« Ero al corrente che i capi di stato maggiore delle divisioni conve-
« nivano spesso al comando generale ed in particolare presso il capo
« ufficio del II reparto in quanto in quell'epoca erano in atto studi
« ed esperimenti relativi al nuovo ordinamento dell'Arma'.

« "Omissis".

« Non conoscendo, nemmeno per allusioni, l'argomento conte-
« nuto nella parte soppressa, la Commissione parlamentare pone le
« seguenti legittime alternative:

« a) La parte censurata potrebbe effettivamente riferirsi agli
« "studi ed esperimenti relativi al nuovo ordinamento dell'Arma"
« suscettibili di dichiarazione di segreto militare.

« In tal caso la Commissione parlamentare nulla avrebbe da
« osservare o richiedere.

« b) La parte censurata potrebbe, invece, riguardare le riunioni
« indette allo scopo di determinare le modalità del cosiddetto "Piano
« Solo", o le iniziative o le circostanze relative alla distribuzione ed al
« rimaneggiamento delle liste degli "enucleandi".

« In questo caso, la Commissione, allo stato degli atti, non
« ritiene fondata la dichiarazione di segreto apposta ai sensi dell'ar-
« ticolo 342 del codice di procedura penale — ed io, quale Presidente,
« ho l'onore di informarne la S.V. onorevole ai sensi dell'articolo 4

« della legge istitutiva — a meno che i riferimenti al "Piano Solo"
« contengano stralci dei normali piani di emergenza speciali tuttora
« vigenti.

« Infatti il "Piano Solo" in sé e per sé non potrebbe considerarsi
« oggetto di segreto, sia perché già comunicato a questa Commis-
« missione parlamentare, sia anche per l'ipotesi che si tratti di studi
« nemmeno conclusi ed approvati, sia che si tratti di un piano ope-
« rativo.

« Se infatti dovesse apprezzarsi come "bozza" di studi appena
« iniziati ed abbandonati a se stessi, in tale caso il non interesse alla
« segretezza risulterebbe dallo stesso apprezzamento; se, invece, do-
« vesse valutarsi come insieme di misure operative, concretamente ed
« attentamente predisposte, la mancanza di interesse al segreto ri-
« sulterebbe già implicita dalla ipotizzata, eventuale illegittimità di
« esso, oggetto, appunto, della nostra indagine.

« c) Infine, la dichiarazione di segreto potrebbe avere per og-
« getto una parte autonoma della dichiarazione del colonnello Gobbi
« relativa a domanda su diverso argomento. Ove domanda e rispo-
« sta fossero oggetto di segreto politico-militare — sulla qual cosa,
« allo stato degli atti, la Commissione non è in condizione di espri-
« mere una valutazione, non conoscendo il testo perché integralmente
« soppresso — la Commissione rivolge al Presidente del Consiglio
« la seguente riguardosa richiesta: nel caso in cui il Presidente del
« Consiglio crederà di dover confermare la dichiarazione di segreto
« politico-militare voglia, in segno di cortese collaborazione, dare del
« provvedimento una motivazione indicativa e possibilmente espli-
« cativa delle ragioni di interesse al segreto.

« B) REDAZIONE DEL "PIANO SOLO".

« (2, 3)

« II. — *Dichiarazioni del generale di divisione dei carabinieri Remo*
« *Aurigo.*

« (Allegato n. 19).

« 2) L'allegato riporta una dichiarazione del generale Remo Au-
« rigo trasmessa alla Commissione Lombardi in risposta ad un que-
« stionario che gli era stato proposto. Al n. 3 di tale risposta, il
« generale Aurigo cita e motiva le obiezioni mosse alle istruzioni del

« generale Markert circa l'occupazione delle prefetture e prosegue:
« 'il generale Markert rimase interdetto... io ne approfittai per fargli
« presente che la divisione telefonasse a Roma per chiedere precisa-
« zioni... Il generale Markert mi rispose che avrebbe prospettato a
« Roma questa situazione. Fatto sta che... il capo di stato maggiore
« della divisione mi telefonò in ufficio per dirmi che era giusto quello
« che io avevo obiettato e che, quindi, la prefettura dovesse essere
« esclusa dagli obiettivi da occupare'.

« "Omissis".

« Non è dato alla Commissione d'intendere quale oggetto avesse
« la parte della dichiarazione del generale Remo Aurigo censurata.
« Si pongono perciò alcune ipotesi:

« a) L' "omissis" potrebbe essere inserito nell'argomento conte-
« nuto al n. 3 e sviluppare ulteriormente il particolare riguardante
« l'ambito operativo del "Piano Solo". In tal caso la Commissione
« ritiene infondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segreto
« apposta a termini dell'articolo 342 del codice di procedura penale
« ed io ho l'onore, quale Presidente, di riferirne alla S.V. onorevole
« ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, poiché il "Piano Solo"
« non potrebbe considerarsi oggetto di segreto sia perché già noto,
« sia perché, in ogni caso, non costituisce patrimonio dei servizi di
« pubblica sicurezza a presidio dell'ordine per ogni eventuale emer-
« genza.

« S'intendono a tal uopo qui ripetute le osservazioni sopra espo-
« ste *sub* A/1/b) e la rispettosa richiesta formulata a conclusione
« del capitolo A).

« b) La parte censurata, pur riguardando il "Piano Solo", po-
« trebbe avere per oggetto particolari stralciati dal piano di emer-
« genza speciale della pubblica sicurezza tuttora vigente. In tal caso
« la dichiarazione di infondatezza sopra specificata si deve intendere
« come non promossa dalla Commissione.

« c) La parte soppressa potrebbe riguardare l'inizio della ri-
« sposta contenuta al n. 4 della dichiarazione del generale Aurigo, la
« quale appunto, appare completamente stralciata nell'allegato n. 19.

« Di tale n. 4, nell'allegato n. 19, si legge il seguente periodo (che
« peraltro si inizia con lettera minuscola): 'il generale Markert parlò
« della situazione politica, prima ancora di impartire istruzioni circa
« il piano da compilare, fece presente che il S.I.F.A.R. aveva già ap-

« prontato gli elenchi delle persone da arrestare (non da aggiornare) e da trasferire in luoghi di concentramento'.

« *aa*) Ora, se la parte stralciata riguardasse l'illustrazione della « situazione politica e i termini di sua formulazione da parte del « generale Markert o del suo capo di stato maggiore — che avrebbe « ricevuto istruzioni dal comando generale a Roma — la Commissione parlamentare ritiene non fondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segreto politico o militare apposta a termini dell'articolo 342 del codice di procedura penale ed io, quale Presidente, ho l'onore di informarne la S.V. onorevole a sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, essendo ovvio che i modi e i termini con cui la situazione politica veniva valutata dal comando generale o riferita ai centri divisionali interessano le indagini commesse a questa Commissione parlamentare, costituendo essa la « premessa indispensabile per ogni ipotesi.

« *bb*) La parte censurata potrebbe avere per oggetto le liste, la « causale, i modi di distribuzione ed il loro contenuto. Ora, poiché « queste modalità concernenti le liste ed il loro contenuto, nel suo « eventuale aspetto politico, sono di interesse diretto alla indagine « che va svolgendo questa Commissione parlamentare, anche in questo caso essa, allo stato degli atti, non ritiene fondata la dichiarazione di segreto apposta a termine dell'articolo 342 del codice di « procedura penale, a meno che il contenuto delle liste connesse « non riguardi i servizi segreti d'informazione.

« In quest'ultimo caso la dichiarazione di infondatezza si dovrebbe considerare come non posta; e la Commissione parlamentare, a mio mezzo, esprime la riguardosa richiesta alla S.V. onorevole perché, nel caso in cui confermi in tutto o in parte la dichiarazione di segretezza, ne voglia dare, in segno di cortese collaborazione, una motivazione indicativa dell'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni.

« III. — *Dichiarazione del generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo.*

« (Allegato n. 23).

« 3) A pag. 5 dell'allegato risulta che la Commissione Lombardi « propose al generale de Lorenzo la seguente domanda: 'A quale « titolo, nell'aprile 1964, la S.V. fece studiare dai comandanti di di-

« visione il "Piano Solo", piano che prevede il saldo possesso di aree
« particolarmente sensibili con le sole forze dell'Arma ?' »

« Il generale de Lorenzo diede le sue risposte, al termine delle
« quali si legge un "omissis". »

« La Commissione non è in grado di cogliere l'argomento oggetto
« della predetta censura posta al termine della risposta. Se, però,
« essa riguarda ancora il "Piano Solo" o altri argomenti connessi
« alle iniziative del generale de Lorenzo — comunque non inferenti
« né ai piani normali di emergenza né al servizio segreto — la
« Commissione, in tale ipotesi, non ritiene fondata, allo stato degli
« atti, la dichiarazione di segreto apposta a termine dell'articolo 342
« del codice di procedura penale e, a mio mezzo, ne informa la S.V.
« onorevole a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva manifestando
« al Presidente del Consiglio l'opportunità — ove la censura dovesse
« a suo giudizio permanere — di dare al suo provvedimento una
« motivazione indicativa dell'argomento e possibilmente esplicativa
« delle ragioni del segreto, e ciò sempre come segno della sua cortese
« collaborazione. »

« C) DISTRIBUZIONE DELLE LISTE DI "ENUCLEANDI" »

« E CONNESSE DISPOSIZIONI OPERATIVE. »

« (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) »

« IV. — *Dichiarazione del tenente colonnello dei carabinieri Amedeo*
« *Bianchi.* »

« (Allegato n. 6). »

« (4, 5, 6, 7, 8, 9) »

« Il testo delle deposizioni del tenente colonnello Amedeo Bian-
« chi contiene sei dichiarazioni di segreto, che si possono trattare
« unitariamente poiché esse concernono sempre l'argomento delle li-
« ste di "enucleandi" distribuite ai vari comandi di divisione. »

« Gli "omissis" riguardano non soltanto le risposte ma, talvolta,
« anche elementi delle domande proposte dal generale Lombardi. »

« 4) La seconda domanda recita testualmente: 'Risulta che in
« data 1° aprile 1964, l'ufficio "D" del S.I.F.A.R. trasmise ai capi centro
« C.S., di Milano, Roma, Napoli liste contenenti nominativi di estre-
« misti...' »

« "Omissis". »

« L'apposizione di censura nell'ambito della domanda lascia tra-
« sparire che si tratta della qualificazione politica degli "estremisti".
« Ora il punto in discussione in questa Commissione — a riguardo
« delle liste e della valutazione circa la legittimità della loro distri-
« buzione — è la qualità delle persone comprese nelle liste, e cioè
« se con le "liste" veniva predisposto l'arresto di "uomini politici",
« di "parlamentari" o di "pubbliche autorità". Pertanto, la Commis-
« sione considera necessaria l'acquisizione di elementi di certezza a
« tale oggetto e non ritiene fondata, allo stato degli atti, la dichia-
« razione di segreto politico e militare apposta alla domanda a ter-
« mine dell'articolo 342 del codice di procedura penale. A mio mezzo
« ne informa, pertanto, la S.V. onorevole a norma dell'articolo 4
« della legge istitutiva.

« Se, invece, l' "omissis" riguardasse nominativi o categorie rien-
« tranti nelle reti del servizio di informazione, ovviamente la Com-
« missione dichiara di ritenere come non formulata la sua protesta.
« Ma anche in questo caso, a mio mezzo, propone una rispettosa ri-
« chiesta al Presidente del Consiglio: essa gradirebbe anche, come
« segno di cortese collaborazione, una dichiarazione indicativa del-
« l'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni di segreto.

« 5) Rimanendo sempre nell'ambito della seconda domanda, essa
« si concludeva: 'può precisare quale era lo scopo dell'invio?'

« — *Risposta: "Omissis"*.

« La superiore censura è apposta sulla prima parte della rispo-
« sta e perciò alla Commissione non è dato di individuarne il conte-
« nuto; ma, tuttavia, ponendo la risposta in correlazione con la do-
« manda, la Commissione non ritiene fondata, allo stato degli atti, la
« dichiarazione di segreto di Stato apposta a termine dell'articolo 342
« del codice di procedura penale; ed io, quale Presidente, ho l'onore
« di darne comunicazione alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4
« della legge istitutiva.

« Infatti, se la parte censurata riguardasse la qualificazione delle
« liste od anche lo scopo dell'invio di esse ai centri divisionali — a
« meno che non si tratti di operazioni correlative ai servizi d'infor-
« mazione, rispetto alle quali la Commissione non ha mai inteso tra-
« valicare i limiti della legge — qui si debbono intendere ripetute le
« osservazioni e le richieste già formulate *sub* 4) di questo stesso
« capitolo.

« 6) Sempre in riferimento alla detta risposta ed esattamente
« dopo che il colonnello Bianchi aveva depresso 'che i nominativi ivi
« (nelle liste) compresi erano quasi totalmente inclusi nel casellario
« della questura' è apposto un "omissis".

« Rispetto a tale censura, ripeto che la Commissione non ritiene
« fondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segretezza apposta
« a termine dell'articolo 342 del codice di procedura penale ed io,
« quale Presidente, ho l'onore d'informarne la S.V. onorevole ai sensi
« dell'articolo 4 della legge istitutiva. I motivi sono quelli già trat-
« tati *sub* 4) e 5) del presente capitolo.

« 7) La terza domanda, pag. 2, proposta al colonnello Bianchi,
« riguardava anzitutto la consegna delle liste al generale Picchiotti,
« il 27 giugno 1964, e quindi la contestazione se si trattava delle liste
« stesse trasmesse dall'ufficio "D"... il 13 aprile 1964.

« La domanda aveva anche per oggetto l'indagine sul motivo
« della nuova distribuzione delle liste e l'indicazione dell'eventuale
« sollecitazione da parte di "qualcuno".

« Nella sua risposta, il colonnello Bianchi chiarisce i motivi del-
« l'invio anche al comando generale dell'Arma delle liste già comu-
« nicate il 13 aprile per il loro aggiornamento all'autorità compe-
« tente; e prosegue testualmente: 'Mi recai, quindi, il giorno 26 giugno
« dal generale Picchiotti, capo di stato maggiore del comando gene-
« rale dell'Arma recando le predette liste'.

« "Omissis".

« La censura delle proposizioni che seguono la parola "liste"
« lascia intendere che essa potesse riguardare o le modalità del loro
« perfezionamento o il loro contenuto o la loro destinazione o, co-
« munque, circostanze connesse a dette liste. Gli stessi motivi, sopra
« dedotti, *sub* 4), 5), 6) del presente capitolo, inducono la Com-
« missione parlamentare d'inchiesta a non ritenere fondata, allo stato
« degli atti, la dichiarazione di segreto posta a termine dell'arti-
« colo 342 del codice di procedura penale ed io ho l'onore, quale
« Presidente, di informarne la S.V. onorevole a norma dell'articolo 4
« della legge istitutiva e ripetere alla S.V. onorevole che, nel caso
« in cui ella decidesse di mantenere la censura per segreto politico-
« militare, la Commissione parlamentare gradirebbe che ella, in se-
« gno di cortese collaborazione, desse una motivazione indicativa
« dell'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni.

« 8) Altra censura si rileva nella quarta domanda della Commissione Lombardi al teste Bianchi. La domanda è testualmente la seguente: 'Sa precisare per quale motivo il 13 aprile 1964, nel trasmettere le liste da aggiornare alle rispettive divisioni, sono stati omessi i nominativi di parlamentari'... "omissis"...

« L'apposizione della censura, subito dopo la parola "parlamentari", rende legittima l'ipotesi che la parte censurata nella domanda espliciti la menzione dei "parlamentari". E perciò la Commissione non ritiene fondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segreto apposta a termine dell'articolo 342 del codice di procedura penale per i motivi già adottati *sub* 4), 5), 6), 7), del presente capitolo: motivi che qui si intendono ripetuti e trascritti.

« Ed anche in questo caso, a mio mezzo, ne riferisce alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, esprimendo alla S.V. onorevole il voto che, qualora intenda convalidare tale censura, cortesemente si compiaccia di formulare una motivazione indicativa dell'argomento ed esplicativa delle ragioni, in segno di cortese collaborazione.

« 9) A pag. 4 della stessa dichiarazione del colonnello Bianchi è trascritta la settima domanda nei seguenti testuali termini: 'Le risulta se la pubblica sicurezza fosse stata messa al corrente del richiesto aggiornamento delle liste?'

« La risposta è censurata all'interno dello stesso periodo. Si produce testualmente: 'Posso confermare quanto sopra detto e cioè che la quasi totalità dei nominativi... "omissis"... figuravano nei C.P.C. delle questure'.

« L' "omissis" segue, dunque, l'espressione "nominativi" (compresi nelle liste).

« Ove si tratti di nominativi compresi negli elenchi del servizio di informazioni, la Commissione non ritiene di dover eccepire alcunché.

« Al contrario, ritiene di essere in diritto di conoscere tali nominativi se essi non sono coperti da segreto politico-militare perché interessanti il servizio d'informazione. In tal senso la Commissione ritiene non fondata, allo stato degli atti, la dichiarazione di segreto apposta ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura penale; ed io ho l'onore di comunicarlo alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva per i motivi già dedotti *sub* 4), 5), 6), 7), 8).

« Sempre a nome della Commissione ho l'onore di esprimere alla
« S.V. onorevole il voto che essa ha formulato: qualora la S.V. ono-
« revole dovesse decidere di mantenere il segreto, la Commissione gra-
« direbbe che il provvedimento della S.V. onorevole fosse adeguata-
« mente motivato nell'indicazione dell'argomento e nella possibile
« esplicazione delle ragioni che la inducono a mantenere il segreto.

« V. — *Dichiarazione del tenente colonnello dei carabinieri Dino*
« *Mingarelli.*

« (Allegato n. 10).

« (10, 11, 12, 13)

« 10) A pagg. 3 e 4 della deposizione del tenente colonnello Dino
« Mingarelli è contenuta la risposta alla seguente domanda proposta
« dalla Commissione Lombardi al tenente colonnello Dino Mingarelli:

« — *Domanda:* 'Con quali modalità fu provveduto a distribuire
« le liste ai comandi delle legioni ?'

« A pag. 4 si legge l'ultimo periodo di tale risposta che ha, nel
« suo interno, due censure, che perciò si trattano unitariamente.

« 11), 12) Si trascrive la risposta: 'Gli aggiornamenti di tali liste
« ebbero il loro regolare sviluppo e, ultimati nel mese di novembre
« dello stesso anno, furono consegnati, riuniti in un fascicolo a
« ... "omissis" ... Centro C.S. di Milano... "omissis" ...'

« La Commissione parlamentare non è in grado di rilevare se gli
« "omissis" sono stati apposti alla citazione di località, uffici, man-
« sioni, persone, strumenti che debbono rimanere segreti perché ap-
« partenenti all'organizzazione in atto dei servizi segreti. Ed a nome
« della Commissione parlamentare dichiaro che in tal caso essa nulla
« avrebbe da eccepire.

« Ma se gli "omissis" riguardano luogo, modi e persone al di
« là dei servizi e degli apprestamenti normali, proprio per tale mo-
« tivo la Commissione ritiene non fondate, allo stato degli atti, le
« dichiarazioni di segreto, adottando all'uopo le stesse osservazioni
« e motivazioni già formulate *sub* 1/b; 2/a; 2/c; *bb*; e *sub* A), 5),
« 6), 7), 8), 9).

« Ho l'onore di comunicarlo alla S.V. onorevole a norma dell'ar-
« ticolo 4 della legge istitutiva, ripetendo la riguardosa richiesta che

« la Commissione propone alla S.V. onorevole di volere, nel caso di
« mantenimento delle dichiarazioni di segreto, ed in segno di cortese
« collaborazione, indicare motivi e ragioni adeguatamente all'argo-
« mento.

« 13) A pagina 5 della deposizione del tenente colonnello Dino
« Mingarelli viene proposta la seguente domanda:

« *'Domanda.* — Risulta che alla metà di aprile 1964, il S.I.F.A.R.
« (Ufficio "D") consegnò via breve al comandante della divisione di
« Milano un fascicolo contenente liste di estremisti ... Si trattava delle
« stesse liste preannunziate dal generale Picchiotti nel mese di giu-
« gno ... ?'

« *'Risposta.* — Posso soltanto affermare che nella mia cassaforte
« vi erano due liste ... *"omissis"* ...'

« Per la superiore censura la Commissione parlamentare non
« ritiene fondata la dichiarazione di segreto con le osservazioni e le
« riserve già enunciate *sub* 10), 11). Pertanto, mi onoro darne comu-
« nicazione alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della legge
« istitutiva.

« Anche per questo caso mi onoro rappresentare alla S.V. ono-
« revole l'opportunità rilevata dalla Commissione parlamentare che
« la S.V. onorevole, nel caso di conferma della dichiarazione di se-
« greto, ed in segno di cortese collaborazione, voglia dare del suo
« provvedimento una motivazione indicativa dell'argomento ed even-
« tualmente delle ragioni esplicative delle dichiarazioni di segreto e
« ciò sempre in segno di cortese collaborazione.

« VI. - *Dichiarazione del generale di brigata dei carabinieri Giovanni*
« *Allavena.*

« (Allegato n. 22).

« (14, 15, 16)

« 14) A pagina 2 si legge la seguente domanda della Commissione
« Lombardi al generale Giovanni Allavena:

« *'Domanda:* La S.V. ha prestato a lungo servizio nell'ufficio
« "D" ed ha, quindi, avuto modo di seguire di persona le questioni
« relative alle liste di elementi sovversivi ... *"omissis"* ...'

« Sembra che alla Commissione che la parte censurata riguardi
« la qualificazione politica degli elementi definitivi sovversivi, gene-
« ricamente menzionati senza le specifiche caratteristiche che auto-
« rizzano la loro classificazione nella rete del servizio di informa-
« zione. La Commissione perciò ritiene non fondata, allo stato degli
« atti, la dichiarazione di segreto apposta a termine dell'articolo 342
« del codice di procedura penale.

« Ove la S.V. onorevole, esaminato tale "omissis", dovesse rite-
« nerlo tuttora tutelato dal segreto, la Commissione gradirebbe, come
« segno di collaborazione, una motivazione indicativa dell'argomento
« e possibilmente delle ragioni del segreto.

« 15) A pagg. 2 e 3 della dichiarazione del generale di brigata
« Giovanni Allavena sempre in riferimento alla domanda come sopra
« censurata, la risposta data dal generale Giovanni Allavena viene
« sottoposta ad una doppia censura.

« La prima è all'inizio della risposta; essa ha per oggetto un
« intero periodo di cui non è dato alla Commissione di conoscere
« l'oggetto.

« Ma il seguito della risposta alla domanda sopra menzionata e
« gli ulteriori sviluppi di tale domanda — in riferimento all'iniziativa
« che promosse la distribuzione delle liste ed i suoi motivi — fa
« ritenere alla Commissione che l'"omissis" possa riguardare tali
« oggetti.

« Per questa ipotesi essa, allo stato degli atti, ritiene non fon-
« data la dichiarazione di segreto apposta "sulle circostanze".

« Ne do, pertanto, comunicazione alla S.V. onorevole a norma
« dell'articolo 4 della legge istitutiva.

« Anche per questo caso la Commissione ripete, a mio mezzo,
« la riguardosa richiesta; per l'ipotesi in cui la materia fosse real-
« mente oggetto di segreto, la S.V. onorevole voglia, in segno di
« collaborazione con la Commissione, adottare una motivazione indi-
« cativa dell'argomento e possibilmente esplicativa delle ragioni.

« 16) In seno alla stessa risposta (inizio di pagina 3), ed esat-
« tamente alla fine del periodo, viene apposto altro "omissis". Tra-
« scrivo la risposta:

« 'Risposta. — Comunque, le liste consegnate il 27 giugno 1964
« al comando generale dell'Arma non possono essere che la copia
« delle precedenti'.

« "Omissis".

« Anche per la suddetta censura la Commissione ritiene non fondata la dichiarazione di segreto per tutte le ragioni esposte *sub* 14); « ed io ne dò comunicazione alla S.V. onorevole a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, ripetendo, anche per questo caso, la « rispettosa richiesta più volte segnalata.

« Con l'occasione son lieto di esprimerle, signor Presidente, la « espressione della mia più alta considerazione.

GIUSEPPE ALESSI »

7) *Ulteriore contestazione di taluni "omissis" apposti agli allegati al rapporto Manes ed alla relazione Lombardi.*

Successivamente, nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 1969, il deputato Spagnoli ed il senatore Galante Garrone — il quale ultimo motivò ampiamente in una nuova memoria scritta le sue richieste — proposero che la Commissione contestasse la fondatezza di un ulteriore numero di "omissis" apposti al rapporto Manes ed alla relazione Lombardi e non considerati — a loro avviso ingiustificatamente, in quanto pur si riferivano a punti nodali dell'indagine della Commissione — nelle precedenti lettere testé trascritte. La Commissione, nella seduta del 23 ottobre 1969, stabilì, in accoglimento di tali richieste, di sollevare la questione di infondatezza anche nei confronti dei suddetti "omissis"; questione che fu poi prospettata dal Presidente Alessi al Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con le note 223/R e 224/R in data 24 ottobre 1969, approvate all'unanimità dalla Commissione, e che si ritiene opportuno qui di seguito trascrivere.

« Roma, 24 ottobre 1969

« Onorevole Presidente,

« quale Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta « sugli eventi del giugno-luglio 1964, istituita con legge 31 marzo « 1969, n. 93, a norma dell'articolo 4 della medesima, mi pregio « comunicare alla S.V. onorevole — a seguito della lettera n. 178/R « in data 26 settembre u.s. — che la Commissione ha ulteriormente « deliberato di ritenere non fondata la dichiarazione di segretezza « apposta dal ministro della difesa all'appunto allegato alle risposte « del generale Remo Aurigo al questionario di cui al n. 19 degli « allegati alla relazione del generale Lombardi, ricollegandosi ai ri-

« lievi già fatti in ordine alla fondatezza dell' "omissis" apposto alla
« dichiarazione del generale Aurigo sullo stesso argomento.

« Ricollegandosi ai medesimi rilievi la Commissione ha, altresì,
« deliberato di non ritenere fondata la dichiarazione di segretezza
« con cui è stato motivato il diniego di trasmissione dell'appunto
« allegato al verbale di interrogatorio del colonnello Mingarelli.

« In attesa di un cortese riscontro, Le porgo, onorevole Pre-
« sidente, i sensi della mia alta considerazione.

GIUSEPPE ALESSI »

« Roma, 24 ottobre 1969

« Onorevole Presidente,

« facendo seguito alla mia lettera del 26 settembre 1969,
« n. 177/R, a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva della Com-
« missione parlamentare d'inchiesta, mi prego trasmettere alla S.V.
« onorevole le seguenti ulteriori considerazioni, deliberazioni e ri-
« chieste a nome della Commissione stessa, aventi per oggetto le
« dichiarazioni di segreto apposte sotto forma di "omissis" agli al-
« legati della relazione sull'inchiesta condotta dal generale Giorgio
« Manes.

« Seguirò nell'esposizione l'ordine degli allegati alla relazione
« del generale Manes e la numerazione delle pagine contenute nel
« fascicolo stesso.

« *Dichiarazione del generale Oreste Lepore.*

« Nella dichiarazione a pag. 5 viene coperto da "omissis" un
« periodo che, per la sua collocazione e per il senso dei periodi, pre-
« cedente e seguente, potrebbe riferirsi o alla materia delle predi-
« sposizioni per l'attuazione del "Piano Solo" o a quella delle in-
« discrezioni giornalistiche o delle voci sul preteso "colpo di Stato".

« Nell'assoluta mancanza di elementi che possano convincere
« la Commissione della fondatezza della dichiarazione di segretezza
« che si esprime nell' "omissis" suddetto, essa ritiene infondata, allo
« stato degli atti, la medesima e gliene dà comunicazione a mio
« mezzo, a norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che
« — per il caso la S.V. onorevole riterrà opportuno confermarla —
« essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« *Dichiarazione resa dal generale Dagoberto Azzari.*

« Primo "omissis" a pag. 7) (dopo le parole 'gli arrestati avrebbero dovuto essere concentrati').

« Considerando lo spazio occupato da questo "omissis", nel corrispondente appunto manoscritto dal generale Manes, sembra potersi ritenere che esso contenga almeno altre tre righe di scrittura, che appaiono troppe per essere destinate esclusivamente all'indicazione delle località di concentramento.

« D'altra parte, poiché dopo l'"omissis" si parla di istruzioni che sarebbero state fornite al momento dovuto, si potrebbe anche ritenere che le località sarebbero state nominativamente indicate in dette istruzioni.

« La Commissione non credendo di poter prescindere dalla conoscenza di tale contenuto reputa, perciò, allo stato degli atti, infondata la dichiarazione di segretezza apposta al riguardo.

« Pertanto la Commissione, ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. onorevole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che — per il caso la S.V. onorevole riterrà confermare detta comunicazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Secondo "omissis" (a pag. 7) (dopo le parole 'appresi, così, che l'elenco non era aggiornato, figurandovi persone decedute').

« Poiché la cancellazione dalle liste non poteva essere dovuta esclusivamente al decesso delle persone già iscritte, ma eventualmente anche ad altri motivi, la Commissione, nell'assoluta mancanza di elementi di giudizio, ritiene, allo stato degli atti, infondata la dichiarazione di segretezza, tanto sommariamente motivata.

« Pertanto la Commissione ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. onorevole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che — per il caso la S.V. onorevole riterrà confermare detta comunicazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Terzo "omissis" (a pag. 8) (dopo le parole 'perché trattavasi di quadri dirigenti dell'apparato').

« La dichiarazione di segretezza lascia completamente aperto il problema di quale "apparato" si tratti, se di partiti politici o di organizzazioni sindacali o invece di apparati paramilitari, di sabotatori, ecc.

« Poiché non sembra che la specificazione dell'apparato in parola possa costituire in sé e per sé segreto militare, la Commissione

« ritiene, allo stato degli atti, non fondata la dichiarazione di segreto
« apposta.

« Pertanto la Commissione ne dà comunicazione, a mio mezzo,
« alla S.V. onorevole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, signi-
« ficandole che — per il caso la S.V. onorevole riterrà confermare
« detta comunicazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« *Dichiarazione del generale Cosimo Zinza.*

« Primo "*omissis*" (a pag. 9) (dopo le parole 'Esse avrebbero do-
« vuto essere rilevate dalle case in ora conveniente').

« Ove l' "*omissis*" si riferisca ad indicazioni specifiche sulla con-
« venienza dell'ora, la Commissione chiede di conoscere per quali mo-
« tivi un dato semplicemente temporale debba essere coperto dal
« segreto militare e perciò ritiene infondata la dichiarazione di se-
« gretezza apposta.

« Pertanto la Commissione ne dà comunicazione, a mio mezzo,
« alla S.V. onorevole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, signi-
« ficandole che — per il caso la S.V. onorevole riterrà confermare
« detta comunicazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Secondo "*omissis*" (a pag. 9) (dopo le parole 'per essere suc-
« cessivamente destinati in altra località non comunicataci').

« Se le parti omesse riguardassero l'identificazione delle località
« e queste coincidessero con le previsioni dei normali piani di emer-
« genza predisposti dagli organi competenti e coperti da segreto, la
« Commissione nulla avrebbe da eccepire. Ritiene, invece, allo stato
« degli atti, di poter contestare la dichiarazione di segretezza per il
« caso che tali località non fossero quelle stesse previste dai piani
« normali di emergenza — e da essi ricavati — ma altre e diverse
« località (non soltanto non considerate nei piani generali di difesa,
« ma nemmeno ritenute potenzialmente idonee ad essere destinate
« a tale scopo) e perciò non costituenti oggetto di segreto militare.
« Se il periodo censurato, poi, non fosse collegato al precedente, la
« Commissione, non disponendo di alcun elemento per giudicare
« la censura intervenuta, ritiene inadeguata la motivazione offerta.

« Pertanto allo stato degli atti reputa infondata la dichiarazione
« di segretezza e ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. ono-
« revole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che
« — per il caso la S.V. onorevole riterrà opportuno confermare detta
« dichiarazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Terzo "omissis" (a pag. 9) (dopo le parole 'riserva sugli in-
« convenienti che potevano sorgere nell'attuazione, tanto più che
« avremmo dovuto').

« Questo "omissis" sembra riguardare modalità di carattere par-
« ticolare, eccezionale, le quali, appunto per queste caratteristiche,
« assumono un valore sintomatico, almeno in via di ipotesi, che de-
« termina le esigenze di conoscenza della Commissione stessa, la
« quale, peraltro, non è in grado di formulare altre ipotesi di argo-
« mento diverso.

« Pertanto la Commissione riterrebbe infondata, allo stato degli
« atti, la dichiarazione di segretezza che si esprime nell' "omissis"
« suddetto, e ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. onore-
« vole, a norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che
« — per il caso la S.V. onorevole riterrà opportuno confermare detta
« dichiarazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Quarto "omissis" (a pag. 9) (dopo le parole 'per quanto mi
« riguarda affidai l'incarico al tenente colonnello Tancini, capo uf-
« ficio O.A.I.O. che impartì le disposizioni').

« La Commissione, nella convinzione che le disposizioni potreb-
« bero avere caratteristiche particolari di valore sintomatico in re-
« lazione ad un giudizio sulla loro legittimità, non riterrebbe suffi-
« cientemente motivata la dichiarazione di segretezza apposta e per-
« tanto ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. onorevole, a
« norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che — per
« il caso che la S.V. onorevole riterrà opportuno confermare detta
« dichiarazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« *Dichiarazione del colonnello Romolo Dalla Chiesa.*

« Primo "omissis" (a pag. 12) (dopo le parole 'per quelli che
« erano, oltreché pericolosi, anche agenti di spionaggio').

« Poiché l' "omissis" copre un intero periodo, la Commissione
« non è in grado di valutare la legittimità della dichiarazione di se-
« gretezza apposta, e pertanto, giudicando inadeguata la motivazione
« offerta, ne dà comunicazione, a mio mezzo, alla S.V. onorevole, a
« norma dell'articolo 4 della citata legge, significandole che — per
« il caso la S.V. onorevole riterrà opportuno confermare detta di-
« chiarazione — essa ne gradirà una motivazione esplicativa.

« Secondo "omissis" (a pag. 12) (dopo le parole 'Né nella riunione del comando generale né in quella del comando di divisione « si parlò mai di accordo con la pubblica sicurezza, né se questa « fosse stata interessata').

« Questo "omissis" segue una proposizione rimasta monca, dopo « la virgola, la quale si limita a chiarire che nella riunione non si « parlò di accordo con la pubblica sicurezza né si disse se questa fosse « stata interessata. La Commissione non ha elementi per ipotizzare « quale materia sia stata coperta dal segreto, ma logicamente ritiene « che si motivi, nella parte censurata, la mancata partecipazione della « pubblica sicurezza alle predisposizioni.

« Pertanto non ritiene fondata la dichiarazione di segretezza, « considerando inadeguata la motivazione nei confronti di una affermazione che non dovrebbe assumere gli aspetti di notizia coperta dal segreto militare e ne dà comunicazione, a mio mezzo, « alla S.V. onorevole ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della « legge istitutiva, significandole che — per il caso la S.V. onorevole « riterrà opportuno confermare detta dichiarazione — essa ne gradirà « una motivazione esplicativa.

« *Dichiarazione del colonnello Luigi Bittoni.*

« "Omissis" (a pag. 16) (dopo le parole 'il piano da attuare non « aveva nome. Il generale de Lorenzo lo chiamò "Solo" credo per « indicare che non era riservato all'Arma').

« Questo "omissis", a parte la contraddittorietà delle parole che « lo precedono, non sembra offrire alcuna possibilità di controllo « alla Commissione né in via consequenziale letterale, né in via « logica.

« Pertanto la Commissione non riterrebbe sufficientemente motivata la dichiarazione di segretezza e ne informa, a mio mezzo, « la S.V. onorevole ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge « istitutiva, significandole che — per il caso la S.V. onorevole riterrà opportuno confermare detta dichiarazione — essa ne gradirà « una motivazione esplicativa.

« In attesa di un Suo cortese riscontro, le porgo, onorevole « Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

GIUSEPPE ALESSI »

8) *La trasmissione del fascicolo relativo all'inchiesta formale disciplinare a carico del generale Manes e l'apposizione successiva di "omissis" a taluni allegati al rapporto Manes ed agli appunti redatti dallo stesso generale Manes, contenuti in detto fascicolo.*

Intanto, nel periodo fra la prima e la seconda contestazione degli "omissis" di cui sopra, si era verificato un singolare episodio.

Il ministro della difesa — in adesione alla richiesta avanzata dalla Commissione in data 25 settembre 1969 — aveva trasmesso, con nota 1547/R, in data 3 ottobre 1969, un plico con numerosi fascicoli allegati, contenenti fotocopie di tutti gli atti relativi all'inchiesta formale disciplinare promossa — in base a talune risultanze della relazione Lombardi — a carico del generale di divisione dell'arma dei carabinieri, Giorgio Manes e condotta dal generale di corpo d'armata Cigliana e successivamente dal generale di corpo d'armata Donati.

Senonché, lo stesso ministro della difesa — con lettera n. 1586/R, in data 8 ottobre 1969, firmata per il ministro assente dal sottosegretario di Stato onorevole Cossiga — aveva informato il Presidente della Commissione che, ad un successivo riscontro degli atti trasmessi, nell'adempimento dei doveri di tutela del segreto incombenti all'amministrazione della difesa alla stregua delle leggi vigenti, era risultato che, per errore materiale, erano stati inviati anche documenti costituenti segreto di Stato, senza che vi fossero state apportate le necessarie omissioni in conformità e nei limiti di quanto fino ad allora operato.

Ciò era avvenuto, proseguiva la nota ministeriale, per il fatto che tali documenti facevano parte di un gruppo di atti consegnati dal generale Manes all'ufficiale inquirente, generale di corpo d'armata Donati: ora, non si era ritenuto che lo stesso generale Manes avesse conservato fotocopie di atti di ufficio o li avesse esibiti senza l'autorizzazione resa necessaria dalle ripetute dichiarazioni di segreto formulate, anche in sede giudiziaria, dall'autorità competente e di cui il generale Manes si doveva ritenere fosse a conoscenza.

La nota ministeriale informava che detti documenti contenuti in uno dei fascicoli allegati (contrassegnato col n. 35), consistevano:

a) nelle fotocopie dei verbali di interrogatorio dei generali Picchiotti, Lepore, Azzari, Zinza e dei colonnelli Dalla Chiesa, Sotti-

letti e Bittoni allegati al rapporto Manes (nei quali, pertanto, non figuravano gli "omissis" apposti negli allegati al rapporto Manes originariamente trasmessi dal ministro della difesa alla Commissione con la nota n. 702/R in data 9 maggio 1969);

b) nelle fotocopie di alcuni "appunti" redatti dal generale Manes nel corso degli interrogatori effettuati ai fini della compilazione del noto rapporto.

Dopo aver dichiarato che i documenti di cui alla lettera a) si riferivano a notizie segrete, secondo quanto già comunicato nella suddetta nota n. 702/R in data 9 maggio 1969, e che i documenti di cui alla lettera b) contenevano notizie parimenti segrete, alcune delle quali già dichiarate tali in relazione ad altri documenti in cui esse erano state trasfuse, l'autorità governativa pregava il Presidente della Commissione, in relazione alle vigenti norme sulla tutela del segreto, di voler disporre la riconsegna dei documenti indicati (i quali, a loro volta, sarebbero stati restituiti alla Commissione, previa eliminazione delle parti che l'amministrazione della difesa ritenesse costituire segreto di Stato), e di voler altresì comunicare, a chi potesse eventualmente averne già preso conoscenza, il loro carattere di segretezza, ai fini dell'obbligo di non rivelazione di cui agli articoli 261 e 262 del codice penale.

La lettera suddetta era stata personalmente esibita nella stessa giornata dell'8 ottobre 1969 al Presidente Alessi dal sottosegretario di Stato per la difesa onorevole Cossiga, il quale gli comunicava di aver firmato detta lettera per il ministro assente, in virtù della delega vicaria da questi conferitagli. Nella stessa occasione il sottosegretario Cossiga prelevava il fascicolo con i documenti sopra indicati.

Sempre nella stessa giornata dell'8 ottobre, l'amministrazione della difesa, con lettera n. 1591/R, restituiva il fascicolo in questione, comunicando che le fotocopie delle dichiarazioni integrali allegare al rapporto Manes, contenute nel fascicolo suddetto, erano state sostituite da fotocopie del testo delle dichiarazioni inviate già alla Commissione con la più volte ricordata nota n. 702/R in data 9 maggio 1969, dovendosi ritenere con ciò ribadita, in ordine alle parti omesse, l'eccezione di segretezza considerata dall'articolo 342 del codice di procedura penale. Si aggiungeva, poi, che anche le fotocopie degli "appunti" che il generale Manes aveva affermato di aver preso durante lo svolgimento dei suoi colloqui con gli ufficiali dell'Arma, erano state sostituite da altre, dalle quali erano state cancellate le

parti costituenti segreto, di cui si denegava la trasmissione a norma dell'articolo 342 del codice penale, contenendo quelle parti o quelle medesime notizie che erano state omesse dalle corrispondenti dichiarazioni, o, quanto agli appunti non trasfusi in dichiarazioni, notizie relative a predisposizioni per la tutela dell'ordine pubblico ed agli organi ad essa preposti.

La Commissione discusse vivacemente sulla vicenda (che ricordava quella verificatasi al tribunale di Roma in occasione del processo de Lorenzo-Scalfari e Jannuzzi, quando gli stessi allegati al rapporto Manes, dati per letti e depositati alla cancelleria del tribunale, furono richiesti dall'autorità militare perché potesse apporre le censure dovute alle parti formanti oggetto di segreto militare).

Alcuni commissari ritennero inverosimile l'ipotesi di un errore materiale e sostennero che l'episodio tradisse la volontà dell'autorità governativa di ostacolare i lavori della Commissione, opponendo, per motivi politici, l'eccezione di segretezza alla conoscenza di documenti di notevole rilievo per l'indagine, che probabilmente non erano stati considerati segreti dall'autorità militare che li aveva, invece, trasmessi nel loro testo integrale.

Altri commissari (che numericamente risultarono in maggioranza) ritennero, invece, che, avendo la Commissione già instaurato il procedimento previsto dall'articolo 4 della legge istitutiva, proprio in relazione a quelle parti che erano tornate censurate, esse non potevano esser fatte conoscere dalla amministrazione della difesa (salvo, appunto, che per un errore materiale) perché, in tal caso, la detta amministrazione avrebbe finito per sottrarre al Presidente del Consiglio quei poteri di decisione affidatigli dalla legge istitutiva della Commissione, nel momento stesso in cui la Commissione ne aveva sollecitato l'esercizio.

A conclusione di un ampio dibattito, prevalse l'impostazione data dal Presidente Alessi, il quale ebbe cura di far rilevare che, relativamente al punto degli "omissioni" apposti agli allegati del rapporto Manes, il comportamento dell'autorità governativa non aveva innovato in alcun modo alla situazione preesistente. Tale comportamento rappresentava una manifesta conferma (del resto esplicitamente ribadita nella lettera n. 1591/R dell'8 ottobre) della posizione assunta fin dal 9 maggio, con la lettera n. 702/R, e legittimata dai poteri attribuiti alla medesima autorità governativa dalla legge istitutiva. Se pur la vicenda, per certi aspetti, poteva considerarsi paradossale, essa però non comportava tanto una censura del comportamento del

Governo — sotto il profilo della sua correttezza nei rapporti con la Commissione — quanto, piuttosto, la sconcertante constatazione di una negligente disfunzione dell'apparato statale nel delicato settore del segreto di Stato.

In conclusione, il Presidente Alessi fu dell'avviso che l'unico fatto nuovo fosse rappresentato dalla apposizione di "omissis" sugli appunti del generale Manes, di cui la Commissione era entrata per la prima volta in possesso per effetto della loro trasmissione nel contesto degli atti dell'inchiesta disciplinare condotta a carico di quest'ultimo.

9) *Richiesta di chiarimenti al ministro della difesa sulla materia oggetto degli appunti Manes coperti da "omissis" e risposta del ministro della difesa.*

La Commissione, dopo che il deputato Spagnoli aveva, in un primo tempo, proposto di contestare la fondatezza degli "omissis" apposti agli appunti suddetti, nella forma già sperimentata in analoghe occasioni, nella seduta del 23 ottobre 1969 stabilì, accogliendo una proposta formulata in via subordinata dallo stesso deputato Spagnoli, di accertare preventivamente, facendone richiesta al ministro della difesa, se gli "omissis" stessi si riferissero alla materia che, trasfusa nelle dichiarazioni allegate al rapporto Manes, era stata già coperta da dichiarazione di segretezza, oppure a materia diversa e non figurante in dette dichiarazioni allegate, invocando, in quest'ultima ipotesi, la specificazione della tematica investita dagli "omissis" ed i motivi della apposizione degli "omissis" medesimi.

La richiesta in tal senso venne formulata dal Presidente della Commissione al ministro della difesa con lettera n. 218/R in data 24 ottobre 1969. A tale richiesta, dopo una sollecitazione scritta indirizzatagli in data 15 novembre 1969, il ministro della difesa diede risposta il 29 novembre 1969, con la nota che si trascrive:

« Roma, lì 29 novembre 1969

« Onorevole Presidente,

« mi riferisco alle note n. 218/R del 24 ottobre 1969 e n. 246/R
« del 15 corrente, con le quali la S.V. onorevole ha chiesto di cono-

« scere se i 14 "omissis", apposti sulle fotocopie degli appunti che il
« generale Manes affermò di aver preso nei colloqui con ufficiali dei
« carabinieri, riguardano materia che, trasfusa nelle dichiarazioni al-
« legate al rapporto Manes, è già coperta da dichiarazioni di segre-
« tezza, oppure materia diversa e non figurante negli allegati.

« Premesso che soltanto gli appunti dei colloqui con i generali
« Lepore ed Azzari e con il colonnello Bittoni vennero trasfusi nei
« predetti allegati, mi pregio comunicare quanto segue:

« 1. - Generale Azzari. — I quattro "omissis" apposti sulla
« fotocopia dell'appunto trovano esatto riscontro nei cinque apposti
« sulla copia della dichiarazione allegata al rapporto Manes, tenen-
« dosi presente che il primo dell'appunto corrisponde ai primi due
« — aventi lo stesso tenore — della dichiarazione.

« 2. - Generale Lepore. — L'unico "omissis" dell'appunto ri-
« guarda l'identico argomento già coperto dal segreto mediante
« l'"omissis" apposto sulla dichiarazione allegata al rapporto.

« 3. - Colonnello Bittoni. — Il primo ed il terzo "omissis" del-
« l'appunto corrispondono al primo ed al terzo della dichiarazione:
« il secondo, invece, non trova un preciso riscontro nella dichiara-
« zione stessa. Tale "omissis" è stato apposto su notizia avente carat-
« tere di segretezza, siccome relativa a indicazioni di modalità ope-
« rative attuali per la tutela dell'ordine pubblico.

« 4. - Colonnello Ferrara. — Le due parti omesse si riferiscono
« a piani attuali per la tutela dell'ordine pubblico nella capitale ed
« alle conseguenti modalità operative.

« 5. - Colonnello Mingarelli. — I due "omissis" contengono in-
« dicazioni su un piano attuale per la tutela dell'ordine pubblico e sui
« reparti occorrenti per la sua attuazione.

« 6. - Colonnello Vendola. — Il primo "omissis" riguarda l'in-
« dicazione del livello dei comandi al quale è limitata la conoscenza
« delle misure di sicurezza, come è norma per tutti i piani per la
« tutela dell'ordine pubblico; il secondo precisa la località conside-
« rata come centro sensibile per la tutela dell'ordine pubblico.

« Con i sensi della più viva considerazione.

LUIGI GUI »

10) *Determinazioni del Presidente del Consiglio sulla contestazione da parte della Commissione della fondatezza degli "omissis" apposti agli allegati alla relazione Lombardi ed al rapporto Manes.*

Il 26 novembre 1969 — dopo sollecitazione scritta del Presidente della Commissione, con la quale veniva rappresentata l'imminente scadenza dei termini entro cui la Commissione avrebbe dovuto concludere i suoi lavori secondo il programma originariamente fissato — il Presidente del Consiglio dei ministri faceva conoscere le sue determinazioni in relazione alla contestazione degli "omissis", contenuti sia negli allegati al rapporto Manes sia negli allegati alla relazione Lombardi eliminando talune censure, per cui era venuta meno la ragione giustificativa, o confermandone altre, delle quali veniva comunque data più puntuale motivazione.

Di tali determinazioni — contenute rispettivamente nelle lettere n. 47/S.A.R. e n. 48/S.A.R. in data 26 novembre 1969 — si ritiene opportuno dar qui testuale comunicazione, anche allo scopo di dar conto dei corretti binari dialettici lungo cui si è svolto il rapporto fra la Commissione ed il Governo, per quanto attiene alle materie più delicate, riproducendo il contenuto delle lettere suddette.

« Roma, lì 26 novembre 1969

« Onorevole Presidente,

« mi riferisco alle note 26 settembre 1969, n. 177/R e 24 ottobre 1969, n. 224/R con le quali la S.V. ha comunicato che la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi giugno-luglio 1964 ha deliberato di richiedere le mie determinazioni, a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione stessa, in ordine alle dichiarazioni di segreto apposte dall'amministrazione della difesa ai verbali di interrogatorio allegati alla relazione dell'inchiesta condotta dal generale Manes.

« Per le dichiarazioni di segreto sottoelencate, esaminati gli indicati verbali nel testo integrale, d'intesa col ministro della difesa, in accoglimento delle richieste della Commissione, ritengo che le parti omesse possano ora essere comunicate, essendo venuta meno l'attualità dell'interesse alla tutela del segreto o della riservatezza, sia per ragioni temporali in relazione a mutamenti intervenuti nell'ordinamento o nella titolarità degli uffici, sia per sopraggiunta notorietà.

« Richieste avanzate con la nota 26 settembre 1969, n. 177/R:

« I. - *Dichiarazione del colonnello Romolo Dalla Chiesa:*

« 1. La parte omessa, dopo le parole "...particolare situazione del « momento » è la seguente:

« "che destava preoccupazione a causa delle frequenti agitazioni sindacali suscitate dal P.C.I.".

« 2. La parte omessa, dopo le parole "...era quindi necessario" è « la seguente:

« "rivolgere l'attenzione su questo partito".

« Richieste avanzate con la nota 24 ottobre 1969, n. 224/R:

« — *Dichiarazione del generale Dagoberto Azzari:*

« 2. La parte omessa, dopo le parole "...figurandovi persone decedute" è la seguente:

« "trasferite oppure affatto pericolose".

« 3. La parte omessa, dopo le parole "...quadri dirigenti dell'apparato", è la seguente:

"aggiungendo che l'ente che li aveva segnalati sapeva bene il « fatto suo".

« — *Dichiarazione del generale Cosimo Zinza:*

« 1. La parte omessa, dopo le parole "...ora conveniente", è la « seguente:

"del mattino o della notte".

« — *Dichiarazione del colonnello Romolo Dalla Chiesa:*

« 2. La parte omessa, dopo le parole "...si parlò mai di accordo « con la pubblica sicurezza, né se questa fosse stata interessata", è la « seguente:

"giacché, era chiaro, la delicata operazione era stata affidata « all'Arma".

« — *Dichiarazione del colonnello Luigi Bittoni:*

« 1. La parte omessa, dopo le parole "...era riservato all'Arma,
« è la seguente:

"ma non aveva nulla a che fare col piano SIGMA, di tut-
« t'altra natura".

« Limitatamente a quest'ultima frase, ho il dovere di richiamare
« l'attenzione della S.V. sulla circostanza che la frase stessa contiene
« dati dei quali è vietata la divulgazione, a norma del regio decreto
« 11 luglio 1941, n. 1161. Pertanto, l'autorizzazione a conoscerli da
« parte dei membri della Commissione si intende concessa ai sensi
« e con gli obblighi dell'articolo 4 del citato regio decreto.

« Per le restanti dichiarazioni di segreto a suo tempo apposte
« dall'amministrazione della difesa, dopo aver esaminato il testo in-
« tegrale dei verbali di interrogatorio in questione e sentito il mini-
« stro della difesa, ritengo invece di dover confermare tali dichia-
« razioni di segreto per i motivi che sono qui di seguito indicati per
« ciascuna delle parti omesse:

« Richieste avanzate con la nota 26 settembre 1969, n. 177/R:

« — *Dichiarazione del colonnello Romolo Dalla Chiesa:*

« 3. La parte omessa non contiene, come ipotizzato dalla Com-
« missione né commenti alla situazione generale del Paese né spe-
« cifiche indicazioni di località di concentramento, ma fa riferimento
« a modalità operative che sono comuni a tutti i piani per la tutela
« dell'ordine pubblico e contiene altresì indicazioni di organi cui
« sono normalmente affidati compiti di sicurezza.

« 4. La parte omessa non contiene indicazione dei motivi per i
« quali, secondo quanto riferito dal colonnello Dalla Chiesa, sarebbe
« stata raccomandata la massima riservatezza, né dei promotori del
« giudizio di riservatezza, come ipotizzato dalla Commissione, ma si
« richiama a modalità esecutive delle disposizioni per la tutela del-
« l'ordine pubblico, indicando altresì il livello dei comandi al quale
« limitare la conoscenza delle misure di sicurezza, come avviene in
« tutti i piani per la tutela dell'ordine pubblico.

« II. - *Dichiarazione del generale dei carabinieri Dagoberto Azzari:*

« 5. La parte omessa contiene l'indicazione delle generalità di ad-
« detti ai servizi di sicurezza.

« III. - *Dichiarazione del colonnello Roberto Sottiletti:*

« 6. La parte omessa contiene l'indicazione di reparti e di moda-
« lità esecutive previste dagli attuali piani per la tutela dell'ordine
« pubblico.

« 7. La parte omessa contiene indicazioni che conservano piena
« attualità per l'impostazione e l'attuazione di un piano per la tutela
« dell'ordine pubblico nella capitale.

« 8. La parte omessa si riferisce ad indicazioni cartografiche at-
« tuali.

« IV. - *Dichiarazione del colonnello Luigi Bittoni:*

« 9. La parte omessa contiene indicazioni di adempimenti proce-
« durali per l'attuazione delle attuali predisposizioni per la tutela
« dell'ordine pubblico.

« 10. La parte omessa contiene l'indicazione di modalità ope-
« rative e di ripartizione di compiti, normalmente contenute nelle
« predisposizioni per la tutela dell'ordine pubblico ed aventi quindi
« carattere di attualità.

« V. - *Dichiarazione del generale Dagoberto Azzari:*

« 11. La parte omessa è costituita da una frase la cui conoscenza
« porterebbe alla identificazione di un organo del servizio di sicu-
« rezza.

« Richieste avanzate con la nota 24 ottobre 1969, n. 224/R:

« I. - *Dichiarazione del generale Oreste Lepore:*

« La parte omessa contiene l'indicazione di modalità operative
« e di ripartizione di compiti che conservano piena validità per l'im-
« postazione e l'attuazione di un piano per la tutela dell'ordine pub-
« blico nella capitale.

« II. - *Dichiarazione del generale Dagoberto Azzari:*

« 1. La parte omessa contiene riferimenti a modalità operative
« che sono comuni ai vigenti piani per la tutela dell'ordine pubblico.

« III. - *Dichiarazione del generale Cosimo Zinza:*

« 2. La parte omessa è costituita da un periodo che tratta argo-
« mento diverso da quello dei luoghi di concentramento, cui si rife-
« risce il periodo precedente, e contiene indicazioni sulla disloca-
« zione di reparti. Tali indicazioni conservano piena validità per l'at-
« tuazione di un piano per la tutela dell'ordine pubblico in Milano.

« 3. La parte omessa non riguarda modalità di carattere parti-
« colare o eccezionale per l'attuazione del piano, come ipotizzato dal-
« la Commissione, ma contiene indicazioni relative a compiti del ser-
« vizio di sicurezza.

« 4. La parte omessa non contiene, come ipotizzato dalla Com-
« missione, indicazioni di particolari sulle disposizioni impartite, ma
« riporta riferimenti a comandi e modalità operative che conservano
« piena validità per l'attuazione dei piani per la tutela dell'ordine
« pubblico.

« IV. - *Dichiarazione del generale Romolo Dalla Chiesa:*

« 1. La parte omessa contiene indicazioni dalle quali potrebbero
« dedursi elementi relativi ad adempimenti procedurali di compe-
« tenza del servizio di sicurezza in ordine alla classificazione degli
« elementi sospetti.

« Le porgo, onorevole Presidente, i sensi della mia cordialità.

MARIANO RUMOR »

« 26 novembre 1969

« Onorevole Presidente,

« mi riferisco alle note del 26 settembre 1969, n. 178/R e 24 ot-
« tobre 1969, n. 223/R con le quali la S.V. ha comunicato che la
« Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi giugno-luglio
« 1964 ha deliberato di richiedere le mie determinazioni, a norma
« dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione stessa, in
« ordine alle dichiarazioni di segreto apposte dall'amministrazione

« della difesa ai verbali di interrogatorio allegati alla relazione del-
« l'inchiesta condotta dalla Commissione presieduta dal generale
« Lombardi.

« Per le dichiarazioni di segreto sottoelencate, esaminati gli in-
« dicati verbali nel testo integrale, d'intesa col ministro della difesa,
« in accoglimento della richiesta della Commissione, ritengo che le
« parti omesse possono ora essere comunicate, essendo venuta meno
« l'attualità dell'interesse alla tutela del segreto o della riservatezza,
« sia per ragioni temporali in relazione a mutamenti intervenuti nel-
« l'ordinamento o nella titolarità degli uffici, sia per sopraggiunta no-
« torietà.

« Richieste avanzate con la nota 26 settembre 1969, n. 178/R:

« IV. - *Dichiarazione del tenente colonnello dei carabinieri Ame-
« deo Bianchi (allegato 6):*

« 4. La parte omessa, dopo le parole "...liste contenenti nomi-
« nativi di estremisti", è la seguente:

« "stralciati dalla rubrica E".

« 8. La parte omessa dopo le parole "...nominativi di parlamen-
« tari" è la seguente:

« "che figuravano nella rubrica E".

« 9. La parte omessa, dopo le parole "...la quasi totalità dei no-
« minativi", è la seguente:

« "riportati nella rubrica E".

« VI. - *Dichiarazione del generale di brigata dei carabinieri Gio-
« vanni Allavena (allegato 22):*

« 14. La parte omessa dopo le parole "...liste di elementi sov-
« versivi" è la seguente:

« "(rubrica E)".

« 16. La parte omessa, dopo le parole "...non possono essere che
« la copia delle precedenti", è la seguente:

« "essendo state tratte dalla stessa rubrica E".

« Richieste avanzate con la nota 24 ottobre 1969, n. 223/R:

« Accludo copie fotostatiche dei due appunti richiesti allegati
« rispettivamente ai verbali delle dichiarazioni rese dal generale Au-
« rigo e dal tenente colonnello Mingarelli. Poiché tali documenti con-
« tengono notizie di vietata divulgazione ai sensi dell'articolo 258 del
« codice di procedura penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161,
« l'autorizzazione ai membri della Commissione a conoscerli viene
« concessa ai sensi e con gli obblighi dell'articolo 4 del citato regio
« decreto.

« Per le restanti dichiarazioni di segreto a suo tempo apposte dal-
« l'amministrazione della difesa, dopo aver esaminato il testo inte-
« grale dei verbali di interrogatorio in questione, di intesa col mini-
« stro della difesa, ritengo invece di dover confermare tali dichia-
« razioni di segreto per i motivi che sono qui di seguito indicati per
« ciascuna parte omessa:

« Richieste avanzate con la nota 26 settembre 1969, n. 178/R:

« I. - *Dichiarazione del colonnello dei carabinieri Michelangelo*
« *Gobbi (allegato 18):*

« 1. La parte omessa ha per oggetto domande e risposte riguar-
« danti argomento diverso da quello della prima domanda e precisa-
« mente si riferisce alle disposizioni vigenti per la tutela dell'ordine
« pubblico.

« II. - *Dichiarazione del generale di divisione dei carabinieri Remo*
« *Aurigo (allegato 19):*

« 2. La parte omessa contiene particolari stralciati dai vigenti
« piani per la tutela dell'ordine pubblico.

« Si chiarisce che, dopo le frasi omesse perché contenenti notizie
« tutelate da segreto, per mero errore materiale di trascrizione, nella
« copia trasmessa alla Commissione parlamentare è stata altresì
« omessa parte del periodo successivo, che, nel testo originario, co-
« mincia con le seguenti parole:

« "4. Ricordo perfettamente che all'inizio del rapporto, allor-
« ché" e prosegue con le altre "il generale Markert parlò della situa-
« zione politica..."

« III. - *Dichiarazione del generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo (allegato 23):*

« 3. La parte omessa riguarda una domanda, con la relativa risposta, concernente argomento diverso da quello della domanda precedente e coperto da segreto perché riguardante le disposizioni vigenti per la tutela dell'ordine pubblico nella capitale.

« IV. - *Dichiarazione del tenente colonnello dei carabinieri Amedeo Bianchi (allegato 6):*

« 5. La parte omessa contiene indicazioni relative all'organizzazione interna dei servizi di sicurezza, come tali tutelate da segreto.

« 6. Anche tale parte omessa contiene indicazioni relative all'organizzazione interna dei servizi di sicurezza e che, se palesate, potrebbero compromettere l'attività del servizio e svelarne le fonti informative.

« 7. La parte omessa contiene l'indicazione di sigle distintive di rubriche, coperte da segreto in quanto ancora attuali.

« V. - *Dichiarazione del tenente colonnello Dino Mingarelli (allegato 10):*

« 11. 12. Le due parti omesse contengono l'indicazione di circostanze relative all'organizzazione interna dei servizi di sicurezza, come tali tutelate da segreto.

« 13. La parte omessa contiene esclusivamente l'indicazione di rubriche e delle sigle che le contraddistinguono e che sono coperte da segreto in quanto ancora vigenti nell'attuale organizzazione del servizio di sicurezza.

« VI. - *Dichiarazione del generale di brigata dei carabinieri Giovanni Allavena (allegato 22):*

« 15. La parte omessa contiene indicazioni relative all'organizzazione interna dei servizi di sicurezza e ad adempimenti procedurali degli organi di tali servizi, che non possono essere rivelate.

« Le porgo, onorevole Presidente, i sensi della mia cordialità.

MARIANO RUMOR »

11) *Il dibattito per la contestazione della fondatezza degli "omissis" apposti al "Piano Solo".*

Un animato dibattito si è svolto anche in relazione alla opportunità di contestare davanti al Presidente del Consiglio la fondatezza degli "omissis" apposti al complesso dei documenti globalmente denominati come "Piano Solo" e trasmessi alla Commissione dal ministro della difesa con la ricordata lettera n. 733/R in data 12 maggio 1969.

Vi è stato, infatti, un vivace confronto fra le opposte tesi.

Taluni commissari ritenevano necessario che la contestazione degli "omissis" suddetti fosse formulata con estremo rigore, in quanto assumevano che se detto "Piano" fosse consistito nella predisposizione di una operazione di polizia da realizzare nell'ambito delle sole forze dell'Arma, in contrasto con i criteri generali previsti per l'esercizio dell'attività di tutela dell'ordine pubblico, esso sarebbe stato sicuramente un atto illegittimo tale da non potere, perciò, esser coperto da segreto in nessuna delle sue parti.

Altri commissari, viceversa, ritenevano che fosse esauriente la giustificazione addotta dal ministero della difesa. Si è già ritenuto che secondo il ministero della difesa le parti omesse, in quanto relative a « notizie riguardanti lo schieramento delle forze dell'arma dei carabinieri — le modalità di funzionamento interno dei reparti « da impiegare, le procedure tecnico-operative di comunicazione e « di trasmissione, le indicazioni della metodologia comune ad ogni « pianificazione operativa militare, i procedimenti propri, per garan- « tire la difesa delle vigenti istituzioni politiche e dell'ordine « pubblico — » costituivano oggetto di segreto ed erano, perciò, di vietata divulgazione, a norma degli articoli 257 e 258 del codice penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Il dibattito si concluse con la decisione, adottata dalla Commissione nella seduta del 23 ottobre 1969, di dar corso alla procedura prevista all'articolo 4, per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di riesaminare la documentazione originale del cosiddetto "Piano Solo" e quella inviata alla Commissione — « fram- « mentaria e priva di sufficiente organicità per poter essere compren- « sibile » — onde accertare:

1) se la classificazione operata dal ministro della difesa fosse tuttora attuale, nel senso che le notizie omesse, specie quelle riguar-

danti gli schieramenti delle forze dell'arma dei carabinieri, le modalità dei funzionamenti interni dei suoi reparti, le indicazioni di consistenza connesse con piani di difesa dell'ordine pubblico, potessero esser considerate superate nella realtà in atto, per il lungo tempo trascorso dalla redazione del " Piano Solo ";

2) se le parti omesse comprendessero anche disposizioni per l'enucleazione di cittadini comunque come indiziati, secondo le risultanze della relazione Lombardi e della deposizione resa dal medesimo alla Commissione d'inchiesta;

3) se nelle parti omesse fossero comprese disposizioni circa le condizioni e le modalità per l'applicazione del " Piano Solo ".

Alla lettera della Commissione, inviata in data 24 ottobre 1969 — e dopo che il Presidente Alessi aveva sollecitato una risposta alla medesima in data 15 novembre 1969 — il Presidente del Consiglio dei ministri rispondeva, con lettera n. 50/S.A.R. in data 26 novembre 1969, osservando:

« 1) le parti omesse nelle quattro minute di piani contengono « indicazioni di modalità operative che, per essere espressione della « metodologia attualmente ancora valida per l'attuazione di misure « per la tutela dell'ordine pubblico, sono tuttora tutelate da segreto;

« 2) nelle minute di predisposizioni, fatta eccezione di quella « della divisione carabinieri di Milano, sono previste riunioni di « militari incaricati di adottare misure di sicurezza personali nei « riguardi di persone pericolose per l'ordine pubblico;

« 3) nelle parti omesse non sono comprese disposizioni circa « le condizioni e le modalità per l'applicazione del " Piano Solo ", « essendosi solo previste forme di trasmissione degli ordini di esecuzione a livelli intermedi, forme che, essendo normalmente in uso « per l'attuazione dei piani per la tutela dell'ordine pubblico, sono « coperte da segreto ».

12) *Richiesta di un eventuale testo definitivo del " Piano Solo " e risposta del ministro della difesa.*

Nel frattempo, con lettera n. 1565/R in data 13 ottobre 1969, il ministro della difesa — rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata in relazione ad alcuni accenni, fatti da qualche teste inter-

rogato dalla Commissione, in ordine all'esistenza di un testo definitivo del " Piano Solo " redatto dal comando generale dell'arma dei carabinieri, in cui sarebbero state rielaborate ed integrate, in edizione unitaria, le bozze preparate dai comandi di divisione di cui s'è detto sopra — riferiva che il comando generale dell'arma dei carabinieri aveva fatto conoscere che non risultava essere stato redatto alcun testo definitivo del " Piano Solo " essendo gli elaborati, trasmessi dai comandanti di divisione, rimasti allo stato di bozze e, successivamente, archiviati.

13) *Il dibattito sull'opportunità di richiedere il testo integrale della relazione Beolchini. La richiesta di conoscere se nella relazione Beolchini vi fossero elementi che potessero presentare motivi di connessione con i fatti del giugno-luglio 1964, e la risposta del ministro della difesa.*

Dalla lettera di trasmissione della relazione Beolchini da parte del Presidente del Consiglio ai Presidenti delle due Camere, presso i cui uffici il Presidente Alessi aveva provveduto a reperirla, e dalla stessa deposizione resa davanti alla Commissione parlamentare dal generale di corpo d'armata Aldo Beolchini era emerso che l'edizione della medesima non era quella integrale.

Nel corso dei lavori della Commissione, dai deputati Spagnoli e D'Ippolito fu prospettata l'opportunità di contestare davanti al Presidente del Consiglio la fondatezza del diniego (opposto, come si è detto, dal ministro della difesa con la lettera n. 720/R in data 10 maggio 1969) della trasmissione degli allegati alla relazione Beolchini, nonché di richiedere al medesimo ministro della difesa il testo integrale della relazione suddetta.

La richiesta fu motivata in base alla rilevanza che la conoscenza integrale dei fatti accertati dalla Commissione Beolchini avrebbe potuto assumere in relazione ai compiti affidati alla Commissione ai sensi della lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva (relativamente alle proposte da formulare per un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza). Si obiettò da altri, e segnatamente dal Presidente Alessi, che gli allegati alla relazione Beolchini erano stati rielaborati e riassunti criticamente nel testo della relazione medesima, e che le deviazioni nel funzionamento dei servizi italiani di sicurezza accertati dalla Com-

missione Beolchini potevano interessare la Commissione parlamentare non in quanto materializzate in fatti oggettivamente individuati, ma in quanto sussunte *sub specie* di una più ampia fenomenologia di disfunzionamento dei servizi medesimi, per cui la Commissione era stata incaricata di studiare ed indicare opportuni rimedi: con la conseguenza che, fornendo già la relazione Beolchini nel testo noto alla Commissione parlamentare un quadro vastissimo di detta fenomenologia, per la Commissione stessa non avrebbe avuto alcun interesse sotto il profilo dei compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, la conoscenza di singoli episodi documentati nel testo integrale della relazione Beolchini e nei suoi allegati.

Prospettandosi, poi, l'eventualità che alcune tra le deviazioni riassunte nella parte omessa della relazione Beolchini nell'edizione originaria avrebbero potuto riferirsi a fatti comunque presentanti motivi di connessione con gli eventi del giugno-luglio 1964 oggetto dell'indagine della Commissione — circostanza, questa, che, se accertata, avrebbe potuto far cadere l'eccezione sull'inconferenza della suddetta parte omessa con le indagini affidate alla Commissione parlamentare — veniva proposto, in via alternativa alla richiesta del testo integrale della relazione Beolchini e dei suoi allegati, che la Commissione investisse di un mandato fiduciario il Presidente Alessi perché prendesse visione delle parti omesse del testo della relazione originaria onde accertare se esse contenessero o meno riferimento a fatti che presentassero possibili motivi di connessione con le indagini affidate alla Commissione stessa.

Poiché i commissari che avevano richiesto la trasmissione sia degli allegati alla relazione Beolchini che il testo integrale della medesima insistevano nelle loro proposte, queste, dopo un dibattito protrattosi per alcune sedute, vennero poste ai voti, e respinte, nella seduta del 28 ottobre 1969. In quella stessa seduta fu, invece, approvata una proposta del deputato Giorgio Guerrini mirante a far indirizzare una esplicita richiesta al Governo di far conoscere se nelle parti omesse del testo originario della relazione Beolchini vi fossero elementi che potessero presentare motivi di connessione con i fatti del giugno-luglio 1964, oggetto delle indagini della Commissione.

Venne, poi, respinta, nella successiva seduta del 30 ottobre 1969, una proposta subordinata del deputato Spagnoli, tendente ad ampliare il contenuto della richiesta da rivolgere al Governo, nel senso di domandare se nelle parti omesse della relazione Beolchini vi fos-

sero elementi che potessero presentare motivi di connessione oltre che con le "indagini" anche con i "compiti" della Commissione allo scopo, cioè, di prospettare l'eventualità che talune delle parti omesse potessero interessare la Commissione, almeno sotto il profilo dei "compiti" assegnatili dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

Alla lettera n. 232/R in data 30 ottobre 1969 — indirizzatagli dal Presidente Alessi, in esecuzione della ricordata decisione della Commissione — il ministro della difesa, con lettera n. 1782/R dell'11 novembre 1969, replicò che nella parte omessa della relazione Beolchini, pur essendosi l'arco temporale delle indagini svolte dalla Commissione esteso fino a tutto il 1966, « non vi sono elementi di « qualsivoglia natura che, comunque, presentino motivi di connessione con le indagini devolute... alla Commissione parlamentare « d'inchiesta, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge « istitutiva ».

14) *Il dibattito sulla contestazione delle ragioni di segretezza addotte a giustificazione del diniego di trasmissione della lista dei "731".*

Nella stessa seduta del 28 ottobre, si svolse un ampio dibattito sulla proposta, avanzata dal deputato D'Ippolito e dal senatore Galante Garrone, di contestare davanti al Presidente del Consiglio dei ministri la fondatezza delle ragioni di segretezza con cui era stato giustificato il diniego (apposto, come s'è detto sopra, con la nota n. 733/R in data 12 maggio 1969) di trasmissione della copia della rubrica informativa concernente i 731 nominativi di cui si parla a pagina 26 della relazione Lombardi (rubrica da cui sarebbero state tratte le "liste" distribuite nella primavera-estate 1964 ai comandi di divisione dell'arma dei carabinieri).

Tali proposte muovevano dalla considerazione che la Commissione, nel corso delle sue indagini testimoniali, aveva raccolto elementi che potevano far desumere che la formazione delle "liste" non era avvenuta unicamente alla stregua del criterio — in sé legittimo dal punto di vista della sicurezza militare — di comprendervi sabotatori, eversori e spie, ma anche in base ad un inammissibile criterio politico-ideologico, fino a comprendere militanti in partiti politici rappresentati in Parlamento e solo in considerazione di quella loro qualità.

Altri commissari, invece, riprendevano la proposta rielaborandola in termini diversi nel senso che — fermo restando che la

rubrica S.I.F.A.R., in quanto esplicazione della normale attività istituzionale preposta alla sicurezza dello Stato, dovesse esser coperta da segreto militare — si dovesse far presente al Presidente del Consiglio che nel corso dei lavori della Commissione erano emerse circostanze tali da far ritenere che nelle "liste" tratte da quella rubrica erano stati compresi altri nominativi per altri obiettivi non inquadrabili nell'attività istituzionale del S.I.F.A.R.: e che, conseguentemente, tali ultimi nominativi, se ed in quanto effettivamente in quelle "liste" compresi, non potessero esser coperti da segreto militare e dovessero essere, perciò, comunicati alla Commissione.

Altri, infine, ritenevano dovesse puramente e semplicemente chiedersi al Presidente del Consiglio dei ministri di voler confermare se le "liste" dei 731 comprendessero esclusivamente persone ritenute potenzialmente pericolose ai fini della sicurezza dello Stato.

Il dibattito si concluse con la decisione della Commissione di azionare contro il diniego del ministro della difesa la procedura di cui all'articolo 4, dandosi mandato al Presidente Alessi di articolare la relativa istanza con il riferimento alle diverse possibili ipotesi desumibili dagli accertamenti effettuati dalla Commissione, onde fosse dissipata la sensazione che la Commissione stessa volesse sconfinare in un campo interdettole dai limiti della legge istitutiva.

Nella lettera — n. 230/R del 30 ottobre 1969 — in cui tale istanza venne formulata, il Presidente Alessi ricordava preliminarmente che la Commissione aveva convenuto nel ritenere giustificato che le liste S.I.F.A.R. — in quanto realizzanti una esplicazione della sua normale attività istitutiva — continuassero a rimanere segrete.

Soggiungeva, peraltro, che la Commissione aveva rilevato che in alcune deposizioni (già rese davanti alla Commissione Lombardi e nel processo penale svoltosi al tribunale di Roma contro Scalfari e Jannuzzi, e quindi ribadite nel corso dell'inchiesta condotta dalla Commissione parlamentare) erano contenute — oltre alla indicazione generica di tre soli nominativi di persone che sarebbero state comprese nelle "liste" suddette — espressioni allusive del seguente tenore: « elenchi di persone del P.C.I. (attivisti e sospetti di spionaggio) »; oppure « una quarantina di persone appartenenti al P.C.I. »; oppure « perché trattavasi di quadri dirigenti dell'apparato... "omissis" ... ». Da ciò — proseguiva la lettera del Presidente Alessi — sembrava potersi desumere il dubbio che la rubrica dei 731 non comprendesse esclusivamente nomi di persone ritenute potenzialmente pericolose — e perciò considerate solo ai fini della difesa della sicurezza dello Stato — ma eventualmente persone i cui nomi

potevano essere stati inclusi per finalità diverse da quelle rientranti nei fini istituzionali del S.I.F.A.R., e tenute in considerazione soltanto per la loro qualità di militanti in partiti politici o formazioni sindacali.

Ritenendo la Commissione, in tal dubbio, che il riferimento alle ragioni di segreto di Stato di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale, invocate per giustificare la denegata trasmissione della rubrica, « potrebbe non sembrare fondato », si chiedeva (così concludeva la lettera) che il Presidente del Consiglio dei ministri volesse confermare:

« 1) se la lista dei 731 comprendesse esclusivamente nomi di « persone ritenute potenzialmente pericolose ai fini della sicurezza dello Stato, e quindi coperti da segreto di Stato;

« 2) o se, invece, tale lista comprendesse anche nomi di persone inclusi esclusivamente per ragioni politico-ideologiche, e cioè « per finalità diverse da quelle rientranti nei compiti di istituto del « S.I.F.A.R. ».

La lettera, infine, formulava, per l'ipotesi di conferma della eccezione di segretezza sollevata dal ministro della difesa, la richiesta di una motivazione esplicativa delle eventuali ragioni della conferma stessa.

A tale lettera il Presidente del Consiglio dei ministri — dopo che il Presidente Alessi ne aveva sollecitato la risposta con nota n. 251/R in data 15 novembre 1969 — rispondeva, con nota numero 56/S.A.R. in data 26 novembre 1969 — confermando che non era possibile « aderire alla richiesta di trasmissione delle liste già « respinta dal ministro della difesa perché coperte da segreto di Stato, « in quanto realizzano una esplicazione della normale attività dei « servizi di sicurezza; né... di conseguenza possibile fornire, a norma « dell'articolo 342 del codice di procedura penale, qualunque notizia « al riguardo ».

15) *Acquisizione di documenti relativi al " caso Rocca ".*

L'esigenza, poi, di verificare l'attendibilità di certe fonti testimoniali, relative al ruolo che nella predisposizione di alcune misure per l'arruolamento di militari in congedo in connessione con l'attuazione del cosiddetto " Piano Solo " sarebbe stato assunto dal colon-

nello Renzo Rocca (l'ex ufficiale del S.I.D. trovato morto il 27 giugno 1968 nel suo ufficio di via Barberini, 86 in Roma), ha dato luogo ad una serie di delicati problemi procedurali.

Innanzitutto, in relazione all'ipotesi della fondatezza delle notizie — diffuse in certe cronache giornalistiche e ribadite dal senatore Raffaele Jannuzzi nella sua deposizione davanti alla Commissione — secondo cui elementi del S.I.D. avrebbero prelevato dall'ufficio del Rocca subito dopo la sua morte, dei documenti, tra cui, secondo la deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi, ve ne sarebbero stati alcuni relativi all'arruolamento dei militari di cui sopra, la Commissione, con lettera n. 173 in data 24 settembre 1969 indirizzata al ministro della difesa, formulò la richiesta di tali ultimi documenti, qualora, beninteso, detta ipotesi si fosse in realtà verificata.

A tale lettera, il ministro della difesa rispose, con lettera n. 1611/R in data 13 ottobre 1969, comunicando non rispondere a verità che il S.I.D., a mezzo di suoi elementi, o altri organi, avesse prelevato dall'ufficio del colonnello Rocca dopo la sua morte, documenti relativi al finanziamento dell'arruolamento in questione.

Il ministro della difesa faceva altresì presente che il S.I.D., con lettera ufficiale in data 6 luglio 1968, diretta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, aveva rappresentato l'opportunità — nel caso che l'autorità giudiziaria incaricata della inchiesta circa la morte del colonnello Renzo Rocca, avesse deciso di procedere all'apertura degli armadi e delle casaforti esistenti nell'ufficio del citato ex ufficiale — che fosse invitato ad assistervi un incaricato dell'ufficio sicurezza del Servizio.

Ciò per l'eventualità che potessero essere rinvenuti documenti contenenti segreti militari o comunque interessanti la sicurezza dello Stato, ancora in possesso del colonnello Rocca, all'atto del decesso, nella considerazione che l'ufficiale aveva fatto parte in passato e fino al 30 giugno 1967 del servizio informazioni.

Il ministro della difesa informava che l'autorità giudiziaria, dividendo tale opportunità e avendo rinvenuto, fra il carteggio prelevato negli uffici del Rocca, alcune copie fotostatiche e fotografiche di corrispondenza "classificata", non più attuale, di pertinenza dell'amministrazione militare, aveva restituito, previa stesura di verbale nel quale era stato indicato per ogni documento il relativo oggetto, dette copie all'amministrazione interessata, trattandosi fra l'altro di documenti non influenti ai fini dell'indagine relativa all'accertamento delle cause della morte del Rocca.

Il ministro della difesa, in ogni caso, assicurava che fra i documenti restituiti dall'autorità giudiziaria non esistevano quelli richiesti dalla Commissione d'inchiesta.

Il deputato Spagnoli avanzò, nel frattempo, formale istanza di acquisizione degli atti processuali relativi all'istruzione sommaria condotta sulla vicenda dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e della procura generale presso la Corte d'appello di Roma, assumendo che tra detti atti si sarebbero potuti rinvenire documenti ed assunzioni di testimonianze utili comunque ai fini dell'inchiesta della Commissione.

Eccependosi da taluni commissari l'inopportunità di richiedere all'autorità giudiziaria un complesso di atti che doveva ritenersi coperto da segreto istruttorio, in quanto il relativo procedimento si era concluso con decreto di non promuovibilità dell'azione penale, il deputato Spagnoli propose che dalla Commissione fosse affidato un mandato fiduciario al Presidente Alessi perché egli, richiamati gli atti del procedimento medesimo, ne prendesse visione allo scopo di esaminare se in essi si rinvenissero elementi interessanti l'indagine della Commissione, cui avrebbe potuto successivamente riferire i risultati dell'esame compiuto.

Avendo la Commissione accolto, nella seduta antimeridiana del 25 settembre 1969, la proposta del deputato Spagnoli, il Presidente Alessi provvide a prendere gli opportuni contatti con l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il fascicolo degli atti suddetti e, dopo averli esaminati, riferì sul loro contenuto con un'ampia relazione di cui venne data lettura alla Commissione nella seduta dell'8 gennaio del 1970. Il fascicolo giudiziario in questione — che nel corso del suo esame era stato tenuto personalmente in custodia dal Presidente — fu, quindi, dallo stesso restituito all'autorità giudiziaria.

16) *Problemi insorti in ordine al contemporaneo svolgimento di una inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo, ed in ordine all'acquisizione dei relativi atti.*

Un'altra serie di questioni procedurali è stata originata dalla circostanza del contemporaneo svolgimento presso il Ministero della difesa di un'inchiesta disciplinare a carico del generale onorevole Giovanni de Lorenzo, inchiesta promossa sulla base delle risultanze della Commissione Lombardi.

Nella seduta del 20 giugno e nelle sedute antimeridiane del 24 giugno e del 3 luglio 1969, il deputato Covelli, nel sottolineare che, fra gli addebiti mossi al generale onorevole Giovanni de Lorenzo, taluni si riferivano a fatti formanti immediato oggetto della inchiesta affidata alla Commissione parlamentare, ebbe a sollevare la questione della compatibilità dello svolgimento dell'inchiesta disciplinare suddetta contemporaneamente allo svolgimento dei lavori della Commissione stessa, cui si sarebbe potuto sovrapporre, con un inammissibile scadimento del suo prestigio, l'accertamento compiuto da una commissione amministrativa che avrebbe potuto esaminare testimonianze e documenti anche al di là dei rigorosi limiti procedurali posti alla Commissione parlamentare dalla sua legge istitutiva. Il deputato Covelli riteneva perciò necessario che la Commissione parlamentare richiedesse con fermezza la sospensione, da parte del ministro della difesa, della predetta inchiesta disciplinare.

Dopo un ampio dibattito, svoltosi nella seduta antimeridiana del 3 luglio 1969, la Commissione decideva di soprassedere, per il momento, dall'adottare una formale decisione sulla richiesta del deputato Covelli. Venivano, infatti, sollevati da qualche commissario, pur nel quasi generale consenso sulla tesi della priorità da riservarsi alle indagini della Commissione parlamentare, dubbi sulla legittimità di un intervento della Commissione nel senso auspicato dallo stesso deputato Covelli, intervento che, oltre tutto, avrebbe potuto dar luogo ad una delicata ipotesi di conflitto fra poteri dello Stato nel caso che il Governo non avesse ritenuto di aderire alle richieste della Commissione.

Conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione stessa, il Presidente Alessi, peraltro, informava — con lettera n. 98/R in data 3 luglio 1969 — il ministro della difesa che, indipendentemente dalla problematica giuridica offerta dal caso particolare, era stata avvertita, pressoché unanimemente, l'esigenza che i lavori relativi all'indagine della Commissione parlamentare conservassero una assoluta priorità sia per il prestigio dell'organo promanante dalla rappresentanza popolare, sia per la natura stessa dell'indagine parlamentare, oltretutto per ovvii motivi tecnici di opportunità che suggerivano di evitare la sovrapposizione di accertamenti coincidenti sui medesimi oggetti, ed esprimeva l'auspicio che il ministro stesso, in uno spirito di sensibilità alle istanze promananti da una sede parlamentare, volesse, nel comune interesse della tutela e del raf-

forzamento delle istituzioni dello Stato, prendere le determinazioni più opportune al riguardo.

Rispondendo a tale lettera con nota n. 1100/R in data 9 luglio 1969, il ministro della difesa chiarì, anzitutto, che l'inchiesta formale disciplinare, cui era stato sottoposto il generale de Lorenzo, per effetto di determinazione ministeriale in data 23 giugno 1968, atteneva a vari addebiti in ordine a responsabilità disciplinari, facenti capo al predetto ufficiale generale per attività e comportamenti risalenti a tempo precedente alla sua elezione a deputato al Parlamento e mentre era in servizio quale capo del S.I.F.A.R. e quale comandante generale dell'arma dei carabinieri. Nell'aggiungere che le responsabilità sopra indicate trovavano evidenza sia nelle conclusioni della relazione della Commissione Lombardi, sia in quelle della Commissione Beolchini, il ministro della difesa sottolineava che, dei vari addebiti mossi al generale de Lorenzo, solo due riguardavano, in vero, la materia formante oggetto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, avendo essi riferimento al contenuto dell'articolo 1, lettera a) della sua legge istitutiva. Tali addebiti — indicati nella determinazione ministeriale di apertura dell'inchiesta formale disciplinare sopra richiamata con le lettere e) e f) — erano esattamente, proseguiva il ministro della difesa, così delineati:

« e) in una delicata situazione politica, immediatamente precedente e contestuale alla grave crisi di Governo dell'estate 1964, assumeva iniziative eccedenti la sua competenza di comandante generale dei carabinieri facendo elaborare un piano per la tutela dell'ordine pubblico basato sull'impiego delle sole forze dell'Arma, senza tener conto delle altre forze dell'ordine, come previsto dai vari piani regolamentari esistenti;

« f) faceva distribuire, al fine di cui sopra, ai comandi territoriali dell'Arma liste di persone pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato fornite dal S.I.F.A.R. e trattava con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica questioni relative ai mezzi di trasporto per il concentramento e sgombero di tali elementi, compito questo devoluto al Ministero dell'interno, con il quale avrebbe dovuto prendere preventivi accordi. Nascevano in tal modo negli esecutori dubbi e sospetti che, ripresi in seguito ad una campagna di stampa, creavano viva emozione nell'opinione pubblica, portata a credere che le predette iniziative avessero come fine un colpo di Stato ».

Il ministro della difesa informò che per i due addebiti sopra riportati, l'inchiesta formale disciplinare era stata sospesa con suo provvedimento fin dal 2 dicembre 1968, non appena egli aveva ricevuto comunicazione dell'ordinanza n. 293 della IV Sezione del Consiglio di Stato, emessa nella seduta del 27 novembre 1968, che aveva disposto la sospensione dell'inchiesta formale disciplinare — non totalmente, come richiesto dall'inquisito — ma limitatamente ai due predetti punti *e*) e *f*), essendo pendente il giudizio di appello per il noto procedimento de Lorenzo contro Jannuzzi e Scalfari instauratosi per analoga materia.

Il ministro della difesa, nel dichiarare che successivamente al 2 dicembre 1968 nessun atto era stato, pertanto, compiuto dall'inquirente relativamente ai predetti due addebiti, informava che i restanti addebiti disciplinari non avevano alcun collegamento con l'oggetto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta. L'inchiesta formale disciplinare era in atto condotta dal generale di corpo d'armata Ludovico Donati; essa aveva subito attardamenti soprattutto perché l'onorevole generale Giovanni de Lorenzo aveva ritenuto di invocare, attraverso esposto al Presidente della Camera dei deputati, un chiarimento sulla compatibilità fra mandato parlamentare e sottoposizione a inchiesta disciplinare, chiarimento che il Presidente della Camera, su parere espressamente emesso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva recentemente dato in senso contrario alle richieste dell'onorevole generale de Lorenzo.

Il ministro della difesa assicurava comunque il Presidente della Commissione che — nel rispetto del prestigio della medesima — il doveroso esercizio della potestà disciplinare dell'ufficiale inquirente non aveva comportato, né avrebbe comportato interferenza o sovrapposizione di accertamento per il medesimo oggetto della inchiesta affidata alla Commissione stessa.

Successivamente, nella seduta antimeridiana del 25 settembre 1969, la Commissione, accogliendo una istanza avanzata in tal senso dal deputato Spagnoli, deliberava di chiedere al ministro della difesa l'invio degli atti dell'inchiesta a carico del generale de Lorenzo relativi agli addebiti mossi al medesimo, nelle parti in coincidenza con l'oggetto dell'inchiesta della Commissione parlamentare.

Alla lettera n. 182/R in data 25 settembre 1969, con cui tale richiesta venne ufficialmente formulata al ministro della difesa, questi rispose con lettera n. 1702/R in data 23 ottobre 1969, facendo presente che, essendo l'inchiesta formale disciplinare a carico del gene-

rale de Lorenzo ancora in corso di attuazione e non essendo possibile, allo stato, prevedere quando si sarebbe conclusa, non era attualmente possibile aderire alla richiesta avanzata dalla Commissione parlamentare, in quanto l'invio dei documenti alla medesima avrebbe impedito la prosecuzione della inchiesta formale disciplinare, « avente « caratteristiche e finalità proprie nel doveroso esercizio del potere « disciplinare spettante all'amministrazione ».

La decisione del ministro della difesa fu vivacemente criticata nel corso di un ampio dibattito che la Commissione tenne nella seduta del 12 novembre 1969. In tale occasione fu affermato da numerosi commissari che la Commissione aveva il diritto di acquisire tutti i documenti ritenuti utili per le sue indagini e che alle sue richieste poteva essere opposta unicamente l'eccezione di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

Venne altresì fatto notare che tra gli addebiti contestati al generale de Lorenzo, oltre a quelli di cui alle lettere *e*) e *f*) della determinazione ministeriale in data 23 giugno 1968, cui aveva fatto riferimento il ministro della difesa nella citata lettera n. 1100/R del 9 luglio 1969 — concernenti fatti oggettivamente identici a quelli formanti oggetto delle indagini della Commissione — figuravano contestati ulteriori addebiti relativi ad elementi che avrebbero potuto presentare motivi di connessione con i fatti oggetto delle indagini medesime.

Tali addebiti risultavano, invero, essere i seguenti:

« *b*) nominato comandante generale dell'arma dei carabinieri « si faceva seguire, nel suo trasferimento dal S.I.F.A.R., da un gruppo « di ufficiali a lui fedeli, i quali finirono per creare una atmosfera « di timore e di diffidenza contraria alla serenità degli spiriti e al « morale di buona parte dei quadri;

« *c*) comandante generale dell'Arma, conservava una ingerenza « sul funzionamento del S.I.F.A.R. al fine di continuare ad utilizzarne « le fonti di informazione, e continuava a mantenere contatti non « sempre giustificabili con partiti e personalità politiche di varia « tendenza;

« *d*) affidava al colonnello d'amministrazione Tagliamonte, da « molti anni direttore amministrativo del S.I.F.A.R., l'incarico di capo « ufficio programmazione finanziaria per l'Arma e quindi manteneva « a lungo l'ufficiale nel duplice servizio, così che sorgevano sospetti

« circa una irregolare promiscua utilizzazione dei fondi dei due « organismi ».

Veniva, conseguentemente, ribadito il diritto della Commissione d'inchiesta a disporre anche degli atti del procedimento disciplinare relativi agli accertamenti contenuti in ordine a tali addebiti. Veniva, infine, sottolineato che, lasciandosi impregiudicata la questione se nei confronti dell'inchiesta formale disciplinare potesse configurarsi l'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del codice di procedura penale stante la contemporanea pendenza della inchiesta parlamentare — sospensione che comunque avrebbe dovuto essere richiesta dall'interessato nella opportuna sede giurisdizionale — in ogni caso la trasmissione degli atti richiesti dalla Commissione non avrebbe necessariamente impedito la prosecuzione della inchiesta formale in questione.

Il dibattito si concluse con la deliberazione della Commissione di insistere nella richiesta degli atti suddetti, almeno per la parte riferentesi agli addebiti di cui alle ricordate lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* della determinazione ministeriale del 23 giugno 1968.

Alla richiesta formulata dalla Commissione con lettera n. 254/R del 14 novembre 1969, il ministro della difesa rispose con lettera n. 1822/R in data 17 novembre 1969, comunicando di aver disposto la sospensione dell'inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo — sospesa già, come si è detto, nella parte relativa agli addebiti di cui alle lettere *e)* e *f)* della determinazione ministeriale in data 23 giugno 1968 — anche nella parte relativa agli addebiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* della medesima determinazione ministeriale, onde consentire la trasmissione alla Commissione della documentazione ad essi relativa. Il Ministero della difesa assicurava che gli atti in questione sarebbero stati trasmessi alla Commissione non appena gli fossero stati consegnati dall'ufficiale inquirente « ai « sensi e nei limiti di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale ».

Gli atti medesimi furono finalmente trasmessi alla Commissione dal ministro della difesa con lettera n. 1915/R del 29 novembre 1969. In detta lettera si avvertiva che in taluni documenti erano state censurate con "omissis" le parti coperte da segreto con la specificazione dei motivi di tale censura.

Si aggiungeva, peraltro, che tutti i documenti avrebbero dovuto considerarsi coperti da segreto d'ufficio, essendo essi atti di una in-

chiesta formale disciplinare non ancora conclusa e quindi suscettibile di ulteriori sviluppi attraverso l'eventuale acquisizione di nuovi elementi probatori (non avendo ancora l'inquisito presentato, tra l'altro, le sue giustificazioni).

Il ministro della difesa aggiungeva, che, avendo la Commissione insistito nella richiesta degli atti pur conoscendo la situazione anzidetta e nonostante il divieto dell'articolo 342 del codice di procedura penale, l'amministrazione della difesa, senza attendere le procedure previste in detto articolo e nello spirito di collaborazione cui aveva sempre informato la propria condotta, aveva ritenuto di consegnare ugualmente gli atti, con la esplicita segnalazione della loro particolare riservatezza, onde fossero rigorosamente osservate le norme di legge a tutela del segreto.

Nell'aggiungere che gli atti suddetti, per la loro natura, non avrebbero potuto essere allegati alla relazione conclusiva, il ministro della difesa pregava il Presidente della Commissione di voler disporre, se possibile, che essi fossero restituiti al suo Ministero dopo che la Commissione ne avesse presa visione.

La Commissione prese atto di tale comunicazione ed al momento di deliberare sulla formale acquisizione degli atti suddetti finì col convenire — pur se taluni commissari ebbero a manifestare divergenti opinioni al riguardo — sul fatto che i medesimi fossero da ritenersi coperti da segreto d'ufficio, e come tali (una volta accertatone, cioè, il relativo carattere di segretezza) non suscettibili di acquisizione da parte della Commissione stessa, a norma dell'articolo 342 del codice di procedura penale; e concordò, altresì, sulla necessità di restituire gli atti al ministero della difesa.

Senonché, non ritenendo taluni commissari di poter prescindere da alcune risultanze probatorie consacrate in quegli atti (risultanze di cui erano stati resi edotti proprio durante la consultazione degli atti medesimi, al fine di accertare il loro asserito carattere di segretezza), la Commissione, nella seduta del 22 aprile 1970 stabilì che tali risultanze, in quanto assunte come meri elementi di conoscenza acquisiti, di fatto, dai diversi commissari, avrebbero potuto, peraltro, fornire — senza che ne fosse pubblicizzata la fonte — lo spunto per l'esperimento delle indagini istruttorie ritenute necessarie a far acclarare direttamente alla Commissione le circostanze in quelle risultanze concretate, sempre che esse fossero ravvisate rilevanti ai fini delle indagini della Commissione stessa.

17) *Il procedimento adottato per consentire alla Commissione di conoscere il contenuto delle deposizioni rese davanti alla Commissione Lombardi e registrate su nastro magnetico.*

Come si è già avuto occasione di ricordare, la Commissione aveva appreso dal generale Lombardi — nel corso della deposizione da questi resa nella seduta pomeridiana del 3 luglio 1969 e nella seduta del 4 luglio 1969 — che gli interrogatori effettuati dalla Commissione ministeriale da lui presieduta erano stati registrati su nastri, custoditi poi presso il Ministero della difesa. In considerazione di ciò la Commissione, nella seduta del 17 settembre 1969, accogliendo una istanza in tal senso precedentemente formulata dal deputato Spagnoli, decise di chiedere al ministro della difesa la trascrizione delle registrazioni effettuate sui suddetti nastri, al fine di confrontare il testo originale degli interrogatori con la loro successiva verbalizzazione contenuta negli "allegati" alla relazione Lombardi.

Alla richiesta della Commissione — formulata con lettera numero 152/R in data 17 settembre 1969 — il ministro della difesa rispose precisando innanzi tutto — con lettera n. 1480/R in data 26 settembre 1969 — che le registrazioni effettuate dalla Commissione Lombardi non riguardavano tutte le deposizioni rese davanti alla medesima, essendone state escluse quelle corrispondenti ai nn. 1, 16, 17, 24, 25, 31, 34 e 39 degli "allegati".

Il ministro della difesa, dopo aver fatto presente che, dal modo in cui le suddette registrazioni erano state effettuate, risultava evidente che esse erano state disposte al solo scopo di trarne eventuale ausilio per la stesura definitiva dei verbali di deposizione, e non già perché si intendeva attribuire ad esse un valore probatorio, sottolineava che la richiesta della Commissione parlamentare sollevava problemi di natura tecnica e giuridica di notevole rilievo.

Il ministro della difesa faceva, infatti, rilevare che i verbali di deposizione allegati alla relazione Lombardi erano stati letti, approvati e sottoscritti dagli interessati, che ne avevano riconosciuto la perfetta rispondenza a quanto dichiarato: sicché essi, controfirmati dai componenti della Commissione ministeriale, costituivano documenti autentici facenti fede fino ad impugnazione di falso, cosa che non poteva, invece, dirsi per le registrazioni su nastro che non erano state riascoltate dagli interessati e, pertanto, non erano state da essi convalidate. Il ministro della difesa faceva, perciò, notare che appariva quanto meno dubbia la legittimità della formazione, da parte del

suo dicastero, di nuovi documenti scritti, consistenti nella semplice trascrizione delle registrazioni effettuate.

Il ministro della difesa aggiungeva, inoltre, che, poiché anche le parti che non erano state riprodotte negli "allegati" per estraneità all'oggetto dell'inchiesta, avrebbero potuto comunque riferirsi ad argomenti di natura segreta, si sarebbe dovuto estendere ad esse un attento controllo ai fini della tutela del segreto, con conseguente eventuale loro eliminazione ai sensi dell'articolo 342 del codice penale; controllo — rilevava il ministro — particolarmente « difficile e laborioso ».

Il ministro della difesa osservava, poi, che la trascrizione delle registrazioni effettuate, sia per la loro ampiezza (trattandosi — informava il ministro — di 8000 metri di nastro) sia per il carattere discorsivo del contenuto di esse, avrebbe richiesto un periodo di tempo non esattamente precisabile, ma tuttavia non inferiore ad alcune settimane.

Aggiungeva, infine, il ministro della difesa che la trascrizione stessa sarebbe stata comunque notevolmente monca, tale, perciò, da potersi prestare ad equivoche interpretazioni, in quanto le registrazioni effettuate spesso si dimostravano confuse e non chiaramente intellegibili.

La Commissione, preso atto delle comunicazioni del ministro della difesa, decideva, peraltro, di insistere nella sua determinazione di venire a conoscenza del testo delle registrazioni in questione e, allo scopo di ovviare parzialmente alle obiettive difficoltà di carattere tecnico rappresentate dal ministro della difesa, nella seduta del 28 ottobre 1969 dava al Presidente Alessi mandato di recarsi presso il Ministero della difesa per ascoltare direttamente le registrazioni suddette, onde far disporre la trascrizione o il riassunto delle parti di esse che avessero particolari riferimenti con le indagini affidate alla Commissione, in modo da consentire a questa di prenderne diretta conoscenza.

In relazione a tale determinazione della Commissione, comunicatagli con lettera n. 233/R in data 5 novembre 1969, il ministro della difesa faceva presente, con nota n. 1825/R in data 17 novembre 1969 che, pur continuando a elevare le riserve in precedenza manifestate, aveva interessato il competente ufficio perché adottasse le misure atte a consentire al Presidente della Commissione, con le cautele del caso, l'ascolto delle registrazioni in questione; e successivamente, con nota n. 2091 in data 29 dicembre 1969, comunicava che, ultimata la predisposizione delle suddette misure, l'apparato per l'ascolto di-

retto delle registrazioni medesime e per la loro trascrizione era posto a disposizione del Presidente a partire dal 7 gennaio 1970.

La laboriosa attività di ascolto e la difficoltosa trascrizione delle registrazioni di cui sopra — trascrizione nella quale, per una espressa decisione della Commissione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1970, sono state omesse solo le considerazioni ed i giudizi personali espressi dai testi in ordine ai fatti diversi da quelli formanti oggetto della deposizione resa, ma che, per quanto riguarda tutti i diversi possibili punti di riferimento con l'oggetto dell'inchiesta è stata effettuata con meticolosa fedeltà — impegnò parecchie settimane il Presidente Alessi, assistito da tecnici dell'ascolto e delle trascrizioni, e si concluse il 15 aprile 1969 (2).

In merito alla trascrizione delle registrazioni suddette, il ministro della difesa con lettera n. 919/R in data 18 aprile 1970 precisò che era « evidentemente » esteso ad esse il vincolo di vietata divulgazione apposto sui corrispondenti "allegati" alla relazione Lombardi.

18) *Le questioni insorte in ordine al reperimento di "veline" formate dal R.E.I., o, comunque, dal S.I.F.A.R. e in ordine all'acquisizione del nastro con la presunta registrazione del colloquio Lugo-de Lorenzo.*

Si ritiene opportuno, da ultimo, accennare a due ulteriori questioni insorte in relazione all'acquisizione di documenti connessi con la escussione testimoniale del generale onorevole de Lorenzo.

a) Questi, nella deposizione resa davanti alla Commissione nella seduta del 30 maggio 1969, rispondendo ad una domanda concernente la veridicità della notizia circa la diffusione nel giugno-luglio 1964 da parte dell'ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R., di veline dirette al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, in cui veniva rappresentata una situazione economica allarmante, ebbe a depositare

(2) Come si dirà più analiticamente nel capitolo III, tutti gli ufficiali che avevano depresso davanti alla Commissione Lombardi sono stati invitati a confermare il testo risultante dalla trascrizione delle loro deposizioni, ad eccezione del generale di divisione dell'arma dei carabinieri Giorgio Manes e del colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi De Crescenzo nel frattempo deceduti, nonché del colonnello dell'arma dei carabinieri Sante Mantarro e del generale di brigata dell'arma dei carabinieri Oreste Lepore, stanti le loro cattive condizioni di salute — documentate da certificato medico — che hanno sconsigliato la loro convocazione.

alcuni documenti che asserì essere copia fotostatica di dette "veline", perché la Commissione stessa potesse direttamente valutarne il contenuto.

Successivamente, la Commissione — nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1969 — accogliendo un'istanza avanzata dal senatore Terracini, allo scopo di far accertare l'autenticità dei documenti depositati dal generale onorevole Giovanni de Lorenzo, deliberò di richiedere al ministro della difesa la trasmissione delle veline formate dal R.E.I. che nel periodo giugno-luglio 1964 fossero state inviate alle diverse autorità dello Stato (ed in particolare al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio), estendendo la richiesta anche alle altre "veline", qualora esistite, eventualmente formate dal S.I.F.A.R. nello stesso periodo e trasmesse alle medesime autorità.

Alla richiesta della Commissione, formulata con lettera n. 171 in data 24 settembre 1969, il ministro della difesa, con lettera n. 1842/R in data 18 novembre 1969, oppose che i documenti richiesti « a prescindere « dalla loro esistenza, appartenerebbero a quella categoria di documenti che, per la loro natura, per la natura dell'organo che li avrebbe « prodotti e per le autorità cui sarebbero stati inviati, costituiscono « segreto di Stato: eppertanto né potrebbero essere esibiti né di essi « potrebbe darsi comunque notizia, a norma degli articoli 342-352 del « codice di procedura penale ».

Alcuni commissari osservarono che la risposta del ministro della difesa era formulata in termini ambigui, e non forniva sufficienti elementi di chiarimento né in ordine all'effettiva esistenza delle suddette "veline" né in ordine alla motivazione del loro asserito carattere di segretezza, di talché ne risultava vanificata la possibilità per la Commissione di esperire eventualmente, contro il diniego opposto dal ministro, il ricorso al procedimento di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, ventilato da qualcuno dei medesimi commissari.

Facendo riferimento proprio a tale eventualità, il Presidente Alessi indirizzò a nome della Commissione — con lettera n. 401/R in data 31 marzo 1970 — una nuova richiesta al ministro della difesa, pregandolo di voler integrare gli elementi già forniti, in modo che alla Commissione fosse consentita una più completa valutazione delle determinazioni che il ministro aveva inteso assumere al riguardo.

In allegato alla stessa lettera il Presidente trasmise, con l'occasione, copia fotostatica delle "veline" depositate dal generale onorevole de Lorenzo nella ricordata seduta del 30 maggio 1969, pregando

il ministro stesso di esaminarle e di confermare o meno le notizie fornite dal medesimo generale onorevole de Lorenzo circa la loro provenienza.

b) Si è ricordato, anche, che la Commissione aveva manifestato interesse alla acquisizione del nastro magnetico depositato dal generale onorevole Giovanni de Lorenzo al tribunale di Roma nel corso del processo contro i giornalisti Corbi e Gregoretti ed il generale Gaspari, nastro su cui sarebbe stato registrato il colloquio di cui si è già riferito, svoltosi il 14 aprile 1967 tra il generale onorevole de Lorenzo ed il consigliere di Stato dottor Andrea Lugo nell'ufficio del primo.

La Commissione, anzi, nella seduta del 23 ottobre 1969 aveva deliberato di chiedere al tribunale di Roma la trasmissione di copia autentica del testo ricavato dalla audizione del nastro stesso.

Il presidente del tribunale, con lettera in data 29 ottobre 1969, comunicò alla Commissione che — avendo il tribunale medesimo, con ordinanza in data 22 ottobre 1969, differito in prosieguo ogni decisione sulla acquisizione agli atti processuali del nastro in questione — non era in atto possibile trasmetterlo, non essendo esso ancora acquisito agli atti processuali, né trasmettere copia della trascrizione, non ancora effettuata.

Solo con ordinanza del 6 febbraio 1970, il tribunale sciolse la riserva e respinse l'istanza tendente all'acquisizione agli atti processuali del nastro che, pertanto, ritornava nella disponibilità giuridica privata. Conseguentemente il Presidente Alessi propose alla Commissione di autorizzarlo all'emissione di un decreto di sequestro del nastro stesso, da eseguirsi anche presso la cancelleria del tribunale di Roma, tenendo a far rilevare che il sequestro immediato del nastro presso la cancelleria del tribunale di Roma si rendeva opportuno, anche per evitare le difficoltà procedurali connesse con un successivo eventuale sequestro del nastro medesimo presso il domicilio del generale onorevole de Lorenzo, stante l'ufficio di parlamentare di cui questi era investito.

Il Presidente Alessi tenne ad informare la Commissione che essa, una volta entrata in possesso del nastro, prima di decidere sulla sua eventuale acquisizione, avrebbe dovuto evidentemente accertarne l'autenticità, chiamando il generale de Lorenzo e il dottor Lugo ad attestare la corrispondenza della registrazione al reale contenuto del colloquio fra essi intervenuto (ricordando, a tal proposito, che lo stesso pubblico ministero nel corso del processo davanti al tribunale di Roma aveva

fatto espresso riferimento alla necessità di siffatto controllo, subordinando ad esso la sua eventuale non opposizione all'acquisizione del nastro).

Il Presidente Alessi dichiarò, infine, che, sussistendo fondati motivi per ritenere che la registrazione suddetta contenesse anche notizie relative ad eventi, materie o persone rispetto alle quali poteva configurarsi la sussistenza del vincolo del segreto politico-militare (circostanza questa risultante, oltreché dalle indicazioni emerse nel corso del dibattito giudiziario, della inchiesta parlamentare e delle varie vicende dalle quali essa aveva tratto origine, specificamente dalla deposizione resa dal consigliere Lugo davanti al tribunale di Roma) a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva — che gli demandava il compito di garantire l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale — prima che la Commissione procedesse all'audizione della registrazione, ovvero alla lettura della relativa trascrizione, intendeva si garantisse il rispetto della procedura delineata dall'articolo 4 della legge istitutiva in ogni sua fase. Conseguentemente si sarebbe dovuto disporre che, a tale scopo, il ministro responsabile ascoltasse la registrazione incisa sul nastro in questione, onde consentirgli di apportare le eventuali censure motivate da ragioni di segretezza.

La Commissione concordò con la impostazione suggerita dal Presidente e deliberò nella seduta dell'11 febbraio 1970 di procedere al sequestro del nastro. Nella stessa data il Presidente Alessi emise decreto di sequestro del predetto nastro presso l'ufficio di cancelleria della I Sezione del tribunale di Roma, delegando a procedervi il colonnello dei carabinieri Domenico Maneri, il quale effettuava il sequestro il giorno successivo (12 febbraio 1970).

Conseguentemente, con lettera n. 385/R in data 19 febbraio 1970, il Presidente Alessi ne dava comunicazione al ministro della difesa, rappresentandogli la necessità che venisse accertato se la registrazione suddetta contenesse anche notizie relative ad eventi, materie o persone rispetto alle quali potesse configurarsi la sussistenza del vincolo del segreto politico-militare o di Stato; invitava, perciò, il ministro della difesa a prelevare presso il suo ufficio, o a far prelevare da un sottosegretario appositamente incaricato, il nastro suddetto, previa verifica dei sigilli apposti, ricognizione dell'oggetto e redazione di un verbale di consegna da parte del cancelliere della Commissione, pregando il medesimo ministro di voler provvedere, appena possibile, a rimmettergli, assieme al nastro originale, debitamente sigil-

lato, e alla trascrizione del suo contenuto con gli "omissis" che egli avesse ritenuto di dovervi apporre, altra copia di nastro su cui fossero riversate quelle parti del nastro originale in relazione alle quali non venissero riscontrati argomenti sottoposti al vincolo di segretezza.

Il ministro della difesa, con nota n. 414/R in data 20 febbraio 1970, delegò il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Francesco Cossiga, a prelevare, presso l'ufficio del Presidente della Commissione, il nastro magnetico in questione, e nella stessa giornata del 20 febbraio 1970, il suddetto sottosegretario onorevole Cossiga, assistito dal tenente colonnello Fulvio Toschi, previa verifica dei sigilli apposti e ricognizione dell'oggetto, lo prelevò. Di tale operazione fu redatto apposito processo verbale dal cancelliere della Commissione.

c) Il ministro della difesa lasciò, peraltro, trascorrere un congruo periodo di tempo senza comunicare le sue determinazioni relative alle censure di segretezza da apporre eventualmente al nastro prelevato il 20 febbraio 1970 e senza dar risposta alla ricordata lettera n. 401/R del 31 marzo 1970 riguardante le richieste notizie sulle "veline".

Approssimandosi, intanto, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione — fissato dalla seconda legge di proroga 24 dicembre 1969, n. 979, al 30 giugno 1970 — il Presidente Alessi rivolgeva, rispettivamente in data 31 marzo 1970 e 19 maggio 1970 (relativamente all'argomento del nastro) ed in data 25 maggio 1970 (relativamente all'argomento delle "veline"), pressanti sollecitazioni al ministro della difesa, sottolineando il notevole rilievo che i commissari annettevano alla conoscenza delle notizie e delle determinazioni richieste, nel contesto del materiale istruttorio su cui essi stavano esprimendo in quei giorni il loro meditato giudizio.

Perdurando, anche dopo tali sollecitazioni, il silenzio del ministro della difesa, il Presidente Alessi si rivolse, con lettera n. 585/R in data 12 giugno 1970, al Presidente del Consiglio dei ministri, manifestando il vivo disagio della Commissione e quello suo personale per tale silenzio che — avendo i componenti della Commissione più volte lamentata la mancata conoscenza, ai fini della decisione, delle notizie e delle determinazioni di cui si attendeva comunicazione — concorrevano ad impedire che la Commissione concludesse i suoi lavori nel termine fissato.

Solo in data 6 agosto 1970 — quando, cioè, era intervenuta la promulgazione della terza legge di proroga 20 luglio 1970, n. 570 —

il ministro della difesa comunicava, con nota n. 1699/R, che agli atti del soppresso ufficio R.E.I. « non esistono minute o copie di "veline" « relative al periodo giugno-luglio 1964 né presso l'archivio dello « stesso ufficio R.E.I., o di altri uffici del cessato S.I.F.A.R. esiste documentazione alcuna, da cui possa rilevarsi l'invio di detti documenti, « di natura classificata, all'esterno del servizio ». Il ministro della difesa aggiungeva che, per tali motivi, era nell'assoluta impossibilità di confermare o meno le notizie relative alla provenienza delle "veline" depositate dal generale onorevole de Lorenzo.

Poiché nel frattempo non era intervenuta ancora alcuna comunicazione del ministro della difesa in ordine alle eventuali censure di segretezza da apporre sul nastro messo a sua disposizione, il Presidente Alessi si rivolgeva l'11 agosto 1970, con lettera n. 597/R, al neo Presidente del Consiglio onorevole Colombo, rappresentandogli l'urgente necessità per la Commissione di rientrare in possesso del nastro stesso, rammentando che nella stessa relazione alla proposta della terza legge di proroga era stato implicitamente riconosciuto come il silenzio opposto dal Governo alle richieste della Commissione era stata causa non ultima dell'impossibilità per la stessa — nella mancata conoscenza di documenti da taluni commissari ritenuti fondamentali ai fini della decisione — di concludere i suoi lavori entro il termine suddetto.

Finalmente, con nota n. 1860/R in data 2 settembre 1969, il ministro della difesa comunicava che l'opera di trascrizione del nastro si era rilevata estremamente difficoltosa, in quanto numerosissimi passi del colloquio registrato non si erano potuti esattamente percepire, sia per ragioni tecniche relative alla registrazione spesso anche disturbata da rumori esterni, sia perché le voci degli interlocutori — dal tono ora troppo basso, ora alto e concitato — erano spesso accavallate e pertanto inintelligibili.

Ciò premesso, il ministro della difesa osservava che, dal testo che si era, comunque, potuto ricavare, risultava che il colloquio verteva sui fatti che avevano formato oggetto dell'inchiesta condotta dalla Commissione Beolchini e che, in ragione della loro intrinseca natura, erano stati a suo tempo omessi nel testo inviato al Parlamento ed all'autorità giudiziaria perché coperti da segreto di Stato.

Nell'aggiungere che, oltre alle parti concernenti detti fatti, nel nastro ne erano contenute altre che non presentavano carattere di riservatezza, il ministro della difesa faceva rilevare che queste, tuttavia, erano così intimamente connesse, nello snodarsi della con-

versazione, con le prime, sicché la loro trascrizione separata si sarebbe risolta in una serie di frasi prive di nesso logico.

Il ministro della difesa concludeva comunicando che, in dipendenza della sostanziale identità con le parti omesse e gli allegati della relazione Beolchini, già dichiarati segreti, il contenuto del nastro magnetofonico in questione era coperto da segreto di Stato, sottolineando che la materia da esso investita era estranea all'oggetto delle indagini devolute alla Commissione dall'articolo 1 della sua legge istitutiva.

Successivamente, a seguito delle reiterate richieste verbali, sfociate poi in una formale richiesta scritta in data 12 dicembre 1970, con cui il Presidente Alessi aveva sottolineato la necessità per la Commissione di rientrare nel possesso del nastro suddetto, sia pure dopo l'apposizione al medesimo del vincolo di segretezza, il ministro della difesa, con nota n. 2542/R in data 14 dicembre 1970, comunicò di aver dato disposizioni affinché il nastro stesso fosse restituito allo stesso Presidente Alessi in plico chiuso e sigillato.

Con la stessa lettera, peraltro, il ministro della difesa, nel confermare il carattere di segretezza attribuito al contenuto del nastro in parola, ricordò che era affidato alla responsabilità del Presidente Alessi il rispetto del segreto « con l'osservanza di voler restituire il « nastro — posto che di esso non poteva (può) essere disposto il « sequestro, trattandosi di segreto politico-militare — » al suo ufficio, non appena conclusi i lavori della Commissione.

Su tale comunicazione del ministro della difesa si sviluppò, nella seduta del 15 dicembre 1970, un ampio ed animato dibattito, a conclusione del quale prevalse l'opinione che la restituzione del nastro in questione non potesse essere sottoposta ad alcuna condizione, dato che ogni decisione sulla disponibilità giuridica del nastro stesso — in mancanza di un formale provvedimento di confisca da parte dell'autorità che ne aveva dichiarato segreto il contenuto — si sarebbe dovuta lasciare all'autonoma determinazione della Commissione, con gli unici obblighi scaturenti per questa dalla asserita dichiarazione di segretezza del contenuto del nastro.

Conseguentemente, il Presidente Alessi, nella stessa giornata del 15 dicembre 1970, comunicò al ministro della difesa che la richiesta formulata da quest'ultimo a conclusione della ricordata lettera n. 2542/R del 14 dicembre 1970, non trovava possibilità di accoglimento da parte sua e da parte della Commissione.

SEZIONE SECONDA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE IN ORDINE ALLA DIVULGABILITÀ DI TALUNI DOCUMENTI TRASMESSI ED IN ORDINE AL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA.

1. - *Le deliberazioni adottate nella seduta del 29 ottobre 1970.*

Prima di passare all'esame delle proposte di relazione depositate, la Commissione, nella seduta del 29 ottobre 1970, procedette ad una deliberazione di acquisizione formale dei documenti di volta in volta richiesti dai singoli commissari e posti a disposizione dei medesimi.

Furono, peraltro, esclusi da detta acquisizione taluni scritti anonimi pervenuti alla Commissione o a singoli commissari (3) che si riferivano a fatti su cui la Commissione aveva svolto autonomi accertamenti.

La Commissione deliberò, poi, che del contenuto di tutti i documenti contenenti notizie sugli organigramma dell'arma dei carabinieri o sulle dislocazioni di reparti della medesima non dovesse farsi cenno nella relazione a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato.

(Tali documenti vengono genericamente indicati nel contesto dell'elenco contenuto nella Sezione III del presente capitolo).

La Commissione ribadì, poi, l'orientamento già manifestato nella seduta del 22 aprile 1970 circa la necessità della restituzione al Ministero della difesa degli atti relativi all'inchiesta disciplinare condotta a carico del generale onorevole de Lorenzo, riconoscendo che i medesimi, in quanto coperti da segreto d'ufficio, non erano suscettibili di acquisizione.

La Commissione convenne, altresì, sull'opportunità della restituzione al Ministero della difesa dei libretti personali e dei fascicoli personali del generale Markert e del generale Cento (libretti e fascicoli

(3) Fra gli altri ne figuravano alcuni pervenuti al senatore Parri quando questi aveva cessato di far parte della Commissione e che il senatore Parri aveva ritenuto doveroso, comunque, porre a disposizione della Commissione stessa.

trasmessi in visione, a richiesta della Commissione, dallo stesso ministero, che aveva richiamato l'attenzione sull'aspetto di evidente riservatezza dei medesimi).

La Commissione, poi, nel prendere atto che taluni atti e documenti (ad es. gli allegati alla relazione Lombardi, le bozze del cosiddetto "Piano Solo", la trascrizione delle registrazioni effettuate su nastro dalla Commissione Lombardi nel corso dell'interrogatorio dei relativi testi) le erano stati trasmessi col vincolo di vietata divulgazione (essendo stata concessa ai membri della stessa l'autorizzazione a conoscerli ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, allo scopo di permettere, ai soli fini di valutazione globale, una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta) deliberò all'unanimità — su proposta del Presidente Alessi — di chiedere al Presidente del Consiglio di voler declassificare almeno le parti di tali documenti citate nella relazione, come elementi indispensabili ai fini della motivazione delle valutazioni contenute nella stessa.

La Commissione, infine, in considerazione della circostanza che essa aveva seduto presso la Camera dei deputati, stabilì che tutta la documentazione acquisita ai suoi atti, i verbali delle deposizioni rese dai testi da essa ascoltati ed i processi verbali delle sedute, fossero versati a cura del Presidente Alessi presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, previa raccolta in appositi contenitori debitamente sigillati e stesura di un verbale di consegna.

SEZIONE TERZA

LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI DELLA COMMISSIONE

La documentazione acquisita agli atti della Commissione è stata ordinata in base ai seguenti criteri di classificazione:

A) *Documentazione relativa all'attività della Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva.*

I) Atti parlamentari.

II) Atti e documenti relativi allo svolgimento di procedimenti giurisdizionali comunque connessi con le indagini affidate alla Commissione.

III) Atti e documenti connessi con lo svolgimento di inchieste amministrative comunque interessanti le indagini affidate alla Commissione.

IV) Atti e documenti concernenti predisposizioni e misure in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

V) Brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri e parata per il 150° anniversario dell'Arma medesima.

VI) Atti e documenti concernenti l'organizzazione dell'arma dei carabinieri e l'attività di alcuni suoi ufficiali.

VII) Nastro con la asserita registrazione di un colloquio fra il generale de Lorenzo ed il dottor Andrea Lugo.

VIII) Documentazione relativa alle informazioni sull'ordine pubblico e sulla situazione economica fatte pervenire ad alte autorità dello Stato nella primavera-estate 1964.

IX) Conferenza tenuta dall'ammiraglio di squadra Ernesto Giurati al Centro alti studi militari il 15 marzo 1965.

X) Documentazione concernente le determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui reclami proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

XI) Documentazione relativa alle ricerche, effettuate presso la R.A.I.-TV, del comunicato sull'udienza del generale de Lorenzo al Quirinale.

XII) Atti, documenti e memoriali fatti pervenire o consegnati alla Commissione.

XIII) Documenti di lavoro preparati dai commissari.

XIV) Pubblicazioni (stampa quotidiana e periodica, libri) interessanti le indagini della Commissione.

XV) Legislazione.

B) *Documentazione relativa all'attività della Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva.*

I) Documentazione di diritto comparato in materia di tutela del segreto e di organizzazione dei servizi di sicurezza.

II) Materiale elaborato da studiosi.

III) Documenti di lavoro preparati dai commissari.

IV) Legislazione.

* * *

A) *Documentazione relativa all'attività della Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva.*

I. - Atti parlamentari (4).

— Resoconto stenografico della seduta del 25 giugno 1964 della Camera dei deputati (nel corso della quale si verificò la votazione sul

(4) Come è noto il Parlamento si è occupato in numerose occasioni delle deviazioni del S.I.F.A.R. e delle vicende del giugno-luglio 1964. Basti ricordare che nella IV legislatura sono state al riguardo presentate alla Camera dei deputati 5 mozioni, 20 interpellanze e 59 interrogazioni a risposta orale e, correlativamente, al Senato della Repubblica 3 mozioni, 12 interpellanze e 21 interrogazioni a risposta orale. Nella V legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati 2 mozioni, 10 interpellanze e 17 interrogazioni a risposta orale, e, al Senato della Repubblica, 5 interpellanze e 21 interrogazioni a risposta orale.

In aggiunta ai dibattiti cui, di volta in volta, hanno dato luogo le ricordate mozioni, interpellanze ed interrogazioni, vanno ricordati i dibattiti variamente svoltisi sulla materia in occasione di comunicazioni del Governo o dell'esame

capitolo 88 della tabella dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione);

— resoconti stenografici delle sedute del 30 luglio, del 31 luglio (antimeridiana e pomeridiana) e del 1° agosto 1964 del Senato della Repubblica (nel corso delle quali si svolse il dibattito per la votazione della fiducia al secondo Governo Moro da parte del Senato della Repubblica);

— resoconti stenografici delle sedute del 3 agosto, 4 agosto (antimeridiana e pomeridiana), 5 agosto e 6 agosto 1964 della Camera dei deputati (nel corso delle quali si svolse il dibattito per la votazione della fiducia al secondo Governo Moro da parte della Camera dei deputati);

— resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 31 gennaio 1967 del Senato della Repubblica (nel corso delle quali il ministro della difesa, rispondendo alle interrogazioni nn. 1623, 1630, 1637, 1638, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647 e 1650, dette notizia della costituzione di una Commissione investita del compito di indagare sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R.);

— resoconti stenografici delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 21 aprile 1967 del Senato della Repubblica (nel corso delle quali il ministro della difesa onorevole Tremelloni, rispondendo alle interpellanze nn. 571, 591, 592, 594, 595, 597 ed alle interrogazioni nn. 1720, 1789, 1797 e 1800, dette notizia dei risultati delle indagini della Commissione ministeriale presieduta dal generale Beolchini);

— resoconti stenografici delle sedute del 2 e 3 maggio 1967 della Camera dei deputati (nel corso delle quali il ministro della difesa onorevole Tremelloni, intervenendo a conclusione della discussione delle mozioni nn. 106 e 108, e replicando alle interpellanze nn. 1087, 1095, 1098, 1102, 1103, 1104 ed alle interrogazioni nn. 5110, 5209, 5291, 5575, 5701, 5707, 5740, 5746, 5785 e 5790, riferì sui provvedimenti adottati dopo le risultanze dell'inchiesta Beolchini, e fu votato un ordine del giorno che approvava l'azione intrapresa dal Governo per

degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa. La Commissione, pur tenendo presenti tutti gli atti relativi a tali dibattiti, ha, peraltro, acquisito alla sua documentazione solo quelli che apparivano maggiormente suscettibili di fornire utili indicazioni per le sue indagini o di chiarire l'ambito dei compiti affidatili dalla legge istitutiva.

ricondere l'attività del servizio segreto nell'ambito delle sue finalità istituzionali e nel rispetto della legalità democratica e prendeva atto degli impegni e dei propositi del Governo, ed in specie dell'intento manifestato di perseguire in ordine a fatti specifici ogni eventuale responsabilità);

— resoconto stenografico della seduta dell'11 maggio 1967 della Camera dei deputati (nel corso della quale il Governo rispose alle interrogazioni nn. 5837, 5838, 5846, 5849 e 5850 concernenti le rivelazioni de *L'Espresso* sui fatti del giugno-luglio 1964);

— resoconto stenografico della seduta pomeridiana dell'11 maggio 1967 del Senato della Repubblica (nel corso della quale il Governo rispose alle interrogazioni nn. 1826, 1830, 1831 e 1832 concernenti le rivelazioni de *L'Espresso* sui fatti del giugno-luglio 1964);

— atto n. 3853 della Camera dei deputati (concernente la proposta d'inchiesta parlamentare su attività extra istituzionali di alcuni organi militari di sicurezza dello Stato, d'iniziativa dei deputati Boldrini, Pajetta, Miceli ed altri, presentata il 2 marzo 1967);

— atto n. 4066 della Camera dei deputati (concernente la proposta d'inchiesta parlamentare sulle attività del S.I.F.A.R. estranee ai suoi compiti di istituto, d'iniziativa dei deputati Lami, Menchinelli, Pigni, Cacciatore e Luzzatto, presentata il 12 maggio 1967);

— resoconto stenografico della seduta del 17 maggio 1967 della Camera dei deputati (nel corso della quale vennero svolte le suddette proposte nn. 3853 e 4066, e fu votata la presa in considerazione delle medesime);

— documento n. 132 del Senato della Repubblica (concernente la proposta d'inchiesta parlamentare sulle attività extra istituzionali del S.I.F.A.R., d'iniziativa dei senatori Terracini, Barontini, Carucci ed altri, presentata il 17 maggio 1967);

— resoconto stenografico della seduta del 26 settembre 1967 della IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica (Senato della Repubblica — IV Legislatura — 2394-A-Res. XII Bilancio dello Stato — IV Commissione (Difesa), pagg. 60-128) (nel corso della quale il ministro della difesa — in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del suo dicastero — comunica i risultati di talune indagini effettuate in merito alle vicende del S.I.F.A.R. ed agli avvenimenti del luglio 1964);

— resoconto stenografico della seduta del 22 novembre 1967 della Camera dei deputati (nel corso della quale venne svolta l'interrogazione n. 6406, dei deputati Guidi, D'Alessio, Barca ed altri, in merito agli accertamenti della magistratura sullo "scandalo" del S.I.F.A.R.);

— resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1967 del Senato della Repubblica (nel corso della quale il ministro della difesa onorevole Tremelloni, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del suo dicastero, fece alcune dichiarazioni in merito agli eventi del giugno-luglio 1964);

— resoconto stenografico della seduta del 20 dicembre 1967 della Camera dei deputati (nel corso della quale il ministro della difesa onorevole Tremelloni rispose alle interpellanze nn. 1269, 1272, 1279 e 1283 nonché alle interrogazioni nn. 6403, 6864, 6868, 6876, 6877, 6887, 6898, 6901, 6902, 6904, 6905 e 6912, in gran parte originate dagli sviluppi del processo intentato dal generale de Lorenzo contro lo Scalfari e lo Jannuzzi);

— resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1968 della Commissione difesa (VII) della Camera dei deputati (Camera dei deputati — *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 684 — 17 gennaio 1968, pagg. 13-19) (nel corso della quale il ministro della difesa onorevole Tremelloni comunicò la nomina di una Commissione d'inchiesta sugli eventi della primavera-estate del 1964 presieduta dal generale Lombardi e fu approvata una proposta di rinvio della discussione delle proposte d'inchiesta parlamentare numeri 3853 e 4066);

— resoconti stenografici delle sedute del 29, 30 e 31 gennaio 1968 e del 1° febbraio 1968 (nel corso delle quali furono discusse le mozioni n. 135 e n. 136 e furono svolte le connesse interpellanze nn. 1288, 1289, 1291, 1299, 1301 e 1306 e le connesse interrogazioni nn. 6947, 6954, 6967, 6972, 6992, 6993, 7040, 7041, 7050, 7053 e 7084, nello stesso contesto della dichiarazione delle proposte d'inchiesta parlamentare nn. 3853 e 4066: proposte che furono poi cancellate dall'ordine del giorno della Camera dei deputati a seguito della votazione conclusiva di un ordine del giorno Piccoli-Ferri Mauro-La Malfa sulla cui accettazione il Governo aveva posto la questione di fiducia);

— resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 28 febbraio 1968 della Camera dei deputati (nel corso della quale fu annun-

ciata la presentazione di una mozione — n. 144 — da parte dei deputati Longo, Giorgio Amendola, Barca ed altri, che impegnava il Governo a riferire sui dati fino ad allora emersi dall'inchiesta Lombardi);

— resoconto stenografico della seduta del 10 marzo 1968 del Senato della Repubblica (nel corso della quale furono discusse le mozioni nn. 58, 59 e 60 e furono svolte le interpellanze nn. 677, 680, 682, 684, 685, 696 e le interrogazioni nn. 2197 e 2199, tutte concernenti gli ultimi sviluppi della polemica sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R. e sulle vicende della primavera-estate 1964);

— resoconti stenografici delle sedute del 15 luglio e del 17 luglio 1968 (pomeridiana) del Senato della Repubblica (nel corso delle quali, in occasione del dibattito sulla fiducia al secondo Gabinetto Leone, il senatore Merzagora risollevò la questione delle "deviazioni" del S.I.F.A.R. ed il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Leone fornì alcuni chiarimenti sulla nomina del generale Celi a vice-comandante generale dell'arma dei carabinieri);

— resoconti stenografici delle sedute del 22 e del 23 (antimeridiana e pomeridiana) luglio 1968 (nel corso delle quali furono svolte le interpellanze nn. 2-00018, 2-00027, 2-00041, 2-00042, 2-00044, 2-00046, 2-00047, 2-00049 e le interrogazioni nn. 3-00050, 3-00054, 3-00055, 3-00062, 3-00074, 3-00103, 3-00148, 3-00158 e 3-00163, e la Camera poté discutere le risultanze della relazione della Commissione Lombardi);

— atto Camera dei deputati n. 3, concernente la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini, Pajetta Gian Carlo e D'Alessio « Nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare sulle attività extra istituzionali del S.I.F.A.R. », presentata il 5 giugno 1968;

— atto Camera dei deputati n. 46, concernente la proposta d'inchiesta parlamentare, d'iniziativa dei deputati Lami, Pigni, Cacciatore e Luzzatto « Sulle attività del S.I.F.A.R. estranee ai suoi compiti di istituto », presentata il 6 giugno 1968;

— atto Camera dei deputati, n. 177, concernente la proposta di inchiesta parlamentare, d'iniziativa del deputato Scalfari « Inchiesta parlamentare sulle attività del comandante generale dei carabinieri e di alcuni alti ufficiali dell'Arma nell'estate del 1964, connesse con iniziative extra-istituzionali ed extra costituzionali », presentata il 6 luglio 1968;

— atto Camera dei deputati n. 233, concernente la proposta di legge, di iniziativa dei deputati Fortuna, Usvardi, Brandi ed altri, « Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su determinate attività del S.I.F.A.R. », presentata il 22 luglio 1968;

— atto Camera dei deputati n. 484, concernente la proposta di legge, d'iniziativa del deputato de Lorenzo Giovanni, « Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulle attività del servizio informazioni militari dal 1947, data della sua riorganizzazione, ad oggi, sulla futura impostazione da dare a detto servizio nonché sull'attività dell'arma dei carabinieri durante l'anno 1964 », presentata il 9 ottobre 1968;

— resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 24 luglio 1968 della Camera dei deputati, nel corso della quale venne approvata la presa in considerazione delle proposte di legge nn. 3 e 233 e delle proposte di inchiesta parlamentare nn. 46 e 177;

— resoconti sommari delle sedute del 21 e 25 settembre, del 2, 9, 16 e 30 ottobre, e del 13 novembre 1968 della VII Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, nonché delle sedute del 2 ottobre e del 9 ottobre 1968 della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati (durante le quali vennero esaminate le suddette proposte di legge nn. 3 e 23, le proposte di inchiesta parlamentare nn. 46 e 177 e, a partire dal 16 ottobre 1968, anche la proposta di legge n. 484);

— atto n. 101 del Senato della Repubblica, concernente il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Jannuzzi Raffaele, Cipellini, Formica ed altri, « Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su determinate attività del S.I.F.A.R. », presentata il 26 luglio 1968;

— resoconti stenografici delle sedute del 16 e del 23 dicembre 1968 della Camera dei deputati (nel corso delle quali il Presidente del Consiglio onorevole Rumor dichiarò che il Governo era aperto ad una nuova iniziativa parlamentare per la costituzione di una Commissione d'inchiesta avente lo scopo di accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione Lombardi, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964);

— atto Camera dei deputati n. 823, concernente la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Orlandi e La Malfa, « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta » presentata il 9 gennaio 1969;

— resoconto stenografico della seduta del 15 gennaio 1969 della Camera dei deputati (nel corso della quale venne approvata la presa in considerazione della proposta di legge n. 823, venne adottata per la medesima la procedura d'urgenza, e venne conseguentemente deliberata la sospensione della discussione delle proposte di legge nn. 3, 233 e 484 e delle proposte di inchiesta nn. 46 e 177, già iscritte all'ordine del giorno, nonché delle connesse mozioni 1-00009 e 1-00010);

— resoconti sommari delle sedute del 22 e 23 gennaio 1969 della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati nonché delle sedute del 22 e 29 gennaio 1969 della VII Commissione (Difesa) della Camera dei deputati (nel corso delle quali venne esaminata la proposta di legge n. 823);

— atto Camera dei deputati n. 823-A, concernente la relazione della VII Commissione (Difesa) della Camera dei deputati (relatore de Meo), sulla proposta di legge n. 823;

— resoconti stenografici delle sedute del 18, 19, 20, 21 e 26 febbraio 1969 e del 4 e 5 marzo 1969 della Camera dei deputati (nel corso delle quali veniva discussa ed approvata la proposta di legge n. 823);

— resoconti sommari della seduta del 12 marzo 1969 della Commissione Presidenza ed Interno del Senato della Repubblica, nonché delle sedute del 12 e 13 marzo 1969 della Commissione Difesa del Senato della Repubblica (nel corso delle quali venne esaminata la proposta Zanibelli-Orlandi-La Malfa, divenuta il disegno di legge numero 534);

— atto n. 534-A del Senato della Repubblica, concernente la relazione della Commissione Difesa del Senato della Repubblica (relatore Rosa) sul disegno di legge n. 534;

— resoconti stenografici delle sedute del 24, 25 (antimeridiana e pomeridiana) e 26 marzo 1969 del Senato della Repubblica (durante le quali fu discusso ed approvato il disegno di legge n. 534).

II. - Atti e documenti relativi allo svolgimento di procedimenti giurisdizionali comunque connessi con le indagini affidate alla Commissione.

— Fascicolo degli atti relativi al procedimento per la sottrazione di fascicoli del S.I.F.A.R., conclusosi con decreto di non promovibilità dell'azione penale in data 1° dicembre 1967 (rilevato presso il tribunale di Roma);

— lettera in data 26 aprile 1969, con la quale il primo presidente della Corte d'appello di Roma invia copia degli atti relativi al procedimento penale a carico dei giornalisti Eugenio Scalfari e Raffaele Jannuzzi, svoltosi davanti alla IV Sezione penale del tribunale di Roma, conclusosi con sentenza emessa in data 1° marzo 1968, ed attualmente pendente al giudizio della I Sezione penale della Corte d'appello di Roma;

— nota n. 24/69, in data 12 settembre 1969, con la quale il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma trasmette copia fotostatica della denuncia presentata il 18 febbraio 1969 dal generale de Lorenzo contro il signor Giuseppe Rauti, il generale Aldo Beolchini, il generale Umberto Turrini, il presidente di sezione del Consiglio di Stato Andrea Lugo, il generale Luigi Lombardi, il generale di squadra aerea Carlo Unia, il generale Carlo Cigliana, il generale Ettore Musco, il generale Paolo Gaspari, il generale Cosimo Zinza, il colonnello Luigi de Crescenzo, il generale Pietro Mellano, il tenente colonnello Enrico Galvaligi, il generale Umberto De Martino, il colonnello Vincenzo Viola, il tenente colonnello Mario Pompeo Vicini e il generale Giovanni Buttiglioni;

— nota n. 24/69, in data 20 novembre 1969, con la quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma trasmette copia fotostatica dei seguenti allegati alla denuncia presentata il 18 febbraio 1969 dal generale de Lorenzo:

- 1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V legislatura, doc. IV, n. 5.
- 2) Comunicato A.N.S.A. 56/1 Roma 12 settembre 1969.
- 3) Ritaglio di giornale « Irosa reazione di... ».
- 4) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V legislatura, doc. IV, n. 2;

— nota n. 5913 in data 15 dicembre 1969, con la quale il presidente del tribunale di Roma trasmette le seguenti copie fotostatiche dei verbali di dibattimento relativi al processo de Lorenzo contro Corbi ed altri, svoltosi alla I Sezione penale del tribunale di Roma:

- 1) verbale n. 1 relativo all'udienza del 7 luglio 1969;
- 2) verbale n. 2 relativo all'udienza del 1° ottobre 1969;
- 3) verbale n. 3 relativo all'udienza del 2 ottobre 1969;
- 4) verbale n. 4 relativo all'udienza dell'8 ottobre 1969;
- 5) verbale n. 5 relativo all'udienza del 9 ottobre 1969;
- 6) verbale n. 6 relativo all'udienza del 15 ottobre 1969;
- 7) verbale n. 7 relativo all'udienza del 16 ottobre 1969;
- 8) verbale n. 8 relativo all'udienza del 22 ottobre 1969;
- 9) verbale n. 9 relativo all'udienza del 23 ottobre 1969;
- 10) verbale n. 10 relativo all'udienza del 29 ottobre 1969;
- 11) verbale n. 11 relativo all'udienza del 30 ottobre 1969;
- 12) verbale n. 12 relativo all'udienza del 12 novembre 1969;
- 13) verbale n. 13 relativo all'udienza del 20 novembre 1969;
- 14) verbale n. 14 relativo all'udienza del 27 novembre 1969;
- 15) verbale n. 15 relativo all'udienza del 2 dicembre 1969;

— nota n. 429 in data 2 febbraio 1970, con la quale il presidente del tribunale di Roma trasmette le copie fotostatiche dei seguenti verbali di dibattimento relativi al processo de Lorenzo contro Corbi ed altri, svoltosi alla I Sezione penale del tribunale di Roma:

- 1) verbale n. 16 relativo all'udienza del 16 gennaio 1970;
- 2) verbale n. 17 relativo all'udienza del 20 gennaio 1970;
- 3) verbale n. 18 relativo all'assunzione di testimone ex articolo 356 del codice di procedura penale dell'onorevole Paolo Emilio Taviani, nel suo ufficio di Via Boncompagni n. 30, in data 22 gennaio 1970;
- 4) verbale n. 19 relativo all'udienza del 23 gennaio 1970;
- 5) verbale n. 20 relativo all'udienza del 26 gennaio 1970;
- 6) verbale n. 21 relativo all'udienza del 27 gennaio 1970;
- 7) verbale n. 22 relativo all'udienza del 28 gennaio 1970;
- 8) verbale n. 23 relativo all'udienza del 30 gennaio 1970;

— nota n. 991, in data 7 marzo 1970, con la quale il presidente del tribunale di Roma, trasmette le copie fotostatiche dei seguenti verbali di dibattimento relative al processo de Lorenzo contro Corbi ed altri, svoltosi alla I sezione penale del tribunale di Roma:

- 1) verbale n. 24 relativo all'udienza del 2 febbraio 1970;
- 2) verbale n. 25 relativo all'udienza del 6 febbraio 1970;
- 3) verbale n. 26 relativo all'udienza del 13 febbraio 1970;
- 4) verbale n. 27 relativo all'udienza del 17 febbraio 1970;
- 5) verbale n. 28 relativo all'udienza del 2 marzo 1970;

— nota n. 1655 in data 22 aprile 1970, con la quale il presidente del tribunale di Roma, trasmette copia fotostatica del decreto di citazione a giudizio, relativo al procedimento penale a carico dei giornalisti Corbi e Gregoretti e del generale Gaspari;

— nota n. 1611/R, in data 13 ottobre 1969, con la quale il ministro della difesa fornisce notizie in merito alla restituzione da parte dell'autorità giudiziaria di alcune copie fotostatiche e fotografiche di corrispondenza classificata, rinvenute nel carteggio prelevato dall'ufficio di Via Barberini del colonnello Rocca, dopo la morte di quest'ultimo;

— relazione svolta dal Presidente Alessi, in data 8 gennaio 1970, sulle risultanze dell'esame da lui compiuto degli atti del procedimento relativo alla morte del colonnello Rocca (gli atti, acquisiti direttamente presso il tribunale di Roma, sono stati custoditi presso la casaforte del Presidente Alessi e dopo il loro esame sono stati restituiti al medesimo tribunale).

III. - Atti e documenti connessi con lo svolgimento di inchieste amministrative, comunque interessanti le indagini affidate alla Commissione.

INCHIESTA BEOLCHINI

— Copia della relazione della Commissione d'inchiesta presieduta dal generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, acquisita presso l'archivio della Camera dei deputati (nel testo a suo tempo trasmesso al Presidente della medesima Camera dei deputati perché lo mettesse a disposizione della Commissione difesa);

— copia autentica di n. 3 lettere inviate, dal ministro della difesa *pro tempore*, il 4 gennaio 1967, rispettivamente al generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, al generale di corpo d'armata Umberto Turrini ed al Presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Andrea Lugo, per comunicargli la loro nomina a membri della Commissione d'inchiesta istituita « con il compito di svolgere una indagine riservata sull'attività del S.I.F.A.R. nel settore dell'ufficio "D", in particolare per quanto riguarda la sezione polizia militare e sicurezza, e di riferirne al ministro della difesa entro il più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1967 » (le copie di dette lettere sono state trasmesse con nota n. 707/R in data 9 maggio 1969 del ministro della difesa);

— nota n. 720/R, in data 10 maggio 1969, con cui il ministro della difesa comunica di non poter trasmettere gli "allegati" alla relazione Beolchini;

— nota n. 1782/R, in data 11 novembre 1969, con la quale il ministro della difesa comunica che nella parte omessa della relazione Beolchini, qual è stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria e del Parlamento, non vi sono elementi di qualsivoglia natura che, comunque, presentino motivi di connessione con le indagini devolute alla Commissione parlamentare ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

INCHIESTA LOMBARDI

— Copia della relazione della Commissione d'inchiesta presieduta dal generale di corpo d'armata Luigi Lombardi (acquisita presso l'archivio della Camera dei deputati, nel testo trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della medesima il 20 luglio 1968);

— nota n. 569/R, in data 23 aprile 1969, del ministro della difesa con cui sono trasmessi i seguenti documenti:

a) copia fotostatica del decreto del ministro della difesa, in data 12 gennaio 1968, relativo alla istituzione della Commissione Lombardi;

b) copia fotostatica della lettera, in data 13 gennaio 1968, con cui il ministro della difesa comunicava al generale di corpo d'armata

in ausiliaria Luigi Lombardi, al generale di squadra aerea Carlo Unia ed all'ammiraglio di squadra Enrico Mirti della Valle, di averli chiamati a far parte della Commissione istitutiva con decreto 12 marzo 1968, indicato sub lettera a);

c) copia fotostatica del decreto del ministro della difesa, in data 27 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 1968, relativo al richiamo in servizio del generale di corpo d'armata in ausiliaria Luigi Lombardi;

d) copia fotostatica del decreto del ministro della difesa, in data 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 7 marzo 1968, relativo al richiamo in servizio del generale di squadra aerea in ausiliaria Carlo Unia;

e) copia fotostatica del decreto del ministro della difesa, in data 24 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1968, relativo al richiamo in servizio dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mirti della Valle;

f) copia fotostatica della lettera inviata dal ministro della difesa in data 16 gennaio 1968 al generale di corpo d'armata Lombardi, in cui si richiama la sua attenzione sul punto del rapporto del generale Manes concernente le reticenze fraposte da taluni ufficiali dell'Arma allo svolgimento della sua inchiesta e lo si invita a svolgere indagini al riguardo;

g) copia fotostatica della lettera inviata dal ministro della difesa in data 22 giugno 1968 al generale di corpo d'armata Luigi Lombardi, per manifestargli l'apprezzamento per l'opera compiuta dalla Commissione;

— n. 39 "allegati" alla relazione Lombardi, trasmessi in copia autentica, con lettera n. 717/R, in data 10 maggio 1969, dal ministro della difesa. In tale lettera si precisa che, nei documenti suddetti — già dichiarati segreti dalla stessa Commissione — sono omesse solo quelle parti che costituiscono segreto di Stato, per i motivi indicati in calce ai singoli allegati; si precisa altresì che tutti i documenti trasmessi sono da considerarsi di vietata divulgazione a norma dell'articolo 258 del codice penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e che viene concessa ai membri della Commissione l'autorizzazione a conoscerli ai sensi e con gli obblighi di cui all'articolo 4 del citato regio decreto allo scopo di permettere, ai soli fini di valutazione globale, una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta;

— nota n. 835/R, in data 27 maggio 1969, del ministro della difesa, con cui si trasmettono:

a) copia fotostatica della nota n. 8/3-1967 di protocollo R.P., in data 26 gennaio 1968, indirizzata dal generale Manes al comandante generale dell'arma dei carabinieri di cui è fatto cenno a pag. 38 della Commissione Lombardi;

b) copia fotostatica delle lettere n. 15/27-1967 di prot. R.P. in data 27 gennaio 1968, e n. 15/28-1967, di prot. R.P. in data 29 gennaio 1968, indirizzate entrambe dal comandante generale dell'arma dei carabinieri al ministro della difesa, note di cui è fatto cenno a pag. 38 della relazione Lombardi;

— nota 1480/R in data 26 settembre 1969, con cui il ministro della difesa rappresenta le difficoltà di carattere giuridico e tecnico, che si frappongono all'accoglimento della richiesta della Commissione di ottenere copia della trascrizione delle registrazioni effettuate su nastro degli interrogatori della Commissione Lombardi;

— nota n. 1825/R in data 17 novembre 1969, con cui il ministro della difesa comunica di aver interessato il competente ufficio perché adotti le misure atte a consentire al Presidente Alessi, l'ascolto delle registrazioni degli interrogatori della Commissione Lombardi;

— nota n. 2091 in data 29 dicembre 1969, con cui il ministro della difesa comunica che, ultimata la predisposizione delle misure atte a consentire al Presidente Alessi l'ascolto delle registrazioni degli interrogatori della Commissione Lombardi, il relativo materiale è a disposizione dello stesso Presidente a partire dal 7 gennaio 1970;

— nota n. 919/R in data 18 aprile 1970, con cui il ministro della difesa, preso atto che il Presidente Alessi ha ultimato l'ascolto delle registrazioni degli interrogatori della Commissione Lombardi, estende alle trascrizioni delle registrazioni suddette il vincolo di vietata divulgazione apposto sui corrispondenti verbali redatti dalla Commissione Lombardi.

INCHIESTA CIGLIERI-MANES

— Rapporto n. 8/3 di prot. R.P. in data 15 giugno 1967 inviato dal generale di divisione dell'arma dei carabinieri Giorgio Manes al generale di corpo d'armata Carlo Ciglieri, con allegate n. 7 dichia-

razioni, rese rispettivamente, dai generali di brigata dell'arma dei carabinieri Lepore, Picchiotti, Azzari e Zinza, nonché dai colonnelli dell'arma dei carabinieri Dalla Chiesa, Sottiletti e Bittoni. (Il rapporto e gli allegati sono stati trasmessi — in copia autentica — con la lettera n. 702/R in data 9 maggio 1969 del ministro della difesa. In tale lettera il ministro della difesa ha comunicato di aver omesso quelle parti che costituiscono segreto di Stato, o di cui, comunque, è vietata la divulgazione ai sensi delle norme vigenti);

— copia autentica della relazione redatta dal generale di corpo d'armata Carlo Ciglieri in data 23 maggio 1967 (trasmessa con nota n. 701/R in data 9 maggio 1969 dal ministro della difesa);

— copia fotostatica della nota n. 15/4 di prot. R.P. in data 7 luglio 1967, indirizzata dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Ciglieri al generale Cento, in relazione a talune circostanze emerse nel corso dell'inchiesta condotta dal generale Manes (trasmessa con nota n. 834 in data 27 maggio 1969 del ministro della difesa);

— lettera in data 29 ottobre 1969, con la quale il ministro degli affari esteri onorevole Aldo Moro, trasmette a richiesta della Commissione:

1) copia fotostatica della lettera indirizzatagli in data 6 febbraio 1968, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri *pro tempore*, generale Ciglieri, in relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Moro, all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 31 gennaio 1968 della Camera dei deputati, circa il comportamento dello stesso generale Ciglieri in ordine all'inchiesta fatta svolgere al generale Manes in merito a circostanze pertinenti ai fatti del 1964;

2) copia fotostatica della lettera di risposta dall'onorevole Moro al generale Ciglieri, in data 8 febbraio 1968.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL GENERALE DE LORENZO

— Nota n. 1100/R in data 9 luglio 1969, con cui il ministro della difesa comunica che l'inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo nella parte relativa agli addebiti di cui alle lettere e) ed f) della determinazione ministeriale del 23 giugno 1968

(addebiti che investono materia che forma oggetto dei lavori della Commissione parlamentare) è stata sospesa sin dal 2 dicembre 1968;

— nota n. 1702/R in data 23 ottobre 1969, con cui il ministro della difesa dichiara che non è possibile aderire alla richiesta della Commissione di acquisire gli atti dell'inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo, dato che l'invio dei medesimi impedirebbe la prosecuzione dell'inchiesta stessa;

— nota n. 1707/R in data 31 ottobre 1969, con cui il ministro della difesa, riconfermando le notizie fornite con la precedente nota n. 1100/R in data 9 luglio 1969, assicura che lo svolgimento dell'inchiesta disciplinare a carico del generale de Lorenzo in ordine ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* della determinazione ministeriale del 23 giugno 1968 non comporta interferenze o sovrapposizioni di accertamenti, sulle indagini della Commissione parlamentare;

— nota n. 1822/R in data 17 novembre 1969, con cui il ministro della difesa dopo le insistenze della Commissione parlamentare per ottenere gli atti dell'inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo, comunica di aver disposto la sospensione dell'inchiesta medesima anche nelle parti relative agli addebiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* della determinazione ministeriale del 23 giugno 1968 e preannuncia l'invio degli atti relativi (nonché degli atti concernenti le parti relative alle lettere *e)* ed *f)* della suddetta determinazione ministeriale) non appena questi gli verranno consegnati dall'ufficiale inquirente;

— nota n. 1915/R in data 29 novembre 1969, con cui il ministro della difesa trasmette la documentazione acquisita nel corso della inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo, per quanto attiene agli addebiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* della determinazione ministeriale del 23 giugno 1968 (5).

(5) Nella nota n. 1915/R il ministro della difesa avvertiva che — a tacere di singoli punti coperti da "omissis" perché attinenti a materia coperta da segreto politico-militare — tutta la documentazione trasmessa (consistente di n. 76 documenti, raggruppati in tre fascicoli) era comunque coperta da segreto d'ufficio, riferendosi essa ad un'inchiesta formale disciplinare non ancora conclusa. La Commissione — pervenuta in possesso della documentazione suddetta — concordò nel riconoscerne il carattere di segretezza e nella seduta del 22 aprile 1970 deliberò di restituire la medesima al Ministero della difesa.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL GENERALE MANES

— Nota n. 1547/R, in data 3 ottobre 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette, in fotocopia, tutti gli atti del fascicolo relativo al procedimento disciplinare a carico del generale di divisione dei carabinieri Manes.

Tale fascicolo consta dei seguenti 111 documenti:

1) nota n. 1172/R, in data 23 giugno 1968, indirizzata dal capo di Gabinetto del ministro della difesa al generale di corpo d'armata Cigliana per comunicargli l'incarico di condurre l'inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo e del generale Manes;

2) nota n. 3/Ris./M, in data 22 luglio 1968, indirizzata dal generale Cigliana al generale Manes, concernente la contestazione degli addebiti;

3) nota del capo di gabinetto del ministro della difesa al generale Cigliana, in data 22 luglio 1968, contenente lo stralcio della relazione della Commissione Lombardi;

4) nota 927/4-11-2, in data 31 luglio 1968, del comandante generale dell'arma dei carabinieri Forlenza al generale Cigliana, con cui si trasmette copia delle lettere nn. 15/1 e 15/2, rispettivamente in data 18 e 24 maggio 1967, indirizzate dal comandante generale dell'arma al generale Manes;

5) promemoria del generale Manes al generale Cigliana, in data 1° agosto 1968;

6) nota n. 9/Ris./M, in data 2 agosto 1968, con la quale il generale Cigliana autorizza il generale Manes a presentare le proprie discolpe per il 20 settembre 1968;

7) nota n. 927/4-11-3, in data 18 agosto 1968, indirizzata dal primo reparto ufficio personale ufficiali - Affari riservati vari, al generale Cigliana, concernente le vicende sanitarie del generale Manes;

8) nota in data 24 settembre 1968 del colonnello medico direttore dell'ospedale militare principale di Roma al generale Cigliana, concernente le condizioni di salute del generale Manes;

9) promemoria in data 23 settembre 1968, del generale Manes al generale Cigliana;

10) nota n. 1587/R, in data 20 settembre 1968, del capo di Gabinetto del ministro della difesa al generale Cigliana, concernente la proroga di 60 giorni del termine per il completamento dell'inchiesta a carico del generale Manes;

11) nota n. 76/Ris/M, in data 5 ottobre 1968, del generale Cigliana al generale Manes, con cui si invita quest'ultimo a prendere visione degli atti dell'inchiesta nei giorni 11-12 ottobre 1968;

12) lettera in data 11 ottobre 1968 della signora Maria Manes al generale Cigliana, con cui si comunica che il generale Manes è stato nuovamente ricoverato in ospedale militare;

13) nota n. 927/4-11-20, in data 5 novembre 1968, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Cigliana copia del rapporto Manes, con i sette allegati, epurati, nel testo, delle parti coperte dal segreto, così come essi erano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria, agli atti del noto procedimento penale;

14) nota n. 927/4-11-20, in data 5 novembre 1968, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Cigliana copia della relazione del generale Cigliari n. 15/27-1967/R.P., in data 27 gennaio 1968;

15) nota n. 1829/R, in data 20 novembre 1968, del capo di Gabinetto del ministro della difesa al generale Cigliana, con cui si comunica la concessione di una proroga di 30 giorni del termine per la conclusione dell'inchiesta;

16) promemoria in data 4 dicembre 1968, del generale Manes al generale Cigliana;

17) nota n. 127/R-Ris/M, in data 7 dicembre 1968, con cui il generale Cigliana comunica al generale Manes che l'inchiesta potrà avere inizio dopo che quest'ultimo sarà dimesso dalla clinica in cui è ricoverato;

18) nota n. 1850/R, in data 11 dicembre 1968, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Cigliana la sua cessazione dal richiamo in servizio e lo prega di versare gli atti dell'inchiesta;

19) relazione riepilogativa, in data 20 dicembre 1968, del generale Cigliana sull'inchiesta svolta;

20) nota n. 2055, in data 20 dicembre 1968, con cui il ministro della difesa comunica al generale di corpo d'armata della riserva, Ludo-

vico Donati, di averlo nominato ufficiale inquirente per la prosecuzione dell'inchiesta formale disciplinare a carico del generale Manes, e di aver disposto all'uopo il suo richiamo in servizio;

21) dichiarazione rilasciata in data 21 dicembre 1968, dal generale Donati, di presa conoscenza dei documenti relativi all'inchiesta;

22) nota n. 148/Ris/M, in data 21 dicembre 1968, del generale Donati al generale Manes, con la quale il primo comunica la sua nomina a ufficiale inquirente nell'inchiesta a carico del secondo;

23) nota n. 154/Ris, in data 8 gennaio 1969, del generale Donati al ministro della difesa, in cui si propone la scissione dell'inchiesta a carico dei generali de Lorenzo e Manes in due inchieste distinte e separate;

24) nota n. 155/Ris/M, in data 8 gennaio 1969, del generale Donati al generale Forlenza, per pregarlo di invitare il generale Manes, qualora le sue condizioni di salute lo consentano, di prendere visione degli atti dell'inchiesta a suo carico;

25) nota n. 927/4-11-38, in data 13 gennaio 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Donati copia di un promemoria del generale Manes nel quale questi fa presente la impossibilità di presentarsi all'ufficiale inquirente per il suo grave stato di salute;

26) nota n. 21/R, in data 20 gennaio 1969, con cui il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati che il ministro della difesa ritiene che la procedura iniziata per lo svolgimento dell'inchiesta non debba essere modificata;

27) nota n. 176/Ris/M, in data 28 febbraio 1969, con cui il generale Donati prega il generale Forlenza di fargli conoscere l'attuale posizione di servizio del generale Manes, le sue effettive attuali condizioni di salute e se lo stesso sia in grado di prendere visione dei documenti acquisiti agli atti;

28) nota n. 177/Ris, in data 15 marzo 1969, con cui il generale Donati chiede al ministro Gui una proroga del termine per la conclusione dell'inchiesta;

29) nota n. 387/R, in data 20 marzo 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati la determinazione del ministro della difesa di prorogare il termine per la conclusione dell'inchiesta di 60 giorni;

30) nota n. 927/4-11-50, in data 24 marzo 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, comunica al generale Donati la posizione di servizio del generale Manes e gli dà notizia delle sue condizioni di salute, facendo presente che il generale Manes ha comunicato di sentirsi in condizioni di presentarsi all'ufficiale inquirente per prendere visione dei documenti della inchiesta;

31) nota n. 183/Ris, in data 27 marzo 1969, con la quale il generale Donati invita il generale Manes a presentarsi per prendere visione degli atti dell'inchiesta;

32) nota n. 184/Ris/M, in data 31 marzo 1969, con cui il generale Donati invita il generale Manes a presentare entro il 15 aprile 1969 giustificazioni o documenti, ecc.;

33) nota n. 185/Ris, in data 31 marzo 1969, con cui il generale Donati prospetta nuovamente al ministro della difesa l'opportunità di scindere con atto formale le due inchieste a carico del generale de Lorenzo e a carico del generale Manes;

34) nota n. 187/Ris/M, in data 2 aprile 1969, del generale Donati al capo di Gabinetto del ministro della difesa, con cui si richiede copia autentica di talune deposizioni nel processo de Lorenzo-*L'Espresso*, nonché della lettera inviata il 22 gennaio 1968 dal generale Manes al presidente della IV sezione penale del tribunale di Roma dove quel processo si celebrava;

35) giustificazioni e documenti con annessi 9 allegati prodotti dal generale Manes al generale Donati il 15 aprile 1969, a norma dell'articolo 47 della circolare 456/1936;

36) nota n. 192/Ris, in data 16 aprile 1969, del generale Donati al generale Manes, in cui gli si dà ricevuta dei documenti prodotti;

37) nota n. 193/Ris/M, in data 23 aprile 1969, con cui il generale Donati chiede al generale Forlenza di far convocare per interrogatori relativi all'inchiesta, i colonnelli Bittoni, Dalla Chiesa, Mingarelli e i generali Arnera e Azzari;

38) nota n. 196/Ris/M, in data 24 aprile 1969, con cui il generale Donati richiede al comando generale dell'arma dei carabinieri taluni documenti da introdurre fra gli atti dell'inchiesta;

39) nota n. 460/R, in data 24 aprile 1969, con cui il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati la

determinazione di far proseguire separatamente l'una dall'altra le inchieste condotte rispettivamente a carico del generale de Lorenzo e a carico del generale Manes;

40) nota n. 198/Ris, in data 24 aprile 1969, con cui il generale Donati comunica al generale Manes la determinazione del ministro della difesa relativamente alla scissione formale dell'inchiesta a suo carico da quella a carico del generale de Lorenzo;

41) nota n. 927/4-11-58, in data 24 aprile 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, richiede l'anticipazione o la posticipazione della convocazione del generale Azzari da parte dell'ufficiale inquirente;

42) nota n. 202/Ris/M, in data 26 aprile 1969, con cui il generale Donati convoca per l'interrogatorio il generale Zinza in sostituzione del generale Azzari;

43) verbale in data 28 aprile 1969, dell'interrogatorio del colonnello Bittoni da parte del generale Donati;

44) nota n. 927/4-11-63, in data 26 aprile 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, prega che sia differita la data di convocazione del colonnello Mingarelli da parte dell'ufficiale inquirente;

45) nota n. 205/Ris/M., in data 29 aprile 1969, con cui il generale Donati prega il comando generale dell'arma dei carabinieri di convocare il colonnello Mingarelli il 5 maggio 1969;

46) verbale, in data 29 aprile 1969, dell'interrogatorio del colonnello Romolo Dalla Chiesa;

47) nota n. 927/4-11-61, in data 26 aprile 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Donati copia fotostatica della dichiarazione rilasciata dal generale Cento in data 25 giugno 1967, e presentata in fotocopia alla Commissione Lombardi dal generale Ciglieri il 31 gennaio 1968;

48) nota n. 927/4-11-61, in data 26 aprile 1969, con la quale il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Donati copia fotostatica della dichiarazione rilasciata il 26 gennaio 1968, dal colonnello Romolo Dalla Chiesa e presentata in fotocopia alla Commissione Lombardi dal generale Ciglieri il 13 febbraio 1968;

49) nota n. 927/4-11-61, in data 26 aprile 1969, con la quale il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette al generale Donati copia fotostatica della lettera in data 25 giugno 1968 indirizzatagli dal procuratore generale militare della Repubblica concernente le indagini svolte dal giudice istruttore militare in ordine ai fatti di cui alla segnalazione fatta dal generale Manes il 10 novembre 1965;

50) nota n. 634/R, in data 26 aprile 1969, con cui il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa davanti alla IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Zinza;

51) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa davanti alla IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Picchiotti;

52) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa davanti alla IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Manes;

53) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con cui il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa presso la IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Cento;

54) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa davanti alla IV sezione del tribunale penale di Roma dal colonnello Romolo Dalla Chiesa;

55) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa presso la IV sezione del tribunale penale di Roma dal colonnello Bittoni;

56) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa presso la IV sezione del tribunale penale di Roma dal colonnello Sottiletti;

57) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati

copia fotostatica della deposizione resa presso la IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Azzari;

58) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della deposizione resa presso la IV sezione del tribunale penale di Roma dal generale Lepore;

59) nota n. 634/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati copia fotostatica della lettera inviata dal generale Manes al Presidente della IV sezione del tribunale penale di Roma il 22 gennaio 1968;

60) nota n. 210/Ris/M, in data 30 aprile 1969, con la quale il generale Donati invita il generale Forlenza a convocare per interrogatori i generali Lepore, Cento e Grassini;

61) verbale di interrogatorio, in data 2 maggio 1969, del generale Arnera da parte del generale Donati;

62) verbale di interrogatorio, in data 3 maggio 1969, del generale Zinza da parte del generale Donati;

63) verbale di interrogatorio, in data 5 maggio 1969, del colonnello Mingarelli da parte del generale Donati;

64) verbale di interrogatorio, in data 6 maggio 1969, del generale Lepore da parte del generale Donati;

65) dichiarazione aggiuntiva del generale Zinza alla deposizione del 3 maggio 1969;

66) nota n. 216/Ris/M, in data 6 maggio 1969, con la quale il generale Donati comunica al generale Zinza di aver inserito agli atti della inchiesta la sua dichiarazione aggiuntiva;

67) verbale dell'interrogatorio in data 8 maggio 1969, del generale Cento da parte del generale Donati;

68) nota n. 219/Ris/M, in data 8 maggio 1969, con cui il generale Donati chiede al generale Forlenza precisazioni sul regolamento organico e sul regolamento generale per l'arma dei carabinieri nonché sulla successione dei vice comandanti dell'arma;

69) verbale dell'interrogatorio, in data 9 maggio 1969, del generale Grassini da parte del generale Donati;

70) nota n. 221/Ris/M, in data 9 maggio 1969, con la quale il generale Donati chiede alla direzione generale per gli ufficiali dell'esercito copia del parere del Consiglio di Stato sul quesito: « Generale di divisione vice comandante dell'arma dei carabinieri. Collocamento in soprannumero »;

71) nota n. 51, in data 10 maggio 1969, con la quale il capo dell'ufficio generale della direzione generale per gli ufficiali dell'esercito del Ministero della difesa trasmette al generale Donati copia autenticata del parere n. 1786 della III sezione del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 1965, concernente il quesito: « Generale di divisione vice comandante dell'arma dei carabinieri. Collocamento in soprannumero ».

72) atto n. 1102 del Senato della Repubblica, IV legislatura (disegno di legge di iniziativa dei senatori Schietroma e Angelilli, concernente il conferimento del grado di generale di corpo d'armata al vice comandante dell'arma dei carabinieri);

73) verbale dell'interrogatorio, in data 14 maggio 1969, del generale Azzari da parte del generale Donati;

74) nota n. 226/Ris/M, in data 14 maggio 1969, con la quale il generale Donati chiede al ministro della difesa Gui una ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'inchiesta;

75) nota n. 755/R, in data 16 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati la determinazione del ministro della difesa di concedere una proroga di 30 giorni del termine fissato per la conclusione dell'inchiesta;

76) nota n. 927/4-11-74, in data 17 maggio 1969, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza comunica al generale Donati le notizie da questi richiestegli con la nota n. 219/Ris dell'8 maggio 1969 (vedi n. 68);

77) nota n. 233/Ris/M, in data 21 maggio 1969, con la quale il generale Donati richiede al capo di Gabinetto del ministro della difesa l'autorizzazione ad introdurre tra gli atti dell'inchiesta stralci di 9 verbali di interrogatorio allegati alla relazione Lombardi (colonnello Bittoni, colonnello Mingarelli, colonnello De Julio, generale Grassini, generale Zinza, generale Lepore, colonnello Tuccari, generale Bianco Mengotti, generale Perinetti), nonché la richiesta degli stralci medesimi;

78) nota in data 21 maggio 1969 del generale Manes al generale Donati con cui gli si chiede di interrogare il generale Picchiotti sull'azione svolta dal generale Cento;

79) nota n. 793, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati l'autorizzazione della introduzione tra gli atti dell'inchiesta degli stralci di cui alla richiesta formulata dal generale Donati con nota n. 233/R, in data 21 maggio 1969 (vedi 77);

80) nota n. 793, n. 1, in data 22 maggio 1969, con cui il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del colonnello Bittoni davanti alla Commissione Lombardi;

81) nota n. 793, n. 2, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del colonnello Mingarelli davanti alla Commissione Lombardi;

82) nota n. 793, n. 3, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del colonnello De Julio davanti alla Commissione Lombardi;

83) nota n. 793, n. 4, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del generale Grassini davanti alla Commissione Lombardi;

84) nota n. 793, n. 5, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del generale Zinza davanti alla Commissione Lombardi;

85) nota n. 793, n. 6, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del generale Lepore davanti alla Commissione Lombardi;

86) nota n. 793, n. 7, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale di interrogatorio del colonnello Tuccari davanti alla Commissione Lombardi;

87) nota n. 793, n. 8, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del generale Bianco Mengotti davanti alla Commissione Lombardi;

88) nota n. 793, n. 9, in data 22 maggio 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa trasmette al generale Donati lo stralcio del verbale dell'interrogatorio del generale Perinetti davanti alla Commissione Lombardi;

89) nota n. 237/Ris/M, in data 22 maggio 1969, con la quale il generale Donati invita il comando generale dell'arma dei carabinieri a convocare per l'interrogatorio il generale Picchiotti;

90) verbale, in data 23 maggio 1969, dell'interrogatorio del generale Picchiotti da parte del generale Donati;

91) dichiarazione, in data 23 maggio 1969, del generale Donati circa le richieste da parte del generale Manes di ulteriori indagini;

92) proseguimento della relazione riepilogativa sullo svolgimento dell'inchiesta effettuata dal generale Donati in data 23 maggio 1969;

93) nota n. 238/R, in data 22 maggio 1969, con la quale il generale Donati convoca il generale Manes per prendere visione (seconda visione) degli atti dell'inchiesta e della relazione riepilogativa, e gli comunica che potrà presentare la sua memoria di definitiva discolpa entro il 29 maggio 1969;

94) nota n. 240/Ris/M, in data 27 maggio 1969, con la quale il generale Donati proroga al generale Manes al 3 giugno il termine per la presentazione della memoria definitiva di discolpa;

95) lettera inviata, in data 2 giugno 1969, dal generale Manes al generale Donati in luogo della memoria di discolpa definitiva;

96) nota n. 242/Ris/M, in data 3 giugno 1969, con la quale il generale Donati concede al generale Manes una proroga al 9 giugno 1969 del termine per la presentazione della memoria di discolpa definitiva, e dichiara di non ritenere opportuno accogliere le richieste di ulteriori indagini e documenti avanzate dal generale Manes;

97) lettera in data 8 giugno 1969, con la quale il generale Manes presenta la sua memoria di discolpa, chiede che gli siano contestati addebiti specifici, che gli vengano dati in visione tutti gli atti

della Commissione d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi nelle parti che a lui si riferiscono, che gli venga concesso un largo margine di tempo per poter contestare le accuse mosse a suo carico dagli ufficiali interrogati dal generale Lombardi e chiede l'autorizzazione a presentare una denuncia ed una querela a carico di taluni ufficiali;

98) nota n. 245/Ris/M, in data 10 giugno 1969, con la quale il generale Donati comunica al generale Manes che la richiesta relativa all'autorizzazione della denuncia ed alla querela di cui all'ultima parte della sua lettera in data 8 giugno 1969 non è di competenza dell'ufficiale inquirente;

99) nota n. 246/Ris/M, in data 10 giugno 1969, con la quale il generale Donati comunica al generale Manes che le sue richieste formulate nella sua lettera in data 8 giugno 1969 non sono state accolte e lo invita a presentarsi nel suo ufficio il 12 giugno 1969 per l'ultima visione degli atti;

100) secondo proseguimento della relazione riepilogativa relativa alla inchiesta formale disciplinare a carico del generale Manes, redatta dal generale Donati in data 12 giugno 1969;

101) nota n. 247/Ris/M, in data 12 giugno 1969, con la quale il generale Donati fissa al generale Manes la data del 16 giugno 1969 come termine per la presentazione di un'aggiunta alle discolpe definitive;

102) nota in data 14 giugno 1969, con la quale il generale Manes chiede una proroga del termine per la presentazione dell'aggiunta alle discolpe definitive, motivata dalle sue cattive condizioni di salute, comprovate da allegato certificato medico;

103) nota n. 249/Ris/M, in data 16 giugno 1969, con la quale il generale Donati invita il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, a far sottoporre a visita medica il generale Manes;

104) nota n. 927/4-11-80, in data 17 giugno 1969, con la quale il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Forlenza, trasmette certificato medico rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale di Roma, relativo alla visita effettuata al generale Manes;

105) nota n. 252/Ris/M, in data 17 giugno 1969, con la quale il generale Donati comunica al generale Manes di autorizzare, in considerazione delle sue condizioni di salute, la presentazione dell'ultima aggiunta alle discolpe definitive entro il 21 giugno 1969;

106) nota n. 253/Ris/M, in data 18 giugno 1969, con la quale il generale Donati chiede al ministro della difesa una proroga di dieci giorni del termine per la conclusione dell'inchiesta;

107) lettera, in data 17 giugno 1969, con la quale il generale Manes trasmette al generale Donati memoria di aggiunta alle discolpe definitive con 12 allegati;

108) nota n. 974/R, in data 20 giugno 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa comunica la concessione di una ulteriore proroga di dieci giorni al termine fissato per la conclusione dell'inchiesta;

109) nota n. 259/Ris/M, in data 21 giugno 1969, con la quale il generale Donati invita il generale Manes a presentarsi il 23 giugno 1969 per prendere visione degli ultimi atti acquisiti, e gli comunica che la richiesta di testimonianza del generale Filippo Stefani non è stata accolta;

110) nota n. 261/Ris/M, in data 23 giugno 1969, con la quale il generale Donati restituisce al generale Manes l'allegato n. 12 alla memoria di aggiunta in data 18 giugno 1969 (allegato comprendente 4 fogli di copie di schede valutative che non può essere acquisito agli atti dell'inchiesta);

111) terzo proseguimento della relazione riepilogativa effettuata dal generale Donati il 23 giugno 1969;

— nota n. 1586/R in data 8 ottobre 1969, con la quale il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Cossiga, in sostituzione del ministro assente, fa conoscere che con la nota n. 1547/R sopra indicata sono stati trasmessi taluni documenti coperti da segreto di Stato senza che vi fossero apportate le necessarie omissioni, e prega il Presidente della Commissione di voler disporre la riconsegna dei documenti suddetti al ministro della difesa;

— verbale redatto dal cancelliere della Commissione in data 8 ottobre 1969, relativo al prelievo da parte del sottosegretario di Stato, onorevole Cossiga, presso l'ufficio del Presidente Alessi, dei documenti indicati nella nota n. 1586/R sopra ricordata;

— nota n. 1591/R in data 8 ottobre 1969, con cui il sottosegretario di Stato per la difesa restituisce i documenti prelevati presso l'ufficio del Presidente Alessi, nei quali vengono censurate con "omissis" le parti coperte da segreto militare;

— nota n. 1824, in data 29 novembre 1969, con la quale il ministro della difesa specifica quali — delle censure di segretezza apposte alle fotocopie di appunti presi dal generale Manes nei colloqui con gli ufficiali dei carabinieri da lui interrogati in merito ai fatti del luglio 1964 — riguardano materia che, trasfusa nelle dichiarazioni allegate al rapporto Manes, è già coperta da dichiarazione di segretezza, oppure materia diversa e non figurante negli allegati.

ACCERTAMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

— Nota n. 40 in data 23 maggio 1969 del capo della segreteria del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura con cui si trasmettono:

1) estratto conforme della relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1968, concernente gli accertamenti su pretesi illeciti rapporti tra magistrati di uffici giudiziari di Roma ed organi del S.I.F.A.R.;

2) copia del comunicato stampa emesso in data 22 gennaio 1969 dal Consiglio superiore della magistratura in cui si fa presente che, nella seduta tenutasi nella stessa data, il Consiglio superiore medesimo ha approvato all'unanimità la predetta relazione.

IV. — Atti e documenti concernenti predisposizioni e misure in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

— Nota n. 733/R, in data 12 maggio 1969, con la quale il ministro della difesa:

1) trasmette i documenti che vengono globalmente indicati con la denominazione "Piano Solo" costituiti da quattro minute di piani di ordine pubblico.

La prima minuta è intestata: « PIANIFICAZIONE RISERVATISSIMA - PROGETTO GENERALE »; la seconda minuta è intestata: « "PIANO SOLO" »

DEL COMANDANTE DELLA II DIVISIONE CARABINIERI PODGORA »; la terza minuta è intestata: « TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO "SOLO" »; la quarta è intestata: « PIANO PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE COSTITUITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ».

In tali minute le parti che costituiscono segreto o che non possono essere divulgate sono state omesse.

Il ministro della difesa informa che le parti di cui si dà comunicazione non costituiscono segreto di Stato, ma sono da considerarsi di vietata divulgazione e che, quindi, viene concessa ai membri della Commissione l'autorizzazione a conoscerne ai sensi e con gli obblighi di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, allo scopo di permettere, ai soli fini di valutazione globale, una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta.

Alla suddetta minuta sono allegate:

a) le norme relative alla mobilitazione di cui al testo delle minute;

b) copia della nota n. 12/8/CC, di protocollo segreto del 9 luglio 1964, spedita l'11 luglio 1964, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri *pro tempore*, richiede allo stato maggiore dell'esercito l'emanazione di disposizioni di carattere permanente per la mobilitazione del personale in congedo dell'arma dei carabinieri (nota classificata all'origine "segreta" e declassificata a "non classificata");

2) dichiara di non poter inviare le liste e rubriche del S.I.F.A.R. contenenti i 731 nominativi di cui si parla a pag. 26 della relazione Lombardi, in quanto permangono le ragioni di segreto di Stato che a suo tempo avevano impedito l'invio delle medesime all'autorità giudiziaria nel noto processo de Lorenzo contro Scalfari e Jannuzzi;

— nota in data 30 maggio 1969, del ministro dell'interno, in cui si trasmettono in copia autentica:

1) circolare n. 442/4567, in data 19 maggio 1961, a firma del direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vicari, avente per oggetto: "Piani di ordine pubblico";

2) circolare n. 442/7665.0.1, in data 27 novembre 1961, a firma del direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vicari, avente per oggetto: "Piano E.-S. - Emergenza Speciale".

Il ministro dell'interno informa che detti documenti sono stati classificati all'origine "segreti" contenendo essi notizie di vietata divulgazione a norma dell'articolo 258 del codice penale e che ne viene concessa — per le parti non omesse — autorizzazione a conoscere ai membri della Commissione, allo scopo di consentire alla Commissione stessa — ai soli fini di una valutazione globale — una più ampia conoscenza dei fatti oggetto dell'inchiesta, salvo l'obbligo previsto dall'articolo 262 del codice penale;

— nota n. 943/R, in data 14 giugno 1969, con la quale il ministro della difesa risponde alla richiesta della Commissione intesa a conoscere in quale tempo, attraverso quale ufficio e su richiesta di quale autorità le varie bozze del così detto "Piano Solo" pervennero al comando generale dell'arma dei carabinieri;

— nota n. 1565/R, in data 13 ottobre 1969, con la quale il ministro della difesa comunica che il comando generale dell'arma dei carabinieri ha fatto conoscere che non risulta sia stato redatto alcun testo definitivo del così detto "Piano Solo";

— nota n. 1601/R, in data 13 ottobre 1969, con la quale il ministro della difesa fa presente che agli atti di ufficio del comando generale dell'arma dei carabinieri non esiste alcun programma finanziario, relativo ad arruolamento di ausiliari che sarebbe stato eventualmente allegato al così detto "Piano Solo";

— nota n. 1044/R, in data 21 maggio 1970, con la quale il ministro della difesa fornisce taluni chiarimenti in ordine alla consegna ed alla custodia di liste di persone sospette o comunque pericolose per la sicurezza dello Stato;

— nota n. 442/3752, in data 20 luglio 1970, con la quale il ministro dell'interno comunica che dall'esame degli atti e dagli accertamenti svolti, non è risultato che in epoca successiva al 1961, e più particolarmente negli anni 1963 e 1964, siano state tenute riunioni presso la direzione generale della pubblica sicurezza per un ulteriore aggiornamento dei piani per la tutela dell'ordine pubblico; ed aggiunge che non si può escludere in modo assoluto che in qualche prefettura, in conseguenza del normale trasferimento di reparti o della soppressione di taluni uffici locali, siano state tenute riunioni, con la partecipazione di personale dell'arma dei carabinieri, per la revisione dei rispettivi programmi esecutivi provinciali, o si sia proceduto direttamente a detta revisione.

V. — Brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri e parata per il 150° anniversario dell'Arma medesima.

— Nota n. 853/R, in data 29 maggio 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette, in copia fotostatica, i seguenti documenti:

1) nota n. 77/1, in data 27 gennaio 1968, del comandante generale dell'arma dei carabinieri allo stato maggiore dell'esercito, avente per oggetto: « Nuovo ordinamento dei reparti mobili e dei reparti a cavallo dell'arma dei carabinieri »;

2) nota n. 650-S/15162303, in data 14 marzo 1963, indirizzata dal capo di stato maggiore dell'esercito al ministro della difesa;

3) radio-messaggio n. 699, in data 29 marzo 1963, del Gabinetto della difesa allo stato maggiore dell'esercito;

4) nota n. 670-S/15162303, in data 30 marzo 1963, indirizzata dal capo di stato maggiore dell'esercito al comando generale dell'arma dei carabinieri e ad altri comandi ed enti, aventi per oggetto: « Riordinamento dei reparti mobili e a cavallo dell'arma dei carabinieri », con un allegato.

Tutti i detti documenti, che si riferiscono alla prima ideazione ed allo sviluppo del progetto per la costituzione della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri, di cui alle pagine da 5 a 9 della relazione Lombardi, già classificati segreti, vengono declassificati a "di vietata divulgazione" e di essi viene autorizzata la comunicazione ai membri della Commissione parlamentare, ai sensi e con gli obblighi dell'articolo 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, allo scopo di permettere — ai soli fini di una valutazione globale — una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta;

— nota n. 870/R. in data 31 maggio 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette la seguente documentazione relativa alle disposizioni date dallo stato maggiore dell'esercito al comandante generale dell'arma dei carabinieri per il movimento dei reparti di quest'ultima e per la pratica organizzazione della parata militare ordinata in Roma il 14 giugno 1964, in occasione del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri:

1) nota n. 3659/1611240, in data 29 maggio 1969, del capo del III reparto - Ufficio addestramento dello stato maggiore dell'esercito al Gabinetto della difesa;

2) nota n. 622/23-1963/AB 2, in data 25 marzo 1964, del comandante generale dell'arma dei carabinieri al III reparto - Ufficio addestramento dello stato maggiore dell'esercito;

3) nota n. 622/33-3 AB 2, in data 28 aprile 1964, del capo di stato maggiore del comando generale dell'arma dei carabinieri al III reparto - Ufficio addestramento dello stato maggiore dell'esercito;

4) radio-messaggio n. 6007/162250, in data 23 maggio 1964, del III reparto - Ufficio addestramento dello stato maggiore dell'esercito al comando generale dell'arma dei carabinieri;

— nota in data 31 maggio 1969 del Presidente del Consiglio dei ministri, che fornisce informazioni sul differimento della parata militare dell'arma dei carabinieri dal 5 giugno al 14 giugno 1964.

A tale nota sono allegati:

1) fonogramma n. 2041.3/AG, in data 1° giugno 1964, con cui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, prefetto Strano, informa la Presidenza del Consiglio dei ministri che il capo dello Stato interverrà il 7 giugno 1964, alle ore 18,30, allo svolgimento della IX edizione della regata delle antiche repubbliche marinare, che avrà luogo a Pisa;

2) fonogramma n. 2560/AG, in data 1° giugno 1964, con il quale il segretario generale della Presidenza della Repubblica, prefetto Strano, informa la Presidenza del Consiglio dei ministri che il 7 giugno 1964, alle ore 10, il capo dello Stato visiterà in forma privata la V mostra zootecnica di Macomer;

3) fonogramma n. 2022/AG, in data 10 giugno 1964, col quale il segretario generale della Presidenza della Repubblica, prefetto Strano, informa la Presidenza del Consiglio dei ministri che il capo dello Stato interverrà il 14 giugno 1964, alle ore 9,30, alla celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri;

— nota n. 892/R, in data 6 giugno 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette un elenco dei comandanti della XI brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri, dei capi di stato maggiore e dei capi ufficio della stessa unità dalla data di istituzione — 1° aprile 1963 — fino a tutto il 1964;

— nota n. 1454/R, in data 23 settembre 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette, in copia fotostatica, i seguenti docu-

menti, relativi al trasporto dei mezzi serviti per la sfilata degli elementi della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri in occasione del 150° anniversario dell'arma stessa;

1) ordine di movimento n. 230 del 10 giugno 1964, relativo al trasporto del XIII battaglione carabinieri, programmato per il giorno 15 giugno 1964;

2) ordine di movimento n. 231 del 10 giugno 1964, relativo ai trasporti:

— del IV battaglione carabinieri, del XIII battaglione carabinieri, del VII battaglione carabinieri programmati per il 16 giugno 1964;

— del III battaglione carabinieri programmato per il 18 giugno 1964;

3) ordine di movimento n. 233 del 10 giugno 1964, relativo ai trasporti:

— del II battaglione carabinieri, del I battaglione carabinieri, del X battaglione carabinieri, programmati per il 17 giugno 1964;

4) ordine di movimento n. 234 del 10 giugno 1964, relativo ai trasporti:

— dell'XI battaglione carabinieri, programmato per il 17 giugno 1964;

— del XII battaglione carabinieri, programmato per il 17 giugno 1964;

5) ordine di movimento n. 235 del 10 giugno 1964, relativo ai trasporti:

— del VI battaglione carabinieri, programmato per il 16 giugno 1964;

— del V battaglione carabinieri, programmato per il 18 giugno 1964.

(Il ministro della difesa comunica che detti documenti contengono notizie di vietata divulgazione ai sensi dell'articolo 258 codice penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e che viene concessa ai membri della Commissione l'autorizzazione a conoscerli ai sensi e con gli obblighi dell'articolo 4 del citato regio decreto, allo scopo di permettere alla Commissione — ai soli fini di una valutazione globale — una più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta);

— nota n. 968/R, in data 23 aprile 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette in fotocopia i seguenti documenti dell'ufficio trasporti dello stato maggiore dell'esercito, concernenti l'afflusso a Roma di uomini e mezzi della brigata meccanizzata dei carabinieri in relazione alle sfilate nelle ricorrenze del 2 giugno 1964 e del 150° anniversario dell'arma dei carabinieri (14 giugno 1964):

1) ordine di movimento n. 138 del 21 aprile 1964, relativo ai trasporti di materiali dei battaglioni dei carabinieri: II, III, VI, VII, X, XIII, I, IV, V e XI dalle sedi stanziali a Roma, programmati per i giorni 27 e 28 aprile 1964;

2) ordine di movimento n. 141 del 24 aprile 1964, relativo ai trasporti di personale e materiali dei battaglioni dei carabinieri XIII, VII, III, programmati per il giorno 2 maggio 1964, dalle sedi stanziali a Roma;

3) ordine di movimento n. 142 del 24 aprile 1964 relativo ai trasporti di personale e materiali della compagnia carabinieri motorizzata e dei battaglioni carabinieri V e VI dalle sedi stanziali a Roma, programmati per i giorni 2 e 3 maggio 1964;

4) ordine di movimento n. 143 del 24 aprile 1964, relativo ai trasporti di personale e materiali dei battaglioni carabinieri I e II, programmati per il giorno 30 aprile 1964, dalle sedi stanziali a Roma;

5) ordine di movimento n. 146 del 28 aprile 1964, relativo ai trasporti di materiali dei battaglioni carabinieri X e XI programmati per i giorni 29 e 30 aprile 1964, dalle sedi stanziali a Roma;

6) ordine di movimento n. 147 del 28 aprile 1964, relativo ai trasporti di personale e materiali dei battaglioni carabinieri XIII e VI, programmati per i giorni 2 e 3 maggio 1964, dalle sedi stanziali a Roma;

7) ordine di movimento n. 148 del 28 aprile 1964, relativo ai trasporti di personale e materiali dei battaglioni carabinieri XIII, VII e III, programmati per il giorno 2 maggio 1964, dalle sedi stanziali a Roma;

8) ordine di movimento n. 151 del 30 aprile 1964, relativo al trasporto di materiali e di personale del VI battaglione carabinieri, programmato per il giorno 3 maggio 1964, dalle sedi stanziali a Roma.

(Il ministro della difesa dichiara che tali documenti contengono notizie di vietata divulgazione ai sensi dell'articolo 258 del codice

penale e del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e che viene concessa ai membri della Commissione l'autorizzazione a conoscerli ai sensi e con gli obblighi dell'articolo 4 del citato regio decreto, allo scopo di permettere alla Commissione — ai soli fini di una valutazione globale — una più ampia conoscenza soggettiva degli atti oggetto dell'inchiesta);

— nota n. 1772/R, in data 28 agosto 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette l'elenco dei reparti dell'XI brigata meccanizzata dei carabinieri che hanno effettuato campi d'arma e scuole di tiro nella primavera-estate 1964.

VI. — Atti e documenti concernenti l'organizzazione dell'arma dei carabinieri e l'attività di alcuni suoi ufficiali.

— Nota n. 632/R, in data 28 aprile 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette, in allegato, l'organigramma dell'arma dei carabinieri nel 1964, nonché l'elenco dei comandanti generali e dei vice comandanti generali dell'Arma dal 1947 alla data del 28 aprile 1969. (L'organigramma dell'Arma è dichiarato di vietata divulgazione ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161);

— nota n. 1411/R, in data 18 settembre 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette, in copia autentica, i seguenti documenti:

1) messaggio n. 248/4-1963/Ris, della divisione dell'arma dei carabinieri di Napoli, relativo alla cessazione di comando da parte del generale Celi in data 16 giugno 1964;

2) messaggio n. 248/7-1963/Ris, relativo alla riassunzione del comando da parte del generale Celi in data 3 luglio 1964;

3) modello 2100 di ammissione del generale Celi alle cure presso lo stabilimento balneo-termale di Acqui Terme;

4) biglietto di uscita del generale Celi dallo stabilimento di Acqui Terme, al termine della cura praticata dal 17 al 27 giugno 1964, con giorni 5 di esenzione dal servizio;

— nota n. 1545/R, in data 3 ottobre 1969, con la quale il ministro della difesa trasmette in visione i seguenti documenti:

1) libretto personale (esemplare del Ministero) del generale di divisione dei carabinieri in ausiliaria, Giuseppe Cento, completo di stato di servizio - modello 127/A;

2) fascicolo personale dello stesso generale Cento composto di 6 cartelle contenenti, rispettivamente, 116, 81, 23, 14, 36 e 18 atti;

3) libretto personale (esemplare del Ministero) del generale di divisione dei carabinieri in ausiliaria, Adamo Markert, completo di stato di servizio - modello 127/A;

4) fascicolo personale dello stesso generale Markert composto di 5 cartelle, contenenti rispettivamente, 95, 83, 22, 41 e 27 atti.

(Il ministro della difesa richiama l'attenzione della Commissione sull'aspetto di evidente riservatezza dei documenti caratteristici integrali contenuti nei libretti personali e delle trattazioni contenute nei fascicoli personali disciplinari) (6);

— nota n. 1888/R in data 26 novembre 1969, con la quale il ministro della difesa fornisce notizie in merito al rapporto ai comandanti di divisione dell'Arma, tenuto dal comandante generale della medesima il 25 marzo 1964;

— nota n. 273/R in data 4 febbraio 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette alcuni elementi richiestigli circa le vicende di carriera e gli impieghi di servizio del colonnello dei carabinieri a disposizione Guglielmo Cerica, nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1968;

— nota n. 530/R in data 6 marzo 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette un elenco nominativo degli ufficiali dell'arma dei carabinieri di ogni grado e comunque impiegati, con a fianco di ciascuno indicate le licenze, a qualsiasi titolo fruite, durante il periodo aprile-settembre 1964. (Detto elenco viene classificato di "vietata divulgazione", chiarendosi che la comunicazione di esso ai membri della Commissione parlamentare d'inchiesta viene autorizzata ai sensi e con gli obblighi di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161);

— nota n. 1043/R, in data 6 maggio 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette un elenco di tutti gli ufficiali dei carabinieri, già in servizio al S.I.F.A.R., e restituiti al servizio istituzionale nel periodo dal 16 ottobre 1962 al 31 gennaio 1966;

(6) Nella seduta del 29 ottobre 1970, la Commissione convenne sulla opportunità della restituzione al ministro della difesa dei libretti personali e dei fascicoli generali suddetti.

— nota n. 1045/R, in data 6 maggio 1970 con la quale il ministro della difesa fornisce notizie in ordine alla data del trasferimento ufficiale dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'arma dei carabinieri del colonnello di amministrazione Luigi Tagliamonte, alla data della richiesta di trasferimento del suddetto ufficiale superiore, nonché alla data del trasferimento dal S.I.F.A.R. del tenente colonnello Nervegna, del tenente colonnello Filippi, del tenente colonnello Gentile, del tenente colonnello Passaro, del tenente colonnello Buono e del tenente colonnello Branco, nonché dei maggiori Fabi e Margiotta. A tale nota sono allegati:

1) copia fotostatica della nota n. 160/20 - 1 - 1959, prot. R, in data 3 giugno 1963, con cui il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale de Lorenzo, chiede alla direzione generale personale ufficiali del Ministero della difesa che, a far data dall'1 luglio 1963, il tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte, continuando nella carica di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R., presti servizio anche al comando generale dell'arma dei carabinieri quale consulente tecnico;

2) copia fotostatica della nota n. 3/03369, in data 28 giugno 1963, con la quale il direttore generale personale ufficiali del Ministero della difesa comunica al comando generale dell'arma dei carabinieri che il tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte, a datare dall'1 luglio 1963, è comandato a prestare servizio presso il comando generale dell'arma dei carabinieri per particolare incarico, continuando a disimpegnare le funzioni di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R.;

3) copia fotostatica della nota n. 1342/AS, in data 21 dicembre 1963, del Ministero della difesa con la quale, nel dare partecipazione al S.I.F.A.R. della promozione del tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte al grado superiore, comunica che questi è trasferito dal comando raggruppamento unità speciali al comando generale dell'arma dei carabinieri, quale capo ufficio programmazione finanziaria, sotto la data del 1° gennaio 1964;

4) elenco dei seguenti ufficiali dei carabinieri, già in servizio al S.I.F.A.R. e restituiti al servizio istituzionale, con a fianco di ciascuno indicati gli incarichi ricoperti successivamente alla restituzione: maggiore Fabi, maggiore Margiotta, tenente colonnello Nervegna, tenente colonnello Filippi, tenente colonnello Passaro, tenente colonnello Branco, tenente colonnello Gentile, tenente colonnello Buono;

— nota n. 1155 in data 18 maggio 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette uno specchio riassuntivo della consistenza dei capitoli di bilancio a disposizione del comando generale dell'arma dei carabinieri per l'elargizione di premi e sussidi al personale dipendente per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

— nota n. 1103/R in data 21 maggio 1970, con la quale il ministro della difesa fornisce alcune notizie in ordine ad alcuni incarichi ed incombenze affidati al colonnello di amministrazione Luigi Tagliamonte, nel periodo durante il quale detto ufficiale è stato comandato presso il comando generale dell'Arma e, contemporaneamente, presso il S.I.F.A.R. A tale nota sono allegati:

1) copia fotostatica della nota n. 160/20-1-1959 di prot. R. in data 3 giugno 1963 con la quale il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale de Lorenzo, chiede alla direzione generale personale ufficiali del Ministero della difesa che il tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte, continuando nella carica di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R., presti servizio anche al comando generale dell'arma dei carabinieri quale "consulente tecnico";

2) copia fotostatica della nota n. 3/03369, in data 28 giugno 1963, con la quale il direttore generale personale ufficiali del Ministero della difesa comunica al comando generale dell'arma dei carabinieri che il tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte, a datare dal 1° luglio 1963, continuando a disimpegnare le funzioni di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R., è comandato a prestare servizio presso il comando generale dell'arma dei carabinieri, per particolare incarico;

3) copia fotostatica della nota n. 1342/AS in data 21 dicembre 1963 con la quale la direzione generale personale ufficiali, nel partecipare al S.I.F.A.R. l'avvenuta promozione del tenente colonnello di amministrazione Tagliamonte al grado superiore, dispone che lo stesso ufficiale sia trasferito dal comando raggruppamento unità speciali al comando generale dell'Arma quale capo ufficio programmazione finanziaria alla data del 1° gennaio 1964;

4) copia fotostatica del messaggio n. 122/M/Col. in data 23 gennaio 1964 col quale il Ministero della difesa dispone che il colonnello di amministrazione Tagliamonte sia comandato temporaneamente presso il S.I.F.A.R. continuando nella destinazione al comando generale dell'arma dei carabinieri.

— nota n. 1455/R in data 27 giugno 1970 con la quale il ministro della difesa trasmette copia fotostatica della nota 52/153-3 di prot. R, in data 14 maggio 1970 del comandante generale dell'arma dei carabinieri cui sono allegati:

1) testo del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 (allegato 1), che prevede la possibilità di compiere il servizio di leva nell'Arma (articolo 2, lettera *b*);

2) testo della legge 11 febbraio 1970, n. 56 (allegato 2), che stabilisce il contingente annuo degli allievi carabinieri ausiliari in arruolamento volontario in relazione alle vacanze organiche e ai posti disponibili;

3) indicazione analitica delle richieste numeriche (allegato 1 dal n. 3 al n. 21) che, per ciascuno scaglione chiamato alle armi, il comando generale ha inoltrato e inoltra al Ministero della difesa - direzione generale leva, il quale, a partire dal secondo scaglione 1963 e previo nulla osta dello stato maggiore esercito, ha determinato e determina l'entità del contingente assegnato all'Arma;

4) specchi (allegati nn. 22 e 23) indicanti i dati annuali riguardanti la consistenza degli arruolamenti volontari, distintamente per carabinieri effettivi ed ausiliari;

— nota n. 1640/R, in data 30 luglio 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette i seguenti documenti relativi al richiamo in servizio di militari dell'arma dei carabinieri, effettuato nella primavera-estate 1963:

1) copia fotostatica della nota (numero di protocollo illeggibile), in data 5 giugno 1963, del comandante generale dell'arma dei carabinieri generale de Lorenzo allo stato maggiore esercito ufficio ordinamento, avente ad oggetto: "richiamo alle armi per istruzioni";

2) copia fotostatica della circolare n. 10/15-R/153656, in data 11 giugno 1963 con la quale lo stato maggiore esercito impartisce le disposizioni riguardanti il suindicato richiamo;

3) copia fotostatica del messaggio n. 1152/153656, in data 24 giugno 1963, con cui lo stato maggiore esercito anticipa la data del suddetto richiamo;

4) copia fotostatica della nota n. 582/94/T, in data 18 luglio 1963, con la quale il Ministero della difesa dispone il richiamo alle armi "per istruzioni" di militari in congedo dell'Arma;

5) copia fotostatica della nota n. 20/51CC., in data 8 agosto 1963, con la quale il comandante generale dell'arma dei carabinieri comunica di aver disposto che i militari richiamati per istruzioni siano congedati il 10 agosto 1963.

Il ministro della difesa comunica che i suddetti documenti sono classificati "riservati" in quanto contengono notizie di vietata divulgazione di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e che la conoscenza di essi ai membri della Commissione viene autorizzata ai sensi e con gli obblighi dell'articolo 4 del citato regio decreto allo scopo di permettere alla Commissione — ai soli fini di una valutazione globale — più ampia conoscenza soggettiva dei fatti oggetto dell'inchiesta.

VII. — Nastro con la asserita registrazione di un colloquio fra il generale de Lorenzo e il dottor Andrea Lugo.

— Nota del presidente della 1^a sezione penale del tribunale di Roma, in data 29 ottobre 1969, con la quale si comunica che non è possibile trasmettere copia della trascrizione, non ancora effettuata, del nastro magnetico su cui sarebbe stato registrato il colloquio de Lorenzo-Lugo, e che non è possibile trasmettere il nastro stesso che, custodito in cancelleria, non è stato acquisito agli atti processuali con provvedimento del collegio giudicante;

— processo verbale redatto dal cancelliere della 1^a sezione penale del tribunale di Roma, in cui si dà atto dell'avvenuta consegna in data 12 febbraio 1970 al colonnello dei carabinieri Domenico Maneri di « un plico che dicesi contenere un nastro magnetofonico già esibito al tribunale di Roma dalla difesa dell'onorevole generale de Lorenzo nel processo contro Gregoretti ed altri » in esecuzione del decreto di sequestro emesso in data 11 febbraio 1970 dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta;

— nota n. 414/R, in data 20 febbraio 1970, con la quale il ministro della difesa delega il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Francesco Cossiga, a prelevare presso l'ufficio del Presidente della Commissione il nastro magnetofonico sequestrato presso la cancelleria della 1^a sezione penale del tribunale di Roma;

— processo verbale redatto dal cancelliere della Commissione d'inchiesta, in cui si dà atto che il sottosegretario di Stato per la

difesa, onorevole Francesco Cossiga, assistito dal tenente colonnello Fulvio Toschi, preleva in data 20 febbraio 1970, presso l'ufficio del Presidente della Commissione, il nastro magnetofonico sequestrato presso la cancelleria della 1^a sezione del tribunale penale di Roma, previa verifica dei sigilli apposti al plico che lo contiene e ricognizione del nastro medesimo;

— nota n. 1860/R in data 11 settembre 1970, con la quale il ministro della difesa, dopo aver rappresentato le difficoltà che si frappongono alla trascrizione del presunto colloquio de Lorenzo-Lugo inciso sul nastro in questione, comunica che, in dipendenza della sostanziale identità con le parti omesse e gli allegati della relazione Beolchini già dichiarati segreti, il contenuto del nastro stesso è coperto da segreto di Stato;

— nota n. 2542/R in data 14 dicembre 1970, con la quale il ministro della difesa comunica di aver dato disposizioni affinché il nastro magnetofonico su cui sarebbe stato registrato il colloquio de Lorenzo-Lugo sia consegnato al Presidente Alessi in plico chiuso e sigillato; conferma il carattere di segretezza attribuito al contenuto del nastro stesso, e rileva che è affidato alla responsabilità del Presidente Alessi il rispetto del segreto « con l'osservanza di voler restituire il nastro (posto che di esso non può esser disposto il sequestro, trattandosi di segreto politico militare) » al suo ufficio, non appena la Commissione avrà concluso i suoi lavori.

VIII. — Documentazione relativa alle informazioni sull'ordine pubblico e sulla situazione economica fatte pervenire ad alte autorità dello Stato nella primavera-estate 1964.

— Copia fotostatica di "veline", per complessive pagine n. 73, consegnate dall'onorevole generale de Lorenzo alla Commissione nel corso della deposizione effettuata nella seduta antimeridiana del 30 maggio 1969, veline che l'onorevole generale de Lorenzo asserisce essere state formate nel giugno-luglio 1964 dall'ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R. ed inviate ad alte autorità dello Stato;

— nota in data 21 giugno 1969, con la quale il ministro dell'interno trasmette:

1) copia fotostatica dei "mattinali" contenenti il riepilogo delle notizie fornite al comando generale dell'arma dei carabinieri dai

comandi dipendenti circa l'attività dei partiti politici e dei sindacati nei mesi di giugno e luglio 1964;

2) copia fotostatica delle "relazioni mattinali" contenenti le segnalazioni di rilievo pervenute allo stesso comando generale dell'Arma nel periodo su indicato;

— nota n. 1842/R, in data 18 novembre 1969, con la quale il ministro della difesa comunica che le "veline" formate dal R.E.I. e dal S.I.F.A.R., a prescindere dalla loro esistenza, apparterrebbero alla categoria dei documenti costituenti segreto di Stato, sicché non potrebbero essere esibiti né di essi potrebbe darsi comunque notizia a norma degli articoli 342 e 352 del codice penale;

— nota n. 1699/R, in data 6 agosto 1970, con la quale il ministro della difesa fa presente che agli atti del soppresso ufficio R.E.I. non esistono minute o copie di "veline" relative al periodo giugno-luglio 1964, né presso l'archivio dello stesso ufficio R.E.I. o in altro ufficio del cessato S.I.F.A.R. esiste documentazione alcuna da cui possa rilevarsi l'invio di detti documenti all'esterno del servizio, e si fa presente l'impossibilità di confermare o meno le notizie relative alla provenienza delle "veline" depositate dal generale de Lorenzo alla Commissione d'inchiesta ed inviate al Ministero della difesa in copia fotostatica.

IX. — Conferenza tenuta dall'ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati al Centro alti studi militari il 15 marzo 1965.

— Nota n. 963/R, in data 16 giugno 1969, con la quale il ministro della difesa dichiara di non poter trasmettere il testo della conferenza pronunciata dall'ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati il 15 marzo 1965 a un ristretto numero di ufficiali del Centro alti studi militari, in quanto classificata come "segreta", ma si dichiara, comunque, disposto ad esaminare la possibilità che qualche argomento specifico nella stessa trattato, che la Commissione abbia interesse a conoscere, sia enucleato dal contesto della conferenza stessa e, quindi, comunicato previa eventuale declassificazione;

— nota n. 137/R, in data 20 gennaio 1970, con la quale il ministro della difesa trasmette, in allegato, lo stralcio della conferenza — tenuta dall'ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati al Centro alti studi militari il 15 marzo 1965 — relativo ad alcuni rilievi sul ten-

denziale allineamento del volume degli stanziamenti di bilancio per i carabinieri a quello degli stanziamenti di bilancio per la marina, previa la sua declassificazione.

X. — Documentazione concernente le determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui reclami proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione, e le osservazioni formulate a norma dell'articolo 8 della medesima legge.

— Nota in data 20 maggio 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri fa conoscere il suo punto di vista in relazione ai suoi poteri di cognizione e di indagine al fine di convalidare o meno eventuali eccezioni di segretezza che possono essere sollevate da testi invitati a deporre davanti alla Commissione;

— nota n. 19/S.A.R., in data 14 giugno 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione al ricorso, da parte della Commissione, alla procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva nei riguardi dell'*omissis* apposto nel testo dell'interrogatorio reso dal generale de Lorenzo dinanzi alla Commissione Lombardi;

— nota n. 45/S.A.R., in data 28 ottobre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica che intende dare risposta contestuale a tutte le questioni sollevate dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, in merito ad alcune dichiarazioni di segretezza apposte agli allegati al rapporto del generale Manes, agli allegati alla relazione della Commissione Lombardi e alle minute del "Piano Solo";

— nota n. 49/S.A.R., in data 18 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alla contestazione — effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva — della fondatezza di un'eccezione di segretezza avanzata dal comandante Emanuele Cossetto nel corso della deposizione resa nella seduta del 14 ottobre 1969;

— nota n. 54/S.A.R., in data 18 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alla contestazione — effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva — della fondatezza di un'eccezione di segretezza avanzata dall'ammiraglio di squadra Eugenio

Henke nel corso della deposizione resa nella seduta antimeridiana del 21 ottobre 1969;

— nota n. 47/S.A.R., in data 26 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alle questioni sollevate dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, in merito alle dichiarazioni di segretezza apposte dall'amministrazione della difesa agli allegati al rapporto Manes;

— nota n. 48/S.A.R., in data 26 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alle questioni, sollevate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, in merito alle dichiarazioni di segretezza apposte dall'amministrazione della difesa agli allegati alla relazione Lombardi;

— nota n. 50/S.A.R., in data 26 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alle questioni, sollevate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, in merito agli *omissis* apposti ai documenti globalmente indicati come "Piano Solo";

— nota n. 56/S.A.R., in data 26 novembre 1969, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni in relazione alle questioni sollevate dalla Commissione, a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, circa il diniego apposto dal ministro della difesa alla trasmissione delle liste dei 731 di cui è cenno nella relazione Lombardi;

— nota n. 94/S.A.R., in data 14 dicembre 1970, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri formula le sue osservazioni, a norma dell'articolo 8 della legge istitutiva della Commissione, sulle relazioni inviategli.

XI. — Documentazione relativa alle ricerche, effettuate presso la R.A.I.-TV, del comunicato sull'udienza del generale de Lorenzo al Quirinale.

— Lettera in data 29 marzo 1970, con la quale il direttore generale della R.A.I.-TV, dottor Bernabei, comunica di aver impartito

le opportune disposizioni perché siano svolte le più accurate ricerche negli archivi dell'azienda, al fine di reperire il testo delle eventuali notizie trasmesse nel giornale-radio e nel telegiornale nel periodo 12-19 luglio 1964, relative ad un'udienza che sarebbe stata concessa in quel periodo dal Presidente della Repubblica, onorevole Segni, al generale de Lorenzo;

— nota SC/S/S 10721, in data 25 maggio 1970, con la quale la R.A.I.-TV comunica che nel corso della settimana 12-19 luglio 1964 non sono state date notizie, né in sede radiofonica né in sede televisiva, su una udienza che il Presidente della Repubblica avrebbe concesso in quell'epoca al generale de Lorenzo;

— lettera in data 13 luglio 1970, con la quale il direttore generale della R.A.I.-TV, dottor Bernabei, comunica di aver fatto estendere — come richiestogli dalla Commissione — l'indagine relativa alle notizie trasmesse in sede radiofonica o televisiva circa una udienza del Presidente della Repubblica, onorevole Segni, al generale de Lorenzo a tutto il periodo giugno-luglio 1964;

— nota SC/S/C/16333 con la quale la R.A.I.-TV comunica che le indagini volte ad accertare se eventuali notizie sull'udienza concessa dal Presidente della Repubblica, onorevole Segni, al generale de Lorenzo nel periodo giugno-luglio 1964, siano state diffuse nel corso delle edizioni del giornale-radio e del telegiornale trasmessi, hanno dato esito negativo.

XII. - Atti, documenti e memoriali fatti pervenire o consegnati alla Commissione.

— Memoria presentata in data 9 luglio 1969 dal generale Beolchini, all'atto dell'approvazione del processo verbale della deposizione da lui resa alla Commissione il 26 giugno 1969;

— lettera in data 18 settembre 1969, con la quale il signor Renato Manes e la signora Maria Froggia Manes trasmettono copia fotostatica di un carteggio consegnato a suo tempo dal generale Manes al generale Donati, ufficiale inquirente nel procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, carteggio che il generale Manes si era ripro-

messo di portare a conoscenza dei membri della Commissione d'inchiesta. Detto carteggio consta:

1) di una lettera in data 15 aprile 1969, indirizzata dal generale Manes al generale Donati;

2) di una lettera in data 2 giugno 1969, con un allegato, indirizzata dal generale Manes al generale Donati;

3) di una lettera in data 8 giugno 1969, indirizzata dal generale Manes al generale Donati;

4) di una lettera in data 17 giugno 1969, con 11 allegati, indirizzata dal generale Manes al generale Donati;

— lettera, in data 26 settembre 1969, indirizzata dal senatore Raffaele Jannuzzi al Presidente Alessi, in relazione alla richiesta rivoltagli di consegnare taluni documenti di cui il senatore Jannuzzi si era dichiarato in possesso;

— copia fotostatica di lettera indirizzata dal generale de Lorenzo al senatore Parri in data 1° ottobre 1967 (consegnata al Presidente Alessi dal deputato Covelli, riconosciuta dal senatore Parri conforme all'originale in suo possesso e depositata agli atti della Commissione in data 1° ottobre 1969);

— lettera in data 16 ottobre 1969, con la quale il senatore Parri smentisce di aver telefonato da Parigi all'avvocato Gatti allo scopo di invitare il generale de Lorenzo ad astenersi per il momento dal fare una smentita di quanto pubblicato nell'articolo "Complotto al Quirinale" apparso su *L'Espresso* del 14 maggio 1967;

— promemoria in data 21 ottobre 1969 depositato dall'onorevole generale de Lorenzo il 24 ottobre 1969.

A detto promemoria sono allegati:

1) fotocopia della lettera n. 309/Ris/D, in data 3 ottobre 1969, con la quale il generale Donati invita il generale de Lorenzo nel suo ufficio il giorno 22 ottobre 1969, per la prima visione degli atti dell'inchiesta finora prodotti;

2) fotocopia di lettera inviata dall'onorevole Vassalli, presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, all'onorevole Presidente della Camera dei deputati, concernente il problema della compatibilità dello svolgimento di una

inchiesta formale disciplinare a carico del generale de Lorenzo col mandato parlamentare da quest'ultimo rivestito;

— promemoria in data 25 ottobre 1969 inviato dall'onorevole generale de Lorenzo al Presidente Alessi.

A tale promemoria sono allegati:

1) copia fotostatica della querela presentata, in data 24 ottobre 1969, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dal generale de Lorenzo contro il generale Carlo Perinetti, il colonnello Dino Mingarelli e il colonnello Mario De Julio;

2) copia fotostatica di nota n. 309/Ris/D, in data 3 ottobre 1969, con la quale il generale Donati invita il generale de Lorenzo a presentarsi nel suo ufficio il 22 ottobre 1969 per la prima visione degli atti dell'inchiesta a suo carico;

3) copia fotostatica di nota n. 330/Ris/D, in data 22 ottobre 1969, con la quale il generale Donati informa il generale de Lorenzo che egli potrà presentare, entro il 12 novembre 1969, giustificazioni, documenti, ecc.;

4) copia fotostatica della memoria a corredo della denuncia presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma di cui al punto 1);

5) copia fotostatica della nota n. 2/Ris, in data 22 luglio 1968, del generale Cigliana al generale de Lorenzo, concernente l'inchiesta formale disciplinare a carico di quest'ultimo;

6) copia fotostatica della nota (numero di protocollo illeggibile), in data 6 novembre 1965, del comandante generale dell'arma dei carabinieri al Ministero della difesa, avente ad oggetto: « Movimento di generali dei carabinieri in servizio permanente effettivo ».

— promemoria depositato, in data 11 novembre 1969, dall'onorevole generale de Lorenzo alla Commissione.

A tale promemoria sono allegati i seguenti documenti:

1) copia fotostatica della nota n. 330/Ris/D, in data 22 ottobre 1969, con la quale il generale Donati invita il generale de Lorenzo a presentare entro il 12 novembre 1969 giustificazioni, documenti, ecc.;

2) copia fotostatica della lettera indirizzata, in data 8 novembre 1969, dal generale de Lorenzo al generale Donati;

3) copia fotostatica di lettera inviata dal generale de Lorenzo al Presidente del Consiglio dei ministri, in data 8 agosto 1968;

4) copia fotostatica di lettera con quattro allegati inviata in data 30 settembre 1969 dal generale de Lorenzo al ministro della difesa;

5) n. 7 certificati in bollo rilasciati dalla procura della Repubblica di Roma in data 6 novembre 1969, attestanti l'esistenza di accertamenti in corso per denuncia presentata, rispettivamente, a carico dei generali Aldo Beolchini, Luigi Lombardi, Carlo Cigliana, Ludovico Donati e Carlo Perinetti, nonché a carico dei colonnelli Dino Mingarelli e Mario De Julio;

— lettera in data 24 dicembre 1969 con la quale l'onorevole generale de Lorenzo trasmette alla Commissione:

1) copia fotostatica di una lettera al Presidente della Camera dei deputati in data 17 dicembre 1969, con la quale l'onorevole generale de Lorenzo chiede, a norma degli articoli 73 e 74 Regolamento della Camera, la nomina di una Commissione di indagine sulla fondatezza di un'accusa che sarebbe stata lanciata contro lo stesso generale de Lorenzo, ed il suo figliolo, dall'ex ministro della difesa onorevole Tremelloni;

2) copia fotostatica delle pagine 648, 649, 667, e 668, stralciate dagli *Atti parlamentari* della Camera dei deputati, relative al resoconto stenografico della seduta del 23 luglio 1968;

3) copia fotostatica dell'interrogazione n. 3-00050 — pubblicata in allegato al resoconto della seduta della Camera dei deputati del 22 luglio 1968 — rivolta dal deputato Covelli al ministro della difesa;

4) copia fotostatica della lettera (data e numero di protocollo illeggibili) con cui il Presidente della Camera dei deputati comunica all'onorevole generale de Lorenzo di dolersi di non essere in grado di rispondere affermativamente alla sua richiesta di nomina di una Commissione di indagine;

5) copia fotostatica del resoconto stenografico dell'intervento dell'onorevole generale de Lorenzo nella seduta del 17 dicembre 1969 della Camera dei deputati;

— scritto anonimo consegnato alla Commissione dal senatore Ferruccio Parri nel corso della deposizione resa davanti alla Commissione medesima nella seduta del 9 gennaio 1970;

— memoria esplicativa depositata alla Commissione dall'onorevole generale de Lorenzo nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970;

— carte depositate alla Commissione dall'onorevole generale de Lorenzo nella seduta del 15 gennaio 1970. Detti atti, che l'onorevole generale de Lorenzo dichiara essergli stati restituiti dal generale Lombardi, constano di:

1) un appunto in data 20 marzo 1968 in cui si sostiene la legittimità delle misure previste onde prevenire disordini;

2) copia fotostatica di *Pubblicazione S.M.D. n. 18/R - Istruzioni di polizia militare*, volume I, n. 40;

3) copia fotostatica di documento, di cui non viene indicata la fonte, concernente le attribuzioni dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R.;

4) copia fotostatica del frontespizio di una pubblicazione edita nel 1969 dallo stato maggiore della difesa, dal titolo *Norme unificate per la tutela del segreto*, volume IV, « Direttive per gli elementi e gli organi direttivi dell'organizzazione di sicurezza »;

5) copia fotostatica della nota difensiva redatta dall'avvocato Anselmo Crisafulli, difensore del generale de Lorenzo al processo davanti alla IV sezione penale del tribunale di Roma, presentata alla udienza del 29 febbraio 1968;

6) copia di appunto anonimo, in data 20 marzo 1968, intitolato « Il S.I.F.A.R. dopo il 15 ottobre 1962 »;

7) copia fotostatica di lettera che dicesi indirizzata dall'ex Presidente della Repubblica Segni al generale Viggiani, in data 6 gennaio 1964;

— carte depositate dalla signora Maria Froglià Manes nella seduta del 12 febbraio 1970. Detti documenti constano di:

1) n. 9 foglietti di blocco-notes manoscritti, che la signora Manes dichiara essere stati redatti dal suo defunto consorte, generale Manes;

2) una lettera dattiloscritta, indirizzata al generale Manes dal generale Remo Aurigo, con la relativa busta affrancata;

— carte depositate dall'onorevole generale Giovanni de Lorenzo nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1970. Detti documenti constano di:

1) memoria sulla posizione politico-militare costituzionale dell'arma dei carabinieri, in data 14 gennaio 1970;

2) ritaglio del giornale *Il Giorno* in data 3 ottobre 1969, in copia fotostatica;

3) ritaglio di nota dell'agenzia di stampa « L'informatore politico » n. 36 del 4 ottobre 1969, in copia fotostatica;

4) copia fotostatica di alcune pagine del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, nell'edizione 1934;

5) copia fotostatica di alcune pagine del regolamento organico per l'arma dei carabinieri, nell'edizione del 1963;

6) copia fotostatica di un appunto sulla predisposizione dei piani di emergenza che possono essere messi allo studio dal comando generale dell'arma dei carabinieri;

7) copia fotostatica di un appunto che contiene considerazioni sulle affermazioni della relazione Lombardi a proposito del cosiddetto "Piano Solo";

8) copia fotostatica delle pagine 211-212-213-214-215-216-217-218 del libro *S.I.F.A.R. - gli atti del processo de Lorenzo-L'Espresso*, a cura di Roberto Martinelli, Milano, 1968, relative alle deposizioni dei ministri Taviani e Andreotti al suddetto processo;

9) copia fotostatica di ritaglio di giornale (testata e data non sono individuabili) sotto il titolo: « Inaugurati i corsi alla scuola dell'Arma »;

— carte depositate dall'onorevole generale de Lorenzo nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1970.

Tali carte sono raggruppate in tre fascicoli:

a) fascicolo contenente elementi interessanti la relazione Beolchini. Tale fascicolo consta di:

1) copia fotostatica della relazione Beolchini, con annotazioni dattiloscritte a margine del generale de Lorenzo;

2) copia di una memoria del generale de Lorenzo sulla storia della Commissione Beolchini;

3) copia fotostatica della lettera con cui il ministro Tremeloni comunica al generale de Lorenzo, all'epoca capo di stato maggiore dell'esercito, la costituzione della Commissione d'inchiesta Beolchini, pregandolo di disporre che gli ufficiali alle sue dipendenze convocati dalla suddetta Commissione si rechino presso di essa per essere sentiti in relazione all'indagine stessa;

4) copia fotostatica di una memoria indirizzata, in data 7 febbraio 1967, dal generale de Lorenzo, allora capo di stato maggiore dell'esercito, al ministro Tremelloni;

5) copia fotostatica della nota n. 4 P.D.L., in data 28 febbraio 1967, del capo di stato maggiore dell'esercito, generale de Lorenzo, al capo di stato maggiore della difesa, generale Aloia;

6) copia fotostatica della nota n. 34 S.P., in data 11 marzo 1967, del ministro della difesa al generale de Lorenzo allora capo di stato maggiore della difesa;

7) copia fotostatica della nota 1/10/S, in data 11 marzo 1967 del capo di stato maggiore della difesa al capo di stato maggiore dell'esercito;

8) copia fotostatica di lettera, in data 12 marzo 1967, indirizzata dal generale de Lorenzo al ministro della difesa;

9) copia fotostatica di stralcio, dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, degli articoli 7 e 8;

10) copia fotostatica di certificato rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativo alla pendenza di un procedimento penale a carico del generale Beolchini, a seguito di denuncia del generale de Lorenzo;

11) copia fotostatica della denuncia sporta dal generale de Lorenzo contro il generale Beolchini;

12) copia fotostatica del ricorso proposto dal generale de Lorenzo al Consiglio di Stato avverso il provvedimento relativo alla cessazione del generale de Lorenzo dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito;

13) copia fotostatica di un certificato del segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma relativo alla pendenza di un procedimento penale a carico del generale Turrini, a seguito della denuncia sporta contro di questi dal generale de Lorenzo;

14) copia fotostatica della denuncia sporta dal generale de Lorenzo contro il generale Turrini;

15) copia fotostatica del certificato del segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativo alla pen-

denza di un procedimento penale contro il dottor Lugo a seguito della denuncia sporta contro questi dal generale de Lorenzo;

16) copia fotostatica della denuncia sporta dal generale de Lorenzo contro il dottor Lugo;

17) copia fotostatica di un appunto intitolato: « Il caso de Lorenzo »;

18) documento IV n. 2 della Camera dei deputati, concernente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato de Lorenzo Giovanni, per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 85 e 93 del codice penale militare di pace;

19) copia fotostatica del processo verbale di dibattimento dell'udienza del 28 gennaio 1970 della 1^a sezione penale del Tribunale di Roma, relativo alla deposizione dell'onorevole Tremelloni;

20) copia fotostatica del processo verbale di dibattimento della udienza del 27 gennaio 1970 della I sezione penale del tribunale di Roma, relativo alla deposizione del dottor Lugo;

21) copia fotostatica del processo verbale di dibattimento dell'udienza del 26 gennaio 1970 della 1^a sezione penale del Tribunale di Roma, relativo alla deposizione del generale Beolchini;

22) documento IV n. 51 della Camera dei deputati relativo alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato de Lorenzo Giovanni, per il reato di cui agli articoli 47 n. 2 e 227 secondo comma del codice penale militare di pace;

23) copia della denuncia sporta dal generale de Lorenzo in data 1^o aprile 1969 alla procura della Repubblica di Roma a carico dell'estensore della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato de Lorenzo Giovanni di cui al documento IV n. 51 della Camera dei deputati;

24) copia fotostatica del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della Camera dei deputati, in data 24 settembre 1969, relativa al resoconto sommario della seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 24 settembre 1969;

25) memoria dal titolo: « Rilievi sul comportamento del generale Beolchini in occasione del processo de Lorenzo-Gaspari-Corbi-Gregoretti »;

26) testo dell'interrogazione, a risposta scritta, n. 4-09837, presentata dal deputato de Lorenzo Giovanni al ministro della difesa;

27) copia fotostatica della nota n. 1569/R, in data (giorno illeggibile) ottobre 1969, con la quale il capo di Gabinetto del ministro della difesa, nel trasmettere alla I sezione penale del tribunale di Roma copia della relazione Beolchini, senza allegati, comunica che la relazione stessa non è integrale, essendo state da essa eliminate le parti costituenti segreto politico e militare, e che gli allegati alla medesima non vengono trasmessi per il loro carattere di particolare segretezza — dichiarato dalla stessa Commissione — che ne ha impedito l'invio all'autorità giudiziaria ed al Parlamento;

28) copia fotostatica della nota n. 341/R, in data 12 febbraio 1970, con la quale il ministro della difesa comunica alla I sezione penale del tribunale di Roma che, ad avviso delle competenti autorità di Governo, sono coperti da segreto politico militare oltre i verbali d'interrogatorio, anche gli altri allegati alla relazione Beolchini nonché gli allegati alla relazione Lombardi;

29) copia fotostatica della lettera, in data 5 febbraio 1970, indirizzata dal generale Beolchini ai membri del collegio della I sezione penale del tribunale di Roma, con numerosi allegati;

30) copia fotostatica di un appunto concernente la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato de Lorenzo Giovanni di cui al documento IV n. 2;

31) copia fotostatica dell'articolo: « Il coperchio sul S.I.F.A.R. » pubblicato sul settimanale *L'Astrolabio* del 1^o ottobre 1967;

32) copia fotostatica della lettera indirizzata, in data 1^o ottobre 1967, dal generale de Lorenzo al senatore Parri;

33) copia fotostatica delle pagine 250-251 del libro *S.I.F.A.R. - Gli atti del processo de Lorenzo-L'Espresso*, a cura di Roberto Martinnelli, Milano, 1968, contenente il testo di una lettera inviata dal dottor Lugo al presidente della IV sezione penale del tribunale di Roma;

34) copia fotostatica delle pagine 124-125-126 del libro *La guerra dei generali*, di Mario Tedeschi, contenente le dichiarazioni degli avvocati del generale de Lorenzo nelle udienze del 2 e 3 gennaio 1968 nel processo svoltosi davanti alla IV sezione penale del tribunale di Roma;

35) copia di appunti sul colloquio svoltosi il giorno 14 aprile 1967, alle ore 10, nell'ufficio del generale de Lorenzo, allora capo di stato maggiore dell'esercito, tra lo stesso e il dottor Lugo;

36) copia fotostatica di ritaglio dall'*Avanti!*, in data 28 settembre 1968, dal titolo: « Anche la procura militare procede contro de Lorenzo »;

37) copia fotostatica di una dichiarazione dell'avvocato Anselmo Crisafulli, a nome e nell'interesse del generale de Lorenzo, rilasciata il 27 settembre 1968;

38) copia fotostatica di stralcio da giornale, la cui testata e data non sono individuabili, dal titolo « Sull'inchiesta Beolchini - Crisafulli smentito dal Ministero della difesa »;

39) copia fotostatica della denuncia sporta dal generale de Lorenzo contro il generale Giovanni Buttiglione, il colonnello Vincenzo Viola, il tenente colonnello Mario Pompeo Vicini ed il dottor Campanelli;

40) copia fotostatica di esposto anonimo sul dottor Campanelli spedito per posta, in data 17-18 aprile 1969, al generale de Lorenzo;

41) copia della lettera, in data 19 aprile 1969, con la quale il generale de Lorenzo trasmette al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma l'esposto di cui al n. 40.

b) Fascicolo contenente elementi interessanti la relazione Lombardi. Tale fascicolo raggruppa:

1) copia fotostatica della relazione Lombardi, con annotazioni dattiloscritte a margine del generale de Lorenzo;

2) memoria dattiloscritta, in data 18 marzo 1969, contenente un "breve inquadramento" della relazione Lombardi;

3) copia fotostatica di certificato del segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativo alla pendenza di procedimento penale contro il generale Luigi Lombardi, a seguito della denuncia sporta contro questo ultimo dal generale de Lorenzo;

4) copia della denuncia contro il generale Lombardi sporta dal generale de Lorenzo, in data 18 febbraio 1969;

5) copia fotostatica del processo verbale di dibattimento dell'udienza del 27 gennaio 1970 della I sezione penale del tribunale di Roma, relativo alla deposizione del generale Lombardi;

6) copia fotostatica di certificato rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativo alla pendenza per istruzione, di procedimento in ordine alla denuncia presentata dal generale de Lorenzo contro il colonnello Mario De Julio;

7) copia fotostatica della denuncia sporta dal generale de Lorenzo a carico del colonnello De Julio, in data 28 ottobre 1969.

c) Fascicolo relativo al generale Paolo Gaspari contenente:

— copia fotostatica, in data 25 marzo 1969, della denuncia sporta a carico del predetto generale dal generale de Lorenzo;

— lettera in data 28 marzo 1970, indirizzata dall'onorevole generale de Lorenzo al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, contenente taluni chiarimenti in merito a « maggiore disponibilità di mezzi per elargizione di premi o sussidi specie a militari di grado non elevato e maggior sollecitudine nella fornitura dei mezzi occorrenti all'Arma » rilevate nel periodo durante il quale il medesimo generale de Lorenzo resse il comando generale dell'Arma.

XIII. - Documenti di lavoro preparati dai commissari.

— Memoria del deputato Spagnoli in ordine alla fondatezza degli *omissis* apposti su taluni documenti trasmessi alla Commissione, in cui sono esplicate per iscritto le proposte avanzate dal medesimo deputato Spagnoli nella seduta dell'8 luglio 1969;

— memoria redatta dal senatore Galante Garrone in data 15 luglio 1969, in adesione alle proposte del deputato Spagnoli;

— memoria aggiuntiva redatta dal senatore Galante Garrone in data 20 ottobre 1969, contenente ulteriori proposte in tema di contestazione di *omissis* apposti agli allegati alla relazione Lombardi ed al rapporto Manes;

— resoconto stenografico delle relazioni introduttive svolte dal senatore Oliva nelle sedute del 6 aprile, dell'8 aprile (antimeridiana)

e pomeridiana), del 14 aprile, del 15 aprile, del 17 aprile e del 22 aprile 1970, in ordine ai diversi argomenti da trattare nella relazione conclusiva.

XIV. - Pubblicazioni (stampa quotidiana e periodica, libri), interessanti le indagini della Commissione (7).

a) Stampa quotidiana e periodica.

- *Die Welt* del 23 giugno 1964;
- *L'Express* del 2 luglio 1964;
- *Le Monde* del 2 luglio 1964;
- *L'Express* del 22 agosto 1964;
- *L'Unità* del 25 giugno 1964;
- *La Gazzetta del popolo* del 2 luglio 1964;
- *L'Unità* del 4 luglio 1964;
- *Avanti!* del 4 luglio 1964;
- *La Stampa* del 7 luglio 1964;
- *Avanti!* del 26 luglio 1964;

— tutti i numeri del *Messaggero* e del *Corriere della Sera* pubblicati nel periodo giugno-luglio 1964. (Per il periodo dal 16 al 19 luglio 1964 compreso, durante il quale la maggior parte dei quotidiani italiani, a causa di uno sciopero, non è stata pubblicata, la Commissione ha acquisito ai suoi atti — nel tentativo, infruttuoso, di appurare la data di un'udienza che in quei giorni, il Capo dello Stato avrebbe accordato al generale de Lorenzo — anche altri quotidiani come: il *Secolo d'Italia*, pubblicato nei giorni 15, 17, 18, e 19 luglio; *L'Unità*, pubblicata nei giorni 15, 17, 18 e 19 luglio; —

(7) Del copiosissimo materiale di stampa sulle "deviazioni" del S.I.F.A.R. e delle vicende del giugno-luglio 1964 — cortesemente posto a disposizione della Commissione dall'ufficio stampa della Camera dei deputati, che ha provveduto man mano ad integrarlo in relazione agli sviluppi delle polemiche giornalistiche e delle controversie giudiziarie in connessione con quelle "deviazioni" e con quelle vicende — sono indicati qui, come oggetto di documentazione "acquisita" dalla Commissione, i quotidiani e i periodici — o gli articoli apparsi su di essi — e i libri che più immediatamente si sono riferiti ai fatti oggetto delle indagini della Commissione, ed hanno così concorso a fornire lo spunto per un concreto dispiegamento delle indagini medesime.

Paese Sera, pubblicato nei giorni 17 e 18 luglio; *l'Osservatore Romano*, pubblicato nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 luglio;

- *L'Espresso* del 12 luglio 1964;
- *L'Espresso* del 14 maggio 1967;
- *L'Espresso* del 21 maggio 1967;
- *L'Espresso* del 28 maggio 1967;
- *L'Espresso* del 4 giugno 1967;
- *L'Espresso* del 16 luglio 1967;
- *L'Espresso* del 24 settembre 1967;
- *L'Espresso* del 1° ottobre 1967;
- *L'Espresso* del 4 febbraio 1967;
- *Vita* dell'11-17 maggio 1967;
- *Vita* del 18-24 maggio 1967;
- *Vita* del 25-31 maggio 1967;
- *Vita* dell'1-7 giugno 1967;
- *Vita* dell'8-14 giugno 1967;
- *L'Astrolabio* del 21 maggio 1967;
- *L'Astrolabio* del 21 gennaio 1968;
- *L'Astrolabio* del 29 giugno 1969;
- *L'Astrolabio* del 23 novembre 1969;
- *L'Europeo* del 20 marzo 1969;
- *Il Borghese* del 18 gennaio 1968;
- *Il Borghese* del 10 luglio 1969.

b) Libri.

TRIONFERA, *S.I.F.A.R. affair*, Roma, 1968;

TEDESCHI, *La guerra dei generali*, Milano, 1968;

S.I.F.A.R. — *Gli atti del processo de Lorenzo-L'Espresso*, a cura di ROBERTO MARTINELLI, Milano, 1968.

XV. - Legislazione.

a) Legislazione concernente la Commissione parlamentare di inchiesta:

— legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta;

— legge 1^o agosto 1969, n. 472 (che proroga al 16 dicembre 1969 il termine assegnato alla Commissione);

— legge 24 dicembre 1969, n. 979 (che proroga ulteriormente al 30 giugno 1970 il termine assegnato alla Commissione);

— legge 20 luglio 1970, n. 570 (che proroga ulteriormente al 30 ottobre 1970 il termine assegnato alla Commissione);

— legge 10 novembre 1970 n. 853 (che proroga definitivamente al 15 dicembre 1970 il termine assegnato alla Commissione).

b) Legislazione concernente gli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, l'ordinamento delle forze armate, ed in particolare l'ordinamento e le attribuzioni dell'arma dei carabinieri:

— regio decreto 24 dicembre 1911, concernente il regolamento generale dell'arma dei carabinieri;

— articolo 221 del codice di procedura penale, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria ai militari dell'Arma;

— regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

— regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, modificato con regio decreto 1^o ottobre 1936, n. 2145, concernente il regolamento organico dell'arma dei carabinieri;

— decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603, e decreto legge 9 settembre 1947, n. 1181, concernenti il riordinamento dell'organico dei carabinieri;

— decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, relativo al reclutamento dei carabinieri;

— decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, sulla riunione in unico ministero dei Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica;

— legge 28 luglio 1959, n. 624, sull'istituzione del consiglio supremo di difesa;

— legge 9 gennaio 1951, n. 167 (e successive modificazioni) sull'istituzione del consiglio superiore delle forze armate;

— legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

— legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

— legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

— legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri;

— decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, concernente il regolamento di disciplina militare;

— decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, numero 1851, concernente il richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito nell'anno 1963. (In base a tale decreto, il ministro della difesa dispose, a richiesta del comando generale dei carabinieri, il richiamo alle armi "per istruzione" di 92 ufficiali subalterni e di 3.450 militari di truppa in congedo dell'Arma).

B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALLA LETTERA c) DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE ISTITUTIVA

I. - *Documentazione di diritto comparato in materia di tutela del segreto e di organizzazione dei servizi di sicurezza* (8).

— Legge svedese del 28 maggio 1937 (e successive modificazioni), sulle limitazioni del diritto di consultare atti ufficiali;

— legge svedese del 5 aprile 1949, sulla libertà di stampa;

— legge spagnola 5 aprile 1968, n. 9 recante norme sul segreto di Stato, con relativo decreto di attuazione 20 febbraio 1969, n. 242;

— paragrafi 93, 94, 95, 96, 97, 97-a, 97-b 98, 99, 100, 100-a, 101, 101-a, del codice penale della Repubblica Federale Tedesca (nel nuovo testo pubblicato sul *Bundesgesetzblatt* del 2 settembre 1969, n. 88);

(8) Tutta la documentazione sopra indicata è stata cortesemente posta a disposizione della Commissione dal Servizio studi, legislazioni ed inchieste parlamentari della Camera dei deputati, che ha anche curato la traduzione italiana dei testi.

— paragrafo 54 della « Strafprozessordnung » della Repubblica Federale Tedesca;

— paragrafi 8, 111 della « Deutsche Beamtenengesetz »;

— Report to the Prime Minister of Committee of privy counselors appointed « to examine the circumstances surrounding the publication of an article in the *Daily Express* of 21st February entitled "Cable Vetting Sensation", in relation to the "D" notice system », London 1967;

— « The "D" Notice System », presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, London 1967;

« — « Not in public interest », London 1965;

— Estratto da *Harvard Law Review* (1966-1967), 80;

— Estratto da *The New York Times* del 25 luglio 1966, pagina 24 (testo delle dichiarazioni del Presidente Johnson in merito al progetto di legge sulla libertà di informazione);

— « L'intérêt public et le secret en régime démocratique » (da *Annales de la faculté de droit et des sciences économiques*, fascicolo 1, 1964);

— « Le secret militaire et l'information des parlements » (Assemblée de l'Union de L'Europe occidentale, seizième session ordinaire, première partie, Rapport présenté au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements, par Monsieur Goedhart, rapporteur);

— « Les services secrets dans le monde moderne », da *Le monde diplomatique*, décembre 1968;

— *Die Anonyme macht - Aufgaben, Methoden, Erfahrungen der Geheimdienste*, Frankfurt am Main, 1969.

II. - Materiale elaborato da studiosi (9).

— Studio per la proposta di una articolata disciplina in materia di tutela del segreto, con annessa relazione, effettuato, per incarico del Presidente Alessi, dal professor Salvatore Villari, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'università di Messina;

(9) Le indicazioni relative al vasto materiale bibliografico consultato dai singoli relatori sono contenute nelle relative relazioni.

— relazioni conclusive della sezione del seminario di studi parlamentari dell'università di Firenze, diretta dal professor Paolo Barile, concernenti l'inchiesta parlamentare del giugno-luglio 1964 (10).

III. - *Documenti di lavoro preparati dai commissari.*

a) In materia di disciplina della tutela del segreto.

— Relazione introduttiva concernente le proposte da formulare per una nuova disciplina in materia di tutela del segreto, svolta dal senatore Iannelli nella seduta del 3 giugno 1969;

— memoria scritta del senatore Franza sui problemi della disciplina della tutela del segreto, depositata alla Commissione il 24 giugno 1969;

— memoria scritta del senatore Galante Garrone, contenente osservazioni sulla relazione introduttiva del senatore Iannelli, depositata alla Commissione il 24 giugno 1969;

— nuova relazione del senatore Iannelli in merito alle proposte da formulare per una nuova disciplina della tutela del segreto, svolta nella seduta del 26 febbraio 1970;

— resoconto stenografico dell'intervento del senatore Galante Garrone in tema di disciplina della tutela del segreto svolto nella seduta antimeridiana dell'11 marzo 1970;

— resoconto stenografico dell'intervento del senatore Terracini in tema di disciplina della tutela del segreto, svolto nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 1970.

b) In materia di riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza.

— Relazione introduttiva concernente le proposte da formulare in tema di riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico, svolta dal deputato Buffone nella seduta del 3 giugno 1969;

(10) Le suddette relazioni sono state cortesemente poste a disposizione della Commissione dai professori Paolo Barile, Alberto Predieri e Silvano Tosi, direttori del seminario di studi parlamentari dell'università di Firenze.

— nuova relazione del deputato Buffone sui problemi del riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico, svolta nella seduta del 5 febbraio 1970;

— resoconto stenografico dell'intervento svolto dal deputato D'Ippolito nella seduta del 17 marzo 1970, sempre sul tema del riordinamento degli organi suddetti;

— resoconto stenografico dell'intervento svolto sullo stesso tema dal deputato Buffone nella seduta del 17 marzo 1970.

IV. - *Legislazione.*

a) In materia di tutela del segreto.

— Articoli 255-263, 325, 621-623, 682-685 del codice penale;

— articoli 230, 307, 341, 342, 351, 352, 450 del codice di procedura penale;

— articoli 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 del codice penale militare di pace;

— articoli 59, 61-68, 72, 73, 75, 76, 78 e 79 del codice penale militare di guerra;

— regio decreto 28 ottobre 1935, n. 1844;

— legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli archivi di Stato;

— regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, contenente norme relative al segreto militare;

— legge 10 novembre 1954, n. 1226, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione sullo statuto dell'organizzazione del trattato nord-atlantico (articoli 7, 10, 21, 22);

— legge 30 novembre 1955, n. 1335, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord-atlantico sullo statuto delle loro forze armate (articolo VII - 1-b, 2-a-b-c, 3-b);

— legge 30 novembre 1955, n. 1338, concernente la ratifica ed esecuzione del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato nord-atlantico (articolo 13);

— trattato istitutivo dell'E.U.R.A.T.O.M. (ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203) (articoli 24-29 e 15);

— testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente gli impiegati civili dello Stato (articoli 15, 80, 81).

b) In materia di ordinamento dei servizi di sicurezza.

— Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, sull'ordinamento dello stato maggiore della difesa e degli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (articolo 2, lettera *g*);

— decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 200, con il quale sono stabiliti, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, gli incarichi equipollenti ai comandi di reparto previsti nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (comprende anche equipollenza tra comandi di centri C.S. e comando sezione "D" S.I.F.A.R. con comando gruppo carabinieri);

— decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1959, n. 308, recante varianti al decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1956, n. 200 e successive modificazioni, relativo agli incarichi equipollenti ai comandi di reparto previsti nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (comprende anche equipollenza per il comando reparti dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R., per il comando reparto carabinieri del S.I.O.S. per la marina e per l'aeronautica, nonché per il comando raggruppamento C.S. e per il comando carabinieri raggruppamento speciale sud Europa presso la S.E.T.A.F. Estende anche l'equipollenza a favore di tutti i tenenti colonnelli preposti al comando di centri C.S.);

— decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 181, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, con il quale sono stabiliti, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, gli incarichi equipollenti ai comandi di reparto previsti nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (comprende anche equipollenza fra comando di divisione e comando del S.I.F.A.R.).

CAPITOLO TERZO

L'ISTRUTTORIA TESTIMONIALE

1) *Deposizione del generale de Lorenzo.*

Come si è prima ricordato, la Commissione iniziò l'istruttoria testimoniale il 23 maggio 1969, con l'interrogatorio del generale onorevole Giovanni de Lorenzo.

Questi fu ascoltato nella seduta del 23 maggio 1969, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 27 maggio 1969, nella seduta del 30 maggio 1969, sui seguenti temi:

— « sull'attività svolta, quale comandante dell'arma dei carabinieri, in materia di tutela dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964;

— « sulle iniziative prese e sulle misure adottate nel giugno-luglio 1964 dall'arma dei carabinieri, e sull'eventuale contrasto di esse con le disposizioni vigenti e con l'ordine costituito, nonché sulla fase cui arrivò l'esecuzione degli eventuali, conseguenti ordini;

— « sulla circostanza se la esecuzione di dette iniziative e misure dovesse, o non, essere concordata con le autorità di pubblica sicurezza sulla base di ordini del potere esecutivo;

— « sulle origini, struttura ed impieghi della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri, e sulla presenza di reparti di essa a Roma nel giugno 1964;

— « sui tempi, sulle modalità e sulle finalità della costituzione
« delle formazioni meccanizzate e corazzate dell'arma dei carabinieri;

— « sulle norme legislative in base a cui le relative determina-
« zioni sono state adottate; sulle direttive impartite ai reparti e sugli
« autori di esse;

— « sull'esistenza o meno del cosiddetto "Piano Solo" e sulla sua
« consistenza;

— « sui motivi che lo avrebbero portato a ritenere che il Presi-
« dente della Repubblica nutrisse giustificate preoccupazioni di poten-
« ziali minacce di movimenti eversivi di piazza, dal che avrebbe tratto
« conferma a predisporre il cosiddetto "Piano Solo", in considerazione
« della grande fiducia che il Capo dello Stato avrebbe dimostrato nel-
« l'arma dei carabinieri, e, quindi, nella sua persona;

— « sulla presa di contatti con elementi già dipendenti dall'arma
« dei carabinieri o da altri reparti delle forze armate, al fine di utiliz-
« zarli nella realizzazione del cosiddetto "Piano Solo";

— « sui suoi contatti nei primi mesi del 1964 con i capi di stato
« maggiore della marina e dell'aeronautica circa le modalità per le
« enucleazioni e lo smistamento di persone pericolose per la sicurezza
« pubblica, sul contenuto dei relativi colloqui e sulle risultanze degli
« stessi;

— « sulla circostanza se le liste trasmesse dal S.I.F.A.R. al co-
« mando generale dell'arma dei carabinieri nel giugno 1964 compren-
« dessero personalità politiche, sindacali, o membri dell'apparato del
« P.C.I.;

— « sulla situazione dell'ordine pubblico nel giugno-luglio 1964;

— « sul fatto se la situazione politico-economica del Paese nel
« giugno-luglio 1964 potesse far temere movimenti eversivi di piazza
« e perturbamenti dell'ordine pubblico, e sulla circostanza se egli
« ritenesse di farvi fronte con misure di emergenza, oppure con quanto
« già previsto e disposto in via normale;

— « sull'attività dei partiti durante l'arco di tempo della crisi
« governativa del giugno-luglio 1964; sui comizi di piazza tenuti in
« quell'epoca, e in quale località e da quali personalità politiche;

— « sulle manifestazioni per una nuova politica del P.C.I. in
« tutta Italia, in conformità dell'annuncio datone da *L'Unità* il 29 giu-

« gno 1964; sulla circostanza se dal 29 giugno 1964 al 22 luglio 1964
« fossero stati indetti scioperi eccezionali, e giornalmente in molte
« città d'Italia; sugli incidenti, e di quali proporzioni, che ebbero a
« verificarsi durante dette manifestazioni; sull'impiego delle forze del-
« l'ordine per la tutela dell'ordine pubblico;

— « sulla circostanza della trasmissione al Capo dello Stato di
« "veline" provenienti dall'ufficio R.E.I. (allora diretto dal colonnello
« Rocca) le quali, nel giugno-luglio 1964, avrebbero presentato una
« situazione allarmante del Paese, e sulla circostanza se tali segna-
« lazioni fossero redatte e trasmesse quotidianamente al Capo dello
« Stato e al Presidente del Consiglio;

— « sulla circostanza della sua convocazione dal Presidente della
« Repubblica nel luglio 1964, per riferire in merito all'ordine pubblico,
« e sul fatto se egli successivamente riferì in merito a tale colloquio
« al Presidente del Consiglio e al ministro della difesa;

— « sui rapporti intrattenuti con personalità politiche e con par-
« titi nell'epoca oggetto dell'inchiesta;

— « sull'incontro che egli avrebbe avuto con gli onorevoli Moro,
« Rumor, Zaccagnini e Gava; sulla data e sulle circostanze dell'incon-
« tro e sui temi che vi furono trattati;

— « sulla circostanza se egli avesse, di sua iniziativa, installato,
« o disposto che si installasse, un apparato di microfoni o di registra-
« zioni al Quirinale durante il periodo delle consultazioni tenute dal
« Presidente Segni per la risoluzione della crisi governativa del giugno-
« luglio 1964 (o, comunque, in ordine alla circostanza se gli risultasse
« che altri avesse presa analoga iniziativa) ».

2) *Deposizione del generale Rossi.*

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 4 giugno 1969, venne ascoltato il generale di corpo d'armata Aldo Rossi, all'epoca dei fatti oggetto di inchiesta capo di stato maggiore per la difesa, sui seguenti temi:

— « in ordine ai rapporti di dipendenza del S.I.F.A.R. e del co-
« mando generale dell'arma dei carabinieri, rispetto allo stato mag-
« giore della difesa;

— « sul processo di formazione della brigata meccanizzata del-
« l'arma dei carabinieri, sulle modalità di impiego della stessa e sulla
« eventuale carenza delle disposizioni per il richiamo di forze in con-
« gedo al momento degli eventi del giugno-luglio 1964;

— « in ordine alla conferma o meno delle dichiarazioni da lui
« rese davanti alla Commissione Lombardi e riportate nella relazione
« della medesima, in particolare per quanto attinente alla delicata
« situazione internazionale e ad eventuali pericoli interni;

— « sulla circostanza se eventuali, temuti pericoli interni fossero
« da porre in correlazione sia all'esistenza nel Paese di elementi adde-
« strati nel sabotaggio, sia alla presenza di formazioni paramilitari,
« sia alla pericolosità manifestata nell'occasione delle agitazioni poli-
« tico-sindacali; nonché sui canali da cui pervennero al teste le notizie
« relative all'ordine pubblico interno;

— « sulla circostanza e sulla data della sua convocazione dal
« Capo dello Stato, per riferire sui pericoli in atto, nonché sulla circo-
« stanza se egli avesse riferito in merito al colloquio avuto col Capo
« dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro
« della difesa;

— « sulla circostanza se egli, prima che il generale de Lorenzo
« chiedesse di incontrarsi con lui, conoscesse il testo della circolare
« del direttore generale della pubblica sicurezza Vicari;

— « in ordine ai rapporti avuti, nel suo periodo di comando,
« con le autorità di pubblica sicurezza, e, in particolare, in ordine
« all'impiego di mezzi navali ed aerei per lo sgombero di persone peri-
« colose, fermate in applicazione della circolare Vicari;

— « sulla circostanza se la direzione generale di pubblica sicu-
« rezza avesse anch'essa preso accordi con il Ministero della difesa
« per le misure di trasporto delle persone pericolose "da enucleare";

— « sulla circostanza se fosse a conoscenza delle liste delle per-
« sone "da enucleare", nonché sulla circostanza se in esse erano o no
« comprese personalità politiche;

— « sulla circostanza se egli avesse chiesto disposizioni al mini-
« stro della difesa prima di autorizzare i capi di stato maggiore della
« marina e dell'aeronautica ad incontrarsi con il generale de Lorenzo,
« nonché sugli argomenti in ordine ai quali autorizzò l'incontro;

— « sulla circostanza se i capi di stato maggiore dell'aeronautica
« e della marina gli avessero riferito sull'incontro col generale de
« Lorenzo;

— « in ordine alla circostanza se fosse a conoscenza della tra-
« smissione delle liste di persone pericolose da enucleare, effettuata
« da parte del S.I.F.A.R. all'arma dei carabinieri;

— « in ordine alla circostanza se il comando generale dell'arma
« dei carabinieri avesse l'obbligo di informare il capo di stato maggiore
« della difesa delle misure da assumere a livello dei comandanti di
« divisione dell'arma dei carabinieri;

— « sulla circostanza se gli fosse stata data comunicazione o fatta
« relazione di riunioni eventualmente tenute nei giorni 27 o 28 giugno
« 1964 presso i comandanti di divisione dell'arma dei carabinieri sul-
« l'oggetto particolare dell'esecuzione di un programma di enuclea-
« zione di persone pericolose preparato dal S.I.F.A.R.;

— « sulla circostanza se fosse venuto a conoscenza delle misure
« da assumere da parte dei comandanti di divisione dell'arma dei
« carabinieri, discusse presso i relativi comandi di divisione nei giorni
« 27 e 28 giugno 1964 ».

3) *Deposizione dell'ammiraglio Giuriati.*

Nella seduta pomeridiana del 4 giugno 1969 venne, inoltre, ascol-
tato l'ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati, all'epoca dei fatti
oggetto d'inchiesta capo di stato maggiore per la marina, sui seguenti
temi:

— « in ordine alla conferma o meno delle dichiarazioni da lui
« rese davanti alla Commissione Lombardi in contrasto con quanto
« depresso dal generale de Lorenzo di fronte alla stessa Commissione;

— « sull'incontro avuto col comandante generale dell'arma dei
« carabinieri, generale de Lorenzo, nei primi mesi del 1964, in ordine
« all'applicazione della circolare Vicari sulla emergenza speciale ed
« all'uso eventuale di mezzi navali per lo sgombero di persone fermate
« in applicazione del piano relativo;

— « sulla circostanza se egli avesse riferito sull'incontro col ge-
« nerale de Lorenzo al capo di stato maggiore della difesa, generale
« Rossi ».

4) *Deposizione del generale Remondino.*

Nella stessa seduta pomeridiana del 4 giugno 1969, venne infine ascoltato il generale di squadra aerea Aldo Remondino, all'epoca dei fatti oggetto di inchiesta capo di stato maggiore dell'aeronautica, sui seguenti temi:

— « in ordine alla conferma o meno delle dichiarazioni da lui
« rese davanti alla Commissione Lombardi relativamente a quanto
« deposto dal generale de Lorenzo di fronte alla stessa Commissione;

— « sull'incontro avuto col comandante generale dell'arma dei
« carabinieri, generale de Lorenzo nei primi mesi del 1964, in ordine
« all'applicazione della circolare Vicari sulla emergenza speciale ed
« all'uso eventuale di mezzi aerei per lo sgombero di persone fermate
« in applicazione del piano relativo;

— « sulla circostanza se egli avesse riferito sull'incontro col gene-
« rale de Lorenzo al capo di stato maggiore della difesa, generale
« Rossi ».

5) *Deposizione del generale Aloia.*

Nella seduta dell'11 giugno 1969 venne ascoltato il generale di corpo d'armata Giuseppe Aloia, all'epoca dei fatti oggetto d'inchiesta capo di stato maggiore dell'esercito, sui seguenti temi:

— « se nel giugno-luglio 1964 avesse fornito, ed a quale autorità,
« notizie circa la situazione dell'ordine pubblico nel Paese;

— « quali eventuali iniziative fossero state da lui adottate o
« suggerite (e a chi) nella sua veste di capo di stato maggiore dello
« esercito e nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela
« dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del
« giugno-luglio 1964, prima o dopo l'apertura della crisi del Governo
« Moro;

— « sulla circostanza se gli si fosse parlato, e da chi, dell'eventua-
« lità di elezioni anticipate, in relazione alla situazione dell'ordine
« pubblico;

— « sulla circostanza se fosse a conoscenza di un piano così detto
« "Solo" quando accolse, in data 14 febbraio 1965, la richiesta delle

« normative relative all'autorizzazione al richiamo dei carabinieri in
« congedo;

— « sulla conoscenza da parte sua delle disposizioni di pubblica
« sicurezza per il mantenimento dell'ordine pubblico nei casi di emer-
« genza, in vigore all'epoca del suo comando ed in particolare nel
« giugno-luglio 1964;

— « sulla costituzione e funzionamento della brigata meccaniz-
« zata dell'arma dei carabinieri ».

6) *Deposizione del generale Javarone.*

Nella seduta del 16 giugno 1969 venne ascoltato il generale di divisione Domenico Javarone sull'argomento concernente le disposizioni ricevute da parte dell'allora comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo, per il riesame ed il riordinamento di tutta la materia riguardante il piano di impiego e di mobilitazione dell'Arma nonché sulla circostanza se avesse mai avuto sentore dell'esistenza di un piano così detto "Solo".

7) *Deposizione del generale Bianco Mengotti.*

Sul medesimo argomento, nella stessa giornata, venne anche ascoltato il generale di divisione dell'arma dei carabinieri, Virginia-giovanni Bianco Mengotti.

8) *Deposizione del generale Picchiotti.*

Nella medesima seduta del 16 giugno 1969 venne, infine, ascoltato, sempre sullo stesso argomento, il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Franco Picchiotti, al quale fu altresì deferito il tema relativo alla sua partecipazione ad una o più riunioni per l'esame della situazione dell'ordine pubblico presso il comando generale dell'arma dei carabinieri, con l'invito a riferire, in caso affermativo, sulla qualifica dei partecipanti, sulla iniziativa e sulle modalità della convocazione, sulle eventuali decisioni prese, sulla eventuale predisposizione di programmi esecutivi delle medesime.

9) *Deposizione del generale Markert.*

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 17 giugno 1969 venne poi ascoltato il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Adamo Markert sui seguenti temi:

— « sulla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964;

— « in ordine alla sua partecipazione, ed in quale data, a riunioni « indette presso il comando generale dell'arma dei carabinieri e presso « il proprio comando di divisione dell'arma dei carabinieri in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio « 1964, con l'invito a riferire, in caso affermativo, sulle qualifiche dei « partecipanti e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza se, in occasione delle riunioni presso il « suo comando di divisione, si fosse parlato di liste di persone da « enucleare;

— « in ordine all'eventuale attività di esecuzione del piano così « detto "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste;

— « in ordine alla creazione della brigata meccanizzata dell'arma « dei carabinieri ed alla eventualità di un suo impiego in relazione agli « eventi del giugno-luglio 1964 ».

10) *Deposizione del generale Ciravegna.*

Nella seduta pomeridiana del 17 giugno 1969 venne, inoltre, ascoltato il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Tomaso Ciravegna, sui seguenti temi:

— « in ordine alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo « giugno-luglio 1964; sulla sua partecipazione, ed in quale data, a riunioni indette presso il proprio comando di divisione dell'arma dei « carabinieri in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964, con l'invito a riferire, nel caso affermativo, « sulle qualifiche dei partecipanti e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza se, in occasione delle riunioni presso il « suo comando di divisione, si fosse parlato di liste di persone da « enucleare;

— « sull'eventuale attività di esecuzione del piano così detto « "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste;

— « in ordine alla creazione della brigata meccanizzata dell'arma « dei carabinieri ed all'eventualità di un suo impiego in relazione « agli eventi del giugno-luglio 1964 ».

11) *Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo.*

Nella seduta del 18 giugno 1969, venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Giovan Battista Palumbo sui seguenti temi:

— « sulla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964;

— « sulla sua partecipazione a riunioni indette presso il proprio « comando di divisione dell'arma dei carabinieri in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964, con l'invito « a riferire, in caso affermativo, sulle qualifiche dei partecipanti e sulle « decisioni prese;

— « sulla circostanza se, in occasione delle riunioni presso il « proprio comando di divisione, si fosse parlato di liste di persone « da enucleare;

— « sull'eventuale attività di esecuzione del piano così detto « "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste;

— « in ordine alla creazione della brigata meccanizzata dell'arma « dei carabinieri ed all'eventualità di un suo impiego in relazione agli « eventi del giugno-luglio 1964 ».

12) *Deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo.*

Sugli stessi temi, nella medesima seduta, fu ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Giuseppe Palumbo.

13) *Deposizione del generale Zinza.*

Nella seduta del 20 giugno 1964, venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Cosimo Zinza, oltre che sui temi deferiti al generale Giovan Battista Palumbo e al colonnello Giuseppe

Palumbo nella seduta del 18 giugno 1969, sulla circostanza specifica dell'aver egli rilevato nelle liste il nominativo dell'onorevole Malagugini, e sul fatto se egli avesse accertato e con quali mezzi che il cognome Malagugini corrispondesse proprio a quello del noto parlamentare o se potesse trattarsi di un caso di omonimia.

14 e 15) *Deposizione del generale Celi e del generale Cento.*

Nella seduta antimeridiana del 24 giugno 1969 vennero, separatamente, ascoltati i generali di divisione dell'arma dei carabinieri Giovanni Celi e Giuseppe Cento sui seguenti temi:

— « sulla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964;

— « sulla loro partecipazione, e in quale data, a riunioni indette « presso il comando generale dell'arma dei carabinieri e presso il proprio comando di divisione dell'arma dei carabinieri in relazione alla « situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964, con « l'invito a riferire, in caso affermativo, sulle qualifiche dei partecipanti « e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza se, in occasione delle riunioni presso i propri comandi di divisione, si fosse parlato di liste di persone da « enucleare;

— « in ordine all'eventuale attività di esecuzione del piano così « detto "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste;

— « in ordine alla brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri « ed all'eventualità di un suo impiego in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964 ».

16 e 17) *Deposizione dei colonnelli Dalla Chiesa e Mingarelli.*

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno 24 giugno 1969 vennero, separatamente, ascoltati i colonnelli dell'arma dei carabinieri Romolo Dalla Chiesa e Dino Mingarelli sui seguenti temi:

— « sulla loro partecipazione, ed in quale data, a riunioni indette « presso il comando generale dell'arma dei carabinieri e presso i « propri comandi di divisione in relazione alla situazione dell'ordine

« pubblico nel periodo del giugno-luglio 1964, con l'invito a riferire, « nel caso affermativo, sulle qualifiche dei partecipanti e sulle decisioni prese;

— « in ordine alla circostanza se, in occasione delle riunioni « presso i propri comandi di divisione, si fosse parlato di liste di persone da enucleare;

— « sull'eventuale attività di esecuzione del piano così detto « "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste ».

18) *Deposizione del generale Manes.*

Nella seduta del 25 giugno 1969 la Commissione invitò poi il generale Giorgio Manes, all'epoca dei fatti oggetto di inchiesta vice comandante generale dell'arma dei carabinieri, a riferire sull'inchiesta da lui condotta nel maggio-giugno 1967 e sui risultati della stessa, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964 ed in particolare: sulle riunioni avvenute presso il comando generale dell'Arma e presso i comandi di divisione; sulla trasmissione delle liste di persone da enucleare; sulle misure assunte per l'attuazione di piani di emergenza.

Senonché, all'inizio della sua deposizione, il generale Giorgio Manes fu improvvisamente colto da grave malore.

Il Presidente Alessi, sospesa brevemente la seduta, dispose perché venisse apprestato immediato soccorso al teste da parte del medico della Camera dei deputati prontamente intervenuto, il quale provvide all'immediato trasferimento del generale Manes in clinica accompagnandolo con il suo ufficiale d'ordinanza tenente D'Ottavio.

Pervenuta poi la notizia del decesso del generale Manes, il Presidente Alessi, nell'esprimere i sensi del vivissimo cordoglio della Commissione, tolse la seduta, differendo la prosecuzione dell'audizione del colonnello Luigi Bittoni ad altra seduta.

19) *Deposizione del colonnello Bittoni.*

Nella seduta antimeridiana del 3 luglio 1969 la Commissione ascoltò il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni, sugli stessi temi su cui erano stati ascoltati i colonnelli Romolo Dalla Chiesa e Dino Mingarelli.

20) *Deposizione del generale Beolchini.*

Nella seduta del 26 giugno 1969 venne ascoltato il generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, invitato a riferire sull'inchiesta da lui condotta con il generale Turrini ed il dottor Lugo nel gennaio 1967 e sui risultati della stessa con particolare riferimento: alle deviazioni da parte del S.I.F.A.R. dai compiti di istituto; alle cause che le avevano determinate; ai rimedi che egli aveva ritenuto o riteneva opportuni al fine di evitare il ripetersi di dette e di altre deviazioni.

21) *Deposizione del prefetto Vicari.*

Nella seduta del 27 giugno 1969 venne ascoltato il prefetto Angelo Vicari, capo della polizia, in ordine alle circostanze se e perché la situazione politica del Paese potesse far temere che si verificassero nel giugno-luglio 1964 movimenti eversivi di piazza in una situazione politico-economica sempre più delicata con la possibilità di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, e se egli ritenesse che di fronte a ciò dovessero essere prese misure di emergenza ovvero se si fosse disposto, e come, secondo quanto già previsto e predisposto in via normale.

22) *Deposizione del generale Allavena.*

Nella stessa seduta del 27 giugno 1969 venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri in ausiliaria e consigliere di Stato a riposo Giovanni Allavena sui seguenti temi:

— « in ordine alle deviazioni da parte del S.I.F.A.R. dai compiti
« di istituto avvenute con la proliferazione dei fascicoli, sulle cause
« che le determinarono, sui rimedi adottati e su quelli che egli ritenesse
« opportuni per impedire il ripetersi eventuale di dette o di altre
« deviazioni;

— « in ordine alla circostanza se egli avesse di sua iniziativa instal-
« lato o disposto che si installasse un apparato di microfoni o di regi-
« strazioni al Quirinale, durante il periodo delle consultazioni tenute
« dal Presidente Segni per la risoluzione della crisi di Governo nel
« giugno-luglio 1964 (o se comunque gli risultasse che altri avesse
« preso analoga iniziativa);

— « in ordine alla circostanza se gli risultasse che nel giugno-
« luglio 1964 fossero state trasmesse al Capo dello Stato, da parte del
« S.I.F.A.R. o dell'ufficio R.E.I., veline che avrebbero presentato una
« situazione allarmante del Paese, e se gli risultasse altresì che tali
« veline fossero state trasmesse al Presidente del Consiglio o ad altre
« autorità;

— « in ordine alla circostanza se il S.I.F.A.R. avesse trasmesso al
« comando generale dell'Arma liste contenenti nomi di persone da
« enucleare e, in caso affermativo, in quali occasioni e per quali fini;

— « sulla sua partecipazione a riunioni durante la primavera-
« estate 1964 presso il comando generale dell'arma dei carabinieri ».

23) *Deposizione del generale Lombardi.*

Nella seduta pomeridiana del 3 luglio 1969 e nella seduta del
4 luglio 1969 venne ascoltato il generale di corpo d'armata Luigi Lom-
bardi sui seguenti temi:

— « in ordine agli elementi in base ai quali aveva potuto affer-
« mare che, in relazione alla delicatezza della situazione politico-econo-
« mica nei primi mesi del 1964, il Presidente della Repubblica nutrisse
« giustificate preoccupazioni di potenziale minaccia di provvedimenti
« eversivi di piazza (vedi pagina 10 della relazione Lombardi), e che
« da ciò il generale de Lorenzo avrebbe tratto conforto a predisporre
« il cosiddetto "Piano Solo", in considerazione della grande fiducia
« che, secondo lo stesso generale de Lorenzo, il Capo dello Stato
« avrebbe dimostrato nell'arma dei carabinieri e quindi nella persona
« del medesimo generale de Lorenzo;

— « in ordine ai punti della relazione della Commissione d'in-
« chiesta da lui presieduta relativi alla valutazione della situazione
« dell'ordine pubblico nel giugno-luglio 1964;

— « sulle affermazioni contenute nella relazione medesima in
« ordine ai rapporti, definiti non sempre giustificabili, che il generale
« de Lorenzo avrebbe tenuto con personalità politiche e con partiti;

— « sulle ragioni concrete che avevano consentito di poter far
« ritenere la inidoneità oggettiva del piano cosiddetto "Solo" secondo
« il giudizio della Commissione da lui presieduta;

— « in ordine ai criteri che, secondo le acquisizioni della Commissione da lui presieduta, sarebbero stati adottati nella formazione delle liste;

— « in ordine a quali probanti documenti aveva potuto elevare censura per l'elaborazione di un piano da lui definito "Solo", mentre nel testo della sua relazione si parla di 'studio', 'progetti', 'bozze', 'tracce';

— « in ordine alla giustificazione dell'affermazione secondo cui una decina di ufficiali trasferiti in tre anni dal S.I.F.A.R. all'Arma avrebbero creato un'atmosfera di timore e di diffidenza contraria agli spiriti ed al morale di buona parte dei quadri;

— « sulla base di quale valida prova la Commissione era stata propensa a ritenere (secondo quanto si leggeva a pagina 55 della sua relazione) che la distribuzione delle liste fosse stata sollecitata dal generale de Lorenzo;

— « quali iniziative fossero state da lui prese dopo che la sua commissione aveva ritenuto attendibile che il rapporto Manes, in tre copie integrali del testo e negli allegati, fosse in possesso de *L'Espresso* alcuni mesi prima che fosse acquisito agli atti del processo de Lorenzo-*L'Espresso* ».

24) *Deposizione del generale Citanna.*

Nella seduta dell'8 luglio 1969 venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Edgardo Citanna sui seguenti temi:

— « in ordine alla sua partecipazione, ed in quale data, a riunioni indette presso il proprio comando di divisione dell'arma dei carabinieri in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio 1964, con l'invito a riferire, nel caso affermativo, sulle qualifiche dei partecipanti e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza se in occasione delle riunioni presso il suo comando di divisione si fosse parlato di liste di persone da enucleare;

— « sulla eventuale attività di esecuzione del piano cosiddetto "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste ».

25) *Deposizione del generale Loretelli.*

Nella stessa seduta fu ascoltato il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Pietro Loretelli, sull'argomento della creazione della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri e dell'eventualità di un suo impiego in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964.

26) *Deposizione del generale Azzari.*

Nella seduta del 9 luglio 1969 venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Dagoberto Azzari sui seguenti temi:

— « sulla sua partecipazione, ed in quale data, a riunioni indette
« presso il proprio comando di divisione dell'arma dei carabinieri in
« relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-lu-
« glio 1964, con l'invito a riferire, nel caso affermativo, sulle qualifiche
« dei partecipanti e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza se, in occasione delle riunioni presso il
« comando di divisione, si fosse parlato di liste di persone da enucleare;

— « sulla eventuale attività di esecuzione del piano cosiddetto
« "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste ».

27) *Deposizione del colonnello Cerica.*

Nella stessa seduta del 9 luglio 1969 fu ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, invitato a confermare o meno certe affermazioni, relative alla distribuzione delle liste, da lui fatte al colonnello De Crescenzo (secondo quanto da questi depresso in tribunale nel processo de Lorenzo contro Scalfari-Jannuzzi) nonché talune dichiarazioni rese, sul medesimo argomento, davanti alla Commissione Lombardi.

28) *Deposizione del colonnello Bianchi.*

Nella seduta del 10 luglio 1969 fu ascoltato il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, sui seguenti temi:

— « in ordine alla sua partecipazione, ed in quale data, a riunioni
« indette presso il comando generale dell'arma dei carabinieri in rela-

« zione alla situazione dell'ordine pubblico nel periodo giugno-luglio
« 1964, con l'invito a riferire, nel caso affermativo, sulle qualifiche
« dei partecipanti e sulle decisioni prese;

— « sulla circostanza della sua distribuzione al comando generale
« dell'arma dei carabinieri di liste formate dal S.I.F.A.R. e sulla finalità
« di tale distribuzione;

— « sulla eventuale attività di esecuzione del piano cosiddetto
« "Solo" e di enucleazione delle persone comprese nelle liste ».

29) *Deposizione del colonnello De Crescenzo.*

Nella stessa seduta del 10 luglio 1969 venne poi ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi De Crescenzo, al quale si chiese di precisare le circostanze relative al suo incontro con il colonnello in congedo Filippo Rosati dal quale, secondo la sua deposizione resa al tribunale di Roma avrebbe appreso della predisposizione di misure atte a concretare nel giugno-luglio 1964 un colpo di Stato.

30) *Deposizione del colonnello Del Bianco.*

Nella stessa seduta venne, infine, ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Mario Del Bianco, in ordine alla circostanza se egli avesse mai avuto un colloquio con il suddetto colonnello De Crescenzo durante il quale — secondo quanto affermato dal colonnello De Crescenzo nella ricordata deposizione al tribunale di Roma — egli gli avrebbe fatto talune confidenze in ordine alla predisposizione di misure da parte del comando generale dell'arma dei carabinieri per l'attuazione di un colpo di Stato.

31, 32) *Deposizione del colonnello de Forgellinis e del maggiore Pezzino.*

Nella seduta antimeridiana del 15 luglio 1969 vennero ascoltati il colonnello dell'arma dei carabinieri Mario de Forgellinis ed il maggiore dell'arma dei carabinieri Francesco Pezzino sulla circostanza se essi, nel periodo giugno-settembre 1964, si fossero incontrati con il colonnello in congedo Filippo Rosati, con l'invito a specificare, nel

caso affermativo, gli argomenti trattati e le eventuali notizie da quello fornite in merito agli eventi del giugno-luglio 1964 ed alle liste inviate dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'arma dei carabinieri.

33) *Deposizione del senatore Anderlini.*

Nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1969 venne, poi, ascoltato il senatore Luigi Anderlini, in ordine alle notizie da lui fornite al dottor Raffaele Jannuzzi circa il tentativo di un colpo di Stato nel giugno-luglio 1964, nonché circa le fonti da cui avrebbe appreso il contenuto delle parti del rapporto Manes censurate con *omissis*.

34) *Deposizione dell'onorevole Schiano.*

Nella seduta del 17 luglio 1969 venne ascoltato l'onorevole Pasquale Schiano in ordine ai fatti a sua conoscenza, secondo le notizie da lui fornite al senatore Raffaele Jannuzzi e la deposizione resa al tribunale di Roma durante il noto processo, circa la predisposizione da parte del generale de Lorenzo di misure intese ad attuare nel giugno-luglio 1964 un colpo di Stato.

35) *Deposizione dell'onorevole Scalfari.*

Nella stessa seduta venne ascoltato l'onorevole Eugenio Scalfari in ordine ai fatti a sua conoscenza sulle vicende del giugno-luglio 1964, e sulle fonti da cui li avrebbe appresi.

36, 37) *Deposizione del principe Colonna e del duca Salviati.*

Nella seduta del 18 luglio 1969 la Commissione, infine, ascoltò il principe Fabrizio Colonna ed il duca Averardo Salviati in ordine alla circostanza se rispondesse a verità che il generale de Lorenzo avrebbe con ostentazione affermato al Circolo della caccia nel giugno-luglio 1964 che « aveva tutti in mano e che perciò avrebbe messo a posto tutti ».

38) *Deposizione del senatore Jannuzzi.*

La Commissione — dopo l'interruzione dei suoi lavori successiva allo spirare del termine originariamente assegnatole e dopo la breve pausa, susseguita, come s'è detto, all'entrata in vigore della legge di proroga, per consentire ai commissari un breve periodo di riposo durante le ferie estive — proseguiva la sua istruttoria testimoniale ascoltando, nella seduta dell'11 settembre 1969, il senatore Raffaele Jannuzzi, in ordine ai fatti a sua conoscenza sulle vicende del giugno-luglio 1964 e sulle fonti da cui li avrebbe appresi.

A seguito delle dichiarazioni del senatore Jannuzzi, le indagini istruttorie si estesero ai fini dell'accertamento di circostanze espressamente indicate dal medesimo senatore Jannuzzi.

39) *Deposizione del generale Gaspari.*

Nella seduta antimeridiana del 17 settembre 1969 venne ascoltato il generale di corpo d'armata Paolo Gaspari, in ordine ai fatti a sua conoscenza, secondo le notizie da lui fornite al senatore Raffaele Jannuzzi e la deposizione resa al tribunale di Roma durante il noto processo, circa il controllo e il predominio dal generale de Lorenzo mantenuto sul S.I.F.A.R., anche dopo che aveva cessato di esserne il capo, sulla costituzione della brigata meccanizzata, nonché sulla distribuzione delle liste dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'arma dei carabinieri nel giugno-luglio 1964, e su eventuali riunioni effettuate presso tale comando nello stesso periodo.

40) *Deposizione del generale Stefani.*

Nella seduta antimeridiana del 24 settembre 1969 la Commissione ascoltò il generale di brigata Filippo Stefani, invitato a precisare talune notizie che avrebbe fornite al senatore Raffaele Jannuzzi circa le confidenze fattegli dal generale Ciglieri a proposito dello svolgimento dell'inchiesta Manes.

41) *Deposizione del generale Ferrara.*

Nella stessa seduta venne ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Arnaldo Ferrara, in ordine a sue pretese interfe-

renze sugli ufficiali dell'arma dei carabinieri chiamati a deporre davanti alla Commissione parlamentare, nonché circa i suoi rapporti con l'ufficiale di ordinanza del defunto generale Manes, tenente D'Ottavio, per la restituzione di pratiche d'ufficio che lo stesso generale Manes deteneva presso la sua privata abitazione.

42) *Deposizione del colonnello Fiorani.*

Nella seduta del 30 settembre 1969 venne ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Giuseppe Fiorani, invitato a precisare il contenuto di certe confidenze che avrebbe fatto al senatore Raffaele Jannuzzi in ordine alle vicende del giugno-luglio 1964, nonché in ordine al prelievo dalla cassaforte del defunto colonnello Rocca di documenti da cui sarebbero risultati appunti relativi ad arruolamenti di volontari, vuoi ex carabinieri, vuoi ex marinai, che sarebbero stati predisposti nella primavera-estate 1964.

43) *Nuova deposizione del colonnello Cerica.*

Nella stessa seduta del 30 settembre 1969 venne ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, invitato a precisare il contenuto di certe confidenze che da lui sarebbero state fatte al senatore Raffaele Jannuzzi in ordine all'effettuazione degli arruolamenti sopra descritti.

44) *Deposizione dell'onorevole Tremelloni.*

Nella seduta del 1° ottobre 1969 venne ascoltato l'onorevole Roberto Tremelloni sui seguenti temi:

— « sui provvedimenti che egli ritenne doveroso prendere per « porre rimedio alle deviazioni verificatesi nel S.I.F.A.R. e da lui denunciate al Senato della Repubblica nella seduta del 21 aprile 1967;

— « sulla circostanza se per caso il colonnello Buono gli avesse « riferito di sovvenzioni fatte all'ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R., e da chi, « per eventuali arruolamenti clandestini di ex carabinieri o ex militari, « e se avesse avuto occasione di riferire tali notizie al senatore Raffaele « Jannuzzi;

— « in ordine alla circostanza se egli avesse assunto iniziative, « o se per conto e a nome di qualcuno avesse assunto iniziative per « offrire al generale de Lorenzo un'ambasciata alla vigilia della sua « sostituzione nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito;

— « in ordine al ruolo avuto nella trasmissione del rapporto Manes all'autorità giudiziaria ed all'apposizione dei relativi "omissis" ».

45) *Deposizione del senatore Parri.*

Nella stessa seduta del 1^o ottobre 1969 venne ascoltato il senatore Ferruccio Parri in ordine ai fatti a sua conoscenza, secondo le notizie da lui fornite al senatore Raffaele Jannuzzi e la deposizione resa al tribunale di Roma durante il noto processo, circa la predisposizione da parte del generale de Lorenzo di misure intese ad attuare nel giugno-luglio 1964 un colpo di Stato.

46) *Deposizione dell'onorevole Andreotti.*

Nella seduta notturna dello stesso 1^o ottobre 1969 venne ascoltato l'onorevole Giulio Andreotti, invitato a dichiarare se, in relazione ai compiti specifici della Commissione parlamentare, egli avesse da apportare integrazioni alla deposizione resa davanti al tribunale di Roma nel noto processo, nonché a riferire sui controlli effettuati dal Ministero della difesa sull'azione del S.I.F.A.R. nel periodo in cui egli ebbe a reggere quel ministero.

47) *Deposizione dell'onorevole Nenni.*

Nella seduta del 2 ottobre 1969 venne ascoltato l'onorevole Pietro Nenni, invitato a precisare gli elementi a sua conoscenza che lo avevano indotto a prospettare, in un suo discorso al comitato centrale nel luglio 1964 e in un articolo del 26 dello stesso mese, il rischio di una svolta reazionaria di destra, se la crisi non si fosse tempestivamente risolta con la ricostituzione della solidarietà fra i partiti di centro-sinistra. L'onorevole Nenni venne, altresì, interrogato sul-

l'argomento relativo alle vicende dell'apposizione degli *omissis* al rapporto Manes, nonché sulla circostanza se egli avesse sollevato obiezioni, e per quale motivo, alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.

48) *Deposizione del giornalista Tedeschi.*

Nella stessa seduta del 2 ottobre 1969 venne ascoltato il giornalista Mario Tedeschi, invitato a precisare le fonti delle affermazioni fatte in un articolo su *Il Borghese* del 18 gennaio 1968, secondo cui nel giugno-luglio 1964 sarebbero state effettuate registrazioni delle consultazioni tenute dal Presidente della Repubblica al Quirinale e una copia di esse sarebbe stata trasmessa al S.I.F.A.R.

49) *Deposizione del colonnello Taddei.*

Nella stessa seduta del 2 ottobre 1969 venne, infine, ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Ezio Taddei, invitato a precisare i fatti a sua conoscenza, secondo le notizie da lui fornite al senatore Raffaele Jannuzzi e le deposizioni, rese al tribunale di Roma durante il noto processo nonché davanti alla Commissione Lombardi, circa la predisposizione da parte del generale de Lorenzo di misure intese ad attuare nel giugno-luglio 1964 un colpo di Stato.

50) *Deposizione del comandante Cossetto.*

Nella seduta del 14 ottobre 1969 venne ascoltato il comandante Emanuele Cossetto in ordine alla circostanza dell'installazione al Quirinale, durante la primavera-estate del 1964, di apparati di registrazione delle consultazioni effettuate dal Presidente della Repubblica, nonché in ordine alla circostanza se egli avesse accompagnato, nel luglio 1964, il generale de Lorenzo e il prefetto Vicari, separatamente, a riunioni, in una abitazione privata, cui partecipavano il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, l'onorevole Rumor e gli onorevoli Gava e Zaccagnini.

51) *Deposizione del dottor Lugo.*

Nella stessa seduta del 14 ottobre 1969 venne ascoltato il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Andrea Lugo in ordine al contenuto del colloquio da lui effettuato col generale de Lorenzo alla vigilia della sua sostituzione nell'ufficio di capo di stato maggiore dell'esercito, nonché in ordine al contenuto reale delle informazioni da lui date al senatore Raffaele Jannuzzi circa talune vicende del giugno-luglio 1964, riferite dallo stesso senatore Jannuzzi nella sua deposizione al tribunale nel corso del noto processo, ed oggetto di una successiva smentita da parte del medesimo dottor Lugo in una lettera inviata al presidente di quel tribunale.

52) *Deposizione dell'onorevole Moro.*

Nella seduta antimeridiana del 15 ottobre 1969 venne ascoltato l'onorevole Aldo Moro, all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta Presidente del Consiglio dei ministri, sui seguenti temi:

« — su quanto fosse a sua conoscenza in ordine alla situazione
« dell'ordine pubblico ed alle eventuali misure di emergenza, predi-
« sposte o prese, nel giugno-luglio 1964;

« — sulla sua partecipazione, nel giugno-luglio 1964, ad una riu-
« nione, in un appartamento privato, con la presenza del generale de
« Lorenzo prima e del prefetto Vicari poi, e di altri uomini politici,
« con l'invito a precisare, in caso affermativo, quali fossero stati i
« motivi di tale riunione; perché essa fosse stata tenuta in un luogo
« diverso da quello della sede del Presidente del Consiglio, e per quali
« ragioni fossero presenti il segretario della democrazia cristiana ed
« i due capigruppo parlamentari dello stesso partito;

« — in ordine alla conferma o meno delle sue dichiarazioni alla
« Camera dei deputati in merito all'installazione di apparati di regi-
« strazione al Quirinale durante la crisi del giugno-luglio 1964;

« — in ordine al ruolo svolto nella apposizione degli *omissis* al
« rapporto Manes trasmesso al tribunale di Roma, nonché in ordine
« ai suoi rapporti col comandante generale dell'arma dei carabinieri
« dell'epoca, generale Ciglieri, a proposito dello svolgimento dell'in-
« chiesta concretatasi nel suddetto rapporto ».

53) *Deposizione del senatore Gava.*

Nella stessa seduta antimeridiana del 15 ottobre 1969 venne ascoltato il senatore Silvio Gava, all'epoca dei fatti oggetto d'inchiesta presidente del gruppo senatoriale della democrazia cristiana, in ordine alla sua partecipazione ad una riunione, in un appartamento privato, alla presenza del generale de Lorenzo prima e del prefetto Vicari poi, col Presidente del Consiglio onorevole Moro, col segretario della D.C. onorevole Rumor e l'onorevole Zaccagnini.

54, 55) *Deposizione dell'onorevole Rumor e dell'onorevole Zaccagnini.*

Nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 1969 vennero, quindi, separatamente, ascoltati l'onorevole Mariano Rumor — all'epoca dei fatti oggetto d'inchiesta segretario politico della D.C. — e l'onorevole Benigno Zaccagnini — all'epoca predetta presidente del gruppo parlamentare democratico cristiano della Camera dei deputati — sulla circostanza della loro partecipazione alla riunione sopra indicata.

56) *Deposizione dell'onorevole Taviani.*

Nella stessa seduta pomeridiana del 15 ottobre 1969 venne quindi ascoltato l'onorevole Paolo Emilio Taviani sui seguenti temi:

« — su quanto fosse a sua conoscenza circa la situazione dell'ordine pubblico e le eventuali misure di emergenza predisposte o prese nel giugno-luglio 1964;

« — se fosse al corrente di una riunione alla quale ebbe a partecipare il generale de Lorenzo, nel giugno-luglio 1964, in un appartamento privato, alla presenza del Presidente del Consiglio onorevole Moro, del segretario politico della democrazia cristiana onorevole Rumor, dei presidenti dei gruppi parlamentari della D.C. della Camera e del Senato onorevoli Zaccagnini e Gava; nonché se fosse al corrente che ad analoga riunione ebbe a partecipare il capo della polizia prefetto Vicari, con l'invito a precisare, in caso affermativo, se questi fosse stato a ciò da lui autorizzato, e per quale motivo;

« — se confermasse la dichiarazione di assunzione di responsabilità politica — da lui fatta al Senato della Repubblica ed alla

« Camera dei deputati — relativamente all'attività delle forze armate
« in generale ed in particolare dei servizi di sicurezza relativamente
« al periodo della sua titolarità del Ministero della difesa, con l'in-
« vito a precisare, in caso affermativo, se in quel momento egli fosse
« al corrente delle deviazioni del S.I.F.A.R. rilevate dalle Commis-
« sioni d'inchiesta Beolchini e Lombardi ».

57) *Deposizione dell'avvocato Gatti.*

Nella stessa seduta pomeridiana del 15 ottobre 1969 venne, infine, interrogato l'avvocato Adolfo Gatti in ordine alla circostanza — affermata nella deposizione resa dal generale de Lorenzo al tribunale di Roma durante il noto processo — di una telefonata fatta da Parigi dal senatore Parri allo stesso avvocato Gatti per invitare il generale de Lorenzo ad astenersi momentaneamente dal fare una smentita di quanto pubblicato nell'articolo « Complotto al Quirinale » uscito su *L'Espresso* dell'11 maggio 1967, nonché in ordine a talune confidenze sul reale svolgimento degli eventi del giugno-luglio 1964 che il generale de Lorenzo avrebbe fatto al medesimo avvocato Gatti e che questi avrebbe poi rivelato al senatore Raffaele Jannuzzi.

58) *Deposizione dell'ammiraglio Henke.*

Nella seduta antimeridiana del 21 ottobre 1969 la Commissione ascoltò l'ammiraglio di squadra Eugenio Henke sui seguenti temi:

« — sulle circostanze che avrebbero portato all'apposizione degli
« *omissis* agli allegati al rapporto Manes;

« — in ordine al suo svolgimento, per mandato del Presidente del
« Consiglio onorevole Moro, di una inchiesta sull'avvenuta installa-
« zione di apparecchi di registrazione nel palazzo del Quirinale nel
« giugno-luglio 1964, inchiesta il cui esito negativo il Presidente Moro
« riferì al Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1968;

« — sulla circostanza dell'effettuazione, nei confronti del gene-
« rale Allavena, di pedinamenti e perquisizioni domiciliari allo scopo
« di reperire registrazioni su nastro, apparecchiature d'ufficio e fasci-
« coli intestati a personalità politiche;

« — in ordine alla circostanza della pretesa sottrazione, da parte
« di personale del S.I.D., di documenti dall'ufficio del colonnello Rocca
« dopo la morte di questi;

« — in ordine ai suggerimenti che ritenesse dare alla Commis-
« sione in tema dell'ordinamento dei servizi di sicurezza ».

59) *Nuova deposizione del senatore Jannuzzi.*

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'11 novembre 1969 la Commissione ascoltò nuovamente il senatore Raffaele Jannuzzi, invitato a precisare taluni punti della deposizione da lui precedentemente resa, anche in relazione alle discordanti versioni fornite da testi da lui indicati come fonte delle sue informazioni.

60) *Nuova deposizione del comandante Cossetto.*

Nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1969 la Commissione interrogò nuovamente il comandante Emanuele Cossetto sulla circostanza dell'installazione al Quirinale di apparecchiature di registrazione durante la crisi estiva del 1964.

61) *Deposizione del tenente D'Ottavio.*

Nella seduta antimeridiana dell'11 dicembre 1969 la Commissione ascoltò il tenente dell'arma dei carabinieri Remo D'Ottavio in ordine alla circostanza della pretesa sparizione di documenti dalla borsa del generale Manes dopo che questi era stato colto da malore mentre deponeva davanti alla Commissione, nonché sul contenuto di certe dichiarazioni che sarebbero state da lui fatte a *L'Espresso*.

62, 63) *Deposizione del tenente colonnello Wierdis e del tenente Vecchio.*

Nella stessa seduta vennero ascoltati il tenente colonnello Aldo Wierdis e il tenente dell'arma dei carabinieri Giuseppe Vecchio sulle circostanze della perquisizione che sarebbe stata da loro effettuata dell'appartamento del colonnello Rocca dopo la sua morte, e del rilevamento di un gruppo di documenti dalla sua cassaforte.

64, 65) *Nuova deposizione del colonnello Taddei e deposizione del colonnello Passaro.*

Nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1969 vennero ascoltati i colonnelli dell'arma dei carabinieri Ezio Taddei e Guido Passaro, in ordine alla circostanza della pretesa predisposizione, nell'autunno 1963, di un piano, per cui fosse possibile, in occasione di emergenza speciale, raccogliere nelle caserme di Genova una serie di ex militi "repubblicani" della X M.A.S. e di ex marinai.

66) *Deposizione del colonnello Tuccari.*

Nella stessa seduta venne ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Tuccari sulle circostanze relative all'elaborazione del "Piano Solo" e alle riunioni al comando generale dell'arma dei carabinieri per la distribuzione di liste di persone da enucleare.

67) *Deposizione del capitano Fusco.*

Dopo la sospensione dei lavori conseguente allo spirare — il 18 dicembre 1969 — del nuovo termine assegnato alla Commissione, e subito dopo intervenuta la promulgazione della nuova legge di proroga, la Commissione stessa proseguì nella sua istruttoria testimoniale ascoltando nella seduta dell'8 gennaio 1970 il capitano dei carabinieri in congedo Modestino Fusco sulla circostanza della perquisizione dell'appartamento del colonnello Rocca dopo la sua morte e del rilevamento di un gruppo di documenti dalla sua cassaforte.

68) *Nuova deposizione del senatore Parri.*

Nella seduta del 9 gennaio 1970 la Commissione ascoltò nuovamente il senatore Parri in ordine alle fonti da cui sarebbe stato tratto argomento per un articolo comparso su *L'Astrolabio* del 23 novembre 1969, in cui si accennava alle manovre di certi gruppi industriali, in collegamento con i servizi di sicurezza americani di Francoforte per organizzare — nel 1963-64 — nuclei di azione per la lotta al centro-sinistra.

69) *Nuova deposizione del generale Allavena.*

Nella seduta del 13 gennaio 1970 la Commissione ascoltò nuovamente il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Giovanni Allavena in ordine alle circostanze dello stralcio dalla rubrica "E" del S.I.F.A.R. delle liste trasmesse al comando generale dell'arma dei carabinieri nonché sulla eventuale inclusione nella medesima rubrica di nominativi di parlamentari.

70) *Confronto generale Allavena - tenente colonnello Bianchi.*

Sugli stessi argomenti la Commissione ascoltò, nella stessa seduta, il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi ed effettuò un confronto fra questi e il generale Giovanni Allavena.

71) *Confronto colonnello Bittoni - tenente colonnello Bianchi.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò un confronto fra il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni ed il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, in ordine alla consegna da parte del colonnello Bianchi di aggiunte o varianti di nominativi alle liste, in successive riunioni al comando di divisione di Roma, ai comandanti delle legioni interessate.

72) *Confronto colonnello Mingarelli - tenente colonnello Bianchi.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò un confronto fra il colonnello dell'arma dei carabinieri Dino Mingarelli ed il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, in ordine al numero dei nominativi inclusi nelle liste relative alla giurisdizione della divisione di Milano.

73) *Confronto colonnello Bittoni - colonnello Mingarelli - colonnello Dalla Chiesa - tenente colonnello Bianchi.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò un confronto fra il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni, il colonnello del-

l'arma dei carabinieri Dino Mingarelli, il colonnello dell'arma dei carabinieri Romolo Dalla Chiesa ed il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, in ordine all'effettiva consistenza delle singole liste consegnate a ciascuna delle tre divisioni e, conseguentemente, in ordine al numero complessivo dei nominativi trasmessi al comando generale dell'arma dei carabinieri.

74) *Confronto colonnello Bittoni - colonnello Mingarelli - colonnello Dalla Chiesa.*

Nella stessa seduta la Commissione, infine, effettuò un confronto fra il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni, il colonnello dell'arma dei carabinieri Dino Mingarelli ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Romolo Dalla Chiesa in ordine alle riunioni tenute nei primi di luglio presso il comando generale dell'Arma, e in ordine alla pretesa distribuzione di cartine con l'indicazione dei porti e degli aeroporti in cui concentrare le persone da enucleare.

75) *Confronto generale Azzari - colonnello Bittoni - tenente colonnello Bianchi.*

Nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970 la Commissione effettuò un confronto fra il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Dagoberto Azzari, il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni ed il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, in ordine alla circostanza della restituzione delle liste aggiornate al S.I.F.A.R.

76) *Nuova deposizione del generale de Lorenzo.*

Nella stessa seduta del 14 gennaio 1970 la Commissione ascoltò il generale onorevole Giovanni de Lorenzo, invitato a precisare le circostanze del suo incontro con il capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi, dal quale avrebbe avuto autorizzazione a rivolgersi ai capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina per il reperimento dei mezzi per il trasporto delle persone da enucleare, nonché le circostanze relative alla visione ed approvazione da parte del gene-

rale Rossi di cartine approntate dal generale de Lorenzo indicative dei punti in cui avrebbero dovuto essere trasportate le suddette persone. Il generale de Lorenzo venne altresì invitato a fornire talune precisazioni sulla provenienza di talune "veline" da lui depositate alla Commissione nel corso della deposizione resa il 30 maggio 1969, "veline" che il generale Rossi aveva escluso potessero provenire dal R.E.I.

77) Confronto generale Rossi - generale de Lorenzo.

Sui medesimi argomenti venne effettuato, nella stessa seduta, un confronto fra il generale de Lorenzo e il generale Rossi.

78) Confronto generale de Lorenzo - ammiraglio Giuriati.

Sempre nella stessa seduta il generale de Lorenzo venne invitato a precisare la circostanza relativa al suo colloquio con l'ammiraglio Giuriati per il reperimento di mezzi navali per il trasporto delle persone da enucleare, circostanza su cui l'ammiraglio Giuriati aveva fornito davanti alla Commissione Lombardi, confermandola davanti alla Commissione parlamentare, una differente versione. Sullo stesso argomento venne effettuato nella stessa seduta un confronto fra il generale de Lorenzo e l'ammiraglio Giuriati.

79) Confronto colonnello Giuseppe Palumbo - colonnello Mingarelli.

Nella stessa seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970 fu effettuato, infine, un confronto tra il colonnello dell'arma dei carabinieri Giuseppe Palumbo e il colonnello dell'arma dei carabinieri Dino Mingarelli, in ordine alle disposizioni particolari impartite nella riunione del 28 giugno 1964 a Milano concernenti il fermo delle persone da enucleare all'alba, il loro trasporto all'aeroporto di Linate e l'eventuale approntamento di chiavi false per aprire i portoni delle relative abitazioni.

Tale confronto proseguì, poi, nella seduta pomeridiana dello stesso giorno 14 gennaio 1970.

80) *Audizione congiunta del generale Aloia e del generale de Lorenzo.*

Nella seduta del 15 gennaio 1970 la Commissione ascoltò contemporaneamente il generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo ed il generale di corpo d'armata Giuseppe Aloia, invitati a precisare i motivi delle differenti valutazioni da essi date, nelle loro precedenti deposizioni, circa i limiti dei compiti assegnati all'Arma in tema di polizia militare e di polizia di sicurezza.

81) *Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Cerica.*

Nella seduta del 20 gennaio 1970 la Commissione effettuò un confronto fra il senatore Raffaele Jannuzzi ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, in ordine al preteso arruolamento di "mercenari" per l'esecuzione del "Piano Solo".

82) *Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Taddei.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò, poi, un confronto fra il senatore Raffaele Jannuzzi ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Ezio Taddei, in ordine al rifiuto che sarebbe stato opposto da quest'ultimo ad accogliere ex militi della repubblica sociale nelle caserme dei carabinieri di Genova.

83) *Confronto senatore Jannuzzi - colonnello Fiorani.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò, infine, un confronto fra il senatore Raffaele Jannuzzi ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Giuseppe Fiorani, in ordine alle circostanze relative alla pretesa asportazione delle apparecchiature del S.I.F.A.R. da parte del generale Allavena o da altri ufficiali già del S.I.F.A.R.

84) *Nuova deposizione del generale Beolchini.*

Nella seduta del 21 gennaio 1970 venne ascoltato il generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, invitato a precisare i criteri con cui sarebbero stati compilati, e per quali finalità, i fascicoli del S.I.F.A.R. esaminati dalla Commissione da lui presieduta.

85) *Deposizione dell'onorevole De Martino.*

Nella seduta pomeridiana del 23 gennaio 1970 la Commissione ascoltò l'onorevole Francesco De Martino, in ordine alle riserve che egli avrebbe manifestato circa la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, a seguito della rivelazione di talune circostanze che gli avrebbe fatto l'onorevole Schiano.

86) *Nuova deposizione del generale Cento.*

Nella stessa seduta venne ascoltato il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Giuseppe Cento, invitato a precisare talune circostanze relative alla predisposizione del cosiddetto "Piano Solo".

87) *Nuova deposizione del generale Picchiotti.*

Nella stessa seduta venne, infine, ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Franco Picchiotti, invitato a precisare se i contatti avuti con i comandi dipendenti in ordine alla predisposizione del cosiddetto piano "Solo" fossero stati ispirati o ordinati dal comandante generale dell'Arma e se, nell'ipotesi che essi fossero il frutto di sue iniziative, essi rientrassero nell'ambito dei suoi poteri di capo di stato maggiore dell'Arma.

88) *Deposizione dell'onorevole Mancini.*

Nella seduta dell'11 febbraio 1970 la Commissione ascoltò l'onorevole Giacomo Mancini, invitato a precisare le circostanze e il contenuto di un colloquio che egli avrebbe avuto, nel giugno-luglio 1968, col generale Manes e col colonnello Cerica alla presenza del senatore Jannuzzi, colloquio in cui, fra l'altro, sarebbero state fornite notizie circa un preteso reclutamento di ex marinai e di ex paracadutisti nel giugno-luglio 1964.

89) *Nuova deposizione del colonnello Cerica.*

Sulle circostanze relative al medesimo colloquio fu ascoltato nella stessa seduta il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica.

90) *Nuova deposizione del generale Lombardi.*

Nella medesima seduta dell'11 febbraio 1970 venne, inoltre, ascoltato il generale di corpo d'armata della riserva Luigi Lombardi, invitato a precisare taluni punti della relazione della Commissione da lui presieduta, nonché il contenuto di un colloquio che egli avrebbe avuto col senatore Raffaele Jannuzzi.

91) *Confronto colonnello Taddei - colonnello Cerica.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò un confronto fra il colonnello dell'arma dei carabinieri Ezio Taddei ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, in ordine ad un colloquio avuto fra loro in cui si sarebbe fatto riferimento alla richiesta del colonnello Passaro, del centro di controspionaggio di Genova, al medesimo colonnello Taddei, della disponibilità delle caserme dei carabinieri di Genova per farvi ricevere ex militi della X M.A.S., ex carabinieri, ex marinai che il colonnello Rocca stava reclutando.

92) *Confronto generale Lombardi - colonnello Mingarelli.*

Nella stessa seduta la Commissione effettuò un confronto fra il generale di corpo d'armata della riserva Luigi Lombardi ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Dino Mingarelli, in ordine al mancato accenno nella relazione Lombardi del confronto effettuato fra il generale Aurigo ed il medesimo colonnello Mingarelli.

93) *Nuova deposizione del generale de Lorenzo.*

Nella seduta del 12 febbraio 1970 la Commissione ascoltò nuovamente il generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo invitato a fornire chiarimenti in ordine a taluni documenti da lui consegnati alla Commissione.

94) *Confronto generale de Lorenzo - colonnello Bianchi.*

In relazione, poi, a talune circostanze rivelate dal generale de Lorenzo circa la pretesa installazione di apparecchiature di registra-

zione al Quirinale, circostanze che egli asserì aver appreso in forma generica dal tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, la Commissione effettuò, nel pomeriggio della stessa giornata 12 febbraio 1970, un confronto fra il generale de Lorenzo e il tenente colonnello Amedeo Bianchi.

95) *Deposizione della signora Maria Froglià Manes.*

Esaurito detto confronto, la Commissione ascoltò poi la signora Maria Froglià Manes, accompagnata dal figlio Renato Manes.

Alla signora Manes che, rinvenendo dopo la morte del marito alcune carte, si era affrettata ad inviarle alla Commissione nell'eventualità che essa potesse desumerne utili elementi di giudizio, la Commissione aveva fatto presente che essa sarebbe stata ben disposta ad ascoltarla se lei avesse ritenuto di aver qualcosa da deporre davanti alla Commissione medesima.

96) *Nuova deposizione del generale de Lorenzo.*

Nella seduta del 17 febbraio 1970 la Commissione continuò ad ascoltare il generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo sugli argomenti su cui questi aveva iniziato a deporre nella seduta del 12 febbraio 1970.

97) *Nuova deposizione del generale de Lorenzo.*

Nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1970, la Commissione proseguì nell'interrogatorio del generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo.

98, 99) *Nuova deposizione del generale Allavena e del comandante Cossetto.*

Nella stessa seduta pomeridiana del 25 febbraio 1970 la Commissione riascoltò, inoltre, il generale di brigata dell'arma dei cara-

binieri in ausiliaria Giovanni Allavena ed il comandante Emanuele Cossetto, in ordine a talune circostanze relative alla pretesa installazione di apparecchiature di registrazione al Quirinale.

100, 101) *Deposizione del tenente colonnello Guerrazzi e del dottor Brusco.*

Sempre in ordine alle suddette circostanze, nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 1970 vennero ascoltati il tenente colonnello Cesare Guerrazzi ed il dottor Ettore Brusco.

102) *Nuova deposizione dell'ammiraglio Henke.*

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno 26 febbraio 1970 la Commissione ascoltò, infine, l'ammiraglio di squadra Eugenio Henke, invitato a fornire chiarimenti — in relazione alla sua deposizione resa al tribunale di Roma nel processo de Lorenzo contro i giornalisti Corbi e Gregoretto ed il generale Gaspari — sulle modalità della eliminazione dei 35 mila fascicoli, disposta dal ministro Tremelloni, nonché ad esprimere il suo parere in ordine ad una nuova ipotizzabile ristrutturazione dei servizi di sicurezza.

103) *Nuova deposizione del generale Ferrara.*

Nella seduta antimeridiana del 1° aprile 1970 e nella seduta del 2 aprile 1970 venne nuovamente ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Arnaldo Ferrara, invitato a confermare il testo della trascrizione della deposizione, registrata su nastro, da lui resa davanti alla Commissione Lombardi, nonché a fornire chiarimenti in ordine a taluni punti della medesima.

104) *Deposizione del colonnello Barbato.*

Nella seduta pomeridiana del 1° aprile 1970 venne ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Gabriele Barbato, invitato a confermare il testo della trascrizione della deposizione registrata su nastro, da lui resa davanti alla Commissione Lombardi, nonché a fornire chiarimenti in ordine a taluni punti della medesima.

105, 106, 107, 108) *Conferma da parte del generale Zinza e dei colonnelli Dalla Chiesa, Bittoni e Bianchi del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta del 15 aprile 1970 la Commissione ascoltò, poi, il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Cosimo Zinza, il colonnello dell'arma dei carabinieri Romolo Dalla Chiesa, il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni ed il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Amedeo Bianchi, invitati a confermare il testo della trascrizione delle deposizioni, registrate su nastro, da essi rispettivamente rese davanti alla Commissione Lombardi.

109, 110, 111, 112) *Conferma da parte dei generali Grassini, Celi e Allavena e del colonnello Cerica del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta antimeridiana del 18 aprile 1970 — effettuata in prosecuzione della seduta del 17 aprile 1970 — la Commissione ascoltò il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Guido Grassini, il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Giovanni Celi, il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Giovanni Allavena, il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, invitati a confermare il testo della trascrizione delle deposizioni, registrate su nastro, da essi rispettivamente rese alla Commissione Lombardi.

113, 114, 115) *Conferma da parte dei generali Markert e Perinetti e del colonnello Tuccari del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta pomeridiana del 18 aprile 1970 — sempre effettuata in prosecuzione della seduta del 17 aprile 1970 — la Commissione ascoltò il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Adamo Markert, il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Carlo Perinetti, il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Tuccari, invitati anche essi a confermare il testo della trascrizione delle deposizioni, registrate su nastro, da essi rispettivamente rese alla Commissione Lombardi.

116, 117, 118, 119) *Conferma da parte del generale Picchiotti e dei colonnelli De Julio, Mingarelli e Gobbi del testo delle deposizioni registrate su nastro da essi rese davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta del 20 aprile 1970 la Commissione ascoltò, infine, il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Franco Picchiotti, il colonnello dell'arma dei carabinieri Mario De Julio, il colonnello dell'arma dei carabinieri Dino Mingarelli ed il colonnello dell'arma dei carabinieri Michelangelo Gobbi, invitati anch'essi a confermare il testo della trascrizione delle deposizioni, registrate su nastro, dai medesimi rese alla Commissione Lombardi.

120) *Deposizione del generale Perinetti.*

Nella seduta del 28 aprile 1970 la Commissione ascoltò il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Carlo Perinetti, invitato a chiarire talune circostanze inerenti ai metodi dell'azione di comando del generale de Lorenzo, nonché in ordine ai rapporti intrattenuti dal generale de Lorenzo con personalità e partiti politici.

121) *Nuova deposizione del generale Azzari.*

Nella stessa seduta venne, poi, ascoltato il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Dagoberto Azzari, invitato a precisare talune circostanze concernenti le località in cui trasferire le persone da enucleare.

122, 123) *Nuove deposizioni del generale Zinza e del colonnello Bittoni.*

Nella stessa seduta vennero, inoltre, ascoltati il generale di brigata dell'arma dei carabinieri Cosimo Zinza e il colonnello dell'arma dei carabinieri Luigi Bittoni, invitati a fornire chiarimenti sulle circostanze inerenti i metodi e l'azione di comando del generale de Lorenzo, quale comandante generale dell'arma dei carabinieri, nonché i trasferimenti, da lui fatti effettuare, di suoi elementi di fiducia dal S.I.F.A.R. all'arma dei carabinieri.

124) *Nuova deposizione del colonnello Cerica.*

Nella stessa seduta venne, poi, ascoltato il colonnello dell'arma dei carabinieri Guglielmo Cerica, in ordine alle presunte interferenze del generale de Lorenzo, durante il suo periodo di comando nell'arma dei carabinieri, sul S.I.F.A.R.

125) *Deposizione del tenente colonnello di amministrazione Giovan Battista Minerva.*

Nella stessa seduta fu, inoltre, ascoltato il tenente colonnello di amministrazione Giovan Battista Minerva, invitato a fornire chiarimenti in ordine a pretesi trapassi di fondi dal S.I.F.A.R. all'arma dei carabinieri e viceversa.

126) *Nuova deposizione del generale de Lorenzo.*

Nella stessa seduta, infine, venne nuovamente ascoltato il generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo, invitato a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di taluni documenti da lui nel frattempo inviati alla Commissione, nonché in ordine alle affermazioni fatte da qualche teste circa i metodi della sua azione di comando quale comandante generale dell'arma dei carabinieri e circa gli stretti rapporti da lui intrattenuti in questo periodo col S.I.F.A.R.

127) *Mancato confronto fra l'onorevole Mancini, il senatore Jannuzzi e il colonnello Cerica.*

La discordanza riscontrata in un punto delle deposizioni rese, rispettivamente, dall'onorevole Mancini, dal senatore Jannuzzi e dal colonnello Cerica, aveva fatto ritenere utile alla Commissione l'effettuazione di un confronto fra i suddetti testi. Senonché, per una serie di circostanze, tale confronto non ha potuto aver luogo.

Infatti, dei tre testi invitati a deporre nella seduta del 18 febbraio 1970, si presentarono davanti alla Commissione solo l'onorevole Mancini ed il colonnello Cerica.

Rinviato il confronto stesso alla seduta del 25 febbraio 1970, si presentò solo il colonnello Cerica, mentre l'onorevole Mancini ed il senatore Jannuzzi comunicarono in via breve di non poter intervenire perché occupati a causa di impegni di carattere politico assunti in precedenza.

Il confronto fu, quindi, rinviato alla seduta del 1° aprile 1970: ma in quella data l'onorevole Mancini fece pervenire un telegramma con cui pregava la Commissione di differire il confronto dovendo egli assentarsi dall'Italia per un certo periodo.

Il confronto fu rinviato, nuovamente, alla seduta del 28 aprile 1970: ma in quella data si presentò davanti alla Commissione solo il colonnello Cerica.

Rinviato ulteriormente il confronto alla seduta del 12 maggio 1970, si presentò davanti alla Commissione il solo colonnello Cerica. Il senatore Jannuzzi comunicò in via breve la sua piena disponibilità all'effettuazione del confronto, mentre l'onorevole Mancini fece pervenire un telegramma con cui esprimeva il suo vivo rammarico per l'assoluta impossibilità di aderire alla convocazione della Commissione, per motivi di salute.

Il confronto venne ulteriormente rinviato alla data del 10 giugno 1970. In tale data si presentò il solo onorevole Mancini, mentre il colonnello Cerica indirizzò una lettera al Presidente della Commissione in cui faceva presente che sarebbe stato in licenza fuori Roma per motivi di salute fino al 15 luglio 1970; peraltro dichiarava che se il confronto si fosse potuto effettuare avrebbe confermato punto per punto quanto aveva avuto a dichiarare a suo tempo.

Preso atto di tutta questa serie di contrattempi, la Commissione, a malincuore, si vide costretta a rinunciare all'effettuazione del confronto in questione.

128) *Conferma da parte del generale de Lorenzo del testo della deposizione registrata su nastro da lui resa davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta del 26 ottobre 1970 la Commissione ascoltò nuovamente il generale di corpo d'armata onorevole Giovanni de Lorenzo, invitato a confermare il testo della trascrizione della deposizione, registrata su nastro, da lui resa davanti alla Commissione Lombardi.

129) *Mancata conferma da parte del generale Cento del testo della deposizione registrata su nastro da lui resa davanti alla Commissione Lombardi.*

Nella seduta del 15 dicembre 1970 la Commissione, infine, ascoltò nuovamente il generale di divisione dell'arma dei carabinieri Giuseppe Cento, invitato a confermare il testo della trascrizione della deposizione, registrata su nastro, da lui resa davanti alla Commissione Lombardi. Il generale Cento, però, fece presente di non poter confermare tale testo, perché, a causa della incomprendibilità del medesimo, egli non poteva affermare che corrispondesse effettivamente al pensiero da lui a suo tempo espresso.

130) *Lo svolgimento delle deposizioni.*

Si è accennato nel capitolo I ai criteri fissati dalla Commissione per lo svolgimento degli interrogatori dei testimoni. Tali criteri sono stati rigorosamente osservati, senza che nel corso degli interrogatori medesimi si verificassero inconvenienti di sorta. Tutti i testimoni sono stati convocati, come si è detto, con rituale atto di invito ad essi notificato a cura del colonnello dell'arma dei carabinieri Maneri, addetto alla Commissione.

Gli interrogatori sono stati sempre condotti dal Presidente Alessi in un clima di schietta intesa con i componenti della Commissione, intorno a temi preventivamente da essi discussi ed approvati. Eccezionalmente il Presidente Alessi ha talvolta consentito che i commissari rivolgersero direttamente qualche domanda di contenuto particolare, collegata, comunque, ai temi suddetti, e ciò per assicurare che nei momenti più impegnativi dei vari interrogatori fossero garantite le più ampie esigenze di concentrazione e di immediatezza nello svolgimento dei medesimi.

Come era stato preliminarmente convenuto, è stata fatta salva la possibilità di ciascun commissario di sollevare "riserve" in ordine a domande che si ritenessero manifestamente inconferenti rispetto alle indagini affidate alla Commissione o che si potessero prestare a sconfinamenti su materie coperte dal segreto. Tutte le questioni relative alle "riserve" sollevate nel corso degli interrogatori sono state discusse e risolte dalla Commissione o immediatamente nel corso delle sedute in cui gli interrogatori si stavano svolgendo, dopo una sospensione degli stessi e l'allontanamento dei testi dall'aula della Commissione medesima, oppure in apposite sedute quando esse apparivano suscettibili di coinvolgere temi di notevole rilevanza.

Come si è detto nel capitolo I, di tutte le deposizioni dei testimoni è stato redatto resoconto stenografico. I testimoni hanno potuto procedere, successivamente alle loro deposizioni, alla lettura e all'approvazione delle medesime, davanti alla Commissione riunita in formale seduta. Della lettura ed approvazione di dette deposizioni è stato redatto formale processo verbale dal cancelliere della Commissione (11).

In occasione della lettura ed approvazione suddette è stata consentita ai testimoni, oltre alla possibilità di apportare rettifiche di carattere stilistico-grammaticale, anche quella di rettificare sostanzialmente talune dichiarazioni fatte nel corso degli interrogatori.

Di tali rettifiche, di cui i testimoni sono stati di volta in volta invitati ad assumersi la responsabilità dinanzi alla Commissione, è stata fatta espressa ed analitica menzione nei processi verbali redatti dal cancelliere.

131) *Eccezioni di segretezza sollevate nel corso degli interrogatori.*

Durante gli interrogatori solo in pochi casi da alcuni testi fu sollevata l'eccezione che la domanda ad essi rivolta si riferiva a fatti di cui erano pervenuti a conoscenza per ragione della loro professione o a fatti coperti da segreto politico-militare o di Stato. E ciò in relazione al disposto di cui all'articolo 351, primo capoverso, n. 2, ed all'articolo 352 del codice di procedura penale.

a) Nella seduta del 17 luglio 1969, l'onorevole Schiano (il quale aveva riferito — come si narrerà più dettagliatamente in seguito — di avere appreso da alcuni ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri della preparazione, nel giugno-luglio 1964, di misure illegittime, che giungevano a prevedere persino l'arresto di esponenti politici facenti parte del Governo), invitato a fare il nome di detti ufficiali, dichiarò di volersi avvalere del diritto di cui all'articolo 351, primo capoverso, n. 2, del codice di procedura penale, in quanto gli ufficiali stessi gli avevano riferito le notizie in questione nell'ambito di colloqui relativi allo svolgimento del suo mandato professionale.

(11) Non si è, peraltro, potuto, a causa della scomparsa del teste, procedere alla lettura ed all'approvazione dei processi verbali della brevissima deposizione resa dal generale Manes, poco prima che lo cogliesse il grave malore, nella seduta del 25 giugno 1969.

Il Presidente Alessi non mancò di insistere con l'onorevole Schiano perché recedesse dalla posizione assunta. Lo pregò di indicare almeno qualche elemento atto all'individuazione degli informatori; gli rammentò che il segreto professionale previsto dall'articolo 351 del codice di procedura penale tutela la "notizia" ma non la "fonte" di essa, sicché, avendo l'onorevole Schiano rivelato la notizia, sarebbe stato auspicabile che egli, una volta decisi a riferirla, ne rivelasse le fonti, onde consentire alla Commissione di verificarne l'attendibilità; lo assicurò, infine, che, essendo i lavori della Commissione, nella fase istruttoria, coperti dal segreto, anche la comunicazione dei nomi che egli avesse fatto sarebbe stata assistita dal segreto, mentre la Commissione stessa avrebbe potuto deliberare, a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva, di operare lo stralcio, dalla relazione e dai documenti ad essa allegati, della parte della sua deposizione relativa a tale comunicazione.

Avendo, nonostante ciò, l'onorevole Schiano insistito nell'eccezione formulata, la Commissione non ritenne di poter ordinare al teste di deporre, a norma dell'articolo 351, ultimo comma, del codice di procedura penale.

b) Nella seduta del 15 ottobre 1969, l'avvocato Gatti fu invitato dalla Commissione a confermare se il senatore Parri gli avesse telefonato da Parigi per pregarlo di indurre il generale de Lorenzo ad astenersi momentaneamente dal fare una smentita di quanto pubblicato nell'articolo « Complotto al Quirinale » uscito su *L'Espresso* dell'11 maggio 1967, nonché a confermare se il generale de Lorenzo gli avesse fatto confidenze sul reale svolgimento degli eventi del giugno-luglio 1964.

L'avvocato Gatti dichiarò di ritenere doveroso di astenersi dal testimoniare dato che le domande investivano fatti di cui egli era comunque venuto a conoscenza in ragione del suo mandato professionale.

In tal caso la Commissione convenne nel ritenere fondata l'eccezione sollevata e non ritenne di poter ordinare al teste di deporre, a norma dell'articolo 351, ultimo comma, del codice di procedura penale.

c) Nella seduta del 14 ottobre 1969, il comandante Emanuele Cossetto, invitato a dichiarare se corrispondesse al vero la notizia relativa all'installazione al Quirinale, nel giugno-luglio 1964, di apparecchiature microfoniche per la registrazione dei colloqui avuti dal Presidente della Repubblica con le varie personalità politiche in relazione alla soluzione della crisi, eccepì di non poter rispondere né

positivamente né negativamente a qualsiasi domanda che potesse comportare da parte sua una risposta che investisse in qualche modo « l'esercizio delle funzioni del Capo dello Stato... o l'organizzazione « del Quirinale o il funzionamento degli uffici della Presidenza della « Repubblica ».

Il comandante Cossetto dichiarò, peraltro, che egli si sarebbe messo a completa disposizione della Commissione, qualora le autorità competenti avessero ritenuto che non sussistesse nella fattispecie alcun obbligo di riservatezza a suo carico.

Richiesto dalla Commissione se la sua eccezione fosse motivata da ragioni, peraltro pienamente comprensibili, di opportunità o di delicatezza, o piuttosto dalla circostanza che la materia oggetto della domanda dovesse ritenersi coperta da segreto di Stato, il comandante Cossetto dichiarò che nel caso concreto sussisteva la seconda alternativa, in quanto era dell'avviso che l'esercizio delle funzioni del Capo dello Stato dovesse esser coperto dal segreto di Stato. Nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 1969 la Commissione deliberò di contestare la fondatezza dell'eccezione di segretezza sollevata dal comandante Cossetto e di dar corso alla procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva.

Il Presidente Alessi informò, pertanto, il Presidente del Consiglio della decisione della Commissione, con lettera n. 221/R in data 24 ottobre 1969. In tale lettera, fra l'altro, si faceva notare al Presidente del Consiglio che l'eccezione sollevata dal comandante Cossetto, se poteva essere ritenuta dal medesimo fondata al momento della sua proposizione, appariva in ogni caso superata alla stregua degli accertamenti condotti dalla Commissione che nel frattempo aveva ascoltato sul punto l'onorevole Moro e l'ammiraglio Henke, ricevendo conferma della smentita a suo tempo data dall'onorevole Moro in qualità di Presidente del Consiglio — nella seduta del 10 marzo 1968 del Senato della Repubblica — della notizia circa l'installazione di microfoni al Quirinale durante la crisi del giugno-luglio 1964.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — rispondendo con la nota n. 49/S.A.R. in data 18 novembre 1969 — dichiarò che il comandante Cossetto legittimamente si era avvalso della facoltà di astensione prevista dal combinato disposto dell'articolo 352 del codice di procedura penale e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1969, n. 93, in quanto la domanda rivoltagli riguardava « categorie di materie co- « perte in generale dal segreto di Stato, perché attinenti all'esercizio « delle funzioni della massima autorità dello Stato ».

Il Presidente del Consiglio conveniva, peraltro, nel ritenere che, nel caso concreto, era venuta meno l'attualità dell'interesse alla tutela del segreto, stanti le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* onorevole Moro nella seduta del 10 marzo 1968, confermate, come era stato riferito dal Presidente Alessi, dalle deposizioni dello stesso onorevole Moro e dell'ammiraglio Henke davanti alla Commissione.

Riteneva, perciò, che il comandante Cossetto potesse legittimamente rispondere alla domanda rivoltagli dalla Commissione.

Dopo tale comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione invitò nuovamente il comandante Cossetto a deporre nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1969.

d) Nella seduta antimeridiana del 21 ottobre 1969, l'ammiraglio di squadra Henke — rispondendo ad una domanda relativa all'indagine da lui fatta condurre ed i cui risultati pervenivano all'esclusione della ipotizzata installazione al Quirinale, nel giugno-luglio 1964, di una apparecchiatura microfonica per la registrazione delle conversazioni avute dal Capo dello Stato con le varie personalità politiche — dichiarò di non poter rivelare, per ragioni di segreto militare, il nome della persona investita della funzione di capo della branca difensiva del S.I.D., cui egli aveva affidato l'indagine suddetta.

Nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre 1969, il senatore Terracini propose che la Commissione facesse ricorso alla procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva per contestare la fondatezza dell'eccezione di segretezza sollevata dall'ammiraglio Henke.

Dopo un ampio e vivace dibattito — nel corso del quale taluni commissari rilevarono l'inopportunità di detta proposta, ritenendo che essa, se accolta, avrebbe potuto introdurre un elemento di turbamento nel delicato meccanismo del funzionamento dei servizi di sicurezza — la proposta medesima fu approvata, a maggioranza.

Di tale decisione della Commissione il Presidente Alessi informò il Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva, con nota n. 220/R in data 24 ottobre 1969.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — rispondendo alla nota suddetta con la nota n. 54/S.A.R. in data 18 novembre 1969 — dichiarò, peraltro, che l'ammiraglio Henke legittimamente si era avvalso della facoltà prevista dal combinato disposto dell'articolo 352 del codice di procedura penale e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1969, n. 93, investendo la relativa domanda materia coperta da segreto di Stato a norma delle disposizioni vigenti.

RIEPILOGO GENERALE
DELL'ATTIVITA DELLA COMMISSIONE

SEDUTE	n.	131
ORE COMPLESSIVE DI RIUNIONE	»	518
TESTI ASCOLTATI	»	74
TESTI RIASCOLTATI	»	23 (di cui alcuni più volte)
CONFRONTI EFFETTUATI	»	16
NUMERO COMPLESSIVO DELLE PAGINE DEI PROCESSI VERBALI DELLE DEPOSIZIONI	»	5.862
NUMERO COMPLESSIVO DELLE PAGINE DEI PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE	»	630
DOCUMENTI ACQUISITI	»	500 (circa)

LIBRO TERZO

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI E DEGLI ACCERTAMENTI
COMPIUTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA

INTRODUZIONE

1) *Giustificazione del libro.*

In questo libro vengono esposte — talvolta per sintesi, tal altra, quando la conoscenza diretta del documento o della deposizione sia ritenuta utile, con riproduzione fedele del testo — le risultanze delle ampie indagini che la Commissione ha condotto.

La Commissione si rende conto che un primo, affrettato giudizio potrebbe indurre a considerare la fatica del Relatore — e quella successiva del lettore — inutile.

Tuttavia essa è pervenuta alla conclusione che la esposizione delle risultanze istruttorie, priva di annotazioni critiche, sia più che utile, addirittura necessaria per un duplice ordine di considerazioni:

a) La compulsazione diretta degli atti è sommamente difficile senza una loro sistemazione per materia. La maggior parte dei testimoni — in ogni caso i più importanti — ha deposto in tempi e in luoghi vari e dinanzi ad autorità che promuovevano gli accertamenti per finalità diverse: da ciò sono derivate le varie particolarità; quali l'accentuazione di questa o quell'altra sfumatura, addirittura silenzi dovuti a mancanza di interesse per la natura di quelle indagini, su determinate circostanze oppure a motivi di opportunità se non, talora, a divieti di legge.

La maggior parte dei testi ha deposto in due processi penali in corso di istruttoria e in altri processi celebratisi in pubblici dibattimenti; è comparsa, inoltre, dinanzi a due commissioni d'inchiesta

(la Commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale Beolchini, la Commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi); è stata interrogata nel corso dell'inchiesta formale disciplinare condotta dai generali Cigliana e Donati a carico del generale de Lorenzo e del generale Manes; ed ha risposto ancora a due indagini interne dell'arma dei carabinieri, espletate dal generale Manes e dal generale Cigliari.

Infine gli stessi testi sono stati intesi, più volte, dalla Commissione d'inchiesta parlamentare e, talora, in confronto tra di loro. Peraltro i testi più importanti (e sono numerosi) hanno deposto su una cospicua varietà di fatti e circostanze, spesso sospendendo la loro narrazione o le loro spiegazioni a seguito delle numerose contestazioni mosse dai commissari e riprendendo gli stessi temi ad una certa distanza di tempo. S'intende, perciò, che l'accesso diretto alle fonti impegnerebbe il lettore alla improba fatica che per mesi ha dovuto affrontare il Relatore per dare ordine alla congerie delle dichiarazioni e sistemazione alle varie tematiche.

In questo libro le risultanze sono esposte seguendo un ordine sistematico di materie e di argomenti, in modo da ottenere una conoscenza chiara, obiettiva e completa di ciò che tutti i testi, o ciascuno di essi, hanno deposto.

Perciò, scorrendo l'indice del presente libro, sarà dato di constatare che le deposizioni vengono ripetutamente richiamate, perché, di volta in volta, esse sono trascritte (1) o sinteticamente riportate, per ciascuno degli argomenti trattati.

b) La Commissione ritiene che un secondo beneficio debba trarsi dalla esposizione di questo libro; beneficio che trascende quello materiale della facilitazione per il Parlamento della conoscenza degli atti sui « momenti » di maggior interesse. Esso è rappresentato dalla opportunità che viene data al lettore di formarsi una sua autonoma convinzione, a fronte diretta delle risultanze esposte senza alcun commento e nel loro non infrequente contrasto, convinzione immune dall'influenza esercitata dal giudizio della Com-

(1) La trascrizione delle deposizioni è rigorosamente fedele al testo originale, rispetto al quale sono omesse esclusivamente talune ripetizioni o divagazioni estranee all'oggetto dell'interrogatorio.

missione, vuoi per la suggestione ad aderire, vuoi per polemico contrasto.

La Commissione si lusinga che tale convinzione venga ad essere conforme alle conclusioni ed al giudizio che saranno esposti e motivati nel IV libro di questa relazione.

La Commissione non soltanto si augura che il Parlamento concordi con le sue conclusioni, ma ritiene che ciò costituirà l'unico ambito premio alla sua non lieve fatica.

2) *Esposizione del suo contenuto.*

Diciamo subito che l'interesse maggiore osservato nella polemica di stampa, nella discussione parlamentare, nei dibattiti giudiziari, nelle inchieste ministeriali ed, infine, nell'inchiesta della Commissione parlamentare, si è accentrato sui seguenti temi che vengono a costituire i sette titoli di questo libro.

Primo tema: l'accertamento della situazione politica nell'arco di tempo che va dal 1962 al 1964, non soltanto come sfondo, ma come studio dell'ambiente dal quale trassero ispirazione, spinta, spiegazione o giustificazione, gli avvenimenti del giugno-luglio 1964. Perciò il titolo primo di questo libro s'intitola: « La situazione politica dal 1962 all'estate del 1964 ». Esso conterrà le risultanze acquisite dalla Commissione dal primo delinarsi del centro-sinistra alla crisi del Governo Moro, dalle consultazioni ad essa conseguenti, fino alla costituzione del secondo Governo Moro.

Secondo tema: l'accertamento circa l'asserita formazione di « un gruppo di potere » che si sarebbe costituito attorno al generale de Lorenzo, già capo del servizio informazioni delle forze armate (S.I.F.A.R.), quindi comandante generale dell'arma dei carabinieri.

Il « gruppo di potere », secondo alcune imputazioni giornalistiche, giudiziarie e parlamentari, avrebbe finito con il tenere in mano la situazione politica e militare in Italia, attraverso le straripanze del S.I.F.A.R., le elargizioni di denaro o la concessione di privilegi o la persecuzione condotta nei confronti di gangli vitali delle forze politiche, di ambienti parlamentari ed, infine, di settori delle stesse forze militari.

Questo tema ha dato luogo al titolo secondo di questo libro: « Sull'asserita formazione di un cosiddetto "gruppo di potere" nell'asse: S.I.F.A.R.-comando generale dei carabinieri ».

Terzo tema: l'accertamento circa la asserita formazione di un "esercito nell'esercito" a disposizione del generale de Lorenzo. Esauriti i due temi di fondo, si sono prospettati gli altri, diremo, prossimi o contemporanei agli avvenimenti del giugno-luglio 1964. Tali fatti si identificano nella costituzione della brigata meccanizzata e nella manifestazione del 150° anniversario della fondazione dell'Arma.

I due episodi, secondo una tesi prospettata alla Commissione, sarebbero da ricollegare all'unico scopo di disporre e far convergere nella Capitale forze armate pesanti deterrenti. Perciò il tema ha dato luogo a due titoli di questo libro e cioè: titolo terzo « La brigata meccanizzata »; titolo quarto « 150° anniversario della fondazione dell'Arma ».

Quarto tema: questo tema ha impegnato al massimo i lavori della Commissione.

Il tema, si riferisce, in modo determinante e specifico, agli avvenimenti incriminabili od incriminati del giugno-luglio 1964. Per la sua trattazione che, evidentemente, investe il nucleo centrale del mandato dato dal Parlamento alla Commissione, l'indagine istruttoria è stata la più meticolosa possibile, sino ad arrivare alla radice di ogni fatto.

Si tratta dei complessi accertamenti in ordine agli asseriti richiami — legali o illegali, ma comunque clandestini o dissimulati — di carabinieri in congedo e dell'asserito reclutamento di squadre mercenarie di azione, formate da ex militi della X Mas, paracadutisti, ex marinai, ecc. Si tratta della compilazione di un piano segreto — offensivo o difensivo — che sarebbe poi stato elaborato e definito nell'ambito dell'Arma per iniziative nelle quali l'Arma avrebbe agito da sola ed, eventualmente anche in contrasto con i poteri costituiti e le altre forze armate: in breve, il cosiddetto "Piano Solo" e la "lista di proscrizione" o di "enucleandi" che sarebbe stata compilata a seguito di un accordo del vertice del "gruppo di potere" (de Lorenzo-Viggiani-Allavena) e sarebbe stata seguita dalla predisposizione di tutte le misure necessarie e sufficienti per l'arresto di

personalità politiche del mondo parlamentare (se non addirittura della maggioranza governativa), del mondo politico e sindacale, per il loro trasporto, aereo o per via mare, in luoghi segreti extra continentali. Questo tema dà luogo agli ultimi tre titoli del presente libro e cioè al titolo quinto: « Accertamento sulla ipotesi di un richiamo clandestino ed illegale di carabinieri in congedo e di arruolamento di milizie mercenarie »; al titolo sesto: « Il cosiddetto "Piano Solo" »; al titolo settimo: « Le liste degli enucleandi ».

TITOLO PRIMO

LA SITUAZIONE POLITICA DAL 1962 ALL'ESTATE DEL 1964

Premessa - Impostazione del tema - Ambito temporale dell'indagine.

La lettera *a)* dell'articolo 1 della legge istitutiva autorizza la Commissione d'inchiesta parlamentare ad accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della commissione presieduta dal generale Lombardi, « le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno-luglio « 1964 ».

La norma legislativa, mentre con precisione individua il tema dell'indagine assegnata (gli eventi del giugno-luglio 1964), non pone limiti temporali all'accertamento di cause e moventi eventualmente più remoti. La Commissione ha, pertanto, preso in considerazione la tesi adombrata sulla stampa e nei dibattiti parlamentari che insiste nel ritenere la crisi politica del giugno 1964 come lo sbocco di un processo di deterioramento politico iniziato con gli anni '60, complicato da resistenze di ambienti *ultras*, interni o esterni all'apparato di governo, e da predisposizioni di carattere amministrativo, delle quali la costituzione della XI brigata meccanizzata sarebbe il provvedimento emblematico.

CAPITOLO PRIMO

DAL GOVERNO FANFANI AL CENTRO-SINISTRA ORGANICO

1) 1962 - *Il Governo Fanfani - La elezione dell'onorevole Segni.*

Il quadro politico italiano tra l'ultimo biennio degli anni '50 ed il primo triennio degli anni '60 presenta alcuni eventi di notevole importanza; la fine della formula di coalizione quadripartitica di centro; le esperienze di governi monocolori variamente appoggiati in Parlamento; il ritorno a governi di coalizione e a larga base parlamentare, che si inizia il 22 febbraio 1962 con il IV Gabinetto Fanfani ed apre la tematica del centro-sinistra, ponendo il problema della partecipazione organica del P.S.I. al Gabinetto.

La votazione, appunto, alla Camera dei deputati, sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, in occasione della presentazione del suo IV Gabinetto, registrò 295 voti favorevoli (D.C. - P.S.D.I. - P.R.I.), 195 contrari (P.C.I. - M.S.I. - P.L.I. - P.D.I.U.M.) e 83 astensioni del P.S.I. chiaramente indicative della nuova prospettiva politica. Al Senato il risultato della votazione fu il seguente: senatori votanti 190 - maggioranza 96 - voti favorevoli 122 - contrari 68.

Il 2 aprile seguente, a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio e il ministro del bilancio, onorevole La Malfa, tennero la prima riunione tra il Governo e i sindacati per lo studio dei problemi del lavoro.

Il 6 maggio 1962 l'onorevole Segni fu eletto Presidente della Repubblica.

Il 18 giugno 1962, dopo lunga discussione tra i partiti della coalizione, il Consiglio dei ministri approvò il progetto di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, che venne presentato in Parlamento nel successivo novembre.

Il 1962 fu certamente un anno di ampie tensioni sociali, che, tuttavia, trovarono pacifico assorbimento anche mercé la pratica delle consultazioni, introdotta nell'aprile dal Presidente del Consiglio. Debbono in tal senso essere ricordate:

— le trattative per il rinnovo del contratto nazionale dei tessili, dei vetrai, dei dipendenti delle industrie della gomma, dei dipendenti da armatori privati, dei lavoratori del legno;

— le agitazioni dei dipendenti comunali, dei dipendenti della R.A.I.-T.V., dei metalmeccanici, dei navalmeccanici, degli operai della F.I.A.T., della Lancia, della Montecatini, della Borletti, della Piaggio;

— gli scioperi nazionali e regionali dei braccianti, degli edili, dei poligrafici, dei medici ospedalieri, degli assistenti universitari e dei professori incaricati.

Sul piano sindacale, dunque, lo schieramento del lavoro italiano fu in movimento con una simultaneità e vastità di fronte, mai prima registrate; ma, a parte gli incidenti e i tafferugli anche gravi (a Ceccano, a Torino, a Monfalcone e a Bari) non si registrarono nell'intero anno altri episodi, né quelli segnalati erano lontanamente paragonabili ai fatti di Genova del luglio 1960.

2) 1963 - *Una crisi rientrata - Le elezioni generali - Polemiche post-elettorali tra i partiti del centro-sinistra - Il Governo Leone.*

Il 1963 si apre politicamente con l'ordine del giorno approvato dal Comitato Centrale del P.S.I. che « dichiara chiusa l'attuale fase del centro-sinistra » — « non avendo la D.C. tenuto fede agli impegni « programmatici, assunti al momento della formazione del governo « di centro-sinistra » — e, tuttavia, respinge l'ipotesi relativa alla apertura della crisi di Governo prospettata dalla corrente di sinistra. Il 26 gennaio si svolse alla Camera dei deputati il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dai parlamentari del P.C.I.; questa venne respinta con 193 voti contrari, 172 favorevoli e 60 astensioni.

L'evento sindacale centrale di questo periodo fu il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici del settore privato.

Il 28 e 29 aprile si svolsero le elezioni per il rinnovo delle Camere del Parlamento; il 2 maggio, il segretario del P.S.D.I., onorevole Saragat, in un editoriale de *La Giustizia*, denunciò « gli errori di direzione » della compagine di governo.

Il 16 maggio del 1963 il Governo Fanfani si dimise ed il Presidente Segni iniziò le consultazioni che si conclusero otto giorni dopo, il 24, con l'incarico conferito all'onorevole Moro di formare il nuovo Governo.

Il Presidente incaricato dichiarò la sua volontà di condurre un « cauto, ma positivo », negoziato con il P.S.I.; tra il 14 ed il 16 giugno 1963 D.C., P.S.I., P.S.D.I. e P.R.I. delinearono quella che un comunicato ufficiale della sera del 16 giugno definì « la base politica e programmatica del nuovo Governo ».

Il 17 giugno il Comitato Centrale del P.S.I. bocciò l'accordo quadripartito e l'onorevole Moro, il 18 giugno, comunicò al Presidente Segni l'impossibilità di formare un Governo organico di centro-sinistra. Il Comitato Centrale del P.S.I., peraltro, concluse i suoi lavori respingendo le dimissioni della segreteria politica e ribadendo la « permanente validità della prospettiva di centro-sinistra, come « unica alternativa reale nella attuale situazione politica italiana ed « internazionale ».

Il Presidente della Repubblica affidò all'onorevole Giovanni Leone, Presidente della Camera dei deputati, l'incarico di formare il nuovo Governo; il 20 giugno l'onorevole Leone sciolse positivamente la riserva e presentò la lista del nuovo Gabinetto monocolore democristiano.

Mentre i Gruppi della D.C. espressero la fiducia al nuovo Governo, quelli del P.S.I., P.S.D.I. e P.R.I. dichiararono l'astensione. Il Governo ricevette la fiducia in Senato con 133 voti favorevoli, 110 contrari e 2 astenuti. Alla Camera dei deputati la votazione fu la seguente: presenti 599 - votanti 480 - astenuti 119 - maggioranza 241 - voti favorevoli 255 - voti contrari 225. L'anno politico si concluse, praticamente, con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nazionale della D.C. che riaffermò « la sostanziale validità degli accordi della Camilluccia » e rinviò al mese di novembre la ripresa del colloquio con il P.S.I. « nell'intento di costituire una maggioranza organica di centro sinistra ».

3) *Sviluppo e rientro della crisi post-elettorale tra i partiti del centro-sinistra - Il 1° Governo Moro.*

Lungo tutto il 1963, il mondo economico e sindacale discusse l'andamento della congiuntura economica che cominciò a destare preoccupazioni per il rialzo dei prezzi (2), per l'accentuata depressione del mercato azionario iniziata nel 1962, per lo squilibrio — che si profilava grave — nel rapporto tra risparmio interno ed investimenti, pur essendo, alla fine del 1963, il saggio di aumento reale del reddito stimato attorno al 5 per cento e l'incremento della produzione industriale intorno all'8-9 per cento.

Le trattative per la formazione del primo Governo Moro (dopo le dimissioni del Governo Leone) durarono dal 6 al 24 novembre 1963, giorno in cui si raggiunse un accordo programmatico.

Per quanto riguarda il P.S.D.I., nel corso delle trattative, l'onorevole Saragat più volte si dichiarò disponibile solo per un Governo "organico" che comprendesse anche i socialisti; mentre il P.R.I. svolse opera di mediazione, intesa a favorire la formazione di tale Governo organico.

A fine ottobre del 1963, il Congresso nazionale del P.S.I. sanzionò, in effetti, la linea suggerita dall'onorevole Nenni.

Come espressione impegnativa della partecipazione organica del P.S.I., si ebbe l'attribuzione della vice presidenza del Consiglio dei ministri all'onorevole Pietro Nenni, fino ad allora segretario politico di quel partito; ma, formato il Governo, la sinistra socialista si assentò al momento della votazione di fiducia. Fu la rottura all'interno del P.S.I., dalla quale l'11 gennaio 1964 doveva nascere il partito socialista italiano di unità proletaria (P.S.I.U.P.).

(2) Secondo l'I.S.T.A.T. nel bilancio familiare tipo, tra il settembre 1962 e il settembre 1963 nell'indice del capitolo "alimentazione" è stato registrato, ad esempio, un incremento nei prezzi dell'8 per cento.

CAPITOLO SECONDO

IL PRIMO GOVERNO MORO

1) *Inverno 1964: la congiuntura — Dibattito all'interno del Governo — Lettera Colombo.*

Il primo Governo Moro dovette affrontare il difficile, complesso problema della bassa congiuntura economica. Si era, allora, alla vigilia della definizione della programmazione economica nazionale, ed i giornali dettero, perciò, rilievo ad una intervista del ministro del tesoro Colombo trasmessa per televisione. In tale intervista (13 gennaio 1964), il ministro sottolineò l'assoluta necessità di raggiungere e difendere la stabilità monetaria, come premessa indispensabile di una programmazione seria ed attendibile. Si trattava di una materia non completamente definita, se non nei profili più generali, nel programma di Governo; la situazione economica presentava un aggravamento tale da far temere, appunto, per la stabilità monetaria.

In quei frangenti si cercò, invano, un prestito comunitario europeo. Si suggerirono varie misure anti-congiunturali, sulle quali il 22 febbraio i partiti al Governo raggiunsero un accordo.

Il centro-sinistra si trovò fortemente attaccato sia dai datori di lavoro sia dai sindacati sul tema della "politica dei redditi". In questa situazione l'onorevole Moro prese l'iniziativa di un nuovo incontro con i sindacati, che avrebbe dovuto, con il procedere favorevole delle cose, avviare una consultazione organica e permanente. Questa rinnovata iniziativa politica fruttò un chiarimento della situazione,

agevolato dal fatto che fu possibile ottenere due prestiti, uno dagli Stati Uniti d'America, l'altro dal fondo monetario internazionale.

La polemica politica, in questo periodo, fu assai vivace. Da parte dell'estrema sinistra si combatteva l'impostazione politica del centro-sinistra che, non meno aspramente, era criticata e presentata come deleteria dall'opposizione di destra e di estrema destra.

Il P.R.I. ebbe a giudicare negativa l'azione rivendicativa incontrollata dei sindacati, che, in quel momento, sembrava andare al di là della tollerabilità economica: lo stesso P.S.I. formulò non poche riserve sulla strumentalizzazione politica, che veniva quotidianamente tentata, della pressione sindacale.

In questo panorama si ascoltarono in seno alla D.C. voci autorevoli che dichiararono « non irreversibile » la scelta di centro-sinistra. Per reazione nel P.S.I., con un intervento del suo nuovo segretario, De Martino, del 15 maggio, si chiese una verifica della collaborazione governativa. Contemporaneamente una lettera del ministro del tesoro, onorevole Colombo (anch'essa del 15 maggio) diretta al Presidente del Consiglio, esponeva una previsione non ottimistica dell'economia italiana sottolineando addirittura l'urgenza di una seria riconsiderazione della situazione economica.

Questa lettera venne resa pubblica, attraverso una fuga di notizie, il 27 maggio 1964, dal giornale *Il Messaggero*.

Il 28 maggio, iniziandosi al Senato la discussione sul bilancio dello Stato, il senatore Terracini chiese pregiudizialmente chiarimenti circa la lettera dell'onorevole Colombo.

Il Presidente Merzagora rivolse, allora, al ministro Colombo ed al Presidente del Consiglio l'invito ad esaminare l'opportunità di far conoscere al Parlamento ciò che era stato portato a conoscenza della stampa. Si iniziò, così, una fase che si concluse con un incontro degli esponenti dei partiti di centro-sinistra a Villa Madama il 5 giugno. In tale occasione i partiti di governo confermarono il loro accordo, avviando il superamento della situazione polemica che si era creata intorno alla lettera del ministro Colombo.

La distensione interna al Governo ebbe un immediato riflesso nel dibattito sulle varie mozioni presentate alla Camera dei deputati a proposito della lettera del ministro Colombo, dibattito che si chiuse il 12 giugno 1964 col ritiro della mozione presentata sull'argomento dall'onorevole Pajetta. La situazione generale sembrava, quindi, essersi distesa in tema di politica economica, materia che aveva costituito il maggior punto di tensione.

2) *Sviluppi della denuncia del ministro del tesoro — Ancora una crisi che rientra.*

Sembra opportuno per questa fase, che immediatamente precede quella del giugno-luglio 1964, soffermarsi sui caratteri, sommariamente enunciati nelle pagine precedenti, della crisi economica. Questa si era delineata già nel 1963, e si era man mano aggravata, per obbligato difetto di iniziative, nel periodo di attesa del Governo (monocolore) Leone.

Tuttavia, già all'inizio del 1964, le consuete previsioni dell'I.S.C.O. indicavano per il nuovo anno una produzione agricola con prospettive migliori di quelle dell'anno precedente, preannunciando una espansione della produzione industriale e un'accresciuta attività nel settore terziario.

Sussisteva, però, un eccesso di domanda nel mercato interno: anche se, per quanto riguarda il disavanzo della bilancia dei pagamenti con l'estero, già nel primo trimestre del 1964 si era iniziato un movimento di riduzione.

L'allarme del ministro Colombo, sostanziatosi nella nota lettera, si fondava sulla osservazione non tanto della situazione in atto — che pareva tendere ad un miglioramento — quanto sulla convinzione della precarietà di questo miglioramento del reddito nazionale in misura superiore al 4 per cento.

Non si era ancora entrati in un contesto di programmazione, per cui tali dati non potevano rivestire quel carattere di precisione che assumono oggi in sede di previsione.

Al "documento Colombo" si oppose un "memorandum Giolitti" il quale dava come possibile e pensabile un reddito nazionale non superiore al 3 per cento, in relazione al quale mentre l'onorevole Colombo prevedeva un aumento dei salari (nel corso dell'anno) fino al 15-16 per cento, l'onorevole Giolitti stimava che l'aumento dei salari non avrebbe superato il 12 per cento. Di modo che, mentre il ministro Colombo, pur preventivando un reddito nazionale maggiore, dava per scontato un aumento di prezzi al consumo nella misura del 9 per cento, il ministro Giolitti lo conteneva nei limiti del 5 per cento.

Può essere interessante, *a posteriori*, sottolineare che, quando si fecero i conti dell'anno 1964, in realtà si verificò un aumento del reddito del 3 per cento, un aumento dei salari (in media) del 14 e mezzo per cento, un aumento dei prezzi al minuto del 9 per cento,

ed uno molto superiore nei mezzi di trasporto per circostanze particolari.

La situazione fu salvata dall'espansione del commercio estero: ma, purtroppo, fu pagato un doloroso prezzo: si ebbero fenomeni di minore occupazione. L'I.S.C.O. denuncia un calo di occupazione di 124.000 unità nell'epoca che ci interessa tra il luglio 1963 e il luglio 1964, soltanto in parte compensato da un'espansione, sia pur notevole, del lavoro indipendente.

Il Governo Moro tentò di rilanciare la "politica dei redditi", ponendo un'alternativa e, nello stesso tempo, una correlazione tra aumento dei salari e aumento della produttività. Decise lo spostamento dell'inizio della programmazione al 1966; annunciò la graduale fiscalizzazione degli oneri sociali; e così si avviò a soluzione una vicenda economica, che va oltre i limiti della fase che qui interessa esaminare, come quadro di apertura della crisi della primavera-estate 1964.

È, dunque, da sottolineare che la situazione economica nel giugno del 1964 era già in via di graduale miglioramento. Va, infatti, collocato nell'inverno e nella primavera di quell'anno il periodo di maggiore tensione sul tema della politica economica. La visita stessa in Italia del dottor Marjolin, vice presidente della C.E.E., il 19 e il 20 giugno del 1964, ed i suoi contatti con i vari esponenti del mondo politico-economico italiano (i ministri onorevoli Saragat, Tremelloni, Colombo, Giolitti e il Governatore della Banca d'Italia, Carli), venne da taluno interpretata come una inammissibile intromissione della Comunità Europea nelle questioni economiche e politiche italiane, sebbene fosse stata da lungo tempo programmata e rientrasse nel coordinamento necessario della politica economica italiana con quella dei *partners* comunitari. Comunque, la visita di Marjolin, anche se suscitò un ritorno di polemiche sulle questioni politiche ed economiche, non fu tale da lasciare una traccia visibile ed immediata sugli eventi che, invece, pochi giorni dopo, si manifestarono col dissenso profondo dei partiti della coalizione in materia di bilancio della pubblica istruzione.

3) *L'improvvisa caduta del 1° Governo Moro.*

Si può discutere — naturalmente — se la caduta del Governo Moro sia stata puramente occasionale, oppure conseguente ad una situazione di disagio preesistente.

Forse non è inopportuno citare un articolo apparso nel giornale *Die Welt* di Amburgo del 23 giugno 1964, « Nubi tempestose sull'Italia ».

« Nel cielo d'Italia si addensano nubi minacciose.

« A Roma e a Milano regnano il nervosismo, l'irritazione, il timore come nell'imminenza di una tempesta.

« Si parla di svalutazione della lira.

« La classe lavoratrice è in fermento. L'economia è paralizzata dall'incertezza. Il Governo è perplesso. La popolazione è in fermento come un vulcano. Nessuno sa quando avverrà l'eruzione. È certo però che qualcosa accadrà.

« Nelle ultime settimane molto è stato detto e scritto sulla crisi italiana. I suoi sintomi sono noti: da circa due anni gli italiani consumano più di quanto producano. La bilancia dei pagamenti accusa un preoccupante *deficit*. Sotto la spinta degli scioperi aumentano i salari, ma più ancora i prezzi. Gli investimenti stagnano. Insufficienti misure deflazionistiche del Governo mettono in difficoltà alcuni settori dell'economia, quali l'edilizia, senza combattere validamente la crisi generale.

« Qua e là si intravede lo spettro della disoccupazione.

« Analoga, preoccupante situazione si riscontra in politica. Una maggioranza governativa indecisa, eterogenea, composta di democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, si trova di fronte ad una compatta opposizione comunista. Mentre il Governo Moro da sei mesi, più che governare, tenta esperimenti, i comunisti attaccano su tutti i fronti.

« Con gli scioperi mantengono in movimento la spirale salari-prezzi.

« Con sempre nuove denunce di scandali nell'amministrazione, spazzano via, in vasti strati della popolazione, gli ultimi resti di fiducia nello Stato democratico.

« Con richieste radicali e con promesse demagogiche paralizzano praticamente i *partners* socialisti della coalizione, i quali, per timore di perdere seguaci, indugiano nell'approvare le necessarie misure di risanamento.

« Le linee economiche e politiche che abbiamo illustrato potrebbero condurre presto o tardi ad una situazione rivoluzionaria se non verranno orientate tempestivamente. Per il momento il partito comunista sembra ancora trattenuto dal compiere l'ultimo

« passo. Esso teme, quale reazione ad una iniziativa rivoluzionaria
« della sinistra, un governo di destra.

« Ma chi è in grado di agire decisamente? Il Governo Moro?
« Finora non ha dato l'impressione di poter realizzare una svolta.

« Un governo quindi nuovamente orientato a destra?

« Un'altra possibilità potrebbe essere offerta dal ricorso a nuove
« elezioni ».

La vicenda parlamentare che portò alla caduta del Governo Moro può essere sicuramente spiegata anche fuori del quadro delle divergenze sulla politica economica. Essa derivò dal comprensibile dissenso di natura ideologica, che separava, sul punto, la tesi dei partiti alleati. Tutti sanno, infatti, come fossero vivi i dissensi tra i partiti della coalizione sul principio delle sovvenzioni alle scuole private. Il capitolo 88, sulla cui votazione i socialisti dei due partiti e il P.R.I. decisero di astenersi, sebbene di trascurabile portata economica, tuttavia in linea di principio considerava la possibilità della concessione di sovvenzioni statali alle scuole private. Per effetto dell'astensione dei due partiti socialisti, il 1° Governo Moro fu posto in minoranza il 25 giugno 1964.

Il bilancio passò più tardi all'esame del Senato, dove, alla presentazione di un emendamento per il ripristino dell'articolo 88, si ripeté nuovamente la bocciatura.

CAPITOLO TERZO

LA CRISI DI GIUGNO E LA SUA SOLUZIONE

1) *Le prime consultazioni — Le prime voci allarmistiche di stampa.*

Nella prima settimana tra il 28 giugno e la domenica 5 luglio, ebbe luogo il complesso delle consultazioni di rito da parte del Presidente della Repubblica onorevole Segni.

L'incarico all'onorevole Moro fu conferito il venerdì 3 luglio.

Durante le consultazioni, si ebbe sulla stampa italiana la eco di corrispondenze da Roma, pubblicate in giornali stranieri, sulla situazione in Italia, presentata in termini tali da giustificare timori di soluzioni di forza.

Nelle precedenti pagine s'è citato l'articolo drammaticamente allarmistico pubblicato dal giornale amburghese *Die Welt* del 23 giugno dal titolo: « Nubi tempestose sull'Italia ». L'articolo recava la seguente *manchette*: « Una situazione rivoluzionaria si sviluppa in Italia ». Stralciamo qualche passo dell'articolo:

« Ma che cosa succederà, se, aumentando la disoccupazione e lo « scontento, le masse scenderanno in campo spontaneamente ?

« Senza dubbio l'azione è l'imperativo dell'ora. Un Governo orientato a destra ? Sarebbe molto probabilmente l'ultima tappa sulla « via della conquista del potere da parte dei comunisti, poiché la « presa di coscienza ed il risveglio nei consumi non potrebbero venire « repressi per lungo tempo.

« Soltanto la personalità di Antonio Segni, nonostante i limiti « costituzionali del Presidente della Repubblica, tiene viva la spe-

« ranza che almeno il peggio venga evitato. I *partners* europei hanno, « quindi, la possibilità di offrire un aiuto. Anche nel loro stesso interesse essi non devono perdere l'occasione. Ma prima dovranno assicurarsi che il loro aiuto contribuisca efficacemente alla salvezza « dell'Italia.

« La D.C. al Governo ha trascurato di mantenere sano l'apparato dello Stato e dell'amministrazione. Hanno regnato indecisione « e lotte di correnti e si sono abbandonate le redini. Gli esperimenti « della socializzazione hanno indotto i possessori di capitali ad inviare il loro denaro all'estero. E tutto ciò succede sotto gli occhi « di un partito comunista forte e pronto ad intervenire ».

L'Express del 2 luglio 1964 nel titolo e all'ultimo periodo di un articolo recava queste frasi: « Italie — L'ouverture se ferme — Les généraux des carabiniers eux-mêmes nourrissent des ambitions politiques ».

Il giornale *Le Monde* conteneva cenni sull'attività dell'onorevole Pacciardi, sui suoi comizi a Roma all'Adriano e a Bari.

La stampa italiana riprese l'argomento, manifestando, a grande maggioranza, la sua sorpresa per il fatto che la stampa straniera avesse prospettato l'ipotesi di tentativi eversivi del regime democratico in Italia.

L'Espresso del 12 luglio recava un articolo dal titolo « Colonnello non voglio il *golpe* », a firma di Carlo Gregoretti e Salvo Mazzolini, che si ritiene utile riportare nel testo:

« La psicosi della "soluzione militare" ha un suo calendario « che inizia alla data del 25 giugno 1964.

« Quel giorno, battuto su un capitolo del bilancio della Pubblica Istruzione, il Governo Moro si dimette. E con la notizia della crisi, « con i primi commenti e le prime indiscrezioni sulle incerte prospettive che ne derivano, si diffonde tra la gente anche una voce « preoccupante: ci sono 20 mila soldati in perfetto assetto di guerra « accampati alle porte della capitale; una intera divisione corazzata « pronta ad intervenire per fronteggiare una situazione di emergenza. « Siamo dunque ad un *golpe* italiano? Alla vigilia di un colpo di « Stato della destra, appoggiato da generali e colonnelli? L'ipotesi « di un intervento militare fu ventilata per la prima volta nel luglio « 1960, quando, con la difficoltà del governo Tambroni, s'era cominciato a parlare di truppe consegnate in caserma, di accordi segreti

« tra il Presidente del Consiglio e i generali responsabili degli stati
« maggiori. Anche allora i fatti dimostrarono che si trattava di una
« ipotesi fantastica.

« A parte ogni considerazione, l'esercito italiano ha una tradi-
« zione di apoliticità che lo mette al riparo da ogni suggestione. Tut-
« tavia oggi fantasie di questo genere, alimentate dagli ambienti più
« reazionari del Paese, hanno ricominciato a circolare.

« Lo stesso giorno in cui il Governo Moro si dimette, i quoti-
« diani del mattino pubblicano il testo di una corrispondenza in-
« viata da Roma al giornale amburghese *Die Welt*, in cui l'autore, trac-
« ciando un quadro a forti tinte degli ultimi avvenimenti italiani,
« riporta voci di una "diffusa irrequietezza" degli alti ufficiali delle
« forze armate. Qualcuno ricorda che il 2 giugno il Presidente della
« Repubblica era stato colto da commozione di fronte ai soldati che
« sfilavano sulla via dei Fori Imperiali, e non era riuscito a tratte-
« nere qualche lacrima.

« Altri sottolineavano che il 10 giugno il ministro della difesa
« aveva parlato ai carabinieri riuniti all'aeroporto dell'Urbe per il
« 150° anniversario dell'Arma, ed aveva pronunciato una frase enig-
« matica, subito ripresa dai giornali di destra: nella sua infallibile
« sensibilità, il popolo sa bene che cosa pensare di quanti sono
« contro i carabinieri ...

Anche *La Stampa* del 7 luglio 1964 pubblicò un documentato
articolo di Vittorio Gorresio dal titolo: « Sono circolate in questi
giorni le voci più assurde ». L'articolo reca la seguente *manchette*:

« Molti all'estero, alcuni anche in Italia hanno creduto nella favola
« del colpo di Stato. La radio francese ha parlato di situazione rivo-
« luzionaria. Vari giornali hanno raccolto voci di imminente con-
« giuntura; *Paris Match* ha addirittura spedito quattro inviati per
« assistere alla seconda marcia su Roma. Ma chi doveva essere il
« protagonista? In certi ambienti si sono mormorate le ipotesi più
« diverse: i carabinieri, i generali, Pacciardi, gli agrari del principe
« Sforza Ruspoli. Adesso c'è anche chi parla di Gedda. Tutte voci
« insensate: nessuno si è mosso: ma certe fiabe sono dure a morire ».

L'articolo si diffonde nella esposizione, in chiave per verità iro-
nica, anche di grottesche fabulazioni recepite da superficiali servizi
della stampa estera di quei giorni e delle ripercussioni notevoli che
quelle invenzioni ebbero nelle chiacchiere dei nostalgici di alcuni
ambienti del nostro Paese.

2) *Si costituisce il 2° Governo Moro.*

Conferito l'incarico all'onorevole Moro, le trattative per la formazione del nuovo Governo vennero iniziate il successivo martedì (7 luglio), dopo una breve pausa di riflessione.

Risulta dalla stampa che la delegazione della D.C. per le trattative sul nuovo Governo era formata dal segretario del partito, onorevole Rumor, e dai presidenti dei Gruppi parlamentari della D.C., senatore Gava e onorevole Zaccagnini.

La decade che va dal 7 al 17 luglio fu interamente assorbita dalle trattative. È appunto del 17 l'approvazione dello schema di accordo di Governo da parte delle delegazioni dei quattro partiti della coalizione.

Nei giorni successivi al 17 luglio (giorni in cui, come si è detto, si ha l'approvazione dello schema di accordo per il nuovo Governo da parte delle delegazioni dei quattro partiti) si succedono rapidamente le ratifiche dell'accordo stesso da parte degli organi politici dei partiti della coalizione.

Il 22 luglio l'onorevole Moro sciolse la riserva, accettando l'incarico, ed iniziò la normale procedura di costituzione del Governo.

CAPITOLO QUARTO

L'ORDINE PUBBLICO NELLA PRIMAVERA-ESTATE 1964

1) *Introduzione*

Quali le condizioni dell'ordine pubblico in Italia nella primavera-estate del 1964, in relazione alla agitata situazione politica ed economica ?

La Commissione si è soffermata non soltanto sull'accertamento dei dati obiettivi, ma ha condotto un'indagine sull'apprezzamento che della situazione diedero le autorità civili, politiche e militari, perché tali stati d'animo sono, in definitiva, alla base delle varie tesi interpretative degli avvenimenti del giugno-luglio 1964.

Nel quadro di essi, peraltro, si collocano e si spiegano due accadimenti, sui quali hanno indugiato i dibattiti giudiziari, parlamentari, di stampa e la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta.

Vale a dire:

a) il comunicato del Quirinale sul colloquio avuto dal Presidente della Repubblica onorevole Segni col generale Aldo Rossi, capo di stato maggiore della difesa, e con il generale Giovanni de Lorenzo, comandante generale dell'Arma;

b) il colloquio in sede riservata avuto dal Presidente del Consiglio incaricato onorevole Moro col generale de Lorenzo, alla presenza di dirigenti responsabili politici e parlamentari della D.C.

Le risultanze degli accertamenti verranno esposte nel seguente ordine:

— si faranno precedere le acquisizioni documentali e testimoniali dallo stralcio della relazione Lombardi e dai chiarimenti offerti alla Commissione parlamentare dallo stesso generale Luigi Lombardi;

— si riprodurranno ampi stralci degli articoli dell'onorevole Pietro Nenni, assunti da taluno a fondamento di tesi interpretativa degli avvenimenti giugno-luglio 1964;

— si integreranno tali stralci con il giudizio espresso dal senatore Ferruccio Parri e con alcuni dati statistici;

— si sottolineeranno le precisazioni degli uomini di Governo del tempo;

— ed infine, si stralceranno le dichiarazioni degli alti quadri militari, partendo dai capi di stato maggiore della difesa e dell'esercito, per arrivare agli ufficiali superiori delle tre divisioni dei carabinieri: la divisione Pastrengo di Milano, la divisione Podgora di Roma, la divisione Ogaden di Napoli.

2) *La relazione Lombardi e la deposizione del generale Luigi Lombardi.*

a) L'abbrivo lo dà la relazione Lombardi, che alla situazione politica del Paese dedica le seguenti brevi, ma incisive parole:

« Nei primi mesi dell'anno 1964 la situazione politico-economica del Paese si manifestava sempre più delicata e si delineava la possibilità di una crisi di Governo e di gravi perturbazioni dell'ordine pubblico.

« Una potenziale minaccia di movimenti eversivi di piazza, fomentati da partiti estremisti, causava infatti una giustificata preoccupazione anche nel Capo dello Stato, il quale, secondo il generale de Lorenzo, riponeva particolare fiducia nell'arma dei carabinieri, depositaria di storiche tradizioni di fedeltà alle istituzioni.

« In questa situazione il generale de Lorenzo, comandante generale dell'Arma, sentiva tutta la responsabilità che incombeva sull'Arma e, conseguentemente, su se stesso.

« Ciò può avere presumibilmente indotto il generale de Lorenzo, « dal temperamento volitivo ed indipendente ed animato dal desiderio di mettere in evidenza le sue capacità organizzative e di azione, a considerare anche l'eventualità di far fronte a situazioni di emergenza con le sole forze dell'Arma.

« Egli assunse, infatti, iniziative che diedero poi origine ad illazioni varie, denunciate all'opinione pubblica dalla stampa come preparativi di un colpo di Stato ».

b) Il generale Luigi Lombardi, interrogato dalla Commissione parlamentare, ribadì il giudizio dato nella relazione e soggiunse:

« Tutti quelli che hanno deposto dinanzi alla commissione da me presieduta sono stati concordi nell'affermare che la situazione era fluida, data la situazione critica del momento. Era opinione generale che vi fosse una forte preoccupazione da parte dei massimi organi dello Stato ».

3) *Gli articoli e le precisazioni dell'onorevole Pietro Nenni.*

a) Nello stesso giorno in cui l'onorevole Aldo Moro, accettato in via definitiva l'incarico di formare il nuovo Governo, iniziava la procedura della sua strutturazione, l'*Avanti!* pubblicava, il 26 luglio 1964, un articolo dell'onorevole Pietro Nenni dal titolo: « Uno spazio politico da difendere ».

L'articolo dell'onorevole Nenni suscitò un impegnativo dibattito di stampa ed una vasta eco politica e parlamentare. Ad esso la stessa Commissione parlamentare si è riferita nel corso dell'istruttoria; perciò sembra opportuno riportarlo nelle sue parti significative, che hanno dato spunto e contenuto alla tesi, frequentemente prospettata, che esso adombrasse già la sensazione, il sospetto, il timore di un imminente tentativo eversivo, precipitosamente rientrato per l'assenso dato dal P.S.I. alla costituzione del 2° Governo Moro, pagato con l'alto prezzo della rinuncia del P.S.I. al suo programma.

L'articolo prende le mosse da un rilievo del *Corriere della Sera*, che aveva sottolineato le difficoltà in cui si sarebbe trovato il P.S.I. come partito di maggioranza e di Governo.

L'onorevole Nenni fa presente che questa difficoltà è dato ritrovare in tutta la storia del socialismo contemporaneo: è « la difficoltà di accordare l'ideale con il reale ».

Più avanti egli afferma:

« Un partito socialista è a suo agio e può dare il meglio di sé, « all'opposizione o al governo, solo quando esprime unitariamente « le aspirazioni, le rivendicazioni e la lotta per il potere dei lavoratori nel loro complesso ».

L'articolo, dopo aver lamentato che questa unità fosse stata rotta, in seno al socialismo, dagli eventi del 1920-1921 che portarono alla scissione e alla formazione del P.C.I., così continua:

« Negli ultimi dieci anni la realtà politica italiana ha imposto « al nostro partito lo sforzo di crearsi (e di creare per forze democratiche cattoliche e laiche) uno spazio politico, che non è quello « elementare spontaneo e naturale dello scontro classe contro classe, « ma che parte dall'accettazione della scissione del movimento operaio e si sforza di sottrarre il centro cattolico e laico alla inclinazione ed alla prassi di una identificazione e solidarietà con la destra, giustificata dalla indisponibilità comunista per una politica « di coalizione democratica.

« Il 1960 fu, non a caso, l'anno in cui il disegno del superamento della funzione dei lavoratori nella determinazione della politica, trovò la sua prima concreta espressione, quando, pressoché « all'improvviso, Stato e società si trovarono sull'orlo di una lacerazione profonda che metteva in discussione i valori essenziali « della resistenza e della vita democratica. Il centro-sinistra si delineò, in quel momento, come la sola soluzione politica alle contraddizioni della nostra società, come il solo spazio politico atto « a raggruppare un insieme di forze politiche di natura essenzialmente popolare e schiettamente democratiche, capaci di contenere le forze centrifughe di avventura ».

Venendo al 1964, l'articolo prosegue:

« Il punto critico è determinato dalle difficoltà finanziarie, economiche e sociali del Paese, in rapporto con una congiuntura sfavorevole, che rende inquieti, nervosi, preoccupati tutti i ceti sociali; scatena ogni tipo di paura e di egoismo; disfa ogni equilibrio; opera come un potente fattore di disgregazione; alimenta

« la polemica contro i partiti, contro il Parlamento, contro i sindacati, che è il tratto caratteristico delle destre italiane; rende possibile il loro coagularsi ed unificarsi attorno ad un qualsiasi mito di efficienza che si collochi fuori della responsabilità dei partiti e del Parlamento.

« Questo è il dato emerso in tutta chiarezza nelle scorse due settimane. Altro che centro-sinistra più avanzato! Altro che minor male! Improvvisamente i partiti ed il Parlamento hanno avvertito che potevano essere scavalcati. La sola alternativa, che s'è delineata nei confronti del vuoto di potere conseguente ad una rinuncia del centro-sinistra, è stata quella di un governo di emergenza, affidato a personalità cosiddette eminenti, a tecnici, a servitori disinteressati dello Stato, che nella realtà del Paese quale è, sarebbe stato il governo delle destre, con un contenuto fascistico-agrario-industriale, nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe impallidito. Con questa sostanziale differenza: che erano già in atto nel Paese, forze non acquisite alla destra ideologica e politica per appoggiare una simile avventura. E che così sia, lo hanno riconosciuto i comunisti nel loro ultimo comitato centrale, lasciando cadere i luoghi comuni sul centro-sinistra più avanzato ».

L'articolo conclude: « Lo scontro economico comincia a chiarire direttamente in causa la sorte degli istituti democratici. C'è qualcosa che polemicamente avrebbe potuto collocarci su una posizione comoda, che ciò che paventiamo si fosse realizzato, come è stato sul punto di realizzarsi nelle scorse settimane. Ma a quale prezzo? Per quanto tempo? Con quali conseguenze, per il Paese ed i lavoratori? Ecco degli interrogativi necessari per le meditazioni di chi non si colloca alla finestra, ma è nella mischia e vuole uscirne bene ».

b) La deposizione a chiarimento dell'onorevole Pietro Nenni.

L'articolo è certamente pregnante di significati e la Commissione parlamentare si è preoccupata di ristabilirne il senso esatto, interrogando l'onorevole Nenni.

L'onorevole Pietro Nenni, inteso dalla Commissione parlamentare, così ha spiegato il suo articolo:

« La mia posizione nella crisi del 1964, fu quella di un dirigente politico molto preoccupato della situazione obiettiva del Paese: situazione economica, minaccia di un'accentuata disoccupazione, pressioni politiche da ogni parte, uno stato di allarme diffuso

« artificialmente dalla destra economica, agitazioni operaie in corso,
« ripetuti accenni alla necessità del blocco dei salari da parte della
« Confindustria e della Confagricoltura, urgenza di provvedimenti
« fiscali, uno stato generale di inquietudine ed un'offensiva generale
« contro il centro-sinistra.

« La mia tesi era che fosse necessaria una tregua, per permet-
« tere all'economia nazionale di rinfrancarsi, e che, se essa non si
« fosse realizzata, vi era da temere che le pubbliche libertà venis-
« sero compromesse e si arrivasse a governi autoritari e di emergenza
« dei quali si cominciava a parlare.

« Lo svolgimento della crisi fu molto laborioso ed in alcuni
« momenti, drammatico. Il punto più acuto fu raggiunto il 14 lu-
« glio: vi furono episodi di tensione anche nel Paese per l'allarmi-
« smo sulla situazione finanziaria in ordine ad una eventuale svalu-
« tazione della lira.

« Fu probabilmente la gravità stessa della situazione che, dopo
« una breve pausa, rese possibile evitare la rottura e ricostruire
« un governo.

« Nel mio articolo del 22 luglio, io sostenni che eravamo di fronte
« ad un tentativo di scavalco del Parlamento, di riedizione di
« un governo eccezionale (pensavo al caso Tambroni del 1960) di
« emergenza, nella speranza di poter esercitare sul Parlamento una
« pressione attraverso la minacciata eventualità di scioglimento delle
« Camere e di ciò accusavo la Confindustria e la Confagricoltura ».

c) L'articolo dell'8 agosto 1964 sull'*Avanti!*

L'onorevole Pietro Nenni accennò, poi, all'altro suo articolo non firmato, sull'*Avanti!* dell'8 agosto 1964, che assunse nuovo rilievo quando, assai più tardi, dopo le rivelazioni del giornale *L'Espresso*, ed il conseguente processo, vennero svelate particolari attività di comandi militari nel corso della crisi del 1964.

Riproduciamo il testo nella parte che interessa questo capitolo:

« A tal proposito vale la pena di tornare su una nostra affer-
« mazione di una decina di giorni or sono, oggetto di molte discus-
« sioni e di non pochi travisamenti. Dicevamo che durante la crisi
« ministeriale la rozza destra economica e le multiformi ed esasperate
« estreme destre erano state ad un passo dall'ottenere ciò che
« volevano; cioè il governo della Confindustria e della Confagricol-
« tura. Ci riferiamo non alle voci, corse più all'estero che all'in-

« terno, di complotti militari, o di colpi di Stato o di mano, non
« a complicità in tale senso dei poteri dello Stato, ma al fatto ovvio
« che quando si crea un vuoto di potere qualcuno quel vuoto finisce
« per occuparlo e dietro questo qualcuno (si pensi al giugno 1960)
« si muovono le forze che hanno interesse a umiliare la democrazia,
« il Parlamento, i partiti.

« Codesta valutazione obiettiva di un pericolo sempre in atto
« non potrà non essere presente agli elettori quando in novembre
« andranno a votare. Se a quel momento la riforma dei patti agrari
« (ivi compresa la legge che toglie alla Federconsorzi il monopolio
« degli ammassi) sarà cosa fatta; se a quel momento la nuova legge
« urbanistica sarà votata o prossima a esserlo; se a quel momento
« l'insieme delle leggi regionali sarà davanti al Parlamento per le
« definitive decisioni; se saremo alla vigilia delle approvazioni del
« primo piano quinquennale dell'economia nazionale; se queste ed
« altre cose, che spiegano e giustificano la presenza dei socialisti
« nel governo, saranno non più delle promesse ma degli adempi-
« menti in atto; se il piano della scuola sarà tale da corrispondere
« alle aspettative; se i lavoratori che in questi giorni vanno in ferie,
« chiedendosi se non sia minacciato il loro posto di lavoro, avranno
« riacquistato almeno la sicurezza dell'occupazione: ebbene l'elet-
« torato potrà pronunciarsi su un insieme di cose all'attuazione delle
« quali la nostra iniziativa ed il nostro ausilio, malgrado la fase
« economica negativa di cui non siamo responsabili, avranno dato
« un contributo se non esclusivo, almeno decisivo.

« Se questo dovesse poi risultare impossibile allora tutto il di-
« scorso dovrebbe necessariamente cambiare ».

d) La deposizione a chiarimento dell'onorevole Pietro Nenni.

A chiarimento e commento dell'articolo su citato, l'onorevole Pietro Nenni ribadì il suo pensiero e le sue parole:

« Scrivevo che la rozza destra economica e le estreme destre
« erano state ad un passo dall'ottenere ciò che volevano, riferendomi
« non alle voci corse più all'estero che all'interno, di complotti mi-
« litari o di colpi di Stato o di mano, ma al fatto che quando si
« crea un vuoto di potere, quel vuoto finisce per occuparlo qualcuno.

« Si è visto in seguito che le voci di complotti militari corse
« durante la crisi, avevano un loro peso ed un loro fondamento, ma
« debbo dire che a quel momento non erano a mia conoscenza fatti
« di tale entità o gravità che mi facessero o ci facessero ritenere, nel-

« l'ambito del Governo, che ci fossero state iniziative di carattere
« positivo e concreto volte ad un intervento militare o delle forze
« di polizia nelle vicende del Paese.

« Fece una certa impressione che, nel corso della crisi, venisse
« riconsultato al Quirinale il senatore Merzagora, che era l'uomo
« politico più impegnato per un governo di emergenza ».

4) *Il giudizio del senatore Ferruccio Parri.*

Il senatore Ferruccio Parri venne ascoltato dalla Commissione sull'argomento ed espresse il suo pensiero nei seguenti termini:

« Ritengo che, per poter dare un giudizio chiaro su questo fatto
« del giugno-luglio 1964, occorre rifarsi alle circostanze politiche
« che l'avevano preparato: una crisi politica acuta (1963), un forte
« movimento di opinione pubblica contrario alla ricostituzione del
« centro-sinistra, con i sintomi di crisi di carattere economico, prezzi
« che salivano, l'ondata dei salari, preoccupazioni forti da parte del
« Governatore della Banca d'Italia e da parte del ministro del te-
« soro, una lettera del ministro Colombo al Presidente Moro, che
« diventò un elemento di allarme nell'opinione pubblica nazionale
« ed internazionale.

« Contemporaneamente a questo allarme appaiono delle mani-
« festazioni di preparativi da parte del generale de Lorenzo.

« Cominciano già allora gli inviti del generale de Lorenzo a
« stare attenti perché può essere che si vada incontro a momenti
« difficili. Questa idea di doversi tener pronti è ancora del marzo.

« Era seguita tutta una serie di preparativi che a me dettero
« la convinzione di una preparazione specifica, predisposta in tutti
« i particolari, minuziosa e poi lasciata cadere ad un certo momento.
« Queste voci già correvano negli ambienti parlamentari nel giugno-
« luglio 1964.

« Era Nenni che faceva correre le voci di una possibilità di ten-
« tativo di moti di destra, ma non tutti erano d'accordo su questo
« allarme. Nenni paventava una soluzione di destra della crisi.

« Quando fui richiamato per le consultazioni, trovai il Presi-
« dente della Repubblica in uno stato di turbamento grave ed era
« evidente che vi erano per lui alcune cose che dovevano essere
« evitate ad ogni costo ».

5) *Rilievi statistici sugli scioperi dell'estate 1964.*

A proposito delle inquietudini sociali di quel periodo, la Commissione parlamentare ha predisposto un riepilogo sugli scioperi in corso nel giugno-luglio 1964: è risultato che la media giornaliera degli scioperanti, nelle quattro quindicine del giugno-luglio 1964, fu rispettivamente di:

PERIODO	Media giornaliera scioperanti a carattere nazionale	Percentuale rispetto al totale addetti alle attività in sciopero nazionale	Media giornaliera scioperanti a carattere locale	Percentuale rispetto al totale addetti alle attività in sciopero locale
1-15 giugno 1964	94.917	39% (su 246.889)	19.795	43% (su 45.746)
16-30 giugno 1964	65.800	38% (su 169.161)	36.062	39% (su 93.230)
1-15 luglio 1964	40.062	21% (su 192.236)	24.336	38% (su 62.961)
16-31 luglio 1964	20.381	48% (su 42.403)	29.913	29% (su 104.430)

6) *Le precisazioni degli uomini di Governo.*

a) L'onorevole Aldo Moro, allora Presidente del Consiglio per l'ordinaria amministrazione e Presidente del Consiglio incaricato, venne inteso dalla Commissione parlamentare sull'argomento in esame. Egli così depose:

« Tutte le crisi politiche sono accompagnate da una certa tensione sociale.

« Certamente quella del (giugno-luglio) 1964 fu particolarmente delicata per il momento di difficoltà economica. Vi era una certa tensione nel Paese.

« Naturalmente il Presidente del Consiglio, in una situazione come quella, era preoccupato; fatti precisi di particolare rilievo, però, non c'erano.

« Vi furono alcune manifestazioni politiche pubbliche espresse di tensione. Vi fu un comizio del movimento dell'onorevole Pacciardi, con lancio di manifestini; vi furono giornali stranieri che raccolsero voci circa la possibilità di disordini in Italia. Ma già era successo in altre circostanze. Vi fu in quel periodo la normale vigilanza che si adotta nei momenti di crisi ».

b) L'onorevole Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno, così depose, ascoltato dalla Commissione il 15 ottobre 1969:

« Nel giugno-luglio 1964 vi erano effettivamente preoccupazioni circa la situazione politica e per l'ordine pubblico, situazione che io ritenevo controllabile con mezzi ordinari. Le preoccupazioni erano anche connesse con la possibilità di elezioni anticipate.

« Nessuna misura speciale è stata adottata da me, né dal capo della polizia; non vi fece cenno alcuno da parte di chicchessia in quel periodo ».

c) L'onorevole Giulio Andreotti, di fronte alla Commissione, il 1° ottobre 1969 così depose:

« Per quello che sapevo — e del resto era così — non vi era alcuna situazione anormale all'interno delle forze armate. Quindi avevo legittima curiosità di sapere come mai il Capo dello Stato potesse ritenere che le cose non stessero così, tanto da chiedere al capo di stato maggiore della difesa quale fosse l'ordine pubblico nell'ambito delle forze armate ».

7) *Il pensiero del capo della polizia e delle autorità militari.*

Sulla situazione dell'ordine pubblico in Italia nel giugno-luglio 1964 vennero ascoltati sia il capo della polizia, prefetto Angelo Vicari, sia i due capi di stato maggiore della difesa e dell'esercito.

La Commissione volle altresì conoscere dalla viva voce dell'onorevole Giovanni de Lorenzo, allora comandante generale dell'Arma, i suoi ricordi e le sue valutazioni.

a) Il dottor Angelo Vicari, capo della polizia *pro tempore*, inteso dalla Commissione sullo stesso argomento, rese questa dichiarazione:

« Nel giugno-luglio 1964 ritenevamo la situazione abbastanza tranquilla, nel senso che non avevamo nessuna apprezzabile preoccupazione se non quella di seguire giorno per giorno una crisi politica che si trascinava da tempo. Quando ci sono preoccupazioni, si richiama l'attenzione dei prefetti sulla situazione del momento ed in quella occasione nemmeno ciò venne fatto.

« Si seguiva anche la situazione economica, ma anche quella non era particolarmente allarmante, non vi erano gravi manifestazioni di insofferenza.

« Nessuna misura, quindi, venne presa dal Ministero, nemmeno
« nelle province particolarmente nevralgiche, e, tanto meno, misure
« che attenessero ai cosiddetti piani di emergenza "E/1-E/2" ».

b) Il generale Aldo Rossi, capo di stato maggiore della difesa
pro tempore, inteso sulla situazione dell'ordine pubblico così depose:

« Una sera il Presidente della Repubblica mi convocò; la convo-
« cazione, ripeto, non aveva niente a che fare con l'ordine pubblico,
« però, proprio alla fine mi domandò: Rossi, lei che ha il suo S.I.F.A.R.,
« che sensazione avete sulla situazione interna, sull'ordine pubblico ?
« C'è qualcosa in giro che lei sappia ?

« Sono sicuro di aver dato questa testuale risposta: "Signor
« Presidente, per quel che riguarda il capo di stato maggiore gene-
« rale, nulla di particolare da segnalare.

« Se si tratta però di problemi di ordine pubblico, credo che
« maggiori ragguagli potrà darli o il capo della polizia o il coman-
« dante generale dell'Arma". Mi ricordo — e mi pare che venne detto
« anche alla radio — che il giorno dopo il generale de Lorenzo e
« non so se anche il capo della polizia erano stati convocati dal Capo
« dello Stato ».

E più oltre:

« Di fronte ad una situazione che sembrava tesa, ebbi dei collo-
« qui con il capo del S.I.F.A.R. facendo il punto della situazione e
« dopo 6 o 7 ore di conversazione la conclusione che io ne trassi,
« sulla base delle informazioni date dai servizi di informazione, era
« che c'erano, sì, delle difficoltà di natura politica in quel momento,
« e anche gravi ma che queste difficoltà non avrebbero potuto por-
« tare al sovvertimento dell'ordine. Su questo punto la conclusione
« che ne trassi era che si potevano dormire sonni tranquilli ».

c) Il generale Giuseppe Aloia, allora capo di stato maggiore
dell'esercito, così depose:

« Nel giugno-luglio 1964 io, come è noto, ero capo di stato mag-
« giore dell'esercito e in tale veste un capo responsabile deve anche
« seguire la situazione politica e la situazione dell'ordine pubblico.
« Questa situazione era da me seguita attraverso il comandante gene-
« rale dell'Arma, che tutte le mattine mi rassicurava sulla tranquil-
« lità della situazione, e attraverso il capo del servizio segreto, allora
« S.I.F.A.R., generale Viggiani; inoltre avevo buoni rapporti di ami-

« cizia con il capo della polizia dell'epoca. Ero perfettamente tran-
« quillo sulla situazione, come capo responsabile dell'esercito. Due
« fatti importanti in quel periodo. Una mattina il Presidente Segni,
« che seguiva attentamente la situazione del momento, mi chiese
« se la situazione era tranquilla. L'ho tranquillizzato e gli dissi che
« non doveva temere nulla, perché a mio parere, in quel momento,
« il Presidente Segni temeva solamente che qualcosa sorgesse dalla
« piazza.

« In un successivo colloquio avuto alla Presidenza della Repub-
« blica, il Presidente Segni mi pose la stessa domanda. Lo tranquil-
« lizzai assolutamente ».

« — *Presidente*: In quale veste lei riceveva quasi ogni giorno,
« oltre al comandante dell'Arma, anche il capo del S.I.F.A.R. ?

« — *Aloia*: "Il capo del S.I.F.A.R. dipende dal capo di stato mag-
« giore della difesa. Però, per tutto ciò che interessa ciascuna forza
« armata, ha rapporti di buon vicinato — non di dipendenza — con
« i capi di stato maggiore di ciascuna forza armata, in modo che il
« capo del servizio informazioni, giornalmente e anche più volte al
« giorno, interessa ciascun capo di stato maggiore di forza armata
« per tutti quei problemi afferenti alla rispettiva forza armata".

« — *Presidente*: Ma in tali informazioni c'è una sfera che può
« interessare l'esercito anche per quanto riguarda l'ordine pub-
« blico ?

« — *Aloia*: "L'esercito è sempre interessato all'ordine pubblico.
« Nel luglio del 1964 l'esercito attendeva normalmente alla sua atti-
« vità addestrativa al di fuori delle proprie sedi".

« — *Presidente*: Quindi l'ordine pubblico interessa l'esercito
« solo ai fini delle condizioni generali nelle quali si svolge l'adde-
« stramento ?

« — *Aloia*: "Non è che l'esercito sia interessato all'ordine pub-
« blico, perché all'ordine pubblico attendono normalmente le forze
« di polizia. Però, un capo responsabile deve avere sempre alla mano
« il proprio organismo, perché il giorno in cui, mentre questo orga-
« nismo è ai campi d'arme, come era nel giugno-luglio 1964, il Go-
« verno desse a questo capo responsabile un ordine per intervento
« per calamità, per esigenze di ordine pubblico, per una evenienza

« particolare, il capo responsabile deve essere nella condizione di
« poter ottemperare entro un'ora (perché questi sono i tempi che
« noi prevedevamo allora e che penso siano previsti anche ora) agli
« ordini del Governo e del Parlamento. Come cittadino italiano ero
« a conoscenza della situazione. Allora fiumi di parole scorrevano
« sulla stampa, e la stampa presumeva uno scioglimento delle Ca-
« mere nel caso che qualche cosa di diverso si verificasse”.

« — *Domanda*: Di ciò non è stata fatta parola né in occasione
« dei suoi colloqui con il Presidente della Repubblica né nel quo-
« tidiano incontro con il comandante del S.I.F.A.R. e dell'arma dei
« carabinieri ?

« — *Aloia*: "No, mai fatta parola. Le ripeto, a me interessava
« che la situazione fosse tranquilla, perché avevo tutte le truppe
« al campo in normale attività addestrativa, e se il ministro, e per
« esso il Governo e il Parlamento, avesse chiesto qualche prestazione,
« dovevo pormi in condizioni di rispondere immediatamente a tali
« richieste...”.

« — *Presidente*: Quindi l'esigenza di ordine pubblico la ricon-
« nette anche alla particolare attività addestrativa di quel tempo,
« cioè le truppe ai campi...

« — *Aloia*: "Senza dubbio. Questo le dice come la situazione
« era considerata tranquilla. Le truppe attendevano normalmente
« alla loro attività addestrativa al di fuori della città e quindi al di
« fuori delle sedi normali di residenza” ».

d) L'onorevole Giovanni de Lorenzo, comandante generale del-
l'Arma *pro tempore*, fu ascoltato ripetutamente sull'argomento.

Nella deposizione del 23 maggio 1969 si legge:

« In questo periodo, in cui l'ordine pubblico poteva essere com-
« promesso, non furono però prese particolari disposizioni che si
« riferissero all'eventuale pericolo di dover intervenire ».

Nella deposizione del 30 maggio 1969 affermò:

« Effettivamente in quel periodo, anche secondo la valutazione
« dei veri responsabili nel campo politico, cioè del ministro dell'in-
« terno, del ministro della difesa e del vice Presidente del Consiglio
« dei ministri, furono manifestate delle preoccupazioni in varie forme.

« Sappiamo che lo stesso onorevole Taviani ebbe a dire che vi
« erano effettivamente delle preoccupazioni per l'ordine pubblico;
« sappiamo che si prevedeva addirittura di dover ricorrere ad elezioni
« anticipate, per cui egli stesso predispose anche la parte burocratica
« di preparazione del materiale necessario per le elezioni.

« Lo stesso ministro Andreotti, per quanto non allarmato, rile-
« vava che la situazione si stava appesantendo di giorno in giorno in
« relazione alla crisi che nasceva da presupposti economici e finiva
« per svilupparsi in contrasti nel campo politico.

« Lo stesso vice Presidente del Consiglio dei ministri, che era
« allora l'onorevole Nenni, doveva riconoscere che le pressioni di ca-
« rattere economico mettevano in difficoltà l'intera popolazione e che,
« di conseguenza, si presupponeva e si temeva che potessero verifi-
« carsi delle reazioni di vario genere. Nell'ambito di tali contrasti
« ogni partito assunse un atteggiamento di difesa in relazione ai
« propri interessi, ed abbiamo avuto in realtà delle manifestazioni
« di piazza.

« Tra l'altro, in seguito l'onorevole Nenni ebbe a dire: "Ci fu
« una sollecitazione comunista della piazza senza intenti precisi" ».

A domanda di un componente della Commissione, se dopo le dimissioni di Moro vi fosse stato un allentamento della tensione politico-economica, il generale de Lorenzo rispose:

« Per quanto ricordo, ci fu un periodo di *suspence*, di attesa e
« di preoccupazione. Il concetto è questo: di fronte alla crisi che
« scoppiò un po' improvvisamente, ci fu un periodo di *suspence*.

« Non è che le cose migliorarono o peggiorarono, ma ci fu una
« specie di timore nel senso delle previsioni che si potevano fare.

« C'era il timore che l'azione anticongiunturale potesse più o
« meno funzionare; si presagiva un aumento della disoccupazione;
« si temeva anche una svalutazione del denaro italiano.

« Il periodo fu, in fondo, breve, perché all'incirca si trattò di un
« mese e in quel mese uno sviluppo di valutazioni e di azioni non
« si potevano manifestare.

« Tutti rimasero immobilizzati nel temere il peggio: in quel
« mese la situazione non migliorò e non peggiorò; poi la situazione
« fu naturalmente superata e le cose si svolsero come si dovevano
« svolgere ».

8) *La situazione dell'ordine pubblico secondo gli ufficiali superiori delle tre divisioni dell'Arma.*

La Commissione parlamentare ha svolto un'ampia indagine fra gli ambienti militari in genere e dell'Arma in particolare per accertare quale valutazione essi dessero sulla situazione dell'ordine pubblico nel giugno-luglio 1964.

Essa ha interrogato, oltre agli allora capi di stato maggiore della difesa e dell'esercito ed all'allora comandante dell'Arma — e ciò si è rappresentato nel paragrafo precedente — anche i comandanti e gli ufficiali superiori delle tre divisioni, la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma e la Ogaden di Napoli. Se ne riportano i giudizi nelle tre sezioni che seguono.

Sezione A): IL GIUDIZIO DEGLI UFFICIALI SUPERIORI DELLA DIVISIONE PASTRENGO DI MILANO.

a) Il generale Adamo Markert, comandante della divisione Pastrengo di Milano, espresse il giudizio che segue:

« Nella mia giurisdizione l'ordine pubblico era ottimo. Avevo una « sola preoccupazione per la situazione alto-atesina esistente da tanto « tempo, che era divenuta cronica negli ultimi tempi e si era notevol- « mente inasprita. Nel rimanente territorio dell'Italia del nord e an- « che nel triangolo nevralgico Milano-Torino-Genova, la situazione « era ottima. Non avendo avuto alcuna preoccupazione, non ho fatto « allora alcuna previsione sull'eventuale turbamento dell'ordine pub- « blico, poiché obiettivamente non vi era alcuna causa che potesse « portare ad eventi con turbativa di ordine pubblico ».

b) Il colonnello Dino Mingarelli, già capo di stato maggiore della divisione Pastrengo, così si espresse:

« La situazione non si poteva considerare grave. C'erano dei « punti di maggiore tensione ma, in linea di massima, la situazione « dell'ordine pubblico, in senso generale, non poteva considerarsi « grave.

« Nel complesso si trovò che non c'erano gravi motivi di preoc- « cupazione, anche se esistevano situazioni locali di una certa ten- « sione; ma la situazione generale poteva considerarsi soddisfa- « cente ».

c) Il colonnello dei carabinieri Giuseppe Palumbo, già comandante del centro controspionaggio della Lombardia, nella seduta del 18 giugno 1969, così depose:

« In quell'epoca ero comandante del centro di controspionaggio della Lombardia con sede in Milano e giurisdizione sulla provincia di Novara. La situazione era completamente tranquilla e lo posso dire a ragion veduta perché ero a Milano dal giugno 1945 ».

d) Il generale Cosimo Zinza, già comandante della legione carabinieri di Milano, rese la seguente deposizione:

« Il 26 giugno fui invitato da amici a recarmi alla diga dell'Adamo in Val Paone. Mentre pranzavo la radio dette comunicazione della caduta del Governo Moro. Naturalmente la notizia destò in me una certa apprensione dato che, presso i nostri comandi, nei mesi di maggio e di giugno vi erano state delle riunioni per disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla situazione politica. Immediatamente telefonai al mio comandante di divisione e lo pregai di autorizzarmi a farmi rilevare dalla mia macchina di servizio.

« — *Presidente*: Quale era la situazione dell'ordine pubblico ?

« — *Zinza*: "A me constava che la situazione era tranquilla. La legione di Milano aveva giurisdizione su un territorio di quasi cinque milioni di abitanti ed io potevo, con le relazioni che mi facevano i comandanti di gruppo, avere alla mano la situazione giornalmente" ».

e) Il generale Tomaso Ciravegna, già comandante della brigata carabinieri di Torino, rese la seguente deposizione:

« Nella riunione del 19 giugno, presieduta dal generale Markert, il generale chiese ai convenuti notizie sulla situazione nei rispettivi territori: notizie di dettaglio generale. Il generale Markert raccomandò di seguire la situazione dell'ordine pubblico perché appariva alquanto fluida. Io risposi, per quanto concerneva il territorio di mia competenza (esclusa la legione di Genova in quanto era presente il comandante Palumbo), che non destava alcun motivo di preoccupazione ».

f) Il generale Giovanni Battista Palumbo, già comandante della legione carabinieri di Genova, così depose:

« In quel periodo io ero comandante della legione di Genova. Nel mio territorio, fatti particolari di grande rilievo non si erano verificati. C'era una normale *routine*.

« Uno stato d'animo determinato più dalla stampa che dall'umore
« della popolazione. Allora era caduto il Governo e si parlava di dif-
« ficoltà nella costituzione di un nuovo governo. Ma la popolazione
« non si interessava molto a queste cose.

« — *Presidente*: Sa se negli ambienti dei comandi si nutrissero
« delle preoccupazioni particolari ?

« — *Palumbo*: "Assolutamente no. Il servizio era normale sia
« per quanto riguardava la polizia giudiziaria sia per quanto riguar-
« dava l'ordine pubblico. Non si erano verificati fatti di rilievo che
« avessero richiamato la mia attenzione".

« — *Presidente*: Lo stesso può dire dello stato d'animo del ge-
« nerale Markert ?

« — *Palumbo*: "Il generale Markert dimostrava grande equilibrio
« anche in quel periodo".

« — *Presidente*: Ha saputo se nel comando generale si nutris-
« sero preoccupazioni particolari sulla situazione ?

« — *Palumbo*: "Vi era solo da fare il nostro dovere nel miglior
« modo possibile. Particolari situazioni non si erano verificate nem-
« meno a Roma, nemmeno presso il comando generale" ».

Sezione B): IL GIUDIZIO DEGLI UFFICIALI SUPERIORI DELLA DIVISIONE
PODGORA DI ROMA.

a) Il generale Giuseppe Cento, comandante *pro tempore* della
divisione di Roma, interrogato sull'argomento, così depose:

« Per quanto mi riguarda, l'ambiente era tranquillo. C'erano sui
« giornali delle chiacchiere varie e al comando generale il generale
« de Lorenzo forse aveva un'opinione leggermente diversa, vedeva le
« cose un po' più preoccupanti. Mentre io personalmente di preoc-
« cupazioni non ne avevo nessuna, invece il comandante generale
« riteneva che la situazione fosse oscura e quindi era un po' preoc-
« cupato.

« — *Presidente*: In quale occasione le espresse tale preoccupa-
« zione ?

« — *Cento*: "A me personalmente questa comunicazione non la fece. La fece al suo capo di stato maggiore, generale Picchiotti, il quale, a sua volta, la riferì al colonnello Bittoni, il 27 giugno, mentre si trovava al comando generale insieme agli altri capi di stato maggiore delle due divisioni. Il generale Picchiotti disse che la situazione era preoccupante o per lo meno oscura, che bisognava « stare all'erta" ».

b) Il generale Giuseppe Cento, venne sentito una seconda volta. Ecco lo stralcio della sua deposizione sull'argomento in esame.

« — *Presidente*: Lei ha affermato che circa la valutazione dell'ordine pubblico in quel momento particolare il generale de Lorenzo non parlò con lei, ma parlò con il generale Picchiotti, il quale poi ne parlò al colonnello Bittoni e questi a lei. Le venne riferito che, a monte, era il generale de Lorenzo ad esprimere il giudizio da lei riferito ?

« — *Cento*: "No, io di che cosa abbia detto il generale de Lorenzo non so niente; riferisco solo quello che mi disse il colonnello Bittoni, che mi riferì che al comando generale avevano detto quelle determinate cose. Non so chi lo abbia detto al colonnello Bittoni. Egli ha certamente parlato con il generale Picchiotti, ma del generale de Lorenzo non so niente".

« — *Presidente*: Quindi lei parla di "comando generale", più che di "comandante".

« — *Cento*: "Sì, parlo di comando generale più che di comandante" ».

Sezione C): IL GIUDIZIO DEGLI UFFICIALI SUPERIORI DELLA DIVISIONE
OGADEN DI NAPOLI.

a) Il generale Giovanni Celi, comandante *pro tempore* della divisione di Napoli, inteso dalla Commissione, così depose:

« La situazione a Napoli era tranquilla, tanto è vero che io, comandante della divisione, sono stato assente per licenza, per cure balneotermali, dal 16 giugno al 3 luglio 1964... Il 14 giugno c'è stata una riunione al comando generale dell'Arma, alla quale io ho parte-

« cipato. Il 14 giugno c'è stata la celebrazione della festa dell'arma
« dei carabinieri...

« Ci siamo trattenuti a Roma anche il giorno dopo, quando si è
« tenuto un rapporto del comandante generale.

« — *Presidente*: Ricorda se fu in quella occasione richiesta l'at-
« tenzione particolare di tutti voi sulle vicende del momento ?

« — *Celi*: "Sissignore. Si è parlato della situazione particolare
« determinata dalla crisi di Governo e dell'eventualità che si verifi-
« cassettero delle manifestazioni di piazza, che era nostro dovere con-
« tenere con quelle predisposizioni che noi abbiamo in programma
« per tutte le circostanze di tal genere" ».

b) Il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato maggiore
della divisione di Napoli, nella seduta del 24 giugno 1969, così de-
pose:

« La riprova che nell'ambito della divisione di Napoli la situa-
« zione generale era tranquilla si ha dal fatto che il generale Pez-
« zatini non ha ritenuto di informare il generale Celi...

« Il generale Picchiotti parlò della situazione nel quadro gene-
« rale.

« — *Presidente*: Perché lei disse: "Il generale Picchiotti ci illu-
« strò brevemente la situazione del momento che si presentava fluida,
« pesante, come egli disse, e destava qualche preoccupazione" ? Che
« genere di preoccupazioni ?

« — *Dalla Chiesa*: "Non per fatti specifici che potessero avvenire
« nell'ambito della divisione, ma nel quadro generale si riferì a
« quella situazione particolare che era determinata da situazioni sin-
« dacali, da situazioni non chiare dal punto di vista politico, da
« situazioni economiche, dall'opinione pubblica, da quella che può
« essere la sensazione che gli organi dell'Arma possono raccogliere
« e quindi possono avere in quel determinato momento politico".

« — *Presidente*: Può precisare la data della riunione del gene-
« rale Picchiotti ?

« — *Dalla Chiesa*: "Il 27 o 28 giugno" ».

CAPITOLO QUINTO

L'UDIENZA CONCESSA DAL PRESIDENTE SEGNI
AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA

1) *Il comunicato del Quirinale alla R.A.I.*

Non si è riusciti ad identificare la precisa data in cui il generale de Lorenzo venne ricevuto dal Capo dello Stato. Le indagini condotte sulla stampa quotidiana dell'epoca (occorre peraltro rilevare che vi fu uno sciopero generale della stampa quotidiana nei giorni 15, 16, 17 e 18 luglio e che nei pochi giornali usciti in quei giorni non v'è alcuna notizia al riguardo) hanno dato esito negativo. Esito ugualmente negativo hanno dato le indagini presso la R.A.I.-TV, volte ad accertare se nei mesi di giugno-luglio 1964 le edizioni del giornale-radio avessero dato eventuali notizie sull'udienza concessa, nello stesso periodo, dal Presidente della Repubblica al generale Giovanni de Lorenzo.

Tale udienza cadde in un momento assai difficile della crisi ministeriale e rimase nella vaghezza equivoca di una notizia che non si riuscì a controllare, così che si determinò, in qualche ambiente politico e parlamentare, una notevole apprensione.

A testimonianza della vasta eco suscitata dalla notizia in quel particolare momento, basterà citare alcune espressioni del colonnello Dino Mingarelli nella sua conversazione col generale Luigi Lombardi:

« Le dirò, Eccellenza, che ha sollevato un po' il nostro orgoglio, « sapere che questa fiducia era riposta solo nell'Arma, ci ha fatto « molto piacere. Questa sensazione ci venne confermata da uno strano

« avvenimento, che fu quello della chiamata del generale de Lorenzo, « durante la crisi, da parte del Capo dello Stato. Ci convincemmo che, « effettivamente, saremmo stati noi che avremmo dovuto determinare questa fiducia e sicurezza nelle istituzioni. Insomma, io vorrei « dire questo: forse ci sarà stato un peccato di presunzione e di « orgoglio, ma non di altro ».

2) *Commenti ed apprensioni negli ambienti politici.*

a) Il senatore Ferruccio Parri alla Commissione depose sulla circostanza nei seguenti termini:

« Le condizioni erano di eccitazione. Ma oltre a ciò, io non sapevo nulla, se non l'annuncio che fece una impressione gravissima « dell'udienza data dal Presidente della Repubblica al generale de « Lorenzo, nel momento più critico della crisi e correvano voci di « provvedimenti straordinari presi già in quell'occasione ».

b) L'onorevole Pietro Nenni, a sua volta, nella sua deposizione affermò:

« Fece una certa impressione negli ambienti politici e parlarmentari il fatto che il Capo dello Stato consultasse il comandante « dell'arma dei carabinieri e il capo di stato maggiore della difesa. « Ma noi non avevamo nessun sentore di azioni concrete ».

L'onorevole Pietro Nenni precisò inoltre:

« Ignoro il tenore dei colloqui del Presidente della Repubblica con i responsabili dell'ordine pubblico.

« Le preoccupazioni del Presidente della Repubblica, in quel momento non riguardavano essenzialmente l'ordine pubblico, ma la « situazione economica e monetaria del paese ».

c) La circostanza è stata controllata attraverso l'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti, ministro della difesa *pro tempore*, il quale così depose il 1^o ottobre 1969:

« In luglio, lo stesso giorno in cui il generale de Lorenzo mi « aveva riferito sulla conversazione che aveva avuto al Quirinale « con il Presidente della Repubblica (per brevità mi rifaccio a quello « che è stato verbalizzato al processo), il generale Aloia mi telefonò « per dirmi che il Capo dello Stato gli aveva chiesto per telefono

« se la situazione fosse tranquilla e se vi fossero motivi di preoccupazione, al che aveva risposto che non vi era all'interno delle forze armate alcun motivo di preoccupazione o alcuna situazione particolare.

« Alla mia domanda se avesse un'idea di chi allarmasse il Capo dello Stato, mi disse che non aveva idee in proposito.

« Questa telefonata fu posteriore di uno o due giorni al momento in cui il Presidente della Repubblica ricevette il generale de Lorenzo. La notizia del colloquio da lui avuto col Capo dello Stato l'ho avuta per la prima volta proprio dal generale de Lorenzo.

« Debbo precisare che io non so esattamente se il generale de Lorenzo era andato quello stesso giorno o se mi riferì una cosa del giorno precedente.

« Ritengo che, quella volta, il generale de Lorenzo avesse ritenuto di dovermi informare proprio per l'eccezionalità del fatto che aveva trovato (e mi disse di averlo poi tranquillizzato) il Presidente della Repubblica piuttosto impressionato sulla situazione, specie sugli eventuali sviluppi nell'eventualità che si fossero dovute indire elezioni anticipate e quindi che vi potesse essere una situazione eccezionale ».

d) Il generale de Lorenzo, fu ascoltato sulla circostanza dalla Commissione parlamentare. Egli così depose:

« Fui convocato dal Capo dello Stato il giorno 14 o 15. Fu fatto un comunicato stampa. Andavo spessissimo dal Capo dello Stato per questioni che riguardavano l'Arma e non furono mai fatti comunicati. Ma quella volta lo fece. Non so come, né perché, fu ritenuto opportuno farlo.

« In quell'occasione si parlò dell'ordine pubblico e delle preoccupazioni che gli potevano essere nate per una valutazione sua, dopo contatti panoramici sulla situazione presi dai suoi diretti collaboratori politici. Parlando con me, chiese esplicitamente se c'erano queste preoccupazioni nel campo dell'ordine pubblico.

« La mia risposta fu la seguente: finché la situazione è — come diceva Taviani — controllata e controllabile, è controllabile con le forze che abbiamo, senza far nulla di particolare, senza fare piani. In sostanza non c'era il nemico — nel senso dell'ordine pubblico — che facesse sboccare la situazione in una grossa sommossa. Da queste parole egli si mostrò convinto e, del resto, non era affatto allarmato ...

« Il Presidente della Repubblica aveva della situazione la valutazione che gli avevano fornita gli uomini politici responsabili. Quindi una certa preoccupazione la condivideva.

« Ma non per questo diede ordine di preparare alcunché di specifico.

« Si parlò della questione, fu assicurato che, se la situazione non fosse precipitata, i mezzi a disposizione, nelle forme già previste e completamente contenute nella legalità, erano più che sufficienti ad opporre una resistenza ed una forza di tranquillizzazione in caso di piccoli movimenti eversivi. Non manifestò, quindi, particolari preoccupazioni. Seguiva però molto la situazione; parlò con me; credo che abbia parlato con gli altri capi di stato maggiore e naturalmente coi ministri ».

CAPITOLO SESTO

L'INCONTRO RISERVATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COL CAPO DELLA POLIZIA E COL COMANDANTE DELL'ARMA

La stampa prima, e quindi l'onorevole Randolpho Pacciardi alla Camera dei deputati (seduta del 31 gennaio 1968), accennarono con insistenza ad un incontro riservatissimo che proprio nei giorni « caldi » della crisi si sarebbe svolto in una casa privata, tra il Presidente del Consiglio, onorevole Moro e le massime autorità politiche e parlamentari della D.C. da una parte ed il comandante generale dell'Arma ed il capo della polizia dall'altra. Vivo interesse sorse in alcuni membri della Commissione per l'interrogatorio sulla sussistenza dell'incontro, sui suoi scopi e sul motivo della segnalazione.

Pertanto la Commissione svolse al riguardo una approfondita indagine.

1) *Particolari, modalità dell'incontro.*

La Commissione interrogò, anzitutto, l'onorevole Giovanni de Lorenzo, il comandante Cossetto (il cui nome venne fatto dallo stesso de Lorenzo) e l'onorevole Giulio Andreotti, come testi di controllo.

a) L'onorevole Giovanni de Lorenzo rese alla Commissione una deposizione da cui si stralciano i seguenti passi:

« Fui convocato ad una riunione in cui trovai presente il Presidente del Consiglio, che aveva facoltà di convocarmi.

« — *Domanda*: In sede ufficiale ?

« — *de Lorenzo*: "Non ufficiale, ma ebbi l'invito a recarmi da lui come dovevo. Erano presenti l'onorevole Rumor, l'onorevole Gava e l'onorevole Zaccagnini. L'argomento fu quello dell'ordine pubblico, in funzione di eventuali elezioni anticipate e delle conseguenze che un trauma, quasi sempre inevitabile in casi del genere, poteva determinare nei partiti interessati a promuovere disordini.

« Si trattava in sostanza di tranquillizzare sulla normalità della situazione, in caso di questa emergenza che si presentava piuttosto pesante e di sapere se l'Arma era in condizioni di impedire che la reazione da parte dei malcontenti potesse arrivare ad una certa pericolosità. Questo è stato l'argomento trattato ».

« — *Domanda*: La riunione è avvenuta prima o dopo l'incontro che ella ebbe con il Presidente della Repubblica ?

« — *de Lorenzo*: "È avvenuta dopo però sempre nell'ambito di quei giorni".

« — *Presidente*: Lei vi si recò solo o in compagnia ?

« — *de Lorenzo*: "Fui accompagnato da una persona di fiducia del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica".

« — *Domanda*: Cosa intende per persona di fiducia ?

« — *de Lorenzo*: "Persona incaricata di accompagnarmi nella località nella quale dovevo recarmi".

« — *Presidente*: Questa persona partecipò poi alla riunione ?

« — *de Lorenzo*: "Assolutamente no: fece la funzione di accompagnatore e rimase naturalmente fuori".

« — *Presidente*: Il Presidente della Repubblica dopo il colloquio che ebbe con lei, le diede mandato di comunicare anche al Presidente del Consiglio quanto lei gli aveva riferito ?

« — *de Lorenzo*: "Sì, mi disse: verrà chiamato dal Presidente Moro al quale dirà quello che ha detto a me".

« — *Presidente*: Lei ha ritenuto che rientrasse nei suoi doveri di servizio la chiamata da parte del Presidente del Consiglio, per conferire con lui fuori della sua sede per una informazione ? Lei riteneva ciò una procedura legittima o no ?

« — *de Lorenzo*: "Vorrei precisare. Il Capo dello Stato mi disse
« che il Presidente Moro mi avrebbe chiamato. Immediatamente dopo
« avvenne tale convocazione. Riferendomi a quello che mi aveva già
« detto il Capo dello Stato, io la ritenni non illegittima.

« Ritenni anche non illegittima che fosse scelta un'altra sede.
« Infatti pensai che, dopo che ero stato dal Presidente, dopo che
« vi era stato un comunicato piuttosto vivace, se il giorno dopo io
« fossi andato a Palazzo Chigi, ciò avrebbe dato luogo a chissà quali
« illazioni. La convocazione in altra sede — mi dissi — sarà stata
« fatta per un motivo comprensibile di riserbo. Quindi non mi opposi".

« — *Presidente*: Dopo quel colloquio, lei ritornò dal Capo dello
« Stato a riferirne il contenuto ?

« — *de Lorenzo*: "No, non ebbi altra occasione di andarvi".

« — *Presidente*: In altre occasioni, si è trovato a dover conver-
« sare con il Presidente del Consiglio o con il ministro dell'interno,
« anche fuori dell'ufficio, sempre per questioni del suo istituto, in con-
« versazioni inerenti alla sua responsabilità di comandante ?

« — *de Lorenzo*: "Come comandante generale dell'Arma, mi recai
« sempre presso le sedi di ufficio, o a Palazzo Chigi o al Viminale, e
« non ebbi altra occasione di incontri fuori della sede prescritta, nella
« forma dovuta, o fuori orario" ».

Sentito nelle sedute del 17 e del 25 febbraio 1970, l'onorevole gene-
rale de Lorenzo tornò sull'argomento.

« — *de Lorenzo*: "Il fatto avvenne così. Fui chiamato dal Presi-
« dente Segni il quale, dopo che avevamo parlato dei carabinieri, mi
« disse che probabilmente mi avrebbe chiamato l'onorevole Moro.
« La mattina dopo fui chiamato per telefono dal Presidente, che mi
« disse: 'Oggi dovrà vedere l'onorevole Moro'. Dopo un po' mi chiamò
« l'onorevole Rumor, che mi disse: 'Lei sa che deve venire da noi ?
« Tra poco la verrà a prendere il comandante Cossetto e la condurrà
« da noi'. Infatti mi venne a prendere il comandante Emanuele Cos-
« setto, che mi accompagnò in una casa che ora non ricordo, perché
« allora non diedi alcuna importanza alla cosa.

« Chi mi convocava era il Presidente, che aveva tutti i titoli per
« farlo.

« Con Cossetto eravamo molto in dimestichezza. Quando ero capo
« del S.I.F.A.R., lui era addetto stampa del ministro della difesa, quindi
« in moltissime circostanze siamo andati o a qualche cerimonia o
« a incontrare il ministro Taviani; pertanto, c'era una buona cono-
« scenza con lui. Poi lui ha seguito Segni al Quirinale, ma ciò nono-
« stante i rapporti sono stati direi quasi affettuosi”.

« — *Presidente*: Non le è capitato di essere stato accompagnato
« per altri colloqui ?

« — *de Lorenzo*: ”Più che per colloqui precisi, per andare a
« qualche riunione, in qualche posto: eravamo quasi amici. Sono
« andato qualche volta anche a casa di Cossetto: eravamo in ottimi
« rapporti”.

« — *Presidente*: Ricorda se il comandante Cossetto, nell'accom-
« pagnarla, le disse dove la portava e quale era l'oggetto dell'in-
« contro ?

« — *de Lorenzo*: ”Cossetto non mi disse niente di simile. Egli
« non sa neppure dove siamo andati, né conosceva l'oggetto dell'in-
« contro. Non dava l'impressione di essere un accompagnatore che
« facesse parte di un certo discorso: era un accompagnatore puro
« e semplice e non venne neanche su quando ci fu l'incontro” ».

b) Il 25 febbraio 1970 fu ascoltato il comandante Emanuele
Cossetto. Si riproducono alcuni stralci della sua deposizione.

« ”Vorrei fare una premessa. Io ho accompagnato l'onorevole
« de Lorenzo in varie occasioni. Questo è capitato varie volte e quindi,
« naturalmente, non escludo di aver accompagnato il generale, ad
« esempio, a via tal dei tali. Escludo, però, di aver accompagnato il
« generale de Lorenzo ad un incontro politico del quale fossi a
« conoscenza.

« In sintesi non posso escludere — come ho detto — di averlo
« accompagnato anche nell'occasione cui lei — signor Presidente —
« accennava, senza essere a conoscenza di accompagnarlo ad una
« riunione alla quale dovevano partecipare uomini politici. Per es-
« sere più preciso dovrei conoscere qualche altro elemento”.

« — *Domanda*: È mai accaduto che, nello stesso giorno e allo
« stesso indirizzo, lei abbia accompagnato, l'uno dopo l'altro, il gene-
« rale de Lorenzo e il prefetto Vicari ?

« — *Cossetto*: "No, non ho mai accompagnato il prefetto Vicari
« da nessuna parte, almeno assolutamente non ricordo di averlo
« accompagnato".

« — *Presidente*: Lei ha avuto mai disposizione da parte del Pre-
« sidente del Consiglio, o da parte del Presidente della Repubblica,
« di accompagnare il generale de Lorenzo ad un convegno di uomini
« politici ?

« — *Cossetto*: "Non ricordo che mi sia stato mai detto di accom-
« pagnare il generale de Lorenzo ad un convegno dove c'erano uomini
« politici".

« — *Domanda*: Ha accompagnato il generale de Lorenzo dietro
« incarico di qualcuno ?

« — *Cossetto*: "Di mia iniziativa non potrei certo averlo accom-
« pagnato".

« — *Domanda*: Questo qualcuno è la Presidenza del Consiglio
« o il Quirinale ?

« — *Cossetto*: "Questo particolare sinceramente non lo ricordo.
« Qualche volta è anche accaduto che mi sia stato detto di andare dal
« generale de Lorenzo e di accompagnarlo da qualche parte; ma se
« mi si chiede dove lo accompagnai in un caso particolare, questo non
« lo ricordo. Desidero concludere di non poter escludere di averlo
« accompagnato ad un certo indirizzo ».

c) Fu anche ascoltato l'onorevole Giulio Andreotti, perché egli aveva accennato alla comunicazione avuta al tempo in cui era ministro della difesa in carica, dal generale de Lorenzo, in ordine al suddetto incontro.

Interrogato se il colloquio, cui il generale de Lorenzo si era riferito nel dargliene relazione, fu proprio quello avuto nella riunione con le gerarchie politiche e parlamentari della D.C., l'onorevole Andreotti così rispose:

« "Penso che si tratti dello stesso colloquio. Nel riferirmi, il gene-
« rale de Lorenzo non mi disse le circostanze, né che al colloquio erano
« presenti altre persone. Però mi accennò che, andando dal Presi-
« dente del Consiglio, aveva incontrato anche il capo della polizia".

« — *Domanda*: Come mai de Lorenzo avrebbe affermato che
« era presente anche il capo della polizia, quando sono state due

« riunioni diverse, una col capo della polizia e un'altra col generale
« de Lorenzo ?

« — *Andreotti*: "Non disse che era presente al colloquio il capo
« della polizia. Disse che incontrò il capo della polizia. Dopo anni è
« difficile ricordarsi, probabilmente lo deve avere incontrato o an-
« dando o venendo dal Presidente del Consiglio ma non si è parlato
« di presenza del capo della polizia alla riunione" ».

2) *Il punto di vista del ministro dell'interno.*

L'indagine si estese all'allora ministro dell'interno onorevole
Paolo Emilio Taviani ed al capo della polizia.

a) L'onorevole Paolo Emilio Taviani così si espresse:

« "Tutte o quasi tutte le mattine avevo dei colloqui telefonici
« con il Presidente del Consiglio e ovviamente si parlava spesso di
« problemi contingenti dell'ordine pubblico. Ho sempre rassicurato
« il Presidente del Consiglio che la situazione era controllata e con-
« trollabile con mezzi ordinari.

« Il Presidente non ha mai fatto obiezioni alla mia opinione.

« Una mattina mi disse che riteneva opportuno che questa valu-
« tazione fosse ribadita dal massimo organo tecnico competente, cioè
« dal capo della polizia, ai presidenti dei Gruppi parlamentari e al
« segretario della D.C., penso in riferimento, come si accennava prima,
« a quelle voci di pericolo, di timori che erano apparse anche sulla
« stampa straniera, anzi direi più sulla stampa straniera che sulla
« stampa italiana... Poi il prefetto Vicari mi riferì che il colloquio
« gli era sembrato utile in quanto aveva rassicurato i citati uomini
« politici conformemente alla mia valutazione".

« — *Domanda*: Era accaduto altre volte un fatto del genere ?

« — *Taviani*: "Per il capo della polizia mai; per il questore di
« Roma qualche volta, anche con deputati dell'opposizione, per ras-
« sicurarli per determinate preoccupazioni".

« — *Domanda*: L'onorevole Taviani ci dice adesso che il que-
« store di Roma ha avuto a volte occasione di incontrarsi anche con
« rappresentanti dell'opposizione ...

« — *Taviani*: "Di rassicurare".

« — *Domanda*: Di assicurare. Sono due cose diverse, perché
« evidentemente non si trattava di assicurare il Presidente del Con-
« siglio dei ministri, si trattava di informarlo ...

« — *Taviani*: "Mi rendo conto che la cosa è diversa. Io ho fatto
« questo ravvicinamento per dire che, se mi fosse stato chiesto di
« invitare il capo della polizia a assicurare autorevoli parlamentari
« dell'opposizione che non c'erano, in quel momento, i pericoli di cui
« si parlava e sulla stampa straniera e nei corridoi del 'transatlantico',
« lo avrei fatto. Non si trattava insomma di andare a rivelare dei
« segreti di Stato e non mi ha neppure sfiorato il dubbio che ci fos-
« sero da rivelare segreti di Stato.

« D'altra parte Vicari è prefetto da antica data e si sarebbe
« ben guardato dall'andare a dire ad altri dei segreti. Vicari è sempre
« stato rispettosissimo col suo ministro, e qualunque cosa l'ha detta
« solo al suo ministro e ritengo che altrettanto faccia adesso col mio
« successore.

« Si trattava di andare a confermare quella che era la mia valu-
« tazione, che a qualcuno poteva sembrare ottimista, se apparivano
« quegli articoli sulla stampa.

« Naturalmente questa è stata la mia valutazione personale.
« Quando il Presidente Moro mi ha chiesto testualmente: hai nulla
« in contrario di mandare Vicari a questo colloquio? Io ho risposto:
« non vedo alcun motivo di contrarietà" ».

b) Venne inteso il prefetto Angelo Vicari, direttore generale della pubblica sicurezza. Egli così depose:

« "Io informavo giornalmente il mio ministro sulla situazione
« dell'ordine pubblico, dicendogli che non vi erano preoccupazioni.
« Anzi, ad un bel momento, il ministro disse: 'Forse si va alle elezioni'.

« Ricordo che disse così e chiamò il direttore generale dell'am-
« ministrazione civile, prefetto Pianesi, al quale chiese: 'Siamo pre-
« parati a fare le elezioni?'. Pianesi rispose: 'Siamo preparati e pos-
« siamo farle quando vuole ...'.

« Questo era il clima sereno nel quale si discuteva. Poi fui chia-
« mato dal ministro, il quale mi disse: 'C'è il Presidente del Consi-
« glio, che desidera parlarle'. Erano presenti: il Presidente del Con-
« siglio, l'onorevole Rumor, il presidente del Gruppo parlamentare
« D.C. del Senato, senatore Gava, e il presidente del Gruppo parla-
« mentare D.C. della Camera, onorevole Zaccagnini. Mi chiamarono

« per chiedermi quale era la situazione dell'ordine pubblico e se vi
« erano preoccupazioni. Ed io dissi: Evidentemente le crisi costitui-
« scono sempre una situazione un po' penosa nel paese, però non vi
« sono apprezzabili preoccupazioni: in questo momento non vi è
« assolutamente alcuna preoccupazione”.

« — *Domanda*: Quando incontrò il Presidente del Consiglio,
« c'erano, tra l'altro, personalità nei cui confronti istituzionalmente
« il capo della polizia non è tenuto ad avere alcun rapporto? La pre-
« senza di queste altre persone non avrebbe potuto costituire un
« elemento di remora, di riserbo, nell'affrontare questo colloquio col
« Presidente del Consiglio che aveva titolo esclusivo ad incontrarsi
« con lei?

« — *Vicari*: “Quello che io dicevo non costituiva un segreto.
« Io lo dicevo anche nei salotti per rassicurare le persone che si mo-
« stravano preoccupate. Ritengo che questo sia un mio preciso dovere:
« lo avrei detto anche se vi fosse stato un esercito di persone”.

« — *Domanda*: Ma la situazione avrebbe anche potuto esigere
« una risposta contraria.

« — *Vicari*: “Allora non lo avrei detto. Rientrava nella mia re-
« sponsabilità cosa dovevo dire. Ripeto, la domanda mi veniva fatta
« anche nei salotti di Roma, diciamo meglio, poiché non frequento
« salotti, nelle famiglie amiche ed io rispondevo che non c'era alcun
« motivo di preoccupazione. È mio preciso dovere farlo quando non
« ho preoccupazioni”.

« — *Presidente*: In quella occasione, la presenza del senatore
« Gava e dell'onorevole Zaccagnini e dell'onorevole Rumor, l'ha im-
« barazzato?

« — *Vicari*: “Non mi sentii imbarazzato perché la domanda era
« così naturale e la risposta che io davo era così semplice che, siccome
« non svelavo nessun fatto segreto né riservato, non sentii imbarazzo”.

« — *Presidente*: Se le avessero domandato qualcosa che inve-
« stiva compiti suoi più delicati o segreti?

« — *Vicari*: “Non avrei risposto. Non solo, ma se erano cose
« segrete penso che il Presidente del Consiglio non mi avrebbe chia-
« mato, penso che assolutamente non lo avrebbe fatto”.

« — *Domanda*: Il segreto vale anche per il Presidente del Consiglio? Cioè i funzionari dello Stato di ogni ordine e grado sono « tenuti al segreto anche nei confronti del Presidente del Consiglio? »

« — *Vicari*: "Neanche per sogno! Naturalmente, se mi avesse chiesto cose riservate non lo avrebbe fatto alla presenza di altri. « Il Presidente del Consiglio mi ha chiesto delle cose che io potevo « dire a chiunque, che dicevo a quelli che entravano nel mio ufficio, « cose che io avevo il dovere di dire a tutti". »

« — *Domanda*: Vorrei chiedere, innanzitutto, se la discussione « allora fu sull'ordine pubblico. »

« — *Vicari*: "Sì". »

« — *Domanda*: Vorrei chiedere ancora se a quella riunione partecipò anche il generale comandante dell'arma dei carabinieri. »

« — *Vicari*: "No, quando c'ero io". »

« — *Domanda*: Lei è andato da solo, oppure è stato accompagnato da qualcuno? »

« — *Vicari*: "Da solo". »

« — *Domanda*: Le domande sull'ordine pubblico le furono rivolte esclusivamente dal Presidente del Consiglio o anche dagli « altri signori che partecipavano alla riunione? »

« — *Vicari*: "Se la memoria non m'inganna, soltanto dal Presidente del Consiglio". »

« — *Domanda*: Mi sa dire quanto è durata, all'incirca, la riunione? »

« — *Vicari*: "Pochissimo; dieci minuti, un quarto d'ora sì e no". »

« — *Domanda*: Lei aveva contatti quotidiani con il ministro dell'interno? »

« — *Vicari*: "Ogni giorno". »

« — *Domanda*: Lei come l'ha vista quella crisi? »

« — *Vicari*: "Vedevo una crisi lunga, pesante". »

« — *Domanda*: In quale situazione si andava alle elezioni? Con
« il Governo dimissionario confermato o con quale altro Governo?

« — *Vicari*: " Questo non rientra nei miei compiti: non potevo
« sapere con quale Governo si sarebbe andati alle elezioni ".

« — *Domanda*: Secondo lei l'ipotesi delle elezioni era conse-
« guente ad una valutazione della situazione dell'ordine pubblico?

« — *Vicari*: " No, ad una situazione di crisi politica, non di
« ordine pubblico ".

« — *Domanda*: Una volta accertato che l'ordine pubblico era
« tranquillo, c'erano le condizioni oggettive anche per far maturare
« l'ipotesi di un eventuale scioglimento anticipato della Camera?

« — *Vicari*: " Come crisi politica, ripeto, non come situazione
« di ordine pubblico ".

« — *Domanda*: La situazione dell'ordine pubblico le consen-
« tiva di esprimere qualche preoccupazione in caso di elezioni?

« — *Vicari*: " Nessuna preoccupazione ".

« — *Domanda*: In quell'incontro con il Presidente del Consi-
« glio le è stato chiesto come lei vedeva le cose, nell'ipotesi di possi-
« bili elezioni politiche?

« — *Vicari*: " Le dico quasi sicuramente no. Non si è parlato
« di elezioni, si è parlato proprio di situazione dell'ordine pubblico
« ed io dissi che non c'era nessuna apprezzabile preoccupazione, nes-
« sun clima di pesantezza. Quindi mi sono limitato a tranquillizzare
« il Presidente del Consiglio sotto quell'aspetto che ritenevo pacifico ".

« — *Domanda*: Vorrei sapere se altri incontri di questo genere
« in abitazioni, e comunque non in luoghi pubblici o ministeriali,
« erano già avvenuti prima o avvennero in seguito, naturalmente con
« la presenza del prefetto Vicari.

« — *Vicari*: " No, è rimasto un caso isolato ".

« — *Domanda*: Vorrei sapere se la presenza di queste persone
« estranee, e la località in modo particolare, non abbiano destato
« sorpresa nel teste.

« — *Vicari*: " No, nessuna sorpresa ".

« — *Presidente*: In occasione di altre crisi avvenne che il Presidente del Consiglio si informasse sulla situazione dell'ordine pubblico ?

« — *Vicari*: " Io sono stato chiamato diverse volte dal Presidente del Consiglio per situazioni particolari ".

« — *Domanda*: In occasione di crisi di governo ?

« — *Vicari*: " In occasione di crisi non ricordo; le direi una cosa inesatta. Che io sia stato dal Presidente del Consiglio parecchie volte, sì.

« Siccome vi sono stato parecchie volte non posso escludere che anche in occasione di altre crisi sia stato chiamato dal Presidente del Consiglio. Io considero un fatto normale che il Presidente del Consiglio mi mandi a chiamare " ».

3) *Il contenuto dell'incontro.*

a) L'onorevole Aldo Moro così depose:

« In quel momento, per quel che io ricordo, eravamo ad una svolta della crisi, una svolta molto difficile, anzi mi pare che si fosse nel momento di una rottura tra la D.C. e le altre forze che avrebbero dovuto comporre il Governo. Sicché si andava profilando l'eventualità che, non essendovi possibilità di ricostituire il governo di centro-sinistra e non essendovi alternative di altra formula politica, dovesse immaginarsi il ricorso alla consultazione elettorale.

« In quella circostanza ritenni, come Presidente incaricato e poiché vi era una situazione di rottura in atto tra i partiti, di impegnare i massimi esponenti della D.C., che avrebbe eventualmente dovuto comporre un Governo per giungere alle elezioni, e di farli partecipi di conoscenze relative ai dati della situazione politica. Ciò io ritenni necessario sia per quanto concerneva l'ordine pubblico, cioè l'eventuale situazione di ordine pubblico nella quale potessero venire a svolgersi le elezioni che si presentavano come una possibilità, sia per quanto riguardava la situazione economica. A proposito di questo aspetto, io ritenni opportuno consultare sia il capo della polizia, sia il comandante generale dell'arma dei cara-

« binieri, e lo feci appunto in questa riunione dei massimi esponenti — del resto parlamentari — del partito che, in quel momento, « si trovava solo a fronteggiare la situazione in stato di rottura o « almeno di non intesa con gli altri partiti. Mi parve opportuno non « fare questa consultazione in un luogo pubblico, ma devo dire che « ciò è avvenuto moltissime volte e anche in altri casi. Il luogo « nel quale la riunione si svolse era la casa dell'allora non ancora « senatore Morlino, abitazione nella quale, del resto, io avevo in- « contrato, nella precedente crisi, l'onorevole Nenni, nel colloquio « decisivo che portò alla costituzione del Governo. E proprio nella « indagine relativa alla situazione del paese, in rapporto all'even- « tualità che la crisi non fosse risolta, insieme con le stesse per- « sone, io ascoltai il Governatore della Banca d'Italia e, per un mi- « gliore controllo della situazione, l'ex Governatore Menichella, i « quali ci davano notizia sulla situazione economica perché, eviden- « temente, anche una prospettiva elettorale andava valutata in rap- « porto all'evoluzione della situazione economica.

« Quindi devo dire che il luogo prescelto per la riunione non « è cosa nuova. Il mio primo Governo per quanto riguarda la com- « posizione del ministero, fu predisposto in una abitazione privata « anche per riuscire a muoversi in una maggiore libertà, senza un « immediato controllo della stampa. Così per tanti altri contatti e « riunioni; la sede ufficiale è riservata agli incontri tra i partiti.

« Nel corso di questa riunione chiesi ai due rappresentanti delle « forze dell'ordine, separatamente, uno dopo l'altro, ai due garanti « dell'ordine pubblico, quale fosse la loro valutazione della situa- « zione dell'ordine pubblico e della sua possibile tenuta nella even- « tualità di elezioni. La risposta fu tranquillizzante; quindi questo « confermava la mia sensazione che, pur essendovi una tensione, in « quel momento non occorressero particolari misure.

« Le risposte furono tranquillizzanti sia da parte dell'uno, sia « da parte dell'altro. Il prefetto Vicari fece anche delle valutazioni « di carattere economico in rapporto alla legge urbanistica, alla ten- « sione che l'annuncio del progetto aveva determinato nelle prece- « denti elezioni.

« Io non so come il generale de Lorenzo sia venuto. Non credo « che vi sia stata una persona di mia fiducia che lo abbia accom- « pagnato. Non mi risulta che vi sia stata una specifica persona « incaricata di accompagnarlo ».

Su richiesta di un componente della Commissione, si domandò all'onorevole Moro di volere specificare con quale autorità avesse proceduto alla convocazione della riunione e perché ritenne che, in caso di elezioni anticipate, queste dovessero essere indette da un Governo monocolore della D.C.

L'onorevole Moro rispose:

« È evidente che il ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio assumono le informazioni necessarie e, quando si tratti di adottare dei provvedimenti, allora informano e investono il Governo. In quel caso io non operavo come Presidente del Consiglio in carica, bensì come Presidente del Consiglio designato e volevo aver conoscenza della situazione verso la quale si muoveva il paese.

« Sul secondo punto, non ho ovviamente nessun motivo per ritenere che sarebbe stata incaricata la D.C. di formare il Governo. Peraltro, secondo una prassi costante in questo ventennio, è il partito di larga maggioranza relativa che ha assunto sempre una responsabilità determinante. Non ho inteso fare riferimento ad uno specifico incarico al partito di maggioranza relativa di costituire un Governo per fare le elezioni. Comunque è certo che esso aveva la massima responsabilità e quindi doveva valutare con particolare impegno la situazione del paese ».

Ad una contestazione mossagli dal medesimo componente della Commissione, rispose:

« " Basta leggere le cronache politiche di tutti i paesi per sapere che il Presidente incaricato deve essere messo necessariamente al corrente di situazioni che sono inerenti al suo mandato. È evidente che un Presidente incaricato non è ancora investito formalmente di certi poteri, ma sostanzialmente è messo nella possibilità e nella necessità, io ritengo politica e giuridica, di assumere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del suo mandato ".

« — *Presidente*: Nella circostanza furono rivolte domande al capo della polizia o al comandante generale dell'Arma che potessero involgere un segreto di Stato ?

« — *Moro*: " Assolutamente no ".

« — *Domanda*: Desidererei sapere dall'onorevole Moro se nel mandato ricevuto dal Presidente della Repubblica, in quell'occa-

« sione, era anche compresa eventualmente l'ipotesi di scioglimento
« anticipato delle Camere e quindi di indizione di nuove elezioni.

« — *Moro*: " Questo non era compreso nel mandato. Era un
« mandato di carattere generale che, proprio per essere accompa-
« gnato dallo impegno che io ovviamente assumevo di riferire fre-
« quentemente al Presidente della Repubblica, era un mandato in un
« certo senso elastico e che il Capo dello Stato si riservava, di volta
« in volta, di definire in rapporto alla evoluzione della situazione " ».

A nuova contestazione, rispose:

« " Non è che l'ipotesi delle elezioni fosse ventilata da qualcuno,
« ma conseguiva alle decisioni dei partiti di non andar fuori da
« quella formula, per cui la D.C., se non avesse ricostituito la for-
« mula del centro-sinistra, per quanto la riguardava, sarebbe andata
« piuttosto alle elezioni " ».

« — *Domanda*: Vi fu una differente valutazione da parte del
« prefetto Vicari e del generale de Lorenzo circa lo stato dell'ordine
« pubblico in Italia ?

« — *Moro*: " No; entrambi dettero risposte rassicuranti " ».

« — *Domanda*: Quindi, anche il generale de Lorenzo.

« — *Moro*: " Sì " ».

« — *Domanda*: Prima di convocare il generale de Lorenzo e il
« prefetto Vicari, il Presidente Moro consultò o sentì comunque il
« ministro della difesa o il ministro dell'interno ?

« — *Moro*: " Chiesi al ministro dell'interno di consentire di
« vedere il prefetto Vicari. Per quanto riguarda il generale coman-
« dante dell'Arma, avevo diritto di chiamarlo direttamente " ».

Da più parti vennero fatte varie domande, intese a conoscere
dall'onorevole Moro se, nel colloquio con il generale de Lorenzo, fos-
sero stati trattati i temi che preoccupavano allarmisticamente tanto
la stampa estera di quel tempo, quanto l'onorevole Nenni; l'onore-
vole Moro rispose:

« Quella riunione ebbe carattere effettivamente informativo, pre-
« visionale, di carattere generico. Conosco bene i miei doveri; se si
« fosse trattato di un fatto specifico di assumere delle responsabilità,

« di immaginare delle misure, di chiedere delle informazioni riverse, io, malgrado quello che ho detto, non avrei consentito che fossero presenti altre persone, sia pure investite del mandato parlamentare. Mi sono permesso di farlo perché si trattava di una informativa di carattere generale sulle previsioni di sviluppo dell'ordine pubblico, così come poi avvenne per quanto riguarda l'economia.

« Quindi, in realtà, quel colloquio non toccò temi di questo genere, temi cioè di carattere specifico, non rispondeva ad un allarme particolare per la situazione.

« La situazione era tesa: c'erano delle manifestazioni, ci fu quel movimento dell'onorevole Pacciardi, con centri di azione agraria, che determinarono una notevole preoccupazione tra i partiti. Quindi la situazione appariva certamente tesa e meritevole di attenzione.

« I colloqui di cui si parla non erano, però, relativi a temi specifici: erano riferiti all'insieme della situazione e della possibile evoluzione di essa, temi quindi che toccavano tanto il capo della polizia, quanto i carabinieri.

« Nel contesto di quella crisi vi furono preoccupazioni che del resto erano ricorrenti nella persona dell'onorevole Nenni. L'onorevole Nenni nutriva viva preoccupazione, da me costantemente condivisa, nel senso che la più grande minaccia all'ordine democratico è costituita dal vuoto di potere.

« A questo intendeva riferirsi l'onorevole Nenni con il suo articolo, che mi parve si ricollegasse ad alcune dichiarazioni o ad alcuni accenni a Governi di emergenza. Non so poi se ci fosse un riferimento specifico.

« Era una costante nell'animo dell'onorevole Nenni questo timore ed io debbo dire che ho trovato in lui, su questo terreno, frequente rispondenza proprio perché egli partiva da un timore che io dividevo.

« Ho sempre cercato con lui di colmare i vuoti di potere ».

b) L'onorevole Benigno Zaccagnini, presidente *pro tempore* del Gruppo parlamentare della D.C. alla Camera dei deputati, così depose:

« "Sostanzialmente lo scopo della riunione fu quello di ascoltare da questi due personaggi la loro valutazione di fronte alla prospettiva eventuale di un ricorso alle elezioni, dato il punto piuttosto difficile cui era giunta la crisi. In particolare, si voleva sapere se ci fossero preoccupazioni circa l'ordine pubblico, anche in rife-

« rimento a difficoltà di ordine economico, che si potevano già in-
« travvedere in una situazione che si era andata facendo pesante.

« Questo, in sostanza e in sintesi, è quello che ricordo di questo
« incontro.

« Il colloquio fu abbastanza rapido. In sostanza i due interpel-
« lati tranquillizzarono nella maniera più completa escludendo even-
« tuali preoccupazioni in riferimento all'oggetto ».

« — *Presidente*: Dato che il generale de Lorenzo aveva avuto
« degli incontri con il Presidente della Repubblica, ne parlò in
« quella occasione? Voi gli chiedeste qualcosa in proposito?

« — *Zaccagnini*: " In quell'occasione noi chiedemmo in termini
« generali quale era la sua valutazione in riferimento a questa even-
« tuale prospettiva elettorale e la risposta riguardò solo questo argo-
« mento. Non si parlò d'altro, questo è certo ».

« — *Domanda*: Vi fu una diversa valutazione da parte del gene-
« rale de Lorenzo e del prefetto Vicari sullo stato dell'ordine pub-
« blico?

« — *Zaccagnini*: " Mi pare che furono entrambi sulla stessa
« linea, cioè una linea tranquillizzante ».

« — *Presidente*: Nella prospettiva di elezioni anticipate venne
« considerata la situazione dell'ordine pubblico in relazione ad un
« Governo minoritario della D.C. ed a sommovimenti che si sareb-
« bero potuti verificare?

« — *Zaccagnini*: " Non ricordo esattamente, ma mi pare di sì.
« In questo esame della situazione dell'ordine pubblico fu consi-
« derata anche l'eventualità (di elezioni anticipate, *n.d.R.*) cui si fa
« cenno nella domanda; ma non ricordo alcunché di specifico in
« questo senso ».

« — *Domanda*: Quale è stata la durata del colloquio?

« — *Zaccagnini*: " Esso è stato piuttosto rapido. *Grosso modo*
« dieci minuti o un quarto d'ora ciascuno ».

c) Il senatore Silvio Gava, presidente *pro tempore* del Gruppo
parlamentare della D.C. del Senato, così depose:

« " Il colloquio fu promosso dal Presidente del Consiglio inca-
« ricato, onorevole Moro, che mi invitò a partecipare a quella riu-

« nione, che si svolse in una casa privata, quella del senatore Mor-
« lino, allo scopo di compiere un esame della situazione politica ge-
« nerale. Si era nel pieno della trattativa per la ricostituzione del
« Governo di centro-sinistra.

« C'erano divergenze. I punti di vista erano molto lontani. Poiché
« vi era l'impressione che le divergenze delle varie delegazioni po-
« tessero portare all'impossibilità della ricostituzione del centro-si-
« nistra e quindi all'ipotesi di una consultazione elettorale, il Pre-
« sidente del Consiglio incaricato, onorevole Moro, invitò le persone
« che lei ha testé ricordato ad un colloquio soprattutto per sentire
« quali erano le condizioni dell'ordine pubblico nella eventualità
« che una decisione politica, chiamiamola eccezionale rispetto al nor-
« male decorso della legislatura, dovesse essere adottata. Ed è per
« questo che fui convocato in casa dell'onorevole Morlino alla pre-
« senza, appunto, dell'onorevole Moro, degli onorevoli Rumor e Zac-
« cagnini e che nel corso della riunione fu sentito il generale coman-
« dante dell'arma dei carabinieri de Lorenzo e poi il capo della poli-
« zia prefetto Vicari ”.

« — *Presidente*: In quale qualità lei partecipò alla riunione ?

« — *Gava*: "Nella qualità specifica di presidente del Gruppo
« senatoriale della D.C. ”.

« — *Presidente*: Ricorda che cosa riferirono il generale de Lo-
« renzo e il capo della polizia ?

« — *Gava*: " La situazione del momento era una situazione quasi
« tranquilla e anche nella eventualità di elezioni anticipate — essi
« dissero — non c'era nulla da temere poiché la situazione era con-
« trollabile. Secondo la previsione generale anche le elezioni antici-
« pate si sarebbero potute tenere nell'ordine, almeno stando al giu-
« dizio del generale de Lorenzo e del capo della polizia Vicari ”.

« — *Presidente*: Vi fu un qualche accenno, in ordine a preoccu-
« pazioni di eversione o a manifestazioni del movimento dell'ono-
« revole Pacciardi ?

« — *Gava*: " Si era sentito dire del movimento di Pacciardi,
« di altri movimenti che in quel torno di tempo si ebbero. C'era
« stato il raduno dei centri di azione agraria. Ma in verità nel nostro
« colloquio non si diede assolutamente importanza a tutte queste
« cose. Viceversa la nostra attenzione e quella dei nostri interlocutori

« fu centrata sulla eventualità di una indizione anticipata dei comizi elettorali ».

« — *Domanda*: Essendo stato lei convocato dal Presidente del Consiglio a questa riunione, allora valutò la riunione come al di fuori della prassi ?

« — *Gava*: " Niente affatto; la valutai come una cosa normale « date l'eccezionalità del momento e l'ipotesi alla quale si poteva « andare incontro ».

« — *Domanda*: Il fatto di essere convocato ad una riunione assieme al capo della polizia e al comandante generale dell'Arma e « ritrovarvisi esclusivamente tra colleghi dello stesso partito, senza « altri, non le è apparso una circostanza quanto meno insolita ?

« — *Gava*: " Insolita indubbiamente, come era insolita la circostanza innanzi alla quale ci trovavamo, poiché la D.C., che aveva « la massima responsabilità della condotta politica in quel momento, « doveva naturalmente assumere delle decisioni e per assumere delle « decisioni era evidente che sia il Presidente incaricato, sia il segretario, sia i presidenti dei massimi gruppi di maggioranza relativa « della Camera e del Senato, fossero interpellati e messi al corrente « delle condizioni. Il che avviene, a mio modo di vedere, in tutti « i Parlamenti del mondo ».

« — *Domanda*: Nel corso dei separati colloqui con il generale « de Lorenzo e il prefetto Vicari, sia pure in presenza del Presidente « del Consiglio designato, furono rilevati fatti da ritenersi coperti « da segreto politico o militare tali da non poter essere riferiti, a richiesta, a questa nostra Commissione ?

« — *Gava*: " In maniera assoluta, no ».

« — *Domanda*: Quale fu la durata dei colloqui ?

« — *Gava*: " I colloqui con il generale de Lorenzo e il prefetto « Vicari furono limitati a quindici-venti minuti l'uno » ...

« — *Domanda*: In quella occasione le preoccupazioni del Capo « dello Stato furono commentate con quei personaggi, i quali erano « a contatto con il Capo dello Stato ?

« — *Gava*: " Non ricordo con precisione questo particolare se « furono commentate; mi pare di no.

« Le preoccupazioni del Capo dello Stato erano a me note sul terreno economico per colloqui avuti con lui e perché ero capo-gruppo. Credo che lo stesso avvenisse per l'onorevole Zaccagnini ».

« — *Domanda*: E sul terreno dell'ordine pubblico ?

« — *Gava*: " Con il Capo dello Stato non ne parliamo.

« Il disagio di carattere economico era notorio a tutti. Che ci fosse qualche movimento velleitario o meno, non lo so, come l'adunata degli agrari, la nuova Repubblica, voci che correvano all'estero. Erano cose risapute e in relazione a queste voci noi ci preoccupammo di domandare se, nella eventualità di elezioni, gli organi della sicurezza pubblica dello Stato fossero stati in grado di garantire l'ordine e la tranquillità ».

« — *Presidente*: Si vuole sapere se in quella occasione, non tra voi, ma parlando con il generale de Lorenzo, si parlò delle preoccupazioni del Capo dello Stato.

« — *Gava*: " No, non lo ricordo " ».

d) L'onorevole Mariano Rumor, segretario politico *pro tempore* della D.C., così depose:

« " Questa riunione avvenne in seguito ad una specie di stallo cui la crisi stessa era giunta nelle discussioni che si tenevano fra i quattro partiti che dovevano ricomporre la coalizione di centro-sinistra.

« In quel momento apparve che vi fosse una divisione, o quanto meno un contrasto, difficile da superare.

« Esisteva anche l'ipotesi che non si riuscisse a ricomporre la coalizione e quindi si ponesse, in ultima istanza, l'ipotesi di procedere ad elezioni anticipate.

« Siccome era un momento di particolari difficoltà di natura economica e di inquietudine nel paese, allora il Presidente Moro ritenne di chiedere informazioni, in vista di questa ipotesi di elezioni anticipate, che avrebbero potuto far gravare una responsabilità esecutiva, ove la coalizione non si fosse riformata, sulla D.C., e di chiedere qualche informazione circa la situazione dell'ordine nel paese, all'allora comandante dell'arma dei carabinieri, generale de Lorenzo, e al capo della polizia, dottor Vicari.

« Ritenne necessario ed utile che fossero presenti i due presi-
« denti dei Gruppi parlamentari e il segretario politico del partito
« di maggioranza relativa, perché potessimo avere anche noi un qua-
« dro della situazione, che si poteva determinare in seguito alle dif-
« ficoltà insorte.

« Questi colloqui furono abbastanza semplici e brevi; ci fu una
« richiesta sullo stato della situazione dell'ordine pubblico nel paese
« e sulle prospettive di un tranquillo svolgimento della vita politica,
« anche in caso di emergenza, come quello di eventuali elezioni
« anticipate, e ottenemmo, sia dall'uno che dall'altro, un quadro
« obiettivamente tranquillizzante della situazione. Si disse che indub-
« biamente le difficoltà economiche c'erano, ma che non si prevedede-
« vano ipotesi di particolari agitazioni che potessero gravemente tur-
« bare la normalità della vita politica e la tranquillità del paese.

« Se ben ricordo, entrò prima il generale de Lorenzo, e succes-
« sivamente venne il prefetto Vicari.

« I tempi non li ricordo, ma si trattò di colloqui piuttosto brevi.
« Non saprei precisarne la durata, ma mi pare che non si oltrepassò
« il quarto d'ora-venti minuti per ciascuno ».

« — *Domanda:* Chiedo se il Presidente Rumor fece qualche par-
« ticolare obiezione sull'opportunità di mettere al corrente di questa
« iniziativa anche gli altri partiti che facevano parte delle trattative.

« — *Rumor:* "Non feci obiezioni di sorta, signor Presidente. Io
« ricevetti un cortese invito e mi sembrò che esso, nelle circostanze
« particolari che ho illustrato, potesse essere senz'altro accolto. In
« questo spirito partecipai a quell'incontro ».

« — *Presidente:* Delle informazioni concernenti l'ordine pubblico,
« fornite dall'allora generale de Lorenzo e dal prefetto Vicari se ne
« parlò nell'ulteriore corso delle trattative con gli altri partiti o, co-
« munque, se ne tenne conto ?

« — *Rumor:* "Non ho avuto notizia che se ne sia parlato. Non
« sono in grado di dare una risposta precisa a questa domanda. Devo
« dire, però, che il corso delle ulteriori trattative si svolse in modo
« diverso; cioè, dopo l'incontro — mi pare la sera stessa — ebbe
« luogo una nuova riunione dei quattro partiti durante la quale si
« avviò a rapida soluzione la crisi. In effetti fu superato il motivo di
« preoccupazione " ».

4) *Comunicazioni date dal Presidente del Consiglio ad altri partiti della coalizione.*

L'onorevole Pietro Nenni, sulla già riferita circostanza, così depose:

« Il Presidente del Consiglio onorevole Moro mi informò due o
« tre volte nel corso della crisi, che egli aveva avuto incontri del tutto
« normali, date le sue funzioni e le sue responsabilità, appunto con
« il capo della polizia e con il comandante dell'arma dei carabinieri;
« che essi gli avevano fatto presente che la situazione politica interna
« presentava delle caratteristiche di forte tensione, di forte allarmi-
« smo, che raccomandavano una sollecita soluzione della crisi, ap-
« punto perché la tensione non sboccasse in manifestazioni di piazza
« che venivano minacciate in quel momento da destra e da sinistra,
« ma che però potevano garantire che la situazione era perfettamente
« controllata e che l'ordine pubblico non correva nessun serio rischio.

« Il Presidente del Consiglio a due o tre riprese mi informò di
« aver preso contatto con il comandante dell'arma dei carabinieri e
« con il capo della polizia, però non mi disse né come né dove li aveva
« incontrati, né in quale circostanza. Del resto tutto ciò era, in una
« situazione di quel genere, abbastanza normale. Sarebbe sorpren-
« dente, semmai, il contrario, e che cioè non vi fossero stati incontri
« del genere ».

TITOLO SECONDO

SULL'ASSERITA FORMAZIONE DI UN COSIDDETTO « GRUPPO
DI POTERE » NELL'ASSE: S.I.F.A.R.-COMANDO GENERALE
DEI CARABINIERI

1) *Introduzione.*

Precisato così il quadro temporale degli eventi politici, economici e sociali dei primi anni sessanta e le varie opinioni sulla situazione dell'ordine pubblico e le correlative apprensioni nella primavera-estate 1964, passiamo ad esporre le risultanze delle indagini condotte dalla Commissione in riferimento al secondo tema proposto da più parti: l'accertamento sull'asserita costituzione di un "gruppo di potere" in seno alle forze armate, e più precisamente ad opera dell'allora capo del Servizio informazioni, il generale Giovanni de Lorenzo, passato da questo servizio al Comando generale dell'arma dei carabinieri.

Si sostiene che "il gruppo di potere" si avvalese di posizioni di predominio detenute nel S.I.F.A.R., per promuovere, tra l'altro, leggi e provvedimenti amministrativi che determinarono rapide ascese o blocchi di carriera, e la successione, nei posti più delicati di comando, di elementi fidati ed asserviti. Perciò la Commissione ha indagato su tali provvedimenti, sia che fossero riferibili, nel tempo che interessa l'indagine, all'organizzazione del S.I.F.A.R. e dell'arma dei carabinieri, sia alla struttura del Comando delle forze armate.

2) *La lealtà delle forze armate.*

Ma prima di trattare l'argomento delle strutture militari e delle leggi e dei provvedimenti ad esse relativi, promossi dai gruppi di comando e di potere, crediamo doveroso precisare, anzitutto, che non sono stati rilevati precedenti che possano far dubitare minima-

mente della lealtà che le forze armate debbono professare, hanno professato ed onorevolmente professano, verso le istituzioni della Repubblica democratica.

Altrettanto è da dirsi per quanto concerne i rapporti tra il Governo della Repubblica e gli uomini preposti alla difesa del Paese.

Due militari di alto grado, a riposo, hanno, nel decorso ventennio, presieduto movimenti combattentistici a sfondo politico: il maresciallo d'Italia Ettore Bastico, che dette vita all'Alleanza tricolore; il maresciallo d'Italia Giovanni Messe, che creò il Movimento combattenti e reduci. Entrambi mantennero la loro azione nel quadro di un integrale rispetto della Costituzione; anzi il maresciallo Messe aderì, in seguito, al P.L.I. e fu autorevole e stimato parlamentare per numerose legislature alla Camera e al Senato.

Né sono stati registrati dalla Commissione episodi di *malaise* nella vita delle forze armate che possano, con serietà, condurre a formulare ipotesi circa l'esistenza di preoccupanti focolai di irrequietezza, di attivismo politico, di interferenza nell'attività degli organi costituzionali, del tipo di quelli che si manifestano come segni costanti nella fenomenologia ormai, purtroppo, ben nota alla scienza politica, a partire dal "colpo di Stato" del Principe Luigi Napoleone in Francia, per finire ai recenti paradigmi greco, egiziano, algerino, libico, per restare nell'ambito mediterraneo.

E del resto, questa "lealtà" delle forze armate verso il Governo liberamente espresso dal Parlamento nazionale è antico retaggio fin dal Risorgimento.

Va sottolineato, comunque, che nel corso delle indagini non è emerso un solo caso che possa ricondurre le vicende del giugno-luglio 1964 a precedenti ipotesi di interferenza di circoli, centri o personalità militari che perseguissero fini di sovvertimento delle istituzioni democratiche repubblicane; e va precisato che non sono stati registrati casi di militari in servizio o a riposo che abbiano professato programmi di alternativa di regime o tentato di avviarli, cercando collegamenti con ufficiali e sottufficiali del servizio attivo.

Ciò va ribadito ad alto, solenne, riconoscimento dell'elevato sentimento dell'onore, del superiore senso del dovere, del costante, glorioso spirito di sacrificio delle forze armate tutte, nella cui indefettibile e mai smentita lealtà alle patrie istituzioni ha confidato, giustamente confida, e fondatamente dovrà confidare la democrazia italiana.

3) *Sistematica dell'esposizione.*

Come si è detto, in questo titolo si esporranno le risultanze dell'inchiesta in ordine all'assunto, da più parti sostenuto, secondo il quale — in violazione o con abuso delle norme vigenti o mediante l'artificiosa emanazione di norme *ad personam* e soprattutto abusando delle sue attribuzioni e delle altissime funzioni affidategli — il generale de Lorenzo avrebbe formato un asse S.I.F.A.R.-arma dei carabinieri dominandolo, se non allo scopo, certamente con la obiettiva possibilità di servirsene incondizionatamente per ogni eventuale indeterminata evenienza.

Il materiale probatorio raccolto sarà esposto secondo il seguente raggruppamento di argomenti:

a) quadro dei comandi affidati al generale de Lorenzo;

b) provvedimenti di equipollenza;

c) rapporti tra Arma e S.I.F.A.R., dal 15 ottobre 1962 (data di assunzione del comando dell'Arma da parte del generale de Lorenzo) al giugno-luglio 1964;

d) rapporti tra il generale de Lorenzo, gli ufficiali e i sottufficiali dell'arma dei carabinieri, in riferimento all'amministrazione dei fondi di assistenza;

e) l'azione di comando del generale de Lorenzo nell'Arma.

CAPITOLO PRIMO

LA SITUAZIONE GIURIDICA E L'ORGANICO DEL S.I.F.A.R.

1) *Quadro dei comandi.*

In tema di quadro dei comandi in atto al giugno-luglio 1964 e delle deviazioni precedenti o conseguenti, dobbiamo richiamare alcune date.

Il generale de Lorenzo rimase al comando del S.I.F.A.R. dal 28 dicembre 1955 al 15 ottobre 1962: un periodo che si esaurisce un anno e mezzo prima degli eventi che siamo chiamati a considerare. Il generale de Lorenzo venne, poi, nominato comandante generale dell'arma dei carabinieri e ricoprì tale carica dal 15 ottobre 1962 al 31 gennaio 1965, per tutto il periodo, quindi, che interessa la nostra indagine.

È del 1° aprile 1963 la costituzione della brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri, chiamata dalla stampa, con notevole improprietà di linguaggio, "Brigata corazzata", espressione intensamente evocatrice di emozioni.

Appartiene, invece, ad un periodo molto anteriore al comando del generale de Lorenzo, l'idea della creazione di una "sala operativa" presso il comando generale dell'arma dei carabinieri (risale, infatti, al 1960). La realizzazione della stessa prosegue nel corso del comando del generale de Lorenzo: ma l'inaugurazione avviene soltanto il 1° giugno 1966, dopo che egli ha lasciato il comando dei carabinieri per assumere la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, che copre dal 1° febbraio 1966 al 15 aprile 1967, cessandone per i noti eventi.

Il generale de Lorenzo è rimasto al comando generale dei carabinieri per 3 anni e 4 mesi. Prima di lui, il generale Mannerini vi era rimasto 4 anni, il generale Morosini 4 anni e mezzo, il generale Lombardi 2 anni e 4 mesi.

Per quanto riguarda la permanenza degli ufficiali generali presso gli alti comandi dell'arma dei carabinieri, la permanenza più lunga registrata è quella del generale Manes (ben 5 anni). Nessuno più a lungo di lui occupò tale ufficio, né prima né dopo. Ciò si spiega con le note vicende relative all'interpretazione delle norme riguardanti l'avvicendamento dei generali dell'arma dei carabinieri nel più alto incarico cui possano pervenire al vertice della loro carriera, cioè quello di vice comandante generale.

Normalmente, la permanenza in tale incarico è molto più breve, tanto da ridursi talvolta anche a pochi mesi, per l'immediato sopraggiungere dei limiti di età. Il generale Manes ottenne una decisione favorevole dal Consiglio di Stato, e conseguì, quindi, una permanenza più lunga di quella consueta.

2) *Gli avvicendamenti al S.I.F.A.R.*

I due comandanti del S.I.F.A.R., che succedettero al generale de Lorenzo, furono il generale Viggiani ed il generale Allavena.

Il generale Viggiani non proveniva dall'arma dei carabinieri, bensì dall'esercito. Egli rimase lungamente nel S.I.F.A.R., ricoprendo diversi gradi e funzioni, esattamente dal 1953 al 1965, finché ne assunse il comando che resse dal 15 ottobre 1962 al 5 giugno 1965. Il generale Allavena, invece, proveniva dai carabinieri; prestò servizio nel S.I.F.A.R. dal 1953 al 1966, reggendone il comando dal 6 giugno 1965 all'11 giugno 1966.

3) *I provvedimenti di equipollenza.*

Un aspetto particolare — legislativo ed amministrativo — dello svolgimento della carriera degli ufficiali merita un cenno ed un inquadramento anche temporale; trattasi dell'applicazione del criterio dell'equipollenza, vale a dire della equiparazione, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, del comando di unità del S.I.F.A.R. al comando di reparto.

È importante soffermarsi su tale argomento perché da più parti si è collegato il meccanismo dell'equipollenza (che agisce in verità non soltanto per gli incarichi presso il S.I.F.A.R. ma anche per quelli presso altri organismi militari) al disegno che si ascrive al generale de Lorenzo di formare "un gruppo di potere" all'interno del S.I.F.A.R. e poi dell'arma dei carabinieri al fine di manovrare i comandi secondo i propri scopi, senza regole o controlli estranei.

L'avanzamento degli ufficiali delle varie armi è regolato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, successivamente modificata con la legge 27 febbraio 1958, n. 295, e con la legge 16 novembre 1962, n. 1622.

L'articolo 38 della legge-base — 12 novembre 1955, n. 1137 — sancisce:

— che l'ufficiale in servizio permanente effettivo delle forze armate per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando di reparto stabiliti nelle annesse tabelle nn. 1, 2 e 3;

— che nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando possono essere compiuti in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa.

In ottemperanza a tale disposto, gli incarichi equipollenti ai comandi di reparto previsti per gli ufficiali dell'esercito sono stati determinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 200, in data 9 agosto 1956, più volte modificato, nel tempo, con successivi decreti presidenziali, l'ultimo dei quali è il n. 889 in data 1° novembre 1969.

I provvedimenti di equipollenza non riguardano, quindi, solo l'arma dei carabinieri né tanto meno i soli comandi del S.I.F.A.R., ma interessano tutte le armi, i corpi e i servizi delle forze armate.

L'equipollenza, parziale, fra il comando di gruppo, compagnia e tenenza territoriali dei carabinieri — rispettivamente per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente — e il comando di centro C.S., di sezione dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R., del raggruppamento C.S. di Roma e dei sottocentri C.S., è stata determinata nel citato decreto n. 200 del 9 agosto 1956.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 308, a modifica del disposto del citato decreto del 1956, venne

esclusa l'equipollenza del servizio prestato nell'ufficio "D" e nel raggruppamento centro controspionaggio di Roma e venne, invece, aggiunta l'equipollenza per il comando dei reparti dell'ufficio "D", per il comando reparto carabinieri S.I.O.S. per la marina e per l'aeronautica, nonché per il comando raggruppamento controspionaggio e per il comando carabinieri raggruppamento speciale Sud-Europa presso la S.E.T.A.F.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 308, del 2 maggio 1959, l'equipollenza venne estesa, integralmente, a favore di tutti i tenenti colonnelli preposti al comando di centri di controspionaggio. Altre equipollenze vennero stabilite, in momenti vari, anche per i gradi inferiori.

Nel 1961 fu riconosciuto il diritto all'equipollenza ai generali investiti del comando truppe Carnia e del comando del S.I.F.A.R.

Fu in base a tale decreto che il generale de Lorenzo poté acquisire il titolo necessario per conseguire la promozione a generale di corpo d'armata.

Le equipollenze che man mano furono riconosciute, hanno avuto un doppio effetto: da un lato, hanno consentito agli ufficiali provenienti da tutte le armi di restare più lungamente nel S.I.F.A.R., senza bisogno di allontanarsene per esigenze di comando operativo; dall'altro hanno permesso al S.I.F.A.R. di continuare ad avvalersi dell'opera di capaci e provetti ufficiali senza arrecare pregiudizio alla loro carriera.

Quello delle equipollenze non fu, dunque, di per sé, un provvedimento negativo: esso produsse, anzi, effetti utili. E se anche il generale de Lorenzo, prima come capo del S.I.F.A.R., poi come comandante dell'arma dei carabinieri, si giovò del sistema delle equipollenze per facilitare la carriera di alcuni suoi collaboratori, resta, tuttavia, aperto il problema se questo egli operò per evitare che il lodevole servizio prestato nel S.I.F.A.R. si risolvesse in un danno per la carriera degli ufficiali interessati, oppure per legare a sé con vincoli di riconoscenza gli ufficiali medesimi, nella prospettiva di creare un potere personale da sfruttare per determinati scopi, in future situazioni di emergenza.

Si ricordi in proposito che il periodo di comando del generale de Lorenzo al S.I.F.A.R. cominciò nel 1955, quindi nove anni prima degli avvenimenti cui si riferisce l'indagine in corso.

Se è esatto, comunque, affermare che il meccanismo dell'equipollenza rendeva giustizia a quadri scelti, sottoposti spesso a rischi

gravi e, comunque, impegnati in un lavoro specializzato e delicato, è, d'altra parte, avvenuto che esso esponesse i beneficiari in servizio al S.I.F.A.R. a risentimenti ed antipatie quando, in sede di giudizio di avanzamento, si trovarono a precedere in graduatoria colleghi che avevano compiuto regolarmente il servizio di istituto, effettuando comandi di tenenza, di compagnia, di gruppo, di legione per l'arma dei carabinieri, e degli altri corrispondenti nelle rispettive forze armate.

Questo stato d'animo negativo esterno si ripercuoteva su tutti i livelli dei quadri del S.I.F.A.R.: sui sottufficiali, sugli ufficiali, sul capo del servizio.

Il generale de Lorenzo si trovò due volte ad affrontare una profonda, gravissima situazione di ostilità psicologica; la prima volta, quando in virtù dell'equipollenza determinata col ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 6 febbraio 1961 poté essere promosso al grado di generale di corpo d'armata senza che avesse mai comandato una divisione (e l'equipollenza qui modificava la condizione precisa posta dalla tabella n. 1 della legge di avanzamento che prescrive per la promozione a scelta a generale di corpo d'armata un anno di comando di divisione); la seconda volta, quando fu chiamato a ricoprire la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, senza che avesse mai comandato "una grande unità" (a meno che non si definisse grande unità il comando generale dei carabinieri potenziato dalla XI brigata meccanizzata, come qualcuno dell'*entourage* del generale de Lorenzo prospettò alla vigilia della decisione, per superare le perplessità di coloro i quali dovevano compiere la scelta di fronte ad una regola non scritta, ma sempre osservata, e giustamente, per la nomina dei capi di stato maggiore di forza armata).

CAPITOLO SECONDO

IL S.I.F.A.R. ED IL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
SOTTO DE LORENZO

1) *Rapporti tra l'arma ed il S.I.F.A.R. nella relazione Lombardi.*

Un punto sul quale si è soffermato l'interesse della Commissione, concerne i numerosi accenni che la relazione Lombardi dedica ai particolari e stretti rapporti che si sarebbero instaurati, in modi e forme extra-regolamentari, tra il generale de Lorenzo, divenuto comandante generale dei carabinieri, ed il S.I.F.A.R.

La relazione Lombardi, al punto 7, precisa:

« Il generale de Lorenzo, come comandante generale dell'Arma, « continuò ad avere una notevole ingerenza sul funzionamento del « S.I.F.A.R. i cui quadri gli erano strettamente legati, anche per motivi « di gratitudine, e mantenne contatti, non sempre giustificati da « ragioni di servizio, con vari partiti politici ».

Per quanto riguarda « i contatti non sempre giustificati da ragioni di servizio con vari partiti politici » è da osservare che essi non risultano documentati, né esplicitamente indicati, nella parte sostanziale della relazione Lombardi. La Commissione però, a tale riguardo conosce almeno i colloqui del generale de Lorenzo con il senatore Parri e con l'onorevole Schiano di cui si dirà in seguito.

La relazione continua:

« Egli (il generale de Lorenzo) nell'assumere il comando dell'Arma, si fece seguire da una decina di ufficiali del S.I.F.A.R. a lui « fedeli i quali, criticati e temuti, finirono per creare una atmo-

« sfera di timore e di diffidenza, con pregiudizio per la serenità degli
« animi e per il morale di buona parte dei quadri ».

Per quanto riguarda le "responsabilità" precisate dalla relazione
Lombardi a carico del generale de Lorenzo, esse vengono così formu-
late:

« Conservò, da comandante generale dell'Arma, una ingerenza sul
« funzionamento del S.I.F.A.R. al fine di continuare ad utilizzarne le
« fonti di informazione ».

In altra parte della relazione si legge:

« È opinione diffusa che il generale de Lorenzo intendesse in
« tal modo continuare ad utilizzare le fonti di informazione del ser-
« vizio, non rientranti nella normale attività dell'Arma, ed anche per
« esercitare dall'esterno un certo controllo sui quadri dell'Arma stessa.
« È da notare che i capi del S.I.F.A.R., che si susseguirono in quel-
« l'epoca, avevano verso di lui fondati motivi di riconoscenza, perché
« a lui dovevano la lunga permanenza nel servizio ed i posti sempre
« più importanti che vi avevano ricoperto. La loro ascesa nei gradi,
« inoltre, — ed in particolare la promozione per merito eccezionale
« del generale Allavena — era stata caldeggiata dal generale de Lo-
« renzo, sicché essi, anche per questo motivo, difficilmente avrebbero
« potuto sottrarsi alla sua influenza personale.

« Analoghi sentimenti nutrivano verso di lui gli ufficiali dell'Arma
« in servizio presso il S.I.F.A.R., i quali, avvantaggiati in vario modo,
« come, per esempio, dal riconoscimento delle equipollenze, propo-
« sto ed ottenuto dal generale de Lorenzo — persino con validità
« retroattiva — ebbero anch'essi la possibilità di rimanere per molti
« anni nel servizio e progredirvi regolarmente nei gradi.

« Successivamente una decina di essi lo seguirono nell'Arma dove,
« con l'assunzione di comandi territoriali, poterono assicurarsi titoli
« di più sicura validità agli effetti dell'avanzamento. Questo nucleo
« finì per rappresentare nell'Arma un gruppo di fedeli, al quale era
« difficile sottrarsi, per l'influenza che esercitava sul comandante gene-
« rale. Era noto, infatti, che il generale de Lorenzo era molto sensi-
« bile alle informazioni, non sempre veritiere e quasi sempre inte-
« ressate, che gli venivano fornite da questi ufficiali ed anche dai cen-
« tri C.S., con i quali egli continuava a tenere stretti contatti. Tali noti-
« zie, quasi sempre incontrollate, originavano, di frequente, decisioni
« draconiane come improvvisi trasferimenti e sostituzioni negli incari-
« chi, il che creava fra i quadri un'atmosfera di timore e di diffidenza
« reciproca, assai deleteria per il morale e la serenità degli animi ».

Successivamente è detto:

« Mantenne a lungo il colonnello di amministrazione Tagliamonte nel duplice incarico di capo ufficio programmazione finanziaria presso l'Arma e di direttore amministrativo del S.I.F.A.R., di cui « era titolare da molti anni, dando adito a sospetti circa una irregolare « promiscua amministrazione di fondi dei due organismi (indagini giuridiche in corso nei confronti del colonnello Tagliamonte) ».

Come si evince man mano che si procede verso le conclusioni e le indicazioni di responsabilità, la materia dell'indagine viene condensata e ristretta dalla Commissione Lombardi in alcune espressioni che diventano prevalenti ed acquistano un loro particolare significato: "ingerenza", "timore", "diffidenza", ecc. Ciò ha indotto la Commissione parlamentare a ripercorrere l'iter compiuto dalla Commissione Lombardi, a reinterrogare i testi, e a contestare al generale de Lorenzo i risultati dell'indagine testimoniale e documentale.

2) *I trasferimenti dal S.I.F.A.R. ai comandi territoriali dell'Arma.*

Per quanto concerne « la decina di ufficiali a lui fedeli », dai quali il generale de Lorenzo si sarebbe fatto seguire all'atto del suo passaggio dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'arma dei carabinieri, dalla documentazione in possesso della Commissione risulta che, dal 1962 al 1966, furono restituiti dal S.I.F.A.R. al servizio istituzionale i seguenti ufficiali dei carabinieri:

1 - colonnello	De Forgellinis Mario	31 luglio	1964
2 - colonnello	Filippi Mario	30 giugno	1963
3 - colonnello	Palumbo Giuseppe	30 settembre	1965
4 - col. "a disp."	Passaro Guido	14 maggio	1965
5 - col. "a disp."	Branco Dante	31 gennaio	1966
6 - ten. col.	Bruno Giovanni	8 luglio	1963
7 - ten. col.	Buono Agostino	19 gennaio	1966
8 - ten. col.	Consolo Nicolò	8 luglio	1963
9 - ten. col.	Castellano Vincenzo	30 giugno	1965
10 - ten. col.	Gentile Riccardo Vittorio	18 settembre	1963
11 - ten. col.	Giammaria Giuliano	24 agosto	1965
12 - ten. col.	Giallanella Pompeo	6 ottobre	1965
13 - ten. col.	Locatelli Roberto	1° gennaio	1966
14 - ten. col.	Stabile Francesco	25 giugno	1965
15 - ten. col.	Terpolilli Luigi	10 giugno	1963
16 - maggiore	Menniti Gregorio	9 luglio	1965
17 - capitano	Marzella Alessandro	12 febbraio	1964

I movimenti degli ufficiali di cui ai numeri: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 sono successivi alla crisi del giugno-luglio 1964 (investono per lo più il 1965 ed il 1966).

I trasferimenti disposti entro il 1963 sono cinque; essi riguardano: il colonnello Filippi, il tenente colonnello Buono, il tenente colonnello Consolo, il tenente colonnello Gentile e il tenente colonnello Terpolilli. Un solo trasferimento è stato disposto nel primo semestre del 1964 (precisamente il 22 febbraio 1964): quello del capitano Marzella.

Inoltre, il generale de Lorenzo richiamò dal S.I.F.A.R. presso il comando generale dei carabinieri il tenente colonnello Pierangeli, dei servizi automobilistici, ed il tenente colonnello Martini, del servizio trasmissioni.

a) Il caso Tagliamonte.

Con lettera del comando generale n. 160/20, 1° maggio 1969 pr. R in data 3 giugno 1963, il generale de Lorenzo richiese che il tenente colonnello Luigi Tagliamonte del servizio amministrazione dell'esercito, pur mantenendo l'incarico di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R., prestasse servizio anche al comando generale quale "consulente tecnico", specificando che il capo del S.I.F.A.R., all'epoca generale Viggiani, aveva espresso il proprio consenso.

Per tale movimento la direzione generale personale ufficiali del Ministero difesa esercito dette autorizzazione in data 28 giugno successivo, con lettera n. 3/03369. In data 1° gennaio 1964, poi, a seguito di promozione, il colonnello Tagliamonte venne trasferito dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'Arma, ove assunse in via formale ed esecutiva la carica di capo dell'ufficio programmazione finanziaria, di nuova istituzione ad opera del generale de Lorenzo.

b) Valutazioni del generale Franco Picchiotti.

Su tale argomento depose il generale Franco Picchiotti, capo di stato maggiore *pro tempore* dell'Arma, il quale alla Commissione Lombardi ebbe testualmente a riferire:

« Per quanto riguarda gli ufficiali trasferiti dal S.I.F.A.R. al « comando generale dell'Arma, quando il generale de Lorenzo ne assunse il comando, posso affermare che:

« — il colonnello Martini, specialista delle trasmissioni, fu un « ottimo acquisto per il comando generale data la sua elevatissima « capacità tecnica;

« — il colonnello Tagliamonte assunse la direzione dell'ufficio
« programmazione finanziaria pur conservando, per un anno circa,
« le sue precedenti funzioni presso il S.I.F.A.R., lavorando a fianco
« dell'ufficiale che lo aveva sostituito; giornalmente si presentava a
« rapporto dal comandante generale dell'Arma;

« — il colonnello Pierangeli non fu molto apprezzato per le sue
« capacità tecniche automobilistiche ».

3) *Rilievi, censure e giustificazioni.*

Il tema dei rapporti che si sarebbero costituiti in termini di particolare anomalia tra S.I.F.A.R. e arma dei carabinieri, sotto il comando del generale de Lorenzo, merita una testuale riproduzione delle fonti dirette di informazione, non solo perché su tali rapporti — e per la asserita loro connessione con gli avvenimenti successivi — il senatore Jannuzzi ha insistentemente richiamato l'attenzione della Commissione, ma anche perché obiettivamente il loro accertamento influenza, agli occhi di taluni, la identificazione e interpretazione dei fatti più salienti verificatisi nel giugno-luglio 1964, sui quali è caduto l'esame e sono state tratte le conclusioni che si leggeranno nel libro quarto di questa relazione.

a) La relazione Beolchini e la conferma del generale Aldo Beolchini.

Nella relazione della Commissione Beolchini si trova il primo accenno ed il fondamento delle tesi. Vi si legge:

« Praticamente il S.I.F.A.R. aveva creato un vero e proprio gruppo
« di potere, in quanto, attraverso occulte compiacenze in tutti i posti-
« chiave del ministero e degli stati maggiori della difesa e dell'eser-
« cito, otteneva il risultato che non fossero mai frapposte difficoltà
« o ostacoli a quanto veniva attuato nell'interno del S.I.F.A.R. Tale
« stato di cose, creato poco alla volta dal 1956 ed affermatosi dal
« 1959 in poi, è continuato anche dopo il passaggio del generale de
« Lorenzo al comando generale dei carabinieri, in quanto è docu-
« mentata la sua influenza diretta sui successori: generale Viggiani
« e generale Allavena; anzi il campo d'azione del gruppo di potere si
« era ampliato e rafforzato con la diretta partecipazione dell'arma
« dei carabinieri, docile e fedele strumento nelle abili mani del suo
« comandante ».

Il generale Aldo Beolchini, sentito dalla Commissione parlamentare, dopo avere trattato, nella sua deposizione, delle disfunzioni del S.I.F.A.R., pur non facendo il nome del generale de Lorenzo, ha attribuito la responsabilità della « politicizzazione » del servizio agli « arbitrî ed abusi » perpetrati « per le promozioni, equipollenze » e per « i periodi di comando ».

b) Deponendo dinanzi alla Commissione parlamentare, il generale Luigi Lombardi confermò che il generale de Lorenzo avrebbe continuato a tenere rapporti con il S.I.F.A.R. anche dopo essere diventato il comandante generale dell'arma dei carabinieri.

Il generale Lombardi chiarì che la sua affermazione non derivava, però, da conoscenza diretta o da rilevamenti obiettivi di fatti o di circostanze, ma dalle dichiarazioni rese da vari ufficiali nel corso dell'inchiesta condotta dalla Commissione ministeriale da lui presieduta. Seguiremo, perciò, le piste offerte dagli interrogati dal generale Lombardi.

c) Dalla deposizione resa dal generale Carlo Ciglieri alla Commissione Lombardi risulta:

« Il generale de Lorenzo, da comandante dell'Arma, riceveva quasi « giornalmente il capo del S.I.F.A.R. e teneva contatti personali anche « con i capi centro C.S. ».

d) Nella deposizione resa dal generale Giovanni Celi alla Commissione Lombardi si legge:

« Era opinione generale che il S.I.F.A.R. praticamente continuava « a dipendere dal generale de Lorenzo, il quale riceveva frequente- « mente il colonnello Allavena e i capi centro C.S., trattenendosi a « lungo con loro.

« Questi rapporti erano molto stretti inizialmente con il generale « Viggiani e successivamente continuarono con il generale Allavena, « la cui promozione per meriti eccezionali suscitò molto scalpore « nell'Arma, anche perché si riteneva che tale promozione fosse stata « appoggiata dal generale de Lorenzo per continuare ad avere, dopo « la morte del generale Viggiani, diretta ingerenza sul servizio stesso. « Del resto è significativo il fatto, da me sopra riferito, che il generale « de Lorenzo nei suoi movimenti si appoggiava frequentemente ai « capi centro C.S. ».

e) Nella dichiarazione (registrata su nastro) resa dal generale Guido Grassini alla Commissione Lombardi, si legge quanto segue:

« De Lorenzo ha continuato ad avere in mano il S.I.F.A.R., attraverso Viggiani. Lui lo fece nominare capo (del S.I.F.A.R.) da colonnello, e poi lo fece promuovere generale, e quell'altro (Allavena) lo fece promuovere con provvedimenti nuovi negli annali dello stato maggiore ».

f) Nella deposizione resa dal colonnello Guglielmo Cerica alla Commissione Lombardi è detto:

« Il generale Viggiani godeva la piena fiducia ed operava su direttive del generale de Lorenzo il quale aveva conservato il pieno controllo del S.I.F.A.R. di cui continuava a mantenere il controllo dei fondi ».

g) Nella deposizione resa dal colonnello Vittorio Fiore alla Commissione Lombardi si legge:

« Il generale de Lorenzo conservava ingerenza sul S.I.F.A.R. poiché aveva ripetuti contatti sia con Allavena che con Viggiani. I motivi potrebbero essere ipotizzati nel desiderio del generale de Lorenzo di continuare ad utilizzare la fonte di informazioni del S.I.F.A.R. per notizie di carattere generale ed estranee alla normale attività dell'Arma e se si vuole anche per esercitare un controllo dall'esterno sugli ufficiali dell'Arma stessa; inoltre, di poter disporre, in casi particolari, dei fondi del S.I.F.A.R. per risolvere problemi interni dell'Arma. A riprova starebbe il fatto che egli conservò a lungo il colonnello Tagliamonte nel duplice incarico amministrativo sia presso l'Arma che presso il S.I.F.A.R. ».

h) Nella deposizione resa dal generale Cosimo Zinza alla Commissione Lombardi si legge:

« È mia opinione che i legami tra il comandante generale de Lorenzo ed il S.I.F.A.R. fossero molto stretti e che egli continuasse ad avere diretta ingerenza sull'attività di quest'ultimo ».

i) Nella deposizione resa dal generale Oreste Lepore alla Commissione Lombardi si legge:

« Esisteva una stretta collaborazione tra il comando generale dell'Arma ed il S.I.F.A.R. i cui elementi più qualificati e, in parti-

« colare, il generale Allavena, venivano con molta frequenza a con-
« ferire con il generale de Lorenzo. È stato notato, ad un certo punto,
« che coloro i quali prestavano servizio al S.I.F.A.R. godevano di pri-
« vilegi agli effetti dell'avanzamento rispetto agli ufficiali che presta-
« vano servizio nei comandi territoriali, pur disponendo soltanto del
« titolo di equipollenza. In un primo tempo il comandante generale
« mantenne una stretta ingerenza sul S.I.F.A.R., probabilmente allo
« scopo di orientare il lavoro iniziale del suo successore. Successiva-
« mente, era opinione diffusa che questi stretti contatti venissero man-
« tenuti per avere di prima mano notizie di natura anche particolar-
« mente delicata, che non potevano essere effettuate né riferite dal-
« l'Arma ».

l) Nella deposizione resa dal colonnello Luigi Bittoni alla Com-
missione Lombardi si legge:

« Effettivamente, il S.I.F.A.R. continuò a funzionare sotto l'in-
« fluenza del generale de Lorenzo, il quale manteneva stretti contatti
« con i comandanti e con i capi centro C.S. Questo procedere poco
« normale aveva creato uno stato di disagio morale tra molti ufficiali
« dell'Arma, i quali avevano la sensazione che spesso il servizio infor-
« mazione del S.I.F.A.R. agisse a loro danno presso il comandante
« generale ».

m) Nella deposizione resa dal colonnello Dino Mingarelli alla
Commissione Lombardi si legge:

« Era cosa nota che il generale de Lorenzo, assumendo il comando
« generale dell'Arma, aveva continuato a tenere la sua ingerenza nel
« S.I.F.A.R.; e ciò era avvalorato dal fatto degli stretti rapporti che
« conservava con il generale Viggiani prima e con il generale Alla-
« vena poi, nonché con i capi centro C.S. anche periferici. Nell'Arma
« era risaputo che il generale de Lorenzo era molto sensibile alle
« informazioni che gli provenivano da fonti incaricate o volontarie
« e le stesse sue relazioni con il S.I.F.A.R. venivano messe in rapporto
« con questa attività delatoria. Tale situazione aveva creato tra gli
« ufficiali un senso di timore e di sfiducia reciproca che aveva forte-
« mente inciso sulla compagine spirituale dell'Arma.

« Per questo, con una certa riserva è stato accolto il trasferi-
« mento dal S.I.F.A.R. al comando generale di tre ufficiali superiori,
« all'atto in cui il generale de Lorenzo ne assunse il comando. Il re-

« gime di comando, che risentiva di una forte tendenza demagogica, « aveva anche originato un notevole appiattimento di tutta l'Arma, « in quanto il suo personale (del generale de Lorenzo, *n.d.R.*) accosta- « mento con la truppa e con i comandi minori, accompagnato da co- « spicue elargizioni e premi in denaro, aveva inciso sulle normali di- « stanze gerarchiche, rese precarie anche dalla scarsa considerazione « in cui talvolta erano tenute le maggiori gerarchie. Per questo si « erano create delle correnti divergenti di fautori e di contrari alla « sua persona e alla sua azione di comando ».

n) Nelle dichiarazioni rilasciate dal generale Remo Aurigo alla Commissione Lombardi si legge:

« Circa le relazioni intercorrenti tra comando generale e S.I.F.A.R., « posso dire che era voce comune nell'Arma che l'uno e l'altro erano « retti da un unico comandante. Tant'è che in quel periodo, ben « conoscendo la situazione, pregai l'allora tenente colonnello Palumbo, « capo del centro C.S. di Milano, di riferire a me e non direttamente « al comando generale, eventuali notizie riguardanti la disciplina e « l'amministrazione della brigata ».

o) Nella deposizione resa dal colonnello Mario De Julio alla Commissione Lombardi si legge:

« Quando coprivo la carica di capo di stato maggiore non ebbi « modo di rilevare che il generale de Lorenzo tenesse stretti contatti « con il S.I.F.A.R. Posso soltanto affermare che talvolta il generale « Allavena veniva a conferire con il generale de Lorenzo e ciò avve- « niva non periodicamente. Era mia impressione che queste visite « fossero all'insegna dell'amicizia di questo suo antico e stimato col- « laboratore.

« Per quanto riguarda i capi centro C.S., era usanza del generale « de Lorenzo di farli intervenire a rapporti presso i comandi che « ispezionava, trattenendoli talvolta a colloquio.

« Non mi risulta che tale usanza abbia sollevato critiche da parte « dei comandanti territoriali, trattandosi di personale del S.I.F.A.R. « che collaborava strettamente con l'Arma.

« Trovai, inoltre, giustificato che il generale de Lorenzo, nell'as- « sumere il comando generale dell'Arma, si fosse fatto seguire da tre « ufficiali del S.I.F.A.R., esperti in comunicazioni, trasporti e ammi- « nistrazione e di sua piena fiducia ».

p) Nella deposizione resa dal generale Giovanni Allavena alla Commissione Lombardi si legge:

« Escludo che il generale de Lorenzo conservasse una forte ingerenza sul S.I.F.A.R., dopo avere assunto il comando dell'Arma.

« Il generale Viggiani, allora capo del S.I.F.A.R., era dotato di spiccata personalità e male avrebbe tollerato una ingerenza del genere.

« Anche nei miei riguardi il generale de Lorenzo si mantenne sempre su un piano di chiara collaborazione, senza interferire nella mia azione di comando.

« La profonda conoscenza del servizio e del personale da parte del generale de Lorenzo portò, naturalmente, a frequenti contatti tra quest'ultimo ed i suoi vecchi collaboratori del S.I.F.A.R., tanto che nei suoi viaggi di servizio egli si intratteneva spesso e a lungo colloquio con gli ufficiali dei centri C.S., i quali vedevano sempre in lui il loro vecchio capo del servizio. Certamente questo fatto poteva suscitare commenti e gelosie, con relative illazioni da parte dei comandanti territoriali dell'Arma, non considerando, peraltro, che tale prassi era stata sempre seguita nel passato.

« Probabilmente quanto sopra fu motivato, inizialmente, dal desiderio del generale de Lorenzo di conoscere persone e fatti dell'Arma; ma in seguito, acquistatane una migliore conoscenza, tali contatti divennero più rari.

« A quanto mi risulta, nessuna segnalazione a carico di ufficiali dell'Arma fu fatta dal servizio, come tale, al generale de Lorenzo. Non escludo, però, che nei contatti che egli ebbe con il personale dei centri C.S. periferici abbia potuto ricevere qualche informazione di carattere confidenziale nei loro riguardi ».

Alla Commissione parlamentare gli ufficiali su citati che fu possibile sentire, confermarono le deposizioni rese alla Commissione Lombardi.

4) *I chiarimenti dati dall'onorevole de Lorenzo.*

A sua volta, l'onorevole Giovanni de Lorenzo, al quale la Commissione parlamentare contestò le risultanze emerse sull'argomento, fornì le seguenti precisazioni:

« È stato insistentemente messo in luce che io dopo aver lasciato il S.I.F.A.R., avevo ancora una ingerenza, non quella menzionata

« adesso come tramite informativo tra Arma, S.I.F.A.R. e Presidente
« del Consiglio, ma proprio come personale ingerenza in un campo
« più vasto e più personale.

« Io lasciai un appunto al generale Lombardi in cui precisavo
« che il generale Viggiani, capo del S.I.F.A.R., stava al suo posto,
« dipendeva dal generale Rossi ed era bene considerato dal Presi-
« dente Segni, e quindi, non c'era nessun motivo che dipendesse
« da me.

« Ho presentato anche della corrispondenza che mi diede il ge-
« nerale Viggiani a dimostrare la considerazione nella quale lo teneva
« il Presidente Segni.

« Il generale Lombardi mi restituì tali documenti ritenendo che
« non avessero alcun valore, mentre poi nella relazione si afferma
« che io avevo una illecita ingerenza negli affari del S.I.F.A.R., una
« ingerenza che non avrei dovuto avere.

« A proposito del fatto che mi sarei portato dal S.I.F.A.R. nel-
« l'Arma un intero comando, preciso subito che mi portai tre sole
« persone, addette ai servizi tecnici della motorizzazione, dei colle-
« gamenti e dell'amministrazione.

« Nei tre anni che ho comandato l'Arma, gli ufficiali del S.I.F.A.R.
« posti in comandi territoriali furono in tutto sette o otto ».

CAPITOLO TERZO

LA CARRIERA E L'IMPRONTA DI COMANDO DEL GENERALE
DE LORENZO NELL'ARMA

1) *Carriera del generale de Lorenzo.*

La Commissione ha approfondito la conoscenza della figura di ufficiale del generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo e si è soffermata su alcune fasi della sua carriera militare che possono avere attinenza con gli avvenimenti in esame.

Il generale de Lorenzo:

— è stato sottotenente allievo della scuola di applicazione di artiglieria dal 1° ottobre 1928 in seguito a concorso straordinario quale studente di ingegneria;

— dal 16 ottobre 1930 è stato tenente in servizio permanente effettivo di artiglieria;

— nel 1936 è andato, a domanda, in Africa settentrionale, prestando servizio sempre presso il 25° reggimento artiglieria da campagna quale aiutante maggiore di reggimento;

— nel 1937, promosso capitano, è stato ammesso all'Istituto superiore di guerra che ha frequentato dal 1937 al 1940, uscendone tra i primi;

— ha partecipato alle operazioni sul fronte occidentale come capitano; sul fronte russo come maggiore e tenente colonnello; in

servizio di stato maggiore quale capo ufficio operazioni della VIII armata; rientrato dalla Russia è stato destinato dallo stato maggiore dell'esercito quale capo ufficio del IV reparto;

— dopo l'8 settembre ha fatto parte delle formazioni partigiane dell'Emilia-Romagna e, successivamente, a Roma fino alla liberazione della Capitale. In tale circostanza è stato decorato di una medaglia d'argento al valore militare ed ha conseguito un avanzamento per merito di guerra;

— ha fatto parte dell'ufficio di collegamento con la 92^a divisione americana per la liberazione del nord Italia;

— è stato al comando gruppi del V artiglieria di Albenga;

— è stato nominato sottocapo di stato maggiore del V comando militare territoriale di Udine;

— nominato colonnello, nel 1947, ha assunto il comando del 93^o reggimento artiglieria « Folgore », che ha tenuto per gli anni 1949-50;

— nel 1951 è stato nominato sottocapo di stato maggiore del comando forze terrestri alleate del Sud Europa in Verona;

— è stato nominato capo di stato maggiore del V corpo d'armata per gli anni 1952 e 1953;

— nel 1954, nominato generale di brigata, ha comandato per un anno l'artiglieria del comiter di Bari e della divisione di Pinerolo;

— nel 1955 è stato destinato al Centro Alti Studi Militari;

— dal dicembre 1955 all'ottobre 1962 ha retto il comando del servizio informazioni forze armate (S.I.F.A.R.);

— dal 16 ottobre 1962 al 31 gennaio 1966 è stato preposto al comando generale dell'arma dei carabinieri;

— dal 1^o febbraio 1966 al 15 aprile 1967 ha retto la carica di capo di stato maggiore dell'esercito.

Dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito, il generale de Lorenzo è stato esonerato con decisione del Consiglio dei ministri in data 15 aprile 1967.

Avverso a tale decisione, il generale de Lorenzo ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per motivi di diritto che non interessano le nostre indagini.

2) *La mano forte del generale de Lorenzo.*

Nel corso delle conversazioni registrate su nastro dalla Commissione Lombardi (e confermate alla Commissione parlamentare) e delle deposizioni formali rese alla Commissione Lombardi o alla Commissione parlamentare, sono stati espressi giudizi — su taluni aspetti concordi, su altri estremamente discordi — sulla figura militare e soprattutto sull'impronta di comando del generale Giovanni de Lorenzo.

a) La relazione Lombardi, nel tratteggiare la figura del generale de Lorenzo, si è limitata alle seguenti espressioni:

« Temperamento volitivo ed indipendente, animato dal desiderio di mettere in evidenza le sue capacità organizzative e di azione ».

b) Il generale Giovanni Celi ha così depresso:

« Era noto che il generale de Lorenzo prestava molta attenzione a quanto gli veniva riferito dai suoi fiduciari, organizzati o volontari, che sapevamo esistenti presso quasi tutti i comandi, dove anche i telefoni erano sotto controllo, il che aveva creato una atmosfera di sospetto e di diffidenza ».

c) Il generale Carlo Perinetti ha così depresso:

« Obiettivo costante del generale de Lorenzo era di aprirsi la strada con qualsiasi mezzo. Era molto sensibile alle delazioni e teneva informatori dappertutto. La sua azione di comando era diretta, spotica, autoritaria ed assolutista: ne fanno fede i numerosi trasferimenti improvvisi ed ingiustificati ed anche l'estromissione dai rispettivi incarichi di ufficiali anche di alto rango.

« Furono immediatamente trasferiti circa ottantanove tra ufficiali, sottufficiali e carabinieri.

« A quel tempo era comandante della legione carabinieri di Roma il colonnello Vacca ed ha fatto una triste impressione il fatto che, appena arrivato, gli hanno dato una lista di nomi di persone da trasferire immediatamente. Il fatto stesso che, dopo appena quindici o venti giorni dall'insediamento, il comandante generale dell'arma faccia una lista di trasferimenti, vuol dire che c'era qualcuno che prendeva nomi e li inseriva in quella lista, senza che il colonnello Vacca (del quale è opportuno non parlare troppo) osasse neppure chiedere la ragione di tutto questo ».

d) Il generale Cosimo Zinza così si è espresso:

« Il generale de Lorenzo, per lo meno in un certo momento, si
« circondò di persone che non lo consigliavano bene.

« Egli era un generoso e, quando qualcuno gli diceva qualcosa,
« si metteva subito in allarme e dava credito a persone che avrebbe
« dovuto controllare. Purtroppo le invidiuzze di carriera fanno di
« questi mali. Il generale de Lorenzo più di una volta aveva chiesto
« la mia testa; il generale Ciglieri ha resistito; poi, ad un certo mo-
« mento, mi ha trasferito da Milano a Roma.

« Il generale de Lorenzo, quando venne all'Arma, vi venne a
« bandiere spiegate. Lo acclamammo con grande entusiasmo e mi
« permetto di dire che egli fece molto bene per un certo periodo.
« È triste dirlo, ma specialmente nella carriera militare si stabili-
« scono delle odiose antipatie per questioni di carriera e di avanza-
« mento. Il generale de Lorenzo ha avuto il torto di circondarsi di
« cattivi individui, di pessime persone che, quindi, sono stati poi
« coloro che hanno rovinato quel bene che aveva cominciato a fare
« nell'interesse dell'Arma.

« Purtroppo, il generale de Lorenzo, pur essendo stato capo del
« S.I.F.A.R. e, quindi, con una capacità particolare nel vagliare le
« notizie secondo una graduazione di importanza, quando qualcuno
« gli faceva queste segnalazioni era molto sensibile: era persona
« molto impressionabile, sia nel bene che nel male.

« I trasferimenti avvenivano sempre in momenti inopportuni.

« A me il generale de Lorenzo non ha mai chiesto di fare la spia
« di chicchessia. Sono stati i famosi zelatori, quelli che vogliono ren-
« dersi belli ad ogni costo e che purtroppo pullulano in ogni soda-
« lizio ».

e) Il colonnello Luigi Bittoni ha così deposto:

« Il generale de Lorenzo è un ufficiale veramente preparato, è
« un grandissimo organizzatore, che ha potenziato l'Arma in una
« maniera formidabile. Ha avuto un grande torto: quello di essersi
« circondato di ufficiali che invece di fare il bene dello stesso de Lo-
« renzo e dell'Arma, hanno fatto tutto il contrario.

« Se il suo *entourage* fosse stato diverso, probabilmente de Lo-
« renzo sarebbe oggi magari capo di stato maggiore della difesa,
« perché, come ripeto, ritengo il generale de Lorenzo una persona
« del tutto superiore al livello normale.

« La colpa di de Lorenzo è stata quella di non aver saputo scegliere i suoi collaboratori. A volte bastava che qualcuno del suo *entourage* gli dicesse che un ufficiale aveva parlato male di lui, « perché in 24 ore, questo ufficiale fosse sbattuto fuori. Questo è stato « l'unico grosso difetto nell'azione di comando del generale de Lorenzo. Penso che spesso e volentieri fosse in buona fede perché « si fidava troppo dei suoi collaboratori e quando uno ha troppa fiducia nel suo collaboratore talvolta può commettere delle ingiustizie « anche senza accorgersene. Però devo riconoscere che, mentre ero a « Roma, spesso venivano da noi a lamentarsi ufficiali e sottufficiali « che in 24 ore erano stati sbattuti fuori perché si era detto che « avevano parlato male del comandante generale ».

f) Il colonnello Dino Mingarelli così depose:

« Io ero capo ufficio operazioni al comando generale, quando il « generale de Lorenzo assunse la carica. Inizialmente, siamo andati « abbastanza bene: ma su alcuni punti cominció a sorgere un con- « trasto.

« Il 14 luglio 1963, il comandante generale mi chiamò e mi disse « che un capo ufficio operazioni come me non l'avrebbe mai trovato, « ma che mi sostituiva nell'incarico. Io chiesi perché. Mi disse che « lui non voleva essere contraddetto; che quando si doveva fare uno « studio, bisognava andare subito al nocciolo, senza stare a contraddire. Lui mi disse una frase che mi rimase fissa. Disse: "Io voglio « intorno a me non dei Soloni, ma dei piantoni".

« Mi disse: "Lei deve lasciare il comando; vada altrove, dove « vuole". Gli dissi: "Mi dia un incarico che salvaguardi la mia personalità". E lui mi fece capo di stato maggiore della 1^a divisione. « Questo fu nel settembre.

« Poi avvennero altri fatti, sempre connessi, un po' di amarezza per me, tanto è vero che io sono ancora tenente colonnello.

« Successivamente ci furono realizzazioni positive ad opera del « generale de Lorenzo: radiomobili, potenziamenti, tutto questo, messo « insieme, cominció a modificare il mio giudizio. Cominciavo io stesso « a convincermi che la posizione errata era la mia, non quella del « generale de Lorenzo. Perché, quello che stavo vedendo nei primi « tempi, era decisamente favorevole. Autoradio, provvidenze, specialmente per i gradi più bassi, elevazione del tono e così tante altre « cose per le prospettive future.

« Per cui possiamo anche dire: vi erano persone le quali inizialmente erano contro, che, rivedendo, come una specie di autocritica se stessi, si stavano quasi mettendo in linea con de Lorenzo. « Cioè, in quel momento si guardavano i dati concreti, e poteva avere « certamente successo ».

3) *Notizie e giudizi di personalità politiche.*

Furono ascoltati alcuni uomini politici che avevano espresso giudizi sul generale de Lorenzo.

a) Il senatore Ferruccio Parri ha espresso il seguente giudizio:

« Il generale de Lorenzo è uomo con notevoli qualità e capacità realizzatrici. Godeva da tempo — già in anni che risalgono al predecessore del Presidente Segni — di una certa libertà d'azione.

« Non so dire se de Lorenzo fosse stato trascinato dalla sua ambizione a proseguire preparativi fino al punto in cui occorreva l'ultima spinta.

« Io non ho altri elementi per giudicare il generale de Lorenzo, « tranne la relazione Beolchini che è la fonte numero uno per quanto riguarda il S.I.F.A.R., le sue deviazioni, il mal governo, gli abusi, « gli arbitri interni nell'avanzamento dell'Arma.

« Che il generale de Lorenzo avesse grandi ambizioni, questo è « chiaro ».

b) Il senatore Raffaele Jannuzzi, deponendo di fronte alla Commissione sul punto specifico della figura del generale de Lorenzo così si esprime:

« A differenza di pareri e luoghi comuni che si sono creati intorno a questo generale, non ho mai nascosto che sono profondamente convinto che il generale de Lorenzo ha fatto, dal suo punto di vista, molto bene il suo mestiere come capo dei servizi segreti, « mettendo in piedi questi servizi segreti, che nel nostro Paese, non « c'erano e facendo dell'arma dei carabinieri, secondo criteri che pure « io non condivido, un'Arma, cosa che non era prima ».

4) *Risposte dell'onorevole de Lorenzo.*

La Commissione parlamentare d'inchiesta, a mezzo del suo Presidente, comunicò all'onorevole de Lorenzo la sostanza delle numerose

deposizioni sopra riportate, focalizzando particolarmente la questione dei "trasferimenti sul tamburo".

L'onorevole Giovanni de Lorenzo così rispose:

« La questione è molto delicata e risente di impressioni ed anche, forse, di risentimenti personali, come è ovvio.

« Di trasferimenti "sul tamburo" veramente se ne sono verificati pochi.

« A grandi linee, posso dire che ve ne è stato un certo numero « da Napoli. In quella legione, infatti, si era piano piano manifestato « un atteggiamento di insofferenza ad ogni disposizione, ad ogni « trasferimento, per motivi anche umani. Molti di questi signori erano « già vincolati non soltanto al loro incarico nell'Arma, ma ad altri « impieghi che, bene o male, avevano assunto. Il comandante della « legione non aveva vangelo, non aveva né forza, né coraggio di opporsi a questo andazzo. Da Napoli provenivano valanghe di lettere « anonime contro questo o quello. Affidai allora il comando al Piccinni Leopardi, uomo di mano ferma che effettuò un notevole « numero di trasferimenti, ma riuscì a rimettere ordine nella legione « di Napoli. Fu un atto di disciplina dovuto, attivato attraverso la « normale disciplina regolamentare.

« Ho incontrato, poi, in Sardegna qualcuno di questi sottufficiali, « che mi ha ringraziato del provvedimento che gli aveva consentito di vivere in un clima più calmo, laborioso e sereno.

« Per quanto riguarda qualche trasferimento così detto "improvvisato" non fu dovuto a informazioni del servizio.

« È vero che, andando presso i comandi di divisione, ricevevo « insieme agli altri anche i capi di C.S.; ma vi è per questo un motivo « di funzionalità. Essi lavorano, infatti, in stretta unione con i comandi dell'Arma. Erano gli organi motori delle indagini, dell'attività informativa più vasta esplicata da carabinieri della legione e delle stazioni; erano, insomma, dell'ambiente. Quando andavo a far visita ai vari comandi parlavo anche con questi, ma non è che facessero delle delazioni sui loro colleghi. Questo è quanto possono ritenere coloro che, vedendosi ripresi, danno la colpa non a se stessi ma a informazioni non benevole.

« Per quanto riguarda gli altri trasferimenti che si dice siano « stati improvvisati e ingiustificati, vorrei che mi fossero elencati, e

« sono comunque ben pochi coloro che ebbero motivi di dispiacersi
« di questo.

« Mingarelli, tanto per fare un esempio, era un ottimo ufficiale
« addetto al comando generale, ma in diverse circostanze manifestò
« visioni tecniche diverse dalle mie. Io però ero il responsabile.

« A un certo punto mi resi quindi conto che, pur essendovi tra
« me e Mingarelli il massimo reciproco rispetto, era impossibile la
« nostra convivenza che non permetteva il miglior rendimento del
« comando, in quanto lui rimaneva fermo nelle sue convinzioni ed
« io nelle mie. Decisi, quindi, di allontanarlo e gli chiesi dove desi-
« derava andare. Poiché aveva fatto la scuola di guerra, andò a
« fare il capo di stato maggiore della divisione di Milano, con suo
« gradimento e penso che non abbia oggi motivo di serbarmi ran-
« core, in quanto in quel posto ha avuto la possibilità di svolgere la
« sua attività con maggiore libertà e con maggiore successo e questo
« gli avrà, in fondo, procurato anche un certo beneficio. Per quanto
« riguarda tutti questi altri bruschi cambiamenti, non credo che esi-
« stano al di fuori di una indicazione molto generica.

« Per quanto riguarda poi il fatto che i quadri dell'Arma sa-
« rebbero stati messi in allarme — come ha detto la relazione Lom-
« bardi — è una valutazione diversa dalla mia. Non intendo elogiare
« me stesso, ma mi sembra che in quei tre anni l'arma dei carabi-
« nieri non abbia affatto risentito di questa deprimente azione del
« comandante; anzi, penso che sia stato il contrario.

« Ammetto che su 80 mila uomini ce ne potessero anche essere
« 8 mila non contenti, ma questo non vuol dire che siano state
« fatte domande faziose o che siano state raccolte informazioni a
« danno di singoli.

« Certo, se giungevano informazioni non favorevoli ad un co-
« mandante, dopo opportuni accertamenti, dovevo tenerne conto.
« Non potevo, ad esempio, mantenere un comandante il cui figliolo
« era stato arrestato dalla polizia come capellone. In casi del genere
« ho ritenuto opportuni trasferimenti in posti rispettabili e remune-
« rativi. Non credo che sia stato un male.

« Analogamente, quando ricevevo notizie di qualcosa che potesse
« turbare l'armonia di alcune famiglie, senza particolari clamori prov-
« vedevo ad attenuare questi inconvenienti. Senza nuocere ad alcuno,
« ritengo che sia stato un mio preciso dovere. Posso constatare, a
« distanza di tempo, che quanti hanno subito simili provvedimenti
« dovrebbero solo ringraziarmi ».

5) *Giudizi, elogi, encomi dei superiori del generale de Lorenzo. Decorazioni al valore e promozioni per merito di guerra partigiana.*

Dalla documentazione esibita dall'onorevole de Lorenzo al magistrato giudicante (Tribunale di Roma) si ricavano e si segnalano le note caratteristiche, i giudizi, le motivazioni che seguono:

ANNO 1940

« a) *Sintesi del rapporto.* "Intelligente, riflessivo, organico, molto resistente al lavoro. Ha dimostrato maturità di preparazione e profondo senso di responsabilità. Il suo comportamento durante la battaglia è stato sotto ogni aspetto brillante per efficacia e persistenza di azione e per valore personale".

« b) *Encomio.* "Ho molto apprezzato il vostro apporto personale all'ufficio operazioni del corpo d'armata in un periodo di intensissimo lavoro e durante il ciclo operativo. *F.to* generale Gastone « Gambara » ».

ANNI 1942-1943

« a) *Sintesi del rapporto.* "Ufficiale in servizio di stato maggiore veramente distinto che alla vasta cultura generale e professionale accoppia decisa volontà, chiarezza di idee, signorilità di modi e sereno sprezzo del pericolo".

« b) *Encomio.* "Vi encomio per l'alto contributo dato nello studio delle varie questioni operative e pel modo brillante come avete saputo disimpegnare il servizio di ufficiale di collegamento presso un comando di corpo d'armata tedesco. *F.to* generale Malaguti".

« c) *Nota.* "Dopo l'8 settembre il tenente colonnello ha svolto prima in Romagna quale membro del comitato militare romagnolo; poi in Roma quale vice capo ufficio informazioni del fronte clandestino, una attività veramente encomiabile nella lotta contro i tedeschi ed i fascisti. *F.to* generale Q. Armellini" ».

ANNO 1944

« a) *Nota.* "Durante il periodo dell'occupazione tedesca in Roma ha svolto nel fronte clandestino militare opera intelligente e

« feconda di concreti risultati. Ha rivelato fermezza di carattere e
« serenità di animo durante l'imperversare delle persecuzioni nazi-
« fasciste ».

« b) *Elogio.* "Elogio vivamente il tenente colonnello Giovanni de
« Lorenzo per l'attività svolta con nobiltà di intenti e con infiammato
« amore di Patria. *F.to* generale Angelo Odone".

« c) *Motivazione del fatto d'arme della concessione della me-
« daglia d'argento al valor militare:* "Ufficiale superiore dello stato
« maggiore R.E. si distingueva fin dai primi giorni dopo l'armistizio
« nella lotta contro il nemico occupante. Incaricato dal comando
« supremo italiano di svolgere attività informativa nell'interesse delle
« operazioni quale vice capo del centro informazioni dislocato nella
« Capitale, si dedicava con grande abnegazione al nuovo compito
« riuscendo a raccogliere e far pervenire notizie preziose per il loro
« immediato sfruttamento bellico. Benché attivamente ricercato e
« nonostante che il moltiplicarsi degli arresti e delle delazioni ren-
« dessero sempre più rischioso lo svolgimento della sua attività, riu-
« scito a sfuggire con abile decisione all'arresto onde non fare ces-
« sare la corrente informativa, continuava — alto esempio per i suoi
« collaboratori — imperturbabile nella sua delicata ed importante mis-
« sione fino alla liberazione della Capitale. Roma, marzo-giugno 1944".

« d) *Motivazione del fatto d'arme dell'avanzamento per me-
« rito di guerra:* "Ufficiale superiore all'atto dell'armistizio si por-
« tava in Romagna, ove, per accordi precedentemente presi con gli
« esponenti del locale movimento di resistenza, costituiva ed organiz-
« zava formazioni partigiane. Per sei mesi di dura lotta, fra diffi-
« coltà e pericoli di ogni genere le diresse e guidò in un attivissimo
« ciclo operativo di guerriglia e di sabotaggio riuscendo coi risul-
« tati ottenuti a costituire le riserve logistiche e di armi che favori-
« rono il proseguimento della lotta clandestina. Romagna, settembre
« 1943-febbraio 1944" ».

ANNI 1945-1947

« a) *Nota.* "Resistente, agile, amante dello sport. — Mente
« aperta, percezione prontissima; iniziativa e intraprendenza — Ri-
« flessione — Ponderatezza — Preparazione professionale completa
« — Ha dimostrato eccellente capacità nel campo operativo ed orga-
« nizzativo — Idee chiare e lineari che vanno diritto allo scopo. Ra-
« gionosa — espone e scrive con incisiva chiarezza — persuasivo, voli-
« tivo, tenace, fermo, leale, calmo, equilibrato, obiettivo. Distinto nel

« tratto e nel comportamento. In sostanza collaboratore ed ufficiale
« di stato maggiore di primo ordine e gradito”.

« b) *Elogio*. "Gli rivolgo un encomio veramente sentito per
« la eccellente collaborazione datami, sicuro che procederà sempre
« sulla stessa via. *F.to* Il capo di stato maggiore esercito, Cappa
« Ernesto” ».

ANNI 1950-1951

« a) *Sintesi delle note*. "Si confermano in pieno le belle note
« ed i lusinghieri apprezzamenti dell'anno precedente, aggiungendo
« che in questo secondo anno di comando il colonnello de Lorenzo
« ha, ancor più ed ancor meglio, affinato le sue doti di comandante
« e potenziato il suo rendimento in ogni campo. Nelle esercitazioni
« di cooperazione a fuoco il 33° artiglieria da campagna Folgore ha
« dato sicura prova di essere magnificamente comandato organizzato
« ed addestrato”.

« b) *Encomio*. "Sono lieto di rinnovare alla S.V. un vivis-
« simo encomio per la fervida e feconda attività esplicata con gio-
« vanile energia e con maturo senno al comando del suo bellissimo
« 33° reggimento artiglieria da campagna Folgore. *F.to* generale di
« corpo d'armata de Castiglioni ».

« c) *Sintesi delle note*. "Ottime qualità fisiche, intellettuali e
« morali. Carattere serio, tenace, molto riservato, temperamento non
« impressionabile. Spirito pratico e semplificatore, lavora con molta
« coscienza e rapidamente. Espone con chiarezza. Ha estesa cultura
« generale tecnico-professionale. Ha amore di responsabilità e giusto
« spirito d'iniziativa. Elevato amor proprio. Autorevole, ma umana
« la sua azione di comando. Gode di prestigio fra i colleghi. Ha ascen-
« dente sugli inferiori. Devoto al superiore.

« *Encomio*. Per il suo alto rendimento, quale comandante di
« gruppo istruzione reclute, durante un periodo delicato e difficile
« per la intensa attività addestrativa e scarsità di mezzi” ».

ANNI 1952-1953

« a) *Note caratteristiche*. "Il colonnello in servizio di stato
« maggiore de Lorenzo è rapidissimo nel decidere, e decidere bene, e
« altrettanto rapido nell'eseguire. Per lui non esistono dubbi ed esi-
« tazioni. Non l'ho mai visto in impacci. Problema esaminato, pro-

« blema risolto su due piedi; e mai ho dovuto lamentarmi delle solu-
« zioni proposte e nel suo ambito adottate. È questa la sua caratte-
« ristica, che impronta non solo la sua personalità, ma il suo modo
« stesso di fare: rapido nel parlare e nel muovere dei passi. Ha una
« invidiabile memoria, altra dote preziosissima in un ufficiale di stato
« maggiore e soprattutto in un capo di stato maggiore, memoria
« agevolata, direi così, da profondo spirito di osservazione. Quello che
« vede o legge o sente, gli rimane impresso. Mai ho potuto coglierlo
« in fallo per una dimenticanza. Ha anche spirito d'iniziativa e sa
« addossarsi le responsabilità, gli spettino o non gli spettino, senza
« la minima preoccupazione. Si vede benissimo che quello che più
« l'interessa è lo scopo da raggiungere e non la sua personale situa-
« zione. Le sue conoscenze professionali toccano tutti gli aspetti della
« professione, senza limitazioni di arma o limitazioni in un settore
« dell'arte. Ha familiarità con la logistica, la tattica e l'organica e
« particolare competenza nel servizio delle informazioni. Unisce alla
« capacità professionale una rara cultura generale che, lettore infati-
« cabile, egli accresce. Questa cultura traspare, talvolta, in aspetto
« giocoso, dalla sua conversazione. Dico in aspetto giocoso, perché
« egli, che delle cose sa vedere il lato buono, oltre che il cattivo, ne
« sa cogliere anche, all'occasione, la parte gaia, perché ha un fine
« senso dell'umorismo. Ha molto tatto, e pur sapendo prendere di
« petto certe situazioni che esigono l'attacco frontale, sa anche, occor-
« rendo, girar diplomaticamente l'ostacolo. Qualità riflessa nella sua
« prosa limpida, nella quale sa dir crude verità e giocare di chiaro-
« oscuro, in modo da far leggere, come si suol dire, tra le righe. Detto
« tutto questo, si può dedurre che il colonnello de Lorenzo è un
« collaboratore di prim'ordine, di tanto più prezioso in quanto, alla
« capacità dei sensati giudizi, unisce quella di liberamente esprimerli,
« possano o non riuscire graditi. Riscuote stima e simpatia dai co-
« mandati, con gli ufficiali dei quali, di stato maggiore o non, egli si
« è legato; così come è stimato ed amato dai dipendenti da cui esige,
« ma ai quali concede con larghezza, specie in attestati e riconosci-
« menti. Comanda con mano ferma, non disgiunta, quando necessario
« e nella misura necessaria, da bontà. Inappuntabile nella uniforme,
« prestante, si presenta e conversa bene e figura quindi molto degna-
« mente in società.

« *Sintesi.* Lo giudico: Ottimo colonnello di artiglieria in servizio
« di stato maggiore, capo di stato maggiore di un corpo d'armata di
« frontiera. *F.to* generale di corpo d'armata Carlo Biglino” ».

ANNI 1953-1955

« a) *Rapporto*. "Assegnato al comando del V corpo d'armata, « vi trovai come capo di stato maggiore il colonnello de Lorenzo, che « già conoscevo. Non potevo desiderare di meglio, e cinque mesi di « lavoro in comune mi hanno dato piena conferma delle eccellenti « qualità di questo ufficiale. Fisico prestante ed efficientissimo, carat- « tere fermo, rettilineo, leale, animo generoso, intelligenza vivacissi- « ma e profonda, memoria ferrea, spiccata capacità di sintesi, cultura « professionale solida e vasta, integrata da ottima cultura generale, « iniziativa pronta ed accorta, alto senso di responsabilità, equilibrio « perfetto, potenza di lavoro. Questi gli elementi che concorrono a « delineare la figura del colonnello de Lorenzo. Egli gode di grande « prestigio presso i dipendenti, di cui sa sollecitare le molle spiri- « tuali, del cui benessere si cura a fondo e dai quali ottiene il mas- « simo rendimento. Secondo l'occorrenza sa usare grande energia o « tatto. È singolarmente rapido e sicuro nel decidere e nell'agire. « È signorile nel tratto. La sua collaborazione risulta particolarmente « fattiva e gradita per l'acume, la prontezza di percezione ed azione, « la squisita sensibilità, la probità d'intenti, la inalterata serenità — « e non di rado il fine umorismo — che lo caratterizzano. Egli sostiene « con fermezza ed efficacia le proprie idee; nello stesso tempo afferra « ed interpreta perfettamente quelle del superiore e ne esegue fedel- « mente gli ordini. Ha carattere di linea; è brillante; è un fuori classe. « Sotto la sua direzione il comando ha funzionato nel migliore dei « modi ed io non ho avuto che da compiacermi della sua opera.

« b) *Sintesi*. "Lettura integrale".

« c) *Encomio*. "Nel momento in cui il colonnello de Lorenzo si « allontana per assumere un incarico del grado superiore, gli rivolgo « un vivissimo encomio ed un caldo ringraziamento per la sua gra- « dita e fattiva collaborazione e gli auguro la miglior fortuna di « carriera, che sarebbe ben meritata. *F.to* generale Giorgio Liuzzi" ».

ANNO 1956

« a) *Rapporto*. "Il generale de Lorenzo ha assunto di fatto la « carica di capo del S.I.F.A.R. sin dal 1° gennaio del corrente anno « (1956). Con la flessibilità che è propria della sua natura, si è im- « mediatamente assestato nella nuova attività ed ha condotto con

« mano sicura e con felice risultato il delicato e pesante organismo
« affidato alla sua direzione. Il servizio informazioni ha fornito una
« chiara dimostrazione della sua efficienza in occasione della crisi
« del Medio Oriente facendosi apprezzare anche in campo N.A.T.O.
« per la copia, la tempestività e l'esattezza delle notizie. Il generale
« de Lorenzo procede con criteri di modernità al progressivo perfe-
« zionamento del servizio, in ogni sua branca, e costituisce perso-
« nalmente elemento di equilibrio, di coesione e di fiducia, mante-
« nendosi lontano da ogni tentazione di slittamento verso attività
« non direttamente connesse all'interesse militare. Il generale de Lo-
« renzo ha personalità ben definita, intelligenza pronta e versatile,
« ottima preparazione professionale, signorilità di tratto, sicurezza
« nel procedere per la sua via ».

« b) *Sintesi.* " Lo giudico ottimo generale di brigata in servizio
« permanente effettivo, capo servizio informazioni delle forze armate.
« *F.to* Il capo di stato maggiore Mancinelli" ».

ANNI 1956-1957

« a) *Rapporto.* " Il riconoscimento (che qui intendo fare) che il
« generale de Lorenzo, come capo del servizio informazioni delle forze
« armate, ha confermato le brillanti doti messe in evidenza nella va-
« lutazione dell'anno precedente ed ha raggiunto analogo pieno ren-
« dimento presenta un valore particolare che ritengo di dover sotto-
« lineare. Il servizio cui egli presiede costituisce, infatti, in ogni mo-
« mento, anche in pace, un fronte attivo e pericoloso ai fini degli
« infortuni che possono insorgere da un momento all'altro. Il gene-
« rale de Lorenzo ha saputo marciare speditamente, rispondendo in
« ogni circostanza alle esigenze talvolta pressanti e spesso rilevanti
« del momento. La vasta e complessa organizzazione ai suoi ordini
« lavora con intelligente elastico adattamento alle mutevoli condi-
« zioni e produce buoni risultati, nel campo della ricerca informa-
« tiva e in quello della difesa, valendosi di ogni nuovo ausilio della
« tecnica. In occasione della recente crisi nel Medio Oriente il nostro
« servizio si è posto in luce di particolare valore nel quadro dei vari
« organismi informativi dei paesi atlantici e ne ha avuto esplicito
« riconoscimento.

« b) *Sintesi.* "Ottimo generale di divisione in servizio permanente
effettivo, capo servizio informazioni delle forze armate. Un caldo

« encomio per l'alta efficienza e la costante vigilanza del servizio in-
« formazioni ai suoi ordini. *F.to* Il capo di stato maggiore della difesa
« generale Mancinelli ” ».

ANNO 1959

« a) *Rapporto.* ” Confermo senza riserva la favorevole valutazione
« delle precedenti note. Il 1958 è stato ricco di avvenimenti che hanno
« messo alla prova l'efficienza del nostro servizio informazioni, mani-
« festatosi in ogni occasione all'altezza delle esigenze. Ancora una
« volta voglio mettere in rilievo la serietà e l'equilibrio dell'azione
« direttiva del generale de Lorenzo che imprime nello stesso tempo
« al servizio un costante impulso di modernità e di ardimento ”.

« b) *Sintesi.* ” Ottimo ufficiale generale capo servizio informazioni
delle forze armate ”.

« c) *Encomio.* ” Il S.I.F.A.R. è un valido strumento della nostra
« difesa: un caldo encomio alla S. V. per questo brillante risultato
« della sua azione direttiva seria, equilibrata, arditamente moderna.
« *F.to* Il capo di stato maggiore della difesa generale Mancinelli ” ».

ANNO 1959

« a) *Rapporto.* ” Non ho nulla da aggiungere alle precedenti note.
« Il generale de Lorenzo è fra i più dotati del nostro esercito e la
« sua figura si profila fin d'ora fra quelle predestinate ad occupare
« posti di massimo rilievo ”.

« b) *Sintesi.* ” Lettura integrale ”.

« c) *Encomio.* ” Un vivo encomio. *F.to* Il capo di stato maggiore
« della difesa generale Mancinelli ” ».

ANNO 1959

« a) *Note caratteristiche.* ” Sano, dinamico, prestante. Porta, in
« ogni suo atto, una nota piacevole di signorilità. Intelligenza pronta
« e vivace su solide fondamenta culturali. Preparazione professionale
« ben assimilata ed affinata nell'assolvimento di vari, importanti e
« delicati incarichi. Ricco d'iniziativa e di acuto spirito di osserva-

« zione; dotato di perfetto equilibrio; volitivo, tenace, sicuro di sé.
« Franco, energico; comprensivo; svolge illuminata azione verso i di-
« pendenti dai quali sa trarre, con oculata guida e con inesausto
« fervore i migliori risultati. Assolve l'attuale assai delicato incarico
« con rara perizia. Ha il grande merito di saper dirigere la vasta e
« complessa organizzazione del servizio, attraverso ben calcolati ma
« continui e più intensi impulsi, verso obiettivi sempre più estesi e
« profondi. Generale di primissimo piano, gode nei vari ambienti,
« nazionali e internazionali con i quali è a contatto, di indiscusso
« e ben meritato prestigio ».

« b) *Sintesi.* " Ottimo generale di divisione; capo del servizio in-
« formazioni delle forze armate ".

« c) *Encomio.* " Encomiato per la collaborazione preziosa data, con
« acuta intelligenza ed eccezionale perizia, al capo di stato maggiore
« della difesa. *F.to* Il capo di stato maggiore della difesa generale Aldo
« Rossi " ».

ANNO 1960

« a) *Encomio.* " Encomiato per l'eccezionale rendimento dato, con
« intelligenza e perizia, nella guida di uno dei più importanti settori
« della difesa. *F.to* Il capo di stato maggiore della difesa generale Aldo
« Rossi " ».

ANNO 1961

« a) *Sintesi.* (1961-maggio). " Confermo integralmente i giudizi
« particolarmente favorevoli da me espressi nelle precedenti note.
« Nel corso dell'anno 1960 il generale de Lorenzo ha ulteriormente
« progredito, con chiara visione delle moderne necessità, sulla via del
« potenziamento del servizio. Pronto, tenace, sicuro di sé: ha ardi-
« tamente sfruttato sino al limite possibilità e flessibilità della vasta
« e complessa organizzazione ai suoi ordini. Ha conseguito con essa,
« anche in situazioni particolarmente difficili, risultati di notevole ri-
« lievo per la difesa. Il suo rendimento, elevatissimo, è stato in ogni
« circostanza pari alla fiducia e al forte prestigio di cui egli gode.
« Ottimo generale di divisione, capo del servizio segreto informazioni
« delle forze armate ".

« b) *Encomio.* ” Encomio il generale de Lorenzo per i brillanti « risultati conseguiti per la sua opera: frutto di sana iniziativa, di « tenace volontà e di eccellente preparazione. *F.to* Il capo di stato maggiore della difesa generale Aldo Rossi ”.

« c) *Sintesi.* (1961-ottobre). ” Ho già avuto occasione, nei due « precedenti anni, di mettere in luce le brillanti qualità di questo « ufficiale generale, alla cui capacità ed esperienza è affidata la guida « di uno dei settori più delicati della difesa. L'opera tenace e lungimirante da lui svolta ha dato nell'anno in corso e in situazioni « difficili felici risultati, che hanno ottenuto il pieno riconoscimento « delle varie autorità nazionali e alleate alle quali il servizio fornisce « la sua preziosa collaborazione. Generale di forte personalità e di « elevato prestigio ha costantemente dato rendimento eccellente, pari « alla meritata fiducia di cui gode. Ottimo generale di divisione, capo « del servizio informazioni delle forze armate. *F.to* Il capo di stato « maggiore della difesa generale Aldo Rossi ” ».

6) *Rapporti del generale de Lorenzo con gli ambienti politici.*

Gli atteggiamenti politici del generale de Lorenzo hanno dato luogo ad una complessa controversia per l'incostanza e contraddittorietà degli apprezzamenti che hanno sollevato.

Sono corse polemiche ardenti, all'interno dell'esercito, culminate in una pubblicazione scandalistica promossa contro di lui, dal titolo: *Mani rosse sull'Esercito*. In tale libello si addebita al generale de Lorenzo di aver tentato di determinare una svolta tattica e strategica negli apprestamenti dell'esercito, e di essere influenzato da una visione politica ispirata alla sinistra.

Daremo nel capitolo seguente un quadro degli echi di stampa di tali contrasti, acuitisi a causa della nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.

a) In ordine ai rapporti concreti del generale de Lorenzo con gli ambienti politici, ricordiamo l'espressione già citata nella relazione Lombardi:

« Il generale de Lorenzo continuò a mantenere contatti non « sempre giustificabili con partiti e personalità politiche di varia « tendenza ».

Il generale Lombardi fu ascoltato dalla Commissione parlamentare su questo punto. Stralciamo dal verbale di seduta i passi che interessano l'argomento:

« — *Domanda*: Ella ha detto che il generale de Lorenzo aveva « coltivato rapporti con tutti i partiti politici. Tale convincimento lo « ha tratto esclusivamente dal riferimento ad un certo Jacoviello, « contenuto nella deposizione del generale Perinetti ?

« — *Lombardi*: " Non soltanto da questo. Anche da altri. Questo è uno dei fatti che è stato dichiarato.

« Ma è chiaro che ha avuto dei contatti con tutto lo schieramento « dei partiti, e quindi si rimane perplessi su questo comandante.

« I contatti politici il comandante dell'Arma li deve tenere per « tenersi al corrente per questioni di servizio. Quel che non va è « quando questi contatti hanno un fine personale. È risultato, praticamente, che molti di questi accostamenti non erano per nulla « nell'interesse del servizio, ma piuttosto orientati per questioni di « carattere personale ".

« — *Domanda*: Non le pare eccessiva l'affermazione ?

« — *Lombardi*: " Ho detto che aveva tenuto contatti con tutto « il ventaglio; che poi abbia tenuto contatti con tutte le stecche del « ventaglio, questo non lo so ".

« — *Domanda*: Il teste ha detto che questi contatti violavano « lo spirito dell'articolo 28, in quanto non erano tutti impostati sul « piano della informativa necessaria da recare al Presidente del Consiglio, ma per fatti personali. Quali interessi personali ? Con quali « personaggi politici ?

« — *Presidente*: La domanda è questa: al di là delle impressioni che lei ha potuto avere e delle deduzioni che ha potuto trarre, « con una sintesi propria, ella ha potuto accertare, durante l'inchiesta, qualche fatto particolare ? Ha acquisito fonti proprie, dirette, « di informazione ?

« — *Lombardi*: " Sono inquadrato in un'informazione generica " ».

b) Dagli uomini politici la Commissione ha potuto raccogliere solo due giudizi, uno del senatore Ferruccio Parri, l'altro dell'onorevole Giulio Andreotti, ministro della difesa *pro tempore*.

Il senatore Ferruccio Parri precisò alla Commissione che il generale de Lorenzo tenne, nella conversazione che ebbe con lui, a manifestarsi come uomo la cui tecnica, politica e militare, era orientata a "sinistra". Egli si è espresso nei seguenti precisi termini:

« de Lorenzo si offese perché la mia opposizione gli pareva associata alle opposizioni di destra. Discorrendo di sé e della politica di Aloia, voleva presentarsi come un uomo piuttosto di sinistra; per questo si deluse che io sostenessi uomini di destra contro di lui ».

L'onorevole Giulio Andreotti, che, come si vedrà nel seguente capitolo, fu l'unico ad essere di avviso diverso da quello unanime sulla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, tenne a precisare che il generale de Lorenzo aveva con sé il favorevole sostegno di tutti i partiti della maggioranza governativa e della estrema sinistra.

c) Il generale Carlo Perinetti, nella dichiarazione scritta rilasciata il 9 maggio 1968 alla Commissione presieduta dal generale Lombardi, aveva dichiarato:

« L'atteggiamento del generale de Lorenzo nei riguardi dei partiti politici lascia perplessità, specie per i contatti che avrebbe mantenuto con esponenti del settore comunista. Ciò trova conferma in quanto ebbe a riferirmi nel 1965 un esponente del P.C.I., di Terracina, certo Jacoviello: "Longo ha detto che de Lorenzo non si tocca" ».

« È mia opinione che a suo tempo nella mente del generale de Lorenzo sia balenata l'idea di appoggiare i piani di un non bene determinato partito politico per la formazione di un Governo, del quale egli avrebbe potuto far parte ».

Ascoltato dalla Commissione parlamentare il generale Perinetti precisò:

« — *Presidente*: Ha avuto un colloquio con Jacoviello? Chi era? »

« — *Perinetti*. " Nel momento in cui vi erano gli attacchi contro Aloia, da parte de *L'Unità*. Questo Jacoviello è un comunista che ho conosciuto a Terracina " ».

« — *Presidente*: È solo un comunista o un esponente politico? »

« — *Perinetti*: " Sua moglie ora è un'onorevole, ma lui allora, « pur senza essere un onorevole, era una personalità " ».

« Un giorno, parlando del più e del meno, siamo venuti a parlare « di queste cose, ed io gli chiesi: va bene, voi de *L'Unità* scrivete tutte « queste cose contro Aloia, parlate dei vestiti, del suicidio di quel « maggiore di Napoli, ecc., ma se per caso vi dessi gli elementi che « abbiamo contro de Lorenzo, voi li raccogliereste? Egli rispose di « no. Gli chiesi il perché; ed egli mi diede una risposta stranissima: « ' Perché c'è un alibi '. In sostanza non avrebbe accettato " ».

« — *Presidente*: Ricorda se le disse questa frase: " A noi Longo « ha detto che de Lorenzo va lasciato stare " ?

« — *Perinetti*: " Si trattava, naturalmente, dell'onorevole Longo, « ma questa frase l'ho sentita dire da altri " ».

d) Sull'argomento il generale Guido Grassini ha così parlato alla Commissione Lombardi (nastro):

« " Un'altra causa di deviazione è proprio questa: l'aver tollerato « l'ingresso dei politici nelle caserme. L'ho scritto anche al ministro, « gli ho detto: Guardi, la forza più grande dei carabinieri è stata « quella di sentirsi servitori dello Stato e non del Governo. E loro « questa loro indipendenza l'hanno tenuta anche sotto il fascismo " ».

« — *Domanda*: Il capo di stato maggiore, se per legge, sovrain- « tende al S.I.F.A.R. come tollerava il fatto di questa intromissione ?

« — *Risposta*: " C'è stato quattro anni in più. Notoriamente era « uno che faceva ordinaria amministrazione, il quieto vivere. Ma lui « (de Lorenzo) la potenza l'aveva, perché nessuno osava contrastarlo. « Era lui che tollerava che ufficiali facessero la spia ai loro superiori. « Questo è stato tremendo. Il bilancio materiale poteva essere atti- « vissimo, aveva fatto delle buone cose (lasciamo perdere i reggi- « menti, tutte quelle balle là, brigata meccanizzata, sulla quale poi « hanno lavorato tanto) " ».

e) Dalla conversazione (registrata su nastro) con la Commis- sione Lombardi si riporta quanto il colonnello Guglielmo Cerica ha detto sull'argomento:

« — *Domanda*: de Lorenzo ha tenuto contatti con i partiti politici?

« — *Risposta*: " Senz'altro, senz'altro " ».

« — *Domanda*: Con le persone e i partiti ?

« — *Risposta*: " Sì, sì ".

« — *Domanda*: Ma il curioso è quello che li teneva un po' con « tutti; andava a raggiera ?

« — *Risposta*: " Sì, andava veramente a raggiera. Infatti, io « adesso le dico questo: io sono stato molti anni con lui. Insomma, « lo debbo dire: un uomo intelligentissimo, ma questo è tutto: si « mette sempre con il più forte, o per lo meno con quello che ritiene « che in quel momento gli possa essere utile. Era sempre così " ».

Lo stesso colonnello Cerica aveva rilasciato alla Commissione Lombardi questa dichiarazione:

« Il generale de Lorenzo teneva stretti contatti con tutti i partiti « politici ed in particolare con quello che al momento poteva riu- « scirgli maggiormente utile.

« Egli cercava in vari modi di ingraziarsi le personalità politiche « come ad esempio, quando l'onorevole Nenni ebbe un incidente di « auto a Latina, inviò subito il tenente colonnello dei carabinieri « Capano perché si mettesse a sua disposizione.

« Il generale de Lorenzo cercava di strumentalizzare in questo « campo tutto ciò che poteva servire alle sue personali mire " ».

f) La Commissione contestò all'onorevole Giovanni de Lorenzo le accuse mossegli dalle fonti sopraindicate.

Egli diede queste spiegazioni:

« " Ho visto nella relazione Lombardi che mi si imputa di aver « avuto contatti, spesso non giustificati, con tante persone. A pre- « scindere dal fatto che, dovendo io riferire al Presidente del Con- « siglio, nessun contatto fosse non giustificato, avrei avuto piacere che « mi fossero state indicate (cosa che non fu mai fatta) le persone « con le quali i contatti potevano essere ritenuti ingiustificati.

« Ho avuto dei contatti, nel senso che acquisivo notizie generali « o generiche sulla situazione fornita da molte persone che potevano « essere in grado di completarmi il panorama valutativo della reale « pericolosità del momento, panorama che mi lasciò abbastanza tran- « quillo.

« Gli incontri possono essere stati molto occasionali e marginali
« e di essi non saprei adesso definire neanche la consistenza. Può,
« semmai, definirla il generale Lombardi che ha parlato di contatti
« ingiustificati »

« — *Presidente*: Ma ella ha avuto questi contatti ?

« — *de Lorenzo*: " Ogni giorno avevo contatti con un sacco di
« gente. Non posso che giustificare questi incontri con la normale
« routine informativa ".

« — *Presidente*: Ella quindi non esclude di aver avuto contatti
« con personalità a titolo informativo e valutativo della situazione.

« — *de Lorenzo*: " Se mi diranno con chi, potrò precisare se ho
« avuto questo o quel contatto ".

« — *Presidente*: Questi contatti, che ella aveva con le personalità
« politiche responsabili del momento, nel settore dei vari partiti e dei
« sindacati, avvenivano su sua iniziativa o su iniziativa di altri ?

« — *de Lorenzo*: " Erano contatti ricettivi e non ricercati, per-
« ché io avevo i miei canali di informazione a livelli meno elevati
« che, nell'ambito delle province e delle regioni, avevano i necessari
« contatti con le autorità politiche e di governo ".

« — *Presidente*: In quel periodo, i normali contatti che ella ebbe
« con personalità politiche di varia estrazione a titolo informativo,
« sono avvenuti su sua iniziativa o su suggerimento altrui ?

« — *de Lorenzo*: " Né su iniziativa mia, né su suggerimento di
« nessuno. A volte si presentavano personaggi politici che rappresen-
« tavano delle preoccupazioni o delle difficoltà.

« O erano preoccupati o volevano rappresentare punti di vista
« più o meno personali. Però se Lombardi vuole precisare qualche
« cosa di meglio, allora io sono a disposizione " ».

Il generale Giovanni de Lorenzo, nuovamente ascoltato dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta, dichiarò:

« " Nei tre anni e tre mesi in cui sono stato comandante generale
« dell'Arma, rifacendomi al mio obbligo di riferire al Presidente del
« Consiglio sulla situazione generale del Paese, ho avuto, non per con-

« vocazione, ma per incontri di massima casuali, contatti con molte
« personalità politiche responsabili dei vari partiti con le quali si
« è parlato della situazione generale del Paese, che naturalmente
« ciascuno ha rappresentato dal punto di vista delle proprie visioni
« politiche. Questo consentiva a me, nel recarmi a riferire al Presi-
« dente del Consiglio, di avere una visione non solamente unilaterale
« delle cose, ma che nasceva da questi contatti che io non cercavo
« particolarmente, ma che nella mia attività di comandante dell'Arma
« avevo occasione di attivare. Quindi ho avuto contatti con perso-
« nalità politiche di ogni partito, di ogni genere, non che mi convo-
« casso, ma ci si trovava ad esempio ai ricevimenti al Quirinale, alle
« ambasciate, al Ministero degli esteri ».

« — *Presidente*: Non si è qualche volta procurato dei colloqui
« nello stesso studio di queste personalità politiche ?

« — *de Lorenzo*: " No, nello studio particolare colloqui non ne
« ebbi; ma erano tanti gli incontri... ".

« — *Presidente*: Non ha avuto colloqui con l'onorevole Parri,
« con l'onorevole Schiano ?

« — *de Lorenzo*: " L'onorevole Parri lo incontrai quando ero capo
« di stato maggiore dell'esercito ".

« — *Presidente*: Mai prima ?

« — *de Lorenzo*: " Prima di allora non ebbi mai ad incontrarlo.
« Con l'onorevole Schiano ebbi, invece, un incontro nel mio ufficio di
« comandante generale dell'Arma. Si era interessato dell'Arma, del
« servizio informazioni, erano nati dei piccoli pettegolezzi ed io avevo
« ritenuto di dirimerli con lui per il buon nome dell'Arma e per evi-
« tare che si attivassero delle ostilità che non avevano motivo di
« essere " ».

CAPITOLO QUARTO

LE ELARGIZIONI DEL GENERALE DE LORENZO QUALE
COMANDANTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1) *L'amministrazione dei fondi di assistenza del bilancio dell'arma dei carabinieri.*

Sulla stampa ed in alcune testimonianze rese in varie sedi ed alla Commissione parlamentare si è profilata — anche se in luce sfumata ed equivoca — una accusa a carico dell'onorevole de Lorenzo, al quale si è chiesto conto della larghissima disponibilità di danaro di cui, reggente il comando generale dell'Arma, egli avrebbe dato copiosi saggi attraverso notevolissime, inusitate elargizioni e vistose gratifiche distribuite ai comandi periferici, agli ufficiali ed alla truppa. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri, durante la gestione de Lorenzo, avrebbe goduto di somme ingiustificabili se confrontate con quelle di cui disponevano i suoi predecessori e con gli stanziamenti di bilancio.

Si è anche sostenuto che tali maggiori somme provenissero dal S.I.F.A.R. e comunque avessero un'illecita provenienza, probabilmente da parte della Confindustria.

A questa tematica è dedicato questo capitolo.

2) *La relazione Lombardi e le deposizioni del generale Luigi Lombardi.*

Nessun addebito viene formulato dalla relazione Lombardi a carico del generale de Lorenzo quale comandante generale dell'arma dei carabinieri, per la politica di gratifiche ed elargizioni da lui praticata.

Il generale Lombardi, inteso dalla Commissione, alla domanda del presidente se gli fosse risultato, per prova accertata, che il gene-

rale de Lorenzo, durante il periodo in cui resse il comando dell'Arma, avesse fatto uso illegittimo dei fondi per premi di operosità e servizi particolari e del fondo per spese confidenziali, sottolineò di avere stralciato le deposizioni di coloro che avevano ritenuto eccessive le somme che il generale de Lorenzo elargiva e testualmente aggiunse:

« Si supponeva (dai testi) che tutte le elargizioni provenissero dal « S.I.F.A.R. Questa ricchezza di elargizione di fondi non poteva derivare, dicono i testi interrogati, dal semplice impiego dei fondi dell'Arma, ma certamente provenivano da lì (dal S.I.F.A.R.).

« Tutto questo è stato legato alla questione della doppia amministrazione tenuta dalla stessa persona, dal colonnello Tagliamonte.

« Si potevano fare i travasi: è una cosa che io ho denunciato come irregolare, non opportuna, anche se bisognava vederne la legittimità. Vi sono decine di dichiarazioni nei verbali che quando il generale de Lorenzo faceva delle visite era larghissimo nel dare premi; questa larghezza di elargizioni stupiva, mentre accontentava la massa. La perplessità era nel comando.

« Si trattava di cifre dell'ordine di 50 mila, 100 mila, 150 mila e 200 mila lire.

« Quando ero comandante generale dell'Arma, andavo in giro di ispezione; mi mettevo in tasca delle cifre per cui potevo distribuire 10 o 15 mila lire a chi aveva fatto cose straordinarie. D'altra parte l'argomento non l'ho approfondito ».

3) *Gli altri testi.*

Il tema fu anche trattato da altri testi.

a) Il generale Paolo Gaspari, deponendo dinanzi alla Commissione parlamentare, a domanda del Presidente in ordine all'asserzione da lui fatta secondo cui il generale de Lorenzo avrebbe usufruito di fondi S.I.F.A.R. per esigenze dell'arma dei carabinieri e per ciò di fondi incontrollabili, così dichiarò:

« Non posso precisare, perché i dati della contabilità del S.I.F.A.R. non esistono. Si tratta di sospetti emersi da particolari comportamenti.

« Per esempio, il comandante generale dell'Arma aveva fondi limitati per il benessere dei carabinieri; viceversa, il generale de Lorenzo aveva la possibilità di elargire cifre cospicue ai vari comandi di legione.

« Si tratta di un fatto indiziario, dato che il capo dell'ufficio bi-
« lancio dell'arma dei carabinieri, colonnello Tagliamonte, disimpe-
« gnava anche la carica di capo ufficio amministrazione del S.I.F.A.R. ».

b) Sulla circostanza venne inteso anche il generale Cosimo Zinza. Egli aveva già depresso alla Commissione Lombardi nei seguenti termini:

« Il generale de Lorenzo nelle sue ispezioni ai comandi minori
« era uso elargire notevoli somme per premi ed assistenza e ciò gli
« procurava larga popolarità. Tali somme, per la loro entità, esorbi-
« tavano evidentemente dalle normali limitate disponibilità dell'Arma
« e ritengo che potessero provenire dal S.I.F.A.R. ».

Davanti alla Commissione parlamentare così si espresse:

« Quando il generale de Lorenzo si recava in una stazione e la
« trovava in ordine, quando constatava che i dipendenti rispondevano
« bene, tirava fuori dalla borsa biglietti da mille, somme cospicue,
« cosa che non si era mai vista nell'Arma che, come sistema, è piut-
« tosto avaruccia ».

« Ciò era di piena soddisfazione dei dipendenti.

« Egli si recava negli ospedali e premiava gli ammalati.

« Una volta ha elargito somme a reparti di richiamati nella pro-
« vincia di Milano; questo l'ho constatato io. Queste elargizioni erano
« sempre fatte ai reparti, mai alle singole persone, tranne che nel caso
« degli ammalati... ».

c) Una versione "intuitiva", di più larga prospettiva, è stata presentata dal senatore Raffaele Jannuzzi, il quale si è così espresso:

« de Lorenzo comandava l'arma dei carabinieri, ma esercitava
« pieno controllo anche sul S.I.F.A.R. e su quella specie di S.I.F.A.R.
« nel S.I.F.A.R. che era la sezione R.E.I., comandata dal colonnello
« Rocca.

« Un fidato collaboratore di de Lorenzo, il colonnello Taglia-
« monte, era contemporaneamente amministratore dei fondi del-
« l'arma dei carabinieri e del S.I.F.A.R.

« Pertanto la situazione era questa: c'è l'arma dei carabinieri
« con un bilancio autonomo, amministrato da Tagliamonte, uomo di
« de Lorenzo; c'è il S.I.F.A.R. con un bilancio segreto, amministrato
« dallo stesso Tagliamonte; c'è infine la sezione R.E.I. del S.I.F.A.R.
« con un proprio bilancio, insieme autonomo e segreto, amministrato
« dal colonnello Rocca, gerarchicamente sottoposto al comandante
« del S.I.F.A.R., che è a sua volta uomo di de Lorenzo.

« È facile concludere, a questo punto, che da qualsiasi parte venissero i finanziamenti necessari, e su qualsiasi bilancio formalmente essi gravassero, a disporne liberamente era sempre lo stesso uomo: il generale de Lorenzo ».

4) *I chiarimenti dell'onorevole Giovanni de Lorenzo.*

Richiesto dalla Commissione di dare le opportune delucidazioni, l'onorevole de Lorenzo vi ha provveduto con un esposto inviato alla Commissione il 28 marzo 1970 e successivamente confermato. In tale esposto si precisano le seguenti circostanze:

a) Quando l'onorevole de Lorenzo assunse il comando generale dell'Arma, il fondo di assistenza aveva un volume complessivo di circa 40 milioni annui, assolutamente inadeguato ai bisogni cui si doveva provvedere col citato capitolo di bilancio. Ciò spiega, annota l'onorevole de Lorenzo, perché sino allora le sovvenzioni per causa di servizio o di assistenza fossero state estremamente misere e si fossero aggirate intorno a qualche migliaio di lire.

b) Peraltro, non erano stati mai riscossi i proventi contravvenzionali spettanti all'Arma in base agli articoli 143-145 del Codice della strada per essere distribuiti a titolo di premio ai militari. Egli pretese ed ottenne che tali norme venissero attuate.

c) In passato non era stata data attuazione ad un'altra norma, la quale disponeva che alle famiglie dei militari deceduti in servizio dovesse essere erogata la somma di lire 500 mila. Dopo il suo intervento specifico, anche questa norma venne applicata.

d) Infine, nel 1964, furono modificate le indicazioni del capitolo "spese" del bilancio dell'Arma. Mentre prima il bilancio considerava solamente "le spese riservate", ora quel capitolo assunse una destinazione più lata, quella di "spese riservate confidenziali". Conseguentemente si impinguò con le relative sovvenzioni del Ministero dell'interno.

Tutto ciò portò ad elevare le precedenti disponibilità per assistenza e spese riservate confidenziali, da lire 40 milioni circa a parecchie centinaia di milioni.

L'onorevole de Lorenzo aggiunse che il motivo fondamentale che lo mosse a chiedere ed ottenere che il colonnello Tagliamonte venisse

destinato al comando generale dell'Arma, fu, appunto, l'esigenza che egli avvertì di disporre della specifica competenza del Tagliamonte ai fini della programmazione finanziaria. Secondo l'onorevole de Lorenzo fu per l'assistenza tecnica del Tagliamonte che egli poté conseguire la conoscenza delle pieghe di leggi, regolamenti e circolari che egli consentirono di reperire legittime entrate, sino allora neglette, e incrementi di bilancio che permisero di adeguare le disponibilità del comando alle esigenze reali dell'Arma.

5) *Le disponibilità di bilancio dell'Arma. I chiarimenti del tenente colonnello Minerva.*

a) La Commissione ha disposto che venissero effettuate le opportune ricerche presso il comando generale dell'arma dei carabinieri, per controllare l'esattezza dei dati riferiti dall'onorevole de Lorenzo. La risposta risulta data dallo specchio che qui di seguito si riproduce, elaborato in base agli stanziamenti rilevabili nei bilanci dal 1962 al 1965 (periodi precedente, contemporaneo e successivo al giugno-luglio 1964):

Specchio della consistenza dei capitoli di bilancio a disposizione del comando generale dell'Arma per l'elargizione di premi o sussidi al personale dipendente per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.

Esercizio finanziario	Capitolo N.	DENOMINAZIONE	Stanziamiento complessivo in lire
1° luglio 1962 30 giugno 1963	217	« Assistenza morale e benessere dei militari in servizio nell'Arma. Sovvenzioni e sussidi ».	84.391.949
1° luglio 1963 30 giugno 1964	215	« Assistenza morale e benessere dei militari in servizio nell'Arma. Sovvenzioni e sussidi ».	104.570.630
1° luglio-31 dicembre 1964 (un semestre) . .	216	« Assistenza morale e benessere dei militari in servizio nell'Arma. Sovvenzioni e sussidi ».	55.392.805
1° gennaio-31 dicembre 1965 .	4081	« Assistenza morale e benessere dei militari in servizio nell'Arma ».	96.578.695

Lo specchio sopra riportato si riferisce ai soli incrementi del « Fondo assistenza ».

b) Venne richiesto l'espletamento di un'indagine sull'amministrazione del S.I.F.A.R. e venne indicato il tenente colonnello Minerva come colui che essendo relatore (*n.d.R.: amministratore*) del raggruppamento unità speciali, poteva essere a conoscenza di eventuali trasferimenti di fondi dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'arma dei carabinieri.

Riproduciamo le parti essenziali della deposizione resa alla Commissione parlamentare dal tenente colonnello d'amministrazione Giovan Battista Minerva.

« — *Minerva*: "Il raggruppamento unità speciali (R.U.S.), che era « l'ente amministrativo del S.I.F.A.R., è un ente a gestione complessa, « perché amministra personale delle tre forze armate e dei carabinieri; quindi per quanto ha tratto all'amministrazione, alla gestione, « alla vita dei reparti dei carabinieri del S.I.F.A.R., riceveva fondi dal « comando generale dell'Arma: ciò perché il bilancio dei carabinieri « è disgiunto da quello delle altre forze armate. Quindi, i capitoli di « bilancio dei carabinieri sono diversi ed è il comando generale che « finanzia gli enti dei carabinieri. Il reparto carabinieri del S.I.F.A.R. « era un ente dei carabinieri, ed io ero il relatore; al contrario, non « mi consta che ci fossero trasferimenti di fondi dal R.U.S. al comando « generale".

« — *Domanda*: Noi volevamo sapere se, oltre a questi trasferimenti necessari e naturali, ce ne fossero stati altri.

« — *Minerva*: "Come sarebbe potuto avvenire? Le nostre contabilità le rendiamo alla Corte dei conti e devono essere giustificate. « Con i fondi che il comando generale fornisce, paghiamo gli stipendi, « le indennità, acquistiamo materiale, viveri ed equipaggiamento. E « queste spese bisogna documentarle".

« — *Domanda*: Non si tratta di documentare le spese. A noi interessa parlare delle eventuali entrate. Il Presidente ha chiesto se « per caso non fossero avvenuti trasferimenti di fondi dal comando « generale dell'Arma al S.I.F.A.R. o viceversa. Naturalmente al di fuori « di quelli che erano i trasferimenti di obbligo.

« — *Minerva*: "Non mi consta: dal raggruppamento unità speciali dell'Arma non potevano esserci, perché i versamenti li facciamo « in tesoreria. Non mi consta che ci siano stati.

« Per quanto riguarda la seconda domanda, ho detto che movimenti del genere non si possono fare, perché non possiamo fare « erogazione di fondi » ».

« — *Domanda*: Ma dall'Arma potevano essere trasferiti fondi « all'ente S.I.F.A.R. ? »

« — *Minerva*: "Non al di fuori delle competenze ordinarie" ».

« — *Presidente*: C'è stato qualche passaggio, prescindendo dai « fondi, di mezzi speciali per trasporto, trasmissioni od altro dal « comando generale al S.I.F.A.R. o viceversa ? »

« — *Minerva*: "Ho già precisato prima che il reparto carabinieri « del S.I.F.A.R. è un ente dei carabinieri. Quindi nella vita di questo « reparto è normale che avvengano dei movimenti di materiali; e « quindi, come ho detto, senz'altro ci sono stati dei movimenti" ».

« — *Presidente*: Che materiali ? »

« — *Minerva*: "Materiali in genere per la vita del reparto e « quindi di equipaggiamenti, mezzi, ecc." ».

« — *Domanda*: Il bilancio del S.I.D. — o del S.I.F.A.R. — a che « cosa si riferisce ? Quali sono le impostazioni di questo bilancio ? »

« — *Presidente*: Ci può dare qualche chiarimento di ordine « formale ? »

« — *Minerva*: "Senz'altro. Il raggruppamento unità speciali, che è « l'ente amministrativo del servizio, che amministra il bilancio del « servizio per la parte ordinaria, è un ente interforze armate. Noi « abbiamo un bilancio interforze, che si riferisce ai servizi veri e « propri esplicitati dal servizio informazioni, e con questo bilancio « vengono anche pagati gli assegni e le indennità al personale del- « l'esercito. Per quanto riguarda i dipendenti dell'arma dei cara- « binieri, i finanziamenti, siccome il bilancio dei carabinieri è sepa- « rato da quello delle altre forze armate, vengono fatti dal comando « generale dell'Arma, direzione di amministrazione, e le relative con- « tabilità vengono rese alla Corte dei conti; mentre per l'altro bilan- « cio, il finanziamento viene fatto dalla direzione di amministrazione « del comando del territorio di Roma, che amministra il bilancio « interforze, e il versamento viene fatto ugualmente alla Corte dei « conti. »

« Quindi l'afflusso di questi finanziamenti ci viene da due parti:
« per quanto riguarda i carabinieri dal comando generale, perché
« il bilancio è separato; per quanto riguarda le altre forze armate
« dal comiliter di Roma.

« Sul capitolo di bilancio relativo agli assegni, non possono essere
« spesi gli stipendi degli ufficiali dei carabinieri. E lo stesso per
« le indennità. Ecco perché abbiamo due finanziamenti diversi, due
« rendiconti diversi”.

« — *Domanda*: Evidentemente il bilancio del S.I.D., del S.I.F.A.R.
« e di qualsiasi ente non può essere costituito soltanto dagli assegni
« alle persone che vi operano: vi è poi il bilancio che si riferisce
« all'attività. Le entrate per l'attività, da dove provengono ?

« — *Minerva*: "Normalmente dal bilancio interforze. Per la vita
« propria del reparto dei carabinieri, supponiamo: l'equipaggiamento
« dei carabinieri non può che venire dal comando generale.

« Ma io ho chiarito che non mi consta che ci siano stati trasfe-
« rimenti e ho chiarito ancora che, quale relatore del raggruppa-
« mento, posso dire che avevo assegnazioni dal comando generale
« per la vita del reparto carabinieri.

« Il S.I.F.A.R. è composto da vari reparti, quindi il raggruppa-
« mento unità speciali è l'ente amministrativo di tutti questi reparti”.

« — *Domanda*: I quali, riuniti, costituiscono il S.I.F.A.R.

« — *Minerva*: "Sono i servizi del S.I.F.A.R., le attività del
S.I.F.A.R.”.

« — *Domanda*: Quindi il raggruppamento si identifica come cen-
« tro amministrativo con il S.I.F.A.R. ?

« — *Minerva*: "Non completamente perché non amministra, per
« esempio, i fondi segreti” ».

CAPITOLO QUINTO

LE VICENDE DEL GENERALE DE LORENZO
NELLA FASE CONCLUSIVA DELLA SUA CARRIERA MILITARE
LE IMPLICAZIONI POLITICHE

1) *La tesi politica.*

La nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito ed il suo esonero, deciso dal Consiglio dei ministri, hanno interessato la Commissione per motivi connessi al suo compito.

Secondo una tesi, da più parti sussurrata, tale nomina si ricollegherebbe all'attivismo ed all'intrigo politico del de Lorenzo e sarebbe stata espressione tanto del potere — condizionante anche degli ambienti politici — che egli aveva assunto nel lungo e straripante comando del S.I.F.A.R., quanto del silenzio che egli avrebbe serbato sugli avvenimenti del giugno-luglio 1964, rompendo il quale — ricattatoriamente — egli avrebbe potuto "scoprire" forze politiche compromesse in detti avvenimenti.

L'esonero sarebbe stato deliberato precipitosamente da quelle stesse forze politiche, sue complici, per costituirsi un alibi e scindere così le proprie responsabilità.

Pertanto è sembrato alla Commissione doveroso accertare i particolari aspetti della conclusione della carriera del generale de Lorenzo.

Sulla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, sono state sentite molte personalità politiche e molti ufficiali.

Attraverso le loro deposizioni si è posto il duplice problema:

- a) controversie politiche in relazione alla sua nomina a capo di stato maggiore dell'esercito;
- b) motivi e circostanze dell'esonero dall'incarico.

2) *Commenti alla nomina a capo di stato maggiore dell'esercito del generale Giovanni de Lorenzo.*

a) Nella deposizione del senatore Ferruccio Parri si leggono i seguenti passi:

« — *Domanda:* Chiedo al senatore Parri se gli risulta che la « nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore abbia rife-
« rimento con la situazione del luglio 1964.

« — *Parri:* "Me lo chiedo anch'io. Non lo so.

« La nomina di de Lorenzo nacque in seguito a pressioni eserci-
« tate da certe parti politiche e da resistenze di altre parti politiche.
« Queste pressioni e queste resistenze avevano carattere politico: non
« voglio dire ideologico, perché non si tratta di ideologie".

« — *Domanda:* Era di dominio pubblico il fatto che de Lorenzo
« fosse stato il protagonista (o almeno uno dei protagonisti) di certi
« avvenimenti del giugno-luglio 1964 ?

« — *Parri:* "Senza dubbio, era di dominio pubblico. Però, come
« ciò abbia influito sulla nomina, io non so. Non ho una risposta da
« dare".

« — *Presidente:* Può indicare quali correnti lo sostennero e quali
« lo contrastarono ?

« *Parri:* "Dovrei riferire dei 'si dice'. Comunque, ebbi qualcosa
« di più che la semplice impressione che alla nomina di de Lorenzo
« fosse contrario il ministro Andreotti, il quale, credo, aveva delle
« ragioni politiche per preferire un altro candidato.

« Mi è difficile, poi, dire quali parti politiche lo sostennero.

« Rettifico la testimonianza. Non posso dire 'parti politiche';
« dirò 'uomini politici'. Ma sono voci sulle quali non voglio insi-
« stere, perché non potrei neanche avanzare delle ipotesi.

« Una ragione della mia opposizione alla nomina di de Lorenzo
« era quella che al S.I.F.A.R. egli aveva servito tutte le parti, senza
« eccezione. Quindi, egli era coperto a destra e a sinistra".

« — *Domanda:* Comunque, gli uomini politici in questione sape-
« vano che in effetti de Lorenzo era uno dei protagonisti del giugno-
« luglio 1964 ?

« — *Parri*: "Sì, è probabile che parecchi sapessero. Però devo
« dire che nei confronti di questa storia del luglio 1964, si era
« verificata una dissolvenza: non se ne parlava più. Questi fatti del
« 1964, non conosciuti nella loro integralità, ma per notizie generiche,
« negli ambienti politici, non facevano più alcuna impressione nei
« riguardi delle scelte. Comunque, non sono in grado di dare una
« risposta al riguardo.

« Queste nomine così importanti sono il risultato di trattative
« interpartitiche. Il Governo di allora era un Governo di coalizione.
« Evidentemente, la scelta di de Lorenzo, era il risultato di tratta-
« tive tra i partiti. E può darsi — ma io non posso dirlo — che
« la scelta di de Lorenzo — non gradita, mi pare, da Andreotti —
« sia sorta da queste trattative interpartitiche e che la comunica-
« zione sia avvenuta, naturalmente, come quella di una decisione del
« Consiglio dei ministri. Non sono però in grado di dare maggiori
« precisazioni".

« — *Domanda*: Correvano notizie a Montecitorio, clamorosa-
« mente diffuse, che si fosse opposto anche l'onorevole Andreotti,
« mentre aveva avuto il consenso dei socialisti con l'adesione addi-
« rittura del *leader* dei socialisti ?

« — *Parri*: "Non ho elementi per confermarlo. È una voce che
« è arrivata anche a me".

« — *Domanda*: In merito alla nomina a capo di stato maggiore
« lei ha detto che questa aveva trovato consensi da tutte le parti
« politiche perché il generale de Lorenzo, come capo del S.I.F.A.R.
« aveva fatto favori a tutti. Vuole fare delle precisazioni in merito ?

« — *Parri*: "La espressione 'tutte le parti' è generica e si rife-
« risce a tutte le parti che componevano il Governo di quell'epoca" ».

b) L'onorevole Francesco De Martino, a sua volta, dichiarò
alla Commissione:

« Quando si cominciò a parlare della nomina del generale de Lo-
« renzo a capo di stato maggiore dell'esercito, venne da me l'avvo-
« cato Schiano, il quale mi riferì che, a suo giudizio e per notizie
« da lui raccolte in ambienti militari, quella nomina era da scon-
« sigliarsi, sia perché come comandante dell'Arma aveva adottato
« metodi poco democratici con ingiustizie e favoritismi verso i di-
« pendenti, sia perché sarebbero stati predisposti dei piani illegali

« che comportavano arresti di personalità politiche, membri del Go-
« verno ed esponenti di partiti.

« Quello che mi colpì nelle dichiarazioni dell'onorevole Schiano,
« fu il fatto che aveva appreso queste cose da un ufficiale che si era
« recato da lui per un consiglio professionale.

« Successivamente Schiano mi dette altri particolari sulle pre-
« disposizioni di queste misure relative ai cosiddetti fatti di luglio.
« Naturalmente non ero in grado di giudicare su queste notizie, però
« pensai che fosse obbligatorio informare il nostro maggiore rappre-
« sentante al Governo, che era l'onorevole Nenni.

« Poi seppi da Nenni che egli aveva avanzato delle riserve ma
« gli si era risposto che de Lorenzo aveva fatto la Resistenza, che
« aveva mantenuto un contegno leale in altre circostanze e che perciò
« le obiezioni che si muovevano non si potevano prendere in consi-
« derazione ».

c) L'onorevole Pietro Nenni, nella sua deposizione resa alla
Commissione parlamentare, precisò:

« Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1965,
« quando si procedette alla nomina di de Lorenzo, si fecero valere
« anche i suoi titoli partigiani.

« Non avendo elementi diretti di informazione, mi rivolsi sia al
« Presidente del Consiglio, sia al ministro dell'interno, onorevole
« Taviani, sia al ministro della difesa, onorevole Andreotti, per avere
« assicurazioni sul suo lealismo in ordine ai fatti del 1960 ed a
« quelli del 1964 (in ordine alle voci corse); la risposta che ne ebbi
« fu del tutto rassicurante; tutti mi dissero che egli era stato di una
« lealtà assoluta nei confronti dello Stato e che era da escludere
« una azione del generale che autorizzasse le voci corse nel luglio
« 1964 ».

d) L'onorevole Giulio Andreotti, deponendo innanzi alla Com-
missione, ribadì il suo pensiero sui fatti:

« Quanto alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato
« maggiore dell'esercito, io pensavo che fosse da preferirsi per quel
« determinato incarico un altro generale; ma questo non aveva niente
« di svalutativo nei confronti del generale de Lorenzo, anzi! Io lo
« ritenevo più idoneo a comandare l'Arma.

« Il sostegno politico a de Lorenzo fu pressoché universale.

« Anche *l'Unità* polemizzò con il generale Gaspari perché aveva
« espresso delle critiche sulla nomina del generale de Lorenzo.

« In quel tempo non erano noti gli avvenimenti del giugno-luglio
1964, direi, anzi, che tutt'ora non è noto in che cosa consistevano
veramente quei fatti, almeno per me ».

e) La Commissione ha acquisito l'articolo del giornale *l'Unità*,
cui si riferisce la deposizione dell'onorevole Andreotti, comparso il
14 gennaio 1966. Se ne riproducono le parti che interessano l'ar-
gomento.

« Le "proteste" dei generali. Un gruppo di generali con fun-
« zioni di comando ed altri a capo di servizi della difesa-esercito,
« avrebbero ieri esternato al ministro Andreotti il "disagio" e la
« "protesta" degli alti gradi dell'esercito per la recente nomina del
« generale de Lorenzo, già comandante dell'arma dei carabinieri, a
« capo di stato maggiore dell'esercito.

« Questa sorta di pronunciamento segue di poche ore la mani-
« festazione di intolleranza di cui è stato protagonista il generale
« Paolo Gaspari, l'aristocratico conte comandante della regione mi-
« litare meridionale. L'ufficiale, infatti, ha rassegnato le dimissioni
« dal comando motivandole — a quanto viene riferito — con la strana
« affermazione di voler riprovare la nomina del nuovo capo di stato
« maggiore dell'esercito.

« Nessuna amplificazione potrà togliere a questi il carattere di
« gesti da operetta. E tuttavia essi sono un sintomo dell'allarmante
« involuzione della vita democratica delle nostre forze armate.

« Non più tardi di sette giorni or sono a Cesano alla inaugura-
« zione dei "corsi di educazione morale" per la fanteria (da adde-
« strare "alla guerriglia ed alla controguerriglia" quasi che il nostro
« esercito fosse destinato a funzioni di polizia nel quadro della po-
« litica U.S.A.), è stata sfacciatamente introdotta la tesi che l'eser-
« cito debba avere una propria ideologia: quella dei ceti dominanti,
« bene inteso, e quella atlantica ed europeistica.

« È facile rendersi conto come per questa strada si possano rac-
« cogliere i ciottoli delle "proteste" di taluni generali per i quali
« l'aver partecipato attivamente con funzioni di comando alla lotta
« di liberazione nazionale, non costituisce "adeguato merito mili-
« tare" ».

3) *L'esonero del generale de Lorenzo dall'incarico di capo di stato maggiore dell'esercito.*

In data 15 aprile 1967 il generale di corpo d'armata Giovanni de Lorenzo fu sostituito nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito con il generale di corpo d'armata Guido Vedovato. Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, in pari data, testualmente reca:

« Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi alle « ore 12 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri, « onorevole avvocato professor Aldo Moro. Segretario, il sottosegretario di Stato alla Presidenza, onorevole Angelo Salizzoni.

« Il Consiglio dei ministri ha ascoltato una relazione del ministro della difesa sui risultati dell'inchiesta relativa all'attività del « S.I.F.A.R., nel cui ambito è stato accertato essersi verificate nel « settore informativo alcune deviazioni rispetto ai fini istituzionali « del servizio.

« Il Consiglio ha preso atto che sono state prese disposizioni « per mantenere rigorosamente il servizio nei compiti di istituto.

« Su proposta del ministro della difesa, onorevole Tremelloni, « il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del generale di « corpo d'armata Guido Vedovato a capo di stato maggiore dell'esercito, in sostituzione del generale di corpo d'armata Giovanni de « Lorenzo ».

In data 6 maggio 1967, il generale de Lorenzo ricorreva al Consiglio di Stato:

« ... per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, in data sconosciuta, comunicato all'interessato, con nota del « ministro della difesa protocollo n. 2609 in data 15 aprile 1967, « del seguente tenore: "Con decreto Presidenziale in corso V.S., in « seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1967, « cessa dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito. Dalla « predetta data V.S. è destinata presso il Ministero della difesa per « incarichi speciali", nonché della proposta del ministro della difesa, « della deliberazione del Consiglio dei ministri e di tutti gli atti connessi al suddetto provvedimento; del decreto, di data sconosciuta, « del ministro della difesa con il quale veniva costituita una commissione d'inchiesta per indagare sulla scomparsa di alcuni fascicoli del S.I.F.A.R. e su taluni aspetti della passata attività del detto

« organo, e di tutti gli atti preparatori e consequenziali comunque
« ad esso connessi, formulando i seguenti motivi di ricorso:

« I) Violazione degli articoli 83, 2 lettera G) del decreto del
« Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo
« all'ordinamento dello stato maggiore della difesa e del principio-
« norma dell'obbligatorietà di adottare per i provvedimenti estintivi
« di situazioni giuridiche il medesimo procedimento dei provvedi-
« menti attributivi delle situazioni stesse.

« II) Violazione degli articoli 2, 24 e 25 della Costituzione,
« degli articoli 74, 78 e 87 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo
« stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e
« successive modificazioni del principio generale del diritto alla difesa
« dell'incolpato, prima dell'adozione di qualsiasi sanzione giuridica
« anche in relazione all'articolo 1 della legge del 1954 e all'articolo 8
« lettera G) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novem-
« bre 1965, n. 1477.

« III) Violazione degli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge 10
« aprile 1954, n. 113, nonché della circolare del Ministero della difesa-
« esercito — ufficio del Segretario Generale — n. 1750/SL del 29
« aprile 1954; degli articoli 45 e seguenti del decreto interministe-
« riale 18 aprile 1936, n. 456, modificato dal decreto ministeriale del
« 28 aprile 1943, n. 460.

« IV) Eccesso di potere per sviamento del fine sotto il profilo
« della non rispondenza tra i risultati dell'inchiesta amministrativa
« e il potere esercitato dal ministro.

« V) Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei prin-
« cipî generali in tema di onere di buona amministrazione.

« VI) Eccesso di potere per sviamento del fine e per le moda-
« lità con le quali la Commissione ha svolto le indagini.

« VII) Eccesso di potere per erroneità e inesistenza dei pre-
« supposti, illogicità e contraddittorietà ».

TITOLO TERZO

LA BRIGATA MECCANIZZATA

1) *Introduzione.*

Il tema della costituzione e del funzionamento operativo della XI brigata meccanizzata dell'arma dei carabinieri ha dato luogo, in questi anni, a numerose ed accese polemiche sulla stampa e in Parlamento, nonché a discussioni in sede giudiziaria.

È opportuno, innanzitutto, accennare al motivo per cui il tema della costituzione della brigata meccanizzata è entrato nel vivo della polemica degli avvenimenti del giugno-luglio 1964.

La costituzione della brigata meccanizzata sollevò dispute negli ambienti militari e in taluni circoli del mondo politico. Il fatto che il generale de Lorenzo, a un solo anno dall'assunzione del comando dell'arma dei carabinieri, pervenisse alla costituzione della brigata — di cui in verità si era a lungo parlato nell'ambito dei carabinieri — destò viva impressione in alcuni vecchi ufficiali, che nell'iniziativa ravvisavano una deviazione dai fini istituzionali dell'Arma, cioè una eccessiva valorizzazione dei carabinieri come prima Arma dell'esercito, come strumento bellico, a fronte del compito tradizionale dell'Arma, e cioè la difesa dell'ordine pubblico e soprattutto la forza preminente di polizia giudiziaria.

Tali ufficiali temettero che la costituzione della brigata avrebbe impoverito le stazioni — presidio locale insostituibile — che compongono la vasta e pur minuta rete attraverso la quale viene realizzata la presenza dello Stato e vengono prevenuti e repressi i reati.

Nella costituzione della brigata meccanizzata, che nella opinione comune a poco a poco veniva fantasiosamente trasformandosi in una brigata corazzata, era ravvisato quasi il tentativo di distogliere

l'arma dei carabinieri dai suoi compiti precipui per assimilarla del tutto ad una delle tante unità dell'esercito.

Concorse ad avvalorare tali dubbi il fatto che, con la costituzione della brigata, i battaglioni di competenza, pur rimanendo nelle sedi decentrate sparse nel territorio dello Stato, non sarebbero più stati alle dipendenze dei comandi divisionali e dei comandi di legione: i quali, pertanto, venivano a perdere qualche potere nella sfera delle loro attribuzioni. Certi ambienti del mondo politico vollero ravvisare, nella costituzione della brigata meccanizzata, l'organizzazione di un piccolo ma possente strumento che ben presto avrebbe costituito, per dirla con il senatore Parri, un « esercito nell'esercito », a disposizione del generale de Lorenzo o del potere esecutivo, e cioè uno strumento determinante e di pronto intervento nelle lotte politiche e sociali.

Tale impressione fu rafforzata dalle prime apparizioni pubbliche della brigata, avvenute appunto nel 1963 e nel 1964, in occasione delle grandi parate militari del 2 giugno e per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell'Arma. In tali occasioni, alcuni reparti della brigata fecero buona mostra di sé, così da indurre ad una esaltazione particolarmente accentuata organi di stampa di chiara tendenza critica nei riguardi dell'ordine politico od almeno della situazione politica del tempo.

Quando la polemica investì de Lorenzo per gli avvenimenti del giugno-luglio 1964, la costituzione della brigata meccanizzata e l'arrivo a Roma di alcuni reparti per le parate del 2 e del 14 giugno 1964 furono ricollegati nel più ampio disegno delle iniziative incriminate.

Da ciò l'interesse della Commissione all'approfondimento dell'argomento in tutti i suoi aspetti.

2) *Le conclusioni della relazione Lombardi.*

« a) La brigata meccanizzata fu costituita il 1° aprile 1963, con « l'approvazione dello stato maggiore, un anno prima cioè degli eventi « in esame, ossia della primavera-estate 1964.

« b) La sua costituzione ebbe origine da necessità di carattere « organico, addestrativo e disciplinare e si limitò alla creazione dei « soli comandi di reggimento e della brigata, senza alcuna varia-

« zione di forza organica, di sedi e di dipendenze d'impiego dei bat-
« taglioni.

« c) La nuova unità così costituita, per ragioni di disloca-
« zione e di dipendenze, non poteva e non può consentire un impiego
« unitario a massa, anche perché l'impiego e gli spostamenti dei
« suoi battaglioni sono rigidamente vincolati da precise norme o
« limitazioni del Ministero dell'interno e dello stato maggiore del-
« l'esercito.

« d) Secondo il generale Manes, vice comandante dell'Arma
« dell'epoca, motivi marginali, ma non per questo trascurabili, avreb-
« bero contribuito alla decisione di creare la brigata meccanizzata,
« e cioè:

« — vantaggio agli effetti organici per i quadri superiori
« dell'Arma, i quali venivano accresciuti in tal modo di un generale
« di brigata e di quattro colonnelli;

« — desiderio di dare all'Arma struttura e consistenza il
« più possibile simili alle grandi unità dell'esercito, comandate da
« generali di corpo d'armata, pari grado del comandante generale
« dell'Arma.

« La creazione della brigata meccanizzata poteva quindi, secondo
« il Manes, trovare spiegazione più che in motivi di carattere orga-
« nico ed addestrativo, nella ricerca da parte del generale de Lorenzo
« non solo di un ambito prestigio, ma anche di un titolo equipol-
« lente a quello di comando di corpo d'armata, molto importante
« per chi ambiva raggiungere le massime cariche della gerarchia
« militare.

« e) Da quanto sopra esposto, non risulta, quindi, che la bri-
« gata meccanizzata sia stata creata dal generale de Lorenzo per scopi
« illegittimi connessi con i fatti della primavera-estate 1964.

« È un parere questo che la Commissione ritiene di poter espri-
« mere in piena obiettività, anche perché confortata dall'analogo
« parere espresso da tutti gli ufficiali che sono stati interrogati in
« merito ».

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha condotto sul tema
una approfondita indagine tendente non soltanto ad accertare l'esat-
tezza delle conclusioni tecniche cui era pervenuta la Commissione
ministeriale, ma anche ad approfondire gli aspetti amministrativi e le

eventuali implicazioni politiche che, appunto, alcuni interventi parlamentari ed alcune deposizioni in sede giudiziaria hanno prospettato, collegandole al ritenuto disegno eversivo o, comunque, agli eventi del giugno-luglio 1964.

3) *Poteri e doveri istituzionali dell'arma dei carabinieri.*

Per inquadrare con precisione la materia, occorre, anzitutto, ricordare che l'arma dei carabinieri, fin dal 16 ottobre 1814, ha il rango di « primo corpo dell'esercito » essendo stato precisato nelle "patenti" di fondazione di quell'anno, che « ogni qual volta i carabinieri reali « dovessero unirsi alle truppe di linea a piedi o a cavallo, per qualunque servizio di loro spettanza, prendessero sempre la destra e « tenessero sempre la testa delle colonne ».

Sebbene, dunque, le funzioni precipue dell'Arma siano quelle di polizia di sicurezza, di polizia militare, di presidio dell'ordine pubblico, tuttavia v'è anche un profilo di attività militare vera e propria che deve essere convenientemente valutato. Basti qui osservare che il giudizio di avanzamento per gli ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri è effettuato dalla medesima commissione che giudica gli ufficiali pari grado dell'esercito; che il comandante generale dell'Arma è sempre un generale di corpo d'armata, in quanto gli ufficiali generali dei carabinieri possono giungere sino al grado di generale di divisione e, se nominati vice comandanti generali, alla qualifica onoraria di generale di divisione con rango di corpo d'armata.

Fin dalla sua istituzione, l'Arma ha avuto, dunque, una triplice dipendenza:

— dal competente ministero militare (della guerra prima, della difesa poi), per quanto concerne il reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, l'armamento, l'equipaggiamento, l'addestramento, l'utilizzazione in caso di mobilitazione e di conflitto, il servizio di polizia militare;

— dal Ministero dell'interno per quanto concerne il servizio di istituto (ordine e sicurezza pubblica) nonché l'accasermamento e il casermaggio;

— dalla magistratura per i compiti di polizia giudiziaria.

Dopo la liberazione, con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 1181, si provvide alla riorganizzazione dell'Arma che

ebbe il seguente organico: 1 comando generale; 3 comandi di divisione; 6 comandi di brigata; 21 comandi di legione territoriale; 1 legione allievi carabinieri; 4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili; 12 battaglioni mobili; 1 squadrone carabinieri; 1 squadrone di guardie del Presidente della Repubblica; 1 banda dell'Arma.

Dunque, accanto alla struttura statica dell'arma territoriale basata sulla cellula di base, la stazione, ed articolata nell'ente più complesso e dinamico, la legione, agivano elementi dotati di maggiore mobilità e manovrabilità: i battaglioni mobili ed i nuclei autocarrati, raccordati da 4 comandi di raggruppamento e coordinati unitariamente dai comandi di brigata e dai comandi di divisione.

Si può dire che l'intera storia organizzativa recente dell'arma dei carabinieri si esprime nella ricerca intelligente e difficile di una dimensione che assicuri contemporaneamente tre obiettivi:

- non deprimere il tono militare dei carabinieri;
- garantire la presenza attiva dell'Arma in ogni nucleo abitato della penisola;
- migliorare il rendimento delle funzioni di polizia di sicurezza e di ordine pubblico.

Nell'Arma, naturalmente, sono state sempre presenti due "anime": la tradizione e la scuola di coloro i quali ponevano l'accento sulla caratteristica militare del "Primo corpo dell'esercito" e la scuola di coloro i quali consideravano particolarmente qualificanti le varie funzioni di polizia. La doppia dipendenza dal Ministero della difesa e da quello dell'interno, la provenienza del comandante generale dalle file dell'esercito, il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali carabinieri costituiscono tutti elementi che hanno mantenuto aperto questo tema organizzativo centrale, colorandolo, se mai, di intense tonalità psicologiche che, puntualmente, si sono rivelate anche nel corso di questa inchiesta.

Sul problema generale della migliore organizzazione dell'Arma, infatti, la variabile dell'esistenza, utilizzazione, dimensione dei battaglioni mobili e dei nuclei autocarrati ha sempre rivestito notevole peso. Si tratta di una massa di manovra interessante, alimentata da forze di leva — dunque giovani e ad alto rendimento militare — con la quale il momento militare ed operativo viene ad essere esaltato, in condizioni operative eguali a quelle dei normali reparti dell'esercito o forse migliori, per la presenza di militari a

più lunga ferma, di specialisti di notevolissimo livello, di armamento superiore a quello usato nelle ordinarie operazioni di polizia.

Questa è, dunque, la chiave psicologica remota che aiuta a comprendere l'interesse con il quale il comando generale, nel decorso ventennio, ha seguito l'organizzazione dei battaglioni mobili, le modalità d'impiego di essi, il loro addestramento, riferendo puntualmente allo stato maggiore e ricevendone istruzioni, incoraggiamenti, aiuti. Per converso, si deve precisare che lo stato maggiore esercito non ha mai sottovalutato, sul piano strettamente militare, l'utilità rappresentata, in tempi di pace, da truppe scelte, altamente addestrate, solide e con grande spirito di corpo, immediatamente utilizzabili in operazioni contro eventuali aviosbarchi, infiltrazioni nemiche, commandos, anche in considerazione del fatto che, nel secondo conflitto mondiale, il contributo dell'arma dei carabinieri non si era manifestato irrilevante con la mobilitazione di 36 battaglioni carabinieri, 1 battaglione paracadutisti, 1 squadrone di carabinieri a cavallo, 1 gruppo autonomo presso il comando supremo e 410 sezioni.

Da ciò discende la cura dimostrata dallo stato maggiore esercito per l'addestramento dei battaglioni mobili, e per i campi d'arma e per l'armamento, mentre rimaneva fermissima la norma per cui le decisioni sull'utilizzazione di ciascun battaglione per servizio di ordine pubblico normale, spetta al prefetto e al ministro dell'interno. In ogni caso, durante questi anni, l'intervento dei battaglioni in servizio di ordine pubblico normale è avvenuto esclusivamente con reparti autoportati e senza armamento particolare, pur avendo ciascuno di essi una compagnia fornita di mezzi blindocorazzati.

CAPITOLO PRIMO

L'INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLA BRIGATA MECCANIZZATA - SUA PRIMA MANIFESTAZIONE

1) *La relazione del generale de Lorenzo - Tempi e modi della costituzione.*

Dalle deposizioni di testi già ascoltati dalla Commissione Lombardi, la Commissione d'inchiesta, ha appreso che l'esigenza di una riorganizzazione dei "battaglioni mobili" dei carabinieri e l'incarico di studiarne l'attuazione risalgono ad epoca precedente al 1963. Tuttavia, soltanto il 27 gennaio 1963 il generale de Lorenzo, da poco investito del comando generale dell'arma dei carabinieri, indirizzò allo stato maggiore dell'esercito una lunga nota, nella quale formulava le sue proposte per la creazione della brigata meccanizzata.

Riteniamo opportuno riprodurre le parti salienti del testo, che originariamente fu classificato "segreto" e poi declassificato:

« È nelle mie intenzioni dare ai reparti mobili ed a quelli a cavallo dell'arma dei carabinieri un nuovo ordinamento rispondente alle moderne esigenze d'addestramento e di impiego sulla base dei seguenti criteri fondamentali:

« *Reparti mobili.*

« a) Creare degli strumenti idonei, sotto ogni profilo, ad assolvere i compiti operativi veri e propri di guerra e contemporaneamente quelli connessi alla tutela dell'ordine pubblico in tempi di

« pace, tenendo presente le conseguenti necessità di assicurare a
« detti reparti:

« — la disponibilità di tutti gli elementi occorrenti per essere
« in condizioni di agire isolatamente e superare resistenze consistenti
« senza dover contare sul concorso di altre armi dell'esercito e di
« altre forze armate;

« — rapidità di spostamento e concentramento in vasti settori
« di prevedibile impiego;

« — un costante alto livello addestrativo;

« — un autentico dispositivo di completamento di uomini, armi
« o mezzi, all'atto dell'emergenza, per l'assolvimento dei compiti di
« guerra.

« *b*) Seguire il concetto informato all'unificazione della strut-
« tura organica e dell'armamento delle unità fondamentali di im-
« piego, in corso di attuazione in tutte le forze operative dell'eser-
« cito di campagna e della difesa del territorio, con i temperamenti
« che i particolari compiti di istituto dell'Arma comportano neces-
« sariamente, inducendo a prevedere un organico di guerra ed uno
« ridotto di pace nel quale ultimo siano però mantenuti, nella misura
« minima sufficiente, tutti gli elementi costitutivi della struttura di
« guerra (soprattutto per l'addestramento degli specializzati destinati
« al completamento in caso di emergenza).

« *Reparti a cavallo.*

« Eliminare i difetti che l'attuale vetusto ordinamento dell'Arma
« a cavallo, caratterizzato da un minuto frazionamento, comporta,
« soprattutto nei settori dell'addestramento e dell'impiego:

« — riducendo al minimo indispensabile il numero delle sta-
« zioni a cavallo o miste (non più di 70), in relazione alla conforma-
« zione del territorio;

« — concentrando i militari a cavallo ed i quadrupedi in reparti
« consistenti, il cui impiego in massa, isolati od in cooperazione di
« reparti meccanizzati, è da ritenersi ancora valido in operazioni per
« il ristabilimento dell'ordine pubblico.

« Sulla base di tali concetti ho progettato e predisposto lo sgan-
« ciamento dei battaglioni mobili dalle legioni territoriali ed il loro

« raggruppamento in tre reggimenti con sede a Milano, Roma e
« Napoli.

« Tali nuovi organismi dovranno, però, avere una fisionomia
« spiccatamente operativa per cui, anche per evitare di creare nuove
« infrastrutture amministrative, avranno solo funzioni disciplinari,
« addestrative e d'impiego. I singoli battaglioni continueranno a per-
« manere nelle loro sedi e ad essere amministrati dalle attuali legioni
« di appartenenza.

« I reggimenti saranno così costituiti:

« — 1° reggimento mobile carabinieri:

- « I battaglione mobile carabinieri;
- « II battaglione mobile carabinieri;
- « III battaglione mobile carabinieri;
- « IV battaglione mobile carabinieri.

« — 2° reggimento mobile carabinieri:

- « V battaglione mobile carabinieri;
- « VI battaglione mobile carabinieri;
- « VIII battaglione mobile carabinieri;
- « IX battaglione mobile carabinieri;

« — 3° reggimento mobile carabinieri:

- « X battaglione mobile carabinieri;
- « XI battaglione mobile carabinieri;
- « XII battaglione mobile carabinieri;
- « VII battaglione mobile carabinieri;
- « XIII battaglione mobile carabinieri.

« — Reggimento a cavallo.

« Tale nuovo ordinamento intenderei attuarlo, almeno nelle sue
« strutture organizzative, a datare dal 1° marzo p.v., ad eccezione dei
« tre gruppi squadroni per cui mi riservo di stabilire la data ».

Con lettera del capo di stato maggiore dell'esercito, diretta al
ministro della difesa, datata 14 marzo 1963 (data più tarda, quindi,

di quella del 1° marzo 1963 che era stata preconizzata dal generale de Lorenzo per l'inizio di attuazione della brigata meccanizzata) si precisò:

« Allo scopo di conferire ai battaglioni mobili, alle unità a cavallo e ai nuclei autocarrati dell'arma dei carabinieri un ordinamento più rispondente alle attuali esigenze d'impiego e addestrative, ritengo necessario adottare i seguenti provvedimenti, proposti dal comando generale dell'arma dei carabinieri, previ accordi con il ministro dell'interno.

« Battaglioni mobili e unità a cavallo.

« Con inizio dal 1° aprile 1963, costituire:

« — tre comandi di reggimenti carabinieri, per l'inquadramento di 11 battaglioni mobili carabinieri (esclusi il VII e il XIII);

« — un comando reggimento carabinieri a cavallo, che riunirebbe i reparti carabinieri a cavallo esistenti nella stessa sede;

« — un comando brigata carabinieri meccanizzata, per l'inquadramento dei quattro reggimenti carabinieri e dei citati battaglioni VII e XIII.

« In epoca successiva:

« — sciogliere, dopo le prossime elezioni politiche, il VII battaglione mobile carabinieri da ricostituire prevedendo di porlo — all'emergenza — alle dipendenze d'impiego del comando IV corpo d'armata, come attualmente previsto per il XIII battaglione mobile carabinieri nei confronti del V corpo d'armata;

« — costituire, mediante adeguata riduzione del numero delle esistenti stazioni a cavallo e miste, tre gruppi squadroni a cavallo da portare alle dipendenze delle rispettive legioni territoriali carabinieri.

Nuclei autocarrati.

« Saranno gradualmente ridimensionati, riducendo il loro numero da 28 a 15, per evitare l'attuale dispersione della forza complessivamente disponibile.

« Pongo in rilievo che l'attuazione dei provvedimenti proposti « avrà, in caso di emergenza improvvisa, riflessi positivi anche sulla « difesa interna del territorio ».

Sostanzialmente, dunque, la lettera del generale Aloia al ministro della difesa accettava tutte le proposte del generale de Lorenzo, pur differendone l'attuazione dal 1° marzo al 1° aprile 1963 e disponendo che il VII battaglione venisse trasferito soltanto dopo le elezioni politiche, in programma per i mesi immediatamente successivi.

Con dispaccio del 29 marzo 1963, il gabinetto della difesa trasmise l'approvazione del ministro allo stato maggiore dell'esercito. Seguì la lettera, datata 30 marzo 1963, con cui lo stato maggiore dell'esercito comunicò l'autorizzazione al comando generale dell'arma dei carabinieri, e, per conoscenza, al ministro della difesa, al segretario generale della Presidenza della Repubblica, allo stato maggiore della difesa, al comando forze terrestri alleate sud Europa, al comando designato 3^a armata, ai comandi militari territoriali di regione, agli ispettorati d'arma, ai comandi di corpo d'armata ed altre autorità civili e militari.

2) *La prima presentazione della brigata meccanizzata.*

Per completare i cenni di cronaca, si ricorda, a questo punto, che la presentazione della nuova unità e del suo comando era stata progettata per il 2 giugno 1963, in occasione dell'annuale rivista militare per la festa della Repubblica: rivista che, invece non si tenne, per l'intervenuta morte del Sommo Pontefice, Papa Giovanni XXIII.

Essendo stati fatti affluire alcuni reparti di rappresentanza dalle singole sedi periferiche, essi vennero passati in rivista dallo stesso comandante generale, in una data successiva al 2 giugno, in una località periferica di Roma.

CAPITOLO SECONDO

LE POLEMICHE ATTORNO ALLA BRIGATA MECCANIZZATA

1) *Profilo delle contestazioni.*

Le contestazioni che si sono mosse contro la costituzione della brigata sono:

a) giuridiche, perché per la sua istituzione non sarebbe stato sentito il parere preventivo del consiglio superiore delle forze armate; e perché la sua costituzione sarebbe avvenuta, di fatto, prima ancora della autorizzazione legittima;

b) tecniche, perché la brigata avrebbe depauperato le stazioni di personale e le legioni di specialisti;

c) politiche, perché, più che ad appagare esigenze di istituto, inesistenti, essa avrebbe mirato ad affidare « un piccolo esercito personale » al comandante generale dell'arma dei carabinieri, con tutti i pericoli che ne potevano discendere nell'equilibrio dei poteri.

La Commissione parlamentare ha particolarmente approfondito lo studio di questi punti in relazione allo scopo principale della sua indagine.

Sezione A) RILIEVI D'ORDINE GIURIDICO

2) *Costituzione di fatto? Documenti e dichiarazioni di ufficiali e del ministro pro tempore onorevole Andreotti.*

Il generale Paolo Gaspari, sentito dalla Commissione, sviluppò due fondamentali osservazioni, sulla base delle quali formulò un giudizio d'irregolarità.

La prima si riassume nella seguente espressione: « La brigata fu costituita alla chetichella ». Richiesto di chiarire il significato della espressione usata, precisò:

« È stata costituita il 30 gennaio 1963, mentre l'ordine di costituzione è del 1° aprile 1963.

« Questa discordanza di data ha il suo valore perché vi sono dei riflessi di carattere amministrativo e quelli riguardanti lo stato del personale. Dal punto di vista amministrativo non si può costituire l'unità se non c'è l'ordine.

« Ora, l'ordine specifico di costituzione è del 1° aprile 1963, mentre la brigata era già costituita, in linea di fatto, tre mesi prima: ciò si desume dagli atti del processo de Lorenzo-*L'Espresso* ».

Pertanto confermò l'espressione « alla chetichella », nel senso di una « procedura poco ortodossa ».

Si deve in proposito precisare che, effettivamente, da un documento pubblicato nel noto volume *Gli atti del processo de Lorenzo-L'Espresso*, di Roberto Martinelli, a pag. 615 viene documentato un errore commesso dallo stesso comando generale dell'arma dei carabinieri, il quale, in una nota trasmessa al tribunale in data 18 gennaio 1968, intitolata « Informazioni circa la data ed i provvedimenti relativi alla costituzione dell'XI brigata meccanizzata », afferma, ad un certo punto: « Essendosi successivamente avvertita la necessità di conferire maggiore organicità all'attività tecnico-addestrativa dei battaglioni, il 30 gennaio 1963 i battaglioni stessi, su conforme disposizione dello stato maggiore dell'esercito, furono inquadrati in 4 comandi di reggimento, alle dipendenze della brigata ».

La data del 30 gennaio venne invocata a prova del fatto che vi fosse stata una abusiva ed irregolare costituzione, anticipata e di fatto, della brigata meccanizzata, senza attendere le disposizioni dello stato maggiore della difesa, che vennero emanate il 30 marzo.

Ma si tratta di un *lapsus* di dattiloscritto o di stesura.

Si è scritto o tradotto 30 gennaio (o 30-1) per 30 marzo (o 30-3): ciò risulta dallo stesso dattiloscritto, perché, proprio nella stessa nota incriminata, vi è l'espresso richiamo « alle conformi disposizioni dello stato maggiore dell'esercito », le quali — come si è visto — sono del 30 marzo.

Pertanto l'autorizzazione che vi si menziona esplicitamente, come fatto storico già verificatosi — e richiamato a fondamento giuridico-amministrativo della motivazione di essa — chiarisce in termini pe-

rentori che l'effetto non può non essersi prodotto che successivamente alla causa che lo ha determinato.

Le disposizioni ministeriali richiamate sono certamente del 30 marzo; ora se, nello stesso dattiloscritto incriminato, la costituzione si pone come conseguente alle disposizioni ministeriali, è ovvio che essa non poté avvenire anteriormente al 30 marzo.

In effetti risulta che la costituzione della brigata meccanizzata avvenne appunto il 1° aprile. Lo hanno affermato tutti gli ufficiali interessati:

a) il generale de Lorenzo: « Il 1° aprile 1963 la brigata fu costituita »;

b) il generale Picchiotti: « Gli studi finirono nel febbraio 1963 ed il 1° aprile 1963 si creò ufficialmente la XI brigata meccanizzata »;

c) il generale Pietro Loretelli: « La brigata si costituì il 1° aprile 1963 ».

Tuttavia sulla questione della possibilità che la brigata meccanizzata avesse preso corpo prima dell'autorizzazione dello stato maggiore esercito e del ministro della difesa, la Presidenza della Commissione parlamentare rivolse specifica domanda all'onorevole Giulio Andreotti, in occasione della sua deposizione. Egli dichiarò:

« Dovrei escluderlo in maniera assoluta perché si tratta di dover fare per legge delle modifiche in organico, anche da un punto di vista amministrativo.

« D'altra parte, per quanto riguarda la domanda relativa ad una anticipazione di esecuzione, devo dire che nel momento in cui certamente non sono state lievi le polemiche tra il generale de Lorenzo ed il comandante in seconda, il generale Manes ha parlato molte volte con me, circa alcune cose che non andavano bene con il generale de Lorenzo e viceversa. Se ve ne fosse stato motivo, certamente il generale Manes me ne avrebbe parlato. Al contrario non l'ha fatto ».

3) *Il mancato parere del Consiglio superiore delle forze armate.*

Il secondo rilievo mosso dal generale Gaspari riflette l'iter amministrativo. Egli così si espresse:

« Il ministro della difesa ha detto in tribunale che la brigata meccanizzata è stata costituita regolarmente. Non discuto, è stata

« costituita regolarmente con l'approvazione del capo di stato maggiore della difesa; ma non è stato sentito il parere del consiglio superiore delle forze armate che non è vincolativo ma indubbiamente orientativo.

« Probabilmente il Consiglio superiore delle forze armate non si sarebbe espresso a favore del nuovo ordinamento dell'Arma.

« Questo procedimento è dissimile da quello seguito successivamente, cioè nel 1964, quando è stato presentato, all'insaputa del capo di stato maggiore dell'esercito, dal quale l'Arma dipende, un nuovo ordinamento, per cui il comando generale avrebbe assunto la veste di un ministero. In quel caso il ministro della difesa ha passato il progetto al Consiglio superiore delle forze armate per l'esame e l'approvazione e questo l'ha inviato, informandone lo stato maggiore, a tutti i comandanti di grandi unità che hanno espresso delle nuove obiezioni su questo nuovo ordinamento ».

Il Consiglio superiore delle forze armate è l'organo consultivo — a seconda dei casi — obbligatorio o facoltativo del ministro della difesa, non del comandante dell'Arma. Il suo parere deve essere richiesto dal ministro della difesa, dai singoli enti sulle « questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica ».

In questi casi trattasi di parere obbligatorio, ma non vincolante.

Il Consiglio superiore delle forze armate può essere inteso, altresì, in tutti gli altri casi in cui il ministro ritenga di chiedere il parere (non obbligatorio, né vincolante), od il consiglio voglia esprimerlo di sua iniziativa o su proposta del presidente o dei presidenti di sezione.

La questione sollevata dal generale Gaspari riguarderebbe, comunque, un inadempimento della burocrazia ministeriale e potrebbe avere, sul piano giuridico, fondamento alla sola condizione che la creazione della brigata venga classificata tra « le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle forze armate e di ciascuna di esse » (articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, modificata dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e dalla legge 8 marzo 1968, n. 176).

In altre parole, si deve porre — e sempre in ordine ad una eventuale negligenza del ministro della difesa — il quesito se la creazione di una unità militare formata da 6.500 uomini circa, distribuiti in reparti già esistenti e non soppressi ma raggruppati ai fini di adde-

stramento, costituisca materia rientrante nelle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle forze armate e di ciascuna di esse.

Il 1° ottobre 1969 fu ascoltato il ministro della difesa *pro tempore*, onorevole Giulio Andreotti, il quale, dopo avere assicurato che a suo tempo il problema era stato esaminato, che la sua soluzione fu agevolata da tutti gli organi tecnici del Ministero e che fu sottoposto allo stato maggiore dell'esercito, che diede una valutazione tecnica, non solo favorevole, ma di consenso specificamente motivato, sul punto del parere del consiglio superiore precisò:

« Mi si domanda qualcosa che a distanza di anni è difficile ricordare. Non so se in fase di progettazione sia stato sentito il Consiglio superiore, perché non so se ciò rientri nei suoi compiti.

« Il parere dello stato maggiore esiste, ed è favorevole ».

Sezione B) RILIEVI DI ORDINE TECNICO

4) *Depauperamento delle stazioni.*

Dalla costituzione della brigata sono stati fatti discendere effetti pregiudizievoli, quali il depauperamento delle stazioni, la sottrazione di specialisti alle legioni, la dipendenza della brigata dal comandante generale e la inopportunità di destinare all'arma dei carabinieri mezzi finanziari che potevano essere utilizzati in maniera diversa da altre forze armate. Tali inconvenienti vengono rilevati a dimostrazione del carattere eccezionale dell'iniziativa.

I su ricordati rilievi e le riserve sono affiorati nelle seguenti deposizioni rese alla Commissione Lombardi e confermate alla Commissione parlamentare.

a) L'onorevole Pasquale Schiano:

« Gli atti preparatori si andavano predisponendo, fin da quando il generale de Lorenzo andava ristrutturando l'Arma, creando nello esercito un piccolo esercito più agile, più agguerrito, e più pronto, « sguarnendo le stazioni, creando la brigata meccanizzata ».

b) Il senatore Ferruccio Parri:

« Per darmi ragione della condotta del generale de Lorenzo nel governo del S.I.F.A.R. e dell'arma dei carabinieri non occorre che io avessi notizie segrete, ma bastava che avessi un'idea precisa

« sulla riorganizzazione militare dell'Arma, fatta da de Lorenzo con « notevoli capacità di realizzazione. Era una trasformazione che seguiva certe direttive generali di governo, non soltanto nazionale, « e che facevano dell'arma dei carabinieri qualcosa di diverso da « quello che era stata prima ».

c) Il generale Pietro Lorelli:

« Per quanto riguarda le innovazioni dell'arma territoriale, io « sono ancorato ad una vecchia idea, cioè sono sempre del parere « che la spina dorsale dell'Arma è costituita dalle stazioni. Siccome « sono stati costituiti dei nuclei (investigativo, autocarrato, radio- « mobile, ecc.), sono stati presi degli uomini dalle stazioni ed alcune « stazioni sono state anche abolite.

« I nuclei sono reparti più operativi. È vero che il compito dei « "nuclei" integra quello che prima era tipico delle stazioni e che i « "nuclei" sono più scattanti e a portata di mano; ma ci sono tanti « piccoli paesi dove sono rimasti due o tre carabinieri e lassù questi « "nuclei" non operano, in quanto sono raccolti in centri piuttosto « importanti da dove si diramano. Per me i "nuclei" vanno bene, ma « le stazioni debbono esistere ed essere rafforzate ».

d) Il generale Giovanni Celi, comandante *pro tempore* della divisione Ogaden:

« Vi fu qualche discussione non tanto per la brigata meccaniz- « zata, ma per quanto riguardava l'ordinamento dell'Arma. Eravamo « un po' conservatori, legati al vecchio concetto della stazione, della « tenenza, della compagnia; noi vecchi eravamo un po' scettici sul « nuovo ordinamento. Quindi, non tanto per la brigata meccanizzata; « forse mi sono espresso male davanti alla Commissione Lombardi.

« La brigata meccanizzata di fatto è sempre esistita, perché dalla « fine della seconda guerra mondiale, per le particolari situazioni di « allora, furono costituiti i battaglioni mobili, che esistono tutt'ora « con la differenza che non si chiamano più battaglioni mobili e sono « inquadrati in comandi di reggimento e di brigata meccanizzata, « ma sono rimasti tutti nelle loro sedi (e vi sono ancora oggi) e l'ar- « mamento è rimasto lo stesso, con qualche miglioramento in rela- « zione ai tempi moderni, ma sempre con il crisma dello stato mag- « giore dell'esercito, perché l'Arma non può comprare un moschetto « se non c'è *placet* del Consiglio superiore delle forze armate, del « Ministero della difesa e del Consiglio di Stato per determinate spese « che superano una certa cifra.

« Quando si è formata la brigata meccanizzata si è partiti dal
« concetto (e qui io ero d'accordo) di dare una unità di addestra-
« mento, una unità disciplinare a questi battaglioni che dipendevano
« dalle varie legioni. Costituiti in reggimento, hanno avuto un adde-
« stramento unico, con unità di indirizzi, con schemi di istruzione
« uguali per tutti. Si è cercato di dare uno sfogo ai colonnelli, creando
« quattro posti di colonnello comandante di reggimento, che agli ef-
« fetti della valutazione erano pari a quelli dei comandanti di legione
« ed anche per sgravare questi ultimi dal carico dei battaglioni e
« lasciarli ai compiti istituzionali.

« All'atto pratico, la brigata è consistita nell'aumento di questi
« quattro posti di colonnello e di un generale comandante di brigata,
« di uffici e di tavoli, sottraendo il personale, perché l'organico del-
« l'Arma non è aumentato di una unità sul bilancio annuale dello
« Stato ».

e) Il generale Virginiagiovanni Bianco Mengotti, già a disposi-
zione del comando generale:

« Nella costituzione della brigata meccanizzata non furono pre-
« levati elementi dalle stazioni. Si costituì la brigata con gli stessi
« elementi che c'erano nei battaglioni.

« Se c'è stato qualche prelevamento, s'è trattato dei normali
« trasferimenti che avvengono tra i comandi territoriali e i comandi
« di battaglione. Vi fu un ordinamento organico per costituire i bat-
« taglioni sotto un comando di reggimento, altrimenti i comandi di
« legione territoriale, sovraccaricati da compiti territoriali, non pote-
« vano dare una direzione precisa di addestramento e di disciplina
« ai battaglioni ».

f) Il generale Giuseppe Aloia, capo di stato maggiore dell'eser-
cito:

« L'impoverimento delle stazioni fu compensato dalla mecca-
« nizzazione.

« Questo impoverimento non ha nulla a che vedere con la bri-
« gata meccanizzata.

« Le voci di dissenso non avevano quindi validità.

« Gli uomini che concorsero alla formazione della brigata non
« furono sottratti a nessuno, perché l'Arma ha possibilità di prele-
« vare dal reclutamento delle forze armate il numero dei carabinieri
« previsti per l'Arma (ausiliari) ».

5) *Le risposte dell'onorevole de Lorenzo.*

L'onorevole de Lorenzo, interrogato sulla materia, così rispose:

« Per le stazioni c'è da fare un'altra questione. La brigata meccanizzata è stata alimentata con i carabinieri ausiliari, che prima non venivano reclutati e che furono rireclutati con un provvedimento che si avvaleva di un decreto-legge del 1945. Furono loro la linfa che diede vita e corpo alla brigata, anche perché erano elementi più giovani e necessitavano di un addestramento specifico di guerra per la successiva chiamata.

« Tirare fuori dalle stazioni carabinieri per portarli alla brigata sarebbe stato una specie di disastro, perché non erano elementi che, a trenta o quarant'anni, potessero fare un mestiere nuovo, dimenticando quello vecchio, in cui egregiamente servivano. Quindi, questo non ha niente a che vedere con il depauperamento. Il ridimensionamento delle stazioni è avvenuto perché gli arruolamenti permanenti — cioè dei carabinieri a lunga ferma — quando io arrivai all'Arma, erano in decadenza.

« Si costituirono determinate unità di pronto intervento che assorbito un po' di uomini, ma le stazioni non furono depauperate anche per un altro motivo, cioè perché alcune di esse furono soppresse mentre altre furono dotate di notevoli mezzi, come le famose "gazzelle", e di mezzi di collegamento modernissimi ed in gran numero.

« Lo stesso territorio veniva controllato e sorvegliato con maggiore rapidità ed efficacia. Quindi, questo del depauperamento delle stazioni è un argomento che non è fondato ».

Sezione C) RILIEVI DI ORDINE POLITICO

6) *Giudizi del senatore Parri.*

Le riserve politiche sulla costituzione della brigata sono state sollevate dal senatore Ferruccio Parri in vari scritti e più recentemente di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta.

Sono stati già citati il pensiero e le parole del senatore Parri il quale ebbe a soggiungere:

« La brigata meccanizzata è un piccolo esercito e può, per chi voglia fare un colpo di Stato, rappresentare un apporto immediato

« e decisivo, di pronto impiego, come battaglioni mobili, come istruzione. Questo esercito era nelle mani di un efficiente comandante, « che aveva nelle mani anche il S.I.F.A.R. ed aveva avuto nelle mani « i quadri di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri ».

Di fronte alla severità di queste asserzioni, la Commissione ha ritenuto di approfondire la materia della organizzazione della XI brigata meccanizzata per accertare e fissare:

a) i rilievi mossi sui motivi reali della costituzione della brigata (motivi dell'Arma, come prima arma dell'esercito, o come polizia di sicurezza), sull'armamento e sul criterio di impiego;

b) la possibilità del suo impiego a massa e la sua capacità di manovra e di movimento;

c) la natura della dipendenza gerarchica del comando centralizzato di brigata (amministrativo, tecnico addestrativo od anche dispositivo della dislocazione dei reparti e del loro impiego).

CAPITOLO TERZO

I MOTIVI REALI DELLA COSTITUZIONE DELLA BRIGATA
RILIEVI ED OPPOSIZIONI

1) *Rilievi dell'ammiraglio Giuriati e del generale Gaspari.*

La Commissione ebbe notizia che rilievi di fondo erano stati sollevati, in una conferenza al C.A.S.M. (Centro Alti Studi Militari), dall'ammiraglio Ernesto Giuriati, capo di stato maggiore della marina.

a) Venne perciò ascoltato l'ammiraglio Ernesto Giuriati, al quale erano attribuite le proteste.

Egli così depose:

« (Quando si costituì la brigata meccanizzata) io feci una sola
« osservazione, senza però entrare nel merito della costituzione di
« essa, perché era una questione su cui in ogni modo non potevo
« entrare, perché riguardava l'organizzazione interna di un'altra forza
« armata, nella quale io non avevo nessuna competenza. In occasione
« di una conferenza tenuta al Centro Alti Studi Militari (credo nella
« primavera del 1965) in cui ogni capo di stato maggiore presentava
« la situazione della propria forza armata, ebbi a rilevare che il bi-
« lancio della marina era stato quasi raggiunto dal bilancio dei ca-
« rabinieri, perché ritenevo che il bilancio della marina non fosse
« sufficiente; ed a titolo di dimostrazione feci riferimento a quello
« dell'Arma. Io non espressi la lagnanza che la costituzione della
« brigata avesse importato un pregiudizio al mio bilancio: feci una
« questione di carattere generale. Si trattava di un riferimento nu-
« merico. Non mi riferivo all'ultimo esercizio: era una tendenza che
« si era verificata negli ultimi anni ed era certamente una questione

« proporzionale. Il mio parere era che nelle crescite che si determinavano nei vari bilanci, la marina non aveva una quota adeguata.

« Non mi risulta che analoghi rilievi venissero mossi dai dirigenti dell'aeronautica ».

b) Altra voce polemica risultava essere stata quella del generale Paolo Gaspari il quale, convocato dalla Commissione, osservò:

« Io e molti generali non abbiamo condiviso la distribuzione dei mezzi corazzati perché, dato che l'Arma — pure essendo un'arma dell'esercito — svolge eminentemente funzioni di polizia, non si vede a che cosa possano servire dei mezzi da 50 tonnellate nei servizi di ordine pubblico. D'altra parte, come in passato, l'Arma può richiedere mezzi all'esercito quando necessario ».

2) *Il caso del colonnello Dino Mingarelli.*

Qualche ufficiale — e tra questi il generale Picchiotti — aveva affermato che il colonnello Dino Mingarelli si era vivacemente opposto alla costituzione della brigata meccanizzata e che a causa di tale dissenso, esposto in forma drammatica, era stato addirittura rimosso dall'incarico di capo dell'ufficio operazioni del comando generale dell'Arma.

Il colonnello Dino Mingarelli, sentito dalla Commissione, così depose:

« Qualcuno aveva detto che questo organismo doveva dipendere direttamente dal comandante generale. Io sostenni invece che doveva dipendere dal comandante generale tramite il capo ufficio operazioni, perché è lui, per la sua stessa funzione, che ha sempre la situazione aggiornata di tutta l'Italia. Per questo, ed essendo in rapporto continuo con il Ministero dell'interno, direzione generale pubblica sicurezza, egli è in grado di manovrare i battaglioni. Ciò anche per fissare il principio che la brigata meccanizzata era un organo amministrativo e logistico ma non un organo operativo. Questa mia presa di posizione fu accettata integralmente, e posso garantire, sia per il periodo in cui sono stato al comando generale, sia come capo di stato maggiore, che la manovra dell'XI brigata meccanizzata non è stata mai fatta dal comando della stessa, ma soltanto dallo stato maggiore in base alla situazione esistente nei singoli territori.

« Il contrasto col generale de Lorenzo non sorse su questa mia
« proposta, riguardava un altro argomento, e cioè il reggimento a
« cavallo. Voglio mettere in evidenza che le mie dichiarazioni prescin-
« dono dagli uomini che direttamente o indirettamente possono es-
« serne agevolati o no. Quel che ho detto in tribunale corrispondeva
« alla verità e non l'ho detto certo per facilitare il generale de Lo-
« renzo, dati i nostri non buoni rapporti. Non è esatto quanto ha
« detto il generale Manes e cioè che il generale de Lorenzo intendeva
« agire con persone fidatissime dell'Arma e che tra queste c'ero
« anche io ».

Riguardo poi ai motivi che condussero alla costituzione della
brigata, il colonnello Mingarelli soggiunse:

« La brigata meccanizzata, contrariamente a quanto è stato detto,
« questo enorme corpo che sarebbe stato pronto a fare chissà che
« cosa, non era un organo operativo, ma un organo che pensava
« all'addestramento, ai servizi logistici, al vestiario, alle immatricula-
« zioni, ecc. Perciò, se la brigata non era un organo operativo, ciò
« significa che non avrebbe potuto avere mai una funzione rilevante
« senza passare tramite l'organo normale che era lo stato maggiore ».

3) *I giudizi delle dirette gerarchie militari.*

A questo punto la Commissione interpellò gli ufficiali superiori
che avevano trattato la materia.

a) Fu sentito il generale Domenico Javarone, che così depose:

« "La brigata meccanizzata fu costituita soprattutto per unità
« di indirizzo nell'addestramento ed anche per alleggerire un po' i
« comandi di legione che erano troppo appesantiti, anche perché
« non tutte le legioni hanno un battaglione: le legioni sono 24 mentre
« i battaglioni sono soltanto 13, per cui molte legioni non hanno un
« battaglione".

« — *Presidente:* Parla di appesantimento burocratico ?

« — *Javarone:* "Di compiti vari. Comunque lo scopo precipuo
« fu quello della unità di indirizzo nell'addestramento.

« La brigata meccanizzata non ha progetti o piani in proprio; sono
« le legioni che hanno questi compiti di mobilitazione.

« Fu costituita riunendo i 13 battaglioni che già preesistevano. « Non si trattò quindi di costituzione di nuovi battaglioni; quelli « preesistenti furono riuniti sotto un comando unico denominato « 'brigata meccanizzata' per unità di indirizzo" ».

b) Fu sentito il generale Franco Picchiotti, il quale fu il primo comandante della brigata meccanizzata.

Nella sua deposizione resa alla Commissione, così egli rievocò la costituzione della brigata stessa:

« Andai proprio io allo stato maggiore dell'esercito per studiare « la struttura di questi battaglioni. Da una prima idea di riunirli « in raggruppamenti — cioè di sottrarli alle dipendenze disciplinari « e di addestramento delle legioni perché i comandanti di legione « non hanno né tempo, né attrezzature per provvedervi — si passò « ai reggimenti e quindi alla brigata meccanizzata, al fine di riunire « i reggimenti sotto un unico comando, proprio per l'esigenza di « unicità di criteri di addestramento.

« Gli studi finirono entro il febbraio 1963 ed il 1° aprile 1963 si « creò ufficialmente l'XI brigata meccanizzata.

« I battaglioni sono rimasti nelle loro sedi e la dipendenza di « impiego è rimasta sempre quella del Ministero dell'interno.

« Il ministro dell'interno, durante questo studio, è stato mante- « nuto sempre al corrente.

« Gli autocarri sono rimasti per alcuni particolari servizi, mentre « sono scomparsi per l'impiego militare vero e proprio. Oggi ogni « squadra è dotata di un veicolo trasporta-truppe, il famoso M-113 « cingolato, che non è un carro armato ma un veicolo corazzato per « il trasporto delle truppe, che flotta anche con il mare a forza 5 « (furono molto utili nell'alluvione di Firenze ed altrove).

« Per quanto riguarda l'ordine pubblico, teoricamente, in caso « di insurrezione generale, se si tratta di vincere resistenze molto « forti, il battaglione potrà anche essere chiamato ad intervenire con « le sue armi, ma normalmente interviene con armamento leggero.

« Non si è mai verificato finora che un battaglione sia interve- « nuto con armamento pesante collettivo, che è per compito di guerra « e di difesa del territorio, cioè azione di controguerriglia (in caso « di aviosbarco, paracadutati) per cui i battaglioni sono appositamente strutturati, armati e addestrati.

« Io sono stato il primo comandante della brigata meccanizzata.

« La creazione della brigata meccanizzata e la ristrutturazione
« dell'Arma, furono molto bene accolte nei quadri, con l'inevitabile
« eccezione degli elementi tradizionalisti.

« Prima della guerra l'Arma consisteva solo nelle stazioni, con
« compiti di polizia giudiziaria. Quando ai battaglioni vennero asse-
« gnati ufficiali preparati professionalmente e fisicamente idonei, si
« venne a creare una corrente battaglionistica ed una corrente ter-
« ritoriale.

« Tra coloro che non accolsero bene questa innovazione vi furono
« i comandanti delle legioni perché persero i battaglioni, che avevano
« tutti specialisti, da cui potevano anche attingere per facilitazione
« nei trasferimenti.

« Poi si è dimostrata l'efficienza della XI brigata e tutti furono
« contenti.

« Taluni pensavano che, essendosi creata l'XI brigata, un qual-
« siasi ordine di impiego dei battaglioni dovesse passare dal co-
« mando dell'XI brigata. Non è così perché la dipendenza di impiego
« è rimasta al Ministero dell'interno.

« Quando il Ministero dell'interno dà ordine di mandare una
« compagnia del battaglione da Milano a Sanremo, lo dà al comando
« generale che lo trasmette direttamente al battaglione, e per cono-
« scenza, alla XI brigata, perché i compiti della brigata sono essen-
« zialmente disciplinari e addestrativi ».

c) Fu inteso il capo di stato maggiore dell'esercito *pro tempore*,
generale Giuseppe Aloia, il quale così si espresse:

« La brigata meccanizzata fu costituita migliorando l'assetto,
« come armamento, dei battaglioni mobili carabinieri, che costituirono
« la brigata stessa. Le furono dati nuovi materiali: il carro mecca-
« nizzato per trasporto truppe M-113 e il carro M-47. L'aumento del-
« l'armamento dipese dal concetto generale di potenziamento del-
« l'esercito: riaffermo che è paradossale poter pensare che una bri-
« gata meccanizzata possa essere impiegata, per esigenze d'ordine
« pubblico, nel suo totale.

« La brigata meccanizzata e la divisione corazzata non sono mai
« impiegate nella loro intierezza perché nell'impiego operativo tattico
« e addestrativo le impieghiamo per frazioni, cioè per battaglioni.
« Per esempio, il battaglione corazzato costituisce l'elemento di forza
« del battaglione bersaglieri ed insieme formano un raggruppamento.
« L'unità corazzata non ha mai un impiego a sé stante, ma è sempre
« in unione a battaglioni di bersaglieri o di fanteria ».

d) Fu inteso, infine, il capo di stato maggiore della difesa *pro tempore*, generale Aldo Rossi, il quale così depose:

« È necessario che io chiarisca il problema dell'Arma in rapporto
« agli studi che avevo impostato per la difesa interna del paese in
« caso di emergenza, basata su una specie di riserva mobile, dietro
« la quale vi è poi tutta l'organizzazione della difesa territoriale.
« Questi studi portavano alla necessità di potenziare alcuni elementi
« militari per avere una garanzia in caso di emergenza. Poiché le
« unità dell'esercito destinate a questo scopo sono quelle che sono,
« poche, è prevista anche una partecipazione dei carabinieri.

« A me l'ordine pubblico non interessava; mi interessava, vice-
« versa, il problema dell'emergenza in rapporto ai battaglioni mobili,
« come quelli dei carabinieri, che hanno compiti di particolare rilievo.

« Lo studio, messo in cantiere nel 1960, configurava particolari
« necessità nelle varie zone nazionali e a tale studio si affiancava il
« problema dell'ammodernamento del settore carri.

« Allora i carabinieri erano scesi di tono nella loro organizza-
« zione (non nella qualità di uomini) per cui venne decisa una orga-
« nizzazione più consona a queste esigenze che investivano il pro-
« blema della difesa, in caso di emergenza.

« Al problema dell'ordine pubblico ho sempre voluto rimanere
« estraneo.

« Dello studio era a conoscenza il capo di stato maggiore del-
« l'esercito.

« Furono date disposizioni per l'organizzazione, per i mezzi e per
« il personale il quale non venne aumentato nemmeno di una unità,
« nel quadro della composizione di questa brigata ».

e) Naturalmente anche su questo punto venne interrogato il generale de Lorenzo il quale così si espresse:

« Per conferire maggiore organicità all'attività tecnica addestra-
« tiva dei battaglioni, il 30 gennaio 1963 (1), furono inquadrati i
« quattro comandi di reggimento alle dipendenze di un comando di
« brigata che fu denominato XI brigata meccanizzata. I battaglioni
« mantennero la struttura e i compiti originari, modificando solo la
« dipendenza, la disciplina e l'addestramento ».

(1) *N.d.R.*: errore determinato dalla nota del comando generale di cui a pag. 503 del presente titolo.

CAPITOLO QUARTO

LA CAPACITÀ DI MANOVRA DELLA BRIGATA

1) *Impiego a massa.*

Sul punto dell'impiego a massa, cioè dell'impiego dell'intera brigata riunita, tutte le deposizioni, di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta, degli ufficiali interrogati, tecnicamente ne escludono la possibilità.

a) Il generale Domenico Javarone venne sentito e così depose:

« — *Domanda:* Nel documento fondamentale che ha concorso alla creazione della brigata meccanizzata era scritto che si trattava di creare strumenti idonei ad assolvere ai compiti operativi veri e propri, sia in tempo di pace come in tempo di guerra.

« Un compito operativo ha evidentemente degli obiettivi determinati, per cui lei certamente avrà avuto occasione, anche allora, di interessarsi della brigata per vedere se essa fosse all'altezza dei compiti cui avrebbe dovuto assolvere.

« — *Javarone:* "L'espressione 'compiti operativi' si riferisce a quei compiti che sono stabiliti dalla circolare già n. 1500 e poi n. 1501. Le parole 'compiti operativi' possono fare intendere chissà che cosa. In questa circolare sono specificati. Taluni di questi compiti non possono assolverli i battaglioni, perché non hanno adeguata consistenza. Si usa dire nell'esercito 'unità operative' non perché ciò corrisponda a particolari piani, ma perché corrisponde alla capacità di svolgere atti tattici. I battaglioni non avevano consistenza sufficiente per assolvere i compiti eccezionali.

« È da escludere nel modo più assoluto l'impiego in massa della
« brigata meccanizzata, perché questi battaglioni non sono stati mai
« riuniti. I battaglioni hanno continuato ad operare per conto loro.
« C'era l'unità di indirizzo nello addestramento, perché dal comando
« di brigata partiva il programma di addestramento da attuarsi.

« Non si può pensare alla riunione dell'intera brigata sparsa in
« tutta Italia.

« Durante il periodo del mio ispettorato, un plotone del battaglione
« di Firenze è stato avviato di rinforzo a Bolzano per le particolari
« esigenze di Bolzano; una compagnia è stata inviata in Sicilia e
« un'altra in Sardegna; ma non è pensabile riunire l'intera brigata
« così come si può riunire una brigata di fanteria”.

« — *Domanda*: Allora sono autorizzato a ritenere che il generale
« considera che l'indicazione contenuta in quel tale documento, nel
« quale si dice che la brigata è stata formata, fra l'altro, per ottenere
« rapidità di spostamento e di concentramento in vasti settori di pre-
« vedibile impiego, fosse una frase vacua, la quale non avesse mai la
« possibilità di tradursi in qualcosa di concreto.

« — *Javarone*: "Certamente" ».

b) Il generale Tomaso Ciravegna, nella deposizione resa alla
Commissione, dichiarò:

« Escludo in modo assoluto che si possa fare un impiego di massa
« della brigata meccanizzata.

« I battaglioni, o frazione di essi, vengono impiegati su richiesta
« dei questori al Ministero dell'interno e l'impiego viene disposto
« dal comando generale dell'Arma ».

c) Il generale Giovan Battista Palumbo, nella deposizione resa
il 18 giugno 1969, così si esprimeva:

« Un impiego di massa della brigata, in situazioni normali, non
« si può verificare in forza di un concentramento, perché i battaglioni
« sono dislocati in tutta Italia. Possono essere impiegati contempora-
« neamente in tutta Italia, ma non in massa, non insieme. Questo
« è possibile soltanto in caso di guerra. Ma i battaglioni non potevano
« essere concentrati, perché così facendo si sguarniva tutta la situa-
« zione, perché i battaglioni servono anche per l'ordine pubblico. E
« poi, come si fa a concentrare tutta la brigata ? ».

d) Il generale Adamo Markert, che sembrava distaccarsi da queste interpretazioni tecniche, nella dichiarazione resa successivamente, così precisa il suo pensiero alla Commissione parlamentare:

« È vero che alla Commissione Lombardi io dissi che la brigata
« era stata costituita con lo scopo di consentire, tra l'altro, al coman-
« dante generale di disporre di una riserva da impiegare a massa, in
« concorso con altre truppe, in caso di grave emergenza.

« Io pensavo soprattutto ad una emergenza nei confronti del-
« l'esterno, cioè in caso di guerra, perché i battaglioni più importanti
« e ferrati noi li abbiamo a Padova, Gorizia e Bolzano.

« Per quanto riguarda, poi, l'impiego a massa, bisogna pensare
« che la dislocazione di ogni battaglione è rimasta così come era.
« Noi abbiamo, per esempio, un battaglione a Palermo ed uno a
« Cagliari: si pensi alla difficoltà di portarli, per esempio, nella pia-
« nura Padana.

« Parlando di impiego a massa volevo dire che, in caso di minacce
« concrete e valide provenienti dall'esterno, potevano essere utiliz-
« zati questi reparti, ai quali lo stato maggiore avrebbe chiesto il
« contributo, non dimenticando che l'arma dei carabinieri è la prima
« arma dell'esercito ».

e) Venne inteso il capo di stato maggiore della difesa *pro tem-
pore* generale Aldo Rossi, il quale, nella già citata deposizione davanti
alla Commissione parlamentare, dichiarò:

« Non era possibile l'impiego a massa della brigata meccanizzata ».

2) I chiarimenti del generale de Lorenzo e le precisazioni del generale Lorelli.

a) Il generale onorevole Giovanni de Lorenzo, nella più volte citata deposizione, aggiunse:

« L'impiego della brigata meccanizzata nella sua unità non era
« prevedibile, né possibile. È un problema che non è stato posto e
« che è di molto difficile attuazione.

« Si può fare tutto: ma occorre l'accordo di numerosi enti, dello
« stato maggiore, delle ferrovie, ecc. Il trasporto si può sempre fare:
« non è trasporto operativo, ma è trasporto logistico in relazione a
« situazioni di calamità od altro ».

Peraltro, da una indagine della Commissione (lettere di vettura per il trasporto dei mezzi) e da dichiarazioni dei generali de Lorenzo, Aloia e Loretelli è risultato che il trasporto di elementi blindo-corazzati è sempre avvenuto a mezzo ferrovia, in quanto il peso dei carri armati e dei mezzi cingolati rovinerebbe le strade e comporterebbe un consumo di carburante eccessivamente elevato e soprattutto la creazione di un notevole numero di posti di rifornimento lungo l'itinerario.

Anche su questo punto (autonomia di movimento) il generale de Lorenzo venne invitato a dare le sue precisazioni. Egli così rispose:

« In sostanza, gli elementi di cui dispone la brigata meccanizzata
« le consentono una certa autonomia di movimenti nell'ambito stan-
« ziale, una autonomia che io penso al massimo possa arrivare a
« 50 chilometri. Tale è su per giù la distanza delle zone radiali in
« cui possono essere utilizzati questi elementi. Ogni movimento ul-
« teriore deve essere concordato. Non è, inoltre, che si possa pro-
« cedere omogeneamente a tappe di 50 in 50 chilometri. Vi sono,
« infatti, molti mezzi che rimangono indietro. Quindi, il concentra-
« mento di mezzi da più parti su un unico obiettivo richiede un im-
« piego e un interessamento notevole di enti vari; come avvenne,
« ad esempio, per il solo spostamento per la rivista di Roma.

« Pertanto, la brigata meccanizzata ha una autonomia settoriale,
« limitata alla zona stanziale, al di là della quale ogni spostamento
« implica una organizzazione di altro genere ».

b) Il generale Pietro Loretelli, inteso sull'argomento, aveva già dichiarato:

« Le autoblindo hanno una autonomia di 60-70 chilometri con
« il pieno del serbatoio; bisogna notare che i battaglioni non hanno
« in dotazione carri-cisterna, quindi hanno l'autonomia locale ».

CAPITOLO QUINTO

POTERI DISPOSITIVI SULLA BRIGATA

Le deposizioni del generale Franco Picchiotti e del generale Giovanni de Lorenzo.

a) Particolarmente esplicito, sul punto dell'impiego degli elementi dell'XI brigata, fu il generale Franco Picchiotti, il quale davanti alla Commissione precisò in termini perentori:

« Taluni pensavano che, essendosi creata l'XI brigata, un qualsiasi ordine di impiego dei battaglioni dovesse passare dal comando dell'XI brigata.

« Non è così perché la dipendenza di impiego è rimasta al Ministero dell'interno.

« Quando il Ministero dell'interno dà ordine di mandare una compagnia del battaglione da Milano a Sanremo, lo dà al comando generale che lo trasmette direttamente al battaglione e, per conoscenza, all'XI brigata, perché i compiti della brigata sono essenzialmente disciplinari e addestrativi. Il colonnello Mingarelli ed altri temevano forse l'appesantimento in campo operativo. Questa preoccupazione non aveva però senso, in quanto costoro non sapevano che i battaglioni, nonostante l'inquadramento nella nuova grande unità, sarebbero rimasti, per l'impiego, come prima ».

b) Il generale Giovanni de Lorenzo precisò:

« Per l'impiego di sicurezza non variò nulla, perché tutto dipende dal prefetto e dal capo di stato maggiore dell'esercito con autorizzazioni congiunte, anche se l'impiego fosse di carattere militare. I battaglioni erano permanentemente a disposizione dei prefetti e

« dei questori, quindi le sottrazioni (per addestramento) dovevano
« essere concordate fra lo stato maggiore dell'esercito ed il Ministero
« dell'interno ».

Si richiese al generale de Lorenzo quali fossero, nelle varie articolazioni, i poteri dispositivi, non già quelli addestrativi, da parte del generale di brigata, per l'impiego delle forze a sua disposizione. Egli rispose:

« Il generale di brigata, in questo caso, aveva poteri di transito.
« Cioè quando si doveva impiegare un battaglione, lo stato maggiore
« dell'esercito o il Ministero dell'interno, tramite lo stato maggiore,
« non potevano escludere il comando di brigata, in quanto questo era
« il tramite degli ordini da impartire anche in relazione alla valuta-
« zione della possibilità che questi ordini fossero eseguiti. Quindi non
« era un motore, ma poteva e doveva essere un tramite per ordini che
« venissero dallo stato maggiore dell'esercito o per impieghi da parte
« dell'autorità di prefettura ».

TITOLO QUARTO

IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA

Premessa.

Sulla celebrazione del 150° della fondazione dell'arma dei carabinieri e più particolarmente sulle manifestazioni militari — parate, caroselli all'aeroporto dell'Urbe — che la caratterizzano in termini notevolissimi di solennità, di efficienza e di entusiasmo; sul differimento della data di celebrazione, sulla partecipazione che si assume massiccia della brigata meccanizzata e sulla prolungata permanenza di questa a Roma, sono state avanzate ripetute riserve sia per il "tono" assunto, in quella evenienza, dal generale de Lorenzo (in modo esplicito nel "proclama"); sia per le misure adottate ed i disposti movimenti di reparti e specialmente della brigata meccanizzata; sia, infine, per il discorso — che, peraltro, si assume allusivo — pronunciato in quella circostanza dal ministro della difesa *pro tempore*.

1) *L'ordine del giorno del comandante generale.*

a) Quanto al "proclama", ecco il testo dell'ordine del giorno emanato il 5 giugno 1964 dal comandante generale dell'Arma:

« Carabinieri tutti, alle armi ed in congedo.

« Centocinquant'anni: un secolo e mezzo, la vita di cinque generazioni vissuta nel periodo di più intensa trasformazione politica e sociale che possa ricordarsi in un mondo che è passato dal tramonto di Napoleone all'era atomica.

« Centocinquant'anni: la storia della nostra Arma della quale
« oggi ricorre il fausto anniversario, storia di una silenziosa e co-
« stante obbedienza, di una onesta ed umile fatica, ma anche di ful-
« gide glorie.

« Centocinquant'anni durante i quali la parola di "Carabiniere" e
« quella di "Italia" hanno avuto nel pensiero, nelle speranze, nella
« fiducia del popolo italiano, il significato della aspirazione ad una
« unica comune meta: una Patria grande, rispettata, ordinata.

« Centocinquant'anni nei quali il passo delle pattuglie dell'Arma
« è stato il passo stesso della nazione.

« E poiché oggi è anche giorno di ricordi, rivolgiamo riverenti
« il pensiero ai caduti, col fermo proponimento di mantenerci degni
« del loro esempio, della serietà, della fede, dell'amore per la Patria
« che hanno sempre dominato il cuore e la mente dei carabinieri
« d'Italia in ogni tempo, in ogni circostanza, al di sopra di ogni
« amarezza.

« E con la forza di questo passato sentiamoci pronti ad affron-
« tare uniti, con serenità, il domani, quale che esso sia, con la serietà
« e l'onestà di sempre, con il coraggio della giusta causa, con la fede
« nei destini della Patria, con l'obbedienza che ha un solo volto.

« Questo vi dice il vostro comandante, fiero ed onorato di essere
« ora e sempre con voi, uno di voi, con l'augurio per voi tutti, per
« l'Arma nostra, per la Patria nostra, di ogni migliore fortuna.

« W l'Italia !

« W l'arma dei carabinieri !

« Il generale di corpo d'armata comandante generale

« Giovanni de Lorenzo ».

b) A tal proposito, il senatore Ferruccio Parri, deponendo di-
nanzi al tribunale di Roma, affermò:

« Inoltre, vi era malumore negli ambienti militari, nei quali si
« prospettava un rovesciamento di situazioni; ciò si rilevò dall'osten-
« tata manifestazione del 150° anniversario dei carabinieri e dal con-
« tenuto dell'ordine del giorno, che aveva sapore di proclama, indi-
« rizzato in quell'occasione da de Lorenzo alle sue truppe ».

Alla Commissione parlamentare il senatore Parri dichiarava:

« de Lorenzo faceva un certo discorso ai carabinieri, lanciava
« un proclama nel tono di chi sa che deve fare qualcosa di importante.

« C'era tutto un quadro, che era il quadro normale di chi stava preparando un'azione che poi, per fortuna, non ha avuto luogo. Comunque la preparazione psicologica c'era stata ».

2) *Data di celebrazione della manifestazione militare - Differimento.*

È noto che le solenni manifestazioni militari, celebrative del 150° anniversario di fondazione dell'Arma, si sarebbero dovute svolgere il 7 giugno. Esse si svolsero, invece, il 14 giugno, sì da consentire una lunga permanenza nella capitale di un concentramento di forze — dell'Arma in genere e della brigata in specie — a disposizione del comando generale.

Con lettera della Commissione parlamentare d'inchiesta del 26 maggio 1969, si è richiesto al ministro della difesa di inviare la documentazione relativa alle disposizioni date dallo stato maggiore dell'esercito per la pratica organizzazione della parata del 150° anniversario dell'Arma. In pari data, fu inviata altra lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui si chiese di accertare la circostanza, affermata da taluni (generale de Lorenzo, generale Picchiotti ed altri), che il differimento al 14 giugno della parata militare per il 150° anniversario dell'Arma, indetta per il 7 giugno, era stato richiesto dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza della Repubblica in seguito ad impegni o impedimento del Capo dello Stato.

Per quanto riguarda la data, la risposta pervenuta dal Presidente del Consiglio in data 31 maggio, precisa testualmente:

« Il 15 giugno del 1964 ricorreva il 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri.

« Nel quadro delle celebrazioni di detta ricorrenza, il comandante generale dell'arma dei carabinieri predispose per il giorno 7 giugno (domenica) in Roma, all'aeroporto dell'Urbe, una solenne manifestazione militare.

« Nell'aprile del 1964 il comando generale dell'arma dei carabinieri invitò il Presidente della Repubblica, onorevole Antonio Segni, a voler presenziare alla manifestazione.

« Il Presidente del Consiglio, per quanto di sua competenza, diede parere favorevole all'intervento del Capo dello Stato.

« Il Presidente della Repubblica, tramite gli uffici competenti, richiese lo spostamento della manifestazione militare in quanto, come comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (vedasi alle-

« gati programmi), intendeva partecipare alla fiera del bestiame che « si svolgeva in Macomer (provincia di Nuoro) lo stesso giorno 7 « giugno ed anche alla celebrazione delle regate delle antiche repub- « bliche marinare in Pisa.

« Il comando generale dell'Arma, in accoglimento del desiderio « espresso dal Capo dello Stato, dispose lo spostamento della manife- « stazione militare alla successiva domenica 14 giugno. A tal fine, « inoltrò allo stato maggiore dell'esercito una ulteriore richiesta per- « ché fossero autorizzati gli allievi ufficiali carabinieri dell'accademia « di Modena a partecipare alla manifestazione militare in questione, « autorizzazione che fu concessa per i giorni dalla sera dell'11 alla « sera del 14 giugno ».

3) *La documentazione inviata dal Ministero della difesa.*

Il Presidente del Consiglio aggiunse alla nota i documenti in originale e cioè un fonogramma con bollo di partenza 10 giugno 1964 col quale:

« Si informa la Presidenza del Consiglio che il Capo dello Stato « interverrà il 14 giugno alla celebrazione del 150° annuale fondazione « arma carabinieri all'aeroporto dell'Urbe »;

ed altri due fonogrammi, con bollo 1° giugno 1964, dal Quirinale alla Presidenza del Consiglio, aventi per oggetto la decisione del Capo dello Stato di intervenire allo svolgimento della IX edizione della regata delle antiche repubbliche marinare, che avrebbe dovuto aver luogo a Pisa, e di visitare lo stesso giorno, in forma privata, la V Mostra zootecnica di Macomer.

Il ministro della difesa, al quale questa Commissione si era rivolta per ottenere la documentazione relativa alle disposizioni date dallo stato maggiore dell'esercito al comandante generale dell'arma dei carabinieri per il movimento di reparti di quest'ultima e per la pratica organizzazione della parata militare tenuta in occasione del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri in Roma del 14 giugno 1964, rispondeva in data 31 maggio 1969 che agli atti dello stato maggiore non esisteva alcuna documentazione relativa alla manifestazione di cui sopra, la cui organizzazione, trattandosi di una festa dell'Arma, rientrava nella specifica competenza del comando generale dei carabinieri.

Soggiungeva che lo stato maggiore era stato interessato soltanto perché consentisse la partecipazione alla manifestazione degli allievi

ufficiali carabinieri dell'accademia militare che, come ente scolastico a carattere interarma, dipende in linea diretta dallo stato maggiore stesso.

Alla risposta di cui sopra, lo stato maggiore allegava una prima richiesta del 25 marzo 1964 del comando generale, nella quale la manifestazione risultava fissata per il 7 giugno 1964, ed una seconda del 28 aprile successivo, nella quale è detto che la cerimonia era stata differita al 14 giugno.

Lo stato maggiore allegava, altresì, copia del messaggio in data 23 maggio 1964, col quale autorizzava la partecipazione degli allievi ufficiali dei carabinieri dell'accademia alla cerimonia, comunicando che gli stessi sarebbero arrivati a Roma la sera dell'11 giugno per rientrare a Modena la sera del 14 giugno.

4) *Convocazione a Roma di elementi della brigata meccanizzata.*

Elementi dell'XI brigata meccanizzata erano stati convocati a Roma una prima volta per la parata del 2 giugno 1963 (che non venne tenuta per la dolorosa scomparsa di Papa Giovanni XXIII) e furono passati in rassegna dal comandante generale Giovanni de Lorenzo, in via Oceano Pacifico, qualche giorno dopo.

Secondo la deposizione resa dal generale de Lorenzo di fronte alla Commissione parlamentare (controllata e confermata dalle deposizioni dei generali Loretelli e Picchiotti):

« Rappresentanze della brigata furono fatte muovere soltanto in occasione della festa del 2 giugno, sia nel 1963 — quando la commemorazione non ebbe più luogo per la morte di Sua Santità — sia nel 1964. In nessun'altra occasione ».

5) *Procedura e dispositivi militari per le parate.*

È opportuno chiarire, a questo punto, la procedura che viene seguita nell'organizzazione delle parate militari del 2 giugno.

La responsabilità della manifestazione viene assunta dal comando militare territoriale di Roma, alla cui testa è un generale di corpo d'armata che opera in stretta intesa con lo stato maggiore dell'esercito, per quanto concerne le forze armate dipendenti dall'esercito, e con gli altri due stati maggiori della marina e dell'aeronautica, per

le rappresentanze di queste forze armate che intervengono alla cerimonia.

Il comando militare territoriale di Roma stabilisce, in ogni dettaglio (uomini e mezzi) le aliquote delle varie forze armate e delle varie unità che intervengono alla rivista e dirama i conseguenti ordini.

6) *Grafico della presenza della brigata meccanizzata.*

Dal grafico che riportiamo si ha la precisazione dei reparti dell'arma dei carabinieri che, in base a quanto fu determinato dal comando del territorio di Roma, parteciparono alla sfilata del 2 giugno 1964:

Reparti dei carabinieri che hanno partecipato alla sfilata del 2 giugno 1964

Comando	Unità			Forza		Mezzi				
	Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Ufficiali	Sottufficiali e truppa	Moto	Automezzi	Carri M-113	Carri M-47	Autoblindo
Legione allievi	1	2	8	39	618	—	—	—	—	—
Battaglione paracadutisti	—	1	4	18	308	—	—	—	—	—
Brigata meccanizzata	2	4	8	53	464	55	32	12	23	12
Totale . . .	3	7	20	110	1.390	55	32	12	23	12

Si deve convenire che si trattò, dunque, di vere e proprie "rappresentanze", in quanto la forza organica di un reggimento è costituita da quattro battaglioni e quella di un battaglione da quattro compagnie, più i reparti comando. Il totale, per ciascun battaglione, è di 500 uomini circa, mentre la presenza registrata, per i quattro battaglioni che sfilarono, fu di 517 tra ufficiali, sottufficiali e carabinieri della brigata meccanizzata.

7) *Chiarimenti sui dati e sulle date di convocazione.*

La provenienza dei mezzi (soprattutto quella dei blindati) si desume dalle lettere di vettura trasmesse — a richiesta della Commissione — dallo stato maggiore dell'esercito, ufficio trasporti (perché il trasporto venne effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato).

In tutto — dal 28 aprile al 5 maggio 1964 — affluirono a Roma 208 motocicli, 116 "campagnole" (auto AR-59), 1 autobotte, 1 autoambulanza, 22 autocarri, 45 autoblindo, 26 mezzi cingolati (M-113) e carri armati (M-47), oltre la forza di equipaggio di detti mezzi consistente in 84 ufficiali e sottufficiali e 470 militari di truppa, provenienti dai battaglioni di stanza a Bari, Bologna, Napoli, Padova e Palermo.

Tutti questi mezzi, insieme a quelli di stanza a Roma, servirono per costituire sia la meno numerosa rappresentanza della brigata che sfilò il 2 giugno 1964, sia la rappresentanza che partecipò alla successiva parata del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, celebratosi all'aeroporto dell'Urbe il successivo 14 giugno 1964.

Poiché, considerando la data di arrivo, potrebbe apparire strana la circostanza di aver mosso i mezzi cingolati e blindati con notevole anticipo di oltre un mese, è bene sin d'ora tener presente la affermata necessità di sottoporre i mezzi stessi alla revisione meccanica, alla riverniciatura in una tonalità uniforme di colore, all'addestramento degli equipaggi ad operare in pieno affiatamento tra loro, per le manovre all'interno di colonne, per la sfilata del 2 giugno e in colonna per il carosello e per le esercitazioni dimostrative con i reparti autoportati di appoggio nella manifestazione tenuta all'aeroporto dell'Urbe.

Situazione completamente differente si ha per quei reparti, come gli allievi dell'accademia e gli allievi della scuola sottufficiali, i quali, dovendo partecipare alle riviste a piedi e non dovendo fare alcuna esercitazione particolare, potevano affluire a Roma con la semplice preparazione ricevuta nelle esercitazioni di manovra in ordine chiuso, normalmente effettuate presso i loro reparti.

8) *Rientro dei reparti - Campi d'arma - La dichiarazione del generale Loretelli.*

Tutti i mezzi della brigata affluiti a Roma per le due ricorrenze rientrarono alle sedi di provenienza entro il giorno 18 giugno.

È da notare che diversi battaglioni, ai quali questi mezzi blindati erano dati in dotazione, neppure si trovano nella loro sede stanziata, ma dislocati nelle zone dei campi d'arma.

Dalla deposizione del generale Pietro Loretelli (all'epoca comandante della brigata meccanizzata), resa alla Commissione parlamentare l'8 luglio 1969, apprendiamo, infatti, la seguente circostanza:

« Dopo la festa della Repubblica e la cerimonia per il 150° anniversario dell'Arma, i reparti, dal 14 al 18 giugno sono rientrati alle « rispettive sedi.

« Dal 23 al 24 giugno io andai a visitare il battaglione di Padova « che si trovava al campo nella zona di Aviano (Pordenone). Dal 1° al « 3 luglio andai a Cirié (Torino) a visitare il battaglione di Torino che « vi si trovava a fare il campo. Il 6 luglio andai a Vetralla a visitare « il IV reggimento a cavallo che faceva il campo in provincia di Vi- « terbo. Dal 7 al 10 luglio andai a visitare il XIII battaglione carabi- « nieri di Gorizia nella zona del campo d'arma di Maniago (Porde- « none). Dal 13 al 14 andai a Vaglio Basilicata a visitare il comando « del III reggimento ed il battaglione di Napoli che vi faceva il campo. « Dal 16 al 17 luglio andai a Baratti (Livorno) a visitare il campo « d'arma del battaglione di Firenze. Dal 27 al 28 luglio andai a Fi- « renze a visitare sempre il VI battaglione di Firenze che era già « tornato dal campo.

« Il campo d'arma dura da 20 a 30 giorni.

« In agosto sono andato in licenza.

« Per il rientro in sede dal 15 al 18 giugno, si possono chiedere « gli ordini di movimento dello stato maggiore dell'esercito, ufficio « trasporti, diramati tutti il 10 giugno 1964. I trasporti avvengono « sempre mediante questo tramite ».

Le lettere di vettura pervenute alla Commissione in seguito a formale richiesta, confermano l'ultima parte della deposizione del comandante della brigata meccanizzata.

9) *Il discorso del ministro Andreotti.*

Nel primo titolo di questo libro — esattamente nel capitolo terzo, in cui vennero riassunte le fasi della crisi ministeriale del giugno 1964 — riportammo le voci allarmistiche di stampa che in quel tempo si diffusero all'estero e la replica de *L'Espresso* del 12 luglio. In un

articolo dal titolo: « Colonnello, non voglio il *golpe* », Carlo Gregoretti e Salvo Mazzolini nel riportare le notizie pittoresche che erano state affastellate per dedurne un clima definito: "la psicosi della soluzione militare", tra l'altro accennarono agli strani, tendenziosi commenti del giornale amburghese *Die Welt*, il quale così aveva scritto:

« Il 2 giugno, il Presidente della Repubblica era stato colto da « commozione di fronte ai soldati che sfilavano sulla via dei Fori Imperiali e non era riuscito a trattenere qualche lacrima. Altri sottolineano che il 10 (*rectius*: 14) giugno il ministro della difesa aveva parlato ai carabinieri riuniti all'aeroporto dell'Urbe per il 150° anniversario dell'Arma, ed aveva pronunziato una frase enigmatica, subito ripresa dai giornali di destra: "Nella sua infallibile sensibilità il popolo sa bene cosa pensare di quanti sono contro i carabinieri" ».

In questa espressione si voleva scorgere quasi l'assentimento del ministro della difesa a particolari preparativi dell'arma dei carabinieri che in quel tempo avrebbe preparato la "soluzione militare".

L'argomento non meritava certamente di essere citato, né sarà ulteriormente ripreso, poiché, com'era ovvio, la Commissione non vi ha dato alcun peso.

Solo per esauriente impegno di relazione si è trascritto il passo del discorso di occasione, pronunziato dal ministro della difesa *pro tempore* nella circostanza particolarmente solenne del 150° anniversario di fondazione dell'Arma, per sottolineare il compito di prevenzione e di repressione della criminalità che costituisce il mandato istituzionalmente fondamentale dell'arma dei carabinieri. Fu proprio in riferimento a questa benefica ed efficace opera di polizia esercitata dall'Arma, che il ministro della difesa onorevole Andreotti precisò, appunto, che il popolo, nella sua infallibile sensibilità, sapeva bene cosa pensare di coloro che « sono contro i carabinieri », per dire che solo gli uomini di malaffare, del disordine e del crimine avversano i carabinieri; mentre i cittadini osservanti della legge nulla hanno da temere da essi, anzi non possono che essere grati all'arma dei carabinieri, perché essa è bene il presidio della sicurezza individuale e sociale.

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTI SULLA IPOTESI DI UN RICHIAMO
CLANDESTINO ED ILLEGALE DI CARABINIERI IN CONGEDO E
DI ARRUOLAMENTI IN ATTO DI MILIZIE MERCENARIE

Introduzione.

a) Anche per questo titolo sembra opportuna una premessa chiarificatrice della ragione per cui l'argomento viene trattato.

Il senatore Raffaele Jannuzzi, nel prospettare l'idoneità di alcune iniziative prese e di alcune predisposizioni adottate nel giugno-luglio 1964 dal comando generale dell'Arma e dai dipendenti comandi di divisione, pose in evidenza che era stato redatto un piano di intervento armato, chiamato "Piano Solo", che prevedeva l'occupazione, da parte dell'arma dei carabinieri, dei gangli vitali dell'apparato statale, nonché alcune misure restrittive della libertà dei cittadini. Tale piano avrebbe avuto la caratteristica fondamentale di prevedere l'impiego esclusivo dell'arma dei carabinieri e quindi anche un eventuale conflitto con le altre forze armate dello Stato.

Si pose il quesito dell'idoneità di tale piano, in riferimento alle forze disponibili da parte dell'arma dei carabinieri.

Il senatore Raffaele Jannuzzi, a tal uopo, precisò che:

— era stato già previsto, ed in parte attuato, un piano integrativo di richiamo, più o meno legittimo ma in ogni caso clandestino, dei carabinieri in congedo;

— si era provveduto all'arruolamento di milizie mercenarie di sostegno all'azione che avrebbe intrapreso l'Arma.

Da tali premesse è conseguito il doveroso accertamento sui fatti che si asserivano avvenuti e su tutte le conseguenti implicazioni giuridiche e tecniche.

In questo titolo si rassegnano le risultanze documentali e testimoniali in relazione all'argomento.

b) L'interesse della Commissione è stato richiamato da alcune affermazioni riguardanti la materia della ordinaria « alimentazione dei quadri dell'arma dei carabinieri » a livello rispettivamente della truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali, per intendere e giudicare le ipotesi prospettate di un arruolamento illegale e clandestino in atto, per arbitrio del generale de Lorenzo. L'argomento si ricollega ed intreccia, ed a volte si confonde, specialmente nel materiale probatorio, con l'altro dell'affermato clandestino reclutamento di « milizie civili » od « ausiliarie », che dir si voglia.

CAPITOLO PRIMO
SUL RICHIAMO DEI CARABINIERI IN CONGEDO

1) *Arruolamento e concorsi.*

L'arma dei carabinieri, come tutte le altre armi, corpi e specialità dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ha una forza organica che nel tempo ha subito variazioni in relazione alle necessità di servizio e d'impiego. Per mantenere a livello gli organici, in relazione alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ed altre cause, annualmente vengono reclutati:

- A) militari di truppa;
- B) sottufficiali;
- C) ufficiali.

Detti reclutamenti vengono indetti con regolari bandi dal Ministero della difesa nel quadro delle leggi sul reclutamento delle forze armate.

A) **Reclutamento dei militari di truppa.** (Gli "effettivi" e gli "ausiliari").

I carabinieri si distinguono in effettivi ed ausiliari:

— i primi (effettivi), all'atto dell'arruolamento, contraggono l'obbligo di prestare servizio per 3 anni (ferma), allo scadere dei quali possono chiedere una prima e successivamente una seconda rafferma triennale. Ultimata la seconda rafferma, vengono ammessi a domanda al servizio continuativo, conseguendo così un ben definito rapporto giuridico con lo Stato (legge 18 ottobre 1961, n. 1168);

— i secondi (ausiliari) sono giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi per la sola ferma di leva (15 mesi) e prestano servizio come carabinieri ausiliari; il loro numero è contenuto nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, articolo 2, lettera *d*).

La categoria dei carabinieri ausiliari risale all'ultimo conflitto mondiale.

L'Arma, in virtù di decreti-legge del 1941, 1942, 1943 e 1944, reclutò i carabinieri ausiliari vincolati alla ferma volontaria di leva, che, al termine degli obblighi contratti, furono tratti alle armi per esigenze belliche, per essere, quindi, congedati a cessato bisogno. A seguito del citato decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1945, fino a tutto il 1962 non vennero arruolati carabinieri ausiliari.

Nel mese di novembre 1962 il comando generale, allo scopo di supplire alla deficienza della forza rispetto alle reali esigenze (deficienza dovuta all'inaridimento delle fonti di reclutamento di carabinieri effettivi ed agli aumentati posti di impiego), in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, articolo 2, lettera *d*), inoltrò proposta al Ministero della difesa per il reclutamento di carabinieri ausiliari.

Nel dicembre 1962 il ministro della difesa autorizzò il citato reclutamento. Pertanto, dal 1963 i giovani di leva, a domanda, vengono inviati per il periodo di addestramento presso la legione allievi, al termine del quale conseguono la nomina a carabiniere ausiliario. Effettuano, poi, il restante periodo di leva presso reparti dell'Arma, all'inizio esclusivamente presso i battaglioni e successivamente, ma in aliquote ridotte, anche presso i reparti territoriali in relazione alla preparazione professionale acquisita dai singoli.

Al termine del servizio di leva, come si disse, è previsto anche, a domanda, il passaggio in servizio effettivo.

B) Reclutamento dei sottufficiali.

I sottufficiali dell'Arma sono reclutati con il grado di vicebrigadiere:

— per 9/10 dai civili e dai militari dell'Arma che abbiano superato un apposito corso biennale, al quale si accede per pubblico concorso per titoli ed esami;

— per 1/10 dagli appuntati dell'Arma, scelti a domanda fra coloro che abbiano retto lodevolmente il comando di stazione per almeno sei mesi e che siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali.

C) Reclutamento degli ufficiali.

I) Ufficiali in servizio permanente effettivo.

Questi ufficiali vengono reclutati:

— dagli allievi dell'accademia militare di Modena che abbiano superato il prescritto corso della durata di due anni;

— dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma che, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano vinto un concorso per titoli e per esami e superato un corso applicativo della durata di un anno presso la scuola di applicazione dei carabinieri;

— dai marescialli dell'Arma in servizio permanente che abbiano vinto un concorso per titoli e per esami e superato un corso applicativo della durata di un anno presso la scuola di applicazione dei carabinieri;

II) Ufficiali di complemento.

Gli ufficiali di complemento sono reclutati dagli allievi ufficiali di complemento delle altre armi, che chiedono di prestare servizio di prima nomina — della durata di sei mesi — nell'arma dei carabinieri.

2) *Richiami.*

L'Arma dispone, naturalmente, di una forza di ogni grado in congedo, della quale è stato sempre possibile il richiamo in virtù di apposite leggi.

A) *Richiami di autorità.*

Nel 1964 erano previsti i seguenti tipi di richiamo:

a) Richiami per addestramento — con decreto del Presidente della Repubblica, viene precisato ogni anno il numero dei sot-

tufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi dell'esercito (e fra esse, quindi, anche dell'arma dei carabinieri), aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che possono essere richiamati per istruzione ed addestramento militare.

Il ministro della difesa stabilisce per ciascuna arma le aliquote da richiamare, nonché il tempo, il modo e la durata del richiamo stesso.

b) Richiami per speciali esigenze — militari e graduati di truppa dei carabinieri: la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, all'articolo 30 sancisce che: il militare di truppa dell'arma dei carabinieri in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

— in tempo di pace:

rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
rispondere alle chiamate di controllo;

— in tempo di guerra:

rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal ministro della difesa nei limiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

— Sottufficiali: la legge 31 luglio 1954, n. 599, all'articolo 47 sancisce che: il sottufficiale in congedo dell'esercito (e quindi anche dei carabinieri che ne fanno parte integrante e preminente) può essere chiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge; all'articolo 51 (per i sottufficiali di complemento) e all'articolo 54 (per i sottufficiali della riserva) sancisce che: il sottufficiale in congedo dell'esercito può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze. In tempo di guerra è costantemente a disposizione del Governo per essere, alla occorrenza, richiamato in servizio.

— Ufficiali: la legge 10 aprile 1954, n. 113, prevede all'articolo 50 il richiamo in servizio degli ufficiali in congedo e all'articolo 59 il richiamo in servizio dell'ufficiale di complemento per speciali esigenze e per frequentare corsi di addestramento (il riferimento agli ufficiali di complemento trae origine dal fatto che quelli in congedo ancora

idonei al servizio appartengono in genere esclusivamente a tale categoria).

Al di fuori di questi casi previsti dalla legge, non vi è alcuna possibilità di arruolamento né di richiamo di militari dell'arma dei carabinieri, in quanto la Corte dei conti bloccherebbe tutti i relativi provvedimenti amministrativi. D'altra parte, il richiamo non potrebbe mai avvenire direttamente, ma sempre tramite i distretti militari e su ordine dello stato maggiore dell'esercito.

Come comunicato con foglio n. 1640/R del 30 luglio 1970 dal ministro della difesa, negli anni sessanta si è avuto un solo richiamo, per il periodo 15 luglio-12 agosto 1963, di 92 ufficiali subalterni e 3450 militari di truppa dell'arma dei carabinieri nel quadro dell'addestramento delle riserve delle forze armate disposto con decreto presidenziale n. 1851 del 9 dicembre 1962. Non si sono avuti richiami per esigenze speciali.

B) Lettera del generale de Lorenzo.

Il generale de Lorenzo, quando era comandante generale dell'Arma, con lettera del 9 luglio 1954 richiese l'emanazione di un decreto presidenziale che prevedesse l'autorizzazione al ministro della difesa di disporre un richiamo annuale di una certa aliquota di militari, sottufficiali ed ufficiali per eccezionali esigenze. La richiesta venne accolta solo nel febbraio 1965 e fu soltanto il 20 marzo 1965 che il comandante generale poté diramare la circolare che regola la materia (pagina 16 della relazione Lombardi).

3) *Le indicazioni del senatore Raffaele Jannuzzi.*

Nella deposizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta, l'11 novembre 1969, il senatore Raffaele Jannuzzi, dopo aver premesso che « la questione dell'arruolamento dei militari in congedo è molto complessa e delle più difficili ad essere "scavata" », denunciò le seguenti due circostanze.

I) *Le indagini sulla borsa contenente documenti del generale Manes.*

Dalla borsa che il generale Manes portava con sé, quando venne a deporre dinanzi alla Commissione parlamentare, sarebbe stato in-

volato il documento attestante l'esistenza di un piano *extra legem* di richiamo dei carabinieri in congedo.

a) Riportiamo le testuali parole del senatore Raffaele Jannuzzi.

« — *Jannuzzi*: "Tornando all'arruolamento dei militari in congedo, la questione è molto complessa. È una delle più difficili ad essere scavata. Tuttavia, piuttosto che citare dei testi, preferisco citare dei documenti e indicare che cosa in essi è scritto e dove si trovano. C'è un primo documento, a proposito dell'arruolamento dei militari, che è passato per questa aula, signor Presidente, e si è smarrito in un primo momento ...".

« — *Presidente*: "Nell'aula della Commissione ?

« — *Jannuzzi*: "Sì, signor Presidente. Esso era sparito ma è stato trovato. Il compianto generale Manes, quando venne a deporre in Commissione, recò nella sua cartella una grossa memoria che, credo, poi con qualche cosa di mancante, i membri della Commissione hanno ricevuto recentemente.

« Questa memoria consisteva praticamente nella raccolta delle lettere scritte dal generale Manes al generale Donati, presidente della commissione disciplinare, e aveva alcuni allegati.

« Il generale Manes portò con sé queste lettere.

« In particolare alla prima lettera erano allegati nove documenti, che erano i principali (e poi sono scomparsi), tra i quali vi era il suo rapporto famoso con i relativi allegati e senza *omissis*.

« Tra gli altri allegati si trovava un documento che sarebbe molto utile per approfondire la questione dell'arruolamento dei militari congedati. Purtroppo quando quella borsa, dopo i deprecati avvenimenti, tornò alla famiglia Manes, questi nove allegati alla prima lettera non c'erano più".

« — *Presidente*: Mancavano dalla borsa ?

« — *Jannuzzi*: "Sì, il generale Manes li aveva portati nella borsa e sono scomparsi quando la borsa è tornata nella casa del generale".

« — *Presidente*: La borsa da chi è stata prelevata ?

« — *Jannuzzi*: "Dal suo aiutante in campo, il tenente Remo D'Ottavio. Le posso dire solo quanto mi risulta dalle dichiarazioni dei familiari del generale, i quali, quando hanno dovuto fare copiare

« questo materiale per farlo recapitare al comando dell'Arma, hanno riscontrato la mancanza di questo documento ».

« — *Presidente*: Questo lo hanno detto i familiari ?

« — *Jannuzzi*: "Esattamente" ».

b) Il 12 febbraio 1970 venne intesa la signora Maria Froggia vedova del generale Manes; ma essa non fece alcun accenno alla borsa di cui aveva parlato il senatore Raffaele Jannuzzi.

c) Venne inteso il tenente Remo D'Ottavio, ufficiale d'ordinanza del generale Giorgio Manes. Dalla sua deposizione si segnalano gli stralci pertinenti.

« — *Presidente*: Quando il compianto generale Manes venne qui « per deporre era accompagnato da lei ?

« — *D'Ottavio*: "Lo accompagnai da Piazza San Silvestro a qui. « Poi lo accompagnai nel suo ufficio (1). Nell'Aula venni dopo, quando « fui avvertito che il generale era stato colto da collasso. Ricordo « che gli stavano praticando il massaggio cardiaco.

« Il generale aveva con sé una borsa di vilpelle marroncina con « chiusura lampo ».

« — *Presidente*: Si è detto che la borsa, quando venne aperta dai « familiari, sarebbe stata trovata senza quei documenti che i fami- « liari ritenevano vi si dovessero trovare. Cosa sa lei di questo epi- « sodio ?

« — *D'Ottavio*: "A me non risulta. Quando venni nell'aula tro- « vai il generale già colto da collasso e presi in consegna la borsa. « Nella circostanza notai che nella borsa vi erano fogli dattiloscritti, « ma non ne conoscevo il contenuto. La borsa la presi in consegna « io e la consegnai successivamente alla signora Manes, quando giunse « nella clinica ».

« — *Presidente*: La prese dal tavolo ?

« — *D'Ottavio*: "Sì. La tenni in custodia in clinica per lungo « tempo e poi la consegnai ai familiari (alla moglie, come ho già detto).

(1) *N.d.R.*: del Presidente della Commissione parlamentare.

« Non so se essi l'abbiano portata a casa. Comunque, non conosco
« il contenuto dei documenti della borsa ».

« — *Presidente*: Lei sentì dire dalla signora Manes e dal suo
figliolo che purtroppo mancavano dei documenti ?

« — *D'Ottavio*: "Una volta la signora Manes mi accennò a qual-
« cosa del genere ».

« — *Presidente*: Che cosa le disse la signora ?

« — *D'Ottavio*: "Mi accennò a qualcosa e mi chiese dove fosse la
« borsa e che cosa c'era, al che io risposi che non sapevo che cosa
« ci fosse dentro, che l'avevo presa in questa aula e che poi l'avevo
« consegnata a lei" (2).

« — *Presidente*: Mi perdoni: lei dice "mi accennò a qualcosa";
« è bene che al riguardo la Commissione ottenga una sua precisazione.

« — *D'Ottavio*: "Adesso cerco di ricordare meglio. Mi accennò
« al contenuto della borsa, ritengo, o alla borsa stessa. I particolari
« non li ricordo esattamente: mi accennò comunque a qualcosa ».

« — *Presidente*: Qualcosa di che ?

« — *D'Ottavio*: "A qualcosa circa la borsa; al che io risposi di ricor-
« dare di averla presa e di averci messo dentro sia gli occhiali che
« l'orologio del signor generale, e successivamente, in clinica, quanto
« altro il signor generale aveva nelle tasche del vestito, cioè una sca-
« tola di medicinali, la tessera di riconoscimento ed altre cose ancora.
« Poi consegnai il tutto alla signora ».

« — *Presidente*: Ma la signora, quando parlava della borsa, espri-
« meva degli interrogativi, dei sospetti, lamentava che mancasse qual-
« cosa ?

« — *D'Ottavio*: "Esprimeva degli interrogativi" .

« — *Presidente*: E che cosa voleva sapere esattamente ?

« — *D'Ottavio*: "Qualcosa di molto vago, non di preciso. Poi di
« questa questione non ne ho più sentito parlare ».

(2) Alla signora Manes (*n.d.R.*).

« — *Presidente*: Lei si esprime in maniera troppo vaga quando « dice "la signora mi disse qualcosa": qualcosa in che senso ?

« — *D'Ottavio*: "Era un modo di accertarsi che tutto era stato « protetto ed io le confermai che la borsa l'avevo personalmente presa « in questa aula e poi l'avevo consegnata a lei".

« — *Presidente*: Non sospettava che qualcosa mancasse ?

« — *D'Ottavio*: "No, tanto è vero che l'argomento non lo ha più « ripreso".

« — *Presidente*: Allora lei può escludere che la signora si sia mai « specificatamente lagnata che mancassero degli allegati ?

« — *D'Ottavio*: "Questo lo escludo senz'altro. La borsa dalla cli- « nica fu portata in casa Manes: ora non posso ricordare se ce l'ab- « biano riportata i familiari, oppure il maresciallo addetto alla se- « greteria".

« — *Domanda*: Dal momento in cui la borsa è uscita da questa « stanza fino al momento in cui è arrivata nelle mani della signora « Manes, l'ha avuta soltanto lei ?

« *D'Ottavio*: « Sì, soltanto io " ».

E poiché il senatore Jannuzzi aveva segnalato articoli de *L'Espresso*, a firma Gregoretti, coi quali si denunciavano le pressioni insopportabili alle quali il tenente D'Ottavio sarebbe stato sottoposto da parte del generale Arnaldo Ferrara (fino ad indurlo ad un tentativo di suicidio), per la consegna di documenti segreti già in possesso del generale Manes, la Commissione interrogò sulla circostanza il tenente D'Ottavio.

« — *Presidente*: Lei conferma di non conoscere affatto il Gre- « goretto ?

« — *D'Ottavio*: "Non lo conosco, a tutt'oggi".

« — *Presidente*: Quindi, se il Gregoretti ha parlato con lei, lo « ha fatto senza qualificarsi e comunque senza che lei ne avesse e « ne abbia conoscenza ?

« — *D'Ottavio*: "È esattamente così".

« — *Presidente*: Nel caso in cui il Gregoretti, o chi per lui, si
« fosse potuto confondere con amici del figliolo del generale Manes,
« e quindi avere con lei una conversazione, è lei in grado di esclu-
« dere, o no, che questa conversazione potesse avere per oggetto
« affermazioni sue di essere perseguitato, vessato dall'arma dei cara-
« binieri per ottenere la consegna di documenti ?

« — *D'Ottavio*: "Lo escludo. Anzi dirò di più: escludo che qual-
« siasi mia conversazione abbia avuto attinenza ad argomenti di ser-
« vizio".

« — *Presidente*: La parola "servizio" è generica. Io mi riferi-
« sco alla notizia specifica di essere stato lei vessato perché conse-
« gnasse dei documenti.

« — *D'Ottavio*: "Escludo anche questo".

« — *Presidente*: Ella finora ha escluso di avere parlato ad altri
« di cose attinenti al suo servizio e di avere parlato di vessazioni o
« di pressioni subite. Parliamo del fatto in sé, ora. Ella ha subito
« pressioni, da parte del generale Ferrara, perché consegnasse dei
« documenti ?

« — *D'Ottavio*: "Nessuna pressione. Sono stato incaricato di
« recuperare determinati documenti che il signor generale teneva
« in casa durante la sua convalescenza, documenti che successiva-
« mente vennero riconsegnati".

« — *Presidente*: Questo incarico non ha dato luogo a discus-
« sioni tra lei e il generale ?

« — *D'Ottavio*: "È un incarico che personalmente non ho por-
« tato a termine. I documenti sono stati consegnati direttamente dalla
« famiglia ad un ufficiale del comando generale".

« — *Presidente*: Perché non lo ha portato a termine ? Per fatti
« dipendenti dalla sua volontà o per fatti indipendenti dalla sua
« volontà ?

« — *D'Ottavio*: "Per fatti indipendenti, perché, avuto questo in-
« carico, rivolsi la richiesta alla signora Manes, che non mi mise
« sul momento in condizione di poter consegnare quei documenti.
« Riferii al comando generale e provvidero loro direttamente a ri-
« chiederli" ».

II) *Il documento del colonnello Luigi Tuccari sul richiamo dei congedati.*

a) Riportiamo innanzitutto le parole del senatore Raffaele Jannuzzi:

« Vi è un documento che è la trascrizione del colloquio che il generale Manes aveva avuto con il capo di stato maggiore dell'epoca (1964) della divisione di stanza a Milano, tenente colonnello Mingarelli. In questo documento Mingarelli si sofferma in particolare sul problema dell'arruolamento e dichiara al generale Manes di aver ricevuto dal colonnello Tuccari, capo dell'ufficio operazioni del comando generale dei carabinieri, le istruzioni per procedere, in mancanza delle norme di legge non ancora approvate, all'arruolamento di un certo numero di militari congedati, esattamente di 20 compagnie costituite da 170 militari ciascuna, per quanto riguarda Milano; Tuccari aveva discusso col tenente colonnello Mingarelli circa il modo di chiamare questa gente, senza le cartoline e senza l'intervento dei distretti, di raccoglierla in determinate caserme a Milano e di armarla. Tutto questo, contenuto nel promemoria consegnato dal Tuccari al tenente colonnello Mingarelli, non è altro che una specificazione, per quanto riguarda Milano e più ampiamente il Nord, di un piano speciale (praticamente quello di cui parlai l'altra volta come allegato al "Piano Solo"), il cosiddetto piano "SIGMA".

« Questo piano "SIGMA" era destinato a sopperire alla mancata approvazione, da parte del Parlamento, della legge per richiamare i militari congedati ».

All'osservazione del Presidente che chiedeva se il piano "SIGMA" considerava l'ipotesi di un arruolamento di fatto, illegale, il senatore Jannuzzi rispondeva:

« No, bisogna stare attenti, poiché la parola "illegale" può dare adito a confusione.

« In Italia, in questi ultimi anni, si sono verificate delle particolari situazioni, per cui, in maniera riservata e segreta (ma sarebbe improprio dire anche in maniera illegale), si è provveduto al richiamo di contingenti più o meno ristretti di militari congedati senza passare per i distretti e per i canali normali.

« Una delle più classiche di queste situazioni fu quella per l'Alto Adige, nel periodo più cruento degli attentati terroristici. In quel

« periodo si procedette, d'accordo fra i carabinieri e i servizi segreti,
« al richiamo dal congedo di scaglioni di alpini che furono armati
« e affiancati alle forze normali dell'esercito e della polizia per pro-
« teggere quel territorio. Come è successo in tutta questa vicenda,
« il comando generale dei carabinieri ha utilizzato, di sua iniziativa
« e segretamente, norme che preesistevano e avevano il crisma della
« legittimità...

« In particolare, queste prime istruzioni di cui parla il colon-
« nello Mingarelli, ricevute dal colonnello Tuccari, prevedono, appunto,
« il richiamo di 20 compagnie a Milano, 15 a Torino e 15 a Genova,
« ciascuna costituita, a ranghi completi, di 170 persone, in totale
« 8 mila persone circa...

« Ho notizie di istruzioni di questo genere anche per quanto ri-
« guarda Roma e l'Italia centrale, Napoli e l'Italia meridionale; però,
« a differenza di quanto riferito per il Nord, non posso indicare alla
« Commissione un documento, che invece qui indico e, per essere
« più esatti, ne indico due:

« — uno di carattere generale che si chiama Piano SIGMA;

« — e uno di carattere particolare e urgente consegnato dal te-
« nente colonnello Tuccari al tenente colonnello Mingarelli... In que-
« sto documento si parla appunto della dislocazione, per l'Italia set-
« tentrionale, di queste prime e urgenti 50 compagnie.

« Non ho nessun elemento per dire che i militari delle 20 com-
« pagnie di Milano non venissero pagati sul bilancio dell'Arma. Il ge-
« nerale de Lorenzo era un grande comandante ed aveva previsto
« tutto, dalle brigate corazzate al servizio televisivo interno, ed aveva
« reso "autonomo" il bilancio dell'arma dei carabinieri ».

E ancora:

« Non ho avuto alcun elemento per ritenere che anche il finan-
« ziamento di questi arruolamenti provenisse dal S.I.F.A.R., come
« certamente provenivano invece tutte le spese per pagare le infor-
« mazioni, per organizzare, per armare, per tenere pronti quei gruppi
« cosiddetti di "milizie civili". Tutti gli elementi a mia conoscenza mi
« portano a ritenere che il comandante generale dell'Arma, il quale
« era riuscito ad avere la piena autonomia di bilancio, riuscisse invece
« a pagare con il bilancio dell'Arma le spese del richiamo dei cara-
« binieri congedati.

« Devo anche dire che il colonnello Rocca mi disse che lui si occupava dei giornali, dei partiti, delle "milizie civili", ma che non gli competeva il pagamento dei congedati e dei richiamati alle armi ».

Il senatore Jannuzzi concluse la sua deposizione, sul punto, con le seguenti parole:

« Devo tuttavia ricordare che nella situazione che il generale de Lorenzo era riuscito ormai a creare (in quella primavera del 1964), anche tutte queste distinzioni sulle fonti delle spese e sui vari bilanci finiscono per essere soltanto distinzioni formali e oziose.

« Da qualsiasi parte venissero i finanziamenti necessari, e su qualsiasi bilancio formalmente essi gravassero, a disporre liberamente era sempre lo stesso uomo: il generale de Lorenzo ».

b) La Commissione sull'argomento sentì il colonnello Luigi Tuccari.

Il colonnello Luigi Tuccari rese una deposizione di cui stralciamo i passi pertinenti:

« — *Presidente*: Lei è in condizioni di precisare il significato della espressione "rinvio", quanto al richiamo dei congedati? Ha inteso riferirsi alla utilizzazione di un "richiamo di fatto" od ad un "rinvio alle norme vigenti" per il richiamo? »

« — *Tuccari*: "È stato accertato dalla Commissione Lombardi che la proposta per i richiami è andata allo stato maggiore nel mese di luglio.

« Come si fa un richiamo di fatto, se non c'è una disposizione già operante? Almeno, secondo quanto mi risulta, è una trasposizione in questo studio di un concetto che esisteva già in circolari e direttive precedenti sulla riorganizzazione di emergenze speciali; perché, quando in precedenza erano stati esaminati questi piani per emergenze speciali, si era visto che le forze richieste per tutti gli obiettivi erano superiori alle disponibilità delle forze realmente esistenti; ed allora fu previsto, come prassi, di prevedere, per i fabbisogni superiori alle normali possibilità, il richiamo di personale in congedo.

« Io penso che questa frase sia venuta direttamente anche in questo studio". »

« — *Presidente*: Lei potrebbe spiegarci perché si continua a parlare nei vari piani di questi richiami se, poi, l'atto legislativo si è realizzato solo nel 1965 ?

« — *Tuccari*: "Purtroppo, nei comandi molto complessi succede che una branca va avanti in un determinato settore, mentre un'altra branca si arresta, perde tempo".

« — *Presidente*: Ha avuto occasione di consegnare al tenente colonnello Mingarelli un promemoria che aveva per oggetto l'arruolamento o, comunque, la raccolta di personale militare, di carabinieri in congedo per un determinato impiego ?

« — *Tuccari*: "Si riferisce alla traccia comune ? Non ho consegnato altro, lo escludo nel modo più fermo e più chiaro".

« — *Presidente*: Neppure in un altro anno ?

« — *Tuccari*: "Non ho consegnato altro".

« — *Domanda*: Vi è l'appunto del generale Manes, secondo il quale il colonnello Mingarelli avrebbe affermato: "Il colonnello Tuccari mi consegnò un promemoria".

« — *Tuccari*: "Forse si riferisce a questa 'traccia comune', perché non ho consegnato altro" ».

c) Il colonnello Dino Mingarelli, sentito il 17 febbraio 1968 dalla Commissione ministeriale Lombardi, così depose:

« L'esigenza "SIGMA" riguarda l'organizzazione dei richiami delle forze dei carabinieri in congedo per fornire ai reparti dell'Arma le forze necessarie per attuare i piani di secondo tempo.

« Tale progetto fu inoltrato nel luglio 1964 allo stato maggiore dell'esercito, che l'approvò soltanto nel febbraio 1965, dando origine alla circolare del comando generale del 20 marzo 1965, con la quale viene regolato il richiamo alle armi, per esigenze eccezionali, di personale in congedo dell'Arma, anche con il concorso dei distretti militari ».

d) Tra gli appunti consegnati dal generale Giorgio Manes all'ufficiale inquirente nel corso del procedimento disciplinare condotto a suo carico se ne rinviene uno che si trascrive: « Mingarelli — 22 maggio » « S.E. » — « Avute disposizioni » — « Tuccari ci diede un promemoria » « Esaminare zone sensibili, anche ai fini ... "omissis" ».

Si parla di un promemoria generico. Nella deposizione (registrata su nastro) resa dal colonnello Dino Mingarelli alla Commissione Lombardi si leggono le seguenti frasi:

« — *Domanda*: Questi richiami sono fatti attraverso i distretti
« o sono fatti dagli altri ?

« — *Risposta*: Effettivamente il distretto è competente, per motivi di istruzione. Di questi richiami ce ne è stato uno nel 1963
« che fu fatto per esperimento. In base alle norme doveva essere l'autorità militare centrale, quindi il richiamo avveniva attraverso i
« distretti.

« Pianificazione in un secondo tempo; forse proprio in funzione
« di questi richiami, cioè una dislocazione operativa con criterio divisionale, anziché con criterio logistico ».

Il colonnello Dino Mingarelli, al momento di confermare dinanzi alla Commissione parlamentare la trascrizione dei nastri su cui era registrata la sua deposizione alla Commissione Lombardi, così precisò l'argomento:

« L'esigenza "SIGMA" da noi studiata fu superata da lettere ufficiali che intercorsero sull'argomento con il Ministero della difesa
« e con i comandi periferici militari.

« Nella dislocazione delle compagnie di carabinieri in congedo, richiamati per istruzione, noi introducemmo un criterio operativo in sostituzione di quello logistico, fino a quel momento prevalente,
« che prevedeva invece la dislocazione in relazione alle possibilità di alloggiamento ».

CAPITOLO SECONDO

L'ASSERITO ARRUOLAMENTO DELLE MILIZIE MERCENARIE

1) *Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi.*

Il senatore Jannuzzi, dopo aver accennato alla organizzazione di un richiamo illegittimo e clandestino di carabinieri in congedo, accennò altresì alle organizzazioni di gruppi e formazioni paramilitari.

Ecco le sue testuali parole:

« Parallelamente andava avanti l'utilizzazione di una serie di gruppi e di formazioni paramilitari più o meno clandestine.

« In particolare a Genova, il locale responsabile del centro spionaggio, che era il colonnello Passaro, fin dall'autunno del 1963 si rivolse al locale comandante di gruppo dei carabinieri, che era il colonnello Taddei, per organizzare, di concerto, un piano tale per cui, in occasioni di emergenza speciale, fosse possibile raccogliere nelle caserme dei carabinieri di Genova una serie di persone che erano ex militi repubblicani e della X MAS e in genere ex marittimi, e via di seguito.

« Il colonnello Taddei, rifiutandosi di prestarsi a questa iniziativa, fu allontanato dal comando del gruppo di Genova nel mese di novembre di quell'anno.

« Questi progetti nascono da molto lontano, dai famosi moti del 1948 e dagli scioperi che seguirono all'attentato a Togliatti. Fu allora che si cominciò a parlare della necessità o opportunità di raccogliere nelle caserme dei carabinieri o della pubblica sicurezza cittadini perseguitati o fatti bersaglio, ingiustamente o giustamente, della collera popolare per "proteggerli". E fu persino previsto

« un piano di emergenza speciale che, in occasione della crisi del
« 1961, la crisi del muro di Berlino, divenne anche un piano ufficiale
« di pubblica sicurezza; vi si prevedeva anche la possibilità, in deter-
« minate situazioni, di raccogliere nelle caserme di pubblica sicu-
« rezza o dei carabinieri una serie di personaggi di questo tipo e di
« vestirli ed armarli militarmente.

« I responsabili dei centri di spionaggio di Genova, di Torino, di
« Milano e di Napoli si recano dai carabinieri e vogliono organizzare
« questa raccolta.

« In questa occasione il colonnello Taddei si rifiutò, senza un
« piano e un ordine scritto del comando generale, di prestarsi a que-
« sta bisogna.

« Per quanto riguarda, invece, l'esempio di come venivano avvi-
« cinati questi militi, ci sono il colonnello Taddei che me l'ha riferito
« e il colonnello Passaro che non ho l'onore di conoscere di persona ».

Pertanto, stando alle conclusioni del senatore Jannuzzi, tra il
1963 e il 1964 vi sarebbero stati programmi:

a) di richiamo clandestino di carabinieri;

b) di reclutamento di formazioni illegali di cosiddette " milizie
civili ", con finanziamenti " occulti " del S.I.F.A.R. o di ambienti
confindustriali.

Tuttavia, il senatore Jannuzzi ha insistito perché non si confon-
desse tra un programma e l'altro:

« Non ho nessuna difficoltà a riconoscere che su questo terreno
« assai intricato è difficile distinguere subito le cose.

« Ciò che è fuor di dubbio, è il fatto che furono sequestrati nel-
« l'ufficio di Rocca, tra l'altro, questi documenti. Nel secondo dei
« colloqui che ebbi col Rocca, questi non ebbe nessuna difficoltà a
« dirmi che la sezione R.E.I. si occupava di questo tipo di finanzia-
« menti; mi precisò che era fatto sempre a titolo di " raccolta di
« informatori " in questo ambiente.

« Ma, a prescindere da queste notizie dirette, c'è questo docu-
« mento che dovrebbe essere ancora al S.I.F.A.R., documento che
« è molto indicativo perché in esso sono indicati questi finanzia-
« menti continui a questi gruppi, che si tramutavano facilmente, in
« queste occasioni, anche in finanziamenti per il loro armamento ».

2) *Deposizione del senatore Luigi Anderlini.*

Il senatore Luigi Anderlini insistette particolarmente sul tentativo che sarebbe stato effettuato di organizzare "milizie civili".

Ma, quanto alla fonte delle sue informazioni, egli nulla aggiunse di scienza propria; si riportò a confidenze ottenute dal senatore Parri e dall'avvocato Schiano.

3) *Deposizione dell'onorevole Eugenio Scalfari.*

L'onorevole Eugenio Scalfari, interrogato sulla medesima circostanza, dichiarò:

« Su questo argomento ho notizie abbastanza vaghe, tant'è vero
« che nel corso del processo noi facemmo, sì, alcune affermazioni di
« questo tipo, ma ci tenemmo abbastanza cauti, proprio perché non
« avevamo notizie dirette; avevamo alcune notizie indirette.

« E di queste notizie indirette, la fonte principale è il senatore
« Parri, il quale parlò e ne scrisse ».

4) *Deposizione del senatore Ferruccio Parri*

A questo punto, per giungere alla fonte, si rese necessario sentire il senatore Parri, non solo sul concesso Scalfari, ma soprattutto a chiarimento degli articoli pubblicati nella stampa periodica.

Il senatore Ferruccio Parri, inteso il 1° ottobre 1969 sulle cosiddette "milizie civili" o "milizie ausiliarie", così depose:

« Questi sono gruppi di civili, di ex militari, di ex carabinieri,
« ma anche di già appartenenti a quelli che si chiamavano i reali
« equipaggi della marina, di congedati della marina militare.

« Questi gruppi avrebbero dovuto assecondare questo colpo che
« il generale de Lorenzo aveva preparato, anche con funzione di
« agenti provocatori, con funzioni di squadre di appoggio dei reparti
« dei carabinieri. Devo dire che allora, quando scrissi l'articolo ora
« ricordato, questo mi ha fatto una notevole impressione.

« Senonché non andai a fondo nel cercare di appurare, di por-
« tare dei testimoni che accertassero questi fatti.

« Direi che ne sono sicuro; ne sono sicuro in prima linea per
« Torino. Il modesto accertamento, che cercai di fare, escludeva da
« questa azione il "Cavallo" e la attribuiva ad un altro gruppo.

« Ma qui non si tratta neanche di carabinieri, si tratta di ragazzi
« di avventura che, messi in contatto con un ufficiale dei carabinieri,
« avevano persino avuto un po' di armi, un po' di moschetti, avevano
« avuto delle divise. E spargevano la voce, di scarsa serietà. Voci che
« questi ragazzi facevano circolare in osteria, vantandosi di questi
« compiti che a loro erano affidati. Erano sparate di ragazzacci, che
« caddero presto.

« A Torino ci fu, forse per opera di alcuni, che io devo credere
« incaricati dal generale de Lorenzo, una maggiore vivacità e più
« a Torino che altrove comparvero le scritte sui muri del tipo: "de
« Lorenzo al Governo".

« A me stesso capitò un giorno (non sono stato in grado di ritro-
« varlo) di parlare con un piccolo commerciante che era stato cara-
« biniere, che si era congedato nel 1964 e al quale, all'atto del con-
« gedo, era stato chiesto se avrebbe accettato di arruolarsi in gruppi
« civili che avrebbero dovuto tenersi pronti per assecondare even-
« tuali movimenti per appoggiare le forze dell'ordine. Mi dette anche
« particolari curiosi sulla parola d'ordine; cose anche queste che poi
« caddero.

« Altre indicazioni dello stesso genere le ebbi per Milano e per
« Genova. Ma, se dovessi portare qui notizie controllabili, non sarei
« in grado di farlo, salvo per Torino, dove queste cose potrebbero
« essere oggetto di una inchiesta ancora abbastanza facile; e salvo,
« da parte mia, di cercare di ripescare nella memoria del passato
« notizie più precise.

« Questo è quello che so nei riguardi di questi gruppi ausiliari.
« Non voglio gravare la mano neanche sulle responsabilità di de Lo-
« renzo, perché queste voci non avevo modo di controllarle. Ci si
« rifaceva anche a note amicizie del generale de Lorenzo ma, torno
« a dire, siamo nel campo delle voci sulle quali non posso portare
« elementi precisi...

« Mi è capitato sott'occhio lo stralcio di una lettera anonima;
« questa viene da ambienti vicini alla polizia. Il corrispondente, che
« mi dava elementi per rintracciarlo, mi scriveva: " Se desidera avere
« i nominativi delle persone civili che nel 1964 avrebbero dovuto
« capeggiare i gruppi di provocazione del S.I.F.A.R., potrei essere in
« grado di procurarglieli".

« Io non gli ho risposto, non ho fatto questa inchiesta ».

Il Presidente della Commissione chiese allora al senatore Parri se le notizie che aveva comunicato alla Commissione erano state accertate come fatti specifici o se erano frutto di deduzioni logiche dello stesso senatore Parri.

Il senatore Parri rispose:

« Per quanto è notizia, una notizia c'è ed è sui muri di Torino: « la scritta "de Lorenzo al potere" e non solo a Torino. Per Torino « si inquadra in questa che non è supposizione mia, ma una notizia « da me raccolta. Oltre questo non sono in grado di andare. Quello « che posso cercare di fare è di trovare una testimonianza diretta.

« Il capo di questo gruppetto sarebbe un signor Silvestri, figlio « del dottor Silvestri non meglio conosciuto, che sarebbe stato alla « testa di un piccolo gruppo di giovani in rapporto con un ufficiale « dei carabinieri non identificato (è incerto se maggiore o capitano), « il quale ebbe dai carabinieri materiale che nascose in un cascinale « nel 1964, sempre in quello stretto periodo. Ebbe divise di carabi- « nieri, tute, anche armi, delle quali questi ragazzi parlarono libera- « mente, e fu una cosa abbastanza nota negli ambienti dei partigiani « della ex "Matteotti" e dell'A.N.P.I. Come altro particolare di nomi, « questo gruppo era in relazione con la moglie di Pitigrilli, che fu « una famosa agente spia nel regime fascista. Veniva quindi da que- « sti ambienti.

« Questa è una notizia che non ha la possibilità di aver per ora « conferma con una testimonianza.

« Indico questi nomi sui quali io posso fare maggiore accerta- « mento ».

A domanda del Presidente se avesse elementi, perché la Commissione identificasse il Silvestri, il senatore Parri rispose:

« È il figlio del dottor Silvestri di Torino. Altri elementi non li ho. « Faceva parte di un certo gruppo, quelli che si fanno per scopi di « avventura. In quel periodo si ispiravano a Pacciardi. Questo non « ha importanza, ma lo dico solo per precisare quale fosse l'indirizzo.

« Per quanto riguarda Roma, posso fare riferimento ad un ex bri- « gadiere dei carabinieri... ».

A domanda del Presidente se poteva darne le generalità, il senatore Parri rispose:

« No, perché si tratta di una conversazione che risale al 1968 « e che solo per avventura mi è rimasta in mente ».

A domanda del Presidente se poteva dare qualche elemento per identificarlo, il senatore Parri rispose:

« No, bisogna che lo cerchi io stesso. Dalla concordanza di questi elementi e dalle voci ho acquisito la convinzione che ci fosse questo elemento, al quale non attribuisco, e non attribuisco, alcuna importanza fondamentale, ma che indicava come quel progetto era stato portato fino all'ultimo, salvo poi a lasciarlo cadere.

« Ora non sono sicuro se questi gruppi si siano formati anche a Firenze e a Bologna; io ho raccolto voci per Genova e Milano.

« Ora non so più come chiamare questi fatti (mi suggerirete voi la parola); non posso chiamarli colpo di Stato, né complotto ».

A domanda di un componente della Commissione se potesse precisare quali elementi lo avevano indotto a collegare l'attività di questi gruppi armati (avventurieri, giovani che, a quanto pare, frequentavano anche ambienti di ex partigiani, ecc.) ad una azione del generale de Lorenzo o dei carabinieri, comunque di un ambiente dominato e strumentalizzato dal generale de Lorenzo, il senatore Parri rispose:

« Non posso dare una risposta precisa. Erano gente di ventura, a disposizione. Erano, mi pare, già vicini, per le vicende della loro vita, ai carabinieri o alla polizia (credo che uno di essi sia stato, poco dopo, imputato in un processo), oppure erano vicini alle forze dell'ordine per avventure di carattere pubblico ».

A domanda dello stesso componente della Commissione se fosse in grado di fornire elementi per quanto riguarda il collegamento con il movimento Pacciardi, il senatore Parri rispose:

« Alcuni amici e compagni partigiani (non so se appartenenti all'A.N.P.I.) mi dicevano: " È gente che stava con Pacciardi ". Più in là di questo non posso andare ».

Un altro componente della Commissione, rilevato che il senatore Parri aveva fatto riferimento a due fatti concreti, uno di Roma, in relazione ad un ex brigadiere dei carabinieri non identificato, che era stato invitato a tenersi pronto per certi *commandos*, e l'altro di Torino in relazione ad un certo Silvestri, chiese se il Silvestri militasse in qualche partito politico, e se avesse potuto egli stesso approfondire le sue indagini per la identificazione delle due persone citate. Il senatore Parri rispose:

« Io non so niente né del dottor Silvestri, né del figlio del dottor Silvestri. Mi sono stati fatti questi nomi da parte dei compagni

« dell'A.N.P.I., o forse della brigata Matteotti. Ricordavo questo nome
« perché mi è rimasto nella memoria.

« Avrei potuto approfondire le indagini, ma mi rincresce di non
« averlo fatto, anche se mi avrebbe portato via del tempo ».

Il senatore Parri fu di nuovo ascoltato per chiarire il contenuto
dell'articolo a sua firma apparso su *L'Astrolabio* del 23 novembre 1969.

Il Presidente gli pose la seguente domanda:

« Due punti di tale articolo interessano particolarmente la Com-
« missione. Nell'articolo si afferma: " È l'Assofarma la centrale della
« insurrezione. Ma risfogliando le vecchie carte si trova traccia di una
« riunione, privata, non pubblica, del Consiglio di Presidenza della
« Confindustria che delibera un piano di guerra — potrebbe trat-
« tarsi di un piano di battaglia politica o parlamentare ma anche di
« un altro genere di guerra — e nomina un comitato di difesa affi-
« dato ad Alighiero De Micheli, predecessore di Furio Cicogna alla
« Presidenza della Confederazione. Si costituiscono sottocomitati a
« Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Si raccol-
« gono ampi fondi. Si incarica l'avvocato Carpanini di organizzare
« nel triangolo industriale nuclei civili di azione. Alla riunione di
« Milano era presente, col professor Valletta, il colonnello Rocca. Vi
« è un'altra parte che spinge. Sono i servizi di sicurezza americana di
« Francoforte (probabilmente anche la C.I.A.)".

« Successivamente l'articolo afferma: " Con Francoforte intrat-
« tengono cordiali rapporti anche alcuni grandi industriali italiani ".

« Noi vorremmo sapere se si tratta di un suo coordinamento
« logico di avvenimenti, se si tratta cioè, di una sua deduzione effet-
« tuata attraverso vari sintomi, o se ha elementi precisi di fatto,
« in relazione agli avvenimenti del giugno-luglio, sui quali noi inda-
« ghiamo. Vi era, in altre parole, un collegamento tra questi nuovi
« centri di azione, queste raccolte di fondi, questa riunione privata
« della Confindustria, i legami dei grandi industriali con Francoforte,
« e gli avvenimenti di giugno-luglio? Vi sono, cioè, fatti specifici,
« che possono essere sottoposti al nostro vaglio, sempre in riferi-
« mento ai fatti del 1964? ».

Il senatore Parri così rispose:

« Questo scritto, un po' frettoloso, un po' improvvisato, risponde
« all'idea di richiamare l'attenzione su alcuni particolari ed elementi
« di questa situazione.

« Alcune delle indicazioni date qui provengono da notizie vorrei
« dire sicure, già precedenti e già anche emerse in pubblicazioni del
« tempo, comprese quelle relative ai servizi di sicurezza americani e
« alla distinzione, forse non ancora totalmente chiara, tra i servizi
« cosiddetti della C.I.A. e quelli dipendenti dalla N.A.T.O. in Europa,
« che fanno capo a Francoforte.

« Il fatto che qui io accenni a questi collegamenti (" con Fran-
« coforte intrattengono cordiali rapporti anche alcuni grandi indu-
« striali italiani ") si riferisce a notizie precise che io avevo della
« presenza a Francoforte proprio del professor Valletta, notizie pre-
« cise che risalgono ai tempi in cui molti tentativi ed azioni furono
« fatti soprattutto a Torino, principalmente contro i comunisti, e che
« si svilupparono successivamente con questi servizi americani della
« N.A.T.O., che avevano l'incarico soprattutto di vigilare i possibili
« spostamenti della politica italiana, compresi quindi gli effetti del-
« l'accesso dei socialisti al potere, nonché sui possibili spostamenti
« della politica del Patto Atlantico.

« Questi contatti, questi collegamenti erano di mia nozione da
« parecchio tempo ed in parte già segnalati pubblicamente.

« Qui vi è qualche elemento di più, perché indotto da questo
« pensiero dell'opportunità di richiamare l'attenzione della Commis-
« sione su questi precedenti, sono andato a risfogliare delle carte
« che avevo e ho ritrovato precisamente alcune informazioni di fonte
« anonima, tra le molte che mi arrivavano, soprattutto nel periodo
« del momento caldo della polemica giugno-luglio e della polemica
« intorno all'azione di de Lorenzo. Devo dire, però, che informazioni
« di questo tipo mi continuano ad arrivare ancora adesso; io non
« le sollecito ed in genere le respingo, le blocco, altrimenti conti-
« nuerebbero tutt'ora ad arrivare. Ma allora mi erano arrivate larga-
« mente con grande abbondanza ed io metto qui a disposizione della
« Commissione lo stralcio dal quale ho ricavato soprattutto il se-
« condo capoverso dell'ultima colonna del mio articolo.

« Finché rimango sull'Assofarma devo dire che erano già notizie
« note; la nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana aveva creato
« una specie di terremoto, un trauma nella politica italiana e soprat-
« tutto nel mondo industriale italiano, perché l'onorevole Riccardo
« Lombardi aveva ventilato allora la necessità della nazionalizzazione
« in altri settori, oltre quello dell'industria elettrica, soprattutto pun-
« tando il dito sulla industria farmaceutica, in buona parte e forse in
« prevalenza in mano di monopoli stranieri, tecnicamente estrema-
« mente attrezzati.

« E che l'Assofarma tempestasse contro questa possibilità, non « è un fatto che io abbia avuto necessità di ricavare da informazioni « anonime, perché risulta in maniera positiva dalla stampa del tempo.

« Vi sono le altre notizie riportate dall'*Astrolabio* che risalgono, « nella loro precisazione, a questo appunto che metto a disposizione « della Commissione ».

A domanda del Presidente: « In che data ? », l'onorevole Parri rispose:

« Non ho la data precisa. La data è abbastanza precisa nel senso « che è un *dossier* dei primi sei mesi del 1968. La faccenda che « riguarda l'Assofarma è del 1963. Gli altri avvenimenti sono del- « l'estate del 1963, quando Moro non riesce a fare il Governo, vi è « l'intervento di Leone, vi sono discussioni appunto intorno alla par- « tecipazione eventuale, tentata e sperata, dei socialisti.

« Mi pare, quindi, che questo particolare, piuttosto che al 1964, « si riferisca alla fine del 1963.

« Questo particolare dei nuclei d'azione debbo confermare fran- « camente che, almeno nella mia testa, si ricollega alle notizie pur- « troppo incomplete che si sono avute nei riguardi dei nuclei d'azione « preparati dal generale de Lorenzo per appoggiare, se del caso, « l'eventuale colpo di forza. Sono su questo piano, anche perché coin- « cidono con preparativi, con intese note anche per altre fonti, esi- « stenti soprattutto in Torino, per quanto riguarda questi nuclei « d'azione, già preparati, tenuti pronti, finanziati sempre — mi rin- « cresce — principalmente da Valletta e allestiti per appoggiare delle « possibili azioni. E questo incarico dato dalla Confindustria non « posso dire in che modo preciso si collega, ma rientra peraltro « in tale quadro. Posso mettere a disposizione anche queste altre « informazioni nella parte, come dire, più concreta, più attendibile, « più rispondente a fatti accertati ma avvertendo che si tratta di « anonimi. Non posso quindi giurare sull'esatta corrispondenza di « tutti i fatti, ma posso assicurare dell'attendibilità generale ».

5) *Lo scritto anonimo pervenuto al senatore Ferruccio Parri*

Si riproduce qui di seguito il testo dello scritto anonimo consegnato alla Commissione parlamentare dal senatore Parri:

« 1963-1964. I servizi di sicurezza americani sono in stato di « allarme, perché si temono deviazioni da parte dei socialisti per

« quanto riguarda la politica estera del nostro Governo. Anche gli
« ambienti industriali, economici e finanziari sono sotto pressione.
« Si diffonde con insistenza la voce di nuove nazionalizzazioni nei
« campi delle assicurazioni, zuccheri, farmaceutici, ecc. Si ritiene
« l'onorevole Riccardo Lombardi uomo pericolosissimo per l'inizia-
« tiva privata e per la proprietà privata. Si cerca di imbastire trap-
« pole per comprometterlo politicamente e moralmente. Questa ini-
« ziativa parte dagli ambienti dell'industria farmaceutica e precisa-
« mente dall'Assofarma. La Confindustria, della quale è presidente
« Cicogna, cerca di stringere i tempi per organizzare la difesa. A
« Milano ha luogo una riunione segreta del consiglio di presidenza
« della Confindustria. Nel corso di questa riunione, alla quale hanno
« partecipato Vittorio Valletta e il colonnello Vincenzo Rocca, oltre
« agli altri consiglieri dell'associazione, si decide di costituire un co-
« mitato di difesa, capitanato dal dottor Alighiero De Micheli, già pre-
« sidente della Confindustria.

« Tutti gli associati alla Confindustria devono comunque colla-
« borare a questo comitato con fondi, iniziative, esperienze. Nelle
« province di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Na-
« poli vengono costituiti dei sottocomitati. Il Comitato centrale coor-
« dinatore crea una sua segreteria alla cui direzione nomina il dottor
« Manzitti, già segretario dell'associazione industriali di Genova.
« L'avvocato Ernesto Carpanini (defunto nel 1966), come ex ufficiale
« dei carabinieri, è incaricato di organizzare nel triangolo industriale
« alta Italia nuclei d'azione.

« L'altra parte della storia è nota a tutti.

« Concludendo: la storia dell'intreccio tra Pentagono, C.I.A.,
« S.I.F.A.R., carabinieri, polizia, industriali, militari, organi di go-
« verno, ecc. è una storia reale che nessuno può negare anche se è dif-
« ficile produrre prove documentate. È una storia ancora corrente
« nel nostro paese ».

CAPITOLO TERZO

L'ISTRUTTORIA SULLE CIRCOSTANZE DENUNZiate
DAL SENATORE RAFFAELE JANNUZZI

Di fronte alla gravità delle deposizioni del senatore Jannuzzi e alla esplicita menzione di circostanze specifiche, la Commissione decise di procedere all'approfondimento di ogni dettaglio e di ripercorrere, sulla controversa questione, tutte le piste che si erano profilate, invitando a deporre gli ufficiali e i testi indicati nelle deposizioni del senatore Jannuzzi.

Gli episodi fondamentali citati dal senatore Jannuzzi sono due: l'uno si riconnette all'affermato scontro, nel 1963-1964, tra il colonnello Passaro e il colonnello Taddei; il secondo alle confidenze del defunto colonnello Rocca.

Sezione A): L'EPISODIO RIGUARDANTE IL COLONNELLO TADDEI E IL COLONNELLO PASSARO

1) *La deposizione del colonnello Ezio Taddei.*

La Commissione intese il colonnello Ezio Taddei, il quale così depose:

« La data senz'altro è sbagliata. Nel settembre del 1963 io fui
« trasferito improvvisamente da Genova a Torino, quindi non poteva
« esservi nessun colloquio. Nei primi sei mesi del 1963 ho partecipato
« qui a Roma ad un corso tecnico professionale presso la scuola ufficiali dei carabinieri e pertanto lasciai il comando del gruppo interinamente ad un collega. Pertanto nessun colloquio specifico potevo
« avere col colonnello, allora maggiore, Passaro. Tra giugno e settem-

« bre sono stato in licenza, con qualche breve apparizione al comando.
« Ripeto, escludo che in questo periodo abbia avuto un colloquio
« specifico sull'argomento.

« Del resto un colloquio specifico su questo argomento non l'ho
« mai avuto con il colonnello Passaro, allora maggiore.

« Nel 1962 ci furono invece dei colloqui anche su questo argo-
« mento, con qualche piccola differenza, che non si trattava di arruo-
« lamenti illegali, né di cose del genere che comunque, al colonnello
« Taddei, nessuno avrebbe avuto il coraggio di proporre.

« Si trattava, nel 1962 o alla fine del 1961, di questo: avevamo
« allo studio l'applicazione di alcune misure preventive per la tutela
« dell'ordine pubblico, diramate dal ministro dell'interno, misure
« che lasciavano dei punti oscuri, per cui io assunsi un atteggiamento
« critico ai fini positivi, perché c'erano delle lacune. Lo scrissi aper-
« tamente, e ci fu in quei giorni una lunga polemica. Ricordo che fui
« anche elogiato per il mio contributo alla concreta applicazione di
« queste norme.

« In questo arco di tempo vi furono colloqui tra i vari ufficiali
« di passaggio e di tanto in tanto capitava anche il maggiore Pas-
« saro; quindi, può darsi benissimo che, in una di queste occasioni,
« abbia sollevato il problema delle preoccupazioni esistenti nella città
« di Genova per l'ordine pubblico, per i disordini del 1960. La gente
« si preoccupava per la deficienza delle forze, che non erano suffi-
« cienti a coprire determinati obiettivi, tanto che uno dei presenti
« accennò che vi sarebbe stata molta gente disposta a venire a difen-
« dere la caserma. Risposi: in questa caserma possono venire tutti;
« se non possiamo difendere i cittadini, tutti i cittadini hanno il diritto
« di venire qui, ma non si parli soltanto di uomini di colore, di uomini
« di una sola parte, perché il colonnello Taddei non si presta a questo.
« Questo fu il discorso fatto alla presenza di alcuni ufficiali, tra i quali
« ci sarà stato certamente il maggiore Passaro.

« Non vi fu nessun colloquio specifico, anche perché penso che
« il colonnello Passaro, conoscendo il mio modo di pensare, non
« avrebbe avuto il coraggio di chiedermi di arruolare una banda.

« Il generale Manes, quando era vicecomandante generale del-
« l'Arma, mi chiese se fosse a mia conoscenza qualche cosa del
« genere, ed io gli feci lo stesso discorso; gli dissi di averne sentito
« parlare, dopo aver lasciato Genova, dal colonnello Cerica o da un
« altro; ma quando ero presente nessuno ha mai parlato di cose di
« questo genere, cui mi sono sempre opposto. Manes mi rispose:
« perciò ti hanno mandato via da Genova" ».

Alla richiesta di precisare ancora se avesse avuto occasione di parlare di questo argomento con il senatore Jannuzzi, il teste rispondeva:

« Anche al senatore Jannuzzi feci lo stesso discorso negli stessi termini. È stato un discorso chiarificatore ed ho trovato il senatore Jannuzzi con idee molto più chiare che nel luglio 1964.

« Nell'incontro fortuito che ebbi con lui, nel maggio 1967, sostenni la facoltà attribuita al comandante generale di ordinare la messa a punto e di verificare l'efficienza dei vari progetti di difesa autonomi, senza che fosse necessario il parere di nessuno ».

Datagli lettura della deposizione resa dal senatore Jannuzzi, il colonnello Taddei precisò:

« Allora si parlava di cittadini amanti dell'ordine che si sentivano preoccupati circa la loro incolumità, perché l'esperienza passata li lasciava perplessi sull'efficienza della tutela delle forze dell'ordine nei loro confronti.

« Qualcuno dei presenti accennò ad elementi di questo genere, ma io subito mi opposi a che si parlasse di parti politiche o di colori ed aggiunsi che non ne volevo sapere e che, se i cittadini non potevano essere difesi a casa, potevano venire da noi, perché avrebbero trovato tutta la protezione possibile, ma che non volevo sentir parlare di discriminazioni di qualsiasi natura ».

2) *Deposizione del colonnello Guido Passaro.*

Per completezza di indagine, la Commissione d'inchiesta, che aveva già disposto l'audizione del colonnello Passaro in quella seduta, lo ascoltò. Ed il colonnello Guido Passaro così si espresse:

« Dichiaro di non aver mai ricevuto dai miei superiori incarichi come il reclutamento di personale tratto dalla X MAS, dalle milizie repubblicane o da ex marinai per sussidiare la forza dei carabinieri in caso di emergenza. Non ho mai parlato con il colonnello Taddei di un argomento del genere. Non ho mai partecipato a riunioni indette ufficialmente dall'Arma di Genova aventi per oggetto l'ordine pubblico. Non ho mai parlato con ufficiali dell'Arma dell'anzidetta città di questioni che riguardassero l'ordine pubblico, perché non era materia della quale io mi dovessi occupare. Qua-

« lora il colonnello Taddei mi avesse anche soltanto accennato all'ar-
« gomento, ne avrei certamente approfondito il significato, perché
« sarebbe stato mio dovere riferirne ai miei superiori, la qual cosa
« non è avvenuta.

« Soltanto in questo momento vengo a conoscenza dell'argomento
« del reclutamento di elementi volontari a richiesta dell'Arma o del
« controspionaggio. Per quanto riguarda l'Arma, non avrei nessuna
« difficoltà a dire che ne ho sentito parlare, anche perché un fatto
« del genere non poteva essere lasciato cadere da parte mia, nel caso
« me ne avessero parlato. Avrei mancato ai miei doveri se non ne
« avessi riferito superiormente. Io non ero tenuto a partecipare a
« riunioni riguardanti l'ordine pubblico perché il controspionaggio
« era nettamente separato, nella sua attività, dagli organi di polizia
« locali, cioè dall'arma dei carabinieri e dalla questura.

« Non ho mai partecipato a riunioni del genere né ho mai
« discusso l'argomento, che non mi è stato neanche fugacemente ac-
« cennato.

« È la prima volta che sento dire che a Genova volessero reclu-
« tare elementi già appartenenti alle forze armate, regolari o irre-
« golari che fossero ».

Alla domanda di un componente della Commissione così formulata: « Forse ci può essere della confusione per quanto attiene
« all'uso di certi termini . . . Il colonnello parla di reclutamento; ora,
« il termine reclutamento è qualcosa di specifico stabilito in leggi.
« Noi non parliamo solo di reclutamento (in senso legale) ma anche
« di una raccolta di fatto di questa gente », il colonnello Passaro replicò:

« Io escludo l'una e l'altra cosa. Non dico neanche "non ricordo"
« perché la circostanza non mi può sfuggire: ne avrei informato i
« miei superiori e, anche se la cosa mi fosse stata accennata fugace-
« mente, avrei approfondito l'iniziativa perché tutte le attività clan-
« destine, sia interne che esterne, ricadevano sotto la competenza del
« controspionaggio e quindi avrei avuto il dovere di accertare la cosa,
« il che non ho fatto ».

Ed ancora:

« "Io — e mi sento forte di questo ricordo preciso — non sono
« stato presente a nulla di tutto questo".

« — *Presidente*: Del resto il colonnello Taddei non era neppure « sicuro che ella fosse presente.

« — *Domanda*: Insisto per avere chiarimenti sul fatto preciso « che il colonnello Passaro si sarebbe rivolto al comandante dei carabinieri.

« — *Passaro*: "Dichiaro che non è assolutamente vero; non ho « mai fatto una cosa del genere. Non temo smentite" ».

3) *Deposizione del colonnello Guglielmo Cerica e confronto con il senatore Raffaele Jannuzzi.*

Fu sentito il colonnello Guglielmo Cerica, il cui nome era stato richiamato dalle deposizioni del senatore Jannuzzi e del colonnello Taddei. Egli smentì, anzitutto, di aver lasciato il servizio per aver previsto quello che si sarebbe verificato nel 1964. Anzi, a questo proposito, precisò:

« Io sono andato via dal servizio (S.I.F.A.R., *n.d.R.*) esattamente « il 9 maggio 1962, quando il generale de Lorenzo era ancora capo « del S.I.F.A.R. e non si sognava nemmeno di diventare comandante « generale dell'arma dei carabinieri ».

Il colonnello Cerica smentì anche di avere avuto, nel 1963, i colloqui che gli venivano contestati:

« Nel 1963 non ero più nel servizio (S.I.F.A.R., *n.d.R.*), come « potevo rendermi conto "direttamente" di queste famose prese di « contatti del S.I.F.A.R. con elementi della X MAS ?

« Per sentito dire, ma non per cognizione diretta, perché si può « avere una cognizione diretta quando si è nell'organismo ».

Il senatore Jannuzzi, informato della risposta del colonnello Cerica, chiese un confronto.

Si ritiene opportuno riportare integralmente il testo di tale confronto.

« — *Jannuzzi*: "Ritengo che il colonnello Cerica abbia parlato, « per conoscenza anche abbastanza diretta, col colonnello Taddei, « col colonnello De Crescenzo e qualche altro ufficiale di questi pre-

« parativi che si andavano facendo sulla fine dell'estate del 1963 dal servizio segreto e dall'arma dei carabinieri e che poi sfociarono nei fatti del 1964".

« — *Cerica*: "Può darsi che qualcosa del genere che io ho sentito, l'abbia detta a qualche altro ufficiale, il quale lo abbia poi riferito al senatore Jannuzzi".

« — *Presidente*: Che cosa avrebbe sentito ?

« — *Cerica*: "Si diceva in quell'epoca che il povero colonnello Rocca andava in giro nella Liguria, nel Piemonte, a prendere contatti con elementi che, però, potevano anche essere necessari per l'attività informativa".

« — *Presidente*: Prendere contatti con quali elementi ?

« — *Cerica*: "Ex militari, ex marinai, ex paracadutisti, che però possono servire anche come agenti informativi, da mandare in zone che interessano l'attività informativa".

« — *Domanda*: In quale epoca il colonnello Rocca svolse questa attività ?

« — *Cerica*: "Mi sembra verso l'estate del 1963, ma non ricordo con precisione a distanza di tanti anni".

« — *Presidente*: Lei percepì, in qualche modo, il volume di questa attività ?

« — *Cerica*: "No, proprio no".

« — *Presidente*: Erano soltanto voci generiche o c'era qualche specifica indicazione ?

« — *Cerica*: "Erano delle voci generiche".

« — *Presidente*: Fatti particolari non ne apprese ?

« — *Cerica*: "No, particolari non ne appresi. Si diceva appunto, che il povero colonnello Rocca andava in giro per il Piemonte e la Liguria e prendeva contatti. Però non ho mai detto per quale motivo, perché nemmeno a me risultava quale fosse".

« — *Domanda*: La circostanza stessa lei la riferì al senatore Jannuzzi ?

« — *Cerica*: "No, assolutamente, non l'ho riferita al senatore Jannuzzi; sono pronto a dare la mia parola d'onore".

« — *Presidente*: In quali ambienti lo ha appreso ?

« — *Cerica*: "È stato anche scritto nei giornali...".

« — *Presidente*: Lei non riesce a ricordare una sola persona che le abbia riferito quanto sta dicendo ?

« — *Cerica*: "Non ricordo proprio".

« — *Presidente*: Non ne ricorda nessuna ?

« — *Cerica*: "Non ricordo".

« — *Domanda*: Il colonnello Cerica non ha mai parlato con il senatore Jannuzzi di questi fatti ?

« — *Cerica*: "Di questi argomenti mai, né allora e nemmeno dopo".

« — *Domanda*: Senatore Jannuzzi, su questo "mai" lei ha qualche appunto da fare ?

« — *Jannuzzi*: "Io posso dire questo: il colonnello Cerica mi ha semplicemente confermato cose di cui avevo già parlato con il colonnello De Crescenzo, con il colonnello Taddei ed altri ufficiali".

« — *Cerica*: "Ma non che si riferivano ai fatti del 1964; di questo arruolamento non abbiamo mai parlato".

« — *Jannuzzi*: "Il colonnello Taddei ha detto di averne parlato a lei. In quell'occasione ho chiesto conferma al colonnello Cerica delle cose già dettemi dal colonnello Taddei e dal colonnello De Crescenzo".

« — *Presidente*: Sull'arruolamento o su altro argomento ? Il punto di dissenso è questo.

« — *Jannuzzi*: "No, Signor Presidente, il colonnello Cerica ed io siamo perfettamente d'accordo sul fatto. Il dissenso, semmai, verte sulla questione se lui me l'ha detto o no. Se la Commissione fa due inchieste — ed è padrona di farlo — una sui fatti e una su chi me li ha riferiti, benissimo; ma la seconda questione, e cioè chi me li ha riferiti, a me non interessa".

« — *Cerica*: "Interessa me".

« — *Jannuzzi*: "Signor Presidente, io desidero che resti a verbale
« in maniera molto chiara questo punto: il colonnello Cerica, auto-
« revole esponente dei servizi segreti, nel 1963, al suo rientro in
« Italia, ebbe notizia, nell'ambito del servizio...".

« — *Cerica*: "No, non nell'ambito del servizio, questo non l'ho
« detto. Mi fu riferito. Ad ogni modo confermo pienamente di aver
« sentito in quel periodo che appunto il povero colonnello Rocca,
« certamente per incarico ricevuto, non certo di sua iniziativa, in
« Liguria e in Piemonte prendeva contatti con elementi ex paraca-
« dutisti ed ex marinai, ma lo faceva, ripeto, per compiti che pote-
« vano anche essere di natura informativa. Anche io, per necessità
« di servizio, in altre circostanze sono stato costretto ad avvalermi
« della collaborazione di individui che cercavo di avvicinare piano
« piano per studiarne la personalità, le possibilità, il temperamento,
« in modo da avere poi delle persone da poter utilizzare".

« — *Presidente*: Risponda in coscienza: nelle voci che riguar-
« davano il colonnello Rocca circa i suoi contatti con gli ex apparte-
« nenti alla X MAS, ex carabinieri ed ex marinai, ella seppe se si trat-
« tava di veri e propri arruolamenti ?

« — *Cerica*: "Questo non l'ho mai saputo: sono state delle illa-
« zioni fatte. Naturalmente queste voci, come le ho raccolte io, le
« hanno raccolte anche altri ufficiali e sono quelle voci che si defor-
« mano un pochino, e si possono fare delle illazioni".

« — *Jannuzzi*: "Chiedo a questo punto che venga formalmente
« contestato al colonnello Cerica un suo colloquio con il colonnello
« Taddei, nel quale il colonnello Cerica ha chiesto al colonnello Tad-
« dei: è vero che il centro spionaggio di Genova, e per esso il colon-
« nello Passaro, ti ha chiesto di predisporre la caserma dei carabi-
« nieri e locali appositi per ricevere e far dormire in essi questi
« militi che il colonnello Rocca sta reclutando ?".

« — *Cerica*: "Mai detta una cosa di questo genere al colonnello
« Taddei, mai. Sono pronto a qualsiasi confronto...".

« — *Jannuzzi*: "Dichiaro che il colonnello Taddei mi ha formal-
« mente comunicato che questo colloquio ci fu e mi ha anche detto
« che una delle ragioni per cui fu trasferito egli stesso dal comando

« in cui si trovava in quel momento, al Gruppo di Genova, è che lui
« rifiutò al colonnello Passaro questa autorizzazione ».

« — *Presidente*: Insiste per avere la lettura (della dichiarazione
« Cerica) ?

« — *Jannuzzi*: "No, ha ripetuto di aver sentito che il colonnello
« Rocca andava arruolando . . .".

« — *Cerica*: "No, non ho detto "arruolando"; prendeva contatto,
« ho specificato".

« — *Jannuzzi*: "Possiamo chiedere al colonnello Cerica che cosa
« significa precisamente 'prendere contatti' nel gergo del servizio
« segreto ?".

« — *Cerica*: "Non ha nessun significato particolare, ha un signi-
« ficato comune".

« — *Presidente*: Ma in quella particolare indicazione, la espres-
« sione "prendere contatto" che cosa significò nel suo linguaggio ?

« — *Cerica*: "Avvicinare".

« — *Presidente*: Quando ha appreso di questi contatti del colon-
« nello Rocca, ha avuto occasione di esprimere con qualsiasi persona
« dei dubbi sulla liceità di questi contatti ?

« — *Cerica*: "Con altre persone no; se mai, li ho avuti in me
« stesso, per cercare di darmi una spiegazione di quello che avevo
« sentito, cioè se erano degli avvicinamenti dovuti a motivi di ser-
« vizio o ad altri motivi; ma questo è un dubbio che non ho mai
« espresso ad altre persone; me lo sono posto io.

« Nel 1963 ancora non si parlava dei fatti del 1964 e, quindi,
« questi avvicinamenti, queste prese di contatto hanno suscitato un
« po' di interesse. Tutto qui. Ma, ripeto, il servizio a volte, per neces-
« sità operative, si trova costretto, ad un certo momento, a fronteg-
« giare delle situazioni contingenti. Ci può essere, per esempio, ad
« un dato momento, un improvviso aggravamento dei rapporti tra
« due Stati vicini e, quindi, il servizio di sicurezza deve immediata-
« mente sopperire a questo improvviso turbamento nei rapporti tra
« i due paesi. Come fa ? È costretto, magari, a reclutare degli agenti
« per sapere notizie sul nemico, su questo Stato che forse sta facendo

« un ammassamento di truppe alla frontiera. E allora invia — natu-
« ralmente ci vogliono soldi, mezzi, ecc. — elementi spregiudicati,
« coraggiosi, perché non vanno certamente muniti di immunità diplo-
« matica”.

« — *Jannuzzi*: "Desidero elencare a verbale, in presenza del colon-
« nello Cerica, le mie contestazioni.

« Prima osservazione: con il colonnello Cerica non mi sono in-
« contrato quella volta che è stata menzionata, ma altre volte prece-
« dentemente”.

« — *Cerica*: "L'ho incontrata una volta sola”.

« — *Jannuzzi*: "Seconda contestazione: confermo che il colon-
« nello Cerica, a quanto mi ha riferito il colonnello Taddei, ha ripe-
« tutamente parlato con il colonnello Taddei di questo reclutamento,
« e ne ha parlato in termini di arruolamento di milizie, al punto che
« chiedeva al colonnello Taddei, in particolare, informazioni in me-
« rito per quanto riguardava la piazza di Genova; e in quella occa-
« sione si è parlato dell'opera di questo colonnello Passaro.

« Terza questione: è vero che l'ultima volta che io ho visto il
« colonnello Cerica si è trattato di questo incontro, in questo studio,
« con questa personalità politica, incontro relativo ad una questione
« che il colonnello Cerica denunciò (e fece bene a denunciare)”.

« — *Cerica*: "Non la denunciavi io, ma un'altra persona”.

« — *Jannuzzi*: "Nell'ambito di quella conversazione, però, gli
« chiesi per l'ennesima volta conferma delle due particolari questioni
« per cui il colonnello Cerica mi risultava informato, e cioè la que-
« stione delle liste e la questione dell'arruolamento della milizia,
« senza entrare nei dettagli, perché erano questioni già ampiamente
« sviscerate, e ne ebbi in quell'occasione ancora una volta conferma
« assoluta. Aggiungo che a me risulta che una delle ragioni per cui
« il colonnello Cerica, dopo un ottimo servizio prestato all'estero, al
« suo rientro in Italia, tra l'estate e l'autunno del 1963, ha rifiutato
« di continuare a prestare servizio direttamente alle dipendenze del
« generale Allavena, è stata che era stato messo fortemente in sospetto
« dai movimenti che avvenivano e si è voluto tirare assolutamente
« da parte, per non essere coinvolto in cose che a suo giudizio non
« erano legittime”.

« — *Cerica*: "Nel 1963 non ero più nel servizio. Ripeto di avere
« avuto il piacere di conoscere il senatore Jannuzzi in quell'incontro,
« dove non mi attendevo di incontrare il senatore Jannuzzi. Quindi
« per me fu una sorpresa.

« Può darsi che si sia parlato della Commissione che si stava
« per istituire, non lo escludo, ma insisto nel dire che assolutamente
« non parliamo della questione dei fatti specifici del 1964, dell'ar-
« ruolamento di milizie, ecc.".

« — *Domanda*: Il senatore Jannuzzi conferma che uno degli
« argomenti che furono trattati anche in quell'occasione da parte del
« colonnello Cerica, e di chi fu presente in quel momento, atteneva
« ai fatti del luglio 1964 ?

« — *Jannuzzi*: "Lo confermo".

« — *Cerica*: "Lo escludo nella maniera più assoluta" ».

4) *Sviluppi del confronto Jannuzzi-Cerica.*

Il confronto tra il senatore Jannuzzi ed il colonnello Cerica fu
assai drammatico e sfociò in taluni particolari che assunsero un
valore rilevante sotto un doppio profilo:

— quello del loro specifico contenuto;

— quello del riscontro obiettivo che veniva da esso offerto al
credito che le due versioni (quella del senatore Jannuzzi e l'altra
del colonnello Cerica) si contendevano.

Il contenuto di tali particolari, pur non essendo attinente alle
questioni che sono trattate nel presente titolo, afferiva tuttavia
al mandato della Commissione parlamentare, perché accennava ad
un atteggiamento del servizio informazioni (il S.I.D.) che, nonostante
le assicurazioni del ministro della difesa onorevole Tremelloni,
avrebbe perseverato nell'illegittima sovrapposizione agli organi costi-
tuzionali dello Stato, estendendo le intercettazioni telefoniche al Qui-
rinale: problema, questo, di cui la Commissione parlamentare doveva
tenere conto nelle proposte che la legge istitutiva le demandava di
presentare circa un'eventuale ristrutturazione del servizio informa-
zioni.

I) Sintesi del confronto.

Quanto ai riscontri obiettivi con cui le due parti in contrasto tendevano a convalidare i loro assunti, conviene riepilogare il lunghissimo confronto.

Il senatore Jannuzzi aveva ribadito che la fonte di informazione, precisa e circostanziata, sul reclutamento di milizie mercenarie, che il colonnello Rocca andava effettuando, era costituita dal colonnello Cerica, che, in proposito, aveva condotto diretti accertamenti. Il colonnello Cerica ne avrebbe informato il colonnello Taddei e lui stesso (2).

Il colonnello Cerica aveva replicato, assumendo di non avere mai riferito di tali cose al senatore Jannuzzi — e nemmeno ad altri (3) — anzi di non averlo mai incontrato in vita sua, salvo in una circostanza che non riteneva di poter riferire e per la quale, in ogni caso, invitava il senatore Jannuzzi ad assumersi le proprie responsabilità. Egli aggiunse che in quella circostanza, essendosi recato in un certo luogo, per accompagnare una certa persona presso una certa autorità, con sua particolare sorpresa vi aveva trovato il senatore Jannuzzi, che egli nemmeno conosceva, tanto che, alla presentazione, egli si qualificò con nome diverso dal proprio, tanta era la diffidenza sorta in lui per l'inaspettata presenza del senatore Jannuzzi.

Ciò, soggiunse il colonnello Cerica, certamente non si sarebbe verificato se egli avesse in precedenza conosciuto il senatore Jannuzzi ed avesse con lui parlato.

Le due parti furono ripetutamente invitate dal Presidente della Commissione a chiarire i termini dell'enigmatico incontro; esse vi resistettero, finché il Presidente dichiarò di non ravvisare nelle enunciazioni generiche adottate alcuna giustificazione di segreto politico o militare; e perciò, sciolti dal segreto i due testi, li invitò formalmente ad illustrare i particolari dell'incontro.

(2) Vedi il passo del confronto su riportato, in cui il senatore Jannuzzi si esprime testualmente: « Il colonnello Cerica mi ha semplicemente confermato cose di cui aveva già parlato col colonnello De Crescenzo, Taddei ed altri ufficiali ».

(3) Come abbiamo già visto nel testo del confronto su riportato, egli smentì ripetutamente la circostanza in modo estremamente energico, assumendo che, semmai, qualche dubbio lo aveva nutrito nel suo interno « per cercare di darsi una spiegazione »; ma « questi dubbi non aveva mai espresso ad alcuna persona ».

A tale punto, il senatore Jannuzzi dichiarò che l'incontro, cui si era riferito, era avvenuto nello studio del ministro Mancini, presso il quale il colonnello Cerica si era fatto accompagnare dal generale Manes, per denunciargli la perseverante condotta illegittima del S.I.D. che, per quanto aveva potuto accertare, continuava ad intercettare le conversazioni telefoniche del Quirinale; il senatore Jannuzzi soggiunse di aver avuto conferma, in quella occasione, di quanto il colonnello Cerica aveva direttamente accertato circa l'arruolamento di milizie mercenarie che, nel 1964, sempre il colonnello Rocca andava effettuando in Liguria. Il colonnello Cerica reagì ancora una volta energicamente a tale affermazione, dichiarando che non lui aveva chiesto il colloquio al ministro Mancini, bensì il generale Manes; egli si era limitato ad accompagnare il generale Manes che si era recato dal ministro Mancini per una questione sua personale attinente al suo esonero da vicecomandante generale dell'Arma.

Il senatore Jannuzzi insistette nell'affermazione che protagonista dell'incontro non era il generale Manes accompagnato dal colonnello Cerica, bensì il colonnello Cerica introdotto, presso il ministro Mancini, dal generale Manes; lo stesso Cerica, infatti, portava con sé un esposto, che consegnò al ministro Mancini, nel quale si denunciavano i particolari delle intercettazioni telefoniche da parte del S.I.D. a carico del Quirinale, intercettazioni che egli aveva avuto occasione di scoprire.

II) La puntualizzazione dell'onorevole Giacomo Mancini.

Dato lo stridente contrasto tra le due posizioni, la Commissione decise di sentire l'onorevole Giacomo Mancini, il quale precisò che:

a) egli aveva avuto effettivamente un incontro con il generale Manes ed il colonnello Cerica, presente il senatore Jannuzzi;

b) la presenza del senatore Jannuzzi « significava che era un « colloquio che poteva essere ascoltato, sia nelle intenzioni di Manes, sia nelle intenzioni sue »;

c) al tempo del colloquio, egli non era più ministro; pertanto il colloquio si era svolto nel suo studio privato, ed alla fine del luglio 1968;

d) il colloquio aveva avuto per oggetto le lagnanze del generale Manes, a causa dell'esonero dalla carica di vicecomandante

generale dell'Arma, che era stato deliberato dal Consiglio dei ministri;

e) in quell'incontro si era parlato « occasionalmente » delle intercettazioni telefoniche e del « trasferimento delle apparecchiature telefoniche, che si trovavano in via XX Settembre, in altra « zona di Roma »; notizie, queste, di pubblico dominio — cioè in possesso della stampa — e desunte da una interrogazione presentata in Parlamento. Il generale Manes si era limitato a lamentare che il « funzionamento di tale servizio non dava alcuna garanzia per la sua inefficienza ed inattendibilità » e che perciò « doveva essere meglio organizzato ».

f) Alla domanda se ricordasse che il generale Manes, in tale occasione, avesse con sé qualche appunto, rispose: « forse sì, ma « non credo che si riferisse a questo argomento (delle intercettazioni telefoniche); gli appunti dovevano riferirsi al problema che « angustiava il generale Manes, ossia al fatto che egli riteneva di « non essere difeso come meritava, per quanto riguardava il suo « allontanamento dall'Arma; non vennero comunicati né consegnati « a me appunti » (4).

g) Da un membro della Commissione venne domandato se, parlandosi di intercettazioni telefoniche, si accennò a « intercettazioni delle telefonate del Presidente della Repubblica »; l'onorevole Mancini rispose: « Non si parlò mai di questi fatti ».

h) Da parte di altro membro della Commissione si propose la specifica domanda: ricorda se in quell'occasione si parlò anche di arruolamenti? L'onorevole Mancini rispose: « Escludo che in quell'occasione si sia parlato di ciò ». Il Presidente domandò se si era accennato agli avvenimenti del giugno-luglio 1964; e l'onorevole Mancini rispose: « In quell'occasione certamente no ».

Il Presidente infine domandò:

« Si parlò di questioni coperte dal segreto politico o militare ?

« — Mancini: "Escludo che si sia parlato di questioni coperte « dal segreto politico o militare" ».

(4) La Commissione volle insistere nella domanda, e l'onorevole Mancini ribadì: « "Per queste questioni non ci sono stati appunti a me consegnati".

« Presidente: Neppure appunti consultati ?

« Mancini: "No" ».

Sezione B): RIVELAZIONI DEL COLONNELLO RENZO ROCCA AL GIORNALISTA RAFFAELE JANNUZZI IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO DEGLI ARRUOLAMENTI E DEI RICHIAMI ILLEGITTIMI E CLANDESTINI. IL TRAFUGAMENTO DELL'INCARTO RELATIVO.

5) *Sistematica dell'indagine.*

L'accertamento della Commissione parlamentare si poteva svolgere in una triplice direzione:

a) fondamento e riscontri delle confidenze del colonnello Rocca al senatore Jannuzzi;

b) serietà e consistenza di tali eventuali confidenze;

c) trafugamento, sottrazione, scomparsa dei documenti relativi a tale finanziamento e comunque consegna o affidamento di essi al S.I.D. o ad altri.

La prima delle tre suddette indagini si rese impossibile per l'avvenuta morte del colonnello Renzo Rocca. Né, per altro, il senatore Jannuzzi ha indicato persone che abbiano potuto avere conoscenza diretta o indiretta dei suoi colloqui con il colonnello Renzo Rocca. Pertanto le indagini su tale punto nascono e si concludono nella dichiarazione del senatore Raffaele Jannuzzi, già riferita.

6) *Serietà delle eventuali informazioni del colonnello Renzo Rocca.*

Quanto alla serietà delle eventuali informazioni che il colonnello Renzo Rocca — come uomo del S.I.D. — avrebbe passato al giornalista Raffaele Jannuzzi, nulla è emerso se non il generale attestato di stima e di fiducia di cui era circondato in vita il colonnello Renzo Rocca e di cui tuttora è circondata la sua memoria: funzionario ed ufficiale dei servizi segreti assolutamente riservato, oltre che diligente e intelligente.

7) *Vi fu fuga di documenti?*

Quanto alla sottrazione o scomparsa o consegna di incartamenti del colonnello Rocca, nei quali fossero contenuti i documenti di finanziamento (pur tenuto presente che il senatore Jannuzzi li ha

riferiti all'arruolamento di milizie civili e non anche ai richiami dei carabinieri in congedo), l'indagine della Commissione si è indirizzata verso il duplice obiettivo:

a) eventuale trafugamento o prelevamento di documenti dall'ufficio del colonnello Rocca, dopo la notizia del suicidio;

b) eventuale consegna di documenti o alla famiglia o al S.I.D. da parte di chiunque.

8) *Accertamenti giudiziari sul suicidio del colonnello Rocca.*

Sul suicidio del colonnello Rocca si aprì una approfondita e meticolosa inchiesta giudiziaria. Gli atti sono raccolti in 4 voluminosi fascicoli che la Commissione richiamò dall'ufficio istruzione presso il tribunale di Roma, incaricando il Presidente, onorevole Alessi, di riferirne.

Il Presidente Alessi, dopo un attento esame degli atti, ha redatto su di essi un'ampia e particolareggiata relazione da cui è risultato che:

— nessun trafugamento o prelevamento di documenti dall'ufficio del colonnello Rocca, dopo la notizia del suo suicidio, è potuto avvenire perché, dal momento in cui il suicidio venne scoperto, l'appartamento del colonnello Rocca fu ininterrottamente piantonato dalle guardie di pubblica sicurezza.

Quando gli ufficiali del S.I.D. giunsero all'entrata del palazzo, non solo erano già in atto i servizi di piantonamento delle guardie di P.S., da essi constatati, ma, secondo le affermazioni del teste Costantino, erano sul posto anche funzionari di P.S. ed il magistrato inquirente; essi non si fecero riconoscere e non intendevano né potevano accedere nell'appartamento predetto.

— Il S.I.D. in data 6 luglio 1968, fece presente al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma l'opportunità che un suo rappresentante presenziasse all'apertura degli armadi e delle casaforti dell'ufficio del colonnello Rocca e all'esame dei documenti ivi contenuti, per la eventualità che potessero essere rinvenuti documenti contenenti segreti militari e che, comunque, potessero interessare la sicurezza dello Stato.

La richiesta venne accolta ed il S.I.D. ottenne così la consegna, come da verbale del 26 settembre 1969, sottoscritto da un suo rappresentante e dal sostituto procuratore generale, dr. Gabriotti, di n. 6 fascicoli e atti di carattere segreto. Nessun fascicolo o atto che potesse, comunque, riguardare il finanziamento di arruolamenti o richiami illegittimi o, comunque, altri argomenti di competenza conoscitiva della Commissione, venne consegnato al S.I.D. o fu da esso arbitrariamente prelevato.

Ma poiché il senatore Jannuzzi aveva insistito su alcune affermazioni, facendo i nomi del colonnello Giuseppe Fiorani, del capitano Modestino Fusco, del tenente Giuseppe Vecchio, del tenente colonnello Aldo Wierdis, nonché dell'ammiraglio Eugenio Henke, capo del S.I.D., la Commissione volle sentire i predetti ufficiali.

L'importanza della questione induce a riportare le parti principali delle deposizioni dei suddetti ufficiali.

a) Il colonnello Giuseppe Fiorani così depose:

« "Ho conosciuto recentemente il senatore Jannuzzi ed ebbi occasione di intrattenermi con lui un paio di volte su argomenti di carattere assolutamente generico e che avevano formato oggetto di articoli di stampa, e soprattutto di discussioni parlamentari, cioè di quegli argomenti che erano di dominio pubblico. Ho parlato di questioni generali e in maniera accademica, non di questioni naturalmente riservate".

« — *Presidente*: In occasione della morte del colonnello Rocca, nelle vostre mani è pervenuto qualche documento, a seguito di perquisizione od altro, dal quale risultavano appunti relativi ad un arruolamento di volontari, ex carabinieri o ex marinai ?

« — *Fiorani*: "Signor Presidente, debbo intanto rispondere subito di no.

« Se è necessario potrei fare alcune precisazioni per chiarire questo argomento. Informato dalla questura che il colonnello Rocca era stato trovato morto, credetti opportuno di incaricare un mio ufficiale per vedere cosa era successo, soltanto per accertarmi che non ci fossero dei fatti che potessero interessare il nostro specifico servizio.

« L'ufficiale andò e trovò che il cadavere era stato già piantato da una guardia di pubblica sicurezza e così anche il portone. Vi era già un afflusso di curiosi di tutto il palazzo, di giornalisti,

« di fotografi, e si era in attesa dell'arrivo del sostituto procuratore
« della Repubblica di turno, il dr. Pesce. Il mio ufficiale si limitò a
« guardare cosa era successo, vide il cadavere e tornò indietro.

« L'argomento non ci interessava.

« Come avremmo potuto carpire dei documenti da quello studio
« in quelle circostanze, me lo domando. Lo studio fu subito chiuso,
« furono apposti i sigilli dal magistrato, fu posto un piantone, furono
« osservate tutte le regole procedurali.

« Non avevamo tra l'altro nessun interesse e posso dire di più:
« che nello studio del colonnello Rocca, che era uno studio di carat-
« tere commerciale, non si poteva immaginare che fossero custoditi
« dei documenti di particolare importanza.

« Questo studio rimaneva praticamente aperto: il portiere aveva
« le chiavi per fare le pulizie la mattina. Come potevamo pensare
« che il colonnello Rocca, uomo così esperto nel servizio, custodisse
« degli eventuali documenti segreti, riservati? Noi non ci abbiamo
« nemmeno pensato.

« Accertato che chiaramente si trattava di un suicidio, ci siamo
« disinteressati della questione che poi è stata trattata dalla magi-
« stratura' ».

b) Fu inteso il capitano Modestino Fusco che così depose:

« "Eravamo in ufficio a rapporto; il colonnello Fiorani mi chia-
« mò in disparte e mi disse che aveva avuto una telefonata dalla
« questura con cui lo informavano appunto che il colonnello Rocca
« era morto. Mi disse: vai a vedere come è morto. Io immediata-
« mente partii dall'ufficio e andai in via Barberini. Giunto in via
« Barberini, vidi che al portone vi era un capannello di persone.
« Mi avvicinai all'ascensore per accedere all'ultimo piano, ma l'ascen-
« sore forse era rimasto bloccato a qualche piano, per cui rimasi
« in attesa per diversi minuti. Siccome l'ascensore non arrivava, mi
« avviai a piedi. Al piano trovai tre o quattro persone e uno o due
« agenti in divisa sulla porta. Domandai che cosa era accaduto e
« mi dissero: un uomo si è suicidato proprio qui all'ingresso.

« Io mi affacciai alla porta e vidi effettivamente il corpo del
« colonnello Rocca lì disteso.

« Preciso questo: gli agenti mi domandarono chi fossi, ma io
« non mi qualificai e ridiscesi sulla strada".

« — *Presidente*: È entrato nell'appartamento ?

« — *Fusco*: "No, non sono entrato nell'appartamento. Sono sceso
« sulla strada e qui incontrai un altro mio collega, il tenente Vecchio,
« che era venuto da me per avere notizie dato che, come mi disse,
« avevo fatto un po' tardi. In effetti era passata più di mezz'ora e
« già sul portone c'erano giornalisti e fotografi e si era in attesa
« dell'arrivo del procuratore della Repubblica.

« Io mi allontanai verso largo Santa Susanna, vicino ad un
« bar e, in questo mentre, vidi anche il colonnello Wierdis che era
« lì sul posto e ci scambiammo la notizia relativa alla morte del
« colonnello Rocca. Poiché c'erano dei fotografi io dissi a Wierdis
« che me ne andavo, per evitare che ci fotografassero, perché era
« meglio evitare questa pubblicità" ».

c) Il tenente Giuseppe Vecchio così depose:

« Saranno state le 19-19,30 e tutti noi ufficiali del raggruppa-
« mento eravamo riuniti per un rapporto, tenuto dal colonnello Fio-
« rani. Durante questo rapporto il colonnello Fiorani ricevette una
« telefonata. Chiamò il capitano Fusco in un'altra stanza, poi ritornò
« e ci invitò a proseguire il rapporto, perché lui aveva da fare.

« Dopo circa mezz'ora, mi chiamò e mi disse: "Hanno trovato
« morto il colonnello Rocca. Ho mandato il capitano Fusco a vedere
« che cosa è accaduto; poiché non mi fa avere notizie, vacci tu".

« Arrivato, vidi non ricordo bene se una guardia di pubblica
« sicurezza o un vigile urbano e un certo assembramento. Chiesi dove
« fossero le altre guardie per entrare nel palazzo.

« Mentre salivo per le scale, vidi che vicino ad un certo appar-
« tamento, che ritenni fosse quello del colonnello Rocca, c'erano
« altre persone in divisa, guardie di pubblica sicurezza. Per entrare
« sarei stato quindi costretto a qualificarmi (come tutti gli ufficiali
« del servizio di controspionaggio ero in borghese e, per quanto pos-
« sibile, avevo il dovere di non qualificarmi).

« Poiché ero stato mandato lì per rintracciare il capitano Fusco,
« ritenni opportuno tornare indietro perché ripeto, per entrare avrei
« dovuto qualificarmi. Ridiscesi e mi portai all'angolo opposto di
« via Barberini, rimasi lì qualche minuto e in distanza vidi il capi-
« tano Fusco. Mi si avvicinò e mi disse: "Senti, è il caso di andare
« via, perché è già arrivata la stampa". Infatti era arrivata una mac-
« china de *Il Tempo* ».

Il Presidente contesta al teste quanto si afferma nella deposizione resa dal senatore Jannuzzi nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 1969, e cioè che sia il teste, quanto il colonnello Wierdis ed il capitano Fusco, si sarebbero trovati insieme nella stanza dell'ufficio del colonnello Rocca e che, anzi, alla presenza del dr. Provenza, vi sarebbe stato un contrasto tra di loro perché « ognuno di « essi rivendicava il diritto, escludendo l'altro, di entrare nell'appartamento e procedere alla perquisizione ».

Il tenente Vecchio rispose:

« Non c'è niente di vero, signor Presidente. E nemmeno ho avuto alcun contatto con il dr. Provenza ».

d) Fu inteso anche il tenente colonnello Aldo Wierdis, il quale depose:

« "Il colonnello Viola fu chiamato al telefono dall'ammiraglio « Henke. Subito dopo egli mi disse che aveva saputo che il colonnello Rocca si era suicidato. Il colonnello Viola, emozionato perché « era suo amico, subito dopo chiamò al telefono l'ufficio operativo « del servizio. Egli chiese se sapevano qualche cosa sulla morte del « colonnello Rocca, ma non sapevano niente; chiese ad un altro « ufficio, ma non c'era nessuno. Allora mi pregò di fargli sapere che « cosa era successo e di andare a via Barberini. Ho attraversato « la strada; all'altezza del palazzo, ove era l'ufficio di Rocca, sul « marciapiedi, ho visto la signorina Laura Manzini, dattilografa e « segretaria del colonnello Rocca, e poiché la conoscevo, la fermai. « La ragazza era visibilmente commossa e piangeva. « "Che cosa è successo?", le domandai. « "Lo sa?" « "Sì, ho saputo. È vero?" « "Sì, verso le 16-16,30".

« Avevo finito di parlare con la signorina Manzini, quando un « agente, che si trovava nella guardiola del palazzo, è uscito fuori « e si è avvicinato alla ragazza, facendole segno di entrare. Stavamo « risalendo verso via XX Settembre, quando l'autista mi ha detto « che c'era una macchina del servizio, alla quale erano appoggiate « due persone che non conoscevo, ma che avevo notato. Dopo una « decina di metri ho visto il capitano Fusco. Sono sceso e mi sono « affiancato al capitano Fusco. Gli ho chiesto se aveva saputo e gli « ho detto che avevo parlato con la dattilografa, che aveva visto « Rocca morto. Si è avvicinato un fotografo all'androne e allora Fusco

« mi ha detto: "Dottore, credo che sia meglio che lei vada, perché ci sono i fotografi". Allora mi sono allontanato per via San Nicolò da Tolentino".

« — *Domanda*: Lei non è entrato nella stanza del colonnello Rocca ?

« — *Wierdis*: "Non sono entrato nel portone, quindi nemmeno nella stanza".

« — *Domanda*: Non ha avuto occasione, in quella contingenza, di vedere il vice questore Bonaventura Provenza che si trovava sul luogo, incaricato delle indagini ?

« — *Wierdis*: "Non ho visto nessuno, salvo la signorina Manzini sul portone e il capitano Fusco, che incontrai dopo e io salutai perché lo conoscevo da anni".

« — *Presidente*: Fu lui a dirle che c'erano i fotografi ?

« — *Wierdis*: "Sì, mi disse che era meglio allontanarsi, in quanto c'erano i fotografi; al che lui se ne tornò indietro ed io girai per via San Nicolò da Tolentino e mi recai dall'ammiraglio" ».

Il Presidente contestò al tenente colonnello Wierdis il contenuto della dichiarazione resa dal senatore Jannuzzi, laddove si afferma che il teste era entrato nell'appartamento del colonnello Rocca:

« — *Wierdis*: "Non è vera neanche una parola di quello che ha detto. Mi dispiace dover dire che sono tutte bugie. Non è vero niente".

« — *Presidente*: Non è entrato nemmeno nel portone ?

« — *Wierdis*: "Ho visto soltanto Fusco, niente altro. Non sono entrato oltre il livello del portone".

« — *Presidente*: Non perquisì l'appartamento ? Non rilevò un gruppo di documenti ? Tali documenti, la sera stessa, non furono portati in un albergo nei pressi, l'albergo Forum, che si trova esattamente all'angolo tra via Tor dei Conti e via dei Fori Imperiali ?

« — *Wierdis*: "Guardi, sono tutte bugie. Non posso usare una parola diversa a riguardo. Bugie.

« Non ho visto niente. Mi sono fermato sul taglio del portone, quando incontrai la Manzini" ».

e) Venne inteso anche l'ammiraglio Eugenio Henke, capo del S.I.D. Durante la deposizione che egli rese alla Commissione parlamentare il 21 ottobre 1969, l'ammiraglio Henke affermò:

« "Giudicando che il colonnello Rocca, avendo fatto parte del servizio per oltre quindici anni, potesse essere illecitamente in possesso di documenti riguardanti il servizio segreto o che comunque interessassero la sicurezza dello Stato, io diedi queste disposizioni.

« Nel caso in cui la magistratura avesse disposto il sequestro del materiale contenuto nell'ufficio stesso, era necessario rappresentare al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la nostra perplessità circa l'esistenza di documenti segreti e quindi l'opportunità che un ufficiale, destinato al settore della sicurezza prendesse visione, qualora ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria, di quei documenti che non potevano naturalmente essere per legge allegati agli atti del procedimento stesso.

« Questa mia proposta venne accolta dal procuratore generale. Inviai allora l'ufficiale capo dell'ufficio sicurezza presso il sostituto procuratore generale; furono trovate determinate carte (non originali, ma copie fotostatiche o fotografiche) e documenti classificati che interessavano in parte il servizio e in parte la sicurezza nazionale. Dopo avere steso regolare verbale controfirmato dal sostituto procuratore e dal capo dell'ufficio sicurezza, tali documenti furono restituiti al servizio in plico chiuso che io conservo nei nostri archivi.

« Questo è tutto quello che è successo. Quindi concludo che, avendo io l'intenzione di risolvere questo problema (che ci stava tanto a cuore) nei termini che ho indicato, è semplicemente assurdo che qualcuno inviasse degli ufficiali a prelevare dei documenti in modo così illegittimo.

« Io non ho mai dato ordini di questo genere, né ho mai ricevuto alcun documento, da nessuna parte, per la strada indicata dal senatore Jannuzzi.

« I documenti che ho ricevuto, li ho ricevuti dalla procura generale della corte d'appello di Roma in via perfettamente legittima e con regolare verbale di consegna".

« — *Presidente*: Ha avuto occasione di dare uno sguardo a questi documenti ?

« — *Henke*: "Certo".

« — *Presidente*: Vi è, tra di essi, qualche documento che abbia
« per oggetto ricevute, rendiconti o un legame qualsiasi con finanzia-
« menti per un arruolamento di soggetti, di organizzazioni parami-
« litari, arruolamento *de facto* di ex carabinieri o ex militari della
« marina? Vi è, cioè, un qualche documento che alluda a finanzia-
« menti di questo genere? »

« — *Henke*: "Lo escludo in modo assoluto. Abbiamo un verbale
« con l'indicazione di tutti gli oggetti delle pratiche da noi ritirate.
« Aggiungo che qualora fosse stato trovato, tra le numerosissime
« carte che erano nell'ufficio del colonnello Rocca, un documento di
« questo genere, noi stessi lo avremmo lasciato a disposizione del-
« l'autorità giudiziaria, perché c'è un procedimento in corso per i
« fatti del 1964; non ci saremmo mai permessi di ritirare un docu-
« mento di questo genere" ».

Su specifica domanda del Presidente, circa il contenuto del fasci-
colo restituito dal giudice istruttore al S.I.D., avente per oggetto
"Nomi con incarichi riservati", l'Ammiraglio Henke rispose:

« — Ricordo questo fascicolo. Riguardava tre o quattro persone,
« fonti del servizio di informazione, alcune all'estero, alcune in Italia.

« Erano copie di documenti relativi a queste tre o quattro per-
« sone, alcune all'estero, alcune in Italia.

« Vorrei aggiungere, mi pare di averlo già detto prima, che il
« sostituto procuratore generale siglava documento per documento".

« — *Presidente*: Questo documento parla di persone: ci interes-
« sano eventuali iniziative del colonnello Rocca che riguardano even-
« tuali reclutamenti, ecc. . . . Ora lei dice che questo elenco è di tre
« o quattro persone.

« — *Henke*: "Escludo in modo assoluto che si trattasse di per-
« sone comunque connesse con i fatti per i quali la Commissione
« oggi lavora, vale a dire con i fatti del 1964. Qui si trattava di fonti
« del servizio che per ovvi motivi sono coperti da segreto".

« — *Presidente*: Tuttora? »

« — *Henke*: "Certamente, perché sono persone tuttora viventi,
« tuttora esistenti e quindi non lo possiamo fare. Ma le posso assi-
« curare che non si tratta assolutamente di questioni che riguardano
« il 1964. Anzitutto delle quattro persone, tre erano all'estero e
« non in Italia" ».

TITOLO SESTO

IL COSIDDETTO « PIANO SOLO »

1) *Introduzione.*

Questo titolo si occupa del tema centrale delle indagini condotte dalla Commissione parlamentare.

Il titolo precedente ha riassunto le risultanze riferibili agli asseriti piani di richiamo di carabinieri in congedo e di arruolamenti di milizie mercenarie, iniziative addebitate al comando dell'Arma come preludio al " Piano Solo ".

Questo è il piano che si assume ideato dal comando generale dell'Arma ed elaborato in assoluta segretezza dagli stati maggiori delle tre divisioni dei carabinieri in previsione di un intervento armato diretto a determinare una nuova situazione politico-costituzionale.

Come gli asseriti piani di richiamo di congedati e di arruolamento di mercenari sarebbero stati coordinati a questo " Piano Solo ", a necessaria premessa della sua attuazione, per ottenere, al momento opportuno, l'adeguata disponibilità di " forza armata ", così le liste di proscrizione — di cui ci occuperemo nel titolo settimo — non sarebbero che una parte esecutiva del " Piano Solo ".

Appunto perché siamo pervenuti, dunque, al tema centrale delle indagini, sentiamo l'esigenza di un ampio resoconto delle risultanze che riguardano ogni aspetto dell'argomento in esame.

2) *La relazione Lombardi sui piani di emergenza.*

Nella relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi, si fa cenno ai vari piani di emergenza predisposti

per la tutela dell'ordine pubblico. Si ritiene opportuno riportarne i passi salienti:

« Com'è noto, compito precipuo dell'Arma, oltre quello di affian-
« care gli altri corpi armati dello Stato per la difesa della nazione
« in operazioni di guerra, è quello di tutelare, in tempo di pace, la
« sicurezza delle istituzioni dello Stato, compito specifico detto di
« polizia militare. Per quanto riguarda la sicurezza esterna, e cioè la
« tutela dei segreti militari ed industriali, è ovvio che il compito di
« controspionaggio debba essere svolto in stretta unione con il ser-
« vizio informazioni della difesa (S.I.F.A.R., ora S.I.D.) e con i centri
« C.S. (Controspionaggio) da esso dipendenti, mentre, per la tutela
« dell'ordine pubblico, l'Arma opera alle dirette dipendenze del Mini-
« stero dell'interno, in stretta collaborazione con le forze di pubblica
« sicurezza.

« Ne consegue che, per assicurare all'interno della nazione il
« normale svolgimento delle varie attività sociali, industriali e lavo-
« rative contro sabotaggi ed eversioni, debbano essere costantemente
« pronte ad entrare in atto predisposizioni studiate in precedenza, che
« prevedano la tutela di località, organismi ed apparati di impor-
« tanza vitale per la nazione ed impediscano ad elementi sovvertitori
« di nuocere o comunque recare danno al complesso organismo dello
« Stato.

« Su questo argomento fanno testo le norme emanate nel 1961
« dal Ministero dell'interno per la tutela dell'ordine pubblico, le
« quali prevedono piani con vari stadi di emergenza. A queste norme
« si devono aggiungere quelle, di particolare importanza, fissate suc-
« cessivamente dalla direzione generale della pubblica sicurezza con
« le quali sono date precise direttive in caso di emergenza speciale,
« ossia tentativi di sovvertimento dell'ordine pubblico o di minaccia
« o danno alle istituzioni democratiche sancite dalla Costituzione.
« Tali direttive furono impartite dalla predetta direzione generale
« ai prefetti delle 15 città più importanti d'Italia. È quindi naturale
« che presso i comandi territoriali dell'Arma esistano piani, i quali
« fissano nei più minuti dettagli le modalità d'intervento in caso di
« speciale emergenza per la tutela dell'ordine pubblico.

« Tali piani, compilati in ogni provincia dai comandi dei cara-
« binieri, secondo direttive dei prefetti e di concerto con le autorità
« di pubblica sicurezza, prevedono anche il concorso delle altre forze
« armate, i cui comandi territoriali (comandi di presidio, comandi di
« marina e aeronautica) sono in possesso di particolari disposizioni

« da adottare in caso di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.
« I piani redatti in base alle direttive del Ministero dell'interno pre-
« vedono, come è stato sopra detto, vari stadi di emergenza, secondo
« l'entità del pericolo da fronteggiare ed in relazione al numero degli
« obiettivi da proteggere onde garantire la funzionalità di quelli essen-
« ziali per la sopravvivenza dei poteri dello Stato.

« È previsto che l'applicazione di questi piani sia richiesta dalle
« autorità politiche (Governo e Parlamento) a seguito normalmente
« di uno stato di pre-allarme. Questi piani di emergenza sono com-
« pilati a livello provinciale dalle prefetture, questure, gruppi cara-
« binieri e comandi militari delle altre forze armate e sono trasmessi
« dai comandi di gruppo carabinieri per conoscenza al comando ge-
« nerale, che li revisiona per quanto riguarda l'impegno del personale
« e dei mezzi dell'Arma. Naturalmente, questi piani segreti devono
« essere mantenuti costantemente aggiornati dai comandi periferici,
« i quali sono al corrente delle aree di maggiore importanza della loro
« giurisdizione (caserme, arsenali, opifici, stazioni ferroviarie e radio-
« telegrafi, ecc.) ed hanno in caso di emergenza il compito di sal-
« vaguardarle da eventuali atti di sabotaggio o da tentativi di oc-
« cupazione.

« Nulla vi è, quindi, di irregolare se vengono impartite dispo-
« sizioni circa l'aggiornamento di tali piani specialmente quando
« la situazione contingente presenta sintomi di pericolosità, purché
« di tali aggiornamenti siano rese edotte le autorità ad essi interes-
« sate quali il Ministero dell'interno, la pubblica sicurezza e le altre
« forze armate. In definitiva detti piani, redatti su precise direttive
« del Ministero dell'interno, costituiscono il complesso delle dispo-
« sizioni che regolano ufficialmente l'azione delle forze dell'ordine per
« la tutela dell'ordine pubblico ».

3) *Il rapporto Manes nella relazione Lombardi.*

Venendo all'aggiornamento degli studi dei piani, delle misure e delle predisposizioni che risultano eseguite nella primavera-estate 1964, va ricordato il noto rapporto trasmesso dal generale Manes, vice-comandante generale dell'Arma, con la nota 8/3/RP del 15 giugno 1967, al comandante generale Carlo Cigliari. In esso figura una dichiarazione del colonnello Luigi Bittoni, nella quale si parla di un "Piano" da attuare che non aveva nome, e che il generale Giovanni de Lo-

renzo avrebbe chiamato "Solo" per indicare che « era riservato all'Arma ».

La relazione della Commissione Lombardi si diffonde ampiamente sul tema.

È importante riprodurre integralmente la parte ad esso dedicata, anche perché segna per la Commissione parlamentare i punti di partenza nell'espletamento delle sue indagini:

« "Piano Solo" — Di questo piano fu fatto cenno dalla stampa « come di piano creato ai fini del cosiddetto "colpo di Stato" dell'estate 1964 ed è per questo che la commissione ha dovuto approfondire la genesi, sviluppo e finalità. Il generale Cento, comandante « nel 1964 della divisione carabinieri di Roma, ha dichiarato a questa commissione che nei primi mesi dell'anno 1964 il comandante « generale aveva prospettato la opportunità di studiare un piano che « prevedesse la tutela di zone particolarmente sensibili nei territori « divisionali avvalendosi delle sole forze dell'Arma. Ai primi di aprile « del 1964, in base agli ordini ricevuti, i comandi delle tre divisioni « presentavano una bozza del piano per la salvaguardia delle aree « vitali della propria giurisdizione con l'impiego del solo personale « e dei mezzi disponibili dell'Arma: essendo però tali studi risultati « troppo dissimili per criteri e modalità, fu redatta dal comando « generale una traccia comune, la quale prevedeva in un primo « tempo l'impiego delle forze territoriali disponibili, ed in un secondo « tempo le stesse forze potenziate da unità costituite per mobilitazione, con personale richiamato dal congedo. Progetto questo che « richiedeva necessariamente l'intervento dello stato maggiore dell'esercito, autorità competente per compiere, tramite i distretti militari le operazioni di richiamo dal congedo della forza necessaria. « I tre comandi di divisione effettuarono su questa traccia lo studio « ordinato e nella prima quindicina di maggio del 1964 lo trasmisero « al comando generale. Le bozze di tale studio furono conservate « nell'ufficio operazioni del comando generale, dove trovansi tuttora ».

4) *Ordine sistematico delle prove raccolte sull'argomento.*

Tratteremo l'argomento secondo il seguente ordine sistematico:

A) Raccolta delle testimonianze e dei dati documentali riguardanti la genesi del cosiddetto "Piano Solo", la individuazione e identificazione della iniziativa.

— Cosa — quando, da chi e perché — venne assunto con la denominazione di: "Piano Solo".

B) Fasi di elaborazione dei piani divisionali o del cosiddetto "Piano Solo".

- a) prime bozze dei piani divisionali;
- b) la "traccia comune";
- c) le bozze definitive.

C) I progetti di dettaglio richiesti dai comandi divisionali;

— Caratteristiche formali della elaborazione dei piani divisionali e dei progetti di dettaglio.

D) Contenuto ed operatività del piano.

— Riunioni nei vari comandi divisionali riferibili al "piano" od ai "piani".

— Rapporti — o distinzione — tra eventuali predisposizioni attuative del "piano" e le predisposizioni accertate per l'aggiornamento delle liste degli enucleandi.

CAPITOLO PRIMO

GENESI DEI PIANI — IDENTIFICAZIONE DELLA INIZIATIVA —
DENOMINAZIONE DEL "PIANO SOLO" — DATE E VICENDA
FORMALE DI ESSO

1) *Precisazione del ministro della difesa.*

La Commissione parlamentare ha ritenuto di dover indagare, anzitutto, sulla genesi del piano e della sua denominazione.

Venne interpellato il Ministero della difesa perché facesse conoscere « attraverso quale ufficio e su richiesta di quale autorità, le « varie bozze del cosiddetto "Piano Solo" pervennero al comando « generale dell'arma dei carabinieri ».

Il Ministero della difesa, con riservata del 14 giugno 1969, numero 943/R, riferì che: « presso il comando generale dell'Arma non « si sono trovati documenti o scritti che potessero consentire di dare « una risposta ai quesiti di cui sopra », che pertanto aveva ritenuto affidare l'incarico « di prendere personalmente le opportune informazioni da quegli ufficiali che per ragioni di ufficio potevano aver « trattato la pratica oggetto della richiesta », al comandante generale « dell'Arma, generale Forlenza e che:

« Dal contesto degli elementi raccolti, basati sui ricordi personali « degli interpellati, risulta:

« a) I capi di stato maggiore della 1^a e 2^a divisione dicono che « negli ultimi giorni del mese di marzo 1964 furono dal comando « generale impartiti ordini perché fosse studiata la possibilità operativa dell'impiego della sola arma dei carabinieri.

« Non è preciso ricordo degli ufficiali se tali direttive fossero state impartite ai comandanti di divisione o ai capi di stato maggiore.

« Il capo di stato maggiore della 1^a divisione ritiene di aver ricevuto ordini dal capo di stato maggiore del comando generale, ma non esclude che la direttiva iniziale gli sia stata impartita dal comandante della divisione (questi, il 25 marzo, era stato convocato a Roma al comando generale).

« Il capo di stato maggiore della 2^a divisione afferma che la prima persona che gli parlò della pianificazione per l'intervento dell'Arma in senso autonomo fu il proprio comandante di divisione.

« Il capo di stato maggiore della 3^a divisione afferma che direttive del genere furono impartite dal comandante della 3^a divisione il 27 marzo e che il comandante della divisione era stato convocato il 25 marzo al comando generale.

« Il capo di stato maggiore del comando generale afferma che lo studio dell'iniziale impostazione dell'impiego delle sole forze dell'Arma fu cominciato nei primi mesi del 1964 e che l'ordine relativo fu da lui ricevuto da parte del comandante generale, e crede che il comandante generale ne avesse accennato anche ai comandanti di divisione o a qualcuno di essi. Egli trasferì verbalmente l'incarico — tramite suoi collaboratori — agli stati maggiori delle divisioni.

« Il sottocapo di stato maggiore del comando generale dice che nel 1964 — in epoca che pensa potrebbe essere fra marzo e aprile — seppe dal capo di stato maggiore che il comandante generale gli aveva impartito disposizioni di elaborare misure in caso di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico da poter attivare eventualmente con la sola Arma.

« Afferma, inoltre, che il capo di stato maggiore del comando generale gli disse che aveva impartito disposizioni di dettaglio al capo del II reparto ed ai capi di stato maggiore delle divisioni.

« Il capo del II reparto dice che nulla gli risulta, perché ammalato in famiglia per una settimana circa, e che non ricorda che prima di quella data siano stati compilati studi del genere ».

« *b*) I comandi di divisione procedettero agli studi relativi e dopo qualche tempo (come dice il capo di stato maggiore del comando generale) — che il capo di stato maggiore della 1^a divisione ritiene sia verso la metà di aprile e il capo di stato maggiore della

« 3^a divisione pensa sia entro la prima decade di aprile — la prima
« stesura degli elaboratori pervenne al comando generale.

« Il capo di stato maggiore della 1^a divisione dichiara di aver
« consegnato l'elaborato personalmente al capo del II reparto.

« Il capo di stato maggiore della 2^a divisione dichiara di non
« aver consegnato tale prima stesura per mancato ricevimento di
« dati da parte dei comandi dipendenti.

« Il capo di stato maggiore della 3^a divisione non è in grado di
« precisare come lo studio venne trasmesso o portato al comando
« generale.

« Il sottocapo di stato maggiore del comando generale non dice
« niente su tale consegna.

« Il capo del II reparto non ricorda, ma non ha motivo di esclu-
« dere (se lo dicono i suoi colleghi) di aver ricevuto in consegna
« tali bozze ».

2) *Deposizione del generale Luigi Lombardi.*

Sull'argomento fu inteso dalla Commissione parlamentare il ge-
nerale Luigi Lombardi. Egli rese le seguenti dichiarazioni:

« "Non ho avuto fonti particolari di informazione. Le ho avute
« durante tutti gli interrogatori... Tutti sono stati concordi nell'ini-
« ziare le loro deposizioni dicendo: 'Data la situazione fluida, data la
« situazione critica del momento, ecc., era opinione generale che vi
« fosse una forte preoccupazione da parte dei massimi organi dello
« Stato'.

« D'altra parte tutto quello che è stato pubblicato nei giornali...,
« che è stato detto negli interrogatori, porta a questa sensazione:
« che l'atmosfera fosse veramente calda e preoccupante. C'era allora
« la crisi, che prima era crisi prevista, poi crisi attuata, poi prolunga-
« mento nella soluzione della crisi.

« Ciò poteva comportare ragionevolmente che il Capo dello Stato
« avesse questa preoccupazione.

« Tale preoccupazione è stata poi confermata dal generale de
« Lorenzo, secondo il quale il Capo dello Stato, preoccupato della situa-
« zione, avrebbe avuto per lui parole di fiducia nell'Arma e di fiducia
« nella persona. C'erano tutti i motivi perché, nella situazione gene-
« rale, vi fosse stato d'animo di apprensione e di preoccupazione".

« — *Presidente*: Quindi è una deduzione che lei ha fatto, non
« già un accertamento diretto...

« — *Lombardi*: "Esatto".

« — *Presidente*: Non ha potuto avere una fonte diretta di in-
« formazione ?

« — *Lombardi*: "Nessuna. Però le deposizioni di tutti lo con-
« fermano, perché durante il processo al tribunale si può dire che
« tutti abbiano convalidato questo stato di apprensione relativo alle
« condizioni del momento".

« — *Presidente*: Nella sua relazione accenna ad un nesso tra tale
« presupposto e la particolare fiducia nell'Arma, depositaria, come
« ella scrive, di storiche tradizioni di fiducia. Lei poi aggiunge: "In
« questa situazione, il generale de Lorenzo sentiva tutta la respon-
« sabilità che incombeva sull'Arma, e conseguentemente su se stesso".
« Lei poi conclude: "Ciò può avere presumibilmente indotto il gene-
« rale de Lorenzo — dal temperamento volitivo e indipendente, ani-
« mato dal desiderio di mettere in evidenza le sue capacità organiz-
« zative e di azione — a considerare anche la eventualità di far fronte
« a situazioni di emergenza con le sole forze dell'Arma ...". Questo è
« un suo giudizio o una affermazione fondata sui fatti ?

« — *Lombardi*: "È una mia affermazione che si basa su quanto
« ha dichiarato a noi il generale de Lorenzo, poiché lui ha dichia-
« rato che il Presidente gli dimostrava questa fiducia nell'Arma e
« quindi in lui stesso.

« Molto probabilmente, in un colloquio che avrà avuto, il Pre-
« sidente avrà detto di tenersi pronti, di fare attenzione, raccoman-
« dazioni generiche. Presumibilmente, da lì è partita l'idea di fare
« un piano, di organizzare, di dare predisposizioni per poter mante-
« nere l'ordine pubblico, basandosi sulle sole forze dell'Arma. Non
« che non ritenga, e non lo ritengo, che il Presidente abbia detto:
« 'Fate questo, pensate di fare questo con le sole forze dell'Arma'. Egli
« ha detto: 'Ho molta fiducia nell'Arma e quindi voi tenetevi ben
« pronti'. Che da questo si sia poi andati oltre, questo è un altro paio
« di maniche...

« Credo che sia opportuno, per quanto riguarda la questione
« di questo piano, seguirne in poche parole la genesi e lo sviluppo;
« poi si possono tirare delle conclusioni, si può vedere dove è comin-

« ciato e dove è finito e che sviluppo ha avuto la storia del "Piano « Solo", come è stato battezzato.

« Questo piano è nato nella mente del comandante generale dell'Arma nei primi mesi dell'anno, cioè nel mese di marzo. Questo « piano è stato ideato ed esposto dal comandante generale ed è stato « manifestato al generale Cento, il quale comandava la divisione carabinieri di Roma e che, quindi, era uno dei suoi più diretti collaboratori. Il generale Cento ha manifestato la sua titubanza sulla possibilità e sulla legittimità di fare un piano il quale contemplasse « soltanto le forze dell'Arma e non quelle delle altre forze.

« Il generale de Lorenzo ha reagito e ha dato il via (parliamo « del mese di aprile), attraverso gli organi dei suoi uffici (il capo di « stato maggiore Picchiotti e il capo ufficio del II reparto, Tuccari), « ai tre capi di stato maggiore delle tre divisioni, perché mettessero « in cantiere uno studio, un piano che prevedeva l'impiego della sola « forza dell'Arma.

« Questo studio, questa prima bozza preparata dalle tre divisioni, è stata consegnata al comando generale, il quale ufficio ha « visto che c'erano divergenze eccessive. Allora il comandante generale dice: dovete trattare questi argomenti in questo ordine.

« Questo avveniva nell'aprile: infatti alla metà di maggio le tre « divisioni presentano le loro bozze fatte su queste direttive. Queste « bozze sono state esaminate dall'ufficio, il quale ha fatto una specie « di *résumé* per i superiori. Questo riassunto e questi piani — che « erano scritti a macchina, quale a penna, quale a matita (quindi « erano delle bozze) — il tutto è andato ai superiori, è andato a finire « nella cassaforte dell'ufficio operazioni; lì è rimasto e non se ne « parlò più" ».

In altra deposizione resa dal generale Luigi Lombardi, si legge:

« — *Presidente*: Il colonnello Mingarelli e forse anche il Dalla « Chiesa hanno detto che loro non conoscevano il piano come "Piano « Solo", ma semplicemente come "Piano".

« — *Lombardi*: "L'estensione della parola 'Solo' a tutto il « plesso dei piani, l'abbiamo fatta noi Commissione. Abbiamo perciò « assunto il nome 'Solo' che era stato creato dal Bittoni, capo di « stato maggiore di Roma. Noi abbiamo preso la parola 'Solo' e l'abbiamo estesa anche agli altri piani per indicare ed identificare il « complesso" ».

3) *Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi.*

Sull'argomento, il senatore Raffaele Jannuzzi affermò quanto segue:

« Riferii in alcuni articoli che il generale de Lorenzo, interrogato in proposito (sia dal senatore Parri, sia dall'onorevole Schiano) dichiarò che tutto quello che l'arma dei carabinieri aveva predisposto in quel periodo gli era stato richiesto dalla più alta autorità dello Stato e che, anzi — aggiunse il generale de Lorenzo in questo colloquio con queste due persone — non solo tutto questo gli era stato richiesto dalla più alta autorità dello Stato, ma che, *in extremis*, era stato lui, il generale de Lorenzo, dopo aver ottemperato a quella richiesta scrupolosamente, fin nei dettagli, a scongiurare questa alta autorità di arrivare alle ultime conseguenze dell'esecuzione definitiva di questi piani.

« Il generale de Lorenzo, come loro sapranno, ha poi smentito, in un comunicato, questa versione dei fatti. Recentemente, in un discorso alla Camera, ha pronunciato delle frasi che, per quanto abbastanza contorte, sembrerebbero ritornare a quelle sue precedenti affermazioni ».

4) *Deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo.*

Venne sentito l'onorevole Giovanni de Lorenzo. Stante l'importanza, si riporta integralmente la parte della sua dichiarazione relativa all'argomento:

« Del "Piano Solo" ho sentito parlare la prima volta in tribunale dall'avvocato Reale. Prima di allora non ho mai avuto notizia che esistesse; e confermo in maniera categorica che non è mai esistito un "Piano Solo". Un piano è qualcosa di organico, dove c'è un comando che lo emana, c'è uno scopo e un obiettivo, c'è un concetto d'azione, ci sono le unità esecutive e c'è una firma. Io contesto, a meno che non sia stato creato, che sia mai esistito un "Piano Solo".

« Nell'ambito dei comandi di divisione ho letto nella relazione che furono fatti degli studi. Si parlò di uno studio, quello di Milano, che non fu neanche presentato al comando di divisione: lo studio Aurigo.

« In quanto a studi, vi è una gamma di studi, tanto che io, ad
« un certo momento, quando si applicava un piano per cui lo stesso
« carabiniere doveva trovarsi in posti diversi, diedi incarico a due
« generali, il generale Bianco Mengotti e il generale Javarone, di
« porre mano in questa materia per disciplinarla ed elaborarla, lavo-
« rando alcuni mesi per poi dirci cosa fare per ridimensionare que-
« sti piani. Piani organici volti alla difesa di aree vitali o alla colla-
« borazione con il piano base dell'ordine pubblico, cioè il piano
« 26 novembre 1961, di cui quello di polizia militare era solamente
« un'appendice.

« Il regolamento dell'Arma dice che anche il comandante gene-
« rale, di sua iniziativa, e previ opportuni studi, può richiamare l'at-
« tenzione del ministro sul servizio, ordinamento, ecc.; quindi, di
« piani se ne possono pensare quanti se ne vogliono e il regolamento
« consente che si studino le situazioni che siano pertinenti alla fun-
« zione dell'Arma e che sono seguite proprio dal comandante di divi-
« sione, perché le autorità militari o politiche non hanno questo
« specifico compito, non fanno questi specifici studi, non hanno la
« preparazione sufficiente, necessaria per fare questi studi nell'ambito
« della legge e nell'ambito di quella che è l'autorità costituita.

« Quindi, se i comandanti di divisione, di loro iniziativa, hanno
« fatto qualche documento — e documento non è perché non vi è
« stata fatta nessuna approvazione — occorrerebbe vedere questi
« documenti.

« Che scopo avevano questi piani? La difesa di aree vitali, pre-
« vista anche dal generale Lombardi, aveva lo scopo di difendere la
« R.A.I.-TV., il Quirinale? Bisognerebbe vedere, perché se no rima-
« niamo nel campo ipotetico.

« Il fatto che il "Piano Solo" non esista, dà una luce un po' so-
« spetta alla sua invenzione. Non ebbi nessuna visione di questo
« materiale ». (Il generale de Lorenzo si riferisce ai documenti comu-
« nemente indicati con la denominazione di "Piano Solo", *n.d.R.*).

« Però, per quanto riguarda l'impiego dell'Arma, indipendente-
« mente da altre forze di polizia, c'è tutta una casistica. Lo stesso
« Lombardi mi pare che ne parli: vi sono stati piani per i quali l'Arma
« viene usata da sola per impedire il frammischiamento...

« Quindi si tratta adesso di vedere materialmente da chi questi
« appunti sono stati firmati, di quale consistenza sono e soprattutto
« il loro scopo.

« Qui si parla di un colpo di Stato. Ora, che un Capo di Stato
« faccia un colpo di Stato, e contro se stesso, è impossibile. Chi è il
« soggetto di questi piani? Se c'è uno scopo c'è un soggetto: si tratta
« di vedere qual'è ».

A questo punto, il Presidente sottopose all'esame dell'onorevole
de Lorenzo gli elaborati dei capi di stato maggiore delle tre divi-
sioni: la Pastrengo, la Podgora e la Ogaden.

« — *Domanda*: Volevo anche sapere dove si sono reperiti: al
« Ministero della difesa o al comando generale? È necessario che
« il teste sappia l'una e l'altra cosa.

« — *Presidente*: La trasmissione è avvenuta dal Ministero della
« difesa, a seguito di nostra specifica richiesta.

« Leggo la lettera di trasmissione: "Nel maggio-giugno 1967 le
« minute erano giacenti nell'ufficio operazioni del comando generale
« dell'arma dei carabinieri e sono da quell'epoca custodite presso il
« comando generale.

« Delle suddette minute non risultano esistere altri originali o
« copie presso i comandi di divisione, né presso comandi dipen-
« denti, né presso altri comandi e enti.

« Agli atti del comando generale dell'Arma, o presso altri co-
« mandati da essi dipendenti, non si trovano né appunti, né minute,
« né qualsiasi altro documento relativo a dette minute o bozze di
« piano o comunque riferentisi al cosiddetto 'Piano Solo' ».

« (Rivolto all'onorevole de Lorenzo). Ella dovrà dirci se qual-
« cuno di tali manoscritti lo aveva già visto.

« — *de Lorenzo*: "Confermo che questi appunti non sono mai
« arrivati sul mio tavolo. Non mi sono mai stati sottoposti.

« Osservo che si tratta di appunti che riguardano il manteni-
« mento dell'ordine costituito. Il generale Cento parla di interesse
« per aree vitali" ».

Ed ancora in altra deposizione:

« Questi appunti sono privi di data, non definiscono un obiettivo
« né uno scopo di azione. Non esiste la diramazione, non esiste
« neanche una compilazione. Non c'è riferimento, non c'è un obiet-
« tivo. Si accenna vagamente alle aree vitali per cui Lombardi rico-
« nosce la pertinenza dell'Arma.

« Non esiste il "Piano Solo", ci sono degli appunti che riguardano, più che altro, il mantenimento dell'ordine costituito in aree vitali, cioè uno dei compiti dei carabinieri. Questo piano eversivo, quindi, non c'è ».

5) *Deposizione del generale Virginiagiovanni Bianco Mengotti.*

Il tema della revisione dei piani in possesso dell'Arma ebbe una sua trattazione, prima ancora che il generale de Lorenzo ne parlasse ai generali comandanti delle tre divisioni, in una riunione al comando generale del marzo 1964, e prima ancora che il tema dell'impiego delle sole forze dell'Arma fosse stato oggetto di uno scambio di opinioni tra il generale de Lorenzo e il generale Cento, come questo ultimo ha affermato.

Fu ascoltato il generale Virginiagiovanni Bianco Mengotti, che così depose:

« — *Presidente:* Ella, nella primavera-estate (oppure qualche mese prima del 1964) ha avuto disposizioni dall'allora comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Giovanni de Lorenzo, di riesaminare, riordinare la materia riguardante il piano di impiego e di mobilitazione dell'Arma ?

« — *Bianco Mengotti:* "Nessuna disposizione al riguardo, in quanto in quel periodo io non facevo nemmeno servizio all'Arma, ma frequentavo il Centro alti studi militari, che ho frequentato dall'ottobre 1963 fino al maggio 1964. Dal 1° giugno 1964 fino al settembre 1964 sono rimasto a disposizione senza impiego. Ho ripreso servizio nell'Arma il 1° ottobre 1964. Quindi, nel periodo giugno-luglio 1964 non potevo avere nessuna disposizione al riguardo".

« — *Presidente:* Disposizioni di questo genere, per caso, le ricevette nel 1963 ?

« — *Bianco Mengotti:* "No, nel 1963 comandavo la brigata di Napoli e non ho avuto disposizioni al riguardo".

« — *Presidente:* Ha mai sentito parlare di piani di difesa dell'ordine pubblico, tra cui uno comunemente chiamato "Piano Solo" ?

« — *Bianco Mengotti*: "No, assolutamente. La prima volta che « ho sentito parlare del 'Piano Solo' è stato dai giornali. Non ne ho « mai sentito parlare in altra sede" ».

6) *Deposizione del generale Domenico Javarone.*

Venne sentito il generale Domenico Javarone.
Egli così depose:

« "Nel 1963, ultimato il corso presso il Centro alti studi militari, « passai a disposizione del comando generale dell'Arma...

« In quel periodo ricevetti dal comandante generale del tempo « l'incarico di verificare se l'Arma era in grado di assolvere tutti i « compiti che le erano stati demandati da vari piani, da vari pro- « getti, ecc. perché l'Arma ha tutta una serie di compiti, oltre a quello « strettamente di istituto, da assolvere in caso di mobilitazione, ecc. « Io feci questa verifica, questi compiti. Naturalmente l'Arma non era « in grado di assumersi nuovi incarichi per deficienza di forze".

« — *Presidente*: Ha specificato nel 1963 ?

« — *Javarone*: "Sì, nel luglio del 1963".

« — *Presidente*: Lei dimise questo incarico nello stesso 1963 ?

« — *Javarone*: "Sì, fu cosa di breve durata; solo nel periodo in « cui fui a disposizione del comando generale dell'Arma. Il 5 agosto « 1963 assunsi il comando della Scuola".

« — *Presidente*: Tra questi piani che dovette verificare, le ca- « pitò sotto mano un piano cosiddetto "Solo" ?

« — *Javarone*: "Assolutamente no; io non ho mai sentito par- « lare di questo piano 'Solo'. Tutto quello che si è detto io lo ho « appreso dai giornali".

« — *Presidente*: Nei piani che lei ebbe a considerare, le risultò « anche un piano preparato dalla direzione generale di pubblica sicu- « rezza ?

« — *Javarone*: "Piani riguardanti il servizio di ordine pubblico « in generale ne sono sempre esistiti e ne esistono, perché sono di or- « dinaria amministrazione. Sono poi piani che si trovano presso le

« questure ... Io mi sono interessato degli impegni che aveva l'arma
« dei carabinieri, anche per disposizioni emanate dal Ministero del-
« l'interno ».

« — *Presidente*: Ma i piani di ordine pubblico non riguardano
« anche casi di emergenza interna ?

« — *Javarone*: "Sì, certo: la difesa territoriale. E sono anche
« essi di ordinaria amministrazione; fanno capo al comando dei Co-
« militari ... Si tratta soprattutto di vigilanza di carattere militare.
« Sono impegni che derivano dallo stato maggiore della difesa; poi-
« ché l'arma dei carabinieri è un'arma dell'esercito e il Ministero
« della difesa si rivolge particolarmente all'arma dei carabinieri per
« questi compiti che possono essere appunto svolti dall'Arma" ».

7) *Deposizione del generale Franco Picchiotti.*

La Commissione parlamentare ascoltò il generale Franco Picchiotti, capo di stato maggiore *pro tempore* del comando generale dei carabinieri.

a) Inteso il 16 giugno 1969, così depose:

« Nel marzo del 1964 — credo — durante uno dei nostri colloqui,
« il comandante generale dell'Arma, mi disse di mettere allo studio
« un aggiornamento della pianificazione operativa riguardante l'or-
« dine pubblico. Credo che ne avesse parlato anche ai comandi di
« divisione o per lo meno a qualcuno di essi.

« Era un momento in cui stavamo rinnovando un po' tutte le
« strutture dell'Arma, avevamo già rinnovato l'ordinamento; era al-
« lora in fase di attuazione un nuovo ordinamento e appunto vole-
« vamo rinnovare i piani operativi riguardanti l'ordine pubblico, so-
« prattutto per eliminare taluni difetti della pianificazione in atto,
« relativi ai criteri dispersivi delle forze impiegate, con la direttiva
« anche di adeguare quello studio alle disposizioni già in atto da
« qualche anno, emanate in argomento dalla direzione generale della
« pubblica sicurezza.

« Io, naturalmente, girai l'incarico ai capi di stato maggiore delle
« tre divisioni di Napoli, Roma e Milano e, dopo un mese o un mese
« e mezzo, arrivarono gli elaborati di questi studi. Debbo premettere
« che si trattava di uno studio perfettamente inquadrato nei com-

« piti del comando generale dell'Arma il quale — per regolamento
« organico dell'Arma, che è una legge — ha il dovere non solo di infor-
« mare il Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i ministri, ma
« anche di suggerire — dice il regolamento organico — previ oppor-
« tuni studi, tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento
« del servizio e di tutte le branche del servizio che riguardano l'Arma.

« A questo piano non fu data nessuna sigla come ora è di moda
« e tanto meno un nominativo. La denominazione di "Piano Solo"
« fu data da una delle divisioni che è quella di Roma. Avevo, come ho
« detto prima, dato direttive di limitare lo studio delle possibilità di
« impiego alle sole aree vitali difendibili dalla sola arma dei cara-
« binieri. Da tale particolarità è, ritengo, derivata l'iniziativa della
« 2^a divisione di denominare lo studio "Solo". Tanto è vero che io
« stesso ho appreso di questa denominazione solo dalla stampa, quando
« è sorta tutta questa vicenda per la quale siamo qui riuniti.

« Questo è l'equivoco. Questo studio, ripeto, rimase in fase di
« bozza e, per lo meno fino alla fine del luglio 1965 — quando io
« lasciai la carica di capo di stato maggiore e andai a comandare la
« brigata di Bari, — non se ne parlò più e non so che fine abbia
« fatto ...

« Personalmente non ho mai dato comunicazione al generale
« de Lorenzo di quel piano, appunto perché era ancora in elabora-
« zione da parte dei miei collaboratori, e poi anche perché, non dico
« perse di attualità, ma fummo da altri impegni presi per le ragioni
« che ho specificato prima, onde non avemmo più tempo di parlarne ».

b) Nella successiva deposizione del 23 gennaio 1970, il gene-
rale Picchiotti, invitato dal Presidente ad inquadrare il « momento
« genetico » e il successivo sviluppo del "Piano Solo" (« il modo
« come nasce, come si sviluppa, come muore, sempre nel punto cen-
« trale »), rispose:

« Premetto che il capo di stato maggiore dell'Arma non ha i
« poteri che ha il comandante dell'Arma. Il capo di stato maggiore
« ha dei compiti, dei doveri e precisamente quello di coordinare e
« di dirigere i lavori di tutti i reparti dello stato maggiore del comando
« generale: da quello operativo a quello ordinativo, da quello del per-
« sonale a quello dell'amministrazione, a quelli logistici, commissa-
« riato, amministrazione, come appunto dicevo. Quindi non c'è nes-
« suna attività del comando dello stato maggiore o del comando gene-
« rale dell'Arma che sfugga al capo di stato maggiore. Egli è il diretto

« collaboratore del comandante generale al quale risponde del funzionamento di tutto lo stato maggiore e quindi dell'indirizzo a tutti i reparti dell'Arma. Questo per inquadrare la situazione.

« Ora, premessi i doveri del capo di stato maggiore, gli studi del cosiddetto "Piano Solo" vanno inquadrati in una norma del regolamento organico dell'Arma, là dove precisa quali sono i compiti del comandante generale dell'Arma. Questo articolo dice fra l'altro: "Di sua iniziativa, e previa opportuni studi, richiama l'attenzione dei ministri interessati su tutto ciò che può avvantaggiare il Servizio".

« A questo articolo del regolamento si deve far risalire la genesi di quei famosi studi.

« Il periodo ? Come ho detto l'altra volta, non sono in grado di precisare il giorno, ma fu ai primi dell'anno 1964, quando avevamo in elaborazione la riorganizzazione dell'Arma, che il comandante generale pensò di rivedere anche la pianificazione operativa, che era un po' vetusta e soprattutto improntata a criterio di dispersione delle forze, preoccupandosi i piani di difendere tutti gli obiettivi possibili, con il risultato che chi difende tutto finisce col non difendere niente.

« Il comandante generale mi diede come direttiva di selezionare quelle che erano le aree vitali, trascurando appunto gli obiettivi di minore e media importanza, e di armonizzare questo studio (che avrebbe poi dovuto tramutarsi in un piano, d'accordo con il ministro dell'interno e con quello della difesa), con le direttive in vigore della direzione generale della pubblica sicurezza, in modo particolare con quel che riguardava le persone pericolose per la sicurezza dello Stato.

« Esistevano infatti in argomento delle direttive tassative a firma del direttore generale della pubblica sicurezza.

« Io ottemperai a questo ordine, dando direttive verbali ai capi di stato maggiore delle divisioni, dicendo loro di preparare materiale di studio.

« È giunto il momento che io faccia quelle due precisazioni che ho fatto l'altro giorno dinanzi al tribunale.

« Ho già detto e precisato che la denominazione di "Solo" fu data per iniziativa dell'allora tenente colonnello Bittoni che era capo di stato maggiore della 2ª divisione, quella di Roma, il quale, essendo stato influenzato dal fatto che bisognava considerare gli obiettivi difendibili dalle sole forze dell'Arma, ad un certo mo-

« mento, a quella bozza di studio, che fa parte della documentazione
« in possesso di questa Commissione, ha dato il nominativo di "Piano
« Solo" ...

« La denominazione "Solo" mi guardai bene dal darla. Non
« l'avrei neanche scelta perché non mi sembra che porti fortuna.
« Questa è l'origine della denominazione "Solo" ».

8) *Deposizione del colonnello Luigi Tuccari.*

Il colonnello Luigi Tuccari, capo del secondo reparto *pro tempore*, del comando generale, così depose:

« "Nella primavera del 1964, probabilmente i primi di aprile,
« ricordo che ci fu una riunione nell'ufficio del capo di stato mag-
« giore alla quale intervennero i capi di stato maggiore divisionali.
« Nel corso di essa furono impartite direttive per la preparazione
« di uno studio inteso a porre i reparti dell'Arma in condizioni di
« fronteggiare eventuali gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.
« Nell'occasione fu anche distribuita una traccia comune per armo-
« nizzare gli elaborati delle varie divisioni.

« Qualche tempo dopo, tali elaborati furono portati al comando
« generale; io ne feci una sintesi e li passai in visione al superiore
« diretto, come normalmente si usa fare, cioè al sottocapo di stato
« maggiore che era il colonnello De Julio. Poi quegli elaborati furono
« messi in cassaforte".

« — *Presidente*: Può lei descriverci, in modo preciso, le diverse
« fasi? Secondo lei, come sorse il problema?

« — *Tuccari*: "Ricordo appunto che ci fu quella riunione presso
« il capo di stato maggiore, generale Picchiotti, il quale disse ai capi
« di stato maggiore divisionali di approntare uno studio per porre
« i reparti dell'Arma in condizione di fronteggiare gli eventuali pertur-
« bamenti dell'ordine pubblico".

« — *Presidente*: Ma quello studio era riferito a circostanze par-
« ticolari del momento, o si riferiva soltanto ad ipotesi in linea
« astratta?

« *Tuccari*: "Io penso che si riferisse anche a circostanze del
« momento, nel senso — voglio chiarire — che in quel periodo erano

« previsti scioperi o altre agitazioni. Quindi si tratta di uno studio
« in relazione sia a situazioni di carattere generale, sia ad eventua-
« lità che dovessero verificarsi in quel periodo”.

« — *Presidente*: Allora i generali comandanti delle divisioni pre-
« pararono questa bozza di piano ?

« — *Tuccari*: ”Sì, si parlò di aggiornamento dei piani in genere”.

« — *Presidente*: Il piano cui si riferiva la sua traccia e poi la
« sua sintesi è il lavoro che si sarebbe completato quando ?

« — *Tuccari*: ”Era uno studio, non lo chiamerei un piano”.

« — *Presidente*: Questo studio sarebbe stato chiuso quando ?

« — *Tuccari*: ”In aprile, mi sembra che fu presentato ...”.

« — *Presidente*: Comunque, nel mese di giugno si parlava di
« questo studio ?

« — *Tuccari*: ”Una domanda che si riferisce a cinque o sei anni
« fa è una domanda alla quale non è facile dare una risposta”.

« — *Presidente*: Lei ha dichiarato alla Commissione Lombardi:
« ”Mi rammento che si accennò anche alla revisione di piani esistenti
« ma su questo argomento non posso dare alcuna precisazione”. A
« quale piano si riferiva ?

« — *Tuccari*: ”Mi riferisco ai piani normali. Questo è uno studio
« non un piano”.

« — *Presidente*: Lei ha ancora dichiarato: ”Rientrai successiva-
« mente nel mio ufficio, avemmo un breve scambio di idee su quanto
« era stato detto ...”. Da chi ?

« — *Tuccari*: ”Dal generale Picchiotti e dal generale de Lorenzo”.

« — *Presidente*: Ella ha inoltre dichiarato: ”Altri piani erano
« stati redatti per la tutela della R.A.I.-TV e del Quirinale. Alla reda-
« zione di quest’ultimo collaborai personalmente con il tenente co-
« lonnello De Julio, ma nulla posso precisare circa quello riferentesi
« alla RAI-TV. Si trattava, comunque, di piani concernenti la tutela
« di questi due sensibilissimi obiettivi con il solo impiego delle forze
« dell’Arma onde evitare, secondo le direttive di massima ministeriali,

« promiscuità di forze ». Queste direttive di massima come le risultano ? Sono nella legge, nell'ordinamento, nelle istruzioni ?

« — *Tuccari*: "Esiste una disposizione del Ministero dell'interno « di evitare, per quanto possibile, la promiscuità di forze per la tutela dell'obiettivo" ».

« — *Presidente*: Le disposizioni si riferivano a piani o a studi ?

« — *Tuccari*: "Erano piani ..." ».

« — *Domanda*: La traccia comune, di cui ella ha parlato, da chi fu redatta ?

« — *Tuccari*: "Fu redatta dall'ufficio operazioni e anche io ho collaborato a fare questa traccia" ».

« — *Presidente*: Nel fare questa traccia comune, lei fu guidato da qualche direttiva ricevuta, tale da poterle suggerire i sistemi e i metodi ?

« — *Tuccari*: "Sia il capo sia il sottocapo di stato maggiore mi hanno dato direttive in quell'occasione per fare quella traccia comune" ».

« — *Presidente*: Lei non ricorda chi le diede queste direttive ?

« — *Tuccari*: "Furono direttive del capo o del sottocapo: adesso non ricordo" ».

9) *Le dichiarazioni dei comandanti delle divisioni.*

Su tali questioni la Commissione ha ascoltato i comandanti *pro tempore* delle tre divisioni dei carabinieri (Milano, Roma e Napoli), i relativi capi di stato maggiore ed alcuni generali e colonnelli comandanti, in quel tempo, delle brigate e delle legioni carabinieri.

Sezione A): DIVISIONE PASTRENGO DI MILANO

a) Il generale Adamo Markert, comandante *pro tempore* della divisione, inteso dalla Commissione dichiarò:

« "Se noi precisiamo che nella seconda metà di marzo — 1964 — il tenente colonnello Mingarelli preparò questo documento prome-

« moria riservatissimo, inteso ad abbozzare le misure eventualmente
« da prendere per assicurare la protezione e la sicurezza delle zone
« nevralgiche del triangolo Milano-Torino-Genova, ne discende logi-
« camente che o lo disse a me il comandante generale nella riunione
« del 15 marzo, oppure me lo disse il tenente colonnello Tuccari.

« Nella seconda metà di marzo il tenente colonnello Minga-
« relli compilò un promemoria riservatissimo da me revisionato ed
« approvato e lo portò al comando generale. Dopo poco tempo il
« tenente colonnello Mingarelli fu di nuovo convocato a Roma presso
« il tenente colonnello Tuccari il quale gli disse che i tre promemoria
« redatti dalle tre distinte divisioni erano difformi nella compila-
« zione. Gli consegnò quindi una traccia guida per la compilazione di
« un nuovo promemoria riservato, che fu redatto in base a tale trac-
« cia guida, e da me revisionato ed approvato e riportato a Roma
« dal tenente colonnello Mingarelli ».

b) Fu sentito il colonnello Dino Mingarelli, capo di stato mag-
giore della divisione dei carabinieri di Milano, il quale così depose:

« "Verso la fine del mese di marzo del 1964 il mio generale (il
« generale Markert), rientrando da Roma, mi disse di aver ricevuto
« disposizioni per fare uno studio sui diversi progetti di ordine pub-
« blico nei quali era interessata l'arma dei carabinieri ed in parti-
« colare per chiarire se c'era dispersione di forze nei diversi progetti
« previsti, e soprattutto per far sì che non fossero troppo scoperte
« quelle che noi chiamavamo le aree più sensibili della nostra giuri-
« sdizione. E mi invitò a fare uno studio. Io lo approntai.

« (A Roma) ci fu data qualche direttiva per fare una cosa più
armonica.

« Rifeci lo studio e lo presentai al mio generale.

« Il generale lo approvò e nei primi mesi di maggio io lo consegnai
al comando generale, personalmente".

« — *Presidente*: Lei ricorda se questo piano fu chiamato "Solo" ?

« — *Mingarelli*: "Desidero precisare che ho sentito questo piano
« 'Solo' per la prima volta in sede di Commissione Lombardi. Ri-
« cordo che quando il generale Lombardi mi disse cosa fosse il piano
« 'Solo', io rimasi perplesso. Gli risposi: Veramente non so esatta-
« mente di cosa sta parlando".

« Allora il generale Lombardi mi invitò a dire tutto ed io risposi
« che non sapevo cosa fosse il piano 'Solo'.

« Egli mi diede delle precisazioni ed allora compresi che si trattava proprio di quello studio che in precedenza io avevo portato, « poiché né io, né il mio generale lo abbiamo chiamato 'Solo' ».

c) Sul punto fu inteso anche il generale Cosimo Zinza, il quale nella sua deposizione, il 20 giugno 1969, così si esprese:

« Avevo sentito parlare di piano 'S', che io confondevo con la « "esigenza SIGMA". Fu lo stesso generale Lombardi che mi disse: « 'No, non c'entra niente con la esigenza SIGMA, che è una esigenza « di mobilitazione'. Ripeto: io non ho fatto molta mente perché il « piano 'Solo' doveva essere approntato dal comandante di brigata. « Eravamo nella fase delle predisposizioni, dello studio".

« — *Domanda*: Ma la denominazione di "Piano Solo" da chi fu « data ?

« — *Zinza*: Io appresi dal generale Lombardi che si chiamava « piano 'Solo'. Non esiste un piano 'Solo' tra i vari piani di mobili- « tazione. Io ho confuso il piano 'Solo' con il piano 'E.S.', perché « del piano 'Solo' ho sentito parlare dal generale Lombardi. Prima « non si è parlato di piano 'Solo' ma di piano 'E.S.'".

« — *Domanda*: Però, poiché lei fa una differenziazione tra piano « "Solo" e piano "E.S.", ci vuol dire se questi due piani si identifi- « cavano o no ?

« — *Zinza*: "Coincidono. Io, ripeto, ho ignorato l'esistenza del « 'Piano Solo', fino a quando non me ne ha parlato Lombardi".

« — *Domanda*: Si è parlato del piano "E.S." o del piano "S", « nella riunione del 19 ?

« — *Zinza*: "Quando ci sono state delle riunioni, si è parlato « di piano 'E.S.'. Può darsi che io abbia sbagliato, ma non ho sentito « parlare allora di 'Piano Solo' ».

Sezione B): DIVISIONE PODGORA DI ROMA

a) Fu inteso il generale Giuseppe Cento. Nella sua deposizione del 2 giugno 1969 si legge:

« — *Presidente*: Ha sentito parlare di un piano "Solo" ?

« — *Cento*: "Sì, ma non so perché lo abbiano chiamato così; forse per distinguerlo da altri piani".

« — *Presidente*: Chi è che lo ha chiamato così ?

« — *Cento*: "Non lo so. Tutti i piani hanno un nome, ma chi abbia dato il nome 'Solo' a quel piano non lo so. So che un giorno il mio capo di stato maggiore, colonnello Bittoni, ricevette l'incarico dal generale Picchiotti di compilare un piano per controllare alcuni settori del territorio nazionale soltanto con personale dell'Arma".

« — *Presidente*: E lei sollevò obiezioni ?

« — *Cento*: "Un giorno che S.E. de Lorenzo me ne parlò, dissi che non vedevo la possibilità di realizzare una cosa del genere. E la cosa finì lì. Poi il mio capo di stato maggiore mi disse che Picchiotti aveva fatto preparare questa faccenda".

« — *Presidente*: Dinanzi al generale Lombardi ha usato questa espressione: "Il comandante generale contrariato della mia obiezione ...". Che cosa ha inteso dire con la parola "contrariato" ?

« — *Cento*: "Quell'uomo aveva molta personalità e quando qualcuno non era d'accordo con lui si seccava".

« — *Presidente*: Ricorda in quale mese si parlò di questo piano ?

« — *Cento*: "Su per giù nei primi mesi (del 1964), in marzo o in aprile. Ma non ricordo esattamente".

« — *Presidente*: Nella deposizione resa alla Commissione Lombardi, così si legge: "La bozza di piano, compilata dal mio comando, redatta a matita, fu consegnata nel mese di maggio".

« Questa era la bozza definitiva o la prima bozza ? Lei disse che poi venne data una direttiva. Parlando del mese di maggio si riferisce a quella definitiva ?

« — *Cento*: "Era senz'altro la seconda".

« — *Presidente*: ... Nella minuta n. 3, quella di pertinenza del generale Cento, si trova la parola: "Traccia per la compilazione del progetto 'Solo'".

« La calligrafia è sua ?

« — *Cento*: "No".

« — *Domanda*: Del suo capo di stato maggiore ?

« — *Cento*: "Può darsi ... sì".

« — *Presidente*: Lei ebbe a vedere questo piano ?

« — *Cento*: "Come dicevo, non ero propenso a questi piani.
« Comunque la responsabilità è sempre mia. Di tutto quello che esce
« dal comando di divisione è sempre responsabile il comandante".

« — *Presidente*: La parola "Solo" non la notò ?

« — *Cento*: "Il mio capo di stato maggiore l'ha messa a caso.
« Tutti i piani hanno un nome: Beta, Sigma, Solo, ecc.".

« — *Presidente*: Quando si parlò di questo piano da parte del
« suo capo di stato maggiore, ebbe o no sentore che esso dovesse
« nominarsi "Solo" anche in campo nazionale ?

« — *Cento*: "Noi parlavamo del campo limitato nostro. Non
« sapevamo nemmeno che anche gli altri avessero avuto questo in-
« carico".

« — *Presidente*: Il colonnello Bittoni le parlò di piano "Solo"
« o, comunque, di un piano ?

« — *Cento*: "La parola 'Solo' sarà venuta dopo. Non ha detto:
« bisogna preparare il piano 'Solo'. Questa parola è venuta dopo,
« perché bisognava dare un nome e qualcuno avrà detto chiama-
« molo 'Solo'. La responsabilità è però sempre del comandante gene-
« rale di divisione".

« — *Presidente*: Se la responsabilità è sua, lei può rispondere
« perché l'ha chiamato piano "Solo" ? La parola "Solo" che cosa
« avrebbe potuto significare ?

« — *Cento*: "Se siamo impegnati soltanto noi, chiamiamolo così".

« — *Presidente*: Lei ha parlato di colloquio con il comandante,
« poi ha parlato del colonnello Bittoni; come si collegano le due
« situazioni ?

« — *Cento*: "Un mese prima o due, non ricordo bene, il gene-
« rale de Lorenzo — eravamo in marzo o aprile — mi accenna a
« questa sua idea e io non concordo e la cosa finisce lì, non se ne
« parlò più. Dopo, a maggio, Bittoni mi parla di nuovo della que-
« stione. Non c'è contraddizione, quindi ...".

« — *Presidente*: Sono due momenti diversi. Ma quando lei non
« consentì, per quale motivo non consentì ?

« *Cento*: "Non è che non acconsentii. Ma dissi: non mi pare
« il caso, non possiamo far fronte da soli a certe situazioni ...

« A parte il fatto che se restiamo nel campo dei progetti, pos-
« siamo fare tutti i progetti che vogliamo, ma nel campo dell'appli-
« cazione questi progetti debbono essere collegati con la pubblica
« sicurezza, ecc."

« — *Presidente*: Cosa vuol dire un piano in cui si impieghi
« solo l'Arma ? Vi è una programmatica pianificazione dell'impiego
« solo dell'Arma o la previsione di una circostanza in cui sia dispo-
« nibile solo l'Arma ?

« — *Cento*: Il comandante generale dice: fate un progetto in
« cui operi solo l'Arma. Noi prepariamo un abbozzo che non ha nes-
« suna consistenza. Basta, non si può andare avanti con questo piano
« che non è realizzabile, è assurdo".

« — *Domanda*: Il generale Cento mi pare che abbia considerato
« questa disposizione del generale de Lorenzo un po' come una fisima.
« Ora io vorrei sapere se questa fisima, chiamiamola così, era nata
« dalla forte personalità del generale, cioè dall'esigenza di dimostrare
« l'efficienza e la prontezza dell'Arma rispetto alla pubblica sicurezza
« oppure da altri motivi ?

« — *Cento*: "Proprio da questo" ».

Nella sua dichiarazione del 23 gennaio 1970, alla domanda del
Presidente circa la parte avuta dal generale de Lorenzo in riferimento
alle disposizioni prese dal colonnello Bittoni e sul momento psico-
logico che ispirò quelle disposizioni, il teste rispose:

« — *Cento*: "Che cosa abbia detto il generale de Lorenzo io non
« so. Riferisco solo quello che mi disse il colonnello Bittoni, che mi
« riferì che al comando generale avevano detto quelle determinate
« cose. Non so chi le abbia dette al colonnello Bittoni. Egli certa-
« mente ha parlato con il generale Picchiotti, ma del generale de
« Lorenzo non so niente".

« — *Presidente*: Lei parla di "comando generale" più che di "co-
« mandante" ?

« — *Cento*: "Sì, parlo di 'comando generale' più che di 'co-
« mandante'.

« — *Presidente*: Lei personalmente parlò di questo progetto di
« piano, o di questo studio con il generale de Lorenzo ?

« — *Cento*: "No".

« — *Presidente*: Lei ci ha detto che uno o due mesi prima ebbe
« un colloquio con il generale de Lorenzo. Ora ci dice che non ha
« mai parlato con de Lorenzo.

« — *Cento*: "Il generale de Lorenzo molto tempo prima, a feb-
« braio o a marzo, parlando dell'efficienza dell'Arma disse che lui
« riteneva di poter fronteggiare situazioni preoccupanti anche con
« le sole forze dell'Arma. Io risposi che non credevo che fosse possi-
« bile fronteggiare situazioni gravi con qualche migliaio di persone
« e lui si dispiacque.

« Si seccava sempre quando si diceva qualcosa che lo contrad-
« dicesse.

« Io mi sono poi dimenticato dell'episodio; ma quando mi parlò
« Bittoni, io l'ho ricollegato con quello che lui mi disse. È stata una
« cosa mia. Le direttive che egli ha avute, io non le conosco" ».

Alla domanda se la comunicazione del generale de Lorenzo fosse
avvenuta nella riunione del 25 marzo 1964, rispose:

« — *Cento*: "Il mio episodio si svolse in macchina, quindi non
« era una cosa ufficiale. Dell'abbozzo del piano 'Solo', me ne ha
« parlato Bittoni dopo tanti mesi ...".

« — *Presidente*: Praticamente questa iniziativa da chi è partita
« e come si è svolta ? Lo può ricordare ?

« — *Cento*: "Dalla nostra divisione non è partita di sicuro. Il capo
« di stato maggiore colonnello Bittoni ha ricevuto delle disposizioni
« dal comando generale ed ha provveduto a fare quello studio. Sono
« convinto che lo stesso generale de Lorenzo non ha mai visto quelle
« bozze: sono arrivate al comando generale e lì sono rimaste perché
« il generale de Lorenzo non poteva vedere una sciocchezza del ge-
« nere, e questo vale anche per gli altri ufficiali. La cosa quindi è
« rimasta lì abbandonata e nessuno l'ha guardata. Non si manda ad
« un comando generale la bozza di uno studio redatta a mano" ».

b) Il colonnello Luigi Bittoni, capo di stato maggiore della « divisione Podgora di Roma, nella deposizione del 25 giugno 1969, proseguita il 3 luglio 1969, ha così dichiarato:

« Tra gli ultimissimi giorni del mese di marzo ed i primissimi « giorni di aprile 1964, una mattina il mio comandante di divisione, « generale Giuseppe Cento, presso il quale fungevo da capo di stato « maggiore, mi disse: Bittoni, prepara uno studio sull'impiego del- « l'Arma in senso autonomo; cioè scegli delle zone particolari (lui « le chiamò 'aree vitali') perché in caso di grossi perturbamenti del- « l'ordine pubblico queste aree vitali debbono rimanere integre ai « fini della salvaguardia dei poteri costituiti.

« Ad un certo punto, dal comando generale, mi sollecitarono l'in- « vio di questa bozza di studio ed io, non avendo ancora ricevuto « tutti i dati particolari da un comando di Roma, pregai di avere « un po' di pazienza.

« Dopo due o tre giorni mi vennero date, invece, disposizioni par- « ticolari ai fini di una certa uniformità nel lavoro.

« Dico subito che quando mi accorsi che le forze a disposizione « erano così minime, buttai giù una bozza solo perché ne avevo rice- « vuto l'ordine, ma era una cosa del tutto inattuabile. Se si pensa « che per Roma, se non erro (la bozza di studio da me redatta non « l'ho più vista, perché ne avevo fatto solo una copia), avevo a dispo- « sizione 6.800-7.000 uomini, si comprenderà che l'Arma non poteva « assolutamente fronteggiare alcuna situazione, particolarmente per « la capitale, con queste forze minime.

« Difatti, tornando al comando di divisione, la prima obiezione « che feci al mio generale fu proprio questa e gli dissi: signor gene- « rale, ho redatto lo studio, eccolo qui, però è inattuabile. Se lei ha « avuto delle disposizioni superiori, lo faccia presente. Il generale « mi rispose: 'Non fa niente, si tratta solo di studi'.

« Dopo un po' di tempo, mi venne sollecitato dal comando gene- « rale, esattamente dal capo dell'ufficio operazioni, l'invio di questa « bozza di studio, che io presentai, previa supervisione del mio co- « mandante di divisione, che in alcune parti scrisse di suo pugno « qualcosa, con la sua calligrafia molto brutta e illeggibile. Verso « il 20-25 maggio, se non erro, dopo due o tre sollecitazioni, la portai « al comando generale e la consegnai al capo ufficio operazioni, che « la mise in una cassaforte.

« Questa bozza di studio, questo piano, io l'ho chiamato 'Solo'. « È bene che sia chiaro questo. Effettivamente i generali delle altre

« divisioni non sapevano proprio nulla. Io credo che nell'Arma, forse
« gli unici che sapessero che questo piano si chiamava 'Solo' era-
« vamo io e il generale Cento. Credo che non lo sapesse nemmeno
« il capo ufficio operazioni del comando generale, perché ricordo che
« egli prese in consegna il mio studio, non lo guardò neppure e lo
« mise in cassaforte.

« Mi si chiederà perché l'ho chiamato 'Solo'. Rispondo subito.
« L'ho chiamato 'Solo' perché mi era stato detto di fare uno studio
« per un impiego autonomo dell'Arma. Io dissi: chiamiamolo 'Solo'.
« Questa cosa che sto per dire farà sorridere, ma è la verità. Tro-
« vandomi solo in campagna forse la solitudine mi convinse a chia-
« marlo 'Solo'. È una cosa ridicola, ma talvolta dalle cose ridicole
« vengono fuori degli equivoci. Questa è la pura verità".

« — *Presidente*: Il piano fu chiamato "Solo" in quanto preve-
« deva soltanto l'impiego dell'Arma o perché lei era solo ?

« — *Bittoni*: "Tutte e due le cose, onorevole Presidente. Difatti
« so che i miei colleghi lo hanno chiamato con un'altra lettera del-
« l'alfabeto greco e questo mi fa supporre che al comando generale
« nessuno abbia letto il mio piano, perché altrimenti per lo meno
« qualcuno mi avrebbe chiamato invitandomi a chiamarlo allo stesso
« modo. Per me si sarebbe trattato semplicemente di prendere una
« gomma e cancellare la prima denominazione".

« — *Presidente*: Questa denominazione si deve, dunque, ad una
« sua autonoma determinazione ?

« — *Bittoni*: "Esatto. Il mio comandante di divisione non disse
« niente ed io lo portai al comando generale. Questa è la verità".

« — *Presidente*: Lei, deponendo alla Commissione Lombardi,
« ha accennato a questo piano come a qualche cosa di distinto, come
« ad un aggiornamento. Lei ha detto: "I piani di cui era stato rac-
« comandato l'aggiornamento dal generale Picchiotti e conseguente-
« mente dal comandante della divisione, erano i piani operativi da
« mettere in atto in caso di perturbamento dell'ordine pubblico, esi-
« stenti presso i competenti comandi o redatti in base alla circolare
« del 1961 del Ministero dell'interno. Il cosiddetto piano 'Solo' con-
« sisteva in una bozza di studio al livello di comando generale e co-
« mandati di divisione".

« Si trattava di due cose diverse ?

« — *Bittoni*: "Si tratta della stessa cosa, perché il signor generale Lombardi, ad un certo punto, mi disse: 'Finalmente ho trovato l'ufficiale che ha detto cosa è il piano Solo'. Eccellenza —
« risposi — non ho inventato nulla. Questo era un piano che noi
« abbiamo redatto per vedere di quali forze poteva disporre l'Arma,
« in caso — sempre eventuale — di gravi perturbamenti, da mettere
« in campo e quali aree poteva mantenere.

« Io penso (soggiunsi), signor generale, che questo piano può
« darsi che in seguito avrebbe potuto essere coordinato forse con
« altre forze dello Stato, poniamo, con la pubblica sicurezza, con
« l'esercito. Ma a noi capi di stato maggiore non ci risultava. Noi
« avevamo avuto solo direttive che può darsi, in seguito, in relazione alla famosa circolare 'S' del 1961...".

« — *Presidente*: Che vuol dire in base alla circolare "S" del 1961 ?

« — *Bittoni*: "Del piano ad un certo punto si parlò tra i capi di stato maggiore. Se ricordo bene il collega Mingarelli disse: 'Noi dobbiamo fare questa cosa, lo studio è una cosa un pochetto scabrosa... dove ci possiamo agganciare? Noi abbiamo la circolare « 'S' 61. Potremo domani, qualora vi fosse la necessità, rivedere quella circolare e inserire questo piano in quelle direttive' ».

Sezione C): DIVISIONE OGADEN DI NAPOLI

a) Il generale Giovanni Celi, comandante della divisione di Napoli, così depose:

« "Nel mese di marzo noi abbiamo avuto una riunione, al comando generale, dei comandanti di divisione. In quella circostanza il comandante generale, oltre alla questione dell'ordinamento, disse che aveva bisogno di uno studio fatto dal comandante di divisione, per fare il punto ciascuno per il proprio territorio".

« Lo studio è consistito in appunti, non è stato richiesto un piano, ma degli appunti".

« — *Presidente*: Ricorda se in questo piano si sottolineava lo eventuale impiego dell'Arma da sola ?

« — *Celi*: "Sissignore. Siccome eravamo in un periodo di crisi per quanto riguardava il personale, si cercava di contenere il più

« possibile la forza, da un lato per non depauperare le stazioni,
« tenendo presente la difesa delle caserme, e, dall'altro, per avere
« una forza che consentisse di fronteggiare questa particolare situa-
« zione. Questo sempre nell'ambito dell'Arma: a Roma, in sede di
« comando generale, io ho sempre ritenuto che si sarebbe concertato
« poi con il Ministero dell'interno e con la pubblica sicurezza; ma
« noi abbiamo fatto questi studi considerando soltanto le forze
« dell'Arma".

« — *Presidente*: Era dunque una progettazione ?

« — *Celi*: "(Era) uno studio, che doveva essere poi pianificato
« eventualmente a Roma e che noi abbiamo inviato a Roma".

« — *Presidente*: E la menzione di "Piano Solo" ?

« — *Celi*: "Il piano 'Solo', signor Presidente, io lo appresi dai
« giornali. La stampa in quel periodo si è sbizzarrita e ha versato
« fiumi di inchiostro e io il nome 'Solo' lo appresi dalla stampa.

« In sede di comando generale, in sede di divisione, con i miei
« ufficiali, con i miei superiori, con i miei dipendenti, non ho mai
« pronunciato la parola piano 'Solo'...

« Sono studi che si fanno, perché oggi tutto viene pianificato...
« Queste predisposizioni, questi studi, queste bozze di piani, vengono
« sempre fatti nei comandi in sottordine o dai gruppi, di concerto
« con la questura e la prefettura, oppure da noi, ed inviati al comando
« generale, che poi li pianifica di concerto con l'autorità di pubblica
« sicurezza.

« Ora, siccome in questo caso si trattava di una fase preliminare,
« io non ho avuto dubbi, nel modo più assoluto; se dubbi avessi
« avuto, avevo tutti i mezzi per ottenere delucidazioni, a cominciare
« dal capo di stato maggiore dell'esercito di allora, il quale mi onora
« della sua amicizia da 40 anni, perché eravamo insieme all'acca-
« demia militare. Quindi, se avessi avuto qualche dubbio sulla legit-
« timità dell'azione, mi sarei rivolto al capo di stato maggiore del-
« l'esercito, dal quale avrei ottenuto notizie e delucidazioni. Ma,
« siccome c'era la più perfetta sintonia allora tra il comando gene-
« rale e le autorità di pubblica sicurezza e le autorità militari, non
« ho avuto nessun dubbio e — ripeto — mi sono attenuto ad una
« fase di studio organizzativa".

« — *Presidente*: ...Ricorda se questa disposizione venne data dal
« comandante generale dell'Arma ai comandi di divisione oppure se
« venne data al livello dei capi di stato maggiore ?

« — *Celi*: "All'inizio ho già detto che il 25 marzo, nella riunione
« dei comandanti di divisione, il comandante generale chiese di pun-
« tualizzare la situazione. Di qui ebbero origine l'appunto e il cosid-
« detto piano 'Solo'.

« In quella riunione il comandante generale dette a noi le diret-
« tive circa la puntualizzazione della situazione. Ho già detto che
« l'ordine poi lo trasmisi ai comandi di brigata, che furono fatti i
« primi studi, ecc."...

« — *Presidente*: Lei ha parlato di un ordine pubblico tranquillo.
« Ora, siccome questo piano prevede una situazione di emergenza,
« ha dato lei una certa valutazione al fatto che in un momento di
« tranquillità si predisponesse un piano che, invece, prevedeva una
« situazione di emergenza ?

« — *Celi*: "Nel corso della mia lunga carriera ho sempre fatto
« degli studi di questo genere poiché il nostro compito preciso è
« quello di avere sempre delle disposizioni attuali, che debbono essere
« aggiornate continuamente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico
« e delle istituzioni dello Stato. Se noi facciamo il piano nel momento
« in cui scoppia la rivolta è inutile farlo".

« — *Domanda*: Come mai un anno, due, dieci anni prima, nulla
« di simile è stato fatto ?

« — *Celi*: "È stato fatto sempre" ».

A nuova contestazione, il generale Celi ribadì l'affermazione:

« "Ripeto e confermo che nel corso della mia carriera, in moltis-
« sime circostanze, noi abbiamo fatto degli studi di questo genere
« in tutti i regimi ed in tutte le epoche".

« — *Domanda*: Ma con le sole forze dell'Arma ?

« — *Celi*: "Con le sole forze dell'Arma venivano chiesti ai co-
« mandanti in sottordine, se erano cose particolari di carattere ge-
« nerale; se erano nell'ambito delle province i comandanti di gruppo
« li pianificavano con i questori e con i prefetti" ».

b) Fu inteso il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato
maggiore *pro tempore* della divisione di Napoli, il quale così depose:

« Io non sono stato mai convocato al comando generale per
« questo studio.

« Posso risalire alla origine di questo studio di cui sono stato
« incaricato, nel mese di marzo, e precisamente il 25 marzo.

« I comandanti delle tre divisioni sono stati convocati al comando
« generale. Il signor comandante della divisione venne a Roma e ri-
« tornò il giorno dopo, il 26. I comandanti delle brigate dipendenti
« dalla divisione furono interpellati circa la possibilità da parte del-
« dell'Arma di far fronte, in caso di eventuali sovvertimenti dell'ordine
« pubblico, a situazioni particolari con le sole forze dell'Arma. I co-
« mandanti di brigata furono interessati affinché esprimessero il loro
« pensiero e affinché dicessero se vi era tale possibilità da parte
« dell'Arma.

« Dopo alcuni giorni il generale Celi mi convocò nel suo ufficio
« e mi consegnò gli appunti che esprimevano il pensiero dei coman-
« danti di brigata, perché elaborassi uno studio inteso a vedere come,
« nell'ambito della giurisdizione di Napoli, l'Arma avrebbe potuto
« far fronte ad eventuali sovvertimenti dell'ordine pubblico.

« Un impegno notevole per me perché apparve subito evidente la
« esiguità delle forze dell'Arma.

« Comunque lo impostai basandomi su quello che gli studi, la
« dottrina, potevano prevedere per un impiego delle forze in ragione
« di questo compito da assolvere.

« Elaborato questo studio (ed è stato uno studio più che un
« piano perché in rapporto con eventuali forze dell'Arma per far
« fronte a eventuali azioni di sovvertimento dell'ordine pubblico)
« venne inviato al comando generale. Io non sono ancora oggi in
« grado di esprimere se era valido o meno o quale intenzione avesse
« il comando generale. Per me, capo di stato maggiore della divi-
« sione, lo studio termina qui; non ha avuto alcun seguito, né il
« comando generale ha dato atto o meno di questo studio.

« Poi non me ne sono più interessato e seppi successivamente
« che era stato chiamato piano "Solo".

« Io ho elaborato questo studio che rifletteva l'eventuale im-
« piego delle forze dell'Arma per eventuali esigenze di sovvertimento
« dell'ordine pubblico.

« Questo è un punto che intendo sottolineare, perché la mia
« azione come capo di stato maggiore, che investe tutta la divisione,
« termina in questo momento, in questa prima fase di studio, poi
« non ho saputo più niente ».

CAPITOLO SECONDO

LE FASI DI ELABORAZIONE DEI PIANI E DEL COSIDDETTO
"PIANO SOLO"

PRIME BOZZE DIVISIONALI.

LA TRACCIA COMUNE.

LE BOZZE DEFINITIVE.

1) *I documenti degli elaborati definitivi delle tre divisioni.*

La Commissione è venuta in possesso di tre elaborati (studio dei piani) redatti dalle tre divisioni: la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma, la Ogaden di Napoli. Sono le "bozze" di "studio" o di "piano" definitivo.

Il Ministero della difesa, nel trasmettere tali documenti, vi ha apportato alcuni "omissioni", riferibili a parti che considera segreto di Stato militare o politico-militare, in quanto i tre "piani" avrebbero riprodotto, in quelle parti censurate, disposizioni ricavate dai piani generali di difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale ancora vigenti.

Nel trasmettere tali piani il Ministero della difesa, nella sua nota del 12 maggio 1969, precisava: « Nel maggio-giugno 1967 le minute « erano giacenti presso l'ufficio operazioni del comando generale dell'arma dei carabinieri e sono (rimaste) da quell'epoca custodite « presso il comando generale. Delle suddette minute, non risulta « esistano altre copie, né presso i comandi di divisione, né presso « i comandi da essi dipendenti, né presso enti o comandi dipendenti « dalla difesa.

« Agli atti presso il comando generale dell'arma dei carabinieri « o presso altri comandi od enti dipendenti non si trovano né appunti, né altri documenti relativi a dette minute o bozze di piano, « o comunque riferentisi al cosiddetto "Piano Solo" ».

La nota precisa, altresì, che la prima minuta risulta redatta nel comando della divisione Pastrengo di Milano dal tenente colonnello Dino Mingarelli. La seconda e la terza risultano redatte nel comando della divisione Podgora di Roma dal tenente colonnello Luigi Bittoni e la quarta nel comando della divisione Ogaden di Napoli dal tenente colonnello Romolo Dalla Chiesa.

Riportiamo la riproduzione delle copie fotostatiche degli elaborati delle tre divisioni dell'arma dei carabinieri, relative alla pianificazione di emergenza, così come sono pervenute alla Commissione parlamentare.

Gli spazi bianchi nelle varie pagine e le pagine totalmente mancanti nella numerazione riguardano parti coperte da segreto militare in base al regio decreto n. 1161 dell'11 luglio 1941.

MINUTA N° 1

[Riproduzione]

Comando 1^a Divisione Carabinieri "Pastrengo"
— S. M. - Ufficio C. A. I. D. —

Pianificazione Riservatissima
— Progetto Generale —

Esemplare n. 1

— Maggio 1964 —

[Riproduzione]

Comando 1^a Divisione carabinieri "Pastrengo"
- S. M. - Ufficio O. A. I. O

Pianificazione Riservatissima
- Progetto Generale -

Magosto 1964
/ /

[Riproduzione]

Annotazione

Di questa "fionificazione ridiventatissima,"
sono stati compilati due esemplari:

- 1° esemplare : consegnato al Comandante Generale dell'Arma;
- 2° esemplare : custodito dal Comando della
1ª Divisione carabinieri "Pashengo."

Appunti e minute, ad essa relativi, sono stati
distrutti col fuoco

[Riproduzione]

- 1 -

PREMESSA

Il successo dell'azione è condizionato - fra l'altro - dai seguenti fattori:

- ordini chiari, precisi, inequivocabili;
- atteggiamento improntato alla massima decisione ed energia, scuro da qualsiasi dubbio o tentennamento,
- galvanizzazione degli uomini, "comandanti di mordete".

I. ARTICOLAZIONE DI COMANDO.

- Il comando di tutte le forze disponibili nel territorio della 1ª Divisione carabinieri "Pastrengo" sarà assunto dal Generale Comandante della Divisione stessa
- Il comando delle forze dislocate nelle "Aree Vitali" verrà assunto dai comandanti espressamente indicati in questo piano operativo
- Laddove non è espressamente stabilito, il comando dei vari reparti sarà tenuto dai comandanti della normale gerarchia territoriale nell'ambito delle rispettive competenze
- I reparti di impiego, organici e di formazione, disputeranno per l'impiego sui comandanti territoriali, ai quali sono stati assegnati,

[Riproduzione]

— 2 —

salvo che non sia diversamente disposto
in questa pianificazione operativa

II. CONCETTO D'AZIONE DEL COMANDANTE DELLA DIVISIONE

— Tenere ad ogni costo le "Aree Vitale"

[Riproduzione]

III Forze A disposizione

Forze di 1° tempo:

- le forze dell'artigianato Ferraresa;
- la legione albanica composta di
•• due battaglioni.
- il battaglione albanico tuttofficiale
al completo
- il gruppo squadroni Ferraresa

[Riproduzione]

— 6 —

• il reparto di formazione.

- Forze di 2° tempo :

- le compagnie carabiniere richiamate, dislocate nel territorio secondo pianificazione a parte;
- unità dell'Arma costituite per mobilitazione.

[Riproduzione]

— 6 —

2. Area Vitale di 10 orate

Sono le aree vitali più importanti, da tenere
ad ogni costo:

a) Area Vitale n. 1

[Riproduzione]

- 7 -

- compiti :

- occupare immediatamente i seguenti obiettivi: la Prefettura, la sede della RAI-TV, la centrale Telefonica, alcune sedi di partito e redazioni di giornali (significative a parte);
- impedire la costituzione di comandi e centri logistici sovversivi;
- integrare la difesa della sede del Comando nella 1^a Divisione;
- garantire la difesa delle caserme, nelle quali sono concentrate le truppe, assicurando l'attuazione dei progetti predefiniti;
- costituire
consistente riserva settoriale
da impiegare
a seconda degli sviluppi delle
situazioni.

b) Area Vitale n. 2 :

[Riproduzione]

Compiti

- occupare immediatamente i seguenti obiettivi: la Prefettura, la sede della Rai-TV, la centrale telefonica, alcune sedi di partito e redazioni di giornali (piantificazione a parte),
- impedire la costituzione di commandi e centri logistici sovversivi;
- garantire la difesa delle caserme, nelle quali sono concentrate le truppe, mediante l'attuazione dei punti predisposti,
- costituire.

una consistente riserva da impiegare in
a seconda degli sviluppi della situazione,

[Riproduzione]

e) Area Vitale n. 3

[Riproduzione]

— 10 —

— Compiti —

- occupare immediatamente i seguenti obiettivi:
vi: la Prefettura, la sede della Rai-TV, la centrale
Telefonica, alcune sedi di partito e redazioni
di giornali (prompiscuone o parte),
- impedire la costituzione di comandi e centri
logistici sovversivi.
- garantire la difesa delle caserme, nelle quali
sono concentrate le truppe, mediante l'attuazione
dei progetti predefiniti,
- costituire, nell'acantonamento prescelto,

una consistente

riserva da impiegare

a seconda degli sviluppi della situazione

— Modalità esecutive —

... .. prompiscuone o parte.

3. Aree Vitali di 2° grado (di minore importanza
rispetto alle precedenti)

... .. omissis, perché non ne esistono
nel Territorio della 1ª Divisione.

4. Riserva Divisionale

Saranno costituite due riserve divisionali: una di
1° tempo; una di 2° tempo.

[Riproduzione]

le compagnie di carabinieri richiamati —

sono a disposizione
dei comandanti di sezione nel cui territorio sono
dislocate, per la costituzione di riserve locali.

[Riproduzione]

- 14 -

 **GENERALE COMANDANTE**
(Adamo Markert)
[Handwritten signature]

[Riproduzione]

MINUTA N° 2

[Riproduzione]

Piano "Solo" del comando 9° Divisione "Napoli"

1. CRITERI GENERALI

• La 9° Divisione "Napoli", nell'ambito della propria
giurisdizione la tratta di seguenti aree vitali
(a 1° e 2° grado), ed, all'atto dell'emergenza,
debbono essere mantenute in taldo presso
della linea, ai fini del mantenimento del
l'ordine costituito nel territorio delle Isole.

- aree vitali di 1° grado:

- aree vitali di 2° grado:

Le aree vitali delle aree vitali, sono mantenute sotto
forma del piano di lavoro nelle predette aree vitali, vengono
da alcuni di parte di altre persone o da parte
dei dipendenti rispetto a queste.

Le aree vitali di 1° grado saranno posti agli
ordini dei comandanti delle M. M. M. M. M. M.
Queste Isole di 2° grado saranno posti.

[Riproduzione]

4
ordini dei rispettivi Comandanti di Legione.
Innanzitutto dovranno essersi per avvenimenti,
l'area, attuale di Roma, dove del governo costituito,
dove essere difesa strenuamente con tutte
le forze esistenti nella capitale e con l'impiego
d'interamento di forze delle altre aree italiane.
^{compreso della 1^a Divisione di Truppe Armate}
qualora il tutto mantenimento del possesso di
queste ultime si mostrasse nella realtà
dei fatti o impossibile e troppi onerosi per
i mezzi dell'Arma.
In vista di quanto sopra la 1^a Divisione di
"Legione" ha fornito un piano facoltativo
per il mantenimento dell'ordine costituito
in Roma. (Piano per l'accesso al Comandante
A. feriale del piano?)

[Riproduzione]

in modo robusto, ma ad apprensione e stabilità,
all'incirca, consistente, e direzione di susseguirsi
i comandi di settore in maniera lucida fatta
obliquata, autoportata, che agendo possibilmente
di la prima, ma sempre con estremo decisione
attraversando tutta fronte e, firmemente, lui
piuttosto e a tempo la esecuzione degli avversari
procedere all'arresto dei capofila e attivisti
per un punto più vicino e di coloro che loro
arrivati e portati sopra sentinelle al fine
di fermare la disorganizzazione dell'apparato
avversario.

5. Prefatti in piedi, ad azione terminata,
ritornare alle proprie sedi, conducendo seco
la persona arrestata, se vi fosse, ed essere
frutti per successivi interventi.

[Riproduzione]

12/6. Il Comandante di area vitale provvederà
- su richiesta - a far intervenire la
arsena, o alfuole di altri aerei in
quello che venisse a trovarsi in difficoltà,
9. In caso l'area vitale si venisse a trovare
in grave difficoltà e la difesa si rendesse
situazione impossibile, il Comandante
dell'area vitale, previa autorizzazione del
Comandante della 8^a Divisione, dovrà
preparare di lanciarsi dalle fogge avverse
vie e portarsi con il maggior numero di
fogge nell'area vitale che sarà indicata
dal Comandante la Divisione

[Riproduzione]

MINUTA N° 3

[Riproduzione]

TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO "SOLO"

L'Anua potrebbe essere al amata del operare da sola per garantire in Roma il funzionamento degli organi dello Stato e di Governo.

1. SCOPO - Impedire - con ogni mezzo - che elementi, anche esistenti, - dimostranti, attivisti e fanti, sovversivi e - provenienti dai quartieri periferici o limitati alla specialità, nella zona centrale della città, possano raggrupparsi o consolidarsi nel centro stesso ed impadronirsi degli organi di comando e delle comunicazioni, impedendo il regolare svolgimento dell'attività dello Stato e di Governo.

[Riproduzione]

2

3 SUBDIVISIONE in Settori della CAPITALE

[Riproduzione]

H. OBIETTIVI : Sono stati previsti 3 tipi di obiettivi e precisamente :

a. obiettivi da presidiare sin dall'inizio della emergenza per impedire che cadendo in mano dei rivoltosi possano compromettere l'organizzazione della difesa.

- .. base di Regina Coeli - via della Lungara.
- .. centrali telegrafiche ;
- .. centrali telefoniche ;
- .. Trasmettenti RAI - TV ;
ecc

[Riproduzione]

c. s. i. e. da difendere con ogni mezzo

. . . QUIRINALE

. . . PALAZZO CHIGI

. . . ecc. . .

[Riproduzione]

- • tenere in riserva
intervenire in appoggio alle azioni

Numero preponderante di rivoltosi o per avvenire
allo ^{estremo} difetto di Gruppo Chijs o del Quinquale.
o. per il

[Riproduzione]

.. tenere in riserbo,

per intervenire in appoggio all'azione

.. per il numero preponderante di rivolte;
orientare
a concorre alle, estreme, difese del Quirinale
o di Palazzo Chigi;

[Riproduzione]

• • Tenere in riserva

per intervenire

in appoggio all'opione

per il numero prefisso

terante di insulti:

concorrere alla estrem

• • ^{mettere} di ferro del ^a biennale e di balazzo chifi »

[Riproduzione]

MINUTA N° 4

[Riproduzione]

3^a DIVISIONE

1. Criteri generali:

- a. assicurare il saldo possesso delle seguenti aree sensibili:
 - . 1° grado:
 - . 2° grado:
 - . 3° grado: da definire
- b. prevedere:
 - . una difesa di 1° tempo con le forze territoriali;
 - . una difesa di 2° tempo con le forze territoriali potenziate dalle unità costituite per mobilitazione;
- c. prevedere uno stato di preallarme durante il quale adottare provvedimenti di carattere:
 - . difensivo e protettivo, nei confronti della nostra organizzazione;
 - . offensivo nei confronti del prevedibile avversario.

2. Forze a disposizione:

quelle territoriali potenziate, in 2° tempo, dalle unità da costituire per mobilitazione.

3. Modalità esecutive:

- a. controllo della situazione - difesa 1° tempo:
 - . distruggere, nelle aree sensibili, le forze dei sovvertitori impedendo la costituzione di comandi ~~ed~~ centri logistici;
 - . effettuare azioni di rastrellamento in zone particolarmente sensibili;

./.

[Riproduzione]

- 2 -

- . assicurare la vigilanza e la protezione di strade, impianti e tronchi ferroviari;
 - . adottare misure preventive e repressive in relazione agli sviluppi della situazione.
- b. controllo della situazione - difesa 2° tempo:
- . comprende azioni di offesa e di difesa più efficaci in relazione alle maggiori forze disponibili.

[Riproduzione]

SEGRETISSIMO

COMANDO 3^a DIVISIONE CARABINIERI *OGADEN

Piano per il mantenimento dell'ordine costituito
nel territorio dello Stato.

1964

SEGRETISSIMO

[Riproduzione]

PARTE I - COMPITO - PREDISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

I Compito della 3^a Divisione Carabinieri "Ogaden"

Assicurare il saldo possesso delle seguenti " aree vitali "
esistenti nel territorio di giurisdizione:

2 Limiti del territorio di giurisdizione della 3^a Divisione
Carabinieri "Ogaden":

[Riproduzione]

- 2 -

3 Responsabilità del "mantenimento dell'ordine costituito".

A . La responsabilità complessiva ai fini del "mantenimento dell'ordine costituito" compete nel territorio di giurisdizione al Comandante della 3^a Divisione Carabinieri "Ogaden", il quale, avvalendosi dei Comandanti di Brigata dipendenti, predispone ed attua le misure necessarie per l'assolvimento del compito.

B . Al fine di assicurare pertanto il saldo possesso delle aree vitali i setteindicati Comandanti dipendenti devono, nel rispettivo territorio di giurisdizione:

(1) I Comandanti di Legione

a-predisporre:

. nelle "aree vitali" provvedimenti di carattere:

.. difensivo, nei confronti della nostra organizzazione;

.. offensivo, nei confronti del probabile avversario:

... intensificare l'attività informativa in modo da scongiurare ogni possibilità di sorpresa comunque e dovunque essa accendesse a manifestarsi

... occupazione degli obiettivi, delle installazioni e dei punti sensibili più importanti dell'organizzazione militare e civile

./.

[Riproduzione]

- 3 -

... intervenire contro azioni di sovvertitori
volte essenzialmente: a sabotare gli obiettivi
e le installazioni di cui al precedente alinea;
ad ostacolare le operazioni di mobilitazione
(unità di previsto richiamo in caso di mobili-
tazione);

... impedire la costituzione di comandi e centri
logistici

. nel rimanente territorio di giurisdizione, provvedimenti:

- .. di carattere difensivo, nei confronti della
nostra organizzazione;
- .. intesi a costituire blocchi di riserve autocar-
rate da concentrare in un secondo tempo nelle
aree definite vitali;

b - prevedere la costituzione di:

- . riserve settoriali in ciascuna area vitale;
- . una riserva di divisione in posizione centrale
orientata ad intervenire a favore delle aree vitali.

(2) I comandanti di Brigata

- coordinare i compiti sopra attribuiti ai comandanti
di Legione
- assolvere, nella Regione, sede del comando di Brigata,
le stesse attribuzioni devolute ai comandanti di Le-
gione.

4 Organizzazione di comando:

./.

[Riproduzione]

PARTE II - SITUAZIONE

I-Ipotesi

Il presente piano considera l'ipotesi in cui la situazione interna sia tale da prevedere l'immediato mantenimento dell'ordine costituito nel territorio dello Stato e che pertanto si renda necessario il tempestivo intervento dell'Arma prima ancora che si addivenga al passaggio dei poteri O.P. dall'autorità civile all'autorità militare.

Ne consegue che l'ordine di attuazione del presente piano è indipendente dalle norme previste dai "progetti di emergenza interna" e dai "piani locali O.P." delle Prefetture.

2-Potenziiali reazioni del probabile avversario.

Il probabile avversario reagirà appoggiandosi alla sua organizzazione di struttura e si manifesterà quasi sicuramente con i procedimenti d'azione della guerriglia.

./.

[Riproduzione]

PARTE III - MANTENIMENTO DELL'ORPINE COSTITUITO - AZIONE DI
PRIMO TEMPO E AZIONE DI SECONDO TEMPO

1 - Definizione.

Il mantenimento dell'ordine costituito -azione di primo tempo, è quella da attuare prima che siano state completate le operazioni di mobilitazione (richiami).

[Riproduzione]


2 - Concetto del mantenimento dell'ordine costituito.

a)- Assicurare il saldo possesso delle aree vitali mediante l'impiego, per quanto possibile unitario e manovrato delle forze dei comandi dipendenti vedere anche il ripiegamento delle stazioni urbane

allo scopo di:

- distruggere, con decisa azione offensiva, le forze del probabile avversario, impedendo la costituzione di comandi o centri logistici ai rivoltosi;

[Riproduzione]



[Riproduzione]

2) *Notizie sulle fasi di elaborazione delle quattro "minute".*

I quattro elaborati rappresentano, come si è detto, la edizione definitiva e riveduta rispetto ad una prima stesura che non era stata approvata dal comando generale per le molte discordanze che i tre elaborati presentavano tra loro.

a) *La relazione Lombardi.*

A tale proposito, la relazione Lombardi chiarisce:

« Ai primi di aprile del 1964, in base agli ordini ricevuti, i comandi delle tre divisioni presentavano una bozza del piano per la salvaguardia delle aree vitali della propria giurisdizione con l'impegno del solo personale e dei mezzi disponibili dell'Arma: essendo però tali studi risultati troppo dissimili per criteri o modalità, fu redatta dal comando generale una traccia comune... »

« I tre comandi di divisione effettuarono su questa traccia lo studio ordinato e nella prima quindicina di maggio del 1964 lo trasmisero al comando generale. »

« Le bozze di tale studio, furono conservate nell'ufficio operazioni del comando generale, dove trovansi tuttora ». »

b) *Deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi.*

Dopo avere fatto riferimento alla relazione Lombardi, il senatore Jannuzzi ebbe a rilevare:

« Quando, fatte le prime bozze, all'oscuro di tutti, il tenente colonnello Mingarelli si recò a Roma e Tuccari e de Lorenzo gli dissero, come sta scritto qui: "Che volete fare con queste buffonate? Rifate tutto sulla base di questa traccia", il tenente colonnello Mingarelli tornò a Milano e riunì gli ufficiali superiori per rifare il piano, secondo "una traccia comune", valida per tutta Italia. »

« Una traccia comune; questo non solo era chiaro nella relazione ma a me era capitata l'avventura, questa volta veramente per caso, di vedere, leggere, copiare questa traccia comune... ». »

A tale proposito, il senatore Jannuzzi in altra parte delle sue dichiarazioni, precisò:

« Il generale Aurigo è morto ma per fortuna il generale Lombardi ha fatto in tempo a interrogarlo, sia pure recandosi a Mi- »

« lano, visto che il generale Aurigo era sofferente di cuore. Il generale Aurigo consegnò a Lombardi questa "traccia comune".

« Il generale Lombardi l'ha allegata alla sua relazione in un altro fascicolo dalla copertina verde e l'ha consegnata al suo ministro, quando gli consegnò la relazione; una volta che la Commissione lo richiederà o lo riceverà, potrà rendersi perfettamente conto non solo che corrisponde a quanto ho detto e a quanto dirò, ma anche che è il piano generale, la traccia comune ».

c) Riservata dal Ministero della difesa, inviata alla Commissione parlamentare il 14 giugno 1969, n. 943/R, da noi ripresa al capitolo I, paragrafo 1 del Titolo VI; vi si legge:

« Il capo di stato maggiore del comando generale dichiara che gli elaborati trasmessi risultarono compilati secondo criteri difformi e che allora diede disposizioni che fosse inviata — via breve — ai predetti comandi una traccia cui attenersi.

« Il capo di stato maggiore della I divisione afferma, infatti, che dopo circa una settimana fu convocato al comando generale dove il capo del II reparto gli diede un appunto dattiloscritto con qualche correzione a penna in base al quale doveva essere rielaborato lo studio in argomento.

« Il capo di stato maggiore della II divisione dice di essere stato chiamato al comando generale dove il capo del II reparto gli disse di compilare il piano come da schema.

« Il capo di stato maggiore della III divisione dice che nella mattinata del 1° aprile gli fu telefonato dal capo del II reparto perché lo studio doveva essere rifatto secondo una schema di trattazione che, infatti, pervenne al comando divisione con modalità che il predetto capo di stato maggiore non ricorda.

« Non esclude però che tale schema gli sia stato consegnato a mano dall'anzidetto capo del II reparto nella convocazione, per trattazione di argomenti vari, fatta al comando generale il 27 aprile.

« Il sottocapo di stato maggiore del comando generale ricorda tale riunione (a cui non partecipò) e lo scopo di essa.

« Il capo del II reparto ricorda che, in sua presenza, nella primavera dello stesso anno, nell'ufficio del capo di stato maggiore del comando generale fu distribuito ai capi di stato maggiore delle divisioni un appunto compilato per assicurare uniformità agli elaborati delle divisioni.

« Il capo di stato maggiore del comando generale dichiara che, « in epoca certamente anteriore alla festa dell'Arma, le bozze di « studio furono restituite al comando generale nella forma richiesta.

« Ciò è confermato: dal capo di stato maggiore della I divisione « che dichiara di aver consegnato la bozza nella prima decade di « maggio al capo del II reparto del comando generale; dal capo di « stato maggiore della II divisione che dice di aver consegnato il « piano verso il 20-25 maggio al capo ufficio operazioni del comando « generale che lo aveva sollecitato; e dal capo di stato maggiore della « III divisione che afferma di aver, presumibilmente nella prima « quindicina di maggio, rimesso al comando generale lo studio ri- « fatto, non ricordando, però, se esso fu trasmesso o portato a mano « dal comandante della divisione.

« Il capo del II reparto ricorda che, qualche tempo dopo la con- « segna dell'appunto, le nuove bozze furono a lui consegnate dai « capi di stato maggiore divisionali.

« Il capo di stato maggiore del comando generale dichiara che, « dopo un esame sommario da parte dell'ufficio operazioni, dette « bozze non trovarono successiva elaborazione.

« Non ricorda se le bozze definitive siano state portate a lui in « visione ed esclude di aver portato in visione al generale de Lorenzo « le bozze o altro documento ad esse riferentesi.

« Il sotto capo di stato maggiore del comando generale non sa « come la stesura finale pervenne al capo di stato maggiore del co- « mando generale.

« Il capo del II reparto del comando generale dichiara di aver « passato in visione tali bozze con una sintesi da lui compilata, ma « di non aver più visto queste bozze e di non sapere dove tali bozze « siano state conservate.

« Aggiunge che esse non hanno avuto alcun seguito ».

3) *La "traccia comune"*.

La Commissione parlamentare ha accertato che i capi di stato maggiore dei comandi delle tre divisioni pervennero alla redazione di questi piani effettivamente in due tempi.

Essi stesero una prima bozza di piano, secondo le sommarie istruzioni ricevute dai rispettivi generali di divisione (vedi capitolo

precedente). Ma poiché le bozze dei tre piani presentarono difformità essenziali di ispirazione e di metodo, l'ufficio operazioni del comando generale consegnò ai capi di stato maggiore delle tre divisioni una "traccia comune" sulla cui base vennero redatti i tre piani divisionali in possesso della Commissione parlamentare.

La Commissione è venuta in possesso di tale "traccia" redatta dall'ufficio operazioni del comando generale dell'Arma, avendola il colonnello Mingarelli portata con sé a Milano e letta nella sede del comando di divisione, ai vari comandanti di brigata e di legione, affinché, sulla base delle sue direttive, la divisione redigesse un piano dettagliato zonale o più dettagliati piani locali.

Trattandosi di documento interessante, anche dal punto di vista della redazione formale (dattiloscritto, in parte reintegrato a penna dallo stesso colonnello Mingarelli), se ne allega la riproduzione della copia fotostatica.

Applicare le misure di sicurezza - Sul Capo II Art. 1
in Capo I Art. 5 si parla nel testo di
"aree vitali" con un'aggiunta, ma il testo
deve essere "aree vitali".

1. Critica generale in ordine a base di un piano

a. Assicurare il saldo possesso delle "aree vitali" (*)
esistenti nel territorio di giurisdizione

b. predisporre:

. nelle "aree vitali", provvedimenti di carattere:

.. difensivo, nei confronti della nostra organizza-
zione,

.. offensivo, nei confronti del probabile avversario

(occupazione RAI-TV centrali, telefonia, servizi di posta e giornali
per mezzo di impianti posti in altre zone)

impedendo la costituzione di organismi e centri logi-
stici;

. nel rimanente territorio di giurisdizione, provve-
dimenti di carattere:

.. difensivo, nei confronti della nostra organizza-
zione;

.. intesi a costituire blocchi di riserve autocarri-
cabili da concentrare in secondo tempo nelle aree de-
finite vitali;

c. prevedere la costituzione di:

. riserve settoriali in ciascuna area vitale

. una riserva divisionale in posizione centrale, orga-
nata ad intervenire a favore delle aree vitali.

(*) - "Aree vitali" sono quelle la cui caduta possa avere con-
seguenze di rilievo ai fini del mantenimento dell'ordi-
ne costituito nel territorio dello Stato. Si distinguono
in aree vitali di primo grado e aree vitali di secondo
grado.

[Riproduzione]

2. Forze a disposizione

a. di 1° tempo:

- . reparti territoriali dipendenti dalla divisione;
- . reparti allievi sottufficiali e allievi carabinieri
ri dislocati nel territorio di giurisdizione;
- . nuclei autocaricati, che dovranno costituire l'os-
satura di robuste compagnie di formazione da impie-
gare quale riserva.

b. di 2° tempo:

- . unità di ^{pronto} ~~pronto~~ richiamo in caso di mobilitazione.
- . E' da escludere in ogni caso l'abbandono delle sta-
zioni ~~distaccate~~ (indossate)

3. Modalità esecutive

a. Costituzione di apposito comando delle forze operan-
ti in ciascuna area vitale collegato con il comando
della divisione;

b. approntamento di:

- . un progetto generale per l'esigenze di tutto il ter-
ritorio della divisione;
- . progetti particolari per l'esigenze delle singole
aree vitali;

~~c. orientamento verbale, a cura dei comandanti di divisione
e, fino a livello comandante di corpo,~~

[Riproduzione]

- 3 -

4. Organizzazione logistica - Servizi

- comprende accurate predisposizioni per quanto riguarda accasernamento (specie delle unità di formazione costituenti riserva) e dislocazione di posti rifornimento munizioni, artifici lacrimogeni, carbelubrificanti.-

*Verbale del Com. Int. Stato
Mungarelli oggi 29 marzo 1958*

*Il Segretario
Russo*



PER COPIA CONFORME

IL CAPO DI CABINETTO

di Carlo

[Riproduzione]

4) *La "traccia comune" e la sintesi del colonnello Luigi Tuccari, nella dichiarazione del senatore Raffaele Jannuzzi.*

È interessante rilevare sin d'ora che tanto il senatore Jannuzzi, quanto il colonnello Tuccari hanno accennato alla esistenza non solo di una "traccia" ma anche di una "sintesi" non meglio identificata che, però, per il senatore Jannuzzi non costituirebbe altro che il « piano difensivo a carattere nazionale » che il comando generale avrebbe compilato sulla base dei piani pervenuti dalle tre divisioni.

La Commissione ha ritenuto suo dovere esperire ogni indagine per addivenire alla conoscenza di tale presunto "piano generale", ma tanto al Ministero della difesa, quanto nelle caseforti e negli archivi del comando generale dell'Arma, nulla si è trovato, e perciò la Commissione si è posto il quesito se le informazioni date al senatore Jannuzzi fossero esatte o frutto di un equivoco:

— vuoi che i suoi informatori abbiano qualificato per "piano generale nazionale" quello che, invece, è la "traccia" consegnata ai capi di stato maggiore delle tre divisioni per la redazione da loro elaborata;

— vuoi che siano stati tratti in errore dalla circostanza emersa durante l'interrogatorio del colonnello Tuccari e cioè che lo stesso colonnello Tuccari, nel trasmettere al suo superiore i tre piani divisionali ricevuti, redasse una nota di accompagnamento con una "sintesi", vale a dire un sommario riassunto dei documenti trasmessi, secondo la normale prassi d'ufficio.

Ma sin d'ora è bene distinguere la così detta "traccia" venuta in possesso della Commissione, da quello che il senatore Jannuzzi chiama « piano nazionale », che sarebbe stato redatto dal comando generale dell'arma dei carabinieri.

La "traccia" è stata effettivamente redatta dallo stato maggiore del comando generale, dopo che alla lettura delle prime bozze pervenute dai comandi delle divisioni constatò un radicale contrasto nella elaborazione e nel metodo della stesura. La "traccia" servì di orientamento per una nuova stesura dei piani. Essa non segue, ma precede la redazione dei tre piani che la Commissione ha potuto esaminare.

Si deve, altresì, precisare che, nonostante siano state disposte le più accurate ricerche, la Commissione non è venuta in possesso delle

prime bozze perché esse vennero distrutte, data la loro inefficienza ed inutilità.

Nemmeno è stato reperito l'appunto redatto dal colonnello Tuccari per i superiori, come nota di accompagnamento ai tre piani definitivi pervenutigli dalle divisioni, piani che, come risulta, vennero chiusi in cassaforte.

5) *Risultati dell'indagine al comando generale.*

Esponiamo ora i risultati sull'argomento in esame, cominciando dalle deposizioni rese dal generale Picchiotti, capo di stato maggiore, e dal colonnello Tuccari, capo del II reparto del comando generale dell'Arma.

a) Il generale Franco Picchiotti, così depose:

« Essendosi in fase di semplice studio, dissi ai capi di stato maggiore di limitare le previsioni d'impiego delle forze alle possibilità dell'Arma con la riserva, naturalmente, che una volta che lo studio fosse stato completato e che avesse dovuto essere tramutato in un piano dettagliato, sarebbe stato evidentemente concordato con tutti gli altri organi civili e militari competenti.

« Fu data anche come direttiva di limitare lo studio alla difesa delle aree vitali del paese, appunto per correggere quei criteri dispersivi delle forze ai quali ho accennato prima.

« Dopo un mese, un mese e mezzo, pervennero gli elaborati delle divisioni; ma poiché erano stati concepiti secondo criteri difformi, diedi ordine ai miei collaboratori di fare alle divisioni una traccia affinché si attenessero ad essa in modo che gli elaborati potessero essere uniformi. E infatti, verso la fine di maggio, tornarono questi elaborati; ma ci sorpresero in un momento in cui tutto lo stato maggiore dell'Arma era impegnato per la preparazione dei festeggiamenti del 150° anniversario della fondazione. Quindi questo studio rimase accantonato.

« Lo rimase anche dopo, perché questi impegni si susseguirono anche posteriormente alla celebrazione e sopravvennero poi altri impegni: la crisi di Governo, la malattia del Capo dello Stato, la soluzione della crisi di Governo, l'elezione del nuovo Capo dello Stato, alcuni cambiamenti che vennero apportati nelle strutture del comando generale.

« Questo può sembrare strano, ma non lo è quando si pensi
« che il comando generale dell'arma dei carabinieri, a differenza
« degli altri comandi militari, è un comando essenzialmente opera-
« tivo. Infatti gli altri comandi militari in tempo di pace devono
« provvedere solo all'addestramento delle truppe e a porre allo
« studio i vari problemi. Questi stessi compiti ha il comando ge-
« nerale dell'Arma; ma i compiti preminenti sono quelli operativi
« e quindi le operazioni impegnano lo stato maggiore giorno per
« giorno.

« Gli eventi si sono susseguiti e quindi lo studio rimase accan-
« tonato e non si tramutò mai in un piano. Anzi debbo dire che
« rimase in fase di bozza perché non fu impiantata neanche una
« pratica: rimase all'ufficio operazioni e non se ne parlò più ».

Nuovamente inteso, il generale Picchiotti confermò:

« Evidentemente, trovandoci in una fase di studio che in quel
« momento riguardava soltanto noi, detti questa direttiva: di limi-
« tare lo studio alle sole aree difendibili da noi. Infatti, non potevo
« far considerare quanto avrebbe potuto essere di competenza della
« pubblica sicurezza, della finanza, dell'esercito. Sarebbe stato uno
« studio a vuoto, che oltre tutto andava al di fuori delle mie com-
« petenze.

« Sbagliai nel dare questa direttiva verbale, perché quando dopo
« qualche mese mi arrivarono gli elaborati — *tot capita tot sententiae*
« — notai che essi non erano stati fatti seguendo un criterio uni-
« forme. Allora detti quella direttiva scritta, esibitami nel primo
« interrogatorio e che si trova agli atti di questa Commissione. Tale
« direttiva consiste in una traccia di come avrebbe dovuto essere
« fatto l'elaborato ».

b) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari, capo del II reparto.

Inteso, il colonnello Tuccari così depose:

« — *Presidente*: Ricorda il teste da chi venne data la prima
« direttiva ?

« — *Tuccari*: "Penso dal sottocapo, oppure dal capo di stato
« maggiore, che ci chiamava a rapporto...".

« — *Presidente*: Lei sa se questa direttiva venne data in oc-
« casione di una riunione ? Oppure venne data per iscritto ?

« — *Tuccari*: "Non ho un ricordo preciso a questo proposito".

« — *Domanda*: La "traccia comune", di cui ha parlato il colonnello Tuccari, da chi fu redatta ?

« — *Tuccari*: "Fu redatta dall'ufficio operazioni; anche io ho collaborato a fare questa traccia".

« — *Presidente*: Questi elaborati dopo la traccia comune, furono restituiti al vostro centro operativo e rimasero presso il comando generale ?

« — *Tuccari*: "Pervennero al comando generale dalle divisioni ed io li passai ai superiori in visione, con una sintesi: poi vennero messi in cassaforte".

« — *Presidente*: Lei avrebbe fatto un appunto chiamato "traccia", che seguì il primo elaborato degli uffici operazione presso i comandi divisionali. Lei redasse anche una "sintesi" dei piani redatti dalle singole divisioni ? Questa "sintesi" sarebbe l'ultimo atto di questi piani ?

« — *Tuccari*: "No. Io la passai in visione (ai superiori)".

« — *Presidente*: Quale era il motivo della sintesi che lei ha fatto sui piani ?

« — *Tuccari*: "Normalmente si fa questo lavoro nel passare una pratica; normalmente si fa un appunto, una sintesi".

« — *Presidente*: Era un promemoria ?

« — *Tuccari*: "Si ripeteva qualche cosa che era nei piani; era un riepilogo, questa è la parola esatta. Si sintetizza in poche parole quello che era scritto nei piani... Le divisioni prepararono uno studio e lo inviarono al comando generale: io lo passai in visione, come ho già detto, al mio superiore, e poi finì in cassaforte".

6) Risultati dell'indagine alla divisione Pastrengo di Milano.

La Commissione sentì sull'argomento i generali comandanti delle tre divisioni ed i loro capi di stato maggiore.

a) Il generale Adamo Markert così depose:

« Nella seconda metà di marzo il tenente colonnello Mingarelli compilò un promemoria riservatissimo, da me revisionato ed approvato, e lo portò al comando generale.

« Dopo poco tempo il tenente colonnello Mingarelli fu di nuovo
« convocato a Roma presso il tenente colonnello Tuccari, il quale
« gli disse che i tre promemoria redatti dalle tre distinte divisioni
« erano difformi nella compilazione.

« Gli consegnò quindi una traccia guida per la compilazione di
« un nuovo promemoria riservato, che fu rifatto in base a tale traccia
« guida e da me revisionato ed approvato e riportato a Roma dal
« tenente colonnello Mingarelli ».

b) Il colonnello Dino Mingarelli, così depose:

« Il generale Markert mi invitò a fare uno studio. Io lo appron-
« tai. Nel mese di aprile del 1964, più esattamente nella prima decade,
« consegnai lo studio al colonnello Tuccari, ma senza che vi fosse
« alcuna discussione.

« Passarono alcuni giorni e verso la fine dello stesso mese fui di
« nuovo convocato a Roma. Mi fu detto che lo studio non andava
« troppo bene, perché si erano registrate delle difformità tra gli studi
« presentati dalla I, dalla II e dalla III divisione.

« E conseguentemente ci fu data qualche direttiva per fare una
« cosa più armonica.

« Tornai a Milano, rifeci lo studio e lo presentai al mio generale.

« Il generale lo approvò e nei primi di maggio io lo consegnai
« al comando generale.

« Dopo quel periodo, cioè dall'ultima consegna, dello studio non
« fu più parlato ».

7) Risultati dell'indagine al comando della divisione Podgora di Roma.

a) Deposizione del generale Giuseppe Cento:

« Fu preparato un abbozzo, non un piano vero e proprio, mi
« pare che in primo tempo si trattasse di una cosa molto vaga.

« Il comando generale poi mandò una traccia e su quella fu com-
« pilato questo abbozzo di piano che poi fu mandato al comando
« generale e lì rimase perché praticamente non aveva alcuna consi-
« stenza o possibilità di essere applicato non essendovi i mezzi ade-
« guati per farlo funzionare. Praticamente fu solo uno schema ».

b) Deposizione del colonnello Luigi Bittoni:

« Il mio comandante di divisione mi disse di preparare uno studio sull'impiego dell'Arma in senso autonomo. Chiesi del tempo per buttare giù questa bozza.

« Dopo giorni mi venne detto che i miei colleghi della I e III divisione avevano fatto un lavoro molto difforme l'uno dall'altro per cui il comando generale desiderava dare un indirizzo per fare un lavoro unitario, uniforme.

« Io mi rimisi al lavoro e pregai, anzi, il mio comandante di visione di concedermi 48 ore di tempo per allontanarmi dall'ufficio di Roma. Così me ne andai in campagna, precisamente a Castiglione del Lago, in Umbria, e lì in 48 ore buttai giù la bozza, che io presentai verso il 20-25 maggio, dopo due o tre sollecitazioni. La portai al comando generale e la consegnai al capo dell'ufficio operazioni, che la mise in una cassaforte ».

8) Risultato dell'indagine al comando della divisione Ogaden di Napoli.

a) Deposizione del generale Giovanni Celi. Si stralciano dalla deposizione le parti che interessano l'argomento. Alla domanda del Presidente se si ricordasse che all'invio di un primo appunto succedette una seconda fase, perché questi appunti si erano dimostrati difformi l'uno dall'altro, il generale così precisa:

« "Questi appunti sono stati inviati a Roma. Negli studi che ha fatto il comando generale, sono risultati difformi, e siccome bisognava dare una direttiva unica, c'è stata una seconda riunione dei capi di stato maggiore a Roma, i quali hanno avuto una direttiva unica su un binario dettato dal comando generale. Però questa è la prima fase, questo è avvenuto nei mesi di aprile-maggio".

« — *Presidente*: Lei ha parlato di due fasi, dicendo: "Successivamente si pensò di mettere in un unico binario". Ricorda se, in questa seconda fase, si procedette ad una armonizzazione del piano ?

« — *Celi*: "Sì. Vi ha provveduto il mio capo di stato maggiore che potrà essere più preciso, ed in base a queste direttive l'ha poi portato a Roma".

« — *Presidente*: Generale, vuole esaminare questo piano redatto
« dalla divisione di Napoli ? Lo ricorda ? È stato scritto da lei o da
« altri ?

« — *Celi*: "Questo appunto è stato fatto dal mio capo di stato
« maggiore".

« — *Presidente*: In seguito alle direttive, oppure con qualcosa
« in più rispetto alle direttive ?

« — *Celi*: "In seguito alle direttive. In più non vi era niente.
« Il capo di stato maggiore è stato a Roma e a Roma le disposizioni
« sono state messe su un'unica direttiva. Ed è stato quindi portato
« a Roma, dopo di che non se ne è saputo più niente".

« — *Domanda*: Si riferisce alla sua divisione ?

« — *Celi*: "Sì" ».

b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di
stato maggiore della 3^a divisione Ogaden di Napoli.

« Il generale Celi mi convocò perché elaborassi uno studio inteso
« a vedere come, nell'ambito della giurisdizione della divisione, l'Arma
« avrebbe potuto far fronte ad eventuali sovvertimenti dell'ordine pub-
« blico. Impostai lo studio basandomi su quello che gli studi, la
« dottrina, poteva prevedere per un impiego delle forze in ragione
« di questo compito da assolvere.

« Elaborato questo studio, venne inviato al comando generale.
« Questo accadde nella prima decade di aprile.

« Il 16 aprile ho avuto una telefonata dal capo del II reparto
« del comando generale, colonnello Tuccari, il quale mi precisava
« che, avendo il comando di divisione seguito criteri difformi nella
« elaborazione di questo studio, sarebbero stati precisati criteri uni-
« formi al fine di elaborare questi studi tutti con lo stesso sistema.

« In data 27 aprile io, insieme con gli altri capi di stato mag-
« giore, sono stato convocato dal comando generale... Questo schema
« di trattazione l'ho avuto e sulla base di esso ho rielaborato lo studio
« fatto prima e il nuovo studio, che venne fatto da me personalmente,
« venne inviato successivamente al comando generale.

« Questo accadeva nella prima quindicina del mese di maggio.
« Inviato questo studio, non abbiamo saputo più niente del valore
« di esso ».

CAPITOLO TERZO

PROGETTI DI DETTAGLIO RICHIESTI DAI COMANDI DIVISIONALI
CARATTERISTICHE FORMALI DELL'ELABORAZIONE
DEI PIANI DIVISIONALI E DEI PROGETTI DI DETTAGLIO

L'attenzione della Commissione si è soffermata su una modalità particolare (che si assume vivamente raccomandata) la quale avrebbe caratterizzato il lavoro di redazione degli elaborati delle tre divisioni.

Riassumiamo la circostanza con le testuali parole di coloro che ne hanno informato la Commissione parlamentare.

1) *Introduzione della circostanza.*

Alla Commissione ne ha parlato l'onorevole Scalfari, riferendo un colloquio avuto con il generale Remo Aurigo, appena dopo che questo aveva depresso alla Commissione Lombardi:

a) L'onorevole Eugenio Scalfari il 17 luglio 1969 venne interrogato in relazione ad un suo articolo comparso sul settimanale *L'Espresso* relativo "al caso Aurigo"; egli tra l'altro disse:

« Vidi il generale Aurigo pochissimi giorni dopo il suo interrogatorio da parte della Commissione Lombardi ...

« Mi disse di aver ricevuto degli ordini molto precisi dal comando « della divisione Pastrengo ...

« Questi ordini erano accompagnati dall'ordine di non far parola « con nessuno di questo e di non farne parola neppure con gli organi « di pubblica sicurezza ».

b) Il generale Remo Aurigo, in effetti, nella dichiarazione rilasciata al generale Lombardi si era espresso in questi termini:

« All'atto della distribuzione dell'appunto (senza data e senza « firma), il generale Markert raccomandò la massima segretezza, facendo presente che il piano richiesto doveva essere scritto di pugno « (o a macchina), personalmente dai comandanti di brigata o di legione, senza avvalersi dell'ausilio, non dico del dattilografo o del « sottufficiale di fiducia, ma nemmeno del capo ufficio della brigata « o dell'aiutante maggiore della legione.

« In sostanza nessuno doveva venire a conoscenza dell'esistenza « di detto piano, tanto meno appartenenti ad altre amministrazioni ».

2) *Le disposizioni del comando generale nella deposizione del generale Franco Picchiotti.*

Sulla circostanza venne interrogato il generale Franco Picchiotti, capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma.

Si riportano i brani della sua deposizione che trattano l'argomento:

« — *Presidente*: Questa particolare sottolineazione di segretezza « venne dall'alto o si tratta di una interpretazione dei comandi periferici ?

« — *Picchiotti*: "Non era un'interpretazione, né un ordine, perché all'autorità, agli organi collaterali si deve collaborazione e bisogna tenerli al corrente delle questioni operative. Questo è uno studio che rientra in quel clima di riservatezza che ci deve essere.

« Il comandante generale dell'Arma può mettere allo studio una qualsiasi cosa, che poi può anche non essere approvata dal ministero e quindi revocata. Ma c'è il dovere di non dirlo: quindi non vi è stato nessun ordine, perché era logico che ciò rientrasse nei limiti della riservatezza".

« — *Presidente*: Quindi il piano, qualora si fosse ultimato...

« — *Picchiotti*: "Lo studio, non il piano".

« — *Presidente*: ... qualora si fosse definitivamente configurato « sarebbe stato presentato al ministero competente ? Invece durante « la fase di studio, era normale che non si conoscesse fuori dall'ambito degli organi che lo elaboravano ?

« — *Picchiotti*: "Ciò era logico, perché sarebbe stato nocivo; « avrebbe potuto creare qualche interferenza e qualche falsa inter-
« pretazione; non ho neppure pensato di raccomandare di non dire
« niente ad alcuno. Avrei fatto questa raccomandazione solo se non
« mi fossi fidato di qualche dipendente".

« — *Presidente*: Comunque, questa disposizione di segretezza
« lei non la diede ?

« — *Picchiotti*: "Per il piano 'Solo' no assolutamente".

« — *Presidente*: Invece, qualche teste ha riferito l'accento par-
« ticolare dato da chi andava a predisporre questo piano; che stes-
« sero attenti a che nessuno lo conoscesse, come misure eccezionali
« da tenere presenti, diversamente da come solitamente avviene.

« — *Picchiotti*: "È stata fatta molta confusione e molta gente
« ha parlato per sentito dire. Forse la confusione si è creata con le
« liste, per le quali raccomandai di non parlare con alcuno per non
« suscitare inutile allarme e perché non era giusto che i nomi delle
« persone schedate fossero a conoscenza degli altri cittadini. La
« dignità delle persone deve sempre essere tutelata".

« — *Presidente*: Quindi può essere scambiato l'ordine di segre-
« tezza dato per le liste, con un ordine di segretezza dato per il
« piano ?

« — *Picchiotti*: "Come ripeto, avrei dato questo ordine solo se
« non mi fossi fidato di qualche collaboratore" ».

3) *Indagini al comando della divisione Pastrengo di Milano.*

Sulla dichiarazione resa dal generale Remo Aurigo sono stati
intesi coloro che risultarono presenti alla riunione al comando della
divisione Pastrengo per le comunicazioni che riguardavano il piano:

a) Deposizione del generale Adamo Markert.

Il generale Adamo Markert così depose:

« La seconda riunione fu tenuta da me a Milano il 19 giu-
« gno 1964.

« Argomenti trattati: lettura della bozza promemoria riservata
« che il colonnello Mingarelli aveva consegnato al tenente colonnello
« Tuccari.

« Si passò poi alla richiesta di progetti di dettaglio che dove-
« vano essere redatti personalmente dai rispettivi comandanti. Tali
« progetti di dettaglio dovevano essere basati sulla forza dell'Arma
« in servizio in quel momento e sul richiamo di contingenti in con-
« gedo.

« In sostanza, noi avevamo richiesto verbalmente ai tre coman-
« danti di Milano, di Torino e di Genova che compilassero i progetti
« di dettaglio concreti per prendere le misure di sicurezza e di pro-
« tezione per le tre città indicate con i reparti dell'Arma in ser-
« vizio e con i contingenti da richiamare in servizio ».

b) Fu inteso il colonnello Dino Mingarelli che, appunto, era stato il latore della "traccia" e ne era, per così dire, il relatore.

Vennero contestate al colonnello Mingarelli, punto per punto, le affermazioni del generale Remo Aurigo.

Rinviano ai precedenti capitoli, quanto alle più ampie spiegazioni date dal colonnello Dino Mingarelli, ora si trascrive la sua deposizione nella parte che interessa l'argomento in trattazione.

« — *Presidente* (legge le dichiarazioni di Aurigo): "Aggiungo che,
« all'atto della distribuzione, il generale Markert raccomandò la mas-
« sima segretezza, facendo presente che il piano richiesto doveva
« essere scritto di pugno . . .".

« — *Mingarelli*: "Forse avrà visto che io avevo scritto di mio
« pugno e avrà pensato la stessa cosa. Ma ripeto che nessuno gli ha
« chiesto dei piani".

« — *Presidente* (continua a leggere): "Di pugno (o a macchina)
« personalmente dai comandanti di brigata e di legione, senza avva-
« lersi dell'ausilio, non dico del dattilografo o del sottufficiale di
« fiducia, ma nemmeno del capo ufficio delle brigate o dell'aiutante
« maggiore delle legioni". Esclude anche questo ?

« — *Mingarelli*: "Tutto in blocco. Non posso prendere in consi-
« derazione questo, perché non l'ho sentito. Non è che non lo ricordo,
« non l'ho sentito" ».

In altra parte della sua dichiarazione il colonnello Dino Mingarelli precisò:

« Nessuno ha detto che noi dovevamo agire da soli; si intendeva « dire che per questo studio iniziale era inutile sentire altri organi « anche perché era uno studio interno nostro, per vedere come siste- « mare queste compagnie.

« Lo stato maggiore dell'esercito era a conoscenza di queste esi- « genze e ha messo a disposizione diverse caserme nell'ambito di « tutta la giurisdizione. Non si è detto che volevamo operare da soli: « stavamo facendo uno studio che per il momento non richiedeva « l'intervento di altri enti a noi estranei ».

c) Deposizione del generale Tomaso Ciravegna.

Nella deposizione del generale Tomaso Ciravegna si legge:

« — *Presidente*: Signor generale, lei dice che questi appunti li « ha preparati senza informare il prefetto e il questore. Perché non « li ha informati ?

« — *Ciravegna*: "Il comando di divisione ha detto che doveva « essere fatto questo schema senza informare l'autorità di pubblica « sicurezza, perché era previsto soltanto l'impiego delle forze del- « l'Arma" ».

Poiché il generale Tomaso Ciravegna aveva accennato alla prassi di preparare piani locali, solitamente in sede di brigata o di legione, gli venne domandato:

« — *Presidente*: Signor generale, lei ha parlato di piani che stava « studiando ed ha soggiunto che li compilava in riferimento ai piani « generali. Le è stato domandato se questi piani si fanno consueta- « mente d'accordo con la polizia e lei ha risposto di sì. Le formulo « la seguente domanda: il piano di cui ora ci occupiamo era con- « cordato con le forze di polizia ?

« — *Ciravegna*: "Si trattava di uno schema. Nessun accordo con « la pubblica sicurezza doveva essere preso".

« — *Domanda*: Ha informato il prefetto e il questore che lei « studiava l'elaborazione di un piano ?

« — *Ciravegna*: "No".

« — *Presidente*: Questa mancata partecipazione dello studio all'or-
« gano prefettizio avveniva perché vi era stata una disposizione
« precisa ?

« — *Ciravegna*: "Era stato un ordine del mio comandante, che
« ho eseguito, perché ero un soldato. Ho obbedito all'ordine".

« — *Presidente*: Vuole dire quale è stato il contenuto specifico
« e formale dell'ordine ?

« — *Ciravegna*: "Mi è stato detto di preparare questo schema
« e niente altro di particolare".

« — *Presidente*: Con ciò non esclude che la prefettura potesse
« avere una qualsiasi notizia di questo piano. Ci fu insomma un
« ordine in questo campo ?

« — *Ciravegna*: "Non doveva essere informata l'autorità di pub-
« blica sicurezza, trattandosi di uno schema di piano che prevedeva
« l'impiego delle sole forze dell'Arma, in servizio e in congedo".

« — *Presidente*: La sua risposta ancora non è esplicita. Si vuol
« sapere non già se la logica della preparazione di questo piano im-
« plicasse che non si avvertissero altri, ma se vi fu un ordine espli-
« cito e qualificato di escludere dalle informazioni, su quanto anda-
« vate facendo . . .

« — *Ciravegna*: "Mi fu dato ordine di non prendere contatti con
« la pubblica sicurezza".

« — *Presidente*: Di tale ordine le venne data una spiegazione ?

« — *Ciravegna*: "Non fu data nessuna spiegazione: riguardava
« l'impiego delle forze dell'Arma in congedo ed in servizio, e mi
« dissero di non informare. Io potevo anche ritenere, ad esempio,
« che l'autorità di pubblica sicurezza avesse avuto incarico di stu-
« diare le modalità d'impiego delle forze di polizia".

« — *Presidente*: Lei ritiene che questo ordine di non partecipare
« nulla alla pubblica sicurezza dipendesse dalla natura stessa del
« piano o da altri motivi ?

« — *Ciravegna*: "Io ritengo che dipendesse dalla natura dello
« schema ed escludo che ci fossero altri motivi" ».

d) Il generale Cosimo Zinza, nella sua deposizione del 26 giugno 1969, afferma di non ricordare che siano state fatte raccomandazioni di riservatezza nei riguardi della pubblica sicurezza in ordine allo studio del così detto "Piano Solo", al quale per altro era interessato solo il generale Remo Aurigo, quale comandante della brigata di Milano.

e) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo.

Il generale Giovan Battista Palumbo, nella deposizione del 18 giugno 1969, così depose:

« — *Domanda*: Non è stato detto che i piani da mettere allo studio dovevano poi essere eventualmente realizzati all'insaputa delle forze di polizia ?

« — *Palumbo G. B.*: "No, si è detto: esaminiamo soltanto le forze dell'Arma".

« — *Domanda*: Vorrei domandare se questo studio di aggiornamento rientra nella normale attività di prevenzione.

« — *Palumbo G. B.*: "È stato fatto quella volta a livello di comando di divisione. Ma io l'ho fatto, come ho accennato, altre volte a livello di brigata, di legione e di gruppo, di mia iniziativa. Io ho il dovere di fare questo aggiornamento".

« — *Presidente*: Mi pare che lei abbia detto questo: quando si trattava di aggiornamento delle nostre forze, che a mano a mano si modificavano, non avevo bisogno di informare nessuno, perché era un fatto interno; ma se si trattava di un piano di impiego generale, allora prendevo contatti.

« — *Palumbo G. B.*: "Si capisce. Molte volte insieme con il prefetto e il questore aggiornavamo i piani".

« — *Presidente*: Il generale Ciravegna ha detto che in occasione di queste istruzioni venne precisato che l'aggiornamento dovesse farsi senza darne informazione agli organi di pubblica sicurezza o allo stesso prefetto.

« — *Palumbo G. B.*: "Credo che il generale Ciravegna abbia male interpretato quello che è stato detto in quella circostanza, perché

« li non è stato detto che non bisognava dire nulla alla pubblica
« sicurezza e al prefetto, ma è stato detto che si trattava di revisione,
« di piano di aggiornamento dell'Arma, solamente dell'Arma. Si disse:
« adesso a noi non ci interessa delle altre cose che si riferiscono alla
« pubblica sicurezza. Perché in caso di necessità, le sole forze del-
« l'Arma non avrebbero potuto mantenere l'ordine pubblico. Per forza
« si sarebbe dovuto ricorrere alla pubblica sicurezza. Ecco perché
« dico che il generale Ciravegna ha interpretato male. Si è detto sol-
« tanto: in questa circostanza ci dobbiamo preoccupare solamente
« delle forze dell'Arma. Ma noi con le sole forze dell'Arma, non
« saremmo riusciti a tenere l'ordine pubblico" ».

4) *Indagine al comando della divisione Podgora di Roma.*

Nessuna domanda specifica venne proposta durante gli interrogatori del comandante della divisione Podgora, generale Giuseppe Cento, e del suo capo di stato maggiore colonnello Luigi Bittoni e nessuna contestazione venne fatta ai medesimi perché non risultò, da alcuna fonte, che nell'ambito di tale divisione fossero state date istruzioni nel senso suindicato.

5) *Indagini al comando della divisione Ogaden di Napoli.*

Per il comando di divisione Ogaden di Napoli, furono intesi il comandante, generale Giovanni Celi, ed il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato maggiore.

a) *Deposizione del generale Giovanni Celi.*

Il generale Giovanni Celi così si espresse:

« È stato detto che i comandanti di brigata non erano al corrente di queste cose. Per quanto mi riguarda, nel territorio della
« divisione di Napoli, invece, erano perfettamente al corrente.

« Dopo il rapporto del marzo io ebbi un colloquio con i miei
« comandanti di brigata di Bari e di Napoli; non venne il comandante
« di Palermo perché indisposto, ma lo vidi qualche giorno dopo. In
« quell'occasione io chiesi un appunto ai comandanti di brigata, perché facessero il punto della situazione, prendendo in considera-

« zione le esigenze dell'ordine pubblico, attenendosi per le predisposizioni ad un piano, che già esisteva, della direzione generale della pubblica sicurezza, il quale dava direttive nel senso. In linea di massima — dissi loro — attenetevi a queste direttive e fatemi il punto della situazione, ognuno per quanto riguarda il suo comando di brigata ».

b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa.

Il colonnello Romolo Dalla Chiesa, inteso il 24 giugno 1969, così « si espresse:

« — *Presidente*: Un piano di questo genere, una volta studiato, definito e compilato, deve essere sottoposto a qualche altra autorità, all'infuori dell'Arma ?

« — *Dalla Chiesa*: "Penso di sì, anzi senz'altro sì".

« — *Presidente*: E a chi ?

« — *Dalla Chiesa*: "Al ministro dell'interno, al ministro della difesa, allo stato maggiore".

« — *Presidente*: Ritiene lei che, nella fase preparatoria di questo piano, sia possibile e legittimo che questa preparazione avvenga fuori da ogni comunicazione con gli organi di pubblica sicurezza, le prefetture e lo stesso Ministero dell'interno ?

« — *Dalla Chiesa*: "In uno studio è compito dell'Arma prevedere sempre qualsiasi possibilità. Nessuno può disconoscere l'esigenza di prevedere una situazione nella quale l'Arma possa essere investita del compito di risolvere determinati problemi. Penso che questa previsione rientri nelle possibilità e nelle funzioni dello stato maggiore o dei comandi".

« — *Presidente*: La preparazione di uno studio si può fare indipendentemente dall'esigenza di informare gli organi collaterali ?

« — *Dalla Chiesa*: "Per lo meno in questa fase di preparazione, come organo esecutivo primario di polizia militare, noi non siamo tenuti a dare comunicazioni ad altri organi secondari, quale può essere la pubblica sicurezza" ».

CAPITOLO QUARTO
CONTENUTO ED OPERATIVITÀ DEL PIANO

Le indagini condotte per l'accertamento del piano sono andate dall'acquisizione del cosiddetto "Piano Solo" (*rectius*: i piani preparati dai capi di stato maggiore delle tre divisioni) ad una vasta inchiesta testimoniale esplicativa.

1) *Relazione Lombardi e deposizione del generale Luigi Lombardi.*

a) Premettiamo, intanto, il giudizio espresso nella relazione Lombardi:

« La Commissione, esaminate le bozze del "Piano Solo", ha constatato che tale piano non aveva nell'estate 1964 alcuna possibilità di pratica realizzazione, sia perché le sole forze dell'Arma in servizio erano assolutamente insufficienti per assolvere i compiti per esse previsti, sia perché le unità di secondo tempo non erano ancora costituibili per mancanza della regolamentazione relativa ai richiami della forza in congedo.

« Infatti fu soltanto il 9 luglio 1964 che il comando generale trasmise allo stato maggiore dell'esercito una proposta di norme intese a regolare il richiamo alle armi del personale dell'Arma in congedo per esigenze eccezionali. Il suo accoglimento avvenne dopo quasi un anno, ossia il 12 febbraio 1965, e solamente il 20 marzo successivo il comando generale dell'Arma poté diramare la circolare che regola tale materia.

« Questo piano "Solo", concepito nella particolare delicata contingenza dal generale de Lorenzo, non aveva quindi alcuna pratica

« consistenza, ma ebbe, però, l'effetto di creare nell'opinione pubblica, « per le successive illazioni della stampa, un ingiustificato allarme « circa la preparazione di un "colpo di Stato" ».

Quanto al suo contenuto, la relazione Lombardi osserva:

« Il contenuto di esso, tuttavia, trovò applicazione a Milano ed « a Roma dove i rispettivi comandanti di divisione, in seguito alle « direttive del generale de Lorenzo agli ufficiali presenti a Roma il « 15 giugno 1964 in occasione del 150° anniversario dell'Arma, impar- « tirono le seguenti disposizioni:

« I) A Milano, durante un rapporto tenuto il 19 giugno 1964 « dal comandante della divisione, generale Markert, i comandanti « delle brigate di Torino (colonnello Ciravegna) e di Milano (gene- « rale Aurigo) ed i comandanti delle legioni di Genova (colonnello « G.B. Palumbo) e Milano (colonnello Zinza) furono messi al cor- « rente di tale studio e sulla traccia di esso fu loro richiesta la com- « pilazione di un piano dettagliato per le rispettive città.

« Una bozza di tale piano per la tutela delle aree vitali di Milano « è stata esibita alla Commissione dal generale Aurigo designato ad « assumere il comando della città. Tale bozza rimase incompleta per « insufficienza delle forze disponibili e non fu mai presentata al « comando di divisione.

« Anche il generale Ciravegna, comandante la brigata di Torino, « ha dichiarato di avere approntato la bozza di piano in questione, « senza peraltro interessare i comandi dipendenti, ai quali non im- « partì particolari disposizioni perché, secondo le sue dichiarazioni, « la situazione gli era perfettamente nota e non era tale da richie- « dere la trasmissione di ordini che avrebbero potuto provocare un « prematuro, ingiustificato allarme.

« II) A Roma, ai primi di luglio, il comandante della divisione, « generale Cento, fece studiare dai comandanti delle legioni Roma « e Lazio e della legione allievi, un piano per la difesa della capitale « con il quale si prevedeva la divisione della città in tre settori, da « affidare ai predetti comandi di legione per la tutela dell'ordine pub- « blico con l'impiego delle sole forze dell'Arma.

« Oltre al piano "Solo", la Commissione ha potuto accertare « l'esistenza presso il comando generale dell'Arma di altri piani, che « prevedono l'impiego delle sole forze dell'Arma per la difesa di par- « ticolari obiettivi, piani, questi, aventi carattere di polizia militare

« e che, come ha affermato il ministro Taviani in tribunale nel processo de Lorenzo-*L'Espresso*, sono di specifica competenza dell'Arma dei carabinieri.

« Uno di questi piani prevede la difesa del Quirinale, in caso di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico con minaccia per le istituzioni dello Stato, piano concordato tra tutte le autorità preposte all'ordine pubblico della capitale (carabinieri, pubblica sicurezza e forze armate).

« Un altro piano riguarda l'area particolarmente importante e sensibile della RAI-TV, la cui protezione contro azioni eversive, di sabotaggio o di minaccia, per accordi intervenuti tra le autorità competenti, era stata affidata all'Arma.

« Il piano, che fa parte dell'ordine pubblico di Roma, è però attualmente in corso di rielaborazione da parte di una Commissione, alla quale collabora anche il S.I.D. (ex S.I.F.A.R.) per la parte tecnica, con la partecipazione di rappresentanti di vari ministeri ed enti interessati.

« Il piano "Solo", compilato nella primavera del 1964, è l'unico che esorbita dai compiti istituzionali dell'Arma perché prevede per questa un ruolo autonomo nella tutela dell'ordine pubblico. Esso, peraltro, si è rivelato in realtà non adeguato allo scopo ed inattuabile per deficienza di forze.

« Il piano "Solo", secondo la commissione, sarebbe stato concepito dal generale de Lorenzo anche per fini personali tendenti a rafforzare il suo prestigio e per creare nell'ambiente politico un particolare stato psicologico atto a favorire una rapida soluzione della crisi ».

Nelle conclusioni della relazione Lombardi al punto 3 si legge quanto segue:

« I piani per l'ordine pubblico, in atto presso il comando dell'Arma nella primavera-estate 1964, erano redatti in base a precise disposizioni dei Ministeri competenti dell'interno e della difesa.

« Il piano "Solo", invece, fatto elaborare dal generale de Lorenzo nei primi mesi del 1964, usciva dalla normalità, in quanto prevedeva l'attuazione del piano per le emergenze speciali, avvalendosi delle sole forze dell'Arma. Questo piano presumibilmente ispirato da vedute personali, peraltro non concretatesi, sebbene praticamente non realizzabile, creò tuttavia perplessità negli esecu-

« tori e diede in seguito origine a timori ed illazioni nella opinione
« pubblica e nel mondo politico, messi in allarme dalla campagna di
« stampa lanciata da *L'Espresso*, all'insegna del "colpo di Stato" ».

b) Il generale Luigi Lombardi dinanzi alla Commissione parlamentare sottolineò le circostanze particolari che, a suo giudizio, resero « inopportuna » l'elaborazione del piano, che egli, tuttavia, ritenne ed ancor ritiene come studio legittimo e di pertinenza dell'Arma, anche se inattuabile.

Le circostanze particolari vennero delineate così dal generale Lombardi:

« Si potrebbe osservare che il piano "Solo" era una bozza la
« quale serviva a niente, era stata una idea cervelotica che era an-
« data a finire lì. Viceversa di tutto ciò c'è stata la coda.

« Infatti Milano riunisce tutti i comandanti di brigata e di legione
« e dà ordine di preparare dei piani parziali su questa direttiva del
« piano "Solo"; Roma (divisa in tre settori) fa la stessa cosa.

« Morale: c'è stato uno sviluppo, sviluppo che ha estremamente
« stupito gli esecutori, cioè coloro che dovevano attuarlo, perché si
« sono trovati davanti alla formulazione di un piano che per loro ri-
« maneva una cosa nuova, una cosa che assolutamente non si aspet-
« tavano, una cosa che non era neanche avvenuta; che, cioè, dal co-
« mando generale si facesse un piano operativo; infatti i piani opera-
« tivi sono sempre fatti in periferia e vengono al comando generale
« unicamente per il benessere. Comunque, quelli che li stilano sono
« i comandanti di gruppo con i prefetti; cioè, ripeto, è la periferia
« che fa i piani.

« Ora, che il piano venisse dall'alto verso il basso ha stupito ed
« ha creato quella psicosi, quello stato d'animo per cui si è visto lo
« Zinza che protesta di qua e non sa più come orientarsi, l'Aurigo
« che dice di arrestare i prefetti con la pistola e così via. La morale
« è che ha creato questa confusione mentale, questa psicosi; ecco il
« guaio di quel piano "Solo", il quale, come piano centrale, è rimasto
« poi nella cassaforte.

« Il guaio è che, in quel momento, aver dato corpo, aver dato
« forma, aver fatto dei rapporti a tutti questi ufficiali chiamati ap-
« posta nei comandi di divisione, dove hanno trovato dei coman-
« danti con temperamenti diversi — ad esempio quello di Milano, il
« generale Markert, ha fatto un po' di tempesta, quello di Roma era

« più tranquillo, quello di Napoli pacifico — tutto ciò ha fatto sì che
« di lì sia venuto uno stato d'animo di insicurezza, avvertendo anche
« un certo senso di illegittimità.

« Tutto questo avveniva proprio nel momento della crisi: ecco il
« guaio di questo piano.

« Questo piano lo abbiamo esaminato anche tecnicamente ed ab-
« biamo visto che non era assolutamente attuabile. Era un piano che
« teneva conto delle "forze in congedo"; avrebbero dovuto interve-
« nire lo stato maggiore dell'esercito e i distretti per i richiami,
« quindi era cosa che non aveva né capo né coda, non poteva fun-
« zionare.

« Perciò nella nostra conclusione abbiamo detto questo: il piano
in sé era un piano non attuabile, un piano che non aveva base.

« Dico di più: il generale de Lorenzo è troppo intelligente per
« poter fare un piano che avesse l'idea di attuare in modo così cretino,
« così idiota; non è possibile! Ma come! Chiama a rapporto e chiama
« a collaborare alla formazione di questo piano i suoi nemici, quelli
« che aveva sbattuto da destra a sinistra, tutta gente che depone
« contro di lui, che per lui non ha alcuna simpatia?

« Questo piano, ripeto, non era attuabile.

« Il male è — è quello che io cito come censurabile — di aver dato
« il via a questo piano in un momento così delicato del paese ».

2) *Deposizioni di ufficiali del comando generale.*

Sul piano "Solo" è bene premettere ancora quanto hanno di-
chiarato il generale Picchiotti, capo di stato maggiore del comando
generale, ed il colonnello Tuccari, capo del II reparto, comprendente
anche l'ufficio operazioni del comando generale.

a) Il generale Franco Picchiotti diede alla Commissione parla-
mentare i seguenti chiarimenti:

« "Nella traccia scritta che feci io, vi erano due punti impor-
tanti.

« Nel primo dicevo che non bisognava tenere assolutamente conto
« della forza delle stazioni. Perché è importante questo? Le stazioni,
« come tutti sanno, costituiscono il grosso dell'arma dei carabinieri.
« Tolte le stazioni, cosa rimane? Rimangono i 13 battaglioni (i quali,

« tra l'altro, non possono essere spostati senza l'ordine del Ministero
« dell'interno e il volere dello stato maggiore dell'esercito, perché
« senza un ordine di movimento non si possono muovere) e i reparti
« di istruzione. Quindi, pressappoco, rimaneva un terzo scarso delle
« forze dell'Arma, che, da sole, non sarebbero assolutamente sufficienti
« — sarebbe pazzesco pensarlo — a difendere tutte le aree vitali del
« territorio nazionale.

« Secondo punto. Nel fare questa traccia, scrissi che in un se-
« condo tempo bisognava tener conto delle forze richiamabili dal
« congedo. Ma tali forze non possono essere richiamate per iniziativa
« del comando generale dell'Arma, essendo necessario un apposito
« decreto del ministro della difesa.

« Queste due precisazioni valgono — a mio modesto avviso — a
« dimostrare che, in quello che avrebbe dovuto essere il piano che
« doveva scaturire da questo materiale di studio, non vi era niente di
« subdolo, niente di segreto per l'autorità costituita dello Stato, che
« sarebbe stato necessario, in ogni caso, investire.

« Verso la fine di maggio, pervennero questi elaborati, che pur-
« troppo ci sorpresero in un momento di eccessivo lavoro, perché do-
« vevamo ancora smobilitare tutto l'apparato per le manifestazioni del
« 150° anniversario; poi vi fu la crisi di Governo, la malattia del Pre-
« sidente della Repubblica; la costituzione del nuovo Governo; la ele-
« zione del nuovo Capo dello Stato ».

« — *Presidente*: Ma gli eventi cui lei accenna avvennero molto
« tempo dopo.

« — *Picchiotti*: " Quando arrivarono questi elaborati essi non fu-
« rono subito esaminati. Vi fu poi tutta una serie di ragioni per cui
« furono trascurati: i locali del comando generale erano in via di
« trasformazione, era il periodo delle ferie e così via, per cui questi
« studi furono accantonati, tanto che non furono neanche protocol-
« lati; quegli elaborati, poi, non ebbi neppure occasione di metterli
« in visione — come si dice nella prassi burocratica — con il corriere
« in salita al comando generale. Rimasero lettera morta, perché era
« uno studio che sarebbe stato molto impegnativo, molto ponderoso.
« E poi con esso si doveva dar essenza non ad un piano ma ad una
« serie di proposte al Ministero dell'interno, miranti a limitare gli
« obiettivi a quelli indispensabili e poi a stabilire settori di compe-
« tenza specifica.

« Nell'ordine pubblico c'è una confusione tra carabinieri e guar-
« die di pubblica sicurezza, perché non c'è una delimitazione di set-

« tori. Specialmente quando si tratta di piani difensivi, il buon senso
« prevede di stabilire le responsabilità e i settori di competenza, ben
« definendo le linee. Si mirava a promuovere un piano organico ed è
« questo lo spirito delle proposte che avrebbero dovuto essere inviate
« al Ministero dell'interno e che avrebbero interessato anche il Mi-
« nistero della difesa ” ».

b) Il colonnello Luigi Tuccari, capo del II reparto del comando generale, interrogato sui frequenti riferimenti del piano a documenti ed allegati, che potrebbero essere costituiti da piani generali esistenti — come per la utilizzazione di forze da richiamare o richiamate — così rispose:

« — *Tuccari*: " Vorrei precisare che questo è un criterio che esi-
« steva in circolari degli anni precedenti. È un criterio normale per
« questi piani di emergenza speciale. È un criterio secondo il quale,
« per fabbisogno superiore alle normali esigenze, si provvede all'im-
« piego di forze provenienti dal congedo ”.

« — *Presidente*: Questi piani chi li doveva disporre ?

« — *Tuccari*: " Questo non lo so. È un criterio che si segue come
« ripetizione di un concetto che esisteva già in precedenti circo-
« lari ”.

« — *Presidente*: Lei è in condizione di precisare se il rinvio ad
« un concetto di richiamo è un rinvio ad una utilizzazione di fatto ?

« — *Tuccari*: " È un rinvio ad una prassi. Era una dizione usata
« in precedenti circolari sulla revisione dei piani di emergenza spe-
« ciale. Non si potevano seguire tutte le situazioni, ma è stato accer-
« tato dalla Commissione Lombardi che la proposta per i richiami è
« andata allo stato maggiore nel mese di luglio. Quindi è successiva
« e non poteva essere già operante la clausola che si riferisce ad una
« prassi che esisteva nelle direttive sulla revisione dei piani di emer-
« genza speciale ”.

« — *Presidente*: Il riferimento al richiamo è un riferimento a un
« richiamo regolare, da esercitarsi nelle forme legali o a un richiamo
« di fatto, di emergenza ?

« — *Tuccari*: " Come si fa un richiamo di fatto, se non c'è una
« disposizione già operante ? ”.

« — *Presidente*: Quindi, secondo lei, il rinvio al richiamo, era
« sempre in riferimento...

« — *Tuccari*: " Almeno secondo quanto mi risulta, è una trasposizione in questo studio di un concetto che esisteva già in circolari « o direttive precedenti sulla riorganizzazione di emergenze speciali, « perché, quando in precedenza erano stati esaminati questi piani (mi « riferisco agli anni precedenti) per emergenze speciali, si era visto « che le forze richieste per tutti gli obiettivi erano superiori alle possibilità delle forze realmente esistenti; ed allora fu previsto, come « prassi, di prevedere, per i fabbisogni superiori alle normali possibilità, il richiamo di personale dal congedo.

« Io penso che questa frase sia venuta direttamente anche in questo studio " ».

3) *Rivelazioni dei giornalisti Jannuzzi e Scalfari.*

Particolare importanza rivestono le indagini condotte dalla Commissione parlamentare sui riflessi che le disposizioni del comando generale ebbero sugli ufficiali della divisione Pastrengo di Milano.

Tali riflessi — già sottolineati (come si è visto) dalla relazione Lombardi, dalle successive deposizioni del generale Luigi Lombardi e dagli accenti particolari contenuti nella dichiarazione resa dal generale Ciravegna, in riferimento alla particolare segretezza che gli sarebbe stata raccomandata — vennero ulteriormente evidenziati nelle deposizioni dell'onorevole Scalfari e del senatore Jannuzzi.

Seguiremo, pertanto, l'ordine introduttivo delle dichiarazioni di queste personalità politiche e del giornalismo, mentre nel seguente paragrafo rassegheremo le risultanze desunte dalle dichiarazioni degli ufficiali delle divisioni.

a) L'onorevole Eugenio Scalfari, inteso in relazione ad un suo articolo comparso sul settimanale *L'Espresso* relativo al caso Aurigo, così si espresse:

« Vidi il generale Aurigo pochissimi giorni dopo il suo interrogatorio da parte della Commissione Lombardi . . .

« Mi disse di aver ricevuto degli ordini molto precisi dal comando della divisione Pastrengo. A lui era stato dato il compito di predisporre, sulla base di un piano che gli era stato fornito, l'occupazione di una serie di edifici pubblici. Questi edifici pubblici me li « enumerò, me li ricordo benissimo; erano le sedi di alcuni partiti, « in particolare del partito comunista italiano e del partito socialista, « la sede della Camera del lavoro, la sede delle poste, la sede della « R.A.I. e la prefettura.

« Questi ordini erano accompagnati dall'ordine di non far parola
« con nessuno di questo e di non farne parola neppure con gli organi
« di pubblica sicurezza.

« Contemplavano anche l'ipotesi di una eventuale resistenza da
« parte del prefetto e delle forze a disposizione del prefetto, rispetto
« a questa occupazione della prefettura. E gli ordini, a quanto lui mi
« disse, dicevano che bisognava mettere il prefetto, qualora avesse
« resistito a questa iniziativa dei carabinieri, in condizione di non
« nuocere e al limite " di passare per le armi ".

« Ripeto questa frase e l'ho scritto su *L'Espresso*, perché mi ha
« naturalmente molto colpito.

« Io dissi: ma come, " passare per le armi " ? Mi pare una frase
« retorica un po' ridondante.

« Lui disse: Mah ! questi erano gli ordini.

« Allora domandai al generale Aurigo come mai, nelle deposi-
« zioni, questa circostanza, evidentemente molto grave, non fosse
« emersa minimamente, e lui mi disse che di riunioni ce ne erano
« state parecchie, al punto che in quelle settimane a cavallo tra fine
« di giugno e gli inizi del luglio era stato, a quanto ho capito, un con-
« tinuo riunirsi, perché si riunivano in sede di divisione e poi in sede
« di comando di brigata, poi in sede di comando di legione.

« Tanto che lui disse: io non ho tenuto un diario di queste
« cose, e a tanta distanza di tempo, se dovessi dire esattamente le
« date in cui quelle riunioni avvenivano, non potrei precisare: non
« posso precisare se la riunione avveniva in sede di comando di bri-
« gata il 3 luglio, piuttosto che il 5 o in sede di comando di divisione
« il 27 giugno piuttosto che il 29. So che in tutto quel periodo il
« comando dei carabinieri ai vari livelli - di divisione, di brigata, di
« legione o di gruppo interno ed esterno - era praticamente in riu-
« nione permanente.

« Io ebbi una riunione con il comandante della divisione, alla
« quale Zinza non era presente: ecco perché Zinza questo partico-
« lare non l'ha detto. Non l'ha potuto dire, perché, quando furono
« dati a me questi ordini, non era presente.

« Questo mi disse in risposta alla mia obiezione ».

b) Il senatore Raffaele Jannuzzi così depose:

« Ripeto, signor Presidente, che questo fatto effettivamente mi
« colpì. Era già difficile sostenere che tre comandanti di divisione

« avessero elaborato il "Piano Solo" senza aver una direttiva comune, « senza sapere quali erano gli obiettivi del piano.

« Si poteva sostenere, ma era già difficile, che le direttive fossero « state date a voce, ma era addirittura enorme sostenere che esi- « stessero solo queste tre improvvisazioni senza un piano direttivo « generale.

« Non avendo voluto il tribunale ascoltare Aurigo, lo volli ascol- « tare io. Anche io volevo sapere se aveva ragione il generale Zinza « o il generale Markert; e il generale Aurigo mi esibì cortesemente « il documento in questione (la cosiddetta "traccia comune").

« Come mai il generale Aurigo era in possesso della cosiddetta « "traccia comune" ? Il generale Aurigo è uno dei pochi generali « che erano stati necessariamente chiamati alla riunione benché non « fosse tra i più "fidati" perché a Milano bisognava occupare la pre- « fettura, le sedi dei giornali e dei partiti, anche la sede dell'*Avanti!* « ed il generale Aurigo era indispensabile per la bisogna.

« Sottolineo questo particolare: a Milano bisognava occupare « nel luglio 1963 la sede del giornale del partito del vice Presidente « del Consiglio in carica. Altro che far fronte all'eversione dei co- « munisti !

« E l'occupazione dell'*Avanti!* è prevista nella bozza del piano « di Milano: c'è la via, come bisognava fare, quali forze impiegare, « ecc. A meno che la bozza in vostro possesso non sia stata anch'essa « censurata.

« Il generale Aurigo, che non era di quelli della "covata" portata « dal S.I.F.A.R., puntò i piedi ...

« Quando il tenente colonnello Mingarelli tornò a Milano e riunì « gli ufficiali superiori per rifare il piano dovette allora dirlo al gene- « rale Aurigo. Egli disse: tu predisponi l'occupazione di queste zone. « Aurigo disse: siamo matti ? Io voglio sapere in quale quadro que- « sta operazione si svolge, da chi provengono questi ordini. Il tenente « colonnello Mingarelli dette al generale Aurigo, che gelosamente « l'ha conservata e per fortuna ce l'abbiamo, la "traccia" del co- « mando generale ».

4) *La "traccia comune"*.

Noi già conosciamo il testo della "traccia comune" (vedi capi- tolo II). Si allega ora la riproduzione della copia fotostatica dell'ap- punto consegnato dal generale Aurigo alla Commissione Lombardi.

Allegato

Ordinamento da impiegare in Area
Tutto la struttura del piano, solo fatta da un
sa quanto in 1.5. 3.7 e top. 4. 1. 18 maggio 1960
A richiesta del suo Amigo che vorrebbe fosse ufficiale.

I comandanti delle "Aree Vitali", sulla ^{offesa 17 giugno} base degli ordini impartiti dal comando di Divisione e contenuti nel piano generale; dovranno compilare il piano particolareggiato delle rispettive "Aree", tenendo presente il seguente schema:

- I. Compito assegnato al comando dell'Area Vitale dalla Autorità Superiore;
- II. Forze messe a disposizione del comando dell'Area Vitale;
- III. Concetto di azione del Comandante dell'Area Vitale;
- IV. Esecuzione:
 - a) forme dell'organizzazione territoriale nell'area vitale:
 - A) - concentramento dei militari nelle stazioni urbane;
 - B) - comandanti dei singoli blocchi di area con costituti;
- compiti e disposizioni particolari;
 - c) obiettivi da occupare per ogni obiettivo:
- denominazione;
- esatta ubicazione e via di accesso;

[Riproduzione]

- 2 -

- forze a disposizione;
- comandante (sempre un ufficiale);
- compiti (di dettaglio);
- modalità esecutive (in dettaglio);
- collegamenti;

R3) Retenute settoriali

- 1) - comandante;
- 2) - forze a disposizione (di 1° tempo; di 2° tempo);
- distruzione (quella fissata dal Comando di Divisione);

E3) Ordini per la difesa dei comandi e delle caserme;

F3) Servizi logistici;

G3) Trasmissioni nell'interno dell'area vitale
(dall'alto verso il basso);

H3) Ordini particolari connessi con l'eroenza
(costituiscono allegato all'ordine di operazione in esame e sono commentati a parte)

I3) Dittamazione dell'ordine esecutivo; ordine convenzionale, termini di autenticazione, modalità di trasmissione (allegato a parte);

9) Difese particolari (in re ne sono);

10) Varie (in re ne sono)

copie del piano particolareggiato al comando di Divisione.



[Riproduzione]

5) *L'episodio Aurigo.*

Abbiamo intitolato il paragrafo al generale Remo Aurigo perché le dichiarazioni dallo stesso rilasciate al generale Lombardi hanno sollevato, come già si è visto, una serie di problemi, resi ancor più delicati dalla morte del generale che, perciò, la Commissione non ha potuto sentire direttamente, per le necessarie conferme e precisazioni, per le consultazioni ed i confronti del caso.

a) Le dichiarazioni del generale Aurigo alla Commissione Lombardi.

I) Testo della prima dichiarazione.

« Il 28 giugno 1964, al comando della divisione di Milano fu tenuta una riunione presieduta dal generale Markert. In tale occasione il detto generale, dopo aver prospettato la gravità della situazione politica che si stava delineando ed aver fatto presente che, perdurando tale situazione, poteva rendersi necessaria l'adozione di provvedimenti di carattere eccezionale, fece distribuire la compilazione di un piano, non meglio indicato.

« Preciso che, allorché il comandante della divisione indicò gli obiettivi da occupare includendovi "le prefetture" ed aggiunse che se il prefetto avesse opposto resistenza lo si doveva sequestrare, se necessario pistola alla mano. Tutti noi rimanemmo sconcertati e ci dicemmo a vicenda "ma allora dobbiamo fare un colpo di Stato?"

« Data l'evidente illegittimità dell'ordine, oltretutto il suo carattere assurdo e pazzesco, quale ufficiale più anziano mi alzai e feci al generale Markert questo testuale discorso: "Tu credi, caro Markert, che il questore di Milano, pur disponendo di una forza di tremila uomini, se ne stia alla finestra con le mani in tasca, mentre noi gli occupiamo la prefettura e gli portiamo via il prefetto?"

« Il generale Markert rimase interdetto da questa mia osservazione ed io ne approfittai per fargli presente che desideravo che la divisione telefonasse a Roma per chiedere precisazioni onde io potessi regolarli nella compilazione del piano. Il generale Markert mi rispose che avrebbe prospettato a Roma questa situazione. Fatto sta che, non ricordo bene se l'indomani o il giorno successivo, il capo di stato maggiore della divisione mi telefonò in ufficio per dirmi che "era giusto quello che io avevo obiettato e che quindi la prefettura doveva essere esclusa dagli obiettivi da occupare" ».

II) Nella seconda lettera del 26 aprile 1968 al generale Lombardi, presidente della Commissione ministeriale, il generale Aurigo, pur mantenendo la versione precedente, tuttavia concorda in alcune rettifiche precisate dal colonnello Mingarelli.

La rettifica riguarda la data della riunione che ebbe luogo a Milano per le comunicazioni in ordine al piano, data che dal generale Aurigo era stata indicata nel 28 giugno 1964 — coincidente con la crisi ministeriale che seguì alla caduta del Governo Moro — in vivo contrasto con il colonnello Mingarelli, con il generale Ciravegna e col colonnello G.B. Palumbo e con lo stesso Zinza.

Ecco il testo della seconda dichiarazione:

« In relazione al colloquio avuto con V.E. il 26 aprile 1968, con-
« fermo quanto ho dichiarato verbalmente e cioè: il 18 maggio 1964,
« se ben ricordo, fui convocato al comando della divisione Pastrengo
« per partecipare ad un rapporto.

« Il 19 giugno 1964 fui nuovamente convocato a rapporto dal
« comando divisione Pastrengo.

« In tale occasione, il comandante della divisione, dopo aver
« prospettato la gravità della situazione che si stava delineando e
« aver fatto presente che, perdurando tale situazione, poteva ren-
« dersi necessaria l'adozione di provvedimenti di carattere eccezio-
« nale, ordinò di approntare per le città di Milano, Torino e Genova
« un piano di misure da attuare in caso di necessità. Lo schema da
« seguire per la compilazione di tale piano risulta dalla copia foto-
« statica dell'appunto che esibii alla Commissione con la mia pre-
« cedente dichiarazione, dichiarazione questa che confermo punto per
« punto ad eccezione della data della riunione che, come sopra ho
« indicato, va spostata dal 28 giugno al 19 giugno 1964.

« Debbo precisare che, quanto affermai nella mia precedente
« dichiarazione circa la segretezza del piano, le mie impressioni e le
« mie reazioni agli ordini ricevuti deve essere riferito alla riunione
« del 19 giugno 1964, anziché a quella successiva del 28 stesso mese,
« alla quale non presi parte. Ciò lo deduco dal fatto che io non ero
« presente alla consegna dell'elenco delle persone da arrestare, che
« sarebbe stata effettuata dal generale Markert al colonnello Zinza il
« 28 giugno 1964.

« Come ho già dichiarato, io rimasi sconcertato dalla richiesta
« del piano in questione perché mai in passato i comandanti di bri-
« gata erano stati incaricati della compilazione di piani comunque

« riguardanti l'ordine pubblico, i quali, come è noto, sono di competenza dell'autorità politica che li predispone in accordo con i comandanti di gruppo carabinieri. Ma soprattutto rimasi sconcertato per il fatto che il comandante della divisione, nell'indicare gli obiettivi da occupare, vi incluse le prefetture, aggiungendo, messo di fronte ai mormorii dei presenti, che, se il prefetto avesse opposto una qualsiasi resistenza, lo si doveva sequestrare, se necessario, pistola alla mano.

« Successivamente, mentre stavo compilando il piano "particolareggiato", che ho redatto secondo gli ordini e le istruzioni ricevuti dal comandante della divisione, piano che ora esibisco e consegno alla E.V., mi chiesi se l'attuazione di quel piano potesse effettivamente servire per raggiungere lo scopo, che io ed altri pensavamo, e cioè di rendere possibile, in caso di necessità, la formazione di un Governo extra parlamentare.

« La risposta al quesito che io mi ponevo era assolutamente negativa perché, a mio giudizio, uno scopo di tal genere non si sarebbe potuto raggiungere senza il concorso delle altre forze armate.

« Pensai, pertanto, che tale piano fosse stato ideato ed elaborato, in una atmosfera di voluta estrema segretezza, affinché, trapelando qualche notizia al riguardo, esso suscitasse nell'ambiente politico uno stato di preoccupazione tale da indurre i partiti responsabili a formare al più presto un nuovo Governo, onde evitare guai maggiori. Ed, infatti, con la formazione del nuovo Governo di centro-sinistra, tutto cadde nel nulla e il piano neppure mi venne richiesto ».

b) La deposizione del generale Luigi Lombardi.

La Commissione riascoltò il generale Luigi Lombardi, che precisò:

« Il generale Aurigo mi ha fatto vedere il suo piano parziale (il suo, come comandante della brigata di Milano) e mi ha detto: "Questo è il piano che avevo impiantato, secondo le norme ricevute dal centro, con la successione degli argomenti; però non sono riuscito a riempirlo perché non avevo le forze sufficienti, contando sul richiamo delle forze in congedo".

« Io ho acquisito questo piano, questa traccia, questo lavoro, fatto dal generale Aurigo e l'ho allegato al verbale di interrogatorio del generale Aurigo medesimo ».

c) La deposizione del colonnello Dino Mingarelli.

A questo punto riferiamo la deposizione del colonnello Dino Mingarelli, di assoluta radicale smentita, sia quanto alla data della riunione, sia quanto al suo oggetto, sia, infine, quanto al suo contenuto.

Tale smentita è stata costante.

Riferiamo la deposizione resa alla Commissione Lombardi il 29 marzo 1968.

« — *Domanda*: Risulta dalla dichiarazione del generale Aurigo « che la S.V. nel rapporto tenuto al comando della divisione il 28 « giugno 1964, distribuì ai presenti un appunto scritto riferentesi ad « un piano da compilare. Cosa può dire al riguardo ?

« — *Risposta*: "Nella riunione suddetta non venne distribuito « alcun appunto scritto. La copia fotostatica esibita dal generale « Aurigo si riferisce ad un altro piano.

« Dopo la presentazione delle bozze del 'Piano Solo' al comando « generale, il comando della divisione di Milano ritenne opportuno « convocare per il 18 maggio 1964, i tre comandanti di brigata ed il « comandante della legione di Milano per metterli al corrente del « contenuto di tale piano. Il generale Aurigo, in tale occasione, mi « pregò di fornirgli una sintesi che io gli consegnai alcuni giorni « dopo. Il documento ora esibito dal generale Aurigo non è che la « riproduzione fotostatica da me compilata in tale occasione".

« — *Domanda*: È vero che in tale occasione fu raccomandata « la massima segretezza, tanto che il piano in questione doveva essere « compilato e scritto di pugno dai comandanti di brigata e di legione, « escludendo perfino i capi ufficio delle brigate e gli aiutanti mag- « giori delle legioni stesse ?

« — *Risposta*: "Nessuna raccomandazione del genere fu fatta in « quanto nessun nuovo piano doveva essere redatto".

« — *Domanda*: Il generale Aurigo afferma che, nella riunione, « si è parlato di occupazione di prefettura, a mano armata se neces- « sario. Furono richiesti, al riguardo, chiarimenti a Roma per poter « rispondere alle obiezioni da lui sollevate ?

« — *Risposta*: "Nego nel modo più assoluto che nella riunione « si sia parlato di occupazione della prefettura e di eventuale arresto « del prefetto. Escludo che, per sollecitazione del generale Aurigo « o di altri presenti alla riunione, siano stati richiesti al riguardo « chiarimenti a Roma" ».

Sentito dalla Commissione parlamentare il colonnello Mingarelli così depose:

« — *Presidente*: Per suo conto può dare una spiegazione di que- « sta affermazione di Aurigo in contrasto con gli altri ?

« *Mingarelli*: "Il generale Aurigo non stava bene, parliamoci chiaramente, e ha fatto molte confusioni.

« Adesso ne dico due. Noi leggemo questo piano e lui mi disse: « 'To non desidero prendere appunti, non ne ho voglia, sono stanco, « mi potresti fare una piccola sintesi ?' Io feci questa piccola sintesi, « cioè consegnai, dopo due giorni, al generale Aurigo due foglietti « in cui erano dette per sommi capi le quattro cose che interessavano. « Bene, mi son visto presentare questi foglietti in copia fotostatica « (di cui ignoravo il contenuto, perché non avevo fatto più caso a « questi fogli) dalla Commissione Lombardi, con una dichiarazione « del generale Aurigo che diceva che questi due fogliettini li avevo « distribuiti il giorno 28 e 29 giugno a Milano nello stesso momento « in cui distribuivo le liste.

« Contrasto vivissimo, che fu appianato dalla Commissione Lombardi, su mia richiesta, in un confronto fatto a Milano, presente « il generale Lombardi, perché il generale Aurigo non poteva muoversi in quanto non stava bene".

« — *Presidente*: In quel confronto il generale Aurigo ...

« — *Mingarelli*: "Ammise che i due fatti, cioè la lettura del piano « e le liste, non erano contemporanee, ma risalivano a date del tutto « differenti. Aveva fatto confusione. E non solo, non ho distribuito « a nessuno copia di questi fogliettini, ma, su richiesta del generale « Aurigo, li diedi a lui soltanto il 19 giugno.

« Lui aveva detto: 'Che il 27 giugno, al momento della distribuzione delle liste, avevo distribuito a tutti una copia di questi fogliettini' (estratto del piano impropriamente chiamato "Solo"). Feci « osservare che non era vero quanto aveva affermato; ed egli ammise, altresì, che questo estratto lo avevo dato soltanto a lui e « su sua richiesta. Feci presente il mio disappunto, perché lui si « era portato via (finito il comando di brigata) questo foglio, che « avrebbe avuto il dovere di lasciare laddove stava o perlomeno « distruggerlo.

« Io, capo di stato maggiore, non mi porto via fogli che sono « nella cassaforte.

« Ricordo che dinanzi alla Commissione Lombardi fu detto anche « della faccenda della pistola e io dovetti dire: signor generale mi « dispiace, ma escludo categoricamente che si sia parlato di questo.

« Ho quindi la netta sensazione che avesse fatto della confusione. Penso che molte affermazioni si devono attribuire a buo-

« nafede, cioè ad un errore tra quello che loro hanno appreso alla
« divisione e quello che hanno detto ai propri dipendenti”.

« — *Presidente*: Ma a questo proposito le debbo dire che il
« generale Aurigo ha dichiarato che "data l'evidente illegittimità del-
« l'ordine, oltre che il suo carattere assurdo e pazzesco" egli avrebbe
« testualmente detto: "Tu credi, caro Markert, che il questore di
« Milano, pur disponendo di una forza di tremila uomini, se ne stia
« con le mani in tasca, mentre noi gli occupiamo la prefettura e gli
« portiamo via il prefetto?"

« Il generale Aurigo prosegue: "Il generale Markert rimase inter-
« detto da questa mia osservazione ed io ne approfittai per fargli
« presente che io desideravo che la divisione telefonasse a Roma per
« chiedere precisazioni, onde io potessi regolarmi nella compilazione
« del piano. Il generale Markert mi rispose che avrebbe prospettato
« a Roma questa situazione. Fatto sta che, non ricordo bene se l'in-
« domani o il giorno successivo, il capo di stato maggiore della divi-
« sione mi telefonò in ufficio per dirmi che "era giusto quello che
« io avevo obiettato e che quindi la prefettura doveva essere esclusa
« dagli obiettivi da occupare". Quindi c'è qualcosa che riguarda
« anche lei.

« — *Mingarelli*: "Mi dispiace, ho già definito questa una fabu-
« lazione. Non dico che non ricordo di aver sentito queste frasi, lo
« escludo. Io l'ho definita pura e semplice fabulazione, cioè inventata
« di sana pianta. Ma immagini se si poteva pensare una cosa di que-
« sto genere, di prendere il prefetto di Milano con le armi in pugno!
« o eravamo diventati tutti pazzi... Mi dispiace, ma è come ho detto.
« Io ripeto le stesse parole. Non sono in grado di contestare questo
« fatto, perché questo fatto non esiste. Queste dichiarazioni in mia
« presenza non sono state fatte”.

« — *Presidente*: Il generale Aurigo ha scritto ancora: "Tra-
« smetto copia fotostatica dell'appunto in parola, consegnato a tutti
« gli ufficiali dal tenente colonnello Mingarelli, capo di stato mag-
« giore della divisione". Lei ha smentito...

« — *Mingarelli*: "E l'ha smentito anche lui (il generale Aurigo)".

« — *Presidente*: Poi scrive: "Preciso che, allorquando il co-
« mandante della divisione indicò gli obiettivi da occupare inclu-
« dendovi le prefetture e vi aggiunse che se il prefetto avesse opposto

« resistenza, lo si doveva sequestrare, se necessario, pistola alla mano, « tutti noi rimanemmo sconcertati e ci dicemmo a vicenda 'ma allora « dobbiamo fare un colpo di Stato?' ». Esclude anche questo ?

« — *Mingarelli*: "Se avesse detto questo sarei rimasto anch'io « sconcertato, e mi sarei opposto io per primo. Ho già detto in altra « occasione che qualunque ordine, da qualunque parte fosse perve- « nuto, di arresto o di fermo di quelle persone che erano indicate « sulle liste, io lo avrei bloccato. E avevo l'autorità morale e mate- « riale per farlo. Questo l'ho detto in tribunale, senza scendere in « altri dettagli. Ma le garantisco, signor presidente, che l'avrei fatto.

« Se l'ordine fosse pervenuto io avrei introdotto un giudizio di « illegittimità, e, poiché conosco molto bene la procedura penale, se « l'ordine non era più che legittimo, l'avrei bloccato" ».

d) Confronto tra il generale Luigi Lombardi ed il colonnello Dino Mingarelli.

Sulle circostanze dedotte dal colonnello Mingarelli, in ordine ad un confronto che il generale Lombardi avrebbe eseguito a Milano tra il generale Aurigo ed il colonnello Mingarelli, la Commissione sentì insieme il generale Luigi Lombardi e il colonnello Dino Mingarelli. Essi così deposero:

« — *Lombardi*: "Ero presente al confronto tra Mingarelli e « Aurigo. Dovetti andare a Milano appositamente, perché si era fatta « confusione circa le date delle riunioni e circa gli argomenti trat- « tati nel corso di esse.

« Si era anche detto (dal generale Aurigo) che ad una delle riu- « nioni aveva presenziato un generale che, invece, era assente.

« La confusione non era voluta, ma era spiegabilissima a causa « del tempo trascorso.

« Il colonnello Mingarelli e il generale Aurigo consultarono i « loro appunti e le loro agende, e risultò in modo sicuro che il giorno « 19 giugno si era svolta una riunione al comando della divisione, « nel corso della quale si era illustrato il progetto di quel piano che « poi ha preso il nome di 'Solo'.

« In quell'occasione i presenti furono incaricati di compilare, per « ogni comando di brigata o di legione, secondo le disposizioni ter- « ritoriali, dei piani dettagliati.

« Questi dovevano fare il loro piano singolo. Questo avveniva
« il giorno 19.

« Il giorno 28, invece, è avvenuta un'altra riunione nella quale
« sono state distribuite le liste e non si è parlato altro che di liste.

« Questo è quello che a me è risultato dalle deposizioni di Aurigo,
« di Mingarelli e di tutti gli altri, che hanno precisato queste due
« date”.

« — *Presidente*: Signor colonnello, dica pure lei, ora.

« — *Mingarelli*: "Dopo la prima deposizione che io feci alla
« Commissione presieduta dal generale Lombardi, fui riconvocato
« per una contestazione derivante dalla deposizione che aveva fatto
« il generale Aurigo. Da questa deposizione io mi ero accorto che
« il generale Aurigo aveva sovrapposto due fatti nettamente diffe-
« renziati. Cioè quello che comunemente si vuole chiamare 'Piano
« Solo', ma che io non ho chiamato tale, l'aveva sovrapposto con
« la distribuzione delle liste nello stesso momento, nello stesso giorno
« e nello stesso ambiente, facendogli assumere un significato del
« tutto diverso da quello che aveva.

« Allora io precisai che la lettura di questa pianificazione aveva
« avuto luogo in un determinato momento e la distribuzione delle
« liste in altro momento.

« La riunione (*n.d.R.*: presente il generale Lombardi) avvenne
« alle 10 del 26 aprile 1968 nell'ufficio del comandante della 1ª divi-
« sione Pastrengo. In quella sede fu chiarito al generale Aurigo —
« e lui confermò — che i due fatti erano nettamente distinti; che
« noi avevamo dato lettura di questa pianificazione che riguardava
« la nuova sistemazione delle compagnie richiamate dal congedo, in-
« teressava proprio la città di Milano, Torino e Genova. Poi il 28 fa-
« cemmo la distribuzione delle liste. Il generale Aurigo concordò
« queste date. Ma c'era un altro particolare molto importante.

« Il generale Aurigo aveva presentato alla Commissione un foglio
« di carta scritto da me e aveva affermato che il giorno 28 io avevo
« distribuito identico foglio di carta fatto da me a tutti i presenti.

« In realtà questo foglio di carta conteneva una sintesi degli
« argomenti su quella pianificazione che noi avevamo letto. Avevo
« dato al generale Aurigo questo foglio di carta perché lui il giorno
« 19 mi disse: 'Io non desidero prendere appunti, mi faccia per fa-
« vore un piccolo promemoria'.

« Mentre gli altri prendevano degli appunti, il generale Aurigo
« disse che non voleva prendere appunti; era stanco. Io gli diedi
« questo appunto che, poi, quando andò in congedo, portò via con
« sè, non so perché”.

« — *Presidente*: Se ne ricorda ?

« — *Lombardi*: ”Sì, perfettamente” ».

e) Deposizione del generale Cosimo Zinza.

Sul caso Aurigo, il generale Cosimo Zinza aveva già dichiarato:

« ”Escludo che nella riunione del 28 giugno 1964 il tenente co-
« lonnello Mingarelli abbia distribuito ai presenti un appunto come
« traccia per un piano di emergenza”.

« — *Domanda*: Nella suddetta riunione si sarebbe parlato di
« occupazione della prefettura e, in caso di resistenza, anche di arre-
« sto del prefetto a mano armata, se necessario.

« Cosa può dire al riguardo ?

« — *Zinza*: ”Non ricordo in modo assoluto che durante tale
« riunione si sia parlato di occupazione della prefettura e di even-
« tuale arresto del prefetto.

« Confermo che il 18 maggio (1) partecipai ad una riunione al
« comando di divisione di Milano durante la quale i comandanti di
« brigata ed io (allora comandante della legione di Milano) fummo
« messi al corrente di un progetto di piano che era stato redatto dal
« comando della divisione per la difesa di aree particolarmente sen-
« sibili con le sole forze dell’Arma.

« Durante tale riunione presi degli appunti sugli argomenti trat-
« tati” » (Dichiarazione allegata alla relazione Lombardi).

La Commissione parlamentare volle sull’argomento risentire il
generale Cosimo Zinza. Dalla deposizione risultano i seguenti passi
sull’argomento:

(1) È da sottolineare che in un primo tempo non soltanto il colonnello Min-
garelli ma tutti gli interrogati diedero a questa riunione la data del 18 maggio
1964. Sollecitati ad un più esatto ricordo, tutti rettificarono la data nel 19 giugno
1964 (ad eccezione dell’Aurigo che resistette, sino al confronto con il colonnello
Mingarelli, nell’attribuire alla riunione la data — in sé espressiva — del 28
giugno 1964).

« — *Presidente*: Quando si discuteva di questo piano sentì qualcuno fare delle osservazioni circa l'assurdità della sua realizzazione ?

« — *Zinza*: "No; ricordo soltanto che il generale Aurigo disse al colonnello Mingarelli che voleva un ordine preciso, scritto".

« — *Presidente*: Ricorda se, per esempio, qualcuno avesse parlato di rivoltella in pugno ... ?

« — *Zinza*: "Non lo ricordo. Se lo ricordassi lo direi senz'altro".

« — *Presidente*: Le parole "non ricordo" nella lingua italiana hanno un significato ambivalente.

« — *Zinza*: "Siccome ho discreta memoria, sono portato alla esclusione. Quindi lo escludo".

« — *Presidente*: Ricorda se qualcuno abbia detto: "Ma tu credi che il questore con tremila uomini avrebbe potuto ..." ?

« — *Zinza*: "So a che cosa si riferisce: alla questione della rivoltella in pugno e all'arresto del prefetto. Non posso testimoniare in questo senso. Lo escludo. Questo non l'ho sentito".

« — *Presidente*: Vi fu qualche osservazione tecnica circa la struttura del piano ?

« — *Zinza*: "Il generale Aurigo fece delle osservazioni e chiese al capo di stato maggiore che vi fosse l'ordine preciso scritto del comando generale. Si trattava di un piano che doveva ancora essere messo allo studio".

« — *Domanda*: Nelle disposizioni, era prevista anche qualche predisposizione difensiva o aggressiva ?

« — *Zinza*: "Nella riunione del 28 giugno no, si parlò solo degli arresti e basta".

« — *Domanda*: Non si parlò, dunque, di altre implicazioni e neppure di provvedimenti in vista di possibili reazioni da parte della pubblica sicurezza, nell'ipotesi ci fosse stata un'azione contro la pubblica sicurezza ?

« — *Zinza*: "No" ».

f) Deposizione del generale Tomaso Ciravegna.

La Commissione Lombardi sul caso Aurigo aveva inteso anche il generale Tomaso Ciravegna, che così depose:

« Non furono sollevate obiezioni da parte dei presenti, in quanto
« le predisposizioni in questione non avevano alcun carattere d'il-
« legittimità;

« non si parlò di occupazione delle prefetture e tanto meno di
« eventuale fermo dei prefetti;

« non fu trattato l'argomento dello sgombero degli elementi even-
« tualmente fermati;

« non mi fu dato alcun appunto come traccia per la redazione
« dello schema;

« gli ordini impartiti dal comandante della divisione non susci-
« tarono in me alcuna impressione in quanto, pur sapendo che la
« situazione del territorio della mia brigata non destava particolari
« preoccupazioni, mi rendevo conto della fluidità della situazione
« nazionale e della conseguente necessità che le autorità centrali pote-
« vano sentire di sensibilizzare la periferia al fine di fronteggiare ogni
« evenienza ».

Tale deposizione venne dal generale Ciravegna confermata alla Commissione parlamentare.

g) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo (18 giugno 1969).

Al generale Giovan Battista Palumbo il Presidente domandò:

« Taluno dei presenti ha affermato, per suo conto, che sentì ad-
« dirittura proporre l'eventualità che si occupassero le prefetture, re-
« sistendo, se necessario, alla polizia; e che perciò si potesse, nel caso,
« anche fare uso delle armi per sequestrare il prefetto ».

Il generale Palumbo così rispose:

« " Lo escludo in modo assoluto. Siamo in un altro settore. Non
« è possibile che si sia verificato quello che lei ha detto, perché questo
« era un reato e i reati, noi ufficiali di polizia giudiziaria, non li
« avremmo consentiti. Sono cose ridicole e addirittura pazzesche, po-
« ter pensare di usare le armi, sequestrare il prefetto.

« E come ha reagito questa persona che dice questo? Io non
« avrei consentito al generale Markert di dire questo, e se non avessi

« potuto far niente in quella circostanza, avrei denunciato il fatto
« successivamente a chi era competente a decidere su queste que-
« stioni. Qui si tratta di reati”.

« — *Presidente*: Allora lei lo esclude ?

« — *Palumbo*: ”Non solo lo escludo, si tratta di reagire. Chi ha
« detto questo, cosa ha fatto dopo che il generale Markert ha dato
« questa disposizione ? ”

« — *Presidente*: Le dirò, che nella versione di colui che afferma
« questo...

« — *Palumbo*: ” Potrei sapere il nome ? ”

« — *Presidente*: Poi le dirò il nome. Egli dice che non solo pro-
« testò ma che ciò indusse il generale Markert a telefonare a Roma
« per vedere se per caso avesse interpretato male le istruzioni. Da
« Roma poi sarebbe venuta la risposta nel senso che lui le aveva
« interpretate male, che non era questo che si voleva.

« — *Palumbo*: ”Assolutamente non ci fu nessuna reazione da
« parte di nessuno... un fatto di questo genere non poteva sfuggire
« alla mia attenzione. Non ci fu nessuna telefonata, nessuna reazione,
« in modo assoluto. È addirittura pazzesco pensarlo”.

« — *Presidente*: Le dirò che la persona che ha affermato ciò è
« esattamente un generale che ora non è più vivo...

« — *Palumbo*: ”Ho capito, il generale Aurigo. Se egli ha affer-
« mato questo vuol dire che non stava bene, perché non era una cosa
« possibile. Il generale Zinza non ha parlato mai: ha ascoltato tutto
« quello che diceva il generale Markert, anzi era quello che lo ascol-
« tava più religiosamente, era il più zelante di tutti e non ha mai
« fatto nessuna osservazione.

« Si è parlato di aggiornamento per quanto riguardava la situa-
« zione dell’Arma. In caso di necessità, naturalmente, si prendevano
« accordi con i prefetti e con i questori per fare un piano unico. Si
« è parlato solo di aggiornamento delle forze dell’Arma e non è stato
« detto che questo era un piano definitivo.

« Questo è uno studio” ».

6) *Le riunioni nelle sedi dei comandi delle tre divisioni dei carabinieri.*

Sezione A): LE RIUNIONI NELLA SEDE DEL COMANDO
DELLA DIVISIONE PASTRENGO DI MILANO.

Ritornando al contenuto ed alla fattibilità operativa del piano e stando sempre agli ufficiali della divisione Pastrengo di Milano, furono sentiti il generale Markert, il colonnello Mingarelli, il generale Ciravegna ed il colonnello G. B. Palumbo.

a) Deposizione del generale Adamo Markert.

Il generale Adamo Markert ha così depresso:

« In sostanza noi avevamo chiesto verbalmente ai tre comandanti « di Milano, Torino e Genova che compilassero i progetti di dettaglio « concreti per prendere le misure di sicurezza e di protezione per le « tre città indicate con i reparti dell'Arma e con i contingenti da ri- « chiamare in servizio.

« Tali progetti dei comandanti di Milano, Torino e Genova, non « furono mai consegnati ai comandanti di divisione. Quindi tutto ri- « mase allo stato potenziale, mai fu messo in essere un progetto da « parte dei comandanti delle tre città interessate e perciò tutto ri- « mase nelle intenzioni e nulla di concreto fu mai predisposto al ri- « guardo.

« Se avessi ritenuto che tale progetto, abbozzato in linea di mas- « sima dal comando di divisione e non elaborato nei dettagli concreti « dai tre comandanti interessati di Milano, Torino e Genova doveva « andare in fase esecutiva, a scadenza non lontana, sarebbe stata cura « del comando di divisione di sollecitarne la compilazione.

« Ciò non fu da me neppure preso in considerazione, avendo giu- « dicato questo progetto del tutto irrealizzabile, sia per ragioni tec- « niche, che dirò, sia sulla base di elementi negativi e ostativi di una « non modificabile realtà.

« Cioè, anche ad un profano appare chiaro che, dal momento « del richiamo dal congedo di contingenti di carabinieri congedati « (che doveva essere predisposto ad altissimo livello) alla loro effet- « tiva disponibilità per il loro tempestivo inserimento nel disposi- « tivo da attuare per la sicurezza e la protezione (perché questo « progetto riguardava soltanto la sicurezza e la protezione delle tre

« aree vitali di queste città) sarebbe trascorso un notevole lasso
« di tempo a causa delle ardue, immancabili difficoltà da supe-
« rare per il loro inquadramento prima e per il successivo addestra-
« mento dopo, perché se avessimo impiegato questi uomini appena
« giunti in caserma e fatto indossare la divisa, non avremmo avuto
« reparti di carabinieri efficienti, ma semplicemente dei borghesi in
« divisa e perciò pressoché inutilizzabili ».

b) Deposizione del colonnello Dino Mingarelli.

« ” Preciso che si trattava di uno studio, tanto è vero che questo
« mio studio, arrivato al punto 'modalità esecutive', diceva testual-
« mente: 'Pianificazione a parte'. Cioè intendeva riferirsi integral-
« mente alla pianificazione di ordine pubblico emanata dal Ministero
« dell'interno e dalla autorità di pubblica sicurezza.

« Questo era un esame preliminare e tra l'altro si prevedeva
« che, se presenti alle armi fossero state le cosiddette compagnie di
« carabinieri richiamati (che, in base alle leggi vigenti e con le pro-
« cedure previste per tutte le altre forze armate, anche l'Arma può
« richiamare per motivi di istruzione) e se ci fossero state necessità
« per una improvvisa emergenza, noi avremmo potuto impiegare
« queste compagnie: là dove prima esisteva soltanto un criterio lo-
« gistico, si introdusse un criterio operativo.

« Mi spiego: inizialmente prevedevamo di distribuire le compa-
« gnie dove c'era possibilità, e cioè dove c'era qualche caserma
« libera indipendentemente dall'importanza della giurisdizione. In
« secondo tempo, cioè per via di questa pianificazione, si prevedeva
« di raggruppare le compagnie, eventualmente presenti, in zone più
« sensibili della giurisdizione che, per noi — prima divisione —
« erano le zone di Milano, Torino e Genova.

« Non si è detto che volevamo operare da soli; stavamo facen-
« do uno studio che per il momento non richiedeva l'intervento di
« altri enti a noi estranei.

« Insisto sul termine studio e non dico piano, perché quello che
« ho compilato, e che è scritto a mano da me, perché non so scri-
« vere a macchina, proprio nel punto focale, cioè nelle "modalità ese-
« cutive", rinvia totalmente ad altra pianificazione, cioè a quelle pia-
« nificazioni di emergenza di ordine pubblico che sono previste dalle
« disposizioni.

« Le diverse pianificazioni vanno dall'ipotesi più semplice all'ipo-
« tesi più grave ” ».

« — *Presidente*: Questo piano aveva carattere difensivo od offensivo ?

« — *Mingarelli*: " Difensivo. Il piano è difensivo quando tende a difendere determinati obiettivi. Però non è escluso che, anche nell'ambito difensivo, non ci possa essere qualche atto offensivo".

« — *Presidente*: Cosa intende per atto offensivo ?

« — *Mingarelli*: " Ho parlato in senso generico. A un dato momento, quando io intendo difendere una determinata posizione, rilevo che posso difenderla meglio portandola un chilometro più avanti, occupando un nodo stradale: opero offensivamente, ma per facilitare il mio compito.

« Siccome di queste cose ricordo perfettamente tutto ed ho una certa competenza in materia, posso dire che la parola 'occupare' ecc., aveva uno scopo: difendere le istituzioni, non offendere.

« Del resto basterebbe fare una semplice considerazione: per offendere, nel senso vero, cioè per passare all'offensiva, bisogna avere mezzi. Passare all'offensiva senza mezzi è perfettamente inutile pensarlo".

« — *Presidente*: Lei riconosce come suo il piano che abbiamo in atti ? (*il documento viene esibito al teste*).

« Lo riconosce come suo ?

« — *Mingarelli*: " Sì, è la mia scrittura".

« — *Presidente*: A pagina 7 si dice: " Compiti. Occupare immediatamente i seguenti obiettivi: la prefettura, la sede R.A.I., la centrale telefonica, alcune sedi di partito, le redazioni di giornali. Impedire la costituzione di comandi e centri logistici sovversivi. Integrare la difesa del comando della prima divisione. Garantire la difesa delle caserme". Ora, con questa prima parte: "occupare immediatamente i seguenti obiettivi: la prefettura, la sede R.A.I., la centrale telefonica", che cosa si intende ?

« — *Mingarelli*: " Ritorniamo all'argomento che abbiamo trattato (io parlo di pianificazione a parte. Queste operazioni sono già previste nel piano che riteniamo di maggiore emergenza): 'occupare per difendere... '.

« — *Presidente*: Cioè, in altri piani di carattere generale, si usa sempre questa espressione ?

« — *Mingarelli*: " Le parole 'occupare' e 'difendere' per noi
« hanno lo stesso valore, nel senso che per difendere questi obiettivi
« bisogna occuparli. Nel compito assegnato in queste aree vitali in
« caso di emergenza (e qui parlavamo di estrema emergenza) la prima
« cosa da fare è di andare su questi obiettivi e occuparli prima che
« li occupino altri ».

« — *Presidente*: Se occupare vuol dire presidiare, perché non
« si usa questa ultima espressione ?

« — *Mingarelli*: " Tra presidiare e occupare c'è molta affinità,
« perché il presidio sta nell'occupazione. Non si difende un edificio
« standone all'esterno, lo si difende standone all'interno. Può darsi
« che la parola 'occupare' possa indurre a pensare a chissà che cosa,
« ma è usata a scopo difensivo, cioè presidiare ».

« — *Presidente*: Quindi, per lei il "presidiare" attiene alla di-
« fesa esterna ? Ed occupare vuol dire entrare e stare dentro la posi-
« zione da difendere ?

« — *Mingarelli*: " Sì ».

« — *Presidente*: Quindi la sede R.A.I., la centrale telefonica...

« — *Mingarelli*: " Sono obiettivi fondamentali ».

« — *Presidente*: Poi si dice: "Occupare alcune sedi di partito".
« Che vuol dire occupare "alcune" sedi di partito ?

« — *Mingarelli*: " Il termine è molto vago; non c'è nessuna in-
« dicazione.

« Vediamo l'ipotesi, perché ogni pianificazione è basata su una
« ipotesi.

« Se in un domani un sommovimento interno grave fosse provo-
« cato da un determinato organo che assume delle posizioni di con-
« trasto contro l'ordinamento dello Stato, si potrebbe anche occu-
« pare questo organo per motivi difensivi... ».

« — *Presidente*: Ma in tal caso non per "difendere" la sede...

« — *Mingarelli*: " Per difendere la situazione generale, per im-
« pedire che questo possa diventare un centro sovversivo. Del resto
« nel paragrafo successivo è detta la stessa cosa: impedire la costi-
« tuzione di comandi e centri logistici sovversivi. Nel primo caso
« potrebbe intendersi: comandi e centri operativi ».

« — *Presidente*: Dunque per occupazione di alcune sedi di partito
« si intende una operazione in questo caso offensiva, non difensiva...

« — *Mingarelli*: " Questo è il punto che vorrei chiarire. Se do-
« mani una sede di partito dovesse diventare un centro sovversivo,
« si può anche... ".

« — *Presidente*: Siccome qualche altro ufficiale ha detto che si
« poteva occupare una sede di partito allo scopo di difendere quella
« sede, e lei invece...

« — *Mingarelli*: " Poteva anche essere uno scopo di difendere
« quella sede (e infatti non si accenna a nulla) perché, come l'espe-
« rienza insegna, da parte di facinorosi poteva anche essere attac-
« cata una sede di partito, senza distinzione di colore. L'una e l'altra
« ipotesi dunque ".

« — *Presidente*: E cosa s'intende con " occupazione " delle sedi
« di giornali (pianificazione a parte) ?

« — *Mingarelli*: " Per gli stessi motivi soprattutto di carattere
« difensivo. Prendiamo il caso del *Corriere della sera* di Milano che
« più volte è stato assalito. In questo caso ci siamo posti a difen-
« derlo e dall'interno e dall'esterno ".

« — *Presidente*: Che cosa intende per " costituzione di comandi
« e centri logistici sovversivi " ?

« — *Mingarelli*: " Nell'ipotesi di una sommossa, indubbiamente
« essa viene diretta da qualche organo che vuole sovvertire l'ordine
« interno dello Stato: evidentemente una iniziativa di questo ge-
« nere deve avere un centro operativo, così come ha dei centri anche
« logistici.

« Tengo ancora a precisare che questo piano conteneva una im-
« portante annotazione, che era la seguente: " Modalità esecutive; pia-
« nificazione a parte", cioè si rinvia alla pianificazione di ordine pub-
« blico già esistente. Per cui, tutto quanto precede nel piano, è impo-
« stazione puramente teorica, che non può mettere in allarme nes-
« suno; infatti, detto piano non dice quali sedi di partito o quali
« giornali occupare, né quali forze dovevano intervenire ai fini della
« occupazione.

« Fu data lettura del piano, ma non fu detto a nessuno di com-
« pilare dei piani particolareggiati, perché alla divisione non è mai
« pervenuto alcun piano particolareggiato.

« Se la divisione avesse ordinato di fare piani particolareggiati, « tali piani sarebbero arrivati, perché si sarebbe trattato di un ordine « al quale i comandanti dipendenti non avrebbero potuto sottrarsi. « Pertanto, il fatto che non abbiano inviato piani significa che nes- « suno glieli ha chiesti. Qualunque altra eccezione che si dovesse sol- « levare, per quanto riguarda la mia divisione, la dichiaro destituita « di qualsiasi fondamento ” ».

c) Deposizione del generale Tomaso Ciravegna.

Il generale Tomaso Ciravegna, già comandante della I brigata carabinieri di Torino, interrogato dalla Commissione Lombardi, aveva rilasciato la seguente dichiarazione:

« Fui convocato il 19 giugno al comando di divisione insieme « con il generale Aurigo Remo e con il colonnello Palumbo Giovan- « ni Battista, comandante della legione di Genova.

« In questa circostanza il comandante della divisione:

« — Ci raccomandò di seguire attentamente la situazione del- « l'ordine pubblico, in relazione alla fluidità della situazione interna;

« — ci ordinò di approntare, per le città di Milano, Torino e « Genova, uno schema di predisposizioni da adottare in caso di grave « perturbamento dell'ordine pubblico. Tale schema doveva contenere « i seguenti dati:

« forza disponibile dell'Arma da impiegare, tenendo presente « la necessità di costituire riserve;

« obiettivi da vigilare quali R.A.I., prefettura, sedi di partito « e delle organizzazioni sindacali, telefoni, ecc. (come previsto in so- « stanza dai progetti di ordine pubblico);

« riserve di viveri e di acqua da costituire nelle caserme in « caso di attuazione dei relativi progetti di difesa.

« Rientrato in sede, provvidi ad approntare lo schema in que- « stione, senza peraltro interessare i comandi dipendenti ed avva- « landomi unicamente dei dati di cui il mio comando disponeva e « della lunga conoscenza che avevo della città di Torino. Non infor- « mai i comandi dell'Arma della sede, né impartii alcuna disposi- « zione, perché la situazione — che conoscevo perfettamente e seguivo « personalmente — non era tale da rendere necessario di impartire

« ordini che, per quanto solo orientativi, avrebbero potuto provocare
« prematuro ed ingiustificato allarmismo ».

Il generale Tomaso Ciravegna, inteso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, confermò quanto aveva depresso alla Commissione Lombardi e precisò:

« — *Ciravegna*: " Il generale Markert raccomandò in modo particolare ai comandanti convenuti di seguire attentamente la situazione dell'ordine pubblico e di approntare uno schema delle disposizioni da adottare in caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico.

« In particolare, raccomandò di rivedere tutti i progetti di difesa delle caserme, ai fini della difesa stessa e di costituire anche riserve di viveri e di acqua. Poi, di considerare la forza disponibile dell'Arma.

« Torino è un centro di primaria importanza: vi hanno sede i reparti della legione allievi, il battaglione mobile carabinieri, la legione territoriale; poco distante, nel castello di Moncalieri, è sistemato un battaglione allievi sottufficiali.

« Poi raccomandò di studiare anche la questione dei collegamenti tra i reparti in caso di intervento; di riesaminare i progetti di tutela dell'ordine pubblico; di prendere in considerazione i vari obiettivi e di predisporre la sorveglianza avvalendosi di militari dell'Arma in servizio ed anche di militari in congedo eventualmente da richiamare.

« Era tutto uno studio. Non era una questione da attuare, era una questione orientativa. Era una prospettazione per i momenti di disordine, per attacchi alle caserme dell'Arma e quindi per essere in grado di difenderle ».

« — *Presidente*: Ella ha fatto una elencazione di scorte, per cui mi sembrava che si riferisse a qualcosa di immediato. Non erano misure da adottare immediatamente ?

« — *Ciravegna*: " No, era uno studio. Tanto che non ritenni che fosse il caso, in relazione a queste direttive, di riunire i comandanti dipendenti e di tenere un rapporto ».

« — *Presidente*: Tutto quello che ella ha riferito come contenuto di questo piano riguarda sempre una progettazione, non già un piano da mettere in esecuzione ?

« — *Ciravegna*: " In modo assoluto; non si trattava di nessuna « messa in opera »".

« — *Presidente*: Quando parla di obiettivi da "vigilare" indicando quelli della R.A.I., delle prefetture, delle sedi dei partiti e « delle organizzazioni sindacali, dei telefoni, cosa intende per "vigilare"? Per esempio cosa intende per vigilare le sedi di partiti?

« — *Ciravegna*: " Vigilare nel senso di evitare che domani « gruppi di male intenzionati potessero commettere atti contro le « sedi, per esempio, del M.S.I. e del P.C.I., come purtroppo si verificano, con lanci di ordigni. Questo allo scopo di prevenire »".

« — *Domanda*: Ella ha parlato di obiettivi da vigilare, come la « R.A.I., la prefettura, ecc. dicendo "come è previsto, in sostanza, « dai progetti di ordine pubblico". A quali progetti si riferisce?

« — *Ciravegna*: " Ai progetti di ordine pubblico che vengono « compilati di intesa tra le autorità di pubblica sicurezza, i comandanti dell'Arma e per taluni progetti, invero pochi, anche previste « intese con le autorità militari (trasporti con automezzi militari in « caso di scioperi dei pubblici trasporti, vigilanza a sottostazioni « elettriche, in caso di scioperi totali del relativo personale) »".

« — *Presidente*: Che cosa intende per autorità militare?

« — *Ciravegna*: " Il comando del presidio. Vi sono, per esempio, obiettivi da tutelare in caso di perturbamento dell'ordine pubblico, scioperi totali del relativo personale, come le sottostazioni « elettriche »".

« — *Presidente*: Costituiscono un obiettivo militare?

« — *Ciravegna*: " Sono obiettivi di interesse pubblico »".

« — *Presidente*: Questo studio sarebbe stato da lei trasmesso a « chi, nel caso l'avesse definito?

« — *Ciravegna*: " Lo studio non l'ho trasmesso a nessuno. Ho « lasciato l'appunto nella pratica »".

« — *Presidente*: Nel caso che esso fosse diventato definitivo « questo avrebbe implicato o no, un collegamento, un coordinamento, una compulsazione dell'organo prefettizio?

« — *Ciravegna*: " Bisogna vedere in qual momento fosse venuto
« l'ordine. Era uno studio, non poteva essere diramato l'ordine di
« attuazione di quello schema. Ma se fosse stato dato l'ordine di
« attuazione, bisognava vedere la situazione del momento. Se era
« una situazione normale non poteva essere applicato, se era una
« situazione di turbativa, entravano automaticamente in funzione i
« vari piani dell'ordine pubblico concordati con l'autorità di pub-
« blica sicurezza ".

« — *Presidente*: In sede operativa, questo o altro piano poteva
« o doveva essere eseguito prescindendo dal coordinamento con l'or-
« gano governativo periferico, cioè con la prefettura ?

« — *Ciravegna*: " Non era stato dato nessun ordine di impar-
« tire disposizioni per l'esecuzione dello schema ".

« — *Presidente*: Questa mancata partecipazione dello studio al-
« l'organo prefettizio avveniva perché vi era stata una disposizione
« precisa ?

« — *Ciravegna*: " Era stato un ordine del mio comandante, che
« ho eseguito perché ero un soldato. Ho obbedito all'ordine. Mi è
« stato detto di preparare questo schema e niente altro di par-
« ticolare ".

« — *Domanda*: Questi schemi dovevano essere rimessi al co-
« mando di divisione ?

« — *Ciravegna*: "Nessun ordine in questo senso. È l'appunto in
« pratica che ho lasciato io".

« — *Domanda*: D'accordo; ma io voglio sapere se, insomma,
« quando ha ricevuto l'ordine a Milano di redigere questo schema
« le è stato rivolto l'invito di rimmetterlo, poi, allo stesso comando
« di Milano, eventualmente per l'unificazione dei tre schemi che erano
« stati predisposti ?

« — *Ciravegna*: " No ".

« — *Domanda*: Quindi di fatto, signor Presidente, non elaborò
« nessun piano, il generale Ciravegna ?

« — *Ciravegna*: " Uno schema di predisposizioni. C'erano gli
« argomenti trattati nel rapporto che erano pochi punti. Dicevo,

« ad esempio: forze disponibili di tanti uomini, tener presente che
« i battaglioni si congederanno, ecc. Si disse di preparare questo
« schema di predisposizioni basato sui progetti dell'ordine pubblico
« già esistenti ».

« — *Presidente*: Cioè presupponeva il concorso delle altre forze ?

« — *Ciravegna*: " Nello studiare gli obiettivi, attraverso questo
« schema, io francamente non ho dato molta importanza; del resto
« c'erano degli obiettivi vigilati dalla pubblica sicurezza ».

« — *Presidente*: Presupponeva il concorso di altre forze, quindi ?

« — *Ciravegna*: " Sì ».

« — *Presidente*: Pensa che questo piano considerasse l'ipotesi
« di uno scontro di forze ?

« — *Ciravegna*: " No, in modo assoluto; era un piano irrealiz-
« zabile ».

« — *Domanda*: Si sono quindi riuniti per fare un piano irrea-
« lizzabile ? L'ha fatto presente subito questo ?

« — *Ciravegna*: " Non ho dato nessuna importanza particolare
« perché, ragionando in me stesso, ho pensato: ci sono i piani del-
« l'ordine pubblico già sufficienti a tutelare l'ordine " ».

d) Deposizione del generale Giovan Battista Palumbo.

La Commissione parlamentare ha inteso anche il generale G. Bat-
tista Palumbo, comandante *pro tempore* della legione di Genova,
il quale ha così deposto:

« "In quella riunione si parlò solamente di studio ed aggiorna-
« mento del piano di ordine pubblico. Questo noi lo facevamo nor-
« malmente sempre a tutti i livelli, dalla tenenza alla compagnia,
« perché c'erano sempre cambiamenti di personale, sottufficiali e ca-
« rabinieri trasferiti ».

« — *Presidente*: Ricorda se questo studio venne in qualche
« modo da qualcuno ricollegato a vicende del momento ?

« — *Palumbo G. B.*: " Assolutamente nessuno intervenne a par-
« lare di vicende attuali. Si parlò solo di studio e di aggiornamento,
« ma a largo respiro, però ».

« — *Presidente*: Ricorda se allora si parlò di un piano cosiddetto "Solo", cioè di un piano che prevedesse il presidio dell'ordine pubblico nell'esclusiva responsabilità dell'Arma ?

« — *Palumbo G.B.*: "Il 'Piano Solo' l'ho letto sulla stampa, ma durante la riunione non è mai venuto fuori un 'Piano Solo'. Mai nessuno ne ha parlato, né il generale Markert, né il colonnello Mingarelli che era il capo di stato maggiore".

« — *Presidente*: Ma vennero date istruzioni di questo tipo, nel quadro di questa direttiva generale, circa il modo di guardare agli obiettivi di difesa sia per quanto riguarda la polizia militare, sia per quanto riguarda i compiti di istituto di ordine pubblico generale? Fate dei piani dettagliati in questa cornice e poi restituite gli altri, dopo si rielaboreranno. Vi furono discorsi di questo genere ?

« — *Palumbo G.B.*: "Assolutamente no; ci furono delle direttive per aggiornare i piani nostri, riferiti all'arma dei carabinieri, cioè al personale dell'arma dei carabinieri impiegato in eventuali servizi relativi al perturbamento dell'ordine pubblico".

« — *Domanda*: E non è stato detto che in questo caso i piani da mettere allo studio dovevano, poi, essere eventualmente realizzati soltanto con le forze dell'Arma e all'insaputa delle forze di polizia ?

« — *Palumbo G.B.*: "No. S'è detto: esaminiamo soltanto le forze dell'Arma".

« — *Presidente*: Il generale Ciravegna ha detto che, in occasione di queste istruzioni, venne precisato che questo atteggiamento doveva assumersi senza darne informazione agli altri organi di pubblica sicurezza e allo stesso prefetto.

« — *Domanda*: E il generale Ciravegna ha aggiunto che fu detto che i piani dovevano essere realizzati esclusivamente con le forze dell'Arma.

« — *Palumbo G.B.*: "Credo che il generale Ciravegna abbia male interpretato quello che è stato detto in quella circostanza, perché, lì, non è stato detto che non bisognava dire nulla alla pubblica sicurezza e al prefetto, ma è stato detto che si trattava di

« revisione, di piano di aggiornamento dell'Arma, solamente della
« Arma.

« Si disse: adesso a noi non ci interessa delle altre cose che si
« riferiscono alla pubblica sicurezza; perché in caso di necessità le
« sole forze dell'Arma non avrebbero potuto mantenere l'ordine
« pubblico.

« Per forza si sarebbe dovuto ricorrere alla pubblica sicurezza!
« Ecco perché dico che il generale Ciravegna ha interpretato male.
« Si è detto soltanto: in questa circostanza ci dobbiamo preoccupare
« pare solamente delle forze dell'Arma.

« Ma noi con le sole forze dell'Arma non saremmo mai riusciti
« a mantenere l'ordine pubblico" ».

e) Deposizione del generale Cosimo Zinza.

Il generale Cosimo Zinza, ascoltato dalla Commissione parlamentare, a domanda così depose:

« — *Domanda*: Ritiene lei che in caso di emergenza i carabinieri avrebbero potuto, da soli, controllare la situazione nel territorio di loro competenza ?

« — *Zinza*: " Assolutamente no ".

« — *Domanda*: Non si parlò dunque di altre implicazioni, e neppure di provvedimenti difensivi in vista di possibili reazioni da parte della pubblica sicurezza, nell'ipotesi ci fosse stata una azione contro la pubblica sicurezza ?

« — *Zinza*: " No ".

« — *Domanda*: Vorrei chiedere al teste in quale riunione si parlò di riordinamento territoriale dell'Arma e quali furono le osservazioni del colonnello Zinza.

« — *Zinza*: " Non ci sono state riunioni per questo: si è trattato di studi che sono stati portati avanti per mesi e che poi hanno avuto la loro attuazione.

« Questi erano problemi trattati dai capi di stato maggiore delle divisioni. Noi colonnelli e generali di brigata e di divisione non siamo stati mai messi al corrente.

« Erano argomenti trattati dai capi di stato maggiore delle divisioni ".

« — *Domanda*: Vorrei sapere se, nel corso della sua lunga « esperienza, le è mai accaduto prima di avere avuto ordini di questo « genere. Chiedo se disposizioni analoghe o simili furono assunte « nel luglio del 1960. Parlo dell'esame di situazioni e di piani.

« — *Zinza*: " Ci sono sempre stati, ma sempre di intesa con la « pubblica sicurezza.

« Per esempio, quando ci furono i fatti di Genova del luglio « 1960, ho preso contatto col questore e con l'allora prefetto di Mi- « lano, Vicari, e mi sono mantenuto in continuo contatto con lui. « Non solo ma, insieme al prefetto Vicari, abbiamo ispezionato tutte « le forze dislocate nei vari obiettivi della città di Milano " ».

Sezione B): LE RIUNIONI NELLA SEDE DEL COMANDO
DELLA DIVISIONE PODGORA DI ROMA.

I) *Riunione in ordine al " Piano Solo ".*

Al comando della divisione Podgora non risulta vi sia stata riunione dei comandanti dipendenti per la lettura o trattazione formale delle bozze del cosiddetto " Piano Solo ", stando alle dichiarazioni del comandante generale Cento e del capo di stato maggiore colonnello Bittoni.

a) *Deposizione del generale Giuseppe Cento.*

Il generale Giuseppe Cento confermò che l'ordine di preparare lo studio del piano l'ebbe il suo capo di stato maggiore, colonnello Bittoni, dal comando generale. Dalla sua deposizione, si rileva che per la preparazione o per la lettura delle bozze dello studio, che poi venne mandato al comando generale, non tenne al comando della divisione una riunione dei comandanti dipendenti.

b) *Deposizione del colonnello Luigi Bittoni.*

Il colonnello Luigi Bittoni così depose:

« Il piano, come ho detto, lo feci io ed il mio comandante di « divisione lo lesse. Noi demmo delle disposizioni a grandi linee ai « comandanti di legione interessati perché anche loro facessero una « cosa analoga; ma per quanto riguardava il loro territorio, non so « se poi i miei colleghi lo abbiano fatto. Non svelo certamente un « segreto se dico che oggi tutti noi abbiamo delle pianificazioni per

« quanto riguarda la difesa delle caserme. Anche la piccola caserma
« ha un piano di difesa e credo che questo sia un dovere da parte
« di ogni organizzazione militare che deve guardarsi le spalle in
« casa propria ».

II) *Riunione in ordine ad un piano specifico per la città di Roma.*

a) Dalla relazione Lombardi risulta, però, che:

« A Roma, ai primi di luglio, il comandante della divisione, ge-
« nerale Cento, fece studiare dai comandanti delle legioni Roma
« e Lazio e della legione allievi, un piano per la difesa della capi-
« tale con il quale si prevedeva la divisione della città in tre settori
« da affidare ai predetti comandi di legione, per la tutela dell'ordine
« pubblico con l'impiego delle sole forze dell'Arma ».

b) L'argomento venne introdotto alla Commissione parlamen-
tare dal senatore Raffaele Jannuzzi che precisò:

« Credo che sia già di dominio della Commissione che, oltre ai
« tre piani divisionali per le tre zone nelle quali era divisa l'Italia,
« vi era un quarto piano per la città di Roma, che la divideva in
« tre zone affidate ai colonnelli Ferrara, Sottiletti e Lepore, che
« prevedeva tra l'altro l'utilizzazione della legione allievi carabinieri.
« Questo particolare è coperto da segreto, in due o tre punti, in altri
« documenti è invece lasciato scoperto. Perché? È evidente che
« per dividere Roma in tre zone bisogna predisporre anche delle
« carte della città e qualcuno le ha predisposte. Chi? Non poteva
« che essere il generale Cento, comandante della divisione di Roma.

« Il generale Cento predisponendo le carte e le consegnava ai
« suoi ufficiali. Questo fatto è rimasto ancora coperto dagli "omissis".
« Io ho voluto citare nel mio intervento al Senato questo fatto non
« per gusto di dire "ma guardate un po' che cosa hanno nasco-
« sto!" ma perché è importante sottolineare che il lavoro per il
« "Piano Solo" era stato portato avanti fino ai minimi dettagli tec-
« nici e aveva investito direttamente la responsabilità dei comandanti
« in capo ».

c) Sulla circostanza il tribunale di Roma (processo contro
Corbi e Gregoretto) aveva inteso il generale Giuseppe Cento il quale
così depose:

« Ripeto che a me personalmente non sono state date direttive
« dal generale de Lorenzo di attuazione di un piano che non ho

« preparato e che non ho nemmeno visto. Disposizioni e rapporti si
« sono avuti tra il colonnello Bittoni e il generale Picchiotti.

« Un giorno al mio comando feci chiamare i tre comandanti
« delle legioni di Roma e, dato che ero comandante del presidio di
« Roma, incaricai i comandanti di rivedere i piani di difesa delle
« caserme e delle zone circostanti le caserme che sostanzialmente di-
« vidono la città in tre settori.

« Questo rientrava nelle disposizioni che il mio capo di stato mag-
« giore mi aveva comunicato e che aveva ricevuto dal comando
« generale.

« Io ero presente alla riunione dei suddetti comandanti. Si trat-
« tava non già di dividere tutta la città in tre zone, ma soltanto che
« ogni comando aveva l'incarico di intervenire per difendere ognuno
« la propria caserma e la zona circostante ».

d) Il tribunale di Roma interrogò anche il colonnello Luigi Bit-
toni il quale, deponendo al procedimento penale a carico di Corbi e
altri (udienza del 16 gennaio 1970), così si espresse:

« È vero che in esecuzione delle istruzioni ricevute sia nell'aprile
« 1964 che successivamente dal generale de Lorenzo, comandante del-
« l'Arma, nel giugno 1964, il generale Cento, comandante della 2^a divi-
« sione Roma, convocò i comandanti delle legioni allievi, Roma e
« Lazio, comandate dai colonnelli Sottiletti, Ferrara e Lepore, con
« i quali studiò un piano di ordine pubblico di Roma, piano che pre-
« vedeva il solo impiego delle forze dell'Arma e che prevedeva la sud-
« divisione della città in tre settori.

« Devo precisare che in un'epoca, tra aprile e maggio 1964, su
« disposizione del generale Cento, io ho convocato i comandanti delle
« legioni allievi, Roma e Lazio, con i quali abbiamo discusso di dare
« a questa città di Roma un certo piano di divisione in tre zone
« e ciò ai fini della tutela della città con le sole forze dell'Arma e
« il cui comando doveva essere affidato a Sottiletti, Ferrara e Le-
« pore. Devo precisare che non si trattava di un vero e proprio piano,
« ma si trattava di una bozza di studio ai fini di rendere più agevole
« l'impiego della forza dei carabinieri.

« Il piano è rimasto allo stato embrionale. Questo piano era
« organizzato perché c'era qualcosa che non andava nell'ordine pub-
« blico. Ho detto che vi erano preoccupazioni perché pervenivano
« voci e notizie dagli organi inferiori della precarietà della situazione
« in generale e noi dovevamo essere vigili.

« Effettivamente prima di questa bozza di divisione della città, « c'erano altri piani che prevedevano l'impiego anche di altre forze. « Questo studio fu fatto per l'impiego delle sole forze dei carabinieri « per vedere quali erano le forze e i mezzi dell'Arma disponibili nella « capitale ».

e) Il generale Oreste Lepore, interrogato dalla Commissione Lombardi, rilasciò una dichiarazione nella quale, tra l'altro, si legge:

« I) Nei giorni successivi vi fu una riunione più ristretta al comando di divisione, alla quale parteciparono i tre comandanti di « legione di Roma (Roma, Allievi e Lazio), durante la quale si studiò « la ripartizione di Roma in tre settori di cui ognuno avrebbe dovuto « assumere la responsabilità. Queste disposizioni furono prese in previsione di una eventuale contingenza particolare nella quale l'Arma « avesse dovuto intervenire con le sole sue forze. Sono sicuro, però, « che al momento dell'intervento non sarebbe mancata la collaborazione della pubblica sicurezza. Nulla si è detto circa l'eventuale impiego del reggimento meccanizzato ».

II) Interrogato, quindi, dal tribunale di Roma il 20 gennaio 1970, tra l'altro così depose:

« Ai primi di giugno 1964 io, Sottiletti e Ferrara partecipammo « ad una riunione preliminare, riunione che poteva ritenersi normale, essendo tutti noi in servizio a Roma.

« Il colloquio avvenne col capo di stato maggiore colonnello Bittoni, su ordine del generale Cento. Si parlò della situazione politica che era un po' tesa, e che bisognava stare attenti e vigilanti. « Riferimmo anche sulle forze di cui ciascuno di noi disponeva per « impiegarle nel mantenimento dell'ordine pubblico. Queste notizie, « d'altra parte, erano notizie che noi normalmente davamo, essendo « la divisione di Roma un comando di presidio per quanto riguarda « l'arma dei carabinieri. In quella circostanza non si parlò di piano. « Fu parlato e concordato che, essendo noi tre comandanti in Roma, « era consigliabile che ognuno di noi avesse una zona di controllo « e di impiego. Anche in precedenza esisteva una divisione di competenza della città in zone, su ognuna delle quali poteva aver competenza o un ufficiale dei carabinieri o un funzionario di pubblica « sicurezza.

« La conversazione sulla necessità di dividere la città in tre zone « non escludeva, anzi presupponeva l'eventuale impiego di altre forze.

« La suddivisione della città in tre zone fu fatta perché eravamo
« tre colonnelli comandanti, per cui si ritenne opportuna tale suddi-
« visione della città per un controllo sui nostri militari. Dopo questa
« riunione nessuno di noi ebbe in sostanza l'assegnazione di una zona
« di competenza della città, né il comandante della legione allievi ebbe
« a sua volta la competenza su un dato settore.

« I piani dei carabinieri di ordine pubblico sono concertati con
« gli organi di pubblica sicurezza. Il questore dirige ed è responsa-
« bile del servizio di ordine pubblico. Questo non vieta all'arma dei
« carabinieri di prendere delle misure tendenti a tutelare l'ordine
« pubblico ».

f) Il generale Arnaldo Ferrara, anch'egli inteso dal tribunale di Roma nella stessa udienza, così aveva depresso:

« I) Fu ai primi di giugno del 1964 che fui convocato presso il
« comando della 2^a divisione carabinieri di Roma, comandante era
« il generale Cento.

« Fui convocato io, comandante della legione Roma, Sottiletti,
« comandante della legione allievi Roma e Lepore, comandante della
« legione Lazio.

« Ci fu raccomandato, in quell'occasione, di rivedere le disposi-
« zioni relative all'ordine pubblico, con particolare riguardo alla di-
« fesa delle caserme.

« Ci furono chiesti i dati di forza di ognuno di noi e ci fu accen-
« nato che, essendo a Roma tre comandanti, nel quadro della attua-
« zione delle ordinarie predisposizioni relative all'ordine pubblico già
« previste ed esistenti, era stata considerata l'opportunità che a
« questi tre comandanti fossero devolute funzioni di comando nel-
« l'ambito delle rispettive zone di competenza.

« E fu dato un accenno generale delle tre zone di competenza.

« Il comando di divisione di Roma ha anche funzione di presi-
« dio, per quanto riguarda le forze dell'Arma, e ha sempre provve-
« duto e provvede tuttora a stabilire l'aliquota di forze da dare,
« in concorso con la pubblica sicurezza, nel settore dell'ordine
« pubblico.

« Rientrato nella mia legione, io detti i dati che avevo ».

II) Interrogato dalla Commissione parlamentare il 2 aprile 1970, il generale Ferrara così depose:

« " Ci fu una riunione, mi pare verso la fine di giugno, alla quale
« ci furono chiesti i dati di forze che noi diamo di solito. In quella

« circostanza, furono chiesti i dati di forze disponibili e ci fu chiesto
« di considerare la difesa delle caserme e la forza disponibile per in-
« terventi di ordine pubblico.

« Considerato che nella città di Roma vi erano e vi sono tre co-
« lonnelli comandanti di legione, ed esattamente il comandante della
« legione di Roma, il comandante della legione Lazio e il coman-
« dante della legione Allievi, fu accennato che, in caso di necessità,
« di perturbamento dell'ordine pubblico sarebbero state affidate a
« questi tre colonnelli le aree di competenza.

« Se mi consentono, vorrei fare una sottolineatura, con la mas-
« sima obiettività. Si è parlato molto di zone, di settori, di suddivi-
« sioni. Ne ha parlato anche la stampa. Io voglio osservare che
« tutto il territorio nazionale è diviso in settori.

« Cosa sono le compagnie, i gruppi, le legioni, le brigate, se
« non settori di competenza ?

« La città di Roma fu quindi divisa in settori, nel senso che,
« essendovi tre colonnelli fu detto: 'ciascuno è responsabile di una
« determinata cosa'. Anzi, questo non fu nemmeno precisato, fu
« detto che sarebbe stata affidata ai comandanti di corpo una compe-
« tenza differenziale".

« — *Domanda*: Il colonnello Bittoni aveva con sé una carta del
« *Touring* ai fini della suddivisione delle zone di competenza ?

« — *Ferrara*: "Io vidi una carta del *Touring*. Si accennò vaga-
« mente a questo, quasi nel senso di un preavviso, nel senso, cioè,
« che, essendovi tre colonnelli, sarebbe stata affidata ad ognuno di
« loro una competenza di settore".

« — *Domanda*: Da quanto tempo in Roma avevano la propria
« sede i tre colonnelli ?

« — *Ferrara*: "Dal 1870".

« — *Domanda*: Mi chiedo come mai proprio nel giugno 1964 si
« sia sentito il bisogno di distribuire territorialmente le competenze.

« — *Ferrara*: "Anche altra volta si è fatto. Per esempio, quando
« si sono tenute le Olimpiadi, mi pare che il comandante della
« legione Lazio abbia avuto anche lui dei compiti.

« In occasione di cerimonie, come per esempio l'arrivo di un
« capo di Stato, il comandante della legione allievi assume addi-

« rittura la direzione del servizio in una determinata zona, come può
« essere quella del Vaticano ».

« — *Domanda*: Sempre però in funzione di un evento che si
« attende o che sia in corso. In quell'occasione, quale evento si
« attendeva ?

« — *Ferrara*: " Dirò che questa suddivisione è anche prevista dai
« normali piani legionali, ai quali partecipano regione militare, pub-
« blica sicurezza, finanza. In sostanza, i piani d'ordine pubblico sono
« sempre esistiti e fanno capo anche alla regione militare, cioè è
« previsto l'impiego proprio di questi colonnelli. Dicendo questo, ri-
« tengo di non sciogliere alcun segreto militare; posso dire che tutto
« questo è normalmente previsto.

« In sostanza, quando vi è una situazione generale qual'è quella
« prevista dai piani d'ordine pubblico, è logico che si preveda di
« non lasciare a casa inerti questi colonnelli e che si impieghino
« tutte le forze, salvo ovviamente quelle che sono negli uffici " ».

g) L'allora colonnello Roberto Sottiletti aveva reso al generale
Manes la seguente dichiarazione:

« I) Nel periodo fine giugno-primi luglio 1964, alle ore 9 di un
« giorno che non sono in grado di precisare, fui convocato presso
« il comando della divisione di Roma dal generale Giuseppe Cento,
« unitamente ai colonnelli Ferrara e Lepore rispettivamente coman-
« danti delle legioni Roma e Lazio. Il predetto ci fece presente che,
« in vista di una situazione politica interna di emergenza, di cui
« non doveva sfuggirci la gravità, era necessario predisporre oppor-
« tune misure per fronteggiarla. In particolare a me venne affidato il
« compito di controllare e, se necessario, fronteggiare (" *omissis* "),
« eventuali dimostranti che avrebbero potuto turbare l'ordine pub-
« blico (" *omissis* ").

« Agli altri due colonnelli vennero assegnate altre zone e fu anche
« loro ordinato di ridurre o limitare il numero delle persone sospette
« da arrestare in caso di attuazione di un piano, del quale però io
« non ero in possesso non avendo la mia legione giurisdizione terri-
« toriale. Il generale Cento (" *omissis* ") al termine del colloquio du-
« rato poco più di mezz'ora, ci raccomandò di mantenere segreto
« l'argomento della convocazione. Non ne feci parola ad alcuno giac-
« ché i compiti affidatimi non richiedevano per il momento il con-

« corso immediato di dipendenti, né vi era bisogno di dar loro alcun
« preavviso. Non mi furono dati ordini di sospensione o limitazione
« di licenze o permessi ».

II) Inteso dal tribunale di Roma il 20 gennaio 1970, così depose:

« Io venni messo al corrente che la città di Roma, nell'eventua-
« lità di gravi disordini, sarebbe stata divisa in tre zone affidate a tre
« comandanti diversi. Una delle zone sarebbe stata assegnata a me;
« io, in quel periodo, ero già comandante alla legione allievi di Roma.

« Il piano della divisione di Roma in tre zone non ebbe mai ese-
« cuzione. Non so dire se la realizzazione della difesa dipendesse dal
« solo impiego dell'arma dei carabinieri. Comunque, si trattò solo di
« una conversazione, di preliminari ed io feci conoscere quale era la
« forza dell'Arma alle mie dipendenze. In sostanza io non ho mai
« visto il piano, né i carteggi relativi al piano.

« Confermo la dichiarazione scritta resa al generale Manes, di-
« chiarazione che esprime fedelmente il mio pensiero.

« Io non ho partecipato ad altre riunioni successive al 26 giugno
« 1964. Quindi nulla so della convocazione dei colonnelli Azzari, Le-
« pore ed altri. Ripeto che ho partecipato solo alla riunione in cui
« si è parlato genericamente del piano di difesa di Roma ».

Sezione C): LE RIUNIONI NELLA SEDE DEL COMANDO DELLA DIVISIONE
OGADEN DI NAPOLI.

a) Deposizione del generale Giovanni Celi:

« — *Domanda*: Desidero chiedere al generale Celi se il conte-
« nuto della bozza di studio era di carattere difensivo od offensivo.

« — *Celi*: " Era un contenuto di carattere difensivo, volto a sal-
« vanguardare le istituzioni dello Stato, alla difesa delle caserme, alla
« difesa di determinati punti nevralgici. Insomma, a ciò che in tutti
« i piani e in tutte le circostanze di questo genere si fa e si mette
« allo studio. Di offensivo non c'era niente; non avevamo ragione di
« fare un'azione offensiva. Era, ripeto, un'azione difensiva, in modo
« particolare di protezione, se vogliamo chiamarla tale. Noi abbiamo
« i piani di difesa delle caserme. Ogni caserma deve essere difesa.
« Credo che sia un elementare diritto e dovere di tutti noi il farlo ".

« — *Domanda*: Lei crede, generale, che l'occupazione di sedi di partiti sia un fatto difensivo od offensivo ?

« — *Celi*: "Ma non si tratta di occupazione, bensì di protezione. « Del resto, anche oggi, quando vi sono perturbamenti dell'ordine pubblico, le sedi di tutti i partiti vengono presidiate e non occupate. La forza pubblica è inviata a presidiare e a proteggere le sedi dei partiti o di altre organizzazioni ».

« — *Domanda*: Quindi, dovrebbe essere una protezione per tutti i partiti !

« — *Celi*: " Sì ".

« — *Domanda*: E quando venisse previsto che la protezione riguarda solo alcune sedi di partito, lei crede che sarebbe un fatto difensivo od offensivo ?

« — *Celi*: " Dovrebbe trattarsi di sedi di partito più esposte ai pericoli. Se vi fosse la disposizione di proteggere alcune sedi per evitare determinati guai, credo che sarebbe dovere delle forze di polizia presidiarle, non a scopo offensivo, naturalmente, perché noi non abbiamo scopi offensivi ".

« — *Domanda*: Nel piano che è stato preparato, si dice: " Il presente piano considera l'ipotesi in cui la situazione interna sia tale da prevedere l'immediato mantenimento dell'ordine costituito nel territorio dello Stato e pertanto si renda necessario il tempestivo intervento dell'Arma prima ancora che si addivenga al passaggio dei poteri di ordine pubblico dalla autorità civile all'autorità militare ".

« — *Celi*: " Sissignore ".

« — *Presidente*: In questo piano, signor generale, si fa l'ipotesi che si è letta e si aggiunge: " Ne consegue che l'ordine di attuazione del presente piano è indipendente dal progetto di emergenza interna e dal piano locale per l'ordine pubblico delle prefetture "...

« — *Celi*: " C'è una premessa, signor Presidente: per salvaguardare l'istituzione dello Stato. Non ricordo la parola esatta ".

(Il Presidente legge la prima parte del cosiddetto piano " Solo ").

« — *Presidente*: Si parla anche di occupazione degli obiettivi, delle installazioni, dei punti sensibili più importanti. Cosa vuol dire con le parole " occupazione degli obiettivi " ?

« — *Celi*: " Presidio, occupazione per presidiare ".

« — *Presidente*: E che cosa vuol dire: impedire la costituzione di comandi e di centri logistici. Comandi di chi ?

« — *Celi*: " Delle formazioni paramilitari ".

« — *Presidente*: Sempre contrarie all'ordine preconstituito ?

« — *Celi*: " Sempre. Secondo il mio punto di vista, il piano mirava soltanto alla difesa delle istituzioni dello Stato ".

« — *Presidente*: Quando si dice: " Impedire la costituzione di comandi o di centri logistici ", il riferimento è a comandi illegittimi ed a centri sovvertitori ?

« — *Celi*: " Sì ".

(Il Presidente legge la seconda parte).

« — *Presidente*: Quindi, vi è un momento intermedio che si prevede in questa ipotesi, quello in cui si è determinata la situazione di emergenza, ma tuttavia ancora non vi è stato il passaggio dei poteri dalla autorità civile all'autorità militare. Per tale caso si dice: " Consideriamo questa ipotesi per provvedere allo immediato mantenimento dell'ordine ". Il mantenimento dell'ordine potrebbe implicare anche l'adozione di misure coercitive, per esempio, della libertà personale, al di fuori della autorizzazione del magistrato ?

« — *Celi*: " Nossignore. Noi cerchiamo di impedire il peggio, ma sempre nell'ambito della legalità ".

« — *Presidente* (riprendendo la lettura): ... " l'ordine di attuazione del presente piano è indipendente dalle norme previste dai progetti di emergenza interna e dai piani locali di ordine pubblico delle prefetture ". Vuol spiegare, signor generale ?

« — *Celi*: " Prima di tutto questo è uno studio, non è un piano; è uno studio che avrebbe dovuto essere ratificato in sede di comando generale e di Ministero dell'interno. Io penso che questa applicazione del piano tendeva soltanto ad evitare il peggio, prima che si manifestasse il caos.

« A quanto penso io, i piani locali servono per determinate situazioni locali, redatti dalla prefettura e dai comandi di gruppo.

« Questo era qualche cosa di più, implicava la sicurezza di tutto il territorio nazionale e penso che dovesse essere attuato indipendentemente dalle norme degli altri piani. Credo di poterlo spiegare così ».

« — *Presidente*: Quell' " indipendentemente " si riferisce al contenuto delle misure o anche alle disposizioni di ordine legale ?

« — *Domanda*: Quando lei parla di " norme ", a quali norme si riferisce ? Alle disposizioni logistiche o ad altro tipo di ordini ?

« — *Celi*: " Non mi riferisco alla legittimità degli ordini: io li ho ritenuti legittimi. Ho già detto e ripeto che se avessi avuto qualche dubbio sulla legittimità degli ordini, avrei avuto centomila modi di accertarne la legittimità " ».

b) Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa.

Sentito, il colonnello Dalla Chiesa, così depose:

« — *Domanda*: Vorrei sapere dal colonnello Dalla Chiesa se conosce la minuta n. 4 del piano e se ne è stato l'estensore.

(Il documento viene sottoposto all'esame del teste).

« — *Dalla Chiesa*: " Riconosco in questo documento lo schema da me trattato ".

« — *Presidente*: Nella seconda parte si legge tra l'altro: " Si rende necessario il tempestivo intervento dell'Arma prima ancora che si addivenga al passaggio dei poteri dell'ordine pubblico dalla autorità civile all'autorità militare. Ne consegue che l'ordine di attuazione del presente piano è indipendente dalle norme previste dai piani di emergenza interni o dai piani locali delle prefetture.

« Qui si parla quindi di progetti di emergenza e di piani locali delle prefetture. Si vuole sapere: quelle misure che si sarebbero eventualmente dovute prendere (qualora il piano fosse stato adottato), in un momento in cui ancora non era stato effettuato il passaggio dei poteri, da chi dovevano essere disposte e come. Si vuole inoltre sapere che cosa vuol dire: " Il presente piano è indipendente dalle norme previste dai piani di emergenza interni e dai piani locali per l'ordine pubblico delle prefetture ".

« — *Dalla Chiesa*: " L'Arma in determinate situazioni ha dei compiti da assolvere che sono coordinati insieme con altre organizzazioni parallele (organi di pubblica sicurezza). Per questi è sta-

« bilita, a seconda di determinate esigenze, l'attuazione di determi-
« nate misure che attengono a certi piani, al verificarsi di emer-
« genze di vario grado e tipo. Tra queste ve ne possono essere
« alcune che riflettono soltanto l'Arma, e queste sono state stabilite
« in pieno accordo con gli organi del Ministero dell'interno e della
« pubblica sicurezza. Quindi vi sono alcune misure che sono coordi-
« nate, altre che riflettono soltanto l'Arma. Quella di cui si parla
« è una di quelle per le quali era interessata soltanto l'Arma, la
« quale aveva il compito di 'studio' ».

« — *Presidente*: Allora, per attuazione indipendente dalle norme
« previste dai piani, si vuol dire " prescindendo dai piani coordinati ",
« perché si trattava di una previsione del solo impiego dell'Arma ?
« E poiché ella considera il periodo che corre dal disordine in atto
« al passaggio dei poteri, l'attuazione di queste norme da quale or-
« dine doveva dipendere ?

« — *Dalla Chiesa*: " Si trattava di una fase di studio e, quindi,
« in una fase di studio doveva essere previsto un eventuale impiego
« delle forze dell'Arma, questo è il punto, per intervenire tempesti-
« vamente al verificarsi di una situazione di sovvertimento dell'ordine
« pubblico.

« È fuori dubbio che questo studio doveva essere aderente a
« questa situazione e tempestivo nella sua attuazione. È altrettanto
« ovvio che, nella compilazione dello studio, avrei dovuto pensare
« che quest'ordine potesse essere inquadrato nella visione generale
« delle predisposizioni che in questo campo vengono prese, e
« quindi in accordo con gli organi del Ministero dell'interno. Mi
« sembra di dover qualificare questi piani sotto il profilo della poli-
« zia militare, intesa come funzione dell'Arma che deve assolvere ai
« fini della sicurezza dello Stato. Siccome la sicurezza dello Stato
« presenta aspetti molteplici, quali gli atti che tentano di minare
« la stessa sicurezza dello Stato, gli atti di sabotaggio, atti che pos-
« sono ledere le stesse forze armate, le infrastrutture ed altro, per
« me questi piani sono di specifica competenza dell'Arma come re-
« sponsabile della polizia militare. Premessa questa dipendenza delle
« forze, secondo le circostanze, dal Ministero dell'interno o dallo
« stato maggiore della difesa, questo ordine di attuazione del pre-
« sente piano non poteva che venire da una delle due autorità, non
« poteva venire dal comando generale. È fuor di dubbio che, se in

« quella circostanza l'ordine veniva dallo stato maggiore della difesa, « le forze non potevano essere impiegate per altre attuazioni ».

« — *Presidente*: Che cosa intende per difesa del territorio ?

« — *Dalla Chiesa*: " La difesa interna del territorio comprende « quelle misure che sono prese nel campo della polizia militare, « allorquando elementi sovvertitori, inquadrati più o meno in organi « paramilitari, potrebbero recare danno alle infrastrutture militari « oppure determinare nell'ambito delle forze armate situazioni di « emergenza. Per questo è prevista la possibilità di impiego dell'Arma, « in concorso con l'esercito, in situazioni particolari che esulassero « dall'ambito nazionale ».

« — *Domanda*: In questa minuta più volte si parla del " probabile " avversario e non dell' " eventuale " avversario. Stando al significato del termine, l'estensore del piano pensava a un " probabile " avversario e quale ?

« — *Dalla Chiesa*: " È un termine che viene usato nella regolamentazione militare. Anche in quanto è oggetto di nostri studi si « parla sempre di un ' probabile ' avversario ».

« — *Presidente*: " Probabile " significa dunque " eventuale " ?

« — *Dalla Chiesa*: " È un termine che viene usato nel gergo « militare: ' probabile avversario ' anche come ' avversario esterno '.

« — *Presidente*: Secondo l'opinione di un alto ufficiale che abbiamo sentito, i compiti di polizia militare — esplicita come servizio di istituto proprio dell'arma dei carabinieri — si limitano a « quei gruppi che sono presso i reggimenti e le divisioni, per la sorveglianza delle caserme, dei depositi di munizioni, ecc. Invece i « presidi della R.A.I.-T.V., delle ferrovie, delle reti di comunicazione, « dei palazzi del Governo, del Quirinale, sarebbero di competenza « delle forze dell'ordine pubblico e si rifanno sempre al ministro « dell'interno.

« — *Domanda*: Ma questo lo dice il generale Aloia ?

« — *Presidente*: Certo. Un altro ufficiale (de Lorenzo), invece, « ha fatto una distinzione ed ha affermato che i compiti di polizia « militare sono questi e altri ancora. Questa versione è quella che

« oggi lei, colonnello Dalla Chiesa, indirettamente conferma. Io le
« chiedo: come spiega la contrapposizione di due versioni così
« diverse ?

« — *Dalla Chiesa*: " Ho detto che come compito di polizia mi-
« litare si intende la tutela del segreto e quindi nella tutela del segreto
« occorre abbracciare tutto ciò che attiene alla difesa della sicurezza
« dello Stato.

« Poi nei compiti che l'Arma ha nel quadro di polizia militare,
« ci sono dei reparti che nell'ambito dei reparti dell'esercito assol-
« vono solo a quella funzione. Sono sezioni, nuclei, eccetera che
« attengono, solamente nell'ambito dell'esercito, all'assolvimento di
« questo compito e a niente altro.

« Mi dispiace contraddire il generale Aloia. Per quello che so
« e che praticamente abbiamo potuto attuare, nell'ambito del mio
« periodo di servizio militare nell'Arma, ho sempre visto i compiti
« della polizia intesi in questo senso ".

« — *Presidente*: Il generale Aloia aveva consuetudine con questi
« compiti istituzionali dell'Arma ? Egli è stato capo di stato maggiore
« della difesa.

« — *Dalla Chiesa*: " Mi guardo bene dal contestare quello che
« ha affermato il generale Aloia. Io parlo per quello che conosco e
« per quello che so che l'Arma compie nello svolgimento dei suoi
« compiti istituzionali ".

« — *Presidente*: I compiti del S.I.F.A.R. lei li include o no in
« quelli della polizia militare ?

« — *Dalla Chiesa*: " È un compito di polizia militare ma che
« riflette determinati reparti. Noi diamo una collaborazione al
« S.I.F.A.R. quando ci viene richiesta o quando poniamo le mani su
« persone alle quali si interessa il S.I.F.A.R. In quel caso collabo-
« riamo con quegli organi che sono competenti a svolgere quella
« specifica funzione di polizia militare. Rientrano nei compiti della
« polizia militare tutte le questioni di tutela dello Stato: contro-
« spionaggio, ecc. ".

« — *Presidente*: L'attacco alle prefetture e l'occupazione della
« R.A.I.-TV riguarda i compiti di polizia militare o quelli di ordinario
« ordine pubblico ?

« — *Dalla Chiesa*: " Un attacco alla prefettura, se si vede come
« obiettivo da tutelare in quanto lede la funzionalità dello Stato,
« non potremmo escludere che costituisca un compito di polizia
« militare. Nel caso specifico potrebbe essere affidato all'Arma come
« agli organi di pubblica sicurezza. Anche nella cernita degli obiet-
« tivi principali da tutelare per la sicurezza dello Stato, sono state
« fatte divisioni tra quello che può difendere l'Arma..." ».

A proposito della riunione dei capi di stato maggiore presso il comando generale a Roma, nella terza decade di giugno (27-28 giugno) venne proposta la seguente domanda:

« — *Domanda*: Allora ci fu una precisa determinazione da parte
« del comando generale dell'Arma di mettere allo studio un piano
« che differisse dagli altri piani di emergenza e dai piani di ordine
« pubblico delle prefetture ?

« — *Dalla Chiesa*: " Non in quella circostanza. Molto tempo
« prima fummo investiti, nel mese di aprile o marzo, di quelle di-
« sposizioni che ci vennero dai comandi di divisione, nelle quali
« si esaminava come previsione la possibilità che l'Arma avesse do-
« vuto far fronte da sola ad un eventuale sovvertimento dell'ordine
« pubblico. Io sono stato investito di questo sulla base delle opi-
« nioni espresse dai comandanti di brigata, sulla possibilità, ripeto,
« che l'Arma aveva, con le proprie forze, di potere far fronte da sola
« ad un sovvertimento dell'ordine pubblico. Ma questo avvenne molto
« tempo prima. Tengo a precisare che, nella circostanza precisata
« (27-28 giugno), non si è parlato in alcun modo di quel piano che
« noi avevamo preparato. Questa circostanza non ha proprio rife-
« rimento con i piani che avevamo previsto o pensato di poter fare
« quando si fosse addivenuti ad una evoluzione delle fasi successive".

« — *Domanda*: Ma questo piano che lei ha studiato, che lei
« ha avuto modo di vedere, si riferiva a quei piani che erano stati
« già indicati dall'arma dei carabinieri come piani di emergenza asso-
« luta ? Questo è infatti il problema. C'è una differenza tra i piani
« studiati nel marzo o nell'aprile e questo piano di cui lei ha avuto
« visione ?

« — *Dalla Chiesa*: " Questo è il piano dell'aprile-marzo. Sono
« state fatte due versioni, una prima che atteneva alle direttive avute
« dal comando di divisione, e rifletteva il pensiero espresso dai co-

« mandì di brigata, e che è stata mandata al comando generale; poi, « in un secondo momento avendo il capo del secondo reparto comunicato che, siccome le divisioni avevano seguito criteri difformi sarebbe stato necessario adottare criteri uniformi, è stato rifatto il « piano sulla base di questi criteri ed è stato rimandato al comando « generale nella prima quindicina del mese di maggio”.

« — *Domanda*: Chi fu personalmente che dette la disposizione « di studiare un piano di emergenza di cui l'Arma fosse l'unica protagonista ?

« — *Dalla Chiesa*: ” Io l'ho avuta dal signor generale Celi ” ».

TITOLO SETTIMO

LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

INTRODUZIONE

Con questo titolo si conclude la rassegna delle risultanze conseguite dalla Commissione parlamentare; ma esso risulterà il più ponderoso, poiché la Commissione si rende conto che sul tema delle liste si è, in modo particolare, sensibilizzato l'interesse politico di quanti hanno con insistenza sostenuto la necessità di un'inchiesta parlamentare sugli avvenimenti del giugno-luglio 1964. Infatti la notizia che sollevò maggiore scalpore fu quella data dall'onorevole Anderlini, ripresa ed ulteriormente approfondita nella stampa, circa la distribuzione che nel giugno-luglio 1964 si è effettuata, attraverso i comandi delle tre divisioni dell'arma dei carabinieri, di "liste di enucleandi" qualificate come "liste di proscrizione", in riferimento alle quali si assunse fossero state prese tutte le predisposizioni necessarie e sufficienti per una rapida esecuzione di arresti che avrebbero colpito personalità politiche di ogni settore dei partiti di maggioranza e di opposizione, di parlamentari e persino di uomini di governo.

Pertanto, in questo titolo, più che negli altri, riporteremo con diligenza le deposizioni ed i documenti, seguendo l'ordine sistematico della materia; partendo, cioè, dalla istituzione presso il S.I.F.A.R. delle rubriche, per quanto alla Commissione parlamentare è stato possibile conoscere, al fine di identificare quelle da cui furono estratti i nomi compresi nelle liste che effettivamente il S.I.F.A.R. trasmise all'arma dei carabinieri; seguiremo, passo passo, l'*iter* della iniziativa, compulseremo gli elementi di identificazione delle finalità, per arrivare, infine ai risultati conseguiti nella indagine volta ad accertare quali predisposizioni in effetti furono adottate e quale conclusione

ebbe l'iniziativa. Pertanto raccoglieremo le risultanze documentali e testimoniali in ordine ai seguenti interessi istruttori:

- I) *Sistema delle rubriche compilate dal S.I.F.A.R.*
- II) *Procedimento di estrazione dei nominativi compresi nelle liste consegnate dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'Arma - Determinazione numerica dei nominativi e loro qualificazione.*
- III) *Iniziativa e finalità, tempi e modalità della distribuzione delle liste - Connessione col "Piano Solo".*
- IV) *Predisposizioni esecutive.*
- V) *Conclusione della operazione.*

Come per gli altri argomenti, anche per questo premetteremo gli accertamenti e le valutazioni cui è pervenuta la Commissione Lombardi e le notizie di fonte extramilitare (senatore Jannuzzi od altri), osservando il metodo di esposizione già adottato per il "Piano Solo"; seguiremo il corso testimoniale procedendo dagli organi del S.I.F.A.R.-S.I.D. e dagli ufficiali del comando generale dell'Arma, sino a quelli dei comandi di divisione e di legione.

CAPITOLO PRIMO.

IL SISTEMA DELLE RUBRICHE COMPILATE DAL S.I.F.A.R.

1) *La relazione Lombardi - Chiarimenti del generale Luigi Lombardi.*

A) Nella relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi si leggono i seguenti passi sull'argomento in trattazione:

« Le liste che furono distribuite ai comandi dell'Arma nell'estate « 1964, suscitarono vasto scalpore nella stampa, nell'opinione pubblica e persino in Parlamento perché furono qualificate come "liste « di proscrizione" contenenti anche i nomi di personalità politiche e « di rilievo.

« Per questi motivi la Commissione ha ritenuto necessario risa- « lire alle origini dei vari elenchi esistenti presso il S.I.F.A.R. in con- « nessione con i compiti istituzionali del S.I.F.A.R. stesso, per poi esa- « minare, successivamente, a quali fini e con quali tramiti le liste tratte « da tali elenchi furono diramate ai comandi dell'Arma sotto stretto « vincolo di segretezza anche nei confronti dell'autorità di pubblica « sicurezza.

« I compiti istituzionali del servizio, limitatamente a quanto ha « riferimento con gli elenchi in questione, sono ed erano:

« — il controspionaggio;

« — la individuazione ed il controllo di persone pericolose per « la sicurezza dello Stato, delle forze armate e per l'ordine pubblico.

« Per il rapido reperimento in archivio della documentazione e « del materiale informativo raccolto nel tempo esistevano ancora nel-

« l'estate del 1964 tre diversi tipi di elenchi riepilogativi, altrimenti
« denominati schedari o rubriche.

« Controspionaggio.

« a) Elencazione degli agenti di spionaggio accertati e sospetti.

« La istituzione di questo elenco risale all'epoca della ricostitu-
« zione del Servizio, in relazione al disposto degli articoli del codice
« penale che configurano i delitti contro la personalità internazionale
« dello Stato, sotto il particolare aspetto dello spionaggio.

« L'ufficio del Servizio preposto a tale settore ha il compito di
« tenere aggiornato un apposito schedario contenente i nominativi
« degli agenti accertati e sospetti di spionaggio e di predisporre, tra-
« mite gli organi operativi dipendenti, l'attuazione dei provvedimenti
« cautelativi ritenuti necessari nei casi di emergenza.

« Ovviamente l'attuazione di tali provvedimenti viene comunque
« affidata agli organi di polizia.

« In detto elenco sono riepilogati gli:

« — agenti accertati di spionaggio, in quanto già condannati per
« tale reato o assolti per insufficienza di prove;

« — agenti sospetti, in quanto nei loro confronti è sorto, per con-
« tatti o tendenze manifestate, il legittimo sospetto della loro capa-
« cità di esercitare azione di spionaggio.

« Tutti i nominativi compresi in detto elenco vengono comuni-
« cati all'autorità di pubblica sicurezza ed all'Arma territoriale per
« le predisposizioni di competenza, da attuare in caso di mobilita-
« zione attraverso determinati provvedimenti di polizia:

« — respingimento alla frontiera, in caso di stranieri residenti
« all'estero, o traduzione in località prestabilite, nel caso di italiani
« residenti all'estero che tentino l'ingresso in territorio nazionale;

« — internamento o domicilio coatto per gli agenti accertati o
« sospetti residenti in territorio nazionale.

« In sostanza, l'elenco in questione è pienamente rispondente alla
« esigenza primaria del compito di controspionaggio, assegnato al ser-
« vizio informazioni.

« b) Persone potenzialmente pericolose.

« Sempre nel settore del controspionaggio esistevano tuttavia
« persone per le quali - pur non potendosi rilevare gli estremi per
« classificarle "agenti accertati o sospetti" e quindi iscriverele nel-
« l'elenco già accennato - sussistevano elementi di dubbio per indizi
« generici che consigliavano lo svolgimento di ulteriori indagini, al
« fine di chiarire definitivamente, in un senso o nell'altro, la posizione
« di detti soggetti.

« La istituzione di questa rubrica appare legittima in quanto ri-
« spondente alla necessità funzionale di raccogliere in una elencazione
« organica i nominativi delle persone da sottoporre a particolare in-
« dagine di controspionaggio e che potevano, in base alle risultanze
« di tali indagini, essere definitivamente depennate oppure iscritte
« nell'elenco degli agenti.

« A dimostrazione della transitorietà della esigenza per cui
« l'elenco in questione fu a suo tempo istituito, sta il fatto che at-
« tualmente l'elenco stesso è stato soppresso per l'avvenuta completa
« definizione della personalità degli elementi iscritti.

« c) Individuazione e controllo delle persone pericolose per la
« sicurezza dello Stato, delle forze armate e per l'ordine pubblico.

« In merito a questo elenco si ritiene necessario fornire notizie
« più dettagliate perché è da questo che furono tratte le liste distri-
« buite ai comandi dell'Arma nella primavera-estate del 1964. La ru-
« brica fu istituita nel 1952 e trova fondamento nel disposto degli ar-
« ticoli del codice penale che configurano i delitti contro la persona-
« lità interna dello Stato.

« In detto elenco erano compresi i nominativi di tutti gli ele-
« menti che, per indizi concreti, potevano essere ritenuti capaci di
« predisporre, individualmente o inquadrati in organizzazioni para-
« militari, atti di sabotaggio, attività di guerriglia, azioni di disturbo
« contro le forze armate, le infrastrutture e i materiali militari od in
« uso alle forze armate, o comunque destinati ad alimentare la difesa
« del Paese in guerra.

« Dagli atti di ufficio si rileva che le prime disposizioni riguar-
« danti l'istituzione dell'elenco contenente i nominativi delle persone
« pericolose per la sicurezza dello Stato e delle forze armate, furono
« impartite nel 1952 e perfezionate successivamente nel gennaio 1953,
« in relazione all'acquisita cognizione della esistenza nel nostro Paese

« di numerosi elementi che avevano frequentato corsi di sovversione,
« di sabotaggio, ecc. presso scuole o centri di addestramento in Italia
« o all'estero, e della costituzione di organizzazioni paramilitari, for-
« matesi al tempo del secondo conflitto mondiale, nonché al rinveni-
« mento di ingenti quantitativi di armi di ogni tipo. La schedatura
« era stata fatta seguendo un criterio di pericolosità per le istituzioni
« e con piena astrazione delle opinioni politiche degli schedati.

« Il fine di questa rubrica era in sostanza una collaborazione pu-
« ramente "informativa" che il S.I.F.A.R. forniva agli organi di poli-
« zia ai quali trasmetteva i nominativi raccolti.

« È da osservare, peraltro, che si trattava di elementi nella quasi
« totalità già noti agli organi di pubblica sicurezza in quanto già da
« questi ultimi iscritti nel casellario politico centrale.

« La esistenza degli stessi nominativi nel casellario politico cen-
« trale e, soprattutto, le maggiori possibilità da parte delle questure
« di tenere aggiornato tale casellario fecero ritenere che l'elenco isti-
« tuito nell'ambito del S.I.F.A.R. sarebbe rimasto di discutibile uti-
« lità, perché sempre sicuramente arretrato, quanto ad aggiorna-
« mento, rispetto a quello del casellario politico centrale.

« Come si rileva da alcuni appunti siglati dal capo servizio del-
« l'epoca, generale de Lorenzo, nel 1956 fu consegnata una copia
« della rubrica in questione, contenente 731 nominativi, al Ministero
« dell'interno, al comando generale dell'Arma, ed agli organi peri-
« ferici.

« Alcuni aggiornamenti di tale rubrica sono rilevabili dagli atti
« degli anni 1956 e 1957: ma da quell'epoca fino al 1964 non risulta
« che ne siano stati apportati degli altri ».

B) Chiarimenti del generale Luigi Lombardi.

Si riportano i passi della deposizione resa dal generale Lombardi, interessanti l'argomento in trattazione.

« — *Lombardi*: "Il S.I.F.A.R. è l'organo principale, l'organo at-
« tivo per il controspionaggio; è quello che agisce. Quella che ha la
« pubblica sicurezza è una attività di collaborazione. Quindi il S.I.F.A.R.
« può comunicare o no".

« — *Presidente*: Lei afferma che la lista dei 731 era una lista di
« sabotatori ed era la stessa trasmessa al casellario politico centrale

« della pubblica sicurezza. Lei ha detto che questa lista venne trasmessa. Lo afferma per conoscenza personale o lo deduce da qualche elemento indiretto ?

« — *Lombardi*: "Lo so dagli atti esistenti al S.I.F.A.R.".

« — *Presidente*: Quindi, dagli atti risulta che è questa la lista trasmessa ? Da che cosa deduce che la trasmissione di questa lista implicasse l'aggiornamento da parte anche della direzione generale della pubblica sicurezza ?

« — *Lombardi*: "Che implicasse no, ma era loro dovere farlo. Potevano anche non farlo, però il S.I.F.A.R. ha comunicato una lista di sabotatori nel 1953 e questo schedario che è stato mandato al casellario politico centrale esiste ancora lì; è lo stesso che si è trascinato penosamente dal 1953 al 1964. È sempre la stessa lista, sempre le stesse persone, come si rileva dagli appunti siglati dal capo servizio dell'epoca, 1953. Nel 1956 poi è stata mandata ancora avanti" ».

2) *Deposizione degli ufficiali già addetti al S.I.F.A.R. o addetti al S.I.D.*

Sull'argomento sono stati intesi il generale Giovanni Allavena, già capo del S.I.F.A.R. ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi, già addetto all'ufficio "D" del S.I.F.A.R., nonché l'ammiraglio Eugenio Henke, nuovo capo del servizio informazioni (S.I.D.) ed il tenente colonnello Giuseppe Palumbo, già capo del centro controspionaggio di Milano.

I) Il generale Giovanni Allavena depose sull'argomento sia al tribunale di Roma che alla Commissione parlamentare.

a) Stralciamo dalla deposizione resa al tribunale di Roma i passi che interessano l'argomento:

« Più che di liste si deve parlare di rubriche compilate dal S.I.F.A.R. in base a norme e disposizioni che riguardano la sicurezza dello Stato. In particolare, tali rubriche concernono persone sospette di spionaggio, di sabotaggio e di eversione.

« Con tale ultima espressione mi riferisco a quel complesso di azioni, palesi od occulte, che trovano spesso origine in paesi stranieri da persone straniere, che trovano spesso corrispondenza in situazioni o gruppi di persone all'interno.

« Non esiste una legge sul S.I.F.A.R. ed i suoi compiti istituzio-
« nali sono disciplinati da istruzioni interne di polizia o di sicurezza
« militare, contenute in regolamenti esecutivi di carattere segreto, che
« sono state emanate dall'autorità militare competente, che può es-
« sere lo stato maggiore della difesa e non so quale altra autorità
« militare.

« Poiché nel processo si è parlato di liste, intendevo chiarire che
« le liste non sono che un estratto delle rubriche, in cui i nominativi
« sono divisi per specialità di pericolosità delle persone elencate.

« Effettivamente, le rubriche sono degli elenchi di persone cata-
« logate in relazione alla specialità delle attività pericolose loro at-
« tribuite; specialità che riguardano lo spionaggio, il sabotaggio e
« l'eversione. Tra tali rubriche, ne esiste una detta "M", ma non posso
« indicare la natura di detta rubrica, perché me lo vieta il segreto
« militare.

« Preciso, inoltre, che i compiti istituzionali del S.I.F.A.R., cui
« sopra ho accennato, sono di esclusiva competenza del S.I.F.A.R.

« In particolare, per quanto riguarda l'eversione, ho già chiarito
« che l'insorgenza del pericolo per la sicurezza del paese si verifica
« spesso al di là delle frontiere, e pertanto l'unico organo in Italia
« che possa agire in tale sede è, finora, il servizio informazioni.

« Il S.I.F.A.R. è indicato come organo centrale superiore di poli-
« zia militare; e l'arma dei carabinieri territoriale è indicata come
« organo esecutivo principale di polizia militare. Perciò il S.I.F.A.R.
« può ben dare direttive all'Arma territoriale.

« Per direttive intendo la richiesta di collaborazione dell'Arma
« territoriale in relazione all'attuazione dei compiti del S.I.F.A.R.

« — *Presidente*: Per direttive intende ordini, in senso militare ?

« — *Allavena*: "Essendo l'Arma territoriale un organo esecutivo,
« evidentemente si può parlare di ordini".

« — *Difesa imputati*: Da chi riceve ordini ed a chi deve rispon-
« dere il capo del S.I.F.A.R. ?

« — *Allavena*: "Il superiore gerarchico è il capo di stato mag-
« giore della difesa, al di sopra del quale c'è il ministro.

« Se l'attività del S.I.F.A.R. riguarda in concreto attività di 'nuovo
« impianto' è evidente che il capo del S.I.F.A.R. deve chiedere e rice-

« vere ordini dal capo di stato maggiore della difesa, salvo il caso
« di diretta emanazione di direttive da parte di quest'ultimo; ma se
« si tratta di attività regolamentari del S.I.F.A.R. siamo in presenza
« di compiti autonomi, la cui esecuzione rientra nella discrezionalità
« del capo del S.I.F.A.R.

« Nel periodo ottobre 1962-giugno 1965, in cui sono stato a capo
« dell'ufficio 'D' che conservava le rubriche, non furono ordinati ag-
« giornamenti globali delle rubriche, ad eccezione di quello di cui si
« parla. Il S.I.F.A.R. doveva necessariamente tenere conto di nume-
« rose persone che, pur non schedate, potevano essere potenzialmente
« pericolose sia per lo spionaggio, sia per l'eversione. Aggiungo anche
« che molte volte è più difficile accertare le persone sospette di ever-
« sione e sabotaggio. Comunque per noi era molto più importante
« l'individuazione delle nuove persone pericolose, che il controllo delle
« persone già schedate" ».

b) Si stralciano alcuni passi della deposizione resa alla Commis-
sione parlamentare.

Richiesto di qualche informazione circa il modo con cui erano
state formate le liste poste in distribuzione ai vari comandi di di-
visione, rispose tra l'altro:

« "Bisogna considerare, poi, che in questi elenchi c'erano persone
« schedate 'M', che il servizio, all'epoca, aveva ereditato. Molte di
« queste persone, di nazionalità francese, inglese e americana, ave-
« vano svolto attività nei nostri confronti prima o durante la guerra.
« È logico che a queste persone, data la mutata situazione politica
« mondiale, non si prestasse più la stessa attenzione che si poteva pre-
« stare a persone che svolgevano e svolgono attività per conto di altri
« paesi che oggi si presentano in schieramento contrario".

« I 731 sono la massa. Tutti i contatti, tutte le relazioni che sono
« state accertate da questa base di partenza... sono andate poi a finire
« nelle famose liste delle persone potenzialmente pericolose, che erano
« le liste esaminate dai centri di controspionaggio".

« — *Domanda:* Deponendo al processo, ha detto che i compiti
« istituzionali del S.I.F.A.R. sono disciplinati da istruzioni contenute
« in regolamenti emanati dall'autorità militare competente che può
« essere lo stato maggiore della difesa "e non so" quale altra auto-
« rità militare. Vuole spiegare ?

« — *Allavena*: "Nessun regolamento può diventare esecutivo se
« non vi è la firma del capo di stato maggiore della difesa. Nell'am-
« bito delle singole forze armate (esercito, marina, aeronautica) esi-
« stono i cosiddetti S.I.O.S., che sono organi direttivi centrali, men-
« tre il S.I.F.A.R. è organo centrale superiore. È un potere autonomo,
« discrezionale, quello di stabilire norme di polizia militare. Ecco per-
« ché mi sono riferito a 'non so' quale altra autorità militare.

« Molte di queste persone schedate 'M', viventi, si riferivano al
« passato periodo fascista, perché per età potevano ancora rientrarvi.
« Per esempio nel 1957 le persone di 40-50 anni, potevano essere an-
« cora comprese in quel famoso elenco. Infatti la schedatura esisteva
« poiché si trattava di persone che svolgevano spionaggio per conto
« di una determinata potenza straniera e, quindi, dovevano trovarsi
« in quell'elenco. Né si poteva, ad un certo momento, procedere alla
« loro cancellazione" ».

II) Il tenente colonnello Amedeo Bianchi, venne inteso prima dal tribunale di Roma nel processo de Lorenzo-*L'Espresso*, poi dalla Commissione d'inchiesta ministeriale presieduta dal generale Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano i passi che interessano l'argomento in esame.

a) Al tribunale di Roma, il tenente colonnello Amedeo Bianchi così depose:

« "All'epoca dei fatti ero capo di una sezione del controspionag-
« gio. La sezione aveva il compito di prevenire, combattere e reprimere ogni azione di spionaggio, sabotaggio o eversione compiuta da
« cittadini italiani o stranieri, isolatamente o associati in più persone.

« Con riferimento a tali compiti la sezione si doveva occupare
« sia della attività in atto, sia di quelle dormienti o potenziali. Gli
« agenti di entrambe le qualità venivano direttamente seguiti o sor-
« vegliati" ».

b) Alla Commissione d'inchiesta ministeriale il tenente colonnello Amedeo Bianchi così depose:

« "Posso confermare che la quasi totalità dei nominativi ripor-
« tati nella rubrica 'E' figuravano parimenti nel casellario politico cen-
« trale delle questure. Tali aggiornamenti sarebbero stati portati a
« conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza" ».

c) Alla Commissione parlamentare d'inchiesta il tenente colonnello Amedeo Bianchi così depose:

« "Ebbi la nomina a capo di una sezione dell'ufficio 'D' del
« S.I.F.A.R. nel 1960. Dopo qualche tempo ritenni di rappresentare la
« proposta che l'ufficio 'D' trovasse l'opportunità di non interessarsi
« più di queste persone e di demandarle all'autorità normale di po-
« lizia, e in particolare all'arma dei carabinieri, che è l'organo esecu-
« tivo di polizia militare. Il fatto che aveva incoraggiato questa mia
« proposta era che molti degli iscritti risultavano anche iscritti al
« casellario politico centrale. Ma all'epoca, il generale Viggiani, al-
« lora capo ufficio, mi disse: 'In linea di massima è giusto, però la
« caratteristica degli individui che a noi interessa ben si differenzia
« da quelle che interessano l'autorità di pubblica sicurezza, anche se
« ci sono delle coincidenze di iscrizione; a noi questi soggetti inte-
« ressano ai fini della sicurezza, mentre alla polizia interessano per
« altri fini (ordine pubblico e cose di questo genere)'. Allora io rientrai
« - diciamo così - con la proposta" ».

E più oltre aggiunse:

« "Le persone che figurano negli elenchi (dei 731) sono persone
« che in un certo momento hanno superato una certa fase nell'attività
« del controspionaggio, nel senso che non sono interessanti ai fini ope-
« rativi presenti, attuali, in altre parole sono elementi che non espli-
« cano un'attività al presente ai fini del controspionaggio.

« Io nell'elenco, in sostanza, metto la spia che è già stata sco-
« perta, non metto mai nell'elenco la spia che opera, perché quella
« che opera - è logico - la seguo io controspionaggio.

« Abbiamo i tre settori che sono specifici del controspionaggio:
« prevenire, combattere, reprimere lo spionaggio, il sabotaggio e
« l'eversione".

« — *Presidente*: Che cosa si intende per eversione ?

« — *Bianchi*: "Eversione vuol dire l'esercizio di un'attività dan-
« nosa nei confronti degli istituti militari, della sicurezza dello Stato.

« Dunque, tutti gli elementi che vengono passati all'arma dei ca-
« rabinieri, cioè all'Arma territoriale, per la vigilanza, ormai sono
« usciti dalla sfera di azione del controspionaggio".

« — *Presidente*: Che vuol dire questo ?

« — *Bianchi*: "Non sono operanti, cioè non sono coinvolti in « azioni di controspionaggio. Nei confronti di costoro, che hanno or-
« mai subito un accertamento, in sede giudiziaria oppure attraverso
« altri elementi, tanto da essere considerati sospetti, noi prevediamo
« un provvedimento che può limitare la libertà personale, ma solo
« in particolari condizioni: cioè in uno stato di emergenza".

« — *Presidente*: Per stato di emergenza lei intende quello rife-
« rito dalla Costituzione, oppure uno stato di fatto ?

« — *Bianchi*: "Stato di emergenza previsto dalla Carta costitu-
« zionale.

« Quindi, ove nel quadro della emergenza ritenessimo opportuno
« adottare determinati provvedimenti limitativi della libertà perso-
« nale, allora i comandi territoriali dell'Arma ricevono una scheda
« nella quale è indicata la natura del provvedimento da adottare nei
« confronti di costoro" ».

III) Confronto tra il generale Giovanni Allavena e il tenente colon-
nello Amedeo Bianchi.

La Commissione ritenne di dover pervenire ad un ulteriore chia-
rimento per alcune contraddizioni che emergevano dalle dichiarazioni
rese dal generale Allavena e dal tenente colonnello Bianchi in ordine
alle rubriche del S.I.F.A.R. dalle quali erano stati estratti i nominativi
compresi nelle liste poste in distribuzione.

Il confronto fornì ulteriori chiarimenti, come si evince dai passi
che riproduciamo:

« — *Allavena*: "C'era anche una terza rubrica, quella delle per-
« sone potenzialmente pericolose che, poi, si è andata eliminando. Era
« una rubrica di transizione".

« — *Bianchi*: "In effetti il generale (Allavena) mi dette diret-
« tive di riferirmi alla rubrica 'E'. Il mio è stato, forse, un eccesso di
« zelo, per cui estesi il mio lavoro di aggiornamento ad altri nomi".

« — *Presidente*: Questi facevano parte di una rubrica speciale ?

« — *Bianchi*: "Erano nomi a parte".

« — *Presidente*: (rivolto al generale Allavena). Lei intendeva ri-
« ferirsi a questi altri nomi ?

« — *Allavena*: "Era una rubrica transitoria e la dimostrazione
« di tale transitorietà è data dal fatto che oggi tale rubrica non esiste
« più; questo significa non che è sparita, ma che una parte dei nomi
« in essa contenuti sono passati nella rubrica delle spie e una parte
« nella rubrica 'E' ».

« — *Bianchi*: "La dimostrazione della transitorietà della lista è
« data, appunto, dal fatto che oggi questo elenco è stato soppresso".

« — *Domanda*: Penso che nella lista dei potenzialmente perico-
« losi non sia da escludere che vi fossero anche nomi di persone per
« le quali si è poi riconosciuta la mancanza di questa potenzialità;
« pertanto, quando questa lista scomparve, alcuni passarono nella ru-
« brica "E", altri nella rubrica delle spie, altri, infine, furono proba-
« bilmente assolti.

« — *Allavena*: "Certo, alcuni furono assolti" ».

IV) Il tenente colonnello Giuseppe Palumbo fu inteso sull'argo-
mento; si riportano le parti che interessano:

« — *Presidente*: La rubrica "E" corrisponde a qualche categoria ?

« — *Palumbo G.*: "La lettera 'E' non ha nessun significato" ».

« — *Presidente*: Siccome è la prima lettera della parola "enu-
« cleazione"...

« — *Domanda*: E anche della parola "estremisti".

« — *Presidente*: Potrebbe agganciarsi, appunto, a queste parole.

« — *Palumbo G.*: "Non ha nessun significato, assolutamente".

« — *Presidente*: Che cosa comprende la rubrica "E" ?

« — *Palumbo G.*: "Elementi terroristi, sabotatori" ».

V) Sull'argomento venne sentito anche l'ammiraglio Eugenio Henke, nuovo capo del servizio informazioni (S.I.D.), il quale così depose:

« Il compito primario che ci affida la legge è quello di fare il
« controspionaggio. Naturalmente controspionaggio significa acqui-
« sire tutta una serie di notizie e di informazioni nei riguardi delle
« presunte spie. Ora, tutta questa attività la svolgiamo completa-

« mente in proprio, senza rivolgerci a nessuno. Il personale, pur
« essendo in numero ridotto, è sufficiente a svolgere questo servizio,
« se questo personale si interessa solo di quello che deve fare. Questo
« è il punto ».

« — *Domanda*: Ma il S.I.D. si occupa anche dei sabotatori ?

« — *Henke*: "Certo. Se i sabotatori sono delle persone che ri-
« volgono la loro attività criminosa nei riguardi delle forze armate
« o di istituzioni dello Stato ce ne interessiamo. Però, queste per-
« sone vengono segnalate all'organo competente, che poi deve eli-
« minare l'inconveniente, se l'inconveniente si presenta. Per noi l'or-
« gano competente è il Ministero dell'interno".

« Se, però, noi individuiamo un sabotatore che vuole dirigere
« la sua attività verso le forze armate, allora operiamo da soli; se,
« invece, l'attività è diretta verso altre istituzioni dello Stato, rivol-
« giamo le nostre informazioni all'organo competente a risolvere
« problemi del genere, ossia il Ministero dell'interno".

« — *Domanda*: Se si dovesse trattare di un'azione contro per-
« sonaggi che dovessero muovere la piazza in particolari situazioni
« politiche ?

« — *Henke*: "Questo è un caso particolare che rientra nel caso
« generale. Se il nostro supporto informativo venisse a conoscenza
« di fatti di questo genere, li passa al Ministero dell'interno che è
« costituzionalmente competente per questi problemi" ».

3) *Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma.*

I) Le deposizioni dell'onorevole Giovanni de Lorenzo.

L'onorevole de Lorenzo fu ascoltato dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* e dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« " Ho già precisato che la polizia, od altri enti, tengono liste
« di persone da sorvegliare.

« Anche il S.I.F.A.R., ovviamente, teneva tali liste. Fu appunto
« per la lista 'M' che alla fine del giugno 1964 il generale Viggiani
« mi pregò che l'Arma collaborasse per l'aggiornamento" ».

b) Dalla deposizione resa alla Commissione parlamentare si riportano i passi che interessano l'argomento:

« Tutta questa questione delle liste nasce dall'esistenza del piano « 1961 che porta alla enucleazione di determinati elementi; elementi « evidentemente iscritti nel casellario politico centrale, per quanto « riguarda la parte esclusivamente politica; elementi che, per la « parte militare, sono indiziati di spionaggio. Indiziati di spionaggio « che erano stati reperiti attraverso la indagine del S.I.F.A.R.; liste « che il S.I.F.A.R. aveva il dovere, come ha detto lo stesso Andreotti, « di mantenere aggiornate. Il casellario politico centrale è un elenco « di persone politicamente — penso — da controllare, compilato « e seguito dalla direzione generale affari riservati del Ministero « dell'interno, attraverso gli uffici politici delle questure. Lo stato « maggiore non ha nessuna pertinenza nella compilazione di questo « casellario. Gli elementi forse furono comunicati alla direzione ge- « nerale affari riservati nel 1956 o 1957. Da parte mia, i nomi di « quei 731 elementi che interessavano il controspionaggio, probabil- « mente avevano fatto un casellario a parte del casellario politico « centrale, di cui non abbiamo nessuna indicazione, perché non di « pertinenza dell'Arma.

« — *Presidente*: Ella ha parlato di scuole all'estero e di adde- « stramenti che avvengono in corsi di specializzazione. La Commis- « sione la invita a dare qualche specificazione.

« — *de Lorenzo*: "Queste liste, a cui si riferiscono i nominativi « di quello che viene chiamato l'apparato, se possono essere cono- « sciate, possono essere date dallo stato maggiore difesa — S.I.D.

« Bisogna ora vedere quello che si intende con la parola 'ap- « parato'. Se si intende un apparato militare che è pronto ad agire « in contrasto con lo Stato, così come è costituito, evidentemente « questo rientra nei compiti della polizia militare.

« Come sono stati acquisiti questi nomi? Nel tempo, attraverso « informazioni, su elementi che erano pronti ad agire in modo ever- « sivo, che avevano fatto dei corsi all'estero, per eventuali azioni, « che avevano partecipato a delle scuole in Italia, dove si attiva « questo addestramento.

« Se si intende questo con la parola apparato, esso ha un signi- « ficato quasi militare ed è da ammettere che tra i 731 che, fino « dal 1952, erano stati iscritti a rubrica, vi fossero degli elementi « che davano all'autorità militare dello Stato delle preoccupazioni.

« Questo è quanto è stato fatto nell'ambito delle norme della
« circolare E. S. della polizia e con il particolare obiettivo di quello
« che riguardava la parte polizia militare ».

« — *Presidente*: Come comandante dell'Arma, ebbe notizia di
scuole all'estero ed in Italia ?

« — *de Lorenzo*: "La ebbi quando ero capo del S.I.F.A.R. attra-
« verso gli agenti che dovevano controllare questa esistenza".

« — *Presidente*: La prego di distinguere le competenze in rife-
« rimento al problema dell'enucleazione (degli iscritti nelle liste,
« *n.d.R.*) da una parte e in riferimento alla compilazione dall'altra.

« — *de Lorenzo*: "La sorte di questi elementi interessa il servizio
« informazioni. Questo è incontrovertibile, perché è il servizio in-
« formazioni che risponde, su questo punto, di fronte alla sicurezza
« nazionale. Il loro trattamento, invece, è una cosa che interessa
« l'organo esecutivo maggiormente responsabile e quindi, trattandosi
« di polizia militare, l'arma dei carabinieri. Questa è la base per
« la valutazione che si può fare in merito alle persone che sono
« iscritte nella lista ».

« — *Domanda*: La relazione Lombardi parla di una rubrica
« della quale si avvaleva anche l'autorità di pubblica sicurezza, com-
« prendente le persone potenzialmente pericolose per la sicurezza
« dello Stato, delle forze armate e dell'ordine pubblico.

« — *de Lorenzo*: "In quest'ultimo elenco c'è la parola sicu-
« rezza: la sicurezza dello Stato che afferisce, come giustamente
« si è detto, alla polizia militare. La situazione di elementi che fanno
« del sabotaggio o seminano il terrore in una nazione è vista in un
« unico piano. Che uno comunichi una notizia o ponga una bomba
« sotto un ponte è sempre un elemento che agisce in uno stesso or-
« dine di azione" ».

c) Sull'argomento l'onorevole de Lorenzo venne inteso dalla
Commissione parlamentare una seconda volta. Stralciamo i seguenti
passi:

« — *Domanda*: Il tenente colonnello Bianchi ci ha parlato di
« tre rubriche distinte, una prima dello spionaggio, una seconda
« delle persone potenzialmente dedite allo spionaggio, la terza degli

« estremisti, sovvertitori, ecc. Lei ha parlato delle 731 persone in-
« dicata nella lista comunicata all'arma dal S.I.F.A.R. come di ap-
« partenenti alla lista dello spionaggio (giustificando in tal modo
« il possibile intervento della marina e dell'aeronautica), mentre a
« noi risulta che esse costituivano la rubrica " E ", cioè degli estre-
« misti.

« — *de Lorenzo*: "Queste liste sono sempre fatte nell'interesse
« del S.I.F.A.R., cioè dell'ambiente militare, anche se furono segna-
« late al Ministero dell'interno fin dal 1956. Indipendentemente dal
« fatto che io pensavo che si dovessero lasciar stare, mentre il mio
« successore riteneva che dovessero essere subito bloccati, sono
« sempre elementi di competenza dello stato maggiore difesa, il quale,
« quindi, poteva preoccuparsi del loro fermo e del loro relativo tra-
« sporto. Quindi non fanno parte solo dell'ambiente politico, ma
« fanno strettamente parte dell'ambiente interessato, cioè lo stato
« maggiore della difesa".

« — *Domanda*: Allora, l'onorevole de Lorenzo, quando era capo
« del S.I.F.A.R., pensava che gli iscritti in quella lista non dovessero
« essere toccati neppure in caso di emergenza ?

« — *de Lorenzo*: "La mia valutazione personale era che se
« queste persone sono veramente pericolose (cioè sono spie o gente
« che può compiere attentati) è bene tenerli sotto osservazione
« quando c'è una sommossa, per vedere se agiscono (e in tal caso
« si bloccano) o se prendono contatti con altri. Anche in tempo di
« guerra, non si prende l'elenco delle spie e si procede all'arresto,
« ma vengono lasciate stare, per vedere cosa fanno. Io usavo tale
« valutazione, con una visione del tutto personale. Io mi riferivo
« a quello che si fa con le spie in tempo di guerra, le quali ven-
« gono osservate e non vengono arrestate, perché ogni spia svela
« una rete" ».

Richiesto di precisare i limiti di competenza tra il Ministero
dell'interno ed il S.I.F.A.R nelle iniziative riguardanti persone pe-
ricolose per l'ordine pubblico, l'onorevole de Lorenzo rispose:

« "I due settori della polizia militare e dell'ordine pubblico
« sono due settori i cui limiti non sono stati chiari quasi a nessuno,
« tanto meno lo sono nella relazione Lombardi.

« La circolare Vicari dice: questi signori siano concentrati a
« cura dell'Arma e della questura nei luoghi prescelti per l'eventuale

« smistamento. Quindi anche attraverso i canali del Ministero dell'interno arrivano ai comandi dell'Arma ordini relativi a questi elementi.

« Qui entriamo nel dettaglio: o si tratta di elementi sovversivi, che riguardano il casellario centrale, o di elementi incriminabili ai fini del controspionaggio; ma nel raggio della sua attività possono anche rientrare altri elementi che con il controspionaggio non hanno nulla a che fare, ma che possono, invece, avere a che fare con l'organizzazione politica interna dello Stato.

« I prefetti, quindi, hanno i poteri, che dà loro la circolare Vicari, di dare ordini ai comandi dell'Arma e alle questure di enucleare questi elementi. Per quanto riguarda gli elementi specificati nella lista, sono i carabinieri e lo stato maggiore che dispongono. L'interferenza può sorgere.

« Preciso: l'autorità di polizia può dare ordini in base alla circolare del Ministero dell'interno che dice: che i carabinieri e le questure devono enucleare questa gente, genericamente. Anche i sovversivi; ma essi non sono tutti spie: sono gente che vuole sovvertire l'ordine costituito interno.

« Coloro, invece, che riguardano il controspionaggio sono gente al servizio di paesi stranieri. La differenza è notevole e l'enucleazione dei soggetti è del tutto diversa. Che gli uni o gli altri (S.I.F.A.R. e polizia) possono intervenire a dare ordini all'Arma, è quello che avviene ».

II) A quest'ultimo proposito — concorso o conflitti di competenza tra gli organi esecutivi del Ministero dell'interno ed il S.I.F.A.R. — fu interrogato anche il generale Giuseppe Aloia, al tempo capo di stato maggiore dell'esercito e in seguito capo di stato maggiore della difesa.

Il suo punto di vista è nettamente diverso da quelli dell'onorevole de Lorenzo e della relazione Lombardi.

Trascriviamo i passi di maggiore interesse:

« — *Presidente*: Le rubriche di spionaggio e di controspionaggio di chi sono competenza ?

« — *Aloia*: "Sono di competenza del S.I.D. Ma soltanto per lo spionaggio e il controspionaggio, non per la sovversione".

« — *Presidente*: La enucleazione di coloro che sono compresi nelle liste di spionaggio e controspionaggio chi la dispone ?

« — *Aloia*: "Il S.I.D.".

« — *Presidente*: Non il Ministero dell'interno ?

« — *Aloia*: "Il S.I.D., ma sempre in accordo con il Ministero dell'interno, per quanto è di mia cognizione".

« — *Presidente*: L'Arma da chi riceve la disposizione di eseguire questa enucleazione ?

« — *Aloia*. "Per l'attività spionistica o controspionistica, dal S.I.D.".

« — *Presidente*: Abbiamo così definito il potere di disposizione interna allo spionaggio ed al controspionaggio.

« Passiamo alla seconda categoria: il S.I.F.A.R. può compilare rubriche di persone indiziate di sovversivismo, di azioni di sabotaggio, di azioni terroristiche ? Si tratterebbe di servizio che attiene in parte alla sicurezza dello Stato ed in parte all'ordine pubblico, secondo il grado di possibilità offensiva della persona.

« Insomma, per quanto riguarda il terrorismo, il boicottaggio, si tratta di un servizio di polizia militare oppure di un servizio di ordine pubblico generico ?

« — *Aloia*: " Si tratta di un servizio di ordine pubblico e quindi riguarda il Ministero dell'interno. Il S.I.D. può limitarsi a dire che il signor tale o la signora tale sono dei terroristi, e quindi a segnalarli per i provvedimenti del caso ".

« — *Presidente*: Le enucleazioni di queste persone da chi sono decise ?

« — *Aloia*: " Sono ordinate dal Ministero dell'interno ed eseguite dai carabinieri o dalla pubblica sicurezza ".

« — *Domanda*: E quanto agli elementi di spionaggio, il S.I.F.A.R. chiede l'intervento degli organi di polizia per l'arresto ?

« — *Presidente*: Prego gli stenografi di notare che il generale Aloia consente.

« — *Domanda*: Invece per le liste dei terroristi, formate dal S.I.F.A.R., ma che interessano l'ordine pubblico, l'ordine di enucleazione da chi viene impartito, da chi deve o può essere eseguito ?

« — *Aloia*: " Ministero dell'interno " ».

III) La deposizione del generale Franco Picchiotti.

La Commissione parlamentare intese sull'argomento il generale Picchiotti; stralciamo i passi che interessano:

« — *Presidente*: Ella ha parlato di persone che avevano frequentato corsi di sabotaggio e di cultura politica oltre cortina ed in Italia; la lettera "e" è congiuntiva o alternativa ?

« Nel tribunale tradusse: " Persone pericolose per le istituzioni democratiche e per spionaggio ". Anche qui, ella ha voluto tracciare una dicotomia ?

« — *Picchiotti*: " Questa affermazione l'ho potuta fare basandomi su talune sigle che c'erano su questi elenchi.

« Il servizio informazioni mette le sigle in base alle informazioni che ha su ciascun nominativo elencato corrispondentemente ai compiti.

« Il controspionaggio, tra gli altri, ha i seguenti compiti: repressione attentati ed atti di sabotaggio contro stabilimenti, impianti, opere militari, ecc.; repressione organizzazioni anche sospette che predispongano sabotaggio, guerriglia, azione di disturbo contro le forze armate, e di indebolimento della resistenza del paese in guerra.

« Quegli elenchi il S.I.F.A.R. li aveva fatti, ed a ciascun nominativo aveva messo delle sigle.

« La ragione per cui quelle persone erano state schedate, la sa il S.I.F.A.R. ed al S.I.F.A.R. bisogna chiederla.

« Può darsi che ci siano dei corsi che si dicono di cultura politica ma non sono di cultura, sono di addestramento. Comunque c'era della gente che era schedata per aver fatto questi corsi. Se si trattava di una 'e' o di una 'o' non sono in grado di ricordarlo " ».

4) *Un articolo di Raffaele Jannuzzi ne L'Espresso. I successivi chiarimenti del senatore Jannuzzi alla Commissione parlamentare.*

A) Sull'argomento in esame appare degno di rilievo un articolo pubblicato ne *L'Espresso* del 4 febbraio 1968 a firma di Raffaele Jannuzzi, dal titolo " Chi c'era nelle liste ".

Anche se le notizie, che vi si affermano ricavate dal rapporto Manes, che lo Jannuzzi avrebbe avuto sottomano, o comunque ri-

velategli da ufficiali del servizio segreto non sono state integralmente confermate dalle indagini condotte dalla Commissione parlamentare è bene tenerle in conto.

Nell'articolo citato si legge tra l'altro:

« Lo schedario "M" del S.I.F.A.R. è, o meglio era, uno schedario di guerra. "M" significa "Mobilitazione": in questo schedario vengono rubricati, o meglio avrebbero dovuto essere rubricate, le spie già individuate ed accertate, o le persone seriamente sospettate, sulla base di precisi elementi di fatto, di spionaggio o di sabotaggio. In caso di guerra, o di pericolo di guerra, lo schedario viene trasmesso alle questure ed ai comandi dei carabinieri, affinché su ordine diretto del Governo e delle autorità militari (Taviani lo ha spiegato in tribunale in maniera tassativa: ci vuole un decreto-legge del Consiglio dei ministri, subito presentato e trasformato in Parlamento), le persone rubricate siano "fermate" e poste in condizione di non nuocere.

« Per evitare abusi od errori, la selezione dei nomi inclusi nello schedario "M" è regolata, o meglio avrebbe dovuto essere regolata, da molteplici garanzie: prima fra tutte, la garanzia che l'effettiva pericolosità dei soggetti in questione sia direttamente vagliata dall'autorità politica responsabile e che le informazioni raccolte in proposito da più fonti autonome (S.I.F.A.R., carabinieri, uffici politici delle questure) siano attentamente confrontate fra di loro per verificarne la fondatezza e l'attendibilità. In effetti, dall'immediato dopoguerra fino a tutto il periodo in cui il S.I.F.A.R. venne diretto dal questore Musco, lo schedario "M" è rimasto piuttosto povero di rubriche: due o trecento nominativi, per buona parte vecchie conoscenze del controspionaggio, giovinotti scapestrati appartenenti ad organizzazioni semiclandestine di estrema destra, terroristi altoatesini ».

« "Il tragico inganno" ».

« È con l'avvento del generale de Lorenzo al comando del S.I.F.A.R. che lo schedario "M" comincia ad arricchirsi ed a proliferare.

« Parallelamente alla vertiginosa moltiplicazione dei "fascicoli" dedicati alle personalità politiche, economiche, militari e persino ecclesiastiche del ceto dirigente, le rubriche delle "spie" e dei "sabotatori" si arricchiscono, tra la fine degli anni '50 e l'estate

« del 1960, di centinaia e centinaia di nomi di sindacalisti e di di-
« rigenti dei partiti di sinistra.

« Come dai circa diecimila fascicoli della gestione Musco, si pas-
« serà ai 150 mila fascicoli della gestione de Lorenzo-Viggiani-Al-
« lavena, così dai due o trecento nominativi "M" si passa a qual-
« cosa come 3.000-3.500 rubriche: il controspionaggio militare si è
« trasformato in spionaggio politico interno, lo schedario delle
« "spie" si è trasformato nella schedatura dei socialisti e dei co-
« munisti.

« Il servizio informazioni forze armate è già diventato, all'epoca
« di Tambroni, la polizia politica clandestina della Repubblica. Ma
« è sul finire del 1961 che la schedatura dei politici acquista un si-
« gnificato minaccioso e sinistro.

« In coincidenza con la crisi del muro di Berlino, il Governo
« italiano d'accordo con i servizi di sicurezza della NATO, ordina
« l'aggiornamento dello schedario "M" e predispone tutta una serie
« di piani operativi (es: emergenza speciale) da valere nella depre-
« cabile ipotesi che la crisi sbocchi in un conflitto armato. È di
« quell'epoca, appunto, la circolare n. 442/7665 del Ministero del-
« l'interno, firmata dal capo della polizia Vicari e datata 27 novembre
« 1961.

« Essa prevede, tra l'altro, "la selezione degli elementi peri-
« colosi per la sicurezza dello Stato e per l'ordine pubblico". Questi
« elementi, in attesa di ordine per il trasferimento in località idonee,
« non carceri, devono essere concentrati a cura dei comandi del-
« l'Arma e delle questure in luoghi prescelti per l'eventuale smista-
« mento.

« È vero quello che ha detto Taviani in tribunale: questa cir-
« colare ed i piani relativi non possono valere che in caso di guerra,
« o di pericolo grave di guerra, e comunque, per predisporre le
« gravi misure colà previste, non basta non diciamo una telefonata
« del comandante dei carabinieri, ma nemmeno l'ordine dello stesso
« ministro dell'interno e dello stesso Presidente del Consiglio. Oc-
« correva, ed occorre, il decreto-legge del Consiglio dei ministri tra-
« sformato dal Parlamento.

« Ma Taviani non ha fatto i conti con due fatti: l'enorme stra-
« potere che il S.I.F.A.R. è andato via via acquistando e che, dopo
« la promozione di de Lorenzo a comandante dei carabinieri e la
« costituzione della brigata corazzata (meccanizzata, *n.d.R.*), si è
« arricchito di pericolosi strumenti operativi militari, e che il "con-

« tenuto » dello schedario " M " si è profondamente mutato per la « quantità e la qualità delle persone che vi sono state arbitrariamente incluse. Fino al limite sinistramente paradossale, che i socialisti al Governo ed in Parlamento avrebbero potuto, almeno in teoria, votare per lo stato di emergenza, per gravissimi motivi di tensione internazionale, senza nemmeno rendersi conto che avrebbero in tal modo ordinato essi stessi l'arresto ed il concentramento di quasi tutti i quadri dirigenti della C.G.I.L. e dei loro stessi compagni di partito ».

B) Alla Commissione parlamentare il senatore Jannuzzi ha dato i seguenti chiarimenti:

« Fino al 1961 questa famosa terza rubrica " M " negli archivi del S.I.F.A.R. non c'era. C'erano soltanto le spie ed i sabotatori.

« Quello che ha definito più felicemente questa rubrica è il tenente colonnello Bianchi che l'ha definita in tribunale " la rubrica degli eversori dormienti ". Chi erano gli eversori dormienti ? Erano delle persone normali, come noi, assolutamente prive di precedenti, affatto sospette di legami di spionaggio con l'estero, persone che non erano nemmeno mai state fermate in piazza per scioperi o manifestazioni, ma che però per le particolari funzioni che esercitavano, e che erano state individuate dai carabinieri o dalla questura o dai servizi segreti, nei partiti di sinistra, erano in effetti coloro che, tolti dalla circolazione in una notte, provocavano comunque un arresto della mobilitazione delle masse controllate da questi partiti per quel tempo sufficiente a portare avanti l'operazione. Eversori dormienti. Dormienti perché non avevano mai fatto niente e niente avrebbero fatto fino al momento ».

CAPITOLO SECONDO

PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI COMPRESI
NELLE LISTE CONSEGNATE DAL S.I.F.A.R. AL COMANDO
GENERALE DELL'ARMA — DETERMINAZIONE NUMERICA
DEI NOMINATIVI E LORO QUALIFICAZIONE

1) *La relazione della Commissione ministeriale Lombardi. — Le precisazioni del generale Luigi Lombardi.*

A) Seguendo l'ordine espositivo sin qui mantenuto, introduciamo le risultanze acquisite con la sottolineatura di quanto in proposito si legge nella relazione Lombardi.

« La Commissione, dopo aver esaminato i nominativi riportati « in tali liste, ha constatato che essi si riferivano unicamente a persone tratte dalla citata rubrica ("E", *n.d.R.*) del S.I.F.A.R. e che nessun parlamentare in carica o personalità di rilievo vi era incluso.

« La Commissione, dalle indagini svolte e dalle verifiche fatte, ha « potuto accertare che le liste distribuite ai comandi dell'Arma il 27 « giugno 1964 e qualificate da taluni come "liste di proscrizione" erano « in realtà l'esatta copia — ed in alcuni casi la fotocopia — di quelle « stesse liste che il S.I.F.A.R. aveva già trasmesso due mesi prima, « ossia il 13 aprile 1964, ai comandanti delle divisioni carabinieri tramite i centri C.S.

« Da quanto sopra esposto risulta che:

« — le liste distribuite nella primavera-estate 1964 ai comandi « dell'Arma furono compilate traendo i nominativi dalla rubrica esistente presso il competente ufficio del S.I.F.A.R. fin dal 1953.

« — Tali liste non contenevano nomi di personalità politiche o di « rilievo, bensì di sabotatori ed eversori per un totale di 731 nomi.

« — Le liste in parola erano già state consegnate ai comandanti
« delle tre divisioni carabinieri tramite i centri C.S., nell'aprile del
« 1964 ».

B) Il generale Luigi Lombardi venne inteso dalla Commissione
parlamentare d'inchiesta.

a) Dalla deposizione resa stralciamo i seguenti passi che trat-
tano l'argomento in esame:

« — *Presidente*: Ella ebbe occasione di osservare le liste diretta-
« mente. Vi erano compresi nomi di personalità politiche, del mondo
« sindacale, del mondo parlamentare, del mondo amministrativo, per-
« sonalità di rilievo ?

« — *Lombardi*: "Escludo assolutamente che ci fossero elementi
« di quel genere.

« Bisogna vedere un po' anche l'origine di queste liste.

« Questo complesso di nomi è stato messo insieme nel 1953; lì,
« avevano messo tutti quelli che erano in sospetto di sabotaggio, co-
« loro che avevano frequentato corsi all'estero e in Italia, quelli, in
« sostanza, che erano in sospetto di attività eversiva.

« Queste liste, nel 1953, erano state distribuite a tutti, anche al
« casellario politico centrale della polizia, delle varie questure, a tutti
« i comandi. Queste liste erano composte dai famosi 731 nomi che
« erano stati messi insieme dal S.I.F.A.R. nel 1953.

« Nel 1956 c'è ancora una leggera traccia di ritocco (si vede che
« avevano fatto un aggiornamento), ma da allora al 1964, per sette
« anni, non s'è più parlato di questo schedario".

« — *Presidente*: È considerando i nomi inclusi nelle liste, che lei
« ha tratto la conclusione che fosse da escludere l'organizzazione di
« un colpo di Stato ?

« — *Lombardi*: "Certo. Infatti concludo, per quanto riguarda la
« questione delle liste, che non erano liste che potevano costituirne
« una base. Per alcuni c'erano anche i loro mestieri, le loro profes-
« sioni. Non è con questo, con quei 731 nomi, che uno può fare qualche
« cosa. Abbiamo esaminato attentamente questa gente ed abbiamo
« concluso che quelle liste sono state negative,... Quindi rilevo l'inop-
« portunità della distribuzione delle liste in quel momento. La peri-
« colosità, agli effetti della sicurezza dello Stato, non c'era".

« — *Presidente*: È stato rilevato che la lista del 1953 conteneva
« 731 nominativi. Nel 1956 la lista si aggiornò. Come mai il numero
« è rimasto sempre di 731 ?

« — *Lombardi*: "È un numero fatidico".

« — *Presidente*: Quale modificazione c'è stata, allora ?

« — *Lombardi*: "Probabilmente vi sono stati aggiornamenti ana-
« grafici, non nelle persone: è sempre la stessa lista".

« — *Presidente*: Lei ha parlato di una lista di 731 persone e ha
« detto che non c'erano parlamentari. Però nella sua domanda (*n.d.R.*
« a Bianchi) è usato un verbo che lascia qualche perplessità. Infatti
« lei non usa l'espressione "non c'erano", ma l'espressione "sono stati
« omessi". Allora tra quei 731 nominativi c'erano dei parlamentari che
« poi vennero omessi ? Dire "omessi" è diverso che dire "non c'erano",
« perché dà l'impressione che i nominativi nella rubrica vi fossero
« stati e che poi fossero stati eliminati nelle liste distribuite.

« — *Lombardi*: "Quello del tenente colonnello Bianchi è stato
« uno dei primi interrogatori. Era stato scritto ne *L'Espresso* — e se
« n'era fatto un gran can can — che nella lista c'erano parlamentari,
« uomini politici e tutte queste altre persone. Ma le liste non le ave-
« vamo ancora esaminate ed io ho fatto una domanda un po' traboc-
« chetto chiedendo al responsabile: ma voi avete tolti questi parla-
« mentari ? Nel senso che volevo sollecitarlo un po' per farlo parlare,
« senza però avere alcun elemento in mano. Infatti io non avevo
« visto le liste e non sapevo chi c'era in questi 731. Poi sono andato
« a vedere ed ho constatato di persona che non ce ne erano"

« — *Domanda*: Conferma che la risposta del tenente colonnello
« Bianchi non è stata "non ci sono parlamentari", ma "nulla posso
« precisare".

« — *Lombardi*: "Lui ha detto così".

« — *Domanda*: Conosceva, all'epoca, il nome dell'onorevole Al-
« cide Malagugini ?

« — *Lombardi*: "...dico di sì, senz'altro".

« — *Domanda*: Lei sa che nella deposizione resa dal colonnello
« Zinza si afferma che tra i nomi contenuti nella lista di Milano c'era

« anche il nome dell'onorevole Malagugini ? Conferma che il colon-
« nello Zinza ebbe espressamente a riferirsi, nella sua deposizione, allo
« onorevole Malagugini ?

« — *Presidente*: Ricorda se allora Zinza accennò ad un onore-
« vole Malagugini, come persona che egli avrebbe visto nella lista
« di Milano ?

« — *Lombardi*: "Ha dichiarato quello che ha firmato nel suo ver-
« bale, dicendo onorevole Malagugini. Ma noi che abbiamo esami-
« nato, naturalmente, se esisteva il nome Malagugini (abbiamo riscon-
« trato che, *n.d.R.*) non era preceduto da nessuna qualifica di ono-
« revole, poteva essere un nome qualsiasi, come qualsiasi altro cit-
« tadino milanese, perché era della zona di Milano. Non possiamo
« dire che si trattasse del signor Malagugini che Zinza ha qualificato
« come onorevole" ».

b) Il generale Lombardi fu sentito una seconda volta; stral-
ciamo dalla deposizione i passi che interessano l'argomento:

« — *Presidente*: Lei ha affermato di aver visto con i suoi occhi
« queste liste, di averle lette, e di averne controllato il numero.

« — *Lombardi*: "È esatto".

« — *Presidente*: Conferma la sua deposizione anche per quanto
« riguarda il contenuto delle liste ?

« — *Lombardi*: "Certo, i nominativi".

« — *Presidente*: Il numero 731, riferito agli enucleandi nelle varie
« parti del territorio nazionale, come si concilia con i numeri ac-
« cennati dagli ufficiali, secondo i quali i nominativi delle liste erano
« 300 per l'Italia meridionale, 300 e più per la divisione laziale ? To-
« gliendo dal numero 731, i 600 e più resta ben poco per l'Italia dalla
« Toscana in su.

« — *Lombardi*: "Posso confermare che quelle liste sono state
« tratte dalla rubrica degli estremisti, la quale era nata nel 1953 e
« fino al 1956-1957 ha avuto qualche ritocco, ed era stata distribuita
« anche alle questure, alla pubblica sicurezza, ai comandi.

« Fino al 1957 la rubrica era stata seguita.

« Dal 1957 al 1964 (sette anni) la rubrica è stata in un cassetto
« e non è più stata aperta.

« Nel 1964, in aprile, è scoppiata la questione di questa rubrica
« ed è stata fatta una prima distribuzione di liste ai tre comandi di
« divisione, distribuzione di cui ho dato anche i numeri di protocollo
« (quindi più chiaro di così!) e anche i numeri di protocollo di re-
« cezione. Quindi non c'è dubbio.

« La composizione di queste liste era secondo dove vivevano que-
« ste persone. Quindi, non siamo andati a vedere se Napoli ne aveva
di più e Milano di meno, però erano state fatte con quel criterio.

« Quello che abbiamo controllato è che le tre liste corrisponde-
« vano esattamente alla rubrica di prima distribuzione, che non ha
« avuto esito. Le stesse liste sono state, poi, distribuite nel giugno,
« qualcuna come copia, e una come fotocopia, della stessa lista del-
« l'aprile: quindi sono perfettamente uguali i nominativi”.

« — *Presidente*: Ha constatato *de visu* che era copia fotostatica ?

« — *Lombardi*: ”Copia fotostatica. Erano esattamente le stesse
« liste di allora, che venivano ridistribuite. Prima erano state date at-
« traverso i centri C.S. ed i comandi di divisione; poi, invece, furono
« il S.I.F.A.R., il comando generale e il comando di divisione”.

« — *Presidente*: Può darci qualche notizia circa la attribuzione
« ad ogni divisione ? Qualche ufficiale aveva detto in tribunale: circa
« 300. Da noi, ha rettificato: ho dato un numero così, forse erano un
« po' di meno. Ciò ha fatto sorgere il dubbio che successivamente le
« liste dell'Italia settentrionale siano state rimanipolate.

« — *Lombardi*: ”Mi pare che il generale Zinza ha parlato per
« Milano di 40”.

« — *Presidente*: Per la città di Milano e provincia. Ma l'Italia
« settentrionale comprende il Piemonte, la Liguria, il Veneto...

« — *Lombardi*: ”Sono quelli che ha dato il comando di divisione;
« ossia tutta l'Italia settentrionale dipende dalla divisione di Milano”.

« — *Domanda*: Dei testimoni hanno detto che le liste erano tratte
« non solo dalla rubrica ”E”, ma comprendevano altresì anche quelle
« delle due altre rubriche, anzi di tutte le rubriche che si trovavano
« presso l'ufficio ”D”. In modo particolare lo ha affermato il tenente
« colonnello Bianchi che, in quell'epoca, era espressamente addetto
« all'ufficio ”D”.

« — *Lombardi*: "Questo contrasta con quanto abbiamo constatato noi. Quei 731 nominativi sono quelli compresi nella rubrica 'E' e basta (parlo della partenza, poiché naturalmente il lavoro fatto poi in periferia sfugge). Però al momento della partenza, sia nell'aprile che nel giugno, erano tratte, parola per parola, dalla rubrica 'E', e non da altre rubriche".

« — *Domanda*: Come ha accertato che le rubriche da lei esaminate siano state quelle effettivamente inviate nel giugno 1964? Le copie fotostatiche riguardano aprile e giugno; ma, come ha potuto constatare che le liste esaminate fossero proprio quelle inviate?

« — *Lombardi*: "Abbiamo controllato le liste dell'aprile con quelle del giugno, ed abbiamo potuto farlo".

« — *Domanda*: Dove ha controllato tali liste, sì da poter sapere che erano quelle che erano state mandate nel giugno 1964 e non altre?

« — *Lombardi*: "Abbiamo recuperato le liste del giugno e le abbiamo controllate con quelle che erano nel carteggio, dell'aprile. Le abbiamo controllate materialmente.

« Nel carteggio, con altre, c'erano le minute delle liste dell'aprile. Ho confrontato le une con le altre, le ho messe vicine le une alle altre. Di qualcuna c'era la fotocopia".

« — *Presidente*: Ricorda dove ha reperito le liste del giugno?

« — *Lombardi*: "I comandi di divisione erano in possesso di quelle liste".

« Non c'è dubbio alcuno sull'affermazione contenuta nella relazione: è certo che la somma delle liste corrisponde esattamente a 731 ».

2) *Le notizie ed i commenti dell'onorevole Luigi Anderlini e del senatore Raffaele Jannuzzi.*

A) L'onorevole Luigi Anderlini nel suo discorso alla Camera dei deputati, nella seduta del 29 gennaio 1968, dichiarò che avrebbe cercato di ricostruire le liste delle Marche, anche se si rendeva conto che ciò non era facile. Secondo il parlamentare certamente vi erano in-

clusi, per la città di Ancona, i nomi di Bastianelli Renato, Cavatassi Nino, Galeassi Augusto, Giorgini Raffaele e Marconi Rolando, tutti membri della segreteria comunista nel 1961, ed accanto a questi probabilmente i nomi di Diotallevi Dino, Fabretti Eolo e Ferretti Emilio, sindacalisti.

Per la città di Ascoli Piceno l'onorevole Anderlini citò i nomi di Capelloni Guido, Calvaresi Marino, De Laurentis Giuliano e Capocasa Emilio. Per la città di Fermo fece i nomi di Ghedini Stelio, Fioravanti Fernando e Foresi Luigi; per Macerata: Madoni Irnerio, Clementoni Rinaldo e Marzi Luigi. Aggiunse anche Tomasucci Elio, Bruni Emilio, Chiappini Giuseppe, Angelini Giuseppe, Bianchi Aldo e del Bianco Elmo.

Per la lista di Milano fece i nomi dei seguenti esponenti del P.C.I.: Cossutta Armando, Boleri Rodolfo, Carrà Giuseppe, Guercioli Eolo, il deputato Alberganti, Leonardi, Tortorella, Pirola Manlio, Coppola Aniello, Cremascoli Guido.

L'onorevole Anderlini aveva prima precisato che si era rivolto alla segreteria del partito comunista "per chiedere se potevano dargli (mi) questi dati".

Deponendo dinanzi alla Commissione parlamentare, l'onorevole Anderlini dichiarò, innanzi tutto, di confermare interamente sia la deposizione da lui resa al tribunale di Roma, sia il contenuto dei discorsi da lui fatti alla Camera dei deputati, sull'argomento, nella precedente legislatura. Parlò ancora di liste di personalità e di cittadini che dovevano essere arrestati e, con riferimento ai nominativi da lui indicati nella seduta della Camera del 29 gennaio 1968, aggiunse:

« Io sono partito da questa considerazione. Il generale Zinza aveva
« dichiarato che nella lista di Milano città c'erano tra 40 a 50 nomi.
« Il comitato direttivo della federazione comunista di Milano ha pres-
« sappoco un numero di membri che si aggira su quella cifra e siccome
« era opinione diffusa — tutti i giornali ne hanno parlato — che esi-
« steva presso il S.I.F.A.R. (e credo esista ancora presso il S.I.D.) il
« cosiddetto schedario "M" che raccoglie gli elementi cosiddetti poli-
« ticamente pericolosi — è una disposizione, credo, che viene per i
« rami delle nostre alleanze internazionali — io osai fare alcuni nomi
« per ciò che riguarda le Marche. Erano delle supposizioni che io fa-
« cevo. Ma anche su questo, signor Presidente, vorrei farle notare
« che io chiesi al Presidente del Consiglio di smentirmi, perché in
« questo caso io avrei potuto invocare la procedura dell'articolo 74

« del Regolamento della Camera ed aprire così la via ad un'inchiesta
« su di me per accertare se avevo affermato il vero oppure il falso ».

B) A questa richiesta di smentita, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Aldo Moro, aveva risposto immediatamente nei seguenti termini:

« Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'onorevole Anderlini,
« ho ritenuto mio dovere avvertirlo della responsabilità che si assu-
« meva avendo enunciato il proposito di leggere documenti coperti
« dal segreto e comunque da divieto di divulgazione da parte della
« competente autorità militare. Ma non ho poi interloquito nella espo-
« sizione che egli ha fatto perché, confermando o smentendo, avrei
« concorso anch'io alla divulgazione.

« Per la stessa ragione non posso neppure oggi confermare o
« smentire. Naturalmente, nell'ambito delle loro responsabilità, il Pre-
« sidente del Consiglio e il ministro della difesa garantiscono oggi e
« garantiranno in ogni caso la retta applicazione di queste norme nelle
« quali il contenuto tecnico si intreccia con quello politico, rendendo
« più difficile e più impegnativa la decisione ».

C) Nell'articolo del 4 febbraio 1968, pubblicato ne *L'Espresso* e da noi citato nel precedente capitolo, il senatore Jannuzzi assume di avere letto le liste, di poter fare, pertanto, i nomi per ognuna delle tre divisioni dei carabinieri. Solo una quindicina di questi nominativi, in verità, corrispondono a quelli citati dall'onorevole Anderlini.

a) Per la divisione Pastrengo di Milano, dopo averne elencati diciassette (1), commenta:

« Sono la spina dorsale della più grossa federazione del partito
« (comunista, *n.d.R.*) quella di Milano. Sono i segretari della federa-
« zione, i dirigenti della Camera del lavoro, della Fiom, sindaci di
« cittadelle rosse, come Sesto San Giovanni, gli ex volontari della
« guerra di Spagna, gli ex dirigenti delle brigate partigiane ».

(1) I diciassette nomi per la sfera di competenza della divisione Pastrengo di Milano sono i seguenti: 1) Alberganti Giuseppe, 2) Bollini Rodolfo, 3) Bonaccini Aldo, 4) Carrà Giuseppe, 5) Casalio Lauro, 6) Cremascoli Guido, 7) Cossutta Armando, 8) Garzonio Vincenzo, 9) Leonardi Silvio, 10) Milani Giorgio, 11) Montagnani Marelli Piero, 12) Olmini Carlo, 13) Pirola Manlio, 14) Quercioli Elio, 15) Rossi Alessandro, 16) Sacchi Giuseppe, 17) Scotti Francesco.

b) Per la divisione Podgora di Roma, il senatore Jannuzzi, dopo averne elencato diciannove (2), così scrive testualmente:

« È nello stesso quadro che vanno lette certe dichiarazioni rilasciate da alcuni ufficiali al generale Manes, in parte censurate ed « in parte no.

« Quando l'allora colonnello Dagoberto Azzari riceve dal colonnello Bittoni le liste per le Marche e scopre che non solo di spie « e di sabotatori si tratta, o di persone comunque "pericolose", ma « "dei quadri dirigenti dell'apparato sindacale" e di "attivisti del « P.C.I.", e se ne meraviglia e protesta, Bittoni gli risponde: "Lei lasci, « questi nomi, che l'ente che li ha scelti sa il fatto suo" ».

c) Per la divisione Ogaden di Napoli, il senatore Jannuzzi fa quattordici nomi (3) e testualmente scrive:

« Il tenente colonnello Dalla Chiesa può domandare informazioni « all'onorevole Giorgio Amendola: è lui che, prima del S.I.F.A.R., li « ha scelti e "selezionati" uno per uno, per affidare loro i posti più « delicati dell'apparato comunista nella capitale del Mezzogiorno.

« Amendola, nel suo marxismo un po' populista e paterno, forse « gli può raccontare anche la storia di ognuno di loro, delle loro « famiglie, dei loro figli, del loro lavoro e dei loro salari, delle povere « case in cui abitano ».

D) La deposizione del senatore Raffaele Jannuzzi.

In merito a tale articolo il senatore Raffaele Jannuzzi venne ascoltato nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 1969 dalla Commis-

(2) I diciannove nomi fatti dal senatore Jannuzzi per il territorio di competenza della divisione laziale (e le loro qualifiche testualmente a fianco dei nomi) sono: « 1) Calvaresi Marino, deputato, 2) Capocasa Emilio, segretario dei mezzadri, 3) Luzzi Marcello, segretario della Camera del Lavoro, 4) Carnietti Giuseppe, dirigente della Federmezzadri, 5) Gambelli Argeo, dirigente della Camera del Lavoro, 6) Sebastianelli Dandolo, dirigente della Alleanza contadina, 7) Angelini Giuseppe, deputato, 8) Bianchi Aldo, segretario della Camera del lavoro di Pesaro, 9) Guidi Franco, 10) Luciani Angelo, 11) Nardinocchi Giuseppe, 12) Cipollari Sandro, 13) Salvatori Clesiano, 14) Lambertelli Ugo, 15) Foresi Luigi, 16) Fioravanti Ferdinando, 17) Fabretti Eolo, segretario della Fiom, 18) Ruggeri Luigi, senatore, 19) Santarelli Enzo, deputato ».

(3) I nomi elencati nell'articolo per la sfera di competenza della divisione Ogaden di Napoli sono: 1) Abenante Angelo, 2) Alinovi Abdon, 3) Bronzuto Liberato, 4) Dello Jacovo Giovanni, 5) Daniele Franco, 6) D'Angelo Luigi, 7) Fermariello Carlo, 8) Lapicciarella Renzo, 9) Obbici Carlo, 10) Petrella Domenico, 11) Vignola Giuseppe, 12) Cozzolino Carlo, 13) Matrone Luigi, 14) Papa Gaspare.

sione parlamentare; da tale deposizione si stralciano i passi che trattano l'argomento in esame:

« — *Jannuzzi*: "Ho pubblicato sul giornale il contenuto di alcune liste con tutti i nomi, senza aver ricevuto una smentita. Io ho citato i principali, perché molte di queste persone erano effettivamente sconosciute anche a me.

« Ho dovuto fare molta fatica per individuare quelli che avevano delle cariche, che erano soprattutto di carattere sindacale. La ragione mi è stata spiegata bene dal generale Beolchini: quando si delinè questa operazione degli arresti (sempre in sede legittima, poi trasferita in sede illegittima), si disse: è inutile mettersi in testa in una notte di bloccare tutto; è ridicolo (se non altro perché il brigadiere dei carabinieri non va ad arrestare personalità troppo note, come deputati o senatori, o ministri) pensare di andare ad arrestare l'onorevole Pajetta. Quelli che contano sono alcuni capi sindacalisti ed alcune persone che il servizio segreto ha individuato, che sono quelli che hanno incarichi di carattere prevalentemente organizzativo nel partito socialista e nel partito comunista; bisogna scegliere 1000-1500 di questi nomi e in una notte riuscire ad arrestarli, per decapitare l'organizzazione. Evidentemente questi personaggi, proprio perché avevano dei compiti di organizzazione non erano molto noti al grosso pubblico.

« Fino al 1961 questa famosa terza rubrica 'M' negli archivi del S.I.F.A.R. non c'era. C'erano soltanto le spie ed i sabotatori. Io ho citato complessivamente una trentina di nomi per le tre località, alcuni hanno cariche, alcuni sono anche deputati. Però, il grosso è formato da persone che avevano compiti organizzativi, spesso di carattere interno, non esposte: membri di direttivi e così via".

« — *Presidente*: Dunque, non persone che avevano incarichi segreti.

« — *Jannuzzi*: "No: avevano incarichi che non apparivano sui giornali; erano persone che non parlavano nei comizi, che non facevano dichiarazioni. Avevano un lavoro organizzativo, tecnico".

« — *Domanda*: Tra i deputati vi era, ad esempio, Malagugini ?

« — *Jannuzzi*: "Non mi sembra, altrimenti credo che questo nome Zinza se lo sarebbe certamente ricordato; ma sono sicuro che anche nella lista di Milano vi erano due o tre deputati, che io ho indicato nell'articolo".

« — *Presidente*: Lei può darci i nomi di coloro che gliele hanno
« mostrate? Il Governo afferma che le liste sono segrete; e, invece,
« secondo lei, un colonnello è arrivato a tanto da avergliele mostrate.

« — *Jannuzzi*: "Se lei, che è un noto parlamentare, va in un
« comando di un gruppo periferico dei carabinieri in Sicilia e chiede
« al comandante locale dei carabinieri (magari cenando insieme) di
« leggere le scartoffie del suo ufficio, il comandante probabilmente
« gliele fa leggere".

« — *Domanda*: In relazione agli "omissis" per le liste di Napoli,
« sa a quali categorie si riferissero, negli "omissis", le tre liste?

« — *Jannuzzi*: "Alcuni ripetono il concetto che si tratta dell'ap-
« parato del partito comunista".

« — *Presidente*: Lei ha tratto questi nomi dalle liste? Ha visto
« le liste?

« — *Jannuzzi*: "Sì, ho visto le liste di questi tre posti".

« — *Presidente*: Come le ha viste?

« — *Jannuzzi*: "Le ho viste. Sono andato lì".

« — *Presidente*: Non credevo che i "servizi segreti" fossero così
« poco riservati.

« — *Jannuzzi*: "Sono riservatissimi, ma per le Commissioni di
« inchiesta e per i tribunali" ».

3) *I chiarimenti del capo di stato maggiore della difesa.*

Fu ascoltato il generale Aldo Rossi, capo di stato maggiore della
difesa. Stralciamo i passi che interessano l'argomento:

« — *Rossi*: "Esistevano parecchi elenchi, non uno solo, ed il
« primo elenco che viene logico è quello a cui lei stesso accennava
« (*n.d.R.* 'Persone pericolose'); se io so che ci sono 100 spie, di solito,
« se posso, le lascio lavorare perché l'importante è sapere che ci sono
« e, quindi, maneggiarle e fornire loro il materiale che voglio io; ma
« in caso di necessità, evidentemente, bisogna prenderle.

« Bisogna che io dica una cosa. Ho letto cento volte sui giornali
« che un bel momento — e non so quando — il capo del S.I.F.A.R.
« avrebbe dato al comandante generale dell'Arma degli elenchi vecchi,
« di non so quanti anni, per aggiornarli. Confermo ancora una volta
« che non ne so proprio niente.

« Però ho pensato molto bene su questo fatto. Che questi elenchi
« esistessero, l'ho già detto.

« Sono rimasto mortificato che il capo del S.I.F.A.R. li avesse te-
« nuti tanti anni fermi, senza aggiornarli più frequentemente.

« Anche in tribunale mi hanno chiesto: lei conosceva queste liste ?
« Ho risposto: no. Ma potrebbe essere ingenuo che esse non ci fos-
« sero. Nessuno ha osato dirmi se io avessi aggiornato le liste”.

« — *Presidente*: Nelle liste erano incluse personalità politiche ?

« — *Rossi*: "Non posso dirlo, perché non ho mai visto la lista.
« Comunque, dato lo scopo di questa lista, penso di poterlo esclu-
« dere ma non in via ufficiale perché, ripeto, non ho mai visto questa
« lista” ».

4) *Deposizione degli ufficiali addetti al S.I.F.A.R.*

Sull'argomento furono sentiti gli ufficiali del S.I.F.A.R.: il gene-
rale Giovanni Allavena, già capo dell'ufficio "D" e poi capo del
S.I.F.A.R. ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi, dirigente una
sezione dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R. ed il colonnello Giuseppe Pa-
lumbo, capo del controspionaggio di Milano.

I) Il generale Giovanni Allavena, fu ascoltato prima dal tribunale
di Roma, nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione di
inchiesta ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi ed infine
fu ascoltato dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in esame.

a) Al tribunale di Roma così depose:

(A domanda del pubblico ministero):

« Non ricordo, nemmeno approssimativamente, il numero delle
« persone incluse negli elenchi, tuttavia ritengo che le rubriche esi-
« stano ancora presso il S.I.F.A.R. Gli elenchi estratti dalla rubrica
« sono stati approntati dalla sezione di cui era capo il colonnello
« Bianchi ».

b) Alla Commissione Lombardi così depose:

« Nulla ricordo circa le liste trasmesse in aprile '64; comunque, le liste consegnate il 27 giugno 1964 al comando generale dell'Arma non possono essere che la copia delle precedenti, essendo state tratte dalla stessa rubrica "E" ».

c) Il generale Allavena venne interrogato dalla Commissione parlamentare sulle liste distribuite ai tre comandi di divisione.

Si riportano ampi stralci della sua deposizione:

« — *Presidente*: Lei conosce queste liste ?

« — *Allavena*: "Non posso ricordare. Di una cosa sono sicuro: che non vi erano compresi parlamentari".

« — *Presidente*: Allora, le conosce !

« — *Allavena*: "No: ma di questo se ne è parlato. Le persone non vengono schedate per le loro idee politiche, per i loro sentimenti, per le loro aspirazioni ideologiche o motivi del genere: vengono schedate sulla base di determinati fatti concreti che le indicano come agenti accertati o sospetti, di servizi stranieri.

« Materialmente quei famosi elenchi non li ho visti".

« — *Presidente*: Ma da che cosa ha desunto che non ci fossero parlamentari ?

« — *Allavena*: "Perché questa era una direttiva di carattere generale".

« — *Domanda*: Se c'era un parlamentare sospetto di spionaggio, c'era la direttiva di non metterlo nelle liste ?

« — *Allavena*: "Non abbiamo parlamentari".

« — *Domanda*: Questa risposta confesso di non poterla accettare.

« — *Presidente*: Ha dichiarato che gli risulta che nessun parlamentare è inserito in liste di spionaggio. È un onore per il nostro Parlamento che non vi siano parlamentari sospetti di spionaggio.

« — *Domanda*: Questo è un suo commento che posso accettare. C'era una "direttiva" di non mettere parlamentari ?

« — *Presidente*: Sa se nell'elenco dei sospetti di spionaggio vi sono nomi di parlamentari ?

« — *Allavena*: " Posso dichiarare che non ce ne sono ".

« — *Presidente*: Non ce ne sono per via della " direttiva " o perché nella realtà non vi sono spie tra i parlamentari ?

« — *Allavena*: " Non ci sono perché non ci sono " ».

d) Il generale Giovanni Allavena venne ancora ascoltato dalla Commissione parlamentare. Si riportano integralmente gli stralci:

« — *Presidente*: Ricorda il numero delle persone comprese in « quelle liste ? Vi è una ragione che spieghi la coincidenza tra i risultati numerici della lista-aprile con quelli della lista-giugno ?

« — *Allavena*: " Io veramente non sono in condizione di poter rispondere a questa domanda perché non ricordo assolutamente di essermi soffermato sul numero. Quindi non sono sicuro se si trattava di 731 nomi o se erano di più o di meno, perché non li ho contati. Il numero di 731 io l'ho rilevato successivamente dalle risultanze della Commissione Lombardi.

« Il generale Lombardi non solo le ha viste, ma anzi vorrei fare una precisazione in ordine ad una cosa che salta evidente. Per conto mio, quando si parla di liste, di elenchi, di rubriche, di schedari, si parla di termini equivalenti, cioè sono tutti la stessa cosa.

« Le liste riproducono il contenuto delle rubriche. Il generale Lombardi ebbe occasione di vedere queste rubriche ed ebbe occasione di vedere le prime rubriche, quelle che furono compilate in un'epoca in cui ero al servizio di un settore secondario. Queste liste furono fatte prima e i 731 nomi risultano già individuati da prima. E furono le famose liste che per parecchi anni rimasero non aggiornate e che nell'aprile del 1964 vennero inviate ai comandi di divisione per l'aggiornamento ".

« — *Presidente*: Si dice che i nomi furono " tratti " dalla rubrica « " E ". Cosa si intende dire con la parola " tratti " ? Vuol dire, forse, che la rubrica aveva un maggior numero di nomi e se ne trassero alcuni ?

« — *Allavena*: "Vuol dire che la rubrica 'E' ebbe una certa confezione materiale; praticamente era un registro in ordine alfabetico, sul quale erano segnati i nomi di queste persone.

« Nell'inviare ai comandi di divisione i nominativi non si poteva
« mandare la rubrica integralmente, perché la rubrica non era sud-
« divisa territorialmente. Siamo stati obbligati, per facilitare il com-
« pito dell'aggiornamento, a trarre i nominativi dalla rubrica 'E'
« ed a riportarli in tre elenchi secondo le diverse divisioni ».

« — *Presidente*: Dunque l'operazione del "trarre" deriva dal si-
« stema territoriale.

« — *Allavena*: "Precisamente".

« — *Presidente*: Il generale Lombardi propose questa domanda
« ad un ufficiale del S.I.F.A.R.: sa precisare per quale motivo nel tra-
« smettere le liste da aggiornare alle rispettive divisioni sono stati
« omessi i nominativi di parlamentari che figurano nella rubrica
« "E"? Questa domanda lascerebbe pensare che nella rubrica "E"
« vi fossero anche nomi di parlamentari, che però vennero "omessi"
« appunto perché parlamentari o divenuti tali.

« Lei ricorda se fu fatta questa distinzione?

« — *Allavena*: "Anche a me pare strano che il generale Lombardi
« possa aver fatto questa domanda, quando lo stesso generale Lom-
« bardi, nell'esaminare la prima rubrica 'E' con i 731 nomi, con-
« statò che erano esclusi i nominativi di personalità politiche e di
« parlamentari. Non solo: il generale Lombardi nella sua relazione
« soggiunse che la selezione degli elementi da iscrivere in rubrica
« 'E' era stata fatta esclusivamente in base alla loro pericolosità.
« Quindi, di fronte a questa affermazione fatta nella stessa relazione
« Lombardi, non so rendermi conto di quest'altra domanda, che,
« comunque, a me non è stata posta. Me l'ha posta la Commissione
« ed io ho risposto di no".

« — *Presidente*: Lei ha affermato che, quando si tratta di parla-
« mentari o di un membro del Governo, la procedura per poter
« segnalare o, comunque, iscrivere quel nome in un qualsiasi elenco,
« deve essere diversa; si deve seguire una procedura particolare che
« avrebbe dovuto far capo al Presidente della Camera o del Senato.

« — *Allavena*: "Non so se ho detto 'si deve' o 'si dovrebbe'.
« Siamo nel campo delle ipotesi, in quanto non è stata accertata,
« nel passato, la presenza di deputati o di senatori o di personalità
« politiche in vista nella lista. Non essendosi verificata questa even-
« tualità, tutto il resto rimane nel campo delle ipotesi.

« Quando emergesse tra le persone da iscrivere a rubrica una
« personalità di quelle dinanzi menzionate, il capo servizio avrebbe
« il dovere di informarne subito il nostro ministro, e successiva-
« mente il ministro dovrebbe trovare il modo di informare il Pre-
« sidente della Camera o il Presidente del Senato, trattandosi di
« persone che sfuggono alla giurisdizione normale ».

« — *Presidente*: Quindi si trattava di una prospettiva ?

« — *Allavena*: "Sì, di una prospettiva derivante dai colloqui fatti
« in passato sulle varie ipotesi ».

« — *Domanda*: Vorrei sapere se il generale Allavena conferma
« che non vi fu alcuna diminuzione o selezione o una qualsiasi restri-
« zione o scelta rispetto alla più generale rubrica "E", relativa a
« tutti i nominativi.

« — *Allavena*: "Il generale Viggiani mi diede l'ordine di fare
« l'aggiornamento dei nominativi della rubrica 'E'. Ho trasmesso
« questo ordine a Bianchi, che materialmente e burocraticamente
« adempì alla circostanza ».

« — *Domanda*: Dovendo il colonnello Bianchi semplicemente
« eseguire, ha molta importanza stabilire quale fosse l'ordine.

« — *Allavena*: "Aggiornare la rubrica 'E'...".

« — *Presidente*: Lei un momento fa ha detto che si trattava di
« distribuire i nomi territorialmente.

« — *Allavena*: "È fatto in termini territoriali".

« — *Presidente*: Lei usa la parola "aggiornamento". Quale signifi-
« cato ha ?

« — *Allavena*: "La parola aggiornamento significa verifica, si-
« gnifica revisione".

« — *Presidente*: Quindi il colonnello Bianchi poteva e doveva
« eventualmente attuare qualche verifica ?

« — *Allavena*: "Certamente, se aveva agli atti qualcosa. Se non
« l'aveva, no, in quanto questa revisione doveva avvenire alla pe-
« riferia ».

« — *Presidente*: Che vuol dire: "se l'aveva" o "se non l'aveva" ?

« — *Allavena*: "Se avesse avuto agli atti qualche annotazione" ».

II) Il tenente colonnello Amedeo Bianchi fu ascoltato prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi ed, infine, dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Inteso dal tribunale di Roma, così depose:

(*n.d.R.* il generale Allavena) « ...mi ordinò di estrarre dalle rubriche « i nomi delle persone e ciò in relazione a tutte le rubriche esistenti, « ma non ricordo se si dovesse fare una lista unica o più liste divise « territorialmente. Furono formati tre fascicoli, uno per ogni di- « visione dei carabinieri e mi venne ordinato dal colonnello Allavena « di consegnarli al capo di stato maggiore Picchiotti.

« Escludo nella maniera più assoluta che nelle rubriche e quindi « nelle liste trasmesse all'Arma fossero comprese personalità poli- « tiche, parlamentari, uomini di Governo, sindacalisti od in genere « autorità politiche e militari o ecclesiastiche.

« Essendo io a capo dell'ufficio dovevo necessariamente cono- « scere la qualità delle persone rubricate. Tengo però ad insistere « su quanto ho già detto, che cioè a noi interessava l'individuo come « tale, indipendentemente dalla sua colorazione politica. Per meglio « precisare, a noi interessava sapere che cosa l'individuo faceva e « non chi era ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi, così depose:

« — *Domanda*: Sa precisare per quale motivo il 13 aprile 1964, « nel trasmettere le liste da aggiornare alle rispettive divisioni, sono « stati omessi i nominativi di parlamentari...

« — *Bianchi*: "Nulla posso precisare al riguardo" ».

c) Alla Commissione parlamentare il tenente colonnello Amedeo Bianchi rese due deposizioni, dalle quali si stralcia quanto segue:

« — *Presidente*: Può lei escludere che nelle liste distribuite ci fos- « sero nomi di parlamentari, di politici di spicco o di rilievo, di au- « torità sindacali, di esponenti di movimenti politici come tali ?

« — *Bianchi*: "Lo escludo nella maniera più assoluta".

« — *Presidente*: I singoli comandanti di legione interrogati hanno detto: escludo per quanto possa io aver letto ed in quanto non c'erano annotazioni, ed in quanto il nome non mi ricordava nulla.

« Lei sa, *cognita causa*, se in quelle liste c'erano parlamentari, conoscendo lei le persone ?

« — *Bianchi*: "Lo escludo *cognita causa*".

« — *Presidente*: Conoscendo i singoli personaggi ?

« — *Bianchi*: "Esatto".

« — *Presidente*: Pare che nella lista di Milano ci fosse un "Malagugini". Lei è in condizione di escludere che quel Malagugini fosse proprio l'onorevole Malagugini ?

« — *Bianchi*: "Escludo che fosse un parlamentare".

« — *Presidente*: Si tratta di altra persona ?

« — *Bianchi*: "Si tratta di altra persona. A questo punto bisognerebbe soffermarsi sulla natura, diciamo così, dei soggetti. Bisogna tener presente quale è la caratteristica dell'ufficio e cioè la difesa, il controspionaggio. Ad un certo momento, tutti gli elementi, compresi anche i sospetti, sono legati all'attività contraria agli interessi del nostro Paese, ad attività promosse dai paesi esteri o comunque nell'interesse straniero. Reclutare un agente, formare un agente, il portare all'azione un agente non è una cosa semplice e facile. E chi, una volta reclutato un agente, lo manda poi a fare il parlamentare ? In generale non lo espone".

« — *Domanda*: Lei conosce l'esistenza del parlamentare Malagugini ?

« — *Bianchi*: "Sì".

« — *Domanda*: Ricorda il nome di Bonazzi, oppure del generale Zani ?

« — *Presidente*: Siccome lei escludeva nomi di rilievo, perché in questo momento non considerava di rilievo il nome del generale Zani ?

« — *Bianchi*: "Non era in attività di servizio".

« — *Domanda*: Come ufficiale ?

« — *Bianchi*: "Come ufficiale. La domanda è in rapporto alla
« carica che riveste".

« — *Presidente*: Le ripeto la domanda per gli ex parlamentari.
« Qualcuno ha riferito il nome di un esponente a Bologna: Bonazzi.

« — *Bianchi*: "Non posso adesso fare mente locale *ad hoc*; ma
« comunque il criterio seguito nella elencazione rispettava questi
« principi".

« — *Presidente*: Nella dichiarazione resa al generale Lombardi
« (pag. 2) si leggono le seguenti domanda e risposta: "Per quale
« motivo il 13 aprile, nel trasmettere le liste, sono stati omessi i
« nominativi di parlamentari ?" lei rispose: "Nulla posso precisare
« al riguardo". Cosa ha voluto dire ?

« — *Bianchi*: "Egli mi fece un'ipotesi. Io la esclusi, come la
« escludo adesso. L'ipotesi, cioè, se una persona che si trova nello
« elenco può, ad un certo punto, diventare parlamentare. Questo fu
« il discorso che mi fece Lombardi. Ed io risposi: di fronte a questa
« ipotesi è una questione che vedrà il capo servizio".

« — *Presidente*: In senso astratto o anche in riferimento alla
lista ?

« — *Bianchi*: "Come ipotesi. Mi richiamo ad un precedente ac-
« quisito alla relazione Lombardi. Ad un certo punto, la Commissione
« Lombardi ricorda che nel 1965 gli elenchi furono inviati all'arma
« dei carabinieri".

« — *Presidente*: E il numero era di 731.

« — *Bianchi*: "E questo numero viene ripetuto esattamente il
« 13 aprile, il 27 maggio; e allora depennazioni non ce ne sono state,
« assolutamente".

« — *Presidente*: Lei fece tre liste, per le tre divisioni. Ad ogni di-
« visione le liste venivano comunicate nel numero d'ordine, calen-
« dariate fino ad un certo numero, e per ogni divisione c'era il totale.
« Lei fece il totale dei totali ?

« — *Bianchi*: "Confesso che non l'ho fatto".

« — *Presidente*: E allora come fa a dire che erano ancora 731 ?

« — *Bianchi*: "Si trattava dello stesso elenco che fu mandato nel « 1956. Siamo partiti dal dato di fatto che fossero 731 ».

« — *Presidente*: Ella sa se — per aggiunte o per eliminazioni — « vi sia stata una qualche interpolazione ?

« — *Bianchi*: "Quando analoga domanda mi è stata rivolta dal « pubblico ministero ho risposto che mi avvalevo del segreto, ma in « realtà non ero in grado di rispondere con esattezza. Oggi, il nu- « mero è stato reso noto; lo ha accertato Lombardi " ».

Il tenente colonnello Amedeo Bianchi fu nuovamente inteso perché fornisse alcune precisazioni. Si stralciano le parti che interessano:

« — *Presidente*: Ricorda se le liste trasmesse il 13 aprile 1964 ai « vari centri di divisione avevano il numero complessivo di 731 ?

« — *Bianchi*: "Credo di aver già detto che il numero esatto non « lo conoscevo perché materialmente non ho mai contato il numero « degli elementi elencati. Il numero 731 l'ho dato per acquisito, come « accertato dalla Commissione Lombardi. La Commissione Lombardi « ha affermato di aver controllato gli elenchi e ha dato il numero « 731 ma io personalmente non sono in grado di affermare se ef- « fettivamente erano 731 ».

« — *Presidente*: Ricorda se lo stesso numero venne ribadito per « la distribuzione delle liste avvenuta nel giugno 1964 ?

« — *Bianchi*: "Sì, perché nel giugno, quando le liste furono da me « portate al comando generale e consegnate al generale Picchiotti, « erano le stesse, cioè copia di quelle consegnate ai comandi di « divisione ».

« — *Presidente*: Ricorda se c'era stata, *medio tempore*, la sostitu- « zione di qualche unità ?

« — *Bianchi*: "Non è che io non ricordi, lo escludo".

« — *Presidente*: Quindi l'identità numerica la riferisce al fatto « che si trattava delle stesse liste.

« — *Bianchi*: "Precisamente".

« — *Presidente*: Lei insiste nello escludere che vi fossero nomi di parlamentari nella rubrica "E" ?

« — *Bianchi*: "Non ce ne erano".

« — *Domanda*: Davanti al tribunale, il tenente colonnello Bianchi disse che il generale Allavena gli ordinò di estrarre i nomi delle persone in relazione a tutte le rubriche esistenti.

« Si precisa "a tutte le rubriche esistenti" e non si fa menzione di una particolare rubrica. Io vorrei che il teste chiarisse questo punto.

« — *Presidente*: Signor colonnello conferma queste parole: "il colonnello Allavena mi ordinò di estrarre dalle rubriche...". La rubrica "E" è una sola ?

« — *Bianchi*: "Sì".

« — *Presidente*: Ebbe l'ordine di guardare anche nelle altre rubriche ?

« — *Bianchi*: "No".

« — *Presidente*: Allora mi spieghi il valore della espressione: "tutte le rubriche esistenti" perché almeno *in verbis*, vi è differenza, se non addirittura un contrasto nelle sue deposizioni.

« — *Bianchi*: "Come ho chiarito alla Commissione Lombardi, che ha fatto gli accertamenti, le rubriche erano di carattere specifico; la rubrica 'E', la 'M', che era quella riguardante lo spionaggio, le persone sospette o accertate di spionaggio, e le persone pericolose ai fini dello spionaggio".

« — *Presidente*: Allora l'espressione "mi ordinò di estrarre dalle rubriche", a che cosa si riferiva ?

« — *Bianchi*: "Si riferiva anche agli altri settori".

« — *Presidente*: Ebbe la disposizione anche per gli altri settori ? Allora estrasse nominativi anche da altre rubriche ?

« — *Bianchi*: "Non ho estratto nominativi, ho impartito disposizioni e sono state fatte copie".

« — *Presidente*: E da quali altre rubriche estrasse i nomi ?

« — *Bianchi*: "Da quelle relative a persone sospette o accertate di spionaggio".

« — *Presidente*: Fece un esame di esse ?

« — *Bianchi*: "Poiché si trattava di un aggiornamento, furono « copiate".

« — *Presidente*: Allora il numero dei nomi trasferiti in queste tre liste relative ai tre comandi di divisione, coincideva con il numero dei nomi compresi nella rubrica ?

« — *Bianchi*: "Sì".

« — *Presidente*: Quindi la rubrica "E" avrebbe avuto un numero minore di nomi ?

« — *Bianchi*: "Erano 731; lo ha accertato la Commissione Lombardi. Sulla questione del numero non mi posso soffermare".

« — *Domanda*: Me ne stupisco, perché, in generale, in tutte le rubriche vi è un numero progressivo.

« — *Presidente*: C'è un numero progressivo ?

« — *Bianchi*: "No, perché l'iscrizione è in ordine alfabetico. Non c'è una elencazione, c'è il registro".

« — *Domanda*: Può dire all'incirca quale fosse il numero di tutte e tre le rubriche ?

« — *Bianchi*: "Non lo posso dare, perché non mi ci sono mai soffermato. Ciò può essere valutato negativamente, ma questa è la realtà".

« — *Presidente*: Non ricorda il numero approssimativo della rubrica "E" ?

« — *Bianchi*: "Non posso saperlo".

« — *Presidente*: Lei ricorda, che numero avevano, anche approssimativo, le liste trasmesse alla divisione di Napoli e alla divisione di Roma ?

« — *Bianchi*: "No, non posso dare nessuna indicazione" ».

III) La Commissione ritenne, infine, di poter ottenere dal confronto tra il generale Giovanni Allavena ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi la ricostruzione dello stralcio dei 731. Si riportano i passi salienti del confronto:

« — *Presidente*: Il generale Allavena sostiene che la disposizione « data al colonnello Bianchi fu di aggiornare la rubrica "E" e di « estrarne nomi dall'elenco alfabetico così come si trovavano, asse- « gnandoli secondo la competenza territoriale alle divisioni.

« — *Allavena*: "È esatto".

« — *Presidente*: Il colonnello Bianchi invece ha affermato che « la disposizione la ebbe non solo in relazione alla rubrica "E", ma « in relazione a tutte le rubriche.

« Siccome su questo punto c'è un contrasto, vorremmo un chia- « rimento tra loro due.

« — *Allavena*: "Mi pare che lo stesso colonnello Bianchi abbia « dichiarato che la prima volta, nell'aprile, l'ordine di aggiornare la « rubrica 'E' e di farvi apportare tutte le variazioni dai comandi di « divisione lo ricevette dal generale Viggiani direttamente.

« D'altra parte, c'era anche la terza rubrica delle persone po- « tenzialmente pericolose che poi si è andata eliminando; era una « rubrica di transizione. Quindi immagino che se, come capo sezione, « avessi dovuto organizzare io, nel momento di stilare le liste avrei « tenuto anche conto di quelle persone che potevano essere segnate « nella rubrica come potenzialmente pericolose, che erano state esa- « minate nel senso positivo o negativo, cancellate o aggiunte.

« L'adempimento burocratico è avvenuto nell'ufficio del colon- « nello Bianchi. Posso pensare che egli abbia tenuto conto, nel fare « lui stesso la prima revisione, di quanto è scritto nella relazione Lom- « bardi, dove si dice che c'erano anche persone per le quali sussistevano « elementi di dubbio, che consigliavano lo svolgimento di ulteriori « indagini".

« — *Presidente*: Ma la sua disposizione quale fu ?

« — *Allavena*: "Allora si parlò di rubrica 'E'. Ma se lui ha voluto « completare con nomi di altre persone, devo dire che non ha fatto « male".

« — *Bianchi*: "In effetti il signor generale mi diede direttiva di « riferirmi alla rubrica 'E'. Il mio è stato forse un eccesso di zelo, « per cui estesi il mio lavoro di aggiornamento ad altri nomi".

« — *Presidente*: Questi altri nomi facevano parte di una rubrica « speciale ?

« — *Bianchi*: "Erano nomi a parte".

« — *Allavena*: "Era una rubrica transitoria e la dimostrazione « di tale transitorietà è data dal fatto che oggi tale rubrica non « esiste più; una parte dei nomi che in essa erano contenuti sono « passati nella rubrica delle spie e una parte nella rubrica 'E'".

« — *Bianchi*: "È vero, comunque, che io ho esteso l'esame anche « agli altri due settori".

« — *Presidente*: Ma la disposizione ricevuta dal generale Alla- « vena parlava solo della rubrica "E" ?

« — *Bianchi*: "Solo della rubrica 'E'".

« — *Presidente*: E lei ritenne suo dovere includere anche i nomi « di quest'altra rubrica. Come si chiamava ?

« — *Bianchi*: "Si chiamava rubrica 'PP'".

« — *Presidente*: Cosa significa ?

« — *Allavena*: "Potenzialmente pericolosi".

« — *Domanda*: Il momento formativo della lista fu quello di « aprile ?

« — *Allavena*: "Per la verità il momento formativo delle liste « risale al 1951-1953".

« — *Domanda*: Ma il momento in cui fu redatta materialmente « la lista (*n.d.R.* da distribuire) è stato nell'aprile 1964: chi ha dato « l'ordine ?

« — *Bianchi*: "È stato direttamente il generale Viggiani: io « preparai le lettere e il generale Allavena le firmò".

« — *Presidente*: Generale Allavena, per evitare equivoci, la prego « di dare una chiara interpretazione all'espressione da lei usata ripetu-

« tamente "io diedi disposizioni". Come contempera questa sua affermazione con l'altra "il generale Viggiani direttamente diede disposizioni" ?

« — *Allavena*: "Il generale Viggiani diede gli ordini a me la seconda volta, mentre la prima volta ne parlò direttamente con il colonnello Bianchi. La seconda volta, cioè nel giugno, non facemmo altro che riprendere le vecchie liste dell'aprile che non avevano avuto seguito da parte dei comandi territoriali ed inviarle di nuovo. Io dissi a Bianchi: 'Rimanda le stesse liste dell'altra volta' " ».

IV) Venne inteso sull'argomento, sia dalla Commissione Lombardi che dalla Commissione parlamentare, il colonnello Giuseppe Palumbo del centro controspionaggio di Milano.

Nella dichiarazione resa alla Commissione Lombardi, tra l'altro, si legge:

« Ricordo perfettamente di avere ricevuto, nell'aprile 1964 — allorché ero comandante del centro contro-spionaggio di Milano — dall'ufficio "D" del S.I.F.A.R., un fascicolo contenente liste di « estremisti ».

Ascoltato dalla Commissione parlamentare, così depose:

« — *Presidente*: Che cosa ha fatto lei con questo plico ?

« — *Palumbo G.*: "Come ho detto, lo consegnai personalmente al generale Markert, perché quello era l'ordine ricevuto; quindi non sapevo nemmeno cosa contenesse il plico. L'ho saputo soltanto « in seguito".

« — *Presidente*: Nella dichiarazione resa al generale Lombardi, risultano le seguenti sue parole: "Fascicolo contenente liste di « estremisti". Se lei non ha nemmeno aperto il plico, come ha potuto « affermare ciò ?

« — *Palumbo G.*: "È giusto il suo rilievo, onorevole Presidente, ma così fu formulata la richiesta da parte della Commissione Lombardi, per cui io mi limitai a ripetere le parole della domanda".

« — *Presidente*: Quindi non conferma la parola "estremisti" ?

« — *Palumbo G.*: "Da parte del presidente della Commissione Lombardi ho ricevuto una richiesta scritta. La premessa alla richie-

« sta parlava proprio di fascicoli, di liste, ecc., ed io mi sono attaccato
« a quella premessa. Ma in effetti ricevetti il plico da consegnare
« senza conoscere il contenuto. Successivamente la cosa si è chiarita”.

« — *Domanda*: Mi permetto di richiamare l'attenzione sulla let-
« tera con cui il generale Lombardi formulò la richiesta "risulta che
« in data 13 aprile, con l'elenco di trasmissione veniva trasmesso
« alla S. V. un fascicolo contenente liste di estremisti con preghiera
« di personale consegna. La S. V. è pregata di rispondere. Tale plico
« risulta protocollato in arrivo al centro controspionaggio”.

« — *Presidente*: Ricorda se c'era scritto: rubrica "E" ?

« — *Palumbo G.*: "No" ».

5) *Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma.*

I) L'onorevole Giovanni de Lorenzo fu ascoltato prima dal tri-
bunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, quindi dalla Com-
missione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale di Roma, così depose:

« — *Difesa*: La difesa vuol sapere se erano stati dati ordini di
« trasmettere a determinati comandi periferici dei carabinieri, delle
« liste comprendenti personalità politiche, nei cui confronti nel giu-
« gno-luglio 1964 dovevano essere presi provvedimenti limitativi della
« libertà personale.

« — *de Lorenzo*: "Nego assolutamente tale circostanza. Non è
« vero che i carabinieri si siano mai interessati di liste del genere,
« dirette al colpo di Stato; ciò naturalmente non significa che i cara-
« binieri, come altri enti statali, non debbano tenere rubriche conte-
« nenti persone da sorvegliare, anche a tutela dei rispettivi servizi" ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi, gli venne mossa spe-
cifica contestazione.

Riproduciamo la contestazione e la risposta.

« — *Domanda*: Per quale motivo la S. V. davanti al tribunale
« di Roma, in un primo tempo, ha negato l'esistenza di tali liste ?

« — *Risposta:* "Era mia intenzione di non dire nulla in tribu-
« nale circa tali liste, per ragioni di segretezza.

« Alle insistenze che mi fecero, dissi che 'non avevo né prepa-
« rato né attivato liste per il colpo di Stato' " ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare l'onorevole Gio-
vanni de Lorenzo così depose:

« "Queste liste furono trasmesse e in esse non erano comprese
« personalità politiche.

« Se per 'apparato militare' si intende che è pronto ad agire in
« contrasto con lo Stato, è da ammettere che, tra i 731, vi fossero
« degli elementi che davano all'autorità militare dello Stato delle
« preoccupazioni".

« — *Domanda:* Dato che preposto allo spionaggio e al contro-
« spionaggio era il S.I.F.A.R., e le liste relative erano redatte dal
« S.I.F.A.R. perché, e quando, il S.I.F.A.R. sentiva il bisogno di avva-
« lersi anche del concorso dell'arma dei carabinieri per integrarle
« o controllarle e non si avvaleva, invece, della sua organizzazione
« specifica ?

« — *de Lorenzo:* "Il S.I.F.A.R. è fatto con un numero molto
« limitato di elementi. Ci sono dei piccoli centri con pochi uomini
« per ogni regione; quindi, sia per estendere le notizie e anche per
« il controllo delle persone già indiziate o per vedere se accanto a
« queste si affiancano altre, la forza di questi centri è del tutto esigua.
« Per questa attività il S.I.F.A.R. si appoggiava, a norma di legge,
« sempre ai comandi di gruppo dei carabinieri o, quando la questione
« era di importanza nazionale più vasta, ai comandi di divisione o al
« comando generale dell'Arma.

« Questi centri, sia per il controllo e l'amplificazione delle noti-
« zie riguardanti queste persone, sia — domani — per un eventuale
« fermo, si servono dell'arma dei carabinieri, in quanto i carabinieri
« sono l'organo esecutivo immediato rispetto alla direzione, che è
« tenuta dal S.I.F.A.R., come la polizia è l'organo secondario".

« — *Presidente:* L'elenco dei 731 apparteneva alla prima cate-
« goria — (elementi di spionaggio, accertati o sospetti), alla seconda
« — (elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato, delle forze ar-
« mate e dell'ordine pubblico) o alla terza — (persone potenzialmente
« pericolose) ?

« — *de Lorenzo*: "Questi elenchi sono stati un poco confusi qui.

« In quest'ultimo elenco c'è la parola 'sicurezza': la sicurezza
« dello Stato che afferisce, come giustamente s'è detto, alla polizia
« militare. La situazione di elementi che fanno del sabotaggio o semi-
« nano il terrore in una nazione, è vista in un unico piano: che uno
« comunichi una notizia o ponga una bomba sotto un ponte, è sem-
« pre un elemento che agisce in uno stesso ordine di azione.

« Quindi, si tratta di una lista unica di elementi eversivi e di
« spionaggio da cui furono detratti i 731".

« — *Presidente*: Ella prese mai visione della lista dei 731, come
« comandante generale ?

« — *de Lorenzo*: "Ne presi visione come capo del S.I.F.A.R.;
« come comandante generale non la rividi, ma so che era la stessa,
« non perché l'abbia vista, ma perché sapevamo che era diventata
« una lista classica".

« — *Presidente*: Da chi seppe che la lista era ancora quella ?

« — *de Lorenzo*: "Dal capo del S.I.F.A.R. Era la lista del 1952;
« la rividi nel 1956-1957".

« — *Presidente*: Ella conferma che in questa lista non vi erano
« nomi di parlamentari o di ex parlamentari ?

« — *de Lorenzo*: "Nessuno di quelli, salvo quel particolare del-
« l'apparato', che non riguardava i parlamentari ma quelle organiz-
« zazioni di tipo militare e quegli elementi che avessero fatto i corsi
« e fossero particolarmente portati ad una esperienza di guerriglia".

« — *Presidente*: Insiste nell'affermare che se per caso fosse spun-
« tato qualche nome ulteriore, questa aggiunta non sarebbe potuta
« dipendere dalla lista ?

« — *de Lorenzo*: "Non era sicuramente nella lista dei 731.

« Nei riguardi di questi indiziati non era previsto nulla di par-
« ticolare: in caso di guerra si sarebbe provveduto, eventualmente,
« al loro fermo; in caso diverso, salvo che per qualcuno di essi non
« fosse emerso un reato di tale gravità da giustificare un intervento
« (nei casi di controspionaggio, infatti, non si agisce quasi mai, per
« non rompere la rete), non si sarebbe dovuto intervenire, ma costoro

« dovevano essere lasciati tranquilli e controllati, per individuare
« eventualmente le varie reti e la loro specifica attività.

« Nel 1961 è arrivata la circolare (che forse è stata conseguente
« ad episodi politici avvenuti, che erano al di là degli ordini esecu-
« tivi), la quale ha detto: in questo caso, dovete portare gli elementi
« indiziati fuori dalle città e dalle carceri per evitare che, in base al
« loro fermo, sorgano subbugli.

« Quando ero capo del S.I.F.A.R., ritenni che i 731 fossero di per-
« tinenza nostra, non solo ai fini di cattura, ma anche ai fini delle
« osservazioni che in periodo di grave emergenza si devono fare
« degli elementi che riteniamo indiziati. Se effettivamente, come dice
« il generale Rossi, nascevano dei pericoli per la sicurezza della na-
« zione che venivano da fuori, gli agenti di questi pericoli sarebbero
« state queste persone o parte di esse. Quindi, l'agire sui 731 secondo
« le norme della circolare Vicari, che è una circolare di ordine pub-
« blico e non di polizia militare, si poteva prestare a delle valuta-
« zioni da parte del capo del S.I.F.A.R., che potevano essere favore-
« voli o no secondo un motivo tecnico di valutazione, tanto più che
« la circolare Vicari riguarda l'ordine pubblico e gli elementi peri-
« colosi per l'ordine pubblico. I 731 sono elementi che riguardano
« la pericolosità per la sicurezza e, quindi, il loro trattamento e le
« valutazioni e quello da farsi nei loro riguardi sono da attuarsi
« secondo la visione dello stato maggiore della difesa e del capo
« del S.I.F.A.R.”.

« — *Presidente*: Si afferma che negli anni 1955, '56 e '57 avven-
« nero delle revisioni, ma dal 1957 il numero sarebbe rimasto fisso.
« Si chiede quindi all'allora comandante del S.I.F.A.R. se può scio-
« gliere ogni dubbio.

« — *de Lorenzo*: "Quando arrivai al S.I.F.A.R. presi visione della
« lista già esistente nel 1952, che era *grosso modo* composta, di 731
« elementi. Credo che grosse variazioni non vi sono state”.

« — *Domanda*: Era un numero chiuso ?

« — *de Lorenzo*: "Quella cifra era indicativa come base. Chi
« svolge questa attività sono elementi che sistematicamente fanno
« questa professione. Il fatto che non vi siano state variazioni può
« darsi che sia dovuto a qualche atto di non assoluta diligenza. Il
« fatto di non esservi delle variazioni è un po' la norma.

« Quando si verifica il caso di guerra, possono affluire elementi
« da fuori, ma in periodo normale l'elenco difficilmente varia, a meno
« che non si intervenga scomponendolo con arresti, ecc.; cosa che
« non è avvenuta. La lista dei 731 forse meritava qualche piccola
« modifica; ma nell'essenza credo che non dovesse meritare una
« modifica consistente”.

« — *Presidente*: Che cosa può dire in ordine alla permanenza
« di questo numero ?

« — *de Lorenzo*: "Quando vidi l'elenco erano 731. Poi è rima-
sto questo numero”.

« — *Presidente*: Esclude che possa esserci stata qualche va-
« riazione ?

« — *de Lorenzo*: "Possono dirlo gli altri che hanno visto la lista
« e che garantiscono di aver fatto dei controlli numerici. Può darsi”.

« — *Presidente*: Ella ha chiarito che la parte dispositiva della
« circolare che investiva la competenza del S.I.F.A.R. (cioè la enuclea-
« zione degli elementi che erano compresi nelle liste di spionaggio e
« controspionaggio) quando lei era capo del S.I.F.A.R., non ritenne di
« attenderla, perché, a suo giudizio, era improvvida. Si domanda: data
« la contrapposizione di vedute, lei ritenne di informare qualcuno
« del suo contrario avviso ? Il capo di stato maggiore della difesa da
« cui il S.I.F.A.R. dipende ?

« — *de Lorenzo*: "Questa circolare, per quanto riguarda l'atti-
« vità del S.I.F.A.R., non aveva alcun valore di ordine. Il S.I.F.A.R.
« aveva una valutazione sua di quello che doveva fare, che nasceva
« da quello che si è sempre fatto: lasciare fermi questi agenti eversivi
« e trattarli secondo i sistemi usati in tutti i servizi.

« La circolare Vicari non era un ordine da eseguire. Era una nota
« informativa. Il discuterne finiva con lo svelare tutto un modo di
« essere del S.I.F.A.R. e dei servizi di informazione che è sempre
« esistito e di cui difficilmente si dà contezza al Ministero dell'in-
« terno” ».

L'onorevole de Lorenzo fu ancora inteso dalla Commissione par-
lamentare. Stralciamo i seguenti passi:

« — *Presidente*: Conosce la personalità dell'onorevole Malagugini?

« — *de Lorenzo*: "Personalmente non ho mai avuto occasione
« di parlargli. Il nome mi è noto perché, essendo deputato, so che
« anche lui è un collega, ma prima d'ora..."».

« — *Presidente*: Parliamo del padre dell'onorevole Malagugini.

« — *de Lorenzo*: "Non era un mio... Insomma non mi inte-
« ressava"».

« — *Presidente*: Si voleva sapere da lei se per caso, nella sua
« qualità di capo del S.I.F.A.R., era stato in condizioni di esaminare
« la sua posizione in ordine allo spionaggio, al controspionaggio,
« all'apparato militare, alla sovversione dell'ordine pubblico. Se ne era
« mai occupato ?

« — *de Lorenzo*: "Personalmente non mi sono mai occupato di
« Malagugini. L'unica volta che sentii questo nome nelle varie chiac-
« chiere che si fecero in questa situazione, fu nei confronti del generale
« Zinza; mi fu detto che il generale Zinza, di sua iniziativa, aggiunse
« alcuni nomi alle famose liste e mi dissero che un nome aggiunto
« dallo Zinza era il nome di questo signor Malagugini. È l'unica cosa
« che conosco su questa persona"».

« — *Presidente*: Non sa se questo nome aggiunto fosse il nome
« del deputato o di un altro Malagugini ?

« — *de Lorenzo*: "A me dissero Malagugini, semplicemente. Bi-
« sognerebbe chiedere a Zinza"».

« — *Presidente*: A lei dissero Malagugini, ma non aggiunsero
« qualifiche ?

« — *de Lorenzo*: "No: fu una voce di quelle non molto consi-
« stenti, che è l'unica che posso riferire. Quando fui capo del S.I.F.A.R.
« non ebbi mai ad interessarmi a questo onorevole"».

« — *Domanda*: Chi ha detto al generale de Lorenzo che il gene-
« rale Zinza ha aggiunto di sua iniziativa il nome di Malagugini,
« corrispondesse o no alla persona dell'onorevole Malagugini ?

« — *de Lorenzo*: "La voce che vi furono delle aggiunte alle liste
« è difficile adesso identificarla; ritengo ne debba sapere qualcosa
« il colonnello Mingarelli. Fu detto che quelle liste — che contene-
« vano soltanto elementi pericolosi per determinate istituzioni e non

« contenevano nomi di parlamentari — sarebbero state completate
« con qualche altro nome, tra cui quello di Malagugini”.

« — *Presidente*: Le fu detto quando era comandante generale
« dell'Arma ?

« — *de Lorenzo*: "No. Mi fu detto durante queste vicende che
« interessano il S.I.F.A.R. Penso che Mingarelli sia stato a dirmi
« qualcosa al riguardo, ma a distanza di tempo non posso giurarlo.
« La voce corse e Mingarelli potrà dire meglio dove nacque e come
« si sviluppò” ».

II) Il generale Franco Picchiotti fu ascoltato dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi, ed infine dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Dinanzi al tribunale di Roma, così depose:

« Il 24 o 25 giugno, in un colloquio con il generale comandante
« de Lorenzo, fui informato che aveva ricevuto richiesta dal S.I.F.A.R.
« di collaborazione da parte dell'Arma per l'aggiornamento di liste
« di persone pericolose per la sicurezza dello Stato, da un punto di
« vista militare, e delle istituzioni democratiche.

« Non posso precisare se ogni fascicolo riguardava una regione,
« comunque si trattava di molti fascicoli, alcuni dei quali io stesso
« controllai, per vedere se si trattava di persone conosciute. Guardai
« il fascicolo concernente l'Emilia, dove avevo prestato servizio per
« molto tempo. Non trovai nomi di personalità di rilievo, e constatai
« che si trattava di un vecchio elenco in quanto conteneva nomina-
« tivi di persone decedute da qualche anno. Constatai, inoltre, che le
« persone elencate erano pericolose per le istituzioni democratiche
« e per spionaggio. A fianco di ciascun nome c'era una annotazione
« riguardante la natura della pericolosità della persona.

« Non saprei precisare il numero delle persone elencate nella
« lista dell'Emilia; forse erano una cinquantina ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi così depose:

« — *Domanda*: Il 27 giugno 1964 la S. V. ricevette dal tenente
« colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. liste di estremisti. Di quali liste
« si trattava ed a quale scopo erano state consegnate ?

« — *Risposta*: "Il mattino di quel giorno il comandante generale dell'Arma, generale de Lorenzo, mi aveva preannunciato la visita di due ufficiali del S.I.F.A.R., raccomandandomi di soddisfare le loro richieste. Poco dopo, infatti, venne nel mio ufficio, in abito civile, il tenente colonnello Bianchi dell'ufficio 'D' del S.I.F.A.R. il quale mi consegnò un plico contenente liste di estremisti. Ad un mio rapido esame fatto della lista di Bologna — zona da me ben conosciuta — rilevai che tali liste non erano state aggiornate da molto tempo, tanto che mi colpì il fatto che vi era incluso il nome del generale Zani, a me ben noto, già deceduto da alcuni anni. Le liste non contenevano nomi di parlamentari o personalità politiche di primo piano, ma soltanto nomi di persone che avevano notoriamente frequentato corsi di sabotaggio e di cultura politica, oltre cortina ed in Italia. Nessuno vi era incluso per la appartenenza a partiti politici ma unicamente in relazione alla pericolosità" ».

c) Inteso, infine, dalla Commissione parlamentare, rese una deposizione della quale si riportano i passi che interessano l'argomento in esame:

« Ho detto in tribunale che, avendo esaminato le liste, non vi avevo visto alcun nominativo di personalità politiche di rilievo che io conoscessi: nomi di parlamentari, di ex ministri ».

A domanda del Presidente specificò:

« "Ho parlato di persone di rilievo politico che io conoscessi. Comunque non posso escludere che ve ne potessero essere state che io non conoscessi" ».

« — *Domanda*: Ella ha detto di non aver visto o riscontrato in quelle liste nomi di personalità politiche.

« — *Picchiotti*: "Di qualsiasi linea politica. Quelli erano nomi nativi che io non conoscevo" ».

« — *Domanda*: Come fa a dire che non vi erano personalità politiche di rilievo, quando lei stesso ha riconosciuto che vi era il nome di un generale ?

« — *Picchiotti*: "Il nome del generale Zani mi saltò subito agli occhi, perché avevo fatto servizio a Bologna e conoscevo le vicende di questo generale. Non era una personalità politica, era un ufficiale che ad un certo momento si era dato alla politica" ».

« — *Domanda*: Era una personalità politica !

« — *Picchiotti*: "No, perché non era stato né senatore, né deputato".

« — *Domanda*: Allora lei intende per personalità politica solo « chi è stato deputato o senatore o ministro ? Un dirigente di Camera del lavoro non è, quindi, una personalità politica ?

« — *Picchiotti*: "Certamente, il segretario della Camera del lavoro di una grande città sarà una personalità politica; quello della Camera del lavoro di un paese non è una personalità politica".

« — *Presidente*: L'indicazione di parlamentare, per lei, è un requisito esclusivo della personalità politica ?

« — *Picchiotti*: "No. Può trattarsi anche di un *leader* di partito".

« — *Presidente*: Lei comprende fra le personalità politiche anche « personalità che dirigono i partiti, pur se non parlamentari ?

« — *Picchiotti*: "Sì, li comprendo".

« — *Presidente*: I dirigenti sindacali, per esempio, delle Federazioni nazionali e delle Federazioni regionali, sono compresi, secondo « lei, tra le personalità politiche ?

« — *Picchiotti*: "Certamente sì".

« — *Presidente*: I segretari di Camera del lavoro di città importanti, o di città capoluoghi di regione o di provincia, li comprende ?

« — *Picchiotti*: "Sono personalità politiche di minore rilievo, « a livello provinciale e non certamente a livello nazionale. Io intendevo dire che non mi sono saltati agli occhi, in quella rapidissima scorsa che ho dato, nomi di personalità politiche che io conoscessi".

« — *Presidente*: Però ha aggiunto che ha considerato in modo « particolare una regione di cui aveva esperienza.

« — *Picchiotti*: "Ho guardato solo le liste dell'Emilia, per curiosità, perché, tra l'altro, avevo fretta di smistare quei fascicoli".

« — *Presidente*: Come spiega il nome di questo generale, sia « pure defunto ?

« — *Picchiotti*: "Bisognerebbe chiederlo al S.I.F.A.R. Per quanto riguarda questo generale, che anziché fare il militare ha fatto il politico, il S.I.F.A.R., all'epoca, avrà avuto i suoi scopi per scharlo".

« — *Presidente*: Lei ricorda se l'espressione contenuta nella dichiarazione "persone che avessero frequentato corsi di sabotaggio e di cultura politica" l'ha tratta direttamente dalla lettura delle liste ?

« — *Picchiotti*: "No. C'erano soltanto delle sigle sul grado di pericolosità. Non c'era scritto: questo ha fatto il corso di cultura politica, quest'altro ha fatto il corso di sabotaggio. Erano indicati soltanto i gradi di pericolosità, graduati secondo una certa logica".

« — *Presidente*: Qual è il modo con cui venivano stabiliti tali gradi di pericolosità ?

« — *Picchiotti*: "È coperto da segreto militare poiché si tratta di una pubblicazione segreta.

« Del resto di queste persone che frequentano i corsi, ne ha parlato la stampa.

« Vi sono corsi a diverso livello, corsi fatti solamente per sabotaggio o anche per cultura politica e sabotaggio.

« Chi deve solo collaborare come gregario farà un corso a più basso livello, chi deve dirigere farà un corso di cultura e di sabotaggio. Per i quadri dirigenti ci saranno corsi a più alto livello perché non dovranno adoperare né dinamite né altri esplosivi ma dovranno appunto dirigere".

« — *Domanda*: Ha esaminato soltanto il fascicolo relativo alla Emilia o anche quelli relativi ad altre regioni ?

« — *Picchiotti*: "Solo quello riguardante l'Emilia, per pura curiosità, dato che vi avevo fatto servizio. Dopo tutto si trattava di pratica che non interessava affatto il comando generale. Era lavoro per conto del S.I.F.A.R., che poi li avrebbe elaborati".

« — *Domanda*: Tra queste persone pericolose per le istituzioni democratiche o per spionaggio, era compreso Clodoveo Bonazzi, militante socialista, allora in età di 75 anni ?

« — *Picchiotti*: "Mi sembra di ricordare che era compreso in
« quell'elenco".

« — *Domanda*: Il Bonazzi per lei non era una personalità politica?

« — *Picchiotti*: "Nel momento in cui consultavo quelle liste mi
« sembra che il Bonazzi non ricoprisse nessun incarico di rilievo. Io
« lo conoscevo personalmente quando ero a Bologna e mi sembra che
« fosse segretario del partito socialista. Personalità politica lo era
« certamente, quindi, ma sul piano provinciale, non certo su quello
« nazionale".

« — *Presidente*: Conosce i motivi per cui era incluso nelle
« rubriche ?

« — *Picchiotti*: "Non li conosco".

« — *Presidente*: Sa, per sua diretta conoscenza se contro il me-
« desimo gravassero sospetti di persona che avrebbe potuto organiz-
« zare od attuare sabotaggi o comunque atti di questo genere ?

« — *Picchiotti*: "Non conosco il motivo per cui era stato incluso
« nelle liste. Se il S.I.F.A.R. ve lo ha incluso, vuol dire che gli risul-
« tava un qualche grado di pericolosità a suo tempo, perché eviden-
« temente sarà stato segnalato nel 1945 o '46, in quanto si trattava
« di elenchi vetusti".

« — *Presidente*: Ricorda altri nomi ?

« — *Picchiotti*: "Ho dato appena una scorsa a quell'elenco e sof-
« fermandomi rapidamente sui nomi di Zani e di Bonazzi, senza attar-
« darmi a consultarlo a lungo, perché non avevo alcun interesse".

« — *Domanda*: Alla Commissione Lombardi lei ha detto: "il
« tenente colonnello mi consegnò un plico contenente liste di estre-
« misti". Cosa intende dire lei con la parola "estremisti" ? Che signifi-
« cato le dà ?

« — *Picchiotti*: "Significato di pericolosità per la sicurezza dello
« Stato. Unicamente quello. Ad ogni modo si trattava di persone clas-
« sificate come 'pericolose'. Una persona pericolosa non può essere
« che estremista".

« — *Domanda*: Gli estremisti sono pericolosi ?

« — *Picchiotti*: "Sì".

« — *Presidente*: È una sua interpretazione ?

« — *Picchiotti*: "Un moderato, a qualsiasi idea politica appar-
« tenga, non viene prescelto per fare il sabotatore" ».

6) *Deposizione degli ufficiali della divisione Pastrengo.*

Furono intesi sull'argomento il comandante della divisione Pastrengo di Milano, generale Markert, il suo capo di stato maggiore colonnello Dino Mingarelli, i generali Zinza e Palumbo, rispettivamente, allora, comandanti delle legioni di Milano e Genova.

I) Il generale Adamo Markert fu inteso sull'argomento dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*; poi dalla Commissione Lombardi, alla quale rilasciò due dichiarazioni, infine fu ascoltato dalla Commissione parlamentare.

Si riportano i passi delle dichiarazioni e delle deposizioni che interessano l'argomento in esame:

a) Al tribunale di Roma il generale Markert così depose:

« Prima della riunione io feci un attento esame della lista con-
« tenente i nominativi di persone residenti in Milano, poiché avevo la
« possibilità di conoscere soltanto le persone residenti in Milano.
« Posso perciò escludere che in detta lista fossero inclusi nomi di
« esponenti politici, sindacali, religiosi, civili o militari che io cono-
« scevo. Le persone indicate nell'elenco erano tutte a me sconosciute
« e posso escludere anche che ci fossero personalità di secondo piano
« e di qualche spicco ».

b) Nelle dichiarazioni rese alla Commissione Lombardi, il generale Markert così affermò:

« Negli elenchi non vi era compreso alcun esponente politico o
« sindacale, sia pure di secondo piano, né alcuna personalità civile,
« militare o religiosa. In sostanza, la lettura di tali nominativi, a me
« del tutto sconosciuti, mi diede il convincimento che si trattava di
« tanti "carneadi" abituati a pescare nel torbido nei momenti di
« emergenza e che perciò vi era la garanzia che le predisposizioni di
« carattere precauzionale in parola erano di difesa e non di aggres-
« sione allo Stato e ai suoi organi costituiti.

« Nel rapido controllo che feci delle liste distribuite in tale occasione rilevai che i nomi riportati in quella di Milano erano di per-
« sone a me sconosciute ed in numero assai limitato (31 elementi)
« rispetto al totale della popolazione della provincia che raggiunge
« i 4 milioni ».

c) Alla Commissione parlamentare, il generale Markert rese una deposizione, dalla quale si stralciano le parti che interessano:

« — *Presidente*: Nell'elenco compariva il nome di Malagugini ?

« — *Markert*: "No. Ho dato una occhiata a quei nomi e non
« mi soffermai su nessuno di essi, perché per me erano tanti 'carneadi'.
« Non li avevo assolutamente sentiti nominare, tanto che pensai che
« si trattasse dei soliti faziosi abituati a pescare nel torbido".

« — *Presidente*: Lei conosceva l'onorevole Malagugini ?

« — *Markert*: "Non ne sono sicuro".

« — *Presidente*: L'onorevole Malagugini, fu candidato alla Pre-
« sidenza della Repubblica. Conosceva il suo nome ?

« — *Markert*: "Conoscevo il cognome, ma su di esso non fermai
« la mia attenzione; nel leggere l'elenco, non notai il nome dell'ono-
« revole Malagugini".

« — *Domanda*: Conosceva, lei, il nome del segretario della fede-
« razione del P.C.I. e quello del segretario della Camera del lavoro ?

« — *Markert*: "È probabile".

« — *Presidente*: Ricorda ora chi a quel tempo era segretario
« della Camera del lavoro ?

« — *Markert*: "No, assolutamente".

« — *Presidente*: Quindi, lei presume che ne avrà avuta cono-
« scenza attraverso il diagramma, ma non sa in questo momento
« identificarlo.

« — *Markert*: "Quello che ricordo è che, quando ho dato una
« occhiata a quell'elenco, non ho visto nessun nome di personalità".

« — *Presidente*: Ricorda se accanto al nome e cognome di ognuno
« degli iscritti nell'elenco c'era una qualifica ?

« — *Markert*: "Non lo ricordo assolutamente".

« — *Presidente*: Lei dice di "non ricordare"; al tempo stesso
« esclude che nell'elenco ci fossero personalità politiche. Allora il suo
« giudizio di esclusione come lo formula ?

« — *Markert*: "Perché ho dato un'occhiata piuttosto sommaria
« a questo elenco. Non posso assolutamente escludere che ci fosse
« qualcuno di questi nomi; ma la mia attenzione non fu tale da con-
« sentirmi ora una sicura affermazione".

« — *Presidente*: Conosceva il nome del segretario provinciale
« del P.C.I. di Milano ?

« — *Markert*: "Il nome ? Non credo. A Milano i rappresentanti
« del partito comunista erano delle persone equilibrate e piene di
« buon senso, per cui io non ebbi mai nessuna preoccupazione, non
« pensai che potessero essere motivo di preoccupazione per l'Arma".

« — *Domanda*: Lei, in tribunale, ha dichiarato: "Prima della
« riunione io feci un attento esame della lista". Ha fatto un attento
« esame o ha dato una rapida scorsa ?

« — *Markert*: "Penso che l'esame non sia stato proprio attento,
« ma piuttosto frettoloso. Desidero a questo riguardo precisare: i co-
« mandanti dei carabinieri hanno compiti diversi. Quando comandavo
« il gruppo o la legione, seguivo molto da vicino anche le questioni
« politiche della giurisdizione. Arrivato al grado di generale di divi-
« sione, con una giurisdizione su tutta l'Italia del nord, la questione
« della strutturazione dei diversi organi politici esulava dalla mia
« competenza, e non me ne sono più interessato.

« Dopo cinque anni io non ho più un ricordo esatto, come non
« l'ho avuto neppure quando sono stato citato come teste davanti
« al tribunale. Se ho guardato l'elenco con attenzione o piuttosto
« distrattamente, a distanza di tanto tempo non sono in grado di
« poterlo precisare. È probabile che sia stato poco felice nella espres-
« sione usata in tribunale 'un attento esame' e poco felice quando
« qui ho detto 'frettoloso esame'. La verità è che sui nominativi
« degli uomini politici di tutta l'Italia del nord non ho avuto la pos-
« sibilità di soffermarmi" ».

II) Il tenente colonnello Dino Mingarelli, fu ascoltato prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano i passi delle deposizioni che interessano l'argomento in trattazione:

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Io esaminai le liste molto sommariamente; non mi saltarono « agli occhi nomi di persone a me note.

« Per quanto riguarda il numero delle persone indicate, nulla « posso dire, nemmeno approssimativamente, perché scorsi soltanto « la lista della città di Milano. Essa conteneva nome, cognome e in- « dirizzo, ma non conteneva l'indicazione della pericolosità delle per- « sone.

« Escludo che ci fossero nomi di risonanza nazionale od anche di particolare risonanza locale ».

b) Alla Commissione Lombardi, così depose:

« Circa le liste, devo affermare che dal loro esame non mi è « risultato che contenessero nominativi di parlamentari o di sindaca- « listi di rilievo e che esse erano decisamente vecchie, tanto che di- « versi elementi ultra quarantenni vi figuravano ancora come stu- « denti ».

c) Alla Commissione parlamentare, così depose:

« — *Domanda*: Sempre a proposito delle liste, mi interessa una « precisazione circa il numero. Erano 31 o 44 ? Il generale Zinza po- « teva avere da altra fonte una diversa lista, cioè diversa nel numero, « o doveva attenersi alla lista che era stata distribuita ?

« — *Mingarelli*: "Ritengo che, preso in senso lato, l'aggiorna- « mento possa anche prevedere l'aumento di qualche nominativo. Que- « sto è normale. Magari qualche altro nominativo può essere stato « stralciato essendo morta la persona che in precedenza aveva dato « adito a qualche sospetto".

« — *Presidente*: Ritiene che il generale Zinza abbia dovuto ope- « rare aggiunte sulla lista ? Può avere ricevuto altre liste da altra « mano ?

« — *Mingarelli*: "Può anche darsi. Comunque, non da me".

« — *Domanda*: Il teste deve sapere che il generale Zinza, parlando dell'unica lista che ha avuto tra le mani, parla della lista che ha avuto nella sede del comando generale.

« — *Mingarelli*: "Allora debbo dire che i nomi erano 31".

« — *Domanda*: La lista che fu consegnata al generale Zinza conteneva 31 nomi e fu restituita con 44 nomi. Come spiega ?

« — *Mingarelli*: "Quando mi pervennero i biglietti di aggiornamento, quindi anche quelli dell'allora colonnello Zinza, io non li ho letti; però so, perché l'ho controllata, che la lista di Milano aveva 31 nomi. Ora se il generale Zinza ha dichiarato che doveva arrestarne 44, se erano 31 e sono diventati 44, significa che qualche cosa aveva allegato lui, che all'aggiornamento era seguito anche un aumento di persone. Però io non ho controllato la lista che mi ha mandato Zinza".

« — *Presidente*: Può essersi verificato a Milano che il capo del controspionaggio, in base al suo aggiornamento, abbia aggiunto dei nomi ?

« — *Mingarelli*: "Può averlo fatto direttamente nei contatti che aveva giornalmente con tutti i comandi; ma non lo ha fatto mio tramite. Può darsi che quando il generale Zinza ha detto 44, si sia sbagliato nel numero, può anche darsi che gli siano stati dati dei nominativi nuovi. Ma io ho distribuito una sola lista, una sola volta; ed una sola volta ho preso quella di aggiornamento che, senza leggere, ho messo in un fascicolo".

« — *Domanda*: Ha avuto notizia che dal centro S.I.F.A.R. si fosse chiesto del perché di questo aumento di 13 nomi ?

« — *Mingarelli*: "Non dico che sono aumentati 13 nomi. Ho avuto questa impressione; può darsi benissimo che non siano aumentati. Siccome si è parlato di 44 (il numero), mi ha fatto impressione. Io non ho letto la lista del generale Zinza. Avevano mandato una lista con 31 nomi e lui dice che sono 44. Potrebbe trattarsi di un errore".

« — *Presidente*: Oppure c'è stata una integrazione.

« — *Mingarelli*: "Ma questo volevo dimostrare, per la mancanza
« di contestazione. Se ci fosse stata questa contestazione, credono
« loro che non avrebbe avuto alcun seguito in un ambiente militare ?
« Per lo meno avremmo fatto un rapporto al comando generale, di-
« cendo: guardate, succede questo. Ma nessuno ha detto assolutamente
« nulla".

« — *Domanda*: Il colonnello Mingarelli conosceva di persona
« l'onorevole Malagugini ?

« — *Mingarelli*: "Il nome non mi è nuovo".

« — *Domanda*: Qualcuno ha detto che nella lista dei 31 di Milano
« vi era compreso l'onorevole Malagugini oppure un Malagugini non
« specificato.

« — *Mingarelli*: "Ho dato uno sguardo molto sommario alle liste.
« Nella lista di Milano vi erano 31 nomi; nomi particolari, compreso
« quello che ella dice, non ve ne erano" ».

III) Il generale Cosimo Zinza fu inteso prima dal tribunale di Roma, nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi e infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle deposizioni che interessano l'argomento in trattazione.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« In coscienza non ricordo alcun nome delle persone elencate.
« Scorsi uno per uno i nominativi delle persone elencate, di cui per-
« altro non veniva indicata la qualità, ed escludo che fossero com-
« prese personalità politiche ed extrapolitiche di rilievo o persone da
« me conosciute ».

b) Alla Commissione Lombardi così depose:

« Non rilevai alcun nominativo di rilievo, tranne l'onorevole Ma-
« lagugini ed un altro, ma notai che in gran parte appartenevano
« all'apparato comunista.

« In realtà, per quanto riguardava la mia legione, si trattava di un
« numero molto esiguo (44) di nominativi, noti soltanto al S.I.F.A.R.
« per la loro pericolosità. Nessuna richiesta ci fu fatta che riguar-
« dasse il loro aggiornamento ».

c) Alla Commissione parlamentare il generale Zinza rese una deposizione piuttosto travagliata sull'argomento in esame. Se ne trascrivono i passi salienti:

« — *Presidente*: La lista riguardava il controspionaggio, il terrorismo, il sabotaggio ?

« — *Zinza*: "Non c'era nessuna indicazione".

« — *Presidente*: Vi erano nomi di parlamentari, di sindacalisti, di personalità politiche eminenti ?

« — *Zinza*: "Nelle liste che avevo io, non vi erano personalità « eminenti di qualsiasi genere".

« — *Presidente*: Pare che vi fosse un cognome: Malagugini, per « Milano. Lei ricorda se c'era e se rispondeva all'onorevole Malagugini ?

« — *Zinza*: "Io non ricordo nessun nome. Onestamente non posso « confermare di ricordare qualche nome".

« — *Domanda*: Conosceva il nome dell'onorevole Malagugini ?

« — *Zinza*: "L'onorevole Malagugini era di Pavia, un vecchio con « la barba".

« — *Domanda*: Ne ricorda il nome di battesimo ?

« — *Zinza*: "No".

« — *Presidente*: Può escludere ci fosse il nome dell'onorevole Malagugini ?

« — *Zinza*: "Non ricordo. Per me il contenuto delle liste è buio « assoluto. Appena prese le liste, ho dato loro uno sguardo fuggitivo. « Se ci fosse stato, non so, qualche esponente del mondo sindacale. « Io non ricordo nessun nome".

« — *Presidente*: Alla Commissione Lombardi ella ha dichiarato: « "Non rilevai tra di essi alcun nominativo di rilievo, tranne l'onorevole Malagugini ed un altro. Ma notai che in gran parte appartenevano all'apparato comunista".

« Qui, lei ha escluso che vi fossero personalità di rilievo. Come spiega, allora, la dichiarazione in cui accenna ad una personalità di così grande rilievo ? Vi fu un errore ?

« — *Zinza*: "Indubbiamente allora ero più fresco di ricordi ed
« ho parlato dell'onorevole Malagugini ...".

« — *Presidente*: Lei, un momento fa, ha escluso di ricordare
« quel nome ed anzi ha aggiunto di conoscere l'onorevole Malagugini.
« Un nome come quello dell'onorevole Malagugini non le sarebbe
« potuto sfuggire: era capo di un partito, è stato addirittura can-
« didato alla Presidenza della Repubblica. Quando su questo punto
« ci ha detto: "Non ricordo", ci ha convinto, data l'eminenza della
« persona, che nella lista non c'era. Ora ha soggiunto che "allora
« i ricordi erano più freschi". Lei conferma quest'ultima afferma-
« zione ?

« — *Zinza*: "Sì".

« — *Presidente*: Come spiega il processo involutivo dei suoi
« ricordi ? La dichiarazione resa alla Commissione Lombardi, in cui
« i suoi ricordi sarebbero stati "più freschi", è successiva, non pre-
« cedente alla dichiarazione resa al tribunale. I ricordi dovevano
« essere più freschi in tribunale.

« — *Zinza*: "Lei dia il valore che ritiene, ma io non posso, oggi
« come oggi, non ho quella freschezza di ricordo che avevo alcuni
« anni fa".

« — *Presidente*: Ed allora, oggi, che cosa può dire ?

« — *Zinza*: "Se ho detto che c'era l'onorevole Malagugini, evi-
« dentemente l'ho detto in un momento in cui il mio ricordo era più
« fresco".

« — *Presidente*: Torno a precisare che i fatti sono del 1964;
« la dichiarazione resa alla Commissione Lombardi è del 22 febbraio
« 1968; quella al tribunale è stata resa prima. Quindi più fresco
« doveva essere il ricordo in tribunale.

« — *Zinza*: "Lì naturalmente non ho voluto parlare delle liste.

« Alla Commissione Lombardi dissi così: "Mi sembra che ci
« fosse l'onorevole Malagugini. Non ero certo al cento per cento.
« Comunque al tribunale non avrei fatto il nome di nessuna persona,
« perché qui cominciamo a rientrare in una maggiore riservatezza.

« Sulle liste non ho una certezza assoluta".

« — *Presidente*: Dinanzi alla Commissione Lombardi ha accennato, come personalità di rilievo, ad "un altro". Quest'altro chi può essere ?

« — *Zinza*: "Non ricordo" ».

Su richiesta di un membro della Commissione, il Presidente pone questa domanda: È in condizione di escludere che ci possa essere stata una omonimia, per cui potesse trattarsi di altro Malagugini ? Il generale Zinza rispose:

« "Non sono in condizioni di escluderlo: potrebbe essere stato anche un altro" ».

« — *Domanda*: In questo caso, dovrebbe essere evidente che la verbalizzazione fatta dal generale Garcea, come segretario, ha forzato la circostanza perché ha attribuito al teste le parole "tranne l'onorevole" (nel verbale della Commissione Lombardi, *n.d.R.*).

« — *Zinza*: "Può darsi che io abbia parlato dell'onorevole Malagugini, senza sapere che potesse trattarsi di un altro. Il fatto che fosse 'Malagugini' mi ha fatto pensare forse che potesse essere l'onorevole" ».

A questo punto altro membro della Commissione osservò: « Il teste ha già messo in rilievo che dinanzi al tribunale mai avrebbe parlato di liste, mentre in sede di Commissione Lombardi ha fatto dei nomi. In questa sede, riferendosi al nome Malagugini ha detto "non ricordo". Si può ritenere — ecco la domanda — che anche nella sede di questa Commissione abbia avuto delle perplessità nel rivelare certi fatti e si sia trincerato dietro l'espressione: "non ricordo" ? ». Il generale Zinza rispose:

« "Quello che io so l'ho detto a questa Commissione" ».

« — *Presidente*: Il generale Zinza ha già detto che alla Commissione Lombardi riferì oralmente e, successivamente, sottoscrisse la dichiarazione senza rendersene ben conto.

« — *Zinza*: "È una grave colpa che faccio a me stesso. Non l'ho riferito a questa Commissione (il nome di Malagugini *n.d.R.*) perché il mio ricordo si è sbiadito. Quando ho riferito il fatto alla Commissione Lombardi avevo un ricordo più fresco. D'altra parte il

« generale Lombardi mi ha dato una copia della dichiarazione che ho
« rilasciato e quindi qualcosa può anche sfumare”.

« — *Presidente*: Ella ha precisato testé che la risposta data alla
« Commissione Lombardi fu questa: "Mi sembra che sia l'onorevole
« Malagugini”.

« Conosceva l'onorevole Malagugini? C'era nella lista l'indica-
« zione di onorevole, accanto al cognome Malagugini?

« — *Zinza*: "Conosco l'onorevole e non ricordo se c'era scritto
« 'onorevole'”.

« — *Presidente*: Ha detto: non escludo che possa trattarsi di un
« omonimo?

« — *Zinza*: "L'ho detto”.

« — *Domanda*: Per l'onorevole Malagugini, il teste ha detto di
« essere potuto incorrere in un errore di omonimia. Però ha anche
« detto che vi era un'altra personalità politica e nella maggior parte
« erano membri dell'apparato comunista...

« — *Zinza*: "Si disse in quella riunione. Il colonnello Palumbo
« ce lo ha detto: io non me lo sarei sognato. La mia colpa gravis-
« sima è quella sulla legittimità o non legittimità dell'ordine rice-
« vuto. Alla Commissione Lombardi ho reso una dichiarazione che
« qui ho modificato. Confermo quello che ho detto dinanzi al tri-
« bunale ».

« — *Presidente*: E per quanto riguarda il nome Malagugini?

« — *Zinza*: "Può darsi che sia stato l'onorevole Malagugini o un
« altro individuo. Non ho posato la mia attenzione sulle liste”.

« — *Presidente*: Nel deporre, lei non ha preoccupazioni che riguar-
« dino il segreto militare o di Stato?

« — *Zinza*: "Assolutamente no. Tutto quello che sapevo l'ho detto,
« non so di più di quello che ho detto” ».

IV) Il generale Giovanni Battista Palumbo fu inteso dalla Com-
missione parlamentare; seguono le parti interessanti l'argomento.

« — *Palumbo G.B.*: "A noi hanno detto che erano nomi di gente
« sospetta di spionaggio militare, di gente ritenuta capace di per-

« turbare l'ordine pubblico ed addirittura di delinquenti con prece-
« denti penali a carico”.

« — *Presidente*: Per "pericolosi per l'ordine pubblico" intende
« riferirsi a sabotatori e terroristi o semplicemente agitatori ?

« — *Palumbo G. B.*: "A terroristi, a coloro che lanciano delle
« bombe, che turbano l'ordine pubblico nel vero senso della parola.
« Gli agitatori rientrano nella normalità, non c'è bisogno di fer-
« marli”.

« — *Presidente*: Per quanto riguarda la qualità delle persone,
« non la loro idoneità, nelle liste vi era il nome di qualche persona-
« lità politica o sindacale di Genova o della circoscrizione ?

« — *Palumbo G. B.*: "No, e d'altra parte non ci sarebbe stato
« bisogno di mettere i nomi delle personalità negli elenchi, perché
« le personalità erano già conosciute. Negli elenchi c'erano persone
« non conosciute; le personalità, se veramente avessero partecipato
« a dei disordini pubblici, oppure se si fossero messe nelle condizioni
« di commettere dei reati per i quali è previsto il mandato di cat-
« tura, sarebbero state senz'altro arrestate dai nostri sottufficiali ed
« ufficiali anche se si trattava di onorevoli. Quindi non c'era bisogno
« della loro iscrizione nelle liste”.

« — *Domanda*: Ella ha parlato anche di personalità politiche
« che non erano incluse nell'elenco perché erano note...

« — *Palumbo G. B.*: "Ma per le persone politiche noi non ab-
« biamo avuto ordini! Le persone politiche di rilievo non parteci-
« pano quando vi sono perturbamenti. Mandano gli altri, lo sappiamo
« per esperienza”.

« — *Presidente*: Ma si poteva procedere a fermi o ad enuclea-
« zioni in via preventiva delle persone iscritte nell'elenco.

« — *Palumbo G. B.*: "Comunque nell'elenco non c'erano nomi
« di personalità. Io sostengo questo: che per le persone non cono-
« sciate era necessario fare la preventiva enucleazione, con l'autoriz-
« zazione dell'autorità giudiziaria, ma che per le persone ben cono-
« sciate dai nostri comandanti di stazione o di compagnia, non c'era
« bisogno di fare alcuna enucleazione preventiva in quanto, se aves-
« sero commesso un reato, sarebbero state arrestate in flagranza di
« reato”.

« — *Domanda*: A parte questa sua valutazione può trarre dal « suo ricordo elementi per dirci se vi erano o no personalità di spicco « della vita politica genovese in quell'elenco ?

« — *Palumbo G. B.*: "Non c'era nessuna personalità di spicco, « di nessuna corrente politica".

« — *Presidente*: Questo mondo politico sindacale o culturale, di « rilevanza, nella sua circoscrizione, lei lo conosceva tutto ?

« — *Palumbo G.B.*: "Tutto bene no, perché i fatti che lei ha « citato si sono verificati nel mese di giugno del 1964 ed io a Genova « fui trasferito nel settembre del 1963, quindi, avendo un territorio « molto vasto, non è che conoscessi bene tutti, ma le personalità « di primissimo piano le conoscevo senz'altro".

« — *Presidente*: Conosceva i nomi, se non le persone fisiche, dei « deputati e dei senatori, dei sindaci più importanti, dei segretari « della Camera del lavoro, della C.I.S.L. o di altre organizzazioni « sindacali ?

« — *Palumbo G. B.*: "Senz'altro. Quelle personalità non c'erano « nell'elenco. Ripeto: nell'elenco c'erano soltanto nomi di persone « che io non conoscevo, di cui non avevo mai sentito parlare" ».

7) *Deposizioni degli ufficiali della divisione Podgora.*

Della divisione laziale dei carabinieri vennero sentiti sull'argomento il comandante, generale Giuseppe Cento, il colonnello Luigi Bittoni, capo di stato maggiore, il generale Dagoberto Azzari, il generale Arnaldo Ferrara, il colonnello Edgardo Citanna della legione di Cagliari.

I) Il generale Giuseppe Cento fu ascoltato prima dal tribunale di Roma, nel processo contro *L'Espresso* e poi dalla Commissione parlamentare.

Si riportano i tratti salienti delle deposizioni interessanti l'argomento in trattazione.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Si trattava di liste di elementi sospetti di spionaggio e di altri « individui potenzialmente pericolosi per l'ordine interno dello Stato.

« Dette liste non comprendevano alcun nominativo di esponenti politici e sindacali, nemmeno di secondo piano, né comprendevano nomi di autorità, civili, politiche ed ecclesiastiche o militari ».

(A domanda del pubblico ministero) « Il discorso con Bittoni circa l'esclusione dagli elenchi di personalità politiche, sorse appunto in considerazione del fatto che tra noi si parlò della cosa.

« Non ricordo se nella lista fosse compreso il generale Zani, ma il Bittoni mi accennò a questo particolare, facendomi osservare che detto generale era deceduto ».

(A domanda del pubblico ministero). « Non posso precisare l'entità numeraria delle persone elencate nei fascicoli. Forse si trattava di 100 o 150 persone ».

b) Alla Commissione parlamentare, il generale Cento ha rettificato in parte la dichiarazione resa al tribunale specificando:

« — *Presidente*: Queste liste le ebbe a guardare ?

« — *Cento*: "No, non mi interessavano per niente".

« — *Presidente*: Nemmeno superficialmente ha dato uno sguardo ?

« — *Cento*: "Effettivamente al tribunale ho detto che le ho guardate perché poteva sembrare strano che non avessi guardato le liste.

« Le ho viste per modo di dire. Ho avuto assicurazioni dal mio capo di stato maggiore Bittoni, cui competeva questo lavoro, che aveva esaminato bene le liste e aveva constatato che non vi erano i nomi di persone di rilievo".

« — *Presidente*: Il suo, è giudizio da notizia ricevuta dal capo di stato maggiore ?

« — *Cento*: "Sì. Mi disse di non aver notato alcun elemento di rilievo".

« — *Domanda*: Può dirci approssimativamente quanti fossero i nomi inclusi nelle liste per la sua circoscrizione ?

« — *Presidente*: Per la circoscrizione di sua competenza ricorda approssimativamente qualcosa ?

« — *Cento*: "Quando mi hanno interrogato in tribunale non conoscevo esattamente il numero e dissi che erano 150. Invece ho letto, « poi, negli atti che erano circa 350. Mi pare che fu proprio il colonnello Bittoni che precisò trattarsi di 350 nominativi".

« — *Domanda*: Il colonnello Bittoni le ha riferito la presenza, « fra i nominativi inclusi nelle liste, del generale Zani e di Bonazzi ?

« — *Cento*: "Sì, mi accennò a quella del generale Zani, che era « defunto.

« Questo lo ricordo in modo chiaro. Per l'altro no".

« — *Domanda*: E allora come mai ha detto che non c'erano « personalità di rilievo ? Quella di un generale non è di rilievo ?

« — *Cento*: "Siccome era morto, non era più una persona di « rilievo" ».

II) Il colonnello Luigi Bittoni fu inteso dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Per completezza, si sottolinea che egli venne inteso anche dal generale Manes, ma nella deposizione da lui rilasciata nulla si legge sull'argomento.

Si riportano le parti delle dichiarazioni che interessano l'argomento in trattazione.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Il tenente colonnello Bianchi mi portò un fascicolo su cui c'era « scritto: "persone pericolose", contenente diversi fogli, nei quali, « distinti per regioni e queste per province e ciascuna elencazione « in ordine alfabetico, venivano elencati i nominativi di persone. In « tutto potevano essere circa trecento o trecentocinquanta.

« Vi erano le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo e, per « alcuni, delle annotazioni quali: "potenzialmente pericoloso" o "spionaggio". Non era indicata né la professione, né la carica, né il « partito politico cui le persone appartenevano. Chiesi al tenente « colonnello Bianchi di che persone si trattava, ed egli mi rispose « che per il S.I.F.A.R. erano tutte persone pericolose per spionaggio, « sabotaggio e per le istituzioni dello Stato. Essendo di Orte ed abitando in Castiglione del Lago, per curiosità scorsi l'elenco che

« riguardava l'Umbria: esso conteneva circa dieci nominativi di persone a me del tutto sconosciute.

« Scorsi anche l'elenco dell'Emilia, dove io avevo prestato a lungo servizio (8 anni a Bologna, 5 a Ravenna e 2 a Parma) nelle « migliori condizioni per conoscere situazioni e persone e vi trovai « uno o due nomi di persone a me note, delle quali una, il generale « Zani, era deceduta da circa 8 anni; l'altra persona era certo Bonazzi, « credo di Bologna, ch'io ricordo come figura fisica e che nel 1964 « poteva avere circa 75 anni ».

(A domanda della difesa) « Non vorrei errare, ma mi sembra che « il Bonazzi militasse nel partito socialista e ritengo che, all'epoca cui « risalgono i miei ricordi, avesse un incarico politico, forse di consigliere comunale.

« Per noi arma territoriale, a carico del Bonazzi non risultava « niente. Può darsi che al S.I.F.A.R. risultasse diversamente. Escludo « nella maniera più categorica che nella lista vi fossero compresi par- « lamentari, uomini di governo, autorità politiche o sindacali, all'in- « fuori di quel militare che ho citato (Zani) ».

(A domanda difesa imputati) « Non ricordo di aver detto all'al- « lora colonnello Azzari che le persone che a lui non risultavano « sospette dovevano essere lasciate nelle liste "perché appartenenti « a quadri dirigenti dell'apparato". Per "non ricordo" intendo dire « che lo escludo ».

(Spontaneamente). « Aggiungo che, per aver letto sui giornali la « dichiarazione rilasciata dal generale Azzari al generale Manes, io « non ho mai detto che gli iscritti risultassero del P.C.I. Dopo una « diecina di giorni il tenente colonnello Bianchi mi consegnò un « elenco suppletivo di persone pericolose che potevano assommare « a 20, o 25 persone. Furono convocati i comandanti di legione inte- « ressati cui furono consegnati i nominativi di rispettiva compe- « tenza ».

b) Alla Commissione Lombardi il colonnello Luigi Bittoni confermò:

« Le liste non contenevano nominativi di esponenti politici e uomini di governo ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, il colonnello Luigi Bittoni confermò, ancora una volta, quanto deposto in tribunale, aggiungendo alcune risposte a specifiche domande.

« — *Presidente*: (Oltre ai nomi del generale Zani e del Bonazzi)
« c'erano altri nomi di un certo spicco ?

« — *Bittoni*: "No, non c'erano altri nomi. Io le posso dire sol-
« tanto una cosa, che ricordo l'ultimo nome dell'Emilia e Romagna;
« lo ricordo benissimo, perché lo conosco. Vicino a quel nome c'era
« scritto 'spionaggio' ed io le posso assicurare che costui faceva
« veramente lo spionaggio: da zero è diventato milionario proprio
« per fare lo spionaggio per alcuni paesi dell'Est europeo".

« — *Presidente*: Comunque esclude che ci fossero altri nomi di
« rilievo ?

« — *Bittoni*: "Lo escludo. Io conosco bene l'Umbria, l'Emilia e
« la Romagna e le posso dire che non ce n'erano. Ho sentito parlare
« di onorevoli, non so, di grossi sindacalisti. Io non posso dire se
« ci sia stato il nome di qualche sindacalista di piccole Camere del
« lavoro ma grossi nomi assolutamente no. Io so che c'erano più che
« altro persone che avevano fatto corsi all'estero e che erano peri-
« colose o anche che erano persone violente, le quali al momento op-
« portuno potevano usare la violenza con molta facilità".

« — *Presidente*: Oltre a persone che facevano lo spionaggio que-
« sta lista comprendeva terroristi o sabotatori ?

« — *Bittoni*: "Quelli che avevano fatto corsi di sabotaggio al-
« l'estero, soprattutto".

« — *Domanda*: Vicino ad ogni nome c'era la qualifica ?

« — *Bittoni*: "C'era la qualifica per il 98 per cento degli iscritti,
« a matita; solo 'spionaggio' era scritto a macchina".

Inteso una seconda volta dalla Commissione, gli furono richie-
sti ulteriori particolari sull'elenco suppletivo che ebbe a ricevere
dal tenente colonnello Bianchi. Egli così rispose:

« — *Bittoni*: "Le seconde liste erano di pochissimi nominativi;
« erano liste aggiuntive, chiamiamole così. Mi sono accorto che nella
« lista vi erano dei morti. Anche altri comandanti di legione avevano
« notato nelle loro liste che vi erano dei morti. Ecco perché il
« S.I.F.A.R. mandò delle liste aggiuntive. Si trattava, però, di pochis-
« simi nominativi".

« — *Domanda*: Conseguentemente se avevano rilevato che nelle « liste vi erano dei morti e il S.I.F.A.R. ha aggiornato, allora ha presentato una lista corretta ?

« — *Bittoni*: "No. La lista è rimasta la prima, quella di colore arancione con 300-350 nominativi. Poi, in seguito alle nostre precisazioni che le liste erano vecchie, il tenente colonnello Bianchi mi portò una lista aggiuntiva. Forse nella sua valutazione il S.I.F.A.R. avrà visto che queste persone in quel momento erano sospette per corsi fatti per sabotaggio, per spionaggio" ».

III) Il generale Dagoberto Azzari fu ascoltato prima dal generale Manes, poi dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, infine dalla Commissione parlamentare.

a) Al generale Manes rilasciò la dichiarazione di cui si trascrivono i passi che interessano l'argomento:

« Verso la fine del giugno 1964 fui convocato al comando della « divisione di Roma. Il capo di stato maggiore aveva già distribuito « elenchi di persone che, appartenenti al P.C.I. da quanto potei capire, « dovevano essere stati dati dal S.I.F.A.R. Gli elenchi che mi furono « consegnati erano copie fotostatiche di quattro fogli divisi per provincia, contenenti una quarantina di persone appartenenti al P.C.I., « tutte delle Marche ».

b) Inteso successivamente dal tribunale di Roma, così depose:

« Né il colonnello Bittoni, né altri parlarono di appartenenza delle « persone elencate al P.C.I. Fu una mia illazione personale quella « che io feci poi al generale Manes.

« Nelle liste vi era solo l'indirizzo delle persone. Solo per qualcuno vi era qualche indicazione, soprattutto "sospetto di spionaggio". La lista consegnata a me consisteva in quattro fogli che « contenevano, distinti per ogni provincia delle Marche, circa una « quarantina di nomi in tutto. Ogni lista poteva avere dai sei ai dieci « o dodici nominativi ciascuna.

« Io stesso presi visione del contenuto dei fogli a me consegnati « e posso affermare che si trattava di nominativi di persone a me « sconosciute e comunque non di spicco. I miei comandanti di gruppo « mi riferirono che alcune delle persone elencate erano morte, altre « si erano trasferite anche all'estero; di tre ancora mi dissero che « erano pericolose per l'ordinamento costituzionale dello Stato, in

« caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico, in relazione ai
« loro precedenti penali o a seri indizi, quali, ad esempio, contatti
« avuti all'estero; ed altri, infine, in base alle conoscenze dell'Arma
« territoriale, dovevano ritenersi non pericolosi. Nemmeno i coman-
« danti di gruppo mi riferirono circa l'appartenenza delle persone
« elencate a partiti politici.

« Nel parlare col Bittoni, separatamente, gli espressi la mia me-
« raviglia per il fatto che nelle liste, secondo le informazioni rice-
« vute dai comandanti territoriali miei dipendenti, non apparivano
« persone pericolose. Egli mi disse di lasciare quei nomi e di non
« depennarli, anzi testualmente aggiunse: "Lasciali, perché ce l'ha
« comunicato il S.I.F.A.R. ed evidentemente si tratta di elementi diri-
« genti dell'apparato". Il colonnello Bittoni non precisò di che appa-
« rato si trattasse. Trattandosi di liste molto vecchie, e mettendo io
« in relazione questo fatto con l'uso che di questo termine si era
« fatto molti anni addietro, nonché alle notizie di stampa circa l'esi-
« stenza di un apparato para-militare del P.C.I. e di un piano detto
« KAP per il sovvertimento violento delle istituzioni dello Stato —
« che per mezzo di questo apparato il P.C.I. doveva conseguire —
« non ebbi difficoltà a ricollegare la parola "apparato" a quello para-
« militare del P.C.I.

« Aggiungo infine che nel periodo noi carabinieri scoprimmo
« ingenti depositi di armi, che si presumeva fossero state accan-
« tonate proprio per gli scopi che si prefiggeva l'apparato suddetto.

« Naturalmente, gli elementi di questo apparato, erano elementi
« che il P.C.I. aveva tutto l'interesse a mantenere segreti ».

E poiché il difensore rilevò che il teste aveva esposto sue "per-
sonali supposizioni e congetture" e soprattutto che dopo la parola
"apparato" — che leggevasi nella dichiarazione rilasciata al gene-
rale Manes — era stato apposto un "omissis" dell'autorità compe-
tente, il generale Azzari rispose:

« Dichiaro formalmente, anche dopo avere controllato la mia
« dichiarazione nella sua stesura integrale, che ho sott'occhio, che
« la parola "omissis", di cui ha parlato l'avvocato Pisapia, non si
« riferisce alla vera qualificazione relativa alla parola apparato. È
« stato proprio in relazione a questa mia personale identificazione
« dell'"apparato" nell'apparato para-militare del P.C.I. che ho rite-
« nuto le persone elencate nelle liste appartenenti al P.C.I., così come
« ho dichiarato al generale Manes ».

c) Alla Commissione parlamentare, il generale Dagoberto Az-
zari confermò, di seguito a lettura particolareggiata, punto per punto
la deposizione resa al tribunale.

« — *Presidente*: Lei, nella sua giurisdizione, conosceva i quadri
« politici dei deputati e dei capi di partito ?

« — *Azzari*: "Per forza, anche personalmente: conosco i rappre-
« sentanti di tutti i partiti".

« — *Presidente*: Anche le autorità e le gerarchie sindacali ?

« — *Azzari*: "Gli esponenti senz'altro".

« — *Presidente*: Può escludere che nell'elenco ci fossero questi
« nomi ?

« — *Azzari*: "Sì, posso escluderlo. Non c'erano personalità che
« rappresentassero un qualche cosa nelle gerarchie ufficiali. È per
« quello che torno sempre sull'argomento che quando ho sentito par-
« lare di "apparato" ho pensato che allora si trattasse di persone
« con dei compiti da assolvere in caso di sommovimento e non nel-
« l'apparato normale del partito".

« — *Domanda*: Può escludere che nelle liste vi fossero membri
« del comitato federale di Ancona ?

« — *Azzari*: "Non so se i membri del comitato federale siano
« tutte personalità di spicco del partito comunista. Io conoscevo al-
« cuni esponenti del partito comunista, ma naturalmente non è che
« io avessi sotto mano l'elenco di tutti gli appartenenti al comitato
« o ai vari comitati. Non sono andato a fare un controllo, non ho
« confrontato l'elenco dei membri del comitato con la lista. Ho dato
« soltanto un'occhiata a questi nomi e ho visto che non c'erano per-
« sone che io conoscessi, cioè persone che io consideravo di spicco".

« — *Presidente*: Cosa intende per personalità di spicco ?

« — *Azzari*: "Sono le persone dei vari partiti politici che rap-
« presentano in provincia il partito stesso, quindi il segretario pro-
« vinciale, il segretario del comitato; insomma le persone di un
« certo rilievo.

« Non ricordo che nessuna di queste persone che erano scritte
« in questi elenchi fossero persone sulle quali potessi esprimere un
« giudizio di conoscenza; non sapevo chi fossero" ».

IV) Il generale Arnaldo Ferrara fu inteso prima dal tribunale di Roma nel processo contro Corbi-Gregoretti e Gaspari, poi dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle deposizioni riguardanti l'argomento in trattazione.

a) Inteso dal tribunale di Roma, a domanda dell'avvocato De Cataldo se "tra le persone indicate nell'elenco ricevuto tramite il colonnello Bittoni, c'erano i nomi di personalità politiche, militari, religiose e sindacali note al teste", rispose:

« La risposta è recisamente negativa. Le liste sono state aggiornate e conservate in cassaforte. L'aggiornamento durò una ventina di giorni. Non posso indicare numero e nominativi perché ciò costituisce segreto ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose:

« — Ferrara: "Alla domanda se questi elenchi contenessero per sonaggi politici, ecclesiastici, generali, dirigenti sindacali o comunque esponenti di rilievo, debbo rispondere: niente di tutto questo; contenevano i nominativi di persone pregiudicate o che avevano precedenti penali".

« — Presidente: E quelli che lei vide, li controllò ?

« — Ferrara: "Sì, li controllammo".

« — Domanda: Si tratta di pregiudicati in via penale ?

« — Ferrara: "Ho parlato in linea di massima di pregiudicati e socialmente pericolosi".

« — Domanda: Noi abbiamo sempre sentito parlare di elementi pericolosi per la sicurezza nazionale, che è cosa ben diversa dal "socialmente pericolosi". Il "socialmente" attiene ai rapporti sociali all'interno della collettività...

« — Ferrara: "Qui si investe un campo piuttosto ampio quando si usa l'espressione 'socialmente pericolosi'. Il termine ovviamente deriva da 'società': cioè tutti coloro che possono disturbare ed incrinare l'ordinato vivere della società. Per questo vi inseriamo elementi che hanno precedenti penali, i sabotatori, elementi che

« sono capaci di manovrare gli esplosivi, elementi che comunque
« hanno la capacità e la possibilità di turbare l'ordinato vivere sociale ».

« — *Domanda*: Non si possono mescolare i pregiudicati in via
« penale ed i sabotatori presunti. La terminologia adoperata dal
« generale Ferrara mi pare che crei quanto meno una confusione.

« — *Ferrara*: "Il concetto è unico, cioè un'accezione piuttosto
« ampia, comprendente anche coloro che hanno frequentato corsi di
« sabotaggio, dinamitardi, ecc. Quindi, secondo noi, quando si parla
« di persone socialmente pericolose, ci si riferisce a quegli elementi
« che possono disturbare l'ordinato vivere sociale, intendendo per or-
« dinato vivere sociale, ovviamente, l'ordinamento dello Stato" ».

V) La Commissione parlamentare intese anche il colonnello
Edgardo Citanna.

Dalla deposizione resa si stralciano i passi che interessano l'ar-
gomento.

« — *Citanna*: "Ci fu precisato che i nomi riportati in quelle liste
« si riferivano a persone ritenute capaci di turbare seriamente l'or-
« dine pubblico, nonché di ledere le istituzioni democratiche e la sicu-
« rezza stessa del paese.

« L'elenco che ebbi io era molto ristretto. Saranno stati quindici
« o venti nominativi, per quel che riguardava la Sardegna".

« — *Domanda*: Nella riunione nella quale vennero consegnate
« quelle liste, si parlò della possibilità di moti e di cose connesse ?

« — *Citanna*: "Si disse che erano persone ritenute capaci di par-
« tecipare a moti ed avrebbero potuto turbare seriamente l'ordine
« pubblico e mettere in pericolo quella che era la sicurezza del paese".

« — *Presidente*: Ha esaminato questo elenco ?

« — *Citanna*: "Lo esaminai".

« — *Presidente*: Ricorda se nell'elenco vi era qualche persona-
« lità del mondo parlamentare, sindacale, dei partiti, della pubblica
« amministrazione ?

« — *Citanna*: "Io posso dire che mi risultavano addirittura tutte
« persone ignote, vale a dire nessuna persona che fosse qualificata
« come autorità nel campo politico, sindacale, amministrativo. Nes-

« suna, nella maniera più assoluta. Per me erano tutte persone di
« secondo piano, che non conoscevo. Se io dovessi ricordarne oggi
« una sola, non sarei in grado di farlo”.

« — *Presidente*: Da quanto tempo lei stava in Sardegna ?

« — *Citanna*: "Da circa un anno e mezzo. Conoscevo gli uomini
« più importanti nel campo della politica, persone qualificate. Io in
« quell'elenco non ricordo che ci fosse assolutamente una persona a
« me nota”.

« — *Presidente*: Nell'elenco c'era forse qualche annotazione di
« qualifica ?

« — *Citanna*: "Nessuna”.

« — *Domanda*: Nell'elenco, a fianco di ciascun nome, vi era se-
« gnato in maniera particolare quale fosse l'attività per la quale gli
« eventuali enucleandi erano stati inseriti nella lista del S.I.F.A.R. ?

« — *Citanna*: "Nessuna indicazione tranne il nome, il cognome,
« e la via dove risiedeva”.

« — *Domanda*: Vorrei sapere se l'elenco conteneva gente perico-
« losa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

« — *Citanna*: "Non si fece una esatta distinzione, si disse che
« erano pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello
« Stato”.

« — *Domanda*: C'erano persone che rientravano nel quadro dello
« spionaggio ?

« — *Citanna*: "A me non fu detto; la lista mi fu data soltanto
« con l'avvertenza che in essa erano contenuti nomi di persone peri-
« colose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato. Ritengo
« che nell'espressione 'sicurezza dello Stato' era compreso anche lo
« spionaggio” ».

8) *Le deposizioni degli ufficiali della divisione Ogaden di Napoli.*

Della divisione Ogaden di Napoli vennero sentiti il generale Gio-
vanni Celi, comandante, ed il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo
di stato maggiore.

I) Il generale Giovanni Celi fu ascoltato prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle dichiarazioni che interessano l'argomento.

a) Al tribunale di Roma, così depose:

« Il mio capo di stato maggiore mi fece vedere le liste o, meglio, « non ricordo se si trattasse di una lista o di più liste. Penso che siano « state distinte per territorio in un secondo tempo. Io diedi una scorsa « fuggevole a detta lista e, pur essendo in Napoli solo dal maggio « 1963, non vi trovai persone da me conosciute.

« Escludo, comunque, che ivi fossero elencate personalità politi- « che di rilievo e, in particolare, parlamentari, uomini di governo, sin- « dicalisti, esponenti di partito o ecclesiastici. Aggiungo anche che « non vi erano esponenti politici di rilievo, intendendo con ciò capi « di formazioni o di gruppi politici.

« Non ricordo la quantità delle persone elencate; potevano essere « qualche centinaio, ma non posso essere preciso al riguardo.

« Col colonnello Dalla Chiesa si disse che negli elenchi erano « compresi nomi di persone estremiste, pericolose per le istituzioni « dello Stato. Non si parlò di persone appartenenti a partiti politici.

(A domanda). « Non ricordo il nome del segretario del P.C.I. di « Napoli dell'epoca. Escludo, comunque, che esso fosse indicato nella « lista ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose.

« — *Domanda*: Nell'elenco c'era il nome dell'onorevole Abe- « nante ?

« — *Celi*: "Nossignore, non l'ho visto".

« — *Domanda*: Vorrei sapere che cosa intendeva per "capi". Si « tratta di segretari di partito ?

« — *Celi*: "Sì, segretari di partito, segretario della federazione « di Napoli. Penso quello. Ma aggiungo che se ci fosse stata una di « queste illustri persone, la avrei avuta in un elenco particolare o « mi avrebbero detto: ci sono anche queste persone.

« Mi sarebbero saltate all'occhio, se avessi visto persone impor- « tanti, di qualunque partito" ».

II) Il colonnello Romolo Dalla Chiesa venne inteso prima dal generale Giorgio Manes, poi dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, quindi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti della dichiarazione e delle deposizioni interessanti l'argomento in trattazione.

a) Dalla dichiarazione resa al generale Manes, stralciamo:

« — *Dalla Chiesa*: "... nel maggio 1964, il colonnello Tuccari ci « preannunciò che avremmo avuto, a cura del S.I.F.A.R., elenchi di « persone del P.C.I. (attivisti e sospetti di spionaggio) che, se fosse « stato necessario, avremmo dovuto fare arrestare" ».

b) Successivamente al tribunale di Roma il colonnello Dalla Chiesa così depose:

« Il generale Picchiotti disse che, a cura del S.I.F.A.R., ci sarebbero stati consegnati degli elenchi di persone socialmente e potenzialmente pericolose per l'ordine democratico e per la sicurezza dello Stato.

« Quanto alla qualità delle persone iscritte nelle liste, e precisamente alla loro appartenenza a determinati partiti politici, ed in particolare al P.C.I., il generale Picchiotti parlò di estremisti e per una mia interpretazione restrittiva di tale espressione, identificali in costoro anche attivisti del P.C.I.

« Sono stato comandante del gruppo interno di Napoli per circa tre anni, ma i nomi delle persone elencate non mi dicevano nulla; « posso escludere che in esse fossero elencate personalità politiche, « sindacali, religiose, civili o militari, anche locali.

« Per quanto riguarda il numero delle persone contenute nell'intero elenco di tutta la divisione, mentre io prospettai la mia perplessità già al generale Manes relativamente al numero di 300 indicato nella mia dichiarazione, non sarei in grado oggi di essere « preciso. Sono propenso però a ritenere che il numero fosse inferiore.

« Non posso del tutto escludere che accanto a questi nomi ci fosse qualche annotazione circa la natura della pericolosità delle persone; si trattava di indicazioni sul grado di pericolosità, ma non su eventuali sospetti di spionaggio, di sabotaggio o di eversioni. Qualche giorno dopo, prima ancora del rientro del generale Celi, l'uf-

« ficiale di C.S. di Napoli mi consegnò alcuni fogli che comprende-
« vano altri nomi di persone da includere suppletivamente nelle liste.
« Dieci o dodici nomi, anche essi sconosciuti, come i precedenti ».

c) Successivamente il colonnello Dalla Chiesa venne inteso dalla Commissione Lombardi, alla quale dichiarò:

« Il generale Picchiotti ci intrattenne sulla situazione politica del
« momento e ci comunicò che avremmo ricevuto liste di estremisti.

« Ricordo che nell'aprile del 1964 il tenente colonnello De For-
« gellinis, allora capo del centro C.S. di Napoli, chiese di conferire con
« il comandante della divisione e gli consegnò un plico in busta che
« conteneva liste di estremisti ».

d) Alla Commissione parlamentare il colonnello Dalla Chiesa così depose:

« "Capii ovviamente quale fosse l'importanza degli elenchi che ci
« venivano dati perché, allorquando si parla di persone socialmente
« pericolose per la sicurezza dello Stato, la nostra mente non può an-
« dare altro che a persone che hanno interessato gli organi del C.S.,
« gli organi del S.I.F.A.R., e per le quali o ci sono elementi certi o
« dubbi o, comunque, elementi che destano interesse affinché la sicu-
« rezza dello Stato sia tutelata in ragione di atti di sabotaggio, di
« atti di guerriglia, di quella che può essere la difesa delle forze ar-
« mate e delle loro infrastrutture".

« — *Presidente*: Quelle liste lei le poté esaminare ?

« — *Dalla Chiesa*: "Quando mi vennero consegnate guardai quel-
« le liste, ma per me contenevano tutti nomi che non conoscevo e,
« quindi, non fissai su nessuno di essi la mia particolare attenzione
« in quanto noti".

« — *Presidente*: Ma lei conosceva la situazione nel suo territo-
« rio, cioè le espressioni politiche, sindacali e parlamentari per poter
« escludere che ci fossero persone importanti ?

« — *Dalla Chiesa*: "Le posso assicurare che dall'esame molto
« sommario che io feci non mi risultò che ci fosse alcuna persona di
« rilievo, sotto qualsiasi profilo, sia politico che sindacale. Nessun
« nominativo richiamò la mia particolare attenzione. Posso magari
« essermi soffermato a lungo nell'individuare le singole persone che

« per me avevano solo una estrema importanza in ragione della qua-
« lifica che era stata loro data dal S.I.F.A.R., il quale aveva posto su
« di esse la sua particolare attenzione. Per me, quindi, si trattava
« solo di elementi socialmente pericolosi, magari anche soltanto allo
« stato potenziale, ma comunque di persone sulle quali noi avremmo
« dovuto portare la nostra attenzione per prevenire qualsiasi even-
« tualità”.

« — *Presidente*: Lei ha detto che le venne comunicato che
« avrebbe ricevuto delle liste di "estremisti". Venne chiarita la parola
« "estremisti" ?

« — *Dalla Chiesa*: "Il generale Picchiotti parlò di 'estremisti' e
« il termine estremisti, per noi Arma non ha, ovviamente, colore poli-
« tico. L'estremista per noi è quello che si mette nelle condizioni di
« arrecare danno alle istituzioni, quello che con la sua azione lede
« la sicurezza dello Stato o le istituzioni democratiche. Quindi, un
« qualche cosa che è al di fuori della legalità, intesa in questo senso”.

« — *Domanda*: Corrisponde al vero che il centro C.S. di Napoli
« fece pervenire note di aggiornamento delle liste al comando di di-
« visione ?

« — *Dalla Chiesa*: "È avvenuta l'integrazione degli elenchi che
« già erano stati dati, con altro elenco di persone che ho avuto suc-
« cessivamente, tra la prima e la seconda riunione. Le prime liste
« sono state integrate da 10-12 nomi portatimi dall'ufficiale del centro
« di Napoli.

« Quindi, un aggiornamento con quelle liste che sarebbero state
« aggiornate da altri elementi portatimi successivamente”.

« — *Presidente*: Ricorda se le liste avevano gli stessi nomi (di
« quelle consegnate in aprile dal tenente colonnello De Forgellinis) ?

« — *Dalla Chiesa*: "Penso di sì, perché quelle che ci erano state
« consegnate contenevano i nomi di persone potenzialmente perico-
« lose. Si trattava, comunque, sempre delle stesse persone” ».

9) *Confronto tra i capi di stato maggiore delle tre divisioni ed il
tenente colonnello Amedeo Bianchi del S.I.F.A.R.*

Alla Commissione non apparve chiara la circostanza relativa
al numero reale dei nominativi compresi nelle liste, poiché il numero
731, attestato in termini perentori dal generale Lombardi, non sem-

brava trovare conforto nei numeri indicati, sia pure approssimativamente dai tre capi di stato maggiore che ebbero in mano le liste.

Pertanto venne eseguito un confronto tra i colonnelli Luigi Bittoni, Dino Mingarelli, Romolo Dalla Chiesa e il tenente colonnello Amedeo Bianchi. Se ne riferiscono alcuni stralci.

« — *Presidente* (rivolto al colonnello Mingarelli): Vorremmo ricordasse, anche approssimativamente, il numero dei nominativi inclusi nelle liste di Milano.

« — *Mingarelli*: "Il numero, approssimativamente, oscillava tra 150 e 200.

« Il maggior numero di nominativi era contenuto nella lista di Milano provincia, che io contai personalmente: ce ne erano 31. Guardai poi le altre liste, ma i nominativi erano molto scarsi. Possiamo calcolare una media approssimativa di cinque o sei nominativi per ogni provincia. Non tutte le province della divisione erano rappresentate in quella lista: forse ne mancavano due o tre. Considerando che la divisione aveva, allora, giurisdizione su 32 province, e moltiplicando 30 per 5 (dato di media) abbiamo la cifra di 150; sommando a questa ultima i trenta nominativi di Milano, il totale è 180. Penso, quindi, di essere nel giusto affermando che la cifra complessiva poteva oscillare tra il 150 e 200.

« Comunque, non ho fatto un conto personale, tranne per quanto riguardava Milano, in cui mi trovavo. Si trattava della lista più numerosa, come ho detto. Vidi anche quella di Vercelli e ricordo che essa conteneva due o tre nominativi, a me sconosciuti.

« Come ho già detto, la cifra da me portata risponde ad un'impressione visiva".

« — *Presidente*: Colonnello Dalla Chiesa, il numero 300, da lei indicato, lo ha contato o lo ha desunto ?

« — *Dalla Chiesa*: "Mi rifaccio alla dichiarazione fatta al signor generale Manes. In quella circostanza io espressi le mie perplessità sul numero che era stato indicato in trecento. Dissi: io non ricordo il numero, non li ho contati, non posso sapere quanti erano; mi chiese se fossero stati trecento. Ed io dissi: signor generale, esprimevo la mia perplessità.

« Comunque, non li avevo contati, non avevo fatto mente locale su un rapporto di numero".

« — *Presidente*: Ma questo numero è sorto così, da un'indicazione ipotetica del generale Manes ?

« — *Dalla Chiesa*: "Sì, da un'indicazione del generale Manes. Ed io espressi la mia perplessità sul numero contenuto in questo elenco.

« — *Presidente*: Ma, indipendentemente dalla sua deposizione al generale Manes, facendo un calcolo approssimativo (non abbia nessuna preoccupazione, non le chiediamo di fare una contabilità) può ricordare all'incirca il numero ?

« — *Dalla Chiesa*: "Signor Presidente, posso fare il ragionamento approssimativo che feci anche in sede di deposizione al tribunale, ove esclusi di ricordare che fossero 300. In quella circostanza, in base ad una valutazione fatta, secondo un certo ragionamento, dissi che ero più propenso a ritenere che fossero duecento, cosa che confermai anche in sede di Commissione Lombardi".

« — *Presidente*: Signor colonnello Bittoni, anche lei ha detto 350.

« — *Bittoni*: "Saranno sui trecento; ricordandomi come era il volume, facendo un calcolo di 15 per pagina...".

« — *Domanda*: Non so se il colonnello Bittoni ebbe ad esaminare la lista di Bologna. Vorrei chiedere che numero aveva, più o meno.

« — *Bittoni*: "Saranno state due pagine e mezza, quindi 35-40 persone".

« — *Presidente*: Non lo può dire con precisione ?

« — *Bittoni*: "Precisamente no, perché non li ho contati; facendo un calcolo approssimativo, ho affermato sempre, anche in tribunale che erano sulle 300 persone" ».

Nel confronto, immediatamente precedente, con il tenente colonnello Bianchi, il colonnello Bittoni aveva dichiarato:

« "Io ebbi dal colonnello Bianchi delle liste una prima volta; quando ci siamo accorti che c'erano delle persone già decedute, il mio generale, Cento, lo fece presente al S.I.F.A.R. e allora ci vennero mandate delle altre liste di pochissime persone; non ho il numero preciso, ma erano poche persone".

« — *Presidente*: Per quanto riguarda questi nomi successivi, il
« colonnello Bianchi esclude che vi siano stati ulteriori nuovi nomi;
« egli dice che, evinto l'errore (in cui erano incorsi per avere attri-
« buito ad una divisione nomi di competenza diversa), fece lo stralcio
« di quei nomi che, da una divisione, si aggiunsero ad un'altra divi-
« sione. Ma il colonnello Bianchi crede di poter escludere che vi
« siano state aggiunte *ex novo*.

« — *Bittoni*: "Alla divisione abbiamo avuto un altro elenco bre-
« vissimo, di poche persone".

« — *Presidente*: Un altro elenco diverso.

« — *Bittoni*: "Sì, di pochissime persone".

« — *Presidente*: Colonnello Bianchi, ha udito quanto ha detto il
« colonnello Bittoni ?

« Vuole precisare ?

« — *Bianchi*: "Io non contesto la sua affermazione. Io ho chia-
« rito che era stato attribuito un certo numero di persone ad una
« divisione anziché ad un'altra. Non sono spiegabili aggiunte di no-
« minativi nuovi, perché si trattava della copia da me trasmessa nel-
« l'aprile".

« — *Presidente* (Rivolto al colonnello Bittoni): Signor colon-
« nello, lei ha sentito il colonnello Bianchi: trova nulla da obiettare ?

« — *Bittoni*: "Può darsi che sia come dice il colonnello Bianchi,
« ma io non ho fatto caso a queste cose. A me mandarono un altro
« piccolo elenco. Non posso ricordare, dopo sei anni, se si trattava
« di persone di Latina, Frosinone, Perugia o Reggio Emilia; ad ogni
« modo io ebbi un altro piccolo elenco".

« — *Presidente*: Colonnello Bianchi, avendo riscontrato questo
« errore di assegnazione ad una circoscrizione piuttosto che ad un'al-
« tra, una volta provveduto all'aggiunta dei nomi nella lista di una
« certa divisione, si è parallelamente provveduto al depennamento di
« quei nomi nella lista dell'altra divisione ?

« — *Bianchi*: "Certamente.

« Non ci sono state aggiunte perché l'elenco era quello che era.
« Quindi, in senso globale, l'elenco è stato ripartito territorialmente.

« Poi c'è stato questo materiale errore di impaginazione e c'è stato
« questo passaggio, nel senso che quello che non era competente non
« poteva inserirsi nel territorio di un altro per apportare le va-
« rianti.

« Ritengo che questo cambio sia avvenuto tra la seconda e la
« terza divisione; ma questa è una questione prettamente materiale
« che non cambia il numero globale”.

« — *Presidente*: Può escludere che sia stata inviata qualche ag-
« giunta o modifica a qualche divisione in riferimento a notizie rice-
« vute di modificazioni domiciliari ?

« — *Bianchi*: ”Non lo escludo, anzi è naturale ed era doveroso.
« È logico che, se uno da Milano si era trasferito a Palermo, la com-
« petenza passasse da una zona territoriale all'altra” ».

CAPITOLO TERZO.

INIZIATIVA E FINALITÀ, TEMPI E MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DELLE LISTE — CONNESSIONE COL "PIANO SOLO"

1) *Risultanze della relazione Lombardi e chiarimenti del generale Luigi Lombardi alla Commissione parlamentare.*

A) Relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi.

« Nei primi mesi del 1964, allorquando nella situazione politica italiana si andavano delineando difficoltà e contrasti, che sfociarono poi nella crisi di Governo del mese di giugno, la rubrica in questione ritornò alla ribalta. I motivi sono stati attentamente ricercati da questa Commissione, ma la scomparsa del generale Vighiani, il facile rifugio nel tempo, con le conseguenti più o meno veritiere incertezze di memoria degli interrogati, la deficienza di documentazione presso gli archivi, non hanno consentito di definire con esattezza il perché, ed a richiesta di chi, le liste stralciate da tale rubrica siano state distribuite nel 1964 ai comandi territoriali dell'Arma.

« In base agli accertamenti svolti al riguardo sono risultate le due seguenti versioni:

(Prima tesi):

« Il comandante generale dell'Arma, generale de Lorenzo, ritenne doveroso adottare di iniziativa misure e predisposizioni per tenere l'Arma vigilante e pronta ad agire anche da sola per ogni tipo di intervento. Per questo richiamò l'attenzione dei comandanti

« dipendenti sulla delicatezza della situazione e dispose che fossero
« ripresi alla mano i piani di emergenza, facendo anche studiare il
« "Piano Solo" per la protezione e la difesa di aree vitali avvalen-
« dosi delle sole forze dell'Arma.

« Il piano di emergenza speciale, e quindi anche il "Piano Solo",
« portava come diretta conseguenza il riesame del problema della
« enucleazione degli elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato,
« azione repressiva prevista dalle norme emanate dalla direzione
« generale della pubblica sicurezza.

« Sorse quindi la necessità di trasmettere i nominativi degli ele-
« menti in questione ai comandi dell'Arma, per dar modo ai gruppi
« dei carabinieri di aggiornare i loro schedari e di attuare all'eve-
« nienza l'arresto degli indiziati.

« Le strette relazioni esistenti tra il generale de Lorenzo ed il
« generale Viggiani suo successore e l'ingerenza che il generale de
« Lorenzo aveva conservato sul servizio resero assai facili le intese
« fra i due generali, anche perché il generale Viggiani era pure egli
« allarmato sia per la situazione politica in atto, sia per i turbamenti
« che avrebbero potuto derivare dai proclamati movimenti eversivi
« di piazza. Questa è la versione condivisa dal maggior numero degli
« ufficiali non direttamente interessati alla vicenda.

(Seconda tesi):

« Il generale Viggiani che aveva sempre considerato molto im-
« portante ed utile poter disporre, in ogni evenienza, dei nominativi
« degli elementi più pericolosi, avendo saputo dal tenente colonnello
« Bianchi che tale rubrica non era più stata aggiornata da anni,
« ritenne necessario di provvedervi avvalendosi della collaborazione
« dei comandi territoriali dell'Arma. L'aggiornamento aveva carattere
« di urgenza per la particolare contingenza politica e la collabora-
« zione dell'Arma era considerata indispensabile, sia perché si trat-
« tava di indagini su base nazionale, sia perché le indagini svolte
« dall'Arma avrebbero consentito di non esporre all'individuazione gli
« elementi dei centri C.S., i quali, peraltro, erano in numero assolu-
« tamente insufficiente per svolgere sollecitamente un compito così
« vasto. Questa è la versione che deriva dagli interrogatori degli uffi-
« ciali più interessati alla vicenda e, cioè, del generale de Lorenzo,
« del generale Allavena e del tenente colonnello Bianchi.

(Giudizio della Commissione Lombardi):

« Essa (questa versione, *n.d.R.*) non sembra però del tutto con-
« vincente in quanto il generale Viggiani sapeva che quasi tutti i no-
« minativi della rubrica, fin dalla sua costituzione, erano stati attinti
« dagli uffici politici delle questure (C.P.C.) per cui sarebbe stato
« più agevole rivolgersi alle predette autorità per un più sollecito
« aggiornamento.

« L'azione intrapresa al riguardo solo nell'ambito dell'Arma,
« lascia adito a supporre che il fine da perseguire non fosse soltanto
« quello di un semplice aggiornamento.

« Il generale Rossi, allora capo di stato maggiore della difesa,
« interpellato al riguardo, ha dichiarato che non fu mai messo al
« corrente della distribuzione di tali liste.

« La Commissione, pertanto, ha cercato di stabilire quando, in
« che modo, ed a qual fine tali liste furono distribuite ai comandi
« dell'Arma ed ha accertato quanto segue:

« Il tenente colonnello Bianchi, all'epoca capo della sezione com-
« petente, ha affermato che nel mese di aprile 1964 ricevette dal ge-
« nerale Viggiani l'ordine di provvedere alla consegna all'Arma di liste
« tratte dalla predetta rubrica e ripartite secondo la competenza ter-
« ritoriale dei comandi di divisione dei carabinieri.

« Il 13 aprile 1964, come risulta da minuta di elenchi di tra-
« smissione esistenti agli atti di ufficio, i nominativi dei soggetti ripar-
« titi in tre liste, a seconda della località della loro residenza, furono
« trasmessi ai capi centro C.S. perché li consegnassero personalmente
« ai comandanti delle tre divisioni dei carabinieri (Milano, Roma,
« Napoli).

« Tali liste furono inviate a firma dell'allora capo ufficio colon-
« nello Allavena, e furono ricevute e protocollate in arrivo dal centro
« C.S. di Napoli, allora retto dal tenente colonnello De Forgellinis
« Mario, in data 15 aprile 1964 e da quello di Milano, allora retto
« dal tenente colonnello Palumbo Giuseppe, il 17 aprile 1964.

« La lista indirizzata al raggruppamento centri C.S. di Roma
« fu consegnata *via breve*, come risulta dalla annotazione appo-
« sta sull'elenco di trasmissione e siglata dallo stesso tenente colon-
« nello Amedeo Bianchi.

« È risultato che presso nessuna delle predette divisioni tali
« liste ebbero seguito.

« Il 27 giugno 1964 il generale de Lorenzo fece informare dal
« suo capo di stato maggiore, generale Picchiotti, i capi di stato
« maggiore delle divisioni, che sarebbero state distribuite liste del
« S.I.F.A.R., raccomandando segretezza da parte di tutti.

« Le liste, secondo le disposizioni impartite, dovevano pervenire
« ai comandi di gruppo dei carabinieri, organi competenti ad at-
« tuare il fermo e la eventuale traduzione degli indiziati nei luoghi
« di concentramento iniziali. Essi dovevano quindi provvedere ad
« aggiornare ed integrare i loro schedari con i nominativi segnalati,
« sospetti di sabotaggio, guerriglia ed azioni contro le forze armate,
« elementi quindi elencati nella citata rubrica. I gruppi dovevano
« inoltre collaborare con i centri C.S. per gli aggiornamenti (nomi-
« nativi, indirizzi, decessi, cambi di sede e di attività) resi necessari
« dalla stasi subita dalla rubrica stessa negli ultimi sette anni ed
« urgenti data la situazione politica del momento.

« I comandi di gruppo, ricevute le liste, provvidero poi, nella
« loro specifica competenza, ad aggiornare i loro schedari, appor-
« tando le necessarie variazioni.

« Da quanto sopra esposto risulta che:

« — le liste in parola erano già state consegnate ai comandanti
« delle tre divisioni dei carabinieri, tramite i centri C.S., nell'aprile
« 1964 ma non avevano avuto alcun seguito;

« — le divergenze emerse non hanno permesso di accertare se
« la distribuzione delle liste avvenne per iniziativa del generale de
« Lorenzo, comandante generale dell'Arma, oppure dietro richiesta
« del generale Viggiani, capo del S.I.F.A.R. La Commissione è però
« propensa a ritenere che tale distribuzione sia avvenuta dietro ri-
« chiesta del generale de Lorenzo, orientato ad applicare il piano di
« emergenza speciale con le sole forze dell'Arma anche per la parte
« che riguardava l'enucleazione degli elementi pericolosi per la sicu-
« rezza dello Stato.

« Il modo in cui tali liste furono redatte e distribuite rendeva
« molto improbabile che esse potessero conservare il carattere di
« segretezza richiesto e che l'esecuzione dei fermi potesse avvenire
« senza difficoltà. Le liste, infatti, passarono per le mani di un
« gran numero di comandanti territoriali dell'Arma, notoriamente
« molto prudenti nell'esecuzione di ordini concernenti la libertà per-
« sonale, e non tutti aderenti all'azione di comando del generale
« de Lorenzo.

« La estrema segretezza imposta a tutti coloro che dovevano
« maneggiare tali liste è stata giustificata dagli interessati con la
« necessità che gli elementi pericolosi ivi elencati, non venissero a
« conoscere che erano stati individuati e che la loro attività ever-
« siva era nota al servizio informazioni. Ogni indiscrezione al ri-
« guardo avrebbe potuto compromettere il difficile e delicato lavoro
« compiuto dal nostro controspionaggio per scoprire e tenere sotto
« controllo organizzazioni estremamente pericolose.

« Quest'ordine, però, di massima segretezza anche nei riguardi
« degli altri organi di polizia, spiegabile con l'intenzione del gene-
« rale de Lorenzo di agire, all'evenienza, anche con le sole forze
« dell'Arma, creò dubbi negli esecutori e fornì, più tardi, materia
« ad illazioni e sospetti circa gli eventi della primavera-estate 1964 ».

B) La deposizione del generale Luigi Lombardi.

Il generale Luigi Lombardi, sentito dalla Commissione, ha reso una deposizione di cui si riportano le parti salienti.

« " Siccome de Lorenzo aveva la elaborazione di questa famosa
« bozza di piano per la sola Arma, disse di tirare fuori questa lista.
« Vede che è arretrata e distribuisce questa lista ai C.S., ai coman-
« danti di divisione. Questo è avvenuto nell'aprile. I comandanti
« di divisione l'hanno messa in cassaforte, non hanno fatto nulla.
« Le stesse liste sono state date il 28 giugno, ma questa volta non
« più attraverso il C.S. ma attraverso il comando generale. Non era
« mai avvenuto che i comandanti di divisione ricevessero liste del
« genere dall'alto. Quelle liste sono elaborate dalla periferia; è un
« lavoro dei C.S., dei comandanti di gruppo. Questa lista certamente
« si inserisce in tutto il complesso del lavoro che stava facendo, che
« aveva ingranato il de Lorenzo. Le liste sono di 731 nomi, che sono
« nati nel 1953, i quali hanno giaciuto nei cassetti sino al 1964. Poi
« sono state riprese e mandate per l'aggiornamento dei comandi di
« gruppo, che sono gli organi esecutivi. Ecco perché dico che, con
« molta probabilità, sia de Lorenzo che l'abbia richiesto, perché se
« il S.I.F.A.R. si voleva aggiornare, non aveva che da andare al
« casellario politico centrale, che è molto più aggiornato, tenuto per-
« fettamente al corrente.

« Sulla distribuzione delle liste dal centro, cosa che non era
« stata mai fatta, la Commissione naturalmente ha dovuto indagare,

« ed è stato difficile, perché chi poteva darne notizia era il Viggiani, ma è morto ».

« — *Domanda*: In ordine all'aggiornamento delle liste, ella ritiene che l'iniziativa sia partita dal generale de Lorenzo anche se in quel momento il generale Viggiani comandava il S.I.F.A.R. ?

« — *Lombardi*: Io ho esposto la mia perplessità nella relazione. Ho detto infatti: mancano le fasi iniziali. De Lorenzo dichiara che è stato il S.I.F.A.R. a sollecitarlo. Quindi la mia Commissione si è trovata in difficoltà.

« Per questo ho voluto esporre le due facce del problema per dire: tutti quelli che erano interessati (cioè la gerarchia del S.I.F.A.R.) dichiarano che si sono accorti per combinazione, in quel momento, che questa rubrica era assolutamente abbandonata. Ed allora hanno detto: ricorriamo all'aiuto dei carabinieri per fare presto, perché non si scoprono i centri di indagine, eccetera. Invece, la maggior parte di quelli che hanno parlato con me, hanno dichiarato che questa consegna era stata sollecitata. È difficilissimo sapere se è stato de Lorenzo che ha telefonato a Viggiani oppure se si siano scambiate delle idee. Non sappiamo come è avvenuta questa conversazione. Quello che è certo è che questa lista è stata data e distribuita in forma anomala, cioè dal comando generale verso il basso ».

« — *Domanda*: La prassi normale, è che questi aggiornamenti vengono effettuati in basso e poi eventualmente risalgono all'alto ?

« — *Lombardi*: " Esatto ".

« — *Domanda*: Il teste ha stabilito una correlazione tra il " Piano Solo " e le liste. Per il generale Lombardi il " Piano Solo ", era in una fase di studio, assolutamente inefficiente; la distribuzione delle liste rientrava quasi nell'esecuzione del piano. Ora, come si può stabilire una correlazione tra la distribuzione delle liste ed un piano che sarebbe stato in via di elaborazione ?

« — *Lombardi*: " Anche le liste, per così dire, erano per aria; quindi, come il piano, che era incompleto e che non era attuabile, anche per le liste si sono accorti che non andavano. Ma la questione delle liste, ripeto, per me rappresenta una pietruzza di quel mosaico che disgraziatamente si è inserita per creare quella atmosfera. Le liste fanno parte del ' Piano Solo ', nel ' Piano Solo '

« c'è l'enucleazione; dunque l'enucleazione comporta le liste, le liste
« dovevano essere distribuite, messe a giorno e quindi facevano parte
« di un congegno, di una specie di mosaico in cui tutto si inseriva.
« In sostanza quello che io ho criticato è l'inopportunità di avere
« fatto questo. Tutto il colloquio con i capi di stato maggiore, il
« 'Piano Solo' e le liste fanno parte di uno stesso panorama".

« — *Presidente*: Il piano E.S. non portava anch'esso come con-
« sequenza il riesame delle liste ?

« — *Lombardi*: "Le chiarisco subito che il 'Piano Solo' si è ispi-
« rato e basato sul piano E.S. che è uno dei tanti piani previsti, rego-
« lari, ed è emanazione del Ministero dell'interno e della pubblica
« sicurezza. Era previsto che uno degli atti che dovevano compiere
« era l'enucleazione".

« — *Presidente*: Lei dice: il "Piano Solo" prevedeva l'enuclea-
« zione. Vi era un'ulteriore clausola che, almeno nelle nostre minute,
« non risulta ?

« — *Lombardi*: "Una ulteriore clausola".

« — *Presidente*: Dopo avere considerato questi fatti come anor-
« mali ne ha tratto delle conclusioni in riferimento all'eventuale loro
« giustificazione o interpretazione ?

« — *Lombardi*: "Ho tirato delle conclusioni. Cioè, ci sono stati
« dei fatti, come la distribuzione delle liste che sono dei fatti anor-
« mali, fuori dell'ordinario. Però questi fatti non avevano la consi-
« stenza da poter giustificare il cosiddetto 'colpo di Stato', perché
« sarebbe stato fatto in modo idiota e de Lorenzo non lo è".

« — *Presidente*: Per quanto riguarda le liste di enucleazione, la
« inidoneità o non afferenza ad un progetto di colpo di Stato, quale
« è l'elemento critico che la induce a ritenere che non c'è rapporto
« fra questi avvenimenti ed una ipotesi di colpo di Stato ?

« — *Lombardi*: "Perché una lista di questo genere, vecchia di
« dieci anni, che valore poteva avere ? Era una lista che non aveva
« senso. Secondo me direi che non era nemmeno aggiornabile".

« — *Presidente*: Lei ha escluso, anche oggi, che vi fossero nomi
« di personalità politiche, sindacali, ecc.

« — *Lombardi*: "Non ci sono".

« — *Presidente*: Ai fini della esclusione della tesi del colpo di Stato, lei ha tenuto conto della mancanza di questi nomi ?

« — *Lombardi*: "Certo. Infatti, per quanto riguarda la questione delle liste, concludo che non erano liste che potevano costituire una base. Non è con quei 731 nomi che uno può fare qualche cosa. Una cosa di quel genere non ha consistenza. Abbiamo esaminato attentamente questa gente ed abbiamo concluso che quelle liste sono state negative".

« — *Presidente*: Lei, per ragioni obiettive esclude la conseguenza, diciamo così, del cosiddetto "Piano Solo" ai fini di un colpo di Stato o di un qualsiasi colpo di mano. Anche per quanto riguarda le liste, la loro composizione, il metodo di distribuzione, la pubblicità, i nomi lei esclude che tutto ciò possa essere valutato come uno strumento coerente al disegno di un colpo di Stato. Qual'è, allora, la sua valutazione conclusiva ?

« — *Lombardi*: "Do questa valutazione: si potevano attribuire a de Lorenzo delle possibilità, poteva far sorgere l'idea che avesse in mano qualcosa di robusto, di preparato, che potesse avere una consistenza. Noi che ci siamo entrati dentro sappiamo che non avevano questa consistenza, ma dall'interno si poteva benissimo pensare il contrario".

« — *Presidente*: Secondo lei si trattava di una messa in scena ?

« — *Lombardi*: "Una messa in scena ed un elemento di pressione. La parola sarebbe brutta: si tratta di un *bluff*".

« — *Domanda*: Il teste ha detto: una messa in scena o un elemento di pressione. Vorrei che a proposito di queste parole "un elemento di pressione" precisasse il significato e la portata di questa affermazione.

« — *Lombardi*: "Ci sono le deposizioni del generale Perinetti e del generale Aurigo, i quali hanno proprio dichiarato questo. La mia conclusione è quella che esclude l'idea di un colpo di Stato. Però trovo che è censurabile l'inopportunità di aver fatto quei vari atti in quel momento".

« — *Domanda*: La Commissione Lombardi attraverso il suo presidente, può confermare qui che le conclusioni sui fatti accertati escludessero che ci fossero in atto un complesso di queste cose che potessero portare al colpo di Stato ?

« — *Lombardi*: "La Commissione ha concluso proprio in senso « negativo" ».

b) Inteso nella seduta del 4 luglio 1969, il generale Lombardi ha così deposto:

« "In sostanza, sono state distribuite le liste e si è detto ai vari « comandanti di legione: controllate i dati anagrafici, gli indirizzi, « ecc. Ogni legione faccia delle previsioni di questa natura, perché « quello che si deve prevedere, che fluttua ed è vario, riguarda chi « deve arrestare le persone, dove trasportarle, dove concentrarle, « da dove farle partire. Tutto questo faceva parte di uno studio che « le legioni dovevano fare nel dettaglio. Ma non è che abbiano rice- « vuto un ordine in proposito. Hanno avuto soltanto l'ordine di at- « tuare lo studio, quello sì, e difatti si sono messi all'opera".

« — *Presidente*: "Attuare" lo studio potrebbe significare "realiz- « zare lo studio".

« — *Lombardi*: "Non realizzare lo studio, ma fare le sbazzature « legionali di questo studio, in base alle direttive che avevano rice- « vuto. In sostanza avendo in mano queste liste e dovendo fermare « queste persone, nel caso in cui ne avessero ricevuto l'ordine, le « legioni dovevano fare i loro progettini e tenersi pronte all'attua- « zione. Per far questo, hanno dovuto studiare il problema delle abi- « tazioni, degli itinerari che dovevano percorrere per non passare « nel centro delle città e via di seguito. Così hanno incominciato que- « sto studio. Escludo che si fosse in una fase esecutiva".

« — *Domanda*: Lei ritiene che sia stato un accidente questa coin- « cidenza, o l'effetto di un proposito ?

« — *Lombardi*: "Ritengo che sia stato un accidente, in questo « senso, che, cioè quando c'è stato il rapporto dei capi di stato mag- « giore a Roma nel quale si è detto delle liste e di quello che segue, « l'ordine è stato concepito come segue: 'Riprendete alla mano tutti « gli altri piani'. Così, probabilmente, è entrato in azione anche que- « sto piano che era rimasto allo stato di bozza e che così viceversa « ha camminato nella sua evoluzione, ma non credo che sia stato « un proposito specifico di metterlo in azione in quel momento".

« — *Domanda*: In quale connessione temporale sta il "Piano « Solo" con la distribuzione delle liste ? La distribuzione delle liste

« era un qualcosa attinente alla fase di predisposizione anch'essa del
« "Piano Solo" o che rientrava nella normale attività degli altri piani,
« quelli che poi, ad un certo momento, si potevano muovere in base
« all'emergenza speciale ?

« — *Lombardi*: "Certo che, essendo stata fatta in quel momento,
« la distribuzione delle liste fa supporre che ci fosse una connessione.
« Tutta questa roba era prevista nel 'Piano Solo', si può presumere
« (non ho la certezza). Perché ho anche questo dubbio che molti
« di questi fatti (anzi ci sono due soluzioni, più che un dubbio mio)
« o hanno seguito una linea logica e allora tutto era legato e quindi
« ci è voluta una volontà determinante per poter arrivare ad una
« certa conclusione, oppure sono stati fatti così, buttati un po' per
« aria, come i mattoni, messi a pie' d'opera. Il 'Piano Solo' contem-
« plava questi determinati elementi; ma che, poi, avevano fatto la
« distribuzione delle liste con quello scopo, questo lo può dire il
« generale de Lorenzo".

« — *Domanda*: Ma la distribuzione delle liste non sarebbe stata
« abnorme rispetto agli altri piani studiati? Muovere le liste non
« era indissolubilmente legato con il "Piano Solo" ?

« — *Lombardi*: "Poteva essere".

« — *Domanda*: Non era cosa indissolubilmente connessa.

« — *Lombardi*: "Perché faceva parte (anche) dei piani di emer-
« genza".

« — *Presidente*: Lei ha assunto una qualsiasi prova per soste-
« nere l'opinione o comunque la presunzione che la distribuzione
« delle liste sia stata sollecitata dal generale de Lorenzo e non invece
« promossa dallo stesso capo del S.I.F.A.R. del tempo ?

« — *Lombardi*: "Questi sono i due corni del problema. Quelli
« del S.I.F.A.R. dicono che è stata una iniziativa del S.I.F.A.R., gli
« altri che hanno depresso ritengono che sia stata invece una inizia-
« tiva di de Lorenzo"...

« — *Presidente*: Chi, gli altri ?

« — *Lombardi*: "Quelli che hanno depresso".

« — *Presidente*: Nessuno di quelli che hanno depresso ha detto
« che fu iniziativa del generale de Lorenzo. Nemmeno dagli allegati

« risulta una dichiarazione positiva in questo senso. Lei stesso ieri, « parlando delle due possibilità, ha detto: "Siccome il Viggiani è « morto, non abbiamo potuto convalidare l'affermazione generale che « sia stato proprio il capo del S.I.F.A.R."».

« — *Lombardi*: "È esatto. Si era discusso sulla improbabilità « che fosse stato il S.I.F.A.R. a chiedere questo perché, com'è stato « detto ieri, c'era il casellario politico centrale che era al corrente « molto di più..."».

« — *Presidente*: Quindi lei quella affermazione la fa discendere « soltanto da questa circostanza critica, diciamo così, ma non da « prove dirette.

« — *Lombardi*: "Dall'eccezionalità del fatto, che veniva dall'alto « in basso, e dalla possibilità che a quota S.I.F.A.R. avevano di poter « aggiornare senza bisogno di fare tutte queste cose. Quindi questo « escluderebbe l'idea che sia stata iniziativa del S.I.F.A.R."».

« — *Domanda*: Prima che si insediasse la Commissione mini- « steriale c'era stato un processo clamoroso durante il quale era « stato accertato che le liste erano state distribuite dal generale Vig- « giani. Il presidente della Commissione ministeriale ed i suoi colla- « boratori hanno preso cognizione del fatto ?

« — *Lombardi*: "Impossibile da parte della Commissione, per- « ché io ho presentato la relazione il 21 giugno e la sentenza è uscita « in settembre"».

« — *Presidente*: Quindi non ha potuto tenerne conto.

« — *Lombardi*: "La Commissione ha agito indipendentemente da « quello che faceva il tribunale" ».

2) *Gli elementi forniti dal senatore Raffaele Jannuzzi.*

Anche il senatore Raffaele Jannuzzi fu sentito dalla Commissione su questo punto; si riportano i passi salienti della sua dichiarazione.

A domanda del Presidente sulla individuazione della iniziativa il teste così depose:

« "Può darsi che sia stato Tuccari, non abbiamo nessun elemento. « Abbiamo solo il fatto che Tuccari dice che gli ordini sono venuti

« dal comando generale; ma può darsi che Tuccari mentisca e, sia
« il 'Piano Solo', sia il piano SIGMA, sia la richiesta delle liste e la
« distribuzione delle stesse, sia fatta da questo colonnello. Può darsi
« benissimo perché abbiamo soltanto la dichiarazione del Tuccari,
« secondo la quale tutto quello che faceva, lo faceva per ordine ge-
« narchico».

« — *Domanda*: Quale era la responsabilità di Tuccari in quel mo-
« mento ?

« — *Jannuzzi*: "Era capo dell'ufficio operazioni, che era 'pro-
« grammazione', come diciamo noi. Il generale de Lorenzo dichiarò
« in tribunale che il colonnello Tuccari agiva in proprio.

« A me risulta naturalmente che al centro di tutta la vicenda c'è
« il generale de Lorenzo; ma alla domanda specifica che mi viene
« posta in questi termini, devo dire che non posso escludere che sia
« tutto falso che il colonnello Tuccari sia partito per conto suo e
« abbia organizzato tutto in proprio, per usare gli stessi termini di
« de Lorenzo».

« — *Domanda*: Risulta al teste che questa disposizione data
« dal colonnello Tuccari, allora capo dell'ufficio operazioni del co-
« mando generale dei carabinieri abbia dei precedenti di natura po-
« litica ? Cioè che questa disposizione sia discesa per delle conver-
« sazioni, per delle preoccupazioni, per delle disposizioni di natura
« politica ?

« — *Jannuzzi*: "Non credo di rivelare niente di inedito. Riferii
« già in alcuni articoli che il generale de Lorenzo, interrogato in pro-
« posito sia dal senatore Parri, sia dall'onorevole Schiano, dichiarò
« che tutto quello che l'arma dei carabinieri aveva predisposto in
« questo periodo gli era stato richiesto dalla più alta autorità dello
« Stato e che anzi — aggiunse il generale de Lorenzo — in questo
« colloquio con queste due persone dichiarò che non solo tutto que-
« sto gli era stato richiesto dalla più alta autorità dello Stato, ma che
« *in extremis* era stato lui, il generale de Lorenzo, dopo aver ottem-
« perato a quelle richieste scrupolosamente, fin nei dettagli, a scon-
« sigliare questa alta autorità di arrivare alle ultime conseguenze del-
« l'esecuzione definitiva di questi piani. Il generale de Lorenzo, come
« loro sapranno, ha poi smentito, in un comunicato, questa versione
« dei fatti. Ma recentemente, in un discorso alla Camera ha pronun-
« ciato delle frasi che, per quanto abbastanza contorte, sembrereb-
« bero ritornare a quelle sue precedenti affermazioni" ».

3) *Le dichiarazioni degli ufficiali addetti al S.I.F.A.R.*

Sull'argomento sarebbe stata chiarificatrice di ogni dubbio la parola del generale Viggiani. Ma egli è mancato ai vivi. Perciò, mancando la sua parola, che sarebbe stata decisiva, la Commissione parlamentare ha dovuto svolgere una faticosa indagine interrogando gli ufficiali del S.I.F.A.R. nonché gli ufficiali delle tre divisioni dell'Arma.

Del S.I.F.A.R. sono stati interrogati il generale Allavena ed il tenente colonnello Bianchi, il colonnello Giuseppe Palumbo del C.S. di Milano.

La deposizione resa dal colonnello Giuseppe Palumbo la esporremo unitamente a quelle rese dagli ufficiali della divisione Pastrengo, poiché essa interessa esclusivamente le riunioni presso il comando divisionale di Milano.

I) Il generale Giovanni Allavena fu ascoltato prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti salienti delle deposizioni:

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Per quanto riguarda specificamente i fatti del giugno-luglio
« 1964, ricordo di aver avuto ordini dall'allora capo del S.I.F.A.R.
« Viggiani, il quale mi disse di aver preso accordi col generale de
« Lorenzo perché trasmettessi al capo di stato maggiore dell'arma
« dei carabinieri gli elenchi estratti da alcune rubriche del S.I.F.A.R.,
« che servivano a completare quelle già esistenti presso l'Arma. Ag-
« giungo che, qualche giorno prima, il generale Viggiani mi aveva
« chiesto se le rubriche erano aggiornate. Io allora mi rivolsi al te-
« nente colonnello Bianchi, preposto a quel servizio, e riferii a Vig-
« giani quanto mi aveva detto il Bianchi; che non potevo, cioè, for-
« nire assicurazioni al riguardo, poiché l'aggiornamento non era stato
« curato da molto tempo.

« L'aggiornamento non doveva essere fatto a data fissa, ma di-
« pendeva dalla periferia o dalle sollecitazioni del centro, per cui
« si verificava che, se la periferia era diligente e poteva eseguire l'ag-
« giornamento, ciò avveniva anche al centro.

« Riprendendo il discorso circa l'ordine ricevuto dal generale
« Viggiani, preciso che esso riguardava la richiesta di collaborazione
« dell'arma territoriale per l'aggiornamento anagrafico delle rubriche.

« Il generale Viggiani non mi disse che l'aggiornamento era in
« relazione alla situazione politica del momento, che era tranquilla,
« anche se era in corso una crisi di governo. Io, a mia volta, diedi
« ordine al tenente colonnello Bianchi di recarsi, con le liste estratte
« dalle rubriche, dal capo di stato maggiore dell'Arma per conse-
« gnarle, e così fu fatto.

« Aggiungo che, su ordine del generale Viggiani, invitai i capi
« dei centri di controspionaggio di Milano e Napoli a prendere con-
« tatto con i rispettivi comandanti delle divisioni per eventuali delu-
« cidazioni in merito alle liste.

« In quella occasione, la collaborazione dell'Arma per l'aggiorna-
« mento venne richiesta poiché, dato il tempo trascorso e la mole del
« lavoro, non era possibile, in breve tempo, condurre a termine l'ope-
« razione attraverso i centri di controspionaggio e, soprattutto, per-
« ché si doveva evitare di distogliere detti centri dai loro compiti ».

b) Alla Commissione Lombardi, il generale Allavena così de-
pose:

« Escludo che tale distribuzione potesse avere la benché minima
« attinenza con un fantasioso progetto di colpo di Stato, anche per-
« ché nessuna predisposizione fu attuata nell'ambito del servizio, che
« avrebbe dovuto essere il primo a venirne a conoscenza.

« Non posso precisare se l'ordine di tale distribuzione sia stato
« dato, come ho ragione di ritenere, di iniziativa del capo del S.I.F.A.R.,
« oppure a richiesta del comandante generale dell'Arma, ma con-
« fermo che il generale Viggiani, nel darmi gli ordini relativi mi
« precisò di aver già preso accordi con il generale de Lorenzo ».

c) Alla Commissione parlamentare così depose:

« "Quando ad un certo momento si è constatato che dalle sta-
« zioni dei carabinieri non pervenivano segnalazioni circa cambiamenti
« anagrafici o decessi o altri fatti ed avvenimenti che potevano inte-
« ressare le persone schedate, il generale Viggiani decise che biso-
« gnava stimolare dal centro tale aggiornamento: formulò, quindi,
« una prima richiesta ai comandanti di divisione, richiesta che firmai
« io stesso, per l'aggiornamento delle liste, ma detta richiesta non
« ebbe seguito. E per questo, evidentemente, che a distanza di qual-
« che mese la richiesta fu rinnovata a livello più alto, cioè comando
« generale dell'Arma, proprio per mettere a posto i nostri schedari.

« Non si tratta, perciò, di invio di liste di proscrizione per un
« determinato scopo, si tratta soltanto di un aggiornamento in ordine
« al quale tutti noi avevamo difettato.

« Però c'è anche da dire una cosa a discarico: che sono accerta-
« menti che si debbono fare con il dovuto tatto e che non si possono
« fare in maniera frequente. Per questo, la norma stabilisce che gli
« elenchi devono arrivare fino al comando di stazione, perché il co-
« mandante di stazione, nel ristretto ambiente in cui vive, cono-
« scendo a memoria quegli uno o due nominativi, è in condizioni di
« fare la segnalazione automaticamente”.

« — *Presidente*: Lei prima aveva detto che il S.I.F.A.R. era il
« servizio più efficiente d'Europa. Come concilia allora la dichiara-
« zione di efficienza, con quest'altra dichiarazione per cui da tanti
« e tanti anni non si aggiornavano le liste ?

« — *Allavena*: "Innanzitutto il S.I.F.A.R. è un organismo com-
« plesso e quella delle schedature delle persone sospette di spionag-
« gio, sovversione, eversione e sabotaggio, è solo una branca”.

« — *Presidente*: Quale giudizio darebbe lei sulla valutazione che
« qualcuno fece di queste liste: che praticamente si trattava di resti
« di magazzino, cioè di liste assolutamente inefficienti ?

« — *Allavena*: "Proprio di resti di magazzino non credo; ci po-
« trà essere stato qualche morto, ed il comandante di quella certa
« stazione non avrà segnalato che era morto quel tale individuo”.

« — *Presidente*: Dovendo aggiornare la lista ed avendo voi come
« elementi organici di corrispondenza periferica i capi di centro C.S.,
« presso le divisioni territorialmente così collocate, non era più facile
« ottenere questo aggiornamento attraverso questi organi ? Perché vi
« siete rivolti alle divisioni ?

« — *Allavena*: "Un conto è la collaborazione che può essere an-
« che affettuosa, cordiale, ed altro è adempiere agli ordini dei supe-
« riori. Qualora i comandanti periferici avessero ricevuto un ordine
« dal comando generale, la reazione sarebbe stata diversa da quella
« richiesta di collaborazione di un capo centro del controspionaggio”.

« — *Presidente*: Ma potrebbe fare impressione che una richiesta
« di aggiornamento del capo del controspionaggio fatta al coman-
« dante della legione, possa essere considerata con così scarsa atten-

« zione. Non le sembra che questo possa suscitare una certa impres-
« sione ?

« — *Allavena*: "Potrebbe suscitarla, ma ogni organismo è impe-
« gnatissimo nei propri compiti e stenta a fare un lavoro che va a
« più diretto vantaggio di un altro".

« — *Presidente*: In precedenza si era qualche volta usato que-
« sto sistema di investire, di sollecitare il comando ?

« — *Allavena*: "Nel mio periodo non si era mai verificato, però
« bisogna considerare che il servizio si è andato ricostruendo dal
« 1948 in poi e quindi è stato sviluppato anche in detta branca tutto
« un lavoro di ricostruzione fino al 1957. Fu fatto in tale anno un
« aggiornamento globale, furono inviati gli stessi elenchi ed i comandi
« cominciarono a rispondere" ».

Alla domanda perché il S.I.F.A.R. si fosse rivolto all'Arma, il generale Allavena rispose:

« "Innanzitutto bisogna pensare che il controllo viene fatto es-
« senzialmente dall'arma territoriale dei carabinieri, che è organo
« esecutivo di polizia militare ed organo di collaborazione del con-
« trospionaggio e che di conseguenza ha anche compiti di contro-
« spionaggio. In secondo luogo bisogna considerare che il numero
« era abbastanza rilevante. Infatti, per controllare 731 persone per
« un periodo di 365 giorni all'anno, occorrono per lo meno due o tre
« mila unità di personale, del quale non si disponeva e non si dispone
« nemmeno attualmente.

« L'aggiornamento è uno dei compiti del servizio di controspio-
« naggio e di polizia militare, ma non è nemmeno il compito essen-
« ziale. Il compito essenziale è la ricerca, l'individuazione e la pre-
« venzione...".

« — *Presidente*: Seguire una spia è un'opera assidua, giornaliera.
« Ma come la si segue se non si sa quale è la sua situazione ana-
« grafica ?

« — *Allavena*: "D'accordo, signor Presidente; quelli che interes-
« savano dal punto di vista operativo i centri di controspionaggio,
« sono stati tutti seguiti e controllati nella loro attività. Coloro che
« erano negli elenchi in questione erano, invece, affidati alla vigilanza
« dell'arma territoriale, una vigilanza che doveva avvenire in un am-

« biente più ristretto. Il centro di controspionaggio ha una giurisdizione molto più larga ed un controllo che deve essere fatto vivendo « la vita di queste persone”.

« — *Presidente*: Fu lei personalmente a disporre la consegna « o a consegnare quelle liste in quelle tali riunioni, perché venissero « aggiornate ?

« — *Allavena*: "Il generale Viggiani mi diede l'ordine di mandare « le liste al capo di stato maggiore dei carabinieri.

« Trasmisi l'ordine al capo sezione tenente colonnello Bianchi”.

« — *Domanda*: Il numero era rimasto immodificato ?

« — *Allavena*: "Non posso precisarlo”.

« — *Domanda*: L'allora capo del S.I.F.A.R. ebbe anch'esso una « parte di colpa nel non richiedere un aggiornamento attivo di quelle « liste ?

« — *Allavena*: "Il capo del S.I.F.A.R. è un po' al di sopra di « queste questioni che sono più di carattere burocratico, riguardando « solo l'aggiornamento delle liste. La responsabilità per questi aggiornamenti è fissata dai regolamenti a livello dell'ufficio 'D'. Non è « da pensare che non si sia fatto proprio nulla per questi schedati. « Gli aggiornamenti erano stati fatti in maniera più o meno razionale a seconda della diligenza dei capi delle stazioni periferiche e « a seconda dello stimolo che veniva dall'alto”.

« — *Domanda*: L'iniziativa per la ripresa di una diligente attività a questo proposito va a merito del generale Viggiani o di « altre persone ?

« — *Allavena*: "Ad un certo momento si era impressionati del « non completo aggiornamento, non parliamo del mancato aggiornamento. Si voleva che tutto fosse a posto”.

« — *Domanda*: Il teste può confermare che mentre il generale « de Lorenzo aveva in un certo senso lasciato da parte questa attività, il generale Viggiani ebbe il merito di prendere l'iniziativa per « questo aggiornamento ?

« — *Allavena*: "La responsabilità, se di responsabilità si può parlare, ricadeva anche sul capo dell'ufficio 'D', che allora era il generale Viggiani”.

« — *Domanda*: E chi era il capo dell'ufficio "D" quando il generale Viggiani dispose l'aggiornamento delle liste ?

« — *Allavena*: "Ero io".

« — *Domanda*: Allora il merito è suo.

« — *Allavena*: "Io ho eseguito semplicemente degli ordini. Viggiani era più in alto di me".

« — *Domanda*: Fu lei, succeduto al generale Viggiani, a riprendere attivamente il controllo ?

« — *Allavena*: "Il generale Viggiani era un esperto in materia, « perché aveva diretto quella sezione e proprio quella che ha diretto « successivamente il colonnello Bianchi. Mi disse: 'Occorre fare questo aggiornamento' ed io convenni con lui su questo".

« — *Presidente*: Quale è il compito del capo del S.I.F.A.R. e di cosa risponde ?

« — *Allavena*: "Desidero precisare una cosa: non ho voluto e non voglio affatto scaricare sui comandanti di stazione alcuna responsabilità. Il capo del S.I.F.A.R. risponde di tutto".

« — *Domanda*: Tutte le deposizioni che abbiamo ascoltato hanno fatto risultare che per la prima volta nella primavera del 1964 si è proceduto all'aggiornamento delle liste, che mai in precedenza c'era stata questa richiesta all'arma dei carabinieri.

« — *Allavena*: "Non c'era stata, ad eccezione dell'invio delle liste, nel 1957; ma l'invio degli elenchi — chiamiamoli più esattamente così — aveva anche nel 1957 questo significato: voi comandanti territoriali, organi di collaborazione del controspionaggio, verificate, voi centri C.S. che ne avete l'obbligo, stimolate; partite da questa base e fateci l'aggiornamento. Sicuramente degli aggiornamenti ci sono stati ma ad un certo momento, siccome qualche zona d'Italia era più stimolata, si è sentita la necessità di una verifica globale.

« È una questione di iniziativa che una volta inviate le liste, deve partire dal basso verso l'alto, ma se l'alto vuole avere la garanzia che tutto sia stato aggiornato, nulla trascurato, perché anche una mancata risposta negativa non dà la certezza che l'aggiornamento sia stato fatto, allora dal centro si chiede di rispondere".

« — *Presidente*: Lei sa che nel mese di aprile 1964 dai centri di
« controspionaggio sono stati trasmessi ai singoli comandi di divisione
« degli elenchi in plichi sigillati ?

« — *Allavena*: "Sì, nell'aprile del 1964 noi mandammo la prima
« comunicazione ai comandi di divisione".

« — *Presidente*: Perché poi ci fu un secondo invio ?

« — *Allavena*: "Perché i comandi di divisione non avevano rea-
« gito alla prima richiesta".

« — *Domanda*: Non bastava sollecitare ?

« — *Allavena*: "In effetti si è trattato di una sollecitazione fatta
« attraverso il comando generale".

« — *Domanda*: Non bastava richiedere l'aggiornamento delle li-
« ste già inviate ?

« — *Allavena*: "Volendo sottilizzare su questa domanda, mi pare
« che si tratti, semmai, di ripetizione di liste che i comandi già ave-
« vano. Dal capo del servizio ci è stato richiesto di estrarre quelle liste
« dalla rubrica alfabetica, per cui le liste sono state riprese ed inviate
« al generale Picchiotti, il quale evidentemente le ha trasmesse alle
« divisioni. Però siccome il regolamento prevede che quando certi
« elenchi o certe documentazioni riservate non vengono usati si deb-
« bono bruciare, può darsi benissimo che i comandanti di divisione,
« non avendo dato esito alla prima richiesta, non so per quale mo-
« tivo, al centro si è sentita la necessità di reiterare le liste, e questo
« abbiamo fatto".

« — *Domanda*: Nel 1964 si è fatto quell'aggiornamento per ri-
« mettere in efficienza un determinato settore ?

« — *Allavena*: "Esatto".

« — *Domanda*: L'iniziativa fu del S.I.F.A.R. e quindi il comando
« generale dell'Arma fu semplicemente il tramite di attuazione di
« una disposizione del S.I.F.A.R. ?

« — *Allavena*: "È così".

« — *Domanda*: Quindi non è che il generale de Lorenzo solle-
« citò la cosa; fu semplicemente lo strumento attraverso il quale il
« S.I.F.A.R. operò ?

« — *Allavena*: "Lo strumento stabilito dai nostri regolamenti".

« — *Presidente*: Allora, la domanda è questa: fu il generale de Lorenzo a sollecitare l'invio delle liste o il generale Viggiani ?

« — *Allavena*: "Non fu il generale de Lorenzo; fu il generale Viggiani che volle riordinare un certo settore.

« Se si fosse voluto fare qualcosa di non regolamentare, si sarebbe potuto agire in maniera clandestina, senza seguire questa via gerarchica che investiva tutta la scala dell'Arma. Non si trattava, in fin dei conti, di accertare se taluno abitava nella stessa via o se era vivo o morto; dal momento che dovevano fare questi controlli, era necessario che si desse un'occhiata alla loro attività, perché aggiornamento significa anche cancellazione, eventualmente".

« — *Domanda*: La richiesta di aggiornamento dell'aprile 1964, reiterata a distanza di tre mesi, non aveva nessuna connessione con la situazione politica ?

« — *Allavena*: "Era esclusivamente una esigenza di aggiornamento delle liste del S.I.F.A.R. che aveva riflessi sull'efficienza di esso, perché vi fosse la certezza di un aggiornamento completo".

« — *Domanda*: Nell'aprile o nel giugno venne richiesta una particolare urgenza, o ci si limitò a normali prestazioni ?

« — *Allavena*: "Non fu fatta alcuna richiesta di urgenza. L'urgenza era soltanto relativa alla necessità di allinearsi a questa esigenza e di recuperare il tempo perduto".

« — *Domanda*: Non fu dato un termine ?

« — *Allavena*: "No, assolutamente" ».

II) Il tenente colonnello Amedeo Bianchi fu inteso sull'argomento dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare. Si riportano le parti delle sue deposizioni che interessano il tema in trattazione. Alla Commissione Lombardi dichiarò:

« Nel giugno successivo (1964 *n.d.R.*), avendo rilevato che il comando generale dell'Arma non era stato considerato nella trasmissione del 13 aprile, il mio diretto superiore generale Allavena, capo dell'ufficio "D", dispose che copia delle stesse liste già trasmesse ai comandi di divisione nell'aprile 1964 venissero consegnate al co-

« mando generale dell'Arma perché sollecitasse ai comandi dipen-
« denti la collaborazione richiesta ».

Alla Commissione parlamentare così depose:

« "Abbiamo due livelli: il 'D', che è un ufficio del S.I.F.A.R., e il
« S.I.F.A.R., che è il vertice del servizio informazioni.

« Quindi questa richiesta in un primo tempo, cioè il 13 aprile,
« parte al livello dell'ufficio 'D', cioè dal colonnello Allavena, per an-
« dare alle tre divisioni di Milano, Roma e Napoli. Però rimaneva
« sempre aperta la lacuna dell'aggiornamento.

« Quando fu nominato capo ufficio il generale Allavena io tornai
« alla carica per sollevare questo problema. Egli lo prospettò nuova-
« mente all'allora capo servizio, generale Viggiani, e ad un certo
« punto si giunse alla determinazione di interessare i comandi di
« divisione perché imprimevano a questa attività di aggiornamento,
« che era istituzionale dell'arma dei carabinieri, un maggior im-
« pulso.

« Da qui la richiesta, con regolare lettera da parte del capo del-
« l'ufficio 'D', generale Allavena, alle divisioni di Milano, Roma e
« Napoli".

« — *Domanda*: Il colonnello Allavena ne informò il generale
« Viggiani ?

« — *Bianchi*: "Penso senz'altro di sì, perché Allavena mi disse
« che gliene avrebbe parlato. Quando poi mi incaricò di fare le
« lettere per i centri di Milano, Roma e Napoli perché venissero con-
« segnati gli elenchi alle tre divisioni, era implicito e logico che
« Allavena avesse trovato consenziente, e anzi avesse avuto dispo-
« sizione nel senso, il generale Viggiani, cioè il capo servizio".

« — *Presidente*: Lei può dire se questo compito istituzionale
« l'Arma di solito lo svolge salendo dagli organi periferici per i rami
« fino ad arrivare ai livelli superiori, o invece, partendo dai livelli
« superiori per discendere ai livelli periferici ?

« — *Bianchi*: "In linea normale viene seguita la seguente pro-
« cedura: centro C.S., comando gruppo, comando intermedio, sta-
« zioni e viceversa. Quando ci siamo trovati di fronte ad una carenza
« di aggiornamento, che era annosa, fu valutata la necessità di far
« intervenire presso i comandi inferiori il comando superiore; ma
« i comandi dell'Arma territoriale che istituzionalmente hanno il com-

« pito di tenere gli elenchi sono il gruppo, il comando intermedio
« e le stazioni.

« Dopo questa iniziativa in direzione delle divisioni, un giorno
« Allavena mi chiese come andava il lavoro concernente gli elenchi
« ed io risposi che arrivava ben poco come aggiornamento”.

« — *Presidente*: Siamo ancora in aprile. Parliamo della dispo-
« sizione di inviare gli elenchi.

« — *Bianchi*: ”Sono stati fatti gli elenchi e, con lettera a firma
« di Allavena, sono stati mandati ai centri C.S. corrispondenti alle
« sedi delle tre divisioni”.

« — *Presidente*: Senza passare, in questo caso, dal comando
« generale ?

« — *Bianchi*: ”Dal comando generale no. Il capo del centro C.S.
« di Milano ha avuto questa richiesta dall'ufficio 'D' ed ha passato
« gli elenchi alla divisione di Milano; lo stesso dicasi per Napoli; a
« Roma, invece, li ho portati io stesso.

« Dopo qualche tempo il capo ufficio Allavena mi chiese come
« andavano le cose, se cominciava ad arrivare qualche variazione,
« qualche aggiornamento. Ed io risposi negativamente. Ritengo che
« il capo ufficio Allavena ne riferì al generale Viggiani, al capo ser-
« vizio, e da qui la decisione di fare intervenire il comando generale.
« Ecco che allora io ebbi l'ordine di fare una copia degli elenchi e
« di portarla al generale Picchiotti.

« E così feci fare un'altra copia degli elenchi e la recapitai al
« generale Picchiotti. Quando andai lì, trovai i tre capi di stato mag-
« giore. Io consegnai una busta con gli elenchi, che erano suddivisi
« per giurisdizione di divisione, salutai i tre capi di stato maggiore,
« si parlò del più e del meno, ma per pochi minuti perché, ad un
« certo punto, il comandante generale chiamò i tre capi di stato
« maggiore che doveva ricevere. Poi me ne andai”.

« — *Presidente*: Lei è in condizione di escludere, o soltanto di
« non poter precisare, se collateralmente a questa vostra azione,
« oppure a monte di essa, la sollecitazione all'aggiornamento fosse
« venuta anche dal comandante generale dell'Arma del tempo ?

« — *Bianchi*: ”Non ne sono a conoscenza. Ma potrei escluderlo
« perché l'arma dei carabinieri è in subordine all'autorità centrale di
« polizia militare, cioè al S.I.F.A.R., l'organo centrale.

« Il S.I.F.A.R., sotto l'aspetto gerarchico, è inserito nello stato
« maggiore della difesa, quindi è un organo superiore, mentre il
« comando generale dei carabinieri è in subordine. Il S.I.F.A.R. è
« l'unico organo dell'autorità centrale di polizia militare. Quindi è il
« comando generale che riceve disposizioni. In genere si parla di
« collaborazione S.I.F.A.R.-comando generale, ma tale collaborazione
« deve essere intesa quale attività esecutiva, perché l'arma dei ca-
« rabinieri è l'organo esecutivo di polizia militare”.

« — *Presidente*: Si assume da qualcuno che vi fosse una parti-
« colare apprensione in riferimento all'ordine pubblico. Lei può esclu-
« dere o affermare l'eventuale connessione tra questa sollecitazione
« di aggiornamento e una situazione delicata di ordine pubblico in
« riferimento alla crisi in atto ?

« — *Bianchi*: "Se la questione non avesse costituito mai un as-
« sillo per me, che ero il capo della sezione ed avevo l'interesse di
« tenere una branca a posto, io forse sarei stato influenzato da tutte
« le cose che si sono dette e che si vanno dicendo. Per quello che
« mi consta personalmente non vedo connessione con la situazione
« prospettata, proprio perché io ero il promotore dell'aggiornamento
« che avevo sollecitato più volte”.

« — *Presidente*: Lei ha sentito parlare di un piano di emer-
« genza studiato o da studiarsi dall'Arma, che prevedeva la difesa di
« centri vitali ad opera esclusiva dell'Arma ?

« — *Bianchi*: "Non ho partecipato a nessuna riunione di questo
« genere. In una circostanza, dopo la consegna degli elenchi al capo
« di stato maggiore dell'arma dei carabinieri, ebbi una telefonata
« dal colonnello Bittoni. Il colonnello Bittoni mi disse: 'Ho qui i
« comandanti di legione. A proposito di quegli elenchi, ci potrebbe
« essere la necessità di qualche delucidazione'. E andai alla divisione,
« rimanendovi forse dei minuti. Mi disse: 'Sai, qualcuno ha solle-
« vato qualche perplessità; c'è per esempio il tale colonnello il quale
« afferma che i nominativi compresi nell'elenco della sua giurisd-
« zione non hanno nessuna importanza, cioè non rivestono nessuna
« pericolosità'.

« Risposi in senso figurato che la gente non si mette in vetrina,
« non fa bella mostra di sé e il fatto che non sia nell'ambiente repu-
« tata tale, cioè pericolosa, è un fatto, ai fini del servizio, decisa-
« mente positivo. Per cui noi abbiamo chiesto solo l'aggiornamento,

« cioè la verifica, di tenerci al corrente delle vicende di ognuno.
« Questo perché, come ho accennato già prima, l'arma dei carabi-
« nieri, una volta avuti gli elenchi, deve esercitare una cauta azione
« di controllo ai fini delle variazioni.

« Questo è il compito istituzionale proprio dell'arma dei cara-
« binieri e questo lo fa la stazione nella sua giurisdizione.

« Eventuali variazioni le comunica all'ufficiale intermedio, a sua
« volta l'ufficiale intermedio le comunica al comandante di gruppo
« e il comandante di gruppo al centro C.S. competente".

« — *Presidente*: Fu detto che questo era un elenco di persone
« da arrestare ?

« — *Bianchi*: "No, nella maniera più assoluta".

« — *Domanda*: Dopo il 27 giugno ci fu una riunione nella quale
« erano presenti alcuni comandanti di legione; ella portò delle ag-
« giunte, delle varianti o degli aggiornamenti alle situazioni che erano
« state trasmesse ?

« — *Bianchi*: "Nella maniera più assoluta".

« — *Presidente*: Qualche colonnello afferma che in quella riu-
« nione iei diede le liste depurate di elementi trasferitisi o morti.

« — *Bianchi*. "No, quello (posso anche dirlo) riguardava una
« giurisdizione attribuita ad un'altra divisione che, invece, era di
« Napoli.

« Quindi questo passaggio praticamente lo ha fatto il centro di
« Napoli, non l'ho fatto neppure io ".

« — *Domanda*: L'ufficio "D", in relazione al fatto che non arri-
« vavano le liste aggiornate, fece una qualsiasi sollecitazione ai co-
« mandi di divisione perché provvedessero all'incombenza che era
« stata loro affidata ?

« — *Bianchi*: "No, sarebbe agli atti" ».

Il tenente colonnello Bianchi venne riascoltato dalla Commis-
sione parlamentare una seconda volta. A domanda, rispose:

« Per quanto riguarda le varianti devo dire che, trattandosi di
« aggiornamento, bisognava indicare il fatto che una tale persona
« era deceduta oppure era stata trasferita da Roma in altra località.

« Queste sono le varianti. Per quanto riguarda le aggiunte, non ve
« ne è stata nessuna, poiché gli elenchi erano quelli che erano. L'unico
« inconveniente che si determinò, e che potrebbe chiarire tali ag-
« giunte, è che nell'impaginazione, essendo stati gli elenchi suddivisi
« territorialmente secondo le tre divisioni, ci fu un errore materiale,
« essendo stata attribuita una determinata circoscrizione ad una divi-
« sione piuttosto che ad un'altra".

« — *Presidente*: Quindi successivamente i nomi vennero elimi-
« nati da una lista e portati in un'altra.

« — *Bianchi*: "Sì, c'è stata una rettifica, non una aggiunta".

« — *Presidente*: Quindi la rettifica ha importato l'eliminazione
« del nome da una lista e l'aggiunta del nome stesso in un'altra. In
« sostanza l'aggiunta si è verificata.

« — *Bianchi*. "Per la lista particolare sì, ma in senso totale no" ».

4) *Confronto tra il generale Giovanni Allavena ed il tenente colon- nello Amedeo Bianchi.*

La Commissione ritenne utile procedere ad un confronto tra il
generale Giovanni Allavena ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi
in ordine all'iniziativa, ai tempi ed alle modalità della distribuzione
delle liste.

Si riporta la parte che interessa l'argomento in trattazione:

« — *Domanda*: Nel momento in cui per la prima volta fu fatta
« materialmente la lista, l'aprile 1964, chi ha dato l'ordine ?

« — *Bianchi*: "È stato direttamente il generale Viggiani: io pre-
« parai le lettere ed il generale Allavena le firmò".

« — *Presidente*: Generale Allavena, per evitare equivoci, la prego
« di dare una chiara interpretazione all'espressione da lei usata ripe-
« tutamente: "Io diedi disposizioni". Questa sua affermazione come
« si concilia con l'altra: "Il generale Viggiani direttamente diede di-
« sposizioni".

« — *Allavena*: "Il generale Viggiani diede gli ordini a me la seconda volta, mentre la prima volta ne parlò direttamente con il colonnello Bianchi.

« La seconda volta, cioè nel giugno, non facemmo altro che riprendere le vecchie liste dell'aprile, che non avevano avuto seguito da parte dei comandi territoriali, ed inviarle di nuovo. Io dissi a Bianchi: 'Rimanda le stesse liste dell'altra volta'.

« — *Domanda*: Si dice che questa richiesta, il 13 aprile, è partita a livello dell'ufficio "D".

« — *Allavena*: "L'iniziativa sarà partita dalla sezione del colonnello Bianchi".

« — *Bianchi*: "Io ho preteso l'aggiornamento, io ho sollevato il problema e l'ho sollevato in tempi distinti, come ho detto in passato. Viggiani era prima capo ufficio, e allora era il mio superiore diretto, poi è diventato capo servizio. Quando io sollevai il problema, capo ufficio era Viggiani".

« — *Domanda*: Poi ad aprile c'era già il colonnello Allavena.

« — *Bianchi*: "Però Viggiani ha dato a me direttamente quest'ordine. D'altra parte non è che il generale Allavena sia stato tagliato fuori, tanto è vero che ha firmato le lettere".

« — *Allavena*: "Se avessimo voluto fare qualcosa di non regolare, non avremmo messo la firma" ».

5) *Indagini attraverso gli ufficiali del comando generale dell'arma dei carabinieri.*

Degli ufficiali del comando generale furono ascoltati: il generale de Lorenzo, il generale Franco Picchiotti ed il colonnello Luigi Tuccari.

I) L'onorevole Giovanni de Lorenzo fu ascoltato prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione ministeriale Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle dichiarazioni che interessano l'argomento in esame.

a) Dinanzi al tribunale di Roma, l'onorevole Giovanni de Lorenzo così depose:

(A domanda della difesa degli imputati): « Io non ho mai compiuto lato, utilizzato, trasmesso ed ordinato di trasmettere liste che si riferiscono al presunto colpo di Stato ».

b) Alla Commissione ministeriale così depose:

« Nel giugno 1964 il generale Viggiani sollecitò ripetutamente tale collaborazione ed io aderii alla richiesta ed informai il capo di stato maggiore, generale Picchiotti, che avrebbe ricevuto dal S.I.F.A.R. elenchi di nominativi di estremisti da consegnare ai comandi dell'Arma per l'aggiornamento. Mi rammento esattamente che di quanto sopra informai anche l'allora vice comandante dell'Arma generale Manes.

« Questa consegna fu fatta il 27 giugno 1964 da ufficiali del S.I.F.A.R. al generale Picchiotti che ne informò il mattino stesso i capi di stato maggiore delle divisioni, presenti al comando generale per motivi di servizio.

« In tale occasione li ricevetti anch'io per pochi minuti e raccolsi dai loro comandi la diligenza nell'aggiornamento che era stato richiesto, riferendomi alla delicata situazione politica del momento ».

aa) Nella seduta del 27 maggio 1969 della Commissione parlamentare così depose:

« Il generale Viggiani che mi succedette, ogni tanto curava questo aggiornamento e nel 1964 fece un'azione verso i suoi centri di C.S. affinché questo aggiornamento fosse attuato. Forse per l'impressione che qualcosa non fosse stata fatta incaricò elementi che lavoravano insieme per la parte di sicurezza del C.S. Allora nell'ambito dei comandi di divisione si riunirono il comandante di divisione per territorio e il comandante del centro C.S. per vedere se anagraficamente questi elementi erano ancora in vita, se si erano trasferiti, in modo che le liste rappresentassero un aggiornamento valido che non ha niente a che vedere con il casellario politico centrale.

« Infatti quest'ultimo è volto a fini politici, l'altro a fini di polizia militare.

« Quando si parlò nel 1964 fu detto: "Badate che stiamo aggiornando le liste, perché in base alla circolare può darsi che anche noi ci adeguiamo". Infatti l'onorevole Taviani disse: "Non potevo

« escludere che qualche funzionario dei servizi riservati sia a conoscenza delle liste di aggiornamento di dati richiesti dal S.I.F.A.R. « da parte dell'arma dei carabinieri o viceversa » ».

bb) Nella seduta del 17 febbraio 1970 così depose:

« Vorrei chiarire il punto. Il piano di emergenza prevedeva che « si dovesse procedere alla enucleazione di alcuni elementi pericolosi, i quali, a cura dei carabinieri e delle questure, avrebbero « dovuto essere trasferiti in località idonee, e non in carcere.

« L'applicazione di questo piano, per quanto riguarda il carattere generale, è del Ministero dell'interno. Nel caso particolare delle « persone che interessano il S.I.F.A.R. si sapeva quali fossero queste « persone, mentre per questi altri non si sa chi siano; saranno elementi schedati nel casellario politico centrale.

« Lo sa solo il Ministero dell'interno.

« Sono due canali di ordini. Quando capo del S.I.F.A.R. ero io, « mi sembrava opportuno non toccarli; il mio successore ha invece « pensato che dovessero essere compresi fra coloro che rientravano « nella enucleazione del piano di emergenza speciale.

« Da parte delle autorità ministeriali queste persone sono già « conosciute. Quindi, mentre le autorità del Ministero dell'interno, « all'ultimo momento, per quelli nominati in un campo più vasto, « daranno disposizioni per il trasporto alle questure e ai carabinieri, « per questo limitato numero di persone, già conosciute, si deve prevederne il movimento. E siccome queste cose interessano le forze « armate e lo stato maggiore della difesa, è stato possibile interessarne l'aeronautica e la marina, mentre le autorità del Ministero « dell'interno — evidentemente per un numero molto più grande — « avranno dei piani loro, provvederanno diversamente con mezzi, « automezzi e disposizioni di località che essi stessi definiranno ».

cc) Nella seduta del 28 aprile 1970 così depose:

« "In effetti, quando io ero capo del S.I.F.A.R. e lui ministro « della difesa, il ministro Taviani conosceva benissimo l'esistenza « di queste liste e ne parlammo insieme. Quindi non vedo perché « si debba pensare che non le conoscessero. Non conoscerle sarebbe « stata una negligenza. Le conoscevano.

« Nel 1964 non ero più al S.I.F.A.R.; non potevo disporre della « sorte e della distribuzione delle liste. Ne dispose il capo del servizio.

« Nel 1964 ero solo un organo esecutivo che dal S.I.F.A.R. ebbe per
« una seconda volta, visto che il comandante di divisione era negli-
« gente, incarico di sorveglianza e di aggiornamento delle liste. Nel
« 1964 le liste non erano più mie”.

« — *Presidente*: Ci dica (quanto alla conoscenza delle liste da
« parte dell'onorevole Taviani) se lo deduce dalla dichiarazione del-
« l'onorevole Taviani e se lei invece sa per prova diretta che in qual-
« che questura qualche funzionario di polizia, è stato interessato alle
« liste.

« — *de Lorenzo*: "Emerge da quella dichiarazione che ha fatto
« il ministro Taviani che qualche funzionario fu a conoscenza della
« richiesta di aggiornamento delle liste”.

« — *Domanda*: Vorrei sapere, con precisione, se il generale
« de Lorenzo "deduce" o "è a conoscenza”.

« — *de Lorenzo*: "Non essendo nella catena del S.I.F.A.R. —
« direzione affari riservati, non ho conoscenza diretta. Devo dedurre
« dalle dichiarazioni di Taviani per quanto riguarda la prassi prece-
« dente (senza con questo voler scaricare la responsabilità sul mini-
« stro dell'interno).

« Quelli erano elementi che curavamo noi; che poi fossero stati
« segnalati è pensabile: c'è qualche indizio che lo fa ritenere.

« Della consistenza e della natura erano al corrente, perché rice-
« vevano tutti i giorni le relative pratiche.

« Quanto alla distribuzione, penso la dovessero conoscere, per-
« ché Viggiani, che era a conoscenza di tutto, non avrebbe avuto
« motivo di nascondergliela. Egli aveva facoltà di darmi indicazioni,
« ma se sapeva tutto è ovvio che conoscesse anche la distribuzione.
« Se poi non ricorda, è un'altra cosa”.

« — *Presidente* (legge le dichiarazioni rese dal ministro Taviani
« come testimone nel primo e nel secondo processo de Lorenzo-
« *L'Espresso*).

« — *de Lorenzo*: "Confermo che dalle espressioni contenute
« nelle dichiarazioni dell'onorevole Taviani nel primo e nel secondo
« processo ho tratto il convincimento che il ministro, o qualche fun-
« zionario dell'amministrazione da lui dipendente, avessero avuto
« conoscenza della distribuzione delle liste per l'aggiornamento” ».

II) Il generale Franco Picchiotti fu ascoltato prima dal generale Manes poi dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, successivamente dalla Commissione Lombardi, ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Inteso dal generale Manes, il generale Picchiotti così dichiarò:

« Nella successiva convocazione dei capi di stato maggiore delle « tre divisioni, presenti alcuni ufficiali del S.I.F.A.R. io stesso impartii « su ordine del generale de Lorenzo, disposizioni per l'aggiornamento « dei piani per la tutela dell'ordine pubblico. Per il coordinamento « di tale azione di aggiornamento incaricai il tenente colonnello Tuc- « cari capo del 2° reparto, che tenne i contatti con i tre capi di stato « maggiore divisionali, con i quali ultimi cooperarono ufficiali del « C.S. dei centri distaccati. Ben inteso il generale de Lorenzo non « parlò mai di pretesi colpi di Stato o di finalità del genere a cui que- « sta azione poteva essere diretta. Non sfuggiva, però, che la preoc- « cupazione di mettere a punto la pianificazione era motivata da una « situazione delicata per l'ordine pubblico e che si voleva mettere « l'apparato di sicurezza dello Stato pronto a intervenire, in caso « di emergenza per far fronte a qualsiasi sovvertimento. Per altro « la situazione politica del momento, come è noto, si fece ancora più « pesante nella seconda metà del giugno 1964. L'attività periferica « conseguente ebbe luogo a livello del comando di divisione ed i « rispettivi comandanti di stato maggiore potranno dare più detta- « gliate notizie.

« A conoscenza delle predisposizioni da adottare non potevano « essere solo gli ufficiali di divisione e capi di stato maggiore, ma « certamente anche il personale dei rispettivi uffici e comandanti di « legione e gruppi, che furono selezionati a collaborare, nonché qual- « cuno degli uomini che avrebbero dovuto partecipare ad eventuali « fermi ed arresti di persone pericolose che i piani prevedevano.

« Inoltre dovevano essere al corrente gli elementi del C.S. che « avevano redatto e poi aggiornato gli elenchi delle persone che avreb- « bero dovuto arrestare se i piani fossero stati attuati.

« Non mi consta vi siano state intese, almeno da parte del co- « mando generale, con le autorità di pubblica sicurezza ».

b) Al tribunale di Roma, il generale Picchiotti così depose:

« Il 24 o il 25 giugno, in un colloquio con il generale comandante de Lorenzo, fui informato che in relazione alla situazione politica del momento, si temevano ad alto livello (non precisò a chi potesse alludere) moti e sovvertimenti di piazza; pertanto aveva ricevuto richiesta dal S.I.F.A.R. di collaborazione da parte dell'Arma, per l'aggiornamento di liste di persone pericolose per la sicurezza dello Stato da un punto di vista militare e delle istituzioni democratiche. Era un progetto diretto a prendere misure cautelative nei confronti di queste persone.

« Nella stessa mattina vennero nel mio ufficio due ufficiali in borghese, appartenenti al S.I.F.A.R. che non conoscevo, i quali mi portarono elenchi di nominativi riferiti a varie regioni d'Italia. Poiché quella mattina erano presenti a Roma i capi di stato maggiore delle tre divisioni di stanza a Milano, Napoli e Roma, li convocai nel mio ufficio e riferii loro quanto mi era stato detto dal generale comandante; li invitai, inoltre, a concretare i dettagli per la esecuzione con il facente funzione di sottocapo di stato maggiore colonnello Tuccari, attualmente comandante della legione di Udine.

« Il generale de Lorenzo, in quella occasione, raccomandò la massima riservatezza, sia perché si trattava di notizie ovviamente riservate, sia per non destare inutili allarmi.

« I fascicoli furono portati da ufficiali del S.I.F.A.R. alle divisioni. Gli ordini furono dati tutti verbalmente. I fatti da me riferiti sono di qualche giorno anteriore all'inizio della crisi di governo.

« L'ordine del comando generale alle divisioni, inviato tramite i tre capi di stato maggiore, era quello di collaborare, con gli ufficiali del S.I.F.A.R., in caso di attuazione del progetto.

« Per quanto mi risulta, non era accaduto altre volte che fossero stati dati ordini tramite il S.I.F.A.R.

« Non ebbi alcun dubbio in ordine alla legittimità del progetto poiché il S.I.F.A.R., oltre ad avere compiti specifici di controspionaggio militare, come tutti i servizi di sicurezza, ha anche il compito di vigilare su persone e situazioni potenzialmente pericolose per il fronte interno, la cui saldezza, per le forze armate non è meno importante di quella del fronte esterno, in caso di conflitto non solo, ma anche prima, allorché si verificano situazioni pericolose per le istituzioni dello Stato e gravi minacce. Non dubitai,

« d'altra parte, della legittimità di quegli ordini, poiché le misure
« predisposte erano simili a quelle dettate dagli organi di polizia
« in situazioni di emergenza ».

c) Alla Commissione ministeriale il generale Franco Picchiotti
così depose:

« Il mattino (del 27 giugno 1964 - *n.d.R.*) il comandante generale
« dell'Arma, generale de Lorenzo, mi aveva preannunciato la visita
« di due ufficiali del S.I.F.A.R., raccomandandomi di soddisfare le
« loro richieste. Poco dopo, infatti, venne nel mio ufficio in abito
« civile il tenente colonnello Bianchi dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R. il
« quale mi consegnò un plico contenente liste di estremisti.

« Il tenente colonnello Bianchi, dopo alcuni accenni all'opportu-
« nità di studiare le conseguenti e necessarie predisposizioni di carat-
« tere logistico ed operativo, lasciò il mio ufficio.

« La distribuzione di tali liste è stata fatta su iniziativa del
« S.I.F.A.R. il quale si rivolse all'Arma per avere la sua collaborazione
« nell'aggiornamento.

« Le liste di competenza dei comandi di divisione di Napoli e di
« Milano furono consegnate ai rispettivi capi di stato maggiore men-
« tre quella per il comando di divisione di Roma fu consegnata per-
« sonalmente dal tenente colonnello Bianchi.

« All'atto della consegna delle liste ripetei quanto mi aveva comu-
« nicato il tenente colonnello Bianchi circa le predisposizioni da
« prendere nel campo logistico-operativo, direttive che furono poi
« riprese e ribadite dallo stesso tenente colonnello Tuccari. Nessuna
« urgenza è stata fatta circa l'attuazione delle direttive tanto che lo
« scambio di informazioni si protrasse per più mesi.

« Le direttive vertevano unicamente sull'aggiornamento delle liste
« e sul perfezionamento dei piani già esistenti e non avevano alcun
« carattere esecutivo.

« Circa il rapporto del generale Manes desidero far rilevare la
« scarsa aderenza tra la dichiarazione da me fatta oralmente e la
« dichiarazione scritta che mi fu fatta firmare *a posteriori*. In questa
« ultima risultavano delle imperfezioni e distorsioni che alteravano
« in alcuni punti il mio pensiero.

« Se la dichiarazione scritta fosse stata da me compilata o se
« avessi potuto considerarla più attentamente, prima di sottoscri-
« verla, tali passaggi sarebbero stati più aderenti al mio pensiero.

« Per esempio, dove nella mia dichiarazione scritta si è detto
« che a conoscenza delle predisposizioni dovevano essere, tra l'altro,
« personale, comandi e gruppi "che erano stati selezionati a colla-
« borare", intendevo dire che dovevano essere messi a conoscenza
« di tali predisposizioni soltanto le persone ed i comandi interessati
« in linea operativa. Per quanto riguarda la pubblica sicurezza desi-
« dero precisare che questa non doveva essere interessata in quanto
« si trattava di un aggiornamento riguardante la difesa militare. Evi-
« dentemente, a lavoro compiuto, tali comunicazioni sarebbero state
« fatte a livello regolamentare del S.I.F.A.R. e del capo di stato mag-
« giore della difesa, tanto più che l'Arma era stata chiamata a dare una
« semplice collaborazione ».

d) Il generale Picchiotti inteso dalla Commissione parlamen-
« tare così depose:

« Il Presidente dà lettura della dichiarazione resa dal generale
« Picchiotti alla Commissione ministeriale presieduta dal generale
« Lombardi e chiede: "Cosa vuol dire che lo scambio di informazioni
« si protrasse per più mesi ?"

« — *Picchiotti*: "Evidentemente l'aggiornamento di queste liste
« è stato laborioso. Sono allora intercorse parecchie telefonate tra
« i capi di stato maggiore e i miei collaboratori. Per informazioni
« io intendevo dire i *pourparlers* con lo stato maggiore del comando
« generale dell'Arma. Si chiedevano chiarimenti se dovevano ade-
« rire o meno.

« La dinamica è questa: il comandante de Lorenzo mi ha prean-
« nunziato la visita di quelli del S.I.F.A.R. (e da qui è nato l'equi-
« voco dei "due ufficiali"). Sono andato nel mio ufficio e dopo pochi
« minuti il piantone mi annunciò la visita del colonnello Bianchi".

« — *Presidente*: Intanto erano stati convocati i tre capi di stato
« maggiore.

« — *Picchiotti*: "Stavano trattando le loro pratiche negli uffici
« competenti del comando generale. Li convocai nel mio ufficio e
« presente il Bianchi stesso, spiegai cosa si richiedeva da loro. Poi,
« prima che lasciassero il mio ufficio, chiesi al comandante generale
« se potevo presentargli, in visita di congedo, i capi di stato mag-
« giore, come di consuetudine. Il comandante generale li ricevette
« immediatamente e, dopo poche parole di circostanza, li congedò.

« Quelli di Milano e di Napoli si portarono le liste di loro competenza, mentre a Roma furono consegnate direttamente alla divisione dallo stesso tenente colonnello Bianchi ».

« — *Domanda*: Esclude che il colonnello Bianchi fosse presente al colloquio che lei ha avuto coi capi di stato maggiore ?

« — *Picchiotti*: "Non lo escludo. Era presente".

« — *Presidente*: Ella disse: "Gli ufficiali del S.I.F.A.R. mi presero che le persone comprese nelle liste dovevano essere neutralizzate con il loro fermo nel caso di attuazione del progetto ...".

« — *Picchiotti*: "Che cosa vi fosse scritto nel progetto io non lo so. Il progetto è un piano. Vi sono delle liste di persone pericolose, ma poi vi sarà anche una parte generale dove si dirà come neutralizzare le persone delle varie categorie di pericolosità".

« — *Presidente*: Si riferisce alla operazione in riferimento a questo elenco ?

« — *Picchiotti*: "Sì. Il progetto non l'ho visto e di mia scienza non so se esistesse. Il tenente colonnello Bianchi mi disse che apparteneva ad un progetto di norme cautelative, ma che cosa vedesse non lo so. Né l'ho chiesto poiché agli ufficiali del S.I.F.A.R. non si chiedono queste cose per il rispetto della riservatezza".

« Dissi ai capi di stato maggiore che avrebbero avuto poi contatti con i capi centro C.S. competenti, di agevolare questi ufficiali nel predisporre le disposizioni cautelative che avrebbero richiesto. Dopo questo colloquio delle liste, di tutta questa faccenda non ho più parlato, né ne ho più sentito parlare, sino a quando non è scoppiata questa campagna giornalistica".

« — *Domanda*: Nell'allegato alla relazione Lombardi si legge che il generale Picchiotti ha detto: "All'atto della consegna delle liste ripetei quanto mi aveva comunicato il tenente colonnello Bianchi circa le predisposizioni da prendere nel campo logistico operativo ...".

« — *Picchiotti*: "Purtroppo la stesura di questi documenti è frutto di sintesi di tutta la Commissione, per cui a volte si può anche tradire il pensiero. Il tenente colonnello Bianchi, oltre ad avermi chiesto di far aggiornare le liste, mi ha chiesto che i comandi territoriali competenti agevolassero i capi dei centri C.S.

« per risolvere dei problemi di carattere logistico. Evidentemente si
« trattava di trasporto e di custodia di persone da neutralizzare nel
« caso che il progetto fosse stato attuato”.

« — *Presidente*: Cioè il progetto di fermo.

« — *Picchiotti*: "È logico, perché se vi erano delle liste non le
« tenevano per amore della statistica, ma per neutralizzare al mo-
« mento opportuno, per prevenire, più che per reprimere quei sabo-
« taggi e quelle azioni per cui quei signori erano considerati pericolosi.

« Il tenente colonnello Bianchi mi chiese quanto ho detto prima
« ed io dissi al capo di stato maggiore, ripeto, di agevolare i capi
« dei centri C.S. per risolvere i problemi di ordine logistico. Questo
« è il significato delle mie parole. Purtroppo, dalle varie stesure dei
« diversi interrogatori risulta qualche inesattezza. Comunque, penso
« di aver chiarito il significato di queste predisposizioni in campo
« logistico-operativo”.

« — *Domanda*: Conferma che l'ordine fu orale e non vi fu nes-
« suna disposizione scritta ?

« — *Picchiotti*: "Fu senz'altro orale. Non vi fu niente di scritto”.

« — *Domanda*: Conferma che nessuna notizia venne data al
« Ministero dell'interno ?

« — *Picchiotti*: "L'ho già detto in tribunale. Al Ministero del-
« l'interno il comando generale dell'Arma non poteva e non doveva
« dare alcuna comunicazione, perché quest'ordine veniva dallo stato
« maggiore della difesa. S.I.F.A.R. vuol dire: stato maggiore della
« difesa. Se vi era la necessità di avvertire il Ministero dell'interno,
« doveva essere, semmai, lo stato maggiore della difesa a valutarlo.
« Penso, comunque, che non abbia dato nessuna comunicazione, perché
« non si trattava di un nuovo progetto o dell'attuazione di un nuovo
« progetto, ma soltanto di lucidare un ferro del mestiere che si era
« arrugginito”.

« — *Presidente*: Ebbe a dare disposizioni o a suggerire ai capi
« di stato maggiore di convocare immediatamente, telefonicamente,
« una riunione all'indomani con tutti i comandanti di legione ?

« — *Picchiotti*: "In questo momento non posso ricordare, ma
« probabilmente sì, perché non è nel mio temperamento rinviare
« all'indomani quello che può essere fatto subito. Mi risulta che un

« capo di stato maggiore, il tenente colonnello Mingarelli, un ufficiale
« molto zelante, telefonò da Roma che la riunione fosse fatta all'in-
« domani. È probabile che io abbia dato la disposizione, perché
« ciò rientra nel mio temperamento”.

« — *Presidente*: Come spiega l'espressione: "Nessuna urgenza
« è stata fatta ... ?”.

« — *Picchiotti*: "Nel senso che nessuno mi ha fatto urgenza, né
« il generale de Lorenzo, né il S.I.F.A.R.”.

« — *Domanda*: Sta di fatto che presso gli altri comandi di divi-
« sione il giorno successivo si è provveduto a questa convocazione.

« — *Picchiotti*: "Anche se non avessi dato disposizioni, i co-
« mandanti di divisione l'avrebbero fatto lo stesso subito. Gli ordini
« si eseguono sollecitamente” ».

Richiesto da varie parti di voler dare un ulteriore chiarimento
così depose:

« La richiesta al comando generale dell'Arma non era un fatto
« eccezionale, perché l'Arma è organo esecutivo di polizia militare,
« mentre il S.I.F.A.R. è organo direttivo di polizia militare, con i
« compiti che prima ho detto.

« Quando si tratta di una cooperazione a livello locale, provin-
« ciale, è direttamente il capo del centro C.S. che si rivolge ai cara-
« binieri del luogo per averne la collaborazione necessaria.

« In un primo tempo il S.I.F.A.R., volendo aggiornare quegli elen-
« chi aveva pensato di seguire la prassi di scrivere ai vari centri C.S.
« per prendere contatto con i vari gruppi dei carabinieri e quindi
« aggiornare le liste. Ci si è poi accorti che, così facendo, sarebbe
« passato per lo meno un anno prima di avere tutte le risposte, ed
« allora si è pensato di abbandonare quella prassi e di rivolgersi
« direttamente all'organo centrale esecutivo che era il comando gene-
« rale, affinché, con la sua autorità inducesse i reparti territoriali a
« ubbidire con solerzia. Infatti il giorno dopo i comandi di divisione
« tennero i rapporti e fecero distribuire le liste”.

« — *Presidente*: Questo lo ha chiarito a se stesso sul piano
« logico o perché si è informato ?

« — *Picchiotti*: "Mi sono informato. Non ne sono sicuro, ma
« credo di averlo chiesto allo stesso colonnello Bianchi”.

« — *Domanda*: Quindi si scelse la seconda strada per motivi « di urgenza ?

« — *Picchiotti*: "Questo si deve chiedere a Bianchi o ad Alla- « vena" ».

III) Il colonnello Luigi Tuccari fu ascoltato dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi, ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle deposizioni che interessano l'argomento in trattazione.

a) Il colonnello Tuccari al tribunale di Roma così depose:

« Verso la fine del giugno 1964, i tre capi di stato maggiore divi- « sionali vennero nel mio ufficio per trattare questioni attinenti al « nuovo ordinamento territoriale dell'Arma.

« Nel corso di tale riunione, fummo fatti chiamare dal generale « Picchiotti, capo di stato maggiore, il quale, nel suo ufficio, ci disse « qualcosa sulla situazione del momento, che definì delicata, e rac- « comandò di tenersi vigilanti. Ci informò che avremmo ricevuto dal « S.I.F.A.R. liste di persone pericolose per la sicurezza dello Stato, « liste che dovevano essere aggiornate.

« Dopo tale riunione, il generale Picchiotti ci introdusse nell'uf- « ficio del generale de Lorenzo, il quale all'inizio ci ripeté le stesse « cose e, in più, raccomandò riservatezza, al fine di non destare inu- « tile allarme.

« Non so se le liste fossero già in possesso del generale Picchiotti; « io non le ho mai viste. Ho saputo che dovevano essere portate da « ufficiali del S.I.F.A.R. ».

b) Il colonnello Tuccari alla Commissione Lombardi così de- pose:

« Il generale Picchiotti fece alcuni accenni alla situazione poli- « tica del momento e mi pare abbia anche parlato di distribuzione « di liste da aggiornare, liste che però non vidi e neppure ebbi occa- « sione di vedere in seguito ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, il colonnello Tuc- cari confermò quanto depose alla Commissione Lombardi:

« Il giorno 27 sentii accennare alle liste, e non prima di quella « data.

« Il capo di stato maggiore diede direttive ai capi di stato maggiore divisionali in materia su queste liste e su queste misure cautelative. Preciso che furono disposizioni date ai capi di stato maggiore divisionali, ma non sono in grado di ricordarne i termini precisi ».

6) *Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Pastrengo di Milano.*

Si espongono i passi delle dichiarazioni rese dal generale Adamo Markert, comandante di divisione; dal tenente colonnello Dino Mingarelli, capo di stato maggiore; dal colonnello Giuseppe Palumbo, capo del C.S. di Milano; dal generale Cosimo Zinza e dal generale Giovan Battista Palumbo.

I) Il generale Adamo Markert venne sentito prima dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti delle deposizioni e della dichiarazione che interessano l'argomento.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Il 27 giugno 1964 venni chiamato telefonicamente da Roma, dal mio capo di stato maggiore tenente colonnello Mingarelli, il quale mi invitò a convocare per il giorno successivo i comandanti di brigata e di legione presenti in sede, ai quali doveva fare delle comunicazioni di servizio. Era stato invitato a passare dal comandante di stato maggiore dell'Arma, generale Picchiotti. Questi aveva detto che la situazione interna era piuttosto fluida e che destava per tanto qualche preoccupazione, sicché il S.I.F.A.R. aveva ritenuto di riprendere gli elenchi in suo possesso di persone sospette di spionaggio e pericolose per la sicurezza dello Stato e per gli organi costituiti: si trattava cioè di controllare se le persone elencate fossero tuttora in vita e se corrispondessero gli indirizzi in essi elencati. A tal fine, poiché il S.I.F.A.R. aveva scarsità di elementi nei centri di C.S., aveva chiesto la collaborazione dell'arma territoriale. Il generale de Lorenzo li aveva intrattenuti per pochi istanti e prima di congedarli aveva raccomandato loro prudenza nella esecuzione dell'incarico, per non destare inutili allarmi.

« Al rapporto intervenne buona parte dei comandanti di brigata
« e di legione dipendenti. Mi sembra che fu presente anche il capo
« del S.I.F.A.R. della Lombardia. Il rapporto si svolse su di un piano
« amichevole ».

b) Il generale Markert fu inteso due volte dalla Commissione Lombardi. Egli così depose:

aa) « — *Domanda*: Risulta che il S.I.F.A.R. il 13 aprile 1964
« inviò ai centri di C.S. delle sedi di divisione una lista di nominativi
« da consegnare personalmente ai generali comandanti. Cosa può
« dire al riguardo ?

« — *Risposta*: "Non rammento di aver ricevuto tale lista e di
« aver ricevuto in quell'epoca la visita di un ufficiale del C.S. di
« Milano" ».

bb) Sentito nuovamente dalla Commissione Lombardi, a domanda, così rispose:

« Risponde al vero che in un giorno dell'ultima decade del giu-
« gno 1964 presso il comando della divisione Pastrengo di Milano,
« fu tenuto un rapporto al quale parteciparono: il comandante ed
« il capo di stato maggiore della 1ª divisione; i dipendenti comandanti
« di brigata e legione; il capo centro C.S. per la Lombardia e il
« comandante del nucleo polizia giudiziaria di Milano. Oggetto del
« rapporto: consegna ai comandanti di legione di alcuni elenchi —
« preparati dal S.I.F.A.R. — di individui sospetti di spionaggio o di
« facinorosi schedati perché ritenuti fondatamente capaci di provo-
« care gravi disordini intesi a sovvertire l'ordine pubblico ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, il generale Markert così depose:

« "Alla vigilia del 28 giugno mi telefonò da Roma il tenente colon-
« nello Mingarelli, pregandomi di convocare per l'indomani mattina
« i comandanti di brigata e di legione, il capo centro C.S. della Lom-
« bardia ed il comandante del nucleo di polizia giudiziaria. Sapendo
« che questo era il pensiero del comando generale, non ebbi alcuna
« difficoltà a chiamare a rapporto questi ufficiali. Prima che inco-
« minciasse il rapporto, arrivò il tenente colonnello Mingarelli con
« elenchi dove vi erano nomi di persone.

« In quella circostanza non ebbi il sospetto che si trattasse di
« una operazione contro la libertà dei cittadini, bensì di una ope-

« ragione (ancora *in mente dei*, ben lontana da una eventuale sua « applicazione) per la difesa delle istituzioni nazionali”.

« — *Domanda*: La riunione del 28 che oggetto ebbe, in modo « preciso ?

« — *Markert*: ”La consegna a tutti i comandi colà convenuti « di questi elenchi che erano stati preparati in epoca molto anteriore « dal C.S.”.

« — *Presidente*: A qual fine erano presentate le liste ?

« — *Markert*: ”Lo scopo era di aggiornarle. Mettersi in condi- « zioni di poter, venendo in secondo tempo un ordine di fermo tem- « poraneo a titolo precauzionale, dar luogo a questa operazione.

« Frattanto dovevano essere studiate le modalità per poterle ap- « plicare, qualora fosse poi arrivato questo ordine. Ma io rammento « che in questa riunione io stesso dissi ai miei collaboratori: non « penso che questo ordine arriverà mai”.

« — *Presidente*: Si fece qualche rilievo in ordine all’esigenza di « interpellare le autorità periferiche di pubblica sicurezza ?

« — *Markert*: ”Ho letto successivamente sui giornali che qual- « cuno avrebbe avuto delle perplessità; mi riferisco al generale Zinza. « Mi consenta, signor presidente, di leggere una lettera che il gene- « rale Zinza mi ha mandato il giorno immediatamente successivo a « quello in cui ho lasciato il comando. Il tono di questa lettera non « può lasciare alcun dubbio. La metto a disposizione della Com- « missione”.

« — *Presidente*: Vi sono due date: quella del 13 aprile e quella « del 28 giugno. Il 13 aprile furono consegnate delle liste; successi- « vamente furono consegnate altre liste. Erano uguali o no ?

« — *Markert*: ”Non sono in grado di rispondere ma non escludo « che ciò si sia potuto verificare” ».

II) Il colonnello Dino Mingarelli fu ascoltato prima dal tribu- nale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Inteso dal tribunale, così depose:

« Nella terza decade del giugno 1964, esattamente il 27 giugno
« fui convocato dal comando generale dell'Arma. Mi recai nell'ufficio
« del tenente colonnello Tuccari per esaminare questioni di nostra
« competenza. Avevamo appena iniziato, quando fummo chiamati dal
« generale Picchiotti (nel cui ufficio incontrai un ufficiale in bor-
« ghese che mi fu presentato (successivamente ho saputo che si trat-
« tava del tenente colonnello Bianchi). Il generale Picchiotti iniziò
« col dirci che la situazione generale era fluida e che pertanto era
« suscettibile di sviluppi sotto il profilo dell'ordine pubblico.

« Il generale Picchiotti disse che ci sarebbero state distribuite
« liste compilate dal S.I.F.A.R. contenenti nominativi di persone peri-
« colose per la sicurezza dello Stato e per l'ordine pubblico. Non sono
« in grado di precisare le parole usate dal generale; il concetto delle
« sue parole fu che dette liste dovevano essere aggiornate e le per-
« sone iscritte sottoposte a vigilanza.

« La distribuzione di liste all'arma dei carabinieri compilate dal
« S.I.F.A.R. per il loro aggiornamento e la vigilanza delle persone
« iscritte è espressamente prevista da una norma di carattere che non
« posso indicare se non negli interni della pubblicazione, e cioè:
« "titolo VI paragrafo 40". Preciso che detta norma è anteriore al
« 1964.

« Dallo stesso comando generale chiamai per telefono il mio
« comandante di divisione in Milano (cosa questa non eccezionale,
« perché avveniva spesso in occasione di riunioni) e lo pregai di
« indire per il giorno successivo una riunione di comandanti di bri-
« gata e di legione dipendenti, dovendo loro comunicare indicazioni
« e direttive del comando generale sulla situazione del momento.

« Il generale Markert riferì ai presenti, negli esatti termini in
« cui lo avevo informato, delle preoccupazioni che si nutrivano a
« Roma ».

b) Alla Commissione ministeriale Lombardi così depose:

« Da Roma informai per telefono il comandante della divisione
« circa l'opportunità di riunire a rapporto il giorno successivo i co-
« mandanti di brigata e di legione, rapporto che ebbe effettivamente
« luogo il 28 successivo nell'ufficio del comandante. Il generale Mar-
« kert dopo aver udito la situazione dai comandanti di legione pre-
« senti, mi ordinò di distribuire le liste.

« Nessuno dei presenti sollevò la minima obiezione e mi stupirono pertanto le dichiarazioni, in alcune parti nettamente contrastanti con la realtà, fatte dal generale Zinza al generale Manes ed « in tribunale nel processo de Lorenzo-*L'Espresso* ».

c) Sentito dalla Commissione parlamentare, dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni, precisò:

« "Fummo ricevuti dal generale de Lorenzo, il quale ci ripeté « brevemente quanto ci aveva già detto il capo di stato maggiore, « aggiungendo soltanto di provvedere all'aggiornamento senza darne « pubblicità per non creare inutili allarmi.

« Terminata la riunione io presi il telefono e chiamai il generale Markert. Poiché quella mia telefonata ha dato luogo in altre « sedi a delle interpretazioni diverse, intendo precisare che io la « telefonata l'ho fatta di mia iniziativa e quindi ne assumo piena « la paternità. Né il comando generale, né altri mi ha mai detto di « fare quella telefonata. Preciso, d'altra parte, che le mie telefonate « con il comandante di divisione, quando c'erano riunioni del genere, « erano quasi continue e del tutto normali, in quanto ritenevo mio « dovere riferire sempre.

« Perché volli tenere quella riunione il giorno dopo? Si è detto « per le liste, ma non è così. Dal momento che era stato detto che la « situazione era delicata, allora desideravo avere dai singoli comandi un dettagliato giudizio, una relazione sulla situazione dei « singoli territori. La riunione ebbe inizio con la relazione di ciascun « comandante sulla situazione dei singoli territori, dopo di che furono « distribuite le liste.

« Poiché il capo di stato maggiore non aveva parlato di arresti « o di fermi ma aveva detto che ogni ordine restrittivo della libertà « personale doveva venire dall'alto e non ci doveva essere nessuna « iniziativa in materia, allora diedi l'ordine di aggiornamento: ordine « che venne eseguito. Dire che non è stato fatto l'aggiornamento è « erroneo.

« Ed ecco la mia frase: niente arresti, anzi, se un ordine dovesse « arrivare, non lo eseguite, perché per arrestare ci vogliono determinate « condizioni previste dalla legge e a noi non è stato detto di « arrestare, ma di aggiornare. E l'aggiornamento lo abbiamo fatto.

« Studio cosiddetto 'Piano Solo' e liste: cose nettamente differenti « e io penso, come ho detto poc'anzi, che il generale Aurigo — come « poi ho chiarito in presenza del generale Lombardi — abbia confuso

« i due fatti e ne abbia tratto delle conclusioni del tutto gratuite
« che non hanno alcun riferimento alla realtà. Penso che l'insieme
« delle dichiarazioni che sono state fatte si debba essenzialmente a
« due cose: ad una scarsa preparazione professionale ed a una con-
« fusione di questi due avvenimenti”.

« — *Presidente*: Nel mese di aprile il capo dell'ufficio C.S. di
« Milano consegnò a lei o al generale Markert una busta sigillata
« contenente liste di C.S. ?

« — *Mingarelli*: "Questa lista non l'ho vista; a me, capo di
« stato maggiore, nulla ha consegnato. Le uniche liste che ho visto
« sono quelle che mi sono state consegnate a Roma”.

« — *Presidente*: Il capo C.S. prese parte alla conversazione, si
« interessò delle liste ?

« — *Mingarelli*: "Non mi sembra, perché la conversazione vertè
« soprattutto sulla situazione dell'ordine pubblico nei rispettivi ter-
« ritori. Le liste furono inserite alla fine, ma non si diede ad esse
« nessunissima importanza, perché erano una cosa normale.

« Tanto a Roma quanto a Milano lo scopo principale delle riu-
« nioni non fu quello delle liste.

« Il comando di divisione non ha mai indicato — chi dice questo,
« mente — le modalità per aprire i portoni, per vedere quali fossero
« le strade più brevi per andare all'aeroporto di Milano, ecc. Noi,
« non le abbiamo certamente dette. Quello che ripeto è che si trat-
« tava di fare un aggiornamento.

« La divisione ha distribuito le liste, non ha sollecitato mai nes-
« suno. Sono arrivati dei foglietti come era stato richiesto”.

« — *Domanda*: Durante il suo servizio — quale capo dell'uf-
« ficio operazioni al comando generale e, successivamente, quale
« capo di stato maggiore a Milano — è occorso al teste di vedere
« aggiornamenti di liste S.I.F.A.R. fatti dal vertice alla base, e non
« tramite i locali uffici S.I.F.A.R., che si avvalevano delle stazioni
« dei carabinieri ?

« — *Mingarelli*: "Questa è l'unica circostanza in cui ciò sia
« avvenuto. Altre volte non so”.

« — *Domanda*: Il C.S. aveva proprio bisogno della collabora-
« zione dell'arma dei carabinieri per l'attuazione di questo compito ?

« — *Mingarelli*: "Qualcuno ha detto che l'ordine di aggiornamento dato dalla divisione è molto più rapido ed eseguito più rapidamente di quello che non fosse stato attraverso il S.I.F.A.R." ».

III) Il colonnello Giuseppe Palumbo, capo del C.S. di Milano, fu inteso solo verbalmente dal generale Manes (pertanto non vi è alcuna dichiarazione firmata); venne ascoltato dalla Commissione Lombardi e infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che ci interessano per l'argomento in trattazione.

a) Alla Commissione Lombardi, così depose:

« Nella riunione (al comando della divisione Pastrengo) fu detto « che l'Arma, per poter prevenire tempestivamente eventuali situazioni di emergenza doveva necessariamente predisporre adeguate « misure. Nella circostanza fu raccomandato di aggiornare detti elenchi ed accertare l'esatto recapito delle persone indicate negli elenchi ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose:

« Il generale Markert pressappoco disse questo: l'Arma deve mettersi in condizioni di poter prevenire tempestivamente e a ragion veduta eventuali situazioni di emergenza, per cui deve anche adottare, preparare delle misure adeguate. Dopo questa premessa, fece distribuire dal suo capo di stato maggiore delle cartelle ai comandanti di legione e nella circostanza disse che si trattava di elenchi nominativi di persone da fermare qualora si fosse verificata questa particolare emergenza. Nella circostanza il generale Markert accennò all'opportunità di fare uno studio per stabilire delle modalità per procedere al fermo di queste persone. Egli disse: per prima cosa bisogna aggiornare questi elenchi, vedere se le persone sono ancora viventi, se hanno ancora il recapito dell'epoca a cui si riferiva l'elenco; una volta stabilito l'esatto recapito, qualora sempre si fosse verificata l'emergenza, con personale scelto e capace si sarebbe dovuto provvedere al fermo di queste persone prima dell'alba.

« A questo punto ci furono alcuni dei presenti che fecero delle obiezioni dicendo: e se si tratta di persone abitanti in stabili sprovvisti di portineria, come faremo? Ed allora qualcuno dei presenti, non mi ricordo chi, disse. 'Ci possiamo rivolgere al tecnico (indicando me), il quale potrà provvedere a far preparare delle chiavi adatte ad aprire i portoni'.

« Seduta stante, fu deciso che, al termine del sopralluogo che
« avrebbe fatto l'arma territoriale, il comandante della legione di
« Milano mi avrebbe segnalato quegli stabili sprovvisti di portineria,
« in modo che io avessi provveduto alla fabbricazione delle chiavi.
« Questo fu detto in quella circostanza, ma aggiungo subito che
« nessuna richiesta mi fu fatta successivamente. Non mi fu man-
« dato nessun elenco di stabili sprovvisti di portineria, né mi fu mai
« chiesto di fornire una chiave”.

« — *Presidente*: Questa riunione si svolse in un'unica conte-
« stualità? O vi furono fasi diverse, una con la presenza del generale
« Markert e poi un'altra successiva tra di voi?

« — *Palumbo G.*: "Fu un'unica riunione e si rimase tutti nello
« stesso ambiente, tranne un piccolo intervallo per prendere un
« caffè”.

« — *Presidente*: E questi particolari, riguardanti l'aspetto ese-
« cutivo, venivano prospettati in via ipotetica, di studio, oppure
« come puntualizzazione concreta e specifica?

« — *Palumbo G.*: "In via ipotetica, di studio. È stata una specie
« di indirizzo, di orientamento.

« L'esposizione del generale Markert fu inizialmente un po' con-
« fusa per cui non si capiva bene che cosa egli volesse. Ricordo che
« allora il colonnello Mantarro interruppe il generale invitandolo ad
« essere più chiaro.

« Dietro questo invito, il generale Markert riprese l'argomento:
« questo è l'unico episodio degno di nota da riferire”.

« — *Presidente*: In quali termini riprese l'argomento il gene-
« rale Markert?

« — *Palumbo G.*: "Spiegò che, qualora si fossero verificate emer-
« genze eccezionali, di gravissimo turbamento dell'ordine pubblico,
« allora si sarebbero dovute adottare le misure che stava prospet-
« tando”.

« — *Presidente*: Ricorda se nell'aprile ricevette dal S.I.F.A.R. un
« fascicolo contenente delle liste?

« — *Palumbo G.*: "Debbo precisare, onorevole Presidente, che
« ho saputo successivamente che quel fascicolo conteneva delle liste.
« Io ricevetti un plico diretto a me personalmente, con preghiera

« di provvedere a consegnarlo di persona al generale di divisione
« Adamo Markert, comandante della divisione Pastrengo, cosa che
« feci immediatamente”.

« — *Presidente*: Quando consegnò questo fascicolo, il generale
« lo aprì ?

« — *Palumbo G.*: "In mia presenza, no, mi salutò e me ne
« andai”.

« — *Domanda*: Dunque, in quella occasione o in quel periodo,
« quando si è parlato di aggiornamento, è stato richiesto di guar-
« dare l'aggiornamento non solo dal punto di vista dell'ubicazione,
« ma anche dal punto di vista di aggiunta di altri elementi che fos-
« sero nel territorio ?

« — *Palumbo G.*: "Assolutamente no, era una cosa che riguar-
« dava l'arma territoriale”.

« — *Presidente*: Sa lei se le liste consegnate nella riunione del
« 28 giugno erano quelle stesse trasmesse in aprile ?

« — *Palumbo G.*: "Ho creduto che si trattasse di quelle conse-
« gnate da me in aprile. Ma è una mia supposizione” ».

IV) Il generale Cosimo Zinza fu ascoltato prima dal generale Manes, al quale rilasciò una dichiarazione; poi dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* e dalla Commissione Lombardi; infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Il generale Zinza rilasciò al generale Manes la seguente dichiarazione:

« Il generale Markert ci distribuì un opuscolo azzurro compi-
« lato dal S.I.F.A.R. con l'elenco di persone da fermare a seguito di spe-
« cifico ordine. Esse avrebbero dovuto essere rilevate dalle case in
« ora conveniente, convogliate in una determinata località per essere
« successivamente destinate in altre località non comunicateci. Ri-
« cordo che rivolgemmo qualche richiesta di precisazione, non senza
« muovere obiezioni e riserve sugli inconvenienti che potevano sor-
« gere nell'attuazione, tanto più che avremmo dovuto realizzare espe-
« dienti per penetrare nelle case dei designati che, nella sola città
« di Milano, erano 44 o 47.

« Il generale Markert raccomandò assoluta riservatezza ».

b) Successivamente, inteso dal tribunale di Roma, il generale Zinza così depose:

« Il generale Markert, che aveva indetto la riunione, ci fece presente la delicatezza della situazione e il fatto che esisteva nella « aria una certa tensione politica. Ci preannunciò che vi erano cose « molto delicate da porre in attuazione all'atto in cui avessimo ricevuto un certo ordine.

« A seguito di ciò, il generale Markert, per la parte di mia competenza, mi consegnò un fascicolo dalla copertina di colore azzurro, contenente un elenco di 44 persone che, dopo aver ricevuto « l'ordine di cui ho parlato, dovevano essere fermate e prelevate « nottetempo, avviate all'aeroporto di Linate, custodite in un certo « ambiente e di lì trasferite in aereo in una certa località che non « era stata indicata ».

c) Inteso dalla Commissione Lombardi così depose:

« Il generale Markert distribuì opuscoletti azzurri contenenti elenchi, redatti a matita, di persone da fermare a seguito di specifico « ordine. La distribuzione delle liste è stata accompagnata dalla raccomandazione di non farne alcun cenno con i comandi militari, « i prefetti ed i questori, cosa, questa, che mi ha stupito in quanto « i comandi di gruppo erano già in possesso di elenchi noti all'Arma « ed al Ministero dell'interno ».

d) Inteso dalla Commissione parlamentare così depose:

« Il generale Markert iniziò la riunione manifestandoci un certo « senso di preoccupazione, dicendo che la situazione politica era « quanto mai delicata e che bisognava stare in guardia. Quindi, ci « fece distribuire dal suo capo di stato maggiore delle cartelle di « colore azzurro. Era un opuscolo dalla copertina azzurra ed in « questo opuscolo erano elencati 44 individui.

« L'ordine fu questo: 'questi signori dovevano essere prelevati « nottetempo, in seguito ad un certo ordine, avviati all'aeroporto civile di Linate, in un determinato ambiente che doveva essere scelto « anticipatamente e, quindi, dovevano essere convogliati agli aerei « pronti per il trasporto in Sardegna'. Questo per Milano.

« Per Genova, Torino, Alessandria, i fermati dovevano essere convogliati a La Spezia e, con natanti, trasferiti in Sardegna.

« Ci fu raccomandata la più assoluta segretezza con chiunque « e specialmente con le autorità di pubblica sicurezza, con il pre-

« fetto e con il questore, nonché con le autorità militari del posto con
« le quali avevamo relazione, quindi con il comandante del corpo
« d'armata e con il comandante della zona militare di Milano.

« A queste precisazioni furono sollevate obiezioni e furono mani-
« festate perplessità. Infatti una iniziativa del genere era quanto mai
« inconsueta nell'Arma, perché l'Arma, essendo un organo esecutivo
« in materia di pubblica sicurezza, non ha mai preso iniziative del
« genere. Vi furono quindi dei colleghi, io ed il mio comandante di
« brigata, che facemmo delle obiezioni, naturalmente obiezioni fino
« ad un certo punto, perché il comandante di divisione tagliò corto
« e disse che gli ordini si dovevano eseguire”.

« — *Presidente*: Queste perplessità furono manifestate ?

« — *Zinza*: "Il mio comandante di brigata era solito manife-
« stare perplessità, era un po' un 'bastian contrario', il generale
« Aurigo”.

« — *Presidente*: Ricorda in quale forma furono manifestate ?

« — *Zinza*: "Ricordo che furono fatte in questo senso: perché
« dobbiamo conservare il segreto con l'autorità di pubblica sicurezza,
« con il prefetto, con il comandante del corpo d'armata ? Che cosa
« sta succedendo ? L'Arma non ha mai avuto iniziative per l'ordine
« pubblico, sempre è dipesa dall'autorità di pubblica sicurezza, dal
« Ministero dell'interno; è il Ministero dell'interno l'organo supremo
« che sovrintende alle disposizioni e predisposizioni per l'ordine
« pubblico.

« Non era, quindi, difficile a noi, che avevamo una esperienza
« quarantennale di servizio, capire che c'era qualcosa che non andava
« e perciò abbiamo chiesto delle delucidazioni. La cosa non ci sembrò
« molto ortodossa, per dirla con tutta chiarezza. Ma il comandante
« di divisione non ci fece parlare, ci disse che questi erano gli ordini
« che venivano dall'alto e che noi dovevamo eseguire”.

« — *Domanda*: Trattandosi di operazioni di polizia militare do-
« vevano essere eseguite solo dai carabinieri o per caso questi ordini
« abbisognavano di una informativa pregiudiziale da parte di altri
« organi preposti alla pubblica sicurezza ?

« — *Zinza*: "Non si è parlato di operazioni di polizia militare,
« questo non fu specificato, perché se ciò fosse stato specificato, noi
« non avremmo avuto perplessità alcuna.

« Non ero autorizzato a pensare al cento per cento che ciò deri-
« vasse da un ordine della polizia militare, anche perché fu racco-
« mandato il massimo segreto nei confronti del comandante del corpo
« d'armata di Milano ».

« — *Presidente*: Lei, normalmente, sarebbe stato tenuto a ren-
« dere conto al momento della esecuzione o anche prima, in ordine
« alle predisposizioni preliminari di eventuali ordini ?

« — *Zinza*: "Avrei dovuto renderne conto anche prima".

« — *Domanda*: Trattandosi di nominativi per cui fu ben chiaro
« che si trattava di persone note soltanto al S.I.F.A.R., non ha pen-
« sato che la ragione della segretezza assoluta, trattandosi di semplice
« predisposizione e non di esecuzione di ordini, fosse giustificata
« dal fatto che dovevano rimanere noti soltanto al S.I.F.A.R. ed ai
« suoi organi ?

« — *Zinza*: "Quando si debbono effettuare degli arresti riguar-
« danti la materia militare, noi abbiamo il dovere di informare l'au-
« torità militare (in questo caso era il comandante di corpo d'armata).
« Noi dovevamo farne parola; perché, se io avessi arrestato queste
« persone senza avere preventivamente informato il comando di corpo
« d'armata, il comandante mi avrebbe perseguito disciplinarmente" ».

V) Il generale Giovan Battista Palumbo, fu ascoltato soltanto
dalla Commissione parlamentare di inchiesta. Egli così depose:

« — *Presidente*: Ricorda di che cosa si è parlato nella riunione
« del 28 giugno ?

« *Palumbo G. B.*: "In questa riunione non si è fatto un vero e
« proprio rapporto: ci hanno consegnato degli elenchi di persone
« da fermare in caso di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico".

« — *Presidente*: Queste liste furono consegnate soltanto per te-
« nerle presenti in caso di questi perturbamenti o anche per aggior-
« narle ?

« — *Palumbo G. B.*: "Anche per aggiornarle".

« — *Presidente*: A quale fine furono distribuite le liste ?

« — *Palumbo G. B.*: "Per fermare determinate persone quando
« sarebbero venuti gli ordini da parte dell'autorità centrale, in casi

« di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, naturalmente con tutti
« i crismi legali. Noi eravamo ufficiali di polizia giudiziaria e non
« potevamo fare dei fermi illegali.

« Noi avremmo fatto tutto con perfetto ordine. Se ci avessero
« detto di procedere al fermo, i miei comandanti di gruppo, di com-
« pagnia, di stazione si sarebbero rivolti all'autorità giudiziaria per
« procedere ai fermi ai sensi della legge”.

« — *Domanda:* Nella riunione chi ha parlato delle liste? Il gene-
« rale Markert o il colonnello Palumbo del controspionaggio?

« — *Palumbo G. B.:* "Il comandante di divisione ci riunì e disse:
« "abbiamo ricevuto elenchi di persone da fermare e ve li distribui-
« sco". Il colonnello Palumbo (allora tenente colonnello, mi pare)
« era presente e confermò questo fatto: che lui aveva avuto delle
« liste da Roma che dovevano essere distribuite a noi”.

« — *Domanda:* Mi pare che il teste abbia parlato di due autorità
« dalle quali dovevano pervenire eventuali ordini di materia.

« — *Palumbo G. B.:* "Parlando di autorità centrale, mi riferivo
« al comando generale. Qualora il comando generale mi avesse detto
« di procedere secondo le formalità legali al fermo di queste per-
« sone (e il comando generale avrebbe dato quest'ordine per gravi
« perturbamenti dell'ordine pubblico, altrimenti non lo avrebbe dato),
« io avrei dato questo ordine ai miei comandanti di gruppo di an-
« dare dall'autorità giudiziaria, per far presente che si volevano fer-
« mare determinate persone. Se l'autorizzazione fosse stata data, si
« sarebbe proceduto; altrimenti no”.

« — *Presidente:* Questo nella prassi normale. Vi è poi la duplice
« ipotesi, come ella sa, della dichiarazione di guerra e della dichia-
« razione di emergenza che, secondo la Costituzione, viene fatta dal
« Governo con decreto-legge che deve essere portato subito all'appro-
« vazione del Parlamento. In questi due casi avviene nel campo costi-
« tuzionale ed istituzionale un trasferimento di poteri. In questi casi
« chi dispone di questi poteri?

« — *Palumbo G.B.:* "Il comandante supremo delle forze armate.

« Sarà il decreto che darà o meno l'autorizzazione. Tutto questo
« è nel campo delle ipotesi ».

7) *Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Podgora di Roma.*

Si espongono i passi delle dichiarazioni rese dal generale Giuseppe Cento, comandante della divisione, dal colonnello Luigi Bittoni, capo di stato maggiore, dal generale Dagoberto Azzari e dal generale Edgardo Citanna.

I) Il generale Giuseppe Cento, fu inteso prima dal tribunale di Roma, poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento.

a) Al tribunale di Roma così depose:

(Nella riunione) « richiamai l'attenzione sulla situazione interna « del momento, comunicai l'ordine di aggiornamento delle liste, che « nel frattempo erano state portate dal colonnello Bianchi del « S.I.F.A.R., e richiamai l'attenzione dei presenti sulla necessità di « rivedere i piani di difesa delle caserme, poiché mi era giunta notizia « che vi era un possibile pericolo al riguardo. Dopo di che, salutai i « presenti e lasciai che il colonnello Bittoni passasse ad illustrare le « disposizioni di dettaglio. L'aggiornamento delle liste importava anche « il confronto con le rubriche in possesso dell'arma territoriale e per- « tanto non ritenni opportuna la convocazione dei generali di brigata « dipendenti, che non avevano materiale del genere da controllare.

« Credo che alla riunione abbiano partecipato tutti i comandanti « di legione della mia divisione, oltre al colonnello Bianchi del « S.I.F.A.R.

(A domanda del pubblico ministero): « Le liste erano divise in « fascicoletti che riguardavano i comandi di legione. Poiché, come « ho già accennato, le liste non erano aggiornate e contenevano dati che « in parte non corrispondevano più alla realtà, ricordo che ci fu una « seconda riunione al comando di divisione, non ricordo se alla « mia presenza o alla presenza del colonnello Bittoni, in occasione « della quale il S.I.F.A.R. consegnò degli elenchi aggiornati. Eviden- « temente il S.I.F.A.R. aveva aggiornato i successivi elenchi da parte « sua; a noi competeva controllare ancora da parte nostra ».

b) Alla Commissione Lombardi, il generale Cento così depose:

aa) In data 1° febbraio 1968.

« La mia impressione era che si trattasse di un aggiornamento normale, anche se richieste del genere non erano fino allora mai pervenute. Si trattava evidentemente di un contributo richiesto dal S.I.F.A.R. all'Arma ».

bb) In data 29 febbraio 1968.

« — *Domanda:* Risulta che il S.I.F.A.R. il 13 aprile 1964 inviò ai centri C.S. una lista di nominativi da consegnare personalmente ai generali comandanti di divisione. Che cosa può dire al riguardo ?

« — *Risposta:* "Escludo di aver ricevuto in tal epoca delle liste. Può darsi che l'allora colonnello Allavena sia venuto a trovarmi, ma escludo che in quella occasione mi abbia consegnato delle liste" ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose:

« "L'ho letto sulla Relazione Lombardi; ma io personalmente non lo ricordo (liste distribuite nell'aprile 1964, *n.d.R.*).

« — *Presidente:* Subito dopo che le furono portate le liste lei tenne una riunione. Cosa avvenne in quella riunione ?

« — *Cento:* "Prima facemmo la premessa della situazione che ci avevano indicato al comando generale. Poi distribuimmo le liste e dicemmo di controllare sui documenti se i dati erano esatti e rispondevano alla realtà. Poi aggiungemmo che poteva anche giungere l'ordine di fermare questa gente, naturalmente con le garanzie prescritte".

« — *Presidente:* Si trattava di un fatto di normale aggiornamento o di una predisposizione eccezionale consigliata dalla situazione politica del momento ?

« — *Cento:* "Si trattava sempre di una misura di carattere cautelativo. Rientrava perciò, secondo me, nei compiti del comandante superiore mantenere all'erta il personale dipendente e magari far vedere le cose più serie di quel che fossero".

« — *Presidente:* Ella precedentemente ha dichiarato: "La mia impressione era che si trattasse di un aggiornamento normale, anche se richieste del genere non erano fino allora pervenute".

« — *Cento*: "Io non ricordavo affatto quello che avevo detto
« allora, ma suppergiù è quello che ho detto adesso".

« — *Presidente*: Un eventuale ordine operativo per l'operazione
« di enucleazione avrebbe potuto essere attuato immediatamente,
« o erano necessari determinati ordini di determinata autorità dello
« Stato ?

« — *Cento*: "Finché si tratta del campo preventivo, di organiz-
« zare qualcosa, di mettere in stato di all'erta i dipendenti, d'accordo.
« Ma quando si passa alla parte esecutiva, è ben diverso. L'operazione,
« cioè, doveva avere tutte le garanzie di legge. Un ordine non sarebbe
« mai stato eseguito se non fosse stato legittimo".

« — *Presidente*: Quindi la predisposizione del piano preventiva-
« mente implica la considerazione di eventuali misure la cui esecu-
« zione poi era sottoposta alla condizione di un ordine legale ? Cosa
« intende per "ordine legale".

« — *Cento*: "Un ordine preciso".

« — *Presidente*: L'ordine preciso è una cosa e l'ordine legale è
« un'altra cosa.

« — *Cento*: "Certamente".

« — *Presidente*: Cosa intende per ordine legale ?

« — *Cento*: "Un ordine legittimo".

« — *Presidente*: Che cosa intende per ordine legittimo ?

« — *Cento*: "Che provenga dall'autorità competente".

« — *Presidente*: E secondo lei chi è ?

« — *Cento*: "Si può trattare del passaggio di poteri dall'autorità
« civile a quella militare. È sempre il Governo che deve dare un
« ordine simile".

« — *Presidente*: E quando non c'è ancora questo passaggio dai
« poteri civili al potere militare, l'ordine in questo caso da chi lo
« richiede ?

« — *Cento*: "Dal Governo".

« — *Presidente*: L'autorità giudiziaria viene consultata ?

« — *Cento*: "Se fosse mancato da parte del Governo un ordine
« legittimo e noi avessimo avuto l'ordine di fermare le persone, ci
« saremmo rivolti all'autorità giudiziaria. Noi abbiamo offerto sem-
« pre la massima garanzia e nessuno si sarebbe presa la responsa-
« bilità di fare una cosa arbitraria".

« — *Presidente*: Quando ella dice: "Se manca un ordine legit-
« timo del Governo, allora ho bisogno dell'autorità giudiziaria", in-
« tende ordini del Governo che esonerino dalla compulsazione del-
« l'organo giudiziario ?

« — *Cento*: "Dichiarazione di stato di emergenza o di stato di
« assedio".

« — *Presidente*: Ricorda se alla presenza sua o del colonnello
« Bittoni avvenne una seconda distribuzione di elenchi aggiornati ?

« — *Cento*: "Gli elenchi avuti in un primo tempo dal S.I.F.A.R.
« contenevano tanti dati sbagliati. Questo fu fatto rilevare al S.I.F.A.R.,
« il quale, dopo qualche giorno, mandò delle liste aggiornate che
« riguardavano qualche comando. Furono chiamati i colonnelli inte-
« ressati e distribuite le altre liste aggiornate che aveva redatto il
« S.I.F.A.R.".

« — *Domanda*: Una volta consegnati gli elenchi aggiornati, furono
« date ulteriori disposizioni relativamente a queste liste ?

« — *Cento*: "No".

« — *Presidente*: Questa nuova distribuzione fu accompagnata da
« una nuova messa a punto ?

« — *Cento*: "No" ».

II) Il colonnello Luigi Bittoni, fu ascoltato prima dal generale
Giorgio Manes, poi dal tribunale di Roma, nel processo contro
L'Espresso, dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione
parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento:

a) Al generale Manes rilasciò una dichiarazione di cui si stral-
ciano i seguenti passi:

« Il tenente colonnello Tuccari, capo del 2^o reparto, ci accom-
« pagò nell'ufficio del generale Picchiotti, ove erano già due o tre

« ufficiali del C.S. dei quali ricordo il colonnello Allavena ed il tenente
« colonnello Bianchi. Fummo poco dopo ricevuti dal signor coman-
« dante generale, generale de Lorenzo. Ci ricordò che la situazione
« politica era pesante, che bisognava essere vigili perché, qualora
« movimenti eversivi avessero tentato di travolgere i poteri costituiti,
« l'Arma avrebbe dovuto reagire prontamente per ristabilire l'ordine.

« Convocai per il giorno seguente, o due giorni dopo, tutti i
« comandanti di legione. Non furono convocati i generali coman-
« danti di brigata. Ai colonnelli furono consegnati gli elenchi e date
« solo direttive verbali con raccomandazione di massima riserva-
« tezza ».

b) Inteso dal tribunale, il colonnello Bittoni rese un'ampia
circostanziata deposizione che, per la sua impostazione, si riporta
quasi integralmente:

« Il 27 giugno 1964 fui convocato al comando generale per una
« delle solite riunioni. Il colonnello Tuccari non ci fece alcuna anti-
« cipazione su quello che poi il generale Picchiotti ci avrebbe detto.
« Nei corridoi incontrai il colonnello Allavena, che io salutai. Nell'uffi-
« cio del generale Picchiotti incontrai un ufficiale in abito civile del
« S.I.F.A.R. che seppi essere il tenente colonnello Bianchi. Il gene-
« rale Picchiotti ci disse che la situazione era fluida e ci preannunziò
« la distribuzione da parte del S.I.F.A.R. di liste di persone perico-
« lose per la sicurezza dello Stato ed in genere per moti eversivi,
« liste che noi dovevamo aggiornare. Il generale Picchiotti aggiunse
« che il primo momento dell'operazione affidataci era quello di ag-
« giornare le liste e di vigilare le persone e che in un secondo mo-
« mento, qualora si fossero verificati gravi moti di piazza, avrem-
« mo dovuto preparare un piano, in una fase eventualmente ese-
« cutiva, predisposto in vista di eventuali futuri movimenti di piazza.

« Il generale Picchiotti ci condusse poi nell'ufficio del generale
« de Lorenzo, il quale ci confermò quello che ci aveva detto il gene-
« rale Picchiotti, precisando che la situazione era pesante ed invi-
« tandoci ad essere particolarmente vigili, per evitare che l'ordine
« costituito fosse travolto da moti di piazza. A questo incontro, nel-
« l'ufficio del generale de Lorenzo, contrariamente a quanto dichia-
« rai al generale Manes, facendo migliore memoria ed anche tenendo
« presente quanto ricordatomi dai colleghi, debbo escludere la pre-
« senza dell'allora colonnello Allavena.

« Ritornammo nell'ufficio del colonnello Tuccari. Quivi ci consul-
« tammo tra noi brevemente per vedere a quali progetti o piani di

« emergenza già esistenti potevamo "agganciarci" per l'esecuzione
« delle disposizioni ricevute.

« Informai delle disposizioni ricevute il generale Cento, coman-
« dante la 2^a divisione, il quale dispose per il giorno successivo la
« convocazione di tutti i comandanti di legione dipendenti. Non fu-
« rono convocati i comandanti delle brigate poiché queste erano, a
« norma del nuovo ordinamento, considerate organi logistici e non
« operativi.

« L'aggiornamento doveva essere a carattere anagrafico e doveva
« essere fatto al più presto. Intendo chiarire che nessun ordine ci
« venne dato dal comando generale, ma fummo noi della divisione
« a convocare al più presto i comandanti di legione, perché prov-
« vedessero all'aggiornamento, dal momento che il Governo era ca-
« duto e dato quello che bolliva in pentola.

« Il generale Cento riferì ai presenti quanto io a mia volta avevo
« riferito, cioè che essi dovevano aggiornare le liste di rispettiva com-
« petenza, ed eventualmente in caso di movimenti di piazza, fermare
« ed anche arrestare, in caso di flagranza di reato, le persone in esse
« elencate. Disse di rivedere i piani predisposti in difesa delle caser-
« me. Raccomandò di essere riservati al fine di evitare inutili allarmi.

« Credo che alla riunione partecipò anche il tenente colonnello
« Bianchi del S.I.F.A.R. Feci formare copia dattiloscritta della lista,
« dividendola in vari fascicoletti, ciascuno per quanto di competenza
« di ogni legione; fascicoli che distribuii in quella riunione a tutti
« i nove comandanti di legione. La lista originale rimase presso il
« comando di divisione.

« È vero anche che al comando generale ci venne detto, ed io
« riferii a mia volta al comandante di divisione ed ai comandanti di
« legione, che non si poteva provvedere all'arresto o al fermo delle
« persone elencate, che per il momento andavano solo vigilate, se
« non a seguito di un ordine del comando generale. Non ci venne
« detto con che mezzo detto ordine ci sarebbe pervenuto.

« Nella mia carriera non è mai capitato che il S.I.F.A.R. abbia
« trasmesso all'arma territoriale liste del genere ».

c) Successivamente inteso dalla Commissione Lombardi, così
depose:

« Il generale Picchiotti mise in evidenza che la situazione era un
« po' pesante, che occorreva essere vigili e pronti ad ogni evenienza.

« Ci disse che sarebbero state distribuite liste di estremisti da aggiornare ed aggiunte di prendere in considerazione per una messa a giorno, i piani in nostro possesso relativi all'ordine pubblico. Raccomandò altresì riservatezza per non destare inutili allarmi e, quindi, di limitare la conoscenza di tali predisposizioni alla stretta linea operativa dell'Arma.

« Nel pomeriggio dello stesso giorno il tenente colonnello Bianchi del centro C.S. venne al comando della divisione e mi consegnò le preannunciate liste.

« Di queste liste feci fotocopia per la distribuzione, per poter seguire dal comando con la lista originale gli aggiornamenti che mi sarebbero successivamente pervenuti.

« Il giorno successivo il comandante della divisione riunì presso il comando tutti i comandanti di legione.

« Il generale Cento disse di rinverdire i piani operativi preesistenti e dispose per la consegna delle liste facendo delle raccomandazioni per l'aggiornamento di esse.

« Tale aggiornamento è risultato necessario tanto che una decina di giorni dopo convocai nuovamente nel mio ufficio alcuni comandanti di legione che avevano dei dubbi su alcuni nominativi ed avevano rilevato qualche inesattezza. Anche in tale occasione feci intervenire il tenente colonnello Bianchi ».

d) Alla Commissione parlamentare confermò tutti i passi che sono stati già riportati, aggiungendo:

« "Il generale de Lorenzo ci parlò proprio delle liste che noi dovevamo aggiornare; poi nel pomeriggio ricevetti la visita del tenente colonnello Bianchi, il quale mi portò una lista. Tutti questi elenchi che mi ha portato il tenente colonnello Bianchi erano documenti segreti.

« — *Presidente*: Vi era una interdipendenza fra la presentazione delle liste e le previsioni e l'esecuzione del piano "Solo" ?

« — *Bittoni*: "Nessuna" ».

III) Il generale Dagoberto Azzari, fu ascoltato prima dal generale Manes, successivamente dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* ed infine dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

a) Inteso dal generale Manes, così depose:

« Gli elenchi che mi furono consegnati erano copie fotostatiche
« di quattro fogli divisi per provincia contenenti una quarantina di
« persone appartenenti al P.C.I., tutte delle Marche, che avrebbero
« dovuto essere subito arrestate qualora fosse pervenuto ordine o
« del comandante generale o del capo di stato maggiore oppure del
« sottocapo di stato maggiore. Gli arrestati avrebbero dovuto essere
« concentrati secondo istruzioni che sarebbero state date al momento
« dovuto.

« Non furono dati ordini scritti. Ci fu raccomandato di non far
« parola nemmeno ai rispettivi comandanti di brigata.

« Rientrato in sede, chiamai separatamente i comandanti di
« gruppo, ai quali diedi i nomi delle persone della rispettiva provincia,
« per conoscere il grado di pericolosità degli iscritti.

« Nessun accordo fu preso con la pubblica sicurezza dato che
« avevamo ordini di non far parola ad alcuno ».

b) Successivamente, inteso dal tribunale, il generale Azzari
chiarì anzitutto che quanto alla qualificazione politica delle persone
iscritte nelle liste nessuno in effetti le aveva indicate come appar-
tenenti al P.C.I. Egli ne aveva fatto, in tal senso, una sua personale
illazione.

Quindi, il generale Azzari proseguì:

« Quando arrivai, la riunione era quasi alla fine ed il generale
« Cento stava dicendo di richiamare alla memoria i piani preesi-
« stenti per la difesa delle caserme e questioni connesse con questo
« argomento.

« La riunione continuò con il capo di stato maggiore della divi-
« sione al quale alcuni colleghi posero delle domande. Da tali do-
« mande e dalle risposte e da quanto era stato detto in precedenza,
« mi resi conto che la riunione riguardava questioni di ordine pub-
« blico, in relazione alla situazione politica del momento, che era
« alquanto delicata.

« Subito dopo l'uscita del generale Cento noi ci alzammo e comin-
« ciammo a conversare tra noi; taluno rivolse delle domande al
« colonnello Bittoni. Questi, ad un certo momento, mi consegnò delle
« liste che io intuì essere provenienti dal S.I.F.A.R., sia per la pre-
« senza di quell'ufficiale, sia per l'argomento trattato.

« In mia presenza non si parlò, né da parte del generale Cento né del colonnello Bittoni, di aggiornamento delle liste. Ci venne raccomandata la massima riservatezza. Ricordo che Bittoni mi disse: "non parlare con nessuno". Io replicai: "Nemmeno col mio comandante di brigata" ? Ed egli rispose: "Nemmeno con lui".

« Pensai allora che il mio comandante potesse essere stato informato per altra via. Gli ordini furono tutti dati oralmente.

« Rientrato ad Ancona, convocai separatamente i dipendenti comandanti di gruppo, per mantenere la riservatezza impostami, ed a ciascuno diedi i nominativi di rispettiva competenza. Feci cioè prendere loro degli appunti e non mostrai né parlai delle liste. A ciascuno di loro diedi ordine di accertare l'esattezza anagrafica di ciascun nominativo e soprattutto il grado di pericolosità degli stessi, in funzione di gravi turbamenti di ordine pubblico. Non parlai con i comandanti di gruppo dell'eventualità del fermo delle medesime persone ».

c) Alla Commissione parlamentare il generale Azzari confermò le dichiarazioni sopra riportate.

Il Presidente gli rivolse la seguente domanda: « Lei depose in questi termini: "Nessun accordo fu preso con la pubblica sicurezza dato che avevamo ordine di non fare parola ad alcuno". Questa fu una sua deduzione o fu espressamente detto ? ».

Il generale Azzari rispose:

« Mi fu detto di non parlarne con nessuno, non specificatamente di non parlarne con la pubblica sicurezza; di non parlarne con nessuno, nemmeno con i miei superiori. Quindi non dovevo parlarne, evidentemente, con la pubblica sicurezza. Non mi fu detto specificatamente di non parlarne con la pubblica sicurezza ».

IV) Il generale Edgardo Citanna, chiamato a deporre davanti alla Commissione parlamentare, così dichiarò:

« "Io partecipai alla riunione indetta presso il comando della 2^a divisione in Roma del 28 giugno 1964 presieduta dal generale Cento. Dopo un accenno alla situazione politica, definita delicata, furono distribuiti alcuni elenchi; a me personalmente uno che riguardava persone residenti nella mia giurisdizione.

« Ci fu detto di controllare se queste persone risiedevano dove risultava, secondo le indicazioni di quei fogli. Nel caso fosse stato

« dato l'ordine, dal comando generale, o dallo stesso comando di « divisione, si sarebbero dovute fermare queste persone.

« Non ho partecipato a nessun'altra riunione, né ho avuto altre « incombenze o altre disposizioni od ordini di alcun genere”.

« — *Domanda:* Lei prese quelle liste come un atto ordinario o « straordinario dell'attività dell'Arma ?

« — *Citanna:* "Ordinario, nel senso che era più che altro un atto « di prevenzione, una avvertenza a stare all'erta perché si sarebbero « potute verificare circostanze tali da richiedere una nostra azione più « confacente al momento” ».

8) *Le deposizioni degli ufficiali intervenuti alle riunioni presso il comando della divisione Ogaden di Napoli.*

Si espongono i passi delle deposizioni rese dal generale Giovanni Celi, comandante della divisione, e dal colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato maggiore della divisione.

I) Il generale Giovanni Celi fu ascoltato prima dal tribunale di Roma, nel processo contro *L'Espresso*; poi dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Inteso dal tribunale, si espresse in modo diffuso ed in termini successivamente confermati in ogni parola alla Commissione parlamentare:

« All'epoca dei fatti ero comandante della 3^a divisione carabinieri di Napoli. Dal 17 giugno al 4 luglio 1964 mi trovavo fuori sede. « Al mio rientro alla divisione, venni informato dal mio capo di stato « maggiore, tenente colonnello Dalla Chiesa, che, in occasione di una « venuta a Roma, presso il comando generale dell'Arma, aveva avuto « un colloquio con il capo del reparto operativo e con il capo di « stato maggiore dell'Arma, relativamente all'aggiornamento di liste « di persone pregiudicate, pericolose per l'ordine pubblico e sospette « di spionaggio.

« Tali liste erano state approntate dal S.I.F.A.R., il quale chie- « deva la collaborazione dell'arma territoriale, probabilmente in « quanto questa conosce bene la situazione ambientale.

« Il mio capo di stato maggiore mi precisò che il piano, oltre
« all'aggiornamento, prevedeva ulteriori sviluppi con l'arresto ed il
« fermo delle persone indicate nel caso di necessità, e cioè nel caso
« di grave perturbamento dell'ordine pubblico e previo ordine del-
« l'autorità competente a darlo.

« Dalla Chiesa non mi precisò se per l'aggiornamento delle liste
« era stata informata l'autorità di pubblica sicurezza, ma faccio rile-
« vare che il concerto con detta autorità riguarda solo l'esecuzione
« di piani, oppure la predisposizione di piani. Ciò non significa, però,
« che l'Arma non possa predisporre autonomamente piani per l'or-
« dine pubblico, salvo, però, in caso di attuazione, l'obbligo di infor-
« mare le autorità di pubblica sicurezza. Non so se la pubblica
« sicurezza fosse a conoscenza delle liste predisposte dal S.I.F.A.R.,
« certo si è che l'arma territoriale aveva il dovere di collaborare con
« il S.I.F.A.R., essendo quest'organo a difesa delle forze armate. Rien-
« trato in sede disposi una riunione dei comandanti di legione, per
« trasmettere loro gli ordini ricevuti. Aggiungo però che riunioni del
« genere erano normali, ogni qualvolta era necessario dare istruzioni.

« Secondo quel che a me risulta nel corso della mia carriera,
« non mi è mai capitato che il S.I.F.A.R. abbia chiesto la collabora-
« zione dell'Arma per l'aggiornamento di liste.

« Effettivamente, il mio capo di stato maggiore mi disse che,
« in caso di attuazione degli ordini di arresto, si doveva provvedere
« nel minor tempo possibile. La previsione dei luoghi in cui sareb-
« bero state concentrate le persone da arrestare rientrava in quella
« fase esecutiva che riguardava la legione o, meglio, le singole divi-
« sioni e, pertanto, non discendeva da ordine dato dal comando gene-
« rale dell'Arma ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi il generale Celi così
depose:

« In mia assenza, il generale di brigata Pezzatini riunì tutti i
« comandanti di legione. Durante tale riunione sono state comuni-
« cate le direttive impartite dal capo di stato maggiore del comando
« generale riguardanti la messa a punto delle predisposizioni per
« l'ordine pubblico già esistenti e sono state distribuite per l'aggior-
« namento le liste di estremisti fornite dal capo centro C.S. Nessuna
« obiezione è stata sollevata dai presenti e nessuna osservazione è
« stata fatta circa la legittimità delle richieste che riguardavano esclu-
« sivamente la fase preparatoria.

« Il 7 luglio successivo io tenni rapporto ai miei comandanti di
« legione per trattare l'argomento. Ho considerato il tutto come
« questione di normale amministrazione, tanto che il ritmo delle mie
« ispezioni fuori sede e la concessione di licenze al mio capo di stato
« maggiore e ad altri ufficiali continuarono con la solita frequenza.

« La questione relativa alle predisposizioni e all'aggiornamento
« delle liste da quel momento non fu più considerata ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, diede i seguenti
chiarimenti:

« "Ho già detto in tribunale che era la prima volta che veniva
« richiesto questo aiuto collettivo, perché noi abbiamo avuto sem-
« pre rapporti col S.I.F.A.R. che è il servizio d'informazione delle
« forze armate e che fa capo al ministro della difesa.

« Per casi singoli, per casi particolari noi abbiamo sempre colla-
« borato con il S.I.F.A.R.

« Però, siccome la richiesta veniva dal servizio informazioni delle
« forze armate, noi abbiamo aderito a questo aggiornamento.

« Le liste furono portate la prima volta, in mia assenza, mentre
« ero in licenza".

« — *Presidente*: Quando lei tenne in seguito il suo rapporto, vi
« è stato un altro invio di liste ?

« — *Celi*: "Io penso che fossero le stesse. Nella prima riunione
« furono portate queste liste, che erano suscettibili di aggiorna-
« mento, in quanto qualcuno che era segnato in esse era già morto.
« In questo periodo, allora, è stato fatto tale aggiornamento delle
« liste".

« — *Domanda*: È stato fatto dal S.I.F.A.R. ?

« — *Celi*: È stato fatto dal S.I.F.A.R. e non escludo che sia stato
« fatto anche dall'Arma territoriale".

« — *Presidente*: Nella riunione del 7 o 8 luglio si è riparlato
« delle liste ? E per quale motivo ?

« — *Celi*: "Se ne è riparlato. Siccome non erano aggiornate,
« questo aggiornamento nel periodo è stato fatto anche dal S.I.F.A.R.
« Ripeto: sono passati cinque anni ed io i particolari non li ricordo.
« A livello di comando di divisione non escludo che di queste liste
« si sia parlato o prima o dopo".

« — *Domanda:* Poiché le liste erano state aggiornate, quale scopo
« aveva la consegna di esse ai vari comandi di legione e di divi-
« sione ?

« — *Celi:* "Ci sarà stato qualcosa di suppletivo. È probabile. Potrà
« essere più preciso il mio capo di stato maggiore, perché, ripeto, io
« della questione non mi sono occupato personalmente e non le ho
« lette che superficialmente. Ad esse non ho dato grande importanza,
« in quanto in altre circostanze della mia carriera era già successo
« che avevamo avuto segnalazioni di elementi pericolosi" ».

II) Il colonnello Romolo Dalla Chiesa fu ascoltato prima dal generale Giorgio Manes, poi dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, quindi dalla Commissione Lombardi ed, infine, dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti che interessano l'argomento in trattazione.

a) Al generale Manes così depose:

« Ricordo di essere stato convocato al comando generale. Il
« tenente colonnello Tuccari ci chiarì che la convocazione traeva
« origine dalla particolare situazione del momento, che avrebbe po-
« tuto sfociare in movimenti di piazza. Era quindi necessario adot-
« tare adeguate misure. Ci preannunciò che avremmo avuto, a cura
« del S.I.F.A.R., elenchi di persone che, se fosse stato necessario,
« avremmo dovuto far arrestare. Ci accompagnò quindi nell'ufficio
« del generale Picchiotti, ove erano già alcuni ufficiali del S.I.F.A.R.
« tutti in abito civile.

« Il generale Picchiotti disse che, a cura del C.S., ci sarebbero
« state consegnate liste di persone da arrestare riguardanti le nostre
« rispettive divisioni. Avvertì che, però, i dati convenuti negli elenchi
« non davano completo affidamento, specie nelle indicazioni su abi-
« tazioni, cariche, e perfino sulla loro attuale esistenza in vita.

« Comunque avrebbe provveduto lo stesso S.I.F.A.R. ai neces-
« sari aggiornamenti. Precisò pure che non dovevano essere date
« disposizioni scritte né lasciati appunti agli atti d'ufficio, che le
« liste avrebbero dovuto essere divise per legione e consegnate ai
« rispettivi comandanti, limitandole ai nomi interessanti le giurisd-
« zioni regionali. Raccomandò massima riservatezza.

« Ci pregò di seguirlo dal generale de Lorenzo, che ci intrat-
« tenne brevemente per richiamare la nostra attenzione sulla situa-

« zione. Le liste delle persone da arrestare mi furono consegnate
« qualche giorno dopo, da un ufficiale del locale centro di C.S. L'obiet-
« tivo era di arrestare tutti gli iscritti. All'operazione era interes-
« sato anche il C.S.

« Né nella riunione al comando generale, né in quella al comando
« di divisione, si parlò mai di accordi con la pubblica sicurezza, né
« se questa fosse stata interessata.

« Alla riunione tenuta dal generale Celi parteciparono con me
« tutti i comandanti di legione, nonché un ufficiale del C.S. Nella
« circostanza vennero distribuiti ad essi gli elenchi delle persone
« da arrestare, che erano stati consegnati dal centro C.S. di Napoli,
« il quale in seguito fece anche pervenire note di aggiornamento ».

b) Successivamente inteso dal tribunale, il colonnello Dalla Chiesa rese la seguente ampia, esauriente deposizione, che riportiamo quasi integralmente dato il suo particolare interesse.

« Verso la fine del giugno 1964 fui convocato presso il comando
« generale dell'Arma. Dopo circa un'ora, fummo fatti chiamare dal
« capo di stato maggiore. Davanti alla sua porta vidi due persone
« in abito civile, che poi seppi essere ufficiali del S.I.F.A.R. Il gene-
« rale Picchiotti ci illustrò brevemente la situazione del momento,
« che si presentava fluida e pesante e destava qualche preoccupa-
« zione. Per questo ci invitò ad essere vigili per prevenire qualsiasi
« evenienza. Personalmente condivisi il quadro della situazione fat-
« taci.

« Il generale Picchiotti disse che si trattava di una forma di col-
« laborazione dell'Arma richiesta dal S.I.F.A.R. Il generale Picchiotti
« fece cenno a delle misure cautelative che si sarebbero potute pren-
« dere eventualmente, in caso di grave perturbamento dell'ordine pub-
« blico, quando fosse giunto un ordine della competente autorità.

« terminate le comunicazioni del generale Picchiotti, venni chia-
« mato assieme ai colleghi dal generale de Lorenzo. Il comandante
« disse: "La situazione è quella che è; voi ben la conoscete". Aggiunse
« che avremmo avuto dal generale Picchiotti particolari disposizioni
« su quella che sarebbe dovuta essere l'estrinsecazione di tale vigi-
« lanza; ci raccomandò la massima riservatezza per evitare allarmi
« inutili che non avevano ragione di essere.

« Ritornammo quindi nell'ufficio del generale Picchiotti che ci
« raccomandò di nuovo di essere vigilanti. Tornammo nell'ufficio del
« colonnello Tuccari e qui riesaminammo la questione partendo,

« come dato principale, dall'aggiornamento delle liste, ci preoccupammo di chiarire quale doveva essere il comportamento dell'Arma, in una fase successiva, per l'eventualità dell'evolversi di una situazione, e cioè esaminammo le disposizioni vigenti al riguardo che preesistevano nei confronti delle persone elencate.

(A domanda del pubblico ministero): « "Posso affermare che si parlò di ordine che sarebbe dovuto pervenire dal comando generale. Questo eventuale ordine avrebbe dovuto avere come oggetto il fermo delle persone elencate nelle liste.

(A contestazione dell'avvocato Reale): « Come ho detto, l'ordine principale era quello di aggiornare le liste e se diversamente risulta dalla dichiarazione a mia firma, il mio pensiero è stato male interpretato. Noi dovevamo aggiornare gli elenchi che ci vennero dati.

« Rientrato a Napoli, informai il comandante interinale della divisione, generale di brigata Pezzatini, il quale dispose, per il giorno successivo, una riunione, riservando, però, al comandante della divisione ogni ulteriore delucidazione su quelli che potevano essere gli sviluppi eventuali. Alla riunione parteciparono tutti i comandanti delle legioni dipendenti ed anche l'ufficiale del centro di C.S. che mi portò le liste. Il comandante interinale ricalcò praticamente quanto ci era stato detto dal generale Picchiotti, invitò i presenti ad essere vigilanti ed a prendere in considerazione le disposizioni già vigenti da tempo in materia. Provvidi alla dettatura dei nomi delle persone elencate nelle liste, allo scopo di conservare l'originale per mostrarlo al comandante di divisione al suo rientro. Preciso però che in quella riunione venne dato ai comandanti di legione l'ordine di aggiornamento puro e semplice delle liste di rispettiva competenza.

« Al suo rientro a Napoli il generale Celi, messo al corrente dell'accaduto, dispose una nuova convocazione dei comandanti di legione, in considerazione anche del fatto che dovevano essere distribuiti i nuovi nomi pervenuti.

« Non ci preoccupammo di informare l'autorità di pubblica sicurezza perché gli elenchi provenivano dal S.I.F.A.R., di cui noi, arma territoriale, siamo gli organi esecutivi primari di polizia militare, mentre l'autorità di pubblica sicurezza è organo esecutivo ausiliario.

« D'altra parte, eravamo in una fase per cui non era necessaria alcuna informativa: questa sarebbe stata data in un eventuale successivo sviluppo delle misure.

« L'aggiornamento della lista generale venne da me personalmente effettuato, sulla base delle comunicazioni, a volte anche telefoniche, sulla linea diretta, e comunque sempre verbali, inviati dai singoli comandanti di divisione.

(A domanda del pubblico ministero): « Non venne dato ordine ai comandi di legione di confrontare le liste con i registri delle persone socialmente pericolose esistenti presso i singoli comandi territoriali. Nulla esclude, però, che i rispettivi comandanti abbiano potuto attingere dette notizie dai loro registri.

« Nel corso della mia carriera non è mai capitato che il S.I.F.A.R. abbia dato all'Arma ordine di aggiornamento delle liste.

« Non ritenemmo, in occasione della prima riunione, di dare disposizioni di dettaglio in quanto, nella valutazione del comandante interinale della divisione e mia personale, la situazione non era tale da far presumere la possibilità di un ulteriore sviluppo delle misure. Nella seconda riunione, come ho detto, non vennero dati ordini, ma vennero prospettate le possibilità di ulteriore sviluppo delle misure ».

c) Il colonnello Dalla Chiesa venne successivamente ascoltato dalla Commissione Lombardi e così depose:

« Il generale Picchiotti ci intrattenne sulla situazione politica del momento e ci comunicò che avremmo ricevuto delle liste di estremisti raccomandandoci l'aggiornamento delle stesse, e richiamò la nostra attenzione sulla opportunità che misure cautelative per la sicurezza fossero rivedute e messe a giorno.

« Al termine di questo colloquio fummo introdotti nell'ufficio del comandante generale de Lorenzo, il quale ribadì brevemente gli stessi argomenti, mettendo in evidenza che nella particolare delicata situazione l'Arma doveva essere vigile ed attenta. Ritornai nell'ufficio del tenente colonnello Tuccari, facemmo qualche commento sulle disposizioni ricevute, ma né in questa occasione, né precedentemente, fu sollevata alcuna obiezione circa la loro legittimità. Era nostra opinione che tali predisposizioni rientrassero nella piena legalità e che l'intenzione del comandante generale fosse unicamente quella di richiamarci ai nostri compiti specifici perché l'Arma fosse pronta ad assolvere in ogni evenienza, la sua naturale funzione. Le sue parole non potevano dare adito a differenti interpretazioni.

« La riservatezza che c'era stata ripetutamente raccomandata
« tendeva a limitare la conoscenza delle disposizioni alla stretta linea
« operativa e cioè: comandanti di divisione, capi di stato maggiore,
« capi ufficio O.A.I.O. (Ordinamento, Addestramento, Informazioni, Ope-
« razioni) e comandanti di gruppo. Per questo motivo alle riunioni
« parteciparono i comandanti ed i capi ufficio specificamente interessati.

« Ricordo che nell'aprile 1964 il tenente colonnello de Forgel-
« linis consegnò un plico in busta gialla che conteneva liste di estre-
« misti. Il comandante della divisione, generale Celi, mi consegnò
« tale plico unitamente ad un appunto con il quale mi ordinava di
« riporlo nella mia cassaforte. Da quel giorno sino a quando io tenni
« la carica di capo di stato maggiore e, cioè, sino al 30 giugno 1965,
« tale plico rimase nella cassaforte ».

d) Inteso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, così depose:

« "Il generale Picchiotti pose subito la questione relativa alla
« situazione del momento che egli definì fluida, tale da tenere vigili
« i comandi dell'Arma. Egli insistette su questa vigilanza. Noi condi-
« videmmo in pieno le sue apprensioni perché nel quadro generale
« — anche se non vi erano situazioni specifiche — la situazione
« appariva tale e cioè fluida e pesante".

« — *Presidente*: Per ragioni economiche o per ragioni politi-
« che ?

« — *Dalla Chiesa*: "Per ragioni concomitanti ad una incombente
« crisi di Governo anche per circostanze alquanto preoccupanti nei
« vari settori che imponevano all'Arma di non dovere in alcun modo
« lasciarsi cogliere di sorpresa dagli eventi. Perciò questa parte che
« il capo di stato maggiore ci sottolineò, era pienamente condivisa
« da me e credo anche dagli altri colleghi. L'Arma era chiamata ad
« essere vigilante per prevenire qualsiasi possibilità che si sarebbe
« potuta determinare.

« Ci preavvisò che da parte degli organi del S.I.F.A.R. ci sareb-
« bero state date delle liste per le quali l'Arma era stata chiamata
« a collaborare ai fini di addivenire ad un aggiornamento".

« — *Presidente*: Cosa intende per aggiornamento ?

« — *Dalla Chiesa*: "Aggiornamento anagrafico, cioè accertamento
« dell'esistenza o meno di queste persone, della loro residenza e
« quindi, confermare la loro presenza e residenza.

« In questa circostanza venne anche precisato che nei confronti
« di queste persone dovevano, comunque, essere prese misure caute-
« lative al fine di mettere l'Arma nelle condizioni di essere pronta a
« tutelare le istituzioni democratiche, cioè di assolvere le sue fun-
« zioni, i suoi compiti di istituto principalmente, di polizia militare”.

« — *Presidente*: Cosa si doveva preparare, oltre all'aggiorna-
« mento anagrafico ?

« — *Dalla Chiesa*: "La eventualità che fossero venute delle dispo-
« sizioni precise dal comando generale che dovevano portare a delle
« misure cautelative nei confronti di queste persone. Non erano or-
« dini esecutivi cioè che andassero oltre la prevenzione. Si trattava
« di un atto preventivo”.

« — *Presidente*: Con le parole "atto preventivo", intende "pre-
« disposizioni ? ”.

« — *Dalla Chiesa*: "Predisposizioni tali che potessero mettere
« gli organi preposti alla sicurezza dello Stato in condizioni di inter-
« venire, allorquando fosse venuto un ordine preciso, legittimo”.

« — *Presidente*: Cosa intende per "ordine legittimo" ?

« — *Dalla Chiesa*: "Dagli organi competenti. Avremmo obbedito
« ad un ordine del comando generale, riferito al Parlamento, al Go-
« verno, alla magistratura, agli organi centrali”.

« — *Presidente*: Per legittimo intende un ordine inserito in un
« provvedimento del Governo o della magistratura ?

« — *Dalla Chiesa*: "Sì, non potevo dare ad esso altra interpre-
« tazione.

« Il generale de Lorenzo ci fece presente la situazione del mo-
« mento ed aggiunse che si trattava di una situazione che imponeva
« una estrema vigilanza da parte dell'Arma.

« Si trattò di una riunione che il generale de Lorenzo concluse
« in termini direi sbrigativi, aggiungendo che non era il caso di de-
« stare inutili allarmi, che bisognava, quindi, agire con molta riser-
« vatezza, appunto perché non si determinassero degli allarmi che
« non avevano ragione d'essere.

« Ho riferito quello che il comandante generale mi aveva detto
« al comandante interinale della brigata, che stabilì di convocare
« per l'indomani i comandanti di legione, cosa che venne fatta.

« A questa riunione partecipò anche l'ufficiale del centro C.S. di
« Napoli, non il capo centro. In questa sede il comandante della
« brigata, comandante interinale della divisione, sommariamente
« ribadì gli ordini che erano stati dati dal comando generale, rela-
« tivamente alla vigilanza in rapporto alla situazione, alle misure che
« dovevano essere in conseguenza prese, soprattutto a tutela delle
« nostre caserme. Disse che in rapporto a questa vigilanza sarebbero
« state distribuite dal capo di stato maggiore delle liste di persone
« che riguardavano le singole giurisdizioni.

« Ai comandanti di legione venne precisato che doveva essere
« fatto un aggiornamento anagrafico. Non venne mossa alcuna obie-
« zione né alcuna opposizione”.

« — *Presidente*: Domando se nelle varie riunioni qualcuno ebbe
« a manifestare delle perplessità in ordine alle liste.

« — *Dalla Chiesa*: "Nella dichiarazione che figura nella relazione
« del generale Manes, che io non voglio qui dire che non risponda
« a quanto io possa avere affermato — l'ho firmata e la confermo —
« ma certo vi sono state delle omissioni, ed una delle omissioni, la
« più importante, della quale gli avrei riferito io stesso, riguarda
« proprio questa questione.

« In tale dichiarazione viene precisato che alcuni manifestarono
« perplessità, ma manca la prima parte. Io dissi: in quella sede
« nessun ufficiale manifestò alcuna perplessità, e se perplessità vi
« furono, furono relative all'attuazione pratica di quello che in un
« secondo momento si sarebbe dovuto fare. Manca, quindi, la pre-
« messa, cioè quello che io avevo confermato: penso che sia un vuoto
« che è sfuggito al generale Manes, ma che per me ha enorme ri-
« levanza.

« Quando confermai al generale Manes il mio sdegno nei con-
« fronti di quegli ufficiali che avevano manifestato perplessità — e
« questo lo feci perché l'Arma era stata esposta alla considerazione
« di uscire fuori dalla legalità e dalla imparzialità — in quella circo-
« stanza, dissi che ero talmente convinto della legittimità della cosa
« che avrei ripetuto, se me lo avessero ordinato, quello che avevo fatto.

« A conferma del mio giudizio dissi: in sede di riunioni al co-
« mando di divisione non c'è stato nessuno che abbia manifestato

« perplessità sulla legittimità dell'ordine; se perplessità vi può essere
« stata (e non nella prima riunione, ma nella seconda, perché nella
« prima abbiamo trattato soltanto di questioni di aggiornamento), fu
« avanzata da parte di qualche comandante di legione in ordine alla
« attuazione pratica.

« Voglio comunque precisare che in quella dichiarazione che ho
« richiamato manca la premessa che, forse, avrebbe chiarito meglio
« quello che era il mio pensiero ».

Al colonnello Dalla Chiesa venne ancora domandato se confermasse che in occasione delle varie riunioni non era stata manifestata perplessità sulla mancata presa di contatto con gli organi della pubblica sicurezza e con le prefetture. Il colonnello Dalla Chiesa rispose:

« "Lo confermo e dirò anche perché ero convinto e non perplesso
« su questa questione. Eravamo in una fase per cui eravamo inve-
« stiti di funzioni che attengono alla polizia militare. Eravamo in una
« fase di aggiornamento. Avremmo potuto anche informare la pub-
« blica sicurezza. Ma in una fase di accertamento perché mai avrem-
« mo dovuto farlo? Non ne ho vista la ragione anche in funzione di
« quella riservatezza che il caso richiedeva, di limitare le notizie
« alle persone che dovevano attuare questi aggiornamenti, queste
« predisposizioni".

« — *Presidente*: Le liste erano solo quelle del S.I.F.A.R. o vi
« erano liste all'infuori di queste, di cui parlava l'aggiornamento?

« — *Dalla Chiesa*: "Solo quelle del S.I.F.A.R.".

« — *Presidente*: Siccome le sue versioni sono in qualche punto
« — lei lo ha constatato — diverse, lei intende confermare quella
« resa in tribunale e qui, o quella resa a Manes?

« — *Dalla Chiesa*: "Confermo quella che ho reso in tribunale
« e che ho ripetuto qui. L'aggiornamento non era il compito finale
« al quale noi dovevamo giungere, perché nella sede del comando
« generale il generale Picchiotti parlò di misure cautelative, che
« avrebbero dovute essere prese nei confronti di queste persone qua-
« lora fosse stato dato l'ordine".

« — *Domanda*: Alla Commissione Lombardi ha detto che nel-
« l'aprile 1964 il tenente colonnello De Forgellinis consegnò delle
« liste al comando di divisione. Le consegnò a lei? E in tal caso, quali
« liste erano?

« — *Dalla Chiesa*: "In sede di Commissione Lombardi mi si
« dette per acquisito che tra il 13 e 16 aprile erano state consegnate
« delle liste al comando di divisione. Questo particolare mi fece riflet-
« tere che in effetti verso quell'epoca venne il tenente colonnello De
« Forgellinis al comando della divisione e chiese a me di parlare
« con il generale. Poco dopo il generale mi ha chiamato e mi ha
« consegnato una busta aperta, dicendomi di chiuderla in cassaforte,
« senza tuttavia specificarmi il contenuto di essa. Io guardai e vidi
« che erano liste di nomi cui il S.I.F.A.R. attribuiva molta impor-
« tanza. Di altre liste che rimasero nessuno mi chiese mai niente.
« Ebbi solo l'ordine di metterla in cassaforte, nessun altro ordine.
« Queste sono ritornate alla ribalta allorquando mi sono state con-
« segnate le altre liste".

« — *Domanda*: Il generale Picchiotti ed il generale de Lorenzo
« dissero di convocare di urgenza i comandanti di legione e, comun-
« que, coloro i quali hanno fatto poi quella riunione a Napoli ?

« — *Dalla Chiesa*: "Quando vi fu la prima riunione, il generale
« Pezzatini ritenne di dare subito esecuzione a questo, come normal-
« mente noi facciamo, e il giorno dopo convocò i comandanti di
« legione. Quando è tornato il generale, il giorno 4, non ha fatto la
« riunione l'indomani ma qualche giorno dopo, senza attribuire alcuna
« urgenza".

« — *Domanda*: Nei primi giorni di luglio e, comunque, prima
« del 6 luglio, ci furono a Roma altre riunioni dei capi di stato mag-
« giore delle divisioni per la questione delle liste ?

« — *Dalla Chiesa*: "Una specifica riunione su questo argomento
« non è stata fatta. Naturalmente, in sede di riunione, con i capi di
« stato maggiore abbiamo parlato dello sviluppo di questo aggiorna-
« mento, ma non sono state date altre direttive, sono state solo scam-
« biate delle opinioni sui criteri che i comandanti di legione avevano
« ritenuto di adottare. Ma una specifica riunione per questo non c'è
« stata. Quella fu sicuramente una riunione relativa alla istituzione
« dei posti di pronto intervento dei carabinieri" ».

CAPITOLO QUARTO
PREDISPOSIZIONI ESECUTIVE

1) *Introduzione.*

In questo capitolo il tema delle liste per la enucleazione di soggetti ritenuti pericolosi — o per motivi inerenti allo spionaggio e al controspionaggio, o per l'ordine pubblico, o per la sicurezza dello Stato — viene considerato sotto l'aspetto delle predisposizioni esecutive che si assume siano state adottate o, comunque, programmate. Le predisposizioni di cui si è parlato vanno da quelle inerenti alla pratica realizzazione del fermo o dell'arresto degli enucleandi — vale a dire le predisposizioni riferibili a misure da attuare e coordinare per una pronta e certa esecuzione dell'ordine di fermo o di arresto simultaneo dei diversi soggetti — a quelle del loro concentramento provvisorio in un luogo del continente nazionale, per poi arrivare al trasporto degli enucleandi nel territorio insulare. Naturalmente l'indagine si è condotta non solo sull'eventuale fondamento di tali predisposizioni, ma anche sulla identificazione della iniziativa per una loro più corretta interpretazione e per eventuali addebiti di responsabilità.

Pertanto le risultanze dell'inchiesta che qui saranno riassunte riguarderanno gli accertamenti condotti sui seguenti episodi:

Sezione A) *Predisposizione degli strumenti atti a forzare le serrature dei portoni dei domicili degli enucleandi; ricerca dei luoghi segreti di raccolta degli enucleandi per il trasporto degli stessi fuori del territorio continentale.*

Sezione B) *Predisposizione di mezzi di trasporto navali e aeronautici; destinazione definitiva dei luoghi dove gli enucleandi si sarebbero dovuti concentrare.*

SEZIONE A)

Predisposizione degli strumenti atti a forzare le serrature dei portoni dei domicili degli enucleandi; ricerca dei luoghi segreti di raccolta degli enucleandi per il trasporto degli stessi fuori del territorio continentale.

L'indagine è stata condotta, come in tutti gli episodi, sulla seguente pista: compulsando, innanzi tutto, la relazione o i chiarimenti del generale Luigi Lombardi ed integrando l'una e gli altri con gli accertamenti eventualmente assunti dal senatore Jannuzzi; procedendo, quindi, nell'inchiesta testimoniale del comando dell'Arma fino ai comandi delle tre divisioni dei carabinieri e cioè la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma e l'Ogaden di Napoli.

2) *Gli accertamenti della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi — Le denunce del senatore Jannuzzi.*

a) Ben poco si rintraccia, sul tema, nella relazione Lombardi, essenzialmente per due ordini di motivi: primo, poiché essa era, soprattutto, diretta alla individuazione di un eventuale piano eversivo — e perciò all'accertamento di eventuali responsabilità del comando del S.I.F.A.R. o del comando generale dell'Arma —; secondo, poiché è, invece, risultato che le iniziative di cui ci stiamo in proposito occupando, se prese, furono comunque sempre promosse in sede di legione.

La Commissione pertanto ha trovato l'argomento di scarso interesse per il mandato ricevuto.

Dalla Commissione parlamentare venne posta al generale Lombardi la seguente domanda:

« Vorrei conoscere, con maggiore precisazione, se, in effetti, fossero state date le predisposizioni per procurarsi grimaldelli o chiavi « e per ricercare locali a Linate, dove concentrare gli enucleandi ».

Il generale Lombardi così rispose:

« Non sono state date. È stato detto solo di studiare, ma non « è stata data nessuna disposizione. Nel caso in cui — è stato detto — « riceviate un elenco di persone da arrestare o da fermare (e sap-

« siamo che le liste non erano aggiornate), bisogna preparare tutto « questo ».

b) Il senatore Raffaele Jannuzzi, deponendo dinanzi alla Commissione parlamentare, sull'argomento disse:

« Ci sono ancora dei testi molto interessanti, che potrebbero « chiarire il dubbio che ancora vedo gravare sulla Commissione e cioè « a qual punto è arrivata la preparazione; c'è il tenente colonnello « Citanna, che comandava la legione di Cagliari, e che era stato incaricato della parte relativa ai campi di concentramento. Il Citanna « per due mesi oppose resistenza, perché non sapeva in che modo « provvedere al vettovagliamento necessario per ottocento persone. « Altro che fase preparatoria ! ».

3) *Deposizioni di ufficiali addetti al servizio di informazioni delle forze armate (S.I.F.A.R.).*

Sull'argomento furono sentiti il generale Giovanni Allavena, capo dell'ufficio "D" *pro tempore* del S.I.F.A.R. ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi, capo sezione *pro tempore* dello stesso ufficio.

I) Il generale Allavena fu inteso sull'argomento dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* e dalla Commissione parlamentare.

Si riportano i passi delle deposizioni che interessano.

a) Al tribunale così depose:

« Non ho ricevuto o trasmesso alcun ordine per l'eventuale sviluppo dell'aggiornamento delle liste in misure di fermo o di arresto « delle persone in esse elencate ».

b) Nella deposizione resa alla Commissione parlamentare, così dichiarò:

« — *Domanda*: Se il S.I.F.A.R. chiese soltanto l'aggiornamento « delle liste, come spiega l'attività del comando generale dell'Arma « per la enucleazione e per una eventuale esecuzione del trasferimento di tutti coloro che erano inseriti nelle liste ?

« — *Allavena*: "Noi non abbiamo trasmesso altro che liste, senza « nessun ordine; non potevamo nemmeno darlo, perché non dipende

« da noi trasmettere certi ordini in relazione a questioni di concen-
« tramento, di trasferimento od altro. È nelle norme di polizia mili-
« tare che vengono stabilite le predisposizioni che i comandi del-
« l'Arma debbono attuare”.

« — *Domanda*: È un compito istituzionale conseguente all'aggior-
« namento ?

« — *Allavena*: "Non è conseguente; rientra nel piano delle pre-
« disposizioni, e non ha nulla a che fare con l'aggiornamento. L'Arma
« territoriale ha dei compiti propri, fissati dai regolamenti”.

« — *Presidente*: La disposizione di aggiornare le liste non con-
« tiene esplicitamente la messa a punto di ogni eventuale conse-
« guenza ?

« — *Allavena*: "Le stesse istruzioni stabiliscono esattamente che
« l'invio degli elenchi costituisce aggiornamento. È fissato. Invece
« l'invio delle schede è già questione operativa. Ma l'invio delle
« schede (cosa che non è stata fatta) rientra soltanto nel periodo
« di mobilitazione. In quel caso, allora, per gli stranieri e per gli ita-
« liani residenti all'estero, le schede vanno inviate anche alla que-
« stura e diventano operative. Ma l'elenco, ripeto, non è operativo;
« è fissato dal regolamento che esso deve essere inviato per l'aggior-
« namento, e ci si deve avvalere esclusivamente dell'arma dei ca-
« rabinieri” ».

II) Il tenente colonnello Bianchi, inteso dal tribunale di Roma
nel processo contro *L'Espresso*, così depose:

« Nessun altro ordine, né di sorvegliare, né eventualmente di fer-
« mare o arrestare le persone contenute nelle liste, venne da me rice-
« vuto o trasmesso. Il colonnello Allavena non mi disse se l'aggior-
« namento delle liste era in relazione alla situazione politica del mo-
« mento; io lo ritenni un lavoro di ordinaria amministrazione ».

Nella deposizione di fronte alla Commissione parlamentare, il
tenente colonnello Bianchi ha dichiarato che, nel corso della riu-
nione dei comandanti di legione della 2^a divisione, alla quale era
stato invitato a presenziare dal colonnello Bittoni, non era stato
detto, « nella maniera più assoluta », che le persone incluse nelle
liste dovessero essere arrestate.

4) *Deposizioni degli ufficiali addetti al comando generale dell'Arma.*

Riporteremo le dichiarazioni del generale Franco Picchiotti, capo di stato maggiore *pro tempore* e del colonnello Luigi Tuccari, capo dell'ufficio operazioni *pro tempore*.

Nessuna citazione viene riportata dalle varie deposizioni rese dall'onorevole de Lorenzo, perché come già si è appreso nei capitoli precedenti, per quanto riguarda la distribuzione delle liste, il suo intervento si limitò al saluto dato ai capi di stato maggiore delle tre divisioni presentatigli, per il saluto di prammatica, dal capo di stato maggiore generale Picchiotti.

In tale occasione abbiamo appreso che il generale de Lorenzo si limitò alla sottolineatura della delicatezza del momento e dei doveri di vigilanza, rinviando i tre capi di stato maggiore alle direttive che avrebbero appreso dal generale Picchiotti.

Riferiamo perciò le deposizioni, come si è detto, del generale Picchiotti e del colonnello Tuccari.

I) *Deposizione del generale Franco Picchiotti.*

Il generale Picchiotti, sul punto della programmazione in dettaglio delle predisposizioni esecutive, fu ascoltato in varie sedi. Si riportano i passi essenziali delle varie deposizioni rese nelle sedi amministrativa, giudiziaria e parlamentare.

a) *Al generale Manes così dichiarò:*

« A conoscenza delle predisposizioni da adottare, non potevano essere solo gli ufficiali di divisione e capi di stato maggiore, ma certamente anche il personale dei rispettivi uffici e comandanti di legione e gruppi, che furono selezionati a collaborare, nonché qualcuno degli uomini che avrebbero dovuto partecipare a eventuali fermi ed arresti di persone pericolose che i piani prevedevano. Inoltre dovevano essere al corrente elementi del C.S., che avevano redatto, poi aggiornato, gli elenchi delle persone che avrebbero dovuto arrestare, se i piani fossero stati attuati ».

b) *Presso il tribunale di Roma, il teste così si espresse:*

« Gli ufficiali del S.I.F.A.R. mi precisarono che le persone comprese nelle liste dovevano essere neutralizzate con il loro fermo, nel caso di attuazione del progetto; ma non entrarono in dettagli che

« dovevano essere concordati in seno alle singole divisioni. È ovvio, « per altro, che il fermo di più persone implica il problema della « loro custodia e del loro trasporto ».

c) Successivamente alla Commissione Lombardi il generale Picchiotti rilasciò una dichiarazione nella quale si legge:

« Il tenente colonnello Bianchi, dopo alcuni accenni all'opportunità di studiare le conseguenti e necessarie predisposizioni di carattere logistico e operativo, lasciò il mio ufficio. All'atto della consegna delle liste, ripetei quanto mi aveva comunicato il tenente colonnello Bianchi circa la predisposizione da prendere nel campo logistico-operativo; direttive che furono poi riprese e ribadite dallo stesso tenente colonnello Tuccari. Nessuna urgenza è stata fatta circa l'attuazione delle direttive, tanto che lo scambio di informazioni si protrasse per più mesi ».

Dinanzi alla Commissione parlamentare il generale Picchiotti ha confermato di aver deposto in tribunale che, a quanto gli avevano precisato gli ufficiali del S.I.F.A.R., le persone comprese nelle liste « dovevano essere neutralizzate con il loro fermo nel caso di attuazione del progetto », ma ha precisato che egli ignorava che cosa prevedesse tale progetto:

« Vi sono delle liste di persone pericolose, ma poi vi sarà anche una parte generale dove si dirà come neutralizzare le persone delle varie categorie di pericolosità ».

Alla domanda se egli si riferiva all'operazione relativa a questo elenco, il generale Picchiotti rispondeva affermativamente aggiungendo:

« Il progetto non l'ho visto e di mia scienza non so se esista. Mi disse il tenente colonnello Bianchi che apparteneva ad un progetto di norme cautelative, ma che cosa fosse e che cosa prevedesse non lo so. Né l'ho chiesto, perché agli ufficiali del S.I.F.A.R. non si chiedono queste cose ».

E ancora:

« Dissi ai capi di stato maggiore che avrebbero avuto poi contatti con i capi centro C.S. competenti e di agevolare questi ufficiali nel predisporre le disposizioni cautelative che avrebbero richiesto ».

A precisazione poi della dichiarazione da lui resa in merito dinanzi alla Commissione Lombardi, egli ha detto:

« A volte si può anche tradire il pensiero. Il tenente colonnello Bianchi oltre ad avermi chiesto di fare aggiornare le liste, mi ha

« chiesto che i comandi territoriali competenti agevolassero i capi dei
« centri C.S. per risolvere dei problemi di carattere logistico. Eviden-
« temente si trattava di trasporto e di custodia di persone da neutra-
« lizzare nel caso che il progetto fosse stato attuato ».

II) Deposizione del colonnello Luigi Tuccari.

Il colonnello Luigi Tuccari dichiarò di fronte al tribunale di Roma, che effettivamente il generale Picchiotti aveva parlato di misure cautelative che si sarebbero dovute prendere nei confronti delle persone elencate nelle liste in caso di moti o sovvertimento di piazza, ma non si era scesi nei dettagli nemmeno quando tutti fecero ritorno nel suo ufficio (del Tuccari), poiché i capi di stato maggiore erano bene a conoscenza di quelle che dovevano essere le misure da adottare date le disposizioni vigenti. E precisò: « In particolare, non si fece cenno a fermi od arresti ».

Contestatogli che dalla dichiarazione scritta resa dal generale Dalla Chiesa al generale Manes, risultava che era stato proprio il teste a parlare con i capi di stato maggiore delle divisioni di eventuale arresto delle persone, il colonnello Tuccari così rispose:

« Evidentemente il Dalla Chiesa confonde con quanto egli seppe
« in un secondo tempo; in mia presenza non si parlò di arresto.
« Insisto nell'affermare, inoltre, che io non ho mai conosciuto il con-
« tenuto degli elenchi, né li ho mai visti e quindi non potevo parlare
« di dette liste ».

Il colonnello Tuccari fu successivamente ascoltato sull'oggetto dalla Commissione.

Ecco i brani essenziali della sua deposizione:

« — *Domanda*: In occasione della visita dei tre capi di stato
« maggiore delle divisioni al generale de Lorenzo, si parlò di moda-
« lità logistiche relative anche all'esecuzione del progetto concernente
« i fermi, gli arresti e le enucleazioni ?

« — *Tuccari*: "Ho già detto alla Commissione Lombardi che di
« queste modalità logistiche in mia presenza non si parlò".

« — *Domanda*: Neppure in una successiva riunione che è avve-
« nuta nell'ufficio del comando generale i primi giorni del mese di
« luglio ?

« — *Tuccari*: "Ho già dichiarato — e sono in grado di dimo-
« strarlo — che fino al 4 luglio io sono stato assente da Roma".

« — *Domanda*: Io ho parlato dei primi giorni di luglio: può « darsi che sia avvenuta il 4 oppure il 5 o il 6.

« — *Tuccari*: "Allora affermo in modo categorico che questo « problema del trasporto e del concentramento delle persone non è « stato trattato in mia presenza e che io non lo conoscevo".

« — *Domanda*: Allora, signor Presidente, vorrei che contestasse « al teste quanto ha affermato il colonnello Bittoni nella seconda « parte della sua deposizione resa a questa Commissione.

« — *Presidente*: Il colonnello Bittoni ha dichiarato: "Notai il « colonnello De Julio e, mi sembra, anche il tenente colonnello « Tuccari".

« — *Tuccari*: "Un argomento così importante non mi sarebbe « sfuggito e non avrei nessun motivo per non riferirlo".

« — *Presidente*: D'altra parte, il colonnello Bittoni dichiara che « quella riunione avvenne il 2 luglio.

« — *Tuccari*: "Io sono rientrato a Roma il 4".

« — *Domanda*: Nella traccia che venne redatta dal colonnello « Tuccari, non c'era cenno delle enucleazioni ?

« — *Tuccari*: "Non mi sembra. In quella traccia, o comunque « in quella occasione, non si è parlato di enucleazioni" ».

5) *Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Pastrengo di Milano.*

Contrariamente al metodo sinora seguito nella esposizione delle risultanze testimoniali degli ufficiali partecipanti alle riunioni tenute a Milano al livello di comando di divisione, questa volta non ci atterremo all'ordine gerarchico, procedendo dal grado più alto, ma all'ordine dettato dal contenuto delle deposizioni.

Infatti, per quanto riguarda l'ambito territoriale appartenente alla giurisdizione della divisione Pastrengo di Milano, delle disposizioni esecutive parleranno il tenente colonnello Giuseppe Palumbo, capo *pro tempore* del C.S. di Milano ed il generale Cosimo Zinza che allora comandava la legione di Milano.

Poiché le dichiarazioni di costoro vennero smentite in termini drastici tanto dal generale Markert, quanto dal tenente colonnello Mingarelli, si procedette ad un confronto i cui risultati esporremo alla fine del presente paragrafo.

L'ordine espositivo delle deposizioni, perciò, sarà il seguente:

— Colonnello Giuseppe Palumbo, capo *pro tempore* del C.S. di Milano;

— Generale Cosimo Zinza, comandante *pro tempore* della legione di Milano;

— Generale Adamo Markert, comandante *pro tempore* della divisione Pastrengo;

— Tenente colonnello Dino Mingarelli, capo di stato maggiore *pro tempore* della divisione;

— confronto tra il tenente colonnello Giuseppe Palumbo e il tenente colonnello Dino Mingarelli;

— ed infine la deposizione del generale Giovanni Battista Palumbo, comandante *pro tempore* della legione di Genova.

I) Deposizione del tenente colonnello Giuseppe Palumbo, capo *pro tempore* del controspionaggio di Milano.

a) Il colonnello Palumbo, aveva dichiarato alla Commissione Lombardi, che nella riunione del 28 giugno 1964, in sede di comando di divisione dei carabinieri di Milano, era stato raccomandato:

« ...di stabilire modalità di prelevamento di dette persone con elementi scelti e di provata capacità: operazione da effettuarsi prima dell'alba; di avviare con automezzi i fermati — sotto scorta — il più rapidamente possibile a basi aeree, scegliendo itinerari che assicurassero maggiore speditezza e sicurezza al movimento stesso; di aggiornare i progetti di difesa delle caserme.

« Per quanto si riferisce al prelevamento delle persone, fu prospettata da qualcuno dei presenti la difficoltà che sarebbe sorta nel caso di persone abitanti in stabili sprovvisti di portineria.

« E, pertanto, venne deciso — seduta stante — che, al termine dei sopralluoghi da effettuarsi, il comandante della legione di Milano avrebbe segnalato a me, che disponevo di personale tecnico, quegli stabili sprovvisti di portineria, perché provvedessi alla fabbricazione di chiavi false da fornire, poi, agli elementi operanti.

« Preciso, tuttavia, che nessuna richiesta di pratica attuazione delle « suindicate misure mi è mai pervenuta.

« Aggiungo, infine, che — per quanto riguarda la città di Milano — avrei dovuto — come rappresentante del S.I.F.A.R. — fornire « elementi specializzati in grado di assicurare il regolare funzionamento degli apparati della locale stazione R.A.I.-TV, qualora si fosse « verificata la particolare temuta emergenza ».

b) Nella deposizione di fronte alla Commissione parlamentare, il colonnello Palumbo confermò che nella riunione il generale Markert parlò dei "trasporti". Invitato a specificare cosa intendesse per "parlare", il colonnello Giuseppe Palumbo dichiarò:

« È una specie di direttiva, quindi di studio: si sarebbe dovuto « fare così qualora si fosse verificata la particolare "emergenza" « e che "era una direttiva di massima che i comandi di legione « avrebbero, poi, dovuto elaborare" ».

II) Deposizioni del generale Cosimo Zinza, comandante *pro tempore* della legione di Milano.

Il generale Cosimo Zinza fu sentito dal generale Manes, dal tribunale di Roma, dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

a) Il generale Zinza, aveva dichiarato al generale Manes:

« (Le persone enucleate) avrebbero dovuto essere rilevate dalle « case in ora conveniente, convogliate in una determinata località « non comunicataci.

« Ricordo che rivolgemmo qualche richiesta di precisazione, non « senza muovere obiezioni e riserve sugli inconvenienti che potevano « sorgere nell'attuazione, tanto più che avremmo dovuto realizzare « espedienti per penetrare nelle case dei designati, che nella sola « città di Milano erano 44 o 47.

« Per quanto mi riguarda, affidai l'incarico al capo ufficio O.A.I.O. « che impartì le disposizioni. Naturalmente si servì di ufficiali e sott- « tufficiali dipendenti ».

b) Il generale Zinza confermò tale dichiarazione al tribunale di Roma, precisando:

« Al termine della riunione (al comando di divisione di Milano, « *n.d.R.*) mi recai nel mio ufficio e convocai il capo dell'ufficio ope-

« razioni della legione, tenente colonnello Oreste Tangini al quale
« consegnai il fascicolo ed impartii il seguente ordine esecutivo:
« dividere, cioè, i settori, le zone, in cui abitavano le persone da fer-
« mare, affidare ogni settore a squadre formate da sottufficiali e co-
« mandate da un provetto sottufficiale, maresciallo o brigadiere; effet-
« tuare la ricognizione dei portoni d'ingresso delle abitazioni, al fine
« di stabilire se esistevano portieri, perché in caso contrario ci si
« sarebbe dovuti rivolgere all'organizzazione tecnica del S.I.F.A.R.,
« per l'adozione di particolari mezzi per aprire i portoni e penetrare
« nell'interno delle abitazioni. Il tenente colonnello Bruno Sarti, co-
« mandante il gruppo interno di Milano, fu incaricato dal tenente
« colonnello Tangini di reperire i locali all'aeroporto di Linate, dove
« concentrare i fermati. Non ci fu detto quando l'ordine sarebbe
« venuto: noi dovevamo predisporre tutto in attesa dell'ordine che,
« comunque, sarebbe venuto tramite il comando di divisione ».

c) Nelle dichiarazioni rese alla Commissione Lombardi (regi-
strate su nastro) il generale Zinza dichiarò:

« Il generale Markert ci distribuì un opuscolo azzurro, compilato
« dal S.I.F.A.R., con l'elenco di persone da fermare a seguito di spe-
« cifico ordine ».

Ad una osservazione del presidente della Commissione il gene-
rale aveva risposto trattarsi di un ordine non esecutivo, ma presun-
tivo; alla successiva domanda in che cosa consistesse, il teste chiariva:

« Hanno detto questo, che bisogna tenersi pronti ad arrestare
« queste persone in seguito ad un ordine che fosse pervenuto dal co-
« mando generale, in conseguenza di questo, naturalmente, ho dato
« gli ordini preventivi, cioè ho dato le disposizioni ».

Sempre nel corso della deposizione di fronte alla Commissione
Lombardi (nastri), il generale Zinza dice testualmente:

« "Ho chiamato il comandante del gruppo interno, presente il
« capo dell'ufficio O.A.I.O. e ho detto: 'Qui bisogna che toponomasti-
« camente noi dividiamo in settori la città, costituiamo delle squadre
« comandate da provetti sottufficiali, facciamo degli accertamenti pre-
« ventivi, perché al momento dell'arresto di questa gente, noi po-
« tremmo non trovare il portiere e, quindi, è necessario fare una
« ricognizione preventiva'.

« Poi ho chiesto spiegazioni successivamente come dovevamo
« fare in caso che non ci fossero i portieri; e mi fu detto che dove-
« vamo avvalerci del S.I.F.A.R.".

« — *Domanda*: E quella era già una questione di carattere esecutivo, la quale avrebbe dovuto essere preoccupazione dei gruppi.

« — *Risposta*: "Ma la parte esecutiva l'ho impostata io. Comunque, questi erano gli ordini. Una volta arrestati, si dovevano convogliare all'aeroporto di Linate, concentrati".

« — *Domanda*: La questione di Linate, ossia la precisazione che avrebbero dovuto essere concentrati al nord, che è un nome ben preciso l'hanno comunicata già nel rapporto Markert, durante quel rapporto; oppure è uno studio che avete voluto fare successivamente ?

« — *Risposta*: "Lei comprende, perché io potessi convogliare questi a Linate, non potevo inventarmelo, qualcuno doveva avermelo detto".

« — *Domanda*: E no ! Poteva essere questione di studio !

« — *Risposta*: "No, dovevano essere concentrati a Linate. E le dirò di più, giacché qui credo che non si violi nessun segreto".

« — *Domanda*: Qua si può dire quello che si vuole.

« — *Risposta*: "Questo per quanto riguardava Milano. Ecco, per quanto riguardava la 'precisazione', invece, di Torino, Alessandria e Genova: le persone dovevano essere arrestate e convogliate a La Spezia".

« — *Domanda*: Adesso io mi domando questo: queste "precisazioni" potevano arrivare o arrivavano da Roma ? O erano uno studio fatto, cosa ragionevolissima, dal comando di divisione ?

« — *Risposta*: "Arrivavano da Roma".

« — *Domanda*: Già precisati ? In quella materia lì ?

« — *Risposta*: "Nulla per iscritto. Fu detto a voce" ».

Sempre alla Commissione Lombardi, in una successiva dichiarazione del generale Zinza, si legge:

« L'arresto avrebbe potuto originare delle gravissime reazioni di piazza ed è per questo motivo che rimasi molto perplesso per le disposizioni ricevute che prevedevano anche il concentramento dei

« fermati all'aeroporto di Linate e, per le altre legioni, ad Ancona
« ed a La Spezia, per il loro sgombero in zone oltre mare. Impartii
« ai comandi dipendenti disposizioni di dettaglio riguardanti il re-
« pimento, il fermo e la traduzione degli indiziati e feci eseguire anche
« sopralluoghi per l'eventuale esecuzione di tali ordini ».

f) Successivamente, di fronte alla Commissione parlamentare, il generale Zinza confermò le sue precedenti deposizioni, assumendo:

« "Per quanto riguarda gli ordini, ho parlato di perplessità a
« proposito della legittimità. La perplessità fu poi convalidata in un
« secondo momento, dopo che ho dato le disposizioni. Sono andato
« al mio comando, ho chiamato il tenente colonnello Tangini, capo
« dell'ufficio operazioni, il colonnello Sarti, comandante del gruppo
« interno di Milano, ed ho dato queste disposizioni: dividete la città
« in settori, i settori devono essere affidati a provetti sottufficiali;
« quando scatta l'ordine, le persone indicate nell'elenco devono es-
« sere arrestate e tradotte all'aeroporto di Linate in apposito locale
« che voi dovete reperire e mettere a disposizione nostra per il conse-
« guente trasferimento degli arrestati dai locali agli aerei.

« Dopo alcuni giorni io incontrai il generale Markert, comandante
« la divisione. Gli domandai: 'Cosa dobbiamo fare? Noi siamo sem-
« pre sul chi vive'. Il generale Markert rispose: 'Non se ne fa più
« niente, perché l'ammiraglio Giuriati non ha voluto dare le navi'.
« Questo non l'ho dichiarato né in tribunale, né altrove. Non si parlò
« mai di aggiornamento. Questa parola è venuta fuori con il processo,
« signor Presidente. A noi fu dato l'ordine di predisporre tutto in
« attesa di un determinato ordine. L'aggiornamento è stata una tro-
« vata successiva".

« — *Domanda*: Questo è un suo apprezzamento ?

« — *Zinza*: "Non è un mio apprezzamento, e lo posso dimostrare.
« L'aggiornamento è una operazione piuttosto facile, che non compor-
« tava in quella circostanza la riunione di ufficiali generali, di un coman-
« dante di divisione, di generali di brigata, di colonnelli. L'aggiorna-
« mento si fa d'ufficio. Si può fare con ordinanza espressa quando
« vi è una certa urgenza. E poi i centri di C.S. delle varie sedi d'Italia
« non hanno relazione neppure con i colonnelli comandanti di le-
« gione, hanno relazione con i comandanti di gruppo. Quindi, l'ag-
« giornamento doveva essere fatto fra il comandante del centro C.S.
« e il rispettivo comandante di gruppo o i rispettivi comandanti di

« gruppo, perché può darsi che un centro C.S. abbia giurisdizione
« su più province ».

« — *Presidente*: Ella ha dichiarato di non avere alcun dubbio
« sulla legittimità. Ritorno alla sua prima affermazione.

« — *Zinza*: "Non ho avuto dubbi, perché dietro questo ordine
« c'era qualcosa di legittimo".

« — *Domanda*: Ora, poiché si trattava di liste S.I.F.A.R., per
« quale ragione ha ritenuto che la loro messa in esecuzione fosse appa-
« rentemente illegittima? Perché non aveva la possibilità di pren-
« dere contatti con la pubblica sicurezza?

« — *Zinza*: "Nella premessa che fece il comandante della divi-
« sione, parlò di situazione politica delicata e quindi noi, come arma
« dei carabinieri, non potevamo agire autonomamente. Per quanto
« riguarda l'ordine pubblico, è sempre la pubblica sicurezza a dare
« ordini, e non l'Arma".

« — *Domanda*: Noi qui abbiamo un ufficiale di polizia giudi-
« ziarla. Egli sa quali sono le sfere normative di attività della polizia
« giudiziaria e della pubblica sicurezza in attività di ordine pubblico,
« attività di repressione, di prevenzione e di sicurezza. La esecuzione
« di quelle liste comportava determinati ordini, i quali erano da rife-
« rirsi all'ordinamento vigente. Senza di che, come avrebbero potuto
« eseguire questi ufficiali di polizia giudiziaria un ordine qualsiasi?
« Questa è la premessa. Chiedo: quale era la sua preoccupazione in
« quel momento?

« — *Presidente*: Ella, signor generale, avrebbe potuto fermare
« quelle persone con un semplice ordine? Avrebbe potuto arrestarle
« senza che ci fosse un provvedimento normativo di ordine generale
« o un permesso dell'autorità giudiziaria, in mancanza del primo?

« — *Zinza*: "Non avrei potuto procedere ad arresti".

« — *Domanda*: L'ordine verteva anche sulla possibilità di arre-
« sto senza queste garanzie?

« — *Presidente*: Il teste ha già detto che le ragioni della sua
« perplessità stavano nel silenzio che si sarebbe dovuto conservare
« nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Questo silenzio
« atteneva alla fase preparatoria o si presumeva dovesse riguardare
« anche la fase esecutiva?

« — *Zinza*: "Anche la fase esecutiva".

« — *Presidente*: Se ella afferma che non si sarebbe mai potuto
« procedere ad un arresto senza un provvedimento del Governo o
« in mancanza di esso, senza un ordine dell'autorità giudiziaria, come
« concilia ciò con la sua risposta che anche in fase esecutiva non
« avrebbe mai dovuto informare né il prefetto, né il questore ?

« — *Zinza*: "Noi siamo dei militari ed abbiamo il dovere di ese-
« guire gli ordini ...".

« — *Presidente*: Anche se illegittimi ?

« — *Zinza*: "Ordini illegittimi ? ! Fino ad un certo punto io posso
« sapere se sono illegittimi; è un dubbio, ma non una certezza. In de-
« finitiva, prima di me c'era un comando di brigata, un comando di
« divisione, un comando generale. Io speravo che tra la convocazione,
« la predisposizione e l'esecuzione vera e propria dell'ordine, venisse
« un ordine legittimo. La mia perplessità fu anche questa (visto che
« si è parlato di materia militare): di non dire nulla al comandante
« di corpo d'armata. Il silenzio doveva essere anche nei confronti
« del generale Vedovato. Per quanto riguarda gli ordini, debbo pre-
« cisare che il generale Markert mi ha dato un tema, cioè quello di
« fermare delle persone ed io ho dato poi le disposizioni di detta-
« glio dovendomi preoccupare anche che l'ordine fosse eseguito con
« intelligenza e con cura, perché si trattava di fermare delle persone
« ed ella ben capisce che un fatto del genere, in una Milano che io ho
« visto come si muove..." ».

Sul dettaglio delle misure egli così intrattenne la Commissione:

« "Ho dato io la disposizione di suddividere la città in settori per
« non frazionare le forze e per ragioni di coordinamento, poiché nella
« stessa via vi potevano essere più persone. Poi dissi che queste per-
« sone che dovevano essere prelevate — sempre in seguito a quel fa-
« moso ordine — dovevano essere tradotte all'aeroporto di Linate, da
« dove, in aereo, sarebbero state trasferite su un'isola, che poi fu
« detto essere la Sardegna".

« — *Domanda*: Quando le fu detto che si trattava della Sar-
« degna ?

« — *Zinza*: "Mi sembra nella stessa mattinata. Ci furono obie-
« zioni anche per l'esecuzione dell'ordine. Per me, infatti, non era

« difficile provvedere agli eventuali arresti improvvisi e al trasferimento, a tutta velocità con i mezzi a disposizione, all'aeroporto. « Le difficoltà vi erano per le legioni di Genova, Torino ed Alessandria, in quanto una volta arrestate, queste persone dovevano essere « trasferite a La Spezia. Ora, tra quelle località e La Spezia vi era « molta distanza, dei posti di blocco e tante altre bellissime cose « di cui ci si deve preoccupare ».

« — *Domanda*: Posti di blocco effettuati da chi ?

« — *Zinza*: "Può capirlo benissimo".

« — *Presidente*: No, no, ce lo dica lei. Da chi ?

« — *Zinza*: "Dai comunisti, penso. A noi non fu detto, come « qualche collega ha riferito al generale Manes, se le persone da « enucleare erano comunisti o fascisti. Ma noi abbiamo pensato « che si trattasse di persone di estrema sinistra".

« — *Domanda*: Il teste non ha risposto alla domanda, se i « suoi subalterni gli avessero riferito quali apprestamenti tecnico- « pratici avevano predisposto.

« — *Zinza*: "Niente. Non se ne è parlato".

« — *Domanda*: Allora, come faceva ella a sapere che gli enucleati sarebbero stati trasferiti presso il comando dei carabinieri « di Linate ?

« — *Zinza*: "Perché me lo aveva detto il colonnello Sarti. Le « questioni di dettaglio che riguardavano me, le ho date io stesso « ai miei dipendenti; quelle che riguardavano loro, sono state trattate da loro".

« — *Domanda*: È stato il colonnello Sarti a riferirle che potete trasferirli in quel luogo ?

« — *Zinza*: "Sì".

« — *Domanda*: A proposito dei blocchi, signor Presidente, vorrei fare una domanda al teste.

« — *Zinza*: "Quella dei blocchi era una nostra supposizione".

« — *Domanda*: Vorrei porre una domanda di natura tecnica, « per chiarire meglio alcuni concetti. Il generale Zinza dice che le

« difficoltà che, ad esempio, aveva il comando di Torino in ordine
« al trasferimento per via ordinaria degli enucleati a La Spezia, con-
« sistevano nel fatto che si potessero eventualmente incontrare dei
« blocchi stradali.

« — *Zinza*: "Sì".

« — *Domanda*: L'esistenza dei blocchi era conseguente agli ar-
« resti ?

« — *Zinza*: "Sì. Ella non pensa che i familiari degli arrestati
« non dessero nel frattempo l'allarme ?".

« — *Domanda*: Ma ella immagina che tecnicamente vi fosse il
« tempo materiale di mettere in stato di allarme un determinato
« apparato ?

« — *Zinza*: "Ella pensi ai tempi occorrenti per l'arresto, il tra-
« sferimento sulle macchine, la riunione di tutti questi elementi con-
« venuti dalle varie parti di una città, la distanza da Torino, Genova
« ed Alessandria fino a La Spezia. Con il telefono si fa presto a muo-
« versi".

« — *Domanda*: Quindi, ella immagina che vi fosse un'organiz-
« zazione pronta a scattare al primo allarme ?

« — *Zinza*: "Per lo meno lo dovevamo prevedere".

« — *Domanda*: Dal colonnello Sarti o Tangini avrebbe dovuto
« essere informato di qualche casa in cui mancasse il portiere e fosse
« necessario procurarsi le chiavi ?

« — *Zinza*: "Io non lo so".

« — *Domanda*: Chi avrebbe dovuto dare disposizioni per l'ap-
« prestamento delle chiavi false ?

« — *Zinza*: "La richiesta l'avrebbe dovuta fare il colonnello Sarti
« al colonnello Palumbo perché le relazioni C.S. vengono mantenute
« con il comando di gruppo".

« — *Domanda*: L'operazione del reperimento case che avessero
« avuto bisogno delle chiavi false è stata considerata al livello
« S.I.F.A.R. ?

« — *Zinza*: "S.I.F.A.R. e gruppo".

« — *Domanda*: Quindi, nonostante l'urgenza, dopo quanti giorni
« ella ha potuto avere la certezza che questi arresti avrebbero potuto
« essere eseguiti ?

« — *Zinza*: "Non ho mai avuto questa certezza. Non ho mai
« avuto l'ordine tanto è vero che nell'attesa ho chiesto al generale
« Markert: che cosa facciamo di quelle disposizioni ?

« — *Domanda*: Ella si è poi disinteressato dell'esecuzione del-
« l'ordine ?

« — *Zinza*: "Sì, perché alla fine di settembre sono passato al
« comando di brigata".

« — *Domanda*: Io mi riferisco al periodo giugno-luglio.

« — *Zinza*: "In luglio certamente".

« — *Presidente*: In luglio certamente, che cosa ?

« — *Zinza*: "Nel luglio ha avuto luogo il colloquio fra me ed il
« generale Markert".

« — *Domanda*: Non ha avuto occasione di dire al generale Mar-
« kert che tutto fosse a posto ?

« — *Zinza*: "No".

III) Deposizioni del generale Adamo Markert, comandante, *pro tempore*, della divisione Pastrengo.

Dalle dichiarazioni sopra riportate si evinceva che le disposizioni relative al pronto intervento nei domicili degli enucleandi e quelle relative al loro primo concentramento all'aeroporto di Linate, fossero state date in sede di riunione al comando generale e direttamente dal comandante della divisione. Perciò si ritenne opportuno interrogare il generale Adamo Markert ed il suo capo di stato maggiore tenente colonnello Mingarelli.

Il generale Markert fu inteso dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso*, dalla Commissione Lombardi ed, infine, dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale di Roma escluse di aver dato ordini di arresto delle persone comprese nell'elenco e ricordò di aver detto agli ufficiali dipendenti testualmente:

« L'eventuale fase esecutiva di detto ordine — che avrebbe po-
« tuto comprendere la limitazione delle libertà personali delle per-

« sone stesse — sarebbe dovuto venire dietro mio ordine scritto e
« solo dopo che tale ordine mi fosse pervenuto eventualmente da
« Roma, per iscritto e legalmente dato, così come il colonnello Min-
« garelli mi aveva riferito ».

b) Alla Commissione Lombardi così depose:

« Era previsto che gli eventuali ordini di esecuzione sarebbero
« pervenuti da Roma, dall'autorità competente. Le modalità con le
« quali erano state impartite le direttive, tramite i capi di stato mag-
« giore delle divisioni, rendeva evidente che si trattava di ordinare
« predisposizioni di carattere precauzionale. Devo aggiungere che
« mi era sorto il dubbio che queste disposizioni fossero state impar-
« tite dal comandante generale, come *ballon d'essai* data la partico-
« lare situazione politica del momento.

« Durante la riunione nessuna obiezione venne sollevata e ri-
« tengo che quanto ebbe a dire in tribunale il generale Zinza non
« risponde esattamente a verità e che egli si sia attribuito funzioni
« che sono di competenza esclusiva dei comandanti di gruppo, che
« dispongono di mezzi non in possesso dei comandi di legione ».

Nuovamente interrogato, dichiarò:

« Il mio capo di stato maggiore, mi riferì che elementi di centri
« C.S., con la mano forte di militari dell'Arma territoriale (e soltanto
« a tale titolo questa era stata interessata dal S.I.F.A.R.) avrebbero
« dovuto materialmente provvedere al temporaneo fermo di carattere
« precauzionale degli individui schedati, in esecuzione di ordine scritto
« — mai successivamente pervenuto — che sarebbe stato poi even-
« tualmente emanato dalle supreme autorità militari, su formale
« analoga richiesta del Governo cui spettava l'esclusiva valutazione
« dell'effettivo insorgere di una possibile allarmante situazione di
« emergenza, conseguente all'aggravarsi della crisi di Governo allora
« in atto.

« Tali predisposizioni a titolo precauzionale — ripeto — non
« sono mai entrate nella fase esecutiva.

« La mia ottimistica valutazione — che mi faceva allora preve-
« dere che vi era una sola probabilità su cento che si sarebbe passato
« alla esecuzione delle predisposizioni — ebbe subito dopo piena
« conferma nel favorevole evolversi della situazione politica, cosicché
« la gonfiata montagnola degli elenchi non partorì neppure un topo-
« lino come era stato previsto dai comandi dell'Arma ».

bb) Dai nastri registrati dalla Commissione Lombardi, si apprendono, inoltre, le seguenti risposte del teste:

« — *Domanda:* Cosa può dire circa i dettagli di esecuzione che « sarebbero stati trattati durante la riunione del 28 giugno 1964 al « comando di divisione di Milano ?

« — *Risposta:* "Escludo che durante detta riunione si siano trat-
« tati simili dettagli ed escludo pure che siano state sollevate obie-
« zioni in merito da parte di qualcuno dei presenti. È molto proba-
« bile che questioni di dettaglio siano state trattate subito dopo con
« il capo di stato maggiore tenente colonnello Mingarelli".

« — *Domanda:* Il generale Zinza ha riferito che alcuni giorni
« dopo la riunione, alla sua domanda di che cosa stava avvenendo
« delle liste e degli eventuali arresti, V.S. avrebbe risposto che non
« se ne faceva più nulla, perché la marina aveva negato i mezzi per
« lo sgombero dei fermati. Che cosa può dire in merito ?

« — *Risposta:* "Nego nel modo più assoluto che quanto ha rife-
« rito il generale Zinza risponda a verità, anche perché nulla sapevo
« e nulla era stato detto circa i mezzi che avrebbero dovuto essere
« forniti dalla marina" ».

c) Alla Commissione parlamentare d'inchiesta, il generale Markert così depose:

« — *Presidente:* In quella riunione (presso il comando di divi-
« sione a Milano, *n.d.R.*) qualche ufficiale ebbe ad esprimere note
« di meraviglia o di stupore per le direttive che venivano date ?

« — *Markert:* "Ma si trattava di un atto del tutto preliminare,
« che non presupponeva che si passasse poi all'esecuzione. Era una
« primissima fase preliminare: nessuno ci ha detto che poi, in quei
« giorni, avremmo avuto successivamente l'ordine di procedere al
« fermo di queste persone" ».

Alla domanda del Presidente: cosa intendesse il teste con il concetto che debbono essere i comandi di gruppo a progettare, pianificare e studiare i dettagli relativi alle misure di enucleazione, il generale Markert rispose:

« "Tutta l'esecuzione pratica per conoscere l'indirizzo esatto di
« queste quarantaquattro persone (alcune delle quali erano già morte)

« era un lavoro non a livello di comandante di divisione. Io posso
« affermare di non essermi mai sostituito ai miei dipendenti, e questo
« per mio stile. Cioè io davo la disposizione di carattere generale e
« poi al livello di gruppo sarebbero state studiate le disposizioni per
« poter un giorno prelevare uomini qualora fosse arrivato un ordine
« scritto che lo stabilisse. Noi infatti eravamo in una fase assoluta-
« mente preliminare che non prevedeva il passaggio ad esecuzioni.
« Non solo, ma io credo di essermi dimostrato in quella circostanza
« molto scettico sul fatto che un giorno sarebbe arrivato un ordine
« di questo genere. Credo anzi di aver adoperato un'espressione non
« molto adatta. Infatti, essendo oriundo napoletano, qualche volta
« uso anche delle parole napoletane, e a tale proposito devo aver
« detto: questa mi sembra una 'paziella' ».

« — *Presidente*: Cosa significa esattamente ?

« — *Markert*: "Significa una cosa non seria. In sostanza volevo
« dire che nella realtà non si sarebbe passati all'esecuzione. Ne ero
« sicurissimo".

« — *Domanda*: In sostanza, il generale Markert ha detto che
« questi fermi, trasporti, prelievi, ecc. non sarebbero stati eseguiti
« se non fosse intervenuto un ordine superiore. Al dibattimento in
« tribunale, il teste ha affermato che l'ordine sarebbe dovuto venire
« dall'autorità militare superiore, per iscritto. Successivamente ha
« detto, invece, che l'ordine sarebbe dovuto venire dall'autorità giu-
« diziaria. A questo proposito io vorrei chiedere al teste: attendeva
« tutti quegli ordini, oppure sarebbe stato sufficiente un ordine ?
« E quale ? Di quale autorità ?

« — *Markert*: "Se un giorno questo ordine fosse arrivato, penso
« che avrei ritenuto doveroso darne comunicazione, avere il conforto
« del pensiero dell'autorità giudiziaria".

« — *Domanda*: Da chi attendeva l'ordine per attuare quelle di-
« sposizioni ?

« — *Markert*: "L'ordine mi sarebbe dovuto arrivare non dai
« miei superiori, ma da altissimo livello, perché il comando dell'Arma
« non avrebbe potuto e non avrebbe dato l'ordine. Avrei mandato
« un ufficiale di grado elevato, per esempio il capo di stato maggiore,
« per mettere al corrente il procuratore generale della corte d'ap-
« pello chiedendo: posso avere da lui il via per dar luogo all'esecu-

« zione dell'ordine di fermo, oppure io, non avendolo, mi metto dalla
« parte del torto ?

« — *Presidente*: Cioè, lei si sarebbe consultato. È a conoscenza
« che nella legge di pubblica sicurezza (indipendentemente dalla co-
« stituzionalità o meno della norma) all'articolo 264, è previsto uno
« stato di emergenza, che viene dichiarato dal Governo ?

« — *Markert*: "Sì" ».

IV) Deposizione del tenente colonnello Dino Mingarelli, capo di
stato maggiore della divisione Pastrengo.

Il colonnello Mingarelli depose al tribunale di Roma, alla Com-
missione Lombardi ed alla Commissione parlamentare.

a) Nella deposizione resa di fronte al tribunale di Roma, il
colonnello Mingarelli dichiarò:

« Non mi risulta che il comandante di divisione nel suo inter-
« vento, abbia invitato i presenti a reperire locali per il concentra-
« mento degli eventuali fermati; in particolare non mi risulta che
« si sia parlato dell'aeroporto di Linate. Questi sono dettagli di com-
« petenza provinciale, secondo le norme pianificate in vigore. Per
« quanto riguarda il locale da scegliere all'aeroporto di Linate, debbo
« precisare che un ordine del genere, oltre tutto, sarebbe stato irra-
« zionale, perché nei pressi dell'aeroporto è ubicata una caserma
« di carabinieri.

« Non posso precisare che alcuno dei presenti abbia chiesto o
« parlato di indicazioni in tal senso, ma insisto nell'affermare che
« la questione era, semmai, di competenza provinciale ».

b) Deponendo alla Commissione Lombardi aveva fornito « al-
« cune precisazioni circa l'attuazione pratica delle predisposizioni im-
« partite » e aveva ben chiarito che: « Per l'esecuzione, l'ordine
« sarebbe dovuto giungere dal comando generale, e avere la mia per-
« sonale conferma con la formula convenzionale "impiego SIGMA" ».

c) Interrogato dalla Commissione parlamentare sul punto spe-
cifico dei dettagli esecutivi, cui aveva fatto cenno il generale Zinza,
il colonnello Mingarelli testualmente dichiarò:

« "Ad un dato momento il colonnello Zinza disse che da parte
« del comando di divisione era stato incaricato, il 27 giugno 1964,

« di reperire un locale all'aeroporto di Linate dove concentrare gli
« eventuali arrestati. Io esclusi questo. Dissi: noi (divisione) questo
« non l'abbiamo fatto, in un primo luogo perché non rientrava nella
« nostra competenza, in un secondo luogo, un ordine di questo ge-
« nere, sarebbe stato irrazionale, assurdo. Perché dire al generale
« Zinza: vai a trovare un locale all'aeroporto di Linate dove con-
« centrare queste persone eventualmente da fermare, quando allo
« stesso aeroporto, nel settore militare, abbiamo una caserma cara-
« binieri con dodici stanze? Penso che lui abbia agito d'iniziativa
« parlando con gli organi inferiori e poi si sia convinto nella sua
« mente, ripensando ai fatti, che fosse stato detto a livello divisio-
« nale. Una cosa, cioè, da lui affermata in una sede l'ha attribuita
« poi ad un organo superiore.

« È stato detto che si doveva arrestare, che si doveva fermare,
« ecc., ma io lo nego, e lo faccio con piena cognizione di causa. Non
« si trattava di fermare proprio nessuno! Le liste erano state date
« per l'aggiornamento e per la vigilanza delle persone che vi erano
« iscritte, e questo è regolare perché è previsto espressamente da
« una pubblicazione”.

« — *Presidente*: Lei esclude che nella riunione al comando della
« divisione si sia introdotto l'argomento — anche dopo, in riunioni
« parziali, in incontri a due o a tre tra coloro che parteciparono alla
« riunione generale — della esecuzione, dello studio circa il modo di
« eseguire, sia pure eventualmente, le enucleazioni?

« — *Mingarelli*: "Lo scopo dell'enucleazione non c'era. Nessuno
« ci aveva detto di enucleare. Può darsi che nella conversazione qual-
« cuno abbia chiesto notizia, e senz'altro qualcuno avrà detto: 'Ma
« che dobbiamo fare?'. Tanto è vero che io intervenni con quella
« frase: 'Non dovete far nulla; e per lo meno, per garantirci, fac-
« ciamo così: aspettate che lo dica io'”.

« — *Presidente*: Per ora parlo della predisposizione, non della
« esecuzione. Per esempio, quando si dice "domicilio", si vedono i
« trasferimenti; siccome potrebbe venire l'ordine legittimo, se non
« si prepara prima il dispositivo non si può, poi, all'ultimo momento...

« — *Mingarelli*: "Signor Presidente, ma noi questo non avevamo
« bisogno di dirlo. Non era di nostra competenza dire come, dove
« e quando si fa l'enucleazione. E non vorrei aggiungere altro. La
« divisione non c'entra proprio niente. Sono cose che si risolvono a

« livello provinciale. La mia divisione allora aveva 32 province e se
« si interessava di Milano si doveva interessare anche delle altre 31
« province. Queste sono cose che si risolvono a livello provinciale,
« e la divisione non è un organo provinciale”.

« — *Presidente*: Qualcuno ha riferito che, a proposito di queste
« conversazioni, si precisò che se si trattava di persone che si trova-
« vano ad abitare in palazzi dove c’era il portiere, la cosa in linea
« generale, sempre come predisposizione, era facile: ma se si trattava
« di persone che abitavano in case non munite di portineria, ad evi-
« tare che venissero fuori grosse discussioni, panico, allarme, per
« questi casi, proprio il capo del centro C.S. doveva disporre di stru-
« menti atti ad aprire le porte.

« — *Mingarelli*: “È certo che in quella sede, nella riunione del
« 28 giugno a Milano, di queste cose noi non abbiamo parlato”.

« — *Presidente*: Comunque, il capo dell’ufficio C.S. c’era.

« — *Mingarelli*: “C’era, ma non ha detto nulla”.

« — *Presidente*: Può darsi che abbia parlato isolatamente con
« qualcuno ?

« — *Mingarelli*: “In quella riunione prima parlarono i coman-
« danti di legione, poi parlò il comandante della divisione e poi parlai
« anch’io, ma altri no. Quando si finisce dal generale, si va nel mio
« ufficio e si dice se uno ha bisogno di una cosa o di un’altra. Può
« darsi che chiacchierando si possa aver detto qualcosa; ma io le
« garantisco che, per quanto riguarda le liste, è stata fatta solo la
« distribuzione ed è stato dato l’ordine di aggiornamento; nessuno
« ha parlato di chiavi, nessuno ha parlato di questioni di dettaglio,
« ecc. Se poi in altra sede, nel parlare con i dipendenti, il generale
« Zinza avrà dato ordine: scegli qua, fai questo, fai quello, questo
« non posso dirlo”.

« — *Domanda*: Colonnello Mingarelli, lei ha parlato della riu-
« nione che si tenne il 28 giugno a Milano e ha detto che in tale riu-
« nione disposizioni particolari, quale quella di fermare gli enucleandi
« all’alba, di trasportarli all’aeroporto di Linate con mezzi veloci,
« di procurarsi le chiavi false per quelle case sprovviste di portiere,
« non furono date. Ha aggiunto, però, che ai margini della riunione
« è possibile che siano stati toccati questi argomenti.

« — *Mingarelli*: "Può essere che abbiano trattato queste cose tra « di loro, ma da me ufficialmente non furono trattate".

« — *Domanda*: Appunto, può essere che questi argomenti siano « stati trattati ai margini della riunione. Ora alla riunione di Milano « il rapporto è stato tenuto, se non erro, dal generale Markert.

« — *Mingarelli*: "Con la mia assistenza".

« — *Domanda*: Esatto, e con la presenza, tra gli altri, del colon-
« nello Giuseppe Palumbo, capo del centro C.S. di Milano. Ebbene, il
« colonnello Palumbo, deponendo davanti a questa Commissione, non
« soltanto ha dichiarato esplicitamente che quelle affermazioni sono
« state fatte nella introduzione dal generale Markert, ma anche che
« ha ricevuto direttamente nella riunione, egli stesso, dal generale
« Markert il compito di procurarsi grimaldelli, ecc. Ora, noi dob-
« biamo accertare la verità. Io non prendo per oro colato quanto è
« stato detto, ma se vi è una contraddizione cerco di spiegarmela.

« — *Mingarelli*: "A me non risulta. Il signor generale Markert,
« in questa riunione, ha ripetuto semplicemente quello che gli avevo
« detto io".

« — *Presidente*: Colonnello Mingarelli, le leggo una parte della
« deposizione del colonnello Giuseppe Palumbo: "Il generale, era lui
« che presiedeva la seduta e che suggerì questo". Vorrei che spiegasse
« questa affermazione. Il tenente colonnello Palumbo aggiunge che
« si sarebbe anche parlato dello approntamento di automezzi. Ha sen-
« tito? Che cosa risponde?

« — *Mingarelli*: "Niente, non posso accettare. A me questo non
« risulta. Che ne abbiano parlato tra di loro, che ne abbiano parlato
« in altra sede, che ne abbiano parlato con il comandante di legione
« può darsi: ma escludo che ne abbiano parlato in sede di divisione,
« perché lo ricorderei. Che il generale Markert abbia detto tutta que-
« sta roba non mi risulta; ha parlato poco, così come è sua abitudine".

« — *Presidente*: C'è stata una riunione alla legione?

« — *Mingarelli*: "Molte cose che hanno trattato in sede infe-
« riore, le hanno attribuite al comando di divisione. Che qualcuno
« abbia trattato queste cose, può darsi: ma le ha trattate in sede
« diversa da quella cui le attribuisce. Il comando di divisione non

« tratta queste cose. Come è pensabile che il comando di divisione
« parli della porticina che si apre e non si apre? Ho detto e ripeto
« quella frase: nessuno arresto”.

« — *Presidente*: Sa se ci sono state riunioni al comando di le-
« gione o di brigata?

« — *Mingarelli*: ”Non lo so. Certo che si saranno riuniti. A me
« è stato detto che di Linate se n'è parlato con il comandante del
« gruppo di Milano (non ricordo chi fosse), cioè se ne è parlato in
« sede inferiore”.

« — *Presidente*: Cioè ci sono stati degli incontri.

« — *Mingarelli*: ”È logico. Una legione ha 4-5-6 province. La le-
« gione di Milano comprende le province di Milano, Pavia, Como e
« Varese. È certo che se ne sarà discusso. Se fosse vero tutto quanto
« si attribuisce alla divisione, la riunione avrebbe dovuto essere chi-
« lometrica, e invece non è durata molto. Affermo e ritengo che c'è
« stata confusione. La divisione non scende nei dettagli, perché i
« dettagli sono lasciati all'organo inferiore e i dettagli cambiano da
« legione a legione. Può darsi benissimo che tutte queste cose siano
« state trattate in sede di legione. Il C.S. di Milano tratta a livello
« di comando di gruppo al massimo, altrimenti scende fino a livello
« di stazione. Quando si parla di controspionaggio non si tratta di
« una cosa gigantesca” ».

V) Confronto tra il tenente colonnello Giuseppe Palumbo ed il
tenente colonnello Dino Mingarelli.

La Commissione parlamentare — come si è detto — ritenne op-
portuno procedere al confronto tra il colonnello Giuseppe Palumbo
ed il colonnello Dino Mingarelli.

Si riportano qui i passi delle dichiarazioni che interessano l'ar-
gomento in trattazione:

« — *Presidente*: Lei, colonnello Palumbo, ha alluso a determi-
« nate circostanze specifiche che riguardavano le modalità del fermo,
« il modo come procedere, le difficoltà che vennero prospettate da
« taluni, il modo per risolverle, ecc.

« Il colonnello Mingarelli ha escluso che, almeno in sua pre-
« senza (la riunione può essersi svolta, magari dopo), si sia parlato,
« né lo ha inteso da altri, di modalità per aprire portoni, per vedere

« quali fossero le strade più brevi per raggiungere l'aeroporto di
« Milano, ecc. Anzi, a questo punto, reso edotto delle dichiarazioni
« rese da lei, colonnello Palumbo, il colonnello Mingarelli ha detto che
« il generale Markert aveva ripetuto semplicemente ciò che lui gli
« aveva riferito da parte del comando generale ed ha escluso reci-
« samente che in sua presenza si fosse parlato di grimaldelli o di
« altro e, per parte sua, ha aggiunto che non gli risultava che il gene-
« rale Markert avesse detto ciò che lei ha riferito a noi. Ha tenuto
« a sottolineare che ogni questione di dettaglio, per qualsiasi atti-
« vità di servizio, è di competenza dei comandi di legione e non del
« comando di divisione. Quindi non è improbabile — ha concluso —
« che gli ufficiali che avevano partecipato alla riunione possano aver
« parlato con il comandante della legione del particolare di cui sopra,
« giammai in sede di divisione, almeno alla sua presenza. A questo
« punto è necessario un chiarimento in modo che dalla loro conver-
« sazione la questione possa puntualizzarsi.

« — *Palumbo*: "Esattamente, puntualizzo subito. Si era al ter-
« mine dalla riunione, ed alcuni colonnelli prospettarono questa dif-
« ficoltà alla quale io ho accennato la volta precedente. Dissero cioè:
« come facciamo ad effettuare il fermo di persone abitanti in stabili
« sprovvisti di portiere? Questo discorso si svolse tra alcuni colon-
« nelli ed io fui chiamato in causa da uno di questi che disse: qui c'è
« il tecnico del C.S., diamo a lui l'incarico di provvedere a fornire
« chiavi false per poter aprire eventualmente questi stabili sprovvisti
« di portiere. Sono ormai passati cinque anni e mezzo e quindi po-
« trei anche errare, ma ho l'impressione che questo mi fu detto dal-
« l'allora colonnello Zinza. Si rimase di intesa che mi avrebbero for-
« nito un elenco di stabili sprovvisti di portineria e che io avrei do-
« vuto provvedere alla costruzione di queste chiavi.

« Ho già detto l'altra volta e ribadisco che nessun'altra richiesta
« successiva mi fu fatta, ma in quella circostanza fu trattato questo
« argomento".

« — *Presidente*: Il punto era tra chi si svolse questo colloquio.

« — *Palumbo*: "Non fu detto dal generale Markert al termine
« della riunione, ma ci fu un *pourparler* tra i colonnelli, uno dei
« quali prospettò la difficoltà di effettuare dei fermi in stabili prov-
« visti di portiere. Pertanto, tale difficoltà fu risolta in questo senso.
« E credo che sia stato l'allora colonnello Zinza a dire: abbiamo il
« capo dell'ufficio C.S. di Milano, lui potrà eliminare l'inconveniente".

« — *Presidente*: Quindi all'affermazione del colonnello Mingarelli che questo non fu un tema generale della riunione lei non ha obiezioni da fare.

« — *Palumbo*: "L'argomento fu trattato, perché fui chiamato « in causa »".

« — *Presidente*: Il colonnello Mingarelli dice che questo tema non fu toccato. Lei su questo punto non trova da eccepire ?

« — *Palumbo*: "No, perché non fu detto dal generale Markert, ma al termine di questa riunione, tra alcuni colonnelli, comandanti di legione; parlavano delle varie eventualità e qualcuno di loro prospettò questo inconveniente".

« — *Domanda*: Vorrei chiedere al colonnello Palumbo se, invece, tutte le altre questioni relative all'aggiornamento degli elenchi; all'accertamento dell'esatto recapito delle persone indicate negli elenchi; alle modalità di prelevamento di dette persone con elementi scelti di provata capacità (operazione da effettuare prima dell'alba); all'avviamento con automezzi — sotto scorta — dei fermati, il più rapidamente possibile, a basi aeree, scegliendo itinerari che assicurassero maggiore speditezza e sicurezza al movimento stesso; all'aggiornamento dei progetti di difesa delle caserme; alla fornitura di elementi specializzati in grado di assicurare il regolare funzionamento degli apparati della stazione R.A.I.-TV di Milano, qualora si fosse verificata la particolare emergenza; se tutte le questioni dette furono decise nel corso della discussione collettiva e collegiale, attraverso l'esposizione da parte del generale Markert.

« — *Presidente*: Prescindiamo ora dall'episodio delle chiavi e dalla obiezione suscitata, circa il modo in cui si sarebbe dovuto operare. Le altre disposizioni, quelle che ha ora sentito elencare nella domanda, furono tutte esposte dal generale Markert, oppure nella riunione generale, o in diversa situazione ?

« — *Palumbo*: "Tutto quanto fu trattato nella riunione generale. Mi riferisco all'aggiornamento delle liste, al controllo della esattezza dei recapiti. Questo fu detto, poi furono distribuite le liste, divise per province. Per la parte esecutiva dovevano intervenire successivamente i comandanti di legione, dando istruzioni di dettaglio ai comandanti di gruppo. La cosa rimase un po' in superficie; non si arrivò a toccare il particolare.

« Per quanto riguarda la questione della R.A.I.-TV, non ricordo
« se se ne parlò in quella riunione. Sapevo, tuttavia, che ove si fosse
« verificata una eccezionale emergenza, avrei dovuto fornire il perso-
« nale specializzato per assicurarne il funzionamento. Adesso non ri-
« cordo se mi fu detto in altri ambienti dai superiori diretti, non
« credo che questo particolare fu trattato dal generale Markert”.

« — *Mingarelli*: "Concordo con quanto ha detto il collega. Sic-
« come ho praticamente diretto io la riunione (non dico che il gene-
« rale fosse il mio portavoce, ma comunque la riunione era orientata
« da me), posso dire che in quella ora e mezza (tanto è durata: è
« iniziata alle dieci e a mezzogiorno erano tutti fuori) la riunione si
« è suddivisa, se così si può dire, in tre parti. Prima parte: richiesta
« ai singoli comandanti di legione di informazioni sulla situazione
« dell'ordine pubblico nei territori di rispettiva competenza, sia per
« quanto riguardava la parte generale, sia per quanto riguardava si-
« tuazioni particolari. Questa infatti era la ragione per cui era stata
« richiesta la riunione. Così trascorse un'ora. A questo punto io sono
« uscito e sono andato a prendere le liste che nel corso della notte
« avevo fatto ricavare da quella generale in mio possesso; si trattava
« di singole liste provinciali. Seconda fase: si è introdotto il discorso
« delle liste, si è parlato del loro contenuto, si è detto quello che si
« doveva fare (aggiornamento, vigilanza, ecc.). Ricordo benissimo che ai
« dettagli dovevano pensare i singoli comandanti, e, quindi in ciò trovo
« una giustificazione anche a quanto ha detto il mio collega. Terza fase:
« questa riunione si svolse nell'ufficio del comandante di divisione e
« non nella sala operativa. (Se si tratta di una cosa impegnativa, che
« porti ad una pianificazione, la riunione va fatta nella sala opera-
« tiva, dove sono tutte le carte e tutto quanto può servire. Se invece
« si tratta di una riunione conversativa, la si tiene nell'ufficio del co-
« mandante di divisione. Quindi quella era una riunione conversativa).
« Ad un certo momento la riunione si è interrotta. Io mi sono alzato,
« abbiamo offerto il caffè; io, con alcuni colonnelli, mi sono recato nel
« mio ufficio, altri sono rimasti con Markert, altri sono andati nel-
« l'anticamera. A questo punto si sono intrecciate conversazioni, an-
« che su questioni che non avevano attinenza con l'argomento, per-
« ché approfittando dell'occasione, i comandanti ponevano problemi
« di vario genere, come quelli riguardanti il personale o altre cose.
« Quindi può darsi benissimo che durante questa fase finale (una
« volta interrotta la riunione, si sono intrecciate delle conversazioni
« come quella di cui sta parlando il collega, e poiché nel caso suo,

« lui era competente solo per una zona (Milano), perché per Torino, « come per Milano, vi era un altro capo centro), può benissimo darsi « che ci siano state conversazioni con il colonnello Zinza, per vedere « quello che si poteva fare. Quindi ritengo che quella conversazione « sia effettivamente avvenuta in un gruppetto di gente che era inte- « ressata direttamente, ma non a livello divisionale”.

« — *Domanda*: Vorrei contestare al colonnello Palumbo che egli « nelle sue dichiarazioni disse: "Nella circostanza fu ricordato di: « aggiornare gli elenchi, stabilire modalità di prelevamento, aggior- « nare i progetti di difesa...”.

« — *Palumbo*: "Queste dichiarazioni le ho fatte a distanza di « molti anni e quindi è stato uno sforzo di memoria; perciò in certi « punti ho usato l'espressione: si è detto”.

« — *Presidente*: Del coordinamento delle misure esecutive non « si è parlato nemmeno in via di prospettazione generica ?

« — *Mingarelli*: "Posso rispondere con due argomenti. Primo: la « riunione, come ho detto poc'anzi, non era stata indetta per piani- « ficare alcunché, perché se no l'avremmo fatta altrove. Era stata « indetta per uno scambio di idee e per consegnare queste liste. Quindi « non c'era in partenza da dare direttive.

« Secondo. Avevamo dei comandanti di legione, dei generali di « brigata. Avevamo quindi i massimi gradi dell'organizzazione. Que- « sto è quello che dovete fare; le modalità di esecuzione sono vostre; « anche perché le modalità di esecuzione possono cambiare di ter- « ritorio in territorio. Quello che va bene a Milano non va bene a « Genova. Quindi il tutto è lasciato, come il nostro regolamento ge- « nerale prevede, all'iniziativa del responsabile” ».

VI) Deposizione del generale Giovanni Battista Palumbo, coman-
dante *pro tempore* della legione di Genova.

Il generale Giovanni Battista Palumbo dichiarò alla Commissione parlamentare che nella riunione si era parlato di elenchi da aggiornare e di persone da fermare, « però non furono date disposizioni « dettagliate, perché si disse che queste disposizioni dettagliate sa- « rebbero arrivate in un secondo momento ».

A domanda se in quella riunione si fosse parlato di enucleazione di elementi del Piemonte, da trasferire soprattutto verso il porto di Genova o di La Spezia o verso l'aeroporto militare di La Spezia o quello civile di Genova, il teste rispose negativamente.

6) *Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Podgora di Roma.*

Degli ufficiali della divisione Podgora sono stati sentiti il comandante *pro tempore* generale Giuseppe Cento, il capo di stato maggiore *pro tempore* colonnello Luigi Bittoni, il comandante *pro tempore* della legione di Roma generale Arnaldo Ferrara, il comandante *pro tempore* della legione di Ancona generale Dagoberto Azzari.

I) Deposizioni del generale Giuseppe Cento comandante *pro tempore* della divisione Podgora.

Il generale fu inteso sull'argomento dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* ed infine dalla Commissione Lombardi e dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« Il colonnello Bittoni mi prospettò l'eventuale possibilità che
« in caso di grave e reale emergenza si dovesse procedere al fermo
« provvisorio delle persone elencate, sempre che fosse pervenuto un
« ordine da parte del S.I.F.A.R., che a sua volta avrebbe dovuto rice-
« verlo dalla superiore autorità militare o addirittura dagli organi
« di Governo.

« Fino a quando io fui presente alla riunione da me indetta
« presso il comando di divisione, non si parlò di concentramento delle
« persone da fermare in luoghi determinati. Ovviamente, ciò rien-
« trava nelle previsioni per il caso che fosse pervenuto l'ordine di
« fermo, poiché trattandosi di numerose persone, doveva pensarsi a
« dove sistemarle subito dopo il fermo ».

(Richiesto di precisare se il colonnello Citanna ebbe il compito di reperire in Sardegna località per il concentramento degli enucleandi il teste rispose): « Come ho detto, io ad un certo momento lasciai
« la riunione e vi rimase il colonnello Bittoni; in mia presenza non
« ricordo se si parlò di tale cosa ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi dichiarò:

« Evidentemente l'esecuzione di tali progetti avrebbe richiesto
« ordini ben precisi dell'autorità competente e l'intervento anche
« della pubblica sicurezza. Era naturale che le predisposizioni riguar-
« dassero anche il concentramento ed il trasporto in località da defi-
« nire delle persone fermate. Tutto questo avrebbe dovuto essere

« effettuato dai comandanti di legione, ai quali sono devolute tutte
« le questioni di carattere logistico. Erano predisposizioni da risol-
« vere nello stretto ambito dell'Arma e che si sarebbero poi inserite,
« nell'attuazione, in caso di grave emergenza, con quelle della pub-
« blica sicurezza.

« Ritengo che le disposizioni date dal comando generale rispon-
« dessero all'assillo che il comandante generale ha sempre dimo-
« strato di tenere i reparti dell'Arma sempre pronti in qualsiasi eve-
« nienza. Ad ogni modo le conseguenti predisposizioni convenute sa-
« rebbero state a questi ultimi comunicate.

« Faccio notare che gli ordini verbali ricevuti dal comando ge-
« nerale consentivano ampia facoltà ai comandi di divisione di com-
« portarsi nel modo ritenuto più opportuno ».

c) Alla Commissione parlamentare il generale Giuseppe Cento specificò:

« Il comando generale non diede alcuna disposizione. Toccava
« agli organi dipendenti organizzare qualcosa; noi disponemmo affin-
« ché fosse reperito il luogo dove mettere le persone da fermare. Il
« comando generale non interviene in questi casi; spetta ai comandi
« periferici disporre per la parte logistica ».

Successivamente il generale Cento, rispondendo ad alcune do-
mande rivoltegli dal Presidente e da alcuni Commissari, precisò i
seguenti punti:

« — *Presidente*: Signor generale, voi avete discusso delle neces-
« sarie, naturali predisposizioni, io trovo esatta la sua parola "na-
« turali", che riguardavano anche il concentramento dei vari enu-
« cleandi e l'eventuale trasporto in località da definire. Questo con-
« cetto venne in discussione per una disposizione di carattere gene-
« rale, o ne avete discusso per vostro conto ?

« — *Cento*: "Per nostra iniziativa. Nessuno ci ha detto niente,
« da parte del comando generale. Siamo noi che abbiamo detto: que-
« sta gente da fermare deve essere sistemata, perciò voi comandanti
« provvedete per la bisogna. Erano avvertimenti dati ai comandanti.
« Niente di concreto. Questa gente che si ferma, bisogna pure in
« qualche modo sistemarla.

« Il tema operativo non fu trattato, perché disposizioni non ce
« n'erano; il comando generale non ci aveva dato nessuna indica-
« zione.

« Naturalmente, poiché si trattava di fermare un certo numero di
« persone, fu detto ai comandanti presenti di cercare il posto dove
« alloggiare queste persone”.

« — *Presidente*: Si è parlato di un eventuale trasporto marit-
« timo, di un concentramento in qualche porto o in campi di avia-
« zione ?

« — *Cento*: ”Io ricordo che è stato detto ai comandanti di cer-
« care il modo di sistemare quella gente. Non ricordo che si sia par-
« lato di trasporto in aeroporti” ».

II) Deposizioni del colonnello Luigi Bittoni, capo di stato mag-
giore *pro tempore* della divisione Podgora.

Il colonnello Luigi Bittoni fu inteso dal generale Manes, dal tri-
bunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* ed infine dalla Com-
missione parlamentare.

a) Al generale Manes, così dichiarò:

« Le direttive di dettaglio ci vennero date dal generale Picchiotti
« nel suo ufficio, mentre il tenente colonnello Tuccari ci chiarì qual-
« che punto sul quale potevamo avere qualche perplessità ».

b) Successivamente, inteso dal tribunale di Roma, sul punto
dichiarò:

« Il generale Cento andò via e rimasi ancora io con i colonnelli
« a parlare di alcuni dettagli; poiché qualcuno mi domandò dove si
« sarebbero dovuti riunire eventualmente i fermati o arrestati, io
« dissi che era compito loro, in fase esecutiva e particolarmente a
« livello di gruppo, reperire i locali adatti. Facevo riferimento a
« quanto in proposito è previsto da piani nazionali di carattere se-
« greto.

« Al comando generale dell'Arma non ci venne data alcuna dispo-
« sizione in proposito ».

(A domanda della difesa): « Non fu prevista la ricerca delle lo-
« calità per il concentramento complessivo delle persone eventual-
« mente fermate da tutte le legioni. Per quanto si riferisce al coman-
« dante la legione di Cagliari, debbo dire che anche a lui venne detto
« di trovarsi la località idonea per la eventuale riunione dei fermati
« di sua competenza ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare così depose:

« — *Presidente*: Ricorda se si parlò di una, sia pure eventuale, « fase operativa, cioè del modo di riunire queste persone ?

« — *Bittoni*: "In una prima riunione, alcuni comandanti di legione fecero presente questa cosa. Il mio comandante di divisione « uscì e proprio io dissi: ma cari colleghi, questa è una questione « che dovete vedere voi con i vostri comandanti di gruppo, con i « vostri comandanti provinciali. Ad ogni modo tenete presente che « c'è una circolare del Ministero dell'interno che stabilisce proprio « le determinate località che i prefetti vi devono mettere a disposizione".

« — *Presidente*: Dunque, l'esecuzione implicava, qualora si fosse « dovuta effettuare, un coordinamento con l'organo prefettizio ?

« — *Bittoni*: "Indubbiamente. Io dissi ciò alla riunione dei comandanti di legione, non soltanto ad alcuni di essi, perché non « tutti me lo chiesero; a costoro dissi: questa è una questione che « ve la dovete vedere voi ad un livello di comando di gruppo; cioè, « in campo provinciale voi dovete mettere in condizione i vostri comandanti di gruppo attraverso la S-61, e provvedere dove dovete « mettere queste persone".

« — *Presidente*: La S-61 significa organo prefettizio ?

« — *Bittoni*: "Circolare".

« — *Presidente*: Implica il coordinamento con l'organo prefettizio ?

« — *Bittoni*: "C'è qualcosa che parla di questo".

« — *Presidente*: Quindi conferma che la S-61, circolare della « direzione generale della pubblica sicurezza, implicava un coordinamento con l'organo governativo locale ?

« — *Bittoni*: "Lo confermo.

« Nella riunione avvenuta ai primi di luglio al comando generale nell'ufficio del capo del II reparto, presente il sottocapo « di stato maggiore colonnello De Julio, ebbi una cartina d'Italia dove « erano segnati con degli ovuli alcuni porti ed aeroporti. Questi « ovuli erano stati fatti dal colonnello De Julio".

« — *Presidente*: La consegna di questa carta aveva un signi-
« ficato ?

« — *Bittoni*: "Il significato era il seguente: in caso di un even-
« tuale intervento dell'Arma verso le persone delle famose liste —
« parlo sempre in campo ipotetico — tali persone potevano essere
« concentrate in quelle località".

« — *Domanda*: Vennero anche stabiliti quali erano i luoghi di
« concentramento e le modalità di trasporto ?

« — *Bittoni*: "No, sulla carta erano soltanto segnati alcuni porti
« e aeroporti.

« Nella riunione del 27 giugno io dissi ai comandanti di legione
« che ognuno doveva provvedere nell'ambito proprio, in campo pro-
« vinciale, sempre in via di ipotesi. In questa riunione, invece, effet-
« tivamente mi venne data questa cartina".

« — *Presidente*: La dizione della dichiarazione che lei ha reso
« alla Commissione Lombardi sembra un po' diversa da quella che
« lei rende oggi. In tale dichiarazione si legge: "Una successiva riu-
« nione fu fatta ai primi di luglio nell'ufficio del capo del II reparto,
« presente il sottocapo di stato maggiore, colonnello De Julio, per
« trattare questioni di carattere logistico".

« — *Bittoni*: "Questa, infatti, è una questione di carattere lo-
« gistico".

« — *Presidente*: E poi è detto: "E le modalità di trasporto e di
« vettovagliamento delle persone fermate". La prego di precisare que-
« sta sua affermazione.

« — *Bittoni*: "Vorrei chiarire che, in effetti, il 2 luglio (ricordo
« benissimo), venne distribuita questa cartina con degli ovoli che se-
« gnavano dei porti e degli aeroporti. Questo da parte del collega
« De Julio. Ci fu detto che in caso di necessità i comandanti provin-
« ciali, che sono quelli che intervengono in questi casi, potevano por-
« tare le persone fermate nelle località segnate, dove avrebbero tro-
« vato apprestata tutta la parte logistica, cioè i mezzi di trasporto,
« la sussistenza, i viveri, ecc.".

« — *Presidente*: In questo senso va intesa l'espressione ripor-
« tata nella relazione della Commissione Lombardi ?

« — *Bittoni*: " In senso lato, militare ".

« — *Domanda*: Lei sostanzialmente, quindi, la conferma ?

« — *Bittoni*: " Confermo ".

« — *Domanda*: Il colonnello Bittoni ha detto che in quei luoghi « segnati sulla carta dovevano trasportare le persone. Quindi c'era « già un problema di trasporto da risolvere nei singoli comandi, « poi qualcuno avrebbe provveduto per trasferirle altrove.

« — *Bittoni*: " Non posso dire niente perché mi hanno dato « questa cartina, qualora ci fosse stato bisogno... ".

« — *Domanda*: Comunque, i vari comandi avevano predispo- « sizioni per il trasporto in quei luoghi.

« — *Bittoni*: " Ogni comando ha i propri mezzi e deve provve- « dere nell'ambito proprio ".

« — *Domanda*: Conferma che, mentre si è parlato di trasporti « dai comandi di gruppo alle località indicate nella cartina ricevuta « dal teste, in quella riunione non si è in nessun modo parlato di « " trasporti successivi " ?

« — *Bittoni*: " Assolutamente no ".

« — *Presidente*: L'unica tappa prevista era il luogo di concen- « tramento presso le stazioni; così il teste ha detto alla Commis- « sione Lombardi.

« All'autorità giudiziaria lei ha detto che " non si poteva proce- « dere all'arresto o al fermo delle persone elencate, che per il mo- « mento andavano solo vigilate, se non a seguito di un ordine del « comando generale " e che non le fu detto con quale mezzo questo « ordine sarebbe pervenuto.

« A questa Commissione lei ha precisato che, se si fosse tro- « vato nel vivo di una sommossa, avrebbe proceduto egualmente « al fermo. In altri casi, lei ha detto che bisognava aspettare il « mandato di cattura o l'ordine dell'autorità giudiziaria o l'ordine « da parte del Governo in seguito a dichiarazione di stato di emer- « genza. Poiché davanti all'autorità giudiziaria lei ha parlato di or- « dine del comando generale, come spiega le due versioni, come le « integra ?

« — *Bittoni*: " La Commissione ricorda che, appunto, ho fatto
« in precedenza due ipotesi, dicendo prima di tutto che se io mi
« trovassi di fronte a moti rivoluzionari estesi, non avrei bisogno
« di ricevere alcun ordine; ma, viceversa, in caso normale non mi
« permetterei di toccare una persona se non sulla base delle norme
« contenute nel codice di procedura penale, le quali mi dicono che
« debbo arrestare in flagranza di reato oppure su mandato di cat-
« tura. Questo, ripeto, l'ho già detto in Commissione e non credo
« di essere in contraddizione".

« — *Presidente*: L'altra ipotesi quale sarebbe ?

« — *Bittoni*: "Il comando generale ci disse che, in caso di ne-
« cessità, avrebbe trasmesso l'ordine: cosa che ho già detto e che
« penso non smentisca le mie dichiarazioni".

« — *Presidente*: Un ordine del comando generale viene osser-
« vato, anche se illegittimo ?

« — *Bittoni*: " Certamente no".

« — *Presidente*: Per accertare se si tratta di ordine illegittimo,
« che fa ?

« — *Bittoni*: " Vi è una sola cosa da fare: attenersi ai codici
« penali e di procedura penale. Siamo ufficiali di polizia giudizia-
« ria; in questo campo dobbiamo strettamente rispettare i codici".

III) Deposizione del generale Arnaldo Ferrara, comandante *pro tempore* della legione di Roma.

Il generale Arnaldo Ferrara, interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, alla domanda se, oltre agli aggiornamenti delle liste, vi fu una predisposizione organizzativa, non operativa, per gli arresti, rispose: « No, assolutamente. Non ho avuto nessun ordine in proposito ».

IV) Deposizioni del generale Dagoberto Azzari, comandante *pro tempore* della legione.

Il generale Dagoberto Azzari fu inteso dal generale Manes, dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* ed infine dalla Commissione parlamentare.

a) Al generale Manes aveva dichiarato:

« Non venne mai dato l'ordine di dar corso alle predisposizioni
« in argomento ma gli elenchi li conservammo a titolo personale,
« come memoria, senza assumerli in carico. Ricordo che, quando
« cedetti il comando della legione, li passai, allo stesso titolo, al
« mio successore, colonnello Canger ».

b) Successivamente al tribunale di Roma, il teste così depose:

« Il colonnello Bittoni mi disse che in caso di sovvertimento
« dell'ordine pubblico, e solo a seguito di ordine scritto a firma del
« comando generale, o del capo o del sottocapo di stato maggiore
« dell'Arma, bisognava immediatamente fermarle. Il capo di stato
« maggiore ci disse anche che le persone fermate dovevano essere
« concentrate in località che al momento delle esigenze dovevano
« essere stabilite. Esse mi vennero indicate dal colonnello Bittoni,
« nel corso di una conversazione diretta tra me e lui; avendogli io
« prospettato che cosa dovessimo fare dei fermati, egli mi indicò
« delle località in cui con tutta probabilità dovevano essere concen-
« trati i fermati. Più che ordine esecutivo, si trattava di una previ-
« sione, tanto è vero che egli mi disse testualmente: " Al momento
« delle esigenze, lo saprai con esattezza " ».

c) Ascoltato dalla Commissione parlamentare, confermò le precedenti disposizioni.

7) *Deposizioni degli ufficiali partecipanti alle riunioni del comando della divisione Ogaden di Napoli.*

Degli ufficiali della divisione Ogaden sono stati sentiti: il comandante *pro tempore* Giovanni Celi, il capo di stato maggiore *pro tempore* colonnello Romolo Dalla Chiesa, il capo ufficio operazioni *pro tempore* colonnello Giuseppe Barbato.

I) Deposizioni del generale Giovanni Celi, comandante *pro tempore* della divisione Ogaden.

Il generale Giovanni Celi fu inteso dal tribunale di Roma nel processo contro *L'Espresso* e dalla Commissione parlamentare di inchiesta.

a) Al tribunale di Roma, aveva dichiarato:

« Il mio capo di stato maggiore mi precisò che il piano, oltre
« all'aggiornamento, prevedeva ulteriori sviluppi con l'arresto od il
« fermo delle persone indicate, nel caso di necessità, e cioè nel caso
« di grave perturbamento dell'ordine pubblico, e previo ordine del-
« l'autorità competente a darlo. Si parlò di luoghi ove le persone
« fermate avrebbero potuto essere concentrate. Ma, come ho detto,
« si trattava sempre di una previsione, la cui attuazione sarebbe do-
« vuta avvenire tramite ordini dell'autorità competente, magistratura
« o altre autorità competenti. La previsione dei luoghi in cui sareb-
« bero state concentrate le persone da arrestare rientrava in quella
« fase esecutiva che riguardava la legione o meglio le singole divi-
« sioni e pertanto non discendeva da ordine dato dal comando gene-
« rale dell'Arma ».

b) Fu poi inteso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, di fronte alla quale, rispondendo ad alcune domande, confermò quella dichiarazione.

« — *Presidente*: Ella, signor generale, deponendo in tribunale, ha parlato di una alternativa: autorità giudiziaria o altre autorità competenti. Questa alternativa può chiarirla ?

« — *Celi*: " Io penso che in caso di gravi calamità, di gravi perturbamenti, i poteri possono essere passati all'autorità militare. In questo caso ci sarà un comandante che avrà i poteri di farlo, ma sempre nel campo legittimo. Perché se ci fosse stato alcunché di illegittimo, sarei stato io il primo a non ottemperare e credo che i miei ufficiali si sarebbero tutti comportati allo stesso modo, poiché non abbiamo mai eseguito un ordine che non è stato più che legittimo ".

« — *Domanda*: Il teste dice: " Io penso ". Esiste nella legislazione italiana attuale tale possibilità ?

« — *Celi*: " Ci sono dei casi in cui i poteri vengono trasmessi all'autorità militare, anche in tempo di pace " ».

II) Deposizioni del colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato maggiore della divisione Ogaden.

Il colonnello Dalla Chiesa fu inteso dal generale Manes, dal tribunale di Roma, dalla Commissione Lombardi ed infine dalla Commissione parlamentare.

a) Al generale Manes aveva dichiarato:

« Il generale Picchiotti prescrisse che occorreva predisporre le
« cose in modo da poter operare gli eventuali arresti nel più breve
« tempo dall'ordine telefonico che sarebbe stato impartito dal co-
« mando generale. Dispose pure che i comandanti di legione avreb-
« bero dovuto reperire posti idonei di concentramento, scegliendoli
« in località sicure nel quadro della situazione generale.

« Raccomandò pure massima riservatezza.

« Durante la riunione (al comando della divisione di Napoli,
« *n.d.R.*) qualcuno manifestò perplessità sull'attuazione pratica delle
« misure e delle precauzioni da adottare. Lasciammo alle iniziative
« dei comandanti di legione di regolarsi secondo le situazioni locali.

« La divisione, sulla base di quanto le legioni riferirono verbal-
« mente circa le località prescelte per il concentramento e le misure
« di sicurezza relative, doveva fare un piano prevedendo la forza
« necessaria, anche per la difesa delle caserme e degli obiettivi più
« importanti, facendo riferimento ai normali piani esistenti, concer-
« tati con la pubblica sicurezza per i casi di gravi perturbamenti del-
« l'ordine pubblico e prevedendo anche ogni possibile reazione. Trat-
« tavasi di un abbozzo di piano sul quale avrebbe poi deciso il co-
« mando generale. Esso venne redatto circa quindici giorni dopo la
« prima convocazione a Roma e fu portato dal generale Celi al co-
« mando generale. Era in una sola copia che io avevo battuto a mac-
« china personalmente, nel mio ufficio ».

b) Di fronte al tribunale di Roma il colonnello Dalla Chiesa dichiarò:

« Disse (il generale Picchiotti) che si trattava di una forma di
« collaborazione dell'Arma richiesta dal S.I.F.A.R. per l'aggiornamento
« di queste liste. Compresi che si trattava di aggiornamento ana-
« grafico. Il generale Picchiotti fece cenno a delle misure cautelative
« che si sarebbero potute prendere, eventualmente, nei confronti
« delle persone iscritte nelle liste, in caso di grave perturbamento
« dell'ordine pubblico, quando fosse giunto un ordine della compe-
« tente autorità. Tornammo nell'ufficio del colonnello Tuccari e qui
« riesaminammo sommariamente la questione. In particolare, par-
« tendo come dato principale dall'aggiornamento delle liste, che in
« sostanza era l'ordine ricevuto, ci preoccupammo di chiarire quale
« doveva essere il comportamento dell'Arma in una fase successiva,
« per l'eventualità dell'evolversi della situazione e, cioè, esaminammo

« le disposizioni vigenti al riguardo..., intendo disposizioni che preesistevano nei confronti delle persone elencate ».

Avendogli il presidente contestato che dalla dichiarazione da lui rilasciata al generale Manes risultava che egli aveva avuto dal capo del II reparto delle anticipazioni su quelle che sarebbero state le direttive o le disposizioni del generale Picchiotti, il colonnello Dalla Chiesa rispose: « Non è esatto. Evidentemente io allora equivocai ».

A contestazione del pubblico ministero il quale fece rilevare che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione scritta dal generale Picchiotti, questi avrebbe disposto che i comandi di legione avrebbero dovuto reperire idonei posti di concentramento degli arrestandi, il teste dichiarò:

« Nell'ambito del comando generale questa previsione non si fece; la cosa fu esaminata in sede di divisione. Vi è stato un errore nelle mie dichiarazioni.

« Nel corso della seconda riunione, si discusse anche delle modalità di attuazione nel caso in cui le misure fossero eventualmente sfociate nel fermo delle persone a seguito di un ordine legittimamente dato dal comando generale. A tale proposito debbo rilevare che le perplessità che furono avanzate da parte di qualche comandante di legione e alle quali fa riferimento la mia dichiarazione al generale Manes non riguardavano la illegittimità di tale ordine ma la pratica attuazione dello stesso, nel senso che qualcuno avanzò delle riserve sul come dovessero essere sistemati i fermati, o meglio riuniti.

« Debbo dire che in sede di divisione nessuna disposizione in proposito venne data, ma vennero lasciati liberi i comandanti di legione di studiare la questione caso per caso e disporre in merito di loro iniziativa.

« Non vennero date nemmeno disposizioni per l'eventuale successivo concentramento dei fermati riservandoci in proposito di impartire ordini in prosieguo.

« Successivamente, forse dopo una decina di giorni, i comandanti di legione ci fecero pervenire notizie circa l'avvenuto aggiornamento delle liste e le eventuali località prescelte, ma nessun piano venne globalmente disposto dalla divisione.

« Il piano globale suddetto doveva tenere conto dei normali piani già esistenti, concertati con l'autorità di pubblica sicurezza per i casi di grave perturbamento dell'ordine pubblico ».

c) Successivamente alla Commissione Lombardi aveva dichiarato:

« "Naturalmente sono stati anche trattati argomenti di carattere
« logistico-operativo, come la difesa delle caserme, il concentramento
« ed il trasporto delle persone fermate, cosa del resto prescritta
« dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno".

« — *Domanda*: Nella dichiarazione al generale Manes, la S. V.
« ha ripetutamente parlato di elenchi di persone da arrestare. Erano
« state date disposizioni in tal senso ?

« — *Risposta*: "Nessuna precisa disposizione era stata data in
« tal senso. Si trattava unicamente di misure cautelative, di fermo e
« non di arresto, da attuare in seguito ad ordine dell'autorità com-
« petente" ».

d) La Commissione parlamentare rivolse al teste la seguente domanda:

« Lei ha parlato dell'ordine che sarebbe dovuto giungere telefo-
« nicamente dal comando generale per effettuare gli arresti. Nel mo-
« mento in cui fosse giunto l'ordine telefonico, non c'era più che da
« eseguirlo ".

« — *Dalla Chiesa*: "Voglio precisare questo 'telefonicamente',
« perché non ho potuto precisarlo in altra sede ogni qualvolta mi è
« stato richiesto. Allorquando fosse venuto un ordine dal comando
« generale era ovvio che per queste persone per le quali avevamo
« aggiornato gli elenchi, bisognava attuare quello che era previsto
« dalle disposizioni vigenti relative cioè al fermo di queste persone:
« un concentramento di queste persone in attesa di disposizioni che
« potessero dire quali successivi sviluppi potevano avere.

« Prevedendo gli eventuali sviluppi o le fasi successive di inter-
« vento, oltre all'aggiornamento, qualche comandante di legione, ma-
« nifestò perplessità su come quelle persone, una volta identificate
« e fermate potessero essere concentrate, sempre nel caso che fossero
« venuti gli ordini che ho già specificato. Era ovvio che, se avessimo
« dovuto prendere delle misure cautelative nei confronti di quelle
« persone, il minimo che potevamo fare era il fermarle; e dove le
« avremmo dovute portare, in quale località ?

« Qualcuno manifestò perplessità in tal senso dicendo che, nel-
« l'ambito della legione, non avrebbe saputo dove metterle. Questo,

« ripeto, in sede di divisione, nella seconda riunione al comando, « quando è ritornato il generale Celi” ».

III) Deposizione del colonnello Gabriele Barbato, capo *pro tempore* dell'ufficio operazioni della divisione Ogaden.

a) Il colonnello Giuseppe Barbato confermò, di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta, quanto aveva già dichiarato di fronte alla Commissione Lombardi nella seduta del 1° aprile 1970 (nastro) e cioè che egli fu incaricato dal comandante di legione di approntare progetti per l'enucleazione di determinati soggetti e che pertanto egli stese degli appunti che rimasero allo stato di traccia, mentre furono controllati gli indirizzi dei soggetti da fermare, individuate le stazioni per eventualmente concentrarli e che non fu fatto altro. Il teste confermò anche quanto aveva dichiarato, cioè che « non « sapeva l'ulteriore corso che sarebbe stato riservato ai fermati, e che « non sapeva quale previsione si dovesse fare e quindi non si poteva « fare un itinerario o altro ».

SEZIONE B)

Predisposizioni di mezzi di trasporto navali o aeronautici; destinazione definitiva dei luoghi dove gli enucleandi si sarebbero dovuti concentrare.

8) *Iniziative prese nella primavera del 1964 dall'allora comandante dell'arma dei carabinieri, generale Giovanni de Lorenzo.*

L'ultimo episodio, col quale chiudiamo la rassegna delle risultanze del vasto lavoro di indagini svolto dalla Commissione, riguarda la iniziativa presa nella primavera del 1964 dall'allora comandante dell'arma dei carabinieri generale Giovanni de Lorenzo per tre colloqui: il primo con il comandante di stato maggiore della difesa *pro tempore* generale Aldo Rossi, il secondo e il terzo con i due capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina *pro tempore*, rispettivamente il generale Aldo Remondino e l'ammiraglio Ernesto Giuriati, per conoscere ed ottenere la disponibilità dei mezzi di trasporto straordinario degli enucleandi, nel caso in cui fosse stato ordinato il loro fermo, per avviarli ad un luogo di concentramento nel territorio extra continentale dello Stato.

L'onorevole Giovanni de Lorenzo non ha mai taciuto della iniziativa, anzi ne ha diffusamente parlato, dando alla medesima una qualificazione modale e finalistica giustificatrice; ma la versione dell'onorevole de Lorenzo in molti punti è stata divergente dalle dichiarazioni dei suoi interlocutori.

I contrasti possono così riassumersi:

I) L'onorevole de Lorenzo ha affermato:

a) di avere proceduto alla messa a punto del problema logistico del trasporto degli enucleandi in termini generali e in base alle disposizioni della circolare Vicari riguardante il piano di emergenza speciale;

b) di aver investito del problema il capo di stato maggiore della difesa per ragioni di competenza e di avere con lo stesso concertato i passi di carattere informativo presso lo stato maggiore dell'esercito e della marina;

c) di aver conseguentemente ragguagliato il generale Rossi sull'esito dei colloqui con rappresentazioni di dettagli, mostrandogli anche una cartina indicativa dei porti e degli aeroporti previsti per la bisogna;

d) di aver ottenuto pieno assentimento da parte del capo di stato maggiore dell'aeronautica e di quello della marina per il trasporto delle persone, ma non anche per l'uso dei mezzi di radio-comunicazione.

II) Il generale Rossi ha accennato ad un solo colloquio con il generale de Lorenzo, di contenuto generico e riferito ad una esigenza vagamente accennata di un piano per cui occorreva l'autorizzazione a colloqui di mera natura informativa, senza alcun particolare e senza cenno alle liste di enucleandi e di non avere avuto alcun ulteriore colloquio sull'oggetto con il generale de Lorenzo e meno che mai, i ragguagli.

III) L'ammiraglio Giuriati esclude che gli sia stata avanzata richiesta di mezzi navali, mentre dichiara che si disse pronto a far esaminare le possibilità che i comandi dei carabinieri, in caso di emergenza, usufruissero della rete della marina per le loro comunicazioni, giustificando in tale suo atteggiamento la mancata comunicazione al generale Rossi, capo di stato maggiore generale della difesa.

Perciò si rese necessario interrogare nuovamente il generale de Lorenzo per contestargli quanto alla Commissione avevano dichiarato, in contrasto con lui, i testi indicati e procedere, successivamente, ai confronti di chiarificazione.

La Commissione procedette, infine, al controllo di legittimità attraverso l'audizione del ministro della difesa *pro tempore* onorevole Andreotti.

Pertanto esporremo le risultanze delle indagini testimoniali partendo anzitutto dalla relazione Lombardi e dai successivi chiarimenti del generale Luigi Lombardi e procedendo, quindi, dalla dichiarazione assai diffusa dell'onorevole de Lorenzo, per confrontarla con quelle del generale Aldo Rossi prima e dei due capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina poi, e infine, con quelle del ministro della difesa *pro tempore* onorevole Giulio Andreotti.

9) *Relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi.*

Per quanto concerne le predisposizioni esecutive, la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi così le riassume:

« La Commissione ha anche preso in esame una iniziativa che
« il generale de Lorenzo assunse circa i mezzi occorrenti per il tra-
« sporto nelle località di concentramento degli elementi da enucleare.
« Il generale de Lorenzo nei primi mesi dell'anno 1964 prese contatti
« diretti con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica
« e cercò di concertare con loro predisposizioni relative alla con-
« cessione dei mezzi navali ed aerei necessari allo scopo.

« Interrogato in merito, egli ha dichiarato che con l'approva-
« zione del generale Rossi, allora capo di stato maggiore della difesa,
« nei primi mesi del 1964 (in giorni che non ha saputo precisare)
« si era recato dai capi di stato maggiore della marina, ammiraglio
« Giuriati, e dell'aeronautica, generale Remondino, per esporre le
« sue richieste; i due capi di stato maggiore si sarebbero dichiarati
« in senso favorevole e disposti a fornire i mezzi occorrenti: soltanto
« l'ammiraglio Giuriati avrebbe formulato qualche obiezione per il
« concentramento dei soggetti nel porto di La Spezia.

« Il generale Rossi ha confermato di avere autorizzato il ge-
« nerale de Lorenzo a prendere personali contatti con i predetti

« capi di stato maggiore, ma ha precisato che tutte le predisposi-
« zioni assunte in quell'epoca non devono essere considerate nel
« quadro della delicata situazione interna del momento, causata dalla
« crisi politica in atto, bensì riferite alla situazione internazionale
« che si manteneva preoccupante dopo gli avvenimenti di Cuba e
« del muro di Berlino. Questa situazione era ritenuta assai grave
« per le imprevedibili ripercussioni che avrebbe potuto avere nel
« nostro paese ed era tale da tenere in allarme anche gli altri paesi
« della NATO, per cui si erano rese necessarie particolari dispo-
« sizioni per ogni possibile caso di emergenza.

« Il generale Remondino, interpellato in proposito, ha ammesso
« di aver avuto tale colloquio con il generale de Lorenzo e di avergli
« precisato, a sua richiesta, che l'aeronautica militare disponeva di
« mezzi di trasporto da impiegare al verificarsi di particolari esi-
« genze e nei limiti delle loro prestazioni operative, ma su direttive
« del capo di stato maggiore della difesa. A richiesta del generale
« de Lorenzo, il generale Remondino affermò che l'aeronautica mi-
« litare disponeva di una propria rete di telecomunicazioni completa
« ed efficiente, che non poteva essere distolta dal suo importantissimo
« compito.

« Anche l'ammiraglio Giuriati, interpellato in merito da questa
« Commissione, ha affermato di aver ricevuto dietro sua richiesta
« il generale de Lorenzo, una sola volta nei primi mesi del 1964. Se-
« condo le sue dichiarazioni, scopo della visita era la richiesta di
« autorizzazione a mettere in contatto gli ufficiali responsabili del
« servizio telecomunicazioni dei rispettivi stati maggiori, onde esa-
« minare possibilità e procedure affinché i comandi dei carabinieri
« potessero, in caso di emergenza, usufruire per le loro comunica-
« zioni anche delle reti della marina. La richiesta, che non si riferiva
« ad alcuna specifica situazione contingente, ma alla necessità di
« perfezionare i dispositivi già in atto, venne soddisfatta. L'ammira-
« glio Giuriati esclude, invece, che gli sia mai stata avanzata richiesta
« di mezzi navali per il trasporto degli elementi enucleati e che quindi
« egli abbia potuto sollevare delle eccezioni circa la concentrazione
« dei soggetti fermati nel porto di La Spezia. Egli osserva, d'altra
« parte, che non avrebbe preso in considerazione una richiesta del
« genere se non gli fosse pervenuta dal capo di stato maggiore della
« difesa, al quale compete il coordinamento dell'impiego delle forze
« armate in situazioni di emergenza.

« Questi contatti con i capi di stato maggiore della marina e
« dell'aeronautica, durante i quali furono trattate anche questioni

« strettamente connesse con l'ordine pubblico, oltre che esorbitare
« dalle specifiche attribuzioni del generale de Lorenzo, perché di
« competenza del Ministero dell'interno, destarono in seguito un certo
« scalpore per cui parte dell'opinione pubblica fu indotta a consi-
« derare fondate le voci correnti circa la preparazione del colpo di
« stato 1964 ».

10) *Prima deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo.*

La materia, di notevole delicatezza e gravità, come si è detto, fu sottoposta alla più attenta indagine da parte della Commissione parlamentare la quale, anzitutto, ascoltò l'onorevole de Lorenzo che, nella seduta del 27 maggio 1969, così depose:

« "Nell'applicazione del piano E.S. del Ministero dell'interno,
« depositato presso il comando generale dell'Arma, occorre pianifi-
« care anche l'eventualità che, nel quadro generale di esigenze parti-
« colari, la polizia militare dovesse provvedere al controllo di quei
« 731 indiziati per spionaggio. Allora io andai dal generale Rossi e gli
« sottoposi la questione.

« Il generale Rossi era capo di stato maggiore della difesa, io ero
« comandante generale dell'Arma. Questi (gli indiziati, *n.d.R.*) erano
« elementi reperiti ed indicati dallo stato maggiore difesa, e per esso
« dal S.I.F.A.R. che era un organo dello stato maggiore difesa. Io ero
« capo dell'organo esecutivo non direttivo, che doveva intervenire
« materialmente.

« In questa esigenza, che nasceva da quel piano generale, cioè
« il piano Vicari, io andai dal generale Rossi e gli chiesi come si doveva
« fare. Si trattava di elementi dislocati in tutta Italia. Qualora la
« polizia avesse definito dove concentrarli e l'eventuale smistamento,
« noi avremmo dovuto essere in condizioni di ottemperare a questa
« indicazione. Andai dunque dal generale Rossi che mi disse: 'Per
« il reperimento dei mezzi di trasporto non può chiedere al Ministero
« dell'interno: sono elementi che interessano la polizia militare. Si
« rivolga al capo di stato maggiore dell'aeronautica, qualora i movi-
« menti dovessero essere fatti per località che richiedano il trasporto
« per via aerea e al capo di stato maggiore della marina qualora si
« tratti di località (da indicare) con trasporto via mare'.

« Dopodiché mi recai dal generale Remondino e gli rappresentai
« la necessità di eventuali trasporti in caso di emergenza, trasporti

« che naturalmente sarebbero stati all'ultimo momento concordati
« anche con il Ministero dell'interno, il quale doveva essere informato
« che provvedevamo noi.

« Il generale Remondino non trovò alcuna difficoltà. Disse: quanti
« elementi sono ? Dissi: nella zona, nei pressi dei campi di aviazione
« (perché il trasporto poteva avvenire o via mare o via aerea) ci sono
« questi. Allora si fecero due casi: via mare e via aerea. Potevano es-
« serci difficoltà di trasporto o meno.

« *Grosso modo* ci indicò degli aeroporti dove avrebbe, al momento
« opportuno, in relazione alle indicazioni, fatto affluire degli aerei per
« il trasporto nelle località che sarebbero state indicate. Non ci furono
« precisazioni, non ci furono difficoltà, però il problema fu affrontato
« in maniera precisa.

« Dopodiché mi recai dall'ammiraglio Giuriati trattando lo stesso
« argomento e Giuriati non fece difficoltà al riguardo; solamente
« ha avuto un'idea sulle località di imbarco: infatti mi disse che un
« imbarco a La Spezia non lo riteneva opportuno e mi invitò, qualora
« fosse stato necessario, a prevedere l'imbarco a Gaeta, località che
« forse per la marina militare dava meno fastidi.

« Ne parlammo, si fece anche una piccola cartina che io portai
« al generale Rossi e feci vedere e sulla quale c'era il numero appros-
« simativo del personale da trasportare. Ma il tutto non ebbe attua-
« zione, non ci furono i motivi per l'esecuzione di questo piano che
« era, come ripeto, connesso al piano E.S.

« Il generale Rossi vide la cartina ed approvò. Non c'era altro
« da fare, era semplicemente un ordine da eseguire; il Remondino
« concordò e anche Giuriati.

« Non si parlò di altre cose; si parlò nella maggiore serenità, in
« quanto si riteneva, come si ritiene, che fosse un ordine legittimo da
« eseguire. Il pensare, adesso, che l'ordine non fosse legittimo e cer-
« care di dire che non se n'è saputo niente, vuol dire che effettiva-
« mente, allora, chi ha aderito a questa richiesta non era in buona
« fede".

« — *Presidente*: Sul piano meramente esecutivo l'uno o l'altro
« capo di stato maggiore pur prestando l'ampio consenso per l'orga-
« nizzazione eventuale di questa fase esecutiva, richiese che al mo-
« mento della esecuzione vi fosse il preciso e specifico consenso del
« capo di stato maggiore della difesa ?

« — *de Lorenzo*: "Senz'altro; quello era alla base di questo collo-
« quio perché la mia era semplicemente un'azione informativa di repe-
« rimento di dati e di apprestamento di un piano. L'ordine al momento
« opportuno doveva venire dal capo di stato maggiore della difesa
« per il S.I.F.A.R. e per tutte le forze armate.

« Il generale Rossi avrebbe detto: c'è già una delibera delle Ca-
« mere sullo stato di emergenza; e quindi si informava il Ministero
« dell'interno. E giustamente i due capi di stato maggiore di forza
« armata dissero: al momento opportuno ci sarà l'ordine del coman-
« dante responsabile, che era il generale Rossi.

« Il piano che noi chiamiamo E.S. era noto allo stato maggiore
« della difesa e all'Arma. Il chiedere di metterlo a punto, per la par-
« te esecutiva che interessava l'Arma, era una cosa talmente conse-
« quenziale, che non richiedeva una riflessione. Non si proponevano
« altre cose, al di fuori di quanto era normativo. Era semplicemente
« di mettere a punto un particolare di un piano, già acquisito".

« — *Domanda*: Aveva il capo di stato maggiore della difesa l'ob-
« bligo funzionale di informarne il ministro della difesa ?

« — *de Lorenzo*: "Essendo una norma di esecuzione e non essen-
« do una cosa nuova, può darsi che ne abbia parlato, ma non ne
« aveva l'obbligo specifico, a mio giudizio, come se fossero intervenuti
« un nuovo piano, una nuova attività, una nuova esigenza completa-
« mente nuovi e non noti al ministro. Quindi non vedo, nel dettaglio,
« una particolare comunicazione al riguardo".

« — *Presidente*: Secondo lei era nel suo potere-dovere ?

« — *de Lorenzo*: "Sì, perché il piano esisteva. E lo hanno ricono-
« sciuto gli onorevoli Taviani e Andreotti".

« — *Domanda*: Il generale Rossi annunciò al generale Remon-
« dino e all'ammiraglio Giuriati che ella sarebbe andato dagli stessi ?

« — *de Lorenzo*: "Lo ignoro; so però che, andando da queste
« persone, non trovai nessun gesto di meraviglia. Se avessero avuto
« dei dubbi avrebbero potuto attaccarsi al telefono in mia presenza
« e chiedere al generale Rossi spiegazioni di questa visita. Non lo vidi
« fare. Non so se il generale Rossi abbia informato direttamente.
« Probabilmente sì".

« — *Domanda*: I colloqui sono avvenuti nei primi mesi del 1964 ?

« — *de Lorenzo*: "Credo di sì. Era durante la sistemazione di
« tutti i piani, di tutta la questione dei richiami dell'Arma. Era tutto
« un piano di messa a punto dei progetti che c'erano".

« — *Domanda*: Le persone da enucleare e da trasportare con i
« mezzi navali e aerei riguardavano in sostanza quelli che poi sappiamo
« essere i 731 indiziati di controspionaggio o di sovversione delle
« istituzioni ?

« — *de Lorenzo*: "Riguardava quelli e solo quelli, per quanto ha
« attinenza agli ordini partiti dal S.I.F.A.R. e dal comando generale
« dell'Arma, sotto la sua responsabilità".

« — *Domanda*: Come spiega che per trasportare 731 persone occor-
« ressero oltre agli aerei, anche mezzi navali ?

« — *Presidente*: La domanda ne presuppone un'altra. La com-
« pulsazione del generale dell'aeronautica e dell'ammiraglio era per
« uso alternativo dei mezzi o per uso cumulativo dei mezzi stessi ?

« — *de Lorenzo*: "Era per un uso alternativo, a seconda delle
« esigenze. Non è che tutti dovessero comunque occuparsi del trasporto.
« Furono fatte evidentemente delle ipotesi nel senso che il trasporto
« poteva svolgersi con l'uno o con l'altro mezzo o congiuntamente. Ma
« siccome l'operazione era solamente indicata e non si era arrivati
« alla parte più immediata di esecuzione, al momento opportuno si
« sarebbe visto quali aerei erano disponibili, quali mezzi navali erano
« disponibili, quanti erano veramente quelli da trasportare secondo
« la nota circolare e ci sarebbe stato un piano di dettaglio che si
« sarebbe potuto anche risolvere con una certa rapidità".

« — *Presidente*: Il numero massimo di 731 può sembrare a qual-
« cuno non tale da esigere addirittura l'apporto del servizio navale.
« Può dare qualche delucidazione di ordine tecnico o di opportunità ?

« — *de Lorenzo*: "Per quanto non si trattasse di un numero ec-
« cessivo, certo, essendo elementi che interessavano la polizia militare,
« il trasporto implicava la necessità di disporre di mezzi militari, e
« i mezzi militari, anche navali, non hanno grande capienza. Quindi
« occorre disporre di un certo numero che fosse sufficiente a quel
« trasporto. Ripeto, sia pure trattandosi di un numero non eccessivo,
« il loro trasporto con mezzi militari richiedeva un piccolo preventivo
« studio.

« Non credo potessero rivolgersi a società private".

« — *Domanda*: Comunque, direi, che sarebbe stato sufficiente un
« solo mezzo, o al massimo due mezzi, per trasportare 731 persone.
« Anche se si fossero adoperati aerei, ne sarebbero stati sufficienti
« cinque o sei.

« — *de Lorenzo*: "Fu indicato soltanto l'insieme numerico delle
« persone da trasportare e, approssimativamente, le località dove
« avrebbero potuto affluire. La quantità ed il tipo dei mezzi interessava
« le due forze armate. Per i mezzi della marina fu indicato l'afflusso
« non a La Spezia, ma a Gaeta. Allora interessava sapere il numero
« delle persone da trasportare; la parte tecnica l'avrebbero risolta
« loro".

« — *Domanda*: La cartina che servì allora è siglata soltanto da
« lei o da lei e dall'ammiraglio Giuriati ?

« — *de Lorenzo*: "Probabilmente ci sarà la mia sigla".

« — *Presidente*: Tra il 1961, data di emanazione della circolare
« Vicari, ed il 1964, vi sono state altre iniziative per l'esecuzione di
« detta circolare ?

« — *de Lorenzo*: "Vi fu un esame da parte dell'ufficio operazioni
« dello stato maggiore anche di questa circolare che, però, indicava
« una questione che era di pertinenza del S.I.F.A.R., tramite l'Arma,
« e della polizia. L'asse motore di questa faccenda dell'enucleazione di
« elementi interessanti il controspionaggio era compito precipuo del
« S.I.F.A.R.; noi eravamo gli elementi esecutivi che attivavamo questa
« esigenza, che era una esigenza del controspionaggio".

« — *Presidente*: I suoi predecessori fecero qualcosa in relazione
« all'esecuzione doverosa del piano Vicari ?

« — *de Lorenzo*: "Non so se il mio predecessore prese in consi-
« derazione la circolare, diramando qualche disposizione".

« — *Domanda*: Ma il comando generale dell'Arma sapeva che
« esistevano dei piani concordati con i capi di stato maggiore dello
« esercito, della marina e dell'aeronautica per i trasporti ?

« — *de Lorenzo*: "Il richiedere l'eventuale ausilio di aerei per
« un trasporto non rappresentava un piano da concordare, ma solo
« una indicazione preventiva da far conoscere, come avvenne effetti-

« vamente nei colloqui che io ebbi con i due capi di stato maggiore.
« Vi fu soltanto una conversazione. Non si trattava di un vero piano”.

« — *Presidente*: Qual è la parte che lo stato maggiore della
« difesa ha in riferimento alle liste ed alle enucleazioni ?

« — *de Lorenzo*: “È quello che attiva, una volta che se ne sia
« convinto, il fermo di questi 731 che sono elementi che insidiano
« la sicurezza, sia con informazioni sia con atti di sabotaggio. Quando
« questo comando, che può essere il S.I.F.A.R., decide che questi
« debbano essere fermati, allora la decisione deve essere comunicata
« al Ministero dell'interno anche ad evitare inconvenienti materiali
« durante questa operazione. Allora automaticamente l'autorità di
« pubblica sicurezza entra nella vicenda”.

« — *Presidente*: Il potere di disposizione a chi appartiene ?

« — *de Lorenzo*: “Per questi, allo stato maggiore della difesa”.

« — *Presidente*: Il prefetto può ordinare per suo conto questo
« fermo senza l'autorizzazione dello stato maggiore della difesa ?

« — *de Lorenzo*: “Può essere che il prefetto abbia dei suoi ele-
« menti di incriminazione di queste persone” ».

11) *Deposizione del capo di stato maggiore difesa pro tempore gene-
rale Aldo Rossi.*

La Commissione parlamentare sentì il capo di stato maggiore della difesa *pro tempore*, il generale Aldo Rossi. Il Presidente gli lesse la parte della relazione Lombardi che si riferiva all'autorizzazione data al generale de Lorenzo per i colloqui con i due capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina. Il generale Rossi, avuta lettura del documento, lo confermò per la parte che lo riguardava.

Indi la deposizione così proseguì:

« “Quando lasciai la carica nel 1966, dissi al mio successore che
« l'unica cosa rimasta in sospeso era il completamento degli studi
« per quella famosa difesa interna, in caso di emergenza.

« Ricordo che nel 1964 il generale de Lorenzo mi chiese se avevo
« nulla in contrario ad autorizzarlo a prendere contatti diretti con
« i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, per met-
« tere a punto, per i casi di emergenza un piano che lui aveva in testa,

« riguardante determinate persone e determinati mezzi. Se ben ricordo
« il generale de Lorenzo mi accennò a problemi di locali e di tra-
« smissioni o cose del genere. Comunque, la sua richiesta del per-
« messo di prendere contatto con i due capi di stato maggiore della
« marina e della aeronautica mi sembrò doverosa nei miei confronti,
« anche perché so che i capi di stato maggiore non hanno mai preso
« nessuna iniziativa senza avere prima la mia autorizzazione. Quindi,
« l'ho autorizzato a prendere contatto con loro.

« Quel che non ricordo, invece, è se la cosa abbia poi avuto
« un seguito. Nessuno me ne ha mai riferito. Del resto, non era un
« problema che rientrasse nella mia competenza”.

« — *Presidente*: Generale Rossi, è in grado di confermare o di
« smentire o non può precisare l'affermazione del generale de Lorenzo
« che ciò avvenne nella primavera del 1964 ?

« — *Rossi*: "Se dovessi dire la mia impressione, direi anch'io
« che avvenne nei primi mesi del 1964”.

« — *Presidente*: Ella afferma questo, secondo la memoria o la
« logica ?

« — *Rossi*: "Secondo la logica, sì; secondo la memoria, no”.

« — *Presidente*: Il generale de Lorenzo ha affermato che si
« rivolse a lei per quanto riguarda il problema del coordinamento
« dei mezzi delle comunicazioni e anche dei mezzi disponibili dell'ae-
« ronautica e della marina, e che lei avrebbe risposto: "veda un po'
« con i capi di stato maggiore”.

« — *Rossi*: "È probabilissimo. Non ricordo esattamente, ma non
« lo posso certo escludere, perché, oltre tutto è anche logico”.

« — *Domanda*: Generale Rossi, lei ha detto che le cose di cui
« ha parlato il generale de Lorenzo investivano soprattutto il pro-
« blema di mettersi in contatto con la marina e l'aeronautica per il
« reperimento di locali per il personale e per l'uso di mezzi di comu-
« nicazione o cose del genere.

« — *Rossi*: "Mezzi di comunicazione e basta”.

« — *Domanda*: Non le ha detto, invece, in modo particolare che
« si trattava del reperimento di mezzi di trasporto e di locali per
« trasportare ed accogliere 731 persone che facevano parte di una
« determinate lista di persone da enucleare ?

« — *Rossi*: "Che proprio giuri che si trattasse di 731 persone ...".

« — *Domanda*: Comunque di liste di persone da enucleare.

« — *Rossi*: "Che ciò fosse legato ad un piano di emergenza che è sempre esistito nell'Arma è evidente e risaputo. Si trattava della « attuazione di un piano che, per quanto io sappia, è sempre esistito, « cioè un piano da attuarsi nel caso di una particolare emergenza".

« — *Presidente*: Prescindendo dal numero delle persone da enucleare, 700 circa, il fenomeno in sè e la sua tipologia era da lei « conosciuto per quanto riguarda il S.I.F.A.R. ?

« — *Rossi*: "Esistevano parecchi elenchi, non uno solo, ed il « primo elenco che viene logico è quello cui lei stesso accennava".

« — *Presidente*. In caso di emergenza, la previsione di un fermo « fu fatta ?

« — *Rossi*: "Signor Presidente, siccome è la seconda volta che « mi onora di domande che, come dire, confondono un po', il problema militare col problema dell'ordine pubblico, sarei lieto di « dichiarare ufficialmente questo. Sono stato sette anni capo di stato « maggiore e credo che dal Presidente della Repubblica all'ultimo « aiutante di campo tutti sapevano che io personalmente desideravo « che il problema dell'ordine pubblico non interessasse mai e sotto « nessuna forma le forze armate, esclusi i corpi di polizia".

« — *Domanda*: Ricorda almeno il generale Rossi se, quando il « generale de Lorenzo gli parlò di questa necessità di accordi con i « capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, gli parlò di un « piano che riguardasse l'allontanamento di sabotatori e terroristi ?

« — *Rossi*: "È evidente. È quel problema che ho detto: in caso « di emergenza ..." ».

12) *Deposizioni dei capi di stato maggiore della marina militare e dell'aeronautica militare — Deposizione di riscontro dei generali Markert e Zinza.*

I) Deposizione del generale di squadra aerea Aldo Remondino, capo di stato maggiore dell'aeronautica militare.

a) Alla Commissione Lombardi, il generale Remondino così depose:

« Non oltre i primi di aprile, ebbi un breve colloquio con l'allora
« comandante generale dell'arma dei carabinieri durante il quale a
« richiesta del medesimo, feci presente che l'aeronautica militare dispo-
« neva di mezzi da trasporto da impiegare al verificarsi di partico-
« lari esigenze e nei limiti delle loro prestazioni operative, su diret-
« tiva del capo di stato maggiore della difesa. A richiesta poi del
« generale de Lorenzo se l'aeronautica militare possedesse un sicuro
« sistema di collegamenti, affermai che la situazione era ottima, dato
« che l'aeronautica militare aveva l'orgoglio di possedere una propria
« rete di telecomunicazioni, completa ed efficiente (la rete RITA) in
« continua attività operativa per le esigenze della difesa area e del-
« l'assistenza al volo e per assicurare la necessità del traffico aereo ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, il generale Remondino così depose:

« "Il generale de Lorenzo, venne a farmi una visita dicendo che
« voleva sapere da me quali possibilità avevamo di trasportare, me-
« diante gli aerei, gli eventuali elementi che fosse necessario traspor-
« tare, per esigenze di ordine pubblico.

« La risposta fu questa: tu conosci qual'è stata la situazione che
« noi abbiamo e che diamo aggiornata continuamente alla difesa,
« in quanto esistono dei piani per l'ordine pubblico, che non sono
« nostri, ma sono della difesa. Noi abbiamo a disposizione tutti i
« mezzi di volo e di terra che dipendono dall'aeronautica, mezzi
« aerei per trasportare della gente non meglio identificata. Mi disse:
« se dovessimo avere bisogno per l'ordine pubblico, l'aeronautica che
« cosa ha? Risposi: l'aeronautica ha la 46^a brigata da trasporto, che
« è una delle unità che costituiscono l'aeronautica militare italiana.
« Il numero dei mezzi, l'efficienza dei mezzi non fu neanche presa
« in considerazione.

« Tutto era riunito a Pisa e da Pisa poteva andare in qualunque
« parte d'Italia.

« Non mi chiese la capacità di trasporto, il numero dei velivoli
« disponibili, perché io dissi che mandavamo periodicamente l'ag-
« giornamento dei velivoli allo stato maggiore della difesa.

« Mi chiese solo quali erano i mezzi di trasporto che l'aeronau-
« tica militare aveva e risposi: sono quelli della 46^a brigata, che
« non sono mezzi da trasporto, sono mezzi più piccoli, non idonei.

« — *Presidente*: Il generale de Lorenzo, le disse che era stato
« autorizzato ?

« — *Remondino*: "Non lo ricordo, non lo posso affermare; però
« abbiamo parlato, con tutta la buona fede, come di cosa regolare".

« — *Presidente*: In quella occasione, il generale de Lorenzo ac-
« cennò a direttive della direzione di pubblica sicurezza ? Ad una
« circolare Vicari ?

« — *Remondino*: "Non lo ricordo. Mi pare di poterlo escludere,
« dato che il nome di Vicari lo ricorderei".

« — *Domanda*: Il generale de Lorenzo parlò di fermati, di sabo-
« tatori, di terroristi ?

« — *Remondino*: "No. Disse: in caso di ordine pubblico, può
« darsi che dobbiamo organizzare un trasporto di persone da por-
« tare via".

« — *Domanda*: Ricevendo un ordine di trasporto da parte dello
« stato maggiore della difesa, avrebbe avuto motivo di discutere sulla
« qualità delle persone per le quali il trasporto veniva chiesto ?

« — *Remondino*: "No, non credo che un militare possa discu-
« tere su ciò".

« — *Domanda*: Usare mezzi di trasporto per le persone, non le
« sembra sia un fatto piuttosto eccezionale anziché normale ?

« — *Remondino*: "Posso dire che il trasporto aereo militare è
« inquadrato in una attività di collaborazione con le altre forze
« armate".

« — *Domanda*: Non era eccezionale il fatto che una richiesta del
« genere non provenisse dal capo di stato maggiore della difesa, ma
« provenisse del comandante dell'arma dei carabinieri, tanto più che
« la visita non era stata preannunciata ?

« — *Remondino*: "Non fu una richiesta, sia ben chiaro. Si trattò
« l'argomento non sotto forma di richiesta, ma soltanto sotto forma
« di tema tecnico e non politico. In sostanza, il generale de Lorenzo
« chiese quelle notizie in linea di aggiornamento delle capacità dei
« mezzi e non di una loro utilizzazione. Altrimenti gli avrei risposto

« di rivolgersi al generale Rossi perché questi, a sua volta, mi dicesse
« che cosa dovessi fare”.

« — *Domanda*: Dopo il colloquio con il generale de Lorenzo,
« ella non sentì la necessità di renderne edotto il capo di stato mag-
« giore della difesa ?

« — *Remondino*: ”Insisto nel dire che non ricordo se ne ho
« parlato con il generale Rossi. È probabile che lo abbia fatto, perché
« sono molto preciso, ma si trattava di una conversazione amiche-
« vole, avvenuta in forma semplice, senza nessuna formalità, da cui
« far scaturire conseguenze od esigenze particolari.

« Debbo precisare che il generale de Lorenzo mi chiese quale
« fosse l'efficienza del nostro servizio di telecomunicazioni. Anche io
« avrei potuto chiedere a lui la stessa cosa, perché qualche volta,
« per motivi inerenti al funzionamento della forza armata, capitava
« di dover ricorrere ai carabinieri per ottenere subito una determi-
« nata comunicazione. Non era mai successo, però, che i carabinieri
« lo chiedessero a noi.

« Per quanto riguarda i collegamenti, io dissi che ne eravamo orgo-
« gliosi. Sia ben chiaro — dissi — che questa rete è nostra e non ne
« diamo la disponibilità a nessuno. Altre volte l'esercito ci aveva
« chiesto di avere delle tratte per il suo servizio in occasione di ma-
« novre o altre esigenze, ma noi, a malincuore, non potevamo conce-
« derle, perché l'aeronautica, come loro sanno, deve ogni minuto,
« 24 ore su 24, tutti i giorni provvedere a quello che si chiama sorve-
« glianza del cielo, la sicurezza del volo; abbiamo bisogno di avere
« la disponibilità di una rete di telecomunicazioni di immediata pron-
« tezza. Questo è lo spirito con il quale risposi quel giorno” ».

II) Deposizione dell'ammiraglio Ernesto Giuriati, capo di stato
maggiore *pro tempore* della marina militare.

La Commissione ascoltò l'ammiraglio Giuriati capo di stato mag-
giore della marina, il quale confermò la dichiarazione resa alla Com-
missione Lombardi e cioè:

« ”Il generale Giovanni de Lorenzo, nella sua veste di coman-
« dante dell'arma dei carabinieri, fu da me ricevuto una sola volta,
« a sua richiesta, nei primi mesi del 1964. Scopo della visita fu quello
« di chiedermi l'autorizzazione a mettere in contatto gli ufficiali re-

« sponsabili dei servizi di telecomunicazione dei rispettivi stati mag-
« giori, onde esaminare possibilità e procedure affinché i comandi
« periferici dei carabinieri potessero, in caso di emergenza, usufruire
« per le loro comunicazioni anche delle reti di telecomunicazione
« della marina. La richiesta non si riferiva ad alcuna specifica situa-
« zione in atto, ma alla necessità di perfezionare i dispositivi già pre-
« visti per la situazione di emergenza, in caso di turbamento dell'or-
« dine pubblico. Così motivata la richiesta, non ho avuto difficoltà
« ad autorizzare i contatti. Nessuna richiesta mi venne, invece, avan-
« zata — né in quella, né in altra occasione — per il concorso di
« mezzi navali per il trasporto di elementi estremisti. D'altra parte,
« una richiesta del genere non avrebbe potuto da me essere presa
« in considerazione se non mi fosse pervenuta dal capo di stato mag-
« giore della difesa a cui competeva il coordinamento dell'impiego
« delle forze armate in situazione di emergenza. Cade la possibilità
« che io abbia sollevato eccezioni in particolare per quanto si rife-
« risce alla concentrazione di soggetti fermati nel porto di La Spezia”.

« — *Presidente*: Allora ci vuol riferire nei particolari questo
« incontro ?

« — *Giuriati*: ”Il generale de Lorenzo mi presentò la richiesta
« che ho detto. Parlammo un po' dal punto di vista puramente tec-
« nico, cioè dovetti spiegare quali erano le possibilità e le reti della
« marina. Era un fatto esclusivamente tecnico. Non ci fu niente
« altro”.

« — *Presidente*: Ricorda se il generale de Lorenzo veniva a visi-
« tarla autorizzato dal capo di stato maggiore della difesa ?

« — *Giuriati*: ”Questo è un particolare che non ricordo. Può
« darsi benissimo che me l'abbia detto. Non lo escludo. Quello che
« mi veniva richiesto era un fatto puramente tecnico che rientrava
« nelle consuetudini normali”.

« — *Presidente*: Ha avuto occasione di riferire a qualche co-
« mando superiore di questa richiesta ?

« — *Giuriati*: ”No, era una richiesta molto limitata nel suo
« obiettivo”.

« — *Presidente*: Il fatto che non riferì, autorizzato o no, era
« connesso alla circostanza che, in ogni caso, dalla semplice infor-

« mazione al fatto operativo occorre sempre il consenso esplicito
« del capo di stato maggiore della difesa ?

« — *Giuriati*: "Le due cose hanno carattere molto distinto. Direi
« che la questione della collaborazione, da un punto di vista tecnico
« in materia di comunicazioni, era un fatto di ordinaria ammini-
« strazione, un fatto che, alle volte, avviene anche senza prendere
« preventivi accordi, quindi era un fatto che non aveva nessuna im-
« portanza. Viceversa, il secondo caso, no; il secondo caso sarebbe
« stato un fatto completamente a parte, operativo, e su quello natu-
« ralmente il comando generale dei carabinieri non c'entrava più per
« niente. Era materia esclusiva del capo di stato maggiore della
« difesa".

« — *Presidente*: Si riferisce ai mezzi di trasporto ?

« — *Giuriati*: "Esatto".

« — *Domanda*: Non le parve strano che per un atto di normale
« attività si scomodasse addirittura il generale comandante dell'arma
« dei carabinieri e venisse a chiederle udienza nel suo ufficio ?

« — *Giuriati*: "Debbo dire che trovai anch'io che la cosa non
« valesse la pena di una visita personale e che sarebbe stato suffi-
« ciente inviare presso di me il suo capo del servizio comunicazioni;
« ma, probabilmente, il generale de Lorenzo, per una questione di
« deferenza, trovò che era meglio venire di persona a farmi questa
« richiesta".

« — *Domanda*: Vorrei chiedere in primo luogo all'ammiraglio
« Giuriati in quale periodo egli è stato capo di stato maggiore della
« marina.

« — *Giuriati*: "Dal maggio 1962 fino all'8 ottobre 1965".

« — *Domanda*: Mai, in tale periodo le è stato richiesto di appron-
« tare un piano per fornire mezzi navali per la enucleazione di per-
« sone controindicate ?

« — *Giuriati*: "No, mai".

III) Il riscontro del generale Zinza smentito dal generale Markert.

A questo punto è doveroso sottolineare che, nella seduta del
20 giugno 1969, il generale Cosimo Zinza, comandante *pro tempore*

della divisione carabinieri di Milano, inteso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, così depose:

« Dopo alcuni giorni incontrai il generale Markert, comandante « la divisione. Gli domandai: cosa dobbiamo fare? Noi siamo sempre « sul chi vive.

« Il generale Markert mi rispose: Non se ne fa più niente, perché « l'ammiraglio Giuriati non ha voluto dare le navi. Questo non « l'ho dichiarato né in tribunale né altrove ».

Il generale Markert, interrogato sul punto dalla Commissione Lombardi (vedi nastri) ha negato « nel modo più assoluto quanto « riferito dal generale Zinza, perché nulla sapevo e nulla era stato « detto circa i mezzi che avrebbero dovuto essere forniti dalla marina « rina ».

13) *Seconda deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo.*

Avendo la Commissione rilevato una notevole differenza tra quanto esposto dal generale de Lorenzo e dall'ammiraglio Giuriati sul punto dell'oggetto del colloquio intercorso tra i due, richiamò l'onorevole de Lorenzo, il quale precisò in questi termini una serie di ulteriori circostanze:

« Confermo in pieno di essere stato dal generale Rossi e di aver « parlato della questione che, del resto, era a conoscenza dello stesso « ministro Taviani che aveva precisato che la situazione era pesante.

« Non si parlò di Berlino né di Cuba, almeno per quanto ricordo. « Si disse che bisognava essere pronti a compiere quelle operazioni « eventuali di intervento se fossero state necessarie. Chiesi di andare « a parlare della questione dei trasporti conseguenti alla circolare « Vicari che parla del trasporto degli enucleati. Cioè, dal momento « che si trattava di circa 700 persone, bisognava sapere che cosa « avremmo dovuto fare, una volta arrivato l'ordine di attuazione « della circolare Vicari.

« Infatti, il ministro Taviani afferma che in base all'articolo 77 « si arriva in 48 ore all'autorizzazione del Parlamento per intervenire « ma in 48 ore non si può predisporre niente. Il generale Rossi « mi disse, quindi, di andare dai capi di stato maggiore.

« Andai, quindi, dal generale Remondino che non so se era stato « avvertito della mia visita. Comunque era acquisito che la mia andata « era autorizzata. Il generale Remondino disse: "Va bene per « l'accordo, ma all'ultimo momento voglio avere l'autorizzazione del

« generale Rossi, poiché sarà il generale Rossi quello che mi darà gli « ordini » ».

« L'ammiraglio Giuriati disse: "Lasciamo stare La Spezia come « punto di eventuale imbarco di queste persone, perché è una base « militare nel nord Italia e forse non è opportuno fare lì gli imbar- « chi. Veda se può andare bene Gaeta" ».

« Io rifeci allora una piccola carta, in base ai punti di prove- « nienza di quelle 731 persone e tornai dal generale Rossi, ma con « estrema semplicità, senza fare alcun rapporto; questo può darsi « che giustifichi la circostanza che il generale Rossi non ricordi, es- « sendosi trattato di una precisazione non molto collocata. Una mat- « tina andai da lui, gli dissi di aver parlato con l'ammiraglio Giu- « riati e di esserci messi d'accordo nell'orientarci verso Gaeta e lui « mi disse che andava bene.

« Ripeto, non è che feci un rapporto scritto: gli parlai della « cosa come della risultanza di un contatto che lui aveva autorizzato « e che aveva avuto luogo nella maniera più semplice. Per questo « può darsi che lui non ricordi.

« Per quanto riguarda l'operazione di trasporto di persone da « evacuare dalla città, la marina poteva interessarsi al movimento « delle navi su cui quelle persone potessero essere caricate.

« Il problema era quello della stazza e della possibilità di cari- « care a bordo di queste navi un certo numero di persone, e di « quello si parlò con l'ammiraglio Giuriati. Navi adeguate a questo « numero di persone (anche centinaia). Si parlò della possibilità di « requisire piccole navi per la circostanza. D'altra parte non avevo « alcun interesse a parlare con lui dei collegamenti (delle comunica- « zioni, *n.d.R.*) con la marina; questo era un elemento assolutamente « marginale ».

14) *Confronti fra l'onorevole Giovanni de Lorenzo ed il generale Aldo Rossi, e fra l'onorevole Giovanni de Lorenzo e l'ammiraglio Ernesto Giuriati.*

I) Confronto tra l'onorevole Giovanni de Lorenzo ed il generale Aldo Rossi, capo di stato maggiore della difesa *pro tempore*.

Successivamente la Commissione deliberò di approfondire i punti in fatto, attraverso due confronti: prima tra l'onorevole de Lorenzo

ed il generale Aldo Rossi, e poi tra l'onorevole de Lorenzo e l'ammiraglio Giuriati.

Al generale Rossi il Presidente domandò:

« — *Presidente*: In ordine alla richiesta che, nel lontano 1964, « le fece il generale de Lorenzo, di essere autorizzato ad un colloquio con i capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina, « egli ha precisato di averla informato che la richiesta aveva per « oggetto la messa a punto di un piano. Anche ella ha parlato di un « piano, però il generale de Lorenzo ha aggiunto di averle precisato « la ragione di quel colloquio, da ricollegarsi alla previsione di eventuali mezzi aerei e navali che dovevano servire per il trasporto « delle persone pericolose, per le quali fosse pervenuto l'ordine di « fermo. Le chiedo se ora può ricordare.

« — *Rossi*: "Ricordo, per quanto possa da allora ad oggi, che « parlò proprio di mezzi di trasporto e, mi pare, di mezzi di comunicazione".

« — *de Lorenzo*: "Di mezzi di trasporto, sì; può darsi che si sia « parlato di mezzi di comunicazione, per inciso".

« — *Presidente* (rivolto al generale Rossi): Dopo il colloquio « con il capo di stato maggiore della marina e il capo di stato maggiore dell'aeronautica, il generale de Lorenzo ebbe a riferirle il « risultato di questi colloqui? Ebbe a presentarle una cartina con « appunti?

« — *de Lorenzo*: "Presi questi contatti. In uno dei giorni in cui « andavo a far visita al capo di stato maggiore della difesa, gli dissi « che ero stato dall'ammiraglio Giuriati, e che si era parlato di Gaeta « anziché di La Spezia. Non diedi particolare rilievo alla questione, « gliela accennai e posso comprendere che il generale Rossi non vi « abbia fatto una particolare attenzione. Avevo segnalato queste settecento persone, suddivise in elenchi che con l'ammiraglio Giuriati « si erano convenuti, in relazione alla capacità dei porti e alla stazza « delle navi".

« — *Presidente*: Questa cartina, la esibì?

« — *de Lorenzo*: "L'avevo in mano e dissi al signor generale che « avevamo spostato i numeri da La Spezia a Gaeta.

« Non era un piano da attuare dalla sera alla mattina, era una « prevenzione di larga massa che poteva subire delle modifiche

« nel tempo, perché poteva variare il numero delle persone, (alcune « *n.d.R.*) non interessando più trasportarle”.

« — *Presidente*: Cosa riesce a ricordare, signor generale Rossi ?

« — *Rossi*: ”Se il generale de Lorenzo dice che degli accordi « erano stati presi, non lo escludo certamente. Se dovessi dire che « abbia visto un qualche cosa, non lo ricordo. Che ci si sia messi « d'accordo, è probabile. Dico è probabile nel senso che non mi pare « che me ne abbiano parlato né il capo di stato maggiore della ma- « rina, né quello dell'aeronautica. Ma non escludo neppure che anche « loro abbiano avuto modo di dirmi: ”Guardi, generale, abbiamo « parlato con il generale de Lorenzo, ci siamo messi d'accordo”. Io « non me lo ricordo; è probabile, anzi è più probabile che l'abbia « fatto l'interessato che preparava questi piani, forse, che non i capi « di stato maggiore. Questo non lo escludo davvero” ».

II) Confronto fra l'onorevole Giovanni de Lorenzo e l'ammiraglio Ernesto Giuriati, già capo di stato maggiore della marina militare.

Come si è detto, la Commissione parlamentare procedette al confronto tra l'onorevole de Lorenzo e l'ammiraglio Giuriati. Riportiamo i passi che interessano il nostro esame:

« — *de Lorenzo*: ”Come il generale Rossi ha già detto, egli mi « autorizzò a trattare tutte le predisposizioni che si riferivano alla « famosa emergenza ”S1”. Ottenuta l'autorizzazione, andai dal gene- « rale Remondino e dall'ammiraglio Giuriati e trattai il problema del « trasporto di questi elementi. Probabilmente si trattò anche del col- « legamento di queste navi con la terra; non lo ricordo perché sono « passati sei anni, comunque i problemi importanti erano quelli del « trasporto degli uomini, della capienza delle navi e del luogo d'im- « barco. Si accennò al fatto di La Spezia e l'ammiraglio Giuriati « mise in evidenza l'inopportunità di una cosa del genere e quindi « si parlò di Gaeta.

« Feci un abbozzo di queste possibili suddivisioni di uomini e « mezzi, e ne parlai con il generale Rossi, informandolo che avevo « preso contatto con i capi di stato maggiore, che eravamo d'accordo. « Non posso escludere che si sia parlato anche dei mezzi di collega- « mento, ma si parlò soprattutto dei mezzi di trasporto, che costi- « tuivano la parte più importante in questo problema del trasporto « di circa 700 persone”.

« — *Domanda*: Quando ella parla di abbozzo, vuol dire "carta" ?

« — *de Lorenzo*: "Uno schizzo, con i nomi di città come « Genova, ecc.".

« — *Domanda*: Fu sottoposto all'ammiraglio Giuriati ?

« — *de Lorenzo*: "Fu fatto in seguito al colloquio avuto con « l'ammiraglio e poi lo feci vedere al generale Rossi. L'ammiraglio « fece presente che La Spezia non andava bene e si decise di consi- « derare altre località del Sud. Non è che egli contestasse i numeri. « Quindi io buttai giù questa specie di cartina e, come ho già detto, « la feci vedere al generale Rossi. Non so se l'ammiraglio ricorda la « cosa diversamente. Sono passati sei anni e, quindi, i ricordi pos- « sono non essere molto precisi".

« — *Giuriati*: "Come ho detto nella mia prima deposizione, ho « un ricordo molto preciso di quel colloquio e francamente non posso « che confermare quanto ho già detto in quella sede. Sento parlare « adesso, per esempio, di un piano 'S1' che non conosco. Sento par- « lare di comunicazioni nave-terra. No, non si trattava affatto di co- « municazioni nave-terra, ma mi era stato chiesto esplicitamente di « esaminare se, in caso di bisogno, i carabinieri avrebbero potuto « fare uso dei mezzi di comunicazione radio — perché soprattutto « quelli via filo potevano essere facilmente interrotti — di cui la « marina disponeva per le comunicazioni con le sue varie sedi".

« — *Presidente*: Mezzi di trasporto no ? Non si parlò di questo « o di quel porto ?

« — *Giuriati*: "Assolutamente no. Sento parlare soltanto adesso « di La Spezia e degli altri porti: è una cosa che mi riesce comple- « tamente nuova. D'altra parte non ci sarebbe stata nessuna ragione « per dire La Spezia no e Gaeta sì: La Spezia era un porto militare « come un altro. Pertanto, debbo confermare pienamente le mie « dichiarazioni precedenti. Mi ricordo perfettamente che, a seguito « di quel colloquio, doveti convocare i tecnici delle comunicazioni « e farli mettere in contatto tra loro per esaminare tutte le possi- « bilità".

« — *Presidente*: Generale de Lorenzo, ella vuole aggiungere qual- « cosa per sollecitare qualche altro particolare, oltre quello di La « Spezia, per vedere se l'ammiraglio Giuriati può ricordare meglio ?

« — *de Lorenzo*: "I mezzi di collegamento dell'Arma in quel
« momento erano quanto di meglio ci fosse in Italia: avevamo una
« rete che non poteva sollevare eccezioni di alcun genere ed era
« quella sulla quale si appoggiavano tutti gli stati maggiori, fuorché
« la marina, per le loro comunicazioni. Quindi non avevamo bisogno
« delle comunicazioni di nessuno. Ammetto che all'ammiraglio Giu-
« riati io non abbia accennato al piano "S1": si trattava soltanto di
« trasportare degli elementi in caso di emergenza e probabilmente
« non glielo avrò neanche accennato. Parlammo però di trasporti,
« e, del resto, lo stesso generale Rossi ha confermato che si trattava
« di trasporti.

« Io rimango, pertanto, sulle mie posizioni; il generale Rossi,
« ripeto, mi autorizzò a chiedere i trasporti ed io rappresentai la
« cosa all'ammiraglio Giuriati ed al generale Remondino".

« — *Giuriati*: "Fino a quando si trattava di un problema sem-
« plice, come quello di poter usufruire delle comunicazioni di una
« forza armata per servizi di interesse generale, è chiaro che io non
« potevo non considerarlo di ordinaria amministrazione. Sono però
« assolutamente convinto, che, se si fosse trattato di un argomento
« di tale entità ed importanza come quello dei trasporti, avrei dovuto
« necessariamente richiedere una precisa autorizzazione al capo di
« stato maggiore della difesa".

« — *Presidente*: Se l'oggetto del colloquio con il generale de Lo-
« renzo fosse stato, oltre quello delle comunicazioni, anche quello
« della richiesta di provvedere, fino a quel momento, a tutto quanto
« necessario per mettere a disposizione mezzi di trasporto, ella, am-
« miraglio Giuriati, avrebbe preso analoga iniziativa nei confronti di
« qualche settore specifico ?

« — *Giuriati*: "Il problema sarebbe stato estremamente più com-
« plesso, perché investiva non soltanto il fatto di trasportare delle
« persone, ma anche il fatto di dover predisporre le dislocazioni
« delle navi in tempo opportuno e quindi certamente non mi sarei
« potuto fermare ad un esame in linea generale del problema, ma
« avrei dovuto dire, subito, che bisognava predisporre un piano pre-
« ciso circa la dislocazione iniziale delle navi, per essere sicuri che
« esse si sarebbero trovate in un certo posto, in quel dato momento".

« — *de Lorenzo*: "Fu detto, nel corso del colloquio che ebbi con
« l'ammiraglio, tutto questo; si parlò di Gaeta e di La Spezia. Non

« intendo scaricare le mie responsabilità su nessuno; però si è affermato che si parlò anche del trasporto e non c'è motivo che si dica che non è vero. È stato così e lo confermo nella maniera più ferma ed assoluta”.

« — *Presidente*: Conferma che il generale de Lorenzo premise di avere già una autorizzazione a questo colloquio da parte del generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa ?

« — *Giurati*: "Questo era uno degli elementi che non ricordavo, cui evidentemente non diedi in quel momento importanza: trattandosi di un problema che era di ordinaria amministrazione; non posso escludere che lo abbia detto”.

« — *Presidente*: Ella ha affermato (desidero che dica sì o no) che se l'oggetto della conversazione fosse stato soltanto la messa a disposizione dell'Arma, in eventuali emergenze, della attrezzatura di telecomunicazione della marina, il generale de Lorenzo avrebbe potuto prendere contatti con lei senza nemmeno passare attraverso il capo di stato maggiore della difesa. La prego di tener conto di questa obiezione: il fatto solo che il generale de Lorenzo, invece, andò dal generale Rossi (questo risulta) potrebbe far alludere ad un colloquio che uscisse fuori della normalità per cui sarebbe stato necessario il suo giudizio.

« — *Giurati*: "Era un mio giudizio personale. Una cosa di questo genere, a livello di capi di stato maggiore, si può esaminare senza andare dal capo di stato maggiore della difesa. È una valutazione personale: che il generale de Lorenzo sia andato dal generale Rossi è perfettamente normale”.

« — *Presidente*: Sarebbe stata una aggiunta di cortesia.

« — *Giurati*: "Non solo, ma probabilmente giustificata dal fatto che parla di un piano 'S-1', che non conosco”.

« — *Presidente*: La seconda domanda è questa: se le fosse stata richiesta dal generale de Lorenzo la disponibilità, sia pure in linea di previsione e non già di esecuzione, di un mezzo navale per eventuale trasporto di persone da avviare, per ragioni di sicurezza nazionale, avrebbe dovuto prima colloquiare col capo di stato maggiore della difesa per dare al generale de Lorenzo una risposta e lo avrebbe fatto anche se — ecco la subordinata della domanda — il

« generale de Lorenzo le avesse premesso che veniva già munito di
« autorizzazione del capo di stato maggiore della difesa ?

« — *Giuriati*: "Adesso comincia a diventare un po' difficile pen-
« sare a quello che avrei risposto se..."

« — *Presidente*: Però l'ipotesi non la creo io, è negli atti; cioè il
« generale de Lorenzo, nella sua dichiarazione, premise, alla sua do-
« manda, che veniva dietro autorizzazione.

« — *Giuriati*: "Con tutta probabilità, per quello che posso dire
« oggi. Però, per quello che penso, e che del resto ho sempre pensato,
« era chiaro che a una domanda di questo genere avrei dovuto ri-
« spondere in modo del tutto generico e molto vago; però con l'asso-
« luta convinzione della necessità di parlarne immediatamente con il
« capo di stato maggiore della difesa".

« — *Domanda*: Signor Presidente, vuol far registrare all'ammira-
« glio Giuriati che il capo di stato maggiore della difesa generale Rossi
« ha testé confermato di aver autorizzato l'allora generale de Lorenzo
« a colloquiare con l'ammiraglio Giuriati e con il capo di stato mag-
« giore dell'aeronautica Remondino in ordine ai mezzi di comunica-
« zione ? Ma c'è qualche cosa di più. Il generale Rossi ha detto: "Non
« escludo che i due capi di stato maggiore, l'ammiraglio Giuriati ed il
« generale Remondino, mi abbiano parlato direttamente, dopo il col-
« loquio col generale de Lorenzo".

« — *Giuriati*: "Questo lo escludo nella maniera più assoluta".

« — *Presidente*: La comunicazione, che io le do, che sull'oggetto
« del colloquio contestuale, nell'ordine temporale programmatico, che
« il generale de Lorenzo ebbe, oltre che con lei, con il generale Remon-
« dino, questi ha confermato le dichiarazioni di de Lorenzo, non por-
« ta nessuna variazione nel suo ricordo ?

« — *Giuriati*: "Assolutamente".

« — *Domanda*: Praticamente è un problema di memoria o un
« problema di fatto ?

« — *Giuriati*: "In altre parole posso dire che, se ne ho parlato
« con il generale Rossi — e, come ho già detto, può darsi — si è
« trattato di una questione di ordinaria amministrazione, tanto da

« averne parlato eventualmente insieme ad altre cose. Non gli chiesi
« certo un colloquio per parlare di questo ! Viceversa sono convinto
« che, se avessi avuto anche l'altra richiesta, allora, di fronte a quella,
« sarei probabilmente andato dal generale Rossi, perché si trattava di
« un ordine che in ogni modo mi doveva venire da lui”.

« — *Domanda*: La variante del colloquio dell'ammiraglio Giu-
« riati è in ordine al significato del termine "comunicazione". L'am-
« miraglio Giuriati sostiene trattarsi del servizio delle telecomunica-
« zioni dell'amministrazione della marina e non dei mezzi di trasporto.
« Ed allora, come è possibile che si sia chiesto l'ausilio delle teleco-
« municazioni della marina se questo ente non avrebbe dovuto inter-
« venire, evidentemente, per ragioni non soltanto "terrestri" ?

« Ovviamente la marina può dare dei punti a tutti se deve colle-
« gare il mare a terra, ma non altrimenti.

« Resta confermato, pertanto, e comunque non esclude (ma que-
« sto lo dice soltanto oggi), anche se non lo ricorda, il colloquio con
« il generale Rossi posteriore all'incontro avuto con il generale de Lo-
« renzo.

« — *Giuriati*: "Ad ogni modo, non ho chiesto un colloquio par-
« ticolare per riferire su questo argomento”.

« — *Presidente*: Era motivo contingente, motivo di ordine gene-
« rale o di ordine specifico, quello che lo spinse al colloquio ?

« — *de Lorenzo*: "Ragioni di pianificazione, che l'Arma deve svol-
« gere per regolamento. Tra tali pianificazioni c'era quella del famoso
« documento che, in un certo giorno, avrebbe imposto alla questura
« e all'Arma di enucleare queste persone e di trasportarle in luogo lon-
« tano dalla città. Il concetto è questo: il regolamento dell'Arma im-
« pone al comando generale di fare quei piani che ritiene necessari e
« di sottoporli poi al ministero. Per fare un piano occorre natural-
« mente abbozzarlo e uno dei piani che potevano essere necessari, da
« un momento all'altro, era l'S-1, che era depositato al comando gene-
« rale ma che io non avevo nessun dovere di rappresentare nei parti-
« colari. Se, oltre alle 731 persone di cui eravamo stati incaricati, il
« Ministero dell'interno ce ne avesse assegnate altre 500 (assegnan-
« done, magari, altre 1000 in più anche alle questure), il blocco dei tra-
« sportati sarebbe evidentemente aumentato, ma questo non potevamo
« prevederlo. L'unico dato certo per noi era, fino ad allora, questo

« elenco e per quel certo numero dovevamo metterci in una situazione
« di tranquillità. Questa è l'unica cosa che potevamo studiare.

« Non si entrò in dettagli così singoli (il numero dei mezzi navali
« in relazione alle persone, *n.d.R.*). Si accennò genericamente a questo
« numero di persone che erano suddivise, *grosso modo*, verso il nord
« e verso il sud. Non fu fatto un calcolo: tanti uomini, tante navi. Se
« ne accennò come ad una cosa da studiare al momento opportuno per
« vedere se erano navi della marina o requisite, la loro stazza, ecc.".

« — *Giuriati*: "A questo punto vorrei dire che tutto questo mi
« conferma nella mia convinzione. Si è sentito parlare di un numero:
« 731; si sarebbe entrati addirittura in particolari... È chiaro che se
« avessi avuto una richiesta di questo genere non avrei potuto fare a
« meno di dare al mio ufficio il compito di studiare questo problema.
« Il fatto di portare 700 persone con navi da guerra non è un fatto sem-
« plice. Non avrei potuto fare a meno di dire al mio ufficio-piani di
« studiare il problema ed i particolari. Tutto questo non è stato fatto.
« Quindi questo mi convince sempre di più in quello che ho detto".

« — *Domanda*: Signor Presidente, l'ammiraglio asserisce di avere
« appreso solo adesso di questa cifra di 731 persone. Vuole chiedere
« se effettivamente solo in questo momento ha appreso questa cifra ?

« — *Giuriati*: "È esatto: 731 è una cifra che mi riesce proprio
« nuova".

« — *de Lorenzo*: "Per inciso vorrei ricordare all'ammiraglio
« che abbiamo parlato di navi di requisizione, perché lui giustamente
« disse che la collocazione a bordo era difficile; ma se ne parlò come
« di un problema che non era né imminente né attuale. Era una solu-
« zione che dal punto di vista navale era la più logica" ».

15) *Terza deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo e riscontro
del ministro della difesa pro tempore.*

In una successiva deposizione dell'onorevole Giovanni de Lorenzo, il Presidente chiese al teste se egli « parlò al Presidente della « Repubblica di misure predisposte per l'enucleazione dei sospetti ». L'onorevole de Lorenzo rispose: « Questo dettaglio non fu assolutamente trattato ».

L'onorevole Giulio Andreotti, ministro della difesa *pro tempore*, inteso dalla Commissione parlamentare dichiarò:

« — *Domanda*: Trova giustificabile che, riferendo su un colloquio col Presidente della Repubblica, l'onorevole de Lorenzo non abbia fatto alcuna allusione all'operazione in corso di attuazione, lecita o illecita che fosse ?

« — *Andreotti*: "Non ne ha parlato affatto, tanto è vero che tutta l'impostazione di quel colloquio del generale de Lorenzo era una impostazione, dovrei dire, in un certo senso critica delle preoccupazioni del Capo dello Stato; egli aveva tranquillizzato il Capo dello Stato. Non mi parlò di adempimenti. D'altra parte, se le liste di cui si parla sono del S.I.F.A.R., il generale de Lorenzo le avrebbe in quel momento ricevute, ma non trasmesse, in quanto era comandante dell'Arma".

« — *Domanda*: Chiedo all'onorevole Andreotti se furono prese misure, nell'ambito della normale attività dell'arma dei carabinieri o dell'esercito, da parte del generale de Lorenzo.

« — *Andreotti*: "La risposta è no. Sarebbe stato incongruente proprio con l'impostazione, che consisteva nell'affermare che la situazione era tranquilla e non vi erano motivi di allarme".

« — *Domanda*: Se, per esempio, il capo di stato maggiore della difesa si fosse rivolto al capo di stato maggiore dell'aeronautica o al capo di stato maggiore della marina per chiedere che determinati mezzi navali o aerei fossero posti a disposizione dell'arma dei carabinieri per il trasporto di determinate persone, per enuclearle in determinate zone del paese, ella pensa che avrebbe dovuto essere messo al corrente della circostanza ?

« — *Andreotti*: "Il capo di stato maggiore mi avrebbe dovuto informare".

« — *Domanda*: Ella non è stato mai messo al corrente di questo passo ?

« — *Andreotti*: "No".

« — *Presidente*: Però è stato messo al corrente il capo di stato maggiore della difesa. Se questo passo fosse stato svolto dal gene-

« rale comandante dell'Arma dopo autorizzazione del capo di stato
« maggiore della difesa, quest'ultimo avrebbe dovuto informare il
« ministro ?

« — *Andreotti*: "Personalmente penso di sì".

« — *Domanda*: Ma ne è stato informato ?

« — *Andreotti*: "No".

« — *Presidente*: Risulta che il generale de Lorenzo avrebbe do-
« mandato al capo di stato maggiore della difesa l'autorizzazione a
« consultare il capo di stato maggiore dell'aeronautica e il capo di
« stato maggiore della marina per chiedere se, dovendo aggiornare
« i piani generali di emergenza e di difesa, potessero entrambi i
« capi di stato maggiore rispondere a un quesito: se le rispettive
« forze armate possedessero un ampio servizio di telecomunicazioni
« da potere eventualmente mettere a disposizione, non dell'Arma, ma
« a presidio dell'ordine pubblico; e se avessero potuto mettere a
« disposizione le proprie attrezzature, navali ed aeree, per eventuali
« trasporti.

« Il capo di stato maggiore della difesa avrebbe autorizzato que-
« sta consultazione di ordine meramente informativo. Il generale
« de Lorenzo avrebbe svolto questi passi. Il capo di stato maggiore
« dell'aeronautica avrebbe risposto che i servizi di telecomunicazione
« erano efficientissimi, però talmente impegnati da non potersi pre-
« stare, nemmeno in occasione di una emergenza, ad una mutazione
« di servizio. Per quanto riguardava gli aerei, avrebbe detto che lo
« stato maggiore avrebbe avuto la disponibilità di operare un tra-
« sporto aereo; avrebbe però avvertito il generale de Lorenzo che
« mai un ordine di questo genere avrebbe potuto avere attuazione se
« non fosse partito dal capo di stato maggiore della difesa. Il gene-
« rale de Lorenzo avrebbe recepito questa risposta.

« Quanto al capo di stato maggiore della marina, questi avrebbe
« risposto che anche egli aveva delle disponibilità, ma che non po-
« teva affrontare un discorso concreto di nessun genere, perché ogni
« disposizione non poteva venire che dal capo di stato maggiore della
« difesa. Il generale de Lorenzo avrebbe detto che tutto questo era
« pacifico, ma che chiedeva soltanto in ipotesi se esistesse questa
« disponibilità.

« La domanda che le rivolgo è, dunque, questa: un passo di que-
« sto genere, autorizzato dal capo di stato maggiore della difesa al

« comandante generale dell'Arma, doveva essere comunicato al ministro ?

« — *Andreotti*: "Io distinguo. Se si trattava di una fase di studio e di progetto per un momento di emergenza, penso di no, che non fosse necessario parlarne al ministro.

« Nell'ipotesi, invece, che dovessero essere dati degli ordini, escludo in maniera assoluta che qualunque capo di stato maggiore della difesa non ne riferirebbe prima all'autorità politica".

« — *Presidente*: Dunque, in fase di studio non era necessario informarne il ministro. Ma se dallo studio si fosse dovuti passare all'attuazione del piano, il ministro doveva essere avvertito.

« — *Andreotti*: "Certamente. E non soltanto il capo di stato maggiore della difesa, ma anche i capi di stato maggiore delle forze armate avrebbero dovuto domandarne al ministro, e forse non soltanto al ministro, ma ad altre autorità più elevate del ministro" ».

CAPITOLO QUINTO
CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

1) *Introduzione.*

Sempre in tema di predisposizioni esecutive, si procede, in questo quinto capitolo, alla trattazione della fase conclusiva delle operazioni. Tale trattazione seguirà l'ordine degli accertamenti sui seguenti episodi:

- A) Operazioni materiali di aggiornamento.
- B) Restituzione delle liste.

2) *La relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi.*

Per quanto riguarda la distribuzione capillare delle liste, per il loro aggiornamento, la relazione della Commissione ministeriale così precisa:

« I comandi di gruppo, ricevute le liste, provvidero poi, nella loro specifica competenza, ad aggiornare i loro schedari, apportando le necessarie variazioni ».

3) *Deposizione del generale Luigi Lombardi alla Commissione parlamentare d'inchiesta.*

Il generale Luigi Lombardi, ascoltato dalla Commissione parlamentare, così depose:

« — *Presidente:* La distribuzione delle liste e la loro consegna dall'alto ai comandi di divisione sono tutte operazioni che avven-

« nero prima della primavera del 1964 e mai dopo il mese di luglio
« del 1964 ?

« — *Lombardi*: "Noi parliamo del 1964. Prima non era mai
« avvenuta dal centro, piuttosto che dalla periferia. Quindi, eviden-
« temente, dall'inizio del 1964 si è dato l'avvio ad un qualche cosa
« al di fuori del solito, della prassi normale.

« Arrivati alla formazione del Governo c'è stato uno *stop* per
« cui poteva nascere il pensiero che la questione era fatta con qualche
« scopo. Però la Commissione non ha accertato che questo abbia
« rappresentato un limite temporale, dato il quale, non siano avve-
« nuti altri fatti. Io prendo quello che mi è stato detto e questo
« riferisco".

« — *Presidente*: Come Commissione ministeriale, perciò, accer-
« tamenti ulteriori non ne avete fatti ?

« — *Lombardi*: "Vi sono dei fatti che sono intervenuti dopo, per
« esempio la questione del richiamo della forza in congedo. È tutta
« roba che ha avuto un'evoluzione successiva, non è che ad un bel
« momento tutto sia andato nello *stop* e sia morto. Certamente vi è
« stato un seguito, ma noi ci siamo fermati a vedere che cosa era
« successo in quel periodo".

« — *Presidente*: Quindi le vostre indagini si limitano a quel
« periodo; il resto non ha formato oggetto specifico di attività della
« Commissione ?

« — *Lombardi*: "Assolutamente".

« — *Presidente*: Ricorda dove ha reperito le liste di giugno ?
« Presso i comandi di divisione ?

« — *Lombardi*: "I comandi di divisione erano in possesso di
« queste liste. Non so se poi siano state ritirate dal S.I.F.A.R." ».

4) *Deposizioni di ufficiali del S.I.F.A.R.*

I) Deposizioni del generale Giovanni Allavena.

Il generale Allavena fu ascoltato sull'argomento in trattazione
prima dal tribunale di Roma, nel processo contro *L'Espresso*, poi

dalla Commissione parlamentare. Si riportano le parti che interessano:

a) Al tribunale di Roma il generale Allavena così depose:

« — *Pubblico ministero*: Qual'è stato l'esito dell'aggiornamento ?

« — *Allavena*: "Non posso essere preciso al riguardo, perché « non lo so. Della cosa si occupò il tenente colonnello Bianchi" ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, il generale Allavena così depose:

« — *Domanda*: L'invio di questi elenchi quale seguito ha avuto ?

« — *Allavena*: "Dopo l'invio, sono cominciati ad arrivare gli « aggiornamenti. Penso che il colonnello Bianchi sia in condizione « di poter precisare meglio di me".

« — *Presidente*: Ricorda il tempo entro cui si è esaurito il ri-
« torno ?

« — *Allavena*: "No, non lo ricordo, perché in effetti si trattava
« di un normale aggiornamento. Quella era una branca che doveva
« essere seguita dal capo della sezione addetta all'aggiornamento" ».

II) Depositioni del tenente colonnello Amedeo Bianchi, già capo sezione del S.I.F.A.R.

Il tenente colonnello Bianchi venne sentito sull'argomento dal tribunale di Roma e dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« L'aggiornamento fu eseguito *in loco*, di concerto con i centri
« di C.S. periferici i quali, ricevute le informazioni dall'arma terri-
« toriale riguardanti l'aggiornamento, le trasmisero al centro e così
« le rubriche furono aggiornate. Il lavoro si è così protratto per di-
« versi mesi ed esiste un ampio carteggio in proposito, tra i centri
« periferici e la centrale. Aggiungo che i comandi periferici, e, in par-
« ticolare, i comandi di stazione, conoscono i nominativi di nostro
« interesse, esercitano nei loro confronti l'opportuna vigilanza e se-
« gnalano le eventuali novità ».

b) Dalla deposizione resa alla Commissione parlamentare stralciamo il seguente passo:

« — *Presidente*: Circa la restituzione delle liste, qualcuno dice « di averle trattenute, qualcun altro di averle inviate. Qual'è la verità ?

« — *Bianchi*: "Le liste non dovevano essere restituite ma solo « aggiornate, e questo è avvenuto nel tempo successivo".

« — *Presidente*: Da parte di tutti i comandi ?

« — *Bianchi*: "Sì, poiché quando gli elenchi non interessano più « operativamente l'ufficio 'D' vengono passati all'arma territoriale. « Quindi i vari nominativi devono essere tenuti dall'arma territoriale » ».

5) *Deposizioni degli ufficiali del comando generale dell'Arma.*

Del comando generale dell'Arma furono intesi il capo di stato maggiore generale Picchiotti ed il colonnello Gabriele Barbato, capo ufficio operazioni dal 1° agosto 1966 al 10 settembre 1967, vale a dire oltre due anni dopo i fatti di cui ci occupiamo; tuttavia la sua dichiarazione è stata interessante sul punto della indagine che riguarda la sorte definitiva delle liste.

I) Il generale Franco Picchiotti fu inteso dal generale Manes che, però, non lo interessò al punto in esame.

a) Il generale Picchiotti fu inteso dal tribunale al quale rese la seguente dichiarazione:

« Non so dove siano andati a finire i fascicoli contenenti le liste « delle persone da fermare.

« Al comando generale non vennero consegnate. Debbo precisare « che il comando generale non era e non rientrò in possesso delle « liste (*n.d.R.*: si intende dire che le liste riguardavano il S.I.F.A.R. « come competenza di ufficio e non il comando generale) ».

b) Fu inteso anche dalla Commissione parlamentare. Nella deposizione si legge:

« — *Domanda*: Mi pare che ella abbia detto che le liste, dopo « l'operazione di aggiornamento, avrebbero dovuto essere restituite « al S.I.F.A.R.

« — *Picchiotti*: "Sì".

« — *Domanda*: Nel caso di necessaria esecuzione delle misure, « il S.I.F.A.R. avrebbe dovuto rimandare ai comandi divisionali que- « sti elenchi aggiornati? O le liste, una volta pervenute ai comandi « dei carabinieri, vi dovevano rimanere?

« — *Presidente*: Preciso la domanda: dopo fatto l'aggiorna- « mento i comandi territoriali trattengono l'elenco o lo trasmettono « senza che resti traccia?

« — *Picchiotti*: "Evidentemente questo fa parte di una regola- « mentazione che non sono autorizzato a svelare" ».

II) Il colonnello Gabriele Barbato venne sentito prima dalla Commissione Lombardi, poi dalla Commissione parlamentare. Si riportano le parti che interessano l'argomento.

a) Alla Commissione Lombardi il colonnello Barbato così depose (nastri della Commissione Lombardi):

« "Quando presi le consegne dal tenente colonnello che mi pre- « cedette quale capo ufficio operazioni, tenente colonnello Gobbi, (que- « sti) mi illustrò il contenuto della cassaforte e mi disse: 'questi « sono progetti per l'enucleazione di persone in determinate circo- « stanze, qualora venga dato l'ordine'. Poiché io conoscevo la materia, « perché venivo da Napoli, capii di che cosa si trattava, diedi un'oc- « chiata a questi documenti e li lasciai accantonati lì dentro".

« — *Domanda*: Questi qua?

« — *Risposta*: "Eccellenza sì.

« Io in cassaforte non ho trovato soltanto questi piani qui, ma « di tutte le regioni, di tutti i gruppi, sono 92, poi tutti i piani di « emergenza militare, tutti i cifrari, ho trovato della marea...".

« — *Domanda*: Volevo sapere: quando lo ha visto, ha detto: va « bene... do un'occhiata e lo rimetto lì, nessuno glielo ha chiesto, « nessuno ha più parlato di questo ?

« — *Risposta*: "Al comandante generale non l'ho portato io personalmente, so che lo ha visto perché mi fu chiesto dal capo di « stato maggiore. Il capo di stato maggiore mi ha chiesto questa « documentazione e io gliela ho portata".

« — *Domanda*: Bisogna che mi risponda molto esattamente perché è importante quello che le chiedo: quando le han chiesto questi piani dicendo di portarli al capo, è il sottocapo che glieli ha « chiesti ?

« — *Risposta*: "No, il capo di stato maggiore direttamente: il « colonnello De Julio".

« — *Domanda*: Questi piani, le hanno detto di farli vedere al generale Manes ?

« — *Risposta*: "Eccellenza, sì".

« — *Domanda*: Quando li aveva già De Julio o quando li aveva « ancora lei ?

« — *Risposta*: "Io li avevo portati in consultazione dal capo di « stato maggiore un paio di volte, e mi furono sempre restituiti. Una « certa parte del materiale fu trattenuta dal capo di stato maggiore".

« — *Domanda*: Poi è stata rimessa a posto oppure no ?

« — *Risposta*: "No, no; ed erano proprio gli elenchi nominativi « delle persone da arrestare. Quell'elenco fu trattenuto dal capo di « stato maggiore" ».

b) Rispose inoltre ad alcune domande di fronte alla Commissione parlamentare.

« — *Presidente*: Conferma il testo nella parte che la riguarda ?

« — *Barbato*: "Sì, per la parte che riguarda me, tranne le piccole « colossime correzioni a matita".

« — *Presidente*: Ella ha detto: "La chiave della cassaforte la « avevo io fino a quando ero capo dell'ufficio operazioni".

« — *Barbato*: "In questo caso non parlo più come appartenente alla legione di Napoli, ma come capo ufficio operazioni del comando generale, e parlo della chiave della cassaforte dell'ufficio operazioni del comando generale dell'arma dei carabinieri".

« — *Presidente*: Ella ha aggiunto che l'unica chiave della cassaforte l'ha il capo dell'ufficio operazioni, che è responsabile della cassaforte. Ha aggiunto ancora che soltanto i superiori gerarchici (capo reparto, sottocapo di stato maggiore, capo di stato maggiore, comandante generale) possono accedervi.

« — *Barbato*: "La catena gerarchica è formata da quegli incarichi".

« — *Presidente*: Le venne chiesto se il vice comandante generale dell'arma dei carabinieri potesse avere accesso alla cassaforte. Ella ha risposto: è al di fuori della catena gerarchica. Questo lo conferma ?

« — *Barbato*: "Lo confermo. Il vice comandante generale (quando voleva esaminare atti della cassaforte, *n.d.R.*) si rivolgeva al comandante generale o al capo di stato maggiore".

« L'elenco nominativo non era molto voluminoso: era un quinternetto di fogli".

« — *Domanda*: E questo quinternetto non è più tornato ?

« — *Barbato*: "Nossignore: l'elenco non l'ho più rivisto".

« — *Presidente*: Ella era in condizione di stabilire quali dei piani custoditi in cassaforte fossero da tenere in conto come piani operativi attuali e definitivi ?

« — *Barbato*: "Non si creda che questa è una risposta che io dovo sul momento, ma rammento con certezza che sia queste liste, sia questi piani erano in fondo ad una cassaforte e non erano tra il materiale di pronta consultazione, perché ricordo anche che ho trovato qualche difficoltà nel reperire questo materiale. Ciò posso assicurarlo e garantirlo".

« — *Domanda*: Il colonnello De Julio, che era allora capo di stato maggiore, quando le chiese questa documentazione, gliela chiese prima che iniziasse l'inchiesta Manes ?

« — *Barbato*: "Siamo nel 1967, alla vigilia dell'inchiesta Manes" ».

6) *Deposizioni di ufficiali della I divisione carabinieri Pastrengo di Milano.*

I) Deposizione del generale Adamo Markert.

Il generale Adamo Markert fu inteso dal tribunale di Roma e dalla Commissione parlamentare.

a) Al tribunale depose:

« Non ricordo quale fine fecero i fascicoli destinati ai comandi di legione non presenti. Non so che fine abbiano fatto i fascicoli dopo la loro consegna, in quanto io non me ne sono più interessato, non avendo dato alcuna importanza alla cosa.

« L'ordine da me ricevuto non comprendeva quello della restituzione di detti elenchi, e io non diedi alcun ordine in tal senso ».

b) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose:

« — *Domanda*: I fascicoli che fine hanno fatto ?

« — *Presidente*: Sa quale fine hanno fatto ?

« — *Markert*: "Non ne ho la più lontana idea. Detti pochissimo peso a quella distribuzione. Dopo la composizione della crisi politica in atto, ritenni l'argomento assolutamente chiuso, tanto che mandai gli ufficiali del mio comando in licenza, poiché eravamo tornati in piena normalità" ».

II) Deposizioni del colonnello Dino Mingarelli.

Il colonnello Dino Mingarelli fu ascoltato prima dal tribunale di Roma, poi dalla Commissione Lombardi, ed infine dalla Commissione parlamentare.

Si riportano le parti salienti che interessano il tema in trattazione.

a) Al tribunale di Roma così depose:

« In settembre mi cominciarono a pervenire dei foglietti di agiornamento delle liste. Quando, dopo alcuni mesi, mi sembra in dicembre, ne ebbi un certo numero, li riunii e li consegnai personalmente all'organo periferico del C.S. di Milano, con lo specifico incarico di consegnarli all'organo centrale in Roma.

« Il comandante di divisione non fu informato di ciò poiché tale
« compito rientrava nella mia competenza di capo di stato maggiore.
« Aggiungo che, quando io feci tale operazione, il generale Markert
« non era più al comando di divisione perché trasferito a Roma.

« Dopo questo episodio, delle liste non ho più saputo niente, e
« presso la divisione nulla è rimasto della lista che mi fu consegnata
« a Roma, essendo stata la stessa smembrata e consegnata ai comandi
« di legione. Fino al 24 luglio, non mi pervenne alcuna risposta di ag-
« giornamento delle liste, né dal comando generale era stata fatta
« alcuna sollecitazione di aggiornamento ».

b) Inteso dalla Commissione Lombardi, così depose:

« Gli aggiornamenti di tali liste ebbero il loro regolare sviluppo
« e, ultimati nel mese di novembre dello stesso anno, furono conse-
« gnati, riuniti in un fascicolo, al centro C.S. di Milano. La lista ori-
« ginaria in possesso del comando della divisione fu, quindi, di-
« strutta ».

c) Inteso dalla Commissione parlamentare, così depose:

« "Al rientro dalla licenza (partii il 20 o 22 luglio e rientrai il
« 22 agosto) cominciarono ad arrivarci i primi biglietti di aggiorn-
« namento. Quando ne ebbi un certo numero — credo verso la fine di
« dicembre — li misi in una cartellina, chiamai il capo del contro-
« spionaggio di Milano, lo convocai nel mio ufficio, gli diedi queste
« liste e gli ordinai di trasmetterle all'organo centrale. Dopo di che non
« ho saputo più niente".

« — *Presidente*: Perché questa operazione durò fino a dicembre ?

« — *Mingarelli*: "Non è che durò fino a dicembre. Come ho già
« detto, quando tornai, vidi arrivare i primi foglietti di aggiorna-
« mento, ma non ritenni di doverli mandare. Li misi nella cassaforte
« e nessuno mai chiese notizia sull'arrivo di questi biglietti".

« — *Presidente*: Da dove venivano ?

« — *Mingarelli*: "Da diverse legioni: Milano, Torino, Genova,
« ecc. Voglio dire che al limite poteva anche non esserci nessuna ri-
« sposta perché nessuno mi chiedeva nulla. Perciò ad un certo punto
« mi sono detto: cosa ne faccio ? Decisi di riunirli in un fascicolo e

« di consegnarli al capo del centro C.S. Però, materialmente, li consegnai al vice capo perché il capo del C.S. in quel momento non c'era. « Non si può dire certo che appena arrivava un foglio io subito lo « trasmettevo”.

« — *Presidente*: L'aggiornamento non lo avete sollecitato ?

« — *Mingarelli*: "L'aggiornamento non lo abbiamo sollecitato. « I foglietti sono cominciati ad arrivare nel settembre, sono continuati ad arrivare in ottobre, in novembre e, quando ne ho avuto « un certo numero, ho chiamato il capo del centro controspionaggio « e glieli ho dati, credo nel mese di gennaio 1965”.

7) *Deposizioni di ufficiali della II divisione Podgora di Roma.*

I) *Deposizione del generale Giuseppe Cento.*

Il generale Giuseppe Cento, ascoltato dalla Commissione parlamentare, così depose:

« — *Domanda*: Queste liste, una volta aggiornate e completate, « vennero restituite da parte dei comandi di legione al S.I.F.A.R. o « trattenute ?

« — *Cento*: "Questa pratica era una cosa che non passava più « dal mio tavolo. Credo che siano state restituite al S.I.F.A.R., ma « non lo so” ».

II) *Deposizione del colonnello Luigi Bittoni.*

Il colonnello Luigi Bittoni al tribunale di Roma così depose:

« Ai primi di settembre mi recai a fare un corso per stati maggiori interforze; al mio rientro, nel gennaio dell'anno successivo, « chiesi al mio comandante che fine avevano fatto quelle liste; egli « mi rispose che, dopo l'aggiornamento, aveva restituito tutto al « S.I.F.A.R. ».

III) *Deposizione del generale Arnaldo Ferrara.*

Il generale Arnaldo Ferrara alla Commissione parlamentare così depose:

« — *Ferrara*: "Noi abbiamo provveduto all'aggiornamento in « quel periodo. Occorre ricordare che quegli elenchi non ci furono

« dati con lettera d'ufficio, ma ufficiosamente. Perciò per noi erano
« elenchi ufficiosi in relazione ad una eventuale critica situazione che
« si sarebbe potuta verificare. Non ci fu dato un ordine specifico
« di conservare l'elenco. In base a circolari e documenti che regolano
« la conservazione di pubblicazioni segrete, quando essi si riferiscono
« a questioni relative alla tutela del segreto militare, noi siamo ob-
« bligati a custodire i documenti stessi in un certo modo, conser-
« vandoli in cassaforte, con timbri, ceralacca ecc. Quei documenti,
« invece, furono dati *brevi manu*. Perciò, normalizzatasi la situazione,
« ritenni di distruggere l'elenco perché non c'era nessun motivo di
« conservarlo”.

« — *Domanda*: E l'aggiornamento che era stato eseguito da lei
« stesso ?

« — *Ferrara*: ”Certo, l'aggiornamento era stato eseguito, ma più
« che altro era stato fatto in relazione al domicilio delle persone
« in esso incluse”.

« — *Presidente*: In qual senso, generale Ferrara, la situazione
« si tranquillizzò, al punto di far ritenere non necessaria la conser-
« vazione delle liste ?

« — *Ferrara*: ”La situazione si tranquillizzò nel senso che la
« piazza si placò e non avvennero più manifestazioni. Del resto, ci
« inoltravamo ormai nell'estate ed avvertimmo che il Paese era se-
« reno e viveva normalmente, mentre i cittadini si apprestavano
« alle ferie di ferragosto. Noi avvertiamo quando vi sono stati d'animo
« di preoccupazione o di tensione, oppure, viceversa, quando vi è
« distensione. Avvertimmo, dunque, che il clima era mutato e pa-
« recchi colleghi distrussero queste schede, come le ho distrutte io”.

« — *Domanda*: Quindi le liste non furono restituite al comando.

« — *Ferrara*: ”No, furono distrutte. Ritengo che qualche altro
« comandante abbia distrutto le proprie schede”.

« — *Presidente*: Altre volte erano stati chiesti questi aggiorna-
« menti di elenchi ?

« — *Ferrara*: ”Non ho mai avuto elenchi da aggiornare; tuttavia
« ho avuto delle richieste di informazioni volta per volta. Fa parte
« dei compiti istituzionali dell'arma dei carabinieri svolgere attività
« informative”.

IV) Deposizione del generale Dagoberto Azzari.

Il generale Dagoberto Azzari, alla Commissione parlamentare di inchiesta, ha così deposto:

« — *Domanda*: In un punto della sua deposizione, ella dice « che per lei la questione si chiuse nel senso che i suoi compiti, « per quanto riguarda queste liste, terminarono, tanto che le liste « non furono prese in carico e rimasero come fatto di sua me- « moria. È esatto ?

« — *Azzari*: "È esatto. Le liste non le avevo avute dal S.I.F.A.R. « e quindi non dovevo restituirglielie: le avevo avute dal capo di « stato maggiore della divisione, il quale poi non ne ha più parlato".

« — *Domanda*: Lei informò il suo comandante delle variazioni « intervenute ?

« — *Azzari*: "Sì".

« — *Domanda*: Lei, praticamente, aggiornò le liste che erano « in mano al comando generale ?

« — *Azzari*: "Praticamente è successo proprio questo".

8) *Confronto tra il generale Dagoberto Azzari, il colonnello Luigi Bittoni ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi.*

Si procedette al confronto tra il generale Dagoberto Azzari, il colonnello Luigi Bittoni ed il tenente colonnello Amedeo Bianchi, i quali dichiararono:

« — *Presidente*: Il tenente colonnello Bianchi assume, mi pare, « che tutte le liste sono poi ritornate.

« — *Bianchi*: "No, sono tornati gli aggiornamenti".

« — *Presidente*: Sì, gli aggiornamenti. Il generale Azzari af- « ferma di non aver restituito le liste avute dal capo di stato mag- « giore della divisione. L'aggiornamento in questione non compor- « tava la comunicazione della eventuale puntualizzazione sui singoli « nominativi ?

« — *Azzari*: "Siccome vi erano elementi deceduti, altri espa- « triati, ne chiesi notizie al colonnello Bittoni. Ci furono consegnate

« allora delle variazioni, con le quali aggiornammo gli elenchi. So-
« prattutto furono delle diminuzioni”.

« — *Presidente*: La domanda è precisamente la seguente: Dopo
« che ebbe perfezionato gli aggiornamenti, li comunicò alla divisione ?

« — *Azzari*: ”No, perché l’ordine di aggiornamento proveniva
« dall’alto, da sopra; non vi era dunque niente da comunicare. Cosa
« ci sarebbe stato da comunicare ?”.

« — *Presidente*: Ma l’aggiornamento, per controllare i singoli
« nominativi, se ancora residenti, se ancora vivi, non doveva essere
« fatto in periferia ?

« — *Azzari*: ”Ripeto che, effettivamente, ad un certo momento,
« ci accorgemmo che nel primo elenco vi erano alcune discrepanze,
« in quanto alcune persone erano morte, o avevano cambiato domi-
« cilio. Di queste demmo comunicazione alla divisione che ci disse
« di aggiornare le liste”.

« — *Presidente*: Successivamente, l’aggiornamento è stato comu-
« nicato alla divisione o a qualche altro organo superiore ?

« — *Azzari*: ”Probabilmente è stato detto per telefono che a se-
« guito della comunicazione che ci era pervenuta si era provveduto
« a cancellare alcuni nomi”.

« — *Presidente*: Ricorda o no esattamente questa circostanza ?

« — *Azzari*: ”Non ricordo categoricamente se abbiamo comuni-
« cato questo ai superiori. Mi pare, comunque, che non ce ne fosse
« bisogno. In sostanza, noi demmo notizia del fatto che erano ne-
« cessarie delle variazioni e dall’alto ci fu detto di apportarle. Noi le
« apportammo”.

« — *Presidente*: Ricorda se, leggendo le liste, si accorse che al-
« cune delle persone in esse indicate non erano più domiciliate nella
« zona di sua giurisdizione ?

« — *Azzari*: ”Sì, fu proprio questo il motivo per cui si disse che
« queste liste non erano più attuali. Ricordo che si disse che era
« roba vecchia”.

« — *Presidente*: E di questo ella diede comunicazione a qual-
« cuno ?

« — *Azzari*: ”Ne parlai con il colonnello Bittoni, tanto che vi
« fu una seconda riunione, provocata un po’ da noi comandanti pe-
« riferici, durante la quale si parlò proprio di questo”.

« — *Presidente*: Quale metodo si seguì, in campo nazionale, unico
« o differenziato? Tutti restituirono al centro divisionale le liste da
« voi inviate, con gli aggiornamenti o ciò potè avvenire in modo
« diverso? »

« — *Bianchi*: "In modo diverso, tanto che, alcuni mesi dopo,
« questo lavoro ancora continuava. Naturalmente, se gli ordinativi
« erano numerosi, l'accertamento era più complesso; se c'erano state
« variazioni anagrafiche, ufficiali o di fatto, ciò comportava un altro
« lavoro, un'altra ricerca o altro tempo. Ma è logico che l'esigenza
« partita dal S.I.F.A.R. era che le variazioni tornassero al
« S.I.F.A.R." ».

9) *Deposizione del colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di stato
maggiore pro tempore della III divisione Ogaden di Napoli.*

Il colonnello Romolo Dalla Chiesa, ascoltato dalla Commissione
parlamentare, così depose:

« — *Presidente*: Ci fu poi un'ulteriore restituzione di queste
« liste aggiornate? »

« — *Dalla Chiesa*: "No, signor Presidente, al comando di di-
« visione vennero solo comunicati gli aggiornamenti". »

« — *Presidente*: Cioè le modificazioni.

« — *Dalla Chiesa*: "Sì, quelli che non rispondevano più ad un
« certo indirizzo e non erano più residenti nella zona ed anche,
« mi pare, per due o tre persone, che non erano più nell'ambito della
« divisione e che quindi dovevano essere mandati ad altra divisione". »

« — *Domanda*: Ella ha detto che i comandi di legione fecero
« poi pervenire al comando di divisione notizie circa l'aggiornamento
« delle liste.

« — *Dalla Chiesa*: "Come ho già detto, tenni l'originale delle
« liste. Era stato precisato che ai fini di questo aggiornamento do-
« vevano essere interessate le persone che materialmente dovevano
« effettuare tale aggiornamento. Questi aggiornamenti mi venivano
« poi comunicati dai capo ufficio O.A.I.O., talché io ho aggiornato
« l'originale" ».

LIBRO QUARTO

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

PARTE INTRODUTTIVA

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE — COMPITI DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA — ORDINE SISTEMATICO
DELLE DECISIONI

1) *Il mandato conferito dalla legge istitutiva alla Commissione parlamentare.*

L'articolo 1 della legge 31 marzo 1969, n. 93 affida alla Commissione parlamentare il seguente mandato:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte:

— in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico;

— ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto.

Col presente Libro, la relazione intende soddisfare al mandato ricevuto dai due rami del Parlamento a norma delle precedenti lettere a) e b).

In ordine all'accertamento ed al giudizio, i temi non si prestano ad equivoci di sorta quanto alla determinazione sia dell'ambito materiale sia del periodo temporale degli avvenimenti da considerare: è compito della Commissione parlamentare accertare ed esaminare le "iniziative prese" e le "misure adottate" in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, "secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi" (1).

La Commissione parlamentare d'inchiesta riconobbe, però, unanimemente che le indagini dovevano estendersi ai fatti ed alle circostanze che, pur verificatisi prima degli eventi del giugno-luglio 1964, tuttavia ad essi si potessero ricollegare o come causa ad effetto, o come materiale atto a dare luce e significato agli avvenimenti sui quali la Commissione parlamentare avrebbe dovuto pronunciarsi.

Appunto perciò, nel primo Libro di questa relazione, abbiamo tracciato una esauriente sintesi dei lavori parlamentari, partendo dalle battute polemiche emerse nella trattazione delle prime interpellanze od interrogazioni che investirono, anche se rifacendosi da lontano, la materia, sino alla discussione parlamentare svoltasi nelle Commissioni ed in Assemblea, in occasione della approvazione della legge n. 93 del 31 marzo 1969.

I numerosi e vari dibattiti dei due rami del Parlamento durante la IV e la V legislatura, nell'arco di tempo che va dal gennaio '67 al febbraio '69, identificano e chiariscono, nella varietà delle conclusioni politiche, la conclusione legislativa della tormentata vicenda parlamentare e danno alla lettera già apodittica della legge una ulteriore conferma del suo spirito.

2) *La ipotesi di illegittimità. Prevalenza dell'indagine sullo "scopo" delle iniziative.*

a) Prima di addentrarsi nell'accertamento e nell'esame ad essa devoluti dalla legge, è sembrata alla Commissione esigenza preliminare ed imprescindibile, quella di determinare chiaramente il principio fondamentale cui si dovevano ispirare la ragione ed il metodo della decisione.

(1) La formulazione delle proposte relative alla duplice materia indicata alla lettera c) della legge e la trattazione dei temi che vi si riconnettono, trovano il loro svolgimento nei Libri V e VI della presente relazione.

Sui fatti del giugno-luglio 1964, voci di stampa, frasi pronunciate in Parlamento, tesi sostenute in processi giudiziari, opinioni di studiosi hanno disegnato una gamma di opinioni, di accuse, di giudizi che vanno dalla denuncia di atti e di predisposizioni diretti alla perpetrazione di un "colpo di Stato" — in seguito e per mera fortuna abbandonato — alla tesi opposta di un normale, ordinario ed encomiabile funzionamento degli organi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Orbene, la legge istitutiva pone in termini volutamente generici sia l'esame delle iniziative prese e delle misure adottate nel giugno-luglio 1964, sia la determinazione della eventuale illegittimità caratterizzante quelle tra esse che si debbano ritenere in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti.

La Commissione parlamentare ha preliminarmente considerato che un giudizio di illegittimità può essere formulato sia in relazione alla struttura formale dell'atto su un piano strettamente amministrativo (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), sia anche, anzi soprattutto, valutando l'atto nella sua portata sostanziale, qualora, a prescindere dalla legalità od illegalità del suo procedimento formativo, venga a risultare che un vizio ben più grave di quello formale impregni globalmente di illiceità, od addirittura di criminosità, l'atto, considerato in relazione allo scopo illecito che l'agente o l'organo si siano potuti proporre. Il dolo, in questo caso, informerebbe di sé le iniziative prese e le misure adottate, nel loro complesso, indipendentemente dalla regolarità formale dei singoli atti, sui quali tali iniziative si fondassero; l'esame teleologico dell'atto prevale sull'esame ontologico, travolgendolo; l'aspetto formale dell'atto sarebbe addirittura indifferente e, semmai, potrebbe eventualmente essere sottolineato *ad colorandam speciem*, cioè al fine di chiarire ulteriormente il proposito illecito perseguito. Un ammassamento di truppe e di mezzi nella capitale, per una grande manifestazione militare, in occasione di solennità nazionali, in sé e per sé costituisce atto legittimo e conforme alle disposizioni vigenti e agli ordinamenti costituiti; anzi "atto dovuto". Ma se tale ammassamento mascherasse un piano di mobilitazione di truppe da tenere in mano per eseguire od appoggiare un colpo di Stato politico-militare, evidentemente la legittimità meramente formale delle disposizioni date ed eseguite per l'ammassamento, verrebbe ad essere travolta dalla criminosità dello scopo, di cui quelle disposizioni, formalmente legittime, sarebbero state facile e mistificato strumento.

Potrebbe costruirsi una casistica con riferimento ad ogni ordine di poteri e di competenze, dal più alto al più *routinier* organo dello Stato.

Chi mai potrebbe inficiare di illegittimità l'esercizio incensurabilmente discrezionale del potere che ha il Presidente della Repubblica di sciogliere le due Camere e di indire nuove elezioni? Ma è altrettanto indubbio che il decreto immotivato, in sé e per sé ineccepibile sul piano costituzionale, si tramuterebbe in atto illecito ed in attentato alle pubbliche libertà costituzionalmente garantite, ove esso risultasse programmaticamente predisposto alla produzione di avvenimenti intesi al sovvertimento della situazione politica — sia pure attraverso uno strumento solo artificialmente legittimo, ma sostanzialmente eversivo — in altra, non più espressione della sovranità popolare ma del di lui volere, al quale docilmente il nuovo Parlamento appresterebbe, poi, il mezzo, apparentemente democratico, per realizzare la sovversione costituzionale.

Coerentemente, si può dire esatto anche il principio inverso: la irregolarità formale, la illegittimità, per vizio di forma, di una iniziativa o di una misura, non configurano, *ex se*, la malizia dello scopo, potendo l'atto illegittimo essere stato diretto, invece, ad uno scopo obiettivamente non soltanto legittimo ma addirittura opportuno, se non necessario, sia pure attraverso un *iter* contrastante con le disposizioni regolanti la materia o con l'ordinamento giuridico in genere.

Dalle considerazioni sopra esposte, la Commissione parlamentare ha tratto norma per convenire sulla precedenza logica da accordare all'accertamento e al giudizio dei fatti in osservazione: in riferimento "allo scopo" cui essi si informarono, essendo tale indagine prevalente non solo sul piano dell'interesse politico, ma anche su quello dell'ordine sistematico, in quanto la risposta affermativa rende superflua ogni ulteriore, laboriosa indagine sulla legittimità formale dei singoli atti (disamina e giudizio, per altro, di per sé complessi, data la scarsa chiarezza dell'ordinamento vigente nel regolare la materia).

Rimane fermo che una risposta che escludesse la illiceità del proposito, non esaurirebbe il compito della Commissione parlamentare, la quale è chiamata dalla legge ad accertare e definire le iniziative e le misure che si rivelino "contrastanti con le disposizioni vigenti e con gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pub-

blico e della sicurezza", indipendentemente dalla bontà del proposito.

La conformità degli atti, emanati dai poteri dello Stato, alle leggi vigenti, costituisce un bene che la Costituzione democratica della società italiana considera tra i primari, non potendosi, in uno Stato di diritto, tollerare, solo per la bontà dei fini, una pubblica condotta difforme dai precetti della legge, anzi addirittura con essa contrastante.

b) Venendo alla identificazione delle tesi che sono state profilate e dei giudizi espressi sugli avvenimenti ormai noti del giugno-luglio 1964, va subito rilevata l'accusa — che più di ogni altra ha destato una giustificata ed ancor non placata emozione in ogni settore vivo della Nazione — secondo la quale un gruppo di militari, verosimilmente d'intesa con alcuni ambienti politici, avrebbe preso iniziative, adottato misure, attuato predisposizioni dirette alla esecuzione di un colpo di Stato politico-militare, inteso alla sovversione costituzionale ed alla soppressione del regime democratico vigente in Italia.

La Commissione parlamentare ha ritenuto doveroso, anche per ragioni di opportunità politica, occuparsi preliminarmente di tale tesi, perché essa, più di ogni altra, pesa come dubbio ricorrente nella stampa e nei dibattiti parlamentari e giudiziari, non solo per l'importanza che ha sul piano psicologico e del sano funzionamento del pubblico potere, ma, soprattutto, per i riflessi che ha avuto e tuttora ha sul funzionamento degli organi preposti alla sicurezza nazionale ed all'ordine pubblico; poiché, qualora essa risultasse fondata, si dovrebbero proporre, senza indugio alcuno, provvedimenti punitivi contro i colpevoli e provvedimenti legislativi a prevenzione di ogni futura tentazione; mentre, invece, nel caso di infondatezza della tesi, è bene che siano prontamente restituite agli organi e agli strumenti del pubblico potere la fiducia della Nazione e l'entusiasmo che, legato alla fedeltà verso le libere istituzioni, fanno delle Forze che presiedono all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, il baluardo della libertà dei cittadini e della sicurezza interna ed esterna della Repubblica.

3) *Il colpo di Stato nella letteratura giuridico-politica.*

Il concetto di "colpo di Stato" viene ad assumere più chiari connotati giuridici e politici nel momento in cui, attraverso la liquidazione del diritto pubblico medievale e della figura patrimoniale

dei diritti di sovranità, comincia ad apparire come violazione del diritto obiettivo, agli albori dello " Stato di diritto ".

Come osserva acutamente Santi Romano:

« Si trova nel colpo di Stato una instaurazione di fatto contraria
« al diritto vigente: un nuovo regime imposto dalla autorità costituita.

« La ripartizione dei vari poteri che costituiscono la sovranità
« dello Stato fra i molteplici organi che di quest'ultimo fanno parte,
« e soprattutto l'affermazione del principio che la podestà spettante
« all'organo supremo deve mantenersi entro limiti determinati,
« hanno contribuito ad introdurre nel concetto di colpo di Stato
« elementi che prima vi erano estranei » (2).

Nella letteratura giuridico-politica internazionale si è tentata, anzitutto, una delimitazione della figura del " colpo di Stato " rispetto a quella di " rivoluzione ".

Guido Fassò scrive:

« Così pure è considerato cosa diversa dalla rivoluzione il
« colpo di Stato, il quale, sotto il profilo giuridico, è opera degli stessi
« organi dell'ordinamento esistente, e, sotto il profilo sociologico, è
« opera di pochi individui, anziché di masse, e difetta dell'elemento
« ideologico o " mitico " che è caratteristico della rivoluzione, in
« quanto esprime i valori che il movimento rivoluzionario vuole rea-
« lizzati nella società » (3).

Il compianto Vincenzo Gueli, nella bella voce per la *Enciclopedia del diritto* (4), riferendosi ai contributi della più autorevole dottrina tedesca, precisa:

« I due modi di manifestazione, rispettivamente indicati per
« solito come " insurrezione " (o rivoluzione in senso stretto) e
« " colpo di Stato ", sono stati distinti a seconda che le forze poli-

(2) ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*, in « Archivio giuridico Serafini », Vol. LXVIII, 1902, ora negli « Scritti minori », I. Diritto costituzionale, ed. Giuffrè, Milano.

(3) FASSÒ, *Rivoluzione*, in « Novissimo Digesto Italiano », Vol. XVI, pag. 240.

(4) GUELI, *Colpo di Stato*, in « Enciclopedia del Diritto », Vol. VII, pagg. 666 e segg.

« tiche che danno impulso al movimento di trasformazione delle « istituzioni governative, operino inizialmente in uno dei più ampi « strati della struttura sociale, e cioè dal "basso", oppure nella « ristretta cerchia delle istituzioni governative medesime, in un organo costituzionale, e cioè dall' "alto" » (5).

Il Tosi ha definito "colpo di Stato" l'insieme di due fenomeni, l'uno di ordine storico-politico, l'altro di natura giuridico-costituzionale:

« Quella particolare alterazione dei poteri a carattere violento « per il modo con cui si attua (pur non assumendo la dimensione « qualitativa e quantitativa della rivoluzione) la quale comporti, con « la sua affermazione, una successiva innovazione costituzionale » (6).

Ancora il Tosi — e questo è scientificamente profilo nuovo — ha segnalato il "carattere reazionario" del colpo di Stato che si manifesta,

« nel modo più genuino, con il rafforzamento del potere esecutivo a discapito del legislativo, nei suoi esempi primitivi, ed « addirittura in un formidabile potenziamento della intera compagine amministrativa e poliziesca dello Stato, nelle sue esemplificazioni più moderne » (7).

Tale tesi, in verità, non sempre corrisponde al dato storico, essendovi esempi di tentativi di colpo di Stato intesi a sbloccare regimi reazionari verso forme meno illiberali.

Alla figura del "colpo di Stato", così polivalente ed elastica, sono state assimilate, di volta in volta, altre figure di trasmissione e di impossessamento anticostituzionale del potere politico, per le quali, tuttavia, una rigorosa analisi non ha giustificato il raggruppamento nella figura principale.

Secondo il Gueli (8), infatti, restano fuori dal concetto giuridico di colpo di Stato:

a) gli eventi caratterizzati da azioni antigiuridiche, perché contrarie alle norme regolanti le istituzioni governative, ma non aventi scopo né effetto di modificarne la realtà normativa, bensì dirette

(5) GUELI, *op. cit.*, pag. 671.

(6) TOSI, *Il colpo di Stato*, Roma 1951, pag. 37.

(7) TOSI, *op. cit.*, pag. 41.

(8) GUELI, *op. cit.*, pag. 671.

soltanto a sostituire gli individui legittimamente preposti, con altri non aventi alcun titolo;

b) le azioni compiute, in violazione della Costituzione, nell'esercizio di funzioni da essa medesima attribuite, le quali rimangono semplici illeciti costituzionali, senza attentare alla Costituzione stessa mediante espressa sostituzione di nuove norme a quelle vigenti o per modificazione tacita di queste ultime;

c) ancora, a giudizio del Gueli (9), rimangono fuori dalla ipotesi del colpo di Stato,

« anzitutto quelle fattispecie in cui, alla modificazione dell'assetto « formale delle istituzioni governative si pervenga con atti previsti « addirittura da norme risultanti dalle fonti formali contemplate « dalla stessa Costituzione; e possono esserne esempio la concentra- « zione dei poteri nel caso della dittatura costituzionale e la istitu- « zione di organi e poteri straordinari particolari per materie e per « territorio, come luogotenenze, alti commissariati e simili.

« Ancor più importante è, poi, l'escludere la figura del colpo « di Stato in quelle ipotesi ove l'alterazione del normale assetto delle « istituzioni governative trova fondamento costituzionale soltanto nei « principî inespressi e più generali dell'ordinamento.

« Tali ipotesi vanno dallo stato di assedio alle ipotesi che si « concretano in una decretazione di necessità e di urgenza (si in- « tende, in quanto non prevista da esposte disposizioni legislative- « costituzionali o anche consuetudinarie) ».

In conclusione, dunque, gli elementi costitutivi della figura del colpo di Stato sono:

a) l'azione, con esecuzione violenta (nel senso che viene esercitata, in modi vari, una *vis compulsiva*),

b) proveniente dai poteri legittimi, o da organi del potere legittimo,

c) tendente espressamente a sostituire le norme vigenti con nuove norme, o a produrre modificazioni tacite dell'ordinamento, di notevole rilevanza costituzionale.

Abbiamo detto che il colpo di Stato deve provenire dall'area dei poteri legittimi; e qui la letteratura politica distingue i colpi

(9) GUELI, *op. cit.*, pag. 672.

di Stato civili (perché effettuati dai, o da, dirigenti civili dello Stato-apparato) da quelli militari, effettuati dai, o da, capi delle forze armate.

Nella letteratura tedesca si è costruita una distinzione tra colpo di Stato e *putsch* (10): quest'ultimo non originerebbe dal Capo dello Stato o dai poteri legittimi, ma da altri operatori i quali, pur non avendo responsabilità di Governo, si siano impossessati del potere effettivo.

La storia costituzionale moderna e contemporanea offre alcuni esempi di colpo di Stato, tutti inquadrabili nella cornice giuridica e politica illustrata; il colpo di Stato del 18 brumaio 1799 fu concepito da due componenti del Direttorio (Sieyès e Ducos) d'intesa, oltre che con Napoleone e con l'esercito, con numerosi sostenitori nelle assemblee legislative, nella pubblica amministrazione e nella polizia; il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 di Luigi Napoleone fu organizzato dallo stesso Capo di Stato il quale, nel gennaio 1851, ottenne la sostituzione del comandante della guarnigione di Parigi, il fiero e leale generale repubblicano Changarnier, con una sua creatura, il generale Magnan, e la nomina di due fedeli collaboratori rispettivamente a ministro della guerra e a prefetto di polizia di Parigi.

Sono da classificare come colpi di Stato tipicamente militari, nonostante le notevoli differenze qualitative, quelli recenti del generale Neguib in Egitto, del colonnello Boumedienne in Algeria, del colonnello Papadopoulos in Grecia, del colonnello Gheddafi in Libia, ecc.

Secondo uno scrittore americano, il Gross,

« la conquista del potere non avviene a caso; anche nel colpo di Stato militare (come in una rivoluzione "storica") deve esservi « una personalità ed una società con atteggiamenti verso il potere « e la violenza che favoriscono tali azioni, precisamente nel momento critico del mutamento sociale (...) » (11).

Non va, infine, taciuto l'aspetto tecnico della condotta di un colpo di Stato: la minuziosa e segreta programmazione dell'azione; la immediata presa di contatto (dopo la fase di "silenzio") con il Paese, attraverso i *mass-media* e la esibita motivazione giuridica e

(10) STIER-SOMLO, *Putsch und Staatsstreich*, in « Handwörterbuch der Rechtswissenschaft », IV, Berlin u. Leipzig, 1927, pag. 625.

(11) GROSS, *The seizure of political power in a century of revolutions*, New York, 1958, pag. 21.

politica del colpo di Stato; l'individuazione, nell'arco delle forze politico-sociali, delle potenziali alleanze da sviluppare per il sostegno del nuovo regime; l'azione di controassicurazione a livello internazionale, per evitare conseguenze dannose od interferenze sul piano interno.

Molti di questi profili sono brillantemente trattati in quell'originale opera di Malaparte (12) che costituì l'avvenimento letterario-politico dell'inizio degli anni trenta a Parigi ed in Europa.

Per quanto, infine, riguarda la storia costituzionale del Risorgimento italiano, qualche accusa più o meno precisata di "colpo di Stato" fu rivolta a Vittorio Emanuele II per avere, nel 1849, formato un Governo *de combat* e avere, con il famoso *Proclama di Moncalieri*, sciolto la Camera dei deputati ed indetto nuove elezioni, onde risolvere il dilemma della continuazione o dell'interruzione della guerra all'Austria-Ungheria, che divideva la valutazione politica del Governo da quella della Camera bassa. È indubbio, tuttavia, che sul piano giuridico-costituzionale, il Governo agì nel rispetto delle norme statutarie e non vi fu alcun colpo di Stato.

Di "colpo di Stato" si parlò, nuovamente, per la soluzione data da Vittorio Emanuele III alla gravissima crisi del 1922 accogliendo e quasi premiando il tentativo insurrezionale fascista. Come già accennato, sul piano giuridico formale non si può parlare di colpo di Stato in senso tecnico, sebbene, politicamente, la soluzione di prescegliere quale Presidente del Consiglio l'appartemente ad un gruppo parlamentare di minoranza — e per di più eversivo rispetto al regime parlamentare stesso — fosse la determinazione più scorretta ed addirittura suicida.

Analogamente non si può parlare, sempre in senso tecnico, di colpo di Stato per la iniziativa assunta da Vittorio Emanuele III di revocare nel 1943 Mussolini da primo ministro-capo del Governo, per vari motivi formali, tra i quali anche il famoso ordine del giorno votato dalla maggioranza del Gran Consiglio del fascismo.

4) *Le quattro tesi sulla presunta organizzazione del colpo di Stato nel giugno-luglio 1964.*

Per la verità, la tesi dello "scopo eversivo" non si limita al profilo classico del colpo di Stato militare, del cosiddetto "colpo di

(12) MALAPARTE, *Technique du Coup d'Etat*, Paris, 1931.

Stato dei colonnelli", ma si estende a una varietà sottile di versioni che a volte, e con poco riguardo verso il buon nome della nostra patria, si osa definire "colpi di Stato all'italiana".

Con ciò si intende dire che l'obiettivo sostanziale del colpo di Stato viene raggiunto attraverso forme che lo dissimulano, ponendo in essere, in luogo dell'atto cruento, una specifica ed idonea pressione attuata attraverso forme ipocritamente legittime.

Perciò, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, si affermano le seguenti tesi:

Prima tesi: colpo di Stato "alla greca" (come, letteralmente, si espressero diverse fonti della inchiesta).

Il comandante generale dell'arma dei carabinieri, in accordo con i suoi fidi dell'Arma e forse con ufficiali dell'aeronautica, se non addirittura col *placet* del capo di stato maggiore della difesa, avrebbe ordito un piano per l'occupazione militare di tutti i gangli vitali dello Stato e della nazione (pubblici uffici, sedi di partiti e di giornali, la TV e la R.A.I.) e per l'arresto e la enucleazione degli apparati dei partiti e delle organizzazioni sindacali, degli uomini politici più in vista (ivi compresi alcuni ministri in carica ed ex Presidenti del Consiglio), non soltanto dell'opposizione parlamentare, ma della stessa maggioranza governativa.

Seconda tesi: colpo di Stato con l'impiego di mezzi sostanzialmente illegittimi, ma formalmente legali.

Profittando della crisi ministeriale in atto e dell'urto dei partiti formanti la maggioranza, si sarebbe macchinato di:

a) inserire nelle esigenze, generalmente avvertite, di porre riparo alle difficoltà economiche e politiche del tempo, la iniziativa di un Governo di emergenza composto solo da tecnici (con la esclusione di politici, nel senso della qualificazione di partito) e con la partecipazione di militari;

b) disporre (il Presidente della Repubblica) od ottenere (dal Presidente della Repubblica) lo scioglimento del Parlamento;

c) attuare immediatamente un piano disgregativo delle organizzazioni dei partiti, mediante alcuni atteggiamenti provocatori, in modo da preconstituire un alibi formale per le successive occupa-

zioni delle sedi di alcuni partiti e l'arresto di alcuni capi ed organizzatori;

d) organizzare e condurre una campagna atta a determinare un clima particolare, creando una situazione psicologica nuova;

e) indire, in tale clima, le elezioni generali per ottenere, attraverso l'instaurato terrore, un Parlamento prono al volere di quel governo di tecnici e di militari, per poi conseguire, proprio attraverso quella larva di Parlamento, la riforma costituzionale desiderata e cioè la soppressione del regime democratico.

Terza tesi: colpo di Stato eventuale.

Secondo questa terza ricostruzione ed interpretazione degli avvenimenti del giugno-luglio 1964, l'apprestamento di misure e di mezzi, l'attuazione di predisposizioni, pur non avendo una meta definita e consapevole, tuttavia erano destinati a determinare una disponibilità indifferenziata, pronta alla persecuzione di qualsiasi fine, da quelli nobili a quelli sovvertitori; la configurazione attiene a ciò che la dottrina definisce il dolo alternativo ed il dolo eventuale, a cui gli avvenimenti, secondo la occasione che fornivano, avrebbero, via via, dato corpo e volto.

Quarta tesi: simulazione di un complotto.

Non si sarebbe ordito alcun complotto reale; ma il complotto apparente sarebbe stato simulato per destare il panico nelle direzioni dei partiti e dei gruppi parlamentari della maggioranza in crisi, al fine di distorcere la normale dialettica del partito socialista italiano, piegandone ogni energia critica e ponendolo nell'alternativa di cedere alle richieste della democrazia cristiana o di subire il colpo di Stato (con molta abilità simulato).

5) *Giudizio della Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvio della motivazione.*

Diciamo, subito, che la Commissione ha esaminato con diligenza scrupolosa ogni risultanza testimoniale e documentale delle indagini eseguite, via via, dai giornalisti Jannuzzi e Scalfari e poi dal

generale Manes, dal generale Ciglieri e dal generale Lombardi, infine dall'autorità giudiziaria e dalla stessa Commissione parlamentare.

a) Perché "cessi ogni polemica ed ogni dannosa speculazione in materia tanto delicata... ed anche al fine di salvaguardare il prestigio delle forze armate della Repubblica e, in particolare, delle forze dell'ordine — presidio della pace nel nostro Paese e strumento di tutela del nostro libero ordinamento" (13) — la Commissione parlamentare ha l'onore di annunciare, fin d'ora, la sua decisione che è di chiara, perentoria esclusione, *secundum acta et alligata*, di tutte le tesi dolose sopra riassunte.

Nel vasto materiale documentario e testimoniale che la Commissione parlamentare ha raccolto, non è emerso un solo elemento di prova od un solo indizio che possa addurre verso una conclusione favorevole ad una delle quattro tesi nelle quali è stato variamente configurato il presunto tentativo di colpo di Stato o di eversione, come proposito, comunque e da qualsiasi organo dello Stato coltivato.

Al contrario, dall'insieme dell'incarto documentale e testimoniale raccolto, si ricava la prova che un tale proposito non è mai sussistito in alcuno di coloro che ne sono stati indiziati.

b) Del giudizio sopra espresso daremo in seguito ampia motivazione.

Dobbiamo, però, premettere ciò che abbiamo più volte ribadito: il giudizio sopra enunciato, maturato *ex informata et tuta conscientia*, prescinde, tuttavia, dalle considerazioni che si dovranno esprimere sulle singole iniziative prese, sulle singole misure adottate; queste verranno esaminate nel secondo titolo di questo Libro, per se medesime, cioè indipendentemente dallo scopo a cui erano dirette, per rilevarne la conformità o meno alle disposizioni vigenti ed agli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, o per rilevarne, a termini della lettera b) della legge istitutiva, il contrasto con essi, ove questo sussista.

(13) Dal discorso programmatico del Presidente del Consiglio onorevole Rumor, pronunciato alla Camera nella seduta del 16 dicembre 1968.

PARTE PRIMA

LE QUATTRO TESI DELLE PREDISPOSIZIONI EVERSIVE

TITOLO PRIMO

PRESUNTA PREPARAZIONE DI UN COLPO DI STATO MILITARE

SEZIONE A) - LE FONTI DI INFORMAZIONE DIRETTA

1) *Esposizione della tesi.*

Primo quesito: se dalle risultanze della istruzione documentale e testimoniale si possa trarre la conclusione che nel giugno-luglio 1964 si siano poste in atto la organizzazione di un complotto o la adozione di misure e la predisposizione di iniziative dirette ed idonee alla esecuzione di un colpo di Stato militare, tendente alla eversione costituzionale.

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

2) *Premessa. Ordine sistematico delle risultanze.*

La Commissione intende premettere un dato di fatto.

Per quanto grande sia stato l'impegno di tutti coloro i quali, per debito di ufficio o di responsabilità politica o di deontologia professionale o, infine, per passione di parte, pur nella profonda antitesi di interessi, si sono occupati di questa indagine, approfondendone, sino all'exasperazione, anche gli aspetti secondari, tuttavia: né dalle confidenze fornite, nell'ambito del segreto professionale, all'onorevole Schiano,

né dai colloqui che lo stesso onorevole Schiano ed il senatore Parri ebbero con il generale de Lorenzo — anch'essi in termini confidenziali —,

né dalle inchieste condotte, con indubbia severità, dal generale Manes e dal generale Lombardi,

né dalle appassionate ricerche del senatore Jannuzzi e dell'onorevole Scalfari,

né dalle laboriosissime istruttorie dibattimentali svoltesi dinanzi al tribunale di Roma nei due processi che sono stati celebrati (l'uno a carico del senatore Jannuzzi e dell'onorevole Scalfari, l'altro a carico del generale Gaspari, e dei giornalisti Corbi e Gregoretti),

né, infine, dai lavori della nostra Commissione parlamentare — (nella quale non fu mai precluso ad alcuno dei suoi componenti, come era per altro ovvio, e nemmeno ai sostenitori di qualsiasi aspetto dell'accusa, di segnalare gli elementi in loro possesso e di proporre gli accertamenti che avessero considerati utili) — sono stati mai registrati o accertati, sia pure indirettamente, una confidenza, una propalazione, una confessione, una indicazione allusiva del proposito eversivo (pur semplicemente accennato in conciliaboli), una qualsiasi lontana prova di intese, comunque allusive a congiure (esplicite od anche implicite), rivelate o semplicemente intuite, che avessero per oggetto il colpo di Stato politico-militare.

Non una parola, un segno convenzionale, un cenno. Non un documento da cui trarre la prova, od il principio di prova diretta sulla disposizione o sulla disponibilità, almeno psicologica, anche se generica, dei protagonisti o dei comprimari degli avvenimenti del giugno-luglio 1964, per atti di forza diretti al sovvertimento dell'ordine politico costituzionale.

Nessuno dei tanti che sono stati intesi (a volte indicati dagli artefici principali della denuncia) — pur nel vigore delle contestazioni e dei giudizi sfavorevoli, se non addirittura di condanna a carico del comandante dell'Arma — ha mai alluso ad una qualunque prova, od almeno al proprio convincimento che gli straripamenti denunciati, gli atti autoritari, i privilegi distribuiti, le persecuzioni, la costituzione del così detto "gruppo di potere" e quant'altro è stato da essi lamentato, fossero, comunque, diretti, almeno come loro sospetto, alla predisposizione di un colpo di Stato.

Le risultanze della nostra inchiesta conducono ad alcuni dati che:

— o raccolgono voci di stampa, sfornite di qualsiasi riscontro, e a volte del tutto vaghe ed equivocate, anche se i servizi o le note di servizio risultano di colore;

— o registrano le vociferazioni che, quasi periodicamente, si spandono in Italia, ad ogni crisi economica o sociale o politica;

— o enunciano giudizi i quali, anche quando sono autorevoli come quello del senatore Parri — cui la Commissione unanime dà il suo alto credito — non sono mai di autorità, sia per un motivo essenziale all'autonomia ed alla responsabilità delle decisioni — che appartengono intere alla Commissione parlamentare, la quale ne risponde in proprio al Parlamento — sia perché, ed anche ciò era ed è ovvio, lo stesso senatore Parri, nella sua non comune sensibilità di uomo politico e di cultura, ha formulato i suoi giudizi in termini assolutamente problematici e, soprattutto, come espressione di una semplice opinione personale e non come certezza assumibile in una pronuncia *pro veritate*.

Tuttavia la Commissione deve rilevare, sin d'ora, come, pure nella ricorrente passionalità dell'accento, l'apporto dato ai suoi lavori dal senatore Jannuzzi è stato notevole e la Commissione è unanime nel dargli atto dello sforzo singolare compiuto nelle accurate indagini che, per suo conto, egli ha svolte, anche se non sempre può dividerne la conclusione critica e non sempre il materiale dallo stesso raccolto ha ottenuto un riscontro reale nei fatti.

È apparso, in effetti, indubbio che i giudizi del senatore Jannuzzi non sono influenzati da un malizioso presupposto psicologico, avendo egli non lesinato elogi, nel piano tecnico-organizzativo, al generale de Lorenzo, e dichiarazioni di particolare stima, anche quando era portato a giudicarne con severità estrema gli atti e le iniziative.

Se i giudizi del senatore Jannuzzi risentono del suo *habitus* di giornalista impegnato e mosso dalla più conclamata fede democratica, non gli si può non riconoscere — nell'ambito della nostra competenza e senza volere con ciò interferire in altri ordini indipendenti e sovrani del pubblico potere, come quello giudiziario — la buona fede, per altro giustificata anche dalla conoscenza acquisita di fatti e di avvenimenti di cui il senatore Jannuzzi è riuscito ad avere, in modo veramente impressionante, documentazione, estesa

persino ad atti che pure erano segretissimi; notizie e documenti che isolatamente considerati non potevano non indurlo nella erronea interpretazione dello "scopo" che essi si prefiggevano, data la singolarità, e soprattutto la inopportunità di alcune delle iniziative prese e delle misure adottate in quel giugno-luglio 1964 sulle quali egli indagava, tesaurizzando la mancanza di riserbo di ben qualificati informatori.

A voci come quelle del senatore Parri, del senatore Jannuzzi, del senatore Anderlini, dell'onorevole Schiano, si deve riconoscere il contributo certamente disinteressato che esse hanno dato alla promozione e allo svolgimento delle indagini, le quali, se anche hanno prodotto turbamento in qualche settore della pubblica opinione in rapporto alle forze armate e alle forze che sono poste a presidio dell'ordine, e qualche turbamento in queste medesime, tuttavia hanno avuto il merito di avere segnalato delle distorsioni e di aver evinto dei fatti, i quali, a chiunque e comunque addebitabili — o alle leggi o alle persone o alla negligenza o alla imprudenza o al dolo — tuttavia hanno portato all'iniziativa della revisione del sistema legislativo, oltre che di certe prassi amministrative, ad evitare che quanto finora è avvenuto, sia pure con scopo non eversivo, possa in un qualsiasi domani ripetersi, con altri programmi, con altri propositi. Poiché è pacifico che, se sul piano della idoneità o della sintomaticità, le iniziative prese e le misure adottate — di cui verremo a parlare — non possono essere poste in relazione ad un piano eversivo, tuttavia obiettivamente (ed al di là delle intenzioni, o anche contro le intenzioni) esse potevano costituire, e, se ripetute, costituirebbero un pericolo per il regime democratico delle pubbliche libertà.

Dovendo dare ordine ai vari elementi raccolti nella istruttoria documentale e testimoniale, riassumeremo le fonti di informazione e le prove raccolte inclini alla tesi del colpo di Stato militare (assunto come scopo delle iniziative prese e delle misure adottate nel corso della primavera-estate del 1964), secondo che si riferiscano:

— ad indicazioni dirette di elementi specifici od a giudizi personali;

— a circostanze, fatti, avvenimenti dei quali sia stata ritenuta deducibile, attraverso un processo critico, la conclusione di un loro interno coordinamento, inteso alla predisposizione del colpo di Stato.

I) *Indicazioni dirette di elementi specifici (testimoniali e di stampa).*

aa) Notizie e giudizi della stampa (estera e nazionale).

bb) Voci raccolte (dal generale Perinetti, circa atteggiamenti ed affermazioni del generale de Lorenzo):

— propalazioni di ufficiali dell'Arma (ivi compreso il generale de Lorenzo) all'onorevole Anderlini, all'onorevole Schiano, al senatore Parri;

— giudizi di personalità politiche o militari (del senatore Jannuzzi, dell'onorevole Scalfari, del senatore Parri, del generale Perinetti).

II) *Fatti ed avvenimenti che hanno indotto alla tesi del colpo di Stato.*

aa) Rapporti istituitisi tra il S.I.F.A.R. e l'arma dei carabinieri.

— Rapporti politici del S.I.F.A.R. e del comando dell'Arma.

— Rapporti istituitisi tra il S.I.F.A.R. ed il Quirinale.

bb) Istituzione e costituzione della XI brigata meccanizzata.

cc) Predisposizione di misure eccezionali e segrete (il cosiddetto "Piano Solo"; le liste degli enucleandi; le riunioni al comando generale dei carabinieri e ai comandi di divisione).

dd) Il Piano SIGMA (richiamo dei carabinieri in congedo) e la presunta organizzazione di mercenari.

ee) Manifestazioni varie (scritte inneggianti al generale de Lorenzo; la proposta attribuita al colonnello Filippi).

CAPITOLO SECONDO

LE NOTIZIE DELLA STAMPA, ESTERA E NAZIONALE

1) *Testo delle note di stampa.*

La tesi secondo la quale gruppi militari, collegati a gruppi della destra economica, avendo ideato un colpo di forza per modificare la situazione politica e costituzionale della Repubblica, nel giugno-luglio 1964 ne avrebbero adottate le disposizioni, se per la prima

volta venne assunta alla Camera dei deputati nel 1967, durante il dibattito parlamentare sul S.I.F.A.R. nel maggio di quell'anno, e quasi incidentalmente, nell'intervento dell'onorevole Anderlini, in verità era stata sin dal 1964 sussurrata, poi diffusa dalla stampa estera, e riecheggiata dalle vociferazioni incontrollate di caffè e di salotti, per altro ricorrenti ogni volta che la Nazione si trova ad affrontare una grave crisi sociale o politica.

Nel Libro terzo di questa relazione, abbiamo dato un primo cenno delle voci allarmistiche diffuse dalla stampa estera (*Le Figaro*, *Le Monde*, *Paris-Match*, *Die Welt*) che valutavano, in termini angosciosi, la situazione economica e politica italiana.

È opportuno completare il panorama.

« Il corrispondente della *Die Welt* informava i lettori di Amburgo che fra gli ufficiali italiani si era diffusa una pericolosa irrequietezza, foriera di un loro possibile intervento negli affari dello Stato ». (Si veda l'articolo del Gorresio, su *La Stampa* del 7 luglio 1964); e *Le Figaro* poteva specificare:

« In Italia si fa affidamento soprattutto sull'arma dei carabinieri, che è potente, sicura, popolare »; ed aggiungeva che « il 1° luglio il generale De Gaulle, durante un ricevimento all'Eliseo in onore dei presidenti di Gruppo e dei presidenti di Commissione del Parlamento francese, aveva lungamente parlato dell'Italia, esprimendosi con le seguenti parole riportate da *Le Monde*: "Questo Paese (n.d.R.: l'Italia) ha uomini di grande qualità, procuratori della opera di De Gasperi, ma istituzioni che impediscono a questi uomini di mettersi in valore"; in tale occasione De Gaulle aveva anche paragonato le istituzioni italiane a quelle francesi durante la IV Repubblica » (*ibidem*).

Le Figaro era arrivato a scrivere testualmente: « Una strana psicosi di colpo di Stato consiglia ai prudenti di sorvegliare le proprie conversazioni al telefono » (*ibidem*).

L'Express del 2 luglio 1964 pubblicava un servizio dall'Italia, dal titolo: « L'ouverture se ferme. Les généraux des carabinieri eux-mêmes nourrissent des ambitions politiques ».

Dopo l'esame dei travagliati rapporti fra i partiti di centro-sinistra, dei contrasti fra le varie correnti del P.S.I., delle fatali ripercussioni di essi in seno al Governo dell'onorevole Moro, ed infine, delle tensioni del mondo sindacale, l'articolo conclude con questo unico cenno, che in qualche modo può interessare il tema in trat-

tazione: « on dit que même les généraux des carabiniers en sont à nourrir des ambitions politiques ».

Null'altro.

Come si vede, tutto si riduce ad una allusione generica.

Tornato sull'argomento a crisi ministeriale risolta, *L'Express* del 22 agosto 1964 pubblicò ancora un servizio sull'Italia a firma di Michel Bosquet. Lo riportiamo: « Italie: Un homme fort: pour le président Merzagora, les partis politiques n'ont pas d'avenir ». *L'Express* ha cambiato versione. Non si tratta più di militari ma del senatore Merzagora.

Per dare un saggio della maniera sbrigativa con cui all'estero si compilano le corrispondenze dall'Italia, basterà citare i seguenti passi: a proposito del presidente Segni, il corrispondente scrive che « la sua elezione nel 1962 era stata una sorpresa. Il candidato ufficiale del centro-sinistra, era, in effetti, Giuseppe Saragat, leader « dei socialdemocratici; ma tutta la destra della democrazia cristiana « era insorta contro tale candidatura, rompendo il "patto della maggioranza" ».

« Per il presidente Segni e per i dorotei, la coalizione con i socialisti, i programmi di riforma, non sono che delle peripezie, alla fine delle quali il potere deve ritornare nelle loro mani.

« È in questo spirito che il presidente Segni arbitrò la crisi dell'ultimo luglio; egli diede tre settimane ai partiti del centro-sinistra, per formare un nuovo Governo, e quando spirò detto termine, egli fece loro chiaramente comprendere di avere preferenza « per un'altra soluzione: un Governo monocoloro rinforzato da tecnici (nel novero dei quali, il governatore della Banca d'Italia) e « che avrebbe governato per decreto.

« Fra gli uomini che il presidente Segni ricevette in questa occasione, si trovavano il comandante in capo dei carabinieri, degli « ufficiali superiori, e soprattutto un "indépendant, lassé lui aussi « par ce qu'il appelle la 'partitocratie': Cesare Merzagora".

« Quest'uomo del nord, vecchio presidente di banca, depositario « della fiducia dei migliori uomini d'affari milanesi, è il protagonista del gollismo, in un paese dove gli uomini forti sono rarissimi ed i generali gloriosi inesistenti.

« Per due volte Merzagora manifestò la sua riprovazione, per « il centro-sinistra e per Moro, attuale Presidente del Consiglio, ri-

« fiutando nell'ultimo mese di presiedere al Senato il dibattito dell'investitura.

« L'Italia, secondo Merzagora, ha bisogno di un Governo di tecnici, che, à l'abri dei partiti e delle fazioni, ridoni fiducia agli uomini d'affari. Merzagora si offre di presiedere un governo di tal fatta. Per lui, la crisi del regime parlamentare praticamente è aperta ».

Le vociferazioni della stampa francese e tedesca ebbero una eco persino alla radio parigina Europa 1, la cui trasmissione venne messa in onda anche nella stazione ufficiale della R.T.F.; secondo tale commento radio-televisivo, « la situazione italiana era (*n.d.R.*: da considerarsi) rivoluzionaria ».

La stampa italiana reagì, con immediatezza ed estrema energia, ai commenti stravaganti della stampa e delle radio estere.

Particolarmente lucida e reattiva fu *La Stampa* di Torino, del 7 luglio dello stesso 1964, che pubblicò un articolo di Vittorio Gorresio con il seguente sovratitolo: « Sono circolate in questi giorni le voci più assurde. Molti all'estero, qualcuno anche in Italia, hanno creduto nella favola del colpo di Stato ».

L'articolo reca un'estesa *manchette*, tanto particolareggiata quanto interessante: la riportiamo integralmente.

« La radio francese ha parlato di situazione rivoluzionaria. Vari giornali hanno raccolto voci di imminenti congiure. *Paris-Match* ha addirittura spedito quattro inviati per assistere alla seconda marcia su Roma. Ma chi doveva essere il protagonista? In certi ambienti si sono mormorate le ipotesi più diverse: i carabinieri, i generali, Pacciardi, gli agrari del principe Sforza Ruspoli. Adesso c'è chi parla addirittura di Gedda. Tutte voci insensate: nessuno si è mosso; certe fiabe sono dure a morire ».

L'articolo merita di essere ricordato perché riproduce, in chiave grottesca, una sintesi delle fantasticherie che corsero sull'ala inventiva dei fabulosi sussurratori di quel tempo. Le dicerie di quei giorni intrecciarono le ipotesi più disparate e contrastanti, di persone, di gruppi, di settori, di luoghi. Uno dei temi favoriti era costituito dal movimento dell'onorevole Pacciardi per la Nuova Repubblica.

« Ed infatti — prosegue Vittorio Gorresio — per qualche giorno Pacciardi fu seguito, studiato, controllato con estrema attenzione da giornalisti italiani e stranieri. Che cosa fa Pacciardi? Che cosa ha fatto, che cosa farà? Divenne il tema di tutte le speculazioni, in trattoria, nelle ambasciate, al bar del circolo della Stampa.

« Quattro colleghi francesi, giornalisti, fotografi, inviati da *Paris-Match* arrivarono a Roma per assistere all'imminente colpo di Stato pacciardiano, riferirne, filmarlo.

« Si ricostruirono i precedenti: una ventina di giorni fa, Pacciardi aveva fatto un discorso al Teatro Adriano, ed aveva fatto sapere al presidente Segni che al termine della manifestazione oratoria il suo pubblico si sarebbe messo in corteo per andare al Quirinale ad acclamare il Capo dello Stato, possibile salvatore della patria mercè un *putsch*.

« "Presidente, vi porto l'Italia del Teatro Adriano!", avrebbe allora detto Pacciardi; così si sussurrava ».

Ma nello stesso modo che, riguardo alle ipotesi, disinvoltamente si passava dal principe Sforza Ruspoli all'onorevole Pacciardi e da questo al professor Gedda, così, quanto al luogo dell'insurrezione, si propalavano, si diffondevano le versioni più esaltate. Vi era chi diceva che il colpo di Stato sarebbe partito dalla Sicilia, « dove generali ed ammiragli stavano concertando i piani per impadronirsi dell'isola e farne una base per una spedizione sul continente, come volevano i generali francesi dell'Algeria... Era a Roma in quei giorni il capo di stato maggiore francese, Louis De Poulouche, e l'ambasciatore Berard diede un pranzo in suo onore invitando, tra gli altri, anche il nostro capo di stato maggiore, generale Aloia, come era logico.

« Ma poiché il pranzo fu alle 9 di sera, del venerdì 26 giugno, e dieci minuti prima la radio aveva annunciato che il Presidente del Consiglio aveva presentato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, la coincidenza fece impressione: il generale Aloia ha preso accordi con il suo collega De Poulouche! ».

Per altri, « il movimento non sarebbe cominciato in Sicilia, ma a Bologna, perché i colpi di Stato non si fanno in periferia, ma nei centri nevralgici e vitali. Una prova era stata del resto già compiuta: circa una settimana prima, di notte, l'ufficio telegrafico di piazza Dante aveva intercettato un messaggio che parlava della avanzata verso Roma di una divisione corazzata. Incontro si era mosso un battaglione celere di poliziotti; e in attesa che avvenisse il contatto, tutta la regione dell'Esquilino era stata in allarme; circolavano voci di incontri del ministro Taviani con il capo della polizia », e « si parlava del comandante generale dei carabinieri come di colui che aveva avuto la prima idea; il colpo avrebbe dovuto aver luogo il giorno del 150° anniversario della costituzione del-

« arma fedelissima: poi era venuto un contrordine, ma a Roma era « stata fatta, comunque, un'esercitazione di prova: una squadriglia « di "vagoni volanti" della 46^a aereo-brigata di Pisa aveva fatto pio- « vere sul prato dell'aeroporto dell'Urbe una compagnia di carabi- « nieri paracadutisti, con il supporto tattico della conquista e di- « struzione dell'aeroporto che era difeso dall'8^o battaglione dei pa- « radutisti ».

L'articolo conclude quest'ultimo passo con una considerazione che bene può proporsi come commento di tutto il mormorante chiacchierio che sopra abbiamo riassunto: « qualunque cosa facessero, « comunque si mostrassero i carabinieri, c'era chi aveva pronte le « interpretazioni di colpo di Stato ».

Una più nutrita smentita venne proprio da *L'Espresso*, del 12 luglio 1964, con un articolo a firma di Carlo Gregoretti e Salvo Mazzolini; l'articolo recava il seguente titolo: « L'esercito italiano. Cosa « costa, a che serve, come la pensa ». L'articolo si annuncia con la seguente *manchette*: « con la notizia della crisi di Governo si era « diffusa anche una voce preoccupata: si era alla vigilia di un *golpe* « italiano, un colpo di Stato della destra, appoggiato da generali « e colonnelli ? ».

Nel Libro terzo di questa relazione, abbiamo riportato per intero l'interessante articolo. Qui sottolineiamo l'accento alla voce più preoccupante che si sarebbe diffusa fra la gente: « 20 mila soldati « in perfetto assetto di guerra erano accampati alle porte della capi- « tale; un'intera divisione corazzata era pronta ad intervenire ».

L'articolo riporta le vociferazioni della *Die Welt* e, fra l'altro, la piccante notizia di un siluramento in atto, del generale Aldo Rossi da capo di stato maggiore della difesa, per la sua immediata sostituzione con il generale Giuseppe Aloia, in quel tempo capo di stato maggiore dell'esercito; questi, a sua volta, sarebbe stato immantinente rimpiazzato dal generale Giovanni de Lorenzo, comandante dell'Arma. « Tale "carosello" avrebbe avuto lo scopo di garantire « la disponibilità dell'esercito per la situazione che si andava a « creare ».

L'Espresso non risparmia le sue severe frecciate contro queste « fantastiche ipotesi » e conclude: « a parte ogni considerazione, « l'esercito italiano ha una tradizione di apoliticità che lo mette al « riparo da ogni suggestione ».

Tornando sull'argomento, alla fine della crisi che sboccò nel secondo Governo Moro, anche Arrigo Benedetti si occupò nel suo

« diario italiano » che pubblicava ne *L'Espresso*, di tutto quel vociò che nei giorni della crisi si era espanso in Italia ed all'estero. Con profonda ironia trattò la "favola del colpo di Stato", concludendo testualmente: « il complotto di luglio seguita a divertire gli italiani, « che, specialmente di estate, amano le distrazioni... Ci voleva tanto « poco per capire che si trattava di un complotto immaginario ».

Una eco della condanna di tale esaltata immaginazione si ebbe alla Camera nel discorso del compianto onorevole Brodolini il quale affermò: « Vero è che le voci di congiura di palazzo o di colpo « di Stato, di cui si è accennato nel corso della crisi, appartengono « soltanto al mondo della fantasia e del ridicolo, e d'un ridicolo che « si riversa per intero su chi tali voci ha artificiosamente ali- « mentato » (14).

2) *Il giudizio su di esse della Commissione parlamentare.*

Dall'insieme delle valutazioni e delle notizie della stampa estera e nazionale, balza un primo rilievo.

Mentre all'estero e nell'incontrollata vociferazione sorta nei salotti e diffusa nei caffè del nostro Paese, alcune notizie di fatti reali (come la manifestazione celebrativa del 150° anniversario dell'Arma, la convocazione da parte del Presidente della Repubblica — tra gli altri — del generale de Lorenzo e del senatore Merzagora) erano state alterate nel loro genuino significato, sino a perdersi nelle più smodate fantasticherie, la stampa italiana, invece, senza eccezione alcuna, ne ridicolizzò i servizi speciali ed i commenti (anche radiodiffusi!), sottolineandone le sortite rocambolesche:

— come la notizia dei venti mila armati e della divisione corazzata accampata alle porte di Roma, al seguito di non si sa quale Coriolano;

— o come l'altra di carabinieri paracadutati con i vagoni volanti della 46^a brigata aerea di Pisa nell'aeroporto dell'Urbe, per espugnarlo, dopo avere annientato l'8° battaglione dei paracadutisti che lo presiede;

(14) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV Legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 4 agosto 1964, pag. 8850.

— o quella di scontri fra esercito, in rivolta, e polizia;

— o ancora l'altra, dell'orditura del complotto all'ambasciata francese, con la partecipazione o connivenza nientemeno che del capo di stato maggiore dell'esercito francese;

— sino ad arrivare al pittoresco farneticamento dello sbarco in Sicilia, per iniziare dall'isola — come avrebbero voluto in precedenza i generali *ultras* dell'Algeria — l'occupazione *manu militari* di tutto il territorio nazionale.

Comunque, è bene sottolineare che, a voler considerare la stampa estera come fonte di informazione, dalla sua lettura non si ricava alcunché di preciso e di concreto, sì da poter essere utilizzato sul piano probatorio, anche come semplice indizio.

Gli avvenimenti che vi si specificano, sono:

- 1) la manifestazione celebrativa del 150° anniversario dell'Arma;
- 2) la convocazione del comandante generale dell'Arma, generale de Lorenzo, e del Presidente del Senato, senatore Merzagora, da parte del Presidente della Repubblica, nel corso della crisi ministeriale del primo Governo dell'onorevole Moro;
- 3) la presenza del generale Aloia al pranzo d'onore offerto dall'ambasciatore di Francia al generale Louis De Pouloche;
- 4) il comizio dell'onorevole Pacciardi;
- 5) l'ammassamento di truppe, anche corazzate e paracadutiste, nei dintorni di Roma.

Le prime due indicazioni sono riferite ad avvenimenti realmente accaduti; le due circostanze vengono, in verità, con qualche più logica pertinenza, prese in considerazione dai sostenitori della seconda ipotesi di colpo di Stato, che sarà presto esaminata nel titolo secondo di questa relazione.

Ma è indubbio che esse sono, in sé e per sé, assai lontane (per non dire indifferenti), dal rappresentare un qualsiasi suffragio, sia pur intuitivo, alla tesi del colpo di Stato militare eversivo del regime democratico della Repubblica italiana.

Si sa che il rinvio della manifestazione della parata celebrativa del 150° anniversario della fondazione dell'Arma avvenne per motivi tutt'altro che attinenti alla progettazione di un colpo di Stato (cui

provvisoriamente si sarebbe soprasseduto), ma per motivi di protocollo inerenti all'agenda del Presidente della Repubblica.

Anche la terza e la quarta indicazione corrispondono ad avvenimenti realmente accaduti; ma l'interpretazione che di essi è data, travalica ogni limite di sopportabilità.

La profonda fede antifascista di cui l'onorevole Pacciardi ha offerto in ogni tempo testimonianza, anche eroica, esclude che egli avrebbe potuto adottare, e per giunta in un pubblico comizio, proprio la frase altisonante che Mussolini pose ad emblema del suo regime. In ogni caso, non si vede come il Teatro Adriano e la folla che ascoltava il parlamentare potessero costituire il luogo e lo strumento per la realizzazione di un colpo di Stato, né si scorge un qualsiasi legame, una qualsiasi intesa, fra tale manifestazione e lo ambiente militare dell'esercito in genere e dei carabinieri in particolare.

La partecipazione del generale Aloia al pranzo che l'ambasciatore di Francia diede in onore di De Poulouche, in visita ufficiale a Roma, dà la misura della incontrollata e malata fantasia dei propalatori di panico.

Il preteso ammassamento di truppe — in parte paracadutate ed in parte corazzate — alle porte di Roma, in pieno assetto di guerra, ed in drammatico conflitto con lo schieramento della Celere, nonché l'occupazione militare dell'aeroporto dell'Urbe, in conflitto armato con l'8^o battaglione dei paracadutisti che lo presidiava, costituiscono una tanto audace quanto incredibile invenzione, da mettersi, senz'altro, al paio con l'amena notizia della congiura che, in Sicilia, si sarebbe tessuta fra marina ed esercito, per ordirvi lo sbarco e l'occupazione.

Non rimane che chiedere venia al Parlamento per averlo dovuto intrattenere anche con tali indecorose facezie che certamente mal si convengono all'austerità dei lavori di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Ma non abbiamo voluto tralasciare il ricordo di questo singolare aspetto dell'esaltazione fabulatoria di quel tempo, almeno per dare una rappresentazione delle mormorazioni, delle congetture, degli echi, forse, di impotenti aspirazioni che germinavano nello sfondo di tali fantasticherie, dalle quali, purtroppo, nacque e si è, poi, progressivamente consolidata l'idea che, forse, nel giugno-luglio 1964, l'Italia aveva corso il pericolo dell'instaurarsi di una dittatura.

CAPITOLO TERZO

LE PRETESE AMMISSIONI DEL GENERALE DE LORENZO

Colloqui - Voci - Accertamenti.

Nel dibattito giudiziario e di stampa, sono stati sottolineati i colloqui che il generale Giovanni de Lorenzo, già nominato capo di stato maggiore dell'esercito, si premurò di ottenere con il senatore Ferruccio Parri e l'onorevole Pasquale Schiano; si sostiene da alcuni (ad esempio dal generale Carlo Perinetti, dinanzi alla Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi) che in tali colloqui il generale de Lorenzo abbia finito con l'ammettere che le iniziative prese e le misure adottate nel giugno-luglio 1964 siano state realmente ispirate alla predisposizione di un colpo di Stato militare, da eseguirsi attraverso l'arma dei carabinieri.

È perciò preliminare ad ogni altra indagine, l'accertamento del preciso contenuto di tali colloqui, essendo ovvio che l'eventuale ammissione da parte del generale de Lorenzo delle sue intenzioni eversive — sia pure in confidenze riservate al senatore Parri od all'onorevole Schiano — scioglierebbero senz'altro il quesito, almeno sul piano politico (se non addirittura su quello penale), nel senso affermativo della sua responsabilità.

a) *Il colloquio con il senatore Ferruccio Parri.*

La Commissione parlamentare non esita a manifestare il suo pieno credito alla versione che del colloquio ha dato il senatore Ferruccio Parri, il quale merita ogni affidamento per il suo patrimonio morale e politico non solo di uomo che ha testimoniato con sacrificio eroico la sua fede, ma anche di parlamentare che ha assunto, in particolari momenti drammatici della Patria, la responsabilità della direzione del Governo nazionale.

È, appunto, quest'ultima altissima qualità, oltre che l'autorità dell'eminente uomo politico, che consente di comprendere perché il generale de Lorenzo, assunto alla carica di capo di stato maggiore dell'esercito, credette opportuno, se non doveroso, un colloquio di chiarificazione con sì alto oppositore della sua nomina.

Il colloquio va, dunque, recepito nella versione data dal senatore Parri, il quale tenne a motivare la sua opinione non favorevole all'as-

sunzione del de Lorenzo al vertice dell'esercito, appunto per le misure che egli nel giugno-luglio '64 aveva preso, ed erano, sia pur vagamente, venute a sua conoscenza.

L'incontro viene così inquadrato dal senatore Parri:

« Il colloquio si condusse su temi di carattere militare che in « quel momento mi interessavano più della questione del colpo di « Stato, in quell'occasione solo sfiorata.

« Ripeto che di colpo di Stato non si parlava e che fino a quel « momento non c'era alcuna idea. Si trattava soltanto di un colpo « di forza, per forzare la situazione politica.

« La critica che rivolgevo a de Lorenzo era di essersi prestato « a favorire una tendenza che non coincideva con le mie idee politiche.

« Quando vidi de Lorenzo, non avevo ancora acquisito tutti gli « elementi di conoscenza dei provvedimenti straordinari, che ven- « nero poi successivamente da fonti pubbliche, tra le quali i libelli « che si scagliarono l'uno contro l'altro, i generali de Lorenzo e Aloia. « Vennero allora fuori quei particolari che configuravano un disegno « specifico con l'obiettivo di un colpo di forza per sostenere una de- « terminata avventura politica.

« de Lorenzo è uomo di notevoli qualità e capacità realizzatrici. « Non so dire se de Lorenzo fosse stato trascinato dalla sua am- « bizione a proseguire i preparativi fino al punto in cui occorreva l'ul- « tima spinta, l'approvazione finale, e se di questi preparativi fosse « stato informato il Presidente della Repubblica ».

Il senatore Parri aggiunge che:

« Alla contestazione mossa dal generale de Lorenzo questi rispose « che quanto era accaduto nel giugno-luglio '64 non era di grande im- « portanza; comunque egli si era adoperato per sconsigliare e dis- « suadere il Capo dello Stato dal suo proposito; proposito che non mi « spiegò quale fosse. Il generale de Lorenzo tenne soprattutto a ras- « sicurarmi sulla sua intenzione (cioè sulla impossibilità che egli po- « tesse avere delle idee eversive nei riguardi delle istituzioni dello « Stato).

« Cercò di minimizzare le misure di emergenza che erano state « predisposte soggiungendo: "Io stesso avevo poi sconsigliato il Pre- « sidente della Repubblica a non insistere in questi provvedimenti e « in queste misure" ».

Nel colloquio, dunque, per la chiara, precisa testimonianza del senatore Parri, non vi è stata quella che alcuni ritengono la confessione, da parte del generale de Lorenzo, del proposito da lui nutrito, o secondato, di predisporre misure destinate ad un colpo di Stato nel significato giuridico e politico che usiamo dare a questa accezione.

Anzi, la risposta ebbe tali caratteristiche di genericità da non pervenire nemmeno alla determinazione del contenuto delle iniziative prese, delle misure e delle predisposizioni adottate. Tali iniziative e misure erano allora ignorate, almeno nei particolari, dal senatore Parri; ed invece, furono dal generale de Lorenzo minimizzate, non solo quanto alla loro effettiva portata, ma "soprattutto" quanto alla qualificazione riferibile al loro scopo, avendo egli esplicitamente negato che potessero essere dirette alla eversione costituzionale, anzi avendo dato le più ampie "assicurazioni" al riguardo.

b) *Il colloquio con l'onorevole Pasquale Schiano.*

Il generale de Lorenzo, allorché fu nominato capo di stato maggiore dell'esercito, cercò di distendere i suoi rapporti anche con un altro suo oppositore politico, l'onorevole Pasquale Schiano, esponente autorevole del P.S.I., il quale, tramite l'onorevole De Martino, aveva manifestato all'allora vicepresidente del Consiglio, onorevole Pietro Nenni, le sue preoccupazioni e la sua opposizione alla nomina del de Lorenzo stesso.

Era, dunque, comprensibile il desiderio del generale de Lorenzo di raggiungere una chiarificazione e di rimuovere un'opposizione di ordine politico già profilatasi e che avrebbe potuto avere ulteriori sviluppi nella ambita ascesa del de Lorenzo a capo di stato maggiore della difesa. Il colloquio fu, infatti, improntato a tale precipuo scopo secondo la stessa testimonianza dell'onorevole Schiano, al quale la Commissione dà il più ampio credito ed ai cui detti la Commissione si affida per la ricostruzione dell'episodio.

L'onorevole Schiano così ha riassunto lo spirito ed il contesto del colloquio:

« De Lorenzo mi ricordò i meriti da lui acquisiti e fu gentilissimo, « anzi dichiarò di esser molto vicino alla posizione del mio partito. « De Lorenzo mi chiese il perché del mio atteggiamento ostile alla sua « nomina a capo di stato maggiore. Infatti, interrogato dai membri « responsabili del mio partito, io avevo espresso parere contrario,

« motivandolo su quanto avevo appreso sul de Lorenzo, sul fatto
« che aveva diretto il S.I.F.A.R., mettendo in posti chiave persone di
« sua fiducia, ed eliminate altre non ritenendole fedeli alla sua per-
« sona. Opinai, poi, che non fosse opportuna la concentrazione del
« potere nella medesima persona, che prima era stata a capo del
« S.I.F.A.R., poi comandante dell'arma dei carabinieri, e che quindi
« aspirava a diventare capo di stato maggiore dell'esercito. La mia
« opposizione era fondata sulla preoccupazione che non venissero
« lesi i principî della libertà e della divisione dei poteri.

« Avendo egli insistito, condensai i motivi della mia opposizione
« nella data del 14 luglio '64.

« Al che, il de Lorenzo disse testualmente: "Capisco; ma ho ese-
« guito gli ordini del Capo dello Stato".

« Replicai che non era del Capo dello Stato il potere di dare simili
« ordini, bensì del potere esecutivo. Egli rispose che il Presidente della
« Repubblica è il capo delle forze armate.

« Quella parte del colloquio finì lì ».

Evidentemente, con la sola indicazione della "data del 14 luglio",
già l'onorevole Schiano dava alla contestazione la caratteristica di
un'assoluta indeterminatezza sugli avvenimenti e sul loro scopo, es-
sendo ormai pacificamente acclarato (vi conviene lo stesso onorevole
Jannuzzi, che pur fu vittima di una tale errata informazione) che la
data del 14 luglio 1964 nulla di particolare rappresenta per il gene-
rale de Lorenzo, in quanto, in quella data, nessuna riunione era av-
venuta al comando generale dell'Arma, per farne discendere una spe-
cifica qualificazione delle predisposizioni in corso di realizzazione.

La data "forse" ha richiamato all'attenzione del de Lorenzo
l'udienza concessagli dal Presidente della Repubblica e le prime mi-
sure o disposizioni sull'ordine pubblico da lui adottate.

Si è detto "forse", perché non si è riusciti a stabilire con preci-
sione il giorno in cui tale udienza al Quirinale si svolse, a causa dello
sciopero dei giornali di quel tempo, e dell'impossibilità in cui si è
trovata la direzione della R.A.I.-TV. di reperire, nel suo archivio, gli
elementi del notiziario che si afferma essere stato diffuso dai suoi
servizi.

La risposta del generale de Lorenzo va collocata nella genericità
ed indeterminatezza della contestazione cui è correlata.

Il riferimento a pretese disposizioni del Capo dello Stato — esatto
o no il ricordo della circostanza, vero o no che il Capo dello Stato

abbia dato tali disposizioni (il che, per altro, de Lorenzo ha sempre smentito) — non poteva alludere che alla legittimità formale delle misure prese nel giugno-luglio '64, giammai ad uno scopo eversivo di esse, anche perché all'ipotesi eversiva non si era accennato, nemmeno di lontano, dallo stesso onorevole Schiano, e perciò non poteva certamente riferirvisi la risposta così generica ed ermetica del generale de Lorenzo.

Per altro, due motivi di ordine logico escludono che nella risposta vi possa essere stata un'indiretta confessione del de Lorenzo circa la preordinazione, da parte sua, di un colpo di Stato.

Primo: anche se gliene fosse balenata l'idea (per usare le parole del generale Perinetti), ora che la sua carriera si avviava al massimo vertice, non sarebbe andata a confessarla proprio all'onorevole Schiano, che si era così attivamente adoperato contro di lui, appunto per i sospetti nutriti che egli avesse travalicato i limiti delle proprie competenze ed i doveri di lealtà verso la Costituzione.

Secondo: nel colloquio che, nello stesso arco di tempo e sotto la stessa ispirazione, ebbe col senatore Parri, all'identica contestazione — testualmente ricordata dal senatore Parri — il generale de Lorenzo tenne, per suo conto, ad escludere ogni possibilità di sospetto per la più lontana ipotesi di legittimità; in tale occasione, come si è già ricordato, il generale de Lorenzo, anzi, prontamente precisò che si era trattato di modestissime predisposizioni, sempre ispirate alla difesa dell'ordine costituzionale.

Infine le parole: « Ho eseguito gli ordini del Capo dello Stato », anche se pronunciate, direbbero ben poco ai fini dell'ipotesi del colpo di Stato; esse non ne forniscono il riscontro, perché non chiariscono di quale genere di ordine si sia trattato, non avendo l'onorevole Schiano contestato, in quel colloquio, alcun fatto specifico che si potesse far rientrare nel preteso « ordine del Capo dello Stato ». Piuttosto esse sembrano destinate, nella mente del generale de Lorenzo, a sanzionare la legittimità delle predisposizioni attraverso la funzione che il Presidente della Repubblica ha di capo delle forze armate.

c) *Voci raccolte di pubbliche ammissioni del generale de Lorenzo al Circolo della caccia (dichiarazione del generale Perinetti).*

Tra le voci che circolarono, quella raccolta dal generale Carlo Perinetti è stata oggetto, per la sua specificità, di particolare esame della Commissione parlamentare.

Alla Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi, il Perinetti rilasciò una dichiarazione nella quale, fra l'altro, si legge:

« È sintomatico il seguente episodio riferito dal duca Salviati e dal principe Colonna, i quali rimasero alquanto stupiti quando, al « Circolo della caccia, udirono il generale de Lorenzo affermare, davanti alle signore ed ai civili, che egli aveva tutto in mano, e che « perciò avrebbe messo a posto tutti ».

La circostanza, se vera, darebbe del generale de Lorenzo più la immagine del *miles* plautino, che non quella dell'ermetico, tenebroso orditore di un piano militare di eversione costituzionale, che avrebbe avuto come prima vittima gli uomini di Governo, i loro partiti e la polizia.

E perciò la questione non avrebbe meritato un approfondimento, essendo poco probabile, se non inverosimile, che la particolare segretezza — raccomandata persino nei confronti della pubblica sicurezza — di cui sarebbero state circondate le iniziative e le misure incriminate (segretezza che costituisce il punto nodale ed il cardine delle contestazioni che si muovono al generale de Lorenzo) si sia potuta vanificare, con tanta balorda vanteria, in un circolo mondano e davanti alle signore, proprio da parte di chi preparava il colpo di Stato e doveva servirsi, come strumento, addirittura dell'arma dei carabinieri.

Tuttavia la Commissione parlamentare accolse la richiesta di audizione del duca Salviati e del principe Colonna, non solo per accertare quanto gli stessi avevano potuto riferire sul generale de Lorenzo, pettegolando con un ufficiale superiore dell'Arma — i cui rapporti col suo comandante erano, per altro, notoriamente assai critici ! — ma anche perché la Commissione parlamentare non negò mai aprioristicamente credibilità a coloro che deposero; pertanto essa ha verificato non tanto la sussistenza delle conversazioni col generale Perinetti, quanto la serietà dell'informazione datagli, consultandone la fonte, al fine di acquisire l'eventuale preciso testo dello smaccato linguaggio attribuito al generale de Lorenzo.

aa) Dichiarazione del duca Averardo Salviati.

Il 18 luglio 1969, il duca Averardo Salviati depose alla Commissione parlamentare ed affermò non risultargli che il generale de Lorenzo avesse espresso, al Circolo della caccia, pareri, valutazioni, o

avesse annunciato impegni in riferimento alla situazione politica del giugno-luglio '64.

Richiesto specificamente se avesse sentito le frasi: « State tranquilli, perché ho tutto in mano, ed al momento opportuno metterò a posto tutti », rispose: « Non le ho sentite ».

Ammise di aver incontrato il generale Perinetti, in occasione della sua partecipazione a consigli di amministrazione a Milano, e di aver rilevato che « Perinetti era incerto sulla capacità di de Lorenzo »; ma soggiunse: « era questa una mia valutazione ».

bb) Nella stessa seduta venne inteso anche il principe Fabrizio Colonna, il quale rese la seguente dichiarazione:

« Non ho mai avuto occasione di scambiare con il generale de Lorenzo, valutazioni in ordine alla situazione politica creatasi nel giugno-luglio 1964. Non ho mai sentito dire da de Lorenzo, in mia presenza, che stessero tranquilli che lui aveva tutto in mano, e al momento opportuno avrebbe messo a posto tutti. Né ho sentito da altri che egli abbia detto ciò. Escludo assolutamente di aver detto a Perinetti che de Lorenzo avrebbe fatto quelle dichiarazioni.

« Successivamente ho sentito dire che de Lorenzo aveva fatto dichiarazioni, ma non in questi termini; semplicemente la garanzia e la sicurezza che rappresenta l'arma dei carabinieri che lui aveva potenziato. È assolutamente da escludere che io abbia detto: de Lorenzo, davanti alle signore e ai civili, dichiarò che li aveva tutti in mano e al momento opportuno avrebbe messo a posto tutti ».

La smentita è, dunque, radicale.

Non interessa alla Commissione parlamentare l'esattezza dei ricordi dei tre interlocutori — il generale Perinetti da una parte, il principe Colonna e il duca Salviati dall'altra — riguardo alle conversazioni svoltesi tra di loro. Se anche si svolsero nel senso che viene assunto dalla versione del generale Perinetti, ciò che viene a crollare, quanto meno, è la serietà, la fondatezza delle eventuali battute dell'uno e dell'altro interlocutore; quello che conta è che il principe Colonna ed il duca Salviati hanno escluso, ripetutamente e perentoriamente, che il generale de Lorenzo abbia mai pronunciato al Circolo della caccia le frasi incriminate, dalle quali, sia pure con grande presunzione, ma certo con l'aiuto di una accesa fantasia, si sarebbe potuto ad ogni costo ricostruire una specie di pubblico annuncio dei suoi criminosi progetti di imminente eversione costituzionale *manu militari*.

CAPITOLO QUARTO
LE PROPALAZIONI DI UFFICIALI DELL'ARMA

Le confidenze fatte all'onorevole Pasquale Schiano.

Le deposizioni rese dall'onorevole Pasquale Schiano, in tribunale prima, alla Commissione parlamentare dopo, danno una ricostruzione degli avvenimenti da cui si sogliono trarre delle conclusioni che si qualificano obiettivamente in termini di estrema gravità, piuttosto allusive alla preparazione in atto di un colpo di Stato che non a misure tendenti alla tutela dell'ordine pubblico.

Esse, perciò, meritano un esame attento e rigoroso.

a) *Testo delle dichiarazioni dell'onorevole Schiano.*

L'onorevole Schiano iniziò così l'interessante deposizione resa al tribunale di Roma:

« Già prima del luglio '64, alla fine del '63, un ufficiale, mio amico e cliente, venne allo studio ponendomi il quesito se potesse essere ritenuto responsabile per controlli telefonici ed epistolari eseguiti senza ordine del magistrato.

« Lo stesso ufficiale, nel giugno-luglio '64, si presentò nuovamente nel mio studio e mi chiese se potesse essere ritenuto personalmente responsabile per l'esecuzione di ordini di arresto di esponenti politici (a me sembrò di capire che alludesse anche a uomini di Governo), ordini che sarebbero stati dati in occasione di quella riunione del 14 luglio '64, di cui ho parlato.

« Al comando generale dell'Arma e anche fuori, il 14 luglio, secondo quanto mi fu riferito, dovevano prendersi decisioni per fare qualcosa di non costituzionale.

« Nella specie, i motivi degli ordini non erano stati spiegati in quanto si era fatto genericamente riferimento alla pesantezza della situazione ed al fatto che il Capo dello Stato confidava nell'arma dei carabinieri ».

Venendo alle misure che, in concreto, gli erano state rivelate, l'onorevole Pasquale Schiano così si espresse:

« Sempre in quel periodo, un altro ufficiale mi sottopose il quesito della legittimità degli ordini di occupazione della sede di partiti al Governo.

« Ricordo che la sua preoccupazione era che l'ordine riguardasse
« partiti al Governo. Tale circostanza mi confermò la mia deduzione
« che, perciò, il fermo potesse anche interessare uomini politici al
« Governo.

« Devo aggiungere che, oltre ai due ufficiali, ho avuto come clienti
« altri ufficiali superiori ed anche da essi ho appreso queste circo-
« stanze.

« Quanto alle liste di persone da arrestare, si parlò della loro
« esistenza senza fare nomi.

« Specialmente il secondo dei due ufficiali mi precisò che esse
« contenevano i nomi di personalità politiche e sindacali ».

Alla Commissione parlamentare aggiunse che l'ufficiale ebbe a
precisarli che « non vi erano soltanto quelle liste dispensate nella
« riunione del 28 giugno, ma anche qualche altra lista riservata che
« conteneva grossi nomi e non era mai uscita ».

(A domanda del presidente del tribunale): « Non ho riferito a
« Jannuzzi che in occasione della crisi di Governo del giugno-luglio '64
« era stato ordinato lo stato d'allarme; ma dissi solo che erano state
« disposte misure di emergenza, e precisamente il piano definito
« "Emergenza Speciale" ».

(A domanda del pubblico ministero): « La paternità degli ordini
« di cui ho parlato, veniva attribuita, dai due ufficiali, al generale
« de Lorenzo, e non ad altre autorità superiori.

« Per quanto riguarda le fonti ed il nome delle persone che mi
« informarono sui fatti, sono vincolato al segreto professionale, in
« quanto ho appreso i fatti nello svolgimento della mia attività di
« avvocato. Posso dire soltanto che si trattava di ufficiali troppo preoc-
« cupati della legittimità degli ordini impartiti in quel periodo.

« Ricordo, fra i nomi degli ufficiali che mi hanno fatto confidenze
« circa l'invadenza e gli intrighi del generale de Lorenzo, quello del
« generale di corpo d'armata Dessy, deceduto di recente, la cui moglie
« e le cui figlie sono a conoscenza dei fatti. Le confidenze di Dessy
« non mi vennero fatte in sede professionale ».

b) *Il colloquio dell'onorevole Schiano con l'onorevole De Martino.*

Un riflesso di tali confidenze si ebbe da parte dell'onorevole
Schiano nell'iniziativa che egli prese successivamente per impedire
la nomina del de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.

L'onorevole Francesco De Martino, che fu il depositario delle preoccupazioni espressegli dall'onorevole Schiano, le ha riferite al tribunale nei seguenti termini: « Nel giugno 1964 mi accennò ai pericoli relativi alla pesantezza della situazione generale, senza però specifici riferimenti alla situazione militare.

« Successivamente, credo nell'estate 1965, quando si parlò della possibile nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, l'onorevole Schiano mi disse che tale nomina era sconsigliabile, sia per i metodi seguiti dal generale de Lorenzo, quando era comandante dell'Arma, relativamente alla diversa struttura data all'Arma, in ordine ai fini suoi istituzionali, sia per la natura dei rapporti avuti con i propri dipendenti, improntati ad ingiustizie e favoritismi, sia perché si trattava di un uomo ambizioso, che avrebbe potuto costituire un pericolo per le istituzioni democratiche.

« Già allora egli mi fece un accenno alle manovre che ci sarebbero state nell'ambito degli alti comandi dell'Arma, miranti ad attentare alle istituzioni democratiche, senza tuttavia in quel momento precisarne la natura.

« In un successivo colloquio, avvenuto penso nell'autunno del 1965, l'onorevole Schiano mi riferì con particolari, e cioè di aver appreso da alti ufficiali — non specificò se dell'Arma o meno — che nel luglio 1964 vi erano state riunioni segrete presiedute dal generale de Lorenzo in cui sarebbero stati predisposti dei piani che comportavano l'arresto di personalità politiche, la loro deportazione, ecc.; l'onorevole Schiano precisò che, fra tali personalità, vi erano anche uomini di Governo o appartenenti a partiti di Governo.

« Quello che mi colpì fu che l'onorevole Schiano mi riferì che un ufficiale, di cui non mi fece il nome, si era a lui presentato per chiedergli se poteva essere incriminato qualora egli avesse eventualmente eseguito un ordine di arresto nei confronti di un membro del Governo o di appartenenti a partiti al Governo ».

c) Importanza decisiva delle propalazioni riferite all'onorevole Schiano, se provate in fatto. Il segreto professionale invocato dall'onorevole Pasquale Schiano.

La deposizione dell'onorevole Schiano non poteva non richiamare, per la sua straordinaria importanza, l'attenzione della Commissione parlamentare.

Una conferma delle propalazioni degli ancora ignoti ufficiali che si rivolsero a lui, proponendogli dei quesiti e domandandogli delle informazioni, sarebbe stata decisiva per i particolari che esse contengono e che destarono un giustificato allarme nell'onorevole Schiano, e di rimbalzo nell'onorevole De Martino: l'arresto dei membri del Governo, di eminenti uomini politici della maggioranza parlamentare, l'occupazione di sedi di partiti della maggioranza.

È doveroso, a questo punto, precisare il pensiero della Commissione parlamentare.

Non si vuole dire, certamente, che dal regime democratico della Repubblica Italiana sia tollerabile l'arresto illegale di qualsiasi cittadino, ed addirittura dei parlamentari dell'opposizione, o di eminenti espressioni politiche di essa e di dirigenti sindacali; o che sia tollerabile, in uno Stato di diritto, l'occupazione delle sedi dei partiti della opposizione; quasi che la maggioranza degli uomini di Governo godano di una condizione di privilegio rispetto all'opposizione.

La relazione si occuperà di tale argomento nelle sue conclusioni, quando saranno esaminate ontologicamente le iniziative prese, le misure e le predisposizioni adottate nel giugno-luglio 1964.

Qui si vuole sottolineare che l'arresto od il fermo illegittimi di un estremista, la illegale occupazione della sede di un partito estremista, mai giustificabili sul piano delle garanzie costituzionali, potrebbero tuttavia essere stati, sia pur illegalmente, concepiti o disposti a tutela dell'ordine pubblico, in base ad un indizio di pericolo della sicurezza interna od internazionale, qualora fosse stata ritenuta in atto un'aggressione dell'ordine costituito. In tale ipotesi, la illegittimità e criminalità delle iniziative prese e delle misure adottate si evincono e giudicano considerandole in sé medesime, ed importano le conseguenze amministrative o penali appropriate.

Quando, invece, si progetti l'arresto dei componenti del Governo e l'occupazione dei partiti o dei giornali della maggioranza, allora le predisposizioni criminose trascendono l'illegittimità obiettiva e denunciano lo scopo inequivoco di un "colpo di Stato" in atto, poiché, in questo caso, si tratterebbe non già di misure progettate od adottate a carico di coloro che si siano ritenuti pronti ad attaccare gli organi del potere legittimo, bensì di atti rivolti proprio contro il potere costituito ed i suoi organi.

Questo il motivo fondamentale dello assillante tentativo della Commissione parlamentare — costante ma, dobbiamo aggiungere, pur-

troppo fallito — di indagare fino alla radice le notizie fornite dall'onorevole Schiano.

Nessuno della Commissione dubita della sincerità dell'onorevole Pasquale Schiano. Ma egli è un testimone affidante, solo per ciò che è caduto nell'ambito della sua esperienza.

Nel caso in esame, egli è teste quanto meno di seconda mano: egli è, cioè, un teste che ha ricevuto delle propalazioni che non può controllare e che, soprattutto, non consente alla Commissione di controllare.

L'onorevole Schiano, sin dalla deposizione resa al tribunale, fu richiesto di fare i nomi dei suoi informatori; ma oppose un deciso rifiuto, adducendo un rispettabile motivo di deontologia forense: la tutela del segreto professionale.

Come si è detto precedentemente, il Presidente della Commissione parlamentare non mancò di insistere con l'onorevole Schiano perché indicasse almeno qualche elemento atto alla individuazione degli informatori.

Invano venne ricordato all'onorevole Schiano che il segreto professionale, garantito dal codice di procedura penale, tutela la "notizia", non la sua "fonte"; e che, avendo egli resa pubblica "la notizia" ed essendo questa di capitale importanza, anzi avendo carattere perentoriamente decisivo, doveva ora porre la Commissione in condizione di controllarne la serietà soggettiva ed oggettiva (serietà che non riguardava l'onorevole Schiano, bensì le persone dei suoi informatori ed il contenuto della loro informazione).

L'onorevole Schiano si è mantenuto fermo nella eccezione del segreto professionale.

Il Presidente della Commissione gli rese anche noto che i lavori della Commissione erano, per legge, segreti e che perciò la sua comunicazione sarebbe stata assistita dal segreto; lo informò, inoltre, che, a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva, la Commissione avrebbe deliberato che la parte della sua deposizione, nella quale avesse comunicato i nomi dei suoi informatori, sarebbe stata stralciata, non soltanto nella relazione, ma anche negli allegati da depositare al Parlamento: ciò non di meno, l'onorevole Schiano insistette nella eccezione del segreto professionale, dichiarando che mai avrebbe declinato da questa sua direttiva.

Il presidente della Commissione parlamentare, procedendo all'assillante ricerca del riscontro di quanto all'onorevole Schiano era

stato riferito dagli ignoti ufficiali clienti, rilevò che il senatore Raffaele Jannuzzi aveva reso pubblico ne *L'Espresso* un colloquio nel quale l'avvocato Schiano si sarebbe espresso nei seguenti termini: « La cosa era talmente grave che molti ufficiali, anche di grado elevato, sentirono il dovere di far avvertire gli uomini politici più responsabili ».

Il senatore Jannuzzi, secondo quanto è scritto nell'articolo, aveva domandato: « Si possono conoscere i nomi di questi ufficiali? Si può parlare con qualcuno di loro? ». E l'onorevole Schiano avrebbe risposto: « Si tratta di ufficiali coraggiosi ma disciplinati. Le garantisco che sono pronti a deporre su questi fatti e su molti altri fatti che riguardano de Lorenzo e il S.I.F.A.R. Ma soltanto dinanzi ad organi ed autorità che siano in grado di scioglierli dai loro vincoli di disciplina. Posso dirle i nomi dei principali testimoni a patto che lei si impegni sulla sua parola a rivelarli solo in quelle sedi consentite dalla legge ».

Pertanto, se l'onorevole Schiano si era già dichiarato disponibile per il giornalista Jannuzzi, sia pure a condizione che egli serbasse il segreto sciogliendolo solo dinanzi all'autorità competente, poteva ben fare quei nomi alla Commissione parlamentare, che costituiva, appunto, l'autorità competente.

L'onorevole Schiano rispose alla contestazione escludendo che al senatore Jannuzzi avesse mai fatto un simile discorso, anzi escludendo e censurando la specifica affermazione del senatore Jannuzzi.

Il Presidente della Commissione parlamentare, in ultimo, fece sapere all'onorevole Schiano che, se egli nutriva qualche apprensione di eventuali rappresaglie burocratiche a carico degli ufficiali che avrebbe indicato, la Commissione parlamentare, che rappresentava il Parlamento nazionale e perciò la sovranità popolare, era in condizione di offrire la massima garanzia e la più ampia tutela.

Nemmeno tale profferta valse a rimuovere l'onorevole Schiano dal suo rifiuto.

Pertanto, alla Commissione non rimase che sottoporre al proprio vaglio critico la dichiarazione dell'onorevole Schiano per desumere il suo convincimento.

d) *Motivi della irrilevanza probatoria delle propalazioni.*

La Commissione parlamentare, dopo attento esame delle dichiarazioni rese dall'onorevole Pasquale Schiano, è pervenuta alla conclusione della loro irrilevanza probatoria ai fini del giudizio che essa deve

esprimere; ciò per motivi che attengono, non già all'attendibilità dell'onorevole Schiano — che rimane fuori di discussione — ma alla individuazione dei tempi e dei modi delle propalazioni, al loro contenuto ed, infine, alla individuazione dei soggetti che le profferirono.

I. Individuazione dei tempi e dei modi delle propalazioni.

La Commissione è convinta che le notizie vennero fornite all'onorevole Schiano, con una progressione del loro contenuto che si andò evolvendo nel tempo: cioè, che non si tratta di propalazioni avvenute nel contesto degli avvenimenti, e perciò permeate di una certa autenticità, ma di accenni più o meno informali, che sono stati sviluppati dai vari interlocutori via via che andarono affiorando le notizie di stampa, i commenti e le polemiche.

Infatti, nel colloquio che nel '64 l'onorevole Schiano ebbe con l'onorevole De Martino, egli non accennò, nemmeno per allusione di alcun genere, all'ambiente militare: lo ha attestato, in termini decisi, l'onorevole De Martino. Orbene, se l'onorevole Schiano avesse ricevuto quelle allarmanti notizie nel giugno-luglio '64 — e cioè contemporaneamente alle predisposizioni gravissime che allora sarebbero state in atto — in tal caso, più che dinanzi ad una informativa debole, generica e politicamente irrilevante (ed infatti non rilevata dall'onorevole De Martino), ci saremmo trovati dinanzi ad una tempestiva ed efficace denuncia dell'onorevole Schiano al segretario del P.S.I., atta a prevenire l'attentato contro la Costituzione ed il regime democratico e capace di determinare una valida stroncatura del movimento eversivo, prima che questo, dagli atti preparatori, passasse al tentativo di esecuzione.

L'alta e appassionata sensibilità democratica che francamente e fondatamente la Commissione riconosce all'onorevole Schiano, lo avrebbe certamente più che indotto, addirittura obbligato ad un drammatico colloquio con l'onorevole De Martino, tanto articolato nei particolari quanto angoscioso nelle prospettive, e rigoroso, perentorio nella richiesta del pronto intervento.

Il mancato pur minimo accenno, nel colloquio che l'onorevole Schiano ebbe con l'onorevole De Martino, di torbidi preparativi militari, contrasta con il temperamento e la vocazione democratica dell'onorevole Schiano e dà il segno sicuro che le rivelazioni ricevute da questo o quell'altro ufficiale, rimasti purtroppo ignoti, non risalgono al '64; o se in quel tempo vi furono, non poterono essere che assai

generiche. Le rivelazioni progrediscono dall'estate all'autunno del '65: epoca, quest'ultima, in cui l'onorevole Schiano comunicò all'onorevole De Martino i particolari allarmanti che ci sono noti.

A tale uopo non è privo di interesse sottolineare quanto l'onorevole De Martino ha deposto, e cioè che nemmeno « nella estate del '65 « — quando si parlò della possibile nomina del generale de Lorenzo « a capo di stato maggiore dell'esercito — l'onorevole Schiano, che vi « si opponeva, addusse alcuno dei fatti dei quali soltanto nell'autunno « successivo gli parlò ».

Nell'estate del '65 i rilievi dell'onorevole Schiano si limitarono « ai metodi seguiti dal generale de Lorenzo relativamente alla struttura data all'Arma e alla natura dei rapporti con i propri dipendenti « improntati ad ingiustizie e favoritismi ».

Se anche in quella occasione ebbe a soggiungere che il generale de Lorenzo « avrebbe costituito un pericolo per le istituzioni democratiche », tale affermazione, confusa con i rilievi di ordine tecnico, perde di valore, almeno in riferimento al colpo di Stato (arresto di membri del Governo, ecc.).

È chiaro che nell'estate del '65 i motivi di opposizione dell'onorevole Schiano riecheggiarono la polemica dei competitori all'incarico di capo di stato maggiore dell'esercito; la natura prevalentemente tecnica e di disciplina militare dei rilievi che costituiscono l'argomento quotidiano dei circoli militari, ne dà una chiara intuizione.

Per altro, se l'onorevole Schiano avesse avuto, a quel tempo, le informazioni che poi ha riferito al tribunale, ed alla Commissione parlamentare, parlando del generale de Lorenzo non avrebbe usato la proposizione ipotetica e generica: « avrebbe potuto costituire un pericolo », poiché più che di una ipotesi, in tale caso l'onorevole Schiano avrebbe parlato di un passato concreto, di fatti già avvenuti; non avrebbe parlato di un generico "pericolo", bensì dei preparativi e della predisposizione di un colpo di Stato, tanto più facilmente in quanto il colloquio correva tra due esponenti dello stesso partito ed aveva carattere confidenziale, informativo.

Fu nell'autunno del '65 che l'onorevole Schiano poté riferire all'onorevole De Martino di avere appreso « da alti ufficiali » i particolari che comportavano « arresti di personalità politiche e la loro deportazione », persino « nei confronti di un membro del Governo e di appartenenti a partiti di Governo ».

Questo primo rilievo di ordine temporale induce la Commissione al convincimento che gli ignoti ufficiali proposero i quesiti all'onore-

vole Schiano — sorprendendone la buona fede e la passione politica di democratico — nella circostanza delle polemiche che si agitarono nelle sfere militari al momento in cui, stringendosi i tempi, la indicazione del generale de Lorenzo a possibile capo di stato maggiore dell'esercito si fece concreta e si seppe che andava già all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Tale competizione e tali polemiche, consuete ogni qualvolta si tratti della scelta tra più uomini che si trovino già ai vertici dell'amministrazione, con gli immancabili riflessi di carriera, per un cospicuo numero di interessati, fu, in quella evenienza, assai aspra, essendosi già delineato il contrasto dei due schieramenti militari, venuti, purtroppo, ad una dolorosa ed imprudente antitesi: lo schieramento Aloia e lo schieramento de Lorenzo. La polemica tra i quali, purtroppo, travalicò i limiti dell'augusto riserbo, del dignitoso contegno, che costituiscono il retaggio prestigioso delle forze armate e che soprattutto gli alti gradi militari debbono osservare e custodire.

II. *Contenuto delle propalazioni.*

aa) *Rilievi sullo "scopo" delle misure secondo le propalazioni.*

Quanto al contenuto delle propalazioni, la Commissione ha rilevato, innanzitutto, l'incertezza che traspare dalle stesse parole dell'onorevole Schiano circa lo scopo delle misure illegittime di cui gli veniva comunicata la predisposizione in atto.

L'onorevole Schiano così si è espresso:

« I motivi degli ordini non erano stati spiegati, in quanto si era fatto genericamente riferimento alla pesantezza della situazione, ed al fatto che il Capo dello Stato confidava nell'arma dei carabinieri ».

Siamo, dunque, assai lontani dalla rivelazione di segrete intese per la predisposizione di un colpo di Stato.

Quanto, poi, alla fantomatica riunione che si sarebbe svolta al comando generale dell'Arma il 14 luglio '64, alla presenza del generale de Lorenzo e con la partecipazione « dei suoi fidi », l'onorevole Schiano ha chiarito che vi si « dovevano prendere le decisioni per fare qualcosa di non costituzionale ».

Premettiamo il rilievo che nessuna riunione venne mai tenuta al comando generale dell'Arma il 14 luglio '64. Ciò è pacifico per tutti, e per lo stesso Jannuzzi, rimasto vittima di quell'errata informazione, come egli stesso lealmente riconosce.

Ma, a prescindere da tale rilievo che, in fondo, riguarda una data — anche se su esso si costruì un castello di ipotesi — dalla propalazione ricevuta dall'onorevole Schiano appare *ictu oculi* che si è lontani da qualsiasi specificazione delle misure in corso di predisposizione; e al punto della loro qualificazione ci si è limitati all'espressione generica: « qualcosa di non costituzionale ». Col che certamente si voleva accennare all'eventuale illegittimità obiettiva delle predisposizioni concertate, ma non si può nemmeno immaginare il programma di un colpo di Stato; il quale programma non si sarebbe certamente definito con una espressione così vaga, come risulta dalle parole: « qualcosa » e « non costituzionale », poiché il colpo di Stato non è « qualcosa », e per altro non soltanto « non costituzionale », ma travolge tutta la Costituzione e il regime pubblico costituito.

bb) *Rilievi sulle occupazioni di sedi di partito e sugli arresti di enucleandi secondo le propalazioni.*

Venendo alle liste di cui più tardi uno degli ignoti ufficiali parlò all'onorevole Schiano, ecco il preciso testo della propalazione:

« Lo stesso ufficiale, nel giugno-luglio '64, si presentò nuovamente « nel mio studio e mi chiese se potesse essere ritenuto personalmente « responsabile per l'esecuzione di ordini di arresto di esponenti politici « (a me sembrò di capire che alludesse anche ad uomini di Governo), « ordini che sarebbero stati dati in occasione di quella riunione di cui « ho parlato al comando generale dell'Arma ed anche fuori ».

Non vi è stata una dichiarazione certa, ma soltanto una probabile allusione; non la certezza percettiva, perché l'onorevole Schiano si limitò a dire: « mi sembrò di capire ».

A riprova del mero possibilismo che informa di sé tutto il contesto della dichiarazione dell'onorevole Schiano, quest'ultimo ha voluto chiarire al tribunale il metodo suo deduttivo, e cioè le premesse che lo hanno portato alla conclusione intuitiva.

« Un altro ufficiale mi sottopose il quesito della legittimità degli « ordini di occupazione della sede di partiti al Governo. Tale circo- « stanza mi confermò la mia deduzione che, perciò, il fermo potesse « anche interessare uomini politici di Governo ».

Deduzione in verità non rigorosa, anzi manifestamente sofistica. Rimane fermo, tuttavia, che per dichiarazione dello stesso onorevole Schiano nessuno degli ufficiali ebbe a far nomi delle persone comprese nelle liste degli enucleandi, e quando qualcuno ne annunciò le

qualifiche (« nomi di personalità politiche e sindacali »), comunque mai parlò specificamente di uomini di Governo da arrestare. La Commissione parlamentare osservò all'onorevole Schiano che le liste erano state rinvenute ed esaminate, nome per nome, dal generale Lombardi, il quale aveva escluso che esse fossero caratterizzate dalla presenza di nomi di parlamentari o di autorità politiche; l'onorevole Schiano a tale contestazione soggiunse:

« Non vi erano soltanto delle liste dispensate nella riunione del « 28 giugno, ma anche qualche lista riservata che conteneva grossi « nomi e non era mai uscita ».

Non si vede come potesse essere conosciuta una lista che « non era mai uscita », se non confermandosi nella opinione che l'informatore dell'onorevole Schiano non è un teste diretto, che realmente domandasse consiglio, ma un fazioso delle correnti che in quel tempo dividevano i comandi, il quale, avendo subodorato qualcosa di vago, riguardo all'operazione di aggiornamento delle liste, formulava quesiti all'onorevole Schiano su ipotesi e non già su fatti concreti. Ma a prescindere dalla suddetta osservazione, è d'uopo precisare che questa affermazione dell'onorevole Schiano, caduta incidentalmente in risposta ad una contestazione della Commissione, non è stata convalidata in alcun modo né dallo stesso onorevole Schiano, né da qualsiasi altro teste, anche mediante prospettazione di semplici indizi; al contrario è stata esclusa da tutti gli ufficiali che hanno partecipato all'operazione di aggiornamento delle liste e dal presidente della Commissione ministeriale di inchiesta, generale Lombardi.

Concludendo, le propalazioni ricevute dall'onorevole Schiano, rimaste generiche quanto allo scopo ("i motivi") del preteso concerto nella riunione del 14 luglio '64 (certamente mai avvenuta) o in altra, si riducono al puro e semplice riferimento ad un passo del cosiddetto "Piano Solo" (occupazioni di sedi di partito) e all'operazione di aggiornamento delle liste. Sull'uno e sull'altro argomento la Commissione è in possesso di una vasta documentazione, arrivata sino al limite invalicabile del segreto di Stato militare e politico. Ma di nuovo e di particolare nient'altro si apprende, se non la interpretazione, nemmeno certa, di una possibile allusione che è sembrata all'onorevole Schiano di aver percepito, nei detti dei suoi clienti che lo consultavano per un parere.

cc) *Accertamenti per l'individuazione degli ufficiali propalatori.*

A questo punto si pose il problema dell'individuazione degli informatori, individuazione necessaria sotto il duplice aspetto sogget-

tivo ed oggettivo, per accertare: — se si tratti veramente di ufficiali che avevano partecipato al concerto delle predisposizioni, o che erano stati interessati alla loro esecuzione, per conoscere da essi "il chi" ed "il quale" (vale a dire, l'autorità o l'organo che dava la disposizione e l'oggetto della disposizione in termini precisi e concreti, e non problematici come possono risultare dal quesito posto all'onorevole Schiano); — o non si tratti, piuttosto, di estranei a quel servizio, ai quali sia rimbalzata una vaga notizia del "piano" e dell'operazione di aggiornamento delle liste, con tutte le distorsioni ed amplificazioni che un tema così delicato poteva fornire all'aspra polemica in corso, dei pro e contro de Lorenzo, sia nel comando generale dei carabinieri, sia nello stato maggiore dell'esercito.

Entrambi gli accertamenti sono essenziali per definire da un canto la credibilità degli informatori, la loro idoneità ad assurgere a prova su cui si possa fondare un convincimento ed un giudizio; dall'altro, onde pervenire, con esatta determinazione, all'accertamento delle disposizioni, delle iniziative o misure delle quali essi parlarono all'onorevole Schiano. Tale accertamento è tanto più delicato, in quanto le circostanze contenute nella propalazione sono state categoricamente smentite da tutti gli ufficiali interrogati, nessuno escluso, anche da parte di coloro i quali costituiscono le punte più polemiche nei riguardi del generale de Lorenzo.

La rispettabilità del segreto professionale, dietro cui si è trincerato l'onorevole Schiano, non permette, infatti, a nessuno di dare per certi, e cioè come avvenuti, non tanto i colloqui e le propalazioni, quanto la veridicità del contenuto delle propalazioni stesse.

Vennero interrogati: i comandanti generali delle tre divisioni — la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma, la Ogaden di Napoli —; i tre capi di stato maggiore di tali divisioni che ebbero diretti contatti sia con il capo di stato maggiore del comando generale, sia con il capo dell'ufficio operativo del comando generale; sono stati interrogati alcuni generali di brigata e alcuni comandanti di legione, il cui nome veniva, di quando in quando, fatto da altri testimoni. Nessuno di tali ufficiali ha mai affermato o semplicemente alluso alla materia specifica contenuta nelle propalazioni rese all'onorevole Schiano.

Letto l'elenco di tutti gli ufficiali che erano stati sentiti dalla Commissione, venne domandato all'onorevole Schiano se almeno egli potesse dire se i tre ufficiali si trovavano tra quelli sentiti. L'onorevole Schiano rispose: « non sono compresi ». Alla domanda sul loro grado rispose: « erano ufficiali superiori... da colonnello in poi ». Richiesto

se qualcuno di questi ufficiali fosse stato presente alle riunioni di Milano, Napoli e Roma, rispose: « Uno solo », soggiungendo: « parlo della riunione di Milano, che fu la più movimentata ».

Ora, dall'accertamento condotto dalla Commissione, è risultato che un ufficiale avrebbe "movimentato" la riunione di Milano, e cioè il generale Aurigo. Ebbene, dalle due dichiarazioni rese dal suddetto alla Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi (non poté essere ascoltato dalla Commissione parlamentare perché già deceduto), si rileva bensì un vasto materiale di contestazione (che sarà ampiamente trattato nell'ultima parte di questa relazione), ma non si rileva alcun accenno circa l'arresto di ministri, di parlamentari o di eminenti uomini della maggioranza.

L'onorevole Schiano ha fornito solo un'altra indicazione approssimativa. Un componente della Commissione gli domandò se gli ufficiali che si erano con lui confidati, fossero convinti che l'onorevole Schiano non avrebbe riferito i fatti. L'onorevole Schiano rispose:

« Lo riferirono al generale Manes e tornarono allo studio, in « piazza Adriana n. 5, insieme: i due ufficiali con il generale Manes. « Parlavano uno alla volta: quando parlava Manes, gli altri due erano « fuori ».

Dal testo dell'onorevole Schiano è emerso, dunque, un solo nome: il generale Manes; la cui presenza nello studio dell'onorevole Schiano, in compagnia di due ufficiali dell'Arma, lascia facilmente intuire di chi potesse trattarsi, e rende certi, se non della loro individuazione personale, almeno dello schieramento psicologico, considerato che il vicecomandante dell'Arma, il generale Manes, e il comandante generale de Lorenzo erano già ai ferri corti. Questo ultimo testo della dichiarazione dell'onorevole Schiano ha posto alla Commissione un dilemma:

— o questo incontro dei due ufficiali insieme al generale Manes, con l'onorevole Schiano, avvenne nel giugno-luglio '64 (ed in questo caso ha ragione il generale Perinetti, il quale, pur polemico fino alla estrema asprezza contro de Lorenzo, ha sostenuto che il generale Manes sin dal giugno-luglio '64 era al corrente del "Piano Solo" e dell'operazione di aggiornamento delle liste, anche se non ebbe incarichi personali nella vicenda);

— oppure il generale Manes venne al corrente dei fatti soltanto in occasione della sua inchiesta, ed accompagnò presso l'onorevole Schiano due ufficiali, che gli rilasciarono dichiarazioni (ed allora resta confermato quanto sostenuto, e cioè che le informazioni date

all'onorevole Schiano hanno avuto una loro progressione: prima furono generiche; poi si sono man mano specificate, sino ad arrivare, alla vigilia del 1966, a quella enunciazione — sull'occupazione delle sedi dei partiti della maggioranza e sull'arresto di ministri — che non hanno ricevuto nessuna convalida da alcun elemento dell'istruttoria).

Concludiamo il capitolo dando all'onorevole Schiano, ancora una volta, non solo il riconoscimento della sua buona fede e della sua lealtà, coerente alla sua costante milizia politica e alla gloriosa partecipazione alla Resistenza in difesa della libertà e degli istituti democratici, ma anche della sua vigilanza democratica, che non poteva non sensibilizzarsi al problema della difesa delle istituzioni repubblicane. Ma se lo zelo e la prontezza reattiva, sia pure nel piano generico informativo nell'interno del suo partito, sono encomiabili, non possono per altro riproporsi con la stessa genericità ed incontrollabilità nel processo formativo della decisione della Commissione, come unico elemento per mutarne il giudizio: il quale non può fondarsi su impressioni, sia pur rispettabili, però ricavate da fonti incontrollate ed incontrollabili, indeterminate, anzi generiche; ma deve essere tratto da fatti certi ed univoci.

CAPITOLO QUINTO

GIUDIZI DI PERSONALITÀ POLITICHE

La ricostruzione interpretativa dei fatti secondo il senatore Ferruccio Parri.

I. Alcuni fatti accertati dal senatore Ferruccio Parri.

Il senatore Ferruccio Parri ha, anzitutto, sottolineato alcuni fatti obiettivi:

a) « Giornali di destra avevano parlato di malumore negli ambienti militari, nei quali si prospettava un rovescio di situazione ».

Non sono stati indicati tali giornali per poter apprezzare la portata delle notizie ed il fondamento che esse avevano in fatto.

Abbiamo, però, diffusamente esaminato quanto in quel tempo era stato pubblicato dalla stampa estera e ricordato la vibrata protesta della stampa nazionale democratica di ogni colore.

Rimandiamo perciò al secondo capitolo.

b) Il senatore Parri ha accennato, inoltre, ad alcuni suoi personali accertamenti. Essi riguardano, in particolare, un episodio relativo all'approccio che — si dice — sarebbe stato tentato con carabinieri in congedo, perché questi si arruolassero in squadre di azione o consentissero ad un eventuale loro richiamo in servizio.

Il senatore Ferruccio Parri ha lealmente precisato che dell'episodio casualmente riferitogli, non tenne gran conto e che, pertanto, non era in condizione di dare alla Commissione parlamentare un qualsiasi elemento per l'individuazione del carabiniere in congedo che gliene aveva parlato. La Commissione, quindi, non può valutare la circostanza nella sua reale portata (tempo, modo, iniziativa, significato dell'approccio), perché essa è rimasta nella più irreparabile carenza probatoria.

Comunque, sulla operazione del richiamo dei carabinieri in congedo, sarà detto ampiamente più avanti, nel capitolo XIV di questa prima parte del Libro IV.

Il senatore Parri ha anche accennato a elementi risultatigli circa la costituzione di squadre di azione (ex marinai e paracadutisti o ex componenti della X MAS). Egli ha precisato, anzitutto, la fonte di informazione: i circoli degli ex partigiani. Quindi ha individuato gli organi e gli ambienti di promozione della iniziativa, cioè alcuni gruppi industriali (FIAT ecc). Infine, ha dato la esatta interpretazione di tali "squadre": si tratterebbe di gruppi messi insieme dagli ambienti confindustriali in senso anticomunista, e cioè a fini di autodifesa extralegale.

Ben vero, il senatore Parri ha soggiunto, che, secondo l'informazione avuta dai circoli dei partigiani della pace (così genericamente indicati), i componenti delle suddette squadracce, gozzovigliando, si vantavano di essere forniti di divise e di armi dei carabinieri. Ma nemmeno questa ultima circostanza è stata assistita dalla prova specifica.

Comunque, anche di questo argomento sarà più ampiamente trattato al capitolo XV di questa stessa prima parte del Libro.

c) Il senatore Parri ha sottolineato le scritte apparse, particolarmente a Torino e a Roma: "de Lorenzo al Governo".

Tali scritte apparvero realmente, insieme ad altre che invocavano l'avvento della "Nuova Repubblica", correlativamente al movimento pacciardiano; e spesso di esse sono stati inondati i corsi principali di Roma.

Il generale de Lorenzo, inteso in proposito, ha precisato non soltanto che egli era estraneo a simili iniziative — la Commissione può aggiungere che esse riecheggiavano le mormorazioni che erano state raccolte e potenziate dalla stampa estera e, comunque, erano da ricondursi alle ricorrenti iniziative di settori politici ed economici che, dopo l'avvento del centro sinistra, non hanno mai nascosto la loro propensione per un diverso indirizzo politico in Italia — ma ha anche soggiunto che, accanto a tali scritte, altre ne erano comparse in qualche caserma, di tono completamente contrario, nelle quali si leggeva: "abbasso de Lorenzo".

d) Una più accentuata apprensione il senatore Parri ha via via maturato, muovendo: sia dalla considerazione cui è stato portato dalla « ostentata rivista » celebrativa del 150° anniversario dell'Arma e dall'ordine del giorno stilato in quella occasione dal generale de Lorenzo (« che aveva sapore di proclama »); sia, infine, dalla costituzione della brigata meccanizzata, la quale, secondo l'espressione testuale del senatore Parri (ed anche dell'onorevole Schiano), costituiva « un piccolo esercito nell'esercito », « una forza che può, per chi voglia « fare un colpo di Stato, rappresentare un apporto immediato e decisivo ».

Ma di tali avvenimenti ci occuperemo distintamente, come abbiamo già premesso, nel delineare la sistematica della nostra disamina, e perciò rinviando alle osservazioni che saranno esposte nella sede appropriata.

e) È di grande interesse, piuttosto, considerare la ricostruzione e la valutazione che il senatore Parri ha esposto alla Commissione parlamentare con le cautele che discendono dal suo coscienzioso senso di responsabilità.

Riferendosi al colloquio con il presidente Segni, egli aveva già annotato che: « Il Capo dello Stato era preoccupato per l'inizio della « crisi economica a partire dal marzo 1964 ».

In una intervista concessa all'onorevole Scalfari, aveva dichiarato: « al di là della buona fede, delle intenzioni, delle condizioni fisiche, che, a mio parere, spiegano l'atteggiamento del Capo dello Stato, « non posso negare che esse siano state di notevole gravità ».

Dinanzi alla Commissione parlamentare il 1° ottobre 1969 il senatore Parri si è espresso testualmente in questi termini: « Ebbi l'impressione... se vogliamo essere precisi..., mi confermai nella convin-

« zione che il presidente Segni volesse dare una sterzata all'indirizzo della politica italiana.

« La mia impressione non andava oltre questa constatazione ».

Venne domandato al senatore Parri se, tra le sue impressioni, ne avesse potuto avere alcune riconducibili alla ipotesi di un colpo di Stato; rispose: « Non ho mai avuto questo pensiero nei riguardi del presidente Segni ».

In una successiva deposizione precisò: « La mia convinzione di responsabilità l'ho acquisita via via che cresceva la conoscenza dei fatti ».

Quale il procedimento ed i limiti di tale convinzione ?

La ricostruzione che dei fatti dà il senatore Parri è ancorata alla crescente conoscenza che egli è venuto acquistando, e viene così delineata: anzitutto il quadro della « situazione politico-economica venuta a creare in Italia nel 1964 »; quindi la « lettera del ministro Colombo » e « l'allarme economico nel Paese con ripercussioni in campo internazionale »; situazione, questa, accanto alla quale si delineavano le « contemporanee manifestazioni di preparativi da parte del generale de Lorenzo ».

Gli fu chiesto di puntualizzare il suo pensiero ed egli così si espresse:

« Vorrei dire, e qui esprimo evidentemente una opinione, che la idea del generale de Lorenzo era quella di doversi tenere pronti, di dover tenere pronta l'arma dei carabinieri per possibilità, per avvenimenti importanti e gravi ».

Riferendosi, come sempre, alle predisposizioni del giugno-luglio 1964, il senatore Parri ne trae la convinzione di una « preparazione non generica, ma specifica », diretta ad un « obiettivo determinato e stabilito », « predisposta in tutti i particolari, preparata abbastanza minuziosamente e poi lasciata cadere in un certo momento ».

Questo pensiero è stato ribadito più volte dal senatore Parri anche in articoli su *L'Astrolabio*, e da esso quasi letteralmente trasse argomento il generale Perinetti per fondarvi la sua "impressione" che nella mente del generale de Lorenzo fosse "balenata l'idea" del colpo di Stato.

Ma il senatore Parri, nella sua responsabilità, ha voluto precisare le conclusioni specifiche del suo pensiero con le seguenti parole: « Io non ho fatto parola di colpo di Stato, non ho mai pronunciato la

« parola colpo di Stato, perché questo dà una configurazione abba-
« stanza precisa di cosa che poteva esservi stata, ma che mi sfuggiva ». E di fatti bisogna dare atto al senatore Parri che mai nelle sue pubblicazioni, pur numerose, nelle varie interviste, nei suoi frequenti discorsi egli ha assunto la tesi del colpo di Stato, almeno nel senso classico. Perciò, se è indubbio che le segnalazioni, i coordinamenti critici del senatore Parri hanno un rilievo di massima importanza — e di essi si terrà un doveroso conto allorché si esamineranno le iniziative prese e le misure adottate nel giugno-luglio 1964, per giudicare se esse siano state o meno in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza nazionale — per le stesse chiare, esplicite affermazioni del senatore Parri non si può nemmeno, per quanto riguarda la sua opinione, assumere che egli abbia mai indicato negli avvenimenti la traccia di una orditura tendente ad un colpo di Stato militare, alla instaurazione di un regime militare di eversione costituzione.

II. *Il giudizio dell'onorevole Luigi Anderlini.*

Altro giudizio è stato esposto in termini drastici dall'onorevole Anderlini.

La proposizione più perentoria, indicativa del pericolo corso in Italia nel giugno-luglio 1964, di un colpo di Stato militare, va rinvenuta nel discorso pronunziato dall'onorevole Anderlini alla Camera il 3 maggio 1967 in sede di discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni che riguardavano il S.I.F.A.R.

In quell'occasione, l'onorevole Anderlini dichiarò testualmente:

« Ci potremmo trovare, signor ministro, — forse abbiamo già « corso il pericolo di trovarci, io ripenso a quel luglio 1964 — di « fronte ad una notte come quella che i generali greci hanno recen-
« temente organizzato per strangolare la democrazia greca ».

Quando il dottor Jannuzzi, non ancora senatore, vivamente impressionato da tali parole prese contatto con l'onorevole Anderlini per conoscere direttamente da lui il significato e la portata della sua drammatica dichiarazione, si ebbe dall'onorevole Anderlini la risposta che a lui personalmente nulla constava, ma che il pensiero era stato da lui espresso sulla base delle informazioni che gli erano pervenute da parte dell'onorevole Schiano, ed a questi rinviò lo Jannuzzi dopo aver predisposto il colloquio.

A parte la problematica della espressione "forse" che sta alla base del pensiero dell'onorevole Anderlini, è chiaro che le opinioni e il giudizio, manifestati comunque da lui e dal senatore Jannuzzi sono da riportarsi integralmente alla fonte cui entrambi hanno attinto le informazioni dell'onorevole Schiano.

Di tali informazioni la relazione si è sufficientemente occupata nel precedente capitolo IV del presente Libro.

CAPITOLO SESTO

GIUDIZI DI PERSONALITÀ MILITARI

Le "impressioni" del generale Carlo Perinetti.

Il generale Perinetti è l'unico militare che, prescindendo da valutazioni sulla legittimità ed opportunità delle iniziative prese e delle misure adottate nel giugno-luglio 1964, sia giunto ad affermare che il generale de Lorenzo abbia potuto coltivare l'idea di un colpo di Stato. Tale convinzione è espressa nelle seguenti parole, che si leggono nella dichiarazione resa alla Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi: « È mia opinione che, a suo tempo, « al generale de Lorenzo sia balenata l'idea di appoggiare i piani di « un ben determinato partito politico per la formazione di un Go- « verno del quale egli avrebbe potuto anche far parte. Sono significative « le scritte apparse sui muri del COMILITER di Torino: "Governo « di emergenza", "Militari al Governo", "de Lorenzo al Governo", « "Tutti con Pacciardi" e "Nuova Repubblica" ».

Il colloquio da cui fu tratta la dichiarazione sopra citata, fu alquanto più sciolto e autentico, secondo quanto risulta dal nastro in cui esso si andava registrando. Se ne riferisce testualmente la traduzione:

« — *Domanda:* Qual'è la tua opinione sull'attitudine del de Lorenzo in funzione del colpo di Stato ?

« — *Perinetti:* " Ossia, impressione ? "

« — *Domanda:* La tua " impressione " .

« — *Perinetti*: " Per conto mio, a suo tempo l'idea gli è balenata, nella speranza di poter fare qualcosa... Abbiamo un elemento « di base: Filippi ha detto esattamente: 'Speriamo che sia lui il « ministro della difesa...' che poi all'atto pratico le cose sarebbero « andate diversamente, ne sono ben convinto. Indubbiamente lui, in « mente, l'idea la accarezzava; almeno gli è passata davanti. In- « somma il fatto che lui andava dicendo in giro: 'Vedrete quel che « faccio' a destra e a sinistra, ha dato a tutti l'impressione che « fosse così. Che poi si potesse realizzare, questo sono convinto che « non sarebbe mai stato realizzato. Soltanto uno sconsiderato poteva « fare questo. Sarebbero bastati quattro carabinieri?... Niente, « niente assolutamente! Ha goduto a farlo credere, sì, perché era « uno smargiasso. Lui ha lasciato girare questa roba...

« Se è vero quello che ha scritto Parri... anche lui stesso lo aveva « detto con Parri: quindi lui l'idea l'aveva".

« — *Domanda*: Quindi la tua "impressione" è che realmente « lui abbia agito?

« — *Perinetti*: " Sì " ».

Non si tratta, dunque, nemmeno di un giudizio, ma di una "impressione".

Quando il generale Perinetti ha motivato la sua "impressione" egli si è riferito a tre elementi:

1) le frasi che sarebbero state strombazzate al Circolo della caccia dal generale de Lorenzo;

2) le opinioni espresse ne *L'Astrolabio* e dal senatore Parri;

3) l'esclamazione augurale che viene addebitata al colonnello Filippi, in una riunione che il 14 luglio si sarebbe tenuta al comando generale dell'Arma.

a) Quanto al primo elemento — le smargiassate del generale de Lorenzo al circolo della caccia — ce ne siamo sufficientemente occupati più sopra, pervenendo alla conclusione della insussistenza della circostanza, sia perché in se medesima inverosimile, sia perché, comunque, è stata smentita dalle fonti dirette di informazione.

b) Quanto al secondo elemento — articolo e dichiarazione del senatore Parri — rinviamo alla lettera c) di questo stesso capitolo, in cui l'argomento sarà trattato *ex professo*.

c) *Quanto al terzo elemento* — la pretesa riunione del 14 luglio ed il preteso voto augurale che si addebita al colonnello Filippi — va rilevato che l'episodio ha formato oggetto di un accertamento giudiziario da parte del tribunale di Roma, perché sulla circostanza pubblicata ne *L'Espresso* si fondò la querela del colonnello Filippi contro Jannuzzi che determinò la complessa vicenda giudiziaria intercorsa, ancora non conclusa. La Commissione ha dovuto prendere atto che nessuna prova è stata raccolta, o più semplicemente data, sia dell'episodio attribuito al colonnello Filippi, sia di una riunione che al comando generale dell'Arma si sarebbe svolta il 14 luglio 1964.

Il senatore Jannuzzi, certamente in buona fede, narrò per ben due volte l'episodio su *L'Espresso* per averlo appreso — come egli ha insistentemente affermato — dall'onorevole Schiano.

Nell'articolo del 14 maggio 1967 si narrava lo svolgimento da parte del comandante generale dell'Arma di un rapporto singolare, un « rapporto senza precedenti, fatto soltanto per certi ufficiali, per quegli ufficiali, quasi un appuntamento preparato da molto tempo », in cui il generale de Lorenzo, riferendo le preoccupazioni del presidente Segni per la pesante situazione politica, avrebbe prospettato l'ipotesi dello scioglimento delle Camere e la formazione di un Governo extra parlamentare.

In tale riunione, secondo la narrazione dello Jannuzzi, « uno dei « colonnelli più giovani, quel Mario Filippi... si alzò per esprimere, « a nome dei presenti, il consenso e l'impegno per l'opera del comandante generale. E non mancò, com'era giusto, di raccomandarsi « perché nel progettato Governo fosse garantita, attraverso la diretta assunzione da parte di de Lorenzo del Ministero della difesa, « la presenza dell'Arma ».

Tale circostanza venne ancora più specificamente chiarita nell'articolo: « Ecco le prove » del 21 maggio 1967, nel quale lo Jannuzzi faceva pronunciare all'onorevole Schiano le seguenti parole:

« Fece (de Lorenzo: *n.d.R.*) in quella occasione un discorso minaccioso: parlò di democrazia vacillante, di scioperi, di disordini, « di moti di piazza, si vantò di essere stato investito di poteri straordinari direttamente dal Capo dello Stato; fece dire dai suoi fidi « (*id est* il colonnello Filippi: *n.d.R.*) che Segni stava per varare un « Governo di emergenza, nel quale a de Lorenzo sarebbe stato affidato il Ministero della difesa; e ordinò lo stato di allarme ».

Di fronte alle categoriche smentite, il senatore Raffaele Jannuzzi tenne a precisare in tribunale che la circostanza non gli risultava da fonti dirette di informazione, ma dalle confidenze dell'onorevole Schiano.

Pertanto sulla circostanza specifica venne inteso l'onorevole Schiano che in tribunale precisò:

« Secondo quanto mi è stato detto, e se ho ben capito, il tenente colonnello Filippi non avrebbe partecipato alla riunione conclusiva del 14 luglio, anche se egli era onnipresente in tutte le riunioni.

« Dissi a Jannuzzi quanto ora ho riferito in merito al colonnello Filippi ».

Il senatore Jannuzzi fu inteso anche dalla Commissione parlamentare ed a tal riguardo, nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 1969, tenne a precisare:

« Io mi sono trovato coinvolto in quel processo per una querela collaterale di un ufficiale scomparso rapidamente dalla scena, un certo colonnello Filippi, che si doleva per un particolare che lo riguardava e che, debbo dire onestamente, è risultato non provato.

« Io ed i miei avvocati abbiamo sempre sostenuto che non ritenevamo affatto diffamatorio il fatto che il colonnello Filippi partecipasse a delle riunioni in cui si sosteneva il deteriorarsi della situazione politica del Paese e si ipotizzava l'avvento di un Governo di tecnici e che auspicasse che un suo superiore diretto, cui era notoriamente legato, facesse carriera ».

Si deve dare atto al senatore Jannuzzi della sua leale dichiarazione.

Ma, tornando al generale Perinetti, occorre apportare alla sua "impressione" la taratura suggerita dal suo temperamento.

La Commissione parlamentare fa sua l'espressione di un membro della Commissione ministeriale: il generale Perinetti è « degno di tanta fiducia », ma al contempo si dimostra non ponderato nei giudizi e passionale nelle "impressioni".

Nel nastro e nelle deposizioni rese alla Commissione, si apprende che il generale Perinetti entrò nel vivo della polemica che si svolse tra l'allora capo di stato maggiore della difesa, generale

Aloia, e il generale de Lorenzo, divenuto, nel frattempo, capo di stato maggiore dell'esercito. Alla Commissione ministeriale egli accennò ad un suo colloquio con un esponente del P.C.I., Jacoviello di Terracina, che gli avrebbe *expressis verbis* dichiarato:

« L'onorevole Longo ha detto: de Lorenzo non si tocca ».

Inteso dalla Commissione parlamentare il 28 aprile 1970, gli venne rivolta la domanda:

« Ha avuto colloqui con Jacoviello? Chi era? »

« — *Perinetti*: "Questo Jacoviello è un comunista, che ho conosciuto a Terracina". »

« — *Presidente*: Solo un comunista, o un "esponente politico del P.C.I."? »

« — *Perinetti*: "Sua moglie ora è una onorevole, ma lui anche allora, senza essere un onorevole, era una personalità". »

« Un giorno, parlando del più e del meno, siamo venuti a parlare di queste cose. Io dissi: va bene. Voi de *L'Unità* scrivete tutte queste cose contro Aloia (15). Ma se per caso vi dessi gli elementi che abbiamo contro de Lorenzo, voi li accogliereste? Egli rispose di no. Chiesi perché; mi rispose stranamente: perché c'è un alibi. »

« Si trattava naturalmente dell'onorevole Longo; (questa frase, *n.d.R.*) l'ho sentita anche da altri" ». »

Or dunque, la posizione polemica del generale Perinetti nei confronti del generale de Lorenzo era tale che egli non si peritò di prendere contatti con esponenti politici per ottenere che il massimo giornale dell'opposizione pubblicasse notizie che egli avrebbe potuto fornire contro il generale de Lorenzo, per quanto quest'ultimo, ancora in servizio attivo, conservasse la responsabilità del massimo grado nell'esercito.

Ciò, si ripete, non ha indotto la Commissione a dubitare della veracità del generale Perinetti.

Però, la Commissione ritiene che le "impressioni", i giudizi, le deduzioni, i riferimenti a vaghi e lontani accordi non possano

(15) *L'Unità* aveva pubblicato un corsivo intitolato: « Generali da operetta », riferendosi al generale Gaspari, e all'ambiente militare che allora gravitava attorno al generale Aloia.

essere ricostruiti dalle sue dichiarazioni, specialmente quando la *ratio decidendi* stia non tanto nei fatti, nella loro entità, bensì nell'accento specifico, nel particolare dell'espressione linguistica, e soprattutto nella scelta tra versioni contrastanti e nella interpretazione dei fatti e nel conseguente giudizio.

Per il generale Perinetti, il generale de Lorenzo era riprovevole anzitutto per le sue amicizie politiche.

« L'atteggiamento del generale de Lorenzo al riguardo dei partiti politici lascia perplessità, specie per i contatti che avrebbe mantenuto con esponenti del settore comunista » (dichiarazione sottoscritta, rilasciata alla Commissione Lombardi).

Egli è dunque partito da considerazioni di ordine politico; poi ha proseguito il discorso nell'ordine tecnico, ha condannato il potenziamento dell'Arma realizzato da de Lorenzo, ancorandosi alle antiche strutture del suo tempo; infine conclude non risparmiando la reprimenda in ogni direzione.

Concludendo, pur riconoscendo lo spirito di indipendenza, la aperta franchezza del generale Perinetti, e non contestando neppure minimamente la sua lealtà di soldato e di cittadino, tuttavia la Commissione non può prendere a base del suo giudizio le di lui "impressioni" (come egli stesso ha tenuto a definire le opinioni che esprimeva).

CAPITOLO SETTIMO

SERVIZI GIORNALISTICI

Gli articoli e gli accertamenti di Raffaele Jannuzzi e di Eugenio Scalfari.

1) Gli articoli di stampa, le dichiarazioni processuali del senatore Jannuzzi e dell'onorevole Scalfari si incardinano primariamente nei menzionati colloqui con l'onorevole Anderlini e con l'onorevole Schiano; perciò l'apprezzamento delle loro valutazioni e dei loro commenti va ricondotto a quello che la Commissione parlamentare, per suo conto e sulla sua responsabilità, ha ritenuto di dover adottare sulle fonti già esaminate ed ha avuto l'occasione di esprimere nei capitoli precedenti.

2) Il senatore Jannuzzi e l'onorevole Scalfari hanno indicato, inoltre, alcuni fatti di cui sono venuti a conoscenza in occasione di ulteriori, dirette, perspicaci indagini, che sono consistite nelle rivelazioni loro fatte da ufficiali superiori dell'Arma ("Piano Solo", liste di enucleandi, riunioni ai vari comandi) e da documenti in loro possesso.

La Commissione aveva già, di propria iniziativa, proceduto ad accertamenti per alcuni di tali fatti che le erano già noti.

Per quelli denunciati dal senatore Jannuzzi e dall'onorevole Scalfari, la Commissione non ha mancato di seguire tutte le piste tracciate, escutendo i testi indicati, richiamando atti o documenti, procedendo ai confronti resisi necessari. Tali fatti e circostanze si possono riassumere nei seguenti capitoli.

A) Rapporti tra il generale de Lorenzo e gli organi del S.I.F.A.R. durante il periodo di suo comando al servizio di sicurezza, e durante il suo comando dell'Arma (predisposizione di organici, trasferimenti vari, collocazione in centri dispositivi militari di persone di stretta osservanza fiduciaria);

B) istituzione: *a)* della sala operativa; *b)* della brigata meccanizzata;

C) ipotizzata interferenza del S.I.F.A.R. sull'attività del Quirinale;

D, E, F,) "Piano Solo"; richiamo (extralegale) di carabinieri in congedo; arruolamento clandestino di milizie mercenarie;

G) compilazione e distribuzione di liste di proscrizione. Riunioni di ufficiali superiori al comando generale e ai comandi di divisione, con partecipazioni selezionate nel campo strettamente fiduciario.

Di tali fatti è necessario occuparsi distintamente in modo specifico ed esauriente, poiché, in definitiva, in essi si riassume tutta la materia dell'istruzione condotta dalla Commissione e la fondamentale ragione nel decidere.

Ebbene, tutta questa cospicua materia costituisce, appunto, l'oggetto dei seguenti titoli II, III, IV, ai fini del giudizio sulla loro sintomaticità riguardo ad un eventuale progetto di colpo di Stato.

Infine, il loro esame formerà oggetto del giudizio di legittimità, nella parte seconda e conclusiva di questo fondamentale tema della inchiesta (accertamento di fatti illegittimi e giudizio di responsabilità).

SEZIONE B) - I FATTI INDIZIANTI

CAPITOLO OTTAVO

CRITERI DELLA DECISIONE

1) *Introduzione.*

Ci siamo largamente diffusi nella trattazione delle fonti di informazione diretta, poiché un risultato positivo di esse, anche se modesto, avrebbe potuto autorizzare una risposta affermativa al quesito se la democrazia italiana avesse corso il pericolo di un colpo di Stato militare, ed avrebbe consentito di individuare responsabilità singole o collettive, militari o politiche. Esso avrebbe — tra l'altro — dato luce e qualificazione agli elementi indizianti che andiamo a trattare, eliminando ogni ambiguità nella interpretazione di essi.

Nell'esame degli elementi indizianti potremo, invece, essere più rapidi, per un duplice ordine di considerazioni:

Primo: perché l'esame di essi sarà limitato alla possibilità che tali fatti assurgano ad elementi di prova di un disegno criminoso, volto, comunque, al capovolgimento politico-costituzionale dell'ordinamento dello Stato;

Secondo: perché quei fatti saranno riesaminati, *funditus*, nella parte seconda di questo Libro, nei loro particolari aspetti di struttura, di tempo, di modo, di significato ai fini del giudizio che la Commissione è tenuta a dare sulla loro conformità, o sul loro contrasto, con l'ordinamento generale dello Stato.

Come si è detto nei precedenti paragrafi, qui si tratta di esaminare la contestazione che si muove all'onorevole Giovanni de Lorenzo come protagonista — e ad altri militari, quando non addirittura a personalità o a settori politici, per asserite responsabilità concorrenti — di aver promosso una serie di iniziative, preordinato una serie di misure, realizzato una serie di premesse dirette tutte all'esecuzione di un colpo di Stato.

Sin da ora annotiamo che i fatti e gli argomenti che esporremo non si sogliono addurre solo a suffragio della prima delle ipotesi di colpo di Stato, quella che ora stiamo esaminando; i vari indizi vengono presentati con identica configurazione a base di tutte e quattro le ipotesi; ne consegue, pertanto, che la presente trattazione varrà per tutte e quattro le prospettazioni dell'asserito programma eversivo.

Abbiamo già detto, e qui ora precisiamo, che gli elementi indiziati posti a fondamento dell'opinione di coloro che in passato hanno sostenuto — od al presente, se ancora ve ne sono, sostengono — il programma del colpo di Stato "alla greca" o nelle sue variazioni dottrinali, sono i seguenti:

- 1) l'organizzazione della "sala operativa" al comando generale dell'Arma;
- 2) la costituzione della "brigata meccanizzata";
- 3) la formazione di un "gruppo di potere nelle forze armate" capeggiato dal generale de Lorenzo;
- 4) la predisposizione del "Piano Solo", assistito da un programma di richiamo clandestino dei militari in congedo e del reclutamento in atto di milizie mercenarie;
- 5) la predisposizione di liste di proscrizione, con le connesse iniziative in ordine ai mezzi esecutivi.

2) *Il criterio adottato nella decisione.*

A giustificazione delle conclusioni e delle motivazioni che seguono, ci sembra opportuno premettere qualche considerazione di ordine generale.

La Commissione ha inteso informare il suo giudizio al principio ed alle regole del "libero convincimento del giudice", condizionato, nella sua espressione, soltanto alla razionalità della motivazione. In

aderenza alla concorde dottrina ed alle costanti decisioni delle giurisdizioni ordinarie e straordinarie, giudiziarie ed amministrative, la Commissione ritiene di dovere alla prova diretta parificare, per dignità ed efficienza probatoria, non solo la prova indiretta o indiziaria, ma anche i semplici indizi, quando però essi siano molteplici e concordanti e di tale autorità da costituire sufficiente, oltre che logica, giustificazione del convincimento.

L'indizio per avere valore, nonché autorità di elemento probatorio, deve risultare dotato dei seguenti requisiti:

1) una deduzione concettuale generale, che non soffra di eccezioni (la regola concettuale); essa costituisce la premessa maggiore del sillogismo;

2) la sussistenza pacifica — non controversa né controvertibile — del fatto materiale e di quella sua sagomazione particolare da cui si intendono trarre quelle tali specifiche deduzioni di ordine logico; essa costituisce la premessa minore del sillogismo;

3) un rapporto inequivoco e necessario fra il fatto accertato ed il principio concettuale; vale a dire una conclusione necessaria, che parta dal fatto certo e sintomaticamente univoco e risulti esclusiva nel processo deduttivo. Trattandosi, infatti, di semplice indizio e non di prova, è ovvio che soltanto ad una condizione esso può elevare la semplice opinione alla cogente certezza — sia pure *secundum acta et alligata* —; e la condizione è che il fatto indiziario non solo sia certo come fatto materiale, ma non sia ambiguo, non dia luogo a molteplici interpretazioni, e cioè sia indiscutibile nella sua sintomaticità e nella rigidità delle conseguenze logiche che se ne fanno discendere. Altrimenti verteremmo in una di quelle ipotesi di terzo grado che richiamano il verso del poeta: "io credo, ch'ei credette, ch'io credesse": triplice stratificazione di ipotesi, ognuna delle quali nasce da una arbitraria scelta tra le diverse che si possono configurare.

Qualora un elemento in sé fantastico e privo di necessaria univocità, risultasse dominante nella decisione, esso minaccerebbe di garantire ad una semplice propensione del pensiero la efficienza e l'autorità probatoria che si riconoscono alle prove *de auditu* o *de visu* (prove dirette), alla prova documentale, o alla prova generica, come la perizia, gli accertamenti sui luoghi, ecc.

Fuori di tale schema — peraltro pacifico, anzi elementare — si resta nell'ambito del dubbio obiettivo, che porta o alla "sospensione

della mente fra le parti contraddittorie, con motivi che spingono al sì ed al no, egualmente"; o, se si vuole nell'ambito della mera opinione soggettiva, che poi non è altro che "l'assenso della mente ad una delle parti, ma con l'ineliminabile timore (legittimo ed infirmante) che il contrario sia vero".

Sulla scorta degli enucleati principi, passiamo all'esame dei vari fatti dedotti come prova di "certo indizio" della esperita progressiva organizzazione del colpo di Stato.

CAPITOLO NONO

LA SALA OPERATIVA

L'istituzione della Sala operativa.

Questo argomento si può dire abbandonato, tanto è stata incauta ed arbitraria la sua indicazione come uno degli elementi probanti di piani eversivi, espliciti o impliciti, determinati o indeterminati, da parte di chi l'abbia organizzata.

La istituzione della "sala operativa", promossa ancora prima che il generale de Lorenzo assumesse il comando dell'Arma, venne dal medesimo realizzata solo nel 1965: siamo già ad oltre un anno di distanza dagli avvenimenti del giugno-luglio 1964. Il che vuol dire che l'iniziativa per la istituzione della "sala operativa" non è connessa a contingenze particolari, ma è riconducibile a quel vasto, encomiabile piano di rianimazione e di efficienza che anche i suoi più accaniti avversari presenti nel settore politico e nel settore militare riconoscono al generale de Lorenzo. È qui il caso di ricordare che le qualità di organizzatore e di capacità di comando del generale de Lorenzo non vengono contestate da alcuno, ma sono state da tutti vivamente apprezzate con segni vistosi di stima, anche se coloro i quali tali elogi non hanno lesinato, hanno poi voluto mettere in evidenza il temperamento suscettibilissimo del generale comandante dell'Arma, la sua ambizione o la sua vanità, e, comunque, le prepotenze o gli arbitrî del comando.

La "sala operativa" si è ispirata agli apprestamenti della polizia francese; è stata inaugurata alla presenza del ministro dell'interno e del ministro della difesa, con l'attestato di alto elogio. L'averla elencata come segno della sovraeccitazione del generale de Lorenzo durante la

gestazione del piano aggressivo contro le nostre pubbliche istituzioni, semmai depone per la sommarietà e l'allarmante passionalità di certe posizioni critiche.

In fondo, la "sala operativa" ha realizzato un sistema di pronta registrazione e di sintesi dei quadri di comando, di attività e di operazione, ed essa costituisce tuttora un ottimo strumento di adempimento dei compiti istituzionali dell'arma dei carabinieri.

CAPITOLO DECIMO

LA BRIGATA MECCANIZZATA

1) *Contestazioni formali e sostanziali all'interno dell'Arma.*

a) La istituzione e la costituzione della brigata meccanizzata, come ampiamente appare dal titolo III del precedente Libro di questa relazione, diede luogo a controversie in seno all'Arma, per voci di dissenso e giudizi critici — in verità sparuti — di qualche alto ufficiale che, legato al tradizionale schema organizzativo, paventò nella novità della "brigata meccanizzata" un indirizzo modificativo dei compiti istituzionali dell'Arma, ormai stabilizzati, con opinione di esclusività, nelle operazioni di polizia giudiziaria.

Questi ufficiali non tenevano nel dovuto conto le nobili, eroiche prestazioni offerte dall'arma dei carabinieri nelle vicende belliche della nazione come prima arma dell'esercito.

b) Dal generale Paolo Gaspari furono sollevate contestazioni formali sulla istituzione e contestazioni sostanziali sulla costituzione della brigata.

La prima, di ordine giuridico, rifletteva il processo formativo della autorizzazione ministeriale, che non sarebbe stata preceduta dal parere del Consiglio superiore della difesa, che avrebbe dovuto esprimerlo obbligatoriamente, anche se privo di effetti vincolanti.

Ora, se tale vizio di forma del provvedimento di autorizzazione fosse sussistito, non si vede come e perché si sarebbe dovuto ascrivere proprio alla responsabilità del generale de Lorenzo e non dell'amministrazione che preparò, elaborò ed emise il provvedimento ministeriale. Peraltro il ministro della difesa *pro tempore*, onorevole

Giulio Andreotti, diede alla Commissione ampie ed esaurienti spiegazioni che sono state riportate nel titolo III del precedente Libro, al quale si rinvia per evitare una superflua ripetizione.

Con la seconda contestazione, piuttosto sostanziale, si afferma che la costituzione della brigata avvenne *de facto*, e cioè prima ancora che fosse emanato il provvedimento ministeriale di autorizzazione e che fosse dato il conseguente via dal capo di stato maggiore dell'esercito. A tale contestazione, assolutamente infondata in fatto, il generale Gaspari venne tratto, in buona fede, da un *lapsus calami* contenuto in una nota rimessa dal comando generale dell'Arma al tribunale di Roma. Certo, una maggiore serenità gli avrebbe consentito di scoprire da sé l'errore, anche perché la sua esperienza militare gli avrebbe dovuto rendere evidente l'impossibilità della costituzione di fatto della brigata, per le notevolissime implicazioni di correlativi provvedimenti di spesa dell'Arma — e perciò del Ministero del tesoro con il controllo della Ragioneria generale e della Corte dei conti — oltre che per esigenze amministrative di riforma dell'organico che appartiene al ministro.

L'equivoco è stato comunque dipanato documentalmente, né d'altronde — come si disse — poteva essere diversamente. Dalle dichiarazioni dei generali già comandanti della brigata si evince pacificamente la data di costituzione, ribadita dalla documentazione ad essa inerente (16).

c) L'unico appunto apprezzabile mosso da alcuni ufficiali superiori dell'Arma consiste nel rilievo dell'effetto pregiudizievole che la costituzione della brigata avrebbe potuto apportare alle stazioni, se sguarnite degli elementi migliori destinati ad essere assorbiti nella brigata.

È stato accertato con doviziosa documentazione, che tale impoverimento — in effetti — non avvenne, in quanto la ristrutturazione delle stazioni si verificò secondo un piano organico, indipendentemente dalla costituzione della brigata, e fu attuata sulla base del loro ammodernamento tecnico operativo, realizzato attraverso dotazioni meccaniche che potenziarono il loro dinamismo.

Peraltro, gli elementi della brigata meccanizzata furono assunti dal ruolo degli ausiliari di leva e le formazioni rimasero quelle dei battaglioni preesistenti, riunite solo dal punto di vista tecnico-ammi-

(16) Vedi: Dichiarazione generale Picchiotti, Libro terzo, titolo III; vedi dichiarazione generale Loretelli, Libro terzo, titolo III.

nistrativo per realizzare l'uniformità dei criteri addestrativi. Per modo che, rimanendo invariata la consistenza organica e numerica delle forze, l'unico effetto fu il passaggio di questi, dalla precedente loro dipendenza dalle singole divisioni o dalle legioni, alla dipendenza da un unico comando — appunto il comando di brigata — per i soli aspetti amministrativi ed organizzativi dell'equipaggiamento e dell'addestramento.

Il comando della brigata non acquisì poteri dispositivi per l'impiego di essi, perché questi rimasero nell'orbita del potere politico, e cioè delle prefetture e del ministro dell'interno.

2) *L'indizio.*

a) Qualche tendenziosa nota di stampa, e molti di coloro che si sono preoccupati della brigata, confondendo l'autocarro meccanizzato con l'autocarro cingolato, e questo con l'autocarro armato o blindato — riunendo arbitrariamente tanta varietà di specie sotto la generica e capziosa denominazione di "carro armato" — hanno ritenuto la brigata meccanizzata addirittura una brigata corazzata.

A tale proposito, nel terzo Libro di questa relazione, sono riportati i servizi e le corrispondenze della stampa estera e le conseguenti vociferazioni di ambienti politici italiani interessati che favoleggiarono addirittura di una brigata attestata alle porte di Roma, pronta all'imminente scontro armato con la pubblica sicurezza e con l'esercito.

Si è potuto peraltro chiarire che tali notizie deformavano, con fantasia chiaramente malevola, l'arrivo a Roma di alcuni reparti destinati alla grande manifestazione celebrativa del 150° anniversario della fondazione dell'Arma; manifestazione che aggiunse al patrimonio glorioso dell'arma dei carabinieri una pagina di sì alto decoro e prestigio tecnico-addestrativo, da farla imporre all'ammirazione generale non solo in Italia, ma anche all'estero.

b) Un appunto, più rilevante sul piano obiettivo e più sottile su quello psicologico, è stato mosso contro l'istituzione della brigata dal senatore Parri, il quale ha osservato che essa finì col costituire "un esercito nell'esercito"; la nuova struttura di potenza e di comando sarebbe entrata nel gioco psicologico attraverso il clamoroso debutto nella rivista militare, celebrativa del 150° anniversario di fondazione dell'Arma, rivista preceduta da un ordine del giorno del generale de Lorenzo che aveva tutto il sapore mobilitante di un proclama.

Nel rilievo del senatore Parri, la Commissione ha rinvenuto una indiretta testimonianza delle maggiori prestazioni che l'Arma è stata posta in condizione di dare attraverso il qualificante addestramento che la brigata meccanizzata ha raggiunto e la disponibilità di armamento e di mezzi che ne fanno un validissimo strumento difensivo ed offensivo. Ma ciò finisce col costituire motivo di elogio per il generale de Lorenzo, al quale, del resto, il senatore Parri nel piano organizzativo si è senza riserve associato.

È in questo senso fascinosa l'immagine che il senatore Parri dà dell'arma dei carabinieri, cioè di "un esercito nell'esercito"; ma essa è accettabile solo a patto che se ne voglia evidenziare la coesione organizzativa, l'ammodernamento tecnico-meccanico, l'armamento moderno che la mantenga al livello di "prima arma" dell'esercito, livello che istituzionalmente le è stato da sempre assegnato. Si aggiunga che si è sempre ricollegato a qualsiasi organizzazione di notevole forza un profilo di potenza, che, nel campo militare, diviene certamente più palese, e a taluni, inclini all'allarme, appare come ossessiva minaccia.

Anche il capo di stato maggiore della marina, anche il capo di stato maggiore dell'aeronautica e soprattutto il capo di stato maggiore dell'esercito dispongono di forze armate che, se impiegate eversivamente, metterebbero in pericolo le nostre istituzioni democratiche; ma da ciò nessuno ha mai fatto discendere la consegna della smobilitazione dell'apparato difensivo della nazione.

Il senatore Parri, infatti, ha trattato l'argomento non sotto il segno della sua sintomaticità, bensì sotto quello del fatto obiettivo di una disponibilità, nell'ambito del potere del generale de Lorenzo, di uno strumento tale che, concorrendo una volontà criminosa avrebbe potuto garantire il successo nella eventualità di un progetto eversivo.

Ora, pur condividendo il giudizio di fondo del senatore Parri sul livello addestrativo e sulla potenza difensiva e offensiva raggiunta dall'Arma anche, e soprattutto, attraverso la brigata, va però considerato che quanto al suo movimento unitario, ne è stata universalmente smentita la possibilità.

c) Certo, in caso di guerra, la brigata meccanizzata si presta ad un duplice impiego.

Il primo sembra istituzionalmente il principale; è quello di costituire un sostegno ai corpi di arresto dell'azione sviluppata da reparti paracadutati dal nemico; a tal fine è provvida la dislocazione regionale dei battaglioni meccanizzati ed in parte muniti anche di carri armati. Il secondo considera le operazioni belliche di schieramenti

massicci contrapposti; in tal caso la brigata potrebbe anche essere chiamata in via teorica ad assolvere dei compiti in senso unitario, a disposizione delle armate allineate al fronte di guerra. I battaglioni — per ipotesi — ben potrebbero essere riuniti, venendo trasportati dalle ferrovie fino ai luoghi di impiego, con piani logistici certamente complessi e pesanti. Ma il punto essenziale, anche per queste possibilità di manovra, rimane fermo: tutto ciò non sarà mai possibile, senza l'autorizzazione esplicita del Ministro dell'interno e perciò dei prefetti, perché — come si è ampiamente riferito nei capitoli IV e V del titolo terzo del Libro III — il potere dispositivo sull'impiego e sui trasferimenti dei battaglioni della brigata meccanizzata appartiene, in modo esclusivo, ai prefetti.

I battaglioni della brigata meccanizzata non possono muoversi, neppure temporaneamente, dalle loro sedi se preventivamente i prefetti, espressamente richiesti di concedere il permesso, non lo hanno disposto, anche se dovesse trattarsi di esigenza addestrativa. Compete solo ai prefetti rinunciare ai reparti di stanza nelle loro province o nelle loro regioni.

d) La manifestazione militare del 14 giugno, celebrativa del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, ha dato luogo a qualche commento critico ed ha favorito alcune fantasiose illazioni.

A cominciare dall'ordine del giorno, per l'occasione stilato dal comandante generale de Lorenzo, nel quale il raffinato moderno gusto letterario del senatore Parri non poteva mancare di rinvenire le tracce di una retorica da "proclama". Ma è giusto precisare che il senatore Parri, con la sua gustosa battuta, non intese proporre una questione di prova del disegno criminoso diretto al colpo di Stato; sarebbe stato contro il suo noto buon senso e garbo critico. Egli non volle tralasciare la buona occasione per aggiungere, con sottile vena ironica, una pennellata di colore nella ricostruzione del personaggio, dei suoi modi, dei suoi affetti, della eruzione del suo spirito, delle immagini della sua fantasia.

Piuttosto si è molto discusso, anche in Commissione, della nutrita presenza a Roma dei reparti della brigata meccanizzata dal mese di maggio sino al 18 giugno.

Va subito notato che in rapporto a tutta la sua efficienza, si tratta sempre di una parte, nemmeno preponderante, della brigata. La ragione di tale presenza va posta in connessione con due manifestazioni militari: quella del 2 giugno, manifestazione nazionale per celebrare la Costituzione repubblicana, e quella, che in un primo tempo venne

fissata per il 7 e poi rinviata al 14 giugno, per celebrare il 150° anniversario della fondazione dell'Arma.

Quest'ultima manifestazione impegnò profondamente l'Arma e particolarmente il generale de Lorenzo che ne era comandante, perché se la solennità da celebrare non era ordinaria, la personalità di de Lorenzo, d'altra parte, non poteva non rimanerne influenzata; per le sue particolari caratteristiche di capacità organizzativa, di brillante efficienza e di prestigio, egli dovè meditare sulla opportunità di dare un ammirato saggio con cui imporsi al riconoscimento di coloro i quali, più tardi, sarebbero stati chiamati a designare il nuovo titolare della più alta carica dell'esercito. Abbiamo già detto che la solennità e la perizia tecnica, in tali occasioni dimostrate da tutti i complessi dei corpi che parteciparono alla manifestazione, meritavano il generale elogio. Ciò che non può costituire certamente un torto, bensì motivo di orgoglio per tutti, dagli ufficiali ai militari dell'arma benemerita; dal suo comandante ai suoi allievi.

Si è rilevato con fondamento che la richiesta del Quirinale di rinviare la manifestazione e la conseguente decisione erano note al comandante sin dagli ultimi di aprile: ciò è provato dalla corrispondenza intercorsa tra il comando e la scuola allievi, in cui già si fa menzione del rinvio.

Si tratta in tutto di sette giorni; ma un pur così breve rinvio, non essendone da tutti conosciuti i motivi, ha destato addirittura sospetti, quasi che esso fosse stato predisposto per tenere, per il maggior tempo possibile, i reparti dell'Arma nella capitale!

È stato chiarito, in modo documentalmente ineccepibile, che il rinvio fu dovuto agli impegni che il Capo dello Stato aveva assunti per il 7 giugno, e che, quindi, esso fu promosso dal Quirinale. Nel IV titolo del precedente Libro sono stati riferiti testualmente i messaggi intercorsi tra il Quirinale e la Presidenza del Consiglio, e tra questa e il comando generale; e le conseguenti disposizioni date ai corpi.

Dal grafico delle presenze della brigata meccanizzata nella rivista del 2 giugno ed in quella del 14 giugno, appare documentato che le forze affluirono, a mano a mano, dal 28 aprile al 5 maggio fino alla data della manifestazione.

Per una manifestazione così impegnativa occorre gran tempo per la messa in ordine di tutta l'attrezzatura, di tutti i mezzi meccanici (controlli, verniciature, riparazioni) necessari per le esercitazioni e le manovre.

Non si vede come, dall'arrivo di alcuni reparti nei primissimi di maggio, si possa desumere l'indizio di una predisposizione di un colpo di Stato. Peraltro, nel mese di maggio e specialmente nella prima quindicina di giugno, la situazione politica appariva già sistemata, per le iniziative prese dal Presidente del Consiglio, onorevole Aldo Moro, sboccate in una precisa intesa, come si è ampiamente illustrato nel primo titolo del precedente Libro; perciò la permanenza a Roma di alcuni reparti della brigata non avrebbe trovato destinatari, in senso deterrente.

In ogni modo sull'argomento è decisiva e dirimente la seguente documentata circostanza: tutti i reparti mobilitati per la manifestazione, tutti i mezzi, le persone ed i militari pervenuti a Roma, nessuno escluso, appena finita la manifestazione — e cioè all'indomani medesimo, senza concedersi un giorno di riposo — furono restituiti ai loro battaglioni di partenza, nelle loro sedi, con una predisposizione di itinerari e mezzi che rimontava, naturalmente, a prima, e cioè rientrava nel programma logistico della manifestazione.

Il rientro dei reparti alle loro sedi avvenne dal 15 giugno al 18 giugno; la crisi scoppiò 10 giorni dopo, quando i reparti erano già in sede, da dove non si mossero più.

3) *Epigoni critici - Il parere dei più - Conclusione.*

a) Alcuni elementi correvi dell'ambiente militare sono tuttora irremovibili nella condanna della brigata, perché, secondo la loro valutazione, essa praticamente non è servita a nulla, sarebbe un'artificiosa montatura, una messa in scena volta ad ampliare il ruolo dei generali e dei colonnelli, gli organici dell'Arma, per la sistemazione e la soddisfazione di qualche legittima ed impaziente attesa di carriera; inoltre sarebbe servita al generale de Lorenzo come supporto giuridico per potenziare le funzioni del comandante dell'Arma, ai fini dei futuri sviluppi della sua carriera, che sarebbe stata agevolata dall'acquisito superiore comando di un'altra formazione militare.

La Commissione rileva il radicale contrasto tra le precedenti tesi e quest'ultima, che immiserisce la portata dell'iniziativa, riducendola ad un espediente burocratico.

La Commissione non intende scendere nella polemica su tale piano; ciò non rientra nel suo compito e contrasterebbe con la sua dignità. Basti qui constatare che, se anche ciò fosse vero, costituirebbe un ulteriore elemento per smentire il sospetto che la costituzione

della brigata meccanizzata sia stata concepita e voluta come predisposizione di uno strumento valido per la realizzazione di un mutamento eversivo dell'ordine costituzionale o politico dello Stato.

Dovremmo aggiungere che gli stessi ufficiali che avevano sollevato qualche dubbio, come il generale Pietro Loretelli, il generale Giovanni Celi e il colonnello Dino Mingarelli, hanno tenuto a rettificare le loro iniziali osservazioni e divergenze; mentre è stato unanime, da parte di tutti gli altri ufficiali interrogati, il consenso, anzi, la presa d'atto dell'opportunità della iniziativa e dei vantaggi d'ordine tecnico-addestrativo che essa ha arrecato all'Arma.

Soprattutto va segnalato il giudizio espresso dal capo di stato maggiore della difesa *pro tempore*, generale Aldo Rossi, e dal capo di stato maggiore dell'esercito *pro tempore*, generale Giuseppe Aloia, i quali si sono largamente soffermati sui benefici che la costituzione della brigata ha reso all'Arma in genere, ai battaglioni che la compongono in particolare: ed hanno chiarito i principî e le ragioni che mossero lo stato maggiore ad autorizzare la realizzazione di una iniziativa che da tempo era sostenuta nell'ambito dell'Arma.

b) Ecco perché nella Commissione non sorge un solo dubbio sulla legittimità, sulla opportunità, sulla insospettabilità della costituzione della brigata meccanizzata e sulle manifestazioni celebrative del 150° anniversario dell'Arma.

Soltanto per concludere, annoteremo che la brigata meccanizzata è ancora in vita e a nessuno viene in mente di proporle lo scioglimento: ciò costituisce la riprova dell'assoluta indifferenza di quella "presenza" rispetto agli avvenimenti del giugno-luglio 1964.

CAPITOLO UNDICESIMO

LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI POTERE

1) *Introduzione.*

a) Questo argomento è uno dei più polemici, sia quanto al suo profilo, sia in riferimento ai risultati degli accertamenti, perché si invischia nelle polemiche di costume, tanto ardenti nel nostro momento politico.

Non si vuol dire che il tema sia nuovo nella storia; la formazione dei gruppi di potere è riscontrabile in tutti gli avvenimenti politici ed economici ed in tutte le forme di Stato; essa si lega alla insopprimibile tendenza dell'uomo di dominare il settore particolare in cui opera. In un certo senso, e dentro certi limiti, si può anzi dire che il fenomeno sia fisiologicamente connaturale all'attività dell'uomo — pubblica o privata che sia — quasi che ne abbisogni, come spinta al movimento.

I collegamenti con "organi fiduciari" o con "persone di fiducia" — nel campo tecnico o in quello morale — sono, infatti, normalmente necessari per un efficiente funzionamento dell'attività di comando. Le intese ascendenti o discendenti, le correlazioni collaterali, quando si mantengano nei giusti limiti e siano animate dal buon proposito, costituiscono una essenziale premessa di avvedutezza e rivelano le caratteristiche di capacità organizzativa che, se ineluttabili nell'attività privata, diventano *conditio sine qua non* abilitante la preposizione di un soggetto al comando dei grandi complessi finanziari, economici, industriali, commerciali ed, ancor più e con maggiori responsabilità, a pubblici compiti amministrativi, militari o politici. Ma il dato fisiologico trasmoda in quello patologico allorché le intese vivano nel ristretto, ambizioso disegno dei partecipanti di assicurarsi il dominio personale o di gruppo, con la compressione dei diritti, la umiliazione delle competenze, la estromissione delle capacità altrui, attraverso la tessitura di una rete asfissiante che, estendendosi ed intensificandosi, porta all'avvento di oligarchie opprimenti e pericolose. Il loro formarsi e consolidarsi contrasta con le elementari norme della deontologia politica e amministrativa, con il ricambio sociale ed inoltre costituisce una indubbia minaccia per lo stesso regime democratico.

b) Contro il generale de Lorenzo si sono formulati i seguenti espliciti addebiti:

1) di avere sfruttato il suo comando nel S.I.F.A.R. per costituirsi una posizione di potere personale che serrava, come in una tenaglia ricattatoria, i gangli politici e militari della Nazione;

2) di avere nel comando generale dell'arma dei carabinieri consolidato tale posizione di forza, circondandosi di persone di stretta fiducia, richiamate dal S.I.F.A.R. ed adottando criteri discriminatori: deprimenti e persecutori verso coloro che, non essendosi sot-

tomessi al suo potere, venivano esposti ad un esoso regime di spionaggio e di delazione; e, per converso, di vantaggi, di privilegi illegittimi ed ostentati verso i suoi "fidi";

3) di avere formato un "gruppo di potere" con i dirigenti del S.I.F.A.R., preconstituendo in quel comando la sua successione nella persona di un suo protetto, a lui legato con vincoli di gratitudine, e cioè il generale Viggiani, che, per l'occorrenza, era stato da lui favorito per la promozione al grado di generale, con violazione non solo dei regolamenti ma anche della legge penale; e di avere, poi, preconstituito, con gli stessi sistemi, la successione del Viggiani nella persona del generale Allavena, anch'egli a lui legato da vincoli di gratitudine, essendo stato, per l'occorrenza, promosso generale in termini e modi che suscitarono lo scandalo. Attraverso costoro sarebbe riuscito a mantenere il pieno dominio sul S.I.F.A.R., come se mai avesse dismesso quel comando.

2) *Addebiti mossi al generale de Lorenzo quale capo del S.I.F.A.R.*

a) Gli addebiti che si muovono al generale de Lorenzo per gli abusi che avrebbe commesso al comando del S.I.F.A.R. sono fondati esclusivamente sulle affermazioni del generale Beolchini, presidente della Commissione ministeriale d'inchiesta, il quale così si espresse:

« Praticamente il S.I.F.A.R. aveva creato un vero e proprio gruppo « di potere, in quanto, attraverso alcune compiacenze in tutti i posti chiave del ministero e degli stati maggiori, otteneva il risultato che non fossero mai frapposte difficoltà ed ostacoli a quanto veniva attuato nell'interno del S.I.F.A.R... È documentata l'influenza diretta del generale de Lorenzo sui successori ».

L'onorevole de Lorenzo ha impugnato tale giudizio, sostenendo che esso non rispetta la verità dei fatti e delle risultanze, ma fu prefabbricato per rispettare un compromesso politico; tanto è vero che — soggiunge l'onorevole de Lorenzo — il Governo, prima della stesura definitiva della relazione Beolchini, gli inviò un autorevole componente della Commissione, il dottor Lugo, presidente della V sezione del Consiglio di Stato, con compito di conseguire le sue dimissioni volontarie ed accaparrarsi il silenzio, offrendogli compensi altissimi, come la nomina ad ambasciatore ed altro.

La conversazione svoltasi tra il generale de Lorenzo, allora capo di stato maggiore dell'esercito, e il consigliere di Stato dottor Lugo, era stata registrata su un nastro magnetico che dall'onorevole de Lorenzo venne esibito in tribunale; la Commissione parlamentare lo sequestrò, inviandolo al Governo per le censure di quelle parti che fossero risultate oggetto di segreto politico o militare. Purtroppo, il Governo ha dichiarato di non poter trasmettere alla Commissione la traduzione di alcuno stralcio di esso, affermando, nella sua responsabilità, che esso conteneva rivelazioni di notizie coperte da segreto di Stato.

Tale inatteso, imprevedibile esito del sequestro, impedisce alla Commissione di controllare quanto l'onorevole de Lorenzo ha dedotto per infirmare la autorevolezza dell'aspro giudizio conclusivo contenuto nella relazione Beolchini, giudizio che stranamente contrasta anche con quello — parimenti inatteso ed imprevedibile — del senatore Jannuzzi, il quale, dando una manifestazione del suo libero carattere, ha così depresso alla Commissione:

« Sono profondamente convinto che il generale de Lorenzo ha fatto molto bene il suo mestiere come capo dei servizi segreti ».

b) Comunque stiano le cose, la Commissione, senza per altro voler porre in dubbio che il generale de Lorenzo, nella sua lunga permanenza al comando del S.I.F.A.R., abbia potuto istituire complessi rapporti con molti settori della vita politica, amministrativa ed economica, tuttavia è d'avviso che sul merito delle cosiddette deviazioni del S.I.F.A.R. non poteva promuovere alcuna indagine, né può esprimere alcun giudizio, appartenendo tale compito ad altri organi. Alla Commissione parlamentare non è consentito entrare nella materia che fu oggetto dell'inchiesta Beolchini. Essa terrà conto delle indicazioni che vi si contengono circa le straripanze del S.I.F.A.R. dai suoi compiti di istituto, soltanto ai fini del mandato che le incombe di proporre una eventuale ristrutturazione del Servizio di informazioni della difesa (S.I.D.) a norma della lettera *c)* dell'articolo 1 della legge istitutiva. Ma l'accertamento approfondito ed il giudizio definitivo di tali fatti spetta agli organi disciplinari già legittimamente investiti; mentre alla Commissione parlamentare — sempre ai fini del voto di legge che dovrà esprimere — basterà prendere atto della relazione, considerando i suoi accertamenti come indicazioni semplicemente fenomeniche, senza entrare nel merito di esse.

La Commissione parlamentare rileva, però, che comunque si vogliano assumere gli aspetti problematici sopra menzionati, è certo,

tuttavia, che non può rinvenirsi alcun nesso diretto o indiretto tra i fatti di cui si dà carico al generale de Lorenzo, quale capo del S.I.F.A.R., e gli avvenimenti del giugno-luglio 1964. E ciò per il duplice motivo che le accuse inerenti alla condotta del generale de Lorenzo quale capo del S.I.F.A.R. sono, nei riflessi degli avvenimenti del giugno-luglio 1964, generiche e per altro si inquadrano in tempi, occasioni, ed hanno oggetto, assai lontani dalla materia che cade sotto l'inchiesta della Commissione parlamentare.

3) *Addebiti mossi all'onorevole de Lorenzo quale comandante generale dell'Arma.*

a) L'addebito mosso al generale de Lorenzo di essersi circondato — all'atto della assunzione del comando generale dell'Arma — di persone di fiducia, appare in sé e per sé tanto semplicistico da non meritare nemmeno confutazione.

È ovvio che chiunque si ponga all'esercizio di delicati comandi di qualsiasi carattere — politico, militare, amministrativo, economico — sceglie i suoi intimi collaboratori (segretari particolari, capi di gabinetto, capi di stato maggiore, ecc.) nell'orbita di una fiducia particolare, perché gli organi di diretta collaborazione finiscono col coinvolgerne la responsabilità.

b) Ha sollevato un certo rumore il richiamo, che il generale de Lorenzo effettuò al comando dell'Arma, di alcuni suoi collaboratori estranei al corpo dell'arma dei carabinieri, prelevandoli dal S.I.F.A.R.; si tratta del tenente colonnello Pierangeli, del tenente colonnello Martini e del tenente colonnello di amministrazione Luigi Tagliamonte.

I primi due vennero assegnati a rami squisitamente tecnici, cioè ai servizi automobilistici il primo, al servizio trasmissioni il secondo; per i quali servizi essi dimostravano una particolare perizia. Può così giustificarsi la su menzionata richiesta del generale de Lorenzo, nell'atto di assumere il comando di un'arma al cui corpo non apparteneva (provenendo egli dall'esercito), con la necessità di dover procedere al primo assetto organizzativo del comando. Quanto al tenente colonnello di amministrazione Luigi Tagliamonte, si è accesa un'aspra contesa polemica, poiché dal suo distacco dal S.I.F.A.R., senza che ne avesse dismesse le funzioni di

capoufficio di amministrazione, si è argomentata una specie di *confusio* tra la cassa del S.I.F.A.R. e quella del comando generale.

Nel titolo II del Libro precedente, la circostanza è già stata chiarita in ogni suo aspetto particolare. Ricordiamo che il tenente colonnello Luigi Tagliamonte, in effetti, venne provvisoriamente distaccato dal S.I.F.A.R. al comando generale dell'Arma in attesa del provvedimento di trasferimento; quando esso fu disposto, il S.I.F.A.R., a sua volta, lo volle mantenuto nel suo incarico di capoufficio di amministrazione, ancora per qualche mese, evidentemente per lo stralcio della contabilità. Ma nessun elemento di prova si è mai indicato circa la sospettata confusione tra i due bilanci (S.I.F.A.R. - comando generale dell'Arma); essa, peraltro non poteva consumarsi. Infatti, il tenente colonnello Tagliamonte non ebbe al comando maneggio di denaro; egli prestò attività di consulente per l'impostazione del bilancio preventivo e per la ricognizione delle fonti legislative e regolamentari che dovevano giustificare gli attesi rimpinguamenti. Abbiamo anche appreso, riportando nel precedente Libro una larga documentazione, che la sua consulenza fu effettivamente utile.

c) Ma certamente non risiede in questi particolari, piuttosto inclinatori al pettegolezzo, il vero interesse accusatorio dell'addebito, bensì nel quadro d'insieme: sia nella imputazione delle discriminazioni persecutorie, che si assume egli abbia operato contro coloro che ancora mantenevano una loro personalità; sia nei privilegi scandalosi che, per converso, avrebbe, con violazione delle norme amministrative e penali, elargito a coloro che gli professavano una aperta sudditanza.

Il colonnello Mingarelli, già suo capo ufficio operazioni al comando generale, sintetizzò in un episodio personale il temperamento del generale de Lorenzo: quando il comandante generale prese atto del dissenso critico del suo capo di stato maggiore, gli avrebbe detto: « Io non voglio accanto a me dei soloni, ma dei piantoni ».

Il generale Zinza, il generale Aurigo, il generale Grassini, il generale Cento, il generale Celi, il colonnello Bittoni ed altri ufficiali attribuiscono al generale de Lorenzo drastici trasferimenti, in forma talvolta precipitosa ed immotivata, o, come si dice in gergo militare, "a tamburo"; molti degli ufficiali superiori su citati sottolineano che il generale de Lorenzo aveva costituito una rete di spionaggio interna, affidata a persone senza scrupoli e vendicative, e perciò gli addebitano di aver creato nell'Arma un clima di sospetto.

Lo stesso generale Zinza, però, annota che, purtroppo, « nell'ambiente militare si stabiliscono delle odiose antipatie per questioni « di carriera »; e soggiunge: « Il generale de Lorenzo era un generale roseo. Quando venne nell'Arma, vi venne a bandiere spiegate ed « acclamato con grande entusiasmo; e fece molto bene ».

Ed il colonnello Bittoni, ancor più critico del Mingarelli, aggiunse che si rivelò « un grandissimo organizzatore » e che « potenziò l'Arma in maniera formidabile », concludendo: « Ritengo il « generale de Lorenzo una persona del tutto superiore al livello normale e penso che (nei trasferimenti ordinati) fosse in buona fede « perché si fidava troppo ».

Il colonnello Mingarelli, che pure entrò in grave conflitto col generale de Lorenzo, sì da essere rimosso dall'incarico di capo ufficio operazioni al comando generale, con pregiudizio — siccome egli afferma — della sua carriera, tenne a precisare che il congedo dall'importante ufficio del comando generale avvenne nel seguente modo: dopo l'attestazione formale che un capo ufficio operazioni più capace dello stesso Mingarelli il generale de Lorenzo non lo avrebbe trovato, restando fermo però che essi non riuscivano a lavorare insieme, il generale de Lorenzo concluse il congedo con la proposta che il colonnello si scegliesse il posto che più desiderava; venne così assegnato a capo di stato maggiore della 1^a divisione, la Pastrengo di Milano. Il Mingarelli non ha esitato, con lealtà di soldato, ad aggiungere che, nonostante il suo atteggiamento critico e di profonda divergenza con le direttive del comandante generale dell'Arma, egli, più tardi, di fronte alle di lui realizzazioni, cambiò opinione. Vale la pena di ricordare le sue testuali parole:

« Successivamente vi furono realizzazioni positive; il mio giudizio cominciò a modificarsi: cominciavo io stesso a convincermi « che la posizione errata era la mia. Quello che stavo vedendo era « decisamente favorevole. Vi erano persone le quali inizialmente « erano contro e che, rivedendo con una specie di autocritica se « stessi, si mettevano in linea ».

Il giudizio è condiviso dal generale Guido Grassini che nella lista dei deponenti è il più severo contro il generale de Lorenzo: egli, dopo le critiche, testualmente soggiunge: « Il bilancio materiale poteva essere attivissimo. Aveva fatto delle buone cose ».

Del resto, a tale giudizio si sono associati l'onorevole Andreotti, ministro della difesa *pro tempore*, esprimendosi testualmente:

« Penso che fosse da preferirsi (nella nomina a capo di stato maggiore dell'esercito) un altro generale. Ma questo non aveva niente di svalutativo nei confronti del generale de Lorenzo. Io lo ritenevo più idoneo a comandare l'Arma ».

Infine sono notevoli, sempre a tale proposito, i giudizi del senatore Parri e del senatore Jannuzzi.

Il senatore Parri definisce « notevoli » le qualità e capacità realizzatrici del de Lorenzo.

Del senatore Jannuzzi abbiamo riportato il giudizio positivo espresso nei riguardi del generale de Lorenzo per il suo comando nel S.I.F.A.R. Per quanto riguarda il comando dell'Arma, egli così si espresse: « Ha fatto dell'arma dei carabinieri un'arma, una cosa che non era prima ».

Si può concludere che è pacifico, per tutte le voci, nessuna esclusa, che sotto il comando del generale Giovanni de Lorenzo l'Arma si elevò di tono, sia nel prestigio che nell'organizzazione.

Infatti, le critiche mossegli riguardano soltanto il suo comportamento verso alcuni comandanti di alto grado e la drasticità dei trasferimenti. Tutto ciò venne dalla Commissione parlamentare contestato all'onorevole de Lorenzo; questi precisò, anzitutto, di avere consegnato al riguardo una nota al generale Lombardi, che, però, gliela restituì, non ritenendo che il problema rivestisse alcuna importanza.

Alla Commissione parlamentare, il generale de Lorenzo sottolineò che, considerato il numero dei trasferimenti effettuati ed il loro rapporto percentuale con le forze dell'Arma, se ne ricavava un andamento del tutto normale, e che, in ogni modo, i trasferimenti, quando non furono dovuti ad esigenze di servizio, riguardarono o motivi di ordine tecnico, o motivi intimi di carattere personale, per i quali il generale de Lorenzo testualmente soggiunse che forse gli stessi ufficiali gliene erano rimasti grati.

Comunque, tale addebito avrebbe meritato la contestazione specifica dei singoli trasferimenti, se la Commissione avesse ritenuto di indugiare sul comportamento del generale de Lorenzo e sulla sua impronta di comando: ma, come è ovvio, la materia trascende i compiti propri di questa Commissione e riporta il problema nella sede che gli è propria, dei procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione ministeriale all'uopo nominata.

4) *Addebiti mossi al generale de Lorenzo per aver formato un gruppo di potere.*

a) Il punto centrale degli addebiti, che ha interessato specialmente la Commissione è, invece, costituito dall'imputazione secondo cui egli avrebbe formato un "gruppo di potere" attraverso l'asse S.I.F.A.R.-comando dell'arma dei carabinieri, in ciò avvalendosi di una serie di espedienti che gli avrebbero reso possibile di garantire l'avvicendamento al comando del S.I.F.A.R., dopo che egli lo aveva lasciato, di persone di sua stretta fiducia, la cui rapida ascesa di carriera sarebbe stata determinata proprio per appagare questa sua esigenza di conservare la disponibilità del S.I.F.A.R.

b) Dagli accertamenti condotti, sembra che, in effetti, non possa dubitarsi che la nomina del generale Viggiani a capo del S.I.F.A.R. sia stata caldeggiata dal de Lorenzo; ma non solo da lui; quanto meno anche dal generale Aloia, dal quale il Viggiani era stimato.

Per altro, sembra che il generale Allavena abbia potuto percorrere la sua brillante carriera senza incontrare eccezione da parte di alcuno. Non infondatamente il generale de Lorenzo ha rilevato che per bloccare la promozione del generale Allavena sarebbe bastata la pallina nera di un solo membro della Commissione di avanzamento, poiché, nel caso particolare, si richiedeva l'unanimità del voto segreto. Eppure non se ne ebbe alcuna, nemmeno quella del generale Beolchini, che, a dire del de Lorenzo, faceva parte di quel collegio scrutinante.

c) Quanto poi alle polemiche acrimoniose accesesì attorno al cosiddetto sistema di "equipollenza", che sarebbe stato instaurato dal generale de Lorenzo per facilitare la carriera dei personaggi a lui fedeli, va precisato, anzitutto, il contenuto di tali provvedimenti.

Quando il generale de Lorenzo era ancora capo del S.I.F.A.R., ritenne che l'attività direttiva prestata in taluni uffici del servizio dovesse essere considerata equipollente all'esercizio di un comando presso reparti o formazioni militari, cioè equiparata alla condizione necessaria posta ad ogni ufficiale per la sua ascesa a determinati gradi della carriera militare.

Non inopportunamente l'onorevole de Lorenzo ha rilevato che il provvedimento non costituì una novità da lui introdotta, ma un anello della lunghissima catena, esistente in tutti i rami delle forze armate, che è valsa a determinare provvedimenti molteplici con va-

riazioni frequentissime e contrastanti, appunto per adattarsi a soluzioni specifiche che, di volta in volta, fossero state considerate degne di attenzione e di soddisfacimento. Nel Libro precedente e nel citato titolo II di esso, al capitolo primo, abbiamo citato i provvedimenti susseguitisi nel tempo, prima e dopo il comando esercitato nel S.I.F.A.R. dal de Lorenzo. Riteniamo di non riprodurli, per brevità, riportandoci però a quanto già abbiamo scritto in proposito.

d) Si è quasi plebiscitariamente rilevato che, sotto la gestione del generale de Lorenzo, la frequenza di ufficiali del S.I.F.A.R. al comando fu assai più intensa che nel passato.

Ciò, tuttavia, potrebbe dar luogo a diverse spiegazioni, una delle quali è certamente quella prospettata a carico del de Lorenzo, e cioè che egli abbia voluto mantenere, e di fatto sia riuscito a mantenere, una posizione di dominio nell'ambiente del S.I.F.A.R. a causa del lungo comando, della intensa impronta che egli vi aveva dato e della lunga consuetudine con quegli stessi ufficiali dei quali aveva concorso a favorire la carriera; sicché il prestigio a cui era pervenuto e la gratitudine dei beneficiati avevano potuto rendere particolarmente influente il suo giudizio e prontamente appagate le sue sollecitazioni.

Cionondimeno, è difficile pervenire alla conclusione che il generale de Lorenzo abbia continuato ad esercitare un vero e proprio potere di disponibilità sul S.I.F.A.R. Il generale Viggiani prima, ed il generale Allavena dopo, non erano privi di una loro personalità; per altro la loro dipendenza diretta dal capo di stato maggiore della difesa e la eventuale interferenza in tale dipendenza del solo capo di stato maggiore dell'esercito, non potevano non giocare il loro ruolo, specialmente se si tiene presente l'incisivo peso della personalità del generale Aloia, capo di stato maggiore dell'esercito, la cui ascesa alla carica di capo di stato maggiore della difesa era non soltanto prevista, ma scontata.

Pertanto, se è indubbio che i rapporti tra il S.I.F.A.R. e il comando dei carabinieri, quando questo venne assunto dal generale de Lorenzo, poterono essere più facili, più correlati, più vicendevolmente influenzabili, per i precedenti personali dei preposti al S.I.F.A.R. e ai suoi vari servizi, tuttavia la consuetudine di rapporti tra i due comandi è normale e deve considerarsi soltanto pettegolezzo il rimarco di qualche ufficiale circa il fatto che gli uomini del S.I.F.A.R. venissero ricevuti, talvolta, con precedenza sugli altri uf-

ficiali dei carabinieri, per i quali, in tal caso, non si sarebbe rispettato il turno di udienza. A parte la considerazione che — trattandosi di personale addetto ad altro servizio — per altro delicatissimo — appare logico che il turno di udienza fosse determinato o da ragioni obiettive di servizio (certamente ignorate da coloro che eventualmente si sono lagnati) o da consuetudine protocollare di cortesia, bisognerebbe conoscere le circostanze specifiche, i motivi degli incontri, per desumere un giudizio tendente a stabilire una specie di fusione dei servizi del S.I.F.A.R. col comando generale dell'Arma, o l'incombenza dell'una struttura sull'altra, a detrimento dei compiti di istituto e del funzionamento dei comandi.

5) *Le conclusioni della Commissione parlamentare.*

Concludendo, la Commissione ritiene fondato l'addebito, sia pure in termini generici, che il generale de Lorenzo, comandante dell'Arma, abbia alterato, in qualche modo, il rapporto di equilibrio tra i servizi del S.I.F.A.R. e i compiti dell'arma dei carabinieri.

La Commissione non può che deplorare tale inconveniente e ne terrà conto nella parte di questa relazione che si occuperà della ristrutturazione del servizio di informazioni, avendo cura di sottolineare come sia indispensabile, anzitutto, che l'incarico di comando del servizio di informazioni debba essere preservato dalla tentazione di una strumentalizzazione di esso per vantaggi personali di carriera, dato che gli interventi di carattere informativo possono prestarsi a rappresaglie o, quanto meno, ad interferenze in tanto più subdole in quanto rimangono segretissime. Deve essere, altresì, tutelato l'interesse di carriera di coloro che prestano servizio presso il S.I.D., ma non già con posizioni di *ius singulare*, che sinora hanno avuto la caratteristica di provvedimenti *ad personam* e perciò confinano con la sfera dell'arbitrio e non possono non determinare particolari vincoli.

L'intesa tra un organismo come il S.I.D. e l'Arma che ne è l'organo esecutivo, è certamente auspicabile, anzi deve essere tutelata e garantita; ma d'altra parte, l'autonomia dei due Servizi deve essere assicurata, poiché nel sistema dell'amministrazione italiana il pluralismo, anche se talvolta è affliggente per le inevitabili antitesi di corpi o di amministrazioni, che si producono nell'ambiguità e negli appetiti di competenze, tuttavia realizza un necessario con-

trollo destinato a sviluppare in meglio i criteri tecnici, nonché a preservarli, nel piano del costume: cioè in quello della correttezza morale, politica ed amministrativa.

Ma, ciò detto, si resta alquanto lontani dalla formazione del cosiddetto "gruppo di potere", non già nel senso della conventicola di persone che mutuamente si sostengano e si favoriscano, ma nel senso di un gruppo che incomba sui poteri dello Stato, impedendo la libera determinazione dei suoi organi.

Le intese tra il generale de Lorenzo da una parte e il generale Viggiani, il generale Allavena e qualche ufficiale subalterno dall'altra, non si vede come possano, nel piano sintomatico, assurgere a indizio dal quale si deduca, ineluttabilmente, un programma di carattere eversivo: quello, cioè, di un generale che si protenda ad una organizzazione sovvertitrice dell'ordine costituzionale e dell'equilibrio politico esistente nella nazione e si prepari ad una esperienza boulangista, cioè ad un suo personale avvento politico.

Certo, se la prova specifica avesse potuto fornire un elemento qualsiasi di queste intenzioni (una confidenza, un'intesa, una dichiarazione sia pure indiretta) il potere acquisito dal generale de Lorenzo avrebbe assunto una specifica, sebbene virtuale, qualificazione; ma in sé e per sé, l'acquisto di un potere, il suo consolidamento nell'ambito delle forze militari, la stessa tela politica che il generale de Lorenzo andava tessendo con tutti i settori della vita italiana, ben possono intendersi come confluenti nella brama carrieristica dello stesso generale che, infatti, dal S.I.F.A.R. si vide aperta, con unanime consenso, la via al comando generale dell'Arma e da questa alla carica di capo di stato maggiore dell'esercito, con il palese programma di pervenire al grado supremo di capo di stato maggiore della difesa. Forse sono espressive a tale proposito le parole del Perinetti, peraltro non tenero verso il generale de Lorenzo, il quale così condensò il suo giudizio: « Obiettivo costante del generale de Lorenzo era di aprirsi la strada, con qualsiasi mezzo ».

Ove si volesse insistere sulla mera possibilità di altri scopi in alternativa, trattandosi di indizio, già il prospettare molteplici interpretazioni toglierebbe alla circostanza la univocità richiesta perché le deduzioni logiche possano assurgere ad elementi di prova.

Ai fini particolari della nostra indagine — lasciando all'organo competente già investito della materia, e cioè alla Commissione ministeriale disciplinare, la valutazione del comportamento, nel piano strettamente militare, del generale de Lorenzo sia come capo del

S.I.F.A.R., sia nell'esercizio di comando dell'arma dei carabinieri — la Commissione rileva che le circostanze dedotte e ampiamente riassunte nel titolo II del precedente Libro di questa relazione inducano a ritenere sussistente il fatto della costituzione di un "gruppo di potere", formatosi attorno al generale de Lorenzo; ma quanto alle sue reali dimensioni, al suo scopo, la circostanza è rimasta priva di elementi di certezza, mentre appare per lo meno equivoca nella qualificazione dei suoi fini.

Sul primo punto non abbiamo mancato di porre in evidenza, accanto ad elementi negativi deducibili da deposizioni di molti ufficiali (generale Celi, generale Grassini, generale Zinza, generale Gaspari, generale Picchiotti, generale Aurigo, generale Lepore, colonnello Cerica, colonnello Fiore, colonnello Bittoni, colonnello Mingarelli), gli elementi, che nelle stesse deposizioni si rinvennero, per desumere la origine, la natura e gli scopi dell'impronta di comando e del nesso dei rapporti tra il S.I.F.A.R. e l'Arma. Abbiamo voluto, però, evidenziare anche le dichiarazioni in senso nettamente contrario (generale Allavena, colonnello De Julio, lo stesso generale Lombardi), nonché il fascicolo dal quale risultano tutte le tappe della carriera del generale de Lorenzo, fascicolo nel quale si possono rilevare, accanto alle promozioni per merito di guerra e alle decorazioni militari, encomi ed elogi altissimi ed incondizionati.

La Commissione, pertanto, esclude che dalle risultanze in suo possesso si possa, comunque, evincere l'instaurarsi nell'ambito delle forze armate, e più particolarmente dell'arma dei carabinieri di un "gruppo di potere" a carattere politico, proteso alla interferenza nella vita politica e nell'ordinamento costituzionale dello Stato. Le capacità organizzative, il particolare temperamento volitivo e deciso del generale de Lorenzo, i suoi brillanti precedenti militari, gli unanimi riconoscimenti delle sue specifiche competenze fecero di lui un personaggio influente, che nella comune considerazione ben poteva essere destinato alle più alte vette dell'organizzazione militare. Di ciò il generale de Lorenzo certamente era, non meno degli altri, convinto, sì da coltivare in tale direzione una ambizione, per altro giustificabile.

Una tale situazione di consensi che, come l'onorevole Andreotti ha sottolineato, era diffusa in tutti i settori politici, favorì il formarsi attorno a lui di un clima di rispettosa aspettativa dei quadri militari ed il germinare di bramose mire nel *clan* degli immancabili arrivisti con la contrapposizione di altre egualmente valide ambizioni.

Ma questo travaglio, che caratterizza ai vertici le amministrazioni pubbliche, purtroppo consuetamente, è nato, si è svolto e concluso nell'ambito strettamente militare, senza che se ne possano legittimamente dedurre travalimenti, disegni, complotti per la conquista del potere politico nazionale.

CAPITOLO DODICESIMO

IN ORDINE AD UNA IPOTIZZATA INTERFERENZA DEL S.I.F.A.R. SULL'ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

1) *L'articolo di Mario Tedeschi.*

Nella rivista *Il Borghese* del 18 gennaio 1968, a pagina 106, apparve un articolo a firma di Mario Tedeschi. Il titolo dell'articolo era: « Luglio 1964: Segni registrava. I colloqui dell'ex Presidente della Repubblica con gli esponenti politici durante la crisi, registrati, demoliscono la favola del "colpo di Stato". Dove sono finiti i nastri delle registrazioni raccolti dal S.I.F.A.R. ? ».

Nell'articolo, vibrante di passione polemica contro la "favola propagandistica" di un "assurdo colpo di Stato", il dottor Mario Tedeschi afferma la verità essere ben altra, e cioè che "responsabili preoccupazioni per l'ordine pubblico", erano state "trasformate in isteriche apprensioni di un vecchio già minato dal male". Secondo il Tedeschi, tale giudizio era confermato da una "documentazione precisa" rintracciabile nei nastri di un registratore che era stato installato nello "studio del Presidente Segni", nei quali erano stati incisi "tutti i suoi colloqui per la soluzione della crisi"; e ciò appunto perché "troppe volte, amici e nemici, dopo aver dato consigli, si erano tirati indietro" ed "il Presidente era stanco del doppio gioco di molti suoi interlocutori, e voleva, se necessario, poter mettere ciascuno dinanzi la sua responsabilità".

La "rivelazione" del Tedeschi venne ripresa da grandissima parte della stampa nazionale.

2) *La deposizione del senatore Jannuzzi.*

Deponendo dinanzi alla Commissione d'inchiesta, il senatore Raffaele Jannuzzi diede per certa la notizia comunicata da *Il Borghese*,

anche in relazione alla serietà, all'autorità — e quindi alla credibilità — del giornalista che la aveva rivelata. In tale occasione il senatore Jannuzzi svolse le considerazioni che seguono. Con l'assunzione del comando generale dell'Arma da parte del generale de Lorenzo e dell'incarico di capo del S.I.F.A.R. da parte del generale Viggiani, i due organismi avrebbero perduto la loro autonomia e si sarebbero confusi nell'autorità incombente del generale de Lorenzo; l'apprestamento di una attrezzatura di registrazione nel Quirinale, da parte di elementi del S.I.F.A.R., ponevano, di fatto, il generale de Lorenzo nella condizione di controllare i colloqui che nel giugno-luglio 1964 il Presidente della Repubblica andava svolgendo per risolvere la crisi ministeriale.

Secondo il senatore Jannuzzi, era essenziale per il generale de Lorenzo esercitare tale controllo sull'attività presidenziale, non soltanto a fini informativi, ma anche al fine di cogliere il momento giusto per fare scattare il dispositivo preparato.

Naturalmente, anche per tale parte della sua dichiarazione, il senatore Jannuzzi si riferì non a dati di sua diretta conoscenza, bensì a quelli desunti dall'informazione de *Il Borghese*; dati che una sua valutazione critica coordinava con vari altri elementi, alcuni dei quali sono stati sopra esaminati ed altri lo verranno in seguito.

Il senatore Jannuzzi aggiunse di aver ricevuto una velina, speditagli da persona rimasta sconosciuta; in essa era integralmente trascritto uno dei colloqui che nel '64 si sarebbe svolto tra il Presidente della Repubblica ed i Presidenti della Camera e del Senato, secondo la traduzione dei nastri di cui si è discusso.

La Commissione domandò al senatore Jannuzzi se fosse ancora in possesso di tale velina; alla risposta affermativa, invitò il teste a depositarla. Ma il senatore Jannuzzi, che in un primo tempo si era dichiarato pronto ad eseguire la disposizione della Commissione parlamentare, successivamente, sebbene più volte sollecitato, rifiutò di farlo, giustificandosi col sottolineare che si trattava di documento informale, privo di autenticità; e soprattutto perché, secondo il suo punto di vista, era compito esclusivo della Commissione di svolgere in profondità sue autonome indagini prescindendo dalla velina anonima ed interrogando il tenente colonnello T. R. Guerrazzi, il brigadiere dei carabinieri Poli, il comandante Cossetto, il dottor Brusco, i cui nomi si leggevano, appunto, nell'articolo pubblicato su *Il Borghese*.

3) *Limiti costituzionali e di competenza dell'indagine.*

A questo punto la Commissione parlamentare d'inchiesta si pose il problema preliminare di natura costituzionale, circa i suoi poteri di investigazione sull'attività che svolge il Presidente della Repubblica e sui modi di esercizio di essa, pervenendo alla conclusione che non le fosse lecita una indagine che avesse per oggetto la incensurabile attività del Presidente della Repubblica o l'incensurabile suo comportamento. E ciò non soltanto per il preciso divieto nel piano oggettivo posto dall'articolo 90 della Costituzione — che sancisce il principio della insindacabilità degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, con la sola eccezione del caso di alto tradimento e di attentato alla Costituzione — ma anche per la manifesta incompetenza della Commissione parlamentare di inchiesta a svolgere qualsiasi indagine in tale materia ed in ogni altra riguardante il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 134 della Costituzione (che attribuisce la competenza esclusiva del giudizio alla Corte costituzionale) e dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (che attribuisce esclusivamente alla Commissione inquirente eletta dal Parlamento ogni potere di indagine e di accertamento).

La Commissione parlamentare di inchiesta considerò, però, che fosse non solo legittima ma doverosa una indagine volta ad accertare se organi esterni al Quirinale, manomettendo il sovrano esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica, avessero operato delle installazioni dirette al controllo della sua attività.

L'accertamento di un simile fatto doveva ritenersi legittimo, sia perché una criminosa iniziativa del genere, in sé e per sé, costituiva un attentato al libero esercizio dei poteri inerenti al vertice costituzionale della Repubblica, sia perché concretava, oltre che un fatto illegittimo (e per ciò ricadente nei doveri di accertamento della Commissione a norma dell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), della legge istitutiva), altresì un elemento di indubbio valore sintomatico, rivelatore di un programma eversivo e di una organizzazione diretta a realizzarlo.

4) *Precedenti parlamentari.*

La Commissione parlamentare, per altro, teneva presente che già nel dibattito avvenuto alla Camera dei deputati nel gennaio 1968, alla tassativa richiesta di chiarimenti in ordine alla circostanza della

presunta installazione di apparecchi di registrazione al Quirinale, avanzata dal gruppo del P.R.I., il Presidente del Consiglio onorevole Moro ebbe ad assicurare che "rigorose indagini erano in corso". Successivamente, nel marzo del 1968, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri precisava al Senato della Repubblica che: « gli accertamenti espletati escludevano che in tale circostanza (la crisi dell'estate « 1964) fossero state eseguite registrazioni di colloqui tra il Presidente della Repubblica e le personalità convocate per la soluzione « della crisi ».

5) *Consequente indagine su capitolato specifico.*

Col rispetto professato dei superiori, intangibili principî costituzionali, e tenendo conto della iniziativa presa e condotta a termine dal potere esecutivo — che pertanto, legittimava ancor più la concorrente indagine sia pure nei limiti già menzionati di un organo espresso dal Parlamento — la Commissione procedette, anzitutto, ad interrogare il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, il quale confermò che l'indagine da lui promossa venne condotta, con rigore di metodo e certezza di conclusioni, dal nuovo capo del S.I.F.A.R., ammiraglio Henke.

Inteso l'ammiraglio Henke, egli precisò che era stato da lui accertato, con minute indagini e riscontro di elementi obiettivi, che, nel giugno-luglio 1964, al Quirinale non esisteva alcun impianto di microfoni o comunque di registrazione dei colloqui svolti dal Presidente della Repubblica in occasione della crisi del giugno-luglio 1964.

Sul punto, venne inteso anche il generale Allavena, al quale venne posto il quesito specifico se, nel giugno-luglio 1964, ad iniziativa di elementi del S.I.F.A.R., si fosse proceduto alla installazione di microfoni e registratori al Quirinale. La risposta fu decisamente negativa.

Venne inteso, infine, il giornalista dottor Mario Tedeschi, alla cui fonte tutti i giornali ed il senatore Jannuzzi avevano attinto.

Il dottor Tedeschi confermò di aver avuto le notizie pubblicate dal defunto colonnello Rocca, il quale gli diede « quegli elementi di « fatto che sono contenuti nell'articolo pubblicato, compresa l'indicazione del nome del maresciallo e tutti gli altri particolari ».

Richiesto se fosse in grado di precisare la data di tale installazione e l'iniziativa, al fine di determinarne la natura e gli scopi, rispose che non disponeva d'altri elementi di informazione al di fuori delle

confidenze del colonnello Rocca, che si era riferito alla crisi politica del giugno-luglio 1964.

L'accertamento a tale punto si poté considerare concluso, anche perché l'ulteriore indagine, sempre circoscritta al quesito su menzionato, svolta attraverso l'interrogazione del comandante Cossetto, addetto alla Presidenza della Repubblica, diede lo stesso risultato recisamente negativo.

6) *Spontanea dichiarazione dell'onorevole de Lorenzo.*

Senonché, nella seduta del 12 febbraio 1970, il generale de Lorenzo, lungo il corso della sua deposizione, dichiarò spontaneamente che, qualche mese prima, alla fine del 1969, incontrato il tenente colonnello Amedeo Bianchi, già addetto alla sezione "D" del S.I.F.A.R., ed interrogato sulle notizie diffuse dalla stampa circa la installazione di impianti di registrazione da parte di elementi del S.I.F.A.R. al Quirinale, ebbe confidato dallo stesso che effettivamente, in passato, in una certa circostanza, egli aveva ricevuto incarico di trascrivere il contenuto di nastri magnetofonici, nei quali erano registrati colloqui del Presidente della Repubblica con personalità politiche senza, tuttavia, specificare il periodo nel quale tali registrazioni e le sue traduzioni si sarebbero verificate.

7) *Specificazioni del tenente colonnello Bianchi e di altri testi.*

Onde pervenire ad un giudizio sulla fondatezza della deposizione del generale de Lorenzo sul punto e sulla portata della rivelazione, la Commissione convocò, nella seduta pomeridiana dello stesso giorno, 12 febbraio 1970, il tenente colonnello Bianchi, il quale, in effetti, confermò quanto dichiarato dal generale de Lorenzo, asserendo, però, che la circostanza confermata non si collocava temporalmente nel giugno-luglio 1964 ma in anno diverso.

Intesi, successivamente, il generale Allavena (il quale era il superiore diretto da cui il tenente colonnello Bianchi avrebbe avuto l'ordine di trascrivere il nastro magnetofonico), nonché il tenente colonnello R.T. Guerrazzi, il comandante Cossetto e il dottor Brusco, capo dell'ufficio stampa del Quirinale — i quali avrebbero diretto tecnicamente il servizio di registrazione o ne sarebbero stati, comunque,

a conoscenza — tutti confermarono, con la indicazione di precisi particolari, che nel giugno-luglio 1964 nessuna apparecchiatura di registrazione esisteva nel palazzo del Quirinale, né, comunque, vennero incisi o tradotti nastri sui colloqui tenuti dal Presidente della Repubblica con le personalità politiche consultate in occasione della crisi ministeriale di quell'estate.

8) *Conclusioni della Commissione.*

La Commissione, a questo punto, ha il dovere di assicurare il Parlamento che dalla dichiarazione del tenente colonnello Bianchi e da quelle di tutti i testi che successivamente vennero ascoltati, è rimasto assolutamente escluso che nel giugno-luglio 1964, fosse stato installato o comunque fosse operante al Quirinale un impianto di microfoni e di registrazione delle conversazioni che il Presidente della Repubblica svolgeva in occasione della crisi ministeriale in corso.

Tra l'altro, va considerato un riscontro obiettivo, che controlla e conferma tale indiscutibile risultato: la notizia riferita da *Il Borghese* accennava ad una installazione effettuata nello "studio del Presidente", che è situato al primo piano del palazzo del Quirinale; in tale studio, in occasione delle crisi ministeriali, solitamente si svolgono le consultazioni del Presidente della Repubblica con le personalità politiche (dato, questo, di esperienza comune che, per altro, è ribadito dalle trasmissioni televisive che inmancabilmente accompagnano tali solenni colloqui). Orbene, nel giugno-luglio 1964, il Presidente Segni, accusando i primi sintomi della grave malattia che poi ebbe il doloroso epilogo, proprio quell'anno non svolse le consultazioni "nel suo studio" al primo piano del Quirinale, bensì in quello del segretario generale della Presidenza, sito al piano terra; ciò dimostra che l'affermata circostanza di impianti di microfoni e registratori al primo piano del Quirinale e precisamente nello studio del Presidente della Repubblica, non avrebbe mai potuto coincidere con le consultazioni che il Capo dello Stato svolse nel giugno-luglio 1964.

La Commissione, perciò, si ferma alla apodittica conclusione ribadita dagli interrogatori del tenente colonnello Bianchi, del tenente colonnello R.T. Guerrazzi, del comandante Cossetto, dell'ammiraglio Henke e del dottor Brusco per escludere che nel giugno-luglio 1964 esistesse ed operasse alcuna apparecchiatura di registrazione nel palazzo del Quirinale.

Ogni altra indagine riguardante l'impianto e l'uso di siffatte apparecchiature in tempi, luoghi e soggetti diversi non rientra nell'area dei poteri della Commissione: sia perché essa inciderebbe sull'autonomia costituzionale del Presidente della Repubblica e vi osterebbe il divieto solenne posto dall'articolo 90 della Costituzione — che riafferma il principio costituzionale della irresponsabilità e perciò della insindacabilità istruttoria dell'attività e del comportamento del Presidente —; sia perché esorbita dalla competenza per materia della Commissione d'inchiesta per il duplice limite posto sia dalla Costituzione (articolo 134) che dalla legge istitutiva della Commissione inquirente per la messa in stato di accusa prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Altro definitivo impedimento specifico discende, infine, dai limiti di competenza posti alla Commissione parlamentare d'inchiesta dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1969, n. 93, che l'ha istituita.

CAPITOLO TREDICESIMO

IL COSIDDETTO "PIANO SOLO"

1) *Introduzione.*

I quattro temi: "Piano Solo"; richiamo clandestino (ancorché eventualmente legittimo) di carabinieri in congedo; arruolamento di milizie mercenarie; distribuzione di liste di enucleandi (con le correlate predisposizioni per eseguire l'operazione) costituiscono il passaggio della indagine dal vago, o dal meramente congetturale, a fatti concreti, dai quali potrebbe, con serietà di metodo e di deduzione, trarsi una prova, sia pure indiziaria, di un eventuale programma eversivo da parte di coloro i quali lo posero in essere.

I temi fin qui trattati, anche per quelli che li hanno proposti, hanno costituito motivi di colore, di caratterizzazione psicologica, di polemica marginale o, se si vuole, a volte di cornice, a volte di sfondo.

I temi centrali della indagine sono costituiti, invece, dai quattro punti su menzionati. Su di essi la Commissione parlamentare ha sperimentato le risorse di cui disponeva, indagando minutamente su ogni loro particolare aspetto, come si evince dall'ampio resoconto contenuto nei titoli V, VI, VII del precedente Libro.

2) *I punti incontrovertibili del "Piano Solo".*

Per quanto riguarda il così detto "Piano Solo", va anzitutto delineato "il fatto", sia nei punti controversi, sia in quelli che si possono considerare pacifici.

a) Alla Commissione è risultato che, già nei primi mesi del 1964, l'allora comandante dell'Arma, generale de Lorenzo, accompagnandosi al generale Cento, ebbe a proporgli la elaborazione di un piano sul seguente tema: possibilità o meno che, nel caso di un sommovimento, la difesa dell'ordine pubblico potesse essere assolta dalle sole forze dell'Arma. Il generale Cento ha affermato che tale proposta lo trovò assolutamente scettico.

b) Appare alla Commissione incontrovertibile che nella riunione tenutasi al comando dell'Arma il 25 marzo 1964, il generale de Lorenzo abbia ripetuto la proposta ai comandi delle tre divisioni. Il riscontro lo si ha nelle dichiarazioni del tenente colonnello Tuccari del comando generale, e dei capi di stato maggiore delle tre divisioni.

Il "fascicolo" — contenente gli argomenti trattati dal comandante generale dei carabinieri in tale rapporto — che normalmente si distribuisce ai partecipanti in simili occasioni, non è stato rintracciato agli atti del comando generale. È possibile o che il fascicolo sia stato regolarmente compilato e distribuito e che non sia stato rintracciato, dopo tanti anni, nel complesso archivio del comando generale; o che, nel corso della riunione, si sia solo parlato del tema che si sta esaminando, e che non ne sia stata fatta menzione nel fascicolo, dato il riserbo che la materia implicava.

È possibile, altresì, — come peraltro unanimemente affermano i generali presenti alla riunione — che l'argomento in esame non fosse contenuto nell'ordine del giorno e che l'iniziativa fosse stata accennata occasionalmente, nei termini ancora molto vaghi di mero quesito, ossia come "studio" che avrebbe dovuto proporsi il tema della concreta possibilità od impossibilità di attuarla.

Ma se, comunque, il fascicolo non venne compilato e distribuito, non si può accogliere la tesi che ciò sia avvenuto per non lasciare traccia dell'argomento, per la coscienza che si aveva della illegittimità obiettiva di un simile piano, od addirittura, per nascondere lo scopo, che già in quel tempo sarebbe stato vagheggiato dal comando generale dell'Arma.

Questa interpretazione non ha fondamento; i piani furono oggetto di una duplice redazione scritta, di una corrispondenza, di

una discussione nei comandi di divisione; ed infine, dopo la loro rielaborazione, vennero depositati nella cassaforte del comando generale da dove vennero prelevati e consegnati alla Commissione Lombardi. Perciò è da escludere che si volessero eliminare le tracce dell'iniziativa; essa, anzi, lasciò di sé una quadruplica documentazione.

c) La Commissione ritiene che, proprio in seguito alla riunione del marzo 1964, i comandanti delle tre divisioni incaricarono i loro capi di stato maggiore di procedere a tali elaborati. Infatti, tutti e tre i capi di stato maggiore — il colonnello Mingarelli della Pastrengo, il colonnello Bittoni della Podgora ed il colonnello Dalla Chiesa della Ogaden — hanno riferito che all'elaborato posero mano su incarico dei loro comandanti di divisione.

La Commissione ritiene, ancora, che la proposta non venne seguita da una particolare sottolineazione, sia quanto all'urgenza, sia quanto all'impegno; tanto che i tre capi di stato maggiore non vi provvedettero tempestivamente; essi, infatti, dovettero essere più volte sollecitati dal capo ufficio operazioni del comando generale colonnello Tuccari, a cui apparteneva la competenza specifica per materia dello studio di qualsiasi piano operativo (vedi deposizione del colonnello Bittoni).

È provato, altresì, che quando, infine, i tre capi di stato maggiore consegnarono al colonnello Tuccari i loro elaborati, essi risultarono assolutamente generici ed insufficienti, oltre che contraddittori.

d) Fu in base a questa ultima circostanza, che il colonnello Tuccari, rilevata la incongruenza di quei primi tre elaborati, li restituì ai tre capi di stato maggiore, consegnando loro una "traccia", e cioè una direttiva, che avrebbe dovuto servire loro di guida per svolgere il tema assegnato. Questa "traccia" è stata acquisita agli atti della Commissione parlamentare, la quale ha constatato, in effetti, che su di essa furono modellati i tre piani successivamente consegnati dai capi di stato maggiore delle tre divisioni al comando generale.

e) È risultato alla Commissione che il colonnello Tuccari, ricevuti i tre documenti, li trasmise con una nota di accompagnamento, chiamata "sintesi", al suo capo di stato maggiore generale Picchiotti, dalle cui mani passarono direttamente in cassaforte, senza essere più consultati, revisionati, approvati, o disapprovati.

3) *La denominazione "Piano Solo". Si tratta di un "Piano nazionale" ?*

a) All'insieme dei tre piani è stata data la denominazione di "Piano Solo"; tale denominazione non venne da alcun organo del comando generale e nemmeno dai comandanti delle tre divisioni; essa venne data, in sede di inchiesta ministeriale, dal generale Lombardi il quale la trasse dall'elaborato del colonnello Bittoni, che così aveva intitolato il piano della divisione Podgora.

Si è svolta un'indagine circa la ragione di questa denominazione, la quale produsse una iniziale difficoltà istruttoria presso la Commissione Lombardi ed in tribunale. Infatti, quando, man mano, vennero interrogati il generale de Lorenzo e gli ufficiali superiori dei vari comandi, tutti, salvo il colonnello Bittoni, contestarono di aver mai presentato un qualunque elaborato denominato "Piano Solo" e di averne mai sentito parlare; nessuno riuscì ad identificare nella sigla "Piano Solo", l'insieme di atti e di fatti che si ricollegavano a quel particolare piano di emergenza, posto allo studio in seguito alle istruzioni del generale Picchiotti, indirizzato e sollecitato dall'ufficio operazioni del comando generale: nessuno appunto, perché ciascuno di essi aveva denominato il proprio elaborato con una diversa sigla.

Il generale de Lorenzo, interrogato dalla Commissione parlamentare, dichiarò che solo in tribunale ne aveva appresa l'esistenza; ed era potuto entrare nel merito di tali elaborati solo quando gli erano stati esibiti dalla Commissione parlamentare.

I motivi della denominazione da parte del colonnello Bittoni sono stati chiariti: egli denominò il suo elaborato "Piano Solo" per la confluenza di due circostanze, una delle quali riferibile alle particolari caratteristiche interne del piano (e cioè l'impiego esclusivo dell'Arma nelle previsioni che l'elaborato si proponeva di risolvere); la seconda esterna al piano, riferibile alla circostanza, veramente strana, che egli si era posto allo studio del piano "isolandosi" in una villetta di campagna e meditando "da solo" sul tema.

Questi particolari, assolutamente secondari, si sono accennati soltanto per precisare che non esiste un piano nazionale denominato "Piano Solo"; esistono tre elaborati, redatti dai capi di stato maggiore delle tre divisioni dei carabinieri, sia pure sulla "traccia" di una direttiva loro fornita, nel secondo tempo, dal colonnello Tuccari.

b) In tal senso va rettificata l'opinione ripetutamente ribadita dal senatore Jannuzzi, il quale ha insistito nell'affermare che, oltre

agli elaborati delle tre divisioni, vi è un piano nazionale che risulta costruito sulla base degli elaborati delle divisioni.

In verità, il senatore Jannuzzi — al quale non si può negare la buona fede nel riferire i fatti che gli sono stati confidati — non ha fatto che riportare la notizia così come ricorda che gli è stata data da parte del proपालatore, o almeno come egli l'ha compresa.

La Commissione parlamentare si soffermò in modo particolare, senza poter giungere ad alcuna conclusione di certezza, sulla identificazione dell'informatore.

Dall'interrogatorio reso alla Commissione Lombardi (nastri) e confermato alla Commissione parlamentare dal colonnello Gabriele Barbato, nuovo capo dell'ufficio operazioni dal 1966 al 1967, è emerso che i piani divisionali e la "traccia" Tuccari erano allora custoditi nella cassaforte dell'ufficio operazioni presso il comando generale dell'Arma, la cui unica chiave era in possesso del medesimo colonnello Barbato. L'ufficiale, ad esplicita richiesta, ha dichiarato di aver dato in consultazione, per più di una volta, i predetti elaborati al capo di stato maggiore, colonnello De Julio, per consultazione — egli pensa — del comandante generale Ciglieri e per una volta soltanto, su ordine del capo di stato maggiore, al vice comandante generale Manes il quale li trattene per qualche ora.

Se il senatore Jannuzzi avesse voluto rivelare le generalità dei suoi informatori, anche questo equivoco, in cui egli è caduto, certamente si sarebbe dipanato; ma il senatore Jannuzzi ha mantenuto il più ermetico silenzio e a tal proposito, arrivando a replicare al Presidente della Commissione — che gli domandava come mai egli potesse aver letto i documenti segreti —: « Se ella, Presidente, va nel comando di un gruppo periferico dei carabinieri e chiede al comandante locale... glieli farà leggere ». Al che il Presidente si trovò a ribattere: « Non credevo che i servizi segreti fossero così poco riservati »; ma lo Jannuzzi prontamente controreplicò: « Sono riservatissimi con le Commissioni d'inchiesta e con i tribunali ».

Conseguentemente il problema si pone nei termini dell'alternativa dilemmatica:

— o l'informatore, artatamente rappresentò al senatore Jannuzzi, per "piano nazionale definitivo" del comando generale, la "traccia" distribuita dal colonnello Tuccari ai capi delle tre divisioni (ovvero la nota di trasmissione all'ufficio del capo di stato maggiore del comando generale, chiamata "sintesi");

— oppure è stato lo stesso senatore Jannuzzi a confondere la notizia avuta della "traccia" o della "sintesi", con l'esistenza di un "piano nazionale".

La circostanza ha importanza ai fini specifici del quesito che in questo capitolo si vuole risolvere. Si è trattato di tre piani locali, destinati a risolvere i problemi locali correlativi all'insorgenza di "una situazione di emergenza particolare", intesi, cioè, a fronteggiare i problemi inerenti a compiti di istituto dell'Arma sull'ordine pubblico? Oppure di un "piano nazionale", dal cui contenuto risalendo allo scopo, viene a configurarsi l'ipotesi del programma eversivo?

La conclusione della Commissione parlamentare è la seguente: allo stato degli atti nessuno può contestare che gli elaborati siano di interesse locale e nessuno può affermare che al comando generale si sia redatto un "piano generale" o "nazionale". I tre elaborati riguardavano una previsione particolare di emergenza; in riferimento ad essa, elencavano rigorose disposizioni per salvaguardare l'ordine pubblico. Al contrario, un piano tendente ad eseguire un colpo di Stato avrebbe dovuto contenere soprattutto la predisposizione degli strumenti offensivi sulla capitale, dove ha sede il potere centrale, da sovvertire nei suoi gangli essenziali che sono il Quirinale, palazzo Chigi, palazzo Madama, Montecitorio, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, ecc. Un tale piano non esiste.

4) *Qualificazione finalistica degli elaborati in relazione alla loro gestazione e alle istruzioni date alle tre divisioni.*

Passando ora alle considerazioni proprie del piano, dobbiamo soprassedere all'analisi che, con somma cura anche delle minuzie, è stata condotta e resocontata nel titolo sesto del precedente Libro. Soprassederemo: alla identificazione dell'iniziativa, all'esame delle fasi di elaborazione presso i comandi divisionali e dei progetti di dettaglio che sarebbero stati richiesti ai comandi di brigata e di legione. Tale esame sarà fatto nell'ultima parte di questo Libro, ai fini del giudizio che la Commissione dovrà pronunciare sulla legittimità di quelle iniziative e sulle eventuali responsabilità.

Qui interessa stabilire se i tre piani divisionali contengano elementi chiarificatori dei motivi che li promossero e degli scopi a

cui erano destinati; elementi cioè, dai quali possa trarsi, in modo inequivoco, la conseguenza necessaria che essi non possano essere stati concepiti se non in vista di un intervento militare diretto alla pubblica sovversione, al mutamento di regime o alla modificazione dell'equilibrio politico esistente in Italia.

Ebbene, l'esame degli elaborati, nel loro aspetto formale e nel loro contenuto, non offre alcuna possibilità sintomatica di esprimere un programma eversivo.

La Commissione è pervenuta a tale risposta nettamente negativa al quesito — e tale rimane il suo giudizio — anche a voler tutto concedere, in linea di fatto, sui piani divisionali; o, in altri termini, anche assumendo per comodo di discussione, la tesi accusatoria circa la ricostruzione di tutte le fasi di elaborazione di essi.

Si vuole, cioè, dire, che la conclusione della Commissione permane certa, anche se si dà per provato che la elaborazione dei piani venne promossa dal generale de Lorenzo e che dallo stesso venne seguita nei suoi particolari; anche se si vuole ritenere che non si sia trattato di studio — come quasi tutti gli ufficiali sostengono — ma di vere e proprie predisposizioni operative. A dare tutto ciò per certo — sebbene in questa parte della relazione non si intenda anticipare il giudizio che verrà, invece, esplicitamente espresso nella ultima parte di questo libro — cionondimeno, la Commissione, dall'esame dei tre piani, perviene alla certezza che essi erano intesi a dimostrare la capacità, la sufficienza dell'Arma — e più particolarmente del suo comandante — nel mandato di tutelare, da sola, le pubbliche istituzioni.

I motivi sono i seguenti:

I. Non vi è l'indizio — nei vari conversari del generale de Lorenzo col generale Picchiotti, col colonnello Tuccari (cioè con i collaboratori primari), con i comandanti delle tre divisioni e con i loro capi di stato maggiore da lui ricevuti — che vi sia stata anche una indiretta allusione critica alle istituzioni e alle vicende parlamentari; né una frase, né un cenno suggestivo, che alludessero, anche larvatamente, a propensioni diverse dall'ordine costituito od a prospettive di nuovi equilibri politici. Pertanto non si vede come un programma eversivo potesse rimanere nel segreto pensiero del generale de Lorenzo e questi non si vede come potesse ripromettersi una qualsiasi realizzazione, senza collaboratori nell'ambito della sua stretta cerchia militare e senza un aggancio qualunque con settori

o uomini politici; ma, soprattutto, non si vede come, anche a voler ammettere una simile ipotesi, si possa individuarla e ritenerla per provata, al di là della pura immaginazione.

Il superiore motivo è ancora più decisivo se si riflette che l'ipotesi del colpo di Stato militare avrebbe implicato, di per sé, un conflitto sia con le forze politiche organizzate in partiti efficienti e capaci di difendere le istituzioni democratiche, sia con le forze di polizia, e cioè la pubblica sicurezza ed il corpo delle guardie di finanza e, infine, addirittura con l'esercito, con la marina e con l'aviazione, e cioè col complesso delle forze armate della Repubblica. Un qualsiasi collegamento d'intesa, anche indiretta, con le forze politiche e con le forze militari, in relazione ai piani che si esaminano, non si è minimamente rilevato.

L'unico passo, per altro eseguito col rispetto di tutte le forme gerarchiche (autorizzazione del capo di stato maggiore della difesa, generale Aldo Rossi) che egli svolse presso i capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina, riguardò le indagini sulle disponibilità dei mezzi di trasporto di eventuali enucleandi (argomento, questo, che interessa le liste del S.I.F.A.R.) e un'indagine circa la utilizzazione delle linee di telecomunicazione di quei corpi. Il passo si svolse nell'aprile 1964 — e cioè alquanto prima degli avvenimenti di cui ci occupiamo e della redazione degli elaborati divisionali — e in termini generici di informazione e non di intesa, come che sia allusiva od implicita.

II. La lettura di tutte le deposizioni rese dai capi di stato maggiore che procedettero alla redazione dei piani, e dai comandi delle divisioni, dà un risultato antitetico alle tesi dell'eversione.

Nel titolo VI del precedente Libro, abbiamo riportato le dichiarazioni del generale Picchiotti e del colonnello Tuccari del comando generale, nonché le dichiarazioni del generale Adamo Markert, del generale Giuseppe Cento e del generale Giovanni Celi, comandanti delle tre divisioni e le deposizioni dei loro capi di stato maggiore, tenente colonnello Dino Mingarelli, colonnello Luigi Bittoni e colonnello Romolo Dalla Chiesa. Costoro hanno incessantemente menzionato lo scopo per il quale i singoli piani erano predisposti: e cioè la tutela dell'ordine pubblico da eventuali attacchi che avrebbero potuto manifestarsi contro il legittimo potere costituito.

Rammentiamone qualche passo.

Il generale Picchiotti, capo di stato maggiore al comando generale, che poi diede l'avvio a tali piani, dichiarò testualmente:

« Durante uno dei nostri colloqui, nel marzo 1964, il comandante generale dell'Arma mi disse di mettere allo studio un aggiornamento della pianificazione operativa riguardante l'ordine pubblico. Credo che ne avesse parlato anche ai comandanti di divisione, o per lo meno a qualcuno di essi. Io, naturalmente, girai l'incarico ai capi di stato maggiore ».

Il colonnello Tuccari, che tenne i più assidui contatti con i tre capi di stato maggiore e praticamente redasse sia la cosiddetta "traccia", sia la cosiddetta "sintesi", dichiarò:

« Furono impartite direttive per la preparazione di uno studio inteso a porre i reparti dell'Arma in condizione di fronteggiare eventuali gravi perturbamenti dell'ordine pubblico. Tenersi vigilianti e quindi rivedere la documentazione circa l'ordine pubblico: queste le direttive ».

Le stesse espressioni si rinvennero nelle dichiarazioni dei comandanti delle tre divisioni.

Il generale Markert, riferendosi all'elaborato che il capo di stato maggiore della Pastrengo, tenente colonnello Mingarelli, avrebbe dovuto preparare, così lo qualificò:

« Pro-memoria riservatissimo inteso ad abbozzare le misure eventualmente da prendere per assicurare la protezione e la sicurezza delle zone nevralgiche del triangolo (Torino-Milano-Genova) ».

Il generale Cento, comandante della divisione Podgora di Roma, ripeté la stessa motivazione con le seguenti testuali parole:

« Il generale de Lorenzo disse che lui riteneva di poter fronteggiare situazioni preoccupanti anche con le sole forze dell'Arma. Io risposi che non credevo fosse possibile fronteggiare situazioni gravi con qualche migliaio di persone, e lui si dispiacque ».

Il generale Celi, comandante della divisione Ogaden di Napoli, precisò:

« Il piano aveva un contenuto a carattere difensivo volto a salvaguardare le istituzioni dello Stato... Il piano aveva una premessa: salvaguardare le istituzioni dello Stato. Se avessi avuto qualche dubbio sulla legittimità dell'azione, mi sarei rivolto al capo di stato

« maggiore dell'esercito. Ci sono situazioni di ordine pubblico che « si verificano e possono essere talmente gravi, che si renda necessario un intervento più massiccio delle forze dell'ordine ».

Se dalle dichiarazioni dei tre comandanti delle divisioni si passa alle dichiarazioni dei loro capi di stato maggiore, si ottiene una ulteriore conferma.

Il tenente colonnello Mingarelli, capo di stato maggiore della divisione Pastrengo, precisò che si trattava di "uno studio sui diversi progetti di ordine pubblico".

Il colonnello Bittoni, capo di stato maggiore della divisione laziale, la Podgora, dichiarò:

« Cento mi disse: prepara uno studio sull'impiego dell'Arma in « senso autonomo perché, in caso di grossi perturbamenti dell'ordine « pubblico, queste aree vitali debbono rimanere integre ai fini della « salvaguardia dei poteri costituiti ».

Il colonnello Dalla Chiesa, capo di stato maggiore della divisione Ogaden di Napoli, confermò:

« Ebbi l'incarico perché elaborassi uno studio inteso a vedere « come, nell'ambito della giurisdizione di Napoli, l'Arma avrebbe potuto far fronte ad eventuali sovvertimenti dell'ordine pubblico; si « trattava di uno studio per intervenire tempestivamente al verificarsi di una situazione di sovvertimento dell'ordine pubblico ».

Passando ora dalle dichiarazioni di coloro che potrebbero considerarsi interessati alla minimizzazione o liceizzazione del lavoro da essi stessi compiuto, alle dichiarazioni di coloro che debbono considerarsi estranei a tale ambito di responsabilità, soprattutto collocati in una zona di dissenso polemico sia col generale de Lorenzo sia con i nuovi comandanti e i nuovi capi di stato maggiore nominati dal generale de Lorenzo, i risultati, piuttosto che modificati, vengono ribaditi.

Così per la divisione Pastrengo furono sentiti il generale Ciravegna e il generale Palumbo; eccone i passi principali che riguardano il nostro tema.

Il generale Ciravegna, comandante della brigata di Torino, nella sua deposizione usò il seguente linguaggio:

« Il comandante ci raccomandò di seguire attentamente la situazione dell'ordine pubblico, in relazione alla fluidità della situa-

« zione interna. Ci ordinò di approntare uno schema di predisposizioni da adottare solo in caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico. Ci raccomandò di rivedere tutti i progetti di difesa, ai fini della difesa stessa (per le scorte). Ci ordinò di vigilare nel senso di evitare che gruppi di male intenzionati potessero commettere atti con lanci di ordigni, ecc. ».

Il generale Palumbo, comandante della legione di Genova, precisò che "si parlò di studio e di aggiornamento del piano di ordine pubblico".

Le stesse dichiarazioni furono rese dal generale Ferrara, comandante della legione di Roma. Queste le sue testuali parole:

« Ci fu raccomandato di rivedere le disposizioni relative all'ordine pubblico, con particolare riguardo alla difesa delle caserme.

« Anche altra volta si è fatto ».

Allo stesso modo, negli stessi termini, si espresse il generale Sottiletti, della divisione Podgora:

« Il generale Cento ci fece presente che, in vista di una situazione politica interna di emergenza, di cui non doveva sfuggire la gravità, era necessario predisporre opportune misure per fronteggiarla.

« Nell'eventualità di gravi disordini, la città sarebbe stata divisa in tre zone, affidate a tre comandanti diversi ».

Pertanto la Commissione parlamentare non si sente di discostarsi, su questo argomento, dal giudizio contenuto nella relazione della Commissione Lombardi, illustrato dal generale Luigi Lombardi nelle dichiarazioni rese durante l'inchiesta parlamentare. Riservando all'ultima parte di questo libro l'esame del giudizio dato dalla relazione Lombardi e dal generale Luigi Lombardi espresso alla Commissione parlamentare circa la legittimità degli atti o circa la loro inopportunità, la Commissione parlamentare condivide la motivata decisione della Commissione Lombardi in ordine ai fini per cui gli elaborati furono disposti.

Riportiamo le parole della relazione, sottolineando che con esse viene ricostruita una certa intenzione del generale de Lorenzo, desumendola dal suo temperamento e dai suoi successi, con presunzioni semplici.

« In questa situazione il generale de Lorenzo sentiva tutta la « responsabilità che incombeva sull'Arma e, conseguentemente, su « se stesso. Ciò può avere, presumibilmente, indotto il generale de « Lorenzo, dal temperamento volitivo e indipendente, animato dal de- « siderio di mettere in evidenza le sue capacità organizzative e di « azione, a considerare anche la eventualità di far fronte a situa- « zioni di emergenza con le sole forze dell'Arma ».

Alla Commissione il generale Luigi Lombardi aggiunse:

« Tutti sono stati concordi nell'iniziare le loro deposizioni di- « cendo: data la situazione fluida, data la situazione critica del mo- « mento; era opinione generale che vi fosse una forte preoccupazione « da parte dei massimi organi dello Stato. Molto probabilmente il « Presidente avrà detto di tenersi pronti, di far attenzione (racco- « mandazioni generiche). Presumibilmente da lì è partita l'idea di « fare un piano, di organizzare, di dare predisposizioni per poter « mantenere l'ordine pubblico basandosi sulle sole forze dell'Arma ».

Non è privo di interesse ricordare alcune battute dello stesso generale Lombardi, allorché, sentito dalla Commissione, venne assilato da alcune domande per scavare sino a fondo nel suo pensiero, tutte le volte che aveva adoperato la espressione "presumibilmente". Da notare che il generale Lombardi venne sentito dalla Commissione parlamentare quando già era stato denunciato dal generale de Lorenzo all'autorità giudiziaria penale e perciò era nella condizione di chi poteva risentire comprensibili spinte verso interpretazioni benevole degli atti addebitati al generale de Lorenzo. Tuttavia egli con un tocco felice e con tratto leale e responsabile del quale gli va dato doveroso riconoscimento rappresentò il crescendo psicologico registratosi man mano che la richiesta degli elaborati discese dal generale de Lorenzo al generale Picchiotti, dal generale Picchiotti al colonnello Tuccari, dal colonnello Tuccari ai capi di stato maggiore delle tre divisioni, e non esitò a dichiarare:

« Il guaio è che, in quel momento, aver dato corpo e forma, aver « fatto dei rapporti a tutti questi ufficiali presso i comandi di divi- « sione, dove hanno trovato comandanti con temperamento diverso « — ad esempio quello di Milano, generale Markert, ha fatto un po' « di tempesta, quello di Roma era più tranquillo, quello di Napoli « pacifico — tutto ciò ha fatto sì che di lì sia venuto uno stato di « animo di insicurezza avvertendo anche un certo senso di illegit- « timità.

« Il generale de Lorenzo è troppo intelligente per poter fare un « piano che avesse l'idea di attuare in modo così cretino, così idiota. « Non è possibile! Ma come! Chiama a rapporto e chiama a collaborare alla formazione di questo piano i suoi nemici, quelli che « aveva sbattuti a destra e a sinistra, tutta gente che depone contro « di lui, che per lui non ha alcuna simpatia? Questo piano non era « attuabile. Il male è di avere dato il via in un momento così delicato del Paese ».

Del resto, il senatore Parri, con molta autorità, ha precisato un punto di vista che la Commissione non esita a fare proprio, e cioè che il generale de Lorenzo ancora una volta tenne, in questa circostanza, a rappresentare la parte dell'elemento risolutore, dell'uomo che dava il senso della sicurezza ed a cui legittimamente si poteva affidare la tutela delle istituzioni, dell'uomo su cui la fiducia, largamente professata dalle autorità governative, sino alla più alta autorità dello Stato, era ben fondata.

Ambizione o vanità, queste? In ogni caso hanno una direzione opposta a quella della concezione di un colpo di Stato.

5) *Il caso Aurigo.*

Alle stesse conclusioni si perviene esaminando i piani nel loro testo e nel concreto contenuto delle predisposizioni.

Vi è un'espressione che ha vivacemente impressionato il generale Remo Aurigo e successivamente il senatore Raffaele Jannuzzi, l'onorevole Eugenio Scalfari e i membri della Commissione parlamentare: negli elaborati delle tre divisioni ricorrono le parole "occupare", "occupazione", riferite non solo alla R.A.I.-TV ed a sedi di giornali e di partiti, ma anche a certi gangli vitali della pubblica amministrazione e della vita civile, come le prefetture.

Le locuzioni piuttosto ambigue, riferite all'organo periferico di sintesi governativa, qual è la prefettura, non possono non allarmare, perché non sembrano profilare ipotesi diversa da quella di un'azione contro il Governo legittimo.

La preoccupazione si è ulteriormente aggravata a causa delle circostanze assunte dal generale Aurigo nella dichiarazione resa al generale Lombardi, da noi ampiamente riportata nel titolo VI del precedente Libro.

Il generale Aurigo affermò che, in occasione della trattazione del piano, il generale Markert, delucidandolo, all'osservazione che la prefettura si sarebbe potuta opporre all'occupazione della sua sede, avrebbe replicato che, in questi casi, si sarebbe dovuto operare *manu militari* a carico del prefetto (rivoltella alla mano!), contrattaccando le difese della polizia, ove si fossero manifestate.

Indubbiamente, un simile profilo difficilmente potrebbe configurare un piano tendente al mantenimento dell'ordine pubblico, se non in una situazione di tale emergenza da rendere necessario superare il tentennamento di qualche prefetto: ipotesi strana, che la Commissione senz'altro ripudia.

Senonché, l'affermazione del generale Aurigo non ha potuto essere confermata alla Commissione parlamentare, appunto perché questi è mancato ai vivi; mentre fu vivacemente contrastata, anzi addirittura con sdegno smentita, dal generale Markert e dal colonnello Mingarelli (e non solo da essi).

Il generale Aurigo fu smentito, anzitutto, sulla data della riunione, data sulla quale aveva tanto insistito, inducendosi a rettificarla solo a seguito di un animato confronto, di fronte alle contestazioni documentali (i fogli di viaggio presentati dal generale Ciravegna, che era stato presente alla riunione). La data aveva importanza decisiva, perché il generale Aurigo l'aveva indicata nel 28 giugno, epoca corrispondente al tempo della crisi ministeriale; mentre essa si era svolta alquanto prima, in tempi insospetti.

Altra smentita il generale Aurigo subì circa la consegna della cosiddetta "traccia" da parte del tenente colonnello Mingarelli, rivelando, in tale circostanza, una stranezza di comportamento rispettosamente rimproveratagli dal Mingarelli.

Il generale Aurigo esibì alla Commissione Lombardi un foglio vergato di pugno dal tenente colonnello Mingarelli, asserendo che esso era la copia del piano redatto dal comando generale, distribuito a tutti i presenti durante la riunione al comando della divisione Pastrengo. Il tenente colonnello Mingarelli asserì che si trattava, invece, di un appunto riassuntivo delle conclusioni adottate nel rapporto del generale Markert; riassunto che egli aveva redatto su preghiera personale del generale Aurigo, il quale, durante la riunione, si era voluto risparmiare la fatica di prendere gli appunti sulle istruzioni concordate.

Gli ufficiali presenti alla riunione smentirono il generale Aurigo e diedero ragione alla versione del tenente colonnello Mingarelli,

il quale lamentò che mai fosse accaduto che il generale Aurigo avesse trattenuto per sé un documento, che l'Aurigo considerava ufficiale e appartenente al comando generale, e ne avesse rivelato a giornalisti il contenuto, esibendolo loro, nonostante il carattere di segretezza che esso certamente rivestiva, trattando di misure segretissime riguardanti l'ordine pubblico.

La Commissione ha tenuto conto delle contraddizioni del generale Aurigo, tuttavia non ritiene che da sole esse autorizzino alla eliminazione delle affermazioni gravi e dettagliate da lui sottoscritte alla Commissione Lombardi; constata, però, che lo Aurigo è stato smentito in forma drastica, e persino sdegnata, non solo dal generale Markert e dal tenente colonnello Mingarelli, che si potrebbero ritenere interessati, ma anche da tutti gli altri ufficiali che parteciparono alla riunione.

Si citano le testimonianze, tra le altre, del generale Cosimo Zinza e del generale G. Battista Palumbo.

Del generale Zinza sono state più volte sottolineate le critiche mosse al generale de Lorenzo e le perplessità sollevate attorno agli avvenimenti del giugno-luglio 1964. Egli dunque è un teste insospetto. Richiesto sulla circostanza affermata dal generale Aurigo, ripetutamente rispose di non ricordare, di non averne sentito alcunché durante la riunione. Il Presidente della Commissione gli contestò l'ambiguità dell'espressione: " non mi ricordo " e lo sollecitò a dire tutta la verità; ed allora il generale Zinza concluse, pur amareggiato di dover smentire il generale Aurigo, con la espressione troncante: « Siccome ho buona memoria sono portato alla esclusione. Quindi lo escludo. Non posso testimoniare in questo senso. « Lo escludo. Questo non l'ho sentito ».

Il generale Ciravegna, al quale non si è potuto rimproverare alcun moto di reticente riserbo, su questo punto depose: « Non « si parlò di occupazione delle prefetture e tanto meno di eventuale « fermo dei prefetti ».

Il generale Palumbo addirittura reagì con parole aspre di fiera protesta, chiedendo ripetutamente alla Commissione di comunicargli il nome della persona che aveva inventato una simile incredibile circostanza, essendo egli persino incredulo che la contestazione partisse da un dato processuale.

Di fronte ai suoi palesi segni di incredulità, il Presidente lo informò che si trattava di una dichiarazione sottoscritta dal generale

Aurigo; al che il generale Palumbo replicò: « Ho capito, se ha affermato questo, vuol dire che non stava bene.

« Lo escludo in modo assoluto... Non è possibile, perché questo « è un reato e i reati noi ufficiali di polizia giudiziaria non li avremmo « consentiti. Sono cose ridicole e addirittura pazzesche, poter pensare di usare le armi e sequestrare il prefetto. Non avrei consentito al generale Markert di dire questo e avrei denunciato il fatto « a chi era competente a decidere su queste questioni... Non solo lo « escludo, ma un fatto di questo genere non poteva sfuggire alla mia « attenzione. È addirittura pazzesco pensarlo ».

La Commissione, pertanto, non esita a manifestare i suoi dubbi su quanto è stato sottoscritto dal generale Aurigo, la disposizione del cui spirito era da tempo alquanto turbata per poter ricordare con serenità fatti e circostanze pro e contro il generale de Lorenzo, nei cui confronti aveva già assunto un atteggiamento estremamente duro e polemico, tale da indurlo a non esitare a violare il segreto istruttorio che regola i lavori delle Commissioni disciplinari, comunicando ai giornalisti le deposizioni rese, e rivelando ai medesimi documenti che avevano carattere di segretezza.

Il dubbio della Commissione si è aggravato ancor più a causa delle smentite decise e generali al punto che, per dare credito a quanto l'Aurigo ha sottoscritto al generale Lombardi (ma non ha potuto responsabilmente confermare alla Commissione) si dovrebbero imputare di mendacio tutti gli ufficiali presenti, ivi compreso lo stesso generale Cosimo Zinza, che, da testimone accreditato, anzi, contro il generale de Lorenzo si tramuterebbe in un falso testimone in suo favore.

Ciò nondimeno, la Commissione ha inteso di non fermarsi al bilancio formale delle dichiarazioni ed ha ritenuto di doversi prospettare le conclusioni cui si perverrebbe dando al generale Aurigo completo credito — e cioè immaginando che l'episodio Aurigo-Markert, pur non essendosi verificato nella riunione del 28 giugno, tuttavia era potuto realmente avvenire in altra circostanza — sì da rendere conciliabili le smentite di tutti gli altri ufficiali con la credibilità dell'Aurigo.

Ebbene, la dichiarazione del generale Aurigo, presa di peso, conduce anch'essa all'esclusione di qualsiasi indizio a carico del comando generale — e perciò anche del comandante de Lorenzo — circa l'asserito scopo eversivo dei piani divisionali.

Il generale Aurigo, infatti, affermò testualmente: « Allorquando
« il comandante della divisione indicò l'obiettivo da occupare, inclu-
« dendovi la prefettura, ed aggiunse che, se il prefetto avesse oppo-
« sto resistenza, lo si doveva sequestrare, se necessario, pistola alla
« mano, tutti rimasero sconcertati e si dissero a vicenda: ma allora
« dobbiamo fare un colpo di Stato ?

« Data l'evidente illegittimità dell'ordine oltre che il suo carat-
« tere assurdo e pazzesco, quale ufficiale più anziano, mi alzai e feci
« al generale Markert questo discorso: tu credi che il questore di
« Milano, pur disponendo di una forza di tremila uomini, se ne stia
« alla finestra ?... ecc. Il generale Markert rimase interdetto da que-
« sta mia osservazione, ed io ne profittai per fargli presente che de-
« sideravo che la divisione telefonasse a Roma per chiedere precisa-
« zioni, onde io potessi regolarmi nella compilazione del piano. Il
« generale Markert mi rispose che avrebbe prospettato a Roma que-
« sta situazione... Il giorno successivo il capo di stato maggiore delle
« divisioni mi telefonò in ufficio, per dirmi che era giusto quello che
« avevo obiettato, e che quindi la prefettura doveva essere esclusa
« dagli obiettivi da occupare ».

Rimane, perciò, fermo per il detto dello stesso generale Aurigo, che l'interpretazione del generale Markert non era la ortodossa, era priva di autenticità, anzi essa aveva finito con lo svisare il pensiero del colonnello Tuccari e della sua "traccia", tanto che il comando generale diede ragione all'interpretazione dell'Aurigo e torto a quella del Markert.

Concludendo: la circostanza finisce col risolversi proprio nel senso contrario alla tesi dell'eversione, essendosi acclarato che il piano doveva essere predisposto in termini di difesa dell'ordine pubblico e non in termini eversivi.

La Commissione ha consultato i documenti in suo potere ed ha constatato che, mentre nella "traccia" del comando generale (colonnello Tuccari) non si fa alcuna menzione delle prefetture, bensì menzione di aree vitali da "tenere in saldo possesso", invece nelle minute del colonnello Mingarelli e del colonnello Dalla Chiesa si specifica l'operazione sul piano tecnico, come occupazione di tali gangli vitali e cioè prefettura, TV, ecc...

Pertanto, il documento ha confermato il convincimento della Commissione parlamentare.

6) *Lo scopo dei tre elaborati desunto dal loro testo e dal loro contenuto.*

a) *Il termine "occupare".*

Sul significato del termine "occupare", tutti gli ufficiali interrogati affermarono che, nel comune gergo militare, esso ha un significato anodino e polivalente, poiché la "occupazione" costituisce tanto l'operazione preliminare di un compito difensivo, quanto l'operazione terminale di un compito offensivo; per indicare l'offesa, più propriamente si adopera il verbo "espugnare". Il Presidente della Commissione, cogliendo lo spunto da quest'ultima specificazione, obiettò che l'occupazione nel senso difensivo sembra potersi meglio indicare con la locuzione "presidiare". Gli ufficiali risposero che il significato delle due locuzioni, "occupare" e "presidiare", per loro conto, era identico.

Ricordiamo, a tal uopo, la deposizione del tenente colonnello Mingarelli:

« La parola occupare aveva uno scopo: difendere le istituzioni, « non offendere. Le parole occupare e difendere, per noi, hanno lo « stesso valore, nel senso che per difendere questi obiettivi, bisogna « occuparli. Tra presidiare e occupare c'è molta affinità, perché il « presidio sta nell'occupazione. Non si difende un edificio standone « all'esterno, lo si difende standone all'interno.

« Può darsi che la parola occupare possa indurre a pensare chissà « che cosa ma è usata a scopo difensivo, cioè presidiare.

« Poteva anche esserci lo scopo di difendere sedi dei partiti e « dei giornali da parte di facinorosi senza distinzione di colore. L'una « e l'altra ipotesi, dunque. Del resto, quando vi sono perturbamenti « dell'ordine pubblico, le sedi di tutti i partiti vengono presidiate e « non occupate.

« Per occupazione intendo presidio: occupare per presidiare ».

La stessa domanda venne posta al generale de Lorenzo, ma questi trovò improprio l'uso del verbo "occupare" in senso difensivo; per il generale de Lorenzo, coloro che elaborano i piani, se intendevano la difesa delle prefetture, avrebbero dovuto più correttamente scrivere "presidiare", invece che "occupare".

La suddetta circostanza merita una sottolineatura: se il generale de Lorenzo avesse avuto timori in merito agli elaborati, certamente

si sarebbe allineato con l'opinione espressa dai redattori, circa il gergo in uso negli ambienti dei carabinieri, ed avrebbe attribuito alla parola "occupare" il significato di termine generico che gli altri ufficiali gli avevano dato, non fosse altro che per minimizzare una nota preoccupante.

Perciò la Commissione non ha ritenuto di potersi fermare alle spiegazioni date dai tre capi di stato maggiore, colonnello Bittoni, colonnello Dalla Chiesa e tenente colonnello Mingarelli, ed ha proceduto all'esame degli elaborati.

b) *Riscontro nel testo degli elaborati.*

Poiché era legittimo l'allarme che la singolarità dell'espressione aveva suscitato, la Commissione, come si è detto, ritenne di procedere ad un attento esame del testo degli elaborati delle tre divisioni, riportandolo alla "traccia" partita dall'ufficio operazioni del comando generale. Il risultato di tale esame è esplicitamente e nettamente confermativo della tesi che assume per scopo dei piani non la eversione, il colpo di Stato, bensì la difesa dell'ordine pubblico.

I. Minuta n. 1. Essa contiene il progetto della divisione Pastrengo di Milano.

Nella intestazione si enuncia il "concetto dell'azione" con le parole stesse della "traccia" redatta dal colonnello Tuccari: "tenere ad ogni costo le aree vitali".

Quando il concetto enunciato, si esplica nel "compito", la minuta redatta dal tenente colonnello Mingarelli usa l'espressione: « occupare immediatamente i seguenti obiettivi: prefettura, RAI-TV, centrali telefoniche ed alcune sedi di partito e redazioni di giornali »; ma soggiunge una indicazione del vero scopo dell'azione con le seguenti parole: « impedire la costituzione di comandi o centri logistici sovversivi ». È dunque evidente la contrapposizione delineata: da una parte le forze dell'ordine, cui si rivolge il piano, e cioè i carabinieri, dall'altra la parte cui si deve resistere, cioè i sovversivi.

Ed infatti la minuta espressamente concorda con la traccia, ripetendo le parole: « integrare e garantire la difesa delle caserme ». Naturalmente tutte le caserme, non solo quelle dei carabinieri.

II. Minuta n. 2 e minuta n. 3. Esse contengono le due minute del progetto della divisione Podgora di Roma.

aa) La prima delle due minute (la minuta n. 2), si inizia con la seguente enunciazione dei "criteri generali", enunciazione che costi-

tuisce come il frontespizio di tutto il progetto: « Le aree vitali debbono essere mantenute in saldo possesso dell'Arma, ai fini del mantenimento dell'ordine costituito nel territorio dello Stato ».

Siamo di fronte ad un testo che specifica *expressis verbis* il fine e la natura delle operazioni: « Il mantenimento dell'ordine costituito « nel territorio dello Stato, la difesa delle caserme, la eliminazione di « comandi e centri logistici sovversivi ».

Poiché la minuta si riferisce alla capitale, perciò vi si sottolinea la "maggiore esigenza di difesa", in quanto essa è la "sede del Governo", e quindi "dovrà essere difesa strenuamente".

Questa difesa non si contrappone a forze militari o a reparti di polizia, bensì a "colonne di avversari" identificati nei "capeggiatori ed attivisti più in vista e in coloro che sono armati o portanti corpi contundenti".

Evidentemente, uno scontro armato con la pubblica sicurezza non avrebbe fatto prevedere un avversario armato di corpi contundenti; nell'espressione citata, chiaramente si identifica una sommossa popolare.

Nella minuta n. 2 si dice ancora che il piano operativo deve apporare la "disgregazione dell'apparato avversario". Con la parola "apparato" certamente non si designa una forza militare o la polizia, ma formazioni paramilitari e di gruppi politici.

bb) Nella minuta n. 3 (che corrisponde alla seconda divisione Podgora) si legge addirittura una intestazione, a mo' di prolusione, che chiarisce tutto il contenuto del "piano".

Il prologo testualmente recita: « L'Arma potrebbe essere chiamata ad operare da sola, per garantire in Roma il funzionamento dello Stato e di Governo ».

Vi è, perciò, una indicazione esplicita dei compiti che il piano si prefigge; essa viene enunciata nel tema assunto a suo svolgimento: l'eventualità che l'Arma sia chiamata ad operare da sola, per « garantire in Roma il funzionamento degli organi dello Stato ». Si fa cioè, da una parte, la previsione di una qualsiasi difficoltà o della impossibilità, in cui altre forze si potrebbero eventualmente trovare, di difendere l'ordine costituito; dall'altra si delinea la predisposizione perché l'Arma sia pronta ad assumere, in tal caso da sola, la responsabilità della situazione « per garantire in Roma il funzionamento degli « organi dello Stato e di Governo ».

Ad ulteriore chiarimento, nella stessa minuta si legge: « Primo « scopo: impedire con ogni mezzo che elementi anche consistenti — « dimostranti, attivisti di partito, sovversivi, ecc. — provenienti da « quartieri periferici o riunitisi alla spicciolata nella zona centrale « della città, possano raggiungere o consolidarsi nel centro stesso ed « impadronirsi degli organi di comando e delle comunicazioni, impe- « dendo il regolare svolgimento dell'attività dello Stato e di Governo ».

La chiarezza apodittica con cui viene delineato lo scopo del piano non lascia alcun dubbio; le predisposizioni debbono tenere, quindi, al suo conseguimento.

Per concludere che il tema proposto era stato svolto convenientemente, l'autorità superiore (l'ufficio operazioni del comando generale) avrebbe dovuto esaminare le operazioni previste, — la loro organizzazione, il loro svolgimento — ed avrebbe dovuto ritenere che esse si dimostravano soddisfacenti per la difesa dell'ordine e sufficienti a garantire il funzionamento degli organi pubblici, l'attività dello Stato e del Governo: il piano doveva essere giudicato (dall'autorità superiore che lo aveva proposto) in base alla sua premessa. Si vuol dire, con ciò, che, se il piano fosse stato di carattere offensivo, il compilatore avrebbe dovuto prevedere altre soluzioni, ben altre iniziative, ben altri obiettivi e movimenti. Nel piano, invece, sono previste predisposizioni adeguate allo scopo già enunciato, e perciò l'esame ontologico del piano si traduce nella rivelazione teleologica.

La minuta prosegue: « Suddivisione in settori della capitale: « obiettivi previsti da presidiare sin dall'inizio di emergenza per im- « pedire che, cadendo in mano dei rivoltosi, possano compromettere « l'organizzazione della difesa (carcere di Regina Coeli, centrali tele- « foniche, trasmittenti, ecc.) ».

Come si vede, il termine "occupare" è già tradotto esplicitamente, e cioè si tratta di presidiare "sin dall'inizio della emergenza"; e si dice il perché: "per impedire che, cadendo in mano dei rivoltosi, possano compromettere l'organizzazione della difesa". Ancora una volta ricorrono i termini "difesa" e "rivoltosi", e cioè riemerge il tema dell'ordine pubblico e la difesa del potere costituito.

Il piano continua ancora: « Obiettivi da difendere con ogni mezzo: « Quirinale, palazzo Chigi, ecc. ». Va sottolineato l'espressione "obiettivi da difendere", e l'ordine graduale: dal Capo dello Stato si passa al Governo e poi agli altri organi. Questo è bene il potere legittimo costituito! Secondo il piano non si tratta di abbatterlo, ma di difenderlo.

La minuta contiene ancora altre considerazioni che escludono la tesi eversiva. Si formula, per esempio, la ipotesi che occorran altre forze per affrontare il "numero preponderante dei rivoltosi" e per "orientare a concorrere all'estrema difesa del Quirinale", ecc. Ancora una volta, la chiarezza dell'ipotesi formulata rende superfluo ogni commento, perché è perentoriamente ribadito il concetto della "difesa", anzi della estrema difesa, "con ogni mezzo" contro il "numero preponderante dei rivoltosi".

III. Minuta n. 4. Essa contiene la minuta della divisione Ogaden di Napoli; si esprime negli stessi termini delle altre.

Si assume di dover prevedere uno stato di preallarme, durante il quale si debbano adottare provvedimenti di carattere "difensivo e protettivo".

In ordine alle modalità esecutive, si dice: « distruggere... le forze « dei sovvertitori, impedendo la costituzione di comandi e centri logistici », delineando così il "probabile avversario", che è il "sovvertitore". Il piano è perciò contro la sovversione, non già predisposto per conseguire la sovversione.

Si dice ancora: « assicurare la vigilanza e la protezione delle « strade, degli impianti, dei tronchi ferroviari ».

La responsabilità degli operatori si delinea con le seguenti parole: « Responsabilità del mantenimento dell'ordine costituito ».

Questo è il titolo; il suo svolgimento è confermativo: « La responsabilità del mantenimento dell'ordine costituito compete, nel territorio di giurisdizione, al comandante di divisione... I comandanti di « legione debbono predisporre, nelle aree vitali, provvedimenti di « carattere difensivo ecc... ». La difesa si esegue con la "occupazione degli obiettivi più sensibili", dando la precedenza alla "occupazione militare e civile in esecuzione di provvedimenti di carattere difensivo" (carattere che nella intestazione regola la categoria delle predisposizioni): dunque, anche la tutela dei comandi e delle caserme dell'esercito.

Ma contro chi ?

Il paragrafo immediatamente successivo risponde alla domanda: « Per intervenire contro azioni di sovvertitori, volte essenzialmente a « sabotare gli obiettivi e le installazioni, ad ostacolare le operazioni di « mobilitazione ». Dunque, tutto è disposto per controbattere "azioni di sovvertitori" che vogliono "sabotare obiettivi e installazioni".

Lo stesso piano denuncia lo scopo e formula le ipotesi, esprimendosi testualmente: « Il presente piano considera l'ipotesi in cui « la situazione interna sia tale da prevedere l'immediato mantenimento « dell'ordine costituito nel territorio dello Stato e che pertanto si « renda necessario il tempestivo intervento dell'Arma » ecc.

Da ciò la predisposizione di misure straordinarie per il tempo intermedio; si soggiunge che esse sono, appunto, quelle che precedono il regolare "passaggio dei poteri dalla autorità civile alla autorità militare" (non dal Governo legittimo ad uno usurpatore). Ora si sa che l'autorità militare è costituita dal capo di stato maggiore della difesa e dal capo di stato maggiore dell'esercito e che questo passaggio avviene attraverso deliberazione del Governo legittimo, e viene sottoposto all'immediato esame del Parlamento per la sua approvazione in base all'articolo 77 della Costituzione.

Il passaggio dei poteri all'autorità militare — e cioè all'esercito — implica l'intervento dell'organo politico legittimo, la giurisdizione non già dei carabinieri, ma delle autorità militari; esso, perciò, chiama in causa il capo di stato maggiore della difesa e il capo di stato maggiore dell'esercito: siamo assai più in alto del comando dell'arma dei carabinieri.

Per spiegare ulteriormente i compiti che il piano ritiene di dovere assolvere, sempre nella minuta n. 4 si soggiunge: « Il probabile avversario reagirà appoggiandosi alla sua organizzazione di struttura e « si manifesterà, quasi sicuramente, con il procedimento di azione della guerriglia ».

Evidentemente, qui non si profila un cozzo violento tra Arma e forze armate, bensì tra forze dell'ordine e organizzazioni di carattere politico e paramilitare, volte contro l'ordine costituito. Infatti l'espressione, che immediatamente segue, indica quale è il concetto che anima il progetto e le misure previste. Si dice: « Concetto - Mantenimento dell'ordine costituito », e si ripete ancora una volta: « Impedire la « costituzione di comandi o centri logistici ai rivoltosi ». Dunque i termini di contrapposizione restano: le forze dell'arma dei carabinieri da una parte, i "rivoltosi" dall'altra.

IV. La copia del documento indicato nel titolo VI, Libro III, è la "traccia" del colonnello Tuccari, e cioè l'unico documento vergato da un ufficiale del comando generale.

La "traccia" del colonnello Tuccari non usa mai la parola "occupare", né menziona le prefetture; usa altre espressioni: « assicurare

« il saldo possesso delle aree vitali » e spiega: « Aree vitali sono « quelle la cui caduta possa avere conseguenze di rilievo ai fini del « mantenimento dell'ordine ».

La Commissione parlamentare conclude, dunque, ritenendo che l'esame sereno dei quattro documenti che insieme integrano quello che il generale Lombardi chiamò il "Piano Solo", risultano inequivocabilmente predisposti non già in esecuzione di un programma eversivo, ma, al contrario, in considerazione della ipotesi di una situazione di emergenza che avesse obbligato l'Arma ad assolvere da sola la responsabilità della tutela dell'ordine pubblico e del libero funzionamento dei poteri legittimi.

7) *La inidoneità assoluta come elemento sintomatico dello scopo.*

a) La Commissione Lombardi è pervenuta all'esclusione di ogni dubbio circa i propositi dei piani, appoggiandosi anche al rilievo della sua assoluta inidoneità oggettiva a realizzare un programma così impegnativo quale è quello di un colpo di Stato.

Da un canto il piano è privo di tutti gli elementi indispensabili che avrebbero dovuto concorrere per l'ideazione, preparazione ed esecuzione di un colpo di Stato politico-militare, sovvertitore delle istituzioni democratiche repubblicane; dall'altro gli apprestamenti previsti nel cosiddetto "Piano Solo" (o *rectius* nei piani divisionali), sono assolutamente irrilevanti e inadeguati per un tale avvenimento e, inoltre, tipicamente condizionati alla cooperazione dispositiva dell'autorità governativa e della pubblica amministrazione (prefetti, questori, distretti militari).

Le deficienze e la inadeguatezza — e cioè la inidoneità oggettiva — del "Piano Solo" a soddisfare l'esigenza di un colpo di Stato eversivo è così essenziale ed assoluta da elevarne la caratteristica di inefficienza causativa, a caratteristica sintomatica discriminatoria della tesi del colpo di Stato, specialmente in relazione alla comprovata ed indiscussa esperienza e capacità organizzativa militare del generale de Lorenzo. La tesi del colpo di Stato in base ai tre elaborati si rileva talmente assurda da obbligare a presupporre una strabiliante, totale ignoranza da parte del generale de Lorenzo, che, invece, viene qualificato come uomo di elevata competenza tecnica.

b) Il problema della idoneità si pone nella dottrina penale come ricerca dell'elemento costitutivo essenziale nella configurazione

che del tentativo dà la legge penale. Il tentativo per essere punibile, come è noto, deve realizzarsi attraverso atti univoci ed efficienti, e, cioè, attraverso atti che risultino provvisti delle due caratteristiche che la dottrina chiama gli elementi costitutivi del tentativo: il "nesso di efficienza causale" e la "sintomaticità".

La Commissione ritiene, però, che, ai fini del suo compito, l'estremo della idoneità del piano non sia di per sé rilevante, poiché essa non è chiamata ad esercitare un magistero giudiziario, punitivo, ma adempie ad un mandato politico. La Commissione non è chiamata ad applicare una sanzione penale, ma ad esprimere un giudizio politico. Ne discende che, se il generale de Lorenzo od altri avessero predisposto un piano inteso alla sovversione, pur elaborandolo in termini di inidoneità, ciò non di meno il loro proposito, la sola idea, l'intenzione — che, per la nostra legge penale non sono punibili (*nemo cogitationis poenam foro patitur*) — sul piano politico e della responsabilità di ufficio (particolarmente di chi, stando al comando dell'arma dei carabinieri, è chiamato a tutelare l'ordine pubblico) portano ineluttabilmente alla dichiarazione della più disonorevole indegnità, e cioè all'accertamento della "prodizione".

L'argomento della inidoneità viene, invece, rilevato, proprio perché il suo grado è tale da riverberarsi automaticamente sull'estremo della sintomaticità. S'intende dire che la inidoneità del cosiddetto "Piano Solo" per la realizzazione di una iniziativa eversiva è talmente radicale, da diventare essa stessa sintomo indubitabile della intenzione dello scopo di chi ha concepito ed ha redatto quegli elaborati; intenzione e scopo non di conseguire il colpo di Stato, ma di realizzare il programma più adeguato alle predisposizioni configurate, ed unanimemente dichiarato in tutte le disposizioni rese alla Commissione; programma ripetutamente ed esplicitamente espresso nelle pieghe degli stessi elaborati: la difesa dell'ordine pubblico in una situazione speciale di emergenza.

Per la Commissione parlamentare il problema della inidoneità non ha, dunque, rilevanza obiettiva; esso rimbalza, per riflesso, sulla sintomaticità e cioè passa dall'oggetto al soggetto, rivelandone i reali propositi, secondo la regola logica della convenienza: *saepe conveniunt nomina rebus*.

Ecco perché ci sembra qui acconcio ripetere le parole che già abbiamo ricordato del generale Lombardi: « Il generale de Lorenzo « è troppo intelligente per poter fare un piano che avesse l'idea di

« attuare in modo così cretino, così idiota. Non è possibile ! Questo « piano non era attuabile ».

E non diversamente si sono espressi tutti gli altri ufficiali che, direttamente o indirettamente, sono entrati nella spirale della redazione o della interpretazione dei piani ed anche gli altri che, comunque, ne hanno avuto conoscenza.

I comandanti delle tre divisioni, i loro tre capi di stato maggiore hanno fermamente e ripetutamente dichiarato che mai il dubbio sulla legittimità sfiorò la loro mente; e da questa premessa, fanno discendere una serie di riflessioni e di enunciazioni che si leggono, appunto, nel titolo VI del precedente Libro.

Ora, se nemmeno dubitavano della legittimità, che dire addirittura della produzione ?

8) *La condizione psicologica dei collaboratori avversari del generale de Lorenzo esclude lo scopo eversivo del piano.*

a) Gli argomenti sopra accennati si qualificano definitivamente in rapporto ad una circostanza da tutti rilevata e in modo particolare commentata dal generale Lombardi.

Lo studio degli elaborati venne rimesso indiscriminatamente alle tre divisioni; i comandanti delle tre divisioni e i loro capi di stato maggiore furono incaricati di chiamare alla interpretazione ed elaborazione dei piani locali tutti i generali di brigata e tutti i comandanti di legione, senza discriminazione di *clan*, senza scegliere tra "fidati" ed infidi, tra amici ed avversari.

Per il che, giustamente, il generale Luigi Lombardi — ancora una volta vogliamo sottolineare che parlava alla Commissione in uno stato d'animo particolare, che, soverchiando la nobiltà del suo carattere, avrebbe potuto indurlo alla maggiore durezza nei confronti del generale de Lorenzo, che lo aveva denunciato all'autorità giudiziaria penale — ebbe a dire: « Non è possibile ! Ma come ! Chiamare « a rapporto e a collaborare alla formazione di questi piani i suoi « nemici, quelli che egli aveva sbattuto a destra e a sinistra, tutta « gente che depone contro di lui, che per lui non ha alcuna simpatia ? ».

Questa conclusione del generale Luigi Lombardi, la Commissione parlamentare fa propria espressamente, riservando, però, il giudizio sulla legittimità delle predisposizioni e delle direttive degli elaborati alla seconda parte del presente Libro.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

L'ASSERITO RICHIAMO CLANDESTINO
DEI CARABINIERI IN CONGEDO

1) *Ordine sistematico delle questioni.*

a) L'esame del "Piano Solo" si è concluso con l'accento alla tematica della sua inidoneità obiettiva, la quale non era riferita soltanto alla consistenza numerica della forza presente rispetto ai compiti da assolvere, ma anche alle particolari modalità che ne condizionavano la integrazione di secondo tempo (richiamo dei congedati).

Il senatore Jannuzzi si rese conto di tale sostanziale preclusiva obiezione e sostenne che, ai fini del giudizio sulla idoneità dei mezzi, si sarebbe dovuto tenere conto della previsione, contenuta nel piano, di un predisposto richiamo di fatto e clandestino di carabinieri in congedo.

Nel titolo V del precedente Libro, al primo capitolo abbiamo largamente riportato la legislazione e le norme regolamentari che disciplinano il reclutamento ed il richiamo temporaneo dei carabinieri in congedo, nonché le risultanze dell'inchiesta testimoniale, espletata dalla Commissione parlamentare in seguito alle segnalazioni del senatore Jannuzzi.

Egli sottolineò che il generale de Lorenzo, tra l'altro, si era fatto promotore di un "progetto di legge" (*sic*) che prevedeva la possibilità del richiamo di carabinieri in congedo, con semplice disposizione del comando generale dell'Arma, al fine di fronteggiare avvenimenti di carattere eccezionale; e poiché nel luglio del 1964 non aveva ancora potuto realizzare tale proposito, egli avrebbe predisposto un arbitrario clandestino richiamo di fatto dei carabinieri in congedo tramite l'ufficio operazioni del comando generale (il colonnello Tuccari).

Sempre secondo il senatore Jannuzzi, tra i documenti che corredano il "Piano Solo", se ne sarebbe dovuto trovare uno che riguardava, appunto, tale operazione di richiamo illegale di carabinieri in congedo, da effettuare — come in parte sarebbe stato effettuato — ancor prima che le nuove disposizioni lo avessero consentito.

A domanda, il senatore Jannuzzi precisò che « il richiamo invece « di essere fatto attraverso le fonti normali — distretti, comandi dei « carabinieri, ecc. — veniva fatto dal servizio segreto, dai centri « S.I.F.A.R. locali. Di ciò avrebbe avuto conferma dal colonnello Ce- « rica ».

Nella dichiarazione già citata e in quelle successive, il senatore Jannuzzi affermò di avere ricevuto lettere di militari che lo informavano di essere stati richiamati in servizio nel 1964 in modo irregolare.

b) Trattando la materia in esame, i testi e lo stesso senatore Jannuzzi sono caduti in qualche equivoco, avendo confuso spesso il richiamo di carabinieri in congedo, con l'asserito arruolamento di milizie civili; e, quanto al richiamo, quello disposto per addestramento, con l'altro richiesto per speciali esigenze; ed infine tra il "Piano Solo" e la "traccia comune" del colonnello Tuccari.

Si rende perciò necessario chiarire ogni aspetto del problema che, spesso, i deponenti hanno complicato; occorrerà, cioè, distinguere le risultanze dell'inchiesta, a seconda dei temi cui si riferiscono, tenendo soprattutto presente il sistema giuridico vigente nel 1964.

2) *Il sistema giuridico del richiamo dei carabinieri in congedo.*

Il sistema normativo dei richiami temporanei di militari in congedo dell'arma dei carabinieri, se disposto per addestramento, si inquadra in quello generale di tutte le forze armate; se disposto, per speciali esigenze, si inquadra nell'articolo 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che statuisce la soggezione del carabiniere in congedo al richiamo in servizio per tali esigenze.

I richiami dei militari in congedo di ogni arma e corpo — e quindi anche dei carabinieri — possono essere disposti di autorità o col consenso del richiamato.

I richiami di autorità, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, che fissa i limiti numerici e la durata del richiamo su proposta del ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro.

I richiami col consenso, sono disposti, invece, con decreto del ministro della difesa, sempre di intesa col ministro del tesoro, e sono destinati a sopperire alle deficienze organiche di carattere prov-

visorio. Pertanto, non possono avvenire se non nell'ambito della forza organica fissata per legge in confronto di tutte le forze armate.

Al di sopra dei casi illustrati non vi è alcuna possibilità di richiami militari, in quanto la Corte dei conti bloccherebbe i provvedimenti amministrativi che intendessero provvedervi; né la Ragioneria generale dello Stato registrerebbe il pagamento degli stipendi e le altre spese.

I richiami si eseguono, com'è noto, tramite i distretti militari ed impegnando le stazioni dei carabinieri, con pieno diritto e necessità di conoscenza e partecipazione all'operazione degli organi periferici: prefetture e questure della Repubblica.

Nel 1964, la legge affidava il richiamo dei carabinieri in congedo per addestramento, al provvedimento annuale del Presidente della Repubblica, come si disse, su richiesta del ministro della difesa, il quale, a sua volta, aveva valutato la correlativa proposta del capo di stato maggiore dell'esercito in un quadro riguardante tutte le forze armate.

Come è stato comunicato dal ministro della difesa, nel 1963, su proposta del comando generale dell'arma dei carabinieri allo stato maggiore esercito, venne effettuato, tramite i distretti, un richiamo di 92 ufficiali subalterni e 3.450 militari di truppa dell'arma dei carabinieri, nel quadro dell'ordinario addestramento delle riserve delle forze armate disposto con decreto del Presidente della Repubblica n. 1851 del 9 dicembre 1962.

Il personale richiamato venne suddiviso fra i vari comandi militari territoriali di regione in tutto il territorio nazionale e svolse il periodo di addestramento dal 15 luglio al 10 agosto 1963.

È risultato che né prima né dopo vi furono altri richiami di militari dell'Arma per addestramento, e che non vi furono richiami per speciali esigenze.

3) *Piano SIGMA.*

Nel luglio-agosto 1963 il generale de Lorenzo dava incarico al generale Domenico Javarone di « verificare se l'Arma era in grado « di assolvere tutti i compiti che le erano demandati dai vari piani « e progetti ».

Il generale Javarone, effettuata questa verifica, fece presente che l'Arma era in grado di assolvere "pressappoco" i compiti previsti dai vari piani.

Il generale Giovanni Celi, comandante la divisione di Napoli, nella dichiarazione resa nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* dinanzi al tribunale di Roma, ha dichiarato: « Nei primi mesi del « 1964 fui richiesto dal comando generale di predisporre uno studio « per affrontare esigenze di ordine pubblico; non ricordo i particolari dello studio, ma non escludo che prevedesse anche il richiamo « dei militari in congedo ».

Dalla dichiarazione sopra riportata si desume che il generale de Lorenzo, in relazione alle risultanze della verifica del generale Javarone, si pose il problema di un eventuale potenziamento della forza dei comandi territoriali attraverso il richiamo di militari in congedo ed impartì disposizioni alle divisioni per l'esame e le conseguenti proposte; che il problema esaminato e studiato ad ogni livello, sin dai primi mesi del 1964, si avviò poi a soluzione nel luglio 1964, quando, con foglio n. 12/8 C.C. del 9 luglio 1964, il generale de Lorenzo, quale comandante generale dell'Arma, richiese allo stato maggiore dell'esercito l'emanazione di norme che consentissero di "aumentare la forza effettiva dell'Arma mediante il richiamo dei riservisti", qualora avvenimenti di carattere eccezionale ne avessero determinato la necessità.

Al punto 5) della lettera sopra citata è esplicitamente detto: « L'ordine di attuazione dell'esigenza, che potrà essere parziale o totale, a seconda delle situazioni che potranno verificarsi, verrà da « me impartito previa intese con codesto stato maggiore esercito ».

La richiesta, come si rileva nella relazione Lombardi, venne accolta solo nel febbraio 1965 e fu soltanto il 20 febbraio 1965 che il comandante generale poté diramare la circolare che regola la materia.

Giova per inciso sottolineare che se, come appare indubbio, la « circolare che regola la materia » (di cui parla la relazione Lombardi) e "l'esigenza SIGMA" (di cui parla il colonnello Mingarelli) si identificano, è evidente che impropriamente si è parlato, da parte di testi civili e militari, di Piano SIGMA, e che si tratta invece di predisposizioni, che, tenendo conto delle particolari caratteristiche delle varie regioni sotto il profilo dell'ordine pubblico, stabilirono la dislocazione nel territorio nazionale di contingenti di militari da richiamare dal congedo per aumentare la forza dell'Arma, qualora avvenimenti eccezionali ne avessero determinato la necessità.

Si tratta, quindi, di predisposizioni che prevedono un rinforzo da mettere a disposizione dei comandi territoriali al verificarsi di

eccezionali esigenze, predisposizioni che non possono essere denominate "Piani", considerato che ogni piano operativo, nella terminologia militare, prevede: un "concetto di azione", degli obiettivi ben determinati e le modalità con le quali si intende perseguire lo scopo prefisso.

Più logico sarebbe quindi parlare di "esigenza SIGMA" anziché di "Piano SIGMA" come più propriamente la definisce — si dirà in seguito — il colonnello Mingarelli e come implicitamente è detto al punto 5) della proposta avanzata dal generale de Lorenzo il 9 luglio 1964 allo stato maggiore dell'esercito.

Il problema del richiamo per speciali esigenze, posto allo studio dei comandi dell'Arma ad ogni livello nei primi del 1964 per ordine del generale de Lorenzo, non potè non esercitare la sua influenza sul colonnello Tuccari, nel corso della compilazione della "traccia comune", e sui capi di stato maggiore delle divisioni, contemporaneamente impegnati nella stesura degli elaborati del cosiddetto "Piano Solo"; il riferimento alle "unità di previsto richiamo", che si rileva sia nella "traccia comune" che negli elaborati divisionali del "Piano Solo", quando si elencano le "forze a disposizione di secondo tempo", non trova altro riscontro, né può avere altra spiegazione.

Tale considerazione è maggiormente valida se si tiene conto che, dato l'avvio contemporaneo dei due studi, era assai logico che, quanto al richiamo di militari dal congedo, nella "traccia comune" e nel "Piano Solo" si rinviasse allo studio predisposto per far fronte ad esigenze speciali.

Il Piano SIGMA (così continueremo impropriamente a chiamarlo) non può non identificarsi nella "circolare che regola la materia" dei richiami per speciali esigenze, inviata da de Lorenzo ai comandi divisionali il 20 marzo 1965 e il cui studio, come si è detto, è stato iniziato nei primi mesi del 1964.

Trattasi di piano generale e, come ha spiegato il colonnello Mingarelli, la nota particolare del Piano SIGMA consiste in ciò: mentre sino allora per le aliquote di carabinieri che in virtù dell'annuale decreto presidenziale potevano essere richiamati per addestramento, era prevista una dislocazione con criteri logistici (vale a dire della disponibilità delle caserme che avrebbero potuto ospitarle per l'addestramento), col Piano SIGMA, invece, veniva previsto che l'accasermamento dei carabinieri richiamati ubbidisse anche a considerazioni di carattere operativo (e cioè tenesse anche presente l'eventuale impiego per esigenze eccezionali).

Si citano, ad ogni modo, le testuali parole del colonnello Dino Mingarelli, chiarificatrici della cosiddetta "esigenza SIGMA": « Nella « dislocazione delle compagnie di carabinieri in congedo, richiamati per « istruzione, noi introducemmo un criterio operativo in sostituzione di « quello logistico, fino a quel momento prevalente, che prevedeva, in- « vece, la dislocazione in relazione alle possibilità di alloggiamento ».

La consistenza numerica dei carabinieri da richiamare eventualmente dal congedo a qualsiasi titolo, non poteva essere alterata, né per disposizione dello stato maggiore dell'esercito né persino, per disposizione dello stesso ministro della difesa; poiché la discrezionalità dei comandi e del ministro della difesa, si poteva esercitare soltanto nell'ambito della determinazione numerica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica.

Col "Piano SIGMA", gli eventuali richiami per l'addestramento, anche se risulta allargata la sfera della loro possibile attività di servizio, sono sempre sottoposti all'autorizzazione delle superiori autorità politiche e militari, vengono effettuati tramite i distretti, la loro attuazione è nota agli organi militari superiori, cioè al capo di stato maggiore dell'esercito (che in quel momento era il generale Aloia), ed al capo di stato maggiore della difesa; è controllata dai medesimi e dall'autorità politica, cioè dai ministri della difesa e dell'interno.

4) *La tesi Jannuzzi sul finanziamento.*

Ai quesiti posti dal sistema giuridico, il senatore Jannuzzi ha replicato deducendo una serie di osservazioni e rivelando alcune confidenze dalle quali gli sarebbe risultato che dal comando generale dell'Arma si era, *contra legem*, studiato ed in parte attuato un piano di richiamo clandestino di fatto, ignorato dalle autorità.

a) Riguardo al modo di finanziare un richiamo di fatto di carabinieri — fuori cioè dei necessari provvedimenti del Ministero del tesoro — il senatore Jannuzzi ha dato due versioni, in verità contraddittorie, forse a causa dell'equivoco in cui è caduto, come altri, confondendo l'operazione di richiamo di carabinieri in congedo, con l'operazione di arruolamento mercenario di milizie civili.

Nella deposizione dell'11 settembre 1969, disse testualmente: « Il « colonnello Rocca era particolarmente informato di questo aspetto « delle operazioni del 1964, perché questa era una operazione a paga-

« mento particolarmente costosa ed egli provvedeva ai finanziamenti « relativi ».

Nella stessa deposizione così proseguiva: « Il colonnello Rocca « mi confermò che il suo ufficio, la sua cassa, erano stati investiti « del problema, cioè, che, non essendo pronta la legge che permetteva « il finanziamento di questa operazione, gli era stato chiesto dai capi « gerarchici del servizio segreto di metterli in condizione di finan- « ziarla ugualmente... e alla mia domanda e che punto era arrivata « questa operazione nel '64, disse che era molto scettico per come « erano stati utilizzati i fondi in proposito e per le possibilità tecniche « di realizzarla ».

In altra parte della sua deposizione si legge: « Devo tuttavia « ricordare che, nella situazione che il generale de Lorenzo era riu- « scito ormai a creare, le distinzioni sulle fonti delle spese e sui vari « bilanci finiscono per essere soltanto distinzioni formali ed oziose. « A quell'epoca, infatti, de Lorenzo comandava l'arma dei carabinieri, « ma esercitava pieno controllo anche sul S.I.F.A.R. e sulla sua se- « zione R.E.I., comandata dal colonnello Rocca. Un fidato collabora- « tore di de Lorenzo, il colonnello Tagliamonte, era contemporanea- « mente amministratore di fondi dell'arma dei carabinieri e del « S.I.F.A.R. ».

Dopo aver rivelato tale confluenza, il senatore Jannuzzi così si è espresso: « È facile concludere, a questo punto, che da qualsiasi « parte venissero i finanziamenti necessari, e su qualsiasi bilancio « formalmente essi gravassero, a disporne liberamente era sempre « lo stesso uomo: il generale de Lorenzo ».

Senonché, in contrasto con quanto sopra già contraddittoria- mente affermato, in altra deposizione precisò: « Non ho nessun ele- « mento per dire che i militari (richiamati) non venissero pagati « sul bilancio dell'Arma. Il generale de Lorenzo era un grande coman- « dante ed aveva previsto tutto, ed aveva reso autonomo il bilancio « dell'arma dei carabinieri ».

Ed ancora: « Non ho avuto alcun elemento per ritenere che « il finanziamento di questi arruolamenti provenisse dal S.I.F.A.R. ».

Evidentemente, le proposizioni generiche — e purtroppo su que- sto punto contraddittorie — del senatore Jannuzzi, non riescono a soddisfare il quesito di fondo del finanziamento di un richiamo alle armi di un grande contingente di militari, sottufficiali ed ufficiali. Né può soddisfare la generica allusione alle disponibilità occulte — prima smentite dallo stesso Jannuzzi in forma decisa e poi richia- mate in termini sommari e quindi nuovamente smentite — che

avrebbero potuto procurare il colonnello Tagliamonte e il R.E.I. da parte del S.I.F.A.R.

Le affermazioni del senatore Jannuzzi, per quanto suggestive, sono alquanto indecise e, comunque, restano nel campo puramente intuitivo; si limitano alla esposizione di semplici sospetti, mai evolutisi al di là della assunzione dogmatica, incontrollata ed incontrollabile.

Peraltro, il colonnello Tagliamonte (o il colonnello Rocca?) avrebbe dovuto disporre di tanti miliardi quanti ne sarebbero occorsi per finanziare un richiamo di decine di migliaia di militari, di sottufficiali, di ufficiali dei carabinieri, il loro accasermamento, il loro equipaggiamento, il loro armamento. Ma nemmeno un solo indizio lascia trasparire la più modesta conferma o giustificazione di tale sospetto.

Ed ammesso per un momento che il colonnello Tagliamonte avesse potuto per il S.I.F.A.R. amministrare tali ingenti somme, avrebbe potuto distrarle senza nemmeno informarne i superiori? E questi avrebbero complottato col de Lorenzo? E quale prova sorregge la immaginazione?

b) Va ancora sottolineato che, se anche la chimerica affermazione avesse potuto ottenere un riscontro nella realtà, il richiamo sarebbe stato diffuso in tutto il territorio della nazione e perciò non sarebbe mai sfuggito alle questure della Repubblica, alle prefetture, e perciò al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa, appunto perché avrebbe coinvolto un cospicuo numero di cittadini.

E per altro, la clandestinità di un richiamo è destinata a cessare nei confronti del potere costituito al momento dell'accasermamento e dell'armamento delle truppe richiamate (locali, divise, armamento, cucine, sistemazione dei comandi, ecc.: come mantenerli clandestini alle questure ed ai prefetti?).

Pertanto la segnalazione — già meramente congetturale — del senatore Jannuzzi, tra l'altro, urterebbe contro una serie di insormontabili ostacoli perché la Commissione possa accedervi, modellando su di essa la ricostruzione dei fatti.

5) La tesi Jannuzzi su un terzo piano per l'arruolamento di fatto.

Il senatore Jannuzzi ha soggiunto che, oltre al "Piano SIGMA", sarebbe esistito un altro piano, di cui il Mingarelli avrebbe fatto cenno al generale Manes, secondo un appunto rinvenibile nelle carte

di quest'ultimo. L'informazione data dal senatore Jannuzzi illumina sulla sua buona fede; ma anche sulla faziosa tendenziosità dell'informatore.

a) Riferiamo il testo della dichiarazione resa dal senatore Jannuzzi nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 1969. Egli così si espresse:

« Vi è un documento che è la trascrizione del colloquio che il generale Manes aveva avuto con il tenente colonnello Mingarelli... In questo documento... il tenente colonnello Mingarelli dichiara... di aver ricevuto dal colonnello Tuccari le istruzioni per procedere, in mancanza delle norme di legge non ancora approvate, all'arruolamento di un certo numero di militari congedati (20 compagnie). Tuccari aveva discusso con il tenente colonnello Mingarelli circa il modo di chiamare questa gente senza cartolina e senza l'intervento dei distretti, di accoglierla e di armarla. Tutto questo non è altro che una specificazione di un piano speciale (diverso da quello di cui parlai altre volte come allegato al "Piano Solo"), il cosiddetto "Piano SIGMA". Questo "Piano SIGMA" era esattamente destinato a sopperire alla mancata approvazione, da parte del Parlamento, della legge per richiamare i militari congedati ».

Il Presidente della Commissione parlamentare gli domandò se il "Piano SIGMA" considerava l'ipotesi di un arruolamento di fatto, illegale; il senatore Jannuzzi rispose: « No, bisogna stare attenti, poiché la parola illegale può dare adito a confusione ».

Dopo essersi diffuso sulle caratteristiche del "Piano SIGMA" che, secondo lo Jannuzzi, provvedeva al richiamo « senza la conoscenza delle alte autorità di pubblica sicurezza e di Governo » (il che, pertanto, contraddiceva la sua precedente proposizione, in quanto un richiamo fuori della conoscenza degli organi ministeriali è certamente illegale), il senatore Jannuzzi concluse che i documenti erano due: « Uno di carattere generale che si chiama "Piano SIGMA" e uno di carattere particolare e urgente consegnato dal tenente colonnello Tuccari al tenente colonnello Mingarelli ».

La Commissione istruì quest'ultima parte della denuncia Jannuzzi per sapere se, indipendentemente dal "Piano SIGMA", effettivamente era stato comunicato dal colonnello Tuccari al colonnello Mingarelli un altro piano, il cui contenuto, appunto, sarebbe stato

il richiamo clandestino di carabinieri in congedo. Il colonnello Tuccari, interrogato rispose:

« Lo escludo nel modo più fermo e più chiaro », e sottolineò che al tenente colonnello Mingarelli egli consegnò solo la "traccia" che, poi, servì agli elaborati delle tre divisioni.

Il Presidente della Commissione, affinché sulla circostanza non rimanesse alcun equivoco, domandò se un documento riguardante il richiamo dei carabinieri congedati fosse stato, tuttavia, consegnato al Mingarelli in altre occasioni. E il colonnello Tuccari rispose: « Non ho consegnato altro ».

Un membro della Commissione a questo punto gli contestò quanto il senatore Jannuzzi assumeva risultasse dall'appunto del generale Manes, e cioè che il colonnello Mingarelli avrebbe, tra l'altro dichiarato, che esso Tuccari gli aveva consegnato un "promemoria". Il colonnello Tuccari rispose: « Forse si riferisce a questa "traccia comune" perché non ho consegnato altro ».

Interrogato il tenente colonnello Mingarelli, egli precisò che, per quanto riguardava il richiamo dei militari in congedo per addestramento, null'altro vi era stato che il "Piano SIGMA", il quale prevedeva la sistemazione dei richiamati in modo da rendere possibile anche un eventuale loro impiego operativo. Anzi, Mingarelli soggiunse che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del 1965 — e di cui si dirà al seguente paragrafo — lo studio divisionale per il "Piano SIGMA" venne di fatto superato, da lettere ufficiali col Ministero della difesa e coi comandi periferici militari che ne definirono e codificarono ogni particolare.

L'esame di questo episodio va chiuso con un'ultima osservazione: gli appunti del generale Manes inviati alla Commissione dal Ministero della difesa col testo mutilato da *omissis* — per altro sforniti di qualsiasi autenticità, trattandosi di meri appunti personali, estremamente sintetici, destinati a sollecitare la sua memoria su argomenti vari acquisiti durante la sua inchiesta — non rivelano affatto l'esistenza di un sottopiano autonomo a specificazione del piano generale SIGMA, sottopiano che il colonnello Tuccari avrebbe consegnato al Mingarelli; essi rivelano solo, dopo l'*omissis*, una annotazione generica relativa ai richiami dal congedo — che il Mingarelli ha poi precisato riferibile al "Piano SIGMA" — ed esattamente "escludere gente del nord"; non presentano alcun accenno né la più allusiva menzione di un nuovo piano.

Pertanto, l'appunto generico su cui si è costruita l'ipotesi del senatore Jannuzzi — e che largamente abbiamo discusso — si collega al "Piano Solo" o, *rectius*, all'elaborato del tenente colonnello Mingarelli in cui vi era il riferimento formale ai militari richiamati, talché l'argomento ritorna alla sua fonte.

b) Il senatore Jannuzzi ha accennato all'avvenuta esecuzione di un programma di richiami di compagnie, specificandole numericamente per le province di Milano, Torino, Genova — nel numero di cinquanta — ma non ha citato alcun documento; onde, non volendo dubitare dell'affermazione del senatore Jannuzzi, la Commissione deve esprimere la convinzione che, in ogni caso, l'informatore si è riferito ai richiami che vennero effettuati per l'addestramento nella estate 1963, di cui son note l'entità e la ineccepibile procedura che li hanno consentiti.

Pertanto sull'argomento in esame la conclusione della Commissione è la seguente:

un richiamo clandestino di carabinieri in congedo, concepito ed eseguito al di fuori del decreto del Presidente della Repubblica e dei controlli del capo di stato maggiore dell'esercito, del capo di stato maggiore della difesa, del ministro della difesa, finanziato con mezzi estranei al pubblico erario, certamente avrebbe costituito l'indizio di un progetto eversivo, diretto contro le istituzioni e contro il potere costituito, perché, in questo caso, certamente non difetterebbe l'elemento della sintomaticità; anzi sarebbe indubitabile lo scopo eversivo.

Ma la circostanza, in astratto così altamente espressiva, non ha trovato alcun conforto in linea di fatto, e perciò non può essere tenuta in alcuna considerazione.

6) *Gli altri elementi dedotti dal senatore Jannuzzi.*

a) Nella deposizione su riportata, il senatore Jannuzzi, come si è visto, ha anche accennato a lettere di militari a lui inviate con le quali lo informavano "di essere stati richiamati in servizio nel 1964 in modo irregolare".

L'elenco di queste persone, formalmente richiesto dalla Commissione al senatore Jannuzzi, non è mai pervenuto. Pertanto, una indagine sulle sue fonti, sulla serietà delle informazioni date, sulla loro

consistenza specifica — che non sarebbe stata certamente trascurata, come non furono trascurate le altre che venivano promosse dalle dichiarazioni del senatore Jannuzzi — non si è resa possibile.

Non essendosi potute consultare le fonti, la notizia generica è rimasta di seconda mano, incontrollata ed incontrollabile; e perciò, non può, ovviamente, venire presa in considerazione, essendo rimasta nel vago e nell'informe.

b) Il senatore Jannuzzi, come si è visto, nella sua dichiarazione allineò il colonnello Cerica nel ruolo dei suoi informatori circa il richiamo clandestino in atto di carabinieri in congedo.

Questi, interrogato dalla Commissione parlamentare, esclude di avere mai appreso una qualsiasi pratica di richiami clandestini di carabinieri in congedo. Nel confronto che seguì tra lui e il senatore Jannuzzi, non si rinviene una sola contestazione che avesse avuto per oggetto tale circostanza.

Evidentemente, il riferimento a confidenze ricevute dal colonnello Cerica, contenuto nella deposizione del senatore Jannuzzi, è frutto di un equivoco, avendo il senatore Jannuzzi, nel momento in cui deponeva, ancora una volta confuso i suoi due asserti; quello sul richiamo di congedati con l'altro dell'arruolamento di mercenari. Infatti, come ampiamente si avrà occasione di constatare nel capitolo seguente, il senatore Jannuzzi si è con accanimento soffermato sul secondo argomento — pur esso contestato dal colonnello Cerica — con dovizia di particolari e di contestazioni aspramente polemiche.

Del resto, nello stesso passo citato dalla deposizione del senatore Jannuzzi, si rinviene un perentorio riscontro di tale equivoco. Infatti egli ha indicato i centri di controspionaggio del S.I.F.A.R. come gli uffici periferici che, in sostituzione dei distretti militari, avrebbero organizzato ed eseguito i richiami e l'avvio dei richiamati alle caserme. Orbene, è pacifico che i centri di controspionaggio non avrebbero potuto procedere ad operazioni del genere, sia per non scoprire i loro uomini e la loro funzione — coperte dal più rigoroso e necessario segreto — sia per la esiguità di personale di cui dispongono, assolutamente inadeguato per operazioni così complesse come quelle di un richiamo di massa.

Peraltro, nel successivo capitolo che tratterà *ex professo* l'argomento del preteso arruolamento di milizie civili, si potrà constatare che le tendenziose informazioni pervenute al senatore Jannuzzi

riguardanti il S.I.F.A.R. e il colonnello Rocca in particolare, configuravano nell'uno e nell'altro, non gli organi esecutivi del richiamo, bensì gli organi esecutivi e finanziari dell'arruolamento di squadracce di ex militi della X MAS, ecc.

7) *La richiesta de Lorenzo.*

Fondatamente è stato rilevato che in data 9 luglio 1964 — e cioè in uno dei momenti più critici della crisi ministeriale — il generale de Lorenzo, quale comandante dell'Arma, inviò una formale richiesta al Ministero della difesa, intesa a sollecitare l'emanazione di un decreto presidenziale autorizzativo del richiamo eventuale di una certa quota annuale di militari, di sottufficiali e ufficiali dell'Arma per eccezionali esigenze.

Con tale richiesta il generale de Lorenzo pose un problema nuovo e cioè l'autorizzazione al richiamo per speciali esigenze, in luogo od accanto al richiamo annuale per esigenze di addestramento. Praticamente veniva istituzionalizzato il sistema organizzativo del "Piano SIGMA", con ben definita estensione numerica, secondo le valutazioni tecniche e politiche delle autorità competenti (politiche e di polizia).

Il generale de Lorenzo ha contestato la connessione di tale richiesta con la crisi politica in atto; sostiene che la sua richiesta va collocata nel quadro della nuova e più efficiente organizzazione del sistema difensivo, cui egli andava provvedendo in base ai risultati ed ai rilievi emersi nella revisione dei piani esistenti.

La Commissione, invece, ritiene che la connessione vi sia, anche se ammette possa discutersi se si tratta di connessione di causa ad effetto o di connessione psicologica, che trovava nella situazione politica un motivo di pressione, per indurre il comandante generale ad accelerare i tempi di accoglimento della proposta.

La richiesta, in sé considerata, e cioè come iniziativa pura e semplice, e considerata, poi, nel suo contenuto, risulta legittima ed opportuna; come tale è stata accolta favorevolmente ed attuata; essa porta a smentire, ancora una volta, il programma eversivo ed obbliga a concludere che aveva una sola ispirazione: il potenziamento della organizzazione difensiva dell'arma dei carabinieri a fronte di possibili eventuali eccezionali esigenze o gravi perturbamenti, di cui qualche esperienza notevole si era fatta nel 1960, durante gli avvenimenti di Genova.

Infatti, la richiesta de Lorenzo implicitamente smentisce ipotesi di un richiamo clandestino in atto o in potenza; in quest'ultimo caso, la richiesta sarebbe stata assolutamente superflua, anzi addirittura pericolosa, perché avrebbe finito col mettere in evidenza atti e propositi illegittimi, in corso di perpetrazione.

Peraltro, la richiesta mise in moto un *iter* amministrativo complesso e lento. Complesso perché il suo accoglimento era subordinato all'accettazione della proposta da parte del capo di stato maggiore dell'esercito e del capo di stato maggiore della difesa, quanto ai settori militari; ed altresì, all'assenso tanto del ministro della difesa quanto del ministro dell'interno (perché questa volta il richiamo veniva previsto per esigenze eccezionali); importava, infine, l'assenso del ministro del tesoro, che avrebbe dovuto impinguare i correlativi fondi di bilancio.

Come si vede, le implicazioni, cui la richiesta non poteva sfuggire, sottoposero l'iniziativa non solo alla conoscenza, ma anche alla approvazione e al controllo degli organi del potere legittimo, militare e politico. Pertanto la circostanza è controproducente perché essa depone contro la tesi del colpo di Stato e in favore della tesi che correla le predisposizioni e le iniziative ad un piano di difesa dell'ordine pubblico.

La Commissione aggiunge che, anche dal punto di vista della durata ineluttabile dell'*iter*, i fatti hanno confermato la previsione; la richiesta del comando generale dell'Arma venne considerata con favore dai capi di stato maggiore dell'esercito e della difesa e con favore anche dai ministri interessati. Essa venne accolta nel febbraio del 1965, cioè ad un anno di distanza circa dalla proposta, e diede origine alla circolare de Lorenzo del comando generale del 20 marzo 1965, regolante il richiamo alle armi che prevede espressamente il concorso dei distretti militari.

Se, perciò, la crisi del giugno-luglio poté costituire un nuovo argomento premente per indurre il generale de Lorenzo a sistemare questo aspetto delle disponibilità delle forze in caso di eccezionali esigenze, tuttavia non poteva mettersi con i noti avvenimenti in correlazione finalistica, se non nel caso in cui gli organi militari — e cioè gli stati maggiori dell'esercito e della difesa — e gli organi politici — i tre ministeri competenti, della difesa, dell'interno e del tesoro — vi avessero data immediata esecuzione. Ma tale caso configurerebbe il potere legittimo proteso alla difesa dell'ordine costituito, non già l'Arma protesa all'attacco contro l'ordine costituito.

8) *Le indicazioni del senatore Parri.*

Non si può trascurare la circostanza che il senatore Parri, a proposito del sussurrato richiamo di carabinieri in congedo, accennò, in forma prudentiale, ad una confidenza fattagli, molti anni or sono — probabilmente nel torno di tempo che interessa l'indagine della Commissione parlamentare — da una persona che, però, egli non riusciva più ad identificare, non ricordandone le generalità ma solo la condizione di piccolo commerciante. Si trattava di un sottufficiale in congedo che ebbe a comunicargli di essere stato fatto segno, da un ufficiale dell'Arma, ad un adescamento perché consentisse al suo richiamo, per le cui modalità si sarebbe provveduto direttamente.

L'episodio era narrato dal senatore Parri in termini emblematici.

La Commissione parlamentare non ha alcun dubbio sulla fondatezza ed esattezza del ricordo del senatore Parri, al quale, ancora una volta, riconosce il massimo credito.

La circostanza, indubitabile come fatto materiale, non è, però, chiaramente allusiva di una qualsiasi tesi, che del resto la saggezza non ha permesso al senatore Parri di formulare arbitrariamente.

Se la Commissione parlamentare avesse potuto identificare ed interrogare la persona, avrebbe certamente asseverato, attraverso la conoscenza delle modalità specifiche, se trattavasi di proposta per un richiamo col consenso — indubbiamente legittimo — che ordinariamente viene sollecitato in tutte le armi e nel corpo dei carabinieri particolarmente, essendosi fatte rade le domande di arruolamento, specialmente nei corpi speciali.

Il richiamo per consenso rientra nella norma; e, nei riguardi di un sottufficiale, è del tutto spiegabile la sollecitazione.

Pertanto in sé e per sé la proposta che "quella tale persona" comunicò al senatore Parri, di avere ricevuto da parte di un ufficiale dell'Arma — ammesso che si fosse trattato di fatto di diretta esperienza e non di fatti appresi da terze persone, e perciò sempre meno controllabili — non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione dello "scopo" che si proponeva; nessuno — ed il senatore Parri si è rifiutato di trarne argomento di prova — potrebbe inferirne la conclusione che da questo elemento si dovrebbe risalire alla identificazione di un programma eversivo in atto, tanto più che l'ignoto ufficiale — di cui si ignorano i rapporti con "quella persona" — ne sarebbe stato

complice. Invece, abbiamo potuto considerare pacifico il risultato di tutta l'inchiesta nel senso che mai venne, da alcuno, espresso un qualsiasi cenno del progetto di un colpo di forza contro le istituzioni dello Stato.

9) *Riscontro negativo per la tesi eversiva e positivo per la tesi del normale presidio dell'ordine pubblico.*

Non si può chiudere il capitolo del richiamo dei militari in congedo senza la menzione di una circostanza assai incisiva: il periodo giugno-luglio di ogni anno pone normalmente i quadri e le forze nei campi di addestramento; sollecita, per gli ufficiali non impegnati nei campi, le richieste di licenza. Alla Commissione, che ha indagato sulle due circostanze, è risultato che nel giugno-luglio 1964 il ritmo nei campi non è stato turbato, i battaglioni e le compagnie furono normalmente inviati ai campi di addestramento senza alcuna alterazione dei ruoli precedentemente disposti dalle autorità militari e amministrative, che vi avevano, a tempo opportuno, provveduto; è risultato, altresì, che il movimento delle licenze, in tale periodo solitamente assai intenso, proseguì senza alcun inconveniente, nel senso che nessun ufficiale o militare in licenza venne richiamato, a nessun militare e ufficiale, che fosse o non in lista, la licenza venne sospesa o rinviata.

Una tale costante condotta improntata alla normalità, non solo contrasta con l'ipotesi di richiami clandestini, onerosi oltreché pericolosi, ma costituisce un nuovo elemento che conferma la conclusione cui è pervenuta la Commissione parlamentare; e che, cioè, i mesi giugno-luglio del 1964 non crearono alcun clima particolare allusivo della preparazione in atto, di prestazioni dell'Arma per l'esecuzione del colpo di Stato; anzi, tutto procedette come negli altri anni, senza alcuna variazione.

La Commissione conferma, pertanto, la sua convinzione: dagli atti della inchiesta condotta dagli organi esponenti i vari poteri dello Stato e dagli atti istruttori della Commissione parlamentare, nessuna prova è emersa dalla quale possa dedursi che nel giugno-luglio 1964 fosse in atto od in preparazione il richiamo clandestino ed illegale di carabinieri in congedo. Le risultanze degli atti, anzi, lo escludono.

CAPITOLO QUINDICESIMO

L'ARRUOLAMENTO DELLE MILIZIE MERCENARIE

1) *Importanza sintomatica del quesito. Ordine sistematico della informazione Jannuzzi.*

a) La Commissione parlamentare si è occupata del quesito, postole dagli atti, se nel giugno-luglio 1964 fosse in atto, da parte del comando dell'arma dei carabinieri o del S.I.F.A.R., un reclutamento delle milizie civili mercenarie, assoldate tra ex paracadutisti, ex marinai reduci dalla X M.A.S. o da altre formazioni militari, reclutamento clandestino e finanziato con mezzi extra-legali o addirittura delittuosi.

In linea di principio le notizie, se fossero risultate fondate, certamente avrebbero permesso di acquisire elementi di indubbia gravità sintomatica in favore della tesi della predisposizione di mezzi tendenti alla realizzazione di avvenimenti eversivi, apparendo senz'altro difficile, se non impossibile, qualsiasi giustificazione di un tale tipo di attività addebitata all'Arma o al servizio segreto (attività, cioè, volta all'arruolamento illegale e clandestino di mercenari notoriamente ispirati alla reazione violenta di ben identificati settori di una certa destra antidemocratica, da porsi sotto il comando di ufficiali dell'Arma). Indubbiamente, un tale arruolamento clandestino, concepito ed eseguito dai comandi dell'Arma e del S.I.F.A.R., non avrebbe potuto avere che un significato: quello di muoversi al di fuori, anzi contro l'ordine costituito.

Perciò la Commissione parlamentare ha compulsato ogni elemento anche giudiziario su tale argomento.

b) Le informazioni al riguardo sono state fornite dal senatore Jannuzzi e dal senatore Parri, con posizioni diverse nella forma e nella sostanza, a seconda di quanto a loro constava o erano venuti ad apprendere da narrazioni altrui, sia che fossero o no controllabili.

Il senatore Jannuzzi, in un suo articolo di stampa prima, e nella sua deposizione alla Commissione parlamentare poi, ha sottolineato di essere venuto a conoscenza che nel 1964 era già in atto l'arruola-

mento clandestino di elementi prelevati tra gli ex militi della X M.A.S., tra ex marinai e mercenari in genere, perché dessero luogo a formazioni militari poste alle dipendenze di ufficiali dei carabinieri.

Le sue informazioni si fondano:

1) su elenchi nominativi di persone che volontariamente si sarebbero presentate a lui o alla direzione del settimanale *L'Espresso* per testimoniare del loro arruolamento o di inviti a loro fatti di arruolarsi;

2) su confidenze che avrebbe ricevuto dal colonnello Cerica, già in servizio nel S.I.F.A.R.;

3) su confidenze del colonnello Taddei, comandante del gruppo dei carabinieri di Genova;

4) su confidenze che avrebbe ricevuto dal colonnello Rocca del R.E.I. circa il finanziamento dell'operazione.

Nel secondo capitolo del quinto titolo del precedente libro, abbiamo riassunto i risultati relativi alle quattro proposizioni.

In questa sede richiameremo solo gli elementi decisivi della inchiesta.

2) *Gli accertamenti del senatore Jannuzzi — Sull'elenco nominativo di alcuni arruolati.*

Per quanto riguarda l'elenco dei nominativi che il senatore Jannuzzi si offrì di consegnare alla Commissione, si è dovuto amaramente constatare che il senatore Jannuzzi, invitato a mantenere l'impegno, praticamente non lo ha assolto. I motivi del comportamento del senatore Jannuzzi possono essere vari e comprensibili: o il rispetto per le persone che gli hanno fatto le confidenze, o la incertezza del senatore Jannuzzi sulla serietà delle informazioni che gli sono state date e che egli, lealmente, forse non ritiene di potere valorizzare. Certamente, però, la Commissione non può tener conto della pura affermazione del senatore Jannuzzi, appunto perché non le è stato consentito di controllare la portata delle confidenze da lui ricevute, sia per quanto riguarda il numero e la qualità delle persone che con lui si confidarono, sia per quanto riguarda la loro credibilità e la loro possibilità di sopportare il controllo istruttorio.

3) *L'episodio Taddei.*

a) Come si è detto innanzi, il senatore Jannuzzi indicò la persona del colonnello Taddei, comandante del gruppo carabinieri di Genova, come uno degli ufficiali a cui nell'autunno del 1963 si sarebbe rivolto il maggiore Passaro, capo del centro controspionaggio di Genova, per organizzare, di concerto, un piano di raccolta di milizie illegali e mercenarie da affiancare all'Arma.

Il colonnello Taddei, inteso dalla Commissione parlamentare, smentì recisamente l'assunto Jannuzzi.

Egli precisò che « nei primi 6 mesi del 1963 » era stato assente da Genova, perché « aveva partecipato a Roma ad un corso tecnico professionale presso la scuola dei carabinieri » per il che aveva lasciato « il comando del gruppo interinalmente ad un collega. Per-
« tanto — precisò — nessun colloquio specifico potei avere con l'al-
« lora maggiore Passaro. Tra giugno e settembre sono stato in li-
« cenza. Perciò escludo che in questo periodo abbia avuto luogo un
« colloquio specifico sull'argomento. Nel settembre del 1963, fui tra-
« sferito improvvisamente da Genova a Torino: quindi non poteva
« esservi nessun colloquio. Del resto un colloquio specifico su que-
« sto argomento non l'ho mai avuto con il maggiore Passaro ».

In sostanza, il colonnello Taddei, consultando la sua agenda del 1963, pose in evidenza che in quell'anno, per vari motivi, aveva dimesso il comando del gruppo carabinieri di Genova, trasferendosi altrove; perciò un colloquio di ufficio con il maggiore Passaro in quell'anno non solo non era mai avvenuto, ma non sarebbe potuto mai avvenire.

Richiesto se, comunque, si fosse occupato di simili argomenti in altre occasioni od in altro anno, specificò che alla fine del 1961, quale comandante del gruppo carabinieri di Genova, ebbe ad occuparsi dello « studio per l'applicazione di alcune misure preventive « della tutela dell'ordine pubblico, diramate dal ministro dell'in-
« terno »; e che in tale occasione, nei confronti di « alcuni punti oscuri delle disposizioni », egli « assunse un atteggiamento critico, « che si preoccupò di rendere regolarmente noto ai propri superiori, « i quali ne apprezzarono lo spirito costruttivo ».

Con ciò il colonnello Taddei escludeva che il suo trasferimento da Genova a Torino fosse potuto essere ispirato alla rappresaglia alla quale la dichiarazione del senatore Jannuzzi aveva accennato.

« Nel 1962 — prosegue il colonnello Taddei — ci furono, invece « dei colloqui anche su questo argomento, con qualche piccola differenza: non si trattava di arruolamenti illegali, né di cose del « genere che comunque al colonnello Taddei nessuno avrebbe avuto « il coraggio di proporre. La gente si preoccupava per le poche forze « di polizia, insufficienti per assicurare la tranquillità tanto che uno « dei presenti accennò che vi sarebbe stata molta gente disposta a « venire a difendere la caserma ».

La risposta del colonnello Taddei fu recisa: « In questa caserma « possono venire tutti; se non possiamo difendere i cittadini, tutti « i cittadini hanno il diritto di venire qui; ma non si parli soltanto « di uomini di colore, di uomini di una sola parte ».

b) Tali circostanze furono esposte dal colonnello Taddei al generale Manes, che lo interrogò in occasione degli accertamenti commessigli dal generale comandante dell'Arma, Ciglieri. Dopo averlo ascoltato, il generale Manes commentò « per questo ti hanno mandato via da Genova ».

Il commento, certamente non sereno, del generale Manes, va sottolineato perché il senatore Jannuzzi, deponendo alla Commissione parlamentare, aveva attribuito l'interpretazione persecutoria del trasferimento al colonnello Taddei. Il senatore Jannuzzi non diede tale versione del fatto per una sua maliziosa deduzione; egli era certamente in buona fede quando, riferendo la circostanza, ne ascrisse la paternità al colonnello Taddei, verso il quale non ha mancato di professare la più alta stima, anche in considerazione dei "precedenti" del brillante ufficiale dei carabinieri, la cui fede democratica non tollera alcun sospetto.

Egli riferì ciò che gli era stato detto da qualcuno che aveva rimbalzato il temerario giudizio dal generale Manes al colonnello Taddei, al fine di colorire la circostanza di significato persecutorio.

c) Il colonnello Taddei affermò di avere avuto occasione di parlare di tale argomento anche con il senatore Jannuzzi, ma di avergli solo accennato a "queste voci" relative a « problemi sorti « durante lo studio per l'applicazione di particolari esigenze poste « dal Ministero dell'interno ».

Nel confronto del 20 gennaio 1970, il senatore Jannuzzi trovò, « nella sostanza, esatto » quanto il colonnello Taddei aveva deposto.

Il colonnello Taddei resta, pertanto, il teste fondamentale; in base alla sua deposizione va ricostruito l'episodio nel suo autentico svolgimento.

Dalla dichiarazione del colonnello Taddei si evince che mai egli aveva avuto col maggiore Passaro i colloqui che gli venivano attribuiti; che era stato alterato un lontano episodio del 1961-62, relativo all'esame della « circolare del Ministero dell'interno che aveva per oggetto la difesa dell'ordine pubblico ».

Quell'interlocutore (che il colonnello Taddei non riusciva a identificare, dato il tempo trascorso) aveva parlato, infatti, di cittadini (non ex militi della X M.A.S., ex paracadutisti od altri elementi del genere) pronti a cooperare con i carabinieri, in caso di emergenza, perché "non si ripetesse il 1960". Considerazione, questa, estremamente generica, riferentesi all'ordine pubblico e peraltro immediatamente liquidata.

L'argomento fu, quindi, toccato nel 1961-1962; non fu fatto alcun cenno di reclutamento di mercenari, o di schieramenti tendenziosi.

d) Il colonnello Taddei aggiunse che, a richiesta specifica del generale Manes, escluse « di aver ricevuto richiesta di alcun genere dal maggiore Passaro »; ammise, però, che, dopo aver lasciato Genova, ne aveva sentito parlare dal colonnello Cerica o da un altro; ma « quando era presente (a Genova) nessuno aveva parlato di cose di questo genere ».

4) *La deposizione del colonnello Passaro.*

La Commissione ritenne necessaria l'audizione dell'allora maggiore, ora colonnello Passaro.

Questi escluse, in termini rigorosi, di avere « mai ricevuto dai « superiori — quando, da maggiore, prestava servizio al S.I.F.A.R. — « incarichi per un reclutamento di personale della ex X M.A.S., delle « milizie repubblicane o di ex paracadutisti per sussidiare le forze « dei carabinieri in casi di emergenza »; escluse inoltre di avere mai parlato di ciò con il colonnello Taddei.

Richiesto di dire se, comunque, avesse partecipato a riunioni aventi per oggetto l'ordine pubblico, la risposta fu di recisa smentita: « Non ho mai partecipato a riunioni dell'Arma a Genova aventi « per oggetto l'ordine pubblico, né di ciò ho mai parlato con ufficiali dell'Arma. Soltanto in questo momento vengo a conoscenza « dell'argomento del reclutamento di elementi volontari a richiesta « dell'Arma o del centro di spionaggio. Mai a Genova ho sentito « parlare di fatti del genere.

« Escludo anche un piano per la raccolta di fatto di questa « gente. Un fatto del genere avrei dovuto riferirlo ai miei superiori, « il che non ho fatto... »

« Non ho mai trattato questo argomento con il colonnello Taddei, né nel 1962, né nel 1963 ».

La deposizione del colonnello Passaro è stata, dunque, pienamente confermativa della deposizione resa dal colonnello Taddei.

5) *L'episodio Cerica.*

Come si è visto, il senatore Jannuzzi chiamò in causa — come suo informatore — il colonnello Cerica: il suo nome venne fatto anche dal colonnello Taddei, sebbene in forma dubbia di mera possibilità.

La Commissione decise di sentire il colonnello Cerica.

Le pagine istruttorie che riproducono le tormentate dichiarazioni del colonnello Cerica, e dei suoi confronti con il senatore Jannuzzi, sono veramente indicative del clima fluido e slittante in cui è fiorita la tesi del colpo di Stato.

a) Il colonnello Cerica ha escluso, con accenti emozionati, di avere avuto colloqui del genere tanto col colonnello Taddei che col senatore Jannuzzi; ha soggiunto che, comunque, il fatto dell'arruolamento di milizie civili gli era ignoto, perciò non ne avrebbe potuto parlare.

Ha smentito la notizia data dal senatore Jannuzzi secondo cui la sua dimissione dal servizio del S.I.F.A.R. sarebbe avvenuta per interferente influenza del generale de Lorenzo a causa del suo dissenso con gli indirizzi dal detto generale impressi nel governo dell'arma dei carabinieri, precisando che la sua dimissione dal S.I.F.A.R. risaliva, invece, al tempo in cui capo del S.I.F.A.R. era ancora il generale de Lorenzo che (riproduciamo testualmente le sue parole) « nemmeno si sognava, allora, di dover diventare comandante dell'Arma ».

Sul preciso particolare degli arruolamenti dei mercenari, la Commissione insistette nell'interrogare il colonnello Cerica per sapere se, indipendentemente da sue eventuali rivelazioni al colonnello Taddei o al senatore Jannuzzi, comunque gli fosse risultato qualche elemento. Il colonnello Cerica, con accenni assai incerti, riferì di aver sentito "qualche voce" nel 1962, riferibile, però, non già a "re-

clutamenti", ma ad "approcci" del colonnello Rocca con elementi della ex X M.A.S.; ma tale approccio, sempre secondo il Cerica, avrebbe riguardato i servizi del S.I.F.A.R. che, per tessere la rete informativa, in genere prende contatti con quel sottofondo sociale, nel quale germina, si muove, prospera l'ambiente dello spionaggio e del controspionaggio; gli approcci del colonnello Rocca, a suo giudizio, erano perciò legittimi, perché riguardavano il servizio, così come egli stesso operava quando dipendeva dal S.I.F.A.R.

Citiamo le sue testuali parole: « Può darsi che qualche cosa, che « io ho sentito, l'abbia detta a qualche ufficiale e questi l'abbia riferita al senatore Jannuzzi... Si diceva, in quell'epoca, che il colonnello Rocca andasse in giro in Liguria e nel Piemonte a prendere contatto con elementi che, però, potevano anche essere necessari per l'attività informativa: ex militari, ex paracadutisti. Ciò avveniva nell'estate del 1963. Ma erano voci generiche; fatti particolari non ne ho appresi. Non ho mai detto per quale motivo agiva il colonnello Rocca, perché nemmeno a me risultava quale fosse.

« Posso dire che gli agenti informativi si reclutano tra persone coraggiose, tra ex paracadutisti, ex M.A.S. Rientra nella norma scegliere (gli informatori) tra queste persone ».

b) La recisa smentita del colonnello Cerica ha indotto la Commissione parlamentare a sperimentare un suo confronto col senatore Jannuzzi; questi gli contestò le confidenze fattegli; ma il colonnello Cerica replicò che aveva incontrato il senatore Jannuzzi una sola volta, non ricordava bene se in occasione di una festa, che quell'incontro si limitò ad una presentazione e ad uno scambio di qualche frase formale di convenienza, e che perciò era impossibile che gli avesse fatto simili confidenze, per altro senza alcun fondamento di fatto, perché avrebbe dovuto inventarle.

Radicalizzatasi in questi termini la antitesi, il senatore Jannuzzi mosse al colonnello Cerica una serie di inquietanti contestazioni. Gli domandò se non lo aveva incontrato in un certo posto, davanti ad una certa autorità presso la quale era stato trattato l'argomento.

È stato il momento più drammatico del confronto Jannuzzi-Cerica, poiché quest'ultimo dichiarò che non si sentiva in grado di rispondere, trattandosi di un argomento che, a suo giudizio, era di carattere riservato.

Il Presidente della Commissione a questo punto rilevò che nessun carattere di segretezza poteva rivestire un simile colloquio e che,

ad ogni modo, essendo la Commissione in grado di valutare le circostanze, intendeva liberare i deponenti da ogni responsabilità nel precisare luogo, tempo ed oggetto di tale colloquio, sempre che avessero relazione con la circostanza specifica su cui si conduceva l'istruzione.

Dopo le titubanze del colonnello Cerica, il senatore Jannuzzi precisò che egli si era incontrato col colonnello Cerica nello studio del ministro Mancini, presso il quale il colonnello Cerica si era fatto accompagnare dal generale Manes, per denunciare, tra l'altro, che il S.I.D., succeduto al S.I.F.A.R., continuava nelle straripanze ormai consuete al servizio informazioni, perché controllava la linea telefonica del Presidente della Repubblica, ed aveva trasferito le sue apparecchiature da Via XX Settembre, forse per sottrarle al controllo del Ministero della difesa.

Il colonnello Cerica excepì esser vero che egli si era recato dal ministro Mancini, però non già accompagnato dal generale Manes, ma per accompagnare costui, che era munito di appunti riguardanti la sua posizione di vice comandante dell'Arma, in quei giorni esonerato dall'incarico. Nello studio del ministro Mancini vi aveva trovato, inaspettatamente, una terza persona, il senatore Jannuzzi, che fino allora non conosceva e della cui presenza si sorprese tanto da declinare generalità non vere: il che non sarebbe potuto avvenire se in precedenza si fosse incontrato con il senatore Jannuzzi ed ancor più se, in precedenza, gli avesse fatto addirittura confidenze del genere. Escluse che nel colloquio col ministro Mancini si fosse parlato di arruolamenti di mercenari reclutati dal colonnello Rocca, dal S.I.F.A.R. e dall'arma dei carabinieri.

Poiché i due deponenti resistettero vibratamente nelle rispettive posizioni, con accenti perfino vivaci, la Commissione decise di sentire l'onorevole Mancini.

L'onorevole Mancini precisò che il colloquio in effetti si era verificato e vi avevano partecipato il senatore Jannuzzi — la cui presenza non era occasionale o frutto di una indelicatezza sua, ma prestabilita da lui e dal generale Manes. Tale colloquio era avvenuto, però, quando egli non era più ministro e perciò non nella sede di un pubblico ufficio, ma nel suo studio privato; il colloquio era stato chiesto dal generale Manes, il quale aveva qualche appunto, che andava consultando per giustificare il suo lamento per l'avvenuto suo esonero dall'incarico di vice comandante dell'Arma, deliberato dal Consiglio dei ministri, a suo giudizio illegittimamente. Il generale Manes si lagnava di non

essere stato sufficientemente sostenuto da chi ne avrebbe dovuto sentire l'obbligo morale.

Aggiunse che si era occasionalmente accennato al trasferimento che il S.I.D. aveva disposto delle sue attrezzature per il controllo telefonico. Ma se ne era parlato incidentalmente, quando si rilevò la insufficienza tecnica di tale servizio. L'onorevole Mancini, comunque, esclude che si fosse parlato di interferenze sulla linea telefonica della Presidenza della Repubblica, ed esclude, in termini perentori, che si fosse accennato ad un qualsiasi arruolamento di milizie mercenarie, da qualunque parte l'iniziativa fosse provenuta.

La Commissione non può non rilevare che anche quest'altra traccia di prova sull'arruolamento di milizie mercenarie si è cancellata. L'unico accenno (eventuale prontezza di cittadini che, per una voce rimasta incontrollata, sarebbero stati disposti a coadiuvare l'Arma) è comunque riferito alla difesa dell'ordine pubblico in casi di emergenza.

Ancora una volta la circostanza dedotta per individuare lo scopo eversivo si capovolge nel suo risultato e si proietta verso lo scopo contrapposto e cioè la difesa dell'ordine pubblico.

Quali che siano state le eventuali chiacchiere del colonnello Cerica — con il senatore Jannuzzi o con il colonnello Taddei — rimane certo che questo, inteso dalla Commissione parlamentare al riguardo, ha ripetutamente e decisamente dichiarato che nulla gli consta, né per via diretta né per via indiretta.

Se, perciò, ne parlò — con chicchessia ed in qualsivoglia versione — si è trattato di una sua maldestra e malevola leggerezza, che ora ripudia al punto di negare persino di averla in passato manifestata.

Se la fonte informativa (il colonnello Cerica) fermamente assicura che nulla le risulta delle asserite operazioni di arruolamenti di mercenari, la Commissione non può che prenderne atto, lasciando alla libera considerazione dei contraddittori del colonnello Cerica la valutazione della serietà dei colloqui avuti e delle informazioni ottenute.

6) *Il caso del colonnello Rocca.*

a) Il senatore Jannuzzi ha annoverato tra i suoi confidenti il colonnello Rocca, già capo ufficio del R.E.I., che era uno dei servizi più delicati del S.I.F.A.R. Il colonnello Rocca avrebbe confidato al senatore

Jannuzzi che gli era stato richiesto di provvedere al finanziamento di arruolamenti mercenari, operazione complessa e dispendiosa, sulla quale il colonnello Rocca aveva espresso dei commenti negativi. Comunque, il colonnello Rocca avrebbe avuto in suo possesso una documentazione in proposito, ma questa sarebbe stata involata, all'atto della sua morte, da elementi del S.I.D., che si sarebbero fraudolentemente introdotti nel suo studio e, presente il cadavere, avrebbero rovistato l'appartamento, eliminando appunto quei documenti.

Come particolare interessante, che ha aggiunto colore alla circostanza, il giornale *Paese Sera* ha accennato ad una aspra contesa che in tale occasione si sarebbe accesa a causa del burrascoso conflitto di competenze insorto tra polizia e S.I.D., sotto gli occhi del magistrato, rimasto inerte.

Per quanto appaia strano che un ufficiale come il colonnello Rocca, la cui fama di riservatezza era ed è rimasta indiscussa, potesse avere dato ad un giornalista notizie di così grave momento (ed implicanti, peraltro, personali responsabilità penali di rilevante pesantezza), tuttavia la Commissione, animata dall'impegno di nulla tralasciare per la ricerca della verità, ha svolto le più accurate indagini sulle indicazioni fornite dal senatore Jannuzzi.

b) È noto che il colonnello Rocca il 27 giugno 1968 si suicidò. Qualche settore della stampa mise in dubbio il suicidio, insinuando, sebbene in forma larvata, che il colonnello Rocca poteva essere stato oggetto di una aggressione, dissimulata nella macabra apparenza di un suicidio.

La magistratura aprì una istruttoria che fu condotta con la massima diligenza e si è dimostrata esauriente. La Commissione richiamò a sé gli atti giudiziari e delegò il suo Presidente a riferirne per iscritto. La relazione del Presidente costituisce uno degli allegati dell'inchiesta consegnati, per la custodia, all'Archivio storico della Camera.

Il processo si concluse con una richiesta del pubblico ministero requirente per l'archiviazione degli atti. Il giudice istruttore provvide conformemente. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, vistò la "decisione".

c) Tra i cittadini, che in tale circostanza si preoccuparono dell'accaduto, vi fu il senatore Jannuzzi, che presentò sull'avvenimento una interrogazione al Senato. Egli venne inteso dal magistrato. Nella dichiarazione resa al procuratore della Repubblica di Roma, il senatore

Jannuzzi ribadì i suoi sospetti circa la causa della morte del Rocca. Invitato dal magistrato a fornire gli elementi che lo inducevano a profilare la tesi di un omicidio, rispose: « Mi riservo di indicare i nomi « delle persone che mi fornirono le informazioni circa gli ultimi in- « contri del Rocca, nella sede della Commissione parlamentare d'inchie- « sta sul S.I.F.A.R. ». Alla Commissione d'inchiesta tali elementi non sono stati dati; ma, quanto al prelevamento dei documenti, il senatore Jannuzzi, richiesto, rispose testualmente: « Non ho elementi precisi « per smentire o confermare, allo stato delle mie informazioni, l'avve- « nuta sottrazione di documenti da parte di agenti del servizio segreto, « subito dopo la scoperta della morte del Rocca, nonché, in caso posi- « tivo, circa la loro identità, tranne le notizie date dalla stampa e che, « nella versione del *Paese Sera*, per mia conoscenza dell'ambiente, « mi paiono attendibili ».

Perciò è d'uopo risolvere radicalmente le questioni:

— se avvenne un trafugamento o un prelevamento di documenti, da parte di qualsiasi persona — e più specificamente di ufficiali del S.I.D. — di documenti, atti, appunti, oggetti dallo studio del colonnello Rocca;

— se, comunque, al S.I.D. vennero consegnati, da chiunque, documenti od oggetti del colonnello Rocca;

— se, infine, alla famiglia del colonnello Rocca vennero restituiti atti, documenti, oggetti, e da questa trasferiti ad elementi del S.I.D.

d) Poiché l'appartamento del colonnello Rocca venne posto immediatamente sotto sigillo e custodia — e, quindi, quanto vi si trovava sotto sequestro giudiziario — il 6 luglio 1968, l'autorità nazionale per la sicurezza inviò al giudice istruttore una nota riservata, con la quale rappresentò « l'opportunità che, nel caso in cui l'autorità « giudiziaria inquirente avesse deciso di procedere all'apertura degli « armadi delle caserme esistenti negli uffici del colonnello Rocca ed « all'esame degli eventuali documenti ivi contenuti, venisse invitata ad « assistervi una rappresentanza dell'ufficio ». (La nota è firmata dall'ammiraglio Henke).

Al foglio 24 del processo si legge la nota (in data 8 luglio 1968) del procuratore generale, con cui si invita il procuratore della Repubblica a tener conto della richiesta.

Di seguito agli accertamenti consequenziali, il S.I.D. elencò i carteggi classificati segreti e, con verbale del 26 settembre 1968 (foglio

185 del processo), a firma del rappresentante del S.I.D. e del sostituto procuratore generale Gabriotti, venne effettuata la consegna di tali documenti da parte dell'autorità giudiziaria al servizio di informazione.

Si tratta di 447 fogli, tutti singolarmente timbrati e controfirmati dall'autorità giudiziaria e dall'ufficiale del S.I.D.

Le carte riguardavano:

— copia dell'accordo internazionale in materia di cooperazione logistica;

— copia del carteggio del S.I.D. riguardante la produzione di carri armati;

— copia del carteggio del S.I.D. riguardante l'industria aeronautica;

— copia del carteggio del S.I.D. riguardante la C.E.E.;

— copia del carteggio del S.I.D. riguardante "persone con incarichi riservati".

Di conseguenza, il servizio di informazioni venne in possesso degli incarti su menzionati, non per trafugamento, ma in seguito a regolare provvedimento giudiziario. L'autorità giudiziaria, come suole, garantì in modo definitivo e permanente l'identificazione di tali atti, attestando che si trattava di 447 fogli, che vennero controfirmati, uno per uno, dal sostituto procuratore generale. Tali documenti non hanno riferimento alcuno, né diretto, né indiretto con le indagini della Commissione parlamentare e, meno che mai, con finanziamenti destinati ad operazioni di richiamo o di arruolamento.

Rimaneva da accertarsi il contenuto del fascicolo intestato "persone con incarichi riservati", per il caso in cui si fosse trattato degli elenchi di richiamati o di arruolati, o di persone preposte a tali operazioni. A tal fine la Commissione intese l'ammiraglio Henke, capo del servizio segreto, perché desse le opportune spiegazioni sul fascicolo intestato a "persone con incarico riservato". L'ammiraglio Henke precisò che trattavasi esattamente « di tre o quattro persone, fonti « del servizio di informazione, alcune all'estero, alcune in Italia ». Ed aggiunse: « Escludo in modo assoluto che si trattasse di persone « comunque connesse con i fatti per i quali la Commissione oggi la- « vora, vale a dire con i fatti del 1964. Qui si trattava di fonti del « servizio che, per ovvi motivi, sono coperte da segreto ».

e) Quanto all'eventuale consegna di documenti da parte dell'autorità giudiziaria alla famiglia del colonnello Rocca, ed eventuali richieste alla medesima, da parte del S.I.D., di ottenerli in restituzione, dal processo è risultato che l'autorità giudiziaria restituì ai familiari del colonnello Rocca carte private, specificamente descritte (trattasi di contratti, bollette, ricevute varie di carattere domestico, denari, valori, oggetti riguardanti l'attività privata e familiare del colonnello Rocca e comunque non interessanti gli aspetti pubblicitici e meno che mai quelli attinenti ai lavori della Commissione).

La signora Fiorio Renata, vedova del colonnello Rocca, depose: « Nessuno del S.I.D. mi ha telefonato o è venuto a trovarmi dopo la « morte di mio marito. Egli non tenne mai documenti in casa, in « nessun periodo della sua vita ».

f) Il senatore Jannuzzi, pur essendosi rifatto agli articoli di stampa di quell'epoca, tenne a sottolineare che uno dei tre ufficiali del S.I.F.A.R. che era « andato a prendere questi documenti » avrebbe potuto « confermarlo ».

La magistratura, sull'argomento sollevato dal quotidiano *Paese Sera*, aveva condotto una indagine accuratissima attingendo direttamente alla fonte dell'informazione pubblicata da *Paese Sera*, sentendo, anzitutto, il direttore del giornale, dottor Giorgio Cingoli; questi rinviò il magistrato al cronista Giovanni Cirimbilla.

Il giudice interrogò il Cirimbilla, ma anche costui dichiarò di non essere teste diretto, avendo pubblicato notizie che gli erano state comunicate dal suo collega de *Il Messaggero*, Sergio De Risi, che a sua volta si sarebbe limitato a riferire un colloquio avuto con Luciano Costantini e col fotoreporter D'Aco, anch'egli de *Il Messaggero*.

Il De Risi gli avrebbe confidato che i due giornalisti de *Il Messaggero*, chiacchierando con lui, avevano affermato che verso le 19,30 del 17 luglio 1968 (è bene sottolineare l'ora perché è decisiva), tre uomini in borghese, giunti a bordo di una "Giulia" bianca, erano entrati nell'ufficio del Rocca e avrebbero preso alcuni incartamenti, senza rivolgere parola ai funzionari e agli uomini della polizia che erano sul posto (circostanza anche questa importantissima, anzi decisiva) allontanandosi, quindi, con i documenti, in compagnia della segretaria del colonnello Rocca, la signorina Lauretta Manzini.

Il magistrato sentì il De Risi, il quale rettificò, però, in pieno la versione che della sua confidenza aveva dato il Cirimbilla: « Effettivamente ebbi occasione di parlare con il Cirimbilla e raccontai

« che il collega Costantini mi aveva riferito di aver notato in via « Barberini, n. 86, un via vai sospetto di persone e mi pare (si sottolinea il "mi pare") anche di aver notato — ma sul punto non « sono effettivamente sicuro (si sottolinea la riserva) — una "Giulia" « bianca, a bordo della quale sarebbe salita la segretaria del suicida, « accompagnata da un paio di persone. Nella stessa notte e nei giorni « successivi, si parlò molto, nel nostro ambiente, e si fecero ipotesi « e supposizioni di ogni genere. Quindi non posso escludere che si « sia accennato (*sic*: accennato!) al prelievo di carteggio da parte di « persone sconosciute. Ma io non ricordo affatto che Costantini o un « nostro fotografo abbiano detto questa cosa ».

Perciò, se pur si parlò di trafugamento, ciò non avvenne certamente per bocca dei testi reali del fatto, ma per loro ipotesi, per loro commenti di carattere giornalistico.

Per maggior cautela, il magistrato volle sentire il Costantini, e cioè la fonte primaria. Costui precisò di essere arrivato sul luogo dopo le ore 19 (e cioè quando la polizia era sul posto); di essere stato fermato da alcune persone che piantonavano l'ingresso (evidentemente agenti di pubblica sicurezza). Salito per le scale, venne a trovarsi dinanzi alla porta dell'appartamento del suicida, dove « un signore, « che credo fosse il brigadiere, mi invitò a ridiscendere ». Dunque il portone principale e l'ingresso dell'appartamento erano regolarmente piantonati.

Il Costantini soggiunse di avere accertato un via vai di commissari e di tecnici della polizia scientifica; di avere visto la segretaria del colonnello Rocca uscire, dopo circa un quarto d'ora, accompagnata da tre signori che notò solo in quel momento. (Dunque, non li aveva visti uscire, prendere incartamenti, ecc.). E vide i tre con la segretaria dirigersi verso l'automobile, « in sosta vicino al salone della FIAT al Largo Santa Susanna » (nessun accenno a carte, documenti, ecc.).

Il Costantini soggiunse che il fotografo Bandinelli scattò una fotografia « alla segretaria mentre usciva dal portone con detti signori ». Le fotografie vennero dall'autorità giudiziaria sequestrate. Si è potuto constatare che tra le persone che sono a lato della signorina Laura Manzini, segretaria del colonnello Rocca, non vi è nessuno degli ufficiali del S.I.D. di cui appresso si dirà, né appare che una qualsiasi persona del gruppo fotografato porti documenti o borse o oggetti vari.

Ma ciò che importa è quanto il Costantini, su precisa domanda del giudice, depose: « Escludo di aver detto che detti signori e la

« segretaria portassero dei documenti e che avessero operato impunemente in presenza di funzionari di pubblica sicurezza ».

Le notizie di quel tempo avevano talmente impressionato taluni settori, che si era persino parlato di un sequestro della segretaria, smentito dallo stesso Costantini: « La signorina si allontanò in piena tranquillità ». In effetti essa si recava nella vicinissima Piazza Santa Susanna e cioè all'imbocco della Via Bissolati, negli uffici della F.I.A.T., da cui direttamente dipendeva, per informare il dottor Pastorboni del suicidio del colonnello Rocca.

Orbene, man mano che il giudice istruttore è passato dal Cirimbilla al De Risi, e dal De Risi al Costantini e al D'Aco (cioè dal cronista del *Paese Sera*, alla fonte primaria dell'informazione), ha registrato l'inedificante trasformarsi, alterarsi, capovolgersi di una notizia, sì da non riuscire a trovare rispondenza alcuna tra la notizia stampata e la notizia comunicata dalla fonte di informazione.

Dalle risultanze processuali si traggono le seguenti certezze:

I. Le notizie apparse nel *Paese Sera*, ne *Il Messaggero*, ne *Il Tempo*, hanno unica fonte.

II. Il direttore de *Il Tempo* fece sapere di non aver inviato alcun giornalista sul luogo.

III. Il direttore del *Paese Sera* precisò che la fonte delle notizie pubblicate dal suo giornale andava identificata nel redattore cronista Cirimbilla Giovanni.

IV. Il Cirimbilla Giovanni dichiarò di nulla sapere di scienza propria, ma di avere appreso le notizie, che poi pubblicò, dal giornalista de *Il Messaggero*, De Risi Sergio, chiarendo che nemmeno il De Risi era la fonte primaria, ma che questi si era limitato a riferire ciò che, chiacchierando, aveva appreso da altro collega de *Il Messaggero*, Costantini Luciano.

V. Infine il Costantini Luciano, unica fonte primaria, ha ridimensionato tempo, luogo e circostanze, sì da non essere rimaste nemmeno le vestigia della denuncia di stampa.

VI. Quanto al gruppo dei fotografi, si era fatto il nome di D'Aco Giovanni; ma costui precisò che non lui, ma il suo collega Bandinelli Alberto era stato sul posto, in servizio fotografico. Il Bandinelli costi-

tuisce perciò la seconda fonte primaria che ha depositato tutte le fotografie dalle quali è emersa la smentita più radicale.

Ciò che resta certo è che i testi:

— *non* videro affatto un gruppo di persone — in seguito individuate per ufficiali del S.I.D. — salire per la scala dello stabile dell'appartamento del colonnello Rocca;

— *non* li videro ridiscendere o, comunque, scendere da detta scala o dall'ascensore;

— *non* li videro nemmeno entrare nel portone;

— *non* li videro portare con sè documenti di alcun genere;

— *non* constatarono che la Manzini Lauretta avesse consegnato agli ufficiali alcun plico.

g) Peraltro il processo dà la prova certa che tre ufficiali del S.I.D. si sono, l'un dopo l'altro, recati sul luogo per gli accertamenti del caso. I tre ufficiali sono esattamente: il tenente Vecchio, il capitano Fusco, il tenente colonnello Wierdis.

L'ora è ricostruita con preciso riscontro ed è pacificamente assodata.

Gli informatori del S.I.F.A.R. sull'accaduto furono il capitano di vascello Cordero di Montezemolo e la questura centrale.

L'ammiraglio Henke fu informato dal suo amico, il capitano di vascello in pensione Cordero di Montezemolo (funzionario della società metallurgica italiana, con ufficio nello stesso palazzo dove si suicidò il colonnello Rocca) il quale, uscito dal proprio ufficio alle ore 19, apprese la notizia della morte del Rocca; per il che risalì al suo ufficio, si attaccò al telefono e comunicò la notizia al suo amico, l'ammiraglio Henke.

Il capo del centro controspionaggio di Roma, colonnello Fiorani, a sua volta, venne informato dalla questura verso le 19.

Il capitano Fusco, il tenente Vecchio, il tenente colonnello Wierdis partirono dai loro uffici dopo le 19, verso le 19,15. Non poterono arrivare sul posto che verso le 19,30: a quell'ora già da molto tempo l'appartamento era piantonato e si era in attesa del sostituto procuratore della Repubblica dottor Pesce.

È ribadita, perciò, l'impossibilità che i tre ufficiali potessero penetrare nello studio del colonnello Rocca per sottrarvi documenti

(che, poi, non si sa come avrebbero potuto con immediatezza identificare), in quanto sul luogo erano già arrivati agenti e funzionari di pubblica sicurezza ed incombeva l'arrivo a minuti del sostituto procuratore della Repubblica.

Furono intesi il commissario di pubblica sicurezza dottor Marinelli (il primo accorso); il commissario di pubblica sicurezza Spinelli, il vicequestore Provenza Bonaventura, il brigadiere Barricella, l'appuntato Andreotti e gli agenti Letizia, Casolaro, Pasquariello ed infine il sostituto procuratore della Repubblica, accorso sul posto, dottor Pesce. Tutti escludono che si fosse verificato un prelevamento di documenti alla loro presenza e, meno che mai, che si fosse verificato un qualsiasi incidente per tale ragione.

Tanto il magistrato istruttore quanto la Commissione vollero esaminare con particolare attenzione i tre ufficiali del S.I.D. accorsi: il tenente colonnello Wierdis, il capitano Fusco e il tenente Vecchio.

Gli ufficiali predetti, tanto al magistrato, quanto alla Commissione parlamentare, hanno recisamente smentito nell'insieme ed in ogni particolare le insinuazioni di stampa, in ciò sorretti da tutti i testi intesi e, come si disse, dalle fotografie.

7) Elementi offerti dal senatore Parri.

a) Non può essere trascurato un ulteriore elemento offerto dal senatore Parri, il quale nelle sue dichiarazioni, riportate per esteso nel libro precedente, ha accennato a notizie pervenutegli, e che ancora gli pervengono, in fogli anonimi, su "squadracce" che si sarebbero costituite agli ordini della Confindustria e della FIAT o di altri complessi industriali. Le notizie del senatore Parri non sono dirette: egli le ha avute da elementi dell'associazione partigiani, i quali avrebbero riferito che elementi di tali squadracce bivaccavano in modo insolente nelle osterie e nei caffè, pretendendo di essere stati armati dai carabinieri e persino di possedere armi e divise militari, loro date in dotazione.

La Commissione non avrebbe esitato a percorrere sino in fondo la traccia di costoro; ma il senatore Parri non ha potuto indicarla, lamentandosi con se medesimo per non aver dato, a suo tempo, eccessivo peso a tali anonimi e di aver trascurato di segnare bene gli elementi che ora avrebbero potuto aiutare la Commissione a rintracciare qualche nominativo e sottoporlo ad interrogatorio.

Nessun dubbio sfiora la mente della Commissione sulle dichiarazioni del senatore Parri; ma se è innegabile che egli ha ricevuto tali anonimi ed ha avuto quelle confidenze, posta per certa ed indiscussa la notizia, rimarrebbe da indagare sulla serietà degli informatori, "anonimisti" o no, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano obiettivo delle confidenze (genuinità, autenticità, fondamento, dimensioni quantitative e qualitative delle notizie).

Ma ciò non è stato possibile alla Commissione, perché il senatore Parri si è riferito agli anonimi o ad elementi della associazione partigiani, che non ha potuto con precisione identificare, avendo fatto genericamente soltanto accenno al "dottor Silvestri". Pertanto anche quest'altra traccia, a ricostruire la quale non sarebbe mancata la solerzia della Commissione, si è dispersa nel vago, nell'anonimo.

Ma ove si consideri che tutte le volte che alla Commissione è stato possibile compulsare la prova diretta o la fonte primaria di una notizia si è avuto, costantemente, un capovolgimento della proiezione finalistica della circostanza — che prendeva un indirizzo contrapposto al colpo di Stato e finiva sempre con il confluire nel concetto della difesa dell'ordine pubblico — non può la Commissione non rilevare che gli accertamenti specifici sugli elementi vari, addotti dal senatore Parri — sui quali egli stesso, nella sua alta coscienza, ha dichiarato di non poter porre un problema di prova — andavano sottoposti a controllo non solo per essere ribaditi, ma per un esame di credibilità dei delatori, per sapere se essi parlavano di fatti di conoscenza diretta o indiretta, se di voci apprese o di fatti vissuti, e soprattutto di quali fatti in particolare, "con quale sagomazione specifica", poiché sono proprio i particolari che danno allo stesso fatto una diversa interpretazione, rivelandone i fini.

b) Sull'argomento il senatore Parri venne nuovamente inteso per i necessari chiarimenti su di un articolo a sua firma pubblicato ne *L'Astrolabio* del 23 novembre 1969, che accennava a notizie « sui nuclei di azione costituitisi in Liguria ed in Piemonte ». Il senatore Parri precisò di « avere avuto le informazioni da anonimi che gli « pervennero soprattutto nel periodo caldo della polemica sul giugno-luglio e sull'azione del generale de Lorenzo ». Tali notizie, aggiunte il senatore Parri, per il loro carattere di precisione, furono da lui considerate attendibili tanto da richiamarle nell'articolo de *L'Astrolabio*.

L'anonimo scritto dell'ignoto informatore affermava che l'avvocato Ernesto Carpanini, defunto nel 1966, come ex ufficiale dei carabinieri era incaricato di organizzare, nel triangolo industriale in alta Italia, nuclei d'azione. Per conto di chi procedesse l'ex ufficiale non è detto.

Il senatore Parri aggiunse: « Questo particolare dei nuclei di azione si ricollega, almeno per me, alle notizie incomplete sui nuclei d'azione preparati dal generale de Lorenzo per appoggiare, se del caso, l'eventuale colpo di forza tenuto pronto e finanziato principalmente da Valletta.

« Questo incarico dato dalla Confindustria, non posso dire in che modo preciso si collega, ma rientra peraltro in tale quadro ».

Quanto agli scritti anonimi, tenne a precisare: « Non posso giurare sull'esatta corrispondenza di tutti i fatti, ma posso assicurare dell'attendibilità generale, in riferimento a fatti e circostanze che precedono il giugno-luglio 1964, ma che illuminano il quadro in cui si manifestano questi avvenimenti ».

Lo scritto anonimo presentato alla Commissione accenna all'avvocato Riccardo Lombardi come uomo pericolosissimo per l'iniziativa privata, ad un cosiddetto comitato di difesa deciso dalla Confindustria in una riunione segreta e ad un sottocomitato; infine allo incarico dato all'avvocato Carpanini di organizzare tali nuclei nel triangolo industriale dell'alta Italia.

Ora, rispettando in pieno l'autorità del senatore Parri ed il suo zelo democratico, si deve prendere atto della serenità di giudizio che egli stesso esprime circa i limiti obiettivi posti dall'anonimo per la sua credibilità.

In fondo, si parla di una iniziativa della F.I.A.T. e della Confindustria, intesa alla formazione di nuclei e di squadre d'azione, di cui non si conoscono le forze, i compiti e gli scopi. Manca soprattutto un pur lontano accenno concreto all'eventuale collegamento di tali nuclei con l'arma dei carabinieri, ai fini dell'accertamento dell'elemento fondamentale della preparazione in atto di un colpo di Stato, che poteva essere dato dai due fatti, tanto importanti quanto decisivi, quali il richiamo illegale e clandestino dei militari in congedo, con finanziamenti extra-legali e peraltro cospicui, e l'arruolamento di milizie illegali e mercenarie. L'uno e l'altro fenomeno implicavano l'organizzazione di masse cospicue: sicché tali avvenimenti non potevano rimanere chiusi negli sporadici contatti di una persona o di un

colloquio, o nella formazione di una scorta in difesa di questo o quello stabilimento, per fronteggiare questa o quella violenza, piegare questo o quell'attacco. Peraltro l'eventuale costituzione di squadre formate da poche unità è assai lontana dal profilare il cosiddetto "arruolamento di milizie civili".

CAPITOLO SEDICESIMO

LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

1) *Sintesi dei risultati dell'inchiesta sulle liste.*

Siamo all'esame dell'ultimo fatto dedotto, o deducibile, come indizio di un eventuale programma eversivo insito nelle iniziative del giugno-luglio 1964.

Anche per le liste, come per il "Piano Solo", conviene premettere ciò che in linea di fatto è risultato dalla indagine condotta dalla Commissione.

a) È pacificamente ammesso e documentalmente provato che, nel mese di aprile del 1964, il S.I.F.A.R. inviò ai capi dei centri di controspionaggio di Milano, Roma e Napoli (sedi della prima, seconda e terza divisione dei carabinieri) liste di persone — i cui nomi furono tratti dalle sue rubriche — delle quali, eventualmente, sarebbe potuto successivamente pervenire ordine di fermo o di arresto.

Tali liste dovevano essere consegnate ai generali comandanti delle tre divisioni.

b) Le persone elencate corrispondevano alla categoria dei sospetti di spionaggio e dei "potenzialmente pericolosi" per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, perché indicati o come terroristi e sabotatori o come frequentatori di scuole, all'estero o in Italia, per l'addestramento in tali attività eversive o, infine, come elementi pericolosi "dell'apparato paramilitare" di formazioni politiche.

c) Le liste, consegnate nel mese di aprile dai capi di C.S. ai generali comandanti di divisione, rimasero giacenti nelle caserme dei tre comandi, in stato di assoluta inerzia (vedi le deposizioni dei generali comandanti delle tre divisioni, la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma, l'Ogaden di Napoli, e dei loro capi di stato maggiore, riportate nel Libro terzo, titolo settimo).

d) È pacifico, inoltre, che negli ultimi giorni del giugno 1964, in piena crisi ministeriale, il generale de Lorenzo, allora comandante generale dell'Arma, diede disposizioni al suo capo di stato maggiore generale Picchiotti di ricevere da parte di ufficiali del S.I.F.A.R., la consegna di alcune liste di persone pericolose che avrebbe dovuto far pervenire ai comandanti delle tre divisioni con le istruzioni che dallo stesso S.I.F.A.R. sarebbero state date.

Il generale de Lorenzo ha confermato tale accadimento, soggiungendo che, in effetti, come comandante dell'Arma — cioè organo esecutivo del S.I.F.A.R. — egli era stato pregato dal generale Viggiani, capo del S.I.F.A.R., di investire i comandanti delle tre divisioni dei carabinieri, del compito di far speditamente procedere le legioni interessate alla revisione ed all'aggiornamento delle liste del controspionaggio, di terroristi e dei sabotatori, in considerazione del fatto che l'operazione di aggiornamento richiesta nell'aprile, ed ulteriormente sollecitata, non era stata eseguita.

e) Il generale Picchiotti, ricevute le liste dal colonnello Amedeo Bianchi, le consegnò ai capi di stato maggiore delle tre divisioni, trovantisi a Roma.

2) *Quesiti posti dalla indagine. Il quesito decisivo.*

a) Le indagini si sono indirizzate verso i seguenti punti di decisione:

I. accertamento della quantità e della qualità delle persone indicate nelle liste;

II. individuazione dell'organo realmente promotore della operazione;

III. individuazione del vero scopo della duplice trasmissione delle liste (aprile e giugno 1964);

IV. predisposizioni operative poste in essere;

V. connessione della detta operazione col cosiddetto "Piano Solo".

Le risultanze istruttorie hanno dato luogo a frequenti incertezze ed a diversi contrasti tra i deponenti, sia quanto a specifiche circostanze di fatto, sia quanto alla loro interpretazione.

Anche per le liste, come per il "Piano Solo", la Commissione non si esimerà dall'espone il suo motivato convincimento sul punto es-

senziale della individuazione della iniziativa e delle predisposizioni operative ad essa connesse, ai fini del giudizio che è chiamata ad esprimere sulla legittimità dell'operazione e sulle eventuali responsabilità. Ma ai fini della indagine particolare che questa parte della relazione si propone — acclaramento di elementi che possano qualificare l'operazione come ispirata a scopi eversivi — una sola delle questioni sopra elencate interessa risolvere: il problema fondamentale del contenuto delle liste, della quantità e soprattutto della qualità delle persone nominate.

Le altre questioni o sono implicite e consequenziali alla risoluzione del quesito sul contenuto delle liste (come, per esempio, lo scopo eversivo), o vanno riproposte nella sede propria e cioè nella seconda parte di questa relazione, il cui oggetto sarà appunto l'esame dell'aspetto ontologico degli avvenimenti (identificazione e responsabilità della iniziativa, accertamento se si sia trattato di semplice aggiornamento o anche di predisposizioni esecutive, in connessione col "Piano Solo").

b) Non si esita a riconoscere che, se fosse stato possibile al Governo — senza violare il precipuo interesse pubblico del segreto di Stato politico-militare, costantemente invocato — comunicare le rubriche del S.I.F.A.R., ora S.I.D., da cui furono estratte le liste e, soprattutto, il documento o i documenti delle liste distribuite, la Commissione si sarebbe risparmiata il faticoso e non sempre soddisfacente lavoro istruttorio riassunto nel voluminoso titolo VII del precedente libro, e sarebbe stata posta in condizione di risolvere, in modo autentico e drastico, il quesito dello scopo che l'operazione si era prefisso.

La Commissione, invece, ha dovuto procedere all'interrogatorio degli ufficiali del S.I.F.A.R. che posero mano alla compilazione dei documenti distribuiti ai capi del controspionaggio, degli ufficiali del comando generale dell'Arma che concorsero nelle disposizioni, dei comandanti delle tre divisioni e dei loro capi di stato maggiore che ebbero più volte le liste in loro potere e furono in condizioni di esaminarle; infine dei comandanti di legione che furono interessati agli adempimenti disposti dagli organi superiori.

Un particolare interesse ha rivestito la deposizione resa dal generale Luigi Lombardi che, come presidente della Commissione ministeriale di inchiesta, venne in possesso delle liste, le esaminò *funditus* e ne ragguagliò la Commissione parlamentare.

3) *Risultati dell'indagine in ordine al contenuto delle liste.*

Le indagini svolte dalla Commissione hanno dato i seguenti risultati:

I. Identità delle liste trasmesse nel giugno con quelle trasmesse nell'aprile dello stesso anno.

Le liste consegnate nel mese di giugno, dal S.I.F.A.R. al comando generale dei carabinieri, sono quelle stesse fatte consegnare dai capi di C.S. ai comandanti delle tre divisioni dei carabinieri nell'aprile dello stesso anno.

La importanza di tale coincidenza sarà esaminata nella seconda parte di questa relazione, nella quale si dirà quale è l'interpretazione che la Commissione parlamentare adotta sul particolare di tale reiterazione.

In questa parte della relazione, ai fini della risoluzione del quesito in esame, basta avere precisato la circostanza.

Il generale Luigi Lombardi, a tal proposito, ci dà la più inoppugnabile certezza; egli ha dichiarato di avere constatato *de visu* che gli elenchi trasmessi nel mese di giugno erano copie fedelissime, e talvolta fotostatiche, degli elenchi trasmessi nel mese di aprile. Domandato come avesse potuto rilevare l'autenticità dei documenti pervenuti nelle sue mani e la identità con quelli trasmessi dal comando, ha precisato di non nutrire alcun dubbio sulle sue affermazioni, perché li controllò anche attraverso la lettura delle date e dei numeri dei protocolli in partenza e in arrivo.

Si citano le testuali parole del generale Lombardi alla Commissione: « Abbiamo controllato le liste dell'aprile con quelle del giugno. Abbiamo recuperato le liste del giugno e le abbiamo controllate con quelle che erano nel carteggio dell'aprile. Le ho messe le une vicino con le altre; qualcuna era la fotocopia ».

II. Numero delle persone elencate nelle liste.

Il numero delle persone menzionate nelle liste è di 731.

A) Tale numero è stato rilevato sia nella rubrica di estrazione, sia nell'elenco in partenza, sommando le tre liste — o tre fascicoli — inviate in aprile alle divisioni di Milano, di Roma e di Napoli e, poi, le altre consegnate a giugno, presso il comando generale, ai tre capi di stato maggiore delle sopra menzionate divisioni.

La Commissione considera il dato numerico un punto assolutamente fermo; è stato ribadito dal generale Lombardi in termini che non ammettono alcuna incertezza.

Alle incalzanti domande del Presidente della Commissione perché precisasse la fonte di tale certezza, il generale Lombardi, dopo essersi riferito all'esame *de visu* fatto sui documenti pervenuti in suo possesso, ed al controllo dei numeri e delle date di protocollo, così si espresse: « Non c'è dubbio alcuno sull'affermazione contenuta nella « relazione: è certo che la somma delle liste corrisponde esattamente a 731.

« Quei 731 nominativi sono quelli compresi nella rubrica "E" e « basta. Parlo della partenza, perché, naturalmente, il lavoro fatto « poi, in periferia, sfugge.

« Sia nell'aprile che nel giugno erano tratte parola per parola « dalla rubrica "E", e non da altre rubriche ».

B) Sul tema delle rubriche da cui furono estratti i nomi elencati nelle liste, nella Commissione si è aperto un dibattito che ha portato ad ulteriori lumi.

Quando venne sentito dal tribunale, il tenente colonnello Bianchi parlò non già di una "rubrica" da cui estrasse i nomi, ma di "rubriche" (plurale). Nella Commissione parlamentare, pertanto, questo particolare venne approfondito e definito in un confronto Bianchi-Allavena, ampiamente riprodotto nel titolo VII del precedente Libro.

I risultati conclusivi di tale indagine si possono così riassumere: il generale Allavena, in effetti, diede una disposizione chiara al tenente colonnello Bianchi: comporre la lista da trasmettere alle tre divisioni, traendo i nominativi integralmente dalla rubrica "E".

La Commissione non ha potuto acclarare con certezza il significato della sigla "E"; taluno ha pensato avesse valore allusivo al concetto di "estremismo"; altri di "emergenza"; gli ufficiali del S.I.F.A.R. hanno attribuito la sigla all'ordine progressivo alfabetico indicativo delle varie rubriche (rubrica "A", "B", "C", ecc.).

Dalle deposizioni rese dal generale de Lorenzo, dal generale Allavena e dal tenente colonnello Bianchi, le rubriche risultano in numero di tre: la "E", più volte qualificata come la rubrica dei sospetti di spionaggio, dei pericolosi per l'ordine e per la sicurezza nazionale, dei terroristi, frequentatori di scuole all'estero per il sabotaggio, ecc.; la "M" che il tenente colonnello Bianchi ha dichiarato: « riguardare « lo spionaggio, persone sospette o accertate di spionaggio e infine le

« persone pericolose ai fini dello spionaggio »; e la "P.P.", qualificata come la rubrica delle "persone potenzialmente pericolose" per inclinazione alla estrema violenza, alla guerriglia, al sabotaggio, al terrorismo, ecc.

Come si vede, già nella esposizione non vi è chiarezza distintiva delle tre rubriche, a meno che non si consideri la rubrica "E" comprensiva della "M" e della "P.P."; e cioè si ritenga che la rubrica "E" contenga il travaso, nel tempo, dalle altre due, man mano che le loro indicazioni venivano confermate. Infatti, se la rubrica "E" contiene i nomi dello spionaggio, non si comprende come possa distinguersi dalla rubrica "M"; se, poi, comprende anche gli uomini pericolosi alla sicurezza nazionale perché indicati come sabotatori, terroristi, ecc., non si comprende come si distingua dalla rubrica "P.P."

La versione che la Commissione crede di adottare, appare, peraltro, la più logica e quasi certamente corrispondente alla verità, sol che la si ponga in relazione a ciò che, in termini specifici, il generale Lombardi ha detto della rubrica "P.P." ed a ciò che il generale Allavena ha detto della rubrica "M". La rubrica "P.P." per il generale Lombardi è di transizione, cioè provvisoria; da essa, i pochissimi nomi, su cui il servizio informazioni si sofferma, vengono trasferiti nella lista "E"; gli altri vengono eliminati. La lista "M", secondo il generale Allavena, è un vecchio residuo dell'anteguerra, una specie di resto di magazzino — mai più compulsata perché inattuale, anzi controproducente.

Comunque, il problema in ultimo ha assunto una importanza assai relativa, perché il Presidente della Commissione parlamentare, per eliminare ogni ulteriore equivoco che l'incertezza avrebbe potuto riflettere sull'oggetto dell'indagine, domandò al tenente colonnello Bianchi da quale categoria avesse estratto i nomi iscritti nelle liste poste in distribuzione. Il tenente colonnello Bianchi rispose: « Da « quelle relative a persone sospette di spionaggio ».

Domandato se il numero dei nomi trasferiti nelle tre liste (destinate alle tre divisioni) coincidesse con la somma dei nomi compresi nella rubrica "E", il tenente colonnello Bianchi rispose: « Sì », precisando che le rubriche non contenevano la progressione numerica, perché i nomi erano iscritti nella pandetta con riferimento alfabetico.

C) La Commissione parlamentare si è ulteriormente soffermata sulla determinazione precisa del numero delle persone indicate nelle

varie liste ed ha rilevato, nell'istruttoria, alcuni interrogativi e la emergenza di nuovi elementi.

La Commissione si è domandata: come mai le rubriche e le liste risultarono sempre di 731 elementi? Tale numero come potè rimanere invariato nel decorso del tempo? Nessuna esigenza di aggiornamento affiorò mai nel Servizio? Se la rubrica "E" conteneva 731 nomi, come mai l'apporto delle rubriche "M" e "P.P." non alterò tale numero?

D'altra parte, come poteva reggere un numero complessivo così ristretto, rispetto ai numeri parziali delle liste che risultavano consegnate per il Lazio e l'Italia meridionale, secondo le dichiarazioni rilasciate al generale Manes dal colonnello Romolo Dalla Chiesa (relativamente all'Italia meridionale) e dal colonnello Luigi Bittoni (per il Lazio)? Se per queste due parti d'Italia, le liste trasmesse contenevano circa 650 nomi, come era possibile che per la divisione Pastrengo, il cui territorio implicava una popolazione più numerosa di ognuna delle altre due divisioni ed un accentuato indice di industrializzazione e di politicizzazione, le liste potessero indicare il numero residuo, compreso tra 80 e 100 persone, e cioè meno di un terzo del volume indicato in ciascuna delle altre regioni?

a) Quanto alla prima questione, il tenente colonnello Bianchi, dopo aver insistito nell'affermare che non poteva dare nessuna indicazione sul numero complessivo, non avendolo egli rilevato, e dopo avere sottolineato, ancora una volta, che l'eventuale ricorso alle altre rubriche finiva con il coincidere con la rubrica "E", che è quella conclusiva, tenne a precisare che, in effetti, da oltre un decennio la rubrica "E" non era stata alimentata e convenientemente aggiornata, tanto che i vari comandanti di legione poterono sottolineare la vetustà delle liste loro trasmesse pel fatto che parecchie delle persone indicate non risultavano più tra i vivi, altre, indicate come studenti, ora avevano acquistato uno stato sociale definito ed erano di età matura, altre, infine, erano entrate nella piena vecchiaia.

In effetti, furono tutti concordi nel rilevare che dal 1953 almeno le rubriche non erano state più alimentate e nemmeno controllate. Anzi il generale Allavena ed il tenente colonnello Bianchi, per giustificare l'operazione come tendente all'esclusivo scopo di un normale aggiornamento e per combattere la tesi che potesse trattarsi di predisposizione operativa, accennarono ripetutamente a tale vetustà, ad uno stato di inerzia che essi stessi confessarono non edificante. Il tenente colonnello Bianchi aggiunse che egli personalmente aveva

sollecitato l'operazione, proprio per le su accennate considerazioni e che il generale Viggiani prima, e il generale Allavena dopo, quando presero il comando — l'uno del servizio e l'altro dell'ufficio "D" — accolsero le sue sollecitazioni, disponendo l'invio delle liste ai comandi di divisione per l'aggiornamento, nell'aprile del 1964, affinché anche questo ramo del servizio si mettesse al corrente.

b) Dando per fermo il numero 731 del generale Lombardi, e sottolineato il rapporto tra le liste consegnate alla divisione Pastrengo e le liste consegnate alle altre due divisioni, secondo le dichiarazioni rilasciate al generale Manes, verrebbe a risulterne uno squilibrio numerico. Se ne è dedotto un dubbio circa la esattezza delle affermazioni apodittiche del generale Lombardi.

La Commissione parlamentare ha svolto gli accertamenti consequenziali e mosso le contestazioni opportune.

Il generale Lombardi non è intervenuto sul merito delle dichiarazioni rese dal colonnello Bittoni e dal colonnello Dalla Chiesa al generale Manes; egli si è limitato ad osservare che la lista dei nomi trasmessi a Milano risultò effettivamente molto limitata; di modo che, se anche fossero all'incirca fondati i dati, così approssimativamente offerti dai due capi di stato maggiore delle divisioni Podgora ed Ogaden, la somma totale non potrebbe smentire l'accertamento che egli compì *de visu* sul numero complessivo dei soggetti compresi nelle liste di partenza.

D'altra parte, i dati delle altre due divisioni sono stati rettificati e ridotti.

Il generale Cento, comandante della divisione Podgora, deponendo dinanzi alla Commissione parlamentare, ha di molto ridotto il numero presuntivo per il Lazio, contenuto nella dichiarazione resa dal suo capo di stato maggiore colonnello Bittoni al generale Manes, assumendo che si trattava non di 350, ma di 100-200 nominativi.

Il colonnello Bittoni, inteso dalla Commissione, non confermò il numero di 350, ma tuttavia ribadì che il numero approssimativo doveva aggirarsi sui 300; tale affermazione non derivava, però, da una sua verifica diretta ma da un calcolo approssimativo ottenuto moltiplicando il numero dei fogli del fascicoletto che gli venne trasmesso per il numero delle persone approssimativamente indicate in ogni foglio.

Il colonnello Dalla Chiesa a sua volta mise in radicale crisi la espressione che si rinviene nella dichiarazione da lui sottoscritta al

generale Manes. Alla Commissione parlamentare depose testualmente: « In quella circostanza io espressi la mia perplessità sul numero che « era stato indicato in 300. Dissi: non ricordo il numero; (il generale « Manes) mi chiese se fossero stati 300 ed io dissi: signor gene-
« rale, esprimo la mia perplessità, comunque non le ho contate ».

Il Presidente della Commissione domandò al colonnello Dalla Chiesa se, allora, la prima indicazione del numero 300 fosse venuta da lui o dal generale Manes. Il colonnello Dalla Chiesa rispose: « Sì, « fu una indicazione del generale Manes ed io espressi la mia per-
« plessità sul numero di questo elenco ».

A questo punto, la Commissione parlamentare ritenne di dover chiedere al colonnello Dalla Chiesa un suo personale giudizio obiettivo ed una sua meditata ricostruzione numerica della lista consegnatagli; ed egli ribadì quanto aveva già deposto in tribunale, e cioè che era « propenso a ritenere che si trattasse di 200 persone », anziché di 300.

Si può concludere che le obiezioni formulate avverso l'accertamento del generale Lombardi non reggono, sia perché il dato relativo alla divisione Pastrengo di Milano risulta essere stato effettivamente inferiore a quello dell'Italia centrale, sia perché il dato della divisione Ogaden di Napoli — sensibilmente depurato dalle suggestioni del generale Manes — è stato riportato, dal realismo del Dalla Chiesa, al numero di 200. Peraltro le regioni politicamente più vivaci sono quelle ricadenti nella giurisdizione della divisione laziale: come l'Emilia, la Romagna, la Toscana e le Marche.

c) Una terza osservazione sul numero definitivo accertato dal generale Lombardi è stata desunta dal fatto che tanto il colonnello Dalla Chiesa quanto il colonnello Bittoni hanno ammesso di aver ricevuto dal S.I.F.A.R., dopo la prima consegna, una seconda lista con nuovi nomi.

Dai confronti che seguirono è risultato che, in effetti, nella ripartizione della lista generale alle tre divisioni, si era commesso qualche errore, essendosi attribuiti alla divisione di Napoli nominativi che, invece, riguardavano province cadenti nella giurisdizione laziale, e viceversa; dal che sarebbe dipesa la necessaria revisione, con la conseguente reintegrazione di qualche lista e la corrispondente restrizione di altre.

Comunque, tanto il colonnello Dalla Chiesa quanto il colonnello Bittoni — e infine il tenente colonnello Bianchi — hanno concorde-

mente precisato che si trattò di « pochissime unità », di « pochissimi nominativi » (*sic*), e cioè « da dieci o dodici » elementi in tutto.

Il che non intacca l'affermazione del generale Lombardi, il quale si riferì al numero complessivo delle liste in partenza, prescindendo dalle eventuali successive variazioni. D'altro canto, le irrilevanti variazioni od integrazioni mantengono il dato numerico complessivo in un ambito che rimane scarsamente valorizzabile come predisposizione di ordine politico per un colpo di Stato.

Si può condividere il giudizio esposto alla Commissione dal generale Lombardi: « Non erano liste che potevano costituire una base... « non è con questo (731 nomi) che uno può fare qualche cosa. Abbiamo esaminato attentamente questa gente e abbiamo concluso « che quelle liste sono negative ».

III. Sulla asserita qualificazione politica delle liste.

a) Il generale Luigi Lombardi ha attestato, altresì, di aver letto tali liste "nome per nome", e di essere perciò in grado di escludere che contenessero nomi di parlamentari, di uomini politici di un qualunque rilievo, e cioè che le liste avessero un contenuto indicativo di un programma di proscrizione.

Confermò che esse erano state tratte da rubriche che elencavano persone indicate come "potenzialmente pericolose" per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale; o che venivano indicate come indiziate di spionaggio, come sabotatori, terroristi o come frequentatori di scuole paramilitari all'estero, e perciò pericolose anche per gli apprestamenti militari.

Le parole del generale Lombardi sono state testualmente le seguenti: « Le liste non contenevano nomi di personalità politiche di « rilievo, bensì di sabotatori ed eversori ».

Poiché il Presidente volle specificato se « vi erano compresi nomi « del mondo sindacale, del mondo parlamentare, del mondo amministrativo, personalità di spicco », e se avesse avuto occasione di fare tale accertamento, il generale Lombardi ribadì:

« Certo. Escludo assolutamente che vi fossero elementi di quel « genere... Nelle liste avevano messo tutti quelli che erano in sospetto « di sabotaggio, coloro che avevano frequentato corsi all'estero e in « Italia, quelli, in sostanza, che erano in sospetto di attività eversive ».

b) Anche i generali comandanti delle tre divisioni, i loro capi di stato maggiore, i comandanti di legione che, per motivi di competenza, ebbero in mano le liste, con i compiti particolari a loro assegnati, alle domande insistenti della Commissione diedero unanimemente e costantemente la stessa risposta.

Nel titolo VII del III Libro sono state riportate integralmente le loro deposizioni su questo punto. Essi perseverarono nell'affermare che le liste distribuite comprendevano nomi di persone comprese nelle categorie dello spionaggio, dei sabotatori, dei membri di "apparati militari" di "partiti estremisti", che risultavano al S.I.F.A.R. aver seguito all'estero corsi particolari per l'addestramento nella guerriglia. Precisarono che, se anche tali persone appartenevano a determinati partiti politici — e più frequentemente a questo o a quell'altro — tuttavia la inclusione nelle liste non aveva per presupposto la loro fede politica o la previsione di un qualsiasi avvenimento politico, bensì la indicazione, da parte del servizio segreto, che le medesime erano specificamente indiziate come pericolose alla sicurezza nazionale.

c) Taluni degli ufficiali interrogati suffragarono le affermazioni con note di esperienza diretta.

Se ne cita qualcuno:

aa) Il colonnello Luigi Bittoni, capo di stato maggiore della divisione laziale, testualmente depose:

« Cominciai ad esaminare quella lista guardando in particolare
« quella dell'Emilia — debbo precisare che almeno 15 anni della mia
« carriera li ho trascorsi in Emilia, a Bologna, a Ravenna, a Parma,
« e perciò ho un'ottima conoscenza dell'ambiente emiliano —: mi
« accorsi che c'era il nome del generale Zani, deceduto per lo meno
« da 8 anni. Ho parlato anche di un certo Bonazzi, che avevo cono-
« sciuto a Bologna. Non c'erano altri nomi. Posso dire soltanto una
« cosa: ricordo l'ultimo nome dell'Emilia Romagna, lo ricordo benis-
« simo perché lo conosco. Vicino a quel nome c'era scritto "spio-
« naggio"; posso assicurare che costui faceva veramente lo spionaggio:
« da zero è diventato milionario proprio per fare lo spionaggio per
« alcuni paesi dell'est europeo ».

Il Presidente insistette nel chiedergli se intendeva limitarsi a dichiarare di non essersi accorto che nella lista fosse compresa qualche personalità, da lui conosciuta, del mondo politico o sindacale, parlamentare o amministrativo o se, invece, si sentiva di pronunziare

un responsabile giudizio di esclusione, *cognita causa*; il colonnello Bittoni rispose: « Lo escludo. Io conosco bene l'Umbria, l'Emilia e « la Romagna e le posso dire che non ce ne erano ».

Insistendosi ancora come potesse pervenire a tale esclusione se le liste dei nomi avute nelle mani contenevano delle semplici generalità, rispose: « Vicino ad ogni nome c'era scritto, ad esempio, "spionaggio" « e debbo aggiungere che "spionaggio" era scritto a macchina; c'era « scritto ad esempio "violenti"; c'era scritto che avevano partecipato « a corsi in questo o quel paese, quindi erano tutte persone che « avevano dei precedenti contro lo Stato, accertati dal S.I.F.A.R. Per- « tanto, non si tratta di persone solo sospette ».

Gli venne rilevato che accanto alle generalità di Zani non risultava che fosse stata menzionata alcuna qualifica; e che, perciò, la classificazione non poteva avere riguardato tutti quanti i nomi. Bittoni rispose:

« C'era tale qualifica, per il 98 per cento degli iscritti a matita. « Per la qualifica di spionaggio, era scritta a macchina ».

bb) Il colonnello Edgardo Citanna sostenne le sue affermazioni anch'egli convalidandole con la conoscenza dell'ambiente: « I nomi si « riferivano a personalità ritenute capaci di turbare seriamente l'ordine « pubblico nonché di ledere le istituzioni democratiche e la sicurezza « stessa del Paese. Esaminai l'elenco. Posso dire che mi risultavano « addirittura persone ignote. Nessuna persona che fosse qualificata « come autorità nel campo politico, sindacale, amministrativo; nes- « suna nella maniera più assoluta.

« Conoscevo gli uomini più importanti nel campo della politica. « In quell'elenco non ricordo che vi fosse assolutamente una persona « a me nota ».

cc) Anche al generale Dagoberto Azzari venne posta la domanda se conoscesse le personalità di rilievo del mondo politico, sindacale, amministrativo della zona dove esercitava le sue funzioni e se talune di esse fossero comprese nell'elenco trasmessogli. Egli rispose: « Conosco i rappresentanti di tutti i partiti e gli esponenti sindacali. « Posso escludere che c'erano personalità che rappresentassero un « qualche cosa nelle gerarchie ».

dd) Il generale Adamo Markert, comandante della divisione Pastrengo, alla Commissione confermò quanto aveva precedentemente deposto:

« Feci un attento esame. Posso perciò escludere... Non vi era alcun « esponente politico o sindacale sia pure di secondo piano, né alcuna « personalità civile ».

ee) Il suo capo di stato maggiore, il tenente colonnello Dino Mingarelli aggiunse la nota specifica di conoscenza diretta delle « maggiori personalità »; e concluse:

« Ebbene, affermo che nessun nome di particolare importanza « o risonanza era contenuto in quelle liste. Ho guardato: c'era qualche maestro elementare e qualche bracciante. Ma mi era stato « detto che erano persone sospette sotto il punto di vista dello spionaggio ».

ff) Al generale Giovan Battista Palumbo, allora comandante della legione di Genova, venne chiesto se egli conosceva bene l'ambiente ligure, il mondo politico, sindacale, amministrativo. Rispose: « Senz'altro. Quelle personalità non c'erano sull'elenco. Ripeto, c'erano « soltanto nomi di persone che non conoscevo e di cui non avevo « mai sentito parlare ».

gg) La dichiarazione resa dal capo di stato maggiore della divisione Ogaden di Napoli, colonnello Romolo Dalla Chiesa, non è stata diversa: « Posso assicurare che nell'esame molto sommario che « io feci di quelle liste non risultò che ci fosse nessuna persona di « rilievo, sotto qualsiasi profilo, sia politico che sindacale. Nessun « nominativo richiamò la mia particolare attenzione ».

hh) ii) Le dichiarazioni richiamate sono voci di un coro unisono, che conferma le dichiarazioni rese dal generale Franco Picchiotti al tribunale: « Non trovai i nomi di personalità di rilievo. « Si trattava di un vecchio elenco. Le liste non contenevano nomi di « parlamentari o di personalità politiche di primo piano, ma nomi di « persone che avevano notoriamente frequentato corsi di sabotaggio « e di cultura politica »;

e dal tenente colonnello Amedeo Bianchi al tribunale: « Escludo « nella maniera più assoluta che fossero comprese personalità politiche, parlamentari, uomini di Governo, sindacalisti, in genere attività politiche o militari ».

Il Presidente gli domandò se trattavasi di un giudizio o, invece, di una constatazione diretta e consapevole dei singoli inclusi; il tenente colonnello Bianchi rispose: « Lo escludo *cognita causa* (rispondo « dando alla domanda specifica) ».

IV. *Sulla menzione qualificatrice "del P.C.I." o di "estremisti"*.

La Commissione non ignora che nelle dichiarazioni rilasciate al generale Manes e al generale Lombardi, alcuni dei deponenti qualificarono, sia pur genericamente, il contenuto delle liste con la seguente allusione: "liste di estremisti", oppure "appartenenti al P.C.I.", ovvero "apparato del Partito comunista". Si tratta del generale Azzari, del colonnello Palumbo, del generale Picchiotti e del colonnello Romolo Dalla Chiesa.

a) Quanto al generale Azzari. Nella dichiarazione sottoscritta al generale Manes si legge: « Bittoni aveva già distribuito elenchi di « persone appartenenti al P.C.I. che, da quanto potei capire, dovevano essere stati dati dal S.I.F.A.R... Gli elenchi che mi furono consegnati erano copie fotostatiche di quattro fogli divisi per provincia, contenenti una quarantina di persone appartenenti al P.C.I. « tutte delle Marche... ».

Inteso dal tribunale, il generale Azzari aveva già rettificato in modo risoluto la espressione generica che si rinviene nella dichiarazione che ebbe a sottoscrivere al generale Manes: « Né il colonnello Bittoni né altri parlarono di appartenenza delle persone elencate « al P.C.I. Fu una mia illazione personale.

« Posso affermare che si trattava di persone pericolose per l'ordine costituzionale dello Stato in relazione ai loro precedenti o a « seri indizi, per esempio contatti avuti all'estero.

« Alle mie osservazioni Bittoni disse: Lasciali, perché ce lo ha comunicato il S.I.F.A.R. ed evidentemente si tratta di elementi dirigenti dell'apparato.

« Il colonnello Bittoni non precisò di che apparato si trattasse. « Trattandosi di liste molto vecchie, nonché delle notizie di stampa « circa l'esistenza di un apparato paramilitare del P.C.I., e di un « piano detto "K" per il sovvertimento violento delle istituzioni « dello Stato — che per mezzo di questo apparato il P.C.I. doveva « conseguire —, non ebbi difficoltà a ricollegare la parola apparato « a quello paramilitare del P.C.I. Aggiungo che in quel periodo, noi « carabinieri scoprimmo ingenti depositi di armi accantonate proprio

« per gli scopi che si prefiggeva l'apparato suddetto. Gli elementi di « questo apparato erano elementi che il P.C.I. aveva tutto l'interesse « di mantenere segreti.

« La parola "omissis" non si riferisce alla vera qualificazione re-
« lativa all'apparato. È stato proprio in relazione a questa mia per-
« sonale identificazione dello "apparato" nell'apparato paramilitare
« del P.C.I. che ho ritenuto le persone elencate nelle liste apparte-
« nenti al P.C.I. ».

Inteso dalla Commissione il generale Azzari confermò la dichiara-
zione resa in tribunale, aggiungendo:

« Quando ho sentito parlare di "apparato" ho pensato che si
« trattasse di persone con dei compiti da assolvere in caso di sov-
« vertimento ».

Il generale de Lorenzo ebbe modo di chiarire alla Commissione
quel che si intendeva al S.I.F.A.R. con la espressione "apparato":

« L'apparato riguardava le organizzazioni di tipo militare. Ele-
« menti che avessero fatto i corsi e fossero particolarmente portati
« ad una esperienza di guerriglia ».

Inteso, il colonnello Bittoni escluse di aver mai parlato di P.C.I.
e testualmente così si espresse:

« Non ricordo di aver detto all'allora colonnello Azzari che le
« persone dovevano essere lasciate perché appartenenti a quadri di-
« rigenti dell'apparato. Per "non ricordo" intendo dire che lo escludo.
« Non ho mai detto al generale Azzari che gli iscritti risultassero iscritti
« al P.C.I. ».

b) Quanto al colonnello Giuseppe Palumbo. Nella risposta che
egli redasse al quesito postogli dalla Commissione Lombardi si
legge: « Ricordo perfettamente di aver ricevuto un fascicolo conte-
« nente liste di estremisti ».

La Commissione gli domandò spiegazioni dell'espressione conte-
nuta nella dichiarazione sottoscritta alla Commissione Lombardi. Il
colonnello Palumbo diede la seguente ineccepibile risposta alla do-
manda del presidente.

« — *Presidente*: Come ha potuto affermare che erano liste di
« estremisti, se lei non ha nemmeno aperto il plico ?

« — *Palumbo*: "È giusto il suo rilievo. Ma così fu formulata « la richiesta, per cui io mi limitai a ripetere la domanda. In effetti « ricevetti il plico da consegnare senza conoscerne il contenuto" ».

Nella risposta egli, dunque, si limitò a riprodurre letteralmente la domanda che gli era stata posta con lettera del 7 marzo. Si è consultata la domanda; essa in effetti recava il seguente testo: « Ri-
« sulta che in data 13 aprile 1964 venne trasmesso alla signoria vostra
« un fascicolo contenente liste di estremisti, con preghiera di perso-
« nale consegna al comandante di divisione? ».

La risposta fu perciò: « Ricordo di aver ricevuto un fascicolo contenente liste di estremisti ». La risposta ripete, come si vede, la formulazione del quesito posto nella domanda. Peraltro, risulta che il colonnello *Palumbo* consegnò il plico come lo aveva ricevuto: "chiuso, senza averlo mai aperto; e perciò senza averlo esaminato".

Quindi, l'interesse della risposta riguardava il plico così come era stato qualificato nel questionario della Commissione Lombardi, senza che egli potesse asseverarne la fondatezza.

c) Quanto al colonnello *Romolo Dalla Chiesa*. Nella dichiarazione sottoscritta al generale *Manes* si legge testualmente: « Il ge-
« nerale *Picchiotti* ci preannunciò che avremmo avuto a cura del
« S.I.F.A.R., elenchi di persone del P.C.I. (attivisti e sospetti di spio-
« naggio) che, se fosse stato necessario, avremmo dovuto fare ar-
« restare ».

Dinnanzi alla Commissione parlamentare, anzitutto tenne a rettificare, in modo circostanziato e risoluto, l'espressione generica che si rinviene nella su riportata dichiarazione che ebbe a sottoscrivere al generale *Manes*: « Il generale *Picchiotti* parlò di estremisti, e il « termine estremisti per noi Arma (l'ho precisato anche in tribunale) « non ha ovviamente colore politico ».

Come si evince dal testo della dichiarazione che è riportata nel VII titolo del terzo Libro di questa relazione, il colonnello *Dalla Chiesa* chiarì che l'espressione fu da lui usata in un colloquio informale che ebbe con il generale *Manes*, non con asseverazione testimoniale, come fatto di conoscenza, ma come sua impressione e con l'espressa sfumata riserva: "mi sembra". Su tale circostanza il colonnello *Dalla Chiesa* diede alcuni importanti particolari. Egli precisò che la dichiarazione non venne da lui né dettata né redatta, perché ne avrebbe dosato le parole ed i periodi, con senso di responsabilità. Il generale *Manes*, dopo qualche giorno dal colloquio,

lo chiamò e gli presentò un foglio scritto, proponendogli di sottoscriverlo, sebbene egli gli avesse fatto rilevare che, pur confermando il contenuto sostanziale di essa, circa le espressioni usate o le impressioni ricevute, non si sentiva di poterle sottoscrivere, perché la sottoscrizione implicava una responsabilità di coscienza. Tuttavia, il generale Manes lo assicurò che la dichiarazione non aveva alcuna importanza e perciò non era il caso di soffermarsi sulle sfumature, perché si trattava soltanto di un promemoria interno.

Comunque, dinanzi alla Commissione parlamentare, il colonnello Dalla Chiesa si sentì di poter dichiarare, responsabilmente, che confermava di avere parlato di "estremisti", che in tale denominazione comprendeva "gli elementi pronti alla violenza", che, di solito, finiscono con l'appartenere a partiti estremisti, quale che sia il settore particolare.

Citiamo le testuali parole del colonnello Dalla Chiesa: « Pur « avendo manifestato le mie perplessità al vice comandante, questi « mi invitò a sottoscriverla. Gli dissi: che cosa vuole, io posso anche « firmare! Ma debbo precisare che vi sono delle cose che non posso « ricordare e confermare. Mi limitai, comunque, ad attenuare la cer- « tezza di alcune affermazioni con due o tre "sembra" o qualcosa « d'altro che ora non ricordo. Il generale disse: Dalla Chiesa, non « ti preoccupare, perché di questa dichiarazione io non ne farò al- « cunché. Essa ha un valore puramente formale. Io avevo motivo « di non mettere in dubbio, neppure lontanamente, le parole del ge- « nerale, né ritenni di offendere, con un rifiuto, il prestigio del signor « generale.

« Adesso posso anche confermare quello che ho detto; ma l'avrò « detto nella forma di colloquio, senza badare alla precisione, alla « responsabilità di quello che riferivo; avrò tradito il mio pensiero, « avrò detto che fra gli estremisti comprendevo anche il partito co- « munista. Non avevo motivo di poterlo escludere: ma questo non « vuole dire che mi fossi riferito solamente al partito comunista. È « stata un'interpretazione restrittiva, forse, la mia, e forse anche da « parte del signor generale, ma non poteva essere tale in quanto non « consona ai principi che regolano l'attività della nostra istituzione ».

Avuta lettura della deposizione resa in tribunale, la confermò con qualche ulteriore precisazione, come quando affermò che sarebbe stato "meno rigido" nelle affermazioni, o anzi "più scrupoloso" se vi avesse attribuito l'importanza di una testimonianza; ed insistette nel precisare: « Ripeto, se l'avessi scritta io, avrei badato a quello che scrivevo, avrei dato peso alle parole ».

V. *La riscontrata mancanza, negli elenchi, di personalità di rilievo politico o sindacale.*

Le espressioni, da taluni adottate, di "liste di estremisti" ad interpretazione delle qualità delle persone ivi indicate è stata chiarita come interpretazione personale, indicativa, non di un partito o di una colorazione politica, ma di persone che, indipendentemente dal credo politico, erano pronte per azioni violente, terroristiche o di sabotaggio, tali da compromettere l'ordine e la sicurezza nazionale.

a) È evidente il carattere decisivo di questa indagine.

Se veramente, in una qualsiasi di queste liste, si fosse ritrovato — come taluni avevano osato sussurrare o lasciare intendere allo onorevole Schiano — nomi di ministri, chi avrebbe potuto dubitare del significato specifico dell'operazione rivolta contro membri del Governo e cioè contro il potere costituito?

I risultati della situazione non si sono limitati a smentire una tale ipotesi, ma ne hanno dimostrato, oltre che l'infondatezza, la tendenziosità, esaltata dalle notizie fatte circolare.

Se nelle liste si fossero trovati i nomi delle personalità che guidano la vita politica democratica della nazione — vuoi del campo delle maggioranze che si formano, si evolvono, si modificano, vuoi di quello delle opposizioni che sono costituzionalmente garantite ed essenziali alla fisiologia stessa del processo democratico e cooperanti al dinamismo sociale e politico della nazione — l'indizio avrebbe recato con sé la caratteristica di sintomaticità valida per desumere, ineluttabilmente, uno scopo eversivo, un programma di assalto contro l'ordine costituzionale o l'equilibrio politico esistente.

Ma alla perentorietà positiva della proposizione logica, ha corrisposto la perentorietà negativa del risultato delle indagini. Le liste non erano intonate a significato politico. Se anche vi poteva essere maggior frequenza di persone professanti queste o quelle idee politiche, l'inclusione non riguardava mai il credo, bensì l'attitudine specifica, personale dell'uomo, la sua classificazione tra i sospetti di spionaggio, o tra gli accertati frequentatori di corsi paramilitari e di addestramento militare, per la pratica del terrorismo e del sabotaggio.

b) È notevole, a questo punto, sottolineare che nella unanimità convergono anche le dichiarazioni degli ufficiali che dissentirono, ed ancora dissentono, dagli indirizzi e dall'attività di comando del generale de Lorenzo. Coloro i quali hanno professato la convinzione di inopportunità dell'operazione (il che prospetta un problema di-

verso da quello che in questo momento è in esame) o più frequentemente hanno mosso delle critiche, le indirizzarono alla vetustà delle liste, alla loro inattuabilità, al difetto di pericolosità di alcune tra le persone comprese nelle liste stesse — perché essi le conoscevano — sia per l'avanzata loro età, sia per l'avvenuto superamento di condizioni obiettive che, in tempi remoti, presumibilmente ne avevano sottolineato la pericolosità al S.I.F.A.R.

c) Si è rilevato che tra le 731 persone elencate nelle liste, se ne erano accertate alcune che avevano ruoli politici evidenti, sì da smentire la unanime affermazione fatta dagli ufficiali deponenti che le liste non contenessero nomi di personalità politiche di rilievo.

Così, si è sollevato il caso di quattro nomi venuti alla luce dalle dichiarazioni degli stessi ufficiali deponenti. Il colonnello Luigi Bittoni e il generale Dagoberto Azzari fecero i nomi del generale Zani, e di "certo signor Bonazzi" già consigliere comunale di Bologna; il generale Zinza, a sua volta, fece i nomi dell'onorevole Alberganti e dell'onorevole Malagugini, come personalità la cui presenza nelle liste era stata da lui rilevata.

d) Intanto va precisato che questi quattro nomi sono venuti fuori dalle dichiarazioni degli ufficiali che ebbero in mano le liste con la seguente sottolineatura: « Trattasi dei soli nomi che avessero qualche rilievo, qualche notorietà, qualche importanza », affermandosi cioè che, oltre tali nomi, nessun altro poté, in un qualsiasi modo, attrarre la loro attenzione sul piano politico.

Questa premessa sarà posta a mo' di conclusione delle indagini che, intanto, va fatta sulla circostanza dedotta.

aa) Gli ufficiali che fecero i su menzionati nomi, furono richiesti di spiegare perché mai, avendoli notati e tuttavia ancora ricordandoli, ciò nondimeno continuassero ad affermare che le liste non avevano contenuto politico e che, al loro attento esame, risultarono tali da potersi escludere che comprendessero personalità di rilievo, sia del mondo politico, sia del mondo parlamentare, sia del mondo sindacale, ecc.

Il colonnello Bittoni e il generale Azzari affermarono che il nome del generale Zani e quello del Bonazzi non qualificavano le liste nel senso politico.

Il generale Zani era morto da tempo (e in avanzatissima età!); la sottolineatura che ne avevano fatto non derivava da qualità politiche o da attributi politici riferibili alla persona del generale Zani, bensì

dal fatto che si trattava di un generale di loro conoscenza personale, il quale aveva lasciato, da tempo, l'esercito ed era stato incaricato di dirigere l'associazione dei « partigiani della pace ».

Per quanto riguarda il consigliere comunale Bonazzi, rilevarono che non potevano considerarlo personalità politica di rilievo, trattandosi di persona che, in tempi passati, non era andata, nella carriera politica, al di là del mandato di consigliere comunale; carica la quale, certamente, non era stata la caratteristica che ne aveva determinato la inclusione nella rubrica del S.I.F.A.R., anche perché nessun altro consigliere comunale, con incarichi più determinanti nel Partito socialista e nel Partito comunista, appariva nelle liste.

bb) Circa il nome dell'onorevole Alberganti, esso non è stato fatto dal generale Zinza in nessuna delle dichiarazioni rilasciate o al generale Manes o al generale Lombardi, o al tribunale, o, infine, alla Commissione parlamentare. Il nome dell'onorevole Alberganti lo si è rilevato nella lettura del nastro contenente la conversazione tenuta dal generale Zinza nella sede della Commissione Lombardi — conversazione piuttosto tumultuosa, di difficile registrazione — per cui non si riesce a cogliere l'evoluzione che successivamente l'affermazione del generale Zinza ha potuto avere, né, quindi, è possibile comprendere le ragioni per cui, mentre sul nome dell'onorevole Malagugini vi è precisa menzione nella dichiarazione da lui rilasciata e sottoscritta, invece, dell'onorevole Alberganti non vi è, nelle varie dichiarazioni rese dal generale Zinza, alcuna menzione. Pertanto, la circostanza è rimasta incerta nel piano obiettivo o per lo meno equivoca; ma l'illustrazione del caso dell'onorevole Malagugini forse darà più ampia spiegazione della circostanza.

cc) Oggetto di tormentata indagine è stato, invece, l'accertamento della inclusione o meno, nella lista, della persona dell'onorevole Alcide Malagugini poiché, su tale circostanza, è esploso il più grave contrasto, avendo tutti gli ufficiali incaricati della lista di Milano affermato che in essa non vi era alcun cenno, né diretto né indiretto, all'onorevole Malagugini; onde è bene approfondire i risultati delle indagini per una definitiva valutazione.

Ricordiamo, anzitutto, un punto assolutamente incontrastato dai deponenti: le liste non contenevano alcun nome di parlamentare. Quindi, se per ipotesi nella lista di Milano fosse stato compreso un cognome Malagugini, con le complete generalità dell'onorevole Alcide Malagugini, esso certamente sarebbe stato indicato senza la specifica menzione del suo mandato parlamentare e nemmeno col segno ono-

rifico di "On.". Questo particolare ha la sua importanza, perché si tratta di stabilire, anzitutto, l'esatta identità tra il Malagugini eventualmente incluso nella lista, con la persona dell'onorevole Alcide Malagugini.

Abbiamo detto che vi accennò, senza titubanze, il generale Zinza nella dichiarazione resa il 22 febbraio 1968 al generale Lombardi; cioè, alquanto dopo la dichiarazione rilasciata al generale Manes (21 maggio 1967) e la deposizione resa al tribunale (9 dicembre 1967).

La Commissione parlamentare domandò al generale Lombardi: « Il generale Zinza accennò proprio ad un "onorevole Malagugini", come persona il cui nome avrebbe letto nella lista di Milano ? ».

La risposta del generale Lombardi fu recisa:

« Ha dichiarato quello che ha firmato nel suo verbale, dicendo: onorevole Malagugini ».

Il generale Lombardi ha, però, soggiunto:

« Noi che abbiamo esaminato, naturalmente, se esisteva il co-
« gnome Malagugini (abbiamo constatato che *n.d.R.*) non era prece-
« duto da nessuna qualifica di onorevole; poteva essere un nome qual-
« siasi, come qualsiasi altro cittadino milanese. Non possiamo dire
« che si trattasse del Malagugini che Zinza qualificò come onorevole ».

Dalla dichiarazione del generale Lombardi emergono due circostanze; con la prima, resta convalidata la sussistenza effettiva nella lista di Milano della indicazione nominativa di un "Malagugini"; con la seconda, resta pure convalidata che in questa indicazione nominativa — come in qualsiasi altra — non si leggeva la particella "On." o una qualsiasi allusione identificatrice delle condizioni di parlamentare della persona.

La Commissione volle indagare ulteriormente presso i dirigenti del servizio informazioni, interrogando l'onorevole de Lorenzo, nella sua qualità di ex capo del servizio informazioni ed il tenente colonnello Bianchi.

L'onorevole de Lorenzo affermò:

« Escludo che vi fosse il nome di Malagugini. Personalmente non
« mi sono mai occupato di Malagugini. L'unica volta che sentii questo
« nome fu nei confronti del generale Zinza.

« Mi fu detto che il generale Zinza, di sua iniziativa, aggiunse alcuni nomi alle famose liste; e mi dissero che uno dei nomi aggiunti dal generale Zinza era il nome di Malagugini ».

Il tenente colonnello Amedeo Bianchi, che aveva compilato la lista da distribuire, affermò che un Malagugini nella lista effettivamente c'era, ma non si trattava dell'onorevole Alcide Malagugini (17).

Il generale Adamo Markert, comandante della divisione Pastrengo ed il tenente colonnello Dino Mingarelli, suo capo di stato maggiore, interrogati sull'argomento, esclusero in termini assolutamente apodittici che l'onorevole Malagugini fosse menzionato nelle liste venute in loro possesso.

Ma ciò che, più di ogni altro elemento, porta alla svalutazione della circostanza dedotta, è la dichiarazione resa alla Commissione parlamentare dallo stesso generale Zinza.

Egli premise: « Nelle liste non vi erano personalità eminenti di qualsiasi genere ».

Per il che, il Presidente gli contestò che, dalla dichiarazione sottoscritta al generale Lombardi, risultava il nome dell'onorevole Malagugini; ma il generale Zinza rispose: « Io non ricordo nessun nome. Onestamente non posso affermare di ricordare alcun nome ».

Un componente della Commissione gli domandò se conoscesse personalmente l'onorevole Malagugini; egli rispose di "conoscerlo" e lo indicò come "un uomo vecchio con la barba".

A questo punto, altro componente della Commissione gli domandò se poteva riferire il nome di battesimo dell'onorevole Malagugini, ma la risposta del generale Zinza fu, senz'altro: "no".

Il Presidente, allora, tornò a contestargli la precedente dichiarazione, resa al generale Lombardi; il generale Zinza rispose: « Non ricordo. Per me il contenuto delle liste è buio assoluto. Io, appena presi le liste, ho dato uno sguardo sfuggevole ».

(17) Si riporta integralmente il testo della dichiarazione, data l'importanza dell'argomento.

« — *Presidente*: È in condizioni di escludere che Malagugini fosse proprio l'onorevole Malagugini ?

« — *Bianchi*: "Escludo che fosse un parlamentare".

« — *Presidente*: Si tratta di altra persona ?

« — *Bianchi*: "Si tratta di altra persona".

« — *Domanda*: Conosceva l'esistenza del parlamentare Malagugini ?

« — *Bianchi*: "Sì" ».

Il Presidente gli domandò esplicitamente di voler dare una spiegazione di quanto risultava nella dichiarazione sottoscritta al generale Lombardi. Il generale Zinza rispose: « Indubbiamente allora ero più fresco di ricordi ed ho parlato dell'onorevole Malagugini ».

Tale risposta del generale Zinza, piuttosto che spiegare il contrasto tra le due versioni, aprì il varco a nuove contestazioni. Il Presidente, infatti, fece osservare al generale Zinza che, se il credito da dare alle sue dichiarazioni doveva corrispondere alla « freschezza di ricordi » — cioè alla maggior vicinanza tra le dichiarazioni che rendeva ed il tempo degli avvenimenti — ne discendeva che i migliori ricordi dovevano essere quelli del dicembre 1967 (deposizione dinanzi al tribunale), anziché del febbraio 1968 (dichiarazione sottoscritta al generale Lombardi). Il generale Zinza rispose: « Al tribunale io naturalmente non ho voluto parlare delle liste ». Ma ammesso che al tribunale fosse stato impedito dal segreto militare o politico, ben avrebbe potuto parlarne almeno al generale Manes, che lo sentì, addirittura, nel maggio 1967 e cioè in una data ancora più vicina agli avvenimenti.

A questo punto, il generale Zinza precisò che alla Commissione Lombardi non aveva affermato con certezza l'esistenza in lista di un "onorevole Malagugini"; e precisò: « Alla Commissione Lombardi « dissi così: mi sembra che ci fosse l'onorevole Malagugini. Sulle liste « non ho una certezza assoluta ».

Il Presidente, allora, gli fece rilevare che il nome di battesimo dell'onorevole Malagugini era proprio "Alcide", e questo suo nome, certamente non comune, avrebbe dovuto ricordare, anche perché era il prenome di De Gasperi; e, quindi, esso si sarebbe dovuto incidere nella sua memoria in modo particolare.

A questo punto un membro della Commissione rivolse la seguente precisa domanda: « È in condizioni di escludere che possa esserci stata omonimia ?, che possa essersi trattato di un altro Malagugini ? ».

Il generale Zinza rispose: « Non sono in condizione di escludere; « potrebbe anche essere stato un altro... Può darsi che io abbia parlato dell'onorevole Malagugini senza sapere che potesse trattarsi di « un altro. Il fatto è che il nome Malagugini mi ha fatto pensare po-
« tesse essere l'onorevole ».

Il Presidente gli domandò, ancora, se poteva ricordare che accanto al nome Malagugini ci fosse l'indicazione "onorevole" e il generale Zinza rispose che « lo escludeva senz'altro » e ribadì: « Può darsi che

« fosse stato l'onorevole Malagugini o un altro individuo. Non ho potuto la mia attenzione sulle liste ».

La così infirmante rettifica del generale Zinza indusse un membro della Commissione a proporre che gli si domandasse se egli, per caso, fosse agitato dalle stesse preoccupazioni di tutela di segreto politico o militare che lo avevano indotto alla riservatezza dinanzi al tribunale; il generale Zinza rispose: « Assolutamente no; non so di più di quello che ho detto ».

Con questa ultima affermazione del generale Zinza si può dire chiuso l'episodio.

L'unica voce, accennante all'inclusione della persona dell'onorevole Alcide Malagugini nella lista degli enucleandi, era stata la sua; ma dalla sua vicenda processuale emerge che egli aveva dato facile corpo ad un'ombra; tramutò una impressione in una affermazione, che però non ritenne di poter convalidare dinanzi alla Commissione parlamentare, per le responsabilità politiche e giuridiche che la deposizione dinanzi a questo consesso viene ad assumere, oltre che per un problema di coscienza, e cioè per le particolari conseguenze che dalla circostanza potevano discendere.

Il generale Zinza non può essere sospettato di tenerezza e di compiacenza verso il generale de Lorenzo; è un teste piuttosto severo nei riguardi del generale de Lorenzo ed è uno dei testi capitali indotti dagli accusatori; con senso di responsabilità egli ha voluto restituire alla sua "impressione" la sua reale dimensione psicologica e non di conoscenza. Ma che non si trattasse dell'onorevole Alcide Malagugini, bensì di un omonimo (anche se parente), viene confermato dal senatore Jannuzzi, fonte certamente insospettabile. La Commissione, visto che egli affermava di avere esaminato le liste nome per nome, gli domandò se vi era compreso l'onorevole Malagugini. Il senatore Jannuzzi rispose: « Non mi sembra ».

Ebbene, la menzione dell'onorevole Malagugini non sarebbe sfuggita al senatore Jannuzzi, che pur aveva rilevato personalità di assai minor importanza, con cariche provinciali e persino comunali. L'onorevole Malagugini era persona che, per la sua alta qualificazione politica, per la dignità delle sue tradizioni onorevoli, da tutti riconosciute ed onorate, per la sua età, mai avrebbe potuto far sorgere l'orribile sospetto di pratica dello spionaggio o del controspionaggio, o di frequenza di corsi all'estero per l'esercizio nella guerriglia (che si addice a giovani). Mai avrebbe potuto far parte di un tale elenco, figurandovi addirittura da solo, in modo così anacronistico e paradossale.

VI. *Una seconda lista.*

Del resto il senatore Jannuzzi era così certo della esclusione di personalità politiche o sindacali e di qualsiasi parlamentare nelle liste distribuite, che per la loro categoria sostenne essere stata preparata una lista a parte. Vi sarebbe stata, dunque, una seconda lista — accenni di questo genere vennero fatti all'onorevole Schiano — in cui sarebbero stati compresi nomi di importanza nazionale e cioè parlamentari, notabilità politiche e, comunque, i responsabili dell'organizzazione dei partiti di opposizione.

Per tale lista, però, non ha potuto accennare nemmeno ad una traccia o ad un indizio di prova; essa è rimasta nella sfera del puro assunto, privo di fonte informativa e di controllo; e, perciò, anche senza possibile foce nel terreno del giudizio.

La conclusione che si può trarre da tutta l'indagine posta all'esame è la seguente: il numero degli enucleandi per tutto il campo nazionale non delinea la preparazione di un colpo di Stato, non manifesta la predisposizione di una misura destinata a sconvolgere apparati ed organizzazioni delle forze politiche operanti in Italia.

Il fatto, poi, che tutti i deponenti non abbiano potuto rilevare che quattro soli nomi, sui 731 menzionati, come i soli che poterono attrarre la loro attenzione; e che quei quattro nomi corrispondessero tutti e quattro a persone sin troppo avanzate negli anni, quando non erano da molto tempo addirittura scomparse; e la ipotesi che fossero persone dalla cui eliminazione poteva essere garantito il colpo di Stato; tali considerazioni finiscono col fare sconfinare la ipotesi eversiva nel più amaro grottesco.

VII. *Le liste pubblicate.*

a) Parlando alla Camera, l'onorevole Anderlini fece una serie di nomi di persone che sarebbero state comprese nelle liste.

Successivamente, *L'Espresso* pubblicò altra serie di nomi in un articolo a firma del senatore Jannuzzi.

Le due liste coincidono solo per pochissimi nomi.

Né si può dire che siano liste destinate ad integrarsi, perché la coincidenza di quello scarso numero di 15 nominativi è indicativa sia della unitaria fonte di informazione, sia della varietà con cui si è espressa.

Del resto, il ragionamento dell'onorevole Anderlini alla Commissione si è basato sulla coincidenza dei nominativi fatti per Milano con il numero dei componenti il comitato provinciale del P.C.I. di quella città, come per dire che il numero richiama l'idea del programma di enucleazione di tutta la classe dirigente di un partito.

b) Tanto dall'onorevole Anderlini quanto dal senatore Jannuzzi si è voluta trarre una illazione dal fatto che il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, ascoltando il deputato che parlava alla Camera dei deputati o leggendo i giornali in cui il senatore Jannuzzi elencava i nominativi, mai abbia pronunciato una smentita.

Perciò il silenzio avrebbe confermato la autenticità delle rivelazioni.

La illazione è del tutto arbitraria. L'onorevole Moro specificò in termini di responsabilità di Governo che non avrebbe mai potuto né asseverare, né smentire le indicazioni che venivano fatte, poiché qualsiasi pronuncia sua sull'argomento avrebbe inciso nel suo dovere di osservare il segreto su materia estremamente riservata. Questa dichiarazione del Presidente del Consiglio fu esplicita; essa non può dar luogo a una interpretazione diversa da quella che discende dalla sua lettera. Se solitamente si dice che chi tace acconsente, in questo caso il Presidente del Consiglio non ha taciuto, ma ha dichiarato esplicitamente che il segreto militare gli impediva di trattare l'argomento, anche per via di smentite, poiché anche queste finivano con l'aprire il discorso sul segreto di Stato.

Il Presidente del Consiglio, in quella occasione, ebbe a dire testualmente:

« Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'onorevole Anderlini, « ho ritenuto mio dovere avvertirlo della responsabilità che si assumeva avendo enunciato il proposito di leggere documenti coperti dal « segreto o comunque da divieto di divulgazione da parte della competente autorità militare. Ma non ho poi interloquito nella esposizione che egli ha fatto perché confermando o smentendo, avrei corso anch'io alla divulgazione ».

« Per la stessa ragione non posso neppure oggi confermare o « smentire. Naturalmente, nell'ambito delle loro responsabilità, il Presidente del Consiglio e il ministro della difesa garantiscono oggi « e garantiranno in ogni caso la retta applicazione di queste norme « nelle quali il contenuto tecnico si intreccia con quello politico, rendendo più difficile e più impegnativa la decisione ».

In verità l'indizio è assolutamente generico ed a nessuno è dato di separare il prodotto della fantasia che ricostruisce quasi profeticamente, da una realtà sensibilmente percepita. Tuttavia è da sottolineare che se anche esatte fossero le notizie fatte pervenire al senatore Jannuzzi e al senatore Anderlini — non si sa da quale infedele ufficiale — tuttavia si farebbe torto al P.C.I. ove si volesse affermare che proprio in quei nomi sta la forza dell'apparato organizzativo del partito, la sua capacità di resistere agli eventi, la ragione della sua potenza.

4) *Conclusioni.*

La vetustà della rubrica da cui le liste vennero estratte e perciò la loro inattualità funzionale, la inadeguatezza del numero e lo scarsissimo peso politico delle persone ivi comprese — anche a voler dare per autentiche le cosiddette rivelazioni parlamentari o di stampa — fanno giudicare le liste tutt'altro che come sintomo di un programma eversivo; anzi contraddicono in modo invincibile una tale indicazione.

Nessun nome di personalità che indichino le guide nazionali delle forze politiche operanti nella nazione, nessun nome delle persone la cui azione possa determinare un movimento popolare, la cui voce possa arrestare l'eversore o suscitare un capovolgimento della situazione; nessuna di queste personalità è apparsa nell'elenco dei 731, né è contenuta negli elenchi pubblicati dal senatore Jannuzzi o rivelati nel discorso dell'onorevole Anderlini.

Se è fermo — come è fermo — il giudizio che la lista non poteva qualificarsi come lista di proscrizione politica, ma ubbidiva ad un'altra ispirazione; se è certo — come è certo — che la lista venne estratta da rubriche del S.I.F.A.R. non aggiornate; la conclusione che se ne deve trarre è che essa non può costituire alcun giudizio, dal quale si possa, con dignità critica, trarre la prova del programma eversivo del generale de Lorenzo e del generale Viggiani, o di entrambi.

Tale giudizio lascia aperto, naturalmente, il problema delle liste e delle predisposizioni correlative, circa la legittimità dell'operazione, perché, se anche intesi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, tuttavia, gli atti illegittimi, tali rimangono; né le nostre istituzioni per essere garantite possono rovesciarsi su se stesse, con violazioni delle regole essenziali dello Stato di diritto e della libertà, garantita dalla Costituzione.

Ma altro è l'esame della circostanza ai fini dell'accertamento di un programma di eversione, di un progetto di colpo di Stato; altro è l'esame degli stessi fatti, per il giudizio che se ne deve trarre in qualsiasi suo aspetto, soggettivo od oggettivo, per la loro eventuale illegittimità.

Nemmeno a coloro che sono preposti al vertice della tutela e della garanzia delle nostre libertà e del nostro ordine costituzionale, anzi soprattutto ad essi non è lecito, sia pure per il buon proposito, difendere l'ordine costituito mediante la violazione delle leggi o addirittura delle norme della Costituzione, quasi che il buon fine possa giustificare i mezzi illegittimi e purificarli.

Basta, però, accennare a tali proposizioni, per accorgersi che la tesi del colpo di Stato sia già superata e sia introdotto un altro discorso, che ad esso segue, ma da esso è indipendente.

TITOLO SECONDO

**SECONDA TESI: PRESUNTA PREPARAZIONE DI UN COLPO
DI STATO PREDISPOSTO CON L'IMPIEGO DI MEZZI
FORMALMENTE LEGALI**

1) *Contenuto del secondo quesito.*

Il quesito che ora passiamo ad esaminare si può così formulare:

— se dalle risultanze della istruzione documentale e testimoniale si possa trarre la conclusione che nel giugno-luglio 1964 — profittando della crisi ministeriale in atto, dell'urto dei partiti costituenti la maggioranza e della esigenza generalmente avvertita di porre riparo alle difficoltà economiche e politiche — si sia macchinata la iniziativa di un Governo di emergenza composto da tecnici e da militari, con i seguenti compiti:

a) proporre ed ottenere lo scioglimento del Parlamento;

b) attuare contemporaneamente un piano di disgregazione dei partiti, attraverso atteggiamenti provocatori destinati a costituire un alibi formale per poter procedere, poi, alla occupazione delle loro sedi ed all'arresto dei loro capi;

c) organizzare e condurre una campagna, suscitatrice di una situazione psicologica nuova, sulla cui base si sarebbero indette le elezioni, in un clima di esaltazione da una parte e di terrore dall'altra, per ottenere un risultato disponibile al volere di quel Governo di emergenza, extra politico ed extra parlamentare, e procedere, infine, alla riforma costituzionale desiderata, con la soppressione del vigente regime democratico parlamentare.

L'essenza del quesito prospettato sta nelle seguenti caratteristiche:

— si parte dalla premessa obiettiva di una situazione politico-parlamentare estremamente critica, critica a tal punto da rendere

giustificato un intervento straordinario del Presidente della Repubblica; attraverso tale intervento costituzionalmente corretto, subdolamente prima, violentemente dopo, si attua un programma eversivo, con strumenti formalmente ineccepibili ma sostanzialmente eversivi; questi, dietro l'apparente legalità, dissimulano l'effetto voluto: il capovolgimento dell'equilibrio politico-parlamentare del Paese per conseguire le modificazioni costituzionali auspiccate.

Gli strumenti adoperati in questa ipotesi sarebbero:

— il potere-dovere del Capo dello Stato di garantire la costituzione di un Governo (articoli 87-92 della Costituzione);

— il potere-dovere del Capo dello Stato di provvedere allo scioglimento delle Camere (articoli 87-88 della Costituzione);

— l'uso illecito di questi due poteri-doveri, al fine di determinare artatamente una situazione generale, reale ma provocata, di emergenza, o di simularla;

— lo scatto del dispositivo già preparato, preventivo e repressivo insieme — nell'apparenza difensivo, nella realtà persecutorio — destinato a sconvolgere gli apparati organizzativi dei partiti, onde alterare il volto della Nazione;

— il conseguimento di corpi rappresentativi inclini al mutamento del vigente regime costituzionale democratico parlamentare.

2) *Legittimità del quesito. Sua infondatezza in fatto.*

a) La Commissione non esita a consentire che una tale ipotesi realizzi un autentico colpo di Stato.

Infatti, l'ipotesi non mette in discussione il potere-dovere che incombe sul Presidente della Repubblica di provvedere alla costituzione del Governo; né pone in discussione il diritto-dovere del Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere; né mette, ancora, in discussione il dovere degli organi competenti di tutelare da ogni turbativa l'ordine pubblico, che potrebbe risentirne a causa della emozione che tali straordinari provvedimenti genericamente suscitano.

L'esercizio di questi poteri è certamente doveroso e, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, insindacabile, perché essi

costituiscono la salda garanzia dell'unità della nazione, del nostro ordinamento costituzionale e del libero svolgimento della vita politica del paese: beni di cui il Presidente della Repubblica è supremo custode.

La ipotesi configurata non impugna tali poteri nel loro corretto esercizio ma, al contrario, presuppone l'abuso di essi, la loro strumentalizzazione, programmata e preparata ai fini specifici di una interferenza, prima fraudolenta e poi violenta, sulla libera manifestazione della sovranità popolare nella elezione dei rappresentanti del Parlamento nazionale. Attraverso la ipotesi configurata, verrebbe, infatti, annullato il diritto naturale e costituzionale del popolo di esercitare la libera scelta politica e verrebbe anche violentato — indirettamente, ma decisamente — il diritto del popolo a convalidare, attraverso il voto di fiducia dei suoi rappresentanti, la costituzione del potere esecutivo o a determinare la inattuosità della investitura; il consenso dei rappresentanti del popolo, che dovrebbe esercitare il potere di legittimazione dell'esecutivo, sarebbe già precostituito dallo stesso esecutivo, quasi nominato dallo stesso Governo attraverso la alterazione della realtà politica della nazione.

b) Evidentemente, la ipotesi si basa su alcune premesse:

I - che la nomina di un Governo, non corrispondente alle designazioni dei gruppi parlamentari, avvenga non per ragioni obiettive, e cioè per la constatata impossibilità di trovare un accordo di maggioranza al Parlamento, ma per un programma prestabilito, anche se abilmente dissimulato; programma che persino concorra alla produzione dell'aggravamento delle difficoltà parlamentari, cooperandosi a rendere impossibile l'accordo di maggioranza, per poterne approfittare (*occasionem quaerens*);

II - che lo scioglimento delle Camere avvenga, non per un fondato giudizio di impossibilità dei gruppi relativi a coagulare, nel loro ambito, una ragionevole maggioranza parlamentare di sostegno ad un qualsiasi Governo, ma che esso attui il programma prestabilito di liberarsi di un Parlamento non ligio; e cioè che il provvedimento di scioglimento sia privo di giustificazione politica;

III - che i provvedimenti di rigore per affermata esigenza di ripristino dell'ordine pubblico, non siano motivati da una reale

situazione di grave turbamento e di reale pericolo, ma pretestuosamente si inseriscano in una situazione di fittizio allarme o di allarme abilmente provocato.

c) Delineati gli elementi costitutivi della fattispecie, è ovvio che la Commissione sia stata dell'unanime parere che, in tal caso, verrebbe a realizzarsi — sia pure col rispetto formale degli istituti fondamentali della Costituzione, ma praticamente attraverso la loro manomissione sostanziale — un attentato alla sovranità popolare che sta alla base degli istituti medesimi.

Ma la Commissione è dell'unanime parere che la deprecabile ipotesi non ha avuto dalla istruttoria alcun suffragio di prova o di indizi.

3) *L'incarico dato all'onorevole Aldo Moro.*

a) La crisi del giugno-luglio fu una crisi tormentata e pericolosa; il modo stesso con cui si produsse non poteva non influenzarne il corso.

La prima difficoltà politica e psicologica dei due maggiori partiti del centro-sinistra (democrazia cristiana e partito socialista italiano) scaturiva dalla loro tradizionale contrapposizione ideologica e politica, per tanti decenni ostentata e posta a motivo dominante dell'aspra lotta politica.

Il loro incontro, pur reclamato dalla storia, non poteva essere facile ed il necessario compromesso non poteva non rivelarsi faticoso, sia nella impostazione che nel suo svolgimento esecutivo.

Le difficoltà aumentarono sempre più per le ripercussioni interne che tale balzo produsse nei due grandi partiti di massa: i sussulti delle correnti, i laceranti contrasti, le scissioni appoggiate a visioni o a valutazioni difficilmente compatibili con quel nobile compromesso che importava vicendevoli rinunce d'ordine pratico o almeno il provvisorio accantonamento di pregiudiziali ideologiche.

Vi si aggiunsero insorte circostanze complicanti, come la congiuntura economica e i suoi dolorosi riflessi sociali, da una parte, la esigenza, dall'altra, di soddisfare i programmi delle promesse riforme; l'incaglio ideologico sulle scuole private da un canto, i

complessi problemi sollevati dalle agitazioni sindacali dall'altro; infine gli atteggiamenti dei gruppi parlamentari.

b) Si è insistentemente sottolineato — particolarmente dal senatore Jannuzzi e autorevolmente dal senatore Parri — che, in quel tempo, il Presidente della Repubblica era estremamente preoccupato della situazione interna italiana, della sua instabilità economica, dei pericoli incombenti di una sopravveniente allarmante disoccupazione, del panico diffuso nei settori economici e in quelli finanziari per il paventato ulteriore processo di nazionalizzazione di attività produttive e di espropriazione di beni patrimoniali. Certamente gli ambienti economici erano perplessi ed irrequieti, gli effetti della congiuntura non ancora eliminati, i riverberi all'estero e nelle borse vivaci.

L'informazione si può considerare pacifica.

Consta che, in quel tempo, il Presidente della Repubblica ebbe a consultare il generale de Lorenzo, il capo di stato maggiore della difesa ed il capo di stato maggiore dell'esercito sulla situazione generale: ma tutto ciò attesta la vigile cura del Capo dello Stato nell'adempimento scrupoloso del suo altissimo mandato.

Certamente la crisi ministeriale aveva aggravato la situazione generale, già delicatissima; le ferite, a stento rimarginate, si erano riaperte.

Si è anche detto che, in quel tempo, la pressione di certi ambienti interessati del settore economico e le manovre informative del R.E.I. avevano deformato nel Presidente la rappresentazione della situazione, provocando nel suo spirito tensioni crescenti ed allarme. Non vi è dubbio che i settori economici e politici, crudemente avversatori del nuovo corso politico, si erano inseriti nella crisi, colorando con tinte fosche la precarietà della situazione politica, della pubblica finanza, dell'economia.

La situazione giustificava, dunque, l'apprensione del Capo dello Stato.

Ma quale fu, in definitiva, la sua azione nella vicenda, se non una energica pressione per la rapida soluzione della crisi?

Il Presidente della Repubblica non ebbe esitazione alcuna nel reincaricare l'onorevole Moro per la formazione del nuovo Governo, confermandone l'indirizzo politico di centro-sinistra organico, di cui,

appunto, l'onorevole Moro era stato prima il fautore, poi l'autore ed infine l'esponente di Governo.

Battuto al Parlamento e quindi dimissionario, indicato dai gruppi parlamentari del quadripartito per la formazione del nuovo Governo, venne senza indugio reincaricato.

L'azione di stimolo verso di lui e verso i gruppi parlamentari responsabili per la rapida conclusione della crisi, con la ricostituzione della maggioranza, sulla base di più stabili e solidi accordi, che consentissero alla nazione di superare le perplessità politiche e la crisi economica: queste le manifestazioni che si ebbero e, comunque, si percepirono dal Quirinale, le quali non solo si espressero con la massima correttezza costituzionale, ma — si può dirlo con franchezza — appartengono ad una responsabile concezione del dovere costituzionale da compiere. Infatti, il primo compito del Presidente della Repubblica è di dare alla nazione un Governo, eliminando qualsiasi prospettiva di vuoto di potere che, degenerando, attraverso le incertezze e la confusione, può determinare il caos o dare pretesto ad ogni avventurosa sortita.

Tali fatti sono noti; anzi nella ferma, insistente pressione del Presidente Segni taluno ha creduto di intravedere una illegittima inframmettenza nelle trattative dei gruppi, di cui si occuperà il successivo titolo IV di questo libro.

Si è insinuato, infatti, che il Presidente — o altri per lui o con lui — possa avere addirittura simulato pericoli di avventi militari o minacciato prospettive di Governi autoritari costringendo, così, i riluttanti (della democrazia cristiana da una parte, e del partito socialista italiano dall'altra) a concludere un accordo parlamentare mal sopportato, ed a consentire la riedizione del Governo di centro-sinistra.

Orbene, tale tesi conduce, appunto, alla conclusione che viene a mancare — anzi è contraddetto — il primo presupposto della tesi in esame: l'ostacolo che si sarebbe dovuto frapporre alla formazione di un Governo a base parlamentare, per determinare l'avvento del Governo praticamente in polemica col Parlamento, e cioè di un Governo autoritario, apartitico.

Infatti, è proprio dall'ulteriore progressivo logoramento dei partiti, dal pretesto della insanabilità dei loro contrasti, dalla ostentata infecondità della loro presenza politica, che, secondo la tesi in esame, il piano eversivo avrebbe dovuto ricevere la prima spinta,

con la costituzione di un "Governo riparatore" di forza, "al di sopra" dei partiti e del Parlamento.

Invece non si è registrata una sola manovra ostacolante, non il segno di un intrigo, da parte di un qualsiasi organo dello Stato, avverso la formazione del Governo Moro ed avverso la continuazione dell'indirizzo ormai intrapreso dalla politica italiana col centro-sinistra; al contrario, si sono lamentate pressioni esercitate per "costringere" i partiti ad una più spedita ricomposizione del centro-sinistra e per la rapida costituzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare.

Non resta che concludere: la tesi in esame è già smentita in fatto dalla insussistenza della sua necessaria prima premessa.

Si vuole dire che l'epilogo della crisi ha contraddetto la premessa, posta a base della tesi eversiva; le modalità della crisi e le correlative iniziative politiche conducono, anzi, in una direzione assolutamente contraria, perché indicano lo sforzo assiduo, permanente del Presidente della Repubblica di scansare lo scoglio di un Governo privo di maggioranza parlamentare, di evitare la rottura del nesso tra Parlamento e potere esecutivo; avvenimenti che avrebbero fatalmente determinato un vuoto sostanziale di potere, mal dissimulabile dietro l'ombra di un Governo privo di base parlamentare e perciò effimero.

4) *La presunta predisposizione del Governo autoritario.*

Si è diffusa, in certa stampa ed anche in certi ambienti, la convinzione che il Presidente della Repubblica, nella tormentata crisi ministeriale del giugno-luglio 1964, avesse concretamente pensato alla alternativa di un Governo da affidarsi a personalità prestigiose, non in base a designazione della maggioranza dei gruppi parlamentari, ma in base ad un apprezzamento psicologico e politico della persona incaricata a formarlo, ed all'apprezzamento delle doti tecniche ed amministrative dei ministri. Tale Governo, privo di maggioranza preconstituita, si sarebbe presentato al Parlamento e, se battuto, avrebbe proceduto alle nuove elezioni, che il Presidente della Repubblica, sciolte le Camere, avrebbe indetto.

a) È innegabile che la situazione prospettava come ipotesi assai probabile la eventualità che i partiti del centro-sinistra non riuscissero a concludere l'accordo quadripartito.

Non si trattava di fantasie interessate o di suggestioni prive di fondamento nella realtà. In effetti i maggiori partiti del quadripartito erano già pervenuti ad una rottura che si delineava come irreparabile, essendosi essi irrigiditi in posizioni dichiarate definitivamente irrevocabili.

Le nuove elezioni venivano chieste dagli oppositori, di centro e di destra, del "nuovo corso", per trarre le conclusioni dal suo fallimento. Una conferma esplicita la Commissione l'ha avuta attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Moro — nella duplice qualità di Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti e di Presidente del Consiglio incaricato — dell'onorevole Rumor, segretario politico della democrazia cristiana, del senatore Gava, presidente del gruppo dei senatori della D.C., dell'onorevole Zaccagnini, presidente del gruppo dei deputati della D.C. alla Camera, dello onorevole Pietro Nenni — presidente del partito socialista italiano e vice presidente del Consiglio dei ministri in carica per gli affari correnti — dell'onorevole Francesco De Martino, segretario politico del P.S.I.

La situazione, peraltro, è registrata nella cronaca quotidiana del tempo di tutta la stampa italiana ed estera ed è documentata dai comunicati delle direzioni centrali dei due partiti, dalle discussioni nei consigli e nei comitati nazionali dei medesimi.

Dopo la caduta del primo Governo Moro, il P.S.I., da una parte, e la D.C. dall'altra si trovarono nella necessità di prendere atto delle contraddizioni, oltre che dei contrasti, che la soluzione politica del centro-sinistra inevitabilmente portava con sé, per conoscere sino in fondo quale possibilità vi fosse di porvi riparo; per modo che le trattative furono ancora più complesse di quelle già faticose ed in un primo tempo (giugno 1963) infruttuose per la costituzione del primo Governo di centro-sinistra, in quanto tutti quei motivi ritornarono alla ribalta aggravati dalle polemiche parlamentari di stampa e di partito e da una serie di avvenimenti che avevano usurato la prima esperienza del centro-sinistra organico.

Le delegazioni che trattarono la formazione per il nuovo Governo, la possibile intesa programmatica e la futura condotta parlamentare, vennero formate non solo dai presidenti di gruppi parlamentari, ma anche dai segretari politici dei vari partiti.

Questa caratteristica particolare delle delegazioni è indicativa del travaglio politico del momento.

In tale situazione di rottura dichiarata, di consequenziali aspre polemiche — alcuni denunciavano il suo fallimento, altri il tradimento — quali soluzioni parlamentari erano possibili, nel corretto senso del regime costituzionale vigente? Quale altra maggioranza sarebbe stata possibile? Non una maggioranza di sinistra, perché qualsiasi coagulo verso quella parte, pur potendo registrare un'imponente forza, non avrebbe mai superato il traguardo della maggioranza assoluta in Parlamento per convalidare di legittimità un Governo; non una maggioranza di centro, perché un ritorno al centrismo trovava i maggiori ostacoli in cospicue ali della stessa D.C., nel P.S.D.I. e nel P.R.I.; meno che mai una maggioranza di centro-destra, numericamente impossibile, che non avrebbe ottenuto l'apporto della D.C.

b) Evidentemente non rimaneva che una possibilità: la costituzione di un Governo di minoranza, che avrebbe potuto avere due versioni: o "Governo di attesa" o "Governo di elezioni".

Già la storia parlamentare dell'ultimo decennio aveva registrato situazioni analoghe. Nel giugno del 1963 si apriva la IV legislatura su di un chiaro profilo prospettico: la costituzione del primo centro-sinistra organico. L'onorevole Moro era stato designato a guidarlo. Eppure le trattative arrivarono a tal punto d'ingorgo che si delineò persino la possibilità di scioglimento delle Camere appena elette.

Fu proprio per salvare la IV legislatura — che sin dal nascere del centro-sinistra denunciò il suo travaglio — che i gruppi si concessero una tregua politica e che il Presidente della Camera, l'onorevole Giovanni Leone, dovette abbandonare il suo alto seggio ed assumere l'incarico di Governo, che venne da lui stesso dichiarato "Governo di attesa", nell'auspicio che mutassero le condizioni che alfine consentissero di realizzare il centro-sinistra organico, sino allora rivelatosi assolutamente impossibile.

Un anno dopo cadeva il primo Governo di centro-sinistra, appena a sei mesi dalla sua costituzione, e dopo non infrequenti sussulti, per una interna crisi politica, la situazione si riproduceva con la stessa drammaticità del 1963.

Il ricorso all'incarico ad una personalità estranea al gioco politico dei gruppi parlamentari, tra di loro in contrasto, era, perciò, nella previsione più normale.

La formazione di un Governo sotto la guida di una personalità estranea alla designazione dei gruppi parlamentari non poteva non

entrare anche nella doverosa previsione del Presidente della Repubblica, al quale la più elementare prudenza consiglia di non farsi mai sorprendere dagli avvenimenti e di prevedere e studiare tempestivamente le eventuali possibili soluzioni.

Non è sorto un solo dubbio che ad una tale eventuale designazione il Presidente della Repubblica sarebbe pervenuto, necessariamente e doverosamente, soltanto qualora i gruppi parlamentari si fossero corrvamente irrigiditi nel rifiuto a concordare la linea comune, capace di ristabilire la infranta maggioranza parlamentare.

c) La stampa pose in evidenza, in quel tempo, che il Presidente della Repubblica ricevette in una udienza il Presidente del Senato, senatore Merzagora, ed attribuì a tale consultazione la possibilità, sia pure condizionata, di un probabile incarico per la costituzione del nuovo Governo in caso di fallimento definitivo dei pazienti tentativi dell'onorevole Moro.

Ebbene, allo scopo di essere esauriente, la Commissione esamina questa che deve considerarsi una ipotesi affidata, allo stato degli atti, solo alla fantasia, perché sfornita di qualsiasi appoggio di prova: la eventuale designazione del Presidente del Senato alla direzione di un nuovo Governo.

Essa avrebbe mai potuto costituire un atto illegittimo? Certamente no, trattandosi della seconda più alta carica dello Stato, cui si perviene per elezione (in questo caso del Senato della Repubblica).

Se anche l'ipotizzato Governo presieduto dal senatore Merzagora avesse dovuto mutare l'indirizzo politico fino ad allora perseguito, tale svolta non sarebbe stata decisa da una capricciosa iniziativa compressiva della sovranità del Parlamento, ma avrebbe rappresentato la registrazione di un avvenimento strettamente parlamentare, cioè l'insanabile rottura del patto politico di centro-sinistra.

Un eventuale incarico al senatore Merzagora avrebbe potuto giustificare una discussione, soltanto se avesse contrastato un positivo coagulo di maggioranze parlamentari con diversa designazione ed indirizzo politico; qualora, cioè, con tale iniziativa si fosse voluto sovrapporre, ad una chiara e manifesta volontà del Parlamento, una volontà ad esso estranea e contraria.

Si è discusso di una semplice ipotesi, anzi di una ipotesi di secondo grado: la ipotesi di un incarico e di un consequenziale corso politico in contrasto con la visione di una maggioranza esistente ed operante nelle due Camere.

È doveroso soggiungere che tale ipotesi non va al di là della pura congettura, la quale, se anche fosse verosimile, non si vede quali risultati potrebbe importare e come potrebbe essere assunta a tappa di un *iter* destinato a sboccare in un colpo di Stato.

La consultazione del senatore Merzagora suonò come un avviso che il Presidente della Repubblica poneva già allo studio le alternative possibili, procedendo non ad accordi ai quali nessuna fonte di prova allude, ma a preliminari autorevoli consultazioni, a doverosi accertamenti. Essa, cioè, rappresentò agli organi responsabili dei partiti e dei gruppi del centro-sinistra la decisione del Presidente della Repubblica di non lasciarsi sopraffare da una labirintica crisi che minacciava di trascinarsi a tempo indeterminato, con la fatale conseguenza del caos economico, sociale e politico.

Il successivo svolgersi degli avvenimenti autorizza, invece, a ritenere che la consultazione del senatore Merzagora finì col sortire l'effetto — volenti o nolenti il Presidente della Repubblica o il Presidente del Senato — di una pressione verso i partiti del centro-sinistra perché trovassero il giusto terreno della loro intesa.

Se tale benefico effetto la consultazione produsse, l'iniziativa sarebbe da considerarsi come fortunata.

Se, poi, il Presidente prese l'iniziativa della consultazione indipendentemente dagli effetti psicologici che andava a produrre sulle trattative in corso dei partiti di centro-sinistra, si deve ritenere, senza esitazione, che egli agì, non solo nel corretto esercizio dei suoi poteri, ma nella doverosa prudenza di un Presidente che, a fronte delle complicazioni sempre più aggrovigliate, si consulta, e, se si vuole, svolge le necessarie indagini preliminari, per studiare la soluzione più giusta al compito che gli incombe.

L'esercizio dei poteri che la Costituzione gli conferisce costituisce per il Presidente della Repubblica un suo dovere, mancando al quale manca alla sua funzione.

Si è già sottolineato che la premessa della tesi eversiva sta, infatti, non già nell'esercizio della facoltà costituzionalmente conferita al Presidente della Repubblica — e costituente un suo debito — di provvedere lo Stato del suo esecutivo, ma nella eventuale arbitrarietà, nell'eventuale abuso dell'esercizio di tale potere, in conflitto con una normale espressione della volontà del Parlamento.

Si è potuto constatare, invece, che gli stessi presupposti della iniziativa della consultazione e di un possibile eventuale incarico fuori della designazione dei gruppi parlamentari, non avrebbe costi-

tuito, da parte del Presidente della Repubblica, un urto, una contrapposizione, una contesa col Parlamento, bensì la necessaria risorsa del potere proprio del Presidente per risolvere una situazione, non contro, ma nel difetto accertato di una possibile espressione della volontà parlamentare.

5) *La ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere.*

La terza premessa della tesi in esame è costituita dalla ipotesi di un anticipato scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Nessun dubbio che lo scioglimento delle Camere inerisca al potere-dovere del Presidente della Repubblica, che lo esercita insindacabilmente a norma dell'articolo 88 della Costituzione. Ma l'esercizio di tale potere e l'adempimento di tale dovere vanno posti in relazione all'accertamento della sussistenza di una condizione: che le Camere, per una particolare composizione e un particolare indirizzo politico dei gruppi parlamentari, non riescano a formare una loro maggioranza; cioè che il loro dissenso porti a un immobilismo funesto, alla impossibilità del funzionamento di un istituto così essenziale alla vita dello Stato e alla vitalità del regime democratico. In definitiva, sarebbe la stessa sovranità popolare impedita ad esprimersi ed operare.

Lo scioglimento delle Camere seguito dalla immediata consultazione popolare, pertanto, costituisce un provvedimento di rispetto e di tutela della sovranità popolare, la rimessione del giudizio definitivo, sul contrasto politico insorto, alle decisioni degli elettori.

Lo scioglimento delle Camere nella tesi in esame viene in considerazione in quanto provvedimento immotivato, arbitrario, sopraffattore. Ora se in quel giugno-luglio del 1964, il Presidente della Repubblica si fosse orientato per lo scioglimento delle Camere avrebbe dovuto, in ogni caso, ascoltare il parere dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; i quali, in tale evenienza, riassumono al Capo dello Stato la situazione parlamentare e riferiscono sulla possibilità o meno di un superamento della crisi senza il ricorso al mezzo estremo dello scioglimento.

Certamente, il Presidente della Repubblica sarebbe pervenuto a tale atto, soltanto dopo aver acquisito la certezza della impossi-

bilità di funzionamento dei due corpi parlamentari, per assoluta e comprovata impossibilità del Parlamento a coagulare una maggioranza.

Orbene, se il Parlamento in sé diviso non riesce più ad esprimere dal suo seno le forze necessarie e sufficienti per legittimare, con la sua fiducia, un Governo, in tal caso lo strumento dello scioglimento si impone come atto dovuto, la consultazione elettorale assume valore di appello alla sovranità popolare perché il popolo, eleggendo i suoi nuovi rappresentanti, riacquisti in concreto il potere che gli appartiene di determinare l'indirizzo politico del paese. Nel giugno-luglio 1964, la eventualità di un possibile scioglimento delle Camere veniva considerata così poco arbitraria, che sarebbe stata circostanza, semmai, strana la non considerazione di questa ipotesi da parte del Presidente della Repubblica. Il ministro dell'interno, onorevole Taviani, per suo conto ne avvertì la incombenza, al punto di convocare il direttore generale responsabile del servizio elettorale, per accertare che la macchina e il presidio tecnico del ministero fossero aggiornati e pronti per l'evenienza.

Lo scioglimento delle Camere era, peraltro, argomento dibattuto anche nel seno dei partiti, tanto da averli indotti ad un esame della situazione generale del paese, per rilevare gli elementi di giudizio e le condizioni nelle quali ogni forza politica si sarebbe venuta a trovare nella competizione elettorale.

Nella istruttoria condotta dalla Commissione parlamentare si è avuto largo saggio di tale previsione, nelle dichiarazioni, innanzitutto, dell'onorevole Moro — Presidente in carica per la ordinaria amministrazione e Presidente incaricato — e dell'onorevole Rumor, segretario politico del maggiore partito rappresentato nelle Camere.

Entrambi, responsabilmente, presero in esame tale incombente prospettiva certamente ineliminabile, qualora l'accordo parlamentare non si fosse raggiunto.

Si può presumere ragionevolmente che la ipotesi di un eventuale scioglimento delle Camere sia stata pure responsabilmente intravista dal Capo dello Stato, anche se nessuna espressione a tale riguardo è stata registrata da parte di alcuno. I risultati documentali e testimoniali della inchiesta conducono la Commissione parlamentare ad affermare che nessuna prova, nessun indizio è affiorato per ritenere che vi fosse, però, un programma in tal senso e per giunta preconstituito; esso risulta, anzi, smentito da tutta la condotta del Presidente della Repubblica che, come si è detto, viene prospet-

tata nella direzione inversa, intesa cioè a premere perché un Governo di maggioranza si costituisse al più presto.

Anche questa terza premessa, dunque, nei termini in cui la tesi del colpo di Stato la configura, e cioè scioglimento delle Camere programmatico e strumentale, è sfornita di qualsiasi elemento di prova e smentita dai risultati dell'inchiesta.

6) *L'incontro dell'onorevole Moro con le massime autorità politiche e parlamentari della D.C. in casa Morlino.*

Nel quadro della ipotesi sopra considerata si inserisce un episodio legato, appunto, alla eventualità di uno anticipato scioglimento delle Camere.

La Commissione ha fermato la sua attenzione sulla riunione che, nei giorni caldi della crisi del 1964, ebbe luogo in una abitazione privata — esattamente nella casa del senatore Morlino — con la partecipazione del Presidente designato, onorevole Aldo Moro, del segretario politico della D.C., onorevole Mariano Rumor, dei presidenti dei gruppi parlamentari della D.C. al Senato ed alla Camera, senatore Silvio Gava e onorevole Benigno Zaccagnini (essi, peraltro, costituivano la delegazione della D.C. incaricata delle trattative per la formazione del Governo). Durante tale incontro vennero sentiti il prefetto Angelo Vicari, direttore generale della pubblica sicurezza ed il generale Giovanni de Lorenzo, allora comandante generale dell'arma dei carabinieri (quest'ultimo era stato, precedentemente, ricevuto dal Presidente della Repubblica).

Di tale incontro si erano già occupati, profilando su di esso diverse ipotesi, la stampa e l'onorevole Pacciardi (questi alla Camera, nella seduta del 31 gennaio 1968); la Commissione ritenne opportuno accertare tutti gli elementi di fatto riguardanti i motivi e lo svolgimento di tale incontro, accaduto, appunto, nel luglio 1964.

I risultati della meticolosa indagine sono stati ampiamente esposti nel titolo I del precedente Libro (capitolo VI); ivi sono stati riportati testualmente i passi salienti delle dichiarazioni rese dall'onorevole Moro, dall'onorevole Rumor, dal senatore Gava, dall'onorevole Zaccagnini, nonché dal generale de Lorenzo e dal prefetto Vicari, e, infine, dall'onorevole Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno *pro tempore*, dall'onorevole Giulio Andreotti, ministro della difesa *pro tempore* e dall'onorevole Pietro Nenni: cioè tutti

coloro che parteciparono alla riunione o comunque ne furono informati; venne inteso anche il comandante Cossetto.

Dalle deposizioni rese è risultato in modo irrefutabile quanto appresso:

a) l'onorevole Giovanni de Lorenzo, come egli stesso ha precisato, fu convocato alla riunione dal Presidente incaricato, onorevole Moro; ciò avvenne dopo che il de Lorenzo era stato ammesso all'udienza del Presidente della Repubblica, il quale, al termine del colloquio, lo aveva avvertito che sarebbe stato chiamato dal Presidente Moro e lo aveva invitato a ripetergli le stesse informazioni che sulla situazione dell'ordine pubblico aveva dato a lui.

A specifica domanda l'onorevole de Lorenzo rispose:

« Chi mi convocava era il Presidente, onorevole Moro, che aveva tutti i titoli per farlo ».

Su tale circostanza anche l'onorevole Moro precisò:

« Io ritenni opportuno consultare sia il capo della polizia, sia il comandante generale dell'arma dei carabinieri ». A domanda se avesse informato i due ministri dell'interno e della difesa, rispose:

« Chiesi al ministro dell'interno di consentire di vedere il prefetto Vicari. Per quanto riguarda il generale comandante della Arma, avevo diritto di chiamarlo direttamente ».

Il senatore Gava e l'onorevole Rumor confermarono che il colloquio fu promosso dal Presidente del Consiglio incaricato, onorevole Moro.

b) L'onorevole Moro aggiunse che in quella circostanza ritenne, come Presidente incaricato — poiché vi era una situazione di rottura in atto tra i partiti — « di impegnare i massimi esponenti della democrazia cristiana (la quale avrebbe eventualmente dovuto proporre un Governo per giungere alle elezioni) e di farli partecipi di conoscenze relative ai dati della situazione politica »; lo ritenne « necessario, sia per quanto concerneva l'ordine pubblico — cioè l'eventuale situazione di ordine pubblico, nella quale potessero venire a svolgersi le elezioni che si presentavano come una possibilità — sia per quanto riguardava la situazione economica ».

L'onorevole Rumor confermò quanto aveva precisato l'onorevole Moro, con il seguente testo:

« Il Presidente Moro ritenne di chiedere informazioni, in vista « della ipotesi delle elezioni anticipate, che avrebbero potuto far « gravare una responsabilità esecutiva, ove la coalizione non si fosse « riformata (*id est* "ricostituita"), sulla D.C. e di chiedere qualche infor- « mazione circa la situazione dell'ordine del paese ».

« Ritenne necessario ed utile che fossero presenti i due presi- « denti dei gruppi parlamentari e il segretario del partito di mag- « gioranza relativa, perché potessimo avere, anche noi, un quadro « della situazione, che si poteva determinare in seguito alla difficoltà « insorta ».

c) Venne domandato all'onorevole Moro perché mai la riunione si fosse svolta in un luogo privato e non nel pubblico ufficio.

L'onorevole Moro specificò:

« Il luogo nel quale la riunione si svolse era la casa dell'allora « non ancora senatore Morlino, abitazione nella quale, del resto, io « avevo incontrato, nella precedente crisi, l'onorevole Nenni, nel col- « loquio decisivo che portò alla costituzione del Governo ».

Egli aggiunse che, peraltro, in sede privata, per sottrarsi alle indiscrezioni della stampa, aveva ascoltato il governatore della Banca d'Italia e l'ex governatore Menichella, per avere « notizie sullo svi- « luppo della situazione economica, perché, evidentemente, anche una « prospettiva elettorale andava valutata in rapporto all'evoluzione « della situazione economica ».

Ad ulteriore domanda rispose testualmente:

« Debbo dire che il luogo prescelto per la riunione non è cosa « nuova. Il mio primo Governo, per quanto riguarda la composizione « del ministero, fu predisposto in una abitazione privata, anche per « riuscire a muoversi in una maggiore libertà, senza un immediato « controllo della stampa. Così, per tanti altri contatti e riunioni: la « sede ufficiale è riservata agli incontri tra i partiti ».

La stessa domanda, per conoscere le sue valutazioni, venne posta al generale de Lorenzo, il quale rispose:

« Pensai che, dopo che ero stato dal Presidente della Repubblica, « dopo che vi era stato un comunicato piuttosto vivace, se il giorno

« dopo fossi andato a palazzo Chigi, ciò avrebbe dato luogo a chissà « quali illazioni. La convocazione in altra sede sarà stata fatta per « un motivo comprensibile di riserbo ».

d) Quanto all'oggetto della convocazione, tutte le fonti unanimemente confermano quanto ebbe a deporre l'onorevole Moro.

In quella riunione al generale de Lorenzo e al prefetto Vicari vennero chieste soltanto informazioni sulla situazione generale dell'ordine pubblico, e precisamente: « la valutazione della situazione « dell'ordine pubblico e della sua possibile tenuta, nell'eventualità « di elezioni ».

Del resto, il generale de Lorenzo — che era stato inteso dalla Commissione assai prima dell'onorevole Moro — aveva già precisato:

« L'argomento fu quello dell'ordine pubblico. Si trattava, in sostanza, di tranquillizzare sulla normalità della situazione in caso « di emergenza, che si riteneva piuttosto pesante ».

La stessa deposizione rese alla Commissione il prefetto Vicari, il quale così si espresse:

« Mi chiamarono per chiedermi quale era la situazione dell'ordine pubblico e se vi erano preoccupazioni ».

L'onorevole Zaccagnini, l'onorevole Gava, l'onorevole Rumor hanno confermato puntualmente quanto depresso dall'onorevole Moro, dal generale de Lorenzo e dal prefetto Vicari: si volle, cioè, che i rappresentanti politici e i presidenti dei gruppi parlamentari del partito di maggioranza relativa venissero aggiornati sulla situazione del paese, anche con riguardo all'ordine pubblico, quale si desumeva nel periodo della crisi e quale si sarebbe potuto profilare nella eventualità, da tutti riconosciuta come probabile, di uno scioglimento delle Camere a causa della rottura, ormai considerata insanabile, tra i partiti formanti la coalizione di centro-sinistra e, soprattutto, in vista di un'impossibile alternativa parlamentare circa la costituzione di una nuova e diversa maggioranza.

Anzi, il prefetto Vicari rilevò che la ipotesi era stata profilata anche dal ministro dell'interno. Egli soggiunse testualmente:

« Il ministro disse: forse si va alle elezioni. Ricordo che disse « così e chiamò il direttore generale dell'amministrazione civile, pre-

« fetto Pianese, al quale chiese: siamo preparati a fare le elezioni ?
« Pianese rispose: Siamo preparati ».

La riprova dell'esatto contenuto della conversazione tenuta tanto col generale de Lorenzo, comandante generale dell'Arma, quanto con il prefetto Vicari, capo della polizia, si ha nella deposizione del ministro Taviani, il quale venne informato sul motivo della riunione prima che essa avvenisse; e dalla deposizione del ministro Andreotti, al quale il generale de Lorenzo, per debito di ufficio, riferì, immediatamente dopo il suo svolgimento, la consultazione del Presidente del Consiglio.

Il ministro Taviani depose:

« Ho sempre assicurato il Presidente del Consiglio che la situazione era controllata e controllabile; una mattina mi disse che « riteneva opportuno che questa valutazione fosse ribadita dal massimo organo tecnico competente, cioè dal capo della polizia ai « presidenti dei gruppi parlamentari e al segretario della democrazia cristiana, in riferimento a voci di pericolo e di timori che erano « apparse anche sulla stampa straniera ». Egli, perciò, autorizzò il prefetto Vicari a recarsi alla riunione. Ed aggiunse:

« Poi il prefetto Vicari mi riferì che il colloquio gli era sembrato « utile, in quanto aveva rassicurato i citati uomini politici conformemente alla mia valutazione ».

L'onorevole Andreotti, ministro della difesa *pro tempore*, confermò di essere stato informato dal generale de Lorenzo di avere avuto col Presidente del Consiglio un colloquio, durante il quale lo aveva informato sulla situazione dell'ordine pubblico, unitamente — anche se non contestualmente — al capo della polizia.

Un'ultima definitiva conferma si è avuta nella dichiarazione dell'onorevole Pietro Nenni, il quale riferì:

« Il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, mi informò nel « corso della crisi che egli aveva avuto incontri, del tutto normali, « date le sue funzioni e le sue responsabilità, appunto con il capo « della polizia e con il comandante dell'arma dei carabinieri. E co- « storo — pur avendo fatto presente che la situazione politica interna « presentava delle caratteristiche di forte tensione, che raccoman- « davano una sollecita soluzione della crisi, appunto perché la ten- « sione non sboccasse in manifestazioni di piazza, che venivano mi-

« nacciate, in quel momento, da destra e da sinistra — tuttavia potevano garantire che la situazione era perfettamente controllata « e che l'ordine pubblico non correva nessun serio rischio ».

Chiamato ad esprimere un giudizio su tale incontro, l'onorevole Nenni, pur avendo precisato di non averne conosciuto le modalità (« come e dove li aveva incontrati e in quale circostanza »), concluse:

« Del resto tutto ciò, in una situazione di quel genere, era abbastanza normale. Sarebbe sorprendente, semmai, il contrario; e che « cioè non vi fossero stati incontri del genere ».

e) Tale giudizio di normalità, si è esteso, da parte dell'onorevole Moro, dell'onorevole Gava e dell'onorevole Rumor, anche in riferimento alla presenza della delegazione della democrazia cristiana ai colloqui col capo della polizia e col comandante dell'arma dei carabinieri.

L'onorevole Moro tenne a precisare, anzitutto, che egli non aveva proceduto alla riunione ed al colloquio come « Presidente del Consiglio in carica », bensì come « Presidente del Consiglio designato », che intendeva prendere conoscenza della situazione verso la quale si muoveva il paese. Quanto all'invito ai rappresentanti politici e parlamentari della democrazia cristiana di presenziare al colloquio, diede le seguenti spiegazioni:

« Nel caso in cui si fosse resa impossibile la costituzione di una « qualsiasi maggioranza parlamentare, era da prevedersi che l'incarico per un Governo monocolore fosse dato alla democrazia cristiana, che era il partito di larga maggioranza relativa, la quale « "secondo la prassi costante in questo ventennio", ha assunto sempre una responsabilità determinante ».

Il senatore Gava chiarì ulteriormente:

« La democrazia cristiana, che aveva la massima responsabilità « della condotta politica in quel momento, doveva assolutamente assumere delle decisioni; per assumere delle decisioni, era evidente « che, sia il segretario, sia i presidenti dei massimi gruppi parlamentari della maggioranza relativa del Senato e della Camera fossero « interpellati e messi al corrente della situazione. Il che avviene, a « mio modo di vedere, in tutti i Parlamenti del mondo ».

Concludendo, le prove offerte dall'inchiesta sono univoche e non danno possibilità a ricostruzioni avventate.

Il generale de Lorenzo, dopo aver riferito al Presidente della Repubblica sulla situazione generale — che egli definiva controllata e controllabile, anche in caso di elezioni anticipate — stando alle sue affermazioni — venne informato dallo stesso Presidente che sarebbe stato chiamato dall'onorevole Moro, al quale avrebbe potuto e dovuto riferire le valutazioni che gli aveva esposto.

Il Presidente Moro convocò il generale de Lorenzo e non soltanto lui, ma anche il capo della polizia, per confrontare la duplice valutazione da parte dei massimi organi di tutela dell'ordine pubblico.

La convocazione del capo della polizia nella stessa riunione in cui veniva inteso il generale de Lorenzo elimina in termini radicali ogni possibilità di dubbio circa l'iniziativa ed i motivi della riunione e circa l'oggetto del colloquio.

Infine, la circostanza, non del tutto pacifica, che il generale de Lorenzo sia stato accompagnato alla riunione dal comandante Cossetto, va riportata alla frequenza di rapporti che, da tempi lontani, intercorrevano fra il Cossetto e il de Lorenzo. « Con Cossetto « eravamo molto in dimestichezza — dichiarò il generale de Lorenzo — i rapporti sono stati affettuosi ». Infatti, il Cossetto si sarebbe limitato ad accompagnare il generale de Lorenzo ma non presenziò alla riunione. « Egli non sa neppure dove siamo andati » aggiunse il generale de Lorenzo « né conosceva l'oggetto dell'incontro. Non dava la impressione di essere un accompagnatore che facesse parte di un certo discorso. Era un accompagnatore puro e semplice ». La circostanza dell'accompagnamento fu, dunque, di così scarso rilievo per il comandante Cossetto che egli, pur non escludendola, non è riuscito a ricordarsene, essendo, per lui e per il generale de Lorenzo, consueto accompagnarsi vicendevolmente nelle riunioni.

« Ho accompagnato l'onorevole de Lorenzo in varie occasioni; « ciò è capitato varie volte » depose il comandante Cossetto. Pertanto il comandante Cossetto non esclude di avere accompagnato il generale de Lorenzo « in questa o in quella via », però tenne a precisare: « Escludo di avere accompagnato il generale de Lorenzo ad un incontro politico del quale fossi a conoscenza ».

Il colloquio si inquadra nella delicata situazione del momento in cui sembravano ridotti al minimo i margini di possibilità della ricostituzione di un Governo di centro-sinistra; anzi si rendeva di sem-

pre più probabile avveramento la gravosa prospettiva di dovere affrontare elezioni anticipate, con la ipotesi, considerata la più normale, che tale onere incombesse alla democrazia cristiana (e ciò spiega la convocazione di una riunione della delegazione della democrazia cristiana e la consultazione, in tale occasione, dei massimi organi tutori dell'ordine pubblico).

Il carattere privato del luogo dove si svolse l'incontro non induce la Commissione ad alcun rimarco, poiché non costituì una novità per il metodo di riserbo usato dall'onorevole Moro anche in precedenza nello svolgimento delle trattative per la formazione del suo primo Governo e nella assunzione di informazioni delicate; egli vi ricorse per sottrarsi ai rumori di stampa, che in quel particolare momento erano ben prevedibili, anche per la considerazione che la opinione pubblica aveva già appreso, in comunicati trasmessi per radio e per televisione, che il generale de Lorenzo era stato ricevuto dal Capo dello Stato.

La partecipazione a tale colloquio dei rappresentanti politici e parlamentari del partito di maggioranza nella esatta formazione della delegazione che svolgeva le trattative di Governo, rientrava nei compiti di un Presidente incaricato il quale seguiva lo svolgimento della crisi e doveva prevederne tempestivamente tutti gli eventuali sbocchi. Tra i quali non poteva escludersi l'incarico per la democrazia cristiana della costituzione di un Governo monocoloro elettorale.

Ogni diversa ricostruzione è opera di mera fantasia; essa, comunque, non trova nessun riscontro nelle risultanze dell'inchiesta, anzi viene dalle medesime categoricamente smentita.

7) Misure per l'ordine pubblico.

L'ultima conclusiva premessa dell'ipotesi di colpo di Stato in esame consiste nella preordinazione di un sistema provocatorio e repressivo insieme, volto a scardinare gli apparati organizzativi ed amministrativi dei partiti, a suscitare tumulti e sommosse per giustificare interventi di emergenza, provvedimenti restrittivi della libertà personale, della libertà di stampa, della libertà di associazione ed un clima di terrore nel quale indire le elezioni.

La tesi si appoggia in modo particolare alle iniziative che si addebitano al comando generale dell'Arma, esaminate alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente titolo, e cioè i piani di emergenza delle tre

divisioni dei carabinieri che il generale Lombardi denominò "Piano Solo" (traendo, come è noto, tale denominazione da quella datagli dal colonnello Bittoni) e la distribuzione delle liste.

A tal proposito, il generale Lombardi, deponendo alla Commissione parlamentare, così si espresse:

« Il Presidente della Repubblica, parlando con il generale de Lorenzo, avrà detto di tenersi pronto per l'ordine pubblico e di lì « sarà nata l'idea ».

Altro elemento potenziato e sottolineato è costituito dalla udienza concessa dal Presidente della Repubblica al generale de Lorenzo, in giorno imprecisato della seconda decade del mese di luglio 1964, quando la crisi ministeriale pareva giunta ad un punto morto.

a) Il generale de Lorenzo, dinanzi alla Commissione non ha confermato la congettura del generale Lombardi; tuttavia, la Commissione, per esaminarla nel merito, per un momento la suppone corrispondente alla realtà.

Ribadiamo la situazione di fatto: il Presidente della Repubblica aveva dinanzi a sé la situazione fluida del paese a causa della rottura della maggioranza parlamentare che si delineava irreparabile (situazione che il senatore Parri incisivamente rappresenta con tre parole "i terribili mesi" di giugno-luglio 1964); egli, conseguentemente, si trovava di fronte alla eventualità, gravosa ma inevitabile, di dover probabilmente nominare il Presidente del Consiglio senza il conforto della designazione dei gruppi parlamentari, e forse anche nell'impossibilità della costituzione di altre maggioranze ed, infine, nella deprecabile ma possibile prospettiva di dover disporre lo scioglimento delle Camere.

Se in tali condizioni egli avesse sollecitato il generale comandante dell'Arma a porre la massima attenzione sulla situazione dell'ordine pubblico del paese (« a tenersi pronto per l'ordine pubblico »), egli avrebbe agito responsabilmente, in ossequio ai doveri che gli incombono ed ai poteri che gli competono quale Presidente della Repubblica: poiché

— egli rappresenta e garantisce l'unità dello Stato (articolo 87 della Costituzione);

— presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione (articolo 91 della Costituzione);

— deve nominare il Presidente del Consiglio dei ministri per dare al paese il Governo (articolo 92 della Costituzione);

— esercita il comando delle forze armate (articolo 87 della Costituzione);

— deve, nel caso di difficoltà di funzionamento delle Camere, provvedere al loro scioglimento ed alla indizione delle nuove elezioni (articoli 88 e 87 della Costituzione) per consentire alla sovranità popolare la continuità del suo esercizio, attraverso corretti rapporti tra l'organo assembleare e quello esecutivo;

— deve, infine e soprattutto, assicurare al popolo la libera elezione dei suoi rappresentanti.

L'atmosfera pubblica prodottasi nella crisi ministeriale del 1964 era profondamente turbata. Essa registrava esplosioni di voci e speranze di ambienti notoriamente critici ed insofferenti del vigente sistema democratico, pullulanti in manifestazioni, come quella del Teatro Adriano di Roma (che ebbe per protagonista l'onorevole Pacciardi) o come quella di Bari (movimento di Pacciardi e "centri di azione agraria" diretti in Puglia dal principe Sforza Ruspoli), con lancio di manifestini inneggianti all'avvento della "seconda repubblica". La crisi minacciava di aggravarsi per prevedibili conseguenti dissesti economici, politici e sociali.

In tale atmosfera le consultazioni del Presidente della Repubblica con gli organi responsabili dell'ordine pubblico costituiscono atto di doverosa sollecitudine e di elementare prudenza per assicurare, con la fedeltà, l'efficienza delle forze che debbono provvedere alla tutela della libertà del Capo dello Stato, che è tutela della libertà e della sovranità popolare, e cioè del regime costituzionale repubblicano.

Lo stato d'animo del Presidente della Repubblica venne riassunto dal senatore Parri in una breve ma incisiva proposizione: « stato di turbamento grave ».

L'onorevole Aldo Moro, allora Presidente del Consiglio per la ordinaria amministrazione — del quale è nota la custodita meditazione di linguaggio — chiarì i motivi di tale turbamento:

« Tutte le crisi sono accompagnate da una certa tensione sociale.

« Certamente quella del giugno-luglio 1964 fu particolarmente « delicata, per il momento di difficoltà economica. Vi era una certa « tensione nel paese.

« Naturalmente il Presidente della Repubblica era preoccupato « anche per la difficoltà di risolvere la crisi.

« Vi furono alcune manifestazioni politiche pubbliche, espressione di tensione. Vi fu un comizio del M.S.I. e uno dell'onorevole « Pacciardi con lancio di manifestini; vi furono giornali stranieri che « raccoglievano voci per la possibilità di disordini in Italia ».

Anche l'onorevole Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno dell'epoca, riferì alla Commissione il suo giudizio sulla situazione di allora con le seguenti parole:

« Nel giugno-luglio 1964 vi erano effettivamente preoccupazioni « circa la situazione politica per l'ordine pubblico... Le preoccupazioni erano anche connesse con la possibilità di elezioni anticipate ».

La situazione generale veniva definita, dagli organi ai quali è demandata la tutela dell'ordine pubblico, controllata e controllabile, ma anche non scevra di pericoli. L'Italia era senza Governo. Quello dimissionario aveva solo il potere dell'ordinaria amministrazione; il nuovo da nominare si inceppava nelle secche dei contrasti politici e nelle insormontabili difficoltà parlamentari. L'apprensione del Presidente della Repubblica e le sue conseguenti sollecitazioni, a chi di competenza, di vigilare sui propri compiti, rientrano senza dubbio nel senso elevatissimo di responsabilità che l'onorevole Segni, anche in quella occasione, ha dimostrato di possedere in sommo grado e che ogni altro cittadino che sia investito della suprema carica dello Stato deve in ogni occasione dimostrare.

b) Riepiloghiamo, comunque, le ipotesi, per altro sfornite di qualsiasi elemento di prova: la recente passata esperienza e il ritmo delle iniziative politico-sindacali che si andavano sviluppando ed infine le voci correnti potevano ragionevolmente aver fatto considerare pericolosa, o quanto meno delicata, la situazione generale del paese, ai fini di un regolare libero svolgimento delle elezioni e della protezione istituzionale.

In tale stato di cose, il Presidente della Repubblica doveva preoccuparsi che venissero garantite, sul piano dell'ordine pubblico, le condizioni democratiche essenziali di libertà e che il pubblico potere fosse pronto a fronteggiare le eventuali attività lesive dell'ordine democratico e la compromissione della sicurezza nazionale? Certa-

mente sì; con questo scopo egli avrebbe potuto invitare il comandante generale dell'arma dei carabinieri alla più attenta vigilanza per la protezione del regime democratico e repubblicano.

Il Presidente della Repubblica ha il potere di effettuare in forma autonoma un simile invito, sia rispetto al ministro dell'interno, sia rispetto al ministro della difesa, in un momento di difficoltà politica.

Come ben osserva il Mortati, anche la corrente dottrinale riduttrice della posizione del Presidente della Repubblica, riconosce che « gli è consentito di impedire che gli atti degli organi attivi attentino « alla Costituzione, di stimolarne l'attività in caso di inazione rispetto a comportamenti dovuti, di frenarne gli eccessi, di sospendere temporaneamente l'esercizio, di promuovere la riequilibrio dei rapporti intercorrenti fra loro quando una crisi ne abbia « turbato il regolare svolgimento ».

Negare al Capo dello Stato i poteri d'informazione e di sollecitazione su indicati, significa condizionare la sua alta autorità al beneplacito di qualunque Governo che, con la sua inattività o con l'adozione di contrastanti misure, potrebbe impedire l'accettazione delle sue dimissioni, la nomina di un nuovo Governo, lo scioglimento delle Camere e l'appello al popolo in condizioni di legalità e libertà: e cioè l'esercizio dei poteri-doveri del Capo dello Stato a garanzia del regime democratico regolato dalla Costituzione, e cioè a garanzia dell'esercizio effettivo della sovranità popolare.

A ciò si aggiunga che il Capo dello Stato è il comandante supremo delle forze armate e che la Costituzione pone le forze armate in una posizione di specifica subordinazione al Presidente della Repubblica: il Motzo ha parlato di una specie di "condominio" con l'attività di Governo.

aa) Come è ben noto, per la nostra Costituzione gli atti del Capo dello Stato non sono validi se non coperti dalla controfirma ministeriale; ma è da osservare che la Costituzione affida al Capo dello Stato il potere di nomina del Governo ed il potere di scioglimento delle Camere. Tali poteri sono considerati dalla dottrina come poteri autonomi, cioè poteri propri ed esclusivi del Capo dello Stato.

L'attribuzione di tali poteri legittima, pertanto, il Capo dello Stato ad assicurarsi, anche autonomamente, qualora le circostanze lo esigano, che gli sia garantita la possibilità effettiva dell'esercizio dei detti poteri.

Le misure predisposte erano certamente finalizzate all'esercizio dei doveri e poteri non estranei alla competenza costituzionale dei ministri anche se dimissionari e del Presidente del Consiglio dimissionario coincidente nella medesima persona dello "incaricato". Tali misure, ovviamente, al momento della loro eventuale adozione, avrebbero dovuto essere coperte dalla responsabilità dei ministri costituzionalmente responsabili.

Essi avrebbero dovuto adottarle sotto la propria responsabilità politica e costituzionale e con tutte le garanzie previste dall'articolo 77 della Costituzione, se e quando avessero implicato, in situazione di gravissima emergenza, una qualsiasi restrizione dei diritti dei cittadini.

bb) Ciò che, tuttavia, consta alla Commissione è che il generale de Lorenzo nelle dichiarazioni rese in ogni luogo ed in ogni tempo — nelle sedi giudiziarie e nelle inchieste amministrative, per interviste o per comunicati stampa e infine nelle deposizioni dinanzi alla Commissione parlamentare — ha sempre escluso di aver ricevuto mandati specifici di qualsiasi genere, da parte di chiunque, ed in modo particolare dal Presidente della Repubblica. Colche, egli non intese contestare che il Presidente della Repubblica si tenesse informato della situazione del paese, né che egli risentisse, di riflesso, delle generali preoccupazioni che, anzi, gli procuravano viva ansietà: ma le apprensioni attestano il suo devoto amor di patria, la incrollabile fede democratica ed infine la fedeltà del servitore dello Stato e del suo ordine costituzionale.

Non si può non prendere atto di quanto il senatore Jannuzzi ha in proposito depresso all'udienza del 23 novembre 1967 dinanzi al tribunale di Roma:

« Tengo a precisare che io non ho creduto che il Capo dello Stato avesse dato quegli ordini, e ciò in base agli elementi in mio possesso.

« Non ho creduto che l'allora Presidente della Repubblica fosse arrivato ad ordinare al generale de Lorenzo di preparare liste ed elenchi di proscrizione, di arresto e di concentramento ».

Il senatore Jannuzzi ha manifestato il suo pensiero in termini rigorosi e di responsabilità dinanzi allo stesso tribunale alla successiva udienza del 23 dicembre 1967, dichiarando:

« Nessuna responsabilità può farsi risalire al Capo dello Stato dell'epoca, onorevole Segni, per i fatti del giugno-luglio 1964 ».

Gli stessi sentimenti ha espresso il senatore Parri:

« "Il Presidente della Repubblica vide moltissime persone che lo posero in uno stato d'allarme veramente nocivo, in quei terribili mesi di giugno-luglio, e comprendo benissimo come fosse stato spinto, surriscaldato, e quindi come avesse lasciato svilupparsi questa preparazione, rispetto alla quale mi guardo bene dal dire che avesse intenzioni precise".

« — *Presidente*: Quando lei riferisce l'ipotesi di un Governo di destra o di soluzioni di destra di che intende parlare? Di soluzioni politiche o governative?

« — *Parri*: "Prima di tutto governative. Di un Governo che doveva seguire le vie normali di costituzione, ma che avrebbe dovuto rappresentare l'arresto di un certo sviluppo. Una rettifica, un mutamento dell'indirizzo politico generale.

« Se vogliamo essere precisi, mi confermai nella convinzione che il Presidente Segni volesse dare una sterzata all'indirizzo della politica italiana".

« — *Domanda*: Ella ha tratto l'impressione che il Presidente Segni volesse fare un colpo di Stato?

« — *Parri*: "Non ho mai avuto questo pensiero nei riguardi del Presidente Segni. Non ho mai usato l'espressione colpo di Stato, meditatamente e volontariamente, poiché essa implica un qualcosa di preciso che io non sapevo" ».

c) L'udienza che il Presidente della Repubblica concesse al generale de Lorenzo in un giorno della seconda decade del luglio 1964, ha avuto ripercussioni notevoli perché diede a suo tempo occasione, ed ancora oggi si è prestata, ai più svariati commenti. Il senatore Parri così li riassume:

« L'annuncio che capitò in quei giorni fece una impressione gravissima, almeno a me, dell'udienza data dal Presidente della Repubblica al generale de Lorenzo. Si trattava di un annuncio fatto nel momento più critico della crisi, che suonava assai male, assai brutto e correvano ancora voci di provvedimenti straordinari di sicurezza presi già in quella occasione ».

Giova, qui, annotare l'impressione d'entusiasmo registrata nei ranghi dell'arma dei carabinieri: essa si è espressa in termini inci-

sivi attraverso la testimonianza del tenente colonnello Dino Mingarelli, il quale non esitò a dichiarare che l'Arma si inorgogli per tale avvenimento, perché vi lesse la conferma della fiducia che la suprema autorità dello Stato manteneva nella fedeltà e nella capacità di sacrificio dell'arma dei carabinieri per la difesa delle istituzioni democratiche repubblicane.

Orgoglio di servizio, dunque: orgoglio di rappresentare — ancora oggi, come ieri — l'Arma "nei secoli fedele", non già una tentazione di potenza o, comunque, una equivoca interpretazione di eventuali mandati fiduciari specifici, o peggio eversivi.

d) Ciò detto, la Commissione deve, però, precisare che le indagini svolte per accertare l'esistenza — ed eventualmente il testo — di un pubblico comunicato della Presidenza della Repubblica su tale udienza, hanno dato un risultato ostinatamente negativo, pur essendo svolte nella duplice direzione di consultazione della stampa periodica del tempo e di ricerca assillante negli archivi della R.A.I.-TV.

Tuttavia è innegabile che se un comunicato venne effettivamente dato di tale udienza, o comunque di esso si ebbe una notizia, l'uno o l'altra produssero il solo effetto di assicurare la pubblica opinione del paese che il Presidente della Repubblica vigilava sull'ordine pubblico e che, quindi, le inquietudini che erano potute affiorare — particolarmente esasperanti quelle propalate da certi settori della destra economica — non avevano fondamento, poiché l'ordine era attentamente seguito anche dal Capo dello Stato e le fasi della crisi potevano svolgersi in paziente e fiduciosa attesa.

e) Ciò che, ad ogni modo, nel piano obiettivo elimina in termini radicali questa che sarebbe una necessaria ulteriore premessa della tesi eversiva in esame, è la natura stessa dei piani divisionali preparati in quell'epoca dalle tre divisioni dell'arma dei carabinieri ed il contenuto delle liste distribuite per l'aggiornamento o per le successive eventuali misure istitutive.

Di tale aspetto del problema si è data già ampia dimostrazione nel precedente titolo. Quale che sia il giudizio che si potrà e dovrà dare sulla legittimità di tale iniziativa, è certo, però, che l'iniziativa presa e le misure predisposte furono intese esclusivamente alla difesa dell'ordine pubblico e del potere costituito contro eventuali sovvertitori, che attraverso sommosse avessero potuto porre in pericolo le istituzioni e le libertà. Nel precedente titolo si è dimostrato apo-

ditticamente escluso che le iniziative prese e le predisposizioni adottate nel giugno-luglio 1964 tendessero alla eversione. Ad un esame obiettivo — oltre che alla stregua dei risultati della prova specifica — non può correttamente sostenersi che le liste distribuite in quel tempo siano state liste di proscrizione, informate, cioè, al criterio della disgregazione degli apparati organizzativi e politici dei partiti: ciò anche perché in esse non era contenuto un solo nome che potesse considerarsi di rilevanza a tali effetti.

L'argomento fondamentale manca dunque di qualsiasi suffragio di prova, anzi è smentito nel fatto.

8) *Conclusioni.*

Si possono finalmente richiamare le premesse — chiarite nel loro specifico contenuto e significato — verificate nel contesto delle prove e dei risultati della inchiesta:

a) l'eventuale incarico di Governo, fuori dalle designazioni parlamentari;

b) l'eventuale possibile scioglimento delle Camere;

c) le iniziative prese e le predisposizioni adottate nei piani particolari divisionali a tutela dell'ordine pubblico.

Si può con serena certezza concludere che nulla è avvenuto che possa fornire un indizio a favore della ipotesi di un programma fraudolento nella forma, subdolo o violento nella sostanza, destinato ad incidere sul reale equilibrio politico della nazione ed a modificare l'ordine costituzionale delle nostre istituzioni democratiche.

La nomina di un Presidente del Consiglio fuori dalla designazione dei gruppi parlamentari sarebbe, in ogni caso, dipeso dal loro incomponibile disaccordo.

Lo scioglimento delle Camere, anche se ciò fosse stato ventilato, propalato o addirittura predisposto ed anche eseguito, non avrebbe costituito atto contrario alla Costituzione, o semplicemente illegittimo, poiché sarebbe stato preso e motivato dopo ed a causa di una crisi divenuta definitiva, insuperabile ed avrebbe costituito la presa d'atto dell'impossibilità, in cui si sarebbe venuto a trovare quel corpo dei rappresentanti del popolo, a proseguire nel normale svolgimento delle sue funzioni.

Ciò che avrebbe dato sostanza criminosa alla ipotesi eversiva formulata, non è l'adozione dei sopramenzionati provvedimenti, bensì la ipotesi di una loro programmazione indipendente dalle reali esigenze e cioè dai dati di fatto giustificativi.

Le stesse misure prese dal comando generale o dai comandi divisionali dell'arma dei carabinieri — pur ricostruite, quanto alla iniziativa politica, sull'ala della fantasia e contro le risultanze dell'inchiesta — comunque obiettivamente si configurano come dirette alla difesa dell'ordine pubblico in caso di effettiva estrema emergenza, e non già come elementi di un programma mirante all'intervento armato giustificato da una artificiosa e pretestuosa dichiarazione di stato di emergenza, infondato nella realtà o subdolamente provocato.

Indipendentemente dai rilievi sopra svolti, basterà, infine, considerare, ancora una volta, che la tesi si fonda su semplici congetture, mai riesce ad ottenere conforto nei fatti su ricostruzioni alimentate dal sospetto o dal timore, e, forse meno ancora, da imputazioni di pensieri od addirittura strutturate sulla mera "possibilità" che non permette al giudizio una seria motivazione.

Lo svolgimento successivo della crisi e la sua conclusione danno del resto la più perentoria smentita alla ipotesi. Raggiunto l'accordo di maggioranza, il Governo fu immediatamente costituito, senza alcun ostacolo o remora; la vita parlamentare riprese il suo normale corso; la legislatura non ha avuto interruzione.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sente, perciò, la consolazione di poter dichiarare formalmente al Parlamento ed al Paese, che nessun pericolo ha mai corso il regime democratico repubblicano; un tale pericolo non si è nemmeno profilato.

Prende l'occasione di autenticare il suo pensiero con la voce del maggior esponente dell'opposizione del tempo, l'onorevole Togliatti, allora segretario politico del partito comunista italiano, e presidente del gruppo dei deputati comunisti della Camera. Prendendo la parola, nel dibattito parlamentare sulla fiducia che si svolse nella seduta del 4 agosto 1964, egli, tra l'altro, disse:

« Si è parlato, nel corso dell'ultima crisi, dell'ipotesi catastrofica « di un tentativo di colpo di mano autoritario. Anche noi ne abbiamo « parlato, perché quando è in gioco la democrazia come regime, « la denuncia, anche di una semplice e disperata velleità eversiva, è

« necessario venga fatta davanti alle masse chiaramente. Sappiamo, « però, assai bene che sino a che non fossero avvenute nello stato « dell'opinione e nell'organizzazione della vita pubblica italiana mo- « dificazioni profondissime, di cui oggi non si può neanche affac- « ciare l'ipotesi, questa strada è sbarrata.

« È pura sciocchezza il paragone tra la situazione odierna e « quella del 1921-22, per motivi che è persino superfluo indicare.

« Agitare lo spauracchio del colpo autoritario di destra, per « strappare e imporre l'accettazione di una politica sbagliata, e che « poi è proprio quella a cui la destra batte le mani (lo abbiamo sen- « tito anche in questa aula dall'intervento di colleghi che rappresen- « tano gruppi di destra) è quindi un grave, gravissimo errore ».

TITOLO TERZO

IL PRESUNTO DOLO EVENTUALE OD ALTERNATIVO
PER LE DIVERSE IPOTESI DI COLPO DI STATO

1) *Il quesito.*

L'apprestamento dei mezzi e l'attuazione di predisposizioni nel giugno-luglio 1964, in questa versione vengono rilevati come un'articolazione operativa costituitasi nel potere dispositivo dell'asse S.I. F.A.R.-comando generale dell'arma dei carabinieri, come pesante disponibilità dell'uno o dell'altro, indifferenziata nei fini ma pronta al perseguimento di qualsiasi obiettivo.

2) *Prospettazioni della tesi.*

a) La tesi sopra riferita, come si è detto al principio di questo libro, in sostanza configura un fatto animato da un dolo indeterminato. Essa presuppone che i soggetti operanti si siano rappresentati più eventi come possibili, anzi probabili — dal meno grave al più grave — ed *a priori* li abbiano accettati tutti, confidando, anzi, che accadesse almeno uno qualsiasi di questi.

Principio comune del dolo indeterminato — eventuale od alternativo — è il concorso nel soggetto attivo di due distinte situazioni psicologiche e, cioè, non soltanto la prefigurazione dei vari possibili eventi, ma anche la volontà diretta allo scopo illecito di conseguirne almeno uno. È perciò che l'azione esce dalla zona del semplice pericolo e si addentra in quella del danno, il quale viene in considerazione anche se esso, per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente, non si sia verificato. Per applicare i principi al nostro caso, si dovrebbe perciò presumere che siano state prese iniziative ed attuate

pre disposizioni per se medesime idonee a conseguire una serie indifferenziata di eventi, tutti quanti rappresentati nella coscienza dei soggetti incriminati e voluti. Nel concreto delle nostre indagini, tali eventi avrebbero potuto riguardare la ipotesi della realizzazione dello scopo di costringere i partiti alla rinuncia dei loro programmi — dopo averne ridotte la capacità e la libertà contrattuali sotto la minaccia di fare scattare il dispositivo preordinato — sino a quello radicale del sovvertimento costituzionale *manu militari*: l'uno e l'altro evento sarebbero stati, dagli eversori, indiscriminatamente considerati ed accettati.

b) La tesi sopra riportata viene in discussione per motivi di mera polemica dialettica, perché, nella sostanza, essa costituisce una coordinata delle prime due e perciò è condizionata a tutti i presupposti di fatto e psicologici che, essendo alla base delle precedenti ipotesi, sono stati già ampiamente esaminati.

Ad essere sottili, bisognerebbe riconoscere che vi si innesta una ulteriore variazione che l'onorevole Eugenio Scalfari ha esposto alla Commissione parlamentare.

Egli ha riferito che, come giornalista e come militante del partito socialista italiano, in un primo tempo era convinto critico dell'onorevole Nenni insieme ad altri oppositori, che gli imputavano un debole atteggiamento, un deplorabile cedimento nelle trattative con la democrazia cristiana per la ricostituzione e la formazione del nuovo Governo: debolezza e cedimento mal giustificati dal preteso pericolo incombente per il regime democratico parlamentare repubblicano, se pure non era stato soltanto immaginato dalla trepidazione consueta nell'onorevole Nenni circa la stabilità e il progresso del regime democratico.

Ma ora l'onorevole Eugenio Scalfari si era convinto che, effettivamente, il profilo di quel pericolo non costituiva un abile e tortuoso pretesto, germinato dalla fantasia o da un espediente dell'onorevole Nenni, ma rispecchiava una realtà alla quale il partito socialista italiano aveva dovuto soggiacere per evitare il peggio di una guerra civile.

La tesi dell'onorevole Eugenio Scalfari pone due problemi all'esame della Commissione.

Il primo: che l'onorevole Nenni, nel luglio 1964, abbia determinato il suo partito ad accordi non convenienti di Governo, adducendo,

contro le correnti interne che vi resistevano, la necessità di tenere le redini del potere per difendere la democrazia italiana da una incombente minaccia di colpo di Stato.

Nel seguente titolo si avrà modo di constatare che in linea di fatto tale presupposto — ventilato e sostenuto da un certo settore dello stesso partito socialista italiano — manca di qualsiasi fondamento: nel 1964 l'onorevole Nenni non sostenne mai un tale assunto, né attraverso scritti, né oralmente, né in pubbliche dichiarazioni, né in private riunioni.

Il secondo presupposto, essenziale alla tesi (perché senza di esso sarebbe addirittura impossibile), è costituito dalla percezione che di tale minaccia avrebbe dovuto avere il soggetto passivo. Se questi non l'ha mai avvertita, anzi la sconosce del tutto, in che modo la sua volontà sarebbe stata coartata ?

L'evidenza della conclusione è lapalissiana.

Ma poiché, in questa sede, non è la tesi specifica che viene in esame, ma quella generica del dolo indeterminato, si è voluto richiamarla per comprenderla nella gamma di tutte le ipotesi che possono discendere da un presupposto comune ad esse; la tesi generica afferma che si sarebbe creato un idoneo dispositivo militare allo scopo di conseguire un risultato eversivo, quali che fossero, tra le prospettazioni specifiche, quelle alle quali, in definitiva, l'evento si sarebbe informato.

c) Iniziando in questo libro l'esame delle varie configurazioni che si sogliono dare al colpo di Stato, si è precisato che il giudizio della Commissione parlamentare sul merito delle varie iniziative e delle predisposizioni denunziate e le connesse motivazioni esposte lungo lo svolgimento del primo titolo (colpo di Stato politico-militare esplicito) si dovevano ritenere estesi agli altri tipi, alle altre versioni che si sarebbero prospettate, ogni volta che tali fatti fossero stati dedotti a loro fondamento probante.

Tutte le ipotesi — principali o subordinate, alternative od eventuali, esecutive o condizionate di colpo di Stato esplicito od implicito — per essere affermate presuppongono sempre che siano suffragate dalla prova di tali programmi o di tali intenzioni; prova che può essere diretta od indiziaria, cioè consistere anche in semplici indizi, purché concordanti (ed, in quest'ultimo caso, avvinti da tal nesso con lo scopo perseguito, da costituire, di per sé, la rivelazione del

proposito degli agenti). Posto il problema in tali semplici e rigorosi termini di deontologia e di legalità *in judicando*, ne consegue una risposta nettamente negativa, secondo i risultati già esposti nel titolo primo di questo libro. Infatti, solo che si domandi a chiunque proponga uno dei modelli indicati, su quale prova, su quale avvenimento egli fondi il suo assunto, la materia ritornerà ineluttabilmente alle singole ipotesi, poiché la prospettazione alternativa od eventuale degli eventi non elimina le difficoltà ma anzi le assomma, non stempera il rigore della prova, anzi lo rafforza.

Si vuol dire, insomma, che le ipotesi prospettate e il giudizio su di esse assumono una concreta utilità dialettica, per i compiti assegnati alla Commissione parlamentare, solo se emerga il proposito eversivo, solo se si riesca a scoprire un gesto, ad indovinare un pensiero che si siano rivolti contro il vigente assetto delle pubbliche istituzioni da parte di chi è, invece, chiamato, per lo specifico ufficio e la correlativa funzione e per i mezzi di cui dispone, a difenderle.

3) *Le prove.*

a) Si è già rilevato che gli elementi raccolti escludono che la sala operativa, che la brigata meccanizzata, che la manifestazione celebrativa del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, possano aver avuto riferimento o riferibilità ad una qualsiasi tematica eversiva o intimidatoria.

Ciò che in proposito è stato detto nei corrispondenti capitoli del titolo I di questo libro, rimane fermo e valido per la tesi indeterminata in esame. Il rapporto fra dette iniziative e lo scopo che esse ebbero, e tuttora mantengono, torna a proporsi perché precedentemente venne esaminato in rapporto alla tesi del colpo di Stato militare esplicito, come tesi unica e specifica presa in considerazione; ora invece lo si pone in rapporto ad ipotesi alternative od eventuali aperte ad ogni configurazione.

Si è detto già che l'eventualità implica non soltanto la rappresentazione ma anche l'accettazione dell'evento il cui accadimento non è condizionato dalla volontà dell'agente, ma da fatti ad esso estranei.

Lo stesso è da dirsi per la ipotesi di dolo alternativo: mancando un nesso fra i tre avvenimenti su menzionati e qualsiasi prospetta-

zione men che legittima, tali avvenimenti non possono venire in alcuna considerazione.

b) In linea di fatto, è rimasto escluso che sia mai avvenuto un arruolamento di mercenari per conto dell'Arma (con divise, con armamento dell'arma dei carabinieri e alle dipendenze dei suoi ufficiali). In linea di fatto è rimasto anche escluso che sia avvenuto un richiamo clandestino, extra legale o di fatto, di carabinieri.

Pertanto, su questi argomenti, che hanno occupato una parte cospicua di questa relazione, non è il caso di ritornare; si dovrebbero ripetere testualmente le motivazioni già esposte nel titolo I di questo Libro, alle quali, ad ogni modo, la Commissione espressamente si richiama.

c) Quanto al cosiddetto formarsi di un "gruppo di potere", sono stati già chiariti i suoi fini e la sua reale dimensione; si è evinta la impossibilità di ricondurre ad esso qualsiasi programma a contenuto eversivo specifico, e, conseguentemente, in via alternativa od eventuale.

d) Rimarrebbe a parlare, dunque, delle due iniziative prese nella primavera giugno-luglio 1964, e cioè della elaborazione dei tre studi o piani divisionali, che ormai sono conosciuti sotto la unica denominazione di "Piano Solo", e della compilazione e distribuzione di liste di enucleandi.

aa) quanto al "Piano Solo" si è avuto modo di dimostrare — con motivazione particolareggiata che non tralascia alcun aspetto del problema — che i risultati della prova specifica e di quella documentale sono nettamente orientati in una unica, esclusiva direzione: l'ordine pubblico.

La prova specifica è costituita dalla unanime attestazione di tutti gli ufficiali interrogati — anche di quelli in netto contrasto con il generale de Lorenzo — che vi posero mano o comunque ebbero notizia di tale piano (ivi compreso il generale Manes che assisté alla riunione nella quale l'idea venne lanciata).

D'altra parte, non è affiorato un qualsiasi indizio allusivo della loro destinazione eversiva; anzi si è chiarito che il fine specifico dei piani è rilevabile in modo chiaro ed inequivoco dagli stessi elaborati: la difesa dell'ordine pubblico.

bb) La stessa conclusione si è dovuta trarre dai risultati della inchiesta in ordine alle "liste di enucleandi". Si è visto che esse

non possono essere qualificate come liste di proscrizione politica ma si inseriscono nel quadro delle iniziative prese e delle predisposizioni adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico (nella seconda parte di questo libro si vedrà, poi, se opportunamente od inopportunamente, se legittimamente o no).

4) *Conclusioni.*

Le prove sulle quali riposa la tesi dello scopo indeterminato tra le varie tesi eversive, essendo, pertanto, quelle stesse che partitamente sono state esaminate sotto ogni loro aspetto, consentono, anzi obbligano a dare la stessa perentoria risposta, già data in questa relazione alle ipotesi singolarmente esaminate.

La tesi esaminata solleva, invece, un'altra problematica ed in essa si risolve. La Commissione a tal proposito non esita ad esprimere la propria convinzione che le iniziative menzionate si rivelino obiettivamente pericolose per la possibilità che esse offrono — indipendentemente dallo scopo e dalle intenzioni degli operatori — di trasformarsi, per una specie di fatale consequenzialità fisico-materiale superiore alla volontà dei singoli, in apprestamenti che, procedendo per nuove ed incalzanti necessità, possono pervenire a conseguenze che diremo da prima *contra* od *ultra intentionem*, ma in seguito produttive di imprevedibili alterazioni dell'equilibrio politico nazionale ed eventualmente persino di modificazioni dell'ordinamento costituzionale.

La teoria della colpa e la stessa teoria della preterintenzione, però, distinguono le due responsabilità che, a titolo di dolo o di colpa, insieme si confondono nell'evento; nel senso che, per una azione voluta, si avveri, per imprudenza e pericolosità obiettiva dello strumento, un evento diverso o più grave di quello voluto.

Il grado di pericolosità dei mezzi e di gravità degli eventi qualifica una evidente responsabilità, sia pure a titolo diverso dal dolo.

L'esame di tale responsabilità forma però l'oggetto della seconda parte di questo Libro; qui basterà considerare che tale nuovo modo di apprezzare gli avvenimenti esclude la tesi del colpo di Stato, comunque configurato: in linea esclusiva o in linea alternativa, in linea perentoria o in linea eventuale, le quali costituiscono sempre ipotesi dolose, e non colpose; e cioè frutto di un proposito e non di avvenimenti i quali si producono imponderabilmente a causa della originaria, imprudente adozione di mezzi per se stessi pericolosi.

TITOLO QUARTO

QUARTA TESI: SIMULAZIONE DI UN COMLOTTO

1) *Quesito. Contenuto della tesi.*

a) Secondo tale tesi si sarebbe simulato un colpo di Stato per destare panico nella direzione dei partiti e dei gruppi parlamentari costituenti la maggioranza parlamentare del centro-sinistra, caduta in crisi; ciò al fine precipuo di distorcere la particolare dialettica del partito socialista italiano piegandone ogni energia critica ed ogni capacità contrattuale, essendo stato tale partito posto nella alternativa o di cedere alla democrazia cristiana o di subire il colpo di Stato (che, subdolamente, si era simulato).

b) La singolarità di questa ipotesi sta, anzitutto, nella sua fisionomia, la quale presuppone il capovolgimento di tutte le tesi precedenti e la loro smentita.

Nelle ipotesi di fatto che fino ad ora si sono esaminate, si è dato carico a determinati organi di avere dissimulato, accuratamente ed accortamente, alcune iniziative predisposte nella più assoluta clandestinità per mascherarne il vero criminoso proposito; col pretesto di eventuali esigenze di ordine pubblico si sarebbero preparati piani ever-sivi, estremamente segreti.

La ipotesi che ora viene in esame profila il fatto esattamente all'inverso. La sua premessa è che nel giugno-luglio 1964 il colpo di Stato non si sarebbe dissimulato ma, al contrario, si sarebbe simulato; si sarebbe fatto apparire imminente, sebbene non ne sussistesse alcun serio principio, *pour épater le bourgeois* (che in questo caso sarebbero, nientemeno, i partiti di vasti settori popolari e più sicuramente i dirigenti del P.S.I.).

La messa in scena si sarebbe operata per conto di settori economici e politici qualificati, ai quali interessava immiserire i pro-

grammi di riforma del P.S.I., piegarne la volontà politica e la capacità contrattuale, in modo che la crisi si superasse con la vittoria del punto di vista dei conservatori.

A tal fine il P.S.I. sarebbe stato posto nell'alternativa dilemmatica:

— o di rientrare nella maggioranza organica del centro-sinistra, ricostituendo il Governo con una rinuncia al programma precedentemente sostenuto;

— o di inoltrarsi nella via impervia ed avventurosa della resistenza nelle piazze ad un colpo di Stato ordito dalle forze armate.

Vittima della simulazione sarebbe stato, dunque, il P.S.I. attraverso l'uomo suo più eminente, l'onorevole Pietro Nenni.

2) *Fondamento della tesi.*

a) L'ipotesi risale alle aspre polemiche seguite alla scissione dell'ala sinistra del P.S.I. (andata, poi, a formare il P.S.I.U.P.), la quale, fino all'ultimo, resistette alla delibera della maggioranza del P.S.I. per la formazione del centro-sinistra (e cioè, praticamente, al nuovo corso della politica italiana caratterizzato dall'incontro storico delle masse cattoliche con le masse socialiste).

Il connubio, considerato impossibile nel piano ideologico da alcune ali tanto della D.C. quanto del P.S.I., venne impugnato anche dall'estrema sinistra dello schieramento politico italiano, e cioè dal P.C.I. che vi scorse un programma diretto al suo isolamento o comunque obiettivamente produttivo del suo isolamento.

Pertanto, le polemiche si fecero pesantissime sul piano politico e si trasferirono sul programma del Governo, che l'opposizione di sinistra interna ed esterna al partito socialista tenne a qualificare come programma di abdicazione.

Da ciò, la pressione sull'ambito e sui tempi delle riforme, le ricorrenti crisi interne del primo governo Moro, di volta in volta rimarginate ed infine esplose nelle dimissioni del Ministero.

Durante la crisi, i vecchi motivi si riaccessero da tutte le parti, premendo sulle trattative nell'un senso e nell'altro, sino alla esasperazione del conflitto.

A tale drammatica polemica non poteva restare estraneo l'onorevole Pietro Nenni, che della collaborazione governativa tra la D.C. e il P.S.I. si era fatto sostenitore, intendendo che il P.S.I. uscisse dal ghetto di una opposizione fattasi ormai logora. Nell'*Avanti!* diede un'ampia motivazione del suo pensiero, con una approfondita indagine storica sulla funzione del partito socialista nel mondo e nell'Italia; in essa traspare la profonda preoccupazione sugli effetti che i programmi radicali possono provocare in determinate situazioni di instabilità politica ed economica, come quella politico-parlamentare del giugno-luglio 1964.

Il punto fermo, per l'onorevole Pietro Nenni, era che la mancata assunzione di responsabilità del P.S.I. avrebbe portato, inevitabilmente, ad una inversione dell'intrapreso indirizzo politico nazionale di centro-sinistra, attraverso una sterzata a destra, sia per la delusione dei ceti popolari — che avrebbero imputato al partito socialista la infecondità ed astrattezza della sua presenza politica nel Parlamento — sia perché la D.C. e gli altri partiti democratici, costretti a cercare altrove la integrazione venuta a mancare a sinistra, l'avrebbero inevitabilmente cercata e trovata nelle destre. Perciò, motivi psicologici e di critica storica nonché l'analisi economica e sociale, portavano l'onorevole Nenni a paventare che venisse a formarsi un vuoto di potere di cui avrebbero profittato gli anelanti settori della destra conservatrice, e ad ammonire tutti coloro che si dimostravano scettici circa le risorse della reazione (a suo giudizio non sufficientemente valutate).

Da questo vuoto di potere, che il rifiuto del partito socialista, con la sua intransigenza, avrebbe potuto determinare, l'onorevole Nenni faceva discendere l'avvento di Governi di tecnici e di persone presentate all'opinione nazionale come al di sopra delle risse dei partiti; la nuova situazione avrebbe finito con l'instaurare una polemica, non priva di suggestione, contro i grandi partiti, specialmente quelli di sinistra, provocando penose incertezze, perplessità scoraggianti, dolorose diserzioni. La motivazione politica dell'onorevole Nenni non includeva alcuna allusione a timori di colpi di Stato, politici o militari. Ciò è tanto vero che alcuni dei suoi avversari sono giunti persino a dubitare della sua buona fede o della sua avvedutezza.

Ma a fugare ogni dubbio ed a smentire certe tortuose, capricciose interpretazioni, basterà leggere gli scritti e le dichiarazioni dell'onorevole Nenni.

3) *Gli articoli e la deposizione dell'onorevole Pietro Nenni.*

Nel titolo primo del precedente Libro si sono riportati quasi integralmente gli articoli dell'onorevole Pietro Nenni e le sue deposizioni. Ora si citano i passi salienti:

a) Lo stesso giorno in cui l'onorevole Moro raggiunse l'accordo — il 26 luglio 1964 — e dichiarò di accettare l'incarico di formare il Governo, l'onorevole Nenni pubblicò nell'*Avanti!* un articolo dal titolo: « Uno spazio politico da difendere ». Già il titolo dell'articolo riassumeva il suo pensiero. Lo svolgimento non autorizza alcuna incertezza:

« Negli ultimi dieci anni la realtà politica italiana ha imposto al nostro partito lo sforzo di crearsi uno spazio politico, che non è quello elementare spontaneo e naturale dello scontro classe contro classe, ma che parte dall'accettazione della scissione nel movimento operaio e si sforza di sottrarre il centro cattolico e laico alla inclinazione ed alla prassi di una identificazione e solidarietà con la destra, giustificata dalla indisponibilità comunista per una politica di coalizione democratica...

« Il centro-sinistra si delineò come la sola soluzione politica alle contraddizioni della nostra società, come il solo spazio politico atto a raggruppare un insieme di forze politiche di natura essenzialmente popolare e schiettamente democratiche ».

Scendendo all'esame della situazione venutasi a creare nel 1964, l'articolo prosegue:

« Il punto critico è determinato dalle difficoltà finanziarie, economiche e sociali del paese, in rapporto con una congiuntura sfavorevole, che rende inquieti, nervosi, preoccupati tutti i ceti sociali; scatena ogni tipo di paura e di egoismo; alimenta la polemica contro i partiti, contro il Parlamento, contro i sindacati, che è il tratto caratteristico delle destre italiane; rende possibile il loro coagularsi ed unificarsi attorno ad un qualsiasi mito di efficienza che si collochi fuori della responsabilità dei partiti e del Parlamento...

« Improvvisamente i partiti ed il Parlamento hanno avvertito
« che potevano essere scavalcati. La sola alternativa che s'è delineata
« nei confronti del vuoto di potere conseguente ad una rinuncia del
« centro-sinistra, è stata quella di un governo di emergenza, affidato
« a personalità così dette eminenti, a tecnici, a servitori disinteressati
« dello Stato, che nella realtà del Paese qual'è, sarebbe stato il go-
« verno delle destre, con un contenuto fascistico-agrario-industriale ».

b) Apertesi nuove polemiche dentro e fuori il P.S.I., l'onorevole Nenni tornò sull'argomento, pubblicando sull'*Avanti!* dell'8 agosto 1964 un altro articolo, non firmato, che conteneva inequivocabili precisazioni. Tra l'altro vi si legge:

« Vale la pena di tornare su una nostra affermazione di una
« decina di giorni or sono, oggetto di molte discussioni e di non pochi
« travisamenti. Dicemmo che durante la crisi ministeriale la rozza
« destra economica e le multiformi ed esasperate estreme destre
« erano state ad un passo dall'ottenere ciò che volevano; cioè il go-
« verno della confindustria e della confagricoltura. Ci riferiamo non
« alla voce di complotti militari o di colpi di Stato o di mano, non
« a complicità in tale senso dei poteri dello Stato, ma al fatto ovvio
« che quando si crea un vuoto di potere qualcuno quel vuoto finisce
« per occuparlo e dietro questo qualcuno si muovono le forze che
« hanno interesse a umiliare la democrazia, il Parlamento, i partiti ».

c) Alla Commissione parlamentare, l'onorevole Nenni ha ulteriormente precisato — se pure ve ne era bisogno — il suo pensiero contro le distorsioni interpretative che se ne erano tentate:

« La mia posizione, nella crisi del 1964, fu quella di un diri-
« gente politico molto preoccupato della situazione obiettiva del
« Paese: situazione economica, minaccia di una accentuata disoccu-
« pazione, pressioni politiche da ogni parte, uno stato di allarme
« diffuso artificialmente dalla destra economica, agitazioni operaie
« in corso, ripetuti accenni alle necessità del blocco dei salari da
« parte della confindustria e della confagricoltura, urgenza di prov-
« vedimenti fiscali, uno stato di inquietudine ed un'offensiva gene-
« rale contro il centro-sinistra.

« La mia tesi era che fosse necessaria una tregua, per permettere
« all'economia nazionale di rinfrancarsi, e che se essa non si fosse
« realizzata, vi era da temere che le pubbliche libertà venissero com-
« promesse e si arrivasse a governi autoritari e di emergenza dei
« quali si cominciava a parlare...

« Vi furono episodi di tensione anche nel Paese per l'allarmi-
« smo sulla situazione finanziaria ed una eventuale svalutazione della
« lira.

« Fu probabilmente la gravità stessa della situazione che, dopo
« una breve pausa, rese possibile evitare la rottura e ricostruire il
« governo.

« Nel mio articolo del 26 luglio, io sostenni che eravamo di fronte
« ad un tentativo di scavalco del Parlamento, di riedizione
« di un governo eccezionale (pensavo al caso Tambroni del 1960)
« di emergenza, nella speranza di poter esercitare sul Parlamento una
« pressione attraverso la minacciata possibilità di scioglimento delle
« Camere e di ciò accusavo la confindustria e la confagricoltura ».

Passando, quindi, al suo articolo dell'8 agosto, soggiunse:

« Scrivevo che la destra economica e le estreme destre erano
« state ad un passo dall'attuare ciò che volevano, riferendomi non
« alle voci corse più all'estero che all'interno, di complotti militari
« e di colpi di Stato o di mano, ma al fatto che quando si crea un
« vuoto di potere, quel vuoto finisce per occuparlo qualcuno.

« Debbo dire che a quel momento non erano a mia conoscenza
« fatti di tale entità o gravità che mi facessero o ci facessero ritenere
« nell'ambito del Governo, che ci fossero state iniziative di carattere
« positivo e concreto, volte ad un intervento militare o delle forze
« di polizia nelle vicende politiche del paese ».

Il linguaggio è troppo chiaro perché sia necessario un commento.

4) *La posizione dell'onorevole Pietro Nenni, nella interpretazione del
senatore Ferruccio Parri e dell'onorevole Aldo Moro.*

a) Anche il senatore Parri ha ribadito la chiarezza della posi-
zione assunta dall'onorevole Nenni, seppure non ne condivideva il
punto di vista.

« Ritengo che, per poter dare un giudizio chiaro sui fatti del
« giugno-luglio 1964 occorre rifarsi alle circostanze politiche che li
« avevano preparati: una crisi politica acuta (1963), un forte movi-
« mento di opinione pubblica contrario alla ricostruzione del centro-
« sinistra, sintomi di crisi di carattere economico, prezzi che sali-
« vano, l'ondata dei valori, preoccupazioni forti del governatore della

« Banca d'Italia e del ministro del tesoro, una lettera del ministro
« Colombo al Presidente Moro che diventò un elemento d'allarme
« nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale...

« Il mio amico Nenni, quando la crisi stringeva, era lui che fa-
« ceva correre le voci di possibilità di tentativi di "moti di destra",
« ma non tutti erano d'accordo su questo allarme. Nenni paventava
« una soluzione costituzionale di destra della crisi...

« Un Governo che naturalmente doveva seguire le vie normali
« di costituzione, ma che avrebbe dovuto rappresentare il blocco o
« l'arresto di un certo sviluppo. Una rettifica, un mutamento all'in-
« dirizzo politico generale ».

b) Questo pensiero assillante dell'onorevole Pietro Nenni è stato
recepito e ribadito dall'onorevole Moro nella deposizione resa alla
Commissione:

« Ad ogni modo non sono in grado di precisare alcuna data.
« Nel contesto di quella crisi — è evidente — vi furono preoccupa-
« zioni, che del resto erano ricorrenti nella persona dell'onorevole
« Nenni; preoccupazioni da me, peraltro, sempre condivise. L'ono-
« revole Nenni nutriva viva preoccupazione, ripeto, da me costante-
« mente condivisa, nel senso che la più grande minaccia all'ordine
« democratico è costituita dal vuoto di potere. A questo intendeva
« riferirsi l'onorevole Nenni con il suo articolo, che mi pare si ricol-
« legasse ad alcune dichiarazioni o ad alcuni accenni a Governi di
« emergenza. Non so, poi, se ci fosse un riferimento specifico. Era
« una costante nell'animo dell'onorevole Nenni questo timore ed io
« debbo dire che ho trovato in lui, su questo terreno, frequente ri-
« sponenza proprio perché egli partiva da un timore che io condi-
« vedevo. Ho sempre cercato con lui di colmare i vuoti di potere ».

5) *L'opinione dell'onorevole Eugenio Scalfari.*

Abbiamo già accennato alla evoluzione che le convinzioni del-
l'onorevole Scalfari hanno subito su questo tema.

Come si è detto, l'onorevole Eugenio Scalfari era tra coloro,
del P.S.I. e del P.S.I.U.P., che imputavano all'onorevole Nenni di aver
fatto facile ricorso ad immaginari pericoli corsi dal regime demo-
cratico, per giustificare il modo con cui aveva concluso le trattative
per la ricomposizione del centro-sinistra e la ricostituzione del nuovo
Governo. Gli oltranzisti del P.S.I. insistevano nel programma di ri-

forme immediate; essi vedevano nel processo di gradualità sollecitato dalla D.C. e dal P.R.I. — e sulla richiesta di coordinamento delle riforme con la particolare situazione economica dell'Italia e della sua pubblica finanza — il tentativo delle ali conservatrici dello schieramento parlamentare di maggioranza di frustrare le riforme, differendole nel tempo.

L'onorevole Eugenio Scalfari deponendo alla Commissione parlamentare ha dichiarato che egli ha dovuto modificare le sue convinzioni, poiché, venuto ora a conoscenza delle iniziative prese e delle predisposizioni adottate nel giugno-luglio 1964, si è convinto che la minaccia di sovvertimento dell'ordine costituzionale democratico repubblicano non vagolava senza fondamento nelle apprensioni inquiete dell'onorevole Nenni, ma rispondeva alla realtà dei fatti.

L'ipotesi prospettata dall'onorevole Eugenio Scalfari profila, dunque, una variante modale della tesi in esame; la sua presenza non è la simulazione di una minaccia, ma la realtà di una pressione esercitata dal dispositivo militare dell'arma dei carabinieri sulla libera esplicazione della volontà politica dell'onorevole Nenni, presidente del P.S.I. e dell'onorevole De Martino, segretario politico, con l'effetto di aver ridotto la loro capacità contrattuale.

L'ipotesi dell'onorevole Scalfari presuppone, come già si è accennato, una risposta affermativa ai suoi tre imprescindibili presupposti di fatto:

- il primo, che la minaccia sia stata realmente espressa;
- il secondo, che essa sia stata percepita dall'onorevole Nenni e dall'onorevole De Martino, con conseguenze concrete nelle trattative;
- il terzo, che gli onorevoli Nenni e De Martino nelle loro dichiarazioni, nei loro scritti, nelle loro conversazioni si siano esplicitamente riferiti proprio a tale situazione di pericolo per la stabilità dell'ordine pubblico costituzionale, al fine di giustificare il loro operato e meritare la gratitudine della nazione.

Dall'istruttoria condotta dalla Commissione parlamentare, e soprattutto dagli articoli dell'onorevole Nenni e dalla sua successiva dichiarazione, risulta esattamente il contrario:

- a) Risulta la insussistenza di una tale minaccia ampiamente dimostrata nel primo titolo di questo Libro; ancora una volta la relazione vi si richiama.

b) Risulta che l'onorevole Nenni non ha mai percepito una tale minaccia; egli, anzi, ha esplicitamente dichiarato che sconosceva che fossero state poste in atto misure di particolare rigore e tanto meno l'esistenza del "Piano Solo" e della distribuzione di liste. La sua affermazione è tanto veritiera, che successivamente, nel 1966, egli non si oppose alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.

c) Risulta, infine, che le preoccupazioni determinanti dell'onorevole Pietro Nenni nascevano, non da ventilati pericoli di colpi di Stato o da pressioni esercitate da ambienti militari, ma dalle conseguenze deleterie che, sia dalla crisi e ancor più dal braccio di ferro in atto tra D.C. ed il P.S.I., derivavano e sempre più gravi sarebbero potute derivare a causa della prevedibile rottura del centro-sinistra e del successivo vuoto di potere.

Il difetto di prontezza delle forze chiamate ad esercitare il potere, fatalmente reclama la presenza del fronte avverso, che si precipita a colmarlo.

Pertanto, l'esitazione del P.S.I., anzi il suo rifiuto alla ricostituzione della maggioranza di centro-sinistra e del corrispondente Governo, secondo l'onorevole Nenni, avrebbe ineluttabilmente invertito il corso dato dal centro-sinistra alla politica italiana e presentato alla ribalta un centro-destra che, forse poi, sarebbe stato sopraffatto dalla destra conservatrice, sostenuta dalla confindustria e dalla confagricoltura, col conseguente arresto dello sviluppo sociale intrapreso dal paese.

Come si vede, si tratta di una motivazione di ordine politico del P.S.I. sulla esigenza di rispettare la gradualità nella realizzazione dei suoi programmi, imposta dalle vicende nazionali; si tratta di un ammonimento agli intransigenti, alle ali estreme del suo partito, sui pericoli che il programma di riforma avrebbe corso, a causa della inopportuna richiesta di una sua realizzazione totale ed immediata.

Pertanto, non uno, ma tutti e tre i presupposti mancano perché la tesi possa ottenere un credito anche di semplice probabilità.

PARTE SECONDA

GIUDIZIO SULLE INIZIATIVE PRESE E SULLE MISURE
ADOTTATE NEL GIUGNO-LUGLIO 1964

TITOLO PRIMO

GLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.
LE INIZIATIVE E LE PREDISPOSIZIONI ADOTTATE

CAPITOLO PRIMO
DETERMINAZIONE DEL CAMPO D'INDAGINE

1) *Individuazione delle iniziative prese e delle misure adottate nel giugno-luglio 1964.*

Nel terzo Libro di questa relazione e nella prima parte di questo Libro si sono avute frequenti occasioni di menzionare iniziative e predisposizioni indicate da diverse fonti come censurabili, in relazione agli avvenimenti del giugno-luglio del 1964. Esse si riferiscono:

- a) al preteso arruolamento di milizie civili da parte di ufficiali dell'arma dei carabinieri;
- b) al preteso richiamo clandestino di carabinieri in congedo;
- c) all'istituzione della "sala operativa";
- d) alla costituzione della brigata meccanizzata;
- e) alla manifestazione del 150° anniversario di fondazione dell'Arma;
- f) al cosiddetto "Piano Solo";
- g) alla compilazione e distribuzione di "liste di enucleandi".
- h) A tali avvenimenti — reali o presunti — se ne è aggiunto uno che può considerarsi di sfondo ed insieme di legatura: l'esi-

stenza e la pressione di un "gruppo di potere" costituitosi attraverso l'asse S.I.F.A.R.-comando generale dell'Arma, facente capo al generale Giovanni de Lorenzo.

Escluse, dall'elenco delle iniziative su accennate, quelle rivelatesi insussistenti (preteso richiamo clandestino di carabinieri in congedo e preteso arruolamento di milizie mercenarie) (18) e quelle che si rivelano legittime e prive di qualsiasi connessione con gli avvenimenti del giugno-luglio 1964 (istituzione della "sala operativa" (19), costituzione della brigata meccanizzata (20), manifestazione per il 150° anniversario della fondazione dell'Arma) (21), l'interesse di questa ultima parte della relazione si incentra sull'esame e sul giudizio di due avvenimenti saldamente accertati, da condursi tenendo presente i riflessi del "gruppo di potere" animato dal generale de Lorenzo.

Tali avvenimenti sono costituiti:

a) dalla compilazione, da parte delle tre divisioni dei carabinieri — la Pastrengo di Milano, la Podgora di Roma, la Ogaden di Napoli — di tre piani nei quali sono contenute precise e progressive previsioni di impiego dell'Arma, come la sola forza da porre a fronte di determinate situazioni di emergenza straordinaria. I tre elaborati — comunemente denominati "Piano Solo", perché vennero così chiamati per comodità indicativa dal generale Luigi Lombardi — non vennero mai resi noti all'autorità politica;

b) dalla compilazione, da parte dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R., di alcune liste di nomi tratti dalle rubriche in suo possesso e dalle due successive distribuzioni di esse alle tre divisioni dei carabinieri. Tali liste vengono indicate con la espressione di "liste di enucleandi"; la loro distribuzione ai comandi di divisione non costituì un fatto burocratico interno del S.I.F.A.R., ma il presupposto necessario per provvedere al fermo delle persone ivi nominate e al loro successivo trasporto fuori dell'area continentale dello Stato.

(18) *Vedi* Libro terzo, titolo V; *vedi* anche i capitoli XIV e XV della Parte Prima di questo Libro.

(19) *Vedi* capitolo IX della Parte Prima di questo Libro.

(20) *Vedi* Libro terzo, titolo III; *vedi* anche capitolo X della Parte Prima di questo Libro.

(21) *Vedi* Libro terzo, titolo IV.

Le due iniziative su menzionate sono tra di loro intimamente legate; non soltanto per motivi di connessione operativa e di struttura, ma, soprattutto, perché la loro ideazione e la successiva predisposizione si resero possibili in quanto scaturirono dal "gruppo di potere" venutosi a formare nell'asse S.I.F.A.R. - comando dei carabinieri.

Di tali avvenimenti la relazione si appresta a ricostruire le vicende, determinandone con esattezza la promozione e la portata.

2) *Premessa metodologica. La documentazione.*

Nella prima parte di questo Libro, l'esame delle risultanze è stato condotto con una prospettiva essenzialmente critica e perciò con metodo analitico; esso infatti si è proposto non la ricostruzione degli avvenimenti del giugno-luglio 1964, bensì la rassegna di tutte le circostanze e dei fatti — realmente emersi o soltanto sospettati ma in definitiva smentiti — dai quali si fosse potuto desumere un proposito eversivo.

Perciò, la prima parte di questa relazione si è impegnata nelle profilate ipotesi, che vanno recisamente escluse.

Questa, che è la parte conclusiva, si ripromette, invece, di ricostruire positivamente gli avvenimenti del giugno-luglio 1964, per esaminare quali di essi debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti, per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

A questo scopo, la Commissione sottolinea che a tale ricostruzione ha inteso procedere, abbandonando definitivamente a se stesse le semplici congetture o l'espressione di opinioni e di giudizi che non abbiano ricevuto autorità dai risultati della prova; essa, cioè, mette a frutto la non lieve fatica affrontata nel dare all'istruttoria il più ampio respiro.

Giunta alla conclusione del suo mandato, la Commissione ha, infatti, la soddisfazione di attestare che essa non ha trascurato di indagare in nessuno dei più riposti angoli delle vicende del giugno-luglio 1964; non ha rifiutato nessuna richiesta di prova o d'indagine, da qualsiasi fonte proveniente; ha seguito le indicazioni di ogni teste, di ogni documento con scrupolosa diligenza; ha ascoltato tutti coloro (22) che, per qualsiasi motivo, vennero indicati come promo-

(22) Si sono sentiti ben 74 testi; fra questi figurano gli onorevoli Anderlini, Andreotti, De Martino, Gava, Jannuzzi, Mancini, Moro, Nenni, Parri, Rumor,

tori od esecutori di tali iniziative, o comunque, come informati di esse — per via diretta od indiretta, durante il loro corso o anche dopo gli accadimenti — procedendo, quando se ne ravvisò l'opportunità, ai diretti confronti.

Ha acquisito una vastissima documentazione: dai numerosi dibattiti parlamentari (23) svoltisi al riguardo, ai voluminosi incarti dei vari processi celebratisi o chiusi in periodo istruttorio, comunque attinenti agli argomenti in esame (24); dalla relazione Beolchini al rapporto Manes, alla relazione Lombardi. Ha preso conoscenza anche degli incarti relativi alle inchieste ministeriali in corso dei generali Cigliana e Donati. Ha acquisito i numerosi allegati alla relazione Lombardi, che, per essere stati dichiarati segreti dalla stessa Commissione, non erano stati trasmessi al Parlamento; altrettanto la Commissione può attestare per gli allegati al rapporto Manes. Ha infine acquisito la relazione che il generale Cigliari trasmise a suo tempo al ministro della difesa sui fatti del giugno-luglio 1964, nonché la corrispondenza intercorsa con l'allora Presidente del Consiglio onorevole Moro.

L'inchiesta può, dunque, considerarsi esauriente sotto ogni aspetto, almeno per tutti i fatti che, anche per semplice congettura, sono stati dedotti.

Va, però, precisato che, per ragioni superiori di protezione della sicurezza nazionale, o a causa di accertata irreperibilità, la Com-

Scalfari, Schiano, Taviani, Tremelloni e Zaccagnini; il capo della polizia prefetto Vicari; i generali di corpo d'armata Aloia, Beolchini, de Lorenzo, Gaspari, Lombardi e Rossi; gli ammiragli di squadra navale Giuriati ed Henke; l'ammiraglio di squadra aerea generale Remondino; dodici generali di divisione dei carabinieri, cinque generali di brigata dei carabinieri, un generale di fanteria, un capitano di fregata, quindici colonnelli dei carabinieri, un tenente colonnello di fanteria, un maggiore, un capitano e due tenenti dei carabinieri; alcuni giornalisti; la vedova del generale Manes.

(23) Come si è già rilevato nel Libro I, la Camera ed il Senato hanno dedicato ben nove dibattiti all'argomento delle deviazioni del S.I.F.A.R. e delle vicende del giugno-luglio 1964 (senza contare i dibattiti relativi agli stati di previsione del bilancio della difesa e alla legge istitutiva della Commissione).

(24) Ha esaminato i voluminosi incarti del procedimento relativo alla sottrazione di fascicoli del S.I.F.A.R. e del procedimento per la morte del colonnello Rocca. Ha posto particolare cura nello studio del volume degli atti del procedimento penale svoltosi davanti alla IV sezione penale del tribunale di Roma, contro i giornalisti Scalfari e Jannuzzi, nonché dei verbali di udienza del procedimento svoltosi davanti alla prima sezione penale del medesimo tribunale contro i giornalisti Corbi e Gregoretto ed il generale Gaspari, procedimenti nel corso dei quali sono stati denunciati fatti in vasta misura attinenti alle indagini della Commissione.

missione non è pervenuta al possesso od alla completa conoscenza di alcuni documenti.

a) La Commissione non ha potuto esaminare il documento o i documenti originali relativi alle liste degli enucleandi, compilate dal S.I.F.A.R. nella primavera-estate 1964 ed in quella stessa epoca distribuite ai comandi delle tre divisioni dell'arma dei carabinieri. Certamente la diretta conoscenza di esse avrebbe eliminato ogni perplessità; ma, alla insistente richiesta della Commissione, il Governo ha replicato affermando, nella sua responsabilità, essergli impossibile dare di esse qualsiasi notizia, trattandosi di segreto di Stato, in quanto le liste realizzano una esplicazione delle normali attività dei servizi di sicurezza. La Commissione, pur dolente di non aver potuto ottenere la disponibilità di tali documenti, non può che rispettare il giudizio responsabile della competente autorità.

Ciò non di meno, ha il dovere e la soddisfazione di precisare che, per la parte che interessava l'indagine commessale, essa ha raccolto gli elementi utili e sufficienti per assolvere il suo mandato, anche in ordine a tale avvenimento.

b) La Commissione non è stata posta in grado di conoscere l'esatto contenuto del nastro, su cui sarebbe stato registrato il colloquio tra il consigliere Lugo e il generale de Lorenzo, a chiarimento dei reali motivi per cui quest'ultimo, nel 1967, venne sostituito nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito. Anche per tale nastro il ministro della difesa ha, nella sua responsabilità, affermato che il suo contenuto è integralmente coperto da segreto politico-militare, perché riferibile al contenuto della relazione Beolchini e più precisamente a quelle parti che erano state già dichiarate coperte da segreto militare.

In merito alla mancanza del documento — la cui conoscenza avrebbe certamente potuto meglio illuminare i commissari sui vivaci contrasti insorti tra il generale de Lorenzo e il consigliere Lugo, a proposito dei severi giudizi espressi dalla relazione Beolchini — la Commissione deve tuttavia assicurare il Parlamento, che tale aspetto, anche se non privo di interesse politico, non è essenziale alla materia sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il suo giudizio.

c) La Commissione non è riuscita ad ottenere, dall'archivio della R.A.I.-T.V., il testo della comunicazione radio-televisiva sull'udienza concessa dal Presidente della Repubblica al comandante generale dell'Arma fra la prima e la seconda decade del mese di luglio 1964. Tuttavia la circostanza è pacifica nelle risultanze testimoniali.

d) La Commissione non è stata in grado di verificare, in termini di autenticità, una circostanza di notevole rilievo affermata nella relazione della Commissione Lombardi e cioè quella attinente al contenuto delle veline formate dal R.E.I., che, nell'estate del 1964, avrebbe rappresentato alle più alte personalità dello Stato la situazione economica del Paese in modo allarmante.

L'onorevole Giovanni de Lorenzo ha esibito un ampio fascicolo di tali veline, per le quali, anche se non sono state verificate da un possibile controllo del Ministero della difesa — che non disponeva di tale incarto, forse perché distrutto o smarrito, avendo le veline forma e contenuto di notiziario di una agenzia stampa — la Commissione tuttavia non ha motivo di contestare che esse siano quelle realmente distribuite dal R.E.I. in quel tempo.

e) Infine la Commissione non ha potuto disporre del testo integrale:

- degli allegati al rapporto Manes;
- degli allegati alla relazione Lombardi;
- degli elaborati costituenti il cosiddetto "Piano Solo".

Tali documenti sono rimasti in parte coperti dal segreto. Gli allegati al rapporto Manes, invero, sono stati conosciuti dalla Commissione in misura più ampia di quanto non sia stato possibile all'autorità giudiziaria, e ciò perché, nel frattempo, sono venute meno, relativamente ad alcune delle proposizioni censurate, le ragioni che avevano precedentemente giustificato l'esercizio da parte del Governo del potere-dovere di segretezza.

La Commissione deve aggiungere che, per quanto riguarda gli elaborati del "Piano Solo", le parti comunicate le forniscono sufficienti elementi di giudizio. Peraltro, prende atto dell'affermazione responsabile del Governo secondo la quale le parti non comunicate concernono segreti di Stato attinenti alla sicurezza nazionale perché si riferiscono a misure e predisposizioni ancora vigenti in quanto comprese nei piani generali di difesa della sicurezza nazionale.

Il lungo e faticoso cammino percorso dalla Commissione è stato coronato da pieno successo nell'acquisizione di una vastissima prova testimoniale e documentale che l'ha posta in condizione di ricostruire, con rigore e completezza di informazione, gli avvenimenti del giugno-luglio 1964 nella loro essenza e nei loro particolari. Di ciò la Commissione dà piena attestazione al Parlamento.

CAPITOLO SECONDO

CRITERI SEGUITI NELLE ASSEGNAZIONI DEI SUPERIORI INCARICHI MILITARI. IL SISTEMA DELLE EQUIPOLLENZE. IL « GRUPPO DI POTERE » ATTORNO AL GENERALE DE LORENZO

1) *La personalità del generale de Lorenzo.*

Le iniziative che nella primavera-estate 1964, vennero prese dal comandante generale dell'arma dei carabinieri e dal capo del servizio informazioni delle forze armate, non possono essere pienamente considerate — nella loro ispirazione e nella loro reale portata — ove non si inquadrino sotto i seguenti profili: nella situazione particolare che si era creata nei rapporti tra il S.I.F.A.R. e il comando generale dell'Arma nel periodo in cui questo fece capo al generale de Lorenzo e nella condizione di particolare prestigio e di potere che il generale de Lorenzo, a mano a mano, aveva acquistato con la carica della sua complessa e spiccata personalità.

Delle capacità, delle attitudini, degli atteggiamenti del generale de Lorenzo si è data ampia relazione nel precedente Libro terzo (25), dove si sono riassunti, e talvolta riprodotti, gli aspri contrasti di opinione e di giudizio, sia nell'ambiente militare, che nell'ambiente politico.

Il generale de Lorenzo ha percorso una rapida e brillante carriera, conseguendo promozioni per merito di guerra, ricompense al valor militare, encomi molto significativi e giudizi estremamente lusinghieri da parte di tutti i superiori che, nel tempo, lo hanno avuto alle loro dipendenze.

Dalle note personali si rilevano alcune caratteristiche particolari: una non comune capacità organizzativa, un temperamento estremamente deciso, un'impronta di comando notevolmente autoritaria.

Sino all'assunzione dell'incarico di capo del S.I.F.A.R., la sua figura non è discussa, ma soltanto elogiata; nel 1955, egli assunse questo incarico proprio per tali qualità.

(25) *Vedi* Libro terzo, titolo II, capitolo III.

Nell'espletamento di tale incarico, si manifestano clamorosamente alcune caratteristiche del suo temperamento. Il S.I.F.A.R. espande l'area di impiego della sua attività; la nozione di sicurezza nazionale riceve una interpretazione particolarmente estesa ed attivistica nel settore interno, sino ad investire ogni campo dello schieramento politico e materie non sempre pertinenti rispetto agli obiettivi dei compiti d'istituto.

È in questo periodo che, accanto all'aumentato prestigio del servizio, nel giudizio dei paesi esteri e dei più elevati organi del nostro Stato, si fa evidente uno straripamento della competenza funzionale del servizio, che realizza la sua tendenza ad investire anche i settori più propriamente pertinenti all'ordine pubblico e agli ambienti politici: ciò, anche in vista della difficoltà pratica di una netta distinzione tra le competenze della direzione generale di pubblica sicurezza e quelle del servizio informazioni: particolarmente nella zona grigia della sorveglianza degli elementi pericolosi o potenzialmente pericolosi per la sicurezza dello Stato, sicurezza che qui viene intesa nell'accezione di stabilità delle sue istituzioni.

2) *de Lorenzo capo del S.I.F.A.R.*

In questo periodo il generale de Lorenzo estende ed intensifica il circuito di particolare fiducia attorno alla sua persona che, quindi, acquista un sempre più spiccato rilievo.

La relazione Beolchini, che ha avuto per oggetto l'inchiesta sul S.I.F.A.R. al tempo in cui ne era capo il generale de Lorenzo, ha posto in evidenza il formarsi, nell'ambito di quel servizio, di un vero centro di potere. Secondo quella relazione, ciò sarebbe avvenuto a causa dell'influenza che il servizio informazioni poteva esercitare sulla carriera degli ufficiali superiori delle forze armate e per l'influenza che esso finiva con l'esercitare anche sugli organi politici, data la disponibilità di una enorme quantità di elementi informativi in ogni ordine di interessi, da quelli economici, a quelli politici, a quelli militari. È ben vero che il generale de Lorenzo ha contrastato vivacemente il giudizio della Commissione Beolchini e che, anzi, lo ha infirmato radicalmente, appoggiandosi, tra l'altro, a quanto risulterebbe dal noto colloquio da lui avuto con il consigliere di Stato dottor Lugo, componente la Commissione d'inchiesta Beolchini. È anche vero che l'inchiesta condotta dal generale Lombardi e quella

condotta dalla Commissione parlamentare hanno registrato sul generale de Lorenzo valutazioni e giudizi da parte dei testimoni radicalmente contrastanti: a volte di esaltazione sconfinata, talaltra di grave riprovazione e di disistima (26).

La Commissione ha, però, tratto la conclusione che il generale de Lorenzo, nella sua lunga permanenza al comando del S.I.F.A.R., ha indubbiamente istituito complessi e non sempre necessari — e perciò ingiustificati — rapporti con molti settori della vita politica, amministrativa ed economica del Paese; egli, durante l'esercizio dell'incarico di capo del servizio informazioni, seppure non fu l'artefice della carriera dei collaboratori a lui più vicini, l'allora colonnello Viggiani e l'allora colonnello Allavena, tuttavia concorse in modo valido alla loro promozione, per consentire ad entrambi il possesso dei requisiti necessari a succedergli nell'incarico di capo del servizio informazioni (sebbene vada sottolineato che, alla promozione del generale Allavena per merito eccezionale, concorse lo stesso generale Beolchini insieme a tutti gli altri generali componenti della Commissione di avanzamento, senza la cui unanimità di parere, lo Allavena non avrebbe potuto conseguire il grado di generale di brigata).

In tale situazione si è concretata una continuità quasi ininterrotta, se non di comando — affermazione che sarebbe arbitraria e infondata — certamente di notevole influenza del generale de Lorenzo, soprattutto per la qualità del nuovo incarico che egli assunse all'atto di lasciare il comando del S.I.F.A.R. Egli, infatti, ricevuto l'incarico di comandante generale dell'Arma, rimase impegnato in un servizio i cui compiti di istituto lo tennero sempre più avvinto ai problemi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale: problemi che implicarono — perciò — particolari rapporti con il S.I.F.A.R.

3) *Deplorevoli inconvenienti del passaggio dall'incarico di capo del S.I.F.A.R. a quello di comandante generale dell'arma dei carabinieri.*

Sotto il comando del generale de Lorenzo i rapporti tra il comandante generale dell'arma dei carabinieri ed il S.I.F.A.R., subirono un sostanziale squilibrio.

(26) *Vedi* Dichiarazioni del generale Allavena, del generale Perinetti, del generale Zinza, del colonnello Bittoni e del colonnello De Julio.

È ben vero che l'Arma ha tra i suoi compiti quelli della polizia militare, e che è anche organo primario esecutivo del S.I.F.A.R.; ma è stata già sottolineata, in questa relazione (27) l'inopportunità — rivelatasi peraltro evidente nei fatti avvenuti — di una successione di incarichi del medesimo ufficiale generale, dal comando del S.I.F.A.R. al comando generale dell'Arma, come nel caso del generale de Lorenzo.

Dalle risultanze dell'inchiesta è balzata evidente l'anomalia dei rapporti costituitisi tra il S.I.F.A.R. e il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale de Lorenzo. Indubbiamente tale anomalia di rapporti fu favorita dall'insieme delle relazioni che si erano stabilite, durante il periodo in cui il generale de Lorenzo fu a capo del S.I.F.A.R., fra questi e i vari ufficiali preposti ai diversi uffici del servizio medesimo, al centro e alla periferia, relazioni che, nell'ordine psicologico e affettivo, non cessarono solo per il passaggio del generale de Lorenzo dalla direzione del S.I.F.A.R. al comando generale dell'Arma, ma ebbero, anzi, occasione di consolidarsi, proprio in riferimento ai compiti dell'Arma come organo esecutivo primario del S.I.F.A.R.

La quasi generalità degli ufficiali dell'Arma, ascoltati dalla Commissione, ha lamentato che, durante il comando dell'arma dei carabinieri da parte del generale de Lorenzo, le visite, i rapporti degli ufficiali del S.I.F.A.R. al comando si fecero in modo sensibilissimo frequenti, e più frequenti del consueto i rapporti dei capi dei centri di controspionaggio periferici con il generale comandante dell'Arma durante le sue ispezioni nelle varie città d'Italia.

Ciò produsse un turbamento in quasi tutti i comandi dell'Arma. Se tra il comando generale dell'Arma ed il S.I.F.A.R. debbano essere frequenti i rapporti e chiara l'intesa, come è doveroso tra organi esecutivi e dispositivi, tenendo conto particolarmente dell'integrazione ineluttabile di certe attività informative, è indubbio che tali rapporti non debbano però comportare la confusione dei due organismi, sino a rendere incerta la linea di confine delle competenze.

L'autonomia dei servizi è predisposta anche per assicurare la distinzione dell'organo dispositivo da quello esecutivo: distinzione che, durante il periodo di comando dell'arma dei carabinieri del generale de Lorenzo, divenne invece nebulosa e certamente sospetta, al punto di ingenerare il dubbio che l'organo esecutivo, cioè il co-

(27) Vedi Libro terzo, titolo II, capitolo I.

mandante generale dell'Arma, partecipasse alla formazione delle decisioni proprie del S.I.F.A.R. La distinzione di competenze e di attività dei due servizi deve essere mantenuta con particolare attenzione, tenendo conto anche delle difficoltà e complicazioni che potrebbero derivare dal fatto che al S.I.F.A.R. sono addetti, per la maggior parte, ufficiali dell'Arma. Pertanto, non si può fare a meno di considerare imprudente la nomina del generale de Lorenzo a comandante generale dell'Arma, in quel tempo, da parte degli organi politici competenti, anche in vista della posizione di potere di fatto acquistata dal generale de Lorenzo. Tale potere sorse e si consolidò nel de Lorenzo, sia per le fatali conseguenze del lungo esercizio nell'incarico di capo del S.I.F.A.R., sia per il suo particolare temperamento attivistico e per la sua peculiare impronta di comando, sia per le circostanze emerse, non soltanto al riguardo delle promozioni del generale Viggiani e del generale Allavena (prima suoi diretti dipendenti e poi suoi successori nel S.I.F.A.R.) ma anche per i provvedimenti di equipollenza che facilitarono la carriera di altri ufficiali rimasti al servizio del S.I.F.A.R.: provvedimenti che costituiscono la base di una ovvia rete di rapporti trascendente la normale correlazione tra comandante generale dell'Arma e tutta la struttura centrale e periferica del S.I.F.A.R.

4) *Il regime delle equipollenze.*

Inopportuna si deve definire l'approvazione, in sede legislativa, delle modifiche alla legge di avanzamento, che hanno consentito numerosi provvedimenti presidenziali che variavano i titoli di equipollenza; tra le quali quella del comando del S.I.F.A.R. al comando di divisione, che ha finito con il perpetuare la permanenza del generale de Lorenzo al servizio informazioni, dandogli la possibilità di non effettuare il prescritto periodo di comando di una grande unità, e dunque, agendo da fattore disturbante per tutti i suoi colleghi.

Il sistema delle equipollenze di comando, come si è già dimostrato (28), crea a tutti i livelli un elemento di forte turbamento psicologico nella vita dell'arma dei carabinieri e delle forze armate.

Sicuramente da abolire è, in base a quanto abbiamo sopra osservato, l'equipollenza del comando del servizio informazioni con

(28) *Vedi* Libro terzo, titolo II, capitolo I.

il comando di divisione. Per quanto concerne, invece, le equipollenze nei gradi minori, la Commissione, mentre registra nuovamente le difficoltà psicologiche cui esse danno luogo, deve tenere nel dovuto conto anche le esigenze del servizio e la necessità che non vada perduto il patrimonio di addestramento e di esperienze che si crea faticosamente.

Per questa parte, dunque, la Commissione conclude affermando la opinione che sia auspicabile che le equipollenze ai gradi minori vengano tollerate col controllo amministrativo più qualificato ed in stretta aderenza alle esigenze tecniche che, per forza di cose, sfuggono alla conoscenza della Commissione.

5) *Conclusioni.*

Il groviglio, dunque, determinato dalle inclinazioni del carattere del generale de Lorenzo, dal sistema delle equipollenze, dall'influenza che il comandante generale dell'Arma continuò ad esercitare su un S.I.F.A.R. attivistico e trasbordante dai limiti di istituto, unitamente alla mancanza di una più diffidente azione di controllo a livello politico-amministrativo e parlamentare, anzitutto produsse i suoi frutti amari all'interno delle forze armate e nella più larga cerchia della vita politica e costituì, certamente, la spinta psicologica e fornì la occasione strumentale per il verificarsi degli avvenimenti del giugno-luglio 1964.

Il generale de Lorenzo arrivò al comando dell'Arma — per dirlo con le parole di un ufficiale peraltro non tenero nei suoi riguardi — « a bandiere spiegate », e si acquistò indubbi meriti per l'applicazione, nella riorganizzazione dell'Arma, delle sue già note capacità, e non solo per il potenziamento, sul piano tecnico, degli armamenti, dell'addestramento, dell'incremento della motorizzazione, ma anche per la infusione di uno spirito di corpo, di un orgoglio particolare; nel contempo, però, la sua particolare azione di comando, caratterizzata dalla sua forte personalità, si rivelò, sotto certi aspetti, negativa perché finì col precludere ai suoi dipendenti l'esercizio di una critica costruttiva, di quella dialettica e di quella autonomia di giudizio essenziali perché sia garantita una efficace responsabilizzazione dei vari comandi ed una valida collaborazione ad ogni livello.

CAPITOLO TERZO

GLI AVVENIMENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

La domanda proposta alla Commissione e alla quale essa si dispone a rispondere è la seguente: cosa accadde nella primavera-estate 1964 che debba considerarsi fuori dai corretti rapporti istituzionalmente intercorrenti tra gli organi e i poteri dello Stato ?

1) *Le ipotesi escluse.*

Nella prima parte di questo Libro abbiamo ampiamente dimostrato che non esistono prove né indizi per affermare che nel giugno-luglio 1964 sia stato tentato, ordito o quanto meno ipotizzato un colpo di Stato contro le istituzioni della Repubblica democratica.

È stato anche dimostrato che non esistono prove né indizi che nel giugno-luglio 1964 sia stata progettata la eventualità di iniziative politiche (Governo "forte" ed elezioni anticipate) congiunte a predisposizioni militari, queste ultime quale deterrente destinato a creare un clima di pressione idoneo a modificare, in sede elettorale, l'equilibrio delle forze politiche operanti nel nostro Paese.

È stato, infine, dimostrato che non esistono prove né indizi che nel giugno-luglio 1964 sia stato messo in atto un colpo di forza e, cioè, che siano state predisposte misure minacciose, intese a forzare la volontà politica di alcuni partiti per indurli a rinunciare ai loro programmi, determinando la perdita della loro capacità contrattuale nella formazione di un Governo.

2) *I fatti accertati.*

a) Cosa, dunque, è accaduto ?

È avvenuto che, nella primavera-estate 1964, il generale de Lorenzo, quale comandante generale dell'arma dei carabinieri, al di fuori di ordini o direttive o di semplici sollecitazioni provenienti dall'autorità politica (specificatamente il ministro dell'interno o il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio dei ministri) e senza nemmeno darne loro notizia, ideò e promosse l'elaborazione

di piani straordinari da parte delle tre divisioni dell'Arma operanti nel territorio nazionale. Tutto ciò nella previsione che l'impossibilità di ricostituire un Governo di centro-sinistra avrebbe portato a un brusco mutamento dell'indirizzo politico tale da creare gravi tensioni e contrasti determinando una situazione di emergenza speciale.

Tali propositi furono comunicati ai comandanti delle tre divisioni dal generale de Lorenzo nel noto rapporto tenuto a Roma il 25 marzo 1964.

In quella occasione il tema, affidato ai tre comandi di divisione da parte del comandante generale, fu quello di preparare un piano difensivo per una emergenza speciale da affrontare con le sole forze dell'arma dei carabinieri. È risultato che, per l'esecuzione di tale compito, i comandanti e i capi di stato maggiore delle divisioni intrattennero, nell'arco di tre mesi, rapporti con l'ufficio operazioni del comando generale, il quale ultimo preparò una "traccia" che, da parte dei comandi di divisione, fu presa a base della redazione dei piani delle tre divisioni, preordinati in vista di una possibile, anche se non certa, futura attuazione.

Le previsioni di impiego delle forze disponibili dell'Arma e le predisposizioni contenute nei tre elaborati erano volte a fronteggiare situazioni che, trascendendo il turbamento dell'ordine pubblico — normalmente prodotto da sommovimenti locali e transitori, facilmente comprimibili con l'ordinario impiego delle forze di polizia e dell'Arma — si fossero caratterizzate come seria minaccia alle aree vitali in cui si esplica il normale funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

In definitiva, le previsioni di impiego delle forze dell'Arma che vi si contemplano, in sede di applicazione avrebbero instaurato, praticamente, un regime eccezionale per accertate esigenze, locali o nazionali, che, integrato dalle eventuali azioni a carico delle persone indicate nelle liste degli enucleandi, lo farebbero rientrare nello "stato di emergenza straordinario".

Le caratteristiche che qualificano in modo particolare gli elaborati in esame sono le seguenti:

aa) Gli elaborati prevedevano che la realizzazione delle misure e delle predisposizioni fossero affidate solo ai reparti dell'arma dei carabinieri, prescindendo dal concorso della pubblica sicurezza o di altri reparti di forze costituite a presidio dell'ordine pubblico. Si è detto « prescindendo », il che non vuol dire « agendo contro », oppure « sostenendo l'urto ».

bb) Gli elaborati erano formulati senza che il comandante generale dell'Arma avesse dato comunicazione delle direttive impartite al ministro dell'interno e ai prefetti, autorità queste, competenti per qualsivoglia predisposizione riguardante l'ordine pubblico, e nemmeno al Presidente del Consiglio o al ministro della difesa, autorità queste, competenti per qualsivoglia predisposizione riguardante la sicurezza nazionale e gli obiettivi e i compiti di polizia militare dell'arma dei carabinieri.

b) A prescindere dalle intenzioni che ispirarono l'elaborazione del piano e dai presupposti dello stesso (ad esempio: ipotesi di un ritardato o disorientato intervento delle altre forze di polizia), la Commissione dichiara inammissibile che di tale piano il comandante generale dell'Arma tenesse all'oscuro il Presidente del Consiglio o il ministro dell'interno — supreme autorità politiche sulle quali grava la massima responsabilità dell'ordine pubblico — ciò, sia con riferimento all'ordinamento, *in apicibus*, dello Stato democratico, sia con riferimento alle sempre possibili ripercussioni che nelle altre forze militari e nell'apparato politico avrebbe determinato l'esistenza stessa di tali predisposizioni nella disponibilità eventuale di un organismo quale è l'Arma, che tanto peso ha nella vita del nostro Stato.

3) *Le giustificazioni addotte dal generale de Lorenzo.*

Al generale de Lorenzo venne richiesto di dare le informazioni che riteneva utili sul "Piano Solo"; ma egli dichiarò di averne ignorato persino l'esistenza materiale sino a quando non se ne parlò in sede giudiziaria (anno 1968).

Effettivamente la denominazione "Piano Solo", come più volte si è accennato, venne data ai tre elaborati dal generale Lombardi, in sede di relazione, per semplificazione indicativa. Ciò spiega perché, non solo il generale de Lorenzo, ma tutti gli ufficiali interrogati — ad eccezione del generale Cento e del colonnello Bittoni della divisione Podgora che avevano adottato tale denominazione per il loro elaborato — abbiano dato una risposta recisamente negativa ad ogni richiesta di chiarimenti sul "Piano Solo".

a) La Commissione esibì in fotocopia al generale de Lorenzo gli elaborati delle tre divisioni: egli confermò di non averli mai, prima di allora, avuti in visione.

b) Invitato a procedere al loro esame, egli osservò che mai i tre elaborati avrebbero potuto rappresentare un « documento » o un « piano nazionale » da eseguirsi, perché ad essi mancavano i requisiti essenziali: cioè una denominazione unitaria, una enunciazione unitaria dello scopo; l'elaborazione organica nel senso nazionale; e soprattutto l'approvazione del comandante generale, la quale doveva risultare dalle particolari formalità amministrative che accompagnano l'invio di un piano segreto ai comandanti dipendenti.

Egli, perciò, qualificò tali elaborati come « semplici appunti ». Anche i comandanti delle tre divisioni ed i loro capi di stato maggiore, che compilarono tali elaborati, li qualificarono come « bozze » o « progetti » in fase di « studio », diretti all'accertamento delle possibilità per ciascuna delle divisioni di realizzare il tema della difesa di determinate aree vitali, con l'impiego delle sole forze dell'Arma, cioè prescindendo dal concorso delle altre forze poste a tutela dell'ordine pubblico.

c) Passando al merito, il generale de Lorenzo affermò la competenza dell'Arma, del suo comando generale o dei comandi divisionali o di gruppo, a procedere alla redazione di piani autonomi e di difesa e precisò che, trattandosi di materia concernente la polizia militare, l'Arma poteva procedere a tale redazione, senza la previa autorizzazione o la successiva ratifica del Ministero dell'interno, il quale, *ratione materiae*, è competente soltanto per i piani a tutela dell'ordine pubblico, e non anche per i piani riguardanti la sicurezza nazionale.

4) *Rilievi della Commissione in ordine alla competenza.*

La Commissione non condivide le giustificazioni addotte dal generale de Lorenzo.

a) Anzitutto in ordine al problema sollevato riguardo alla competenza dell'organo politico si è rilevato che, tra gli edifici da occupare immediatamente, sia pure a scopo di presidio, sono comprese anche le prefetture. Ora è davvero inammissibile che in una simile previsione — sia pure nello studio di un piano che, per eseguirsi, deve ottenere l'ordine dell'autorità politica — possa prescindersi da una preventiva comunicazione al ministro dell'interno.

La prefettura è l'organo che perifericamente rappresenta la sintesi del Governo e, in modo specifico e particolare, il ministro del-

l'interno. Il prefetto è, peraltro, l'organo cui compete, in modo esclusivo, la decisione delle misure da attuarsi in sede di tutela non solo dell'ordine pubblico, ma anche della sicurezza nazionale, fino a quando non vi sia un passaggio di poteri dalla autorità civile a quella militare.

b) D'altro canto, l'argomentazione formulata dal generale de Lorenzo non risolve il problema derivante dalla mancata comunicazione dei piani al Governo, poiché, pur convenendosi con l'osservazione che i piani elaborati riguardassero il servizio di istituto dell'arma dei carabinieri come organo esecutivo primario di polizia militare è indubbio che l'eventuale difetto di competenza specifica del ministro dell'interno non generi automaticamente il potere nell'arma dei carabinieri di procedere in modo autonomo alla elaborazione di tale piano. In questo caso, infatti, l'autorizzazione, invece che al ministro dell'interno, deve essere richiesta o al ministro della difesa o al Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno il poterdovere di esercitare il controllo sulle attività di polizia militare che possano assumere un rilievo politico.

La Commissione, invero, non dubita, come precisato nella prima parte di questo Libro (29), che i piani in discussione siano da classificarsi piani rivolti alla tutela della sicurezza nazionale, e quindi riguardino l'attività dell'Arma come organo primario cui è devoluta tale tutela. Ciò perché, in effetti, tali piani prevedevano una situazione di emergenza speciale, in cui fossero posti in pericolo le stesse caserme dei carabinieri e dell'esercito, le prefetture, le stazioni radiotelevisive, i gangli vitali, insomma, della vita politica e amministrativa dello Stato, nonché le essenziali vie di comunicazione.

Basterebbe l'esplicito accenno che in tali piani si fa ad una eventuale enucleazione di elementi pericolosi o potenzialmente pericolosi, e in uno di essi (quello della divisione Pastrengo di Milano) all'occupazione di sedi di partito e di giornali — e cioè ad ipotesi che implicano l'incidenza in diritti costituzionalmente protetti — per delineare una previsione di impiego di militari e di mezzi che non rientrano certamente negli ordinari poteri e nella normale attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, ma sboccano, appunto, nelle misure straordinarie riferibili a provvedimenti del Governo, sulla base dell'articolo 77 della Costituzione.

(29) Vedi Libro quarto, capitolo XIII.

A riprova di ciò, infine, basterà richiamare l'espressione che si è colta, in modo unanime e costante, nelle dichiarazioni di tutti gli ufficiali dei carabinieri interrogati, i quali, nessuno escluso, hanno sempre sottolineato che, per la messa in esecuzione di tali piani, sarebbe dovuto intervenire in ogni caso l'ordine dell'autorità legittima, nei modi stabiliti dalla Costituzione.

Ma, caratterizzati i piani in tal senso, va fermamente ribadito il principio che la loro predisposizione per fronteggiare una situazione di emergenza speciale è inimmaginabile al di fuori della autorizzazione dell'organo politico competente, e cioè al di fuori di un corretto rapporto tra gli organi di polizia militare e il potere politico.

c) Il generale de Lorenzo ha sottolineato le voci autorevoli come quella del ministro dell'interno *pro tempore* onorevole Taviani, e quella del capo della polizia prefetto Vicari, che hanno ammesso la facoltà dell'arma dei carabinieri di studiare, e apprestare propri piani in materia di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Le affermazioni del ministro dell'interno e del capo della polizia non possono non essere partite dal presupposto essenziale e condizionante insito nella seguente proposizione: l'arma dei carabinieri ha completa autonomia tecnica riguardo al conseguimento dei compiti assegnatili. Questa proposizione enuncia esplicitamente i limiti di competenza e di autonomia. All'arma dei carabinieri non appartiene alcuna decisione in materia di ordine pubblico e di sicurezza nazionale. Essa si pone in azione in seguito a specifiche disposizioni del potere politico centrale — il ministro dell'interno — o periferico — il prefetto —: in sostanza è organo esecutivo, non deliberativo, degli obiettivi da conseguire.

Assegnato all'Arma un compito determinato, uno specifico obiettivo da raggiungere, appartiene esclusivamente all'Arma la elaborazione del piano per conseguirlo ed alla sua autonomia organizzativa, tecnica e di impiego di portarlo all'esecuzione. Perciò l'autonomia che appartiene all'Arma, di preparare i piani — organizzando a tal uopo le previsioni di impiego e ogni altra circostanza utile — ha per premessa l'assegnazione di un compito; essa si svolge nell'ambito del compito e dell'obiettivo assegnati.

Nell'assegnazione di un obiettivo e di un compito, sono già impliciti il giudizio e la pronuncia dell'organo competente del potere

politico ed il conseguente affidamento alla responsabilità dell'Arma della elaborazione, come organo esecutivo, del piano e del suo svolgimento.

Pertanto, le affermazioni del ministro dell'interno e del capo della polizia, inquadrare nel sistema, non smentiscono il dato politico che ogni piano di questa natura presuppone e per cui esso deve essere sottoposto necessariamente alla approvazione del potere politico.

d) Peraltro, dalla informativa del Ministero dell'interno in data 20 luglio 1970, risulta che in qualche parte d'Italia, nel 1963-1964, i prefetti avevano provveduto ad aggiornare i piani di tutela dell'ordine pubblico, per non essere colti di sorpresa da imprevisti sommovimenti pubblici, convocando i comandi territoriali dell'Arma, i quali parteciparono alle riunioni relative.

Ciò comprova che i piani in esame — in quanto trattavano la tutela dell'ordine pubblico nelle zone — dovevano essere portati a conoscenza e sottoposti alla approvazione degli organi prefettizi competenti.

Perciò, la Commissione tiene a riaffermare solennemente il principio della supremazia del potere politico sulle autorità militari e di polizia; riafferma l'esigenza che, in una ordinata Repubblica, tutti e ciascuno siano convinti e rispettosi di questo fondamento del nostro ordinamento democratico ed intende sottolineare positivamente il fatto che, nel corso delle deposizioni testimoniali in sede amministrativa, giudiziaria e parlamentare, tutti gli ufficiali dell'arma dei carabinieri hanno dimostrato la più completa consapevolezza del loro obbligo di lealtà verso la Costituzione e gli organi che legittimamente rappresentano la volontà popolare.

5) *Rilievi della Commissione: si tratta di piani definiti e conclusi e non di "studi" o di semplici "appunti".*

Con la seconda obiezione il generale de Lorenzo contesta ai tre elaborati la qualificazione di "piani" per ragioni di struttura e per motivi essenziali di forma, precipuamente perché essi non recano l'approvazione del comandante generale.

La Commissione respinge tale obiezione, anzitutto con una considerazione preliminare: se, anche in via rigorosamente formale,

non si potesse parlare di "piani" veri e propri, in ogni caso si tratterebbe di concrete previsioni di impiego dell'Arma, di concrete predisposizioni, di misure le quali sono previste negli elaborati, fuori dell'intesa con l'autorità politica competente.

Ciò che importa, per giudicare l'operato del generale de Lorenzo, è lo "accertamento dei fatti", degli "avvenimenti", non la loro definizione tecnica; importa conoscere, in sé e per sé, le iniziative prese, le predisposizioni adottate. Conosciamo il loro contenuto: gli elaborati registrano iniziative e predisposizioni tipiche di un piano straordinario, il quale investe diritti tutelati dalla Costituzione e scelte operative che impongono una decisione di carattere politico di esclusiva pertinenza del Governo.

Ciò non di meno, la Commissione, entrando nel merito della questione sollevata dal generale de Lorenzo, perviene alla conclusione che si tratta non di "un piano", ma di "tre piani" certamente completi, conclusi e tali che per la loro applicazione manca soltanto l'ordine di esecuzione.

La Commissione ha accertato che alla denominazione "Piano Solo" non corrisponde alcun documento unitario del comando generale; la denominazione è stata assunta nella relazione Lombardi per una più comoda e complessiva indicazione dei tre elaborati. La Commissione ha, altresì, accertato che la cosiddetta "sintesi" del colonnello Tuccari altro non è che una nota di trasmissione, contenente un riassunto illustrativo dei documenti inviati, per una rapida cognizione di essi da parte dell'ufficio destinatario.

Chiarito quanto sopra, si deve aggiungere che i tre elaborati costituiscono un piano generale, o nazionale che si voglia dire, solo in un senso: nel senso cioè della loro concreta genesi. La disposizione data perché venissero redatti è unica e personale del generale comandante dell'Arma; venne impartita nel rapporto da lui tenuto ai comandanti delle tre divisioni, alla presenza del vice comandante generale dell'Arma, generale Manes, e del capo di stato maggiore, generale Picchiotti. I tre piani potrebbero prendere la denominazione di piano generale o nazionale nel senso che, non solo la disposizione a procedervi, ma anche le direttive cui si informarono le loro strutture tecniche, sono quelle stesse in precedenza indicate dall'ufficio operazioni del comando generale e cioè dal colonnello Tuccari, attraverso la cosiddetta "traccia comune" consegnata ai tre capi di

stato maggiore divisionali perché su di essa elaborassero i piani divisionali. Piano generale o nazionale ancor nel senso che quelle disposizioni, quelle direttive, le misure e le predisposizioni considerate nei tre piani coprono l'intero territorio della nazione, perché appunto vi hanno provveduto tutte e tre le divisioni, nella cui giurisdizione si divide l'intero territorio nazionale.

Ma non altrettanto può dirsi nell'ordine strettamente tecnico, poiché sotto questo aspetto si deve parlare di tre piani divisionali, ognuno dei quali ha la sua autonomia formale e sostanziale.

Un piano nazionale nel senso tecnico della parola, e cioè di un documento stilato dal comando generale — di cui i tre elaborati divisionali costituirebbero o il presupposto informativo (« appunti », secondo il generale de Lorenzo) o la successiva articolazione — non esiste.

Non si è rinvenuto nelle casseforti del comando generale e nell'archivio dell'Arma; nessuno ne hai mai parlato o inteso parlare. Né i tre elaborati si possono considerare, in senso tecnico, parti o applicazione periferica e successiva di un piano centrale.

I piani sono divisionali, anzitutto per la loro caratteristica difensiva; sicché possono eseguirsi senza che la messa in esecuzione di uno debba necessariamente implicare la messa in esecuzione dell'altro. Infatti, una situazione di emergenza poteva ben nascere in una parte del territorio nazionale, senza collaterali riflessi in altre parti. È caratteristica dei piani difensivi la loro localizzazione. Non esistono piani difensivi nazionali. La stessa circolare Vicari non costituisce un "piano", bensì un insieme di direttive sulla cui base vanno a strutturarsi i piani particolari locali.

È dunque chiaro che i tre elaborati costituiscono piani divisionali, autonomi per ognuna delle tre divisioni, che trovano, nell'ambito territoriale sottoposto alla giurisdizione delle singole divisioni, non soltanto la loro giustificazione di merito (previsioni di aree vitali, giudizio sul loro grado di importanza, *intuitu loci*, formulazione dei tempi di emergenza in riferimento alla struttura sociale della popolazione di quei luoghi, predisposizioni difensive, loro ordine graduale), ma anche la giustificazione formale.

Considerati in questa loro reale dimensione formale e tecnica — sia pure realizzata per disposizione del comandante generale dell'Arma — i piani risultano definiti in ogni loro parte, articolati nelle ipotesi e nelle fasi successive di intervento, studiati nei particolari

di impiego e persino nelle manovre operative; e come tali imponevano un doveroso comportamento da parte del comandante generale, che li ha disposti, nei confronti del pubblico potere politico.

La perplessità sulla loro idoneità al conseguimento dell'obiettivo che si proponevano (la difesa della sicurezza nazionale, affidata alle sole forze dell'Arma) riguarda il giudizio sulla efficienza dei piani e non inficia il carattere di completezza del documento.

La circostanza, sottolineata dal generale Lombardi, che i comandanti delle tre divisioni corrisposero alle disposizioni del generale de Lorenzo con varietà di comportamento (a Milano con maggiore impegno, a Roma con minore, a Napoli con una pedissequa conformità alla traccia Tuccari) si spiega con la maggiore o minore disponibilità di potere critico da parte dei redattori, ma non incide sul carattere operativo dei piani.

Una ulteriore conferma che si tratta di "piani definiti" e potenzialmente esecutivi, viene dal fatto che, almeno presso una divisione — la Pastrengo di Milano — il piano elaborato dal tenente colonnello Mingarelli diede luogo ad una riunione plenaria, alla quale parteciparono i generali di brigata ed i comandanti delle legioni di tutta l'Italia settentrionale.

La partecipazione così larga ed indiscriminata alla riunione — nella quale si trattò del piano di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale — chiarisce, anzitutto, *ipsis verbis*, che il piano non aveva alcuna caratteristica di clandestinità nell'ambito dell'Arma.

Nella riunione indetta dal generale Markert non venne posta in essere alcuna discriminazione tra gli amici ed i fidi, da una parte, gli avversari e gli infidi, dall'altra; tale distinzione sarebbe stata rigorosamente praticata, se fosse serpeggiato il più lontano sospetto della illegittimità dei fini perseguiti o la più lontana coscienza dell'illegittimità delle predisposizioni considerate nei piani.

In tali riunioni vennero impartite le disposizioni realizzative del piano divisionale, di cui vennero chiariti gli elementi strutturali, perché tutti i vari comandanti ne prendessero conoscenza in riferimento agli adempimenti di propria competenza ed a tali criteri informassero i piani delle singole legioni, per la difesa delle città capoluogo di regione, come Genova, Torino, Milano, ecc.

Il piano divisionale ha avuto, perciò, ulteriori sviluppi ed ha dettato norme ai piani provinciali, dei quali alla Commissione consta

qualche specifica compilazione, come per la città di Torino (generale Ciravegna), per la città di Genova (generale Palumbo) e forse per la città di Milano (generale Aurigo) (30): fatti, questi, che confermano il carattere concreto del piano, la sua potenzialità operativa, essendosi già realizzato in piani particolari.

6) *Ulteriori elementi di illegittimità dei piani.*

a) Definita l'individualità strutturale dei tre elaborati, sia come documenti formali, sia per il contenuto di ognuno di essi — pur tenendo fermo che essi risposero ad una disposizione data dal comandante generale e realizzarono direttive impartite dal comando generale —, precisato il giudizio sulla loro natura di piani, definiti, conclusi, operativi, la Commissione parlamentare insiste nell'affermazione di principio che, anche se si fosse trattato di studi o di piani, mancanti, per essere tali, di un qualsiasi elemento formale, ciò nondimeno per la stessa fase di studio, dato il carattere delle iniziative e delle predisposizioni, sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità politica competente, o, comunque, la comunicazione ad essa della loro elaborazione.

b) Va precisato che, prescindendo dalle singole previsioni di impiego e dalle singole predisposizioni, i piani operano una doppia scelta, il cui contenuto è essenzialmente politico, e non soltanto tecnico, e perciò la loro compilazione esorbita dalla competenza sia dei comandi divisionali dell'Arma, sia del comando generale.

La prima scelta riguarda la graduazione delle aree vitali, in aree di primo, di secondo e di terzo grado; di essa viene prevista l'imme-

(30) Si è detto « forse » perché il generale Aurigo, in qualche dichiarazione, come si è chiarito nel Libro terzo, titolo VI, ha affermato di avere redatto il piano della regione e della città di Milano in conformità alle disposizioni ricevute; in altre ha detto di non aver considerato nemmeno la possibilità che un tale piano si realizzasse, di aver tralasciato quindi qualsiasi iniziativa in merito ad essa. Come è noto, il generale Aurigo non ha potuto essere ascoltato ai fini di un definitivo chiarimento della circostanza essendo mancato ai vivi prima che la Commissione parlamentare si costituisse.

diata occupazione in caso di emergenza speciale, sia pure — come è certo — a scopo difensivo. Una tale graduazione, per gli effetti politici che implica, non può essere concepita esclusivamente a livelli tecnici, vi deve intervenire il consenso o, per lo meno, la preventiva conoscenza da parte del potere politico. L'occupazione, sia pure difensiva, della prefettura, non può venire considerata in un "piano" senza che preventivamente il ministro dell'interno ne approvi od apprezzi la previsione, per l'evidente interesse politico che vi è implicito; lo stesso è da dirsi per tutte le altre previsioni che riguardano l'occupazione di sedi di partito o di giornali, o dei gangli vitali politici e amministrativi dello Stato.

Ognuna di queste scelte è frutto, infatti, di considerazioni complesse; deve tener presenti eventuali conflitti di potere, urti sensibili, emozioni profonde, riflessi imprevedibili, impressioni più o meno legittime, più o meno fondate, ma in ogni caso pericolose; richiede il più alto senso dell'opportunità. Perciò essa deve essere rimessa alla esclusiva valutazione del potere politico, che è l'unico responsabile dinanzi al Parlamento.

c) La seconda scelta è anch'essa estremamente delicata; riguarda la previsione che all'occupazione difensiva di tali aree vitali provvedano le sole forze dell'Arma. Una tale scelta, che può essere tecnicamente apprezzabile in determinate contingenze, implica una selezione di compiti e di forze, la quale appartiene ad un giudizio rigorosamente politico, cui deve necessariamente corrispondere la potestà dispositiva dell'organo politicamente responsabile.

Né ha importanza sottolineare che i piani non sono esecutivi, in quanto subordinati, per la loro attuazione, all'ordine legittimo. Basterà considerare che le previsioni di un piano, riferite ad un grave turbamento di carattere politico che comprometta o l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, già costituiscono un delicatissimo fatto politico, in quanto uno studio, contenendo previsioni, già impegna, almeno potenzialmente, un tipo di intervento militare, in cui l'urto avviene tra forze dello Stato — come organizzazione giuridica e come pubblico potere — e settori più o meno vasti del popolo.

Perciò i piani, in questa materia, trascendono gli aspetti tecnici, poiché essi sono sempre subordinati alla suprema ragione politica; pertanto la loro compilazione deve avvenire dietro autorizzazione dell'organo competente del potere politico.

CAPITOLO QUARTO

LE LISTE DEGLI ENUCLEANDI

1) *Le questioni.*

La Commissione parlamentare ha acquisito sul tema della formazione e distribuzione delle liste degli enucleandi tutti i particolari accessibili; conosce tutte le fasi di elaborazione di dette liste, i tempi, il modo della loro distribuzione da parte del servizio informazioni forze armate (S.I.F.A.R.) ai comandi delle tre divisioni dei carabinieri ed ai comandi di legione (31).

I quesiti che si pongono in rapporto a tale accadimento sono i seguenti:

a) se si è trattato di liste a contenuto politico (liste di proscrizione);

b) se si è trattato di una semplice operazione di aggiornamento o se sono state date direttive ed adottate predisposizioni per il passaggio alle misure esecutive e cioè all'eventuale fermo, arresto e trasporto extra-continentale delle persone indicate nelle liste;

c) a qual titolo il comando generale dei carabinieri cooperò alla distribuzione delle liste ed avrebbe partecipato alle conclusive operazioni del fermo e del trasporto degli enucleandi;

d) se l'operazione chiamata "enucleazione" costituisse una fase dei piani elaborati dalle tre divisioni o, invece, una iniziativa autonoma;

e) se, determinato il fatto, dopo le risposte ai predetti quesiti, esso debba considerarsi in contrasto o no con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, e con le norme inviolabili della Costituzione a tutela della libertà dei cittadini ed in tal caso in quali organi o persone debbano individuarsi i responsabili.

(31) La presente relazione ne riferisce ampiamente nel voluminoso titolo VII del Libro terzo e nel XVI capitolo del titolo I del presente Libro (parte prima).

2) *Contenuto delle liste.*

a) Nella prima parte del presente Libro si è ampiamente motivata la convinzione della Commissione parlamentare in ordine:

— alle rubriche dalle quali sono state estratte le liste;

— al numero delle persone comprese nelle liste in partenza dal comando del servizio informazioni;

— ai limiti di evoluzione quantitativa che detto numero poté subire, attraverso le operazioni di aggiornamento.

È stato accertato:

— che le liste in partenza dal S.I.F.A.R. furono estratte dalla rubrica "E", riferita a persone indiziate di spionaggio o come sabotatori, terroristi, partecipanti ad apparati paramilitari specializzati in azioni di guerriglia, frequentatori di scuole all'estero, e di persone potenzialmente pericolose;

— che altre due rubriche concorsero alla formazione delle liste e cioè la rubrica "M" e la rubrica "P.P." che comprendevano elenchi di transizione o vecchi e inerti elenchi, di tempi remoti, di persone potenzialmente pericolose dei quali le parti ancora attuali erano state riprodotte nella rubrica "E".

La Commissione ha, inoltre, accertato che il numero complessivo delle persone indicate nelle liste partite dal S.I.F.A.R. è di 731. Questo numero nel suo complesso non ha subito variazione alcuna. Vi sono stati dei trasferimenti di alcuni nominativi da una divisione ad un'altra e qualche possibile variazione quantitativa successiva, il cui numero fu complessivamente di dieci, quindici nomi.

È stato, infine, accertato che i nomi iscritti in tali liste appartenevano a elementi che non erano stati rubricati per il loro credo politico, per l'appartenenza a questo o a quel partito bensì perché pericolosi (sabotatori, eversori, ecc.) o sospetti di spionaggio; che l'indicazione data da qualche teste, secondo cui si sarebbe trattato di « estremisti », era frutto di una semplice valutazione soggettiva del teste, ed andava intesa nel senso di eversori, di sabotatori, di terroristi, di futuri animosi guerriglieri, perché di solito essi vengono reclutati tra gli estremisti ed insolitamente tra i moderati.

È stato, altresì, accertato che la specificazione di alcuni ufficiali, in dichiarazioni rese o al generale Manes o al generale Lombardi, secondo la quale le persone iscritte appartenevano quasi tutte al par-

tito comunista italiano, costituiva una interpretazione dei deponenti, i quali vi si erano indotti non in base ad una constatazione, ma ad un giudizio per il quale « gli estremisti » per la più parte, sarebbero a loro volta, iscritti al partito comunista italiano.

Comunque, l'unica causa efficiente produttiva della iscrizione da parte del servizio informazioni di determinati soggetti nelle rubriche, e quindi nelle liste, era stata non già la ragion politica, ma lo specifico indizio, la segreta informazione del S.I.F.A.R. che si trattava di persone dedite allo spionaggio, al terrorismo e al sabotaggio, e perciò si presentavano, con netta evidenza, come potenzialmente pericolose.

L'ampia dimostrazione data a suo luogo ci obbliga, anche per questo argomento, ad un rinvio al capitolo XV, prima parte, di questo Libro, che tratta ed esaurisce il tema.

3) *Oggetto ed estensione del giudizio di illegittimità.*

a) Se si dovesse giudicare l'operazione della compilazione e distribuzione delle liste sulla base del numero e della qualità delle persone ivi indicate, essa andrebbe esente da censura, rientrando nei compiti propri del servizio informazioni, organo responsabile della sicurezza nazionale.

La Commissione, però, muove un rilievo: avendo nel corso dell'inchiesta appreso che le liste distribuite erano stantie di almeno un decennio *et ultra* e che vi erano menzionate persone da molti anni decedute o persone che avevano raggiunto età veneranda o persone delle quali non si poteva più affermare una pericolosità attuale, si deve lamentare che per un tempo così eccessivamente lungo le rubriche siano potute rimanere inerti, non aggiornate; circostanza, questa, di notevole gravità, ancor più se si raffronta con il superattivismo, ormai indubitabile, dimostrato dal S.I.F.A.R. nello stesso periodo di tempo, e cioè con la deprecabile moltiplicazione dei fascicoli aventi per oggetto non la sicurezza nazionale, bensì il controllo politico, la ricerca di notizie di carattere intimo e personale dei soggetti, vale a dire una specie di spionaggio politico, secondo le risultanze dell'inchiesta Beolchini.

b) Certamente, il giudizio di illegittimità non si può fermare alla constatazione del numero delle persone elencate nelle liste ed alla loro qualità sociale; esso deve procedere oltre; deve identificare la

funzione che ebbe la compilazione e la distribuzione di dette liste e la sua eventuale connessione con il "Piano Solo": ciò al fine di stabilire se nel giugno-luglio 1964 siano state adottate predisposizioni che, investendo la fase esecutiva, davano luogo ad iniziative in contrasto con la Costituzione e con le disposizioni e gli ordinamenti vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.

4) *Aggiornamento delle liste o predisposizioni per la enucleazione ?*

L'inchiesta ha accertato che la compilazione e distribuzione delle liste è avvenuta in due momenti: nell'aprile del 1964 e nel giugno dello stesso anno; mai prima di allora, né dopo di allora.

a) Trattando l'argomento delle liste si è sottolineata una circostanza che la Commissione considera di particolare importanza: le liste distribuite nel giugno-luglio 1964 sono le stesse distribuite nell'aprile del 1964; alcune risultarono addirittura copie fotostatiche. Ne scaturisce una ovvia domanda: perché mai, a distanza di tre mesi, si è ripetuta la compilazione e distribuzione di tali liste ?

Le risposte date dal generale Allavena e dal tenente colonnello Bianchi — riscontrate dai generali de Lorenzo e Picchiotti — non convincono la Commissione parlamentare, non già nel senso che esse non corrispondano alla verità, ma nel senso che non comprendono tutta la verità.

Dagli organi del S.I.F.A.R., dal comando generale dell'arma dei carabinieri e dal capo di stato maggiore dell'Arma si è detto che i motivi della prima e della seconda distribuzione vanno ricercati nella esigenza di procedere all'aggiornamento delle rubriche, da tempo inerti, esigenza che, finalmente, dietro le frequenti ed in ultimo assillanti sollecitazioni del tenente colonnello Bianchi del servizio informazioni, era stata appagata con una disposizione data dal generale Viggiani, capo del servizio, ed eseguita dal generale Allavena, capo dell'ufficio "D". L'operazione si sarebbe dovuta concludere con la distribuzione delle liste, alla quale, nell'aprile del 1964, procedettero i capi dei centri C.S. di Milano, di Roma e di Napoli, che consegnarono ai comandanti delle tre divisioni i plichi di loro pertinenza, regolarmente chiusi.

La Commissione parlamentare ha potuto stabilire che la consegna effettuata dai capi dei centri di C.S. ai comandanti delle tre divisioni

procedette senza alcuna direttiva esplicita da parte del capo del S.I.F.A.R., né da alcuno è stato affermato che una direttiva fosse contenuta all'interno del plico. Si sa, invece, che i tre comandanti — tutti e tre, nessuno escluso — riposero le liste nelle loro casseforti, senza dare ad esse un pur minimo sviluppo. Se il mandato fosse stato di semplice aggiornamento, sarebbe affiorata l'istruzione relativa, scritta od orale; e sarebbe davvero inspiegabile, anzi doppiamente censurabile, il comportamento, non di uno, ma di tutti e tre i comandanti delle divisioni, i quali non avrebbero domandato spiegazioni su quei plichi, pur così segreti, e perciò importanti, né per ben tre mesi si sarebbero minimamente mossi per dare seguito alle richieste di aggiornamento.

Ma è da notare che nemmeno i capi di stato maggiore delle tre divisioni vennero mai messi al corrente di tali consegne; essi videro il plico, lo videro riporre in cassaforte, ma nessun colloquio si svolse tra i comandanti ed i loro capi di stato maggiore. Ciò comprova che vi era ben poco da fare immediatamente e che le istruzioni, quanto all'oggetto del plico ed all'uso eventuale di esso, erano già conosciute dai tre comandanti, per informazioni dirette.

b) Non è difficile alla Commissione rinvenire il punto di connessione tra la distribuzione delle liste dei primissimi di aprile del 1964 ed il rapporto tenutosi il 25 marzo presso il comando generale.

Nel precedente capitolo si è chiarito che in quella riunione si trattò della esigenza di rivedere i piani di difesa, non solo dell'ordine pubblico, ma soprattutto della sicurezza nazionale, e venne consigliato, o disposto, e comunque deciso che le singole divisioni formularono i piani difensivi in previsione di eventuali straordinarie emergenze.

Il generale Lombardi nella sua deposizione ha assicurato che nei piani elaborati dalle tre divisioni, tra le operazioni da compiersi, in determinati casi di emergenza, era prevista anche la enucleazione dei soggetti pericolosi per l'integrità delle caserme, degli uffici di maggiore interesse e dei centri sociali di comunicazione (e cioè i sabotatori, i guerriglieri, i terroristi, ecc.).

Peraltro, tutti i piani di difesa della sicurezza nazionale prevedono tale operazione. E poiché i piani divisionali si ispirano ai piani di emergenza speciale, promossi dalla circolare Vicari (piani che prevedono, in determinate evenienze che ne impongono la necessità, la enucleazione di tali categorie di persone), ne consegue che anche i

piani divisionali in esame facevano evidentemente menzione dell'enucleazione.

L'invio delle liste attraverso i C.S. pose i comandanti in condizione di averne già la disponibilità, di sapere quali persone per il S.I.F.A.R. risultavano suscettibili di essere destinatarie delle misure di enucleazione.

Senonché, tre mesi dopo, nel giugno 1964, venne disposto dal S.I.F.A.R. un secondo invio delle medesime liste, senza variazione o alterazione di sorta.

Gli ufficiali del S.I.F.A.R. — confortati da analoghe affermazioni del generale de Lorenzo e del generale Picchiotti — assumono che tale seconda distribuzione di liste, eseguita attraverso il comando generale, sarebbe avvenuta perché l'operazione di aggiornamento, sollecitata sin dall'aprile, non aveva avuto alcun seguito da parte dei generali comandanti delle divisioni; le liste erano rimaste in stato di inerzia presso i comandi di divisione, non si sarebbero poste in movimento verso le legioni, e perciò le rubriche erano rimaste ancora una volta congelate, per le mancate prestazioni dell'Arma, organo esecutivo del S.I.F.A.R. Per tale motivo questa volta si sarebbe ricorso direttamente al comando generale, affinché le divisioni — sollecitate dal comando generale — rispondessero prontamente, fedelmente e diligentemente alle richieste del S.I.F.A.R.

La Commissione parlamentare non accetta tale versione, anzi ritiene che le liste furono compilate e distribuite non per una esigenza burocratica dell'ufficio di mettere il servizio al corrente, di normalizzarlo, di revisionare e aggiornare le rubriche, ma per il delinearsi di uno specifico prossimo uso che il servizio prevedeva di doverne fare.

Non si tratta di una supposizione. La Commissione non ha ritenuto lecito, in alcuno dei suoi giudizi, di colmare con intuizioni — anche se felici — della fantasia, il vuoto della prova, essendo evidente che le deduzioni o le intuizioni, sostenute soltanto dal cosiddetto potere critico (o più semplicemente dal potere fantastico), pur essendo fonti legittime di opinione, non lo sono certamente del giudizio, che si pronunzia non in nome personale dell'opinante, ma della collettività. Che non si tratti di intuizione è ribadito dalle circostanze seguenti.

Se vero fosse che la seconda distribuzione venne fatta per sollecitare un aggiornamento che tardava ad iniziarsi, noi avremmo dovuto avere gli atti, o riscontrare nelle testimonianze, *medio tempore*, un rilievo, almeno una sollecitazione. Orbene: dall'aprile al giugno non

consta che sia stata espressa una lagnanza del S.I.F.A.R., né svolta una semplice sollecitazione, vuoi presso i comandi di divisione, vuoi presso il comando generale.

Se il motivo della seconda distribuzione fosse stato l'inerzia delle divisioni, sarebbe bastato che, in una delle sue frequenti visite, il generale Viggiani avesse segnalato la inadempienza al comandante generale perché da questi partisse l'energica disposizione ai comandanti delle tre divisioni, generali Markert, Cento e Celi, di assolvere e fare assolvere un servizio che era di istituto, essendo l'Arma l'organo esecutivo del servizio di sicurezza. Anzi, considerato l'estremo rigore, l'impronta di comando del generale de Lorenzo, estremamente diligente e puntuale sotto l'aspetto della organizzazione ed anche della disciplina, una segnalazione dell'inesplicabile ritardo in materia tanto delicata avrebbe formato oggetto di contestazione da parte del comandante generale alle tre divisioni.

Ciò non è avvenuto.

c) Ma vi è di più.

Se si fosse trattato soltanto di aggiornamento di quelle liste già distribuite, perché distribuirle ancora una volta? Le liste non si trovavano presso il comando di divisione? Perché inviarle nuovamente?

Il rinnovo della distribuzione ha un solo presupposto credibile: se si ritenne necessaria una nuova distribuzione, ciò vuol dire che si dovette anche ritenere che le liste consegnate nell'aprile alle tre divisioni potevano non essere più in possesso dei comandi di divisione perché probabilmente eliminate, distrutte, non avendo avuto più, dopo l'aprile, rilevanza di utilità.

Ciò costituisce la prova che la distribuzione delle liste non seguì ad una direttiva di carattere generale organizzativo del servizio, ma ubbidì a motivi occasionali, che vanno ricercati nella situazione del momento, superato il quale — nelle sue difficoltà o nella sua pericolosità — l'operazione non aveva più ragione di essere; e perciò quei documenti (liste di sospetti di spionaggio, eversori, ecc.) potevano venire distrutti trattandosi di documenti segretissimi.

Le liste poste in seconda distribuzione, dunque, per essere testualmente identiche alle prime, presuppongono la mancanza di disponibilità quanto meno eventuale delle liste consegnate due mesi prima; perciò non si poteva trattare di generico aggiornamento, ma di esi-

genza di averle pronte per eventuali misure che si fossero dovute adottare in corrispondenza ad una emergenza speciale della sicurezza nazionale.

5) *Le predisposizioni per il trasporto degli enucleandi.*

Circostanze certamente caratterizzanti la compilazione e la distribuzione delle liste sono una serie di predisposizioni, alcune facenti capo al comandante generale dell'Arma *pro tempore* generale de Lorenzo, altre rispettivamente ad ufficiali dei centri divisionali.

a) Nel capitolo IV, titolo VII del precedente Libro, trattando l'argomento delle liste degli enucleandi, si sono esposte le risultanze dell'inchiesta in ordine ai temi della predisposizione di mezzi di trasporto navali e aerei nonché della designazione definitiva dei luoghi dove si sarebbero dovuti concentrare gli enucleandi.

La Commissione parlamentare ha potuto ribadire quanto già era stato accertato dalla Commissione Lombardi.

È pacifico, per ammissione dello stesso generale de Lorenzo, che egli, nella primavera del 1964, ritenne di dover mettere a punto il problema logistico per il trasporto eventuale degli enucleandi.

Il generale de Lorenzo ha affermato che a tale compito si ritenne obbligato per un verso come organo esecutivo del S.I.F.A.R., e per altro verso come organo di polizia militare nel quadro dell'esecuzione delle predisposizioni contemplate nella circolare Vicari riguardanti i piani di emergenza speciale.

Con ciò il generale de Lorenzo ha inteso precisare essere dovere del suo comando non lasciare scoperta, sul piano organizzativo, l'area delle eventuali, necessarie predisposizioni in esecuzione della circolare Vicari, per il caso che si fosse verificata una emergenza speciale.

Perciò egli avrebbe considerato il problema da un punto di vista generale e non per l'assillo di circostanze particolari immediate.

Il generale de Lorenzo ha aggiunto di avere informato il suo superiore gerarchico, e cioè il capo di stato maggiore della difesa generale Aldo Rossi, dell'esigenza di pianificare l'attuazione di tali predisposizioni per ciò che concerneva il trasporto degli eventuali enucleandi o con mezzi aerei o con mezzi navali, in luoghi opportuni dal punto di vista della sicurezza nazionale.

Dal generale Rossi, sempre a dire del generale de Lorenzo, egli venne esplicitamente autorizzato a compiere alcuni passi di carattere informativo con i capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina circa l'approntamento dei mezzi per il trasporto degli enucleandi e per il loro concentramento in località prescelte.

Il generale de Lorenzo ha aggiunto di aver svolto effettivamente tali passi presso il capo di stato maggiore della marina ammiraglio Giuriati e presso il capo di stato maggiore dell'aeronautica generale Remondino e di aver conseguentemente ragguagliato il capo di stato maggiore della difesa sull'esito dei colloqui, dandogli anche informazioni di dettaglio, riscontrate su una cartina geografica che indicava gli aeroporti e i porti di eventuale concentramento degli enucleandi.

Il generale de Lorenzo specificò che i due capi di stato maggiore non gli avevano sollevato difficoltà circa la disponibilità dei relativi mezzi di trasporto; aggiunse, tuttavia, che i medesimi capi di stato maggiore avevano tenuto a precisare che un ordine in proposito sarebbe dovuto sempre provenire in forma legittima dall'autorità competente e cioè dal capo di stato maggiore della difesa: il che, concluse il generale de Lorenzo, per altro era ovvio.

b) La Commissione deve constatare che dalle dichiarazioni rese tanto dal capo di stato maggiore della difesa generale Aldo Rossi, quanto dai capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina, se pur risulta confermato, in linea di massima, quanto il generale de Lorenzo ha esposto alla Commissione parlamentare, a conferma di quanto aveva già dichiarato alla Commissione Lombardi, sono tuttavia affiorate, nei particolari, delle divergenze talvolta notevoli. Infatti:

aa) il generale Remondino ha confermato la versione data dal generale de Lorenzo, integrandola in un punto con la precisazione che la richiesta di informazioni del generale de Lorenzo si era estesa anche all'efficienza del servizio di telecomunicazioni dell'aeronautica. Al riguardo egli aveva dichiarato che ne era orgoglioso, ma che tale servizio era destinato alle esclusive esigenze dell'aeronautica stessa;

bb) l'ammiraglio Giuriati, invece, si è distaccato notevolmente dalla versione del generale de Lorenzo, rimanendo fermo, sia dinanzi alla Commissione Lombardi sia dinanzi alla Commissione parlamentare — persino in sede di confronto col generale de Lorenzo — nell'affermare che nel colloquio con questo non venne trattato il tema del trasporto degli enucleandi, bensì la possibilità per i carabinieri di

usufruire, in caso di emergenza, dei servizi di telecomunicazioni della marina militare;

cc) il generale Aldo Rossi, pur confermando, in linea di massima, quanto deposto dal generale de Lorenzo, ha dichiarato di avere ricordi molto vaghi al riguardo. Non ricordava affatto di aver avuto in visione una cartina geografica con l'indicazione delle località per il concentramento degli enucleandi, anche se, in definitiva, ha dichiarato di non potere ciò escludere; così come non ricordava se, successivamente ai colloqui del generale de Lorenzo con i due capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina, questi ultimi gli avessero oralmente o per telefono riepilogato il contenuto dei passi informativi, svolti a suo nome, dal generale de Lorenzo.

c) La Commissione è del parere che la ricostruzione di questo episodio, nel suo svolgimento materiale, va fatta secondo le dichiarazioni rese dal generale de Lorenzo.

E ciò per un duplice motivo: primo, perché il generale de Lorenzo non avrebbe avuto interesse alcuno a riferire circostanze che in ogni caso implicavano sue responsabilità, per lo meno eventuali; secondo, perché la sua dichiarazione ha un riscontro completo ed esauriente nelle dichiarazioni del generale Remondino.

D'altra parte il generale de Lorenzo ha ricordato con dovizia di particolari l'episodio; ed ha precisato persino che l'ammiraglio Giuriati, entrando nel merito della scelta delle località per il concentramento degli enucleandi, aveva messo in evidenza la inopportunità della scelta del porto di La Spezia, ed aveva parlato del porto di Gaeta.

Come interpretare, allora, la versione contrastante recisamente sostenuta dall'ammiraglio Giuriati? Il passo svolto dal generale de Lorenzo certamente non andò al di là della semplice informazione sulla possibilità tecnica dell'approntamento dei mezzi di trasporto da parte dell'aeronautica e della marina. Né il capo di stato maggiore dell'aeronautica, né il capo di stato maggiore della marina contrassero un qualsiasi impegno poiché, come è pacifico ed abbiamo già rilevato, un impegno di tal genere non poteva essere contratto con il comandante generale dell'Arma, ma poteva discendere soltanto da un ordine dell'autorità competente, e cioè dal capo di stato maggiore della difesa. Forse la considerazione di tale circostanza, tanto ovvia sul piano giuridico da assumere un perentorio significato sul piano psicologico, può avere indotto l'ammiraglio Giuriati a trascurare del tutto la richiesta di informazione rivoltagli, per questo particolare aspetto, dal ge-

nerale de Lorenzo. Ed appare, perciò, possibile che vi abbia prestato scarsa attenzione. Senza contare, poi, che una diversa spiegazione del manchevole ricordo dell'ammiraglio Giuriati può essere rinvenuta nel considerevole lasso di tempo trascorso dal colloquio.

Deve aggiungersi che l'attività dell'Arma nella predisposizione delle misure esecutive del piano di emergenza non si è esaurita al livello del comando generale, ma si è esplicitata anche al livello divisionale.

6) *Aggiornamento occasionale o strumentale? Liste e piani.*

a) Tornando al tema dell'aggiornamento delle liste, la Commissione sottolinea che in sé e per sé tale operazione non ha alcunché di illegittimo. Ma l'aggiornamento fu una operazione strumentale che serviva alla attualizzazione delle liste, sì che esse potessero servire come uno strumento valido ed operante nel momento della insorta necessità.

Si chiarisce così perché l'operazione di ritorno delle liste aggiornate — che si sarebbe potuta e dovuta verificare rapidamente — avvenne invece lentamente nel tempo. Infatti l'obiettivo principale cadde; rimase come lavoro di *routine* l'aggiornamento presso ogni legione, presso ogni gruppo.

Lo stesso colonnello Mingarelli ha dichiarato che egli distrusse le liste il cui possesso, oltre agli adempimenti connessi, non sarebbe stato giustificato e comunque sarebbe stato pericoloso per la sicurezza nazionale; solo che la distruzione è riferibile alla circostanza della superata esigenza, dei non manifestati suoi pericoli, dell'anacronismo delle sue predisposizioni. Il che convalida, ancora una volta, la mancanza di alcun nesso tra le liste e il preteso disegno eversivo; ma dimostra che se l'operazione delle liste non procede da alcun disegno illecito, tuttavia non appartiene nemmeno ad una direttiva organizzativa del servizio, ma proviene da una esigenza concreta di coprire i piani difensivi divisionali, premunirsi di una parte essenziale nell'urto con il « nemico potenziale » o « l'avversario potenziale » e cioè « i guerriglieri, i sabotatori, i terroristi, gli eversori » di cui, in questi casi, è certamente autorizzata la momentanea enucleazione.

Tuttavia, pur essendo tale operazione necessaria, oltre che legittima, deve essere caratterizzata dal rispetto di forme essenziali.

b) L'aggiornamento era una operazione necessaria per rendere attuali le liste e venne certamente richiesto, ma la Commissione ritiene

che tale aggiornamento non fu fine a se stesso. Proceduto all'aggiornamento, gli organi competenti non esaurirono il loro compito trasmettendo le risultanze al S.I.F.A.R.; essi mantennero le liste per il caso disgraziato ed eventuale della insorgenza del pericolo contro la sicurezza nazionale e cioè della emergenza straordinaria. Non, dunque, sul contenuto delle liste, non sulla loro compilazione e distribuzione si può rinvenire una illegittimità, non nel fatto che l'Arma esegua l'aggiornamento o predisponga le misure attuative della enucleazione; la illegittimità sta in un altro punto e cioè nell'aver proceduto a tali operazioni, che implicano risoluzioni di carattere politico di tale delicatezza che la opportunità assume valore di legittimità, senza averne investito del giudizio, e nemmeno della conoscenza, gli organi dello Stato competenti, vale a dire il potere esecutivo.

Questo particolare straripamento del capo del S.I.F.A.R., di intesa con il comandante generale dell'Arma, ha avuto un riverbero nella informazione data al capo di stato maggiore della difesa costituente l'organo gerarchicamente superiore a cui è demandata la responsabilità della sicurezza, oltreché esterna anche interna. Ma i riferimenti forniti dal generale de Lorenzo sulla forma e sul contenuto di questa informazione sono stati vaghi; la stessa informazione sembra addirittura inesistente, da parte del generale Viggiani; e quest'ultimo aveva ancor più del primo l'obbligo di riferire puntualmente, essendo il servizio informazioni alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa, il quale, a sua volta, doveva informare della circostanza il ministro della difesa, poiché predisposizioni così delicate implicano decisioni politiche per le ripercussioni che la sola predisposizione in sé e per sé può avere e la cui valutazione appartiene esclusivamente al Governo.

L'aver distribuito le liste presso le singole divisioni, costituisce già una predisposizione operativa; l'aver esaminato in qualche caso, come è avvenuto nella riunione presso il comando della divisione di Milano, anche il modo di conseguire i risultati pratici della enucleazione, l'aver posto allo studio il luogo di primo concentramento e il luogo di concentramento definitivo, l'aver svolto i passi, sia pure di carattere informativo e sia pure con la debita autorizzazione del capo di stato maggiore della difesa, con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, tutto ciò costituisce predisposizioni di carattere esecutivo; è chiaro, beninteso, che non siamo nemmeno all'inizio della esecuzione; perciò si parla di predisposizione. Ma la predisposizione, dal punto di vista politico, costituisce una iniziativa che non

può promuoversi e svolgersi al di fuori della conoscenza e dell'approvazione da parte dell'organo politicamente responsabile: cioè o il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio, che ne rispondono dinanzi al Parlamento.

CAPITOLO QUINTO

IL QUADRO POLITICO

Nella primavera-estate 1964 la situazione era di indubbia gravità. La formula di centro-sinistra da una parte era contestata anche da gruppi interni a partiti di Governo, dall'altra subiva l'attacco e il logoramento delle opposizioni.

In tale contesto alcuni importanti ambienti economici premevano per un mutamento di indirizzo politico da attuarsi o con un nuovo Governo orientato a destra o con un Governo di centro-sinistra, il cui programma risultasse svuotato del suo contenuto innovatore.

a) In conclusione, dunque, la tensione politica aveva straripato oltre gli argini normali, raggiungendo i "limiti di guardia" ed era ben possibile che qualcuno potesse pensare ad un imminente travolgimento della formula appena varata. Il quadro viene completato dalla constatazione obiettiva dell'accentuarsi, nei confronti dell'area del centro-sinistra, della pressione propagandistica e delle contestazioni di illegittimità da parte delle ali estreme dello schieramento politico, che determinarono nell'opinione pubblica, con continuo crescendo, sempre maggiori preoccupazioni, timori ed incertezze.

Sul piano economico altre ombre sembravano addensarsi. Mentre si assisteva ad un rapido rialzo dei prezzi, i datori di lavoro lamentavano gli effetti sui costi delle grandi conquiste salariali del 1962, nel loro effetto congiunto con oneri sociali asseriti insostenibili. Le misure promosse, e in seguito attuate, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sostegno della produzione, non impedirono che tra il luglio '63 e il luglio '64 oltre 124 mila lavoratori andassero ad aggiungersi al numero dei disoccupati, trovando soltanto parziale compenso in una difficilmente accertabile espansione delle attività di lavoro indipendente.

b) In tali circostanze, ebbe larghe ripercussioni l'episodio della fuga di notizie, a causa della quale divenne di pubblico dominio una lettera che il ministro del tesoro, onorevole Colombo, aveva ritenuto di indirizzare al Presidente del Consiglio dei ministri, per manifestargli una serie di preoccupazioni sull'andamento della situazione economica generale, qualora non fosse stata contenuta la spesa pubblica in una serie di settori e non fossero stati adottati opportuni correttivi di emergenza.

Vivaci commenti ed illazioni destò, poco dopo, la visita del vice presidente della Commissione della C.E.E., Robert Marjolin, quasi che negli ambienti comunitari europei si nutrissero sulla economia italiana preoccupazioni tali da giustificare una eccezionale missione per richiamare il Governo italiano alla consapevolezza del pericolo.

Naturalmente, si trattava di un giuoco di accese fantasie, che soltanto l'atmosfera già eccitata e turbata delle settimane precedenti poteva spiegare. In ogni caso è facile intuire come, al primo segno di una crisi politica di Governo, le voci esagitate sul profilarsi di un disastro economico potessero trovare credito al di fuori delle cerchie dei responsabili e dei competenti.

c) Nel primo titolo del Libro terzo e nel titolo secondo, capitolo primo di questo Libro, sono stati già ricordati i commenti più significativi della stampa estera che, ripresi dai giornali nazionali, contribuivano a determinare una tale atmosfera ed a rendere, in certi strati dell'opinione pubblica, credibili le notizie su imminenti tentativi di forzare la situazione politica nell'uno o nell'altro senso.

In questa atmosfera venne a cadere, il 25 giugno del 1964, il voto parlamentare a proposito del capitolo 88 del bilancio della pubblica istruzione, che determinò la crisi del primo Governo Moro e aprì il periodo che forma l'oggetto centrale di questa indagine.

Il Libro terzo della relazione ha dato minutamente conto delle valutazioni che le autorità politiche e militari dello Stato davano, all'epoca, delle prospettive dell'ordine pubblico e che possono essere così riassunte: necessità di vigilanza, stante l'estrema inquietudine dell'opinione pubblica e dello schieramento politico generale; necessità di prudenza per i sintomi di disagio della struttura economica del Paese a causa dell'accentuarsi del fenomeno della disoccupazione; necessità di apprestamenti per la ipotesi di improvvise azioni di piazza, di qualunque provenienza politica, soprattutto in vista della probabilità che divenisse impossibile qualsiasi ricucitura del

centro-sinistra. E di conseguenza: la frattura definitiva della maggioranza parlamentare, senza possibilità di ricambio per una alternativa e perciò la prospettiva "di un Governo eccezionale, straordinario, di emergenza" — usiamo le parole dell'onorevole Nenni — nel senso di un Governo che non disponesse di alcuna base parlamentare, dato che il contrasto fra i partiti era giunto al punto estremo di crisi.

In tale situazione si era già profilata l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere. Tale ipotesi era già contemplata nelle previsioni dello stesso gruppo parlamentare di maggioranza relativa, come la Commissione ha potuto accertare attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Rumor, all'epoca segretario politico della democrazia cristiana e della delegazione parlamentare dello stesso partito alle trattative per la formazione del Governo di centro-sinistra; ne aveva preso atto lo stesso ministro dell'interno *pro tempore*, onorevole Taviani, che aveva richiesto al direttore generale degli affari civili del Ministero dell'interno se la macchina elettorale fosse pronta per tale evenienza, ricevendone assicurazioni positive.

La stessa ipotesi era presente alla valutazione politica del Presidente del Consiglio incaricato, onorevole Moro.

Quale sarebbe stata la reazione dello schieramento politico italiano, fino alle ali estreme, e quali le ripercussioni sull'ordine pubblico?

La Commissione parlamentare ha accertato che la situazione dell'ordine pubblico fu definita come « controllata » e « non preoccupante » — anche se « delicata » — da tutti gli organi responsabili della sua tutela. Tuttavia la previsione di un trauma politico in dipendenza di un radicale mutamento di indirizzo, indusse il generale de Lorenzo a profilarsi la ipotesi di una possibile situazione di emergenza, talmente esplosiva da esigere la predisposizione di un piano straordinario di tutela, non solo dell'ordine pubblico, ma anche della sicurezza nazionale.

In tale decisione concorse indubbiamente la consapevolezza del prestigio che egli godeva personalmente e la fiducia riposta dall'opinione nazionale nell'Arma, come pilastro della tutela delle istituzioni e dell'ordine pubblico; vi contribuì altresì la sua ambizione di emergere in vista degli sviluppi della situazione politica, la sua inclinazione ad apparire ed essere nelle circostanze difficili, l'organizzatore già pronto e forse anche una interpretazione espansiva delle proprie attribuzioni, cui del resto era portato dal suo temperamento e la constatazione dello stato d'animo particolarmente angosciato del

Capo dello Stato, assai trepidante per la situazione politica, economica e sociale del paese.

Il complesso intreccio di contatti del Capo dello Stato in sede ufficiale di consultazioni e lateralmente con ministri e con organi di indirizzo politico minore (quali il capo di stato maggiore della difesa, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, il governatore della Banca d'Italia, ecc.) se documenta lo scrupolo con cui l'onorevole Segni esplicava il suo alto mandato, comprova, nello stesso tempo, l'ansiosa apprensione che la inestricabile situazione gli provocava.

Probabilmente influivano sul Capo dello Stato anche i frequenti, allarmati giudizi sulle condizioni finanziarie del Paese e sulla depressione economica, con i suoi penosi riflessi sociali, che incidavano profondamente nel suo particolare stato di salute, alterato dai primi sintomi della grave infermità, che, poco tempo dopo, si manifestò, forse anche in seguito alle logoranti fatiche e alle imponenti preoccupazioni di quei giorni, portandolo quasi alla morte.

Peraltro, le preoccupate valutazioni del Capo dello Stato non mancavano di riscontro obiettivo: la situazione politica si manteneva senza visibili sbocchi e poneva assillanti interrogativi.

Tale stato d'animo era conosciuto dal generale de Lorenzo unitamente alla professata fiducia riposta sull'arma dei carabinieri come presidio, responsabile e valido, dell'ordine e delle istituzioni democratiche. E questa fiducia avrà costituito l'ultima spinta nell'animo del generale de Lorenzo per le iniziative che egli si arbitrò di prendere.

CAPITOLO SESTO

LE RESPONSABILITÀ

Sulla base delle risultanze esposte, la Commissione è in grado di affermare che le deplorevoli iniziative prese e le inammissibili predisposizioni adottate debbono ricondursi alla responsabilità primaria del generale Giovanni de Lorenzo.

Sua fu la prima idea dei piani straordinari divisionali di cui è stata posta in evidenza l'anomalia delle caratteristiche e delle modalità di elaborazione; a lui, unitamente al generale Viggiani, capo

del S.I.F.A.R., si deve ricondurre, in via primaria, la responsabilità della compilazione e della distribuzione delle liste degli enucleandi nonché delle conseguenti predisposizioni operative per l'enucleazione, costituenti parte integrante del cosiddetto "Piano Solo".

Tale piano fu dal generale de Lorenzo esposto al generale Cento in una prima conversazione non conclusasi in seguito alle obiezioni di carattere tecnico formulate da quest'ultimo; più tardi, costituì oggetto di un "rapporto" che egli, come comandante generale dell'Arma, il 25 marzo 1964, tenne ai comandanti delle tre divisioni: generale Adamo Markert, generale Giuseppe Cento e generale Giovanni Celi, alla presenza del vice comandante generale dell'Arma, generale Giorgio Manes e del capo di stato maggiore del comando generale, generale Franco Picchiotti.

La prova irrefutabile che in tale rapporto il generale de Lorenzo impartì le disposizioni per l'approntamento dei piani divisionali proviene anzitutto dalle deposizioni degli stessi comandanti delle tre divisioni, oltre che dalle dichiarazioni del generale Picchiotti. Il riscontro decisivo si rinviene nella circostanza univoca: i tre comandanti, appena restituitisi alle loro sedi, trasmisero le disposizioni ricevute, ai loro capi di stato maggiore.

Il capo del 2° reparto del comando generale, colonnello Tuccari, non mancò di sollecitare ai detti capi di stato maggiore delle tre divisioni il pronto invio dei rispettivi elaborati. In tale sollecitazione il colonnello Tuccari eseguiva le direttive del suo capo di stato maggiore e questi, a sua volta, eseguiva le disposizioni del comandante generale.

Un definitivo riscontro si rinviene nella circostanza della ulteriore rielaborazione di tali piani, che nella prima stesura si erano manifestati difformi ed inadeguati e che vennero nuovamente redatti su precise, specifiche direttive dell'ufficio operazioni del comando generale, secondo la "traccia" comune alla quale la nuova e definitiva edizione dei tre piani divisionali si conformò pedissequamente.

La struttura tecnica e formale dei piani divisionali trascende, dunque, nella superiore disposizione, nel controllo, costante e conclusivo, del comandante generale attraverso gli uffici da lui dipendenti.

Dalle dichiarazioni del generale Lombardi, la Commissione ha appreso che la enucleazione dei soggetti pericolosi — terroristi, spie, eversori, frequentatori di scuole di sabotaggio — costituiva un punto

essenziale del piano; le circostanze temporali e modali che caratterizzano la distribuzione delle liste ne danno piena conferma.

Infatti, la prima distribuzione delle liste avviene agli inizi del mese di aprile, cioè contemporaneamente alla originaria elaborazione dei piani divisionali, al delinarsi della crisi governativa. La seconda distribuzione avviene nel mese di giugno, appena la crisi è scoppiata. Perciò piani e distribuzione delle liste sono un tutt'uno, costituiscono iniziative e predisposizioni correlative a situazioni politiche particolari; le une e le altre vengono abbandonate allorché cessa la ragione che le aveva determinate.

Il cosiddetto "Piano Solo" — denominazione che riassume nella sua enunciazione unitaria lo spirito e il significato dei tre piani divisionali — è inammissibile perché il generale de Lorenzo non avrebbe dovuto disporre l'elaborazione senza l'autorizzazione dell'autorità politica competente o senza averne data ad essa la preventiva comunicazione, tenuto conto della sua natura e del suo contenuto.

Lo stesso è a dirsi per la compilazione e la distribuzione delle liste di enucleandi e per le disposizioni adottate in vista dell'eventuale esecuzione dell'operazione.

Il generale Viggiani, capo del S.I.F.A.R., nell'impartire le disposizioni sulla compilazione e distribuzione delle liste, agì, se non su richiesta, certamente di concerto con il generale de Lorenzo mettendo, in tal modo, in evidenza la involuzione dei rapporti tra il S.I.F.A.R. e il comando generale dell'Arma, cioè tra il potere dispositivo e il potere esecutivo, evento che si era potuto verificare per le particolari interferenze del comandante generale dell'Arma nell'apparato del S.I.F.A.R.

La responsabilità del generale de Lorenzo e del generale Viggiani va estesa, seppure in grado minore, anche al generale Aldo Rossi, capo di stato maggiore della difesa che, avendo avuto dal comandante generale dell'Arma una vaga, incerta notizia dei piani da lui ideati, omise di approfondirne la conoscenza per informarne, come avrebbe dovuto, l'organo di Governo competente.

Il generale Aldo Rossi ha insistito nel dichiarare di aver ignorato la compilazione e la distribuzione delle liste degli enucleandi. La circostanza pone in rilievo, anzitutto, il fatto abnorme che il capo del servizio informazioni delle forze armate (S.I.F.A.R.), generale Viggiani, non gli diede le doverose comunicazioni.

Tenendo presente, però, che il generale de Lorenzo si fece autorizzare dal capo di stato maggiore della difesa al colloquio informa-

tivo con i capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina per concertare con essi le possibili modalità per il trasporto degli enucleandi, ne consegue una ulteriore dimostrazione del modo approssimativo e superficiale con cui il capo di stato maggiore della difesa seguì la vicenda, tanto da non rendersi conto della portata delle previsioni che, per la loro natura, andavano comunicate agli organi politici competenti.

Quanto ai due capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina, ammiraglio Ernesto Giuriati e generale Aldo Remondino, che consentirono al colloquio e ai conseguenti impegni col generale de Lorenzo, tenuto conto che questi si presentò loro debitamente autorizzato dal capo di stato maggiore della difesa generale Aldo Rossi, loro superiore gerarchico, e del fatto che essi espressamente condizionarono l'eventuale approntamento dei mezzi di trasporto ad un ordine esplicito e scritto del capo di stato maggiore della difesa, a ciò competente, la Commissione non rileva elementi di responsabilità, pur annotando che, per i particolari riflessi che le prestazioni richieste potevano implicare, sarebbe stato prudente informarne il ministro della difesa.

La Commissione, inoltre, non rileva elementi di responsabilità a carico dei capi di stato maggiore delle tre divisioni, colonnello Dino Mingarelli, colonnello Luigi Bittoni, colonnello Romolo Dalla Chiesa, poiché essi, nel redigere i piani, ubbidirono ad un preciso ordine impartito dai loro superiori gerarchici e cioè dai comandanti delle divisioni e dal capo dell'ufficio operazioni del comando generale, colonnello Luigi Tuccari.

Nemmeno nei confronti dei comandanti delle tre divisioni, generale Adamo Markert, generale Giuseppe Cento, generale Giovanni Celi, nonché del capo di stato maggiore al comando generale, generale Franco Picchiotti, e del capo del 2° reparto del comando generale, colonnello Luigi Tuccari, emergono elementi di responsabilità, avendo tali ufficiali ubbidito alle disposizioni ricevute dal loro comandante generale, l'unico sul quale gravava il dovere di chiedere le autorizzazioni agli organi politici competenti, o di dare ad essi le dovute comunicazioni.

Anche se nessun formale addebito si può muovere ai summenzionati ufficiali, tuttavia il loro atteggiamento, così singolarmente remissivo, ha destato qualche perplessità nella Commissione.

Di fronte ai fatti come sopra accertati, la Commissione ribadisce fermamente il principio che la responsabilità di ogni decisione

riguardante la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, l'impiego, per il mantenimento di esso, dell'arma dei carabinieri, delle forze di polizia, dei mezzi delle tre armi, appartiene esclusivamente al potere politico nelle sue espressioni costituzionali: Governo, Presidente del Consiglio, ministri competenti. Ed esprime risolutamente la propria convinzione che le forze armate, ad ogni livello, e gli organi di polizia ricevono forza e prestigio quando svolgono lealmente e consapevolmente il proprio alto ruolo nell'ambito delle leggi dello Stato e secondo le direttive dei poteri costituzionali.

La Commissione lamenta, altresì, la gravità degli atteggiamenti di alcuni ufficiali generali e di qualche ufficiale superiore nei rapporti con pari grado, con inferiori, con la stampa e con gli ambienti politici, atteggiamenti che appaiono inconciliabili con lo spirito del regolamento di disciplina militare e contrastano con quelle regole non scritte che discendono da una tradizione di riservatezza e di onore, fondamento e nerbo della vita delle forze armate.

Questi atteggiamenti non possono ledere l'alto patrimonio — che la Commissione ha visto tramandato degnamente nella maggior parte degli ufficiali interrogati — della nobile forza morale che guida l'operato, spesso oscuro o misconosciuto, dei militari; anzi, appunto per la loro eccezionalità, gli atteggiamenti lamentati risultano in più evidente contrasto con lo spirito comune dal quale risulta ed è animata la fedeltà dei nostri soldati alle istituzioni democratiche e con la loro obbediente abnegazione nei confronti dello Stato.

LIBRO QUINTO

PROPOSTE PER UNA NUOVA DISCIPLINA
IN MATERIA DI TUTELA DEL SEGRETO

CAPITOLO PRIMO
LA LEGISLAZIONE SUL "SEGRETO"

L'articolo 1, lettera *c*), della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta ha affidato alla Commissione stessa il compito di formulare « proposte in relazione alla disciplina vigente in « materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente « difesa della sicurezza esterna ed interna dell'ordinamento democratico dello Stato ».

La Commissione ha proceduto:

- a*) alla ricognizione delle fonti normative vigenti;
- b*) alla raccolta e all'esame della giurisprudenza della dottrina italiana in materia;
- c*) all'esame della legislazione e delle dottrine straniere;
- d*) alla formulazione di proposte per la modifica della vigente disciplina, tenendo presenti anche le proposte di iniziative parlamentari presentate.

1) *Nozione di "segreto"*.

Il principio della pubblicità degli atti posti in essere dagli organi dello Stato è un principio generale, che trova il suo fondamento nella esigenza di conoscenza, da parte di tutti, degli affari pubblici, che toccano gli interessi della collettività.

Questa esigenza, tuttavia, deve cedere di fronte all'altra e ben diversa esigenza di mantenere occulti determinati atti, documenti o notizie sull'attività e sul comportamento di organi pubblici, che, se divulgati, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato, intesa l'espressione in senso lato. In sostanza, detti atti, documenti o notizie sono dal legislatore ovvero dalla pubblica autorità individuati come "segreti", cioè come non suscettibili di essere conosciuti dalla generalità. Di qui l'ovvia considerazione, messa in luce dalla dottrina, secondo cui la segretezza non è "naturalisticamente" propria della cosa o della notizia in sé, ma deve essere sempre rapportata ad una norma giuridica, legislativa od amministrativa.

La segretezza, tuttavia, può essere più o meno intensa, tanto è vero che le disposizioni legislative od amministrative, nel definire alcuni atti, documenti o notizie come "segreti", li giustappongono a quelli individuati soltanto come "riservati" ovvero non divulgabili.

In verità, sotto il profilo concettuale, tra il termine "segreto" e il termine "riservato" non si colgono sostanziali differenze.

Infatti è stato giustamente rilevato che la segretezza non esclude la cognizione in chi è autorizzato ad averla e il divieto di divulgazione impone l'obbligo di dare cognizione soltanto a chi è autorizzato a prenderla. Pertanto, la differenza tra i due termini si coglie soltanto sotto il profilo giuridico: la segretezza impedisce, in linea di massima, l'accertamento giudiziario; la riservatezza pone alcuni ostacoli, in parte superabili, a tale accertamento. Ed ancora: la violazione dell'obbligo di mantenere il segreto implica una pena più grave della violazione del divieto di divulgazione.

2) *Disposizioni vigenti in materia di segreto.*

Fanno esplicito riferimento al segreto alcune norme contenute nel codice penale (articoli 255-263, 325, 621-625, 682-685), nel codice di procedura penale (articoli 230, 307, 341, 342, 351, 352, 450), nel codice penale militare di pace (articoli 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93 e 94), nel codice penale militare di guerra (articoli 59, da 61 a 68, 72, 73, 75, 76, 78 e 79), nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e in talune leggi speciali (esempio: testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 15, 80 e 81).

Le norme del codice penale figurano nel libro II sotto il titolo I, che prevede i delitti contro la personalità dello Stato. In particolare,

dall'articolo 225 all'articolo 263 si prevedono varie ipotesi delittuose, che vanno dalla soppressione, falsificazione e sottrazione di atti concernenti la "sicurezza dello Stato", al procacciamento di notizie, sempre concernenti la "sicurezza dello Stato", allo spionaggio politico e militare vero e proprio, alla rivelazione di "segreti di Stato" o di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione, infine, alla utilizzazione dei "segreti di Stato". In tutti i citati articoli, tuttavia, non si rinviene una definizione né del concetto di "segreto" nelle sue varie accezioni (politico, militare, di ufficio, professionale), né del concetto di atti o documenti concernenti la "sicurezza dello Stato". In altri termini, il carattere segreto di un atto, di un documento o di una notizia, deriva dalla valutazione discrezionale, che ne faccia, in tal senso, un organo dello Stato.

L'articolo 261 del codice penale costituisce la norma certamente più significativa in proposito. Esso non specifica, infatti, quali possono essere le notizie, la cui rivelazione leda la "sicurezza dello Stato" o la "posizione politica interna o internazionale di esso", ma si limita ad enunciare il principio, secondo cui vi sono notizie che, nell'interesse della "sicurezza dello Stato" o comunque nell'"interesse politico interno o internazionale" debbono rimanere segrete.

La maggior parte, invece, delle disposizioni del regio decreto n. 1161 del 1941 definisce riservate tutte quelle notizie attinenti ad un oggetto indicato nell'elenco allegato al decreto stesso.

In sostanza, mentre nelle disposizioni di quest'ultimo provvedimento legislativo v'è, in linea di massima, una correlazione tra la "notizia riservata" o "segreta" e un fatto o un atto espressamente individuati, nelle norme del codice penale non v'è alcuna possibilità di ricollegare la segretezza ad un elemento obiettivamente valutato o valutabile.

Del resto, per la individuazione del carattere della segretezza ovvero della non divulgabilità possono essere seguiti diversi criteri: il criterio soggettivo (individuazione della segretezza da parte degli organi competenti dello Stato); il criterio oggettivo (derivante dalla natura del fatto, della notizia, del documento), ovvero un criterio misto (talvolta soggettivo e tal'altra oggettivo).

Il nostro ordinamento, per quanto si è già detto, sembra ispirato ad un criterio misto. Sono, infatti, certamente ispirate ad un criterio oggettivo quasi tutte le norme concernenti il "segreto militare" in quanto le relative disposizioni (vedi ad esempio, gli articoli 1 e 2 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161), individuano come

segrete o non divulgabili quelle notizie o predeterminate legislativamente nell'elenco allegato al decreto cennato ovvero, ancorché non ricomprese nell'elenco, riconducibili, tuttavia, ad avvenimenti o materiali interessanti la efficienza bellica e le operazioni militari in progetto o in atto o comunque inerenti all'interesse militare, ad un interesse, cioè facilmente individuabile data la natura di esso.

Sono, per contro, ispirate ad un criterio soggettivo le norme del codice penale, già ricordate, in quanto il semplice richiamo all' "interesse politico" o all' "interesse alla sicurezza interna od esterna dello Stato", ad interessi, cioè, labili, non agganciati alla concretezza e variabili nel tempo, lascia, in definitiva, alla discrezionalità dell'autorità pubblica la facoltà di individuare come segreto un fatto, un documento o una notizia.

3) *Del segreto politico e militare in particolare.*

Tentare di delimitare i confini del "segreto politico" è quanto mai arduo, considerato che le espressioni usate dal legislatore sono molto generiche e, quindi, onnicomprehensive.

Innanzitutto, è da accertare se "segreto politico" e "segreto militare" siano un concetto unitario ovvero si ricolleghino a due distinti concetti.

In effetti l'articolo 256 del codice penale distingue la "sicurezza dello Stato" dall' "interesse politico interno o internazionale dello Stato". È difficile, tuttavia, cogliere la differenza tra un segreto, che, riguardando, ad esempio, piani militari, non si traduca, in definitiva, in un interesse politico. Infatti la conoscenza dei piani militari, che prevedono misure difensive od offensive nei riguardi di uno Stato alleato, non è solo nociva ai fini militari, ma può turbare anche i rapporti politici tra i due Stati. Non è altrettanto vero il contrario, giacché determinati atti politici, pur turbando l'interesse politico dello Stato, non si riverberano necessariamente sulla sicurezza militare. (Esempio: accordi economici segreti con uno Stato estero non compreso in un sistema di alleanze, anzi ad esso contrario).

Tenendo conto, infine, della specifica, puntuale disciplina del segreto cosiddetto militare e del rinvio alle norme del codice penale comune, che ne fanno le norme penali e militari, potrebbe anche ritenersi che il "segreto militare" sia compreso nel più vasto concetto di "segreto politico" e ne costituisca una parte ben determinata.

Ma proprio perché il "segreto militare" copre fatti, documenti o notizie interessanti obiettivamente la capacità difensiva, la efficienza offensiva dello Stato (mezzi, impianti, dislocazione ed impiego delle forze armate) e le operazioni militari in progetto o in atto, è certamente un segreto ben individuabile, che ha caratteristiche sue proprie, che lo distinguono, sufficientemente, dal "segreto politico" in senso stretto ovvero dal "segreto di Stato".

Perché possa essere individuato quest'ultimo tipo di segreto è necessario individuare gli interessi che meritano una intensa e penetrante tutela. Tali interessi non possono non essere quelli fondamentali di una comunità organizzata. Pertanto essi concernono l'integrità dello Stato, la difesa delle istituzioni democratiche liberamente scelte dal popolo, la posizione ed il libero esercizio delle funzioni degli organi pubblici secondo le attribuzioni costituzionali, l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi.

Certamente, l'elencazione di interessi, che possono giustificare il "segreto di Stato" potrebbe risultare, per un verso, lacunosa e, per l'altro verso, non sufficientemente puntuale. Si potrebbe, sotto il profilo della lacunosità obiettare, infatti, che qualsiasi elencazione, qualora fosse interpretata, come tassativa, potrebbe non considerare altri interessi, che meriterebbero, invece, di essere tutelati con il "segreto di Stato", e, per converso, sotto il profilo della non sufficiente puntualizzazione, si potrebbe rilevare che l'elencazione del tipo da noi proposto non sfuggirebbe ad una troppo larga genericità. Ci rendiamo conto della fondatezza, in linea logica, delle cennate, possibili eccezioni, ma, nonostante gli sforzi compiuti, non siamo riusciti ad individuare altro e diverso criterio generale ed il più possibile obiettivo, per delimitare, in certo qual modo, la materia suscettibile della particolare tutela del "segreto di Stato". Riteniamo che, attraverso l'enucleazione dal più vasto concetto di "segreto politico" o "di Stato" del "segreto militare" in senso stretto (si è detto che il "segreto militare" si riferisce a fatti, documenti, oggetti, notizie atinenti obiettivamente alla capacità difensiva, alla efficienza offensiva dello Stato — mezzi, impianti, dislocazioni ed impiego delle forze armate — e alle operazioni militari in progetto o in atto) ed attraverso l'elencazione degli interessi giustificanti il "segreto di Stato" o "politico" in senso proprio, abbiamo dato un contenuto a quelle onnicomprensive espressioni di "interesse alla sicurezza dello Stato", e di "interesse politico interno o internazionale dello Stato medesimo", che ricorrono attualmente nella vigente legislazione.

Sulla scia di quanto è avvenuto in altre legislazioni e dei suggerimenti che ci pervengono da autorevoli studiosi italiani, per evitare che, nell'attribuzione del carattere di segretezza ad un dato fatto, documento o notizia, prevalga un criterio soggettivo a detrimento di quello oggettivo, si potrebbe introdurre nella futura legge riordinatrice delle materie del segreto, l'istituto della "classificazione". In sostanza, i fatti, i documenti, gli oggetti, le notizie attinenti agli interessi fondamentali, già ricordati, giustificanti la particolare tutela del "segreto di Stato", potrebbero essere raggruppati per materia in rapporto a ciascuno degli interessi protetti. La "classificazione", inoltre, dovrebbe comportare la distinzione in materie "segrete" e in materie "riservate", secondo il grado di tutela connesso con il tipo di interesse al quale le materie si riferiscono.

- 4) *Autorità legittimate all'eventuale classificazione o preposte comunque alla imposizione e alla tutela del "segreto di Stato" e del "segreto militare".*

Qualora fosse accolta la proposta della "classificazione", dovrebbero essere individuati gli organi o l'organo legittimati a farla. A nostro avviso, tale organo non potrebbe non essere che il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a norma dell'articolo 95, 1° comma, della Carta costituzionale, è il responsabile dell'indirizzo politico.

Da alcuni autori, sul rilievo che la natura stessa degli interessi tutelati trascende l'ambito della struttura organizzativa dell'esecutivo e coinvolge la sfera degli altri poteri e soprattutto quella più ampia della libertà e dei diritti dei cittadini, si vorrebbe che il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di procedere alla classificazione, « fosse confortato dal parere espresso dai Presidenti delle due « Assemblee legislative, quali elementi esponenziali della rappresentanza popolare della comunità organizzata; dal Presidente della « Corte di cassazione, quale elemento esponenziale del potere giudiziario; dal Capo di stato maggiore generale, quale elemento esponenziale della struttura tecnica preposta al sistema di sicurezza e « di difesa dello Stato ». Così opina il professor Salvatore Villari, ordinario di diritto pubblico nell'università di Messina, in una memoria redatta per la Commissione d'inchiesta.

Attraverso il parere espresso dai cennati autori si realizzerebbe, secondo il pensiero dei sostenitori di tale tesi, una stretta « cooperazione e coordinazione tra i poteri pubblici ».

Anche il Presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione dottor Giovanni Colli sostiene (in: *Rassegna parlamentare*, maggio 1968, pag. 266) che: « si potrebbe immaginare un sistema nel quale, « quando la tutela del segreto venga ad incidere su diritti garantiti « dalla Costituzione quali la libertà di stampa e il diritto alla difesa, « il Governo debba consultare o i Presidenti delle due Camere, il cui « parere potrebbe essere vincolante, ovvero una commissione di par- « lamentari nominati all'inizio di ogni legislatura. Un sistema di que- « sto tipo potrebbe soddisfare insieme le esigenze del regime demo- « cratico parlamentare e quelle della tutela di segreti e ciò tanto più « compiutamente quanto più diffuso e consapevole fosse il senso dello « Stato e dei suoi interessi permanenti e superpartitici nella classe « politica nazionale ».

Non riteniamo che la procedura escogitata sia, davvero, utile e opportuna. Innanzi tutto, è inopportuno che autorità, che sono al vertice del nostro ordinamento costituzionale (i Presidenti delle due Assemblee legislative), facciano parte di un organo che si atteggi come consultivo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e siano coinvolti, unitamente a quest'ultimo, in responsabilità diverse da quelle che la Costituzione loro assegna. Inoltre, è inopportuno, che in questa delicata materia del segreto, si suddivida e frazioni fra i diversi poteri dello Stato, al momento dell'imposizione del segreto, una responsabilità che è e deve rimanere soltanto del massimo esponente del potere esecutivo (Presidente del Consiglio dei ministri). Infine, è una procedura inutile perché appesantisce un *iter* senza giustificati motivi.

Abbiamo fin qui considerato l'ipotesi che nella futura legge sulla disciplina del segreto sia introdotto l'istituto della "classificazione". Tale istituto, tuttavia, non è assolutamente indispensabile. La legge, infatti, dopo aver indicato gli interessi tutelabili mediante il segreto, potrebbe prevedere l'imposizione del vincolo del "segreto" o della "riservatezza" da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di volta in volta, qualora ne ricorrano gli estremi, in ordine a determinati atti, fatti o notizie che si riconnettano ad uno o più degli interessi considerati come suscettibili di protezione.

5) *Il segreto di Stato e la Costituzione.*

Sono stati ampiamente illustrati i motivi, per i quali alcuni fatti, documenti o notizie debbano essere celati alla generalità o non pos-

sono essere divulgati. E non v'è al mondo organizzazione statale, che non copra con il segreto o con la riservatezza determinate attività degli organi pubblici con il conseguente affievolimento dei diritti soggettivi dei singoli.

Epperò si appalesa del tutto superflua ogni indagine volta ad accertare se la disciplina sul segreto trovi il suo fondamento in una qualche disposizione della Carta costituzionale come in quella sancita nel 1° comma dell'articolo 52, secondo cui « la difesa della patria è sacro dovere del cittadino ». Per noi è sufficiente osservare che la Carta costituzionale certamente non contiene alcuna esplicita o implicita norma, che consideri illegittima l'imposizione del vincolo del segreto o della riservatezza.

6) *Possibili conflitti tra l'interesse dello Stato al mantenimento del segreto e l'interesse dei singoli all'acquisizione della prova su fatti, documenti e notizie coperti da segreto.*

Non v'è dubbio, come già abbiamo accennato, che alla imposizione del segreto, consegue l'effetto dell'indebolimento dei diritti soggettivi dei singoli. In proposito, è stato osservato che situazioni di conflitto tra interessi di natura, direzione e derivazione diverse vanno interpretate dando la prevalenza agli interessi che risultino preminenti nel senso della maggiore o superiore importanza. Il problema è di stabilire in qual modo e fino a qual punto è possibile sacrificare i diritti soggettivi dei singoli.

La vigente legislazione italiana, al riguardo, è quanto mai rigorosa. Gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale pongono dei limiti ben precisi all'acquisizione della prova quando essa verta su fatti, documenti o notizie coperte dal segreto. L'articolo 352 del codice di procedura penale, 2° comma, infatti stabilisce: « I pubblici « ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio, « a pena di nullità, non debbono essere interrogati sui segreti poli- « tici o militari dello Stato o su altre notizie che, se palesate, pos- « sano nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, in- « terno o internazionale dello Stato medesimo ».

Al suddetto divieto si aggiunge la impossibilità da parte del giudice di procedere al sequestro di atti e documenti, di cui siano consegnatari i pubblici ufficiali, gli impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio, se le persone medesime, ai sensi dell'articolo 342 del codice

di procedura penale, 1° comma, dichiarino: « anche senza motivazione, che si tratta di segreto politico o militare ».

L'unica attenuazione del divieto di esame testimoniale è costituita dalla possibilità offerta dall'articolo 352 del codice di procedura penale, 3° comma: « se l'autorità procedente non ritiene fondata la « dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone, ne fa rapporto « al procuratore generale presso la Corte di appello che ne informa « il ministro della giustizia. Non si procede in tal caso per il delitto « di cui all'articolo 372 del codice penale (falsa testimonianza), senza « l'autorizzazione del ministro della giustizia ».

7) Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali italiani.

A norme così rigorose non poteva non corrispondere, in genere, una interpretazione giurisprudenziale altrettanto rigorosa. La Cassazione penale (II sezione - 28 marzo 1962), replicando un principio affermato dalla Corte di assise di Roma nella sentenza del 22 settembre 1955, ha stabilito che « l'accertamento se una notizia costituisca o meno segreto politico o militare non va espletato dal giudice, ma dalla pubblica amministrazione, la quale solo può valutare le circostanze del momento per le quali una notizia debba rimanere segreta ». A questa massima ha fatto eco il tribunale di Roma con la sentenza del 1° marzo 1968, ribadendo che « non può riconoscersi al magistrato un adeguato potere di controllo sulla effettiva ricorrenza del segreto militare o politico oppostogli, giacché altrimenti, si travalicherebbero quei confini, che distinguono, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, l'attività giurisdizionale da quelle svolte dagli altri organi dello Stato ».

Ad un diverso criterio interpretativo si sono ispirate, invece, la sentenza n. 53 del 1966 della Corte costituzionale ed il decreto di archiviazione del giudice istruttore del tribunale di Roma in data 1° dicembre 1967, relativo al procedimento per la sottrazione dei fascicoli del S.I.F.A.R.

La Corte costituzionale ha affermato che « il segreto militare (e perciò anche quello politico) non è protetto dall'incontrollata ed incontrollabile discrezionalità dell'amministrazione competente, ma subisce un sindacato giurisdizionale ».

Di rincarzo il giudice istruttore del tribunale di Roma ha negato che « debba essere accordata in ogni caso, assoluta preferenza alla

« operatività dei limiti posti dagli articoli 352 e 342 del codice di « procedura penale rispetto alle esigenze di un completo esercizio « della giurisdizione penale » ed ha indicato nell'inattuabilità, nella inerenza a fatti conclusi ed insuscettibili di ulteriori effetti e nella inerenza a fatti delittuosi ipotesi in cui il vincolo del segreto deve cadere.

Anche se tali decisioni, una delle quali resa da un altissimo consenso, siano apprezzabili perché indicative di un nuovo e più liberale orientamento, offrono, tuttavia, lo spunto a non pochi rilievi critici, non trovando esse, a nostro avviso, fondamento alcuno e nelle lettere e nella *ratio* delle disposizioni, di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

Come si è visto, infatti, il nostro sistema, al riguardo, è rigorosamente rigido. Per essere indubbiamente ispirato al clima politico in cui fu concepito ed instaurato, tale sistema accorda prevalenza, in ogni caso e comunque, all'interesse dello Stato rispetto a quello dei singoli.

Per queste considerazioni la dottrina più attenta ritiene che gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale siano costituzionalmente illegittimi perché in contrasto con l'articolo 24 della Carta costituzionale che, come è noto, sancisce il principio, secondo cui: « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ».

Il professor Giovanni Conso, ordinario di diritto penale nella università di Torino, commentando su *La Stampa* del 5 marzo 1968 la sentenza emanata dal tribunale di Roma il 1° marzo 1968 in causa de Lorenzo contro Scalfari e Jannuzzi così affrontava la questione: « Il sacrificio che il diritto di difesa e la libertà di stampa vengono a « subire in omaggio al segreto militare o politico è un prezzo autorizzato dalla Costituzione? Ovvio auspicare che sul problema sia « chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale. Si tratta, tuttavia, « di un auspicio che non ci impedisce di sostenere fin da ora che il « prezzo in questione diventa inaccettabile sotto tutti i punti di vista « quando, come è avvenuto nel caso di specie, la querela per l'attribuzione di un fatto determinato sia stata proposta con l'autorizzazione di un ministro, e che questi si trinceri, poi, dietro al segreto « militare o politico ».

Ancora il professor Gian Domenico Pisapia in *Rassegna parlamentare*, ottobre 1968, dopo aver rilevato che « perché il segreto di « Stato possa costituire un valido ostacolo all'accertamento proba-

« torio nel processo penale, deve avere i caratteri della liceità, dell'attualità e della effettività: deve trattarsi, cioè, di un segreto lecito, attuale ed effettivo », osserva che « non è detto che l'esecutivo sia l'organo più idoneo ad apprezzare il pericolo di una rivelazione del segreto, giacché l'interesse del Governo non sempre corrisponde all'interesse dello Stato complessivamente considerato. Ammettere che l'esecutivo sia il miglior giudice dei propri interessi, non significa ritenere che esso possa soppesare i molteplici interessi sociali che sono necessariamente coinvolti nella decisione circa l'utilizzabilità di una prova in un caso particolare ».

Qualunque possa essere l'opinione intorno alla cennata tesi, resta sempre il fatto che le recenti vicende giudiziarie hanno messo chiaramente in luce le carenze del nostro sistema processuale *in subiecta materia*. Di qui la necessità di modificare sostanzialmente le più volte richiamate norme, di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

Sul punto il professor Pietro Nuvolone, ordinario di diritto penale nell'università di Milano, in *Rassegna parlamentare*, maggio 1968, pag. 273, scrive: « Dichiarata la incostituzionalità della normativa degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, occorrerà tutelare in altro modo i più importanti segreti di Stato. A nostro avviso, la cosa non sarebbe impossibile e la disciplina giuridica potrebbe articolarsi nei seguenti punti:

« a) obbligo di procedere a porte chiuse, escludendo ogni pubblicità esterna a quegli atti che, secondo la pubblica amministrazione, da interpellarsi previamente, implicano comunicazione di notizie o documenti segreti;

« b) vincolo al segreto del magistrato, dei suoi ausiliari, delle parti e dei loro difensori, con sanzioni penali a quelle già previste dal codice penale per la violazione dei segreti corrispondenti;

« c) mantenimento del vincolo del segreto anche dopo la pronuncia della sentenza in pubblico dibattimento ».

8) *Orientamenti legislativi e giurisprudenziali in alcuni Stati stranieri.*

In Gran Bretagna (citiamo dal volume di DAVID WILLIAMS, *Not in public interest*, London, 1965) « il potere della Corona di rifiutare la produzione di documenti in una lite è comunemente definito

« come "privilegio della Corona"... Caratteristica notevole della dottrina del privilegio della Corona è che essa non si basa sull'autorità di una legge o su un provvedimento amministrativo, ma che è una norma creata dalla pratica processuale. E si è svolta lentamente fino alle sue più lontane implicazioni lungo un periodo di moltissimi anni. Una decisione presa dalla Camera dei Lords nel 1942 mostra quali siano state le sue estreme conseguenze ». L'autore britannico si riferisce alla tragica perdita del sommergibile *Thetis* avvenuta, pochi mesi dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, durante una prova di immersione nella baia di Liverpool, che causò la morte di 99 uomini. La ditta costruttrice del *Thetis* fu convenuta in giudizio perché ritenuta responsabile di gravi difetti di costruzione. Tra i documenti dei quali si chiese la esibizione, v'erano il piano e la descrizione particolareggiata del battello e vari rapporti sulle condizioni di esso dopo il recupero; ma la richiesta fu bloccata dalla interposizione del "privilegio della Corona" su domanda dell'ammiraglio britannico che dichiarava i piani di costruzione "segreto militare". L'appello sul punto del "privilegio della Corona" giunse alla Camera dei Lords, che decise a favore della tesi della Corona con un'unica motivazione resa pubblica, quella del Lord Cancelliere Simon il quale, come osserva giustamente il professor Williams, andò oltre ai fatti e alle valutazioni del caso particolare ritenendo che « l'opposizione del ministro alla rivelazione di documenti — se quest'ultima sia ritenuta pericolosa per il pubblico interesse, è conclusiva, deve cioè essere accettata dalle Corti ». Il Lord Cancelliere indicava alcuni esempi di interessi pubblici che possono essere facilmente danneggiati « quando l'esibizione di documenti potrebbe essere nociva agli interessi della difesa nazionale o alle buone relazioni diplomatiche, o quando la conservazione della consuetudine di mantenere il segreto su un certo tipo di documenti è necessario per il migliore funzionamento dell'amministrazione statale ».

Questa sentenza della House of Lords, che esattamente il professor Williams definisce il punto d'arrivo di un processo secolare e che, in forza della regola dello *stare decisis*, aveva orientato dal 1942 la giurisprudenza delle Corti inglesi e l'operato del Governo, è stata completamente travolta da una nuova pronuncia della Camera alta in sede giurisdizionale nella causa *Conway versus Rimmer et al.*, presa all'unanimità nel 1968. Osserva il professor Cappelletti (« Il segreto di Stato in una recente sentenza della House of Lords », in *Rivista di diritto processuale*, pag. 332) che « la nuova norma fissata con la sentenza del 28 febbraio 1968 rimette ora ai giudici e

« non al Governo, la decisione finale sulla utilizzabilità o meno in
« giudizio di documenti di Stato. Come ha precisato la massima
« Corte inglese, soltanto i giudici sono infatti in grado, per la loro
« posizione di indipendenza, di valutare obiettivamente ed imparzial-
« mente entrambi gli interessi in conflitto — l'interesse pubblico alla
« segretezza, addotto dal Governo, e l'interesse della parte ad una
« non iniqua decisione della causa concreta, interesse che assume
« esso stesso anche un carattere pubblico e non meramente privato
« — e di dare la prevalenza a quello più meritevole nel caso speci-
« fico, mentre invece secondo la regola, ora soppressa del *Crown*
« *privilege*, gli organi governativi erano naturalmente portati a tra-
« scurare il secondo interesse e spesso a gonfiare, invece, indebita-
« mente, l'importanza del primo. La House of Lords ha anche af-
« fermato il potere dei giudici di ispezionare in maniera riservata
« (*privately*) i documenti prima di disporne la pubblica produzione
« in giudizio, allo scopo di controllare la eventuale gravità del danno
« pubblico che la loro produzione potrebbe provocare; ed ha affer-
« mato, dall'altro lato, il potere governativo di impugnazione davanti
« a corti superiori contro un ordine giudiziale di produzione ».

Sempre per la Gran Bretagna occorre ricordare, per quanto concerne i rapporti tra il Governo e la stampa, il sistema delle "Notifiche D". Nella relazione presentata nel giugno 1967 al Premier Wilson dal Comitato dei ministri (« incaricato di esaminare le circostanze relative alla pubblicazione di un articolo sul *Daily Express* del 21 febbraio 1967, intitolato "Scandalo: cablogrammi intercettati", con riferimento al sistema delle "Notifiche D" e di specificare gli eventuali miglioramenti da apportare a tale sistema per mantenerlo in vigore come sistema volontario basato sulla mutua fiducia e collaborazione fra il Governo e la stampa nell'interesse tanto della libertà di stampa quanto della sicurezza dello Stato ») si precisa che:

« Le "Notifiche D" sono lettere formali di avvertimento o di richiesta inviate, a firma del Segretario di un organo denominato Commissione dei servizi di informazione, della stampa e delle radio trasmissioni, ai direttori dei giornali, ai direttori di rubriche di informazione radiofoniche e televisive, ai direttori di alcuni periodici che si occupano di informazioni sulla difesa e ad alcuni direttori di periodici selezionati che si occupano di argomenti biografici, storici e tecnici. Normalmente le lettere contengono l'indicazione « "personale o confidenziale" (o "segreto") e sono accettate dai destinatari come comunicazioni confidenziali.

« Lo scopo è quello di chiedere la eliminazione nelle pubblica-
« zioni di certe materie, indicate nelle comunicazioni attinenti alla
« difesa o alla sicurezza nazionale. Ciò avviene a volte sotto forma
« di una pura e semplice richiesta di eliminazione di certi argomenti;
« altre volte le notifiche individuano, invece, determinate questioni
« come pericolose ai fini della sicurezza e suggeriscono i limiti entro
« i quali tali materie possono essere liberamente trattate. Il sistema
« delle "Notifiche D" è volontario, non è basato su alcuna costrizione
« e la mancata osservanza della richiesta contenuta nella comunica-
« zione non comporta alcuna sanzione. La forza della richiesta og-
« getto delle "Notifiche D" è che essa viene avanzata da un organo
« del Governo di Sua Maestà che ha motivo di ritenere la richiesta
« stessa giustificata dalle necessità di sicurezza e nel fatto che una
« notifica non può essere comunicata se non è approvata, nella forma
« e nel contenuto, da un Comitato in cui i rappresentanti della
« stampa sono oltre il doppio dei rappresentanti dei ministeri.

« Di tanto in tanto si verificano trasgressioni delle condizioni
« prescritte dalle "Notifiche D", ma sembra certo che quasi tutte le
« trasgressioni verificatesi devono essere attribuite a disattenzione
« e che il rifiuto deliberato di conformarsi ad una "Notifica D" è estre-
« mamente raro ».

Negli Stati Uniti d'America tra il 1946, anno in cui entrò in vi-
gore la legge sui procedimenti amministrativi, ed il luglio 1967, in
cui ha inizio la vigenza della legge n. 1160 che modifica le norme
dell'accesso del pubblico alle informazioni e carte contenute negli
archivi dell'amministrazione federale, si è verificata una interessante
evoluzione per quanto concerne la disciplina del segreto, a livello
legislativo ed amministrativo, mentre, sul piano giudiziario, rimane
fondamentale la sentenza della Suprema Corte nella causa *United
States versus Reynolds* del 1953.

Nell'articolo 3 della legge del 1946 era contemplato un obbligo
generico dell'amministrazione federale a tenere informato il pub-
blico sulla propria organizzazione, funzioni e procedure; si prescri-
veva, altresì, di comunicare documenti e carte ai « propri e diretti
interessati » con la riserva, peraltro, dell'opponibilità di un rifiuto
se il mantenimento del segreto fosse richiesto per « ragioni di pub-
blico interesse », ovvero se la documentazione concernesse « soltanto
l'organizzazione interna dell'ente ». Nel commento che la *Harvard
Law Review* (n. 80, 1966-67) dedica alla nuova legge è scritto che
« questi termini vaghi (della legge del 1946) erano suscettibili di ma-

« nipolazione quasi illimitata da parte di un ufficio che cercasse giustificazioni per rifiutare informazioni al pubblico. Nel 1961, ad esempio, il ministro della marina decise che "gli elenchi telefonici rientrano nella categoria di informazioni relative alla organizzazione interna della marina" invocando come fondamento l'articolo 3 ».

Con la nuova legge del 1967 al paragrafo c) si sancisce una presunzione di pubblicità, in base alla quale « ogni pubblico ufficio deve « fornire prontamente ai richiedenti tutti i documenti che ad esso « vengano richiesti ». Secondo la legge di modifica "chiunque" ha diritto di chiedere l'informazione: « di conseguenza » osserva la *Harvard Law Review* « i documenti dell'amministrazione saranno « ugualmente a disposizione di litiganti, giornalisti, inquirenti non « ufficiali, a meno che le Corti non interpretino il "chiunque" in senso « restrittivo così da indicare "chiunque abbia un legittimo interesse" ».

Il Presidente Johnson all'atto della firma della nuova legge dichiarò, tuttavia (*New York Times*, 25 luglio 1966), che la nuova disciplina non avrebbe intaccato « il potere attribuito dalla nostra « Costituzione al Presidente di sancire la segretezza qualora l'interesse nazionale lo richieda ». In effetti, in base alla *Common law*, si riconosce all'Esecutivo un *ius singulare* alla riservatezza, per la protezione dei segreti di Stato, dell'identità degli informatori, delle informazioni ottenute per mezzo di investigazione e delle comunicazioni relative all'organizzazione interna degli uffici pubblici. Nella nuova legge, al paragrafo e) n. 1, si consente di rifiutare la comunicazione di « quei dati che per ordine all'Esecutivo siano stati specificatamente soggetti al segreto nell'interesse della difesa nazionale « o della politica estera ».

Tuttavia, sottolinea la *Harvard Law Review*, una delle differenze con la disciplina precedente (del resto niente affatto pacifica nel giudizio delle Corti) è che soltanto il Presidente degli Stati Uniti e non anche il capo di un dipartimento federale decide quale informazione debba essere mantenuta segreta. « Si può sostenere che ciò « fosse un onere troppo gravoso sulle spalle del Presidente, costringendolo al lavoro di esaminare ogni documento cui imporre il segreto, ed è presumibile che siffatta disposizione condurrà alla formulazione di ordini esecutivi molto ampi che coprano gran parte « dei documenti di un ente. Ove ciò accada, è dubbio se una Corte « arriverà ad esaminare l'ordine esecutivo del Presidente per vedere « se esso realmente riguardi (o sia limitato a) informazioni vitali per

« la difesa nazionale o la politica estera; le Corti si sono tradizional-
« mente rifiutate di trattare questioni di tale natura. Ma l'autorità
« giudiziaria dovrebbe essere libera di determinare se i documenti
« in questione rientrano nella categoria contemplata dall'ordine ese-
« cutivo del Presidente degli Stati Uniti ».

La parte che qui più interessa della nuova legge n. 1160 riguarda la posizione processuale del cittadino che abbia richiesto l'esibizione di un documento dell'amministrazione federale.

Già nella sentenza *United States versus Reynolds* la Suprema Corte Americana aveva precisato che « poiché la *ratio* di un procedi-
« mento penale è che, essendo il Governo a sostenere l'accusa contro
« un cittadino e sempre il medesimo Governo ad avere anche il do-
« vere di assicurarsi che giustizia sia fatta, è inconcepibile il per-
« mettergli di sottoporre il cittadino a giudizio ed allo stesso tempo
« l'invocare il privilegio governativo di privare l'accusato di qualun-
« que mezzo che possa essere necessario alla sua difesa », sebbene, come nota la *Harvard Law Review*, « il capo dell'Esecutivo non è
« mai stato costretto a rivelare informazioni davanti ad una Corte.
« Le uniche sentenze su questo punto sono due sentenze di Corti
« statali, ambedue nel senso che dalla dottrina della separazione dei
« poteri deriva un siffatto privilegio dell'Esecutivo di rifiutare le in-
« formazioni ».

La nuova disciplina sancisce che in un procedimento giudiziario iniziato da un soggetto cui sia stata rifiutata dalla pubblica amministrazione un'informazione « la Corte deve decidere la questione *de novo* ». Il punto è quanto mai suggestivo e perciò riportiamo integralmente quanto osserva la *Harvard Law Review* anche in previsione delle difficoltà interpretative che sorgeranno.

« *De novo* può riferirsi tanto ad una decisione nuova sulla base
« dei fatti trovati dall'ufficio pubblico, sia ad una completa nuova
« istruttoria dei fatti. Oltre a formulare la richiesta, non è chiaro
« che cosa altro debba fare un richiedente prima di ricorrere alla
« corte distrettuale. Sembrerebbe che nella maggior parte dei casi
« non vi dovrebbe essere un'udienza da parte dell'ufficio pubblico; il
« pubblico funzionario si può limitare a rifiutare l'informazione. Qua-
« lora non vi sia stata un'udienza da parte dei pubblici uffici, la Corte
« deve naturalmente svolgere adeguate indagini di fatto, e l'impiego
« del termine *de novo* appare superfluo. Qualora invece tale udienza
« ci sia stata, sembrerebbe preferibile interpretare *de novo* in modo
« da permettere alla Corte distrettuale di provvedere nuovamente

« alla istruttoria dei fatti, così da assicurare che l'attività della Corte
« non si risolva in una mera sanzione giudiziale del segreto del-
« l'ufficio pubblico. Ove una richiesta di informazioni sia formulata
« nel corso di un giudizio amministrativo, *de novo* potrebbe essere
« interpretato in modo da permettere al richiedente di ricorrere di-
« rettamente alla Corte distrettuale anziché dover sollevare la que-
« stione del rifiuto di informazioni come uno dei motivi di appello
« contro il giudizio amministrativo.

« È espressamente posto a carico dell'ufficio pubblico l'onere della
« prova della legittimità del suo atto. Ove la legge venga applicata
« alla lettera così che "chiunque" ha diritto all'informazione, qua-
« lunque sia il suo interesse, allora l'amministrazione avrebbe l'onere
« di provare che l'informazione rientra tra i casi eccettuati, mentre
« il ricorrente non deve provare nulla. D'altro canto, le Corti potreb-
« bero richiedere che il ricorrente presenti qualche prova che l'ufficio
« pubblico rifiuta illegittimamente l'informazione, prima di spostare
« l'onere della prova a carico di quest'ultimo. Questo potrebbe ren-
« dere meno gravoso l'onere dei pubblici uffici ed eliminerebbe i
« ricorsi più frivoli. Le prove necessarie perché un ufficio possa giu-
« stificare la sua azione dovrebbero variare a seconda del motivo
« di eccezione addotto; la citazione di un ordine esecutivo che im-
« ponga la segretezza per motivi di difesa nazionale dovrebbe essere
« prova sufficiente nella maggior parte dei casi, mentre una prova
« più ampia dovrebbe essere richiesta qualora, ad esempio, si fa-
« cesse questione dell'eccezione relativa alle norme sul personale.

« Si può porre il problema dell'esecuzione di un ordine di esi-
« bizione della Corte. La legge di modifica conferisce espressamente
« alle Corti il potere di arrestare per offesa alla Corte (*contempt of*
« *the Court*) il funzionario responsabile e, sebbene sia improbabile
« che tale sanzione possa essere applicata al Presidente, è dubbio se
« dell'immunità presidenziale siano partecipi anche i capi dei singoli
« dipartimenti e enti pubblici. Le Corti hanno, almeno implicitamente,
« affermato il diritto di arrestare i capi di un ente pubblico per
« offesa alla Corte, emanando ordinanze e ingiunzioni contro di loro.
« Le Corti, tuttavia, saranno indubbiamente riluttanti di giungere
« ad uno scontro diretto con il potere esecutivo, citando un funzio-
« nario pubblico per offesa alla Corte. Cionondimeno, la minaccia
« (tenuta in riserva) di una condanna per offesa alla Corte, insieme
« con la chiara affermazione nel Congresso di una politica a favore
« della pubblicità, serviranno — si spera — a favorire una più ampia
« cooperazione da parte degli uffici pubblici e a fornire una soluzione

« almeno parziale al problema del segreto della pubblica amministrazione ».

In Svezia le fonti principali della legislazione sul "segreto" sono: la legge del 28 maggio 1937 e successive modificazioni « sulle limitazioni del diritto di consultare atti ufficiali » e la legge del 5 aprile 1949 e successive modificazioni sulla « libertà di stampa ». L'articolo 4 della prima dispone: « Per quanto riguarda gli atti concernenti la mobilitazione, la concentrazione e le attività delle forze armate in tempo di guerra o in pericolo di guerra, i loro magazzini ed equipaggiamenti per mobilitazione, le fortificazioni permanenti del Regno e le altre opere fisse di difesa, le stazioni navali e i cantieri navali e le navi destinate alle forze armate, le stazioni aeronavali militari e le officine aeree e gli aeromobili destinati alle forze armate, le postazioni militari e la difesa con mine, la costruzione e le caratteristiche tecniche di materiali destinati ad uso bellico, le vie di comunicazione e di collegamento destinate ad uso militare, come pure gli esperimenti e le invenzioni, o i piani della difesa civile e della difesa psicologica, spetta al Re disporre — se il render pubblici questi atti può recare danno alla difesa del Regno, o altrimenti mettere in pericolo la sua sicurezza — che essi non possano essere consultati prima che sia trascorso un certo periodo di tempo — non superiore tuttavia a cinquanta anni — dalla loro data, a meno che situazioni particolari non esigano che essi vengano mantenuti segreti per un periodo più lungo.

« Per quanto riguarda gli atti concernenti la preparazione della difesa economica generale, come pure gli atti concernenti la produzione, il commercio, le attività bancarie, le attività di assicurazione, le attività dei trasporti, o la vita economica in generale, in periodo di guerra o in pericolo di guerra o in altra situazione straordinaria causata dalla guerra, spetta al Re — se il rendere pubblici questi atti può recare danno alla difesa del Regno, all'economia nazionale, o al regolare andamento della vita economica, o altrimenti mettere a repentaglio la sicurezza del Regno — di disporre che essi non vengano messi a disposizione prima che sia passato un certo periodo di tempo, non superiore tuttavia a cinquanta anni, dalla loro data.

« Per quanto riguarda gli atti concernenti il servizio di protezione segnaletica (sicurezza delle comunicazioni) nell'ambito del sistema della difesa totale, ove il render pubblici questi atti possa recare danno alla difesa del Regno, all'economia nazionale o al normale

« andamento della vita economica, o altrimenti causare rischi per « la sicurezza del Regno, spetta al Re disporre come è stabilito nel « primo comma ».

Vi sono poi gli articoli 37, 38 e 39 che riguardano la protezione dei diritti del cittadino.

Articolo 37. — Qualora un atto non possa essere consultato ai sensi delle disposizioni emanate dal Re a norma della presente legge, o ai sensi delle disposizioni emanate a norma della presente legge da altre autorità dello Stato che non appartengono né sono sottoposte al Parlamento e anche se, a norma della presente legge, per il rilascio di tale atto è necessaria l'autorizzazione di tale autorità, il Re può senza alcun impedimento ordinarne il rilascio.

Articolo 38. — Se lo ritiene necessario per la protezione dei diritti del singolo o della comunità, il Re può decidere del rilascio degli atti senza impedimento di quanto altrimenti stabilito dalla presente legge.

Se un atto che non può essere messo a disposizione di chicchessia è considerato importante come prova in un procedimento giudiziario o per le indagini preliminari di un processo penale, il tribunale presso il quale il procedimento ha luogo, o presso il quale devono essere trattate le questioni relative alle indagini preliminari, può disporre che l'atto stesso venga messo a disposizione del tribunale e del giudice istruttore. Tale norma non si applica tuttavia agli atti contemplati negli articoli 1-4, 31 e 33. Se il contenuto dell'atto è tale che colui che lo ha emesso non deve essere sentito come testimone in proposito secondo quanto disposto nel capitolo 36, articolo 5, secondo, terzo e quarto comma del codice di procedura, l'atto non può essere prodotto nel corso del procedimento o delle indagini preliminari. E nemmeno può essere prodotto nel corso di un procedimento giudiziario o di indagini preliminari l'atto dal quale risulti svelato un segreto professionale, a meno che non ve ne sia particolare motivo.

Articolo 39. — Quanto disposto in questa legge non limita il diritto dell'autore o del querelante o delle altre parti di consultare sentenze, risoluzioni o altri atti emanati nel corso di un procedimento giudiziario o altri affari presso il tribunale o altra autorità.

Se, con riguardo agli interessi dei privati o della comunità, si ritiene di particolare importanza che il contenuto di un atto diverso

da una sentenza o risoluzione non venga svelato, il rilascio di tale atto deve essere rifiutato sulla base di quanto disposto nella presente legge. In caso di rilascio è necessario fare le opportune riserve.

Le legge del 1949 sulla libertà di stampa all'articolo 1, "Pubblicità dei documenti ufficiali", recita:

« Nell'interesse della libertà di manifestazione del pensiero e di
« una completa informazione, i cittadini svedesi avranno libero ac-
« cesso ai documenti ufficiali, nelle condizioni cui appresso definite.

« Questo diritto non sarà sottoposto ad altre restrizioni che a
« quelle sia imposte dalla sicurezza del Regno e dalle sue relazioni
« con le potenze straniere, sia dalle misure ufficiali d'ispezione, con-
« trollo o sorveglianza, sia dalla prevenzione e repressione di illeciti
« penali, sia dalla protezione degli interessi economici legittimi dello
« Stato, delle collettività e dei cittadini, sia infine dal rispetto della
« inviolabilità della vita privata, della sicurezza individuale, della de-
« cenza o del buon costume.

« Una legge speciale del Re e del Riksdag preciserà i casi nei
« quali i documenti ufficiali saranno mantenuti segreti conforme-
« mente ai principi qui enunciati ».

Ancora per la Svezia nel regolamento del 16 maggio 1968 alla "Istruzione" del 29 dicembre 1967, n. 928, sull'"Ordinamento dei Commissari parlamentari" rinveniamo che la sfera di competenza dei Commissari parlamentari comprende (competenza del secondo Commissario parlamentare) « l'amministrazione della difesa e i pro-
« cedimenti aventi per oggetto questioni militari ».

La Spagna ha recentemente affrontato tutta la nostra problematica con la legge 5 aprile 1968, n. 9, recante norme sul "segreto di Stato" e con il regolamento di esecuzione contenuto nel decreto 20 febbraio 1969, n. 242. Se dal punto di vista tecnico, certamente la normativa spagnola si presenta ben elaborata e moderna, da quello delle concrete garanzie dei diritti del cittadino nulla offre che possa essere sottolineato in questa rassegna.

La legge della Germania Federale (paragrafo 54 della *Strafprozessordnung*) stabilisce che il giudice penale debba attenersi alle valutazioni del potere esecutivo in merito all'acquisizione di una prova che cada su materie coperte da segreto. Il paragrafo 8, III, della *Deutsche Beamten-gesetz* del 1960 dispone, infatti, che la competenza

ad accertare l'esistenza di un obbligo di segretezza, per quanto concerne notizie che potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato, incombe all'organo amministrativo, il quale può concedere o vietare l'acquisizione della prova testimoniale con una decisione vincolante per il magistrato penale. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina tedesche (con contrasti) riconoscono ai singoli il diritto di instaurare un'azione davanti agli organi amministrativi per tutelare il loro interesse all'acquisizione della prova.

Il titolo II, paragrafo 93 del nuovo testo del codice penale pubblicato sul *Bundesgesetzblatt* del 2 settembre 1969, n. 88 recita: « Costituiscono segreti di Stato, fatti, oggetti e conoscenze che sono « accessibili solamente a un ristretto numero di persone e che deb-
« bono essere mantenuti segreti nei confronti di una potenza stra-
« niera, per evitare il pericolo di un grave danno per la sicurezza
« esterna della Repubblica Federale Tedesca.

« Non sono segreti di Stato, i fatti che trasgrediscono la libera
« e democratica legge fondamentale e i fatti che contrastano con le
« limitazioni degli armamenti stabilito dagli accordi internazionali,
« qualora siano mantenuti segreti nei confronti delle parti contraenti
« della Repubblica Federale Tedesca ».

In Francia, infine, ove vige un sistema simile al nostro, ma non così puntuale, la giurisprudenza ha affermato, con oscillazioni, che il giudice può apprendere il segreto in quanto non può negarsi al magistrato ciò che, invece, è consentito al pubblico funzionario.

Questa rapida rassegna degli orientamenti giurisprudenziali e legislativi stranieri ci consente di affermare che, pur riconoscendosi all'esecutivo il potere di imporre e di mantenere il segreto, tale potere, tuttavia, non è così incontrollato ed incontrollabile da sfuggire, in ogni caso e comunque, a qualsiasi sindacato giurisdizionale.

CAPITOLO SECONDO

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLA VIGENTE DISCIPLINA

1) *Le diverse soluzioni prospettate.*

La dottrina italiana che ha approfondito il tema del possibile conflitto tra l'interesse dello Stato a mantenere il segreto e l'interesse del singolo ad acquisire la prova in ordine a fatti, notizie e documenti coperti dal segreto stesso al fine di dimostrare la propria colpevolezza, ha prospettato una serie di soluzioni, in parte già da noi richiamate.

Innanzitutto, si è sostenuto, da parte dei più, che il segreto non potrebbe costituire un ostacolo qualora cada su fatti non più attuali ovvero conclusi e insuscettibili di ulteriori effetti ovvero ancora delittuosi. La tesi lascia perplessi, in quanto se la valutazione sull'attualità o meno di un fatto o sulla sua capacità o incapacità a produrre ulteriori effetti fosse affidata al giudice, si scalfirebbe il principio fondamentale, su cui poggia il nostro ordinamento costituzionale, che sancisce la divisione dei poteri e la diversa responsabilità, che incombe, appunto, sui diversi poteri dello Stato. Offre, invece, lo spunto ad altre considerazioni l'affermazione, secondo cui il segreto debba cadere quando inerisca a fatti delittuosi.

Certo, il segreto di un delitto non può essere un segreto dello Stato, che, come tale, non può delinquere e non può coprire, con il segreto, un reato commesso da altri o da un suo funzionario. Ma la questione è più complessa di quel che si creda *prima facie*. È possibile, infatti, che l'agente, pur mirando a finalità delittuose,

utilizzi strutture e concorra a formare singoli atti di per sé assolutamente leciti o ponga in essere alcune attività formalmente legittime. Sulle notizie circa le strutture utilizzate, sugli atti formati e sulle attività compiute, al di là e a prescindere dalle intenzioni delittuose dell'agente, ben può connettersi un interesse dello Stato al mantenimento del segreto politico e militare.

Altri autori hanno affermato che il segreto non potrebbe essere più invocato quando attenga a fatti divenuti ormai notori. Non v'è dubbio che il giudice possa constatare la notorietà di un fatto e fondare su di esso il proprio convincimento. Ma, di fronte al diniego della pubblica amministrazione di pubblicizzare ufficialmente un fatto nonostante l'apparente notorietà di esso, potrebbe, davvero, il giudice affermare, con sicura coscienza, la coincidenza del fatto notorio con quello realmente verificatosi ?

Altri studiosi, prendendo spunto dalle recenti vicende giudiziarie, hanno sostenuto che gli organi pubblici, una volta che un funzionario sia stato autorizzato a sporgere querela per diffamazione nei confronti di terzi, non potrebbero più opporre il segreto in ordine a tutti i fatti, di cui è procedimento. Ma una così ampia, aprioristica rinuncia a valersi delle norme sul segreto da parte della pubblica amministrazione è assolutamente inconcepibile.

Altra soluzione prospettata (che ha formato, poi, oggetto della proposta di legge dei deputati Ballardini e Achilli n. 1182, presentata il 13 marzo 1969 e avente per oggetto la « modifica dell'articolo 352 del codice di procedura penale ») è quella, secondo cui l'autorità giudiziaria potrebbe conoscere i fatti e prendere visione dei documenti coperti da segreto, ma, in tal caso, dovrebbe procedere a porte chiuse e dovrebbero essere vincolati al segreto non soltanto i giudici togati e popolari, ma anche gli ausiliari, gli imputati, le parti e i loro rispettivi difensori. Qualora la proposta fosse accolta, non potrebbe non rilevarsi l'estrema difficoltà non soltanto a contenere l'ulteriore diffusione di notizie o di fatti segreti, ma anche ad individuare gli eventuali violatori del vincolo di segretezza in considerazione del rimarchevole numero di persone messe al corrente di quei fatti o di quelle notizie.

Un autorevole membro della Commissione di inchiesta sui fatti del giugno-luglio 1964 ha individuato nella Corte costituzionale l'organo più idoneo per statuire sul pregiudizio derivante al cittadino a causa della prevalenza dell'interesse dello Stato al mantenimento del segreto su quello del cittadino stesso a far acquisire la piena prova

dei fatti, con l'inevitabile, conseguente sacrificio del diritto di questo ultimo a difendersi. Una volta che un tal conflitto di interessi fosse stato concretamente accertato dalla Corte costituzionale, l'organo giudiziario competente dovrebbe essere tenuto a dichiarare l'improseguibilità dell'azione penale.

La soluzione è, certamente, suggestiva al pari di quella prospettata da un alto magistrato, il quale ha sostenuto che, nell'ipotesi in cui la tutela del segreto incida su diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione, quali il diritto alla libertà di stampa e il diritto alla difesa, il Governo dovrebbe consultare o i Presidenti dei due rami del Parlamento, ovvero una commissione di parlamentari, eletta all'inizio di ogni legislatura, e dovrebbe attenersi al parere espresso o dai Presidenti o dalla commissione.

Abbiamo già detto che le due proposte appaiono suggestive. Ma, a ben riflettere, esse non sfuggono ad alcune critiche. Con la seconda di esse, infatti, si sottrae all'esecutivo il potere di mantenere o meno il segreto su determinati fatti, documenti o notizie e si attribuisce un tal potere ad un organo, tecnicamente non idoneo, che, per essere espressione del potere legislativo, non potrebbe essere chiamato a rispondere delle sue decisioni, positive o negative che fossero, dinanzi a nessuna autorità.

Con la prima delle soluzioni proposte, invece, si escogita un procedimento macchinoso. Non si comprende il perché dovrebbe intervenire la Corte costituzionale ad accertare la situazione di conflitto tra interessi diversi e contrastanti. A nostro avviso, potrebbe essere la stessa autorità giudiziaria procedente a constatare il conflitto tra l'interesse dello Stato e l'interesse del singolo e a dichiarare l'improseguibilità dell'azione penale, sul rilievo che il cittadino non sarebbe stato posto nella condizione di far acquisire una prova piena su fatti o documenti influenti ai fini del decidere.

Abbiamo richiamato e criticato le varie soluzioni prospettate. Tocca ora a noi formulare una concreta proposta.

Il giudice, constatata la situazione di conflitto tra i due diversi interessi dello Stato e del singolo, attraverso il procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente, dovrebbe invitare il Presidente del Consiglio dei ministri a pubblicizzare il fatto, il documento o la notizia coperti dal segreto. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri manifesti la volontà di mantenere sul fatto, sul documento o sulla notizia il vincolo del segreto, il giudice do-

vrebbe dichiarare l'improseguibilità dell'azione penale, in considerazione del sacrificio subito dal diritto di difesa del cittadino.

Se, poi, il fatto, la notizia o il documento fossero stati classificati o qualificati soltanto come « riservati », il sindacato del giudice non dovrebbe incontrare alcun ostacolo.

2) *Del segreto di ufficio e professionale: proposte.*

La nostra trattazione si è, fin qui, limitata a considerare soltanto il "segreto di Stato" o "politico" e il "segreto militare", dovendosi l'attenzione della Commissione fermare, soprattutto e innanzi tutto, su tali tipi di segreto.

Non vogliamo, tuttavia, tralasciare per completezza di informazione, di considerare anche gli altri due tipi di segreto: quello "di ufficio" e quello "professionale".

Il nostro codice penale, all'articolo 326, sanziona la violazione del "segreto d'ufficio" e, all'articolo 622, quella del "segreto professionale". Processualmente la disciplina si completa con l'articolo 342 del codice di procedura penale, che impone l'obbligo di consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria gli atti e i documenti, di cui i pubblici ufficiali, gli impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e i professionisti siano in possesso per ragioni del loro ufficio o della loro professione, salvo che essi dichiarino trattarsi di atti o di documenti coperti dal "segreto d'ufficio" o dal "segreto professionale".

In tal caso, però, rientra nei poteri del giudice di procedere agli accertamenti necessari e di ordinare, ove lo ritenga, il sequestro degli atti e dei documenti suddetti.

Per quanto concerne, invece, la prova testimoniale, il codice di procedura penale distingue tra "segreto professionale" e "segreto d'ufficio", disponendo, rispettivamente gli articoli 351 e 352, che, nel primo caso (segreto professionale), il rifiuto di testimoniare del professionista è superabile, previi i necessari accertamenti circa la fondatezza o meno del motivo di rifiuto, mentre, nel secondo caso (segreto d'ufficio), il giudice deve arrestarsi di fronte alla dichiarazione del pubblico ufficiale, dell'impiegato e dell'incaricato di un pubblico servizio e può far ricorso, soltanto, alla procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale.

Si è fatto cenno alla vigente disciplina concernente il "segreto d'ufficio" e il "segreto professionale" per mettere in evidenza la sua disorganicità. Infatti, mentre per l'acquisizione della prova documentale il "segreto d'ufficio" è accomunato al "segreto professionale", per l'acquisizione della prova testimoniale il "segreto di ufficio" è considerato alla stessa stregua del "segreto di Stato" e del "segreto militare". Ora, questa disarmonia e questa diversità di disciplina sono assolutamente inspiegabili. Non si comprende il perché il giudice abbia la facoltà di ordinare il sequestro di atti o documenti coperti dal "segreto d'ufficio" e non possa, invece, acquisire la prova testimoniale in ordine a fatti coperti dallo stesso "segreto d'ufficio" quando una giustificazione in tal senso venga allegata dal testimone.

Tenuto conto che oggetto specifico della tutela penale, in materia di "segreto d'ufficio" è l'interesse riguardante il normale funzionamento della pubblica amministrazione e che tale interesse è affatto diverso, per contenuto, per intensità e per importanza, dagli interessi protetti con il "segreto di Stato" e con il "segreto militare", proponiamo che, nella futura legge, che riordinerà la materia del segreto, le discipline processuali, concernenti il "segreto d'ufficio" e il "segreto professionale", siano del tutto coincidenti non soltanto in ordine all'acquisizione della prova documentale, ma anche in ordine all'acquisizione della prova testimoniale.

3) *Conclusioni.*

A conclusione della nostra relazione possiamo fermare i punti salienti, cui dovrebbe ispirarsi la futura legge in materia di segreto:

a) individuazione del "segreto di Stato" o del "segreto politico" sulla base degli interessi protetti, che concernono la integrità dello Stato, la difesa delle istituzioni democratiche liberamente scelte dal popolo, la posizione ed il libero esercizio delle funzioni degli organi pubblici secondo le attribuzioni costituzionali, l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

b) individuazione del "segreto militare" sulla base degli interessi protetti, che concernono la capacità difensiva, l'efficienza offensiva dello Stato — mezzi, impianti, dislocazioni ed impiego delle forze armate — e le operazioni militari in progetto e in atto;

c) eventuale "classificazione" dei fatti, dei documenti, degli oggetti, delle notizie attinenti agli interessi, giustificanti la particolare tutela del "segreto di Stato" e del "segreto militare";

d) distinzione tra fatti, notizie e documenti "segreti" e fatti, notizie e documenti "riservati";

e) individuazione nel Presidente del Consiglio dei ministri dell'autorità legittimata all'eventuale "classificazione" o preposta, comunque, alla imposizione e alla tutela del "segreto di Stato" e del "segreto militare";

f) modificazione degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale nei seguenti termini: il giudice, constatata la situazione di conflitto tra l'interesse dello Stato al mantenimento del segreto e l'interesse del singolo a far acquisire la piena prova in ordine a fatti, notizie o documenti coperti dal segreto, attraverso il procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente, invita il Presidente del Consiglio dei ministri a pubblicizzare il fatto, il documento o la notizia coperti dal segreto; qualora il Presidente del Consiglio dei ministri manifesti la volontà di mantenere sul fatto, sul documento o sulla notizia il vincolo del segreto, il giudice dichiara l'improseguibilità dell'azione penale, in considerazione del sacrificio subito dal diritto di difesa del cittadino; se poi, il fatto, la notizia o il documento siano classificati o qualificati soltanto come "riservati", il giudice ha piena facoltà di acquisire in ordine a tali fatti, a tali notizie e a tali documenti la prova, e documentale e testimoniale;

g) piena coincidenza, in ordine all'acquisizione della prova testimoniale, tra la disciplina concernente il "segreto professionale" e quella concernente il "segreto d'ufficio".

4) *Nota bibliografica.*

La letteratura italiana e straniera sulla materia è amplissima: rinviamo, per i profili penalistici, ai lavori di DE MARSICO, « La nozione di "segreto" nei delitti contro la personalità dello Stato », in: *Archivio Penale*, 1949, I, pag. 223 e segg. e di CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952; ed ai trattati del FLORIAN, del LEONE e del MANZINI, alle *Lezioni sul processo penale* di CARNELUTTI, e ai seguenti saggi: CONSO, « Segreto militare e prova liberatoria », in: *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1968; VASSALLI, « Sul diritto di difesa giudiziaria

nell'istruzione penale », in: *Scritti*, Padova 1952; « Il diritto alla prova nel processo penale », in: *Il processo penale*, 1968, pag. 3 e segg. Per i profili costituzionalistici si rinvia a: BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova 1953; CAPPELLETTI, *Processo e ideologie*, Bologna 1969, in particolare capitolo XVII, pag. 525 e segg.; GREVI, « I limiti del segreto negli atti delle inchieste amministrative conseguenti ai sinistri ferroviari », in: *Giurisprudenza costituzionale*, 1966; AUTORI VARI (Crisafulli, Delitala, Esposito, Giannini, Mortati, Vassalli, Virga), « Dibattito sulle inchieste parlamentari », in: *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 2, 3, 1959, pag. 596 e segg.; JEMOLO, « Diritto di informazione dello Stato », in: *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 1967, pag. 975 e segg.; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*. Sulla validità dell'attuale disciplina legislativa del segreto di Stato, si confrontino le opinioni di COLLI, NUVOLONE, « Incontri », in: *Rassegna parlamentare*, maggio-giugno 1968, pag. 258 e segg. e di PISAPIA, *ibidem*, ottobre-dicembre 1968, pag. 613 e segg.

Per una trattazione più ampia si confr.: GIANNUZZI SAVELLI, *La circolazione di notizie nell'ordinamento italiano*, Napoli 1966, cap. VI, pag. 99 e segg.

Per quanto, infine, riguarda la materia del segreto militare e dell'informazione parlamentare si rinvia alla Relazione presentata dall'onorevole Goedhart per la Commissione difesa ed armamenti dell'Unione europea occidentale (U.E.O.) all'Assemblea ed intitolata: *Le secret militaire et l'information des parlements*, Seizième session ordinaire, Doc. 511, 12 maggio 1970.

LIBRO SESTO

**CONSIDERAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI RIORDI-
NAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA**

PREMESSA

Il punto c) dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1969, n. 93, ha affidato alla Commissione d'inchiesta il compito di fornire al Parlamento gli elementi idonei perché si provveda in via legislativa ad un riordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza con lo scopo di renderli — sul piano funzionale e sul piano delle responsabilità — aderenti allo spirito della Costituzione repubblicana.

A tal fine si è ritenuto opportuno puntualizzare alcuni aspetti essenziali dei servizi, onde porre in evidenza la necessità della loro esistenza e della loro efficiente organizzazione e funzionalità per una efficace tutela dello Stato e delle sue istituzioni, inquadrando la materia secondo il seguente ordine:

- I) I servizi di informazione: finalità e compiti.
- II) Attuale legislazione sull'attività informativa in Italia.
- III) Rilievi e proposte della dottrina italiana.
- IV) Schemi di organizzazione e dipendenza di alcuni servizi stranieri.
- V) Soluzioni possibili del problema del riordinamento del servizio in Italia.
- VI) Conclusione: schema di disegno di legge relativo al riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza.

CAPITOLO PRIMO

I SERVIZI DI INFORMAZIONE: FINALITÀ E COMPITI

Ogni Stato ha sempre avuto la necessità di conoscere le attività, preparatorie o esecutive, che altri Stati pongono in essere per danneggiarlo, diminuirne l'efficienza difensiva, limitarne l'indipendenza e la sovranità, turbarne e infrangerne, se possibile, i legami di alleanza con altri Stati a lui associati.

Tali attività, un tempo, si concentravano soprattutto nel settore militare e consistevano:

— nella raccolta di informazioni sugli allestimenti militari dei potenziali avversari;

— nella protezione della propria organizzazione militare, offensiva e difensiva.

Oggi, invece, il concetto di azione informativa nei confronti di altri Stati ha subito una trasformazione sostanziale, dilatandosi e discostandosi, in alcune sue componenti, dal nucleo centrale strettamente militare, fino ad interessare altri settori, dalla politica, all'industria, all'economia, alla finanza, alla stessa cultura.

Essa, inoltre, non ha più confini, ha i suoi tentacoli all'interno ed all'esterno, ovunque, in paesi amici o nemici, possa svolgersi proficuamente per chi la persegue.

Ne è scaturita conseguentemente un'espansione dell'attività difensiva di ogni nazione che deve abbracciare tutti i settori anzidetti, in una visuale generale e globale, essendo ogni settore possi-

bile tributario dell'altro in una osmosi continua di finalità e di attività.

L'obiettivo fondamentale resta sempre quello militare, ma nel senso globale, in quanto la parte tradizionalmente militare ne è solo una componente.

Infatti:

a) nei moderni conflitti, l'attività di penetrazione psicologica, lo scardinamento dell'economia rappresentano momenti salienti che si accompagnano costantemente all'azione militare vera e propria;

b) non sempre gli atti di indebolimento o aggressione verso un popolo si concretizzano in azioni belliche vere e proprie; spesso si ricorre alla sottomissione economico-politica senza che venga sparato neppure un colpo di fucile.

In questo quadro va riguardato un servizio informazioni il cui compito fondamentale è quello di:

— conoscere, da un lato, la situazione occulta di un paese ostile;

— custodire, dall'altro, i segreti dello Stato, neutralizzando e contrastando le azioni dei servizi dei paesi avversari.

Sono queste, praticamente, le funzioni di tutti i servizi informativi, anche se, presso ciascun paese, per ragioni di carattere storico e fattori diversi, legati alle peculiari caratteristiche costituzionali e sociali, l'apparato di sicurezza ha proprie articolazioni, diverse da Stato a Stato.

È necessario, peraltro, sottolineare che presso taluni Stati, a struttura totalitaria, i servizi informativi sono divenuti strumenti di espansione imperialistica e svolgono tale ruolo operando attraverso le seguenti azioni:

— spionaggio, in senso stretto, volto alla ricerca di notizie segrete o riservate, di ordine militare, politico, scientifico, industriale ed economico-finanziario;

— sovversione, volta al rovesciamento, non sempre appariscentemente violento, degli ordinamenti democratici;

— sabotaggio, volto alla distruzione o al danneggiamento di impianti e attività sia militari che industriali e scientifiche;

— influenza, volta al controllo e alla manipolazione di personalità o gruppi aventi una posizione di rilievo in determinati ambienti (ministeri, economia, cultura, ecc.);

— penetrazione nelle forze armate, volta alla disintegrazione della compattezza morale, ideologica e disciplinare;

— disinformazione, volta a:

— turbare i rapporti tra Stati alleati;

— screditare personalità del Governo, del Parlamento o di altri settori vitali;

— disorientare l'azione del Governo;

— creare fermenti d'opinione in opposizione alla politica del Governo o alle alleanze contratte;

— suscitare disordini e provocare incidenti.

La situazione e le esigenze sopradescritte impongono, quindi, ad ogni Stato l'urgenza di organizzare il proprio servizio in modo che possa assolvere il complesso dei compiti offensivi e difensivi visto nella sua globalità.

Un concetto è opportuno definire a questo proposito: il potere esecutivo, quale geloso custode della esistenza stessa e dello sviluppo dello Stato, nonché della sua indipendenza e sovranità, è il più interessato a disporre di un apparato siffatto, che gli consenta di orientare la propria opera basandosi su precise indicazioni e riferimenti. Infatti chi, se non il Governo di un paese, può commissionare ad un organo proprio la ricerca di dati e notizie relativi alle situazioni economiche, politiche, militari, industriali e scientifiche del o dei paesi che rivelino una potenziale ostilità contro di esso? E chi, se non il Governo, premuroso ed attento custode della sicurezza del proprio Stato, è più preoccupato a contrastare tutte le minacce che ad esso vengono rivolte dai servizi dei paesi avversari?

In altri termini, è proprio il potere esecutivo nel suo complesso che si presenta al proprio servizio di sicurezza quasi come un cliente, se così si può dire, per commettergli quegli incarichi, offensivi e difensivi, che di volta in volta si rendono necessari. Ma vi è di più: lo stesso servizio, nell'esplicazione della propria opera, raccoglie una

serie di dati che, pur se non preventivamente richiesti, assumono un prezioso valore orientativo per tutta la politica, interna ed internazionale, che un Governo è tenuto a svolgere.

In uno Stato moderno, in definitiva, si verifica quella particolare corrente di intesa e collaborazione, tra Governo e servizio, per cui, mentre il primo imprime al secondo determinati impulsi operativi su programmati obiettivi, ne riceve a sua volta il costante flusso di informazioni che alimenta la sua conoscenza aggiornata e dettagliata delle più delicate ed importanti situazioni interne ed estere. Così concepito, un servizio, si trova dunque ad assolvere due compiti fondamentali, profondamente e saldamente concatenati l'un l'altro, per quel travaso reciproco di esperienze e di informazioni, nonché per il necessario mutuo sostegno operativo che li caratterizzano:

— la ricerca, all'estero e, quando possibile o necessario, all'interno, proiettata verso quei paesi che si mostrano più impegnati in una politica ostile, o le cui situazioni militari, politiche, scientifiche, economiche ed industriali siano ritenute di interesse per le autorità governative;

— la difesa del segreto militare, politico, economico, scientifico ed industriale che assume due aspetti:

— la tutela statica e preventiva, attuata attraverso una serie di misure protettive, sia dei documenti, sia dei materiali, sia della fidatezza delle persone da abilitare alla trattazione di affari riservati;

— la tutela attiva e dinamica, attuata attraverso tutte quelle operazioni che rientrano nel controspionaggio e sono dirette a contrastare quelle attività dei servizi avversari sopra elencate.

Va aggiunto, altresì, che tutti i dati acquisiti, allo stato grezzo, potremmo dire, vanno poi elaborati, con speciali tecniche di vaglio, raffronto, scomposizione e ricomposizione, così da ottenere delle sintesi precise e complete quanto più possibile.

Per raggiungere tali scopi è però necessario che un moderno servizio di sicurezza sia dotato di notevole ed efficiente attrezzatura tecnica e composto di elementi qualificati e capaci, bene addestrati e dotati di una particolare disciplina interna; uomini di provata fidatezza e che presentino spiccati requisiti morali e alto senso della dedizione professionale.

CAPITOLO SECONDO

ATTUALE LEGISLAZIONE SULL'ATTIVITÀ INFORMATIVA IN ITALIA: ORGANI E PERSONALE PREPOSTI A TALE FUNZIONE

1) *Il S.I.D.*

L'organo preposto, attualmente, all'espletamento delle funzioni informative, controinformative e di sicurezza in Italia è il Servizio informazioni difesa (S.I.D.). L'atto legislativo fondamentale di tali attribuzioni è il decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del novembre 1965 con il quale si attribuisce (articolo 2, lettera g) al servizio il compito di provvedere « a mezzo dei propri reparti, uffici « e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di « ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa « del Paese, attuando anche l'opera intesa a prevenire azione dan- « nosa al potenziale difensivo del Paese ».

Sulla base di tale testo, il 25 giugno 1966 veniva diramata dal ministro della difesa una circolare con la quale l'attività del S.I.D. è stata articolata sui seguenti compiti operativi:

— raccogliere, all'interno e all'esterno, tutte le informazioni utili per la difesa e la sicurezza nazionale;

— organizzare e condurre la lotta contro le attività informative straniere e contro ogni altra attività che possa risultare pericolosa o dannosa per la difesa e la sicurezza nazionale;

— seguire e mantenere aggiornata la situazione politica, economico-industriale, militare e scientifica dei paesi stranieri di interesse;

— assicurare la tutela del segreto militare e degli altri segreti dello Stato.

Il Ministero dell'interno, invece, è l'unico organo responsabile preposto all'ordine pubblico e, in tale funzione, è uno dei "clienti" dell'organo informativo, nella stessa posizione di altri organi dell'esecutivo, quali, ad esempio, il Ministero degli affari esteri, il Ministero del commercio estero, ecc.

Infatti, le attribuzioni del Ministero dell'interno trovano origine dall'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché dal regio decreto dell'8 giugno 1931, che prevedono che l'autorità di pubblica sicurezza provveda al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della loro proprietà.

La suddetta normativa evidenzia chiaramente come nel caso della pubblica sicurezza siano oggetto di tutela giuridica i cittadini e le istituzioni interne, mentre nel caso del S.I.D. l'oggetto della stessa tutela è lo Stato nella sua intera personalità e come soggetto internazionale. Per quanto riguarda la sovversione, essa non può essere considerata che nella sua accezione globale, e cioè a carattere internazionale, come componente dell'attività informativa avversaria.

In tale contesto, per una sua neutralizzazione, si impone la utilizzazione di fonti operanti all'interno e all'esterno dei nostri confini, la possibilità di realizzare un tempestivo scambio di notizie con i servizi collegati, la esistenza di organi direttivi, operativi e tecnici specializzati nello specifico settore, che si differenzia, quindi, da quello relativo al mantenimento dell'ordine pubblico.

Crediamo di aver così configurato gli esatti limiti dell'attività del S.I.D. e del Ministero dell'interno e la figura del primo quale tributario del secondo.

Il S.I.D., pertanto, è competente per quanto riguarda la sovversione, nella sua accezione sopra delineata, e deve perseguire gli obiettivi fissati dal Ministero dell'interno e fornire con immediatezza quanto riesca ad acquisire al riguardo, nonché ogni altra notizia che ritiene di suo interesse.

Il S.I.D. dispone attualmente di un complesso, non adeguato alle crescenti necessità, ma tuttavia notevole, di uomini e mezzi per il soddisfacimento delle esigenze suesposte.

Per l'esatto svolgimento di tutta la sua complessa attività esso si avvale di:

— un organo offensivo, cui compete la responsabilità della ricerca all'estero, su materie di interesse militare, politico, industriale, ecc.;

— un organo difensivo, cui compete la responsabilità della tutela attiva del segreto;

— un organo di tutela preventiva, cui compete la responsabilità di studiare e programmare la serie delle misure di protezione statica del segreto;

— un organo di elaborazione, vaglio e sintesi, la cui opera è alimentata dai contributi dell'organo offensivo e difensivo;

— organi di supporto tecnico, aventi il compito di organizzare e realizzare le attività relative alle telecomunicazioni, alle intercettazioni, alla radiogoniometria, alla guerra elettronica, alla crittografia e alla sicurezza delle trasmissioni, nonché quelle concernenti l'approntamento di mezzi chimico-fotografici ed il loro sistema di impiego;

— organi di coordinamento, cui compete la responsabilità di mantenere rapporti con organi nazionali ed internazionali e coordinare alcune attività nei vari settori di azione;

— organi di supporto organico e logistico.

2) *Il Ministero dell'interno.*

L'attività informativa relativa al settore della sicurezza interna viene svolta dal Ministero dell'interno attraverso gli organi normali di pubblica sicurezza periferici (prefetture, questure, uffici di pubblica sicurezza, arma dei carabinieri) e questo in quanto tale attività ha i precisi limiti sopra descritti.

Il coordinamento delle attività informative del Ministero dell'interno è affidato ad una divisione (divisione affari riservati AA.RR.) inquadrata nella direzione generale di pubblica sicurezza, la quale, a quanto risulta, dispone soltanto di un modestissimo supporto di personale e mezzi, adeguato evidentemente alla attività di valutazione e sintesi, per il capo della polizia, di tutte le segnalazioni, informative, rapporti, ecc., che le giungono dagli organi periferici, relativi alle questioni politiche capaci di turbare l'ordine pubblico.

Tale divisione trae origine da un decreto ministeriale (6 ottobre 1965) antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 1965, nel quale veniva fissato il relativo ordinamento sulle seguenti materie:

- prevenzione e repressione dei delitti contro la sicurezza dello Stato;
- delitti contro l'economia pubblica;
- stranieri pericolosi per la sicurezza delle istituzioni dello Stato;
- istruttoria di pensioni ai perseguitati politici.

Tali attribuzioni non devono ovviamente intendersi sovrapposizioni a quelle del S.I.D. in quanto i loro limiti sono stati già descritti e sembrano, così delineati, sufficientemente chiari.

Tutte quelle informazioni acquisite dal S.I.D. per quanto attiene alla sovversione, nella sua accezione globale e a carattere internazionale, confluiscono ovviamente al Ministero dell'interno per la relativa valutazione nel quadro generale della sicurezza del Paese e della pericolosità degli stranieri.

Trattasi, quindi, di una serie di rapporti che il S.I.D. intrattiene con il Ministero dell'interno, così come fa con ogni altro organismo competente per quelle materie nelle quali possono ravvisarsi aspetti di interesse informativo.

Resta fermo, comunque, il concetto che il S.I.D. è posto dinanzi al Ministero dell'interno come tributario nel settore informativo, rimanendo inalterata la responsabilità di quest'ultimo in materia di ordine pubblico.

3) *L'arma dei carabinieri.*

Per quanto attiene ai compiti informativi svolti dall'arma dei carabinieri, è bene chiarire che questi investono essenzialmente l'aspetto della sicurezza pubblica, nel quadro dell'attività esplicata dal Ministero dell'interno nell'assolvimento di tale funzione ad esso propria.

È ovvio che nell'assolvimento di tali compiti informativi l'arma dei carabinieri può acquisire dati e notizie utili allo svolgimento delle attribuzioni proprie del S.I.D. e, in tal caso, essa svolge funzioni di organo ausiliario del citato servizio, al pari di altri organi, quali la

guardia di finanza e la pubblica sicurezza, mettendo in atto quel flusso di reciproche informazioni, delle quali si alimenta, in parte, l'attività operativa del S.I.D.

L'arma dei carabinieri, inoltre, come è già stato indicato, oltre ad essere la prima arma dell'esercito, è organo esecutivo essenziale di polizia militare, attività questa che svolge principalmente in favore delle forze armate.

4) *La guardia di finanza.*

La guardia di finanza, nell'ambito del suo ordinamento, dispone di un reparto denominato « servizio informazioni ».

Tale dizione potrebbe ingenerare il dubbio che il corpo della guardia di finanza svolga compiti informativi di competenza del S.I.D.

Al riguardo, perciò, è bene chiarire che l'attività informativa del predetto corpo si rivolge esclusivamente al perseguimento dei propri fini istituzionali e non già alla salvaguardia della sicurezza dello Stato.

Per fare un paragone ordinativo ed operativo, si può affermare che, in gran parte, il servizio informazioni della guardia di finanza svolge per il corpo, pur nella diversità dei fini perseguiti, funzioni analoghe a quelle che i S.I.O.S. esplicano per le rispettive forze armate.

È possibile, tuttavia, che la guardia di finanza — intendendo per essa anche il citato reparto informativo — possa acquisire, nell'espletamento dei normali servizi di istituto, elementi e dati che potrebbero rivelarsi utili al S.I.D. e viceversa. In tale eventualità è ovvio che viene instaurato un flusso di reciproche informazioni che si realizza e manifesta attraverso adeguati collegamenti e contatti, anche predisposti.

5) *I S.I.O.S. di forza armata.*

Diversi dal S.I.D., per quanto ad esso strettamente collegati, sono i S.I.O.S. (servizio informazioni operativo situazione) delle tre forze armate, i cui compiti, strettamente militari, sono la raccolta e la elaborazione dei dati occorrenti alla valutazione delle situazioni interessanti i problemi offensivi e difensivi, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e la pianificazione dei conseguenti programmi operativi.

Essi hanno, infatti, il compito di:

- fornire ai propri stati maggiori situazioni informative per la pianificazione operativa;
- regolare e coordinare, con apposite direttive, l'azione di polizia militare presso gli organi direttivi territoriali;
- svolgere azione di ricerca nelle zone di frontiera ed entro i limiti dei propri scacchieri operativi;
- ricevere dal S.I.D. i dati informativi relativi alle rispettive forze armate e procedere alla loro valutazione;
- diffondere le informazioni tecnico-militari all'interno della propria forza armata e nell'ambito delle altre;
- segnalare al S.I.D. i casi di spionaggio casualmente rilevati;
- compilare e adottare i cifrari per uso della rispettiva forza armata;
- dirigere l'azione di radiolocalizzazione e decrittazione nel campo operativo terrestre, marittimo ed aereo;
- intrattenere rapporti con gli addetti esteri su questioni interessanti le rispettive forze armate.

Mentre il S.I.D., in altri termini, è preposto alla raccolta delle informazioni riguardanti la globale sicurezza dello Stato, i S.I.O.S. rispondono a particolari esigenze operative militari tattiche delle singole forze armate.

Non si tratta dunque di servizi paralleli, ma di entità ben differenziate, con funzioni proprie ed inconfondibili.

6) *I precedenti storici del S.I.D.*

In Italia i servizi informativi hanno cominciato ad assumere una loro propria fisionomia organica nell'anno 1900, allorché fu costituito, in seno al corpo di stato maggiore dell'esercito, l'ufficio « I », quale organo di supporto informativo del reparto operazioni del comando supremo. Fino allora l'attività informativa era stata svolta senza organi speciali e qualificati e senza indirizzo e coordinamento precisi. Ma solo nel 1927 il servizio informazioni trovò un cenno in una

disposizione legislativa e precisamente nel regio decreto n. 70 del 6 febbraio 1927 relativo all'ordinamento e ripartizione in uffici del comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, nel quale era prevista la esistenza di un « ufficio » — alla diretta dipendenza del capo di stato maggiore — denominato « Servizio informazioni militari », S.I.M., ma non ne erano previsti e disciplinati i compiti, che venivano rimandati alle determinazioni del ministro interessato.

Il S.I.M. era articolato in due branche; una offensiva, di ricerca informativa, e una difensiva, di controspionaggio.

Analoghi servizi vennero istituiti in marina (S.I.S.) e in aeronautica (S.I.A.).

Nel 1940 la sezione difensiva del S.I.M. fu organizzata in servizio autonomo, denominato « Controspionaggio militare e servizi speciali » e passato alle dipendenze del sottosegretario di Stato alla guerra. Questo provvedimento si rivelò ben presto negativo, in quanto determinò nel servizio una vera e propria frattura che rese impossibili il coordinamento e la necessaria collaborazione tra branca offensiva e difensiva, con conseguenze pregiudizievoli per l'efficienza e la funzionalità del servizio stesso. Pertanto, l'anno successivo, fu abolito il servizio autonomo di controspionaggio e ricostituita presso il S.I.M. la soppressa sezione difensiva.

La struttura ordinativa del S.I.M. rimase invariata fino alla data dell'8 settembre 1943.

Dopo la guerra, il servizio informazioni andò gradualmente ricostituendosi, sempre però quale ufficio o reparto dello stato maggiore generale, finché, in conseguenza dell'avvenuta unificazione, nel Ministero della difesa, dei tre Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, il ministro dell'epoca, onorevole Pacciardi, con disposizione interna n. 365 in data 30 marzo 1949, provvide al riordinamento definitivo dei servizi informativi delle tre forze armate e alla costituzione di un servizio centrale unico — denominato servizio informazioni forze armate — S.I.F.A.R. — alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa, con i compiti stabiliti nello stesso dispaccio.

In tale occasione veniva anche prevista e disciplinata la costituzione, presso ciascuna forza armata, di una sezione informazioni operativa e situazione (S.I.O.S.) alle dirette dipendenze del rispettivo capo di stato maggiore, con compiti particolari di informazione tec-

nico-militare e di polizia militare, nell'ambito di ciascuna forza armata, e quali organi sussidiari di collaborazione e di collegamento col S.I.F.A.R.

Il servizio, così unificato, subì successivamente una graduale evoluzione, con un comprensibile ampliamento di organi e di funzioni che trovarono una più compiuta definizione nella circolare dello stato maggiore della difesa n. S2/511 del 4 marzo 1962, a firma del capo di stato maggiore della difesa di allora, generale Rossi, finché si pervenne alla disciplina legislativa, tuttora vigente, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della difesa e degli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in tempo di pace.

CAPITOLO TERZO

RILIEVI E PROPOSTE DELLA DOTTRINA ITALIANA

Le vicende del giugno-luglio 1964 hanno richiamato l'attenzione di alcuni autorevoli giuristi sui problemi della riorganizzazione del S.I.F.A.R. e sui compiti del servizio informazioni. Dedicheremo ampio spazio all'opinione di questi scrittori sia perché, per la prima volta, la dottrina italiana si è occupata a fondo di un settore amministrativo fino ad ora ignorato, sia in considerazione del fatto che il ventaglio è largamente rappresentativo degli orientamenti che sono affiorati nei dibattiti in Parlamento e che di essi si tiene conto nelle proposte che verranno qui avanzate per la nuova disciplina del servizio.

Il prof. CARLO ARTURO JEMOLO in un ampio saggio intitolato « Diritto di informazione dello Stato: a proposito di una recente polemica » (comparso in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 1967), scrive sul punto:

« L'informazione è dunque parte indispensabile dell'attività di prevenzione dello Stato.

« Ma questo ha molteplici organi, con mansioni distinte. E l'esercizio è legato alla funzione bellica (per l'articolo 52 della Costituzione alla difesa della patria, che nel significato tradizionale, rafforzato dal concetto del servizio militare obbligatorio, è quella dal nemico esterno). Le onorificenze tipicamente militari (medaglie al valor militare, ordine al merito militare) sono riservate a comportamenti che presuppongono il coraggio, il pericolo della vita, l'azione violenta, non la semplice astuzia o l'intelligenza adoperata a tavolino. La polizia politica è del tutto estranea ai compiti dell'esercito (il termine include naturalmente anche la marina e l'aeronautica).

« Quindi solo l'indagine che mira ad acquisire le posizioni migliori per una guerra eventuale, lo spionaggio (non uso mai il termine controsionaggio; mi sembra una insigne tartuferia usare due vocaboli diversi per la stessa cosa, a seconda che sia opera nostra o di altri) può essere affidato ad organi militari.

« Vero che in Italia c'è sempre stata una zona promiscua tra polizia ed esercito costituita dall'arma dei carabinieri, che è non solo parte dell'esercito, ma arma combattente, che in tutte le guerre ha dato reparti all'esercito operante; ed al tempo stesso gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma sono ufficiali di polizia giudiziaria ed i carabinieri sono agenti di detta polizia (articolo 221 del codice di procedura penale), con gli stessi doveri, obbligo del segreto, sanzioni disciplinari degli altri ufficiali ed agenti; ed è ben noto che nelle campagne tutta l'attività di pubblica sicurezza è affidata ai carabinieri (nei cartelli stradali plurilingue carabinieri è tradotto *Polizei*). Maggiore confusione si è creata quando nel luglio 1943 si sono date le "stellette", e fatti così corpo militare, agli agenti di pubblica sicurezza e di custodia; una singolarità che ritengo non abbia riscontro in altri paesi, questa generale assimilazione all'esercito vero e proprio.

« Peraltro è chiaro che la polizia e gli agenti di custodia sono del tutto estranei alla organizzazione dell'esercito; mentre per i carabinieri e la guardia di finanza al comando dell'Arma è un generale che non viene dai loro ranghi.

« Per i carabinieri fino ai primi anni del secolo, quando non c'erano differenziazioni in seno agli ufficiali generali, che tutti appartenevano allo stato maggiore (in teoria il colonnello medico promosso maggior generale avrebbe potuto avere qualsiasi comando) il comandante dell'arma dei carabinieri proveniva dai suoi ranghi, in cui aveva percorso tutta la carriera, essendo entrato nell'Arma con il grado di tenente. Aveva quindi l'abito mentale di un collaboratore dei prefetti, e, nei gradi più alti, del ministro dell'interno.

« La tradizione è venuta meno, all'incirca negli anni della prima guerra mondiale: essa rappresentava una garanzia di separazione tra le funzioni di polizia spettanti all'Arma, e quella bellica, nella cui preparazione ha parte preminente il capo di stato maggiore.

« Se vogliamo chiamare compito di polizia politica questa attività preventiva, d'informazione, di sorveglianza contro persone che si teme — su qualche base — possano tentare azioni violente contro l'ordine costituzionale, diremo che essa può venire diretta soltanto

« dal ministro dell'interno e dagli organi da questo dipendenti, i
« quali potranno giovare per espletarla di tutti gli organi di polizia,
« compresi i carabinieri. I quali possono essere e sono adoperati del
« pari dagli organi militari per il servizio relativo allo spionaggio
« militare.

« La questione che può sorgere è quella del segreto d'ufficio; non
« si pone in dubbio che gli organi militari che adoperino ufficiali o
« sottufficiali o carabinieri per i compiti inerenti allo spionaggio mi-
« litare possano prescrivere il segreto anche di fronte agli organi di
« polizia civile, da cui i carabinieri non dipendono direttamente; resta
« a vedere se potrebbero, ministro dell'interno o capo della polizia,
« prescrivere analogamente il segreto di fronte ai superiori militari.

« È un punto di estrema delicatezza che occorrerebbe chiarire —
« ecco un altro tema di esercitazione didattica —; se la risposta do-
« vesse essere negativa, sarebbe opportuno che, in questo compito
« di prevenzione politica, ministro dell'interno e capo della polizia
« si giovassero soltanto degli organi di pubblica sicurezza, senza ri-
« correre all'arma dei carabinieri, per quanto ciò potesse rendere ben
« più difficile il loro compito.

« Quel che preme è che restino distinti i due settori della atti-
« vità inerente i compiti della difesa militare del Paese, che è difesa
« dal potenziale nemico esterno, e dell'attività di prevenzione da at-
« tentati interni all'ordine costituzionale.

« La confusione delle due attività è estremamente grave (ed è
« anche a ricordare come l'attività spettante allo stato maggiore, di
« informazione militare e difesa dall'attività altrui della stessa specie,
« non dovrebbe passare ad atti esterni senza aver inteso il Ministero
« degli affari esteri; la più importante vicenda che si ricordi, l'affare
« Dreyfus, che sul finire del secolo scorso sconvolse la Francia, derivò
« dall'aver voluto il ministro della guerra passare oltre l'opposizione
« del collega degli esteri, che contrastava la possibilità d'iniziare
« un processo, quando alla base c'era una infima agente del servizio
« d'informazione militare francese che era stata assunta come donna
« di pulizia dall'ambasciata di Germania, ed aveva potuto recare carte
« raccolte nel cestino dell'addetto militare: almeno era stata questa
« la narrativa).

« Se gli organi militari assumono compiti di sorveglianza di per-
« sonalità politiche o comunque s'ingeriscono nella sorveglianza di par-
« titi o di appartenenti a questi, non si altera soltanto un ordine di
« competenze; bensì la funzione che la Costituzione assegna all'eser-

« cito, e che è alla base non solo dell'articolo 52, ma anche del comma
« 9 dell'articolo 87, che è poi alla sua volta connesso con il primo
« comma, secondo cui il Presidente della Repubblica rappresenta
« l'unità nazionale (la posizione deteriore fatta comunque ad un partito
« o per l'appartenenza a questo è in contrasto con l'idea di unità; sag-
« giamente si è finto d'ignorare la ricostituzione del partito fascista; si
« ferisce l'unità ponendo fuori legge un partito, quando non sarebbe
« possibile applicare le norme di diritto comune sulle associazioni a
« delinquere).

« Ove poi organi militari agiscano di loro iniziativa, e non per
« ordine del ministro della difesa, il sovvertimento è ancora più grave,
« in quanto si ha non soltanto una usurpazione di funzioni e di com-
« piti, ma un portare l'esercito, ad iniziativa di organi militari, a com-
« piti estranei a quelli assegnati dalla Costituzione. Potrebbe dirsi che
« si ha già un'attività preparatoria a quello che sarebbe il sovverti-
« mento costituzionale di un esercito che pretendesse di estromettere
« uomini o partiti dalla scena politica.

« Se è invece il ministro della difesa a prendere l'iniziativa, si
« ha una usurpazione di funzione che egli compie a danno di un suo
« collega; di una gravità politica, è facile comprendere, ben maggiore
« di quelle che sarebbero altre usurpazioni (del ministro dei lavori
« pubblici a danno di quello dei trasporti, o simili): sempre per quel
« profilarsi della possibilità di forze militari che rompano l'ordine
« costituzionale attraverso ostracismi, palesi o larvati. L'esempio della
« Grecia, che segue a vari altri, sta ad ammonire.

« Nella polemica sul S.I.F.A.R. sono stati indicati alcuni testi che
« avrebbero giustificato il comportamento degli organi del servizio.

« Anzitutto un decreto che destò al suo apparire molte critiche,
« a mio avviso ben giustificate, il decreto presidenziale 18 novembre
« 1965, n. 1477, sull'ordinamento dello stato maggiore, e precisamente
« la lettera g di quell'articolo 2 per cui il capo di stato maggiore della
« difesa "soprintende al servizio unificato di informazioni delle forze
« armate il quale provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici e unità,
« ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra
« attività di interesse nazionale per la sicurezza e difesa del Paese, at-
« tuando anche l'opera intesa a prevenire azione dannosa al poten-
« ziale difensivo del Paese".

« Poi, una disposizione interna dell'ufficio D (servizi di contro-
« spionaggio nel campo nazionale), per cui il capo di questo ufficio
« concorda con il comandante generale dell'arma dei carabinieri "le

« eventuali azioni che possono essere svolte in comune in quanto anche
« di specifico interesse per le funzioni politico-militari di pertinenza
« dell'Arma stessa in campo nazionale". Ed ancora l'articolo 28 di
« un regolamento organico e regolamento generale dell'arma dei ca-
« rabinieri, che non ho potuto consultare, per cui "il comandante
« generale informa direttamente il Presidente del Consiglio di tutto
« ciò che può interessarlo nei riguardi della situazione generale e par-
« ticolare del Paese".

« Non mi sembra che nessuna di queste norme sposti i termini
« del problema di quella che possa essere l'iniziativa dell'autorità mi-
« litare; naturalmente ricordando che ogni norma va interpretata nel
« quadro del sistema generale del diritto positivo ed anzitutto dell'as-
« setto costituzionale dello Stato: senza di che attraverso disposizioni
« dal tenore indeterminato si potrebbe anche considerare legittimo
« l'assassinio degli avversari di un regime.

« Per cominciare dall'ultima norma, quel che può interessare il
« Presidente del Consiglio sono gli stati di malcontento che vadano
« determinandosi, il modo con cui siano sussidiati partiti politici, il
« delinearli sull'orizzonte di nuovi partiti; il secondo punto potrà
« consentire di raccogliere informazioni sull'inopinato arricchimento,
« vero o fittizio, di un uomo politico che si sospetti essere affluenza
« di capitali per creare o sussidiare un moto o un partito, non mai
« sulla sua vita privata; e sempre con quella distinzione cui si è ac-
« cennato tra relazione verbale e rapporto scritto.

« Invece le norme sulle incombenze dello stato maggiore debbono
« venire interpretate nel senso che è solo la prevenzione dello spio-
« naggio militare e di azioni di sabotaggio ai danni delle forze armate
« quello di cui può interessarsi il S.I.F.A.R.; e le funzioni politico-
« militari dell'arma dei carabinieri non vanno oltre il rilievo dello
« stato generale del Paese, e la prevenzione d'insurrezioni; in comune
« col S.I.F.A.R. sarebbe soltanto la scoperta d'interventi stranieri per
« provocare diserzioni o rivolte tra le forze armate, o sobillamento
« tra queste per promuovere atti d'insubordinazione; che grazie a
« Dio sembrano ipotesi che non trovano alcun riscontro nella nostra
« realtà ».

Ad una tavola rotonda organizzata sul tema al nostro esame dalla
Rassegna parlamentare (n. 1-2 del gennaio-febbraio 1968) partecipa-
rono i professori Paolo Barile, Carlo Cereti e Temistocle Martines.
Il professor Barile, per quanto riguarda l'articolo 2, lettera g), del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 1965, esterna dubbi

sulla conformità di esso alla Costituzione o comunque lo giudica in disaccordo con quelli che, istituzionalmente, in uno Stato democratico, debbono intendersi i compiti da riservare ad un Servizio informazioni delle forze armate. L'autore, infatti, osserva:

« a) La legge del 1950, sul Consiglio supremo di difesa, in armonia con l'articolo 53 della Costituzione, che parla delle forze armate « in relazione alla "difesa della Patria", puntualizza i problemi su cui il Consiglio supremo di difesa deve portare la sua attenzione « in quelli relativi esclusivamente alla "difesa nazionale". Il decreto « del Presidente della Repubblica del 1965, invece, amplia tale concetto facendovi rientrare non soltanto quelli della tutela del segreto « militare e del controspionaggio — che sono corollari del più generale concetto di difesa — ma anche quello di tutela di "ogni altra « attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese". « Tale ampliamento (che fra l'altro non trova alcun aggancio nella « legge di delegazione 12 dicembre 1962, n. 1862, tanto da far dubitare « della conformità del decreto delegato ad essa) è sicuramente illegittimo in quanto il concetto di "sicurezza del Paese" si presta a giustificare qualunque attività relativa non solo a motivi di sicurezza « esterna (per cui è sufficiente parlare di "difesa") ma anche interna, « in relazione quindi a presunte eventualità di sommosse o di insurrezioni, che evidentemente legittimerebbero le indagini più penetranti « sulle (più che legittime) opinioni politiche degli individui. Giustamente l'onorevole Mauro Ferri ha precisato che il S.I.D. deve tutelare lo Stato dalle minacce di ordine esterno, e cioè da quelle che « provengono da gruppi stranieri (1); ma ad oggi la lettera della legge « (il decreto del Presidente della Repubblica del 1965) giustificerebbe « una attività del S.I.D. diretta anche contro le ipotetiche minacce di « gruppi interni, tant'è vero che "della sicurezza nazionale" come compito di difesa istituzionale da parte del S.I.D. parla ancor oggi il ministro Tremelloni (2). Qui si annida, a mio sommesso ma fermo avviso, il più grave equivoco: e questo è il termine ("sicurezza" del « Paese) che andrebbe legislativamente abolito, allo scopo di precisare « al S.I.D. un ambito istituzionale costituzionalmente corretto. Un servizio di informazioni militari, che vive in un regime democratico,

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, n. 668, seduta del 2 maggio 1967, pagg. 34088 e seguenti.

(2) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, n. 669, seduta del 3 maggio 1967, pag. 34141.

« non può varcare la soglia della vigilanza sulla sicurezza esterna dello
« Stato: se è autorizzato a varcarla — com'è oggi in Italia — esso
« viene messo in una posizione di contrasto con la "democraticità"
« delle forze armate di cui parla la nostra Costituzione, e conseguente-
« mente, anche se potenzialmente, viene messo in grado di fornire un
« appoggio ad un *putsch* militare. Il controllo sulla sicurezza interna
« del Paese è infatti istituzionalmente di competenza di altri dicasteri
« (quello dell'interno, soprattutto) e di altre forze armate.

« *b*) L'articolo 2 lettera g) del decreto del Presidente della Repub-
« blica n. 1477 del 1965 attribuisce al capo di stato maggiore della di-
« fesa il compito di "soprintendere" al servizio informazioni. Tale
« dizione è senza dubbio inesatta, e non conforme alla posizione isti-
« tuzionale del capo di stato maggiore della difesa. Egli è chiamato
« infatti non soltanto a "soprintendere" al servizio, ma a dirigerlo e
« quindi ad assumere la responsabilità, che è vera ed autentica respon-
« sabilità politica (o di alta amministrazione) verso il ministro, che a
« sua volta è politicamente responsabile verso il Parlamento. Una
« "soprintendenza" del capo di stato maggiore su un servizio di tale
« importanza non ha alcun senso: la "leggina" (anzi il decreto del Pre-
« sidente della Repubblica) è stata fatta, evidentemente, dietro un
« abile suggerimento della burocrazia, che ha nascosto al ministro la
« importante implicazione del termine. In un regime democratico, la
« responsabilità politica si estende dai ministri a quegli alti burocrati
« soprattutto quando, come il capo di stato maggiore della difesa,
« fanno istituzionalmente parte di un organo di rilievo costituzionale
« (il Consiglio supremo di difesa, vedi articolo 2, legge 28 luglio 1950,
« n. 624).

« *c*) L'osservazione che segue non è destinata a trovare riconosci-
« mento in emendamento al decreto del Presidente della Repubblica
« del 1965, ma deve essere fatta egualmente a chiarimento del già detto.
« È evidente che un servizio di informazioni militari (cioè in parole
« antiche e povere, un servizio di spionaggio e di controspionaggio),
« non può, per sua natura, essere costretto entro maglie troppo ri-
« strette, perché altrimenti non si differenzerebbe da un normale ser-
« vizio di polizia. In altre parole, è ovvio che un servizio di tal fatta
« possa talvolta pretendere di operare adoperando i mezzi tradizionali
« dello spionaggio internazionale, che non conoscono le garanzie costi-
« tuzionali dei cittadini e degli stranieri, né nel Paese di origine né in
« quelli esteri. Ma è altrettanto ovvio che, qualora i limiti di legitti-

« mità costituzionale e ordinaria siano violati, e qualcuno sia in grado
« di dolersene, il servizio — cioè lo Stato — debba essere chiamato a
« risponderne, come qualunque altro servizio che non si ammanti
« della sua segretezza. In tal senso sono apprezzabili le dichiarazioni
« fatte alla Camera dei deputati dal ministro Tremelloni il 3 maggio
« 1967 (pagine 10-11 del verbale), che ha ammesso la possibilità di un
« controllo di legittimità anche sull'operato di tale servizio, soprat-
« tutto quando esso viene a toccare le libertà del cittadino. Il ministro
« ha soggiunto, sempre con impeccabile esattezza, che "soltanto nella
« scelta dei mezzi si può riconoscere a questo servizio un'amplessima
« discrezionalità (...); nella determinazione degli scopi, invece, il servi-
« zio non può accordarsi alcuna libertà": il che è esattissimo a patto
« di delimitare anche gli scopi, sottraendo ad essi quello del tutto
« anticostituzionale della "sicurezza del Paese", di cui *sub a*) ».

Il professor Cereti, dal canto suo, scrive:

« Quella che era tradizione costante fu riaffermata anche nel de-
« creto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, sul-
« l'ordinamento dello stato maggiore della difesa, dell'esercito, della
« marina e dell'aeronautica che all'articolo 1 statuisce che il capo di
« stato maggiore della difesa è nominato con decreto del Presidente
« della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su
« proposta del ministro per la difesa e dipende direttamente da questo
« al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute.

« Valgono quindi sostanzialmente per le forze armate gli stessi
« principi costituzionali che valgono per gli altri organi dello Stato
« sottoposti alle leggi ed al potere civile, e nessuna norma autorizza
« a ritenere che a tali principi ed a tali norme sfugga quella partico-
« lare attività delle forze armate che si concreta nei servizi segreti di
« informazione per la difesa e la sicurezza. Anzi in senso nettamente
« contrario va notato che lo stesso decreto presidenziale 18 novembre
« 1965, dopo aver riaffermato anche per gli altissimi gradi militari i
« principi regolatori della responsabilità di fronte al Governo e corre-
« lativamente di questo di fronte al Parlamento, specifica che tra le
« attribuzioni del capo di stato maggiore della difesa è quella per la
« quale egli "soprintende al servizio unificato di informazioni delle
« forze armate". Anche questa attribuzione rientra dunque nel quadro
« generale e non lo modifica.

« Nel corso delle recenti ampie discussioni parlamentari e nei di-
« scorsi del ministro per la difesa fu posto in luce il particolare carat-

« tere di tale servizio di informazioni che, per l'assoluta segretezza in
« cui deve svolgersi, per i suoi possibili oggetti, per i mezzi medesimi
« ai quali può trovarsi a dover ricorrere, per il fatto che deve godere
« di ampie autonomia ed iniziativa e che deve operare in un campo
« amplissimo, essendo sottratto a qualsiasi influenza di forze politiche
« diverse dalla governativa, potrebbe sfuggire ad una disciplina legi-
« slativa e ad un controllo politico veramente efficiente. Dal che nasce-
« rebbe possibilità di pericolose deviazioni se non addirittura di pre-
« varicazioni.

« Il pericolo certamente esiste ma non va esagerato.

« Anzitutto perché non vi è e non vi può essere incertezza sui fini
« istituzionali del servizio. Il decreto presidenziale 18 novembre 1965
« stabilisce che il servizio di informazioni delle forze armate provvede
« (articolo 2 lettera g) "ai compiti informativi di tutela del segreto
« militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza
« e la difesa del Paese, attuando anche l'opera di difesa intesa a pre-
« venire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese". In questa
« disposizione vi sono capisaldi che valgono come limiti effettivi. La
« tutela del segreto militare e del segreto riguardante ogni altra atti-
« vità di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese è
« concetto necessariamente ampio ed estensibile ma che ha però una
« propria delimitazione ed esclude nettamente che possano rientrare
« nei fini del servizio le attività che con esso non abbiano stretta atti-
« nenza. Il che appare anche più evidente se si accoglie, come sembra
« doversi accogliere, la precisazione fatta durante la discussione parla-
« mentare che il servizio informazioni debba "tutelare lo Stato dalle
« minacce di ordine esterno e da tutto ciò che è implicito a questo tipo
« di minaccia, cioè da quelli che possono essere movimenti, gruppi o
« agenti interni che operino il collegamento esterno con potenze o
« gruppi stranieri". Così circoscritto il servizio non diverge poi in
« modo sostanziale da altri pure importantissimi servizi dello Stato
« nei quali parimenti il potere esecutivo deve avvalersi della specifica
« competenza o della particolare attività di organi od istituti squisita-
« mente tecnici sui quali non può esercitare che un controllo ed una
« alta sorveglianza piuttosto che una funzione di propulsione e di vera
« direzione.

« Dove invece l'operato del ministro della difesa può spiegarsi in
« pieno è per tutto quanto riguarda le azioni del servizio che violino
« o ledano diritti costituzionali dei cittadini o attribuzioni spettanti
« ad altri organi e poteri dello Stato o comunque siano in contrasto

« con il retto e costituzionale funzionamento dei poteri medesimi.
« Anche durante la discussione parlamentare fu invero da tutti accolto
« il principio che l'attività del servizio di informazioni deve svolgersi
« nell'ambito di quanto è sancito dallo spirito e dalla lettera della Co-
« stituzione e delle leggi e nel rispetto dei fondamentali diritti dei
« cittadini. L'ampio potere di apprezzamento nel valutare ciò che può
« rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato, non può mai
« essere spinto sino alla violazione dei diritti dei cittadini e degli aspetti
« intimi o riservati della loro vita. Inoltre una paventata situazione di
« pericolo deve costantemente essere dimostrata e concretamente spe-
« cificata perché possa giustificare provvedimenti eccezionali da parte
« del servizio stesso. Ciò riguarda principalmente gli organi o le per-
« sone nei confronti dei quali esso possa o debba esercitare la sua atti-
« vità. Non vi sarebbe infatti deviazione dai fini istituzionali se, per
« attendibili notizie ricevute o procuratesi, il servizio svolgesse inda-
« gini nei confronti anche dei titolari dei più alti organi dello Stato
« perché non si può escludere *a priori* che una violazione dei segreti
« militari o un pericolo per la sicurezza e la difesa del Paese sia posta
« in essere anche da essi. In questo campo non vi sono e non vi debbono
« essere privilegi od esenzioni qualunque sia la posizione o la carica
« che il cittadino riveste. Tanto è vero che la stessa Costituzione con-
« templa e disciplina il caso di responsabilità presidenziale o ministe-
« riale per tradimento. Peraltro in queste ipotesi il servizio dovrà agire
« sotto la vigilanza ed il controllo di altri titolari di organi costituzio-
« nali ai quali non si estenda il sospetto e che non siano implicati nel-
« l'accusa perché esso non può mai sottrarsi alla subordinazione al
« potere civile; così ad esempio degli eventuali sospetti nei confronti
« di un ministro dovrebbe sicuramente essere informato il Presidente
« del Consiglio.

« Conclusivamente sembra giustificata la illazione che il servizio
« di informazioni per la difesa dello Stato trovi nel vigente ordina-
« mento, applicato con la necessaria saggezza dal potere politico, suffi-
« ciente disciplina sia dal punto di vista costituzionale sia da quello
« della legislazione ordinaria ».

Il professor Martines così inquadra la problematica:

« I principi ai quali deve uniformarsi l'ordinamento delle nostre
« forze armate sono contenuti negli articoli 11 e 52, comma terzo, della
« Costituzione. Il primo di essi, infatti, assume rilievo non soltanto
« per la solenne dichiarazione che vi si rinviene di ripudio della guerra

« di aggressione o della guerra come mezzo di risoluzione delle contro-
« versie internazionali, ma anche, a nostro avviso, perché il rispetto
« di questo impegno costituzionale importa come conseguenza che
« alle forze armate non possono essere assegnati compiti che non
« siano puramente difensivi. Collegando siffatta disposizione a quella
« contenuta nell'articolo 52, comma terzo, ne risulta potenziata la neu-
« tralità politica delle forze armate, nel senso che lo "spirito democra-
« tico della Repubblica" cui l'ordinamento delle forze armate deve in-
« formarsi richiede sia l'applicazione all'interno dell'ordinamento
« stesso dei principi di umanità posti a salvaguardia della dignità del
« cittadino in uniforme sia che "la struttura delle forze armate in tutti
« i suoi aspetti resti isolata dall'attività, anche legale, delle forze poli-
« tiche" (MORZO, « Comando forze armate », in: *Enciclopedia del di-
« ritto*, VII, 711) e venga invece orientata verso l'assolvimento dei
« compiti inerenti alla difesa militare, compiti assegnati alle forze ar-
« mate dalla Carta fondamentale e, oltre a ciò, per la loro stessa na-
« tura sottratti ad ogni determinazione o ulteriore specificazione di
« parte. L'attribuzione del comando delle forze armate al Presidente
« della Repubblica — come è stato notato (MORZO, *op. ult. cit.*, 711) —
« e della Presidenza del Consiglio supremo di difesa allo stesso organo
« valgono, inoltre, a garantire l'imparzialità politica delle forze armate.

« Se si collocano adesso entro questa intelaiatura costituzionale
« le norme contenute nella legge 28 luglio 1950, n. 624 (istitutiva del
« Consiglio supremo di difesa) e nel decreto del Presidente della Re-
« pubblica 18 novembre 1965, n. 1477 (sull'ordinamento dello stato
« maggiore della difesa e degli stati maggiori dell'esercito, della ma-
« rina, dell'aeronautica in tempo di pace), è dato rilevare che esse
« hanno rispettato i principi dell'indirizzo difensivo e della neutralità
« politica delle forze armate. Per quel che a noi interessa in questa
« sede, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1965
« nel determinare le attribuzioni nel campo interforze del capo di stato
« maggiore della difesa stabilisce, fra l'altro, che detto organo "soprain-
« tende al servizio unificato di informazioni delle forze armate il quale
« provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici e unità ai compiti infor-
« mativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse
« nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche l'opera
« intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese";
« e l'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, alla
« lettera *d*), che il capo di stato maggiore della difesa "dipende diretta-
« mente dal ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-

« militare per i problemi interessanti la difesa e al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute". E poiché, a sua volta, il ministro della difesa è, a norma della Costituzione, responsabile dinanzi alle Camere degli atti del suo dicastero, sembrerebbe che il decreto del Presidente della Repubblica in esame abbia assicurato, attraverso il controllo parlamentare, il rispetto dei limiti costituzionali entro i quali può svolgersi l'attività del servizio di informazioni per la difesa dello Stato e, per questa via, la neutralità politica, nel settore delle informazioni militari, delle forze armate.

« Occorre chiedersi, tuttavia, fino a qual punto lo schema tipico della responsabilità ministeriale possa trovare applicazione nel campo del servizio informazioni delle forze armate; e ciò sia riguardo alle attribuzioni proprie del consiglio supremo di difesa, sia riguardo ai compiti particolari assegnati al servizio.

« Crediamo, infatti, che le direttive che il ministro della difesa impartisce al capo di stato maggiore della difesa debbano considerarsi una specificazione dell'indirizzo politico governativo, dal momento che non è pensabile che il ministro della difesa possa, quale organo individuale, impartire direttive vincolanti per lo svolgimento dell'attività di un servizio che costituisce uno degli strumenti mediante i quali si dà attuazione all'indirizzo politico governativo. Ne consegue che le direttive del ministro non sono atti del suo dicastero bensì atti del Consiglio dei ministri e che spetta al ministro di specificare l'indirizzo politico-militare del Governo e di tradurlo in direttive da impartire al capo di stato maggiore della difesa, quale suo diretto superiore gerarchico.

« La responsabilità politica dell'attività svolta dal servizio informazioni delle forze armate è, pertanto, da attribuire al Governo, e non al ministro della difesa, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere soltanto nel caso in cui impartisse direttive non conformi all'indirizzo governativo. Ma entro quale ambito il Parlamento può esercitare il suo sindacato? Il ministro della difesa ha recentemente affermato alla Camera dei deputati che nella scelta dei mezzi si può riconoscere al servizio informazioni un'amplissima discrezionalità, mentre, nella determinazione dei propri scopi, il servizio non può accordarsi alcuna libertà, perché lo scopo dell'azione di quest'organo non può che essere inerente al fine istituzionale stabilito dalla legge. Siffatta tesi merita di essere precisata. E, invero, i compiti assegnati al servizio si prestano a diverse ed anche contrastanti valutazioni e determinazioni in sede politica. Pur restando fermo il fine

« istituzionale stabilito dalla legge (che è la tutela del segreto militare
« e la sicurezza e la difesa del Paese) la maggioranza di Governo po-
« trebbe cioè "politicizzare" questo fine oltre la misura entro la quale
« anche l'attività ed i fini del servizio informazioni sono attività e fini
« politici, complementari all'indirizzo politico governativo nel campo
« delle relazioni internazionali e del sistema di alleanze dello Stato.
« Ora, non sembra che le Camere siano in grado di svolgere un efficace
« sindacato sull'attività del servizio, soprattutto per verificare il ri-
« spetto dei principi costituzionali dell'indirizzo difensivo e della neu-
« tralità politica delle forze armate, giacché ragioni inerenti alla tutela
« del segreto militare impediscono (così come hanno impedito) la co-
« municazione di notizie relative all'opera svolta dall'organo e non
« sempre — per motivi di opportunità — è possibile rendere pubbli-
« che le direttive assegnate al servizio.

« Riteniamo, nondimeno, che il nostro ordinamento consenta di
« assicurare il rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. Bi-
« sogna por mente, al riguardo, alla particolare natura dei compiti
« propri del servizio informazioni, compiti il cui svolgimento richiede,
« al giorno d'oggi, cognizioni tecniche non soltanto nel settore degli
« armamenti o, più genericamente, militare, ma anche in quello indu-
« striale, sperimentale, della ricerca scientifica, ecc. Si rende necessa-
« rio, pertanto, che le direttive da impartire al servizio siano elaborate
« tenendo conto — sempre nell'ambito dell'indirizzo politico governa-
« tivo — di tutti gli elementi tecnici che devono concorrere a guidare
« l'azione del S.I.D. Se così è, non ci sembra che il Consiglio dei mini-
« stri ed il ministro della difesa siano in grado rispettivamente di ela-
« borare e di specificare le direttive in esame, perché mancano quegli
« elementi tecnici (al di fuori del campo militare) indispensabili per
« indirizzare il servizio informazioni verso il migliore adempimento
« dei suoi compiti istituzionali.

« La Costituzione e la legge 28 luglio 1950, n. 624, hanno, quindi
« affiancato al Consiglio dei ministri ed al ministro della difesa un
« altro organo, il Consiglio supremo di difesa, al quale l'articolo 1
« della legge istitutiva assegna il compito di esaminare "i problemi
« generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale" e di deter-
« minare i criteri e fissare le direttive per l'organizzazione ed il coor-
« dinamento delle attività che comunque la riguardano.

« Ora, non par dubbio che sia da riconoscere la competenza del
« Consiglio supremo di difesa anche per quanto attiene all'attività
« del servizio informazioni. Ci sembra, anzi, che il Consiglio sia l'or-

« gano più qualificato per determinare i criteri e fissare le direttive
« per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività dirette ad
« assicurare la sicurezza e la difesa del Paese. Di quest'organo fanno
« parte, infatti, i ministri (per gli affari esteri, per l'interno, per il
« tesoro, per la difesa, per l'industria e commercio) più direttamente
« interessati, ciascuno nel proprio campo, allo svolgimento dei compiti
« propri del Servizio; ed il capo di stato maggiore della difesa, con
« voto deliberativo al pari degli altri membri. Inoltre, alle riunioni
« del Consiglio possono partecipare, su invito del suo presidente, mi-
« nistri diversi da quelli sopra menzionati ed altresì, quando il presi-
« dente lo ritenga opportuno, i capi di stato maggiore dell'esercito,
« della marina, dell'aeronautica, i presidenti del Consiglio nazionale
« delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi
« delle forze armate e di altri organi consultivi dello Stato, nonché
« persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale
« ed economico ed esperti di problemi militari. Il Consiglio può avva-
« lersi, ancora, del C.N.R., dell'ISTAT, dei Corpi consultivi delle forze
« armate e di altri organi consultivi dello Stato.

« Appare, pertanto, evidente che, qualora si renda necessario, il
« Consiglio possa contare su competenze tecniche altamente qualifi-
« cate. La presenza, in seno al Consiglio, del Presidente del Consiglio
« dei ministri (con funzione di vice-presidente), del ministro degli
« affari esteri e del ministro dell'interno (cioè dei ministri "politici"
« per eccellenza) vale ad assicurare l'indispensabile collegamento fra
« la determinazione dei criteri e l'elaborazione delle direttive per la
« organizzazione ed il coordinamento delle attività che riguardano la
« difesa e l'indirizzo politico governativo. D'altra parte, la presidenza
« del Consiglio è stata assegnata dalla Costituzione al Presidente della
« Repubblica proprio per la sua posizione *super partes*, per con-
« trapporre (come è stato rilevato: PREDIERI, « Il Consiglio supremo
« della difesa », in: *Studi sulla Costituzione*, III, Milano 1958, 262)
« il rappresentante della unità nazionale al rappresentante della mag-
« gioranza al Governo e per garantire la neutralità politica del Consi-
« glio e, di conseguenza, dei criteri e delle direttive da esso determinati.

« Restano, a questo punto, alcuni problemi da chiarire, il primo
« dei quali è il seguente: a chi spetta di elaborare le direttive da im-
« partire al S.I.D. ? Secondo l'articolo 1 del decreto del Presidente
« della Repubblica del 1965, n. 1477, il ministro della difesa impartisce
« direttive al capo di stato maggiore della difesa il quale, a sua volta,
« ultimo anello della catena, sovrintende al servizio unificato di

« informazioni. Ma, come si è già detto, il ministro della difesa non
« può, quale organo individuale, elaborare le direttive ma soltanto
« specificare l'indirizzo politico governativo nel settore della sicurezza
« e della difesa del Paese, collegialmente elaborato in Consiglio dei
« ministri. Tuttavia, se ci si limitasse a questo rapporto Consiglio dei
« ministri-ministro della difesa-capo di stato maggiore generale, le
« direttive potrebbero essere espressione di un indirizzo politico di
« parte (e, in ipotesi, contrarie anche al principio costituzionale a
« norma del quale alle forze armate non possono essere assegnati
« compiti che non siano puramente difensivi), mentre, d'altro canto,
« il Parlamento, per le ragioni già dette, incontrerebbe limiti ben
« precisi al suo sindacato sull'indirizzo politico governativo e sulle
« direttive successivamente impartite dal ministro della difesa, oltre
« che sulle modalità con le quali ad esse è stata data esecuzione.

« Si pone, quindi, l'esigenza che le direttive da impartire siano la
« risultante non soltanto di una decisione politica a livello governativo
« e di una collaborazione tecnica altamente qualificata ma che esse
« siano anche, alla base, politicamente neutrali. A nostro avviso, l'inter-
« vento del Consiglio supremo di difesa nel procedimento che si con-
« clude con l'emanazione delle direttive ministeriali al capo di stato
« maggiore della difesa vale a soddisfare siffatta esigenza. L'aver, in-
« fatti, assegnato la presidenza del Consiglio al Presidente della Repub-
« blica (presidenza che non assume un carattere puramente simbolico
« ma si concreta in poteri attivi di partecipazione alla formazione della
« volontà dell'organo e, inoltre, di iniziativa per quanto riguarda la par-
« tecipazione alle riunioni del Consiglio di ministri che non ne fanno
« parte o di organi ed esponenti tecnici qualificati) acquista un preciso
« significato (così come, del resto, la presidenza del Consiglio supe-
« riore della magistratura), ove si consideri che il Capo dello Stato
« presiede il Consiglio supremo di difesa quale rappresentante della
« unità nazionale e garante dell'imparzialità politica alla quale deve,
« nel nostro sistema di governo, uniformarsi ogni attività di governo.

« Riassumendo, si può delineare il seguente schema di comparte-
« cipazione organica nel settore interessante la difesa e la sicurezza
« dello Stato: *a*) il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la poli-
« tica generale del Governo e ne è responsabile e, quale componente
« del Consiglio supremo di difesa, contribuisce a determinare i criteri
« ed a fissare le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle
« attività che interessano la difesa del Paese; *b*) i ministri degli affari
« esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria e commer-

« cio fanno parte del Consiglio supremo di difesa e, quali componenti
« il Consiglio dei ministri, concorrono a determinare l'indirizzo poli-
« tico governativo nel settore interessante la difesa; *c*) il ministro della
« difesa impartisce le direttive al capo di stato maggiore della difesa,
« il quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute al ministro
« stesso; *d*) il capo di stato maggiore della difesa soprintende al ser-
« vizio unificato di informazioni delle forze armate e fa parte, con
« voto deliberativo, del Consiglio supremo di difesa.

« Resta da chiarire a chi si indirizzino le direttive, così elaborate,
« del Consiglio supremo di difesa. Al riguardo, sembra da accogliere
« la tesi del Predieri (*op. cit.*, 247 ss.) secondo la quale esse si rivol-
« gono al Consiglio dei ministri, per la parte relativa all'organizza-
« zione ed al coordinamento delle attività che attengono alla difesa
« del Paese, ed al Presidente della Repubblica, quale comandante del-
« le forze armate.

« Mentre, dunque, Parlamento e Governo determinano l'indirizzo
« politico generale e, nell'ambito di questo, la politica militare e la
« politica estera, il Consiglio supremo di difesa specifica, esaminati i
« problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, l'in-
« dirizzo politico governativo in questo particolare settore e vi dà
« attuazione, impartendo direttive al Consiglio dei ministri. Si hanno,
« in tal modo, due specie di limiti, il cui rispetto dovrebbe servire ad
« evitare possibili conflitti fra Consiglio dei ministri e Consiglio su-
« premo di difesa: da una parte, il Consiglio supremo di difesa non
« può elaborare le sue direttive se non entro il limite dell'indirizzo
« politico governativo; dall'altra, il Governo è tenuto all'osservanza
« delle direttive del Consiglio ed a darvi esecuzione, avvalendosi, a tal
« fine, del ministro della difesa e, ove si renda necessario, anche di
« altri ministri. Nel campo specifico dei compiti informativi della
« tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazio-
« nale per la sicurezza e la difesa del Paese, le direttive sono eseguite
« dal Consiglio dei ministri mediante il ministro della difesa che
« impartisce, a sua volta, direttive al capo di stato maggiore della
« difesa, quale suo diretto superiore gerarchico.

« Il secondo problema al nostro esame, quello della responsa-
« bilità politica per l'attività svolta dal S.I.D., va risolto, a parer nostro,
« tenendo presente lo schema sopra delineato. Si avrà, pertanto, che
« il Governo risponderà innanzi alle Camere per questa attività se ed
« in quanto essa sia in contrasto con l'indirizzo politico generale rispetto
« al quale esso ha chiesto ed ottenuto la fiducia del Parlamento. E

« poiché il Governo avrà recepite e fatte proprie le direttive del Consiglio supremo di difesa, integrandole nel proprio indirizzo politico (che potrà, di conseguenza, subire modificazioni nel caso in cui non si attenga ai principi costituzionali dell'indirizzo difensivo e della neutralità politica delle forze armate), esso potrà essere chiamato a rispondere collegialmente di eventuali violazioni dei suddetti principi costituzionali, ai quali deve rigidamente uniformarsi l'attività del S.I.D. Parimenti, potrà configurarsi una responsabilità individuale del ministro della difesa qualora quest'organo, nell'impartire le direttive al capo di stato maggiore della difesa, non si attenga all'indirizzo politico governativo, del quale, come si è detto, le direttive ministeriali costituiscono una specificazione, ovvero consenta che l'attività del S.I.D. si svolga in violazione dei principi costituzionali più volte ricordati o delle norme costituzionali poste a garanzia delle libertà civili e politiche dei cittadini. Il capo di stato maggiore della difesa, infine, sarà colpito da sanzioni amministrative nell'ipotesi in cui, nel soprintendere al Servizio informazioni, non osservi puntualmente le direttive ministeriali ovvero assuma provvedimenti in violazione delle libertà civili e politiche dei cittadini o consenta a tali violazioni.

« In conclusione, il sindacato politico delle Camere ha campo di svolgersi sull'attività del S.I.D. e sull'indirizzo politico e le direttive che vi presiedono; esso non potrà svolgersi soltanto sull'attività del servizio coperta dal segreto militare. Per questa parte, sottratta al controllo politico del Parlamento, dovrebbe, però, valere la garanzia istituzionale che l'indirizzo politico governativo, integrato con le direttive del Consiglio supremo di difesa, sia determinato nel rispetto dei principi costituzionali dell'indirizzo difensivo e della neutralità politica delle forze armate, di modo che si abbia la ragionevole certezza che, nel corretto funzionamento del sistema, la maggioranza non usi del S.I.D. a fini di parte o di oppressione politica ».

CAPITOLO QUARTO

SCHEMI DI ORGANIZZAZIONE E DIPENDENZA DI ALCUNI SERVIZI STRANIERI

1) *Premessa.*

L'organizzazione dei servizi informativi nei vari paesi esteri trae origine da situazioni ed esigenze particolari che sono venute mano a mano a manifestarsi e che nella gran parte dei casi non corrispondono a moderne esigenze ordinarie e funzionali in senso globale, così che assai spesso si determinano tra essi dispersioni di energie e antieconomicità di funzionamento.

Né è sempre facile operare dei riordinamenti, in quanto sono organismi troppo delicati; si potrebbe, infatti, andare incontro a lunghi periodi di notevole flessione di rendimento; non mancano, infine, interessi soggettivi o di gruppo che premono per il mantenimento dello *status quo*.

In quegli stessi paesi è, comunque, venuta a crearsi la necessità di una concordata direzione dei servizi a cui si è cercato di provvedere con la costituzione di comitati congiunti, o altri organi similari, facenti capo alla Presidenza del Consiglio con compiti di coordinamento tra le varie branche di attività.

In Germania, come diremo meglio di seguito, si sta cercando, addirittura, di attuare una radicale riunificazione di tutti i servizi.

In altri paesi, nell'Unione Sovietica ad esempio, è accaduto che, per far fronte all'esigenza di un'azione coordinata, un servizio (il

K.G.B.) ha assunto una posizione di preminenza, di guida e di controllo nei confronti dell'altro (G.R.U.).

Tali rimedi, tuttavia, non sembrano essersi dimostrati sufficienti a risolvere definitivamente il problema, tant'è che permangono tuttora dei seri inconvenienti, quali ad esempio:

— la difficile individualità di un organo responsabile *in toto* della sicurezza del Paese;

— la dannosa competizione sviluppatasi tra un servizio e l'altro e che ha assunto spesso gli aspetti di una deleteria forma concorrenziale, provocando dissidi, rivalità, rancori, ecc.;

— l'enorme spesa dovuta all'assommarsi degli oneri finanziari di ciascun servizio che deve disporre di organi tecnici propri, laddove questi potrebbero essere semplificati in un servizio unico;

— la dispersione delle forze, dovuta al dilagare delle energie dei singoli servizi in un meandro di attività similari che ben potrebbero essere incanalate in un unico corso;

— una totale flessione di efficienza operativa, in caso di conflitti tra i vari servizi.

Per avere un'idea di quanto sopra, basterà esaminare, con la dovuta riflessione, i seguenti cenni sulla organizzazione di alcuni servizi esteri.

2) *Belgio.*

Nel Belgio l'attività informativa e di sicurezza è affidata a due servizi, che fanno capo al primo ministro:

— la sicurezza dello Stato (S.E.);

— il servizio generale informazioni (S.G.R.).

Il primo dipende dal Ministero di grazia e giustizia e si occupa di ogni attività che interessa la sicurezza dello Stato, con particolare riferimento al controspionaggio, articolandosi in due branche, una per il controspionaggio e l'altra per la controsovversione. Conduce, in proprio, anche le indagini relative agli interventi repressivi e, in materia di sicurezza, ha giurisdizione su ogni amministrazione dello Stato.

Il secondo dipende dal Ministero della difesa e si interessa di attività informative, sia in senso difensivo che offensivo, in campo militare.

Il coordinamento fra i due servizi è affidato ad un comitato composto da rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della difesa e dal Ministero degli affari esteri.

3) *Francia.*

In Francia vi sono:

— la direzione per la sorveglianza del territorio (D.S.T.) che dipende dal Ministero dell'interno e svolge attività di controspionaggio e sicurezza su tutto il territorio francese, procedendo anche alle relative repressioni;

— il servizio di documentazione estera e di controspionaggio all'estero (S.D.E.C.E.), che dipende dal Ministero delle forze armate e svolge, all'estero, attività informativa e controinformativa in tutti i campi;

— informazioni generali della sicurezza nazionale (R.G.S.N.), che dipende dal Ministero dell'interno e svolge compiti informativi in campo politico, economico e sociale, di interesse per la Francia.

Il coordinamento fra i predetti servizi, che fanno tutti capo al primo ministro, è assicurato tramite un comitato a livello di Presidenza del Consiglio, ma esiste anche un altro coordinamento ufficioso a livello di Presidenza della Repubblica.

4) *Repubblica federale tedesca.*

I servizi di informazione della Germania occidentale sono:

— servizio per la protezione della Costituzione (B.F.V.), che dipende dal Ministero dell'interno e svolge, nell'ambito del territorio nazionale, attività di controspionaggio e controsovversione;

— servizio informazioni federale (B.N.D.), che dipende direttamente dal cancelliere, svolge attività informativa e controinformativa all'estero, in tutti i campi, nonché attività controinformativa per quanto riguarda questioni di interesse N.A.T.O.;

— servizio di sicurezza militare (M.A.D.), che dipende dal Ministero della difesa e si interessa di controspionaggio in campo strettamente militare;

— il coordinamento è assicurato da un comitato, presieduto da un funzionario della cancelleria (in rappresentanza del cancelliere) e composto dai capi dei servizi di cui sopra, e, a seconda degli argomenti trattati, da rappresentanti dei Ministeri interessati.

Al fine di ovviare agli inconvenienti determinati dalla non unicità degli organi informativi che hanno comportato disservizi dal punto di vista operativo ed onerosità dal punto di vista finanziario, è stata nominata una Commissione alla quale è stato affidato il compito di studiare l'opportunità di addivenire alla unificazione dei servizi tedesco-occidentali.

5) *Gran Bretagna.*

In Inghilterra, l'attività informativa e controinformativa è affidata ai seguenti organismi:

— MI 5, che dipende dal Ministero dell'interno e svolge compiti di sicurezza e controspionaggio all'interno del Regno Unito. Degli interventi repressivi veri e propri in campo specifico si occupa la « speciale branca » di Scotland Yard, cui tale compito viene delegato dal MI 5;

— MI 6, che dipende dal Ministero degli affari esteri e si occupa dell'attività informativa e controinformativa all'estero, dipendendo dal MI 5 per quanto attiene ad eventuali interventi repressivi;

— D.I.S.O., che dipende dal vice capo dello stato maggiore difesa e svolge compiti informativi in campo militare, tecnico, scientifico ed economico, di interesse per le forze armate. Tali informazioni vengono integrate da un centro di coordinamento interforze.

I responsabili dei predetti organismi informativi dipendono dal primo ministro al quale riferiscono direttamente la loro funzionalità e le rispettive attività vengono coordinate dal « Comitato Congiunto Informativo » presieduto da un diplomatico del Ministero degli affari esteri e composto dai capi dei predetti servizi e, eventualmente, da rappresentanti di vari Ministeri.

6) *Olanda.*

L'attività di sicurezza all'interno, per quanto riguarda il controspionaggio e la sovversione, è affidata in Olanda al « B.V.D. », che dipende dal Ministero dell'interno ed ha giurisdizione su ogni amministrazione statale, fatta eccezione per quella militare. Non ha poteri esecutivi e, in caso di repressione, deve chiedere l'intervento della polizia di Stato.

Vi sono, poi, i servizi militari MID (esercito), MARID (marina) e LUID (aeronautica) che svolgono attività informativa, per quanto attiene a notizie di interesse militare, e di sicurezza nel proprio ambito. Tali servizi corrispondono, *grosso modo*, ai nostri tre S.I.O.S.

L'attività informativa e di sicurezza è coordinata da un comitato presieduto da un rappresentante del Presidente del Consiglio e costituito dai capi dei vari enti informativi.

7) *U.R.S.S.*

I servizi informativi dell'U.R.S.S. sono:

- il comitato per la sicurezza di Stato (K.G.B.);
- il direttorato informativo principale (G.R.U.) dello stato maggiore generale.

Il K.G.B. dipende solo formalmente dal Consiglio dei ministri dell'Unione Sovietica, ma in effetti esso è sottoposto al comitato centrale del partito comunista sovietico, che lo controlla attraverso un proprio dipartimento.

Ne consegue che tutta l'azione di tale imponente servizio è guidata, orientata e condizionata dal partito; esso, a sua volta, ha dato prova, in ripetute occasioni, di esercitare un rilevante ruolo negli sviluppi interni della vita politica sovietica, specie nelle questioni più delicate.

Oltre al K.G.B. dell'Unione, esistono K.G.B. presso ogni Repubblica autonoma, i quali svolgono, in campo locale e sotto il controllo del K.G.B. dell'Unione, gli stessi compiti di sicurezza di quest'ultimo.

Le più importanti funzioni del K.G.B., affidate a diversi uffici, sono:

- l'attività informativa all'estero, compresi la propaganda, la sovversione ed il sabotaggio;

- la sicurezza interna e la controinformazione;
- la difesa delle frontiere nazionali, soprattutto al fine di scongiurare eventuali infiltrazioni di agenti nemici.

La duplice attività svolta (offensiva e difensiva) e la sua organizzazione territoriale rendono il K.G.B. uno dei servizi informativi più funzionali, specie dal punto di vista operativo, soprattutto perché, data la unicità del servizio, è possibile:

— utilizzare da parte della branca difensiva le esperienze acquisite da quella offensiva e viceversa, il che comporta di evitare, nella condotta di operazioni specifiche, quel dannoso dispendio di energie che si verificherebbe qualora le due attività facessero capo a due distinti servizi;

— dirigere proficuamente e tempestivamente l'attività delle due branche su quegli obiettivi che le autorità sovietiche intendono perseguire, sia in campo internazionale che interno.

Il G.R.U. dipende dallo stato maggiore generale sovietico e, oltre a quelle funzioni informative di *routine* necessarie come appoggio all'organizzazione militare, svolge compiti informativi all'estero, sia in direzione di obiettivi strategici, che contro obiettivi economici ed industriali e, talvolta, anche politici.

Il coordinamento tra il K.G.B. ed il G.R.U. avviene attraverso la « Sezione personale all'estero » del comitato centrale del partito comunista sovietico.

Il G.R.U., però, specie dal punto di vista operativo, fatta eccezione per l'attività informativa tattica, è in una posizione di pratica dipendenza dal K.G.B.

8) *Stati Uniti d'America.*

Negli Stati Uniti d'America vi sono diversi uffici ed agenzie che si interessano dell'attività informativa, sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

I più importanti organismi sono:

— la C.I.A. (Agenzia centrale di informazioni), che svolge compiti informativi e controinformativi all'estero, in tutti i settori. Dipende dalla Presidenza degli Stati Uniti e collabora attivamente con le altre più importanti analoghe organizzazioni americane.

Il capo della C.I.A. è presidente di un comitato consultivo del quale fanno parte i responsabili dei principali organi informativi statunitensi;

— il F.B.I. (Ufficio federale di investigazione), che dipende dal Ministero di grazia e giustizia e si occupa, all'interno, dell'attività controinformativa, del controspionaggio e della sicurezza dello Stato;

— la D.I.A. (Agenzia informazioni difesa), che dipende dal Ministero della difesa e svolge compiti informativi in campo militare, tecnico e scientifico, che interessano le forze armate.

Inoltre, in campo militare, esistono altri servizi speciali, quali l'O.N.I. (Ufficio investigazioni navali), l'O.S.I. (Ufficio investigazioni speciali - aeronautica) ed un servizio informazioni per l'esercito, i cui compiti sono, *grosso modo*, simili a quelli dei nostri S.I.O.S.

Infine, presso ogni Ministero esiste un servizio informazioni che svolge compiti di sicurezza e di ricerca per la materia di specifica competenza.

L'attività dei vari organismi informativi viene coordinata da un « Consiglio di sicurezza nazionale » presieduto dal Presidente degli Stati Uniti, composto dai titolari dei principali dicasteri e del quale fanno parte, quali consulenti, il capo della C.I.A. ed il Presidente del comitato dei capi di stato maggiore.

CAPITOLO QUINTO

SOLUZIONI POSSIBILI DEL PROBLEMA DEL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO IN ITALIA

1) *Unicità e molteplicità.*

L'esigenza di un servizio di sicurezza scaturisce, come abbiamo visto, dalla necessità di contrastare una minaccia avversaria; tale minaccia, come abbiamo detto, non si dirige soltanto sull'efficienza esclusivamente militare di un paese, ma sulla sua stessa struttura, sulla sua capacità produttiva, su tutti gli organismi che, in diversa misura concorrono a rafforzare la sua stessa vitalità, funzionalità e indipendenza politica ed economica.

D'altronde, è comunemente acquisito il concetto secondo il quale i servizi informativi di taluni paesi, da lungo tempo, non si limitano più alla mera raccolta di informazioni vuoi militari, vuoi politiche, vuoi economiche o di altra natura, ma programmano ed attuano operazioni che mirano ad indebolire comunque il paese verso cui operano, ovunque e con qualunque mezzo riesca possibile: sabotaggio, sovversione, disinformazione e così via. Lo scopo di tale poliedrica attività resta, tuttavia, unico: assicurarsi una posizione di supremazia e di controllo mediante una penetrazione nei gangli vitali politici, economici e militari al fine di condizionarne la libertà di azione.

È necessario, infatti, ribadire che la ricerca informativa, la penetrazione ideologica nei settori più importanti, esercitata attraverso agenti di influenza, la sovversione e il sabotaggio, costituiscono

solo delle componenti dalla cui risultante è possibile per i servizi avversari perseguire obiettivi generali a lungo termine. Tale unicità e omogeneità di condotta non è per nulla alterata dalla presenza, in certi paesi, di due apparati operativi, essendo tale duplicità solo apparente, in quanto normalmente, in tali casi, l'uno persegue obiettivi militari tattici che potremmo definire di secondo grado, senza trascurare aspetti tecnici che ad essi si riferiscono, mentre l'altro persegue obiettivi strategici (globalmente considerati nelle loro componenti militari, politiche, economiche, scientifiche e tecniche), inquadrandoli in un unico contesto informativo. Non solo, ma tra i due si stabilisce una sorta di rapporto gerarchico, per cui il primo opera sotto il controllo e la guida del secondo, che pilota tutta l'attività informativa nei suoi molteplici aspetti.

Dalla suesposta puntualizzazione scaturisce una prima considerazione: è necessario disporre di un apparato compatto ed omogeneo per poter fronteggiare un attacco che, esercitato in forme diverse, viene in definitiva condotto a massa su obiettivi fondamentali indivisibili.

È stato da qualche parte proposto di creare due servizi, uno con compiti informativi all'interno e informativi-controinformativi all'estero e l'altro con compiti controinformativi all'interno, ai quali andrebbero aggiunti un ufficio di sicurezza (che diverrebbe un ulteriore servizio) e l'organismo unificato (gli attuali S.I.O.S.), con compiti anche di controspionaggio militare, posto alle dipendenze dello stato maggiore della difesa. Ne risulterebbe, così, una quadruplicazione di servizi.

Scindere l'apparato di sicurezza in più servizi comporta dispersione di forze, affievolimento di energie e flessioni di efficienza operativa. Si pensi a quanto avviene in altri paesi occidentali: in Francia il solo S.D.E.C.E. spende 9 miliardi di lire l'anno; in Germania il B.N.D. spende 150 milioni di marchi, il B.F.V. 36 milioni di marchi, per un totale di 32 miliardi di lire l'anno; del resto è noto che, proprio in Germania, in seguito agli incresciosi disservizi verificatisi nel recente passato, è stata nominata una commissione di studio per la ricerca di una soluzione del problema della unificazione dei servizi.

Abbiamo osservato che la molteplicità dei servizi comporta una riduzione di efficienza, oltre ad uno spreco di forze e di denaro. Questo vale non solo sul piano generale e organizzativo, ma anche a livelli operativi veri e propri: si pensi all'azione di una rete in-

formativa avversaria, che si dedica, ordinariamente, all'acquisizione di notizie di ogni settore (politico, economico, militare, ecc.), alla disseminazione della sovversione, all'organizzazione del sabotaggio, alla preparazione e realizzazione della disinformazione; ebbene, sarebbe immaginabile affidare l'azione di neutralizzazione di tali agenti a organismi diversi, che, nella migliore delle ipotesi, sarebbero disaldati tra loro, quando addirittura non entrerebbero in fase competitiva e concorrenziale? Non solo, ma ove si consideri che uno stesso agente o uno stesso servizio può condurre le proprie azioni contro l'Italia, sia nel nostro territorio, sia dal proprio paese, sia da paesi terzi, alleati, ostili o neutrali, sarebbe possibile poter proficuamente contrastare l'opera ricorrendo a diversi servizi operanti ognuno nella propria sfera ed ignorando l'azione dell'altro o degli altri? Né si può obiettare che il coordinamento dell'azione di tutti i servizi potrebbe essere assicurato da un organo direttivo, in quanto l'unicità e la continuità di azione debbono essere garantite soprattutto a livelli esecutivi. Ma la necessità di mantenere un servizio di sicurezza unico emerge anche da altre considerazioni di ordine politico che non possono assolutamente essere trascurate.

a) Un servizio opera con metodologie particolari, apprese dopo lunghi anni di esperienza, che, pur impiegate su taluni criteri permanenti e fondamentali, sono soggette ad una continua opera di aggiornamento e perfezionamento; come sarebbe possibile creare di punto in bianco gruppi di funzionari esperti, che non abbiano quell'indispensabile patrimonio di acquisizioni operative che solo il S.I.D. attualmente possiede? Conoscere organizzazioni e metodi di lavoro dei servizi avversari, essere esperti dei sistemi atti a controbatterli, non è cosa facile; la stessa individuazione di un agente avversario, prima base di un'azione controinformativa, richiede capacità professionale e soprattutto quella particolare sensibilità che si acquisisce dopo anni di esercizio. Pensare di ottenere tutto ciò in breve tempo è quantomeno platonico.

b) Non solo, ma accanto alle organizzazioni operative in senso stretto, perché un servizio possa funzionare, occorrono strumenti tecnici particolari e uomini specializzati al loro uso ed impiego.

Si pensi agli apparecchi ricetrasmittenti transistorizzati, ai mezzi foto-cinematografici, ai sistemi di scrittura invisibile, all'uso di preparati chimici speciali, ai difficilmente comprensibili sistemi di cifratura e decifratura; creando più servizi, come, con quale spesa e con

quali mezzi e con quali uomini si potrebbe dotare ognuno di essi di organi tecnici di così alta specializzazione? E quanti anni (o decenni) dovrebbero trascorrere, prima che si realizzino quella sintonia e quell'affiatamento necessari affinché funzionari operativi e tecnici possano condurre combinate operazioni a positivi risultati?

Abbiamo già visto che la minaccia diretta contro lo Stato italiano, globalmente considerata, si indirizza su vari obiettivi particolari (militari, politici, economici, ecc.) e viene condotta nei settori della ricerca, della sovversione, del sabotaggio e della disinformazione e così via.

Le singole azioni, in questo o quel settore, sono complementari le une alle altre; dall'esito dell'una traggono spunto e si alimentano le altre in una costante opera di osmosi, così che ne risulta, nell'insieme, una materia fluida nella quale è impossibile segnare precise delimitazioni.

Creando più servizi, si costituirebbero le condizioni favorevoli alla germinazione di interferenze, prevaricazioni, conflitti e così via.

A questo punto sorge il problema dell'ente a cui affidare il compito della raccolta delle informazioni.

Non vi è dubbio che esso debba ancora identificarsi nel S.I.D.

Vi è un concetto che a questo punto ci pare utile ricordare: tutti gli obiettivi sopra ricordati costituiscono il cosiddetto potenziale difensivo di una nazione, che trova il perno nel potenziale bellico vero e proprio e che, lungi dall'esaurirsi nell'efficienza militare, si compone di sicurezza politica, capacità produttiva, stabilità economico-finanziaria, compattezza di alleanze, ecc.

Abbiamo già detto che oggi noi vediamo in tutto il mondo come le lotte tra gli Stati non si combattono solo al fronte, né si esprimono sempre sotto forma di guerre convenzionali e guerreggiate; più spesso si manifestano sotto forma di guerre fredde e di provocazioni di disordini, che possono costituire preludio di più gravi eventi (guerriglie e sommosse) e che rappresentano una forma moderna di attività ostile.

La sovversione, quindi, rappresenta solo un momento di tale attività nella quale operano, come protagonisti occulti, i servizi informativi.

Ne consegue che il S.I.D., nell'esplicazione della propria opera, viene automaticamente a contatto con il problema della sovversione, ma non già di una sovversione che scaturisce dall'interno, bensì

di quella sovversione che trova ispirazione e sostegno nell'attività di potenze straniere.

Ciò, d'altro canto, non implica una competenza del S.I.D. in materia di ordine pubblico o di qualunque altro intervento repressivo in tale settore. L'ordine pubblico resta sempre di stretta competenza del Ministero dell'interno, rimanendo al S.I.D. il compito di supporto nella raccolta e segnalazione di notizie relative alla sovversione, così come testé chiarito.

Non si ravvisano, dunque, né interferenze, né rischi di duplicazioni di compiti. Tutti i dati acquisiti dal S.I.D. in questo campo, come in ogni altro campo, vengono riferiti ai dicasteri competenti (difesa, interni, esteri, ecc.) e all'intero Governo rappresentato dal proprio comitato interministeriale di sicurezza.

Unica attribuzione, in materia repressiva, resterebbe quella del controspionaggio e questa nasce da una necessità di ordine tecnico-pratico. La repressione di un'azione spionistica richiede tempestività di intervento e tecniche speciali: come potrebbe essere demandata ad organi di polizia ordinaria? Pianificare una repressione di controspionaggio e realizzarla implica la conoscenza delle tecniche degli agenti avversari poste in essere per sfuggire alla cattura, far disperdere le tracce, annebbiare gli inquirenti, con ricorso a malizie, espedienti e accorgimenti così sottili che solo occhi esperti possono neutralizzare: come sarebbe possibile ottenere tutto ciò affidando al controspionaggio soltanto la raccolta di informazioni che, se non sono tempestivamente corredate di prove valide, non hanno alcuna efficacia processuale?

L'attuale legislazione è già chiara, per quanto riguarda la sovversione; comunque, se fosse necessario, potrebbe essere chiarito e ribadito che l'unico responsabile dell'ordine pubblico è il Ministero dell'interno attraverso la direzione generale di pubblica sicurezza.

Né si ravvisano rischi di alcun genere in un servizio così concepito. Semmai una certa pericolosità potrebbe sussistere se la raccolta delle informazioni fosse inglobata in un'attività svolta da un organo, o Ministero, competente anche in materia di ordine pubblico ed in grado di pianificare e attuare i conseguenti interventi repressivi, disponendo altresì di un corpo armato di notevole entità, potenza e mobilità.

Da quanto precede, scaturisce che non sembra opportuna ma, al contrario, nociva la creazione di più servizi di sicurezza.

Se solo si pensa che l'unificazione degli apparati informativi e controinformativi rappresenta un'aspirazione di altri paesi, non certo meno impegnati del nostro in questo settore, è quanto meno stupefacente voler creare in Italia quelle situazioni di aggravamento di spesa e di riduzione di efficienza di un così delicato organismo che altrove si tenta di eliminare.

In conclusione, la proposta proliferazione dei servizi determinerebbe un minor rendimento in senso generale, una spesa paurosamente superiore ed un lungo periodo di immobilismo totale, ed equivarrebbe, altresì, ad aprire pericolose brecce nel nostro apparato difensivo, risultato per il quale chissà quanto lavorerebbero e pagherebbero i servizi informativi avversari.

2) *Controllo e dipendenza politica.*

Come già detto precedentemente, il S.I.D. dovrebbe dipendere dal Presidente del Consiglio; presso la Presidenza dovrebbe essere costituito un comitato interministeriale con compiti di controllo politico e di coordinamento.

La dipendenza dal Presidente del Consiglio, che presiederebbe anche il comitato interministeriale, assicurerebbe un effettivo coordinamento e garantirebbe una più tempestiva e incisiva collaborazione da parte di tutti i dicasteri.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere che tale dipendenza potrebbe esporre il Presidente del Consiglio ad una troppo diretta responsabilità, potrebbe essere, in alternativa, prevista la dipendenza dal ministro della difesa — all'uopo specialmente delegato — che in tal caso presiederebbe anche il comitato interministeriale. Tale comitato sarebbe composto dai ministri della difesa, dell'interno, degli esteri, di grazia e giustizia e dal capo di stato maggiore della difesa; eventualmente, dal ministro dell'industria e dal ministro del commercio estero. Consulente tecnico e segretario del comitato dovrebbe essere lo stesso capo del S.I.D. Il presidente dovrebbe poter in ogni momento consultare ogni altro ministro o esperto interessato su problemi particolari, nonché il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei carabinieri ed il comandante generale della guardia di finanza.

Detto comitato dovrebbe avere il compito di:

— orientare sul piano generale l'attività del servizio;

- esercitare il controllo politico di tale attività;
- raccogliere e vagliare, per l'utilizzazione in campo politico interno e internazionale, i dati raccolti dal servizio;
- fissare gli obiettivi fondamentali dell'azione del servizio stesso, nelle varie branche offensive, difensive e di sicurezza.

Esso dovrebbe, inoltre, giovare della consulenza di un apposito ufficio giuridico presieduto da un alto magistrato.

Tale ufficio dovrebbe avere il compito di fornire autorevoli pareri su ogni incidenza giuridica nel campo dell'attività del servizio, allorché si rendesse necessario. Dovrebbe, inoltre, fornire al ministro di grazia e giustizia gli elementi di giudizio nei casi in cui gli venissero presentati rapporti in merito alle limitazioni delle prove previste dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

È stato osservato che dette limitazioni sarebbero prive delle garanzie indispensabili ad assicurare che esse rispondano ad effettive esigenze di tutela degli interessi dello Stato. Crediamo di poter affermare che gli istituti capaci di assicurare tale garanzia siano proprio costituiti dall'ufficio consulenza giuridica e dal comitato interministeriale: il primo, infatti, assicurerebbe la legittimità delle eccezioni che, a volta a volta, dovessero essere esposte da coloro cui venisse richiesto, in sede processuale, di fornire testimonianze o esibire documenti o cose; il secondo garantirebbe l'effettiva sussistenza di un interesse di sicurezza nella motivazione sostanziale di tali eccezioni. Il ministro di grazia e giustizia, membro del comitato, sentito il parere dell'ufficio di consulenza giuridica e del Ministero interessato, potrebbe così formulare un giudizio completo, atto a garantire l'assoluta validità delle eccezioni in argomento.

3) *Vertice del servizio.*

La complessità delle funzioni affidate al servizio e la natura specifica delle stesse determinano la necessità che al vertice venga posta una persona che, per formazione di base e per precedente esperienza acquisita nello specifico settore, offra la garanzia di poter ottenere i migliori risultati da un organismo così complesso e delicato.

Ne consegue che il capo del servizio dovrà essere un ufficiale generale, al fine di garantirgli una rispondente autonomia nei con-

fronti della gerarchia militare, nonché un adeguato prestigio nell'ambito degli altri organi dell'esecutivo.

È bene, al riguardo, ricordare che dall'attività informativa offensiva e controffensiva scaturisce la valutazione della minaccia avversaria che, pur dovendo tener conto di componenti ideologiche, politiche ed economiche, trova la sua estrinsecazione nell'apparato tecnico militare avversario nei suoi elementi essenziali in uomini e mezzi.

Tale valutazione è formulata dal servizio informazioni e ovviamente da essa prendono le mosse i piani operativi sottoposti alla approvazione delle autorità politiche.

Tale funzione, di primaria importanza, conferma la necessità della scelta proposta che, peraltro, trova anche ragion d'essere nella opportunità di assicurare il vertice a quegli stessi ruoli ai quali appartiene in maniera preponderante il personale utilizzato dal servizio stesso.

4) *Organico del personale.*

Come noto, l'adempimento delle complesse e delicate mansioni del servizio, in tutte le branche della sua globale attività, richiede, da parte del personale prepostovi, una formazione mentale, una preparazione professionale ed un'esperienza non ottenibili a brevi scadenze.

Non solo, ma sono necessari, da parte di tutto il personale, una comune formazione intellettuale ed un lungo esercizio allo svolgimento di operazioni combinate, indispensabili alla creazione di quel clima di reciproca fiducia e di affidamento senza il quale il coordinamento tra i diversi settori sarebbe irraggiungibile.

Ebbene, sono proprio gli uomini del S.I.D. che posseggono, in elevata misura, tali requisiti, ottenuti dopo lunghi anni di lavoro di aggiornamento e perfezionamento della propria preparazione e delle proprie capacità.

Ma è anche ovvio che tale apparato va costantemente alimentato per i necessari ricambi o ripianamenti di organici.

La larga disponibilità di personale specializzato, non solo in materie giuridiche, politiche ed economiche, ma anche tecniche e scientifiche, nonché nell'azione di direzione, coordinamento, impiego e controllo di uomini e mezzi con pianificazione di programmi a

medio e lungo termine, non trova riscontro nelle altre amministrazioni dello Stato diverse dalle forze armate (ufficiali di stato maggiore, dei carabinieri, del commissariato militare, dei servizi tecnici del genio, delle trasmissioni, della difesa atomica, biologica e chimica, ecc.). Di conseguenza solo le forze armate sono in condizioni di alimentare il servizio, in maniera costante, nelle sue varie componenti direttiva, operativa e tecnica.

Volendo ipoteticamente sostituire in tutto o in parte sostanziale il personale militare attualmente in servizio al S.I.D. con personale proveniente da altre amministrazioni occorrerebbero degli anni per la formazione degli elementi tecnici.

E nel frattempo? Avremmo la più completa inattività da parte degli organi informativi e controinformativi aprendo non una breccia ma una voragine nel nostro sistema di sicurezza. Non solo, ma l'accentuato costume alla riservatezza, la particolare *forma mentis* indispensabile per realizzare così importanti compiti, l'autodisciplina e la disposizione d'animo ad accettare limitazioni e controlli alla propria condotta imposti dalle particolari esigenze di sicurezza di un servizio informazioni, sono peculiari caratteristiche degli appartenenti alle forze armate non riscontrabili in egual misura nel personale preposto ad altre funzioni.

A conferma, sarebbe forse opportuno effettuare un censimento del personale e mezzi che vengono attualmente impiegati da organi diversi dal S.I.D. nei compiti informativi che sono istituzionalmente a questo affidati, quali « la tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del paese ».

Non si vede, dunque, quale vantaggio si possa trarre da una composizione eterogenea del servizio; al contrario, essa non potrebbe provocare che disservizi, scollamenti, lacune e ritardi che comprometterebbero seriamente l'efficienza dell'intero sistema, rendendolo pressoché inoperoso per lunghi anni.

È stato proposto di creare i quadri dell'apparato di sicurezza assumendo il personale militare o civile dello Stato o di enti pubblici, così che venga assicurata l'indipendenza del personale dalla amministrazione di appartenenza.

Al riguardo ci sembra opportuno puntualizzare che:

— la mancata indipendenza del personale appartenente ad altre amministrazioni, qualora tale concetto dovesse essere ritenuto esatto, sussisterebbe nei confronti sia del personale militare sia di quello civile;

— l'indipendenza dall'amministrazione di appartenenza è, peraltro, già un dato di fatto nell'attuale struttura militare del S.I.D., composto di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provenienti da varie forze armate ciascuno dei quali è legato alla propria forza armata solo da vincoli di dipendenza organica; ne è completamente svincolato sul piano delle funzioni operative, per le quali è sottoposto a subordinazioni connesse alle strutture gerarchiche degli uffici dello stesso S.I.D.;

— tale indipendenza è vero che è limitata nel tempo, nel senso che dura fin tanto che permane l'inquadramento nel S.I.D., ma questo fatto, lungi dal presentare inesistenti rischi di interferenze, ha aspetti assolutamente positivi, ove si consideri che:

— per quanto riguarda i ruoli meno elevati è pur sempre assicurata una lunga permanenza nel servizio, necessaria per la particolare specializzazione occorrente all'assolvimento di mansioni tecniche;

— per quanto riguarda i ruoli direttivi di ciascun ufficio, se da un lato è auspicabile che essi vengano ricoperti da elementi che abbiano già un'esperienza specifica e che durino nell'incarico un congruo numero di anni, dall'altro sarebbe pericoloso destinarvi dei dirigenti permanenti o quasi, in quanto si potrebbero creare situazioni di effettiva inamovibilità con il conseguente rischio che si creino coagulazioni di centri di potere che, specie in taluni delicati settori, sarebbero assai pericolosi;

— la creazione di un ruolo a sé, chiuso e dalla inevitabile struttura piramidale, creerebbe senz'altro dei rallentamenti di carriera enormi e solleciterebbe così sentimenti di rivalità, scontentezze e rancori, provocando uno stato di generale disagio assolutamente intollerabile in un organismo tanto delicato;

— il mantenimento dell'organico degli elementi del S.I.D. dalle amministrazioni di provenienza permette di operare quei ricambi, ora utili ora necessari, atti a:

— restituire ai reparti di origine elementi non sufficientemente qualificati o non più positivamente utilizzabili;

— realizzare, di conseguenza, una costante opera selettiva e di miglioramento professionale dei quadri che, se svolta con adeguata gradualità, consentirebbe un costante progresso di efficienza dell'intero servizio.

Ovviamente, per rendere operante questo processo di ricambio, anche se graduale, è indispensabile che non vengano create equipolienze per i gradi più elevati, in quanto esse lo frustrerebbero fin dall'origine.

Riteniamo pertanto dannosa, non funzionale e praticamente impossibile, qualsiasi modifica all'attuale sistema di reclutamento del personale per il S.I.D. Che occorra la creazione di più moderni ed aggiornati organi direttivi e di consulenza è certo ed è per questo che sono state formulate le proposte innanzi descritte, ma, al tempo stesso, si esprime la ferma e ragionata convinzione che il S.I.D., così come è ora strutturato nelle sue branche operative, resta l'unico organismo valido per garantire la sicurezza dello Stato, possedendo un patrimonio di esperienza e di qualificazione professionale dei propri uomini davvero inestimabile e che difficilmente può essere ricostituito.

5) *I S.I.O.S. di forza armata.*

Ognuna delle tre forze armate ha la necessità di:

- tutelare, in via preventiva, i propri segreti;
- conoscere la situazione, generale e particolare, della forza armata corrispondente di un paese estero, potenzialmente ostile;
- adeguare la propria preparazione in uomini e mezzi, i propri concetti operativi e le proprie procedure d'impiego, alle necessità reali che scaturiscono dalla struttura, articolazione, potenzialità, efficienza e criteri operativi-tattici della corrispondente forza avversaria.

Per soddisfare tali esigenze sono sorti i S.I.O.S., che non sono solo dei servizi di informazione, ma anche e soprattutto dei servizi di elaborazione, valutazione ed utilizzazione dei dati informativi.

Essi sono indubbiamente e necessariamente collegati con il S.I.D., non solo perché al pari di altre amministrazioni rappresentano le forze armate quali "clienti" dello stesso S.I.D., ma anche per evidenti motivi di pianificazione tecnico-militare. Essi però sono ancor più saldamente e permanentemente collegati con gli stati maggiori della rispettiva forza armata, dei quali in effetti costituiscono uno dei reparti, tant'è che ne sono parte integrante in ogni senso.

Orbene, enucleare i S.I.O.S. dalle rispettive forze armate, per raggrupparli in un unico servizio, sarebbe accecare i relativi stati mag-

giori: non si vede, infatti, con quale tempestività ed immediatezza questi potrebbero provvedere alla pianificazione di propria competenza, privati dell'unico, prezioso organismo in grado di fornir loro le necessarie indicazioni.

Alla lunga, se così fosse, essi dovrebbero ricostituirsi in proprio. La ricerca tattica e la tutela preventiva del segreto sono attività vitali per ogni stato maggiore.

Non si vede proprio quale economia o quale utilità potrebbe ricavarsi da una siffatta riforma.

Né questa costituirebbe il toccasana per presunti "mali", che verrebbero trasferiti pari pari, se mai, allo stato maggiore della difesa. Sembra, invece, assai più pratico e giusto lasciare alle tre forze armate, sugli stati maggiori delle quali incombono responsabilità serie e pesanti, la possibilità di assolverle conservando loro i S.I.O.S., strumenti indispensabili per tali finalità.

Sono questi, ci sembra, argomenti più che sufficienti per sconsigliare riforme che non sortirebbero altro risultato che quello di porre in difficile crisi i nostri stati maggiori, con negative incidenze sulla preparazione delle nostre forze armate specialmente nel settore delle pianificazioni a lungo e medio termine.

In conclusione, troviamo che l'attuale struttura dei S.I.O.S. è pienamente rispondente alle esigenze per cui sono stati creati; d'altronde, la ristrutturazione del S.I.D., con la precisazione dei relativi compiti, comporta già di per se stessa, per riflesso, una più netta determinazione della configurazione e delle attribuzioni degli stessi S.I.O.S.

6) *La polizia militare.*

Abbiamo già detto, in principio, che tra gli obiettivi perseguiti dal servizio informazioni di taluni paesi vanno annoverati:

— il sabotaggio militare, che non va inteso unicamente come distruzione violenta di installazioni, ma anche come il complesso degli atti intesi a creare ovunque ostacoli e difficoltà al funzionamento dei collegamenti, all'efficienza degli equipaggiamenti e del munizionamento, alla articolazione e sviluppo dei trasporti e così via;

— la penetrazione nelle forze armate per intaccarne la saldezza morale, disintegrarne la compagine disciplinare, affievolirne lo spi-

rito operativo e disseminarvi fermenti di contestazione sui principi fondamentali sui quali esse si sorreggono e trovano la loro ragione d'essere.

È ovvio che tali attività esplicano in momenti diversi, con modalità differenti, plasmate sui singoli casi, pur rientrando nelle finalità generali perseguite globalmente dai servizi avversari.

Da tutto ciò consegue una duplice considerazione:

— da un lato, occorre esaminare tali attacchi da un punto di vista generale, tenendo conto della loro provenienza remota, dei loro scopi finali e del complesso dell'attività lesiva di tutti i più delicati interessi del paese nel quale si inseriscono;

— dall'altro, occorre fronteggiarli nella fase episodica e particolare nella quale vengono posti in essere.

È ovvio che:

— il S.I.D. non può disinteressarsi di tale insidiosa attività dei servizi avversari dal momento che è chiamato ad occuparsi di spionaggio, di sabotaggio industriale, di disinformazione, ecc.; è anzi il più qualificato e competente organismo in grado di assolvere il primo degli adempimenti predetti;

— nello stesso tempo esso non può provvedere materialmente alla tutela degli interessi aggrediti, che più da vicino ed efficacemente possono essere protetti dai S.I.O.S., dai comandi di grande unità, dai comandi carabinieri presso le tre forze armate, nonché dai reparti territoriali dell'Arma.

Se la direzione e l'esecuzione della polizia militare venissero globalmente affidate ad altro organismo, al di fuori del S.I.D., ne risulterebbe che quello, non potendo ignorare le origini degli attacchi mossi alle forze armate, né le loro finalità lontane, dovrebbe necessariamente approntare un complesso di strumenti di informazione e di difesa che ne farebbero un vero e proprio organo controinformativo, con il solo risultato di creare una duplicazione di organismi e interferenze nello svolgimento dei compiti. La polizia militare abbraccia tutta una serie di attività dannose alla sicurezza dello Stato, dal punto di vista militare, quali la propaganda e la penetrazione in danno delle istituzioni militari, gli attentati contro stabilimenti, impianti, materiali militari ed opere di interesse militare, il trafugamento e

l'incetta di armi e materiali militari, la contravvenzione alle norme previste per garantire il segreto militare o per meglio tutelare la difesa militare dello Stato.

Ma poiché unica è la matrice di tali dannose attività, unica deve essere la direzione al vertice delle contromisure corrispettive e questa non può essere commessa che al S.I.D. Ciò non implica certamente una pericolosa concentrazione di poteri, in quanto l'azione direttiva del servizio viene equilibrata, anzi completata, dall'azione dei S.I.O.S., dell'arma dei carabinieri, di tutti gli altri organi ausiliari e di collaborazione.

D'altra parte, tale dipendenza non può che mostrarsi funzionale e lo svolgimento dell'attività di polizia militare risulta in perfetta sintonia con le direttive politico-militari, in quanto il S.I.D. dovrà essere sottoposto ad un efficiente e autorevole controllo a livello governativo.

In conclusione, riteniamo che l'attuale dipendenza della polizia militare, per le sue finalità e per l'attuazione delle norme cautelari, risponda alle esigenze sopra descritte, dalle quali, ad ogni modo, non si potrebbe assolutamente prescindere ove se ne volesse rivedere la disciplina normativa e organizzativa.

La polizia militare, per le sue funzioni esclusivamente preventive, deve gravitare nelle organizzazioni militari, e pertanto ha bisogno di una articolazione sviluppata ad ogni livello e del sostegno dell'organizzazione territoriale dell'Arma fino alla più remota stazione: ma nello stesso tempo essa necessita di un coordinamento al vertice che solo il S.I.D. può assicurare, sia per la vastità del suo campo di ricerca e di azione, sia per i mezzi a sua disposizione, sia per la qualificazione dei propri elementi, sia infine per le altre ragioni sopra lumeggiate.

CAPITOLO SESTO

CONCLUSIONE

A conclusione di quanto finora esposto e sulla base delle considerazioni formulate e di tutti gli elementi di valutazione emersi, si propone l'accluso schema di disegno di legge per la ristrutturazione del servizio informazioni difesa:

Articolo 1

Il servizio informazioni della difesa provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici ed unità, ai compiti informativi, controinformativi e di tutela del segreto, nonché ad ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del paese.

Il servizio esercita, inoltre, le funzioni di servizio unificato di informazioni delle forze armate.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive di carattere generale circa l'attività del servizio. Egli è responsabile della politica informativa, nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionale.

Articolo 3

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato interministeriale per la sicurezza (C.I.S.), con il compito di

determinare gli indirizzi generali attinenti alla sicurezza dello Stato e alla tutela del segreto.

Il comitato è, altresì, competente a deliberare sulle altre questioni sottopostegli dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comitato è composto dai ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dal capo di stato maggiore della difesa.

Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del comitato anche i ministri dell'industria e del commercio estero ed altri titolari di dicasteri che abbiano uno specifico interesse su determinate questioni. Consulente tecnico e segretario del comitato è il capo del S.I.D.

Il presidente del comitato può consultare, in ogni momento, ogni ministro o esperto su problemi particolari, nonché il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei carabinieri ed il comandante generale della guardia di finanza.

Articolo 4

L'organizzazione amministrativa del servizio informativo della difesa e la relativa attività istituzionale sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del ministro della difesa.

Per le questioni di specifico interesse tecnico-militare, il ministro si avvale dell'opera del capo di stato maggiore della difesa, che sovrintende, per tali questioni, all'attività del servizio.

Articolo 5

Il capo del servizio informazioni della difesa è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, fra gli ufficiali generali o gradi equivalenti in servizio permanente effettivo delle forze armate.

Il capo del servizio è l'autorità competente alla tutela del segreto ed è preposto a tutta l'attività informativa diretta alla sicurezza e alla difesa dello Stato.

Articolo 6

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile.

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO GIORGIO GUERRINI
SULLE PROPOSTE FORMULATE DAL DEPUTATO BUFFONE

Dichiaro di astenermi sulle proposte del deputato Buffone in tema di riordinamento dei servizi di informazione della difesa.

Non concordo, infatti, nella maniera più assoluta ed irremovibile, sull'alternativa unicità-molteplicità della nuova ristrutturazione degli organi informativi, almeno così come viene intesa nel capitolo quinto, punto 1).

Il principio dell'unicità si adatta, invero, all'alta direzione politica, al comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, al comitato tecnico (da costituirsi, secondo le proposte che formulerò in seguito).

Il principio della molteplicità deve, invece, essere assunto come elemento fondamentale per la nuova strutturazione degli organi informativi e di sicurezza: si devono cioè costituire tre servizi, informativo, controinformativo e di sicurezza, facenti ciascuno capo a tre persone diverse, autonome nelle rispettive sfere di competenza, coordinanti — quando e dove necessario — la loro attività mediante un comitato tecnico misto e sottoposte, tutte e tre allo stesso livello, sia al comitato interministeriale, sia all'autorità investita dell'alta direzione politica.

In sintesi: unitarietà di comando, di direzione, di controllo; molteplicità di organi tecnicamente autonomi, cooperanti nelle sfere di interferenza mediante l'assieme di coordinamento di un comitato tecnico, soggetti pienamente all'autorità politica e solo a questa.

In base al criterio della molteplicità, l'articolazione in tre branche degli organi informativi e di sicurezza potrebbe così delinearsi:

— servizio informazioni;

— servizio controinformativo e di tutela della sicurezza interna (per la neutralizzazione delle attività informative estere, per la prevenzione e repressione dei delitti contro la sicurezza dello Stato e dei delitti contro l'economia pubblica, per il controllo degli stranieri pericolosi);

— servizio per la sicurezza nazionale e per la tutela del segreto (non solo all'interno dell'organizzazione della difesa).

Mentre, poi, concordo sui compiti, sulla costituzione e sulla direzione del « Comitato interministeriale » — e concordo altresì sul fatto che alle riunioni di tale organo possano eventualmente essere chiamati a partecipare il capo di stato maggiore della difesa ed i capi (e non il capo) dei servizi di informazione e di sicurezza — ritengo necessaria l'istituzione di un organo collegiale di natura tecnica presieduto da un'autorità politica (e non militare) da cui prende ordini: organo che, per ciò stesso, non può essere costituito che da tecnici, e cioè dai responsabili dei servizi di informazione e di sicurezza.

Pur convenendo, infine, sull'esigenza di non disperdere il patrimonio di personale, di mezzi, di esperienza, ecc. rappresentato dall'attuale organizzazione del S.I.D., reputo necessario che i capi e i dirigenti siano scelti con criteri autonomi dalla Presidenza del Consiglio, e che questa non si limiti a prendere, nominalmente, il servizio o i servizi alle proprie dipendenze lasciando che la difesa continui ad esercitare *de facto*, e non *de iure*, un vero e proprio riservato dominio.

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SENATORE CIFARELLI
SULLE PROPOSTE FORMULATE DAL DEPUTATO BUFFONE

Per quanto attiene ai problemi della ristrutturazione dei servizi di informazione della difesa, condivido in gran parte le proposte del deputato Buffone, specie perché con esse si prevede la responsabilizzazione politica al vertice per detti servizi ed il coordinamento al grado più alto delle responsabilità politiche e tecniche ad essi attinenti.

Reputo, però, contrastante con la realizzazione di servizi efficienti e bene inquadrati in uno Stato di diritto, quale è la Repubblica italiana, l'esistenza di più servizi di sicurezza, e ritengo, perciò, che nella ristrutturazione si debba prevedere un servizio per lo spionaggio e il controspionaggio ed uno destinato alla sicurezza interna: servizi che dovranno essere, rispettivamente, riferibili alla competenza del ministro della difesa e del ministro dell'interno.

